Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale" n. 18 del 22 gennaio 1973

Spedizione in abbonamento postale – Gruppo I

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA | Roma - Lunedì, 22 gennaio 1973 | SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA – UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI – TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO – LIBRERIA DELLO STATO – PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 – 00100 ROMA – CENTRALINO 8508

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 dicembre 1972, n, **919.**

Modificazioni alla tariffa dei dazi doganali di importazione applicabili dal 1° gennaio 1973.

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 dicembre 1972, n. **919**.

Modificazioni alla tariffa dei dazi doganali di importazione applicabili dal 1° gennaio 1973.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, approvato e reso esecutivo con legge 25 giugno 1952, n. 766;

Visti i trattati che istituiscono la Comunità economica dell'energia atomica e la Comunità economica europea, approvati e resi esecutivi con legge 14 ottobre 1957, n. 1203;

Visto il trattato che istituisce un Consiglio unico ed una commissione unica delle Comunità europee, approvato e reso esecutivo con legge 3 maggio 1966, n. 437;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, concernente istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto, e in particolare, l'art. 90 del decreto stesso;

Vista la tariffa dei dazi doganali di importazione, approvata con decreto del Presidente della Repubblica 26 giugno 1965, n. 723, e successive modificazioni;

Visti gli atti emanati dagli organi delle Comunità europee e, in particolare:

il regolamento (C.E.E.) n. 1445/72, del Consiglio, del 24 aprile 1972, relativo alla nomenclatura delle merci per le statistiche del commercio estero della Comunità e del commercio tra gli Stati membri della stessa (NIMEXE);

il regolamento (C.E.E.) n. 2760/72, del Consiglio, del 19 dicembre 1972, recante conclusione del protocollo addizionale nonchè del protocollo finanziario, firmati a Bruxelles il 23 novembre 1970, allegati all'accordo che crea una Associazione tra la Comunità economica europea e la Turchia e relativo alle misure da prendere per la loro entrata in vigore;

il regolamento (C.E.E.) n. 2724/72, del Consiglio, del 19 dicembre 1972, recante sospensione totale dei dazi autonomi della tariffa doganale comune per un certo numero di prodotti destinati all'Aeronautica;

il regolamento (C.E.E.) n. 2725/72, del Consiglio, del 19 dicembre 1972, relativo al trattamento tariffario applicabile a taluni prodotti destinati ad essere utilizzati per la costruzione, manutenzione e riparazione d'aerodine;

i regolamenti (C.E.E.) n. 2761/72, n. 2762/72, n. 2763/72, n. 2764/72, n. 2765/72, n. 2766/72, n. 2767/72, del Consiglio, del 19 dicembre 1972, relativi alla concessione di preferenze tariffarie per alcuni prodotti originari di paesi in via di sviluppo;

le decisioni 72/432/C.E.C.A. e 72/433/C.E.C.A., del 19 dicembre 1972, dei rappresentanti dei governi degli Stati membri della C.E.C.A., riuniti in sede di Consiglio, relative alla concessione di preferenze tariffarie per taluni prodotti siderurgici originari di paesi in via di sviluppo;

il regolamento (C.E.E.) n. 1/73, del Consiglio, del 19 dicembre 1972, che modifica il regolamento (C.E.E.) n. 950/68 relativo alla tariffa doganale comune;

Vista la legge 19 ottobre 1970, n. 802, che proroga la delega al Governo, prevista dall'art. 3 della legge 1° febbraio 1965, n. 13, ad apportare modificazioni alla detta tariffa dei dazi doganali d'importazione;

Sentita la commissione parlamentare di cui all'articolo 4 della legge 1° febbraio 1965, n. 13, confermata a norma dell'art. 2 della legge 19 ottobre 1970, n. 802;

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le finanze;

Decreta:

Art. 1.

La tariffa dei dazi doganali d'importazione, approvata con decreto del Presidente della Repubblica 26 giugno 1965, n. 723, e successive modificazioni, ed i relativi allegati, sono modificati come indicato nella tabella, nel relativo quadro aggiunto e nei relativi allegati, annessi al presente decreto, firmati dal Ministro per le finanze.

Le modificazioni decorrono dal 1° gennaio 1973, salvo che sia altrimenti disposto nella tabella medesima, nel relativo quadro aggiunto e nei relativi allegati.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* ed ha effetto a decorrere dalle date indicate nel precedente articolo.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 dicembre 1972

LEONE

ANDREOTTI — VALSECCHI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 gennaio 1973
Atti del Governo, registro n. 255, foglio n. 24. — VALENTINI

TABELLA

SEZIONE I

ANIMALI VIVI E PRODOTTI DEL REGNO ANIMALE

Salvo le particolari disposizioni previste in tariffa, sui prodotti compresi in questa Sezione contenenti zuccheri e/o materie zuccherine tassabili, si riscuote, oltre il dazio, la sovrimposta di confine sulla quantità di zuccheri e/o di materie zuccherine tassabili effettivamente contenuta nei prodotti stessi ed accertata, mediante analisi, dai Laboratori Chimici delle Dogane.

Tuttavia, è in facoltà del dichiarante di chiedere che la sovrimposta di confine sia riscossa nella misura forfettaria indicata a fianco dei seguenti scaglioni riferiti alla quantità dichiarata di zuccheri e/o di materie zuccherine tassabili contenuta in ogni quintale di prodotto: 1) non superiore a 10%, in peso: 5 kg; 2) superiore a 10% ma non a 20%, in peso: 15 kg; 3) superiore a 20% ma non a 30%, in peso: 25 kg; 4) superiore a 30% ma non a 40%, in peso: 35 kg; 5) superiore a 40% ma non a 50%, in peso: 45 kg; 6) superiore a 50% ma non a 60%, in peso: 55 kg; 7) superiore a 60% ma non a 70%, in peso: 65 kg; 8) superiore a 70% ma non a 80%, in peso: 75 kg; 9) superiore a 80% ma non a 90%, in peso: 85 kg; 10) superiore a 90%, in peso: 95 kg. Nondimeno, se la Dogana ritiene che i suddetti prodotti contengano zuccheri e/o materie zuccherine tassabili in misura superiore al dichiarato, essi saranno sottoposti ad analisi e la sovrimposta di confine sarà commisurata alla aliquota forfettaria stabilita per lo scaglione corrispondente alla quantità effettivamente accertata, qualora risulti superiore al dichiarato.

Se l'analisi del prodotto non consente di accertare le quantità delle singole categorie di zuccheri e/o di materie zuccherine oggette ad aliquote diverse d'imposta, questa sarà commisurata a quella del prodotto su cui grava l'aliquota più elevata.

CAPITOLO 1

ANIMALI VIVI

NOTA

Questo Capitolo comprende tutti gli animali vivi, eccetto:

a) i pesci, i crostacei ed i molluschi, compresi i testacei, delle voci n.ri 03.01 e 03.03;

b) le colture di microrganismi e di altri prodotti della voce n. 30.02;

c) gli animali della voce n. 97.08.

NOTA COMPLEMENTARE

Sono considerati come vitelli e vitelle, ai sensi della voce n. 01.02-A-II-a, gli animali della specie bovina domestica, il cui peso vivo è inferiore o uguale a 220 kg e che non hanno ancora alcun dente da adulto.

Numero della Tariffa	STATISTICA		DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI	
	Codice	Unità supplementare		Autonomi	Convenzionali
1	2	3	4	5	6
01.01			**Cavalli, asini, muli e bardotti, vivi:**		
			A. cavalli:		
	01.01-110	*n.*	I. riproduttori di razza pura (1)	esenzione	esenzione
	01.01-150	*n.*	II. destinati alla macellazione (1)	11 %	8 %
	01.01-190	*n.*	III. altri	23 %	18 %
	01.01-300	*n.*	B. asini	12 %	—
	01.01-500	*n.*	C. mu i e bardotti	17 %	—
01.02			**Animali vivi della specie bovina, compresi gli animali del genere bufalo:**		
			A. delle specie domestiche:		
			I. riproduttori di razza pura (1)	esenzione	esenzione
	01.02-111	*n.*	*a. vitelli e vitelle*		
	01.02-113	*n.*	*b. torelli, giovenchi e giovenche*		
	01.02-117	*n.*	*c. tori*		
	01.02-119	*n.*	*d. vacche*		
			II. altri:		
			a. vitelli e vitelle	16 % (2)(3) (4)	—
	01.02-131	*n.*	*1. da allevamento o da reddito*		
	01.02-135	*n.*	*2. altri*		

(1) Sono ammessi in questa voce subordinatamente alle condizioni da stabilirsi dal Ministero delle Finanze.

(2) In talune condizioni, da stabilirsi dagli Organi competenti delle Comunità europee, in aggiunta al dazio, è prevista l'applicazione di un prelievo da determinarsi dagli stessi Organi delle suddette Comunità.

(3) In talune condizioni da stabilirsi dagli Organi competenti delle Comunità europee, all'importazione di vitelli e di vitelle di peso inferiore a 80 kg, destinati all'ingrasso, si applica il dazio di 8 % sul valore, subordinatamente alle condizioni da determinarsi dal Ministero delle Finanze.

(4) In talune condizioni da stabilirsi dagli Organi competenti delle Comunità europee, per tutti o parte dei prodotti classificabili in questa voce, può essere sospesa totalmente o parzialmente l'applicazione del dazio e, se previsto, del prelievo.

Segue TABELLA

SEZIONE I

01.02

Numero della Tariffa	STATISTICA		DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI	
	Codice	Unità supplementare		Autonomi	Convenzionali
1	2	3	4	5	6
(01.02- A-II)			b. non nominati:		
	01.02-210	*n.*	1. vacche destinate alla macellazione immediata, la cui carne è destinata alla trasformazione (1)	16 % (2)(3)	13 % (2)
			2. altri:		
			aa. non aventi ancora alcun dente da adulto e il cui peso è uguale o superiore a 350 kg e inferiore o uguale a 450 kg per i maschi, uguale o superiore a 320 kg e inferiore o uguale a 420 kg per le femmine (1)	16 % (2)(3)	(4)
	01.02-311	*n.*	*α. da allevamento o da reddito*		
	01.02-315	*n.*	*β. altri*		
			bb. non nominati	16 % (2)(3)	—
			α. torelli, giovenchi e giovenche:		
	01.02-331	*n.*	*a'. da allevamento o da reddito*		
	01.02-335	*n.*	*b'. altri*		
			β. tori:		
	01.02-351	*n.*	*a'. da allevamento o da reddito*		
	01.02-355	*n.*	*b'. altri*		
	01.02-370	*n.*	*γ. vacche*		
			δ. buoi:		
	01.02-391	*n.*	*a'. da allevamento o da reddito*		
	01.02-395	*n.*	*b'. altri*		
	01.02-900	*n.*	B. altri	esenzione	—
01.03			**Animali vivi della specie suina:**		
			A. delle specie domestiche:		
	01.03-110	*n.*	I. riproduttori di razza pura (1)	esenzione	esenzione
			II. altri:		
	01.03-150	*n.*	a. scrofe di un peso minimo di 160 kg e che hanno figliato almeno una volta	16 % (5)	—
			b. non nominati	16 % (5)	—
	01.03-160	*n.*	*1. di peso unitario inferiore a 50 kg*		
	01.03-180	*n.*	*2. di peso unitario uguale o superiore a 50 kg*		
	01.03-900	*n.*	B. altri	esenzione	—
01.04			**Animali vivi delle specie ovina e caprina:**		
			A. delle specie domestiche:		
			I. ovini:		
	01.04-110	*n.*	a. riproduttori di razza pura (1)	esenzione	esenzione
	01.04-130	*n.*	b. altri	15 %	—
	01.04-150	*n.*	II. caprini	5 %	—
	01.04-900	*n.*	B. altri	esenzione	—

(1) Sono ammessi in questa voce subordinatamente alle condizioni da stabilirsi dal Ministero delle Finanze.

(2) In talune condizioni, da stabilirsi dagli Organi competenti delle Comunità europee, in aggiunta al dazio, è prevista l'applicazione di un prelievo da determinarsi dagli stessi Organi delle suddette Comunità.

(3) In talune condizioni da stabilirsi dagli Organi competenti delle Comunita europee, per tutti o parte dei prodotti classificabili in questa voce, può essere sospesa totalmente o parzialmente l'applicazione del dazio e, se previsto, del prelievo.

(4) Il prelievo è fissato secondo le disposizioni previste nel Protocollo n. 1 allegato all'Accordo commerciale fra la Comunità economica europea e la Repubblica socialista federativa di Jugoslavia.

(5) È sospesa la riscossione del dazio e si applica il regime dei prelievi.

Segue TABELLA

SEZIONE I 01.05

Numero della Tariffa	STATISTICA		DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI	
	Codice	Unità supplementare		Autonomi	Convenzionali
1	2	3	4	5	6
01.05			**Volatili vivi da cortile:**		
	01.05-100	*n.*	A. di peso unitario non superiore a 185 g, denominati « pulcini »	12% (1)	—
			B. altri:		
	01.05-910	*n.*	I. galli, galline e polli.	12% (1)	—
	01.05-930	*n.*	II. anatre	12% (1)	—
	01.05-950	*n.*	III. oche	12% (1)	—
	01.05-970	*n.*	IV. tacchini	12% (1)	—
	01.05-980	*n.*	V. faraone	12% (1)	—
01.06			**Altri animali vivi:**		
	01.06-100	—	A. conigli domestici	10%	8%
	01.06-300	—	B. piccioni	12%	10%
			C. altri	esenzione	(2)
			I. utilizzati principalmente nell'alimentazione umana:		
	01.06-911	—	*a. lepri*		
	01.06-913	—	*b. pernici e fagiani*		
	01.06-915	—	*c. altri*		
	01.06-990	—	*II. non nominati*		

(1) E' sospesa la riscossione del dazio e si applica il regime dei prelievi.

(2) Vedere Quadro aggiunto.

SEZIONE I

CAPITOLO 2

CARNI E FRATTAGLIE COMMESTIBILI

NOTA

Sono esclusi da questo Capitolo:

a) per quanto concerne le voci dal n. 02.01 al n. 02.04 e la voce n. 02.06, i prodotti non atti all'alimentazione umana;

b) le budella, le vesciche e gli stomachi di animali (n. 05.04), nonché il sangue di animali (n. 05.15);

c) i grassi animali, esclusi quelli previsti dalla voce n. 02.05 (Capitolo 15).

NOTA COMPLEMENTARE

Sono considerati:

A. come « carcassa della specie bovina domestica », ai sensi della voce n. 02.01-A-II-a, il corpo intero dell'animale macellato, dopo le operazioni di dissanguamento, svisceramento e scuoiamento, presentato con o senza la testa, con o senza le zampe e con o senza le altre frattaglie aderenti.
Qualora le carcasse siano presentate senza la testa, quest'ultima deve essere separata dalla carcassa alla altezza dell'articolazione occipito-atlantoidea. Qualora esse siano presentate senza le zampe, queste devono essere sezionate all'altezza delle articolazioni carpo-metacarpiche o tarso-metatarsiche;

B. come « mezzena della specie bovina domestica », ai sensi della voce n. 02.01-A-II-a, il prodotto ottenuto dalla separazione della carcassa intera secondo un piano di simmetria che passa per il centro di ciascuna vertebra cervicale, dorsale, lombare e sacrale e per il centro dello sterno e della sinfisi ischio-pubica;

C. come « carcassa di vitello », ai sensi della voce n. 02.01-A-II-a-1-aa-α, la carcassa della specie bovina domestica che presenta il tipico colore chiaro della carne di vitello e il cui peso è inferiore o uguale a 130 kg;

D. come « mezzena di vitello », ai sensi della voce n. 02.01-A-II-a-1-aa-α, la mezzena della specie bovina domestica che presenta il tipico colore chiaro della carne di vitello e il cui peso è inferiore o uguale a 65 kg;

E. come « busto di vitello », ai sensi della voce n. 02.01-A-II-a-1-aa-β, l'insieme della parte anteriore della carcassa di vitello comprendente tutte le ossa nonché il colletto e le spalle, con un massimo di otto paia di costole ed un minimo di quattro paia. Questo taglio deve presentare il tipico colore chiaro della carne di vitello e non deve superare 60 kg di peso;

F. come « quarto anteriore di vitello », ai sensi della voce n. 02.01-A-II-a-1-aa-β, la parte anteriore della mezzena di vitello comprendente tutte le ossa nonché il colletto e la spalle, con un massimo di otto costole ed un minimo di quattro costole. Questo taglio deve presentare il tipico colore chiaro della carne di vitello e non deve superare 30 kg di peso;

G. come « sella di vitello », ai sensi della voce n. 02.01-A-II-a-1-aa-γ, l'insieme della parte posteriore della carcassa di vitello comprendente tutte le ossa nonché le cosce e le lombate con un minimo di cinque paia di costole, intere o tagliate, con o senza la tibia e il muscolo aderente e con o senza la pancia. Questo taglio deve presentare il tipico colore chiaro della carne di vitello e non deve superare 75 kg di peso; è da considerare come « sella di vitello » l'insieme della parte anteriore della carcassa di vitello comprendente tutte le ossa nonchè il colletto e le spalle con piú di otto paia di costole;

H. come « quarto posteriore di vitello », ai sensi della voce n. 02.01-A-II-a-1-aa-γ, la parte posteriore della mezzena di vitello comprendente tutte le ossa, nonché la coscia e la lombata con un minimo di cinque costole, intere o tagliate, con o senza la tibia e il muscolo aderente e con o senza la pancia .Questo taglio deve presentare il tipico colore chiaro della carne di vitello e non deve superare 40 kg di peso; è da considerare come « quarto posteriore di vitello » la parte anteriore della mezzena di vitello comprendente tutte le ossa nonché il colletto e la spalla con piú di otto costole;

IJ. come « quarto compensato »:

a) ai sensi della voce n. 02.01-A-II-a-1-bb-α, l'insieme costituito:

— sia dai quarti anteriori comprendenti tutte le ossa nonché il colletto e la spalla e tagliati a dieci costole e dai quarti posteriori comprendenti tutte le ossa nonché la coscia e la lombata e tagliati a tre costole;

— sia dai quarti anteriori comprendenti tutte le ossa nonché il colletto e la spalla, tagliati a cinque costole con, nel loro insieme, il culaccio, la parte della cannella ed il petto e dai quarti posteriori comprendenti tutte le ossa nonché la coscia e la lombata, tagliati a otto costole tagliate.
I quarti anteriori ed i quarti posteriori che costituiscono il « quarto compensato » devono essere presentati contemporaneamente in dogana ed in un numero pari. Il peso totale dei quarti anteriori deve essere uguale a quello dei quarti posteriori con una tolleranza massima del 5%;

b) ai sensi della voce n. 02.01-A-II-a-2-aa, l'insieme costituito:

— sia dai quarti anteriori comprendenti tutte le ossa nonché il colletto e la spalla e tagliati a dieci costole e dai quarti posteriori comprendenti tutte le ossa nonché la coscia e la lombata e tagliati a tre costole;

Segue TABELLA

SEZIONE I

— *sia dai quarti anteriori comprendenti tutte le ossa nonché il colletto e la spalla, tagliati a cinque costole con, nel loro insieme, il culaccio, la parte della cannella ed il petto e dai quarti posteriori comprendenti tutte le ossa nonché la coscia e la lombata, tagliati a otto costole tagliate.*
I quarti anteriori ed i quarti posteriori che costituiscono il « quarto compensato » devono essere presentati contemporaneamente in dogana ed in numero pari;

K. come « quarto anteriore di bovini adulti », ai sensi della voce n. 02.01-A-II-a-1-bb-β, e come « quarto anteriore », ai sensi della voce n. 02.01-A-II-a-2-bb, la parte anteriore della mezzena comprendente tutte le ossa nonché il colletto e la spalla, con un minimo di quattro costole ed un massimo di dieci, intere o tagliate, con o senza la pancia;

L. come « quarto posteriore di bovini adulti », ai sensi della voce n. 02.01-A-II-a-1-bb-γ e come « quarto posteriore », ai sensi della voce n. 02.01-A-II-a-2-cc, la parte posteriore della mezzena comprendente tutte le ossa nonché la coscia e la lombata con un minimo di tre costole, intere o tagliate, con o senza la tibia e il muscolo aderente e con o senza la pancia; è da considerare come « quarto posteriore di bovini adulti » o come « quarto posteriore » la parte anteriore della mezzena comprendente tutte le ossa nonché il colletto e la spalla, ma con più di dieci costole.

Numero della Tariffa	STATISTICA		DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI	
	Codice	Unità supplementare		Antonomi	Convenzionali
1	2	3	4	5	6
02.01			**Carni e frattaglie, commestibili, degli animali compresi nelle voci dal n. 01.01 al n. 01.04 incluso, fresche, refrigerate o congelate:**		
			A. carni:		
			I. delle specie equina, asinina e mulesca . . .	16%	13%
	02.01-011	—	*a. della specie equina*		
	02.01-015	—	*b. delle specie asinina e mulesca*		
			II. della specie bovina:		
			a. domestica:		
			1. fresche o refrigerate:		
			aa. di vitello, presentate in:		
	02.01-030	—	α. carcasse e mezzene.	20% (2) (3)	—
	02.01-040	—	β. busti e quarti anteriori	20% (2) (3)	—
	02.01-050	—	γ. selle e quarti posteriori	20% (2) (3)	—
			bb. di bovini adulti, presentate in:		
			α. carcasse, mezzene e quarti detti compensati:		
	02.01-071	—	a'. carcasse aventi un peso uguale o superiore a 180 kg e inferiore o uguale a 270 kg e mezzene o quarti detti compensati aventi un peso uguale o superiore a 90 kg e inferiore o uguale a 135 kg, che presentano un moderato grado di ossificazione delle cartilagini (in particolare di quelle della sinfisi pubica e delle apofisi vertebrali), la cui carne è di colore rosa chiaro e il grasso, di struttura estremamente fine, è di colore da bianco a giallo chiaro (1)	20% (2) (3)	(4)
	02.01-075	—	b' altri	20% (2) (3)	—

(1) Sono ammessi in questa voce subordinatamente alle condizioni da stabilirsi dal Ministero delle Finanze.
(2) In talune condizioni da stabilirsi dagli Organi competenti delle Comunità europee, in aggiunta al dazio, è prevista l'applicazione di un prelievo da determinarsi dagli stessi Organi delle suddette Comunità.
(3) In talune condizioni da stabilirsi dagli Organi competenti delle Comunità europee, per tutti o parte dei prodotti classificabili in questa voce, può essere sospesa totalmente o parzialmente l'applicazione del dazio e, se previsto, del prelievo.
(4) Il prelievo è fissato secondo le disposizioni previste nel Protocollo n. 1 allegato all'Accordo commerciale fra la Comunità economica europea e la Repubblica socialista federativa di Iugoslavia.

Segue TABELLA

SEZIONE I **02.01**

Numero della Tariffa	STATISTICA		DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI	
	Codice	Unità supplementare		Autonomi	Convenzionali
1	2	3	4	5	6
(**02.01**-A-II-a-1-bb)			β. quarti anteriori:		
	02.01-091	—	a'. aventi un peso uguale o superiore a 45 kg e inferiore o uguale a 68 kg, che presentano un moderato grado di ossificazione delle cartilagini (in particolare di quelle delle apofisi vertebrali), la cui carne è di colore rosa chiaro e il grasso, di struttura estremamente fine, è di colore da bianco a giallo chiaro (1)	20% (2)(3)	(4)
	02.01-095	—	b' altri	20% (2)(3)	—
			γ. quarti posteriori:		
	02.01-111	—	a'. aventi un peso uguale o superiore a 45 kg e inferiore o uguale a 68 kg - o aventi un peso uguale o superiore a 38 kg e inferiore o uguale a 61 kg quando si tratta del taglio detto « pistola » - che presentano un moderato grado di ossificazione delle cartilagini (in particolare di quelle delle apofisi vertebrali), la cui carne è di colore rosa chiaro e il grasso, di struttura estremamente fine, è di colore da bianco o giallo chiaro (1)	20% (2)(3)	(4)
	02.01-115	—	b'. altri	20% (2)(3)	—
			cc. altre presentazioni di carni di vitello e di bovini adulti:		
	02.01-130	—	α. pezzi non disossati	20% (2)(3)	—
	02.01-150	—	β. pezzi disossati	20% (2)(3)	—
			2. congelate:		
	02.01-160	—	aa. carcasse, mezzene e quarti detti compensati	20% (2)(3)	—
	02.01-180	—	bb. quarti anteriori.	20% (2)(3)	—
	02.01-190	—	cc. quarti posteriori	20% (2)(3)	—
			dd. altri pezzi:		
	02.01-220	—	α. non disossati	20% (2)(3)	—
			β. disossati:		
	02.01-240	—	a'. quarti anteriori, interi o tagliati al massimo in cinque pezzi, ogni quarto anteriore pre entato in un unico blocco di congelazione; quarti detti compensati, presentati in due blocchi di congelazione, contenenti, l'uno, il quarto anteriore intero o tagliato al massimo in cinque pezzi e, l'altro, il quarto posteriore, escluso il filetto, in un unico pezzo	20% (2)(3)	—
	02.01-260	—	b'. altri	20% (2)(3)	—
	02.01-280	—	b. altra	20%	—

(1) Sono ammessi in questa voce subordinatamente alle condizioni da stabilirsi dal Ministero delle Finanze.

(2) In talune condizioni, da stabilirsi dagli Organi competenti delle Comunità europee, in aggiunta al dazio, è prevista l'applicazione di un prelievo da determinarsi dagli stessi Organi delle suddette Comunità.

(3) In talune condizioni da stabilirsi dagli Organi competenti delle Comunità europee, per tutti o parte dei prodotti classificabili in questa voce, può essere sospesa totalmente o parzialmente l'applicazione del dazio e, se previsto, del prelievo.

(4) Il prelievo è fissato secondo le disposizioni previste nel Protocollo n. 1 allegato all'Accordo commerciale fra la Comunità economica europea e la Repubblica socialista federativa di Iugoslavia.

Segue TABELLA

SEZIONE I 02.01

Numero della Tariffa	STATISTICA		DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI	
	Codice	Unità supplementare		Autonomi	Convenzionali
1	2	3	4	5	6
(02.01-A)			III. della specie suina:		
			a. domestica:		
			1. in carcasse o mezzene, anche senza testa e/o zampe e/o sugna	20% (2)	—
	02.01-310	—	*aa. fresche o refrigerate*		
	02.01-320	—	*bb. congelate*		
			2. prosciutti, anche in parti, non disossati	20% (2)	—
	02.01-350	—	*aa. freschi o refrigerati*		
	02.01-360	—	*bb. congelati*		
			3. spalle, anche in parti, non disossate . .	20% (2)	—
	02.01-370	—	*aa. fresche o refrigerate*		
	02.01-380	—	*bb. congelate*		
			4. lombate, anche in parti, non disossate .	20% (2)	—
	02.01-420	—	*aa. fresche o refrigerate*		
	02.01-430	—	*bb. congelate*		
			5. pancette (ventresche), anche in parti. .	20% (2)	—
	02.01-440	—	*aa. fresche o refrigerate*		
	02.01-460	—	*bb. congelate*		
			6. altre	20% (2)	—
	02.01-470	—	*aa. fresche o refrigerate*		
	02.01-480	—	*bb. congelate*		
	02.01-510	—	b. altra	7%	5%
			IV. altre	20%	20%
	02.01-551	—	*a. della specie ovina domestica*		
	02.01-555	—	*b. non nominate*		
			B. frattaglie:		
			I. destinate alla fabbricazione di prodotti farmaceutici (1)	esenzione	esenzione
	02.01-571	—	*a. delle specie bovina e suina, domestiche*		
	02.01-575	—	*b. altre*		
			II. altre:		
	02.01-630	—	a. delle specie equina, asinina e mulesca . .	16%	13%
			b. della specie bovina domestica:		
	02.01-730	—	1. fegati	20%	14%
	02.01-750	—	2. altre	20%	12%
			c. della specie suina domestica:		
	02.01-780	—	1. teste, anche in parti; gole	20% (2)	12%
	02.01-820	—	2. zampe; code.	20% (2)	12%
	02.01-840	—	3. rognoni	20% (2)	12%
	02.01-850	—	4. fegati	20% (2)	14%
	02.01-880	—	5. cuori; lingue; polmoni	20% (2)	12%
	02.01-920	—	6. fegati, cuori, lingue e polmoni, con trachee ed esofagi, il tutto assieme	20% (2)	12%
	02.01-940	—	7. alt e	20% (2)	12%
			d. non nominate	12%	6%
	02.01-971	—	*1. della specie ovina*		
	02.01-975	—	*2. altre*		

(1) Sono ammessi in questa voce subordinatamente alle condizioni da stabilirsi dal Ministero delle Finanze.

(2) È sospesa la riscossione del dazio e si applica il regime dei prelievi.

Segue TABELLA

SEZIONE I

02.02

Numero della Tariffa	STATISTICA		DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI	
	Codice	Unità supplementare		Autonomi	Convenzionali
1	2	3	4	5	6
02.02			**Volatili morti da cortile e loro frattaglie, commestibili (esclusi i fegati), freschi, refrigerati o congelati:**		
			A. volatili interi:		
			I. galli, galline e polli:		
	02.02-111	—	a. presentati spennati, senza intestini, con la testa e le zampe, detti «polli 83%» . . .	18% (1)	—
	02.02-114	—	b. presentati spennati, svuotati, senza a tes a e le zampe, ma con il cuore, il egato e i ventriglio, detti «polli 70%»	18% (1)	—
	02.02-117	—	c. presentati spennati, svuotati, senza la testa e le zampe, senza il cuore, il fegato e il ven triglio, detti «polli 65%»	18% (1)	—
			II. anatre:		
	02.02-131	—	a. presentate spennate, dissanguate, non svuotate o senza intestini, con la testa e le zampe, dette anatre 85%»	18% (1)	—
	02.02-135	—	b. presentate spennate, svuotate, senza la testa e le zampe, con o senza il cuore, il fegato e il ventriglio, dette «anatre 70%»	18% (1)	—
			III. oche:		
	02.02-151	—	a. presentate spennate, dissanguate, non svuotate, con la tes a e le zampe, dette «oche 82%»	18% (1)	—
	02.02-155	—	b. presentate spennate, svuotate, senza la testa e le zampe, con o senza il cuore e il ventriglio, dette «oche 75%»	18% (1)	—
	02.02-170	—	IV. tacchini	18% (1)	—
	02.02-180	—	V. faraone	18% (1)	—
			B. parti di volatili (diverse dalle frattaglie) :		
	02.02-500	—	I. disossate	18% (1)	—
			II. non disossate:		
			a. metà o quarti:		
	02.02-600	—	1. di galli, galline e polli	18% (1)	—
	02.02-651	—	2. di anatre	18% (1)	—
	02.02-654	—	3. di oche	18% (1)	—
	02.02-657	—	4. di tacchini	18% (1)	—
	02.02-659	—	5. di faraone	18% (1)	—
	02.02-671	—	b. ali intere, anche senza la punta	18% (1)	—
	02.02-675	—	c. dorsi, colli, dorsi con colli, codrioni, punte di ali	18% (1)	—
			d. petti e pezzi di petti:		
	02.02-710	—	1. di oche	18% (1)	—
	02.02-730	—	2. di tacchini	18% (1)	—
	02.02-750	—	3. di altri volatili.	18% (1)	—
			e. cosce e pezzi di cosce:		
	02.02-810	—	1. di oche	18% (1)	—
			2. di tacchini:		
	02.02-830	—	aa. fusi (coscette) e pezzi di fusi	18% (1)	—
	02.02-850	—	bb. altri.	18% (1)	—
	02.02-860	—	3. di altri volatili.	18% (1)	—
	02.02-981	—	f. altre	18% (1)	—
	02.02-985	—	C. frattaglie	18% (1)	—

(1) È sospesa la riscossione del dazio e si applica il regime dei prelievi.

Segue TABELLA

SEZIONE I 02.03

Numero della Tariffa	STATISTICA Codice	Unità supplementare	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI Autonomi	Convenzionali
1	2	3	4	5	6
02.03			**Fegati di volatili, freschi, refrigerati, congelati, salati o in salamoia;**		
	02.03-100	—	A. fegati grassi di oca o di anatra	5% (1)	5%
	02.03-900	—	B. altri	16% (1)	14%
02.04			**Altre carni e frattaglie, commestibili, fresche, refrigerate o congelate:**		
	02.04-100	—	A. di piccioni domestici e di conigli domestici . .	13%	13%
	02.04-300	—	B. di selvaggina	7%	5%
			C. altre:		
	02.04-920	—	I. carni di balena e di foca; cosce di rane . .	19%	10%
	02.04-980	—	II. non nominate	19%	14%
02.05			**Lardo, escluso il lardo comportante parti magre (ventresca), grasso di maiale e grasso di volatili non pressati né fusi, né estratti con solventi, freschi, refrigerati, congelati, salati o in salamoia, secchi o affumicati:**		
			A. lardo:		
	02.05-101	—	I. fresco, refrigerato, congelato, salato o in salamoia	22% (1)	—
	02.05-105	—	II. secco o affumicato.	22% (1)	—
	02.05-300	—	B. grasso di maiale	22% (1)	—
	02.05-500	—	C. grasso di volatili	22% (1)	—
02.06			**Carni e frattaglie, commestibili, di qualsiasi specie (esclusi i fegati di volatili), salate o in salamoia, secche o affumicate:**		
	02.06-100	—	A. carni di cavallo, salate o in salamoia, o anche secche	16%	13%
			B. della specie suina domestica:		
			I. carni:		
			a. salate o in salamoia:		
	02.06-210	—	1. in carcasse o mezzene, anche senza testa e/o zampe e/o sugna	25% (1)	—
	02.06-221	—	2. prosciutti, anche in parti, non disossati	25% (1)	—
	02.06-225	—	3. spalle, anche in parti, non disossate. .	25% (1)	—
	02.06-240	—	4. lombate, anche in parti, non disossate .	25% (1)	—
	02.06-250	—	5. pancette (ventresche), anche in parti. .	25% (1)	—
	02.06-290	—	6. altre	25% (1)	—
			b. secche o affumicate:		
	02.06-410	—	1. in carcasse o mezzene, anche senza testa e/o zampe e/o sugna	25% (1)	—
	02.06-421	—	2. prosciutti, anche in parti, non disossati	25% (1)	—
	02.06-425	—	3. spalle, anche in parti, non disossate . .	25% (1)	—
	02.06-440	—	4. lombate, anche in parti, non disossate .	25% (1)	—
	02.06-450	—	5. pancette (ventresche), anche in parti. .	25% (1)	—
	02.06-490	—	6. altre	25% (1)	—
			II. frattaglie:		
	02.06-501	—	a. teste, anche in parti; gole	25% (1)	—
	02.06-502	—	b. zampe; code	25% (1)	—

(1) È sospesa la riscossione del dazio e si applica il regime dei prelievi.

Segue TABELLA

SEZIONE I

02.06

Numero della Tariffa	STATISTICA		DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI	
	Codice	Unità supplementare		Autonomi	Convenzionali
1	2	3	4	5	6
(02.06- B-II)	*02.06-504*	—	c. rognoni	25% (1)	—
	02.06-505	—	d. fegati	25% (1)	—
	02.06-506	—	e. cuori; lingue; polmoni	25% (1)	—
	02.06-507	—	f. fegati, cuori, lingue e polmoni, con trachee ed esofagi, il tutto assieme	25% (1)	—
	02.06-508	—	g. altre	25% (1)	—
			C. altre:		
			I. della specie bovina domestica:		
			a. carni:		
	02.06-911	—	1. non disossate	24% (2) (3)	—
	02.06-915	—	2. disossate	24% (2) (3)	—
	02.06-991	—	b. frattaglie	24%	—
			II. non nominate	24%	—
	02.06-993	—	*a. della specie ovina domestica*		
	02.06-995	—	*b. altre*		

(1) È sospesa la riscossione del dazio e si applica il regime dei prelievi.

(2) In talune condizioni da stabilirsi dagli Organi competenti delle Comunità europee, in aggiunta al dazio, è prevista l'applicazione di un prelievo da determinarsi dagli stessi Organi delle suddette Comunità.

(3) In talune condizioni da stabilirsi dagli Organi competenti delle Comunità europee, per tutti o parte dei prodotti classificabili in questa voce, può essere sospesa totalmente o parzialmente l'applicazione del dazio e, se previsto, del prelievo.

Segue TABELLA

SEZIONE I

CAPITOLO 3

PESCI, CROSTACEI E MOLLUSCHI

NOTA

Questo Capitolo non comprende:

a) i mammiferi marini (n. 01.06) e loro carni (n.ri 02.04 o 02.06);

b) i pesci (compresi i loro fegati, uova e lattimi), i crostacei ed i molluschi (compresi i testacei), morti, non atti all'alimentazione umana per la loro natura e per il loro stato di presentazione (Capitolo 5);

c) il caviale ed i succedanei del caviale (n. 16.04).

Numero della Tariffa	STATISTICA		DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI	
	Codice	Unità supplementare		Autonomi	Convenzionali
1	2	3	4	5	6
03.01			**Pesci freschi (vivi o morti), refrigerati o congelati:**		
			A. d'acqua dolce:		
			I. trote ed altri salmonidi:		
	03.01-110	—	a. trote	16%	12%
	03.01-130	—	b. salmoni e coregoni	16%	8%
	03.01-150	—	c. altri	16%	10%
	03.01-170	—	II. anguille	10%	5%
	03.01-180	—	III. carpe	10%	8%
	03.01-190	—	IV. altri.	10%	8%
			B. di mare:		
			I. interi, decapitati o in pezzi:		
			a. aringhe:		
			1. dal 15 febbraio al 15 giugno:		
	03.01-210	—	aa. fresche o refrigerate	esenzione	esenzione
	03.01-230	—	bb. congelate	esenzione	esenzione
			2. dal 16 giugno al 14 febbraio:		
	03.01-250	—	aa. fresche o refrigerate	20%(2) (3)	15% (3)
	03.01-270	—	bb. congelate	20%(2) (3)	15% (3)
			b. spratti:		
			1. dal 15 febbraio al 15 giugno	esenzione	esenzione
	03.01-281	—	*aa. freschi o refrigerati*		
	03.01-285	—	*bb. congelati*		
			2. dal 16 giugno al 14 febbraio	20% (2)	13%
	03.01-291	—	*aa. freschi o refrigerati*		
	03.01-295	—	*bb. congelati*		
			c. tonni:		
			1. destinati alla fabbricazione industriale dei prodotti della voce n. 16.04 (1):		
			aa. interi:		
			α. tonno albacora o yellow fin:		
	03.01-311	—	a'. pesanti, per pezzo, 10 kg o meno	25%(2) (3)	22% (3)
	03.01-313	—	b'. altri	25%(2) (3)	22% (3)
	03.01-315	—	β. alalonga	25%(2) (3)	22% (3)
	03.01-317	—	γ. altri	25%(2) (3)	22% (3)

(1) Sono ammesse in questa voce subordinatamente alle condizioni da stabilirsi dal Ministero delle Finanze.

(2) Il dazio è sospeso per una durata indeterminata.

(3) In talune condizioni da stabilirsi dagli Organi competenti delle Comunità europee, per tutti o parte dei prodotti classificabili in questa voce, in aggiunta al dazio, è prevista la riscossione di una tassa di compensazione da determinarsi dagli stessi Organi delle suddette Comunità.

Segue TABELLA

SEZIONE I **03.01**

Numero della Tariffa	STATISTICA		DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI	
	Codice	Unità supplementare		Autonomi	Convenzionali
1	2	3	4	5	6
(**03.01**-B-I-c-1)			bb. senza visceri né branchie (« gilled and gutted »):		
			α. tonno albacora o yellow fin:		
	03.01-331	—	a'. pesanti, per pezzo, 10 kg o meno	25 %(1)(2)	22 % (2)
	03.01-332	—	b'. altri	25 %(1)(2)	22 % (2)
	03.01-333	—	β. alalonga	25 %(1)(2)	22 % (2)
	03.01-334	—	γ. altri	25 %(1)(2)	22 % (2)
			cc. altri (per esempio « heads off »):		
			α. tonno albacora o yellow fin:		
	03.01-335	—	a'. pesanti, per pezzo, 10 kg o meno	25 %(1)(2)	22 % (2)
	03.01-336	—	b'. altri	25 %(1)(2)	22 % (2)
	03.01-337	—	β. alalonga	25 %(1)(2)	22 % (2)
	03.01-338	—	γ. altri	25 %(1)(2)	22 % (2)
			2. altri	25 % (2)	22 % (2)
	03.01-351	—	*aa. freschi o refrigerati*		
	03.01-355	—	*bb. congelati*		
			d. sardine (Clupea pilchardus Walbaum):		
	03.01-370	—	1. fresche o refrigerate	25 %	23 %
	03.01-380	—	2. congelate	25 %	23 %
			e. squali	15 %	8 %
	03.01-391	—	*1. freschi o refrigerati*		
	03.01-395	—	*2. congelati*		
			f. sebasti (Sebastes marinus):		
	03.01-410	—	1. freschi o refrigerati	15 %	8 %
	03.01-430	—	2. congelati	15 %	8 %
			g. ippoglossi (Hippoglossus vulgaris, Hippoglossus reinhardtius)	15 %	8 %
	03.01-450	—	*1. freschi o refrigerati*		
	03.01-470	—	*2. congelati*		
			h. merluzzi bianchi (Gadus morrhua o Gadus callarias):		
	03.01-480	—	1. freschi o refrigerati	15 %	15 %
	03.01-490	—	2. congelati	15 %	15 %
			ij. merluzzi carbonari (Pollachius virens o Gadus virens):		
	03.01-511	—	1. freschi o refrigerati	15 %	15 %
	03.01-515	—	2. congelati	15 %	15 %
			k. eglefini:		
	03.01-530	—	1. freschi o refrigerati	15 %	15 %
	03.01-550	—	2. congelati	15 %	15 %
			l. merlani (Merlangus merlangus):		
	03.01-571	—	1. freschi o refrigerati	15 %	15 %
	03.01-575	—	2. congelati	15 %	15 %
			m. sgombri:		
			1. dal 15 febbraio al 15 giugno:		
	03.01-580	—	aa. freschi o refrigerati	esenzione	esenzione
	03.01-590	—	bb. congelati	esenzione	esenzione
			2. dal 16 giugno al 14 febbraio:		
	03.01-610	—	aa. freschi o refrigerati	20 %	20 %
	03.01-630	—	bb. congelati	20 %	20 %

(1) Il dazio è sospeso per una durata indeterminata.

(2) In talune condizioni da stabilirsi dagli Organi competenti delle Comunità europee, per tutti o parte dei prodotti classificabili in questa voce, in aggiunta al dazio, è prevista la riscossione di una tassa di compensazione da determinarsi dagli stessi Organi delle suddette Comunità.

Segue TABELLA

SEZIONE I 03.01

Numero della Tariffa	STATISTICA		DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI	
	Codice	Unità supplementare		Autonomi	Convenzionali
1	2	3	4	5	6
(*03.01*-B-I)			n. acciughe (Engraulis sp. p.):		
	03.01-651	—	1. fresche o refrigerate	15%	15%
	03.01-655	—	2. congelate	15%	15%
			o. passere di mare:		
	03.01-660	—	1. fresche o refrigerate	15%	15%
	03.01-670	—	2. congelate	15%	15%
			p. orate di mare delle specie Dentex dentex e Pagellus:		
	03.01-691	—	1. fresche o refrigerate	15%	15%
	03.01-695	—	2. congelate	15%	15%
			q. altri	15%	15%
			1. sogliole:		
	03.01-710	—	*aa. fresche o refrigerate*		
	03.01-730	—	*bb. congelate*		
			2. non nominati:		
	03.01-750	—	*aa. freschi o refrigerati*		
	03.01-760	—	*bb. congelati*		
			II. filetti:		
			a. freschi o refrigerati	18%	18%
	03.01-810	—	*1. di merluzzi bianchi (Gadus morrhua o Gadus callaria)*		
	03.01-850	—	*2. altri*		
			b. congelati:		
	03.01-930	—	1. di merluzzi bianchi (Gadus morrhua o Gadus callarias)	18%	15%
	03.01-940	—	2. di merluzzi carbonari (Pollachius virens o Gadus virens)	18%	15%
	03.01-960	—	3. di eglefini	18%	15%
	03.01-971	—	4. di sebasti (Sebastes marinus)	18%	15%
	03.01-972	—	5. di tonni	18%	18%
	03.01-973	—	6. di orate di mare delle specie Dentex dentex e Pagellus	18%	15%
	03.01-975	—	7. altri	18%	15%
	03.01-990	—	C. fegati, uova e lattimi	14%	10%
03.02			**Pesci secchi, salati o in salamoia; pesci affumicati, anche cotti prima o durante l'affumicatura:**		
			A. secchi, salati o in salamoia:		
			I. interi, decapitati o in pezzi:		
	03.02-110	—	a. aringhe	12%	12%
			b. merluzzi.	13% (1)	13%
	03.02-120	—	*1. stoccafisso*		
	03.02-140	—	*2. altri*		
	03.02-150	—	c. acciughe (Engraulis sp. p.)	15%	10%
	03.02-170	—	d. ippoglossi comuni (Hippoglossus vulgaris)	15%	—
	03.02-180	—	e. salmoni salati o in salamoia	15%	11%
	03.02-190	—	f. altri	15%	12%
			II. filetti:		
	03.02-210	—	a. di merluzzi	20% (1)	20%
	03.02-250	—	b. di salmoni salati o in salamoia	18%	15%
	03.02-281	—	c. di ippoglossi neri (Hippoglossus reinhardtius), salati o in salamoia	18%	15%
	03.02-285	—	d. altri	18%	16%

(1) Il dazio è sospeso per una durata indeterminata.

Segue TABELLA

SEZIONE I

03.02

Numero della Tariffa	STATISTICA		DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI	
	Codice	Unità supplementare		Autonomi	Convenzionali
1	2	3	4	5	6
(*03.02*)			B. affumicati, anche cotti prima o durante l'affumicatura:		
	03.02-310	—	I. aringhe	16%	10%
	03.02-330	—	II. salmoni	16%	13%
	03.02-391	—	III. ippoglossi neri (Hippoglossus reinhardtius)	16%	15%
	03.02-393	—	IV. ippoglossi comuni (Hippoglossus vulgaris).	16%	16%
	03.02-395	—	V. altri	16%	14%
	03.02-600	—	C. fegati, uova e lattimi	15%	11%
	03.02-700	—	D. farine di pesci	15%	13%
03.03			**Crostacei e molluschi, compresi i testacei (anche separati dal loro guscio o dalla loro conchiglia), freschi (vivi o morti), refrigerati, congelati, secchi, salati o in salamoia; crostacei non sgusciati, semplicemente cotti in acqua:**		
			A. crostacei:		
	03.03-120	—	I. aragoste	25%	(1)
			II. astici (Homarus sp.p.):		
	03.03-210	—	a. vivi	25%	10%
			b. altri:		
	03.03-230	—	1. interi	25%	13%
	03.03-290	—	2. non nominati	25%	20%
	03.03-410	—	III. granchi e gamberi di acqua dolce	18%	15%
			IV. gamberetti:		
	03.03-431	—	a. pandalidi (Pandalidae sp. p.)	18%	12%
			b. gamberetti grigi del genere «Crangon» sp.p.:		
	03.03-433	—	1. freschi, refrigerati o semplicemente cotti in acqua	18%	18%
	03.03-435	—	2. altri	18%	18%
	03.03-437	—	c. altri	18%	18%
	03.03-500	—	V. altri (scampi, ecc.)	14%	12%
			B. molluschi, compresi i testacei:		
			I. ostriche:		
	03.03-610	—	a. ostriche piatte pesanti, per pezzo, 40 g o meno	esenzione	esenzione
	03.03-630	—	b. altre	18%	18%
	03.03-650	—	II. mitili	10%	10%
	03.03-660	—	III. lumache, escluse quelle di mare	6%	esenzione
			IV. altri:		
			a. congelati:		
			1. calamari:		
	03.03-681	—	aa. Ommastrephes sagittatus e Loligo sp.p.	8%	6%
	03.03-682	—	bb. altri	8%	8%
	03.03-683	—	2. seppie delle specie Sepia officinalis, Rossia macrosoma, Sepiola rondeleti	8%	8%
	03.03-684	—	3. polpi delle specie Octopus sp. p. . . .	8%	8%
	03.03-685	—	4. altri	8%	8%
			b. altri:		
	03.03-687	—	1. calamari (Ommastrephes sagittatus e Loligo sp. p.)	8%	6%
	03.03-689	—	2. non nominati	8%	8%

(1) Vedere Quadro aggiunto.

Segue TABELLA

SEZIONE I

CAPITOLO 4

LATTE E DERIVATI DEL LATTE; UOVA DI VOLATILI; MIELE NATURALE; PRODOTTI COMMESTIBILI DI ORIGINE ANIMALE, NON NOMINATI NE COMPRESI ALTROVE

NOTE

1. Sono da considerare come latte, il latte intero o scremato, il latticello (o latte battuto), il siero di latte, il latte cagliato, il kephir, lo iogurt e altri latti fermentati con procedimenti analoghi.

2. Il latte e la crema di latte, presentati in barattoli metallici ermeticamente chiusi, sono considerati conservati ai sensi della voce n. 04.02. Viceversa, il latte e la crema di latte, semplicemente sterilizzati, pastorizzati o peptonizzati, non presentati in barattoli metallici ermeticamente chiusi, non sono considerati conservati ai sensi della suddetta voce n. 04.02.

NOTE COMPLEMENTARI

1. *Ai sensi della Nota 2 di questo Capitolo, sono considerati come barattoli unicamente i recipienti della specie di contenuto netto di 5 kg o meno.*

2. *Ai sensi della voce n. 04.02-B-I-a, per latte speciale detto « per l'alimentazione dei bambini lattanti », si intendono i prodotti esenti da germi patogeni e tossinogeni e che contengono meno di 10.000 batteri aerobi aventi la possibilità di riprendere la loro attività biologica e meno di 2 batteri coliformi per grammo.*

3. *Per il calcolo del tenore di materie grasse dei prodotti compresi nelle voci n. 04.02-B-I-b e n. 04.02-B-II-b, il peso dello zucchero aggiunto non deve essere preso in considerazione.*

4. *Sono considerate come « forme standard », ai sensi della voce n. 04.04-A-I-a, quelle rotonde aventi i seguenti pesi netti:*
   - *Emmental: da 60 kg a 130 kg inclusi;*
   - *Gruyère e Sbrinz: da 20 kg a 45 kg inclusi;*
   - *Bergkäse: da 20 kg a 60 kg inclusi;*
   - *Appenzell: da 6 kg a 8 kg inclusi.*

5. *Sono ammessi nella voce n. 04.04-A-I-b-2 soltanto i prodotti della specie sul cui imballaggio siano riportate almeno le indicazioni seguenti:*
   - *la denominazione del formaggio;*
   - *il tenore di materie grasse, in peso, della sostanza secca;*
   - *l'imballatore responsabile;*
   - *il paese di origine del formaggio.*

6. *Per l'applicazione della voce n. 04.04-D-I, per formaggi « condizionati (in scatole o in fette) per la vendita al minuto », si intendono quelli della specie presentati in porzioni singole o in fette e condizionati esclusivamente in una delle tre forme seguenti:*

   a) *in scatole (ivi compresi gli imballaggi speciali di materia plastica artificiale dotati di alveoli per ogni porzione):*
   - *contenenti almeno 3 o al massimo 12 porzioni singole e non superiori al peso netto complessivo di 250 g, oppure*
   - *di un contenuto netto non superiore a 56 g;*

   b) *in scatole circolari o poligonali (diverse da quelle quadrate o rettangolari) contenenti almeno 12 porzioni singole, il cui peso netto globale sia compreso tra 450 g e 1.000 g;*

   c) *in fette imballate isolatamente in fogli di alluminio e di peso netto unitario non superiore a 30 g.*

7. *Per l'applicazione delle voci n. 04.04-A-I-a, n. 04.04-A-I-b e n. 04.04-D-I, è considerato come valore franco frontiera, il prezzo franco frontiera del paese esportatore o il prezzo f.o.b. del paese esportatore, aumentati di un importo forfettario da determinare, pari alle spese di consegna fino al territorio doganale della Comunità.*

8. *Prelievo applicabile a taluni miscugli che rientrano in questo Capitolo:*
   il prelievo applicabile ai miscugli che rientrano in questo Capitolo e composti da prodotti delle voci n.ri 04.01-B, 04.02, 04.03, 04.04, 17.02-A e 17.05-A, è quello applicabile al componente che ha il prelievo più elevato e che, nello stesso tempo, rappresenta almeno il 10%, in peso, del miscuglio. Se non si può procedere alla fissazione del prelievo in tale maniera, il prelievo applicabile a questi miscugli è quello che risulta dalla classificazione tariffaria dei medesimi.

Segue TABELLA

SEZIONE I **04.01**

Numero della Tariffa	STATISTICA Codice	Unità supplementare	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI Autonomi	Convenzionali
1	2	3	4	5	6
04.01			**Latte e crema di latte, freschi, non concentrati né zuccherati:**		
			A. aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 6%:		
			I. iogurt, kephir, latte cagliato, siero di latte, latticello (o latte battuto) e altri tipi di latte fermentati o acidificati:		
	04.01-111	—	a. in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a due litri	16% (1)	—
	04.01-115	—	b. altri	16% (1)	—
			II. altri:		
			a. in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a due litri e aventi tenore, in peso, di materie grasse:		
			1. inferiore o uguale a 4%	16% (1)	—
	04.01-210	—	*aa. latte scremato*		
	04.01-251	—	*bb. altri*		
	04.01-255	—	2. superiore a 4%	16% (1)	—
			b. non nominati, aventi tenore, in peso, di materie grasse:		
			1. inferiore o uguale a 4%	16% (1)	—
	04.01-310	—	*aa. latte scremato*		
	04.01-351	—	*bb. altri*		
	04.01-355	—	2. superiore a 4%	16% (1)	—
			B. altri, aventi tenore, in peso, di materie grasse:		
	04.01-801	—	I. superiore a 6% e inferiore o uguale a 21% .	16% (1)	—
	04.01-803	—	II. superiore a 21% e inferiore o uguale a 45%	16% (1)	—
	04.01-805	—	III. superiore a 45%	16% (1)	—
04.02			**Latte e crema di latte, conservati, concentrati o zuccherati:**		
			A. senza aggiunta di zuccheri:		
	04.02-110	—	I. siero di latte	18% (1)	—
			II. latte e crema di latte, in polvere o granulati:		
			a. in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2,5 kg ed aventi tenore, in peso, di materie grasse:		
	04.02-210	—	1. inferiore o uguale a 1,5%	18% (1)	—
	04.02-230	—	2. superiore a 1,5% ed inferiore o uguale a 27%	18% (1)	—
	04.02-271	—	3. superiore a 27% ed inferiore o uguale a 29%.	18% (1)	—
	04.02-275	—	4. superiore a 29%	18% (1)	—
			b. altri, aventi tenore, in peso, di materie grasse:		
	04.02-310	—	1. inferiore o uguale a 1,5%	18% (1)	—
	04.02-330	—	2. superiore a 1,5% ed inferiore o uguale a 27%	18% (1)	—
	04.02-371	—	3. superiore a 27% ed inferiore o uguale a 29%.	18% (1)	—
	04.02-375	—	4. superiore a 29%	18% (1)	—

(1) È sospesa la riscossione del dazio e si applica il regime dei prelievi.

Segue TABELLA

SEZIONE I 04.02

Numero della Tariffa 1	STATISTICA Codice 2	Unità supplementare 3	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 4	ALIQUOTA DEI DAZI Autonomi 5	Convenzionali 6
(04.02-A)			III. latte e crema di latte, diversi da quelli in polvere o granulati:		
			a. in scatole metalliche ermeticamente chiuse, di contenuto netto di 454 g o meno, o in recipienti di vetro contenenti 0,5 litri o meno, ed aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 11%:		
	04.02-410	—	1. aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 8,9%	18% (2)	—
	04.02-430	—	2. altri	18% (2)	—
			b. altri, aventi tenore, in peso, di materie grasse:		
	04.02-471	—	1. inferiore o uguale a 45%	18% (2)	—
	04.02-475	—	2. superiore a 45%	18% (2)	—
			B. con aggiunta di zuccheri:		
			I. latte e crema di latte, in polvere o granulati:		
			a. latte speciale, detto « per l'alimentazione dei bambini lattanti », in scatole metalliche ermeticamente chiuse, di contenuto netto di 500 g o meno ed avente tenore, in peso, di materie grasse (1):		
	04.02-501	—	1. superiore a 10% ed inferiore o uguale a 11%	23% (2)	—
	04.02-503	—	2. superiore a 14,5% ed inferiore o uguale a 15,5%	23% (2)	—
	04.02-505	—	3. superiore a 17% ed inferiore o uguale a 18%	23% (2)	—
	04.02-507	—	4. superiore a 23% ed inferiore o uguale a 24%	23% (2)	—
			b. altri:		
			1. in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2,5 kg ed aventi tenore, in peso, di materie grasse:		
	04.02-610	—	aa. inferiore o uguale a 1,5%	23% (2)	—
	04.02-651	—	bb. superiore a 1,5% ed inferiore o uguale a 27%	23% (2)	—
	04.02-655	—	cc. superiore a 27%	23% (2)	—
			2. non nominati, aventi tenore, in peso, di materie grasse:		
	04.02-710	—	aa. inferiore o uguale a 1,5%	23% (2)	—
	04.02-751	—	bb. superiore a 1,5% ed inferiore o uguale a 27%	23% (2)	—
	04.02-755	—	cc. superiore a 27 %	23% (2)	—
			II. latte e crema di latte, diversi da quelli in polvere o granulati:		
	04.02-800	—	a. in scatole metalliche ermeticamente chiuse, di contenuto netto di 454 g o meno ed aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 9,5%	23% (2)	—
			b. altri, aventi tenore, in peso, di materie grasse:		
	04.02-901	—	1. inferiore o uguale a 45%	23% (2)	—
	04.02-905	—	2. superiore a 45%	23% (2)	—

(1) Sono ammessi in questa voce subordinatamente alle condizioni da stabilirsi dal Ministero delle Finanze.

(2) È sospesa la riscossione del dazio e si applica il regime dei prelievi.

Segue TABELLA

SEZIONE I **04.03**

Numero della Tariffa	STATISTICA		DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI	
	Codice	Unità supplementare		Autonomi	Convenzionali
1	2	3	4	5	6
04.03			**Burro:**		
	04.03-100	—	A. avente tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 85%	24% (2)	—
	04.03-900	—	B. altro	24% (2)	—
04.04			**Formaggi e latticini:**		
			A. Emmental, Gruyère, Sbrinz, Bergkäse ed Appenzel , diversi da quelli grattugiati o in polvere:		
			I. aventi un tenore minimo di materie grasse di 45%, in peso, della sostanza secca, di una maturazione di almeno 3 mesi 1):		
			a. in forme standard e di un valore franco frontiera, pe 100 kg di peso netto:		
	04.04-111	—	1. uguale o superiore a 142,58 U.C. ed inferiore a 162,58 U.C.	23% (2)	(3)
	04.04-113	—	2. uguale o superiore a 162,58 U.C. . . .	23% (2)	(3)
			b. in pezzi condizionati sotto vuoto o gas inerte:		
			1. con la crosta almeno da un lato, di peso netto:		
	04.04-115	—	aa. uguale o superiore a 1 kg e inferiore a 5 kg e di un valore ranco frontiera uguale o superiore a 162,58 U.C. e inferiore a 190,58 U.C. per 100 kg di peso netto	23% (2)	(3)
	04.04-117	—	bb. uguale o superiore a 450 g e di un valore franco frontiera uguale o superiore a 190,58 U.C. per 100 kg di peso netto	23% (2)	(3)
	04.04-119	—	2. altri, di peso netto uguale o superiore a 75 g ed inferiore o uguale a 250 g e di un valore franco frontiera uguale o superiore a 210,58 U.C. per 100 kg di peso netto	23% (2)	(3)
	04.04-190	—	II. altri	23% (2)	—
	04.04-200	—	B. formaggi di Glaris alle erbe (detto Schabziger) fabbricati con latte scremato e con aggiunta di erbe finemente tritate (1)	23% (2)	12%
			C. formaggi a pasta erborinata, diversi da quelli grattugiati o in polvere	23% (2)	—
	04.04-301	—	*I. Gorgonzola*		
	04.04-305	—	*II. altri*		
			D. formaggi fusi, diversi da quelli grattugiati o in polvere:		
			I. nella cui fabbricazione non sono stati impiegati altri formaggi che l'Emmental, il Gruyère e l'Appenzell ed, eventualmente, a titolo aggiuntivo, il Glaris alle erbe (detto Schabziger), condizionati (in scatole o in fette) per la vendita al minuto, di un valore franco frontiera uguale o superiore a 140 U.C. per 100 kg di peso netto ed aventi un tenore di materie grasse, in peso, della sostanza secca (1):		
	04.04-401	—	a. inferiore o uguale a 48% per il totale delle porzioni o delle cttc	23% (2)	—

(1) Sono ammessi in questa voce subordinatamente alle condizioni da stabilirsi dal Ministero delle Finanze.

(2) È sospesa la riscossione del dazio e si applica il regime dei prelievi.

(3) Vedere Quadro aggiunto.

Segue TABELLA

SEZIONE I 04.04

Numero della Tariffa	STATISTICA		DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI	
	Codice	Unità supplementare		Autonomi	Convenzionali
1	2	3	4	5	6
(04.04-D-I)	*04.04-402*	—	b. inferiore o uguale a 48% per i cinque sesti del totale delle porzioni o delle fette e non superiore a 56% per il sesto restante . . .	23% (2)	—
	04.04-403	—	c. superiore a 48% ed inferiore o uguale a 56% per il totale delle porzioni o delle fette	23% (2)	—
			II. altri, aventi tenore, in peso, di materie grasse:		
			a. inferiore o uguale a 36% e aventi tenore di materie grasse, in peso, della sostanza secca:		
	04.04-404	—	1. inferiore o uguale a 48%	23% (2)	—
	04.04-405	—	2. superiore a 48%	23% (2)	—
	04.04-407	—	b. superiore a 36%	23% (2)	—
			E. altri:		
			I. diversi da quelli grattugiati o in polvere, aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 40% ed aventi tenore di acqua, in peso, della materia non grassa:		
			a. inferiore o uguale a 47%	23% (2)	—
	04.04-511	—	*1. Grana (in particolare, Parmigiano Reggiano, Grana Padano)*		
	04.04-513	—	*2. Pecorino*		
	04.04-515	—	*3. altri*		
			b. superiore a 47% ed inferiore o uguale a 72%:		
	04.04-600	—	1. Cheddar, Chester	23% (2)	—
			2. Tilsit, Havarti ed Esrom, aventi tenore, in peso, di materie grasse, nella materia secca (1):		
	04.04-731	—	aa. inferiore o uguale a 48%	23% (2)	—
	04.04-735	—	bb. superiore a 48%	23% (2)	—
	04.04-751	—	3. Kashkaval (1)	23% (2)	—
	04.04-755	—	4. formaggi di pecora o di bufala, in recipienti contenenti salamoia o in otri di pelli di pecora o di capra (1)	23% (2)	—
			5. altri	23% (2)	—
	04.04-770	—	*aa. formaggi e ricotta, freschi*		
	04.04-780	—	*bb. non nominati*		
			c. superiore a 72%:		
	04.04-820	—	1. presentati in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 500 g .	23% (2)	—
	04.04-860	—	2. altri	23% (2)	—
			II. non nominati:		
			a. grattugiati o in polvere	23% (2)	—
	04.04-911	—	*1. Grana (in particolare, Parmigiano Reggiano, Grana Padano)*		
	04.04-913	—	*2. Pecorino*		
	04.04-915	—	*3. altri*		
			b. altri	23% (2)	—
	04.04-950	—	*1. formaggi e ricotta, freschi*		
	04.04-970	—	*2. non nominati*		

(1) Sono ammessi in questa voce subordinatamente alle condizioni da stabilirsi dal Ministero delle Finanze.

(2) È sospesa la riscossione del dazio e si applica il regime dei prelievi.

Segue TABELLA

SEZIONE I **04.05**

Numero della Tariffa	STATISTICA		DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI	
	Codice	Unità supplementare		Autonomi	Convenzionali
1	2	3	4	5	6
04.05			**Uova di volatili e giallo d'uova, freschi, essiccati o altrimenti conservati, zuccherati o non:**		
			A. uova in guscio, fresche o conservate:		
			I. uova di volatili da cortile:		
	04.05-120	*n.*	a. uova da cova (1)	12% (3)	—
			b. altre	12% (3)	—
			1. di galline:		
	04.05-141	*n.*	*aa. uova fresche*		
	04.05-143	*n.*	*bb. uova di seconda qualità o conservate*		
	04.05-145	*n.*	*cc. uova declassate destinate all'industria alimentare*		
	04.05-160	*n.*	*2. di anatre, oche, tacchine e faraone*		
	04.05-180	*n.*	II. altre uova	12%	—
			B. uova sgusciate e giallo d'uova:		
			I. atti ad usi alimentari:		
			a. uova sgusciate:		
	04.05-310	—	1. essiccate.	22% (3)	—
	04.05-390	—	2. altre	22% (3)	—
			b. giallo d'uova:		
	04.05-510	—	1. liquido	22% (3)	—
	04.05-530	—	2. congelato	22% (3)	—
	04.05-550	—	3. essiccato	22% (3)	—
	04.05-700	—	II. altri (2)	esenzione	esenzione
04.06	*04.06-000*	—	**Miele naturale**	30%	27%
04.07	04.07-*000*	—	**Prodotti commestibili di origine animale, non nominati né compresi altrove**	12%	—

(1) Sono ammesse in questa voce soltanto le uova di volatili da cortile che rispondano alle condizioni stabilite dagli Organi competenti delle Comunità europee.

(2) Sono ammessi in questa voce subordinatamente alle condizioni da stabilirsi dal Ministero delle Finanze.

(3) È sospesa la riscossione del dazio e si applica il regime dei prelievi.

Segue TABELLA

SEZIONE I

CAPITOLO 5

ALTRI PRODOTTI D'ORIGINE ANIMALE, NON NOMINATI NÉ COMPRESI ALTROVE

NOTE

1. Questo Capitolo non comprende:
   a) i prodotti commestibili, eccezione fatta per il sangue di animali (liquido o disseccato) e per le budella, vesciche e stomachi di animali, interi o in pezzi;
   b) le pelli di ogni sorta, eccezione fatta per i prodotti previsti dalle voci n.ri 05.05, 05.06 e 05.07 (Capitolo 41 o 43);
   c) le materie prime tessili di origine animale, esclusi il crine e i cascami di crine (Sezione XI);
   d) le teste preparate per oggetti di spazzolificio (n. 96.03).
2. I capelli disposti per il lungo, ma non disposti nello stesso verso, sono da classificare come greggi (n. 05.01).
3. In tutte le Sezioni della Tariffa, si considerano come «avorio» la materia fornita dalle zanne di elefante, di mammut, di tricheco, di narvalo, di rinoceronte e di cinghiale, nonché i denti di tutti gli animali.
4. Ai sensi della Tariffa, si considerano come «crini» i peli della criniera e della coda degli equini e dei bovini.

Numero della Tariffa	STATISTICA		DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI	
	Codice	Unità supplementare		Autonomi	Convenzionali
1	2	3	4	5	6
05.01	*05.01-000*	—	**Capelli greggi, anche lavati e sgrassati; cascami di capelli**	esenzione	esenzione
05.02			**Setole di maiale o di cinghiale; peli di tasso ed altri peli per pennelli, spazzole e simili; cascami di queste setole e di questi peli**	esenzione	esenzione
			A. setole di maiale o di cinghiale; cascami di queste setole:		
	05.02-110	—	*I. setole gregge e cascami di setole*		
	05.02-190	—	*II. altre setole*		
	05.02-500	—	*B. peli di tasso ed altri peli per pennelli, spazzole e simili; cascami di questi peli*		
05.03			**Crini e cascami di crini, anche in strati, con o senza supporto di altre materie:**		
	05.03-100	—	A. non arricciati né fissati su supporto	esenzione	esenzione
	05.03-900	—	B. altri	3%	1%
05.04	*05.04-000*	—	**Budella, vesciche e stomachi di animali, interi o in pezzi, esclusi quelli di pesci**	esenzione	esenzione
05.05	*05.05-000*	—	**Avanzi di pesci**	esenzione	esenzione
05.06	*05.06-000*	—	**Tendini e nervi; ritagli ed altri simili cascami di pelli non conciate**	esenzione	esenzione

Segue TABELLA

SEZIONE I

05.07

Numero della Tariffa	STATISTICA Codice	Unità supplementare	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI Autonomi	Convenzionali
1	2	3	4	5	6
05.07			**Pelli ed altre parti di uccelli rivestite delle loro piume o della loro calugine, piume e penne e loro parti (anche rifilate), calugine, gregge o semplicemente pulite, disinfettate o altrimenti trattate per assicurarne la conservazione; polveri e cascami di piume e penne o delle loro parti:**		
			A. piume da letto e calugine:		
	05.07-310	—	I. gregge.	esenzione	esenzione
	05.07-390	—	II. altre	4%	3,5%
	05.07-800	—	B. altri	3%	2%
05.08	*05.08-000*	—	**Ossa (comprese quelle interne delle corna) gregge, sgrassate o semplicemente preparate (ma non tagliate in una forma determinata), acidulate o degelatinate; loro polveri e cascami**	esenzione	esenzione
05.09	*05.09-000*	—	**Corna, zoccoli, unghie, artigli e becchi, greggi o semplicemente preparati, ma non tagliati in una forma determinata, compresi i cascami e le polveri; fanoni di balena e di animali simili, greggi o semplicemente preparati, ma non tagliati in una forma determinata, compresi le barbe e i cascami** . . .	esenzione	esenzione
05.10	*05.10-000*	—	**Avorio greggio o semplicemente preparato, ma non tagliato in una forma determinata; polveri e cascami**	esenzione	—
05.11	*05.11-000*	—	**Tartaruga (scudi, fogli staccati) greggia o semplicemente preparata, ma non tagliata in una forma determinata; unghioni, ritagli e cascami**	esenzione	—
05.12	*05.12-000*	—	**Corallo e simili, greggi o semplicemente preparati, ma non lavorati; conchiglie vuote, gregge o semplicemente preparate, ma non tagliate in una forma determinata; polveri e cascami di conchiglie** . . .	esenzione	esenzione
05.13			**Spugne naturali:**		
	05.13-100	—	A. gregge	esenzione	—
	05.13-900	—	B. altre	8%	—
05.14	*05.14-000*	—	**Ambra grigia, castoreo, zibetto e muschio; cantaridi e bile, anche secche; sostanze animali utilizzate per la preparazione di prodotti farmaceutici, fresche, refrigerate, congelate o altrimenti conservate in modo provvisorio**	esenzione	esenzione
05.15			**Prodotti di origine animale, non nominati né compresi altrove; animali morti dei Capitoli 1 e 3, non atti all'alimentazione umana:**		
			A. pesci, crostacei e molluschi:		
	05.15-100	—	I. pesci di lunghezza di 6 cm o meno e gamberetti, secchi	5%	—
	05.15-300	—	II. altri	esenzione	(2)
			B. altri (1).	esenzione	(2)
	05.15-901	—	*I. seme di bachi da seta*		
	05.15-905	—	*II. non nominati*		

(1) *L'importazione del seme di bachi da seta è subordinata alle norme stabilite per la produzione e il commercio di esso nell'interno della Repubblica.*

(2) Vedere Quadro aggiunto.

Segue TABELLA

SEZIONE II

PRODOTTI DEL REGNO VEGETALE

Salvo le particolari disposizioni previste in Tariffa, sui prodotti compresi in questa Sezione contenenti zuccheri e/o materie zuccherine tassabili, si riscuote, oltre il dazio, la sovrimposta di confine sulla quantità di zuccheri e/o di materie zuccherine tassabili effettivamente contenuta nei prodotti stessi ed accertata, mediante analisi, dai Laboratori Chimici delle Dogane.

Tuttavia, è in facoltà del dichiarante di chiedere che la sovrimposta di confine sia riscossa nella misura forfettaria indicata a fianco dei seguenti scaglioni riferiti alla quantità dichiarata di zuccheri e/o di materie zuccherine tassabili contenuta in ogni quintale di prodotto: 1) non superiore a 10%, in peso: 5 kg; 2) superiore a 10% ma non a 20%, in peso: 15 kg; 3) superiore a 20% ma non a 30%, in peso: 25 kg; 4) superiore a 30% ma non a 40%, in peso: 35 kg; 5) superiore a 40% ma non a 50%, in peso: 45 kg; 6) superiore a 50% ma non a 60%, in peso: 55 kg; 7) superiore a 60% ma non a 70%, in peso: 65 kg; 8) superiore a 70% ma non a 80%, in peso: 75 kg; 9) superiore a 80% ma non a 90%, in peso: 85 kg; 10) superiore a 90%, in peso: 95 kg. Nondimeno, se la Dogana ritiene che i suddetti prodotti contengano zuccheri e/o materie zuccherine tassabili in misura superiore al dichiarato, essi saranno sottoposti ad analisi e la sovrimposta di confine sarà commisurata alla aliquota forfettaria stabilita per lo scaglione corrispondente alla quantità effettivamente accertata, qualora risulti superiore al dichiarato.

Se l'analisi del prodotto non consente di accertare le quantità delle singole categorie di zuccheri e/o di materie zuccherine soggette ad aliquote diverse d'imposta, questa sarà commisurata a quella del prodotto su cui grava l'aliquota piú elevata.

CAPITOLO 6

PIANTE VIVE E PRODOTTI DELLA FLORICOLTURA

NOTE

1. Questo Capitolo comprende unicamente i prodotti forniti abitualmente dagli orticoltori, vivaisti e floricoltori per la piantagione o l'ornamento. Sono, tuttavia, esclusi da questo Capitolo, le patate, le cipolle mangerecce, gli scalogni, gli agli mangerecci e gli altri prodotti del Capitolo 7.
2. I mazzi, cestini, corone e simili, anche con accessori di altra materia, sono da classificare come i fiori o il fogliame, delle voci n.ri 06.03 o 06.04.

Numero della Tariffa	STATISTICA		DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI	
	Codice	Unità supplementare		Autonomi	Convenzionali
1	2	3	4	5	6
06.01			**Bulbi, tuberi, radici tuberose, zampe e rizomi, allo stato di riposo vegetativo, in vegetazione o fioriti:**		
	06.01-100	—	A. allo stato di riposo vegetativo	10%	8%
			B. in vegetazione o fioriti:		
	06.01-310	—	I. orchidee, giacinti, narcisi e tulipani	18%	15%
	06.01-390	—	II. altri	15%	10%
06.02			**Altre piante e radici vive, comprese le talee e le marze:**		
			A. talee e marze:		
	06.02-100	—	I. di viti	esenzione	—
	06.02-190	—	II. altre	12%	—
	06.02-300	—	B. talee innestate e barbatelle, di viti (1) . . .	3%	—
	06.02-400	—	C. barbatelle di ananassi	esenzione	esenzione
			D. altre	15%	13%
			I. alberi, arbusti ed arboscelli:		
			a. da frutto:		
	06.02-510	—	*1. non innestati*		
	06.02-550	—	*2. innestati*		
	06.02-600	—	*b. da bosco*		

(1) *L'importazione delle talee e delle barbatelle, di viti, è regolata dalle disposizioni di legge emanate dal Ministero dell'Agricoltura e Foreste.*

Segue TABELLA

SEZIONE II

06.02

Numero della Tariffa	STATISTICA Codice	Unità supplementare	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI Autonomi	Convenzionali
1	2	3	4	5	6
(*06.02-* D-1)			*c. altri:*		
	06.02-710	—	*1. azalee*		
	06.02-750	—	*2. rosai*		
	06.02-790	—	*3. non nominati*		
			II. altre:		
	06.02-920	—	*a. piante vivaci*		
	06.02-950	—	*b. bianco di funghi (micelio)*		
	06.02-980	—	*c. non nominate*		
06.03			**Fiori e boccioli di fiori, recisi, per mazzi o per ornamenti, freschi, disseccati, imbianchiti, tinti, impregnati o altrimenti preparati:**		
			A. freschi:		
	06.03-110	—	I. dal 1° giugno al 31 ottobre	24%	24%
	06.03-150	—	II. dal 1° novembre al 31 maggio	20%	17%
	06.03-900	—	B. altri	20%	—
06.04			**Fogliame, foglie, rami ed altre parti di piante, erbe, muschi e licheni, per mazzi o per ornamenti, freschi, disseccati, imbianchiti, tinti, impregnati o altrimenti preparati, ad esclusione dei fiori e dei boccioli della voce n. 06.03:**		
	06.04-200	—	A. licheni delle renne	10%	esenzione
			B. altri:		
	06.04-400	—	I. freschi	12%	10%
	06.04-500	—	II. semplicemente disseccati	10%	8%
	06.04-900	—	III. non nominati	17%	—

Segue TABELLA

SEZIONE II

CAPITOLO 7

LEGUMI, ORTAGGI, PIANTE, RADICI E TUBERI, MANGERECCI

NOTA

Per l'applicazione delle voci da n. 07.01 a n. 07.03, la dizione « ortaggi e piante mangerecce » comprende anche funghi commestibili, tartufi, olive, capperi, pomodori, patate, barbabietole da insalata, cetrioli, cetriolini, zucche, zucchine, melanzane, pimenti o peperoni dolci, finocchio, prezzemolo, cerfoglio, estragone, crescione, maggiorana coltivata (« Majorana hortensis » o « Origanum majorana »), rafano ed agli.
La voce n. 07.04 comprende tutti gli ortaggi e le piante mangerecce delle specie classificate nelle voci da n. 07.01 a n. 07.03, disseccati, disidratati o evaporati, eccetto:

a) i legumi da granella, secchi, sgranati (n. 07.05);

b) i pimenti o peperoni dolci, tritati o polverizzati (n. 09.04);

c) le farine dei legumi da granella secchi compresi nella voce n. 07.05 (n. 11.03);

d) le farine, semolini e fiocchi di patate (n. 11.05).

NOTA COMPLEMENTARE

Sono considerati come funghi di coltivazione, ai sensi della voce n. 07.01-Q-I, esclusivamente i seguenti funghi coltivati della specie Psalliota (Agaricus): Psalliota hortensis, Psalliota alba o bispora e Psalliota subedulis. Le altre specie, anche se coltivate artificialmente, come per esempio, Rhodopaxillus nudus e Polypurus tuberaster, sono da classificare nella voce n. 07.01-Q-III.

Numero della Tariffa	STATISTICA		DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI	
	Codice	Unità supplementare		Autonomi	Convenzionali
1	2	3	4	5	6
07.01			**Ortaggi e piante mangerecce, freschi o refrigerati:**		
			A. patate:		
	07.01-110	—	I. da semina (1)	10%	9%
			II. di primizia:		
	07.01-130	—	a. dal 1° gennaio al 15 maggio	15%	—
	07.01-150	—	b. dal 16 maggio al 30 giugno	21%	—
			III. altre:		
	07.01-170	—	a. destinate alla fabbricazione della fecola (1)	9%	—
	07.01-190	—	b. non nominate	18%	—
			B. cavoli:		
			I. cavolfiori:		
	07.01-210	—	a. dal 15 aprile al 30 novembre	17% con riscossione minima di 2 U.C. per 100 kg di peso netto	—
	07.01-220	—	b. dal 1° dicembre al 14 aprile	12% con riscossione minima di 1,40 U.C. per 100 kg di peso netto	—
	07.01-230	—	II. cavoli bianchi e cavoli rossi	15% con riscossione minima di 0,50 U.C. per 100 kg di peso netto	—
			III. altri	15%	—
	07.01-260	—	*a. cavoletti di Bruxelles*		
	07.01-270	—	*b. altri*		
	07.01-290	—	C. spinaci	13%	—

(1) Sono ammesse in questa voce subordinatamente alle condizioni da stabilirsi dal Ministero delle Finanze.

Segue TABELLA

SEZIONE II

07.01

Numero della Tariffa	STATISTICA Codice	Unità supplementare	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI Autonomi	Convenzional
1	2	3	4	5	6
(*07.01*)			D. insalate, comprese le indivie e le cicorie:		
			I. lattughe a cappuccio:		
	07.01-310	—	a. dal 1° aprile al 30 novembre	15% con riscossione minima di 2,50 U.C. per 100 kg di peso lordo	—
	07.01-330	—	b. dal 1° dicembre al 31 marzo	13% con riscossione minima di 1,60 U.C. per 100 kg di peso lordo	—
			II. altre	13%	—
	07.01-340	—	*a. cicoria witloof (Cichorium intybus, varietas foliosum)*		
	07.01-360	—	*b. non nominate*		
	07.01-370	—	E. bietole da costa e cardi	13%	—
			F. legumi da granella, sgranati o in baccello:		
			I. piselli:		
	07.01-410	—	a. dal 1° settembre al 31 maggio	12%	10%
	07.01-430	—	b. dal 1° giugno al 31 agosto	17%	—
			II. fagioli:		
	07.01-450	—	a. dal 1° ottobre al 30 giugno	13% con riscossione minima di 2 U.C. per 100 kg di peso netto	—
	07.01-470	—	b. dal 1° luglio al 30 settembre	17% con riscossione minima di 2 U.C. per 100 kg di peso netto	—
	07.01-490	—	III. altri	17%	14%
			G. carote, navoni, barbabietole da insalata, salsefrica o barba di becco, sedani-rape, ravanelli ed altre simili radici commestibili:		
			I. sedani-rape:		
	07.01-510	—	a. dal 1° maggio al 30 settembre	13%	—
	07.01-530	—	b. dal 1° ottobre al 30 aprile	17%	—
			II. carote e navoni.	17%	—
	07.01-541	—	*a. carote*		
	07.01-545	—	*b. navoni*		
	07.01-560	—	III. ravanelli (Cochlearia armoracia)	17%	15%
	07.01-590	—	IV. altri.	17%	—
			H. cipolle, scalogni ed agli	12%	12%
			I. cipolle:		
	07.01-620	—	*a. barbatelle mangerecce*		
	07.01-630	—	*b. altre*		
	07.01-660	—	*II. scalogni*		
	07.01-670	—	*III. agli*		
	07.01-680	—	IJ. porri ed altri agliacei (cipolle porraie, cipollette, ecc.)	13%	—
	07.01-710	—	K. asparagi	16%	16%
	07.01-730	—	L. carciofi	13%	—

Segue TABELLA

SEZIONE II 07.01

Numero della Tariffa	STATISTICA		DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI	
	Codice	Unità supple-mentare		Autonomi	Conven-zionali
1	2	3	4	5	6
(07.01)			M. pomodori:		
	07.01-750	—	I. dal 1° novembre al 14 maggio	11% (3) con riscossione minima di 2 U.C. per 100 kg di peso netto	—
	07.01-770	—	II. dal 15 maggio al 31 ottobre	18% (3) con riscossione minima di 3,50 U.C. per 100 kg di peso netto	—
			N. olive (1):		
	07.01-780	—	I. destinate ad usi diversi dalla produzione di olio (2)	7%	—
	07.01-790	—	II. altre	7% (4)	—
	07.01-820	—	O. capperi	7%	—
			P. cetrioli e cetriolini.		
	07.01-830	—	I. cetrioli, dal 16 maggio al 31 ottobre	20%	20%
	07.01-850	—	II. altri	16%	—
			Q. funghi e tartufi:		
	07.01-870	—	I. funghi di coltivazione	16%	—
	07.01-880	—	II. galletti o gallinacci e porcini	10%	7%
	07.01-890	—	III. altri	10%	8%
	07.01-910	—	R. finocchi	12%	10%
	07.01-930	—	S. pimenti o peperoni dolci	11%	9%
			T. altri	16%	—
	07.01-950	—	*I. melanzane, zucche, zucchine*		
	07.01-970	—	*II. non nominati*		
07.02			**Ortaggi e piante mangerecce, anche cotti, congelati:**		
	07.02-100	—	A. olive (1)	19%	19%
			B. altri	19%	18%
	07.02-200	—	*I. piselli, ceci*		
	07.02-300	—	*II. fagioli*		
	07.02-400	—	*III. spinaci*		
	07.02-900	—	*IV. non nominati*		
07.03			**Ortaggi e piante mangerecce, presentati immersi in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione, ma non specialmente preparati per il consumo immediato:**		
			A. olive (1):		
	07.03-110	—	I. destinate ad usi diversi dalla produzione di olio (2)	8%	—
	07.03-130	—	II. altre	8% (4)	—

(1) *Sulle olive destinate alla disoleazione, si riscuote, oltre il dazio, l'imposta di fabbricazione in base al contenuto di olio da accertarsi mediante analisi eseguita dai Laboratori Chimici delle Dogane.*

(2) Sono ammesse in questa voce subordinatamente alle condizioni da stabilirsi dal Ministero delle Finanze.

(3) In talune condizioni da stabilirsi dagli Organi competenti delle Comunità europee, per tutti o parte dei prodotti classificabili in questa voce, in aggiunta al dazio, è prevista la riscossione di una tassa di compensazione da determinarsi dagli stessi Organi delle suddette Comunità.

(4) In talune condizioni da stabilirsi dagli Organi competenti delle Comunità europee, in aggiunta al dazio, è prevista l'applicazione di un prelievo da determinarsi dagli stessi Organi delle suddette Comunità.

Segue TABELLA

SEZIONE II 07.03

Numero della Tariffa	STATISTICA		DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI	
	Codice	Unità supplementare		Autonomi	Convenzionali
1	2	3	4	5	6
(07.03)	*07.03-150*	—	B. capperi	8%	6%
	07.03-300	—	C. cipolle	9%	9%
	07.03-500	—	D. cetrioli e cetriolini	15%	15%
	07.03-750	—	E. altri ortaggi e piante mangerecce	12%	—
	07.03-910	—	F. miscugli di ortaggi e di piante mangerecce compresi in questa voce	15%	—
07.04			**Ortaggi e piante mangerecce, disseccati, disidratati o evaporati, anche tagliati in pezzi o in fette oppure macinati o polverizzati, ma non altrimenti preparati:**		
	07.04-100	—	A. cipolle	20%	18%
			B. altri (1).	16%	16%
	07.04-901	—	*I. olive*		
	07.04-905	—	*II. non nominati*		
07.05			**Legumi da granella, secchi, sgranati, anche decorticati o spezzati:**		
			A. piselli, ceci e fagioli	10%	4,5%
			I. piselli, ceci:		
	07.05-111	—	*a. destinati alla semina*		
	07.05-115	—	*b. altri*		
			II. fagioli:		
	07.05-151	—	*a. destinati alla semina*		
	07.05-155	—	*b. altri*		
			B. lenticchie	7%	2%
	07.05-911	—	*I. destinate alla semina*		
	07.05-915	—	*II. altre*		
			C. altri	7%	5%
			I. fave e favette:		
	07.05-951	—	*a. destinate alla semina*		
	07.05-955	—	*b. altre*		
			II. non nominati:		
	07.05-971	—	*a. destinati alla semina*		
	07.05-975	—	*b. altri*		
07.06			**Radici di manioca, d'arrow-root e di salep, topinambur, patate dolci e altre simili radici e tuberi ad alto tenore di amido o di inulina, anche secchi o tagliati in pezzi; midollo della palma a sago:**		
	07.06-300	—	A. radici di manioca, d'arrow-root e di salep, e altre simili radici e tuberi ad alto tenore di amido, ad esclusione delle patate dolci	6% (2)	6%
	07.06-900	—	B. altri	6% (3)	6%

(1) *Sulle olive destinate alla disoleazione, si riscuote, oltre il dazio, l'imposta di fabbricazione in base al contenuto di olio da accertarsi mediante analisi eseguita dai Laboratori Chimici delle Dogane.*

(2) È sospesa la riscossione del dazio e si applica il regime dei prelievi.

(3) Si applica temporaneamente il dazio di 3% sul valore.

Segue TABELLA

SEZIONE II

CAPITOLO 8

FRUTTA COMMESTIBILI; SCORZE DI AGRUMI E DI MELONI

NOTE

1. Sono escluse da questo Capitolo le frutta non commestibili.
2. Le frutta refrigerate sono da classificare come frutta fresche.

Numero della Tariffa	STATISTICA		DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI	
	Codice	Unità supplementare		Autonomi	Convenzionali
1	2	3	4	5	6
08.01			**Datteri, banane, ananassi, manghi, mangoste, avocadi, guaiave, noci di cocco, noci del Brasile, noci di acagiù (o di anacardio), freschi o secchi, in guscio o senza guscio:**		
	08.01-100	—	A. datteri	12%	—
			B. banane (1)	20%	20%
	08.01-310	—	*I. fresche*		
	08.01-350	—	*II. secche*		
	08.01-500	—	C. ananassi	9%	9%
	08.01-600	—	D. avocadi	12%	8%
			E. noci di cocco	2%	(3)
	08.01-710	—	*I. polpa disidratata di noci di cocco*		
	08.01-750	—	*II. altre*		
	08.01-770	—	F. noci di acagiù (o di anacardio) (2)	5%	2,5%
	08.01-800	—	G. noci del Brasile	5%	esenzione
	08.01-990	—	H. altri	12%	6%
08.02			**Agrumi, freschi o secchi:**		
			A. arance:		
			I. arance dolci, fresche:		
			a. dal 1° aprile al 15 ottobre	15% (4)	15%
	08.02-010	—	*1. sanguigne e semi-sanguigne*		
			2. altre:		
	08.02-030	—	*aa. Navel, Naveline, Navelate, Salustiana, Verna, Valencialate*		
	08.02-050	—	*bb. Shamouti, Ovale*		
	08.02-090	—	*cc. non nominate*		
			b. dal 16 ottobre al 31 marzo	20% (4)	—
	08.02-110	—	*1. sanguigne e semi-sanguigne*		
			2. altre:		
	08.02-130	—	*aa. Navel, Naveline, Navelate, Salustiana, Verna, Valencialate*		
	08.02-150	—	*bb. Shamouti, Ovale*		
	08.02-190	—	*cc. non nominate*		
			II. altre:		
	08.02-240	—	a. dal 1° aprile al 15 ottobre	15%	15%
	08.02-270	—	b. dal 16 ottobre al 31 marzo	20%	—

(1) *Sulle banane, fresche o secche, si riscuote, oltre il dazio, l'imposta erariale di consumo.*

(2) *Sulle noci di acagiù (o di anacardio), si riscuote, oltre il dazio l'imposta di fabbricazione prevista per gli oli ricavabili dai semi oleosi.*

(3) Vedere Quadro aggiunto.

(4) In talune condizioni, da stabilirsi dagli Organi competenti delle Comunità europee, per tutti o parte dei prodotti classificabili in questa voce, in aggiunta al dazio, è prevista la riscossione di una tassa di compensazione da determinarsi dagli stessi Organi delle suddette Comunità.

Segue TABELLA

SEZIONE II **08.02**

Numero della Tariffa 1	STATISTICA Codice 2	Unità supplementare 3	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 4	ALIQUOTA DEI DAZI Autonomi 5	Convenzionali 6
(08.02)			B. mandarini e mandarini satsuma (o sazuma); clementine, tangerini ed altri simili ibridi di agrumi	20% (2)	—
	08.02-290	—	*I. Monreal e satsuma (o sazuma)*		
			II. altri:		
	08.02-310	—	*a. mandarini compresi i Wilking*		
	08.02-320	—	*b. clementine*		
	08.02-340	—	*c. tangerini*		
	08.02-370	—	*d. non nominati*		
	08.02-500	—	C. limoni	8% (2)	—
	08.02-700	—	D. pompelmi e pomeli	12%	6%
	08.02-900	—	E. altri	16%	—
08.03			**Fichi, freschi o secchi:**		
	08.03-100	—	A. freschi	7%	—
	08.03-300	—	B. secchi	10%	—
08.04			**Uve, fresche o secche:**		
			A. fresche:		
			I. da tavola:		
	08.04-210	—	a. dal 1° novembre al 14 luglio	18% (2)	—
	08.04-230	—	b. dal 15 luglio al 31 ottobre	22% (2)	—
			II. altre:		
	08.04-250	—	a. dal 1° novembre al 14 luglio	18% (2)	—
	08.04-270	—	b. dal 15 luglio al 31 ottobre	22% (2)	—
			B. secche:		
	08.04-301	—	I. presentate in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 15 kg	9%	6%
	08.04-305	—	II. altre	9%	6%
08.05			**Frutta a guscio (escluse quelle della voce 08.01), fresche o secche, anche sgusciate o decorticate (1):**		
			A. mandorle:		
	08.05-110	—	I. amare	esenzione	esenzione
	08.05-190	—	II. altre	7%	7%
			B. noci comuni	8%	8%
	08.05-310	—	*I. con guscio*		
	08.05-350	—	*II. sgusciate*		
	08.05-500	—	C. castagne e marroni	7%	—
	08.05-700	—	D. pistacchi	2%	—
	08.05-800	—	E. noci di Pecan	4%	3%
	08.05-850	—	F. noci di arec (o di betel) e noci di cola . . .	3%	1,5%

(1) *Sui prodotti compresi in questa voce si riscuote, oltre il dazio, l'imposta di fabbricazione prevista per gli oli ricavabili dai semi oleosi.*

(2) In talune condizioni da stabilirsi dagli Organi competenti delle Comunità europee, per tutti o parte dei prodotti classificabili in questa voce, in aggiunta al dazio, è prevista la riscossione di una tassa di compensazione da determinarsi dagli stessi Organi delle suddette Comunità.

Segue TABELLA

SEZIONE II 08.05

Numero della Tariffa	STATISTICA Codice	Unità supplementare	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI Autonomi	Convenzionali
1	2	3	4	5	6
(08.05)			G. altre	4%	—
			I. nocciuole:		
	08.05-910	—	*a. con guscio*		
	08.05-930	—	*b. sgusciate*		
	08.05-970	—	*II. non nominate*		
08.06			**Mele, pere e cotogne, fresche:**		
			A. mele:		
	08.06-110	—	I. mele da sidro, presentate alla rinfusa, dal 16 settembre al 15 dicembre	10% con riscossione minima di 0,50 U.C. per 100 kg di peso netto	9% con riscossione minima di 0,45 U.C. per 100 kg di peso netto
			II. altre:		
	08.06-130	—	a. dal 1° agosto al 31 dicembre	14% (1) con riscossione minima di 2,40 U.C. per 100 kg di peso netto	14% con riscossione minima di 2,40 U.C. per 100 kg di peso netto
	08.06-150	—	b. dal 1° gennaio al 31 marzo	10% (1) con riscossione minima di 1,70 U.C. per 100 kg di peso netto	10% con riscossione minima di 1,70 U.C. per 100 kg di peso netto
	08.06-170	—	c. dal 1° aprile al 31 luglio	8% (1) con riscossione minima di 1,40 U.C. per 100 kg di peso netto	8% con riscossione minima di 1,40 U.C. per 100 kg di peso netto
			B. pere:		
	08.06-320	—	I. pere da sidro, presentate alla rinfusa, dal 1° agosto al 31 dicembre	13% con riscossione minima di 2 U.C. per 100 kg di peso netto	9% con riscossione minima di 0,45 U.C. per 100 kg di peso netto
			II. altre:		
	08.06-360	—	a. dal 1° gennaio al 31 luglio	10% (1) con riscossione minima di 1,50 U.C. per 100 kg di peso netto	10% con riscossione minima di 1,50 U.C. per 100 kg di peso netto
	08.06-380	—	b. dal 1° agosto al 31 dicembre	13% (1) con riscossione minima di 2 U.C. per 100 kg di peso netto	13% con riscossione minima di 2 U.C. per 100 kg di peso netto
	08.06-500	—	C. cotogne	9%	—
08.07			**Frutta a nocciolo, fresche:**		
	08.07-100	—	A. albicocche	25%	—
	08.07-320	—	B. pesche, comprese le pesche noci	22% (1)	—
			C. ciliege:		
	08.07-510	—	I. dal 1° maggio al 15 luglio	15% (1) con riscossione minima di 8 U.C. per 100 kg di peso netto	—
	08.07-550	—	II. dal 16 luglio al 30 aprile	15% (1)	15%

(1) In talune condizioni, da stabilirsi dagli Organi competenti delle Comunità europee, per tutti o parte dei prodotti classificabili in questa voce, in aggiunta al dazio, è prevista la riscossione di una tassa di compensazione da determinarsi dagli stessi Organi delle suddette Comunità.

Segue TABELLA

SEZIONE II **08.07**

Numero della Tariffa	STATISTICA		DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI	
	Codice	Unità supplementare		Autonomi	Convenzionali
1	2	3	4	5	6
(08.07)			D. prugne:		
	08.07-710	—	I. dal 1º luglio al 30 settembre	15% (2) con riscossione minima di 3 U.C. per 100 kg di peso netto	—
	08.07-750	—	II. dal 1º ottobre al 30 giugno	10% (2)	10%
	08.07-900	—	E. altre	15%	—
08.08			**Bacche fresche:**		
			A. fragole:		
	08.08-110	—	I. dal 1º maggio al 31 luglio	16% con riscossione minima di 3 U.C. per 100 kg di peso netto	—
	08.08-150	—	II. dal 1º agosto al 30 aprile	16%	14%
	08.08-310	—	B. mirtilli rossi (airelles)	9%	esenzione
	08.08-350	—	C. mirtilli neri	9%	7%
			D. lamponi, ribes neri (cassis) e rossi	12%	11%
	08.08-410	—	*I. ribes neri (cassis)*		
	08.08-490	—	*II. lamponi, ribes rossi*		
	08.08-500	—	E. papaie	12% (3)	6%
	08.08-900	—	F. altre	12%	—
08.09			**Altre frutta fresche**	11%	—
	08.09-100	—	*A. meloni e sim li*		
	08.09-900	—	*B. non nominate*		
08.10			**Frutta, anche cotte, congelate, senza aggiunta di zuccheri (1):**		
			A. fragole, lamponi, ribes neri (cassis) e rossi . .	20%	18%
	08.10-110	—	*I. fragole*		
	08.10-190	—	*II. lamponi, ribes neri (cassis) e rossi*		
			B. altre	20%	—
	08.10-901	—	*I. ciliegie*		
	08.10-905	—	*II. non nominate*		
08.11			**Frutta temporaneamente conservate (per esempio, mediante anidride solforosa o immerse nell'acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione), ma non atte per il consumo nello stato in cui sono presentate:**		
	08.11-100	—	A. albicocche	16%	—
	08.11-300	—	B. arance	16%	—

(1) *Sugli oli ricavabili dalle frutta comprese in questa voce, si riscuote, oltre il dazio, l'imposta di fabbricazione prevista per gli oli ricavabili dai semi oleosi.*

(2) In talune condizioni da stabilirsi dagli Organi competenti delle Comunità europee, per tutti o parte dei prodotti classificabili in questa voce, in aggiunta al dazio, è prevista la riscossione di una tassa di compensazione da determinarsi dagli stessi Organi delle suddette Comunità.

(3) Si applica temporaneamente il dazio di 3% sul valore.

Segue TABELLA

SEZIONE II 08.11

Numero della Tariffa	STATISTICA		DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI	
	Codice	Unità supplementare		Autonomi	Convenzionali
1	2	3	4	5	6
(*08.11*)	*08.11-500*	—	C. papaie	11%	5,5%
			D. altre	11%	—
	08.11-910	—	*I. ciliege*		
	08.11-950	—	*II. fragole*		
	08.11-980	—	*III. non nominate*		
08.12			**Frutta secche (escluse quelle delle voci dal n. 08.01 al n. 08.05 incluso):**		
	08.12-100	—	A. albicocche	9%	7%
	08.12-200	—	B. pesche, comprese le pesche noci	9%	7%
	08.12-300	—	C. prugne	18%	16%
	08.12-400	—	D. mele e pere	10%	8%
	08.12-500	—	E. papaie	3%	4%
			F. macedonie:		
	08.12-610	—	I. non contenenti prugne	9%	8%
	08.12-650	—	II. contenenti prugne	12%	12%
	08.12-800	—	G. altre	8%	6%
08.13	*08.13-000*	—	**Scorze di agrumi e di meloni, fresche, congelate, presentate immerse nell'acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione, oppure secche**	2%	—

Segue TABELLA

SEZIONE II

CAPITOLO 9

CAFFE, TE, MATE E SPEZIE

NOTE

1. I miscugli dei prodotti delle voci dal n. 09.04 al n. 09.10 sono da classificare come segue:
   a) i miscugli fra prodotti compresi in una stessa voce sono da classificare in tale voce, e, *se questa prevede delle sottovoci, sotto quella relativa al componente gravato dal dazio più elevato, il quale è applicabile all'insieme del miscuglio;*
   b) i miscugli fra prodotti appartenenti a voci diverse sono da classificare nella voce n. 09.10.
   L'aggiunta di altre sostanze ai prodotti da classificare nelle voci dal n. 09.04 al n. 09.10 (compresi i miscugli previsti nei precedenti paragrafi a) e b) non ne modifica la classificazione purché, nonostante tale aggiunta, i prodotti stessi conservino il loro carattere essenziale. Nel caso contrario, i prodotti, così addizionati, sono da escludere da questo Capitolo e rientrano nella voce n. 21.04, qualora costituiscano condimenti composti.
2. Questo Capitolo non comprende:
   a) i pimenti o peperoni dolci, non tritati né polverizzati (Capitolo 7);
   b) il pepe detto di Cubebe (*Piper cubeba*) e gli altri prodotti della voce n. 12.07.

Numero della Tariffa	STATISTICA		DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI	
	Codice	Unità supplementare		Autonomi	Convenzionali
1	2	3	4	5	6
09.01			**Caffè, anche torrefatto o decaffeinizzato; bucce e pellicole di caffè; succedanei del caffè contenenti caffè in qualsiasi proporzione:**		
			A. caffè (1):		
			I. non torrefatto:		
	09.01-110	—	a. non decaffeinizzato	12% (4)	9,6%
	09.01-130	—	b. decaffeinizzato	21%	13%
			II. torrefatto:		
	09.01-150	—	a. non decaffeinizzato	25%	15%
	09.01-170	—	b. decaffeinizzato	30%	18%
	09.01-300	—	B. bucce e pellicole (1)	21%	13%
	09.01-900	—	C. succedanei contenenti caffè (2)	30%	18%
09.02			**Tè:**		
	09.02-100	—	A. presentato in recipienti o involucri immediati di contenuto netto di 3 kg o meno	23% (5)	11,5%
	09.02-900	—	B. altro	10,8% (6)	9%
09.03	*09.03-000*	—	**Mate**	25%	esenzione
09.04			**Pepe (del genere «Piper»); pimenti (del genere «Capsicum» e del genere «Pimenta»):**		
			A. non tritati né macinati:		
			I. pepe:		
	09.04-111	—	a. destinato alla fabbricazione industriale di oli essenziali o di resinoidi (3)	esenzione	17%
	09.04-115	—	b. altro	10%	17%

(1) *Sul caffè naturale in grani e in pellicole e sul caffè tostato, anche macinato, si riscuote, oltre il dazio, l'imposta di consumo sul caffè. Per il caffè tostato, anche macinato, la imposta di consumo sul caffè è commisurata all'aliquota prevista per il caffè naturale in grani e in pellicole, sulla base del coefficiente 1,25.*

Per il caffè decaffeinizzato l'imposta è aumentata del 5%.

(2) *Sui surrogati del caffè contenenti caffè, si riscuotè, oltre il dazio, l'imposta di consumo sul caffè nella misura prevista per il caffè tostato, anche macinato, e per gli estratti solidi solubili di caffè, in rapporto al contenuto di caffè tostato o di estratti solidi.*

(3) Sono ammessi in questa voce subordinatamente alle condizioni da stabilirsi dal Ministero delle Finanze.

(4) Si applica temporaneamente il dazio di 7% sul valore.

(5) Si applica temporaneamente il dazio di 5% sul valore.

(6) Il dazio è sospeso per una durata indeterminata.

Segue TABELLA

SEZIONE II 09.04

Numero della Tariffa	STATISTICA		DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI	
	Codice	Unità supplementare		Autonomi	Convenzionali
1	2	3	4	5	6
(09.04-A)			II. pimenti:		
	09.04-130	—	a. del genere « Capsicum » destinati alla fabbricazione della capsicina o di tinture d'oleoresine di « Capsicum » (1)	esenzione	esenzione
	09.04-150	—	b. destinati alla fabbricazione industriale di oli essenziali o di resinoidi (1)	esenzione	esenzione
	09.04-190	—	c. altri	20%	10%
			B. tritati o macinati:		
	09.04-600	—	I. pimenti del genere « Capsicum »	25%	12%
	09.04-700	—	II. altri	25%	12,5%
09.05	*09.05-000*	—	**Vaniglia**	11,5%	11,5%
09.06			**Cannella e fiori di cinnamomo:**		
	09.06-100	—	A. non tritati né macinati	20% (2)	10%
	09.06-500	—	B. tritati o macinati	25% (3)	13%
09.07	*09.07-000*	—	**Garofani (antofilli, chiodi e steli)**	15%	15%
09.08			**Noci moscate, macis, amomi e cardamomi:**		
			A. non tritati né macinati:		
	09.08-110	—	I. destinati alla fabbricazione industriale d'oli essenziali o di resinoidi (1)	esenzione	esenzione
			II. altri:		
	09.08-130	—	a. noci moscate	15% (3)	15%
			b. non nominati	20%	esenzione
	09.08-160	—	*1. macis*		
	09.08-180	—	*2. amomi e cardamomi*		
			B. tritati o macinati:		
	09.08-600	—	I. noci moscate.	25% (4)	18%
	09.08-700	—	II. macis	25% (2)	12,5%
	09.08-800	—	III. amomi e cardamomi	25% (5)	5%
09.09			**Semi d'anice, di badiana, di finocchio, di coriandolo, di cumino, di carvi e di bacche di ginepro:**		
			A. non tritati né macinati:		
	09.09-110	—	I. d'anice	5%	—
	09.09-130	—	II. di badiana	23%	—
			III. di finocchio, di coriandolo, di cumino, di carvi e di bacche di ginepro:		
	09.09-150	—	a. destinati alla fabbricazione industriale di oli essenziali o di resinoidi (1)	esenzione	—
			b. altri:		
	09.09-170	—	1. di coriandolo	5%	esenzione
	09.09-180	—	2. non nominati	5%	—

(1) Sono ammesse in questa voce subordinatamente alle condizioni da stabilirsi dal Ministero delle Finanze.
(2) Si applica temporaneamente il dazio di 8 % sul valore.
(3) Si applica temporaneamente il dazio di 10% sul valore.
(4) Si applica temporaneamente il dazio di 12% sul valore.
(5) Il dazio è sospeso per una durata indeterminata.

Segue TABELLA

SEZIONE II **09.09**

Numero della Tariffa	STATISTICA		DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI	
	Codice	Unità-supplementare		Autonomi	Convenzionali
1	2	3	4	5	6
(09.09)			B. tritati o macinati:		
	09.09-510	—	I. di badiana.	26%	—
	09.09-550	—	II. di coriandolo	10%	esenzione
	09.09-570	—	III. altri	10%	—
09.10			**Timo, alloro, zafferano; altre spezie:**		
			A. timo:		
	09.10-110	—	I. non tritato né macinato	14%	—
	09.10-150	—	II. tritato o macinato	17%	—
	09.10-200	—	B. foglie di alloro	14%	—
			C. zafferano:		
	09.10-310	—	I. non tritato né macinato	16%	—
	09.10-350	—	II. tritato o macinato	19%	—
	09.10-500	—	D. zenzero	esenzione	(1)
	09.10-600	—	E. curcuma e semi di fieno greco	esenzione	(1)
			F. altre spezie, compresi i miscugli previsti alla Nota 1 b) di questo Capitolo:		
	09.10-710	—	I. non tritati né macinati.	20%	—
			II. tritati o macinati:		
	09.10-760	—	a. polvere e pasta di « curry »	25%	esenzione
	09.10-780	—	b. altri	25%	—

(1) Vedere Quadro aggiunto.

Segue TABELLA

SEZIONE II

CAPITOLO 10

CEREALI

NOTA

Questo Capitolo comprende soltanto i grani non mondati, né altrimenti lavorati. Tuttavia, il riso pilato, brillato, lucidato, nonché quello spezzato sono da classificare nella voce n. 10.06.

NOTE COMPLEMENTARI

1. *Per frumento duro, ai sensi della voce n. 10.01-B, si intende il frumento della specie « Triticum durum » e gli ibridi derivati dall'incrocio interspecifico del « Triticum durum » che presentino lo stesso numero di cromosomi di quest'ultimo. Il frumento duro così definito deve avere un colore dal giallo ambra al giallo bruno e presentare alla frattura un aspetto vitreo, traslucido e corneo.*

2. *Sono considerati :*

   a) come riso a grani tondi, ai sensi delle voci n.ri 10.06-A-I-a, 10.06-A-II-a, 10.06-B-I-a e 10.06-B-II-a: il riso i cui grani hanno una lunghezza pari o inferiore a 5,2 millimetri ed il cui rapporto lunghezza/larghezza è inferiore a 2;

   b) come riso a grani lunghi, ai sensi delle voci n.ri 10.06-A-I-b, 10.06-A-II-b, 10.06-B-I-b e 10.06-B-II-b: il riso i cui grani hanno una lunghezza superiore a 5,2 millimetri ;

   c) come risone, ai sensi della voce n. 10.06-A-I : il riso provvisto della lolla dopo trebbiatura;

   d) come riso semigreggio, ai sensi della voce n. 10.06-A-II : il riso dal quale è stata asportata soltanto la lolla. In questa voce sono compresi, fra l'altro, i tipi di riso recanti le denominazioni commerciali di « riz brun », « riz cargo », « riz loonzain » e « riso sbramato »;

   e) come riso semilavorato, ai sensi della voce n. 10.06-B-I : il risone dal quale sono stati asportati la lolla, parte del germe e, totalmente o parzialmente, gli strati esterni del pericarpo, ma non quelli interni ;

   f) come riso lavorato, ai sensi della voce n. 10.06-B-II : il risone dal quale sono stati asportati la lolla, tutti gli strati esterni ed interni del pericarpo, tutto il germe nel caso del riso a grani lunghi e semilunghi e almeno una parte nel caso del riso a grani tondi, ma nel quale possono sussistere striature bianche longitudinali su un massimo del 10% dei grani ;

   g) come rotture, ai sensi della voce n. 10.06-C: i frammenti di grani aventi una lunghezza uguale o inferiore ai tre quarti della lunghezza media del grano intero.

3. *Prelievo applicabile ai miscugli di cereali :*

   A. Il prelievo applicabile ai miscugli composti da due dei cereali di cui alle voci dal n. 10.01 al n. 10.05 e n. 10.07 è quello applicabile:

      a) al principale componente in peso, se questo costituisce almeno il 90% del peso del miscuglio;

      b) al componente sottoposto al prelievo più elevato, se nessuno dei due componenti costituisce almeno il 90% del peso del miscuglio.

   B. Quando un miscuglio è composto da più di due cereali delle voci dal n. 10.01 al n. 10.05 e n. 10.07 e se diversi di tali cereali costituiscono ciascuno più di 10% del peso del miscuglio, il prelievo applicabile al miscuglio stesso è il più elevato di quelli applicabili a detti cereali, anche se questo prelievo è identico per più cereali. Se soltanto un cereale costituisce più di 10% del peso del miscuglio, il prelievo è quello applicabile a detto cereale.

   C. Per i miscugli composti dei cereali delle voci dal n. 10.01 al n. 10.05 e n. 10.07 che non rientrano nelle disposizioni definite più sopra, il prelievo applicabile al miscuglio stesso è il più elevato di quelli applicabili a tali cereali, anche se questo prelievo è identico per più cereali.

   D. Il prelievo applicabile ai miscugli composti, da un lato, da uno o più dei cereali delle voci dal n. 10.01 al n. 10.05 e n. 10.07 e, dall'altro, da uno o più dei prodotti della voce n. 10.06 è quello applicabile al componente sottoposto al prelievo più elevato.

   E. Il prelievo applicabile ai miscugli composti di riso della voce n. 10.06 appartenente a più gruppi o fasi di trasformazione diverse, ovvero a miscugli composti di riso appartente ad uno o più gruppi o fasi di trasformazione diverse e di rotture, è quello applicabile:

      a) al principale componente in peso, se questo costituisce almeno il 90% del peso del miscuglio;

      b) al componente soggetto al prelievo più elevato, se nessuno dei componenti costituisce almeno il 90% del peso del miscuglio.

   F. Se non si può procedere alla determinazione del prelievo nel modo sopra previsto, il prelievo applicabile ai miscugli in questione è quello che risulta dalla loro classificazione tariffaria.

Segue TABELLA

SEZIONE II

10.01

Numero della Tariffa	STATISTICA		DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI	
	Codice	Unità supple-mentare		Autonomi	Conven-zionali
1	2	3	4	5	6
10.01			**Frumento, compreso quello segalato:**		
			A. frumento tenero e frumento segalato	20% (2)	—
	10.01-110	—	*I. frumento da seme certificato*		
	10.01-191	—	*II. frumento denaturato*		
	10.01-193	—	*III. frumento da trattare*		
	10.01-195	—	*IV. altri*		
			B. frumento duro	20% (2)	—
	10.01-510	—	*I. frumento da seme certificato*		
	10.01-590	—	*II. altro*		
10.02			**Segala**	16% (2)	—
	10.02-001	—	*A. destinata alla semina*		
	10.02-005	—	*B. altra*		
10.03			**Orzo**	13% (2)	—
	10.03-100	—	*A. destinato alla semina*		
	10.03-900	—	*B. altro*		
10.04			**Avena**	13% (2)	—
	10.04-100	—	*A. destinata alla semina*		
	10.04-900	—	*B. altra*		
10.05			**Granturco:**		
	10.05-100	—	A. ibrido, destinato alla semina (1)	esenzione(3)	4%
	10.05-920	—	B. altro	9% (2)	—
10.06			**Riso:**		
			A. risone o riso semigreggio:		
			I. risone:		
	10.06-210	—	a. a grani tondi	12% (2)	—
	10.06-230	—	b. a grani lunghi	12% (2)	—
			II. riso semigreggio:		
	10.06-250	—	a. a grani tondi	12% (2)	—
	10.06-270	—	b. a grani lunghi.	12% (2)	—
			B. riso semilavorato o riso lavorato:		
			I. riso semilavorato:		
	10.06-410	—	a. a grani tondi	16% (2)	—
	10.06-430	—	b. a grani lunghi.	16% (2)	—
			II. riso lavorato:		
	10.06-450	—	a. a grani tondi	16% (2)	—
	10.06-470	—	b. a grani lunghi.	16% (2)	—
	10.06-500	—	C. rotture	16% (2)	—
10.07			**Grano saraceno, miglio, scagliola e sorgo; altri cereali:**		
	10.07-100	—	A. grano saraceno	10% (2)	—
	10.07-910	—	B. miglio	8% (2)	—
	10.07-950	—	C. sorgo	8% (2)	—
			D. altri cereali	8% (2)	—
	10.07-960	—	*I. scagliola*		
	10.07-990	—	*II. non nominati*		

(1) È ammesso in questa voce subordinatamente alle condizioni da stabilirsi dal Ministero delle Finanze.

(2) È sospesa la riscossione del dazio e si applica il regime dei prelievi.

(3) In talune condizioni da stabilirsi dagli Organi competenti delle Comunità europee, in aggiunta al dazio, è prevista la riscossione di una tassa di compensazione da determinarsi dagli stessi Organi delle suddette Comunità.

Segue TABELLA

SEZIONE II

CAPITOLO 11

PRODOTTI DELLA MACINAZIONE; MALTO; AMIDI E FECOLE; GLUTINE; INULINA

NOTE

1. Questo Capitolo non comprende:
   a) il malto torrefatto, condizionato per essere usato come succedaneo del caffè (n. 09.01 o n. 21.01, secondo il caso);
   b) le farine ed i semolini preparati per l'alimentazione dei fanciulli o per usi dietetici o di cucina della voce n. 19.02;
   c) i prodotti della voce n. 19.05;
   d) i prodotti farmaceutici (Capitolo 30);
   e) gli amidi e le fecole, aventi i caratteri dei prodotti per profumeria o per toletta, preparati o per cosmetici preparati, della voce n. 33.06.

2. A. I prodotti della macinazione dei cereali elencati nella seguente tabella sono da classificare in questo Capitolo se hanno, contemporaneamente, in peso e sul prodotto secco:
   a) tenore di amido (determinato secondo il metodo polarimetrico Ewers modificato) superiore a quello indicato nella colonna 2;
   b) tenore di ceneri (dedotte le materie minerali che potrebbero essere state aggiunte) uguale o inferiore a quello indicato nella colonna 3.

   I prodotti che non rispondono alle suddette condizioni sono da classificare nella voce n. 23.02.
   I germi di cereali, anche sfarinati, sono comunque da classificare nella voce n. 11.02.

   B. **I prodotti della specie che rientrano in questo Capitolo in virtú delle suddette disposizioni sono da classificare nella voce n. 11.01 (farine) quando il loro tasso di passaggio attraverso un setaccio di garza di seta o di tessuto di fibre tessili artificiali o sintetiche con apertura di maglie corrispondente a quella indicata nelle colonne 4 o 5, secondo il caso, è (in peso) uguale o superiore a quello indicato in corrispondenza del cereale.**
   In caso contrario, detti prodotti sono da classificare nella voce n. 11.02.

NATURA DEL CEREALE	Tenore di amido	Tenore di ceneri	Tasso di passaggio attraverso un setaccio di una apertura di maglie di	
			315 micron	500 micron
1	2	3	4	5
Frumento e segala	45%	2,5%	80%	—
Orzo	45%	3%	80%	—
Avena	45%	5%	80%	—
Granturco e sorgo	45%	2%	—	90%
Riso	45%	1,6%	80%	—
Grano saraceno	45%	4%	80%	—
Altri cereali	*45%*	*2%*	*50%*	—

NOTE COMPLEMENTARI

1. Sono considerati come «semole e semolini», ai sensi della voce n. 11.02-A, i prodotti ottenuti per riduzione in frammenti dei chicchi di cereali e che rispondono, rispettivamente, alle seguenti condizioni:
   a) i prodotti della specie ottenuti dal granturco devono passare attraverso un setaccio di garza di seta o di tessuto di fibre tessili artificiali o sintetiche, con apertura di maglie di 2 mm in una proporzione di almeno il 95% in peso;
   b) i prodotti della specie ottenuti da altri cereali devono passare attraverso un setaccio di garza di seta o di tessuto di fibre tessili artificiali o sintetiche, con apertura di maglie di 1,25 mm in una proporzione di almeno il 95% in peso.

2. I prodotti della macinazione dei cereali di questo Capitolo presentati sotto forma di cilindri, di sferette, ecc. («pellets»), agglomerati o per semplice pressione o con l'aggiunta di un legante in proporzione non superiore a 3% in peso, sono da classificare nella voce n. 11.02-F.

Segue TABELLA

SEZIONE II

11.01

Numero della Tariffa	STATISTICA Codice	Unità supplementare	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI Autonomi	Convenzionali
1	2	3	4	5	6
11.01			**Farine di cereali :**		
	11.01-200	—	A. di frumento o di frumento segalato	30%(2)(3)	—
	11.01-510	—	B. di segala	8% (2)	—
	11.01-530	—	C. di orzo	8% (2)	—
	11.01-550	—	D. di avena	8% (2)	—
			E. di granturco:		
	11.01-911	—	I. avente tenore di sostanze grasse inferiore o uguale a 1,5%, in peso	8% (2)	—
	11.01-915	—	II. altra	8% (2)	—
	11.01-920	—	F. di riso	14% (2)	—
	11.01-991	—	G. di grano saraceno	8% (2)	—
	11.01-992	—	H. di miglio	8% (2)	—
	11.01-993	—	IJ. di scagliola.	8% (2)	—
	11.01-994	—	K. di sorgo	8% (2)	—
	11.01-995	—	L. altre	8% (2)	—
11.02			**Semole, semolini; cereali mondati, perlati, spezzati, schiacciati (compresi i fiocchi), esclusi il riso pilato, brillato, lucidato e quello spezzato; germi di cereali, anche sfarinati :**		
			A. semole e semolini:		
			I. di frumento:		
	11.02-010	—	a. di frumento duro	30% (2)	—
	11.02-030	—	b. di frumento tenero	30% (2)	—
	11.02-050	—	II. di segala	25% (2)	—
	11.02-070	—	III. di orzo	23% (2)	—
	11.02-090	—	IV. di avena	23% (2)	—
			V. di granturco:		
			a. aventi tenore di sostanze grasse inferiore o uguale a 1,5%, in peso:		
	11.02-111	—	1. destinati all'industria della birra (1) . .	23% (2)	—
	11.02-114	—	2. altri	23% (2)	—
	11.02-117	—	b. altri	23% (2)	—
	11.02-130	—	VI. di riso	23% (2)	—
	11.02-191	—	VII. di grano saraceno	23% (2)	—
	11.02-192	—	VIII. di miglio	23% (2)	—
	11.02-193	—	IX. di sorgo	23% (2)	—
	11.02-195	—	X. altri	23% (2)	—
			B. cereali mondati (decorticati o pilati) anche tagliati o spezzati:		
			I. di orzo, di avena, di grano saraceno o di miglio:		
			a. mondati (decorticati o pilati):		
	11.02-210	—	1. di orzo	23% (2)	—

(1) Sono ammessi in questa voce subordinatamente alle condizioni da stabilirsi dal Ministero delle Finanze.

(2) È sospesa la riscossione del dazio e si applica il regime dei prelievi.

(3) Il dazio autonomo per la farina di frumento segalato è del 13%.

Segue TABELLA

SEZIONE II 11.02

Numero della Tariffa	STATISTICA		DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI	
	Codice	Unità supplementare		Autonomi	Convenzionali
1	2	3	4	5	6
(*11.02*-B-I-a)			2. di avena:		
	11.02-230	—	aa. avena spuntata	23% (1)	—
	11.02-250	—	bb. altra	23% (1)	—
	11.02-271	—	3. di grano saraceno	23% (1)	—
	11.02-275	—	4. di miglio	23% (1)	—
			b. mondati e tagliati o spezzati (detti « Grütze » o « grutten »):		
	11.02-310	—	1. di orzo	23% (1)	—
	11.02-330	—	2. di avena	23% (1)	—
	11.02-371	—	3. di grano saraceno	23% (1)	—
	11.02-375	—	4. di miglio	23% (1)	—
			II. di altri cereali:		
	11.02-401	—	a. di frumento	30% (1)	—
	11.02-402	—	b. di segala	25% (1)	—
	11.02-403	—	c. di granturco.	23% (1)	—
	11.02-404	—	d. di sorgo	23% (1)	—
	11.02-405	—	e. altri	23% (1)	—
			C. cereali perlati:		
	11.02-511	—	I. di frumento	30% (1)	—
	11.02-515	—	II. di segala	25% (1)	—
	11.02-530	—	III. di orzo	23% (1)	—
	11.02-571	—	IV. di avena	23% (1)	—
	11.02-572	—	V. di granturco	23% (1)	—
	11.02-573	—	VI. di grano saraceno	23% (1)	—
	11.02-574	—	VII. di miglio	23% (1)	—
	11.02-575	—	VIII. di sorgo	23% (1)	—
	11.02-576	—	IX. altri	23% (1)	—
			D. cereali soltanto spezzati:		
	11.02-621	—	I. di frumento	30% (1)	—
	11.02-625	—	II. di segala	25% (1)	—
	11.02-640	—	III. di orzo	23% (1)	—
	11.02-660	—	IV. di avena	23% (1)	—
	11.02-681	—	V. di granturco	23% (1)	—
	11.02-682	—	VI. di grano saraceno	23% (1)	—
	11.02-683	—	VII. di miglio	23% (1)	—
	11.02-684	—	VIII. di sorgo	23% (1)	—
	11.02-685	—	IX. altri	23% (1)	—
			E. cereali schiacciati; fiocchi:		
			I. di orzo, di avena, di grano saraceno o di miglio:		
			a. cereali schiacciati:		
	11.02-710	—	1. di orzo	23% (1)	—
	11.02-730	—	2. di avena	23% (1)	—
	11.02-771	—	3. di grano saraceno	23% (1)	—
	11.02-775	—	4. di miglio	23% (1)	—

(1) È sospesa la riscossione del dazio e si applica il regime dei prelievi.

Segue TABELLA

SEZIONE II **11.02**

Numero della Tariffa	STATISTICA		DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI	
	Codice	Unità supplementare		Autonomi	Convenzionali
1	2	3	4	5	6
(*11.02-* E-I)			b. fiocchi:		
	11.02-830	—	1. di orzo	28% (3)	—
	11.02-840	—	2. di avena	28% (3)	—
	11.02-851	—	3. di grano saraceno	23% (3)	—
	11.02-855	—	4. di miglio	23% (3)	—
			II. di altri cereali:		
	11.02-861	—	a. di frumento	30% (3)	—
	11.02-865	—	b. di segala	25% (3)	—
	11.02-891	—	c. di granturco	23% (3)	—
	11.02-892	—	d. di sorgo	23% (3)	—
			e. altri:		
	11.02-893	—	1. fiocchi di riso	23% (3)	—
	11.02-895	—	2. non nominati	23% (3)	—
			F. agglomerati (« pellets »):		
	11.02-930	—	I. di frumento	30% (3)	—
	11.02-941	—	II. di segala	25% (3)	—
	11.02-942	—	III. di orzo	23% (3)	—
	11.02-943	—	IV. di avena	23% (3)	—
	11.02-944	—	V. di granturco	23% (3)	—
	11.02-945	—	VI. di riso	23% (3)	—
	11.02-946	—	VII. di grano saraceno	23% (3)	—
	11.02-947	—	VIII. di miglio	23% (3)	—
	11.02-948	—	IX. di sorgo	23% (3)	—
	11.02-949	—	X. altri	23% (3)	—
			G. germi di cereali, anche sfarinati:		
	11.02-950	—	I. di frumento	30% (3)	—
	11.02-980	—	II. altri	30% (3)	—
11.03			**Farine dei legumi secchi compresi nella voce n. 07.05:**		
	11.03-100	—	A. di piselli, di fagioli o di lenticchie	17%	12%
	11.03-900	—	B. altre	12%	—
11.04			**Farine delle frutta comprese nel Capitolo 8:**		
	11.04-100	—	A. di banane (1)	17%	—
	11.04-900	—	B. altre	13%	—
11.05	*11.05-000*	—	**Farina, semolino e fiocchi, di patate**	19%	—
11.06			**Farine e semolini di sago, di manioca, d'arrow-root, di salep e di altre radici e tuberi compresi nella voce n. 07.06:**		
	11.06-200	—	A. denaturati	28% (3)	—
			B. altri:		
	11.06-801	—	I. destinati alla fabbricazione di amido o di fecola (2)	28% (3)	—
	11.06-805	—	II. non nominati	28% (3)	—

(1) *Sulle farine di banane si riscuote, oltre il dazio, l'imposta erariale di consumo.*

(2) Sono ammessi in questa voce subordinatamente alle condizioni da stabilirsi dal Ministero delle Finanze.

(3) È sospesa la riscossione del dazio e si applica il regime dei prelievi.

Segue TABELLA

SEZIONE II **11.07**

Numero della Tariffa	STATISTICA Codice	Unità supplementare	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI Autonomi	Convenzionali
1	2	3	4	5	6
11.07			**Malto, anche torrefatto:**		
			A. non torrefatto:		
			I. di frumento:		
	11.07-101	—	a. presentato sotto forma di farina	20% (1)	—
	11.07-105	—	b. altro	20% (1)	—
			II. altro:		
	11.07-301	—	a. presentato sotto forma di farina	20% (1)	—
	11.07-305	—	b. non nominato	20% (1)	—
	11.07-600	—	B. torrefatto	20% (1)	—
11.08			**Amidi e fecole; inulina:**		
			A. amidi e fecole:		
	11.08-110	—	I. amido di granturco	27% (1)	—
	11.08-200	—	II. amido di riso	25% (1)	—
	11.08-300	—	III. amido di frumento	28% (1)	—
	11.08-400	—	IV. fecola di patate	25% (1)	—
	11.08-500	—	V. altri	28% (1)	—
	11.08-800	—	B. inulina	30%	—
11.09			**Glutine di frumento anche allo stato secco:**		
	11.09-100	—	A. allo stato secco	27% (1)	—
	11.09-900	—	B. altro	27% (1)	—

(1) È sospesa la riscossione del dazio e si applica il regime dei prelievi.

Segue TABELLA

SEZIONE II

CAPITOLO 12

SEMI E FRUTTI OLEOSI; SEMI, SEMENTI E FRUTTI DIVERSI; PIANTE INDUSTRIALI E MEDICINALI; PAGLIE E FORAGGI

NOTE

1. Le arachidi, le fave di soia, i semi di senapa, di papaveri neri o bianchi, la copra, sono considerati semi oleosi ai sensi della voce n. 12.01. Ne sono, invece, esclusi le noci di cocco e gli altri prodotti della voce n. 08.01 e le olive (Capitoli 7 o 20).

2. I semi di barbabietole, i semi da prato, i semi di fiori ornamentali, i semi di ortaggi, i semi di alberi da frutto o da bosco, i semi di vecce e di lupini sono considerati semi da sementa ai sensi della voce n. 12.03.

   Sono, invece, esclusi da questa voce, anche se destinati a servire da sementa:
   a) i legumi da granella (Capitolo 7);
   b) le spezie e gli altri prodotti del Capitolo 9;
   c) i cereali (Capitolo 10);
   d) i prodotti delle voci n.ri 12.01 e 12.07.

3. La voce n. 12.07 comprende, tra l'altro, le piante e loro parti delle seguenti specie: basilico, borragine, issopo, menta (nelle varie qualità), rosmarino, ruta, salvia e assenzio, mentre ne sono esclusi:
   a) i semi e frutti oleosi (n. 12.01);
   b) i prodotti farmaceutici del Capitolo 30;
   c) gli articoli di profumeria e di toletta del Capitolo 33;
   d) i prodotti disinfettanti, insetticidi, fungicidi, diserbanti, e simili, della voce n. 38.11.

Numero della Tariffa	STATISTICA		DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI	
	Codice	Unità supplementare		Autonomi	Convenzionali
1	2	3	4	5	6
12.01			**Semi e frutti oleosi, anche frantumati (1) (2)** . .	esenzione(3)	(4)
			A. di arachidi:		
	12.01-110	—	*I. con guscio*		
	12.01-150	—	*II. sgusciati*		
	12.01-200	—	*B. di copra*		
	12.01-300	—	*C. di palmisti (noci e mandorle)*		
	12.01-400	—	*D. di soia*		
	12.01-500	—	*E. di ricino*		
		—	*F. di lino:*		
	12.01-610	—	*I. destinati alla semina*		
	12.01-690	—	*II. altri*		
	12.01-910	—	*G. di colza, di ravizzone*		
	12.01-920	—	*H. di senapa*		
	12.01-930	—	*IJ. di papavero, nero o bianco*		
	12.01-940	—	*K. di canapa*		
	12.01-950	—	*L. di girasole*		
	12.01-960	—	*M. di cotone*		
	12.01-970	—	*N. di sesamo*		
	12.01-991	—	*O. di abrasin o di oleococca*		
	12.01-995	—	*P. non nominati*		

(1) *Sui semi oleosi si riscuote, oltre il dazio, l'imposta di fabbricazione sugli oli da essi ricavabili, secondo le norme vigenti.*

(2) *Sul lentisco e sugli altri frutti oleosi, diversi dall'oliva, da cui si ricavano oli vegetali che si presentano allo stato fluido alla temperatura di 15°C, si riscuote, oltre il dazio, l'imposta di fabbricazione prevista per gli oli ricavabili dai semi oleosi.*

(3) In talune condizioni da stabilirsi dagli Organi competenti delle Comunità europee, per tutti o parte dei prodotti classificabili in questa voce, in aggiunta al dazio, è prevista la riscossione di un ammontare di compensazione da determinarsi dagli stessi Organi delle suddette Comunità.

(4) Vedere Quadro aggiunto.

Segue TABELLA

SEZIONE II 12.02

Numero della Tariffa	STATISTICA		DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI	
	Codice	Unità supplementare		Autonomi	Convenzionali
1	2	3	4	5	6
12.02			**Farine di semi e di frutti oleosi, non disoleate, esclusa la farina di senapa:**		
	12.02-100	—	A. di soia	10% (1)	8%
	12.02-900	—	B. altre	esenzione(1)	—
12.03			**Semi, spore e frutti da sementa:**		
			A. semi di barbabietole	15%	13%
	12.03-110	—	*I. di barbabietole da zucchero*		
	12.03-190	—	*II. di altre barbabietole*		
	12.03-200	—	B. semi da bosco	10%	esenzione
			C. semi da foraggio:		
			I. paleo (Festuca pratensis); vecce; semi della specie; fienarola di palude (Poa palustris); spannocchina (Poa trivialis); gramigna dei prati (Poa pratensis); logliarella (Lolium perenne), loglio maggiore (Lolium multiflorum); coda di topo (Phleum pratense); gramigna fusaiola (Festuca rubra); gramigna perenne (Dactylis glomerata); agrostide (Agrostides)	10%	6%
	12.03-310	—	*a. vecce*		
	12.03-350	—	*b. paleo; semi della specie; fienarola di palude, spannocchina, gramigna dei prati*		
	12.03-390	—	*c. altri*		
	12.03-440	—	II. trifoglio (Trifolium sp.p.)	10%	4%
			III. altri	10%	5%
	12.03-460	—	*a. semi di erba medica*		
	12.03-490	—	*b. non nominati*		
			D. semi di fiori e semi di cavoli-rapa (Brassica oleracea, varietà caulorapa e gongylodes) . . .	10%	8%
	12.03-810	—	*I. semi di fiori*		
	12.03-840	—	*II. semi di cavoli-rapa*		
			E. altri	10%	—
	12.03-860	—	*I. semi di ortaggi, legumi e piante mangerecce (esclusi i legumi da granella, della voce n. 07.05)*		
	12.03-890	—	*II. non nominati*		
12.04			**Barbabietole da zucchero, anche tagliate in fettucce, fresche, disseccate o in polvere; canne da zucchero:**		
			A. barbabietole da zucchero:		
	12.04-110	—	I. fresche	12% (2)	—
	12.04-150	—	II. disseccate o in polvere	12% (2)	—
	12.04-300	—	B. canne da zucchero	esenzione(2)	—
12.05	*12.05-000*	—	**Radici di cicoria, fresche o disseccate, anche tagliate, non torrefatte**	2%	2%
12.06			**Luppolo (coni e luppolina)**	12%	9%
	12.06-100	—	*A. coni di luppolo non tritati né macinati*		
	12.06-900	—	*B. altri*		

(1) In talune condizioni da stabilirsi dagli Organi competenti delle Comunità europee, per tutti o parte dei prodotti classificabili in questa voce, in aggiunta al dazio, è prevista la riscossione di un ammontare di compensazione da determinarsi dagli stessi Organi delle suddette Comunità.

(2) È sospesa la riscossione del dazio e si applica il regime dei prelievi.

Segue TABELLA

SEZIONE II

12.07

Numero della Tariffa	STATISTICA		DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI	
	Codice	Unità supplementare		**Autonomi**	**Convenzionali**
1	2	3	4	5	6
12.07			**Piante, parti di piante, semi e frutti, delle specie utilizzate principalmente in profumeria, in medicina o nella preparazione di insetticidi, antiparassitari e simili, freschi o secchi, anche tagliati, frantumati o polverizzati :**		
	12.07-100	—	A. piretro (fiori, foglie, steli, cortecce, radici) . .	3%	3%
	12.07-300	—	B. radici di liquerizia.	2%	—
	12.07-500	—	C. fave tonka	3%	8%
			D. altri	esenzione	(2)
			I. cortecce:		
	12.07-610	—	*a. cortecce di china*		
	12.07-651	—	*b. altre*		
	12.07-652	—	*II. legni*		
			III. radici:		
	12.07-653	—	*a. di piante da rotenone*		
	12.07-654	—	*b. altre*		
	12.07-655	—	*IV. muschi, licheni ed alghe*		
	12.07-980	—	*V. non nominati*		
12.08			**Carrube fresche o secche, anche frantumate o polverizzate; noccioli di frutti e prodotti vegetali impiegati principalmente nella alimentazione umana, non nominati né compresi altrove:**		
	12.08-100	—	A. carrube.	8%	—
			B. semi di carrube:		
	12.08-310	—	I. non scortecciati, né frantumati, né macinati	2%	—
	12.08-390	—	II. altri	9%	—
	12.08-500	—	C. noccioli di albicocche, di pesche o di prugne e mandorle di questi noccioli (1)	5%	4%
	12.08-900	—	D. altri (1)	esenzione	esenzione
12.09	*12.09-000*	—	**Paglia e lolla di cereali, gregge, anche trinciate** .	esenzione	esenzione
12.10			**Barbabietole da foraggio, navoni-rutabaga, radici da foraggio; fieno, erba medica, lupinella, trifoglio, cavoli da foraggio, lupino, veccia ed altri simili prodotti da foraggio:**		
			A. barbabietole da foraggio, navoni-rutabaga ed altre radici da foraggio	9%	—
	12.10-101	—	*I. farine di foraggi verdi disidratate*		
	12.10-105	—	*II. altri*		
			B. altri	esenzione	esenzione
			I. farina di erba medica:		
	12.10-911	—	*a. disidratata*		
	12.10-915	—	*b. altra*		
			II. non nominati:		
	12.10-991	—	*a. farine di foraggi verdi disidratate*		
	12.10-995	—	*b. altri*		

(1) *Sui semi oleosi di questa voce si riscuote, oltre il dazio, l'imposta di fabbricazione prevista per gli oli ricavabili dai semi oleosi.*

(2) Vedere Quadro aggiunto.

Segue TABELLA

SEZIONE II

CAPITOLO 13

MATERIE PRIME VEGETALI PER TINTA O CONCIA; GOMME, RESINE ED ALTRI SUCCHI ED ESTRATTI VEGETALI

NOTA.

L'estratto di liquirizia, l'estratto di piretro, l'estratto di luppolo, l'estratto di aloe, l'oppio sono considerati succhi ed estratti vegetali ai sensi della voce n. 13.03.

Ne sono, invece, esclusi:

a) gli estratti di liquerizia contenenti in peso piú del 10% di saccarosio o che, qualunque sia il loro contenuto in zucchero, presentino i caratteri dei prodotti a base di zuccheri (n. 17.04);
b) gli estratti di malto (n. 19.01);
c) gli estratti di caffè, di tè o di mate (n. 21.02);
d) i succhi e gli estratti vegetali addizionati d'alcole costituenti bevande, nonché le preparazioni alcoliche composte di estratti vegetali (detti « estratti concentrati ») per la fabbricazione di bevande (Capitolo 22);
e) la canfora naturale, la glicirizzina e gli altri prodotti delle voci n.ri 29.13 e 29.41;
f) i medicamenti della voce n. 30.03 ed i reattivi per la determinazione dei gruppi o dei fattori sanguigni (n. 30.05);
g) gli estratti per concia o per tinta (n.ri 32.01 o 32.04);
h) gli oli essenziali, liquidi o concreti, ed i resinoidi (n. 33.01), nonché le acque distillate aromatiche e le soluzioni acquose di oli essenziali (n. 33.05);
ij) la gomma, la balata, la guttaperca e altre gomme naturali simili (n. 40.01).

Numero della Tariffa	STATISTICA		DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI	
	Codice	Unità supplementare		Autonomi	Convenzionali
1	2	3	4	5	6
13.01	*13.01-000*	—	**Materie prime vegetali per tinta o per concia . .**	esenzione	esenzione
13.02			**Gomma lacca, anche imbianchita; gomme, gommoresine, resine, e balsami naturali :**		
	13.02-300	—	A. resine di conifere	2%	0,5%
		—	B. altri	esenzione	(3)
	13.02-910	—	*I. gomma arabica*		
			II. gomma lacca:		
	13.02-930	—	*a. non imbianchita*		
	13.02-950	—	*b. imbianchita*		
	13.02-990	—	*III. non nominati*		
13.03			**Succhi ed estratti vegetali ; sostanze pectiche, pectinati e pectati; agar-agar ed altre mucillagini ed ispessenti derivati da vegetali :**		
			A. succhi ed estratti vegetali (1) (2):		
	13.03-110	—	I. oppio	esenzione	esenzione
	13.03-120	—	II. aloe, manna	esenzione	esenzione
	13.03-130	—	III. di quassia amara	3%	1,5%
	13.03-140	—	IV. di liquirizia	10%	5%
	13.03-150	—	V. di piretro e di radici delle piante da rotenone	5%	5%
	13.03-160	—	VI. di luppolo	6%	5%

(1) *Sui succhi ed estratti vegetali in soluzione alcolica, contenenti alcoli etilico, metilico, propilico ed isopropilico, si riscuote, oltre il dazio, la sovrimposta di confine ed il diritto erariale di L. 60.000 per Ha, da commisurare sulla quantità contenuta di detti alcoli, accertata, mediante analisi, dai Laboratori Chimici delle Dogane.*

(2) *Sugli estratti vegetali in prodotti petroliferi, si riscuote, oltre il dazio, la sovrimposta di confine sulla quantità di prodotti petroliferi effettivamente contenuta, accertata, mediante analisi, dai Laboratori Chimici delle Dogane.*

(3) Vedere Quadro aggiunto.

Segue TABELLA

SEZIONE II **13.03**

Numero della Tariffa	STATISTICA		DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI	
	Codice	Unità supplementare		Autonomi	Convenzionali
1	2	3	4	5	6
(13.03-A)	*13.03-170*	—	VII. miscugli di estratti vegetali, per la fabbricazione di bevande o di preparazioni alimentari	10%	5%
			VIII. altri:		
	13.03-180	—	a. medicinali	6%	2,5%
	13.03-190	—	b. non nominati	esenzione	esenzione
			B. sostanze pectiche, pectinati e pectati:		
	13.03-310	—	I. allo stato secco	24%	(1)
	13.03-390	—	II. altri	14%	—
			C. agar-agar ed altre mucillagini ed ispessenti derivati da vegetali:		
	13.03-510	—	I. agar-agar	4%	2,5%
	13.03-550	—	II. mucillagini ed ispessenti di carrube o di semi di carrube	6%	3%
	13.03-590	—	III. altri	esenzione	esenzione

(1) Vedere Quadro aggiunto.

Segue TABELLA

SEZIONE II

CAPITOLO 14

MATERIE DA INTRECCIO E DA INTAGLIO ED ALTRI PRODOTTI DI ORIGINE VEGETALE, NON NOMINATI NE COMPRESI ALTROVE

NOTE

1. Sono escluse da questo Capitolo e classificate nella Sezione XI le materie e le fibre vegetali delle specie principalmente utilizzate nella fabbricazione dei tessili, a prescindere dalla preparazione subita, nonché le altre materie vegetali che siano state sottoposte ad una lavorazione tale da renderle utilizzabili esclusivamente come materie tessili.
2. Le stecche, strisce e lamelle di vimini, di canne, di bambù e simili, il midollo di canna d'India e le canne d'India filate sono da comprendere nella voce n. 14.01, mentre ne sono esclusi le stecche, strisce o nastri di legno (n. 44.09).
3. Dalla voce n. 14.02 deve essere esclusa la lana di legno (n. 44.12).
4. Dalla voce n. 14.03 debbono essere escluse le teste preparate per pennelli, spazzole e simili (n. 96.03).

Numero della Tariffa	STATISTICA		DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI	
	Codice	Unità supplementare		Autonomi	Convenzionali
1	2	3	4	5	6
14.01			**Materie vegetali usate principalmente in lavori da panieraio o da stuoiaio (vimini, canne, bambù, canne d'India, giunchi, rafia, paglia di cereali pulita, imbianchita o tinta, cortecce di tiglio e simili) :**		
			A. vimini:		
	14.01-110	—	I. non pelati, né spaccati, né altrimenti preparati	esenzione	esenzione
	14.01-190	—	II. altri	3%	2%
	14.01-700	—	B. paglia di cereali pulita, imbianchita o tinta. .	2%	1%
			C. altre	esenzione	(1)
	14.01-910	—	*I. bambù; canne e simili*		
			II. canne d'India; giunchi e simili:		
	14.01-930	—	*a. greggi o semplicemente spaccati*		
	14.01-950	—	*b. altri*		
	14.01-990	—	*III. non nominate*		
14.02			**Materie vegetali usate principalmente per imbottitura (capoc, crine vegetale, crine marino e simili), anche in strati con o senza supporto di altre materie**	esenzione	(1)
	14.02-300	—	*A. crine vegetale*		
	14.02-900	—	*B. altre*		
14.03			**Materie vegetali usate principalmente nella fabbricazione di scope e spazzole (saggina, piassava, trebbia, fibre di istle e simili), anche in torciglioni o in fasci . . . .**	esenzione	esenzione
	14.03-001	—	*A. gregge*		
	14.03-005	—	*B. non nominate*		
14.04	*14.04-000*	—	**Semi duri, granelli, scorze e noci, da intaglio (semi di corozo, di palma dum e simili) . . . .**	esenzione	esenzione
14.05	*14.05-000*	—	**Prodotti di origine vegetale, non nominati né compresi altrove . . . .**	esenzione	(1)

(1) Vedere Quadro aggiunto.

Segue. TABELLA

SEZIONE III

GRASSI E OLI (ANIMALI E VEGETALI); PRODOTTI DELLA LORO SCISSIONE; GRASSI ALIMENTARI LAVORATI; CERE DI ORIGINE ANIMALE O VEGETALE

Salvo le particolari disposizioni stabilite in tariffa, sui prodotti compresi in questa Sezione, contenenti :

A) oli di semi, si riscuote, oltre il dazio, la sovrimposta di confine sulla quantità di olio in essi presente, da accertarsi mediante analisi eseguita dai Laboratori Chimici delle Dogane;

B) olio di oliva, si riscuote, oltre il dazio, la sovrimposta di confine sulla quantità di olio in essi presente, da accertarsi mediante analisi eseguita dai Laboratori Chimici delle Dogane;

C) zuccheri e/o materie zuccherine tassabili, si riscuote, oltre il dazio, la sovrimposta di confine sulla quantità di zuccheri e/o di materie zuccherine tassabili effettivamente contenuta nei prodotti stessi ed accertata, mediante analisi dai Laboratori Chimici delle Dogane.

Tuttavia, è in facoltà del dichiarante di chiedere che la sovrimposta di confine sia riscossa nella misura forfettaria indicata a fianco dei seguenti scaglioni riferiti alla quantità dichiarata di zuccheri e/o di materie zuccherine tassabili contenuta in ogni quintale di prodotto: 1) non superiore a 10%, in peso: 5 kg; 2) superiore a 10% ma non a 20%, in peso 15 kg; 3) superiore a 20% ma non a 30%, in peso: 25 kg; 4) superiore a 30% ma non a 40%, in peso: 35 kg; 5) superiore a 40%, ma non a 50%, in peso: 45 kg; 6) superiore a 50% ma non a 60%, in peso: 55 kg; 7) superiore a 60% ma non a 70%, in peso: 65 kg; 8) superiore a 70% ma non a 80%, in peso: 75 kg; 9) superiore a 80% ma non a 90%, in peso: 85 kg; 10) superiore a 90%, in peso: 95 kg. Nondimeno, se la Dogana ritiene che i suddetti prodotti contengano zuccheri e/o materie zuccherine tassabili in misura superiore al dichiarato, essi saranno sottoposti ad analisi e la sovrimposta di confine sarà commisurata alla aliquota forfettaria stabilita per lo scaglione corrispondente alla quantità effettivamente accertata, qualora risulti superiore al dichiarato.

Se l'analisi del prodotto non consente di accertare le quantità delle singole categorie di zuccheri e/o di materie zuccherine soggette ad aliquota diverse d'imposta, questa sarà commisurata a quella del prodotto su cui grava l'aliquota piú elevata.

CAPITOLO 15

GRASSI E OLI (ANIMALI E VEGETALI); PRODOTTI DELLA LORO SCISSIONE; GRASSI ALIMENTARI LAVORATI; CERE DI ORIGINE ANIMALE O VEGETALE

NOTE

1. Questo Capitolo non comprende:
   a) il lardo e il grasso di maiale e di volatili, della voce n. 02.05;
   b) il burro di cacao, compreso il grasso e l'olio di cacao (n. 18.04);
   c) i ciccioli (n. 23.01) ed i residui della voce n. 23.04;
   d) gli acidi grassi isolati, le cere preparate, le sostanze grasse trasformate in prodotti farmaceutici, pitture, vernici, saponi, prodotti di profumeria o di toletta e cosmetici, gli oli solfonati e altri prodotti appartenenti alla Sezione VI;
   e) il fatturato (factis) (n. 40.02).
2. Le paste di saponificazione (« soap-stocks »), le morchie o fecce di olio, la pece di stearina, la pece di grasso di lana e la pece di glicerina si classificano nella voce n. 15.17.

NOTE COMPLEMENTARI

1. Per l'applicazione della voce n. 15.07:

A. gli oli vegetali fissi, fluidi o concreti, ottenuti per pressione sono da considerare « greggi » quando abbiano subito soltanto i trattamenti seguenti:
- *decantazione entro i termini normali;*
- *centrifugazione, o filtrazione, purché, per separare l'olio dai suoi costituenti solidi, si sia ricorso unicamente alla « forza meccanica », quale la gravità, la pressione o la forza centrifuga, escluso qualsiasi processo di filtrazione per assorbimento e qualsiasi altro processo fisico o chimico.*

B. gli oli vegetali fissi, fluidi o concreti, ottenuti per estrazione sono da considerare « greggi » quando non si distinguono dagli oli e dai grassi vegetali ottenuti per pressione né per il colore, l'odore o il gusto, né per proprietà speciali analitiche riconosciute.

C. sono da considerare ugualmente « oli greggi », l'olio di soia depurato delle mucillagini e l'olio di cotone depurato del gossipolo;

2. A. è considerato olio d'oliva ai sensi della voce n. 15.07-A, solo l'olio proveniente esclusivamente dal trattamento delle olive, escluso l'olio d'oliva riesterificato e qualsiasi miscela di olio d'oliva con oli di altra natura.

Segue TABELLA

SEZIONE III

B. Appartiene alla voce n. 15.07-A-I-a l'olio d'oliva che presenta le seguenti caratteristiche:

a) un tenore di acidi grassi liberi, espresso in acido oleico, del 3% al massimo;

b) un coefficiente d'estinzione K_{270} (coefficiente di assorbimento attraverso uno spessore di 1 cm di una soluzione costituita da 1 g di olio in 100 ml di isoottano (2,2,4-trimetilpentano), alla lunghezza d'onda di 270 nm), superiore a 0,25 e non superiore a 1,10 e, previo trattamento del campione di olio su allumina attivata, superiore a 0,11°;

c) una variazione del coefficiente di estinzione, intorno a 270 nm, superiore a 0,01 e non superiore a 0,16.

Tale variazione è definita dall'espressione:

$$\Delta K = K_m - 0,5\,(K_{m-4} + K_{m+4})$$

ove:

K_m *indica il coefficiente di estinzione alla lunghezza d'onda del massimo della curva di assorbimento intorno a 270 nm.*

K_{m-4} *e* K_{m+4} *indicano i coefficienti di estinzione alla lunghezza d'onda rispettivamente inferiori e superiori di 4 nm a quelle di* K_m.

d) assenza di reazione positiva dell'olio di sansa.

C. Appartiene alla voce n. 15.07-A-I-b l'olio di oliva che presenta:

a) o le caratteristiche di cui al punto 2. B. dalla lettera a) alla lettera c) e una reazione positiva dell'olio di sansa,

b) oppure le caratteristiche di cui al punto 2. B. lettea a) e un coefficiente di estinzione K_{270} superiore a 1,10 e non superiore a 2, e una variazioner del coefficiente di estinzione, intorno a 270 nm, non superiore a 0,20.

D. È considerato olio d'oliva vergine l'olio d'oliva naturale ottenuto soltanto mediante processi meccanici, compresa la pressione, esclusa qualsiasi miscela con olio d'oliva ottenuto con altro processo.

3. Sono esclusi dalla voce n. 15.17-A:

a) i residui provenienti dalla lavorazione delle sostanze grasse contenenti olio per il quale l'indice di iodio, determinato secondo il metodo di Wijs senza catalizzatore, è inferiore a 70 o superiore a 100;

b) i residui provenienti dalla lavorazione delle sostanze grasse contenenti olio per il quale l'indice di iodio è compreso tra 70 e 100, ma la cui superficie del picco corrispondente al volume di ritenzione del beta-sistosterolo determinata conformemente alle disposizioni dell'Allegato II del regolamento di cui alla seguente Nota complementare 4 rappresenta meno di 93% della superficie totale dei picchi degli steroli.

4. I metodi di analisi per la determinazione delle caratteristiche dei prodotti di cui sopra sono quelli previsti rispettivamente negli Allegati I e II del regolamento (CEE) n. 618/72.

Numero della Tariffa	STATISTICA		DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI	
	Codice	Unità supplementare		Autonomi	Convenzionali
1	2	3	4	5	6
15.01			**Strutto, altri grassi di maiale e grassi di volatili' pressati, fusi od estratti a mezzo di solventi :**		
			A. strutto e altri grassi di maiale:		
	15.01-110	—	I. destinati ad usi industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti per l'alimentazione umana (1)	4% (2)	3%
	15.01-190	—	II. altri	20% (2)	—
	15.01-300	—	B. grasso di volatili	18% (2)	18%
15.02			**Sevi (delle specie bovina, ovina e caprina) greggi; fusi od estratti a mezzo di solventi, compresi sevi detti « primo sugo »:**		
			A. destinati ad usi industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti per l'alimentazione umana (1)	2%	esenzione
	15.02-101	—	*I. delle specie bovina e ovina*		
	15.02-105	—	*II. della specie caprina*		

(1) Sono ammessi in questa voce subordinatamente alle condizioni da stabilirsi dal Ministero delle Finanze.

(2) È sospesa la riscossione del dazio e si applica il regime dei prelievi.

Segue TABELLA

SEZIONE III **15.02**

Numero della Tariffa	STATISTICA		DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI	
	Codice	Unità supplementare		Autonomi	Convenzionali
1	2	3	4	5	6
(*15.02*)			B. altri:		
	15.02-901	—	I. sevi della specie bovina, compreso il sevo detto « primo sugo »	10%	7%
			II. non nominati	10%	7%
	15.02-903	—	*a. della specie ovina*		
	15.02-905	—	*b. della specie caprina*		
15.03			**Stearina solare; oleostearina; oli di strutto e oleomargarina non emulsionata, non mescolati né altrimenti preparati :**		
			A. stearina solare e oleostearina:		
	15.03-110	—	I. destinate ad usi industriali (1)	esenzione	esenzione
	15.03-190	—	II. altre	8%	8%
	15.03-910	—	B. olio di sevo, destinato ad usi industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti per l'alimentazione umana (1)	12%	4%
	15.03-990	—	C. altri	12%	—
15.04			**Grassi e oli di pesci e di mammiferi marini, anche raffinati :**		
			A. oli di fegato di pesci:		
	15.04-110	—	I. aventi tenore di vitamina A uguale o inferiore a 2.500 unità internazionali per grammo	6% (5)	6%
	15.04-190	—	II. altri	esenzione(5)	(6)
	15.04-510	—	B. olio di balena e di altri cetacei	2% (5)	esenzione
			C. altri	esenzione(5)	esenzione
	15.04-550	—	*I. di pesci*		
	15.04-590	—	*II. di mammiferi marini*		
15.05			**Grassi di lana e sostanze grasse derivate, compresa la lanolina:**		
	15.05-100	—	A. grasso di lana greggio	6%	5%
	15.05-900	—	B. altri	10%	6,5%
15.06	*15.06-000*	—	**Altri grassi e oli animali (olio di piedi di bue, grassi di ossa, grassi di cascami, ecc.)**	4%	2,5%
15.07			**Oli vegetali fissi, fluidi o concreti, greggi, depurati o raffinati (2):**		
			A. olio di oliva (3) (4):		
			I. che ha subito un processo di raffinazione:		
			a. ottenuto dalla raffinazione di olio di oliva vergine, anche mescolato con olio di oliva vergine	20% (7)	—

(1) Sono ammessi in questa voce subordinatamente alle condizioni da stabilirsi dal Ministero delle Finanze.

(2) *Sugli oli di semi, esclusi quelli concreti, sia puri che mescolati con olio di oliva e con altri oli, in qualsiasi proporzione, si riscuote, oltre il dazio, la sovrimposta di confine, in misura uguale alla corrispondente imposta di fabbricazione.*

(3) *Sull'olio di oliva di pressione commestibile, sull'olio di oliva lampante, sull'olio di oliva lavato e sull'olio estratto dalla sansa di oliva, si riscuote, oltre il dazio, la sovrimposta di confine in misura uguale alla corrispondente imposta interna di fabbricazione.*

(4) *Sull'olio di oliva rettificato e sull'olio di sansa di olive rettificato, si riscuote, oltre il dazio, la sovrimposta di confine.*

(5) In talune condizioni da stabilirsi dagli Organi competenti delle Comunità europee, per tutti o parte dei prodotti classificabili in questa voce, in aggiunta al dazio, è prevista la riscossione di un ammontare di compensazione da determinarsi dagli stessi Organi delle suddette Comunità.

(6) Vedere Quadro aggiunto.

(7) È sospesa la riscossione del dazio e si applica il regime dei prelievi.

Segue TABELLA

SEZIONE III 15.07

Numero della Tariffa	STATISTICA Codice	Unità supple-mentare	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI Autonomi	Conven-zionali
1	2	3	4	5	6
(*15.07*-A-I-a)	*15.07-010*	—	*1. in imballaggi immediati di contenuto netto di 20 kg o meno*		
	15.07-020	—	*2. altrimenti presentato*		
			b. altro	20% (2)	—
	15.07-030	—	*1. in imballaggi immediati di contenuto netto di 20 kg o meno*		
	15.07-040	—	*2. altrimenti presentato*		
			II. altro	20% (2)	—
			a. vergine:		
	15.07-061	—	*1. in imballaggi immediati di contenuto netto di 20 kg o meno*		
	15.07-065	—	*2. altrimenti presentato*		
			b. non nominato:		
	15.07-070	—	*1. in imballaggi immediati di contenuto netto di 20 kg o meno*		
	15.07-080	—	*2. altrimenti presentato*		
			B. oli di legno della Cina, di abrasin, di Tung, di oleococca, di oiticica; cera di Mirica e cera del Giappone	3% (3)	(4)
	15.07-101	—	*I. oli di abrasin o di oleococca*		
	15.07-105	—	*II. altri*		
			C. olio di ricino:		
	15.07-150	—	I. destinato alla produzione dell'acido ammino-undecanoico per la fabbricazione di fibre tessili sintetiche o di materie plastiche artificiali (1)	esenzione(3)	esenzione
	15.07-170	—	II. altro	8% (3)	8%
			D. altri oli:		
			I. destinati ad usi tecnici o industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti per l'alimentazione umana:		
			a. greggi (1):		
	15.07-190	—	1. olio di palma	5% (3)	4%
	15.07-220	—	2. olio di semi di tabacco	5% (3)	esenzione
			3. altri	5% (3)	(4)
	15.07-260	—	*aa. olio di soia*		
	15.07-270	—	*bb. olio di colza, di ravizzone o di senapa*		
	15.07-280	—	*cc. olio di lino*		
	15.07-290	—	*dd. olio di cocco o di copra*		
	15.07-310	—	*ee. olio di palmisti*		
	15.07-390	—	*ff. non nominati*		
			b. altri (1):		
	15.07-510	—	1. olio di semi di tabacco.	8% (3)	esenzione
			2. non nominati	8% (3)	(4)
	15.07-540	—	*aa. olio di soia*		
	15.07-570	—	*bb. olio di lino*		
	15.07-580	—	*cc. altri*		

(1) Sono ammessi in questa voce subordinatamente alle condizioni da stabilirsi dal Ministero delle Finanze.

(2) È sospesa la riscossione del dazio e si applica il regime dei prelievi.

(3) In talune condizioni da stabilirsi dagli Organi competenti delle Comunità europee, per tutti o parte dei prodotti classificabili in questa voce, in aggiunta al dazio, è prevista la riscossione di un ammontare di compensazione da determinarsi dagli stessi Organi delle suddette Comunità.

(4) Vedere Quadro aggiunto.

Segue TABELLA

SEZIONE III

15.07

Numero della Tariffa	STATISTICA Codice	Unità supplementare	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI Autonomi	Convenzionali
1	2	3	4	5	6
(*15.07*-D)			II. altri:		
			a. olio di palma:		
	15.07-610	—	1. greggio	9%(5)(6)	9%
	15.07-630	—	2. altro	14% (6)	14%
			b. non nominati:		
	15.07-650	—	1. concreti, in imballaggi immediati di contenuto netto di 1 kg o meno	20% (6)	—
			2. concreti, altrimenti presentati; fluidi:		
			aa. greggi	10% (6)	(7)
	15.07-720	—	*α. olio di cotone*		
	15.07-730	—	*β. olio di soia*		
	15.07-740	—	*γ. olio di arachidi*		
	15.07-750	—	*δ. olio di girasole*		
	15.07-760	—	*ε. olio di colza, di ravizzone o di senapa*		
	15.07-770	—	*ζ. olio di cocco o di copra*		
	15.07-780	—	*η. olio di palmisti*		
	15.07-810	—	*θ. altri*		
			bb. altri	15% (6)	(7)
	15.07-850	—	*α. olio di cotone*		
	15.07-860	—	*β. olio di soia*		
	15.07-870	—	*γ. olio di arachidi*		
	15.07-880	—	*δ. olio di girasole*		
	15.07-890	—	*ε. olio di colza, di ravizzone o di senapa*		
	15.07-920	—	*ζ. olio di cocco o di copra*		
	15.07-930	—	*η. olio di palmisti*		
	15.07-990	—	*θ. non nominati*		
15.08	*15.08-000*	—	**Oli animali o vegetali cotti, ossidati, disidratati, solforati, soffiati, standolizzati o in altro modo modificati** (1)	15%	14%
15.09	*15.09-000*	—	**Degras** (2)	9%	6%
15.10			**Acidi grassi industriali, oli acidi di raffinazione, alcoli grassi industriali (3) (4):**		
	15.10-100	—	A. acido stearico	12%	8%
	15.10-300	—	B. acido oleico	10%	7%
			C. altri acidi grassi industriali; oli acidi di raffinazione	8%	4,5%
	15.10-510	—	*I. altri acidi grassi industriali*		
	15.10-550	—	*II. oli acidi di raffinazione*		
	15.10-700	—	D. alcoli grassi industriali	13%	8%
15.11			**Glicerina, comprese le acque e le liscivie glicerinose:**		
	15.11-100	—	A. glicerina greggia, comprese le acque e le liscivie glicerinose	3%	1,5%
	15.11-900	—	B. altra, compresa la glicerina sintetica	10%	6%

(1) *Sugli oli di semi di questa voce, si riscuote, oltre il dazio, la sovrimposta di confine sugli oli di semi.*

(2) *Sul degras contenente prodotti petroliferi, si riscuote, oltre il dazio, la sovrimposta di confine sulla quantità di detti prodotti contenuti, nella misura corrispondente all'imposta interna di fabbricazione.*

(3) *Sugli oli acidi di semi, si riscuote, oltre il dazio, la sovrimposta di confine sugli oli di semi.*

(4) *Sugli oli acidi di oliva, si riscuote, oltre il dazio, la sovrimposta di confine sull'olio di oliva.*

(5) Si applica temporaneamente il dazio di 6% sul valore.

(6) In talune condizioni da stabilirsi dagli Organi competenti delle Comunità europee, per tutti o parte dei prodotti classificabili in questa voce, in aggiunta al dazio, è prevista la riscossione di un ammontare di compensazione da determinarsi dagli stessi Organi delle suddette Comunità.

(7) Vedere Quadro aggiunto.

Segue TABELLA

SEZIONE III **15.12**

Numero della Tariffa	STATISTICA Codice	Unità supplementare	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI Autonomi	Convenzionali
1	2	3	4	5	6
15.12			**Oli e grassi animali o vegetali parzialmente o totalmente idrogenati e oli e grassi animali o vegetali solidificati o induriti mediante qualsiasi altro processo, anche raffinati, ma non preparati (1):**		
	15.12-100	—	A. presentati in imballaggi immediati di contenuto netto di 1 kg o meno	20% (6)	—
			B. altrimenti presentati	17% (6)	(8)
			I. animali:		
	15.12-920	—	*a. di balena o di capodoglio*		
	15.12-940	—	*b. altri*		
	15.12-950	—	*II. vegetali*		
15.13			**Margarina, imitazioni dello strutto e altri grassi alimentari preparati (2)**	25% (6)	25%
	15.13-100	—	*A. margarina*		
	15.13-900	—	*B. altri*		
15.14	*15.14-000*	—	**Bianco di balena e di altri cetacei (spermaceti), greggio, pressato o raffinato, anche colorato artificialmente**	7%	3,5%
15.15			**Cere d'api e di altri insetti, anche colorate artificialmente:**		
	15.15-100	—	A. gregge	esenzione	esenzione
	15.15-900	—	B. altre	10%	5%
15.16			**Cere vegetali, anche colorate artificialmente:**		
	15.16-100	—	A. gregge	esenzione	esenzione
	15.16-900	—	B. altre	8%	4%
15.17			**Residui provenienti dalla lavorazione delle sostanze grasse o delle cere animali o vegetali (3) (4) (5):**		
			A. contenenti olio avente i caratteri dell'olio di oliva:		
	15.17-200	—	I. paste di saponificazione («soap-stocks») . .	7% (7)	—
	15.17-300	—	II. altri	2% (7)	—
			B. altri:		
	15.17-400	—	I. morchie o fecce d'olio; paste di saponificazione («soap-stocks»)	7% (6)	5%
	15.17-500	—	II. non nominati	2% (6)	2%

(1) *Sugli oli di semi parzialmente o totalmente idrogenati si riscuote, oltre il dazio, la sovrimposta di confine sui semi oleosi.*

(2) *Sulla margarina si riscuote, oltre il dazio, la sovrimposta di confine nella misura corrispondente all'imposta interna di fabbricazione.*

(3) *Sulle paste di saponificazione o di raffinazione («soap-stocks»), si riscuote, oltre il dazio, la sovrimposta di confine sugli oli di semi commisurandola sulla quantità di olio di semi non combinato, in esse contenuta, eccedente il 10%, accertata, mediante analisi, dai Laboratori Chimici delle Dogane.*

(4) *Sulle morchie o fecce d'olio di semi, nonchè sulle terre e carboni decoloranti impregnati di olio di semi, si riscuote, oltre il dazio, la sovrimposta di confine sugli oli di semi, commisurandola, sulla quantità di olio di semi in esse contenuta, accertata, mediante analisi, dai Laboratori Chimici delle Dogane.*

(5) *Sui residui della lavorazione degli oli di oliva, destinati alla diseolazione, si riscuote, oltre il dazio, l'imposta di fabbricazione in base al contenuto di olio, da accertarsi mediante analisi eseguita dai Laboratori Chimici delle Dogane.*

(6) In talune condizioni da stabilirsi dagli Organi competenti delle Comunità europee, per tutti o parte dei prodotti classificabili in questa voce, in aggiunta al dazio, è prevista la riscossione di un ammontare di compensazione da determinarsi dagli stessi Organi delle suddette Comunità.

(7) È sospesa la riscossione del dazio e si applica il regime dei prelievi.

(8) Vedere Quadro aggiunto.

Segue TABELLA

SEZIONE IV

PRODOTTI DELLE INDUSTRIE ALIMENTARI; BEVANDE, LIQUIDI ALCOLICI ED ACETI; TABACCHI

* * *

Salvo le particolari disposizioni stabilite in Tariffa, sui prodotti compresi in questa Sezione, contenenti :

A) oli di semi, si riscuote, oltre il dazio, la sovrimposta di confine sulla quantità di olio in essi presente, da accertarsi mediante analisi eseguita dai Laboratori Chimici delle Dogane;

B) olio di oliva, si riscuote, oltre il dazio, la sovrimposta di confine sulla quantità di olio in essi presente, da accertarsi mediante analisi eseguita dai Laboratori Chimici delle Dogane;

C) zuccheri e/o materie zuccherine tassabili, si riscuote, oltre il dazio, la sovrimposta di confine sulla quantità di zuccheri e/o di materie zuccherine tassabili effettivamente contenuta nei prodotti stessi ed accertata, mediante analisi, dai Laboratori Chimici delle Dogane.

Tuttavia, è in facoltà del dichiarante di chiedere che la sovrimposta di confine sia riscossa nella misura forfettaria indicata a fianco dei seguenti scaglioni riferiti alla quantità dichiarata di zuccheri e/o di materie zuccherine tassabili contenuta in ogni quintale di prodotto: 1) non superiore a 10%, in peso: 5 kg; 2) superiore a 10% ma non a 20%, in peso: 15 kg; 3) superiore a 20% ma non a 30%, in peso: 25 kg; 4) superiore a 30% ma non a 40%, in peso: 35 kg; 5) superiore a 40% ma non a 50%, in peso: 45 kg; 6) superiore a 50% ma non a 60%, in peso: 55 kg; 7) superiore a 60% ma non a 70%, in peso: 65 kg; 8) superiore a 70% ma non a 80%, in peso: 75 kg; 9) superiore a 80% ma non a 90%, in peso: 85 kg; 10) superiore a 90%, in peso: 95 kg. Nondimeno, se la Dogana ritiene che i suddetti prodotti contengano zuccheri e/o materie zuccherine tassabili in misura superiore al dichiarato, essi saranno sottoposti ad analisi e la sovrimposta di confine sarà commisurata alla aliquota forfettaria stabilita per lo scaglione corrispondente alla quantità effettivamente accertata, qualora risulti superiore al dichiarato.

Se l'analisi del prodotto non consente di accertare le quantità delle singole categorie di zuccheri e/o di materie zuccherine soggette ad aliquote diverse d'imposta, questa sarà commisurata a quella del prodotto su cui grava l'aliquota più elevata;

D) cacao, si riscuote, oltre il dazio, l'imposta di consumo sul cacao torrefatto, decorticato, ecc., sulla quantità effettivamente contenuta di detto prodotto ed accertata, mediante analisi, dai Laboratori Chimici delle Dogane;

E) caffè, si riscuote, oltre il dazio, l'imposta di consumo sul caffè nella misura prevista per il caffè tostato, anche macinato, e per gli estratti solidi solubili di caffè, in rapporto al contenuto di caffè tostato o di estratti solidi;

F) alcoli etilico, metilico, propilico ed isopropilico, si riscuote, oltre il dazio, la sovrimposta di confine ed il diritto erariale di lire 60.000 per Ha, da commisurare sulla quantità contenuta di detti alcoli.

Per l'alcole etilico contenuto nei prodotti importati dall'estero e ammessi, se fabbricati nel territorio nazionale, a fruire delle agevolazioni di cui all'art. 4 del decreto-legge 6 ottobre 1948, n. 1200, convertito, con modificazioni, nella legge 3 dicembre 1948, n. 1388, non è dovuto il pagamento della sovrimposta di confine e del diritto erariale normale. Detto alcole è soggetto al pagamento del diritto erariale speciale.

Per gli alcoli metilico, propilico e isopropilico contenuti nei prodotti importati dall'estero e ammessi, se fabbricati nel territorio nazionale, a fruire dell'agevolazione di cui all'art. 2 della legge 28 marzo 1968, n. 415, non è dovuto il pagamento della sovrimposta di confine e del diritto erariale normale. Detti alcoli sono soggetti, sul quantitativo eccedente il 2 per cento esistente nel prodotto finito, al pagamento del diritto erariale speciale.

CAPITOLO 16

PREPARAZIONI DI CARNI, DI PESCI, DI CROSTACEI E DI MOLLUSCHI

NOTA

Sono esclusi da questo Capitolo le carni, le frattaglie, i pesci, i crostacei ed i molluschi (compresi i testacei), preparati o conservati mediante i processi previsti dai Capitali 2 e 3.

Numero della Tariffa	STATISTICA		DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI	
	Codice	Unità supplementare		Autonomi	Convenzionali
1	2	3	4	5	6
16.01			**Salsicce, salami e simili, di carni, di frattaglie o di sangue:**		
	16.01-100	—	A. di fegato	24% (2)	24%
			B. altri (1):		
	16.01-920	—	I. salsicce e salami, stagionati, anche se da spalmare, non cotti	21% (2)	—
	16.01-980	—	II. non nominati	21% (2)	—

(1) Il prelievo applicabile alle salsicce, presentate in recipienti contenenti anche un liquido di conservazione, è riscosso sul peso netto senza tener conto del detto liquido.

(2) È sospesa la riscossione del dazio e si applica il regime dei prelievi.

Segue TABELLA

SEZIONE IV 16.02

Numero della Tariffa	STATISTICA		DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI	
	Codice	Unità supplementare		Autonomi	Convenzionali
1	2	3	4	5	6
16.02			**Altre preparazioni e conserve di carni o di frattaglie:**		
			A. di fegato:		
	16.02-110	—	I. di oca o di anatra	20%	16%
	16.02-190	—	II. altre	25% (2)	25%
			B. altre:		
			I. di volatili:		
	16.02-211	—	a. contenenti, in peso, 57% o piú di carni di volatili (1)	21% (2)	17%
	16.02-213	—	b. contenenti, in peso, 25% o piú ma meno di 57% di carni di volatili (1)	21% (2)	17%
	16.02-215	—	c. altre	21% (2)	17%
	16.02-250	—	II. di selvaggina o di coniglio	21%	17%
			III. non nominate:		
			a. contenenti carni o frattaglie della specie suina domestica e contenenti, in peso:		
			1. 80% o piú di carni e/o frattaglie, di ogni specie, compresi il lardo ed i grassi qualunque sia la loro natura o la loro origine:		
			aa. prosciutti, filetti e lombate, anche in parti	26% (2)	—
	16.02-420	—	*α. prosciutti*		
	16.02-450	—	*β. altri*		
	16.02-460	—	bb. spalle, anche in parti	26% (2)	—
	16.02-481	—	cc. altre	26% (2)	—
	16.02-484	—	2. 40% o piú e meno di 80% di carni e/o frattaglie, di ogni specie, compresi il lardo ed i grassi qualunque sia la loro natura o la loro origine	26% (2)	—
	16.02-487	—	3. meno di 40% di carni e/o frattaglie, di ogni specie, compresi il lardo ed i grassi qualunque sia la loro natura o la loro origine	26% (2)	—
			b. altre:		
	16.02-510	—	1. contenenti carni o frattaglie della specie bovina	26%	26%
			2. non nominate:		
	16.02-550	—	aa. di ovini	26%	20%
	16.02-590	—	bb. altre	26%	26%
16.03			**Estratti e sughi di carne ed estratti di pesce, in recipienti o incolucri immediati di contenuto netto:**		
			A. di 20 kg o piú	esenzione	esenzione
	16.03-110	—	*I. di bovini*		
	16.03-190	—	*II. altri*		
	16.03-300	—	B. di piú di 1 kg ma meno di 20 kg	9%	7%
	16.03-500	—	C. di 1 kg o meno	24%	20%

(1) Per la determinazione della percentuale di carni di volatili, il peso delle ossa non è preso in considerazione.

(2) È sospesa la riscossione del dazio e si applica il regime dei prelievi.

Segue TABELLA

SEZIONE IV **16.04**

Numero della Tariffa	STATISTICA		DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI	
	Codice	Unità supplementare		Autonomi	Convenzionali
1	2	3	4	5	6
16.04			**Preparazioni e conserve di pesci, compreso il caviale ed i suoi succedanei :**		
			A. caviale e succedanei del caviale:		
	16.04-110	—	I. caviale (uova di storione)	30%	30%
	16.04-190	—	II. altri	30%	30%
	16.04-300	—	B. salmonidi	20%	13%
	16.04-500	—	C. aringhe	23%	20%
	16.04-710	—	D. sardine	25%	25%
	16.04-750	—	E. tonni.	25%	24%
			F. boniti, sgombri e acciughe	25%	(1)
	16.04-820	—	*I. boniti*		
	16.04-830	—	*II. sgombri*		
	16.04-850	—	*III. acciughe*		
			G. altre	25%	20%
	16.04-910	—	*I. merluzzi carbonari (Pollachius virens o Gadus virens)*		
	16.04-990	—	*II. non nominate*		
16.05			**Crostacei e molluschi (compresi i testacei), preparati o conservati :**		
	16.05-200	—	A. granchi.	20%	16%
			B. altri	20%	20%
	16.05-300	—	*I. crostacei*		
	16.05-500	—	*II. molluschi (compresi i testacei)*		

(1) Vedere Quadro aggiunto.

Segue TABELLA

SEZIONE IV

CAPITOLO 17

ZUCCHERI E PRODOTTI A BASE DI ZUCCHERI

NOTE

1. Questo Capitolo non comprende:
   a) i prodotti a base di zuccheri, contenenti cacao (n. 18.06);
   b) gli zuccheri chimicamente puri (diversi dal saccarosio, dal glucosio e dal lattosio) e gli altri prodotti della voce n. 29.43;
   c) i medicamenti e gli altri prodotti del Capitolo 30.
2. Il saccarosio chimicamente puro è classificato nella voce n. 17.01, qualunque sia la materia dalla quale è ricavato.

NOTE COMPLEMENTARI

A. Per l'applicazione della voce n. 17.01, sono considerati come :
- *zuccheri bianchi, gli zuccheri contenenti, in peso, allo stato secco, 99,5% o piú di saccarosio determinato secondo il metodo polarimetrico;*
- *zuccheri greggi, gli zuccheri contenenti, in pesò, allo stato secco, meno di 99,5% di saccarosio determinato secondo il metodo polarimetrico.*

B. Le merci della voce n. 17.04-D, presentate sotto forma di assortimenti, sono classificate secondo il tenore medio in materie grasse provenienti dal latte, in saccarosio e in amido o fecola, della totalità dell'assortimento.

Numero della Tariffa	STATISTICA		DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI	
	Codice	Unità supple-mentare		Autonomi	Conven-zionali
1	2	3	4	5	6
17.01			**Zuccheri di barbabietola e di canna, allo stato solido (1):**		
			A. denaturati (2):		
	17.01-100	—	I. zuccheri bianchi	80% (6)	—
	17.01-300	—	II. zuccheri greggi	80% (6)	—
			B. non denaturati:		
	17.01-500	—	I. zuccheri bianchi	80% (6)	—
			II. zuccheri greggi:		
	17.01-710	—	a. destinati ad essere raffinati (2)	80% (6)	—
	17.01-790	—	b. altri	80% (6)	—
17.02			**Altri zuccheri ; sciroppi ; succedanei del miele, anche misti con miele naturale; zuccheri e melassi, caramellati :**		
			A. lattosio e sciroppo di lattosio:		
	17.02-110	—	I. contenenti, in peso, allo stato secco, 99% o piú di prodotto puro (3)	24% (6)	—
	17.02-190	—	II. altri	24% (6)	—
			B. glucosio e sciroppo di glucosio (4):		
			I. contenenti, in peso, allo stato secco, 99% o piú di prodotto puro (5):		
	17.02-231	—	a. glucosio in polvere cristallina bianca, anche agglomerata	25% (6)	—
	17.02-235	—	b. altri	25% (6)	—

(1) *Sullo zucchero, tanto di prima che di seconda classe, si riscuote, oltre il dazio, la sovrimposta di confine in misura uguale alla corrispondente imposta interna di fabbricazione.*

(2) Sono ammessi in questa voce subordinatamente alle condizioni da stabilirsi dal Ministero delle Finanze.

(3) Il regime stabilito per il lattosio e lo sciroppo di lattosio, della voce n. 17-02-A-II, è esteso al lattosio e allo sciroppo di lattosio di questa voce (17-02-A-I).

(4) *Sul glucosio, tanto liquido che solido, si riscuote, oltre il dazio, la sovrimposta di confine in misura uguale alla corrispondente imposta interna di fabbricazione.*

(5) Il regime stabilito per il glucosio e lo sciroppo di glucosio della voce n. 17-02-B-II, è esteso al glucosio e allo sciroppo di glucosio di questa voce (17-02-B-I).

(6) È sospesa la riscossione del dazio e si applica il regime dei prelievi.

Segue TABELLA

SEZIONE IV

17.02

Numero della Tariffa	STATISTICA		DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI	
	Codice	Unità supplementare		Autonomi	Convenzionali
1	2	3	4	5	6
(17.02- B)			II. altri:		
	17.02-281	—	a. glucosio in polvere cristallina bianca, anche agglomerata	50% (11)	—
	17.02-285	—	b. non nominati	50% (11)	—
	17.02-300	—	C. zucchero d'acero e sciroppo di zucchero d'acero (1)	42% (11)	20%
			D. altri zuccheri e sciroppi (2) (3) (4) (5) . . .	80% (11)	—
	17.02-401	—	*I. sciroppo di saccarosio*		
	17.02-403	—	*II. maltosio e sciroppo di maltosio (escluso l'estratto di malto)*		
	17.02-405	—	*III. zucchero invertito liquido o solido, levulosio*		
			IV. non nominati:		
	17.02-406	—	*a. zuccheri*		
	17.02-407	—	*b. sciroppi*		
	17.02-500	—	E. succedanei del miele, anche misti con miele naturale (6).	50% (11)	—
			F. zuccheri e melassi, caramellati (7)	47% (11)	—
	17.02-601	—	*I. zuccheri*		
	17.02-605	—	*II. melassi*		
17.03	*17.03-000*	—	**Melassi, anche decolorati** (8) (9)	65% (11) (12)	—
17.04			**Prodotti a base di zuccheri non contenenti cacao** (10):		
	17.04-100	—	A. estratti di liquirizia contenenti saccarosio in misura superiore a 10%, in peso, senza aggiunta di altre materie	21%	—
			B. gomme da masticare del genere « chewing-gum », aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio):		
	17.04-301	—	I. inferiore a 60%	16,5% (13)	8% (13) con riscossione massima del 23% sul valore

(1) *Sullo zucchero d'acero e sullo sciroppo di zucchero d'acero, si riscuote, oltre il dazio, la sovrimposta di confine in misura uguale alla imposta interna di fabbricazione sullo zucchero di seconda classe.*

(2) *Sullo sciroppo di saccarosio, si riscuote, oltre il dazio, la sovrimposta di confine in misura uguale alla corrispondente imposta di fabbricazione sullo zucchero contenuto, tanto di prima che di seconda classe.*

(3) *Sul maltosio e sullo sciroppo di maltosio (escluso lo estratto di malto), che nel consumo possano servire agli usi del glucosio, si riscuote, oltre il dazio, la sovrimposta di confine in misura uguale alla imposta interna di fabbricazione stabilita per il glucosio.*

(4) *Sullo zucchero invertito, tanto liquido che solido, e sul levulosio, si riscuote, oltre il dazio, la sovrimposta di confine in misura uguale alla imposta interna di fabbricazione.*

(5) *Sugli zuccheri tassabili, non nominati, si riscuote, oltre il dazio, la sovrimposta di confine in misura uguale alla imposta interna di fabbricazione sullo zucchero di prima classe.*

Sugli sciroppi degli zuccheri non nominati, si riscuote, oltre il dazio, la sovrimposta di confine sulla quantità di zuccheri tassabili contenuti, in misura uguale alla imposta interna di fabbricazione sullo zucchero di prima classe.

(6) *Sui succedanei del miele, anche misti con miele naturale, si riscuote, oltre il dazio, la sovrimposta di confine in misura uguale alla imposta interna di fabbricazione sullo zucchero invertito.*

(7) *Sui melassi caramellati, si riscuote, oltre il dazio, la sovrimposta di confine nelle misure stabilite per i melassi della voce n. 17.03, secondo la specie.*

(8) *Sui melassi con quoziente di purezza (percentuale di saccarosio nella sostanza secca) non inferiore a 63, si riscuote, oltre il dazio, la sovrimposta di confine in misura uguale alla imposta interna di fabbricazione sullo zucchero di seconda classe.*

(9) *Sui melassi con quoziente di purezza (percentuale di saccarosio nella sostanza secca) inferiore a 63, destinati alla alimentazione umana, si riscuote, oltre il dazio, la sovrimposta di confine in misura uguale alla imposta interna di fabbricazione.*

(10) *Sui prodotti di questa voce, contenenti burro di cacao, si riscuote, oltre il dazio, l'imposta di consumo sulla quantità effettivamente contenuta di detto prodotto ed accertata, mediante analisi, dai Laboratori Chimici delle Dogane.*

(11) È sospesa la riscossione del dazio e si applica il regime dei prelievi.

(12) I dazi autonomi sono:

- per i melassi non decolorati destinati alla fabbricazione di prodotti melassati per l'alimentazione degli animali . . . . . esenzione
- per i melassi di canna non decolorati contenenti, in estratto secco, meno di 63% di saccarosio, destinati alla fabbricazione dei surrogati del caffè 9%
- per i melassi non decolorati destinati alla fabbricazione dell'acido citrico 19%

(13) In aggiunta al dazio sul valore è riscosso un elemento mobile fissato nella misura e con i criteri stabiliti dal Regolamento comunitario n. 1059/69 e dalle relative norme di applicazione.

Segue TABELLA

SEZIONE IV 17.04

Numero della Tariffa	STATISTICA		DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI	
	Codice	Unità supplementare		Autonomi	Convenzionali
1	2	3	4	5	6
(17.04-B)	*17.04-305*	—	II. uguale o superiore a 60%	16,5% (1)	8% (1) con riscossione massima del 23% sul valore
	17.04-350	—	C. preparazione detta « cioccolato bianco » . . .	20,7% (1)	13% (1) con riscossione massima del 27% sul valore più diritto addizionale sugli zuccheri (calcolati in saccarosio)
			D. altri:		
			I. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 1,5% di materie grasse provenienti dal latte:		
	17.04-401 (*a*)	—	a. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5% di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio)	20,7% (1)	13% (1) con riscossione massima del 27% sul valore più diritto addizionale sugli zuccheri (calcolati in saccarosio)
			b. aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio):		
	17.04-404 (*a*)	—	1. uguale o superiore a 5% e inferiore a 30%	20,7% (1)	13% (1) con riscossione massima del 27% sul valore, più diritto addizionale sugli zuccheri (calcolati in saccarosio)
	17.04-407 (*a*)	—	2. uguale o superiore a 30% e inferiore a 40%	20,7% (1)	13% (1) con riscossione massima del 27% sul valore più diretto addizionale sugli zuccheri (calcolati in saccarosio)
			3. uguale o superiore a 40% e inferiore a 50%:		
	17.04-411 (*a*)	—	aa. non contenenti amido o fecola . . .	20,7% (1)	13% (1) con riscossione massima del 27% sul valore più diritto addizionale sugli zuccheri (calcolati in saccarosio)

(1) In aggiunta al dazio sul valore è riscosso un elemento mobile fissato nella misura e con i criteri stabiliti dal Regolamento comunitario n. 1059/69 e dalle relative norme di applicazione.

(*a*) Ai fini statistici, è fatto obbligo al dichiarante di indicare nella dichiarazione doganale anche se trattasi di:

Codice Statistico	DENOMINAZIONE DELLE MERCI
17.04-40	— impasti per fondenti, marzapani, torroni, ripieni, e simili
17.04-50	— confetti
17.04-60	— gomme; liquirizie aventi il carattere delle confetture
17.04-70	— torroni, marzapani e simili
17.04-80	— caramelle, pastiglie e simili
17.04-90	— altri

Segue TABELLA

SEZIONE IV

17.04

Numero della Tariffa 1	STATISTICA Codice 2	Unità supplementare 3	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI Autonomi 5	Convenzionali 6
(**17.04**-D-I-b-3)	*17.04-414* (*a*)	—	bb. altri	20,7% (1)	13% (1) con riscossione massima del 27% sul valore, più diritto addizionale sugli zuccheri (calcolati in saccarosio)
	17.04-417 (*a*)	—	4. uguale o superiore a 50% e inferiore a 60%.	20,7% (1)	13% (1) con riscossione massima del 27% sul valore, più diritto addizionale sugli zuccheri (calcolati in saccarosio)
	17.04-421 (*a*)	—	5. uguale o superiore a 60% e inferiore a 70%.	20,7% (1)	13% (1) con riscossione massima del 27% sul valore, più diritto addizionale sugli zuccheri (calcolati in saccarosio)
	17.04-424 (*a*)	—	6. uguale o superiore a 70% e inferiore a 80%.	20,7% (1)	13% (1) con riscossione massima del 27% sul valore, più diritto addizionale sugli zuccheri (calcolati in saccarosio)
	17.04-427 (*a*)	—	7. uguale o superiore a 80% e inferiore a 90%.	20,7% (1)	13% (1) con riscossione massima del 27% sul valore, più diritto addizionale sugli zuccheri (calcolati in saccarosio)
	17.04-431 (*a*)	—	8. uguale o superiore a 90%	20,7% (1)	13% (1) con riscossione massima del 27% sul valore, più diritto addizionale sugli zuccheri (calcolati in saccarosio

(1) In aggiunta al dazio sul valore, è riscosso un elemento mobile fissato nella misura e con i criteri stabiliti dal Regolamento comunitario n. 1059/69 e dalle relative norme di applicazione.

(*a*) Ai fini statistici, è fatto obbligo al dichiarante di indicare nella dichiarazione doganale anche se trattasi di:

Codice Statistico	DENOMINAZIONE DELLE MERCI
17.04-40	— impasti per fondenti, marzapani, torroni, ripieni e simili
17.04-50	— confetti
17.04-60	— gomme; liquirizie aventi il carattere delle confetture
17.04-70	— torroni, marzapani, e simili
17.04-80	— caramelle, pastiglie, e simili
17.04-90	— altri

Segue TABELLA

SEZIONE IV 17.04

Numero della Tariffa	STATISTICA		DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI	
	Codice	Unità supplementare		Autonomi	Convenzionali
1	2	3	4	5	6
(**17.04-** D)			II. non nominati:		
	17.04-434 (*a*)	—	a. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5% di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio)	20,7% (1)	13% (1) con riscossione massima del 27% sul valore, più diritto addizionale sugli zuccheri (calcolati in saccarosio)
			b. aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio):		
	17.04-437 (*a*)	—	1. uguale o superiore a 5% e inferiore a 30%	20,7% (1)	13% (1) con riscossione massima del 27% sul valore, più diritto addizionale sugli zuccheri (calcolati in saccarosio)
	17.04-441 (*a*)	—	2. uguale o superiore a 30% e inferiore a 50%	20,7% (1)	13% (1) con riscossione massima del 27% sul valore, più diritto addizionale sugli zuccheri (calcolati in saccarosio)
	17.04-444 (*a*)	—	3. uguale o superiore a 50% e inferiore a 70%	20,7% (1)	13% (1) con riscossione massima del 27% sul valore, più diritto addizionale sugli zuccheri (calcolati in saccarosio)
	17.04-447 (*a*)	—	4. uguale o superiore a 70%	20,7% (1)	13% (1) con riscossione massima del 27% sul valore, più diritto addizionale sugli zuccheri (calcolati in saccarosio)

(1) In aggiunta al dazio sul valore, è riscosso un elemento mobile fissato nella misura e con i criteri stabiliti dal Regolamento comunitario n. 1059/69 e dalle relative norme di applicazione.

(*a*) Ai fini statistici, è fatto obbligo al dichiarante di indicare nella dichiarazione doganale anche se trattasi di:

Codice Statistico	DENOMINAZIONE DELLE MERCI
17.04-40	— impasti per fondenti, marzapani, torroni, ripieni, e simili
17.04-50	— confetti
17.04-60	— gomme; liquirizie aventi il carattere delle confetture
17.04-70	— torroni, marzapani, e simili
17.04-80	— caramelle, pastiglie, e simili
17.04-90	— altri

Segue TABELLA

SEZIONE IV 17.05

Numero della Tariffa	STATISTICA		DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI	
	Codice	Unità supplementare		Autonomi	Convenzionali
1	2	3	4	5	6
17.05			**Zuccheri, sciroppi e melassi, aromatizzati o coloriti (compreso lo zucchero vanigliato, alla vaniglia o alla vaniglina), esclusi i succhi di frutta addizionati di zuccheri in qualsiasi proporzione (1):**		
			A. lattosio e sciroppo di lattosio	67 % (2)	—
	17.05-201	—	*I. lattosio*		
	17.05-205	—	*II. sciroppo di lattosio*		
			B. glucosio e sciroppo di glucosio:		
	17.05-401	—	I. glucosio in polvere cristallina bianca, anche agglomerata	67 % (2)	—
	17.05-405	—	II. altri	67 % (2)	—
			C. altri	67 % (2)	—
	17.05-801	—	*I. zuccheri*		
	17.05-803	—	*II. sciroppi*		
	17.05-805	—	*III. melassi*		

(1) *Sui melassi di questa voce, si riscuote, oltre il dazio, la sovrimposta di confine nelle misure stabilite per i melassi della voce n. 17.03, secondo la specie.*

(2) È sospesa la riscossione del dazio e si applica il regime dei prelievi.

Segue TABELLA

SEZIONE IV

CAPITOLO 18

CACAO E SUE PREPARAZIONI

NOTE

1. Da questo Capitolo sono escluse le preparazioni comprese nelle voci n.ri 19.02, 19.08, 22.02, 22.09 o 30.03, contenenti cacao o cioccolata.
2. La voce n. 18.06 comprende i prodotti a base di zuccheri contenenti cacao; nonché, con riserva delle disposizioni della Nota 1 di questo Capitolo, le altre preparazioni alimentari che contengono cacao.

NOTA COMPLEMENTARE

Le merci della voce n. 18.06-C, presentate sotto forma di assortimenti, sono classificate secondo il tenore medio in saccarosio e in materie grasse provenienti dal latte, della totalità dell'assortimento.

Numero della Tariffa	STATISTICA		DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI	
	Codice	Unità supplementare		Autonomi	Convenzionali
1	2	3	4	5	6
18.01	*18.01-000*	—	**Cacao in grani, greggio o torrefatto, anche infranto (1)**	6,7% (7)	5,4%
18.02	*18.02-000*	—	**Gusci o bucce, pellicole, residui di cacao (2) (3)** .	9%	5,4%
18.03			**Cacao in massa o in pani (pasta di cacao), anche sgrassato (4)**	25%	15%
	18.03-100	—	*A. non sgrassato*		
	18.03-300	—	*B. completamente o parzialmente sgrassato*		
18.04	*18.04-000*	—	**Burro di cacao, compreso il grasso e l'olio di cacao (5)**	22%	12%
18.05	*18.05-000*	—	**Cacao in polvere, non zuccherato (6)**	27%	16%
18.06			**Cioccolata e altre preparazioni alimentari contenenti cacao:**		
			A. cacao in polvere, semplicemente zuccherato con aggiunta di saccarosio avente tenore, in peso, di saccarosio:		
	18.06-120	—	I. inferiore a 65%	29,6% (8)	10% (8)
	18.06-140	—	II. uguale o superiore a 65% e inferiore a 80%	29,6% (8)	10% (8)
	18.06-180	—	III. uguale o superiore a 80%	29,6% (8)	10% (8)
			B. gelati:		
	18.06-541	—	I. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 3% di materie grasse provenienti dal latte	22,3% (8)	12% (8) con riscossione massima del 27% sul valore, più diritto addizionale sugli zuccheri (calcolati in saccarosio)

(1) *Sul cacao in grani non torrefatto, sul cacao in grani torrefatto, non decorticato e sul cacao torrefatto, decorticato o infranto, si riscuote, oltre il dazio, l'imposta di consumo.*

(2) *Sulle bucce e pellicole di cacao, si riscuote, oltre il dazio, l'imposta di consumo.*

(3) *Le bucce e le pellicole di cacao destinate alla estrazione della teobromina o impiegate nella fabbricazione di surrogati del caffè, subordinatamente alle condizioni da stabilirsi dal Ministero delle Finanze, sono ammesse all'importazione in esenzione dall'imposta di consumo.*

(4) *Sul cacao in pasta, si riscuote, oltre il dazio, l'imposta di consumo.*

(5) *Sul burro di cacao, si riscuote, oltre il dazio, l'imposta di consumo.*

(6) *Sul cacao in polvere e sulla polvere di cacao con contenuto di burro di cacao inferiore a 1%, si riscuote, oltre il dazio, l'imposta di consumo.*

(7) Si applica temporaneamente il dazio di 4% sul valore.

(8) In aggiunta al dazio sul valore, è riscosso nella misura e con i criteri stabiliti dal Regolamento comunitario n. 1059/69 e dalle relative norme di applicazione.

Segue TABELLA

SEZIONE IV

18.06

Numero della Tariffa	STATISTICA Codice	Unità supplementare	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI Autonomi	Convenzionali
1	2	3	4	5	6
(*18.06*-B)			II. aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte:		
	18.06-545	—	a. uguale o superiore a 3% e inferiore a 7%	22,3% (1)	12% (1) con riscossione massima del 27% sul valore, più diritto addizionale sugli zuccheri (calcolati in saccarosio)
	18.06-560	—	b. uguale o superiore a 7%	22,3% (1)	12% (1) con riscossione massima del 27% sul valore, più diritto addizionale sugli zuccheri (calcolati in saccarosio)
			C. cioccolata e prodotti di cioccolata, anche ripieni; prodotti a base di zuccheri e loro succedanei fabbricati a partire da prodotti di sostituzione dello zucchero, contenenti cacao:		
	18.06-601 (*a*)	—	I. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5% di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio)	22,3% (1)	12% (1) con riscossione massima del 27% sul valore, più diritto addizionale sugli zuccheri (calcolati in saccarosio)
			II. altri:		
			a. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 1,5% di materie grasse provenienti dal latte e aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio):		
	18.06-604 (*a*)	—	1. inferiore a 50%	22,3% (1)	12% (1) con riscossione massima del 27% sul valore, più diritto addizionale sugli zuccheri (calcolati in saccarosio)

(1) In aggiunta al dazio sul valore, è riscosso un elemento mobile fissato nella misura e con i criteri stabiliti dal Regolamento comunitario n. 1059/69 e dalle relative norme di applicazione.

(*a*) Ai fini statistici, è fatto obbligo al dichiarante di indicare nella dichiarazione doganale anche se trattasi di:

Codice Statistico	DENOMINAZIONE DELLE MERCI
—	
	— cioccolata e prodotti di cioccolata, non ripieni:
	— — cioccolata di copertura:
18.06-61	— — — cioccolata al latte
18.06-62	— — — altra
18.06-65	— — tavolette e bastoncini, di cioccolata
18.06-70	— — altri
	— cioccolata e prodotti di cioccolata, ripieni:
18.06-81	— — tavolette e bastoncini, di cioccolata
18.06-85	— — praline ed altra confetteria, di cioccolata
18.06-90	— altri

Segue TABELLA

SEZIONE IV **18.06**

Numero della Tariffa	STATISTICA		DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI	
	Codice	Unità supplementare		Autonomi	Convenzionali
1	2	3	4	5	6
(***18.06***-C-II-a)	*18.06-607* (*a*)	—	2. uguale o superiore a 50%	22,3% (1)	12% (1) con riscossione massima del 27% sul valore, più diritto addizionale sugli zuccheri (calcolati in saccarosio)
			b. aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte:		
	18.06-611 (*a*)	—	1. uguale o superiore a 1,5% e inferiore a 3%	22,3% (1)	12% (1) con riscossione massima del 27% sul valore, più diritto addizionale sugli zuccheri (calcolati in saccarosio)
	18.06-614 (*a*)	—	2. uguale o superiore a 3% e inferiore a 4,5%	22,3% (1)	12% (1) con riscossione del 27% sul valore, più diritto addizionale sugli zuccheri (calcolati in saccarosio)
	18.06-617 (*a*)	—	3. uguale o superiore a 4,5% e inferiore a 6%	22,3% (1)	12% (1) con riscossione massima del 27% sul valore, più diritto addizionale sugli zuccheri (calcolati in saccarosio)
	18.06-621 (*a*)	—	4. uguale o superiore a 6%	22,3% (1)	12% (1) con riscossione massima del 27% sul valore, più diritto addizionale sugli zuccheri (calcolati in saccarosio)

(1) In aggiunta al dazio sul valore, è riscosso un elemento mobile fissato nella misura e con i criteri stabiliti dal Regolamento comunitario n. 1059/69 e dalle relative norme di applicazione.

(*a*) Ai fini statistici, è fatto obbligo al dichiarante di indicare nella dichiarazione doganale anche se trattasi di:

Codice Statistico	DENOMINAZIONE DELLE MERCI
	— cioccolata e prodotti di cioccolata, non ripieni:
	— — cioccolata di copertura:
18.06-61	— — — cioccolata al latte
18.06-62	— — — altra
18.06-65	— — tavolette e bastoncini, di cioccolata
18.06-70	— — altri
	— cioccolata e prodotti di cioccolata, ripieni:
18.06-81	— — tavolette e bastoncini, di cioccolata
18.06-85	— — praline ed altra confetteria, di cioccolata
18.06-90	— altri

Segue TABELLA

SEZIONE IV **18.06**

Numero della Tariffa	STATISTICA Codice	Unità supplementare	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI Autonomi	Convenzionali
1	2	3	4	5	6
(18.06			D. altre:		
			I. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 1,5% di materie grasse provenienti dal latte:		
	18.06-991	—	a. in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 500 g	22,3% (1)	12% (1) con riscossione massima del 27% sul valore, più diritto addizionale sugli zuccheri (calcolati in saccarosio)
	18.06-992	—	b. altre	22,3%(1)(2)	—
			II. aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte:		
			a. uguale o superiore a 1,5% e inferiore o uguale a 6,5% :		
	18.06-993	—	1. in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 500 g	22,3% (1)	12% (1) con riscossione massima del 27% sul valore, più diritto addizionale sugli zuccheri (calcolati in saccarosio)
	18.06-994	—	2. altre	22,3%(1)(2)	—
			b. superiore a 6,5% e inferiore a 26%:		
	18.06-995	—	1. in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 500 g	22,3% (1)	12% (1)
			2. altre:		
	18.06-996	—	aa. preparazioni per la fabbricazione della cioccolata e di prodotti di cioccolata, dette « chocolate milk crumb », aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte superiore a 6,5% ed inferiore a 11%, aventi tenore, in peso, di cacao superiore a 6,5% ed inferiore a 15% e aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) superiore a 50% ed inferiore a 60%, presentate in pezzi irregolari	22,3%(1)(2)	27% più diritto addizionale sugli zuccheri (calcolati in saccarosio)
	18.06-997	—	bb. non nominate	22,3%(1)(2)	—
			c. uguale o superiore a 26%:		
	18.06-998	—	1. in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 500 g	22,3% (1)	12% (1)
	18.06-999	—	2. altre	22,3%(1)(2)	—

(1) In aggiunta al dazio sul valore, è riscosso un elemento mobile fissato nella misura e con i criteri stabiliti dal Regolamento comunitario n. 1059/69 e dalle relative norme di applicazione.

(2) Il dazio sul valore si applica temporaneamente nella misura del 19 %.

Segue TABELLA

SEZIONE IV

CAPITOLO 19

PREPARAZIONI A BASE DI CEREALI DI FARINE, DI AMIDI O DI FECOLE; PRODOTTI DELLA PASTICCERIA

NOTE

1. Sono esclusi da questo Capitolo:
   a) le preparazioni per l'alimentazione dei fanciulli o per usi dietetici o di cucina, a base di farine, amidi, fecole od estratti di malto, contenenti cacao in misura uguale o superiore al 50%, in peso, (n. 18.06);
   b) i prodotti a base di farine, di amidi o di fecole (biscotti, ecc.), appositamente preparati per l'alimentazione degli animali (n. 23.07);
   c) i medicamenti e gli altri prodotti del Capitolo 30.
2. Le preparazioni classificabili in questo Capitolo, quando siano a base di farine di frutta o di ortaggi, seguono il trattamento dei corrispondenti prodotti a base di farine di cereali.

NOTA COMPLEMENTARE

Le merci della voce n. 19.08-B, presentate sotto forma di assortimenti, sono classificate secondo il tenore medio in fecola o amido, in saccarosio e in materie grasse provenienti dal latte, della totalità dell'assortimento.

Numero della Tariffa	STATISTICA		DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI	
	Codice	Unità supplementare		Autonomi	Convenzionali
1	2	3	4	5	6
19.01			**Estratti di malto:**		
	19.01-001	—	A. aventi tenore, in peso, di estratto secco uguale o superiore a 90%	16,3% (1)	8% (1)
	19.01-005	—	B. altri	16,3% (1)	8% (1)
19.02			**Preparazione per l'alimentazione dei fanciulli, per usi dietetici o di cucina, a base di farine, semolini, amidi, fecole o estratti di malto, anche addizionate di cacao in misura inferiore a 50%, in peso:**		
	19.02-010	—	A. contenenti estratti di malto e aventi tenore, in peso, di zuccheri riduttori (calcolati in maltosio) uguale o superiore a 30%	19,6% (1)	11% (1)
			B. altre:		
			I. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 1,5% di materie grasse provenienti dal latte:		
			a. aventi tenore, in peso, di amido o di fecola inferiore a 14%:		
	19.02-015	—	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5% di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio)	19,6% (1)	11% (1)
			2. aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio):		
	19.02-020	—	aa. uguale o superiore a 5% e inferiore a 60%	19,6% (1)	11% (1)
	19.02-025	—	bb. uguale o superiore a 60%	19,6% (1)	11% (1)
			b. aventi tenore, in peso, di amido o di fecola uguale o superiore a 14% e inferiore a 32%:		
	19.02-030	—	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5% di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio)	19,6% (1)	11% (1)
	19.02-035	—	2. altre	19,6% (1)	11% (1)

(1) In aggiunta al dazio sul valore, è riscosso un elemento mobile fissato nella misura e con i criteri stabiliti dal Regolamento comunitario n. 1059/69 e dalle relative norme di applicazione.

Segue TABELLA

SEZIONE IV **19.02**

Numero della Tariffa 1	STATISTICA Codice 2	Unità supplementare 3	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 4	ALIQUOTA DEI DAZI Autonomi 5	Convenzionali 6
(*19.02*-B-I)			c. aventi tenore, in peso, di amido o di fecola uguale o superiore a 32% e inferiore a 45%:		
	19.02-040	—	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5% di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio)	19,6% (1)	11% (1)
	19.02-045	—	2. altre	19,6% (1)	11% (1)
			d. aventi tenore, in peso, di amido o di fecola uguale o superiore a 45% e inferiore a 65%:		
	19.02-050	—	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5% di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio)	19,6% (1)	11% (1)
	19.02-055	—	2. altre	19,6% (1)	11% (1)
			e. aventi tenore, in peso, di amido o di fecola uguale o superiore a 65% e inferiore a 80%:		
	19.02-060	—	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5% di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio)	19,6% (1)	11% (1)
	19.02-065	—	2. altre	19,6% (1)	11% (1)
			f. aventi tenore, in peso, di amido o di fecola *uguale o superiore a 80% e inferiore a 85%:*		
	19.02-070	—	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5% di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio)	19,6% (1)	11% (1)
	19.02-075	—	2. altre	19,6% (1)	11% (1)
	19.02-080	—	g. aventi tenore, in peso, di amido o di fecola uguale o superiore a 85%	19,6% (1)	11% (1)
			II. aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte:		
	19.02-085	—	a. uguale o superiore a 1,5% e inferiore a 5%	19,6% (1)	11% (1)
	19.02-090	—	b. uguale o superiore a 5%	19,6% (1)	11% (1)
19.03			**Paste alimentari :**		
	19.03-100	—	A. contenenti uova	17,3% (1)	12% (1)
			B. altre:		
	19.03-901	—	I. non contenenti farina o semolino di grano tenero	17,3% (1)	12% (1)
	19.03-905	—	II. non nominate	17,3% (1)	12% (1)
19.04	*19.04-000*	—	**Tapioca, compresa quella di fecola di patate** . . .	15,4% (1)	10% (1)
19.05			**Prodotti a base di cereali ottenuti per soffiatura o tostatura: « puffed-rice, corn-flakes » e simili :**		
	19.05-100	—	A. a base di granturco	14,3% (1)	8% (1)
	19.05-300	—	B. a base di riso.	14,3% (1)	8% (1)
	19.05-900	—	C. altri	14,3% (1)	8% (1)
19.06	*19.06-000*	—	**Ostie, capsule per medicamenti, ostie per sigilli, fogli di paste seccate di farina, di amido o di fecola e prodotti simili**	19,5% (1)	7% (1)

(1) In aggiunta al dazio sul valore, è riscosso un elemento mobile fissato nella misura e con i criteri stabiliti dal Regolamento comunitario n. 1059/69 e dalle relative norme di applicazione.

Segue TABELLA

SEZIONE IV 19.07

Numero della Tariffa 1	STATISTICA Codice 2	STATISTICA Unità supplementare 3	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 4	ALIQUOTA DEI DAZI Autonomi 5	ALIQUOTA DEI DAZI Convenzionali 6
19.07			**Pane, biscotti di mare ed altri prodotti della panetteria ordinaria, senza aggiunta di zuccheri, miele, uova, materie grasse, formaggio o frutta:**		
	19.07-100	—	A. pane croccante detto « Knäckebrot »	24% (2)	9% (2) con riscossione massima del 24% sul valore, più diritto addizionale sulla farina
	19.07-200	—	B. pane azimo (Mazoth)	20% (2)	6% (2) con riscossione massima del 20% sul valore, più diritto addizionale sulla farina
	19.07-300	—	C. pane di glutine per diabetici	27,9% (2)	14% (2)
			D. altri, aventi tenore, in peso, di amido o di fecola:		
	19.07-701	—	I. inferiore a 50%	26,5% (2)	14% (2)
	19.07-705	—	II. uguale o superiore a 50%	26,5% (2)	14% (2)
19.08			**Prodotti della panetteria fine, della pasticceria e della biscotteria, anche addizionati di cacao in qualsiasi proporzione (1):**		
			A. preparazioni dette « pan pepato » (« pain d'épices »), aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio):		
	19.08-101	—	I. inferiore a 30%	29,2% (2)	13% (2)
	19.08-104	—	II. uguale o superiore a 30% e inferiore a 50%	29,2% (2)	13% (2)
	19.08-107	—	III. uguale o superiore a 50%	29,2% (2)	13% (2)
			B. altri:		
			I. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5% di amido o di fecola, aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio):		
	19.08-201 (*a*)	—	a. inferiore a 70%	29,2% (2)	13% (2) con riscossione massima del 35% sul valore, più diritto addizionale sugli zuccheri (calcolati in saccarosio)
	19.08-204 (*a*)	—	b. uguale o superiore a 70%	29,2% (2)	13% (2) con riscossione massima del 35% sul valore, più diritto addizionato sugli zuccheri (calcolati in saccarosio)

(1) *Nella tassazione dei prodotti di questa voce non si tiene conto delle piccole quantità di zuccheri riduttori non eccedenti il 5 %, calcolati come glucosio.*

(2) In aggiunta al dazio sul valore, è riscosso un elemento mobile fissato nella misura e con i criteri stabiliti dal Regolamento comunitario n. 1059/69 e dalle relative norme di applicazione.

(*a*) Ai fini statistici, è fatto obbligo al dichiarante di indicare nella dichiarazione doganale anche se trattasi di:

Codice Statistico	DENOMINAZIONE DELLE MERCI
19.08-20	— fette biscottate
19.08-30	— cialde e cialdine
	— altri:
19.08-91	— — zuccherati
19.08-99	— — non zuccherati

Segue TABELLA

SEZIONE IV

19.08

Numero della Tariffa	STATISTICA		DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI	
	Codice	Unità supplementare		Autonomi	Convenzionali
1	2	3	4	5	6
(**19.08**-B)			II. aventi tenore, in peso, di amido o di fecola uguale o superiore a 5% e inferiore a 32%:		
	19.08-207 (*a*)	—	a. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5% di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio)	28% (1)	13% (1) con riscossione massima del 30% sul valore, piú diritto addizionale sulla farina
			b. aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore a 5% e inferiore a 30%:		
	19.08-211 (*a*)	—	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 1,5% di materie grasse provenienti dal latte	29,2% (1)	13% (1) con riscossione massima del 35% sul valore, piú diritto addizionale sugli zuccheri (calcolati in saccarosio)
	19.08-214 (*a*)	—	2. altri	29,2% (1)	13% (1) con riscossione massima del 35% sul valore, piú diritto addizionale sugli zuccheri (calcolati in saccarosio)
			c. aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore a 30% e inferiore a 40%:		
	19.08-217 (*a*)	—	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 1,5% di materie grasse provenienti dal latte	29,2% (1)	13% (1) con riscossione massima del 35% sul valore, piú diritto addizionale sugli zuccheri (calcolati in saccarosio)
	19.08-221 (*a*)	—	2. altri	29,2% (1)	13% (1) con riscossione massima del 35% sul valore, piú diritto addizionale sugli zuccheri (calcolati in saccarosio)

(1) In aggiunta al dazio sul valore, è riscosso un elemento mobile fissato nella misura e con i criteri stabiliti dal Regolamento comunitario n. 1059/69 e dalle relative norme di applicazione.

(*a*) Ai fini statistici, è fatto obbligo al dichiarante di indicare nella dichiarazione doganale anche se trattasi di:

Codice Statistico	DENOMINAZIONE DELLE MERCI
19.08-20	— fette biscottate
19.08-30	— cialde e cialdine
	— altri:
19.08-91	— — zuccherati
19.08-99	— — non zuccherati

Segue TABELLA

SEZIONE IV 19.08

Numero della Tariffa	STATISTICA		DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI	
	Codice	Unità supplementare		Autonomi	Convenzionali
1	2	3	4	5	6
(**19.08-** B-II)			d. aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore a 40%:		
	19.08-224 (*a*)	—	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 1,5% di materie grasse provenienti dal latte	29,2% (1)	13% (1) con riscossione massima del 35% sul valore, più diritto addizionale sugli zuccheri (calcolati in saccarosio)
	19.08-227 (*a*)	—	2. altri	29,2% (1)	13% (1) con riscossione massima del 35% sul valore, più diritto addizionale sugli zuccheri (calcolati in saccarosio)
			III. aventi tenore, in peso, di amido o di fecola uguale o superiore a 32% e inferiore a 50%:		
			a. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5% di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio):		
	19.08-231 (*a*)	—	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 1,5% di materie grasse provenienti dal latte	28% (1)	13% (1) con riscossione massima del 30% sul valore più diritto addizionale sulla farina
	19.08-234 (*a*)	—	2. altri	28% (1)	13% (1) con riscossione massima del 30% sul valore, più diritto addizionale sulla farina
			b. aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore a 5% e inferiore a 20%:		
	19.08-237 (*a*)	—	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 1,5% di materie grasse provenienti dal latte	29,2% (1)	13% (1) con riscossione massima del 35% sul valore, più diritto addizionale sugli zuccheri (calcolati in saccarosio)

(1) In aggiunta al dazio sul valore, è riscosso un elemento mobile fissato nella misura e con i criteri stabiliti dal Regolamento comunitario n. 1059/69 e dalle relative norme di applicazione.

(*a*) Ai fini statistici, è fatto obbligo al dichiarante di indicare nella dichiarazione doganale anche se trattasi di:

Codice Statistico	DENOMINAZIONE DELLE MERCI
19.08-20	— fette biscottate
19.08-30	— cialde e cialdine
	— altri:
19.08-91	— — zuccherati
19.08-99	— — non zuccherati

Segue TABELLA

SEZIONE IV **19.08**

Numero della Tariffa	STATISTICA		DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI	
	Codice	Unità supplementare		Autonomi	Convenzionali
1	2	3	4	5	6
(19.08-B-III-b)	*19.08-241 (a)*	—	2. altri	29,2% (1)	13% (1) con riscossione massima del 35% sul valore, più diritto addizionale sugli zuccheri (calcolati in saccarosio)
			c. aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore a 20%:		
	19.08-244 (a)	—	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 1,5% di materie grasse provenienti dal latte	29,2% (1)	13% (1) con riscossione massima del 35% sul valore, più diritto addizionale sugli zuccheri (calcolati in saccarosio)
	19.08-247 (a)	—	2. altri	29,2% (1)	13% (1) con riscossione massima del 35% sul valore, più diritto addizionale sugli zuccheri (calcolati in saccarosio)
			IV. aventi tenore, in peso, di amido o di fecola uguale o superiore a 50% e inferiore a 65%:		
			a. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5% di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio):		
	19.08-251 (a)	—	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 1,5% di materie grasse provenienti dal latte	28% (1)	13% (1) con riscossione massima del 30% sul valore, più diritto addizionale sulla farina
	19.08-254 (a)	—	2. altri	28% (1)	13% (1) con riscossione massima del 30% sul valore, più diritto addizionale sulla farina

(1) In aggiunta al dazio sul valore, è riscosso un elemento mobile fissato nella misura e con i criteri stabiliti dal Regolamento comunitario n. 1059/69 e dalle relative norme di applicazione.

(*a*) Ai fini statistici, è fatto obbligo al dichiarante di indicare nella dichiarazione doganale anche se trattasi di:

Codice Statistico	DENOMINAZIONE DELLE MERCI
19.08-20	— fette biscottate
19.08-30	— cialde e cialdine
	— altri:
19.08-91	— — zuccherati
19.08-99	— — non zuccherati

Segue TABELLA

SEZIONE IV 19.08

Numero della Tariffa	STATISTICA		DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI	
	Codice	Unità supplementare		Autonomi	Convenzionali
1	2	3	4	5	6
(*19.08*-B-IV)			b. aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore a 5%:		
	19.08-257 (*a*)	—	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 1,5% di materie grasse provenienti dal latte	29,2% (1)	13% (1) con riscossione massima del 35% sul valore, più diritto addizionale sugli zuccheri (calcolati in saccarosio)
	19.08-261 (*a*)	—	2. altri	29,2% (1)	13% (1) con riscossione massima del 35% sul valore, più diritto addizionale sugli zuccheri (calcolati in saccarosio)
			V. aventi tenore, in peso, di amido o di fecola uguale o superiore a 65%:		
	19.08-264 (*a*)	—	a. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5% di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio)	28% (1)	13% (1) con riscossione massima del 30% sul valore, più diritto addizionale sulla farina
	19.08-267 (*a*)	—	b. altri	29,2% (1)	13% (1) con riscossione massima del 35% sul valore, più diritto addizionale sugli zuccheri (calcolati in saccarosio)

(1) In aggiunta al dazio sul valore è riscosso un elemento mobile fissato nella misura e con i criteri stabiliti dal Regolamento comunitario n. 1059/69 e dalle relative norme di applicazione.

(*a*) Ai fini statistici, è fatto obbligo al dichiarante di indicare nella dichiarazione doganale anche se trattasi di:

Codice Statistico	DENOMINAZIONE DELLE MERCI
19.08-20	— fette biscottate
19.08-30	— cialde e cialdine
	— altri:
19.08-91	— — zuccherati
19.08-99	— — non zuccherati

Segue TABELLA

SEZIONE IV

CAPITOLO 20

PREPARAZIONI DI ORTAGGI, DI PIANTE MANGERECCE, DI FRUTTA E DI ALTRE PIANTE O PARTI DI PIANTE

NOTE

1. Questo Capitolo non comprende:
   a) gli ortaggi, le piante mangerecce e le frutta, preparati o conservati con uno dei metodi considerati nei Capitoli 7 e 8;
   b) le gelatine e le paste di frutta, zuccherate, presentate sotto forma di dolciumi o di confetture (n. 17.04) o di preparazioni alla cioccolata (n. 18.06).
2. Gli ortaggi e le piante mangerecce previsti dalle voci n.ri 20.01 e 20.02 sono quelli classificati nelle voci dal n. 07.01 al n. 07.05 quando sono presentati nello stato indicato dal testo di dette voci.
3. Le piante e le parti di piante commestibili, conservate allo sciroppo, quali lo zenzero e l'angelica, rientrano nella voce n. 20.06, nella quale sono da classificare anche le arachidi tostate.
4. I succhi di pomodori, il cui tenore in estratto secco sia del 7% o più, in peso, rientrano nella voce n. 20.02.

NOTE COMPLEMENTARI

1. Il tenore di zuccheri diversi, calcolato in saccarosio («tenore di zuccheri»), dei prodotti compresi in questo Capitolo, corrisponde all'indicazione numerica fornita, alla temperatura di 20°C, dal rifrattometro — utilizzato secondo il metodo di cui all'allegato III del Regolamento (C.E.E.) n. 865/68 del Consiglio, del 28 giugno 1968 — e moltiplicata per il fattore:
   — 0,93 per i prodotti della voce n. 20.06 e
   — 0,95 per i prodotti delle altre voci.

2. I prodotti della voce n. 20.06 sono considerati «con aggiunta di zuccheri» quando il loro «tenore di zuccheri» è superiore, in peso, ad una delle percentuali sottoindicate, secondo la specie delle frutta:
   — ananassi, uve 13%
   — altre frutta, compresi i miscugli di frutta 9%

3. Il tenore di zuccheri addizionati dei prodotti della voce n. 20.07 corrisponde al tenore di zuccheri, diminuito delle cifre sottoindicate, secondo la specie dei succhi:
   — succhi di limoni o di pomodori 3
   — succhi di mele 11
   — succhi di uve 15
   — succhi di altre frutta o di ortaggi, compresi i miscugli di succhi 13

Numero della Tariffa	STATISTICA		DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI	
	Codice	Unità supplementare		Autonomi	Convenzionali
1	2	3	4	5	6
20.01			**Ortaggi, piante mangerecce e frutta, preparati o conservati nell'aceto o nell'acido acetico, con o senza sale, spezie, mostarda o zuccheri :**		
	20.01-100	—	A. «chutney» di mango	22%	esenzione
	20.01-900	—	B. altri	22%	22%
20.02			**Ortaggi e piante mangerecce, preparati o conservati senza aceto o acido acetico:**		
	20.02-100	—	A. funghi	23%	—
	20.02-200	—	B. tartufi	20%	18%
			C. pomodori	18%	18%
	20.02-301	—	*I. pomodori*		
	20.02-305	—	*II. conserve di pomodori*		

Segue TABELLA

SEZIONE IV 20.02

Numero della Tariffa	STATISTICA		DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI	
	Codice	Unità supple-mentare		Autonomi	Conven-zionlai
1	2	3	4	5	6
(20.02)	*20.02-400*	—	D. asparagi	22%	22%
	20.02-500	—	E. crauti	20%	—
			F. capperi e olive	20%	—
	20.02-601	—	*I. capperi*		
	20.02-605	—	*II. olive*		
			G. piselli e fagiolini	24%	24%
	20.02-910	—	*I. piselli*		
	20.02-950	—	*II. fagiolini*		
	20.02-980	—	H. altri, compresi i miscugli	24%	22%
20.03			**Frutta congelate, con aggiunta di zuccheri :**		
	20.03-001	—	A. aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 13%	26% (1)	26% più diritto addizionale sugli zuccheri (calcolati in saccarosio)
	20.03-005	—	B. altre	26%	26%
20.04			**Frutta, scorze di frutta, piante e parti di piante, cotte negli zuccheri o candite (sgocciolate, diacciate, cristallizzate):**		
	20.04-100	—	A. zenzero	25%	esenzione
			B. altre:		
	20.04-901	—	I. aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 13%	25% (1)	25% più diritto addizionale sugli zuccheri (calcolati in saccarosio)
	20.04-905	—	II. non nominate	25%	25%
20.05			**Puree e paste di frutta, gelatine, marmellate, ottenute mediante cottura, anche con aggiunta di zuccheri :**		
			A. puree e paste di marroni:		
	20.05-210	—	I. aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 13%	30% (1)	30% più diritto addizionale sugli zuccheri (calcolati in saccarosio)
	20.05-290	—	II. altre	30%	30%
			B. marmellate di agrumi:		
	20.05-311	—	I. aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 30%	30% (1)	27% più diritto addizionale sugli zuccheri (calcolati in saccarosio)
	20.05-315	—	II. aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 13% e inferiore o uguale a 30%	30% (1)	27% più diritto addizionale sugli zuccheri (calcolati in saccarosio)
	20.05-390	—	III. altre	30%	27%

(1) In aggiunta al dazio sul valore, è riscosso un prelievo.

Segue TABELLA

SEZIONE IV **20.05**

Numero della Tariffa	STATISTICA Codice	Unità supplementare	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI Autonomi	Convenzionali
1	2	3	4	5	6
(20.05)			C. altre:		
			I. aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 30%:		
	20.05-411	—	a. puree e paste di prugne, in imballaggi immediati di contenuto netto superiore a 100 kg, destinate alla trasformazione industriale (1)	30%	30% più diritto addizionale sugli zuccheri (calcolati in saccarosio)
	20.05-413	—	b. altre	30% (2)	30% più diritto addizionale sugli zuccheri (calcolati in saccarosio)
	20.05-415	—	II. aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 13% e inferiore o uguale a 30%	30% (2)	30% più diritto addizionale sugli zuccheri (calcolati in saccarosio)
	20.05-490	—	III. non nominate	30%	30%
20.06			**Frutta altrimenti preparate o conservate, anche con aggiunta di zuccheri o di alcole:**		
			A. frutta a guscio, comprese le arachidi, tostate, in imballaggi immediati di contenuto netto:		
	20.06-110	—	I. di più di 1 kg	17%	15%
	20.06-150	—	II. di 1 kg o meno	22%	17%
			B. altre:		
			I. con aggiunta di alcole:		
	20.06-171	—	a. zenzero	32%	—
			b. ananassi, in imballaggi immediati di contenuto netto:		
			1. di più di 1 kg:		
	20.06-172	—	aa. aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 17%	32% (2)	—
	20.06-173	—	bb. altri	32%	—
			2. di 1 kg o meno:		
	20.06-174	—	aa. aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 19%	32% (2)	—
	20.06-175	—	bb. altri	32%	—
			c. uve:		
	20.06-176	—	1. aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 13%	32% (2)	—
	20.06-177	—	2. altre	32%	—
			d. pesche, pere e albicocche, in imballaggi immediati di contenuto netto:		
			1. di più di 1 kg:		
	20.06-181	—	aa. aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 13%	32% (2)	—
	20.06-183	—	bb. altre	32%	—
			2. di 1 kg o meno:		
	20.06-185	—	aa. aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 15%	32% (2)	—
	20.06-187	—	bb. altre	32%	—

(1) Sono ammesse in questa voce subordinatamente alle condizioni da stabilirsi dal Ministero delle Finanze.

(2) In aggiunta al dazio sul valore, è riscosso un prelievo.

Segue TABELLA

SEZIONE IV 20.06

Numero della Tariffa	STATISTICA		DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI	
	Codice	Unità supplementare		Autonomi	Convenzionali
1	2	3	4	5	6
(*20.06*-B-I)			e. altre frutta:		
	20.06-191	—	1. aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 9%	32% (1)	—
	20.06-193	—	2. non nominate	32%	—
			f. miscugli di frutta:		
	20.06-195	—	1. aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 9%	32% (1)	—
	20.06-197	—	2. altri	32%	—
			II. senza aggiunta di alcole:		
			a. con aggiunta di zuccheri, in imballaggi immediati di contenuto netto di piú di 1 kg:		
	20.06-510	—	1. zenzero	23%	esenzione
	20.06-520	—	2. segmenti di pompelmi e di pomeli . . .	23% (1)	20% piú diritto addizionale sugli zuccheri (calcolati in saccarosio)
	20.06-530	—	3. mandarini	23% (1)	21% piú diritto addizionale sugli zuccheri (calcolati in saccarosio)
	20.06-540	—	4. uve	23% (1)	22% piú diritto addizionale sugli zuccheri (calcolati in saccarosio)
			5. ananassi:		
	20.06-551	—	aa. aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 17%	23% (1)	22% piú diritto addizionale sugli zuccheri (calcolati in saccarosio)
	20.06-555	—	bb. altri	23%	22%
			6. pesche, pere e albicocche:		
			aa. aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 13%	23% (1)	22% piú diritto addizionale sugli zuccheri (calcolati in saccarosio)
	20.06-560	—	*α. pesche*		
	20.06-570	—	*β. albicocche*		
	20.06-580	—	*γ. pere*		
			bb. altre	23%	22%
	20.06-591	—	*α. pesche*		
	20.06-593	—	*β. albicocche*		
	20.06-595	—	*γ. pere*		
			7. altre frutta	23% (1)	22% piú diritto addizionale sugli zuccheri (calcolati in saccarosio)
	20.06-611	—	*aa. ciliege*		
	20.06-615	—	*bb. non nominate*		

(1) In aggiunta al dazio sul valore, è riscosso un prelievo.

Segue TABELLA

SEZIONE IV **20.06**

Numero della Tariffa	STATISTICA		DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI	
	Codice	Unità supplementare		Autonomi	Convenzionali
1	2	3	4	5	6
(*20.06*-B-II-a)			8. miscugli di frutta:		
	20.06-651	—	aa. miscugli nei quali nessuna delle frutta componenti supera, in peso, il 50% del totale delle frutta	23% (1)	21% più diritto addizionale sugli zuccheri (calcolati in saccarosio)
	20.06-655	—	bb. altri	23% (1)	22% più diritto addizionale sugli zuccheri (calcolati in saccarosio)
			b. con aggiunta di zuccheri, in imballaggi immediati di contenuto netto di 1 kg o meno:		
	20.06-710	—	1. zenzero	27%	esenzione
	20.06-720	—	2. segmenti di pompelmi e di pomeli . .	27% (1)	20% più diritto addizionale sugli zuccheri (calcolati in saccarosio)
	20.06-730	—	3. mandarini	27% (1)	22% più diritto addizionale sugli zuccheri (calcolati) in saccarosio)
	20.06-740	—	4. uve	27% (1)	24% più diritto addizionale sugli zuccheri (calcolati in saccarosio)
			5. ananassi:		
	20.06-751	—	aa. aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 19%	27% (1)	24% più diritto addizionale sugli zuccheri (calcolati in saccarosio)
	20.06-755	—	bb. altri	27%	24%
			6. pesche, pere e albicocche:		
			aa. aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 15%	27% (1)	24% più diritto addizionale sugli zuccheri (calcolati in saccarosio)
	20.06-760	—	*α. pesche*		
	20.06-770	—	*β. albicocche*		
	20.06-780	—	*γ. pere*		
			bb. altre	27%	24%
	20.06-791	—	*α. pesche*		
	20.06-794	—	*β. albicocche*		
	20.06-797	—	*γ. pere*		
			7. altre frutta	27% (1)	24% più diritto addizionale sugli zuccheri (calcolati in saccarosio)
	20.06-811	—	*aa. ciliege*		
	20.06-815	—	*bb. non nominate*		

(1) In aggiunta al dazio sul valore, è riscosso un prelievo.

Segue TABELLA 20.06

SEZIONE IV

Numero della Tariffa	STATISTICA		DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI	
	Codice	Unità supplementare		Autonomi	Convenzionali
1	2	3	4	5	6
(20.06- B-II-b)			8. miscugli di frutta:		
	20.06-851	—	aa. miscugli nei quali nessuna delle frutta componenti supera, in peso, il 50% del totale delle frutta	27% (3)	22% più diritto addizionale sugli zuccheri (calcolati in saccarosio)
	20.06-855	—	bb. altri	27% (3)	24% più diritto addizionale sugli zuccheri (calcolati in saccarosio)
			c. senza aggiunta di zuccheri, in imballaggi immediati di contenuto netto:		
			1. di 4,5 kg o più:		
	20.06-910	—	aa. albicocche	17%	(4)
			bb. pesche (comprese le pesche noci) e prugne.	19%	(4)
	20.06-931	—	*α. pesche (comprese le pesche noci)*		
	20.06-935	—	*β. prugne*		
			cc. altre frutta	23%	(4)
	20.06-951	—	*α. arance*		
	20.06-952	—	*β. ciliege*		
	20.06-953	—	*γ. pere*		
	20.06-955	—	*δ. non nominate*		
	20.06-970	—	dd. miscugli di frutta	23%	(4)
			2. di meno di 4,5 kg	25%	23%
	20.06-991	—	*aa. pesche (comprese le pesche noci)*		
	20.06-992	—	*bb. pere*		
	20.06-993	—	*cc. ciliege*		
	20.06-995	—	*dd. altre*		
20.07			**Succhi di frutta (compresi i mosti d'uva) o di ortaggi, non fermentati, senza aggiunta di alcole, anche addizionati di zuccheri (1):**		
			A. con densità superiore a 1,33 a 15° C:		
			I. di uve (2):		
			a. di valore superiore a 22 U.C. per 100 kg di peso netto:		
	20.07-111	—	1. aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati superiore a 30%.	50%	—
	20.07-113	—	2. altri	50% (5)	—

(1) *Sui mosti di uve fresche e sulle uve pigiate, non concentrati, il cui tenore zuccherino, valutato come ricchezza alcolica, sorpassi i 12 gradi, si riscuote, oltre il dazio, la sovrimposta di confine ed il diritto erariale di lire 60.000 per Ha, sull'alcole eccedente il detto limite, in ragione di un litro di alcole etilico anidro per grado e per ettolitro.*

Se la ricchezza alcolica supera i 12 ma non i 15 gradi, i diritti sull'alcole si riscuotono proporzionalmente sulle frazioni a decimi di grado, trascurando le frazioni inferiori ad un decimo di grado; se la ricchezza alcolica supera i 15 gradi, gli stessi diritti si riscuotono considerando come un grado intero le frazioni di grado non inferiori ad un decimo.

La ricchezza alcolica si determina calcolando l'alcole corrispondente agli zuccheri presenti (zuccheri × 0,63).

(2) *Sui mosti di uve fresche, concentrati, con densità superiore a 1,33 a 15° centigradi ed acidità inferiore a 0,70 per cento, calcolate in acido tartarico, si riscuote, oltre il dazio, la sovrimposta di confine in misura uguale all'imposta interna di fabbricazione sullo zucchero invertito liquido, ottenuto da mosti di uva, avente un tenore zuccherino non superiore a 84%.*

(3) In aggiunta al dazio sul valore, è riscosso un prelievo.

(4) Vedere Quadro aggiunto.

(5) In talune condizioni da stabilirsi dagli Organi competenti delle Comunità europee, per tutti o parte dei prodotti classificabili in questa voce, in aggiunta al dazio, è prevista la riscossione di una tassa di compensazione da determinarsi dagli stessi Organi delle suddette Comunità.

Segue TABELLA

SEZIONE IV **20.07**

Numero della Tariffa	STATISTICA		DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI	
	Codice	Unità supplementare		Autonomi	Convenzionali
1	2	3	4	5	6
(20.07- A-I)			b. di valore uguale o inferiore a 22 U.C. per 100 kg di peso netto:		
	20.07-115	—	1. aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati superiore a 30%	50% (1)	—
	20.07-117	—	2. altri	50% (3)	—
			II. di mele o di pere; miscugli di succhi di mele e di succhi di pere:		
	20.07-151	—	a. di valore superiore a 22 U.C. per 100 kg di peso netto	42%	—
			b. di valore uguale o inferiore a 22 U.C. per 100 kg di peso netto:		
	20.07-154	—	1. aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati superiore a 30%	42% (1)	—
	20.07-157	—	2. altri	42%	—
			III. altri:		
			a. di valore superiore a 30 U.C. per 100 kg di peso netto	42%	—
	20.07-191	—	*1. di agrumi*		
	20.07-192	—	*2. altri*		
			b. di valore uguale o inferiore a 30 U.C. per 100 kg di peso netto:		
			1. aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati superiore a 30%	42% (1)	—
	20.07-193	—	*aa. di arance*		
	20.07-194	—	*bb. di altri agrumi*		
	20.07-195	—	*cc. altri*		
			2. altri	42%	—
	20.07-196	—	*aa. di arance*		
	20.07-197	—	*bb. di altri agrumi*		
	20.07-198	—	*cc. non nominati*		
			B. con densità uguale o inferiore a 1,33 a 15° C:		
			I. di uve, di mele, di pere; miscugli di succhi di mele e di succhi di pere:		
			a. di valore superiore a 18 U.C. per 100 kg di peso netto:		
			1. di uve:		
	20.07-221	—	aa. aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati superiore a 30%.	28%	(2)
	20.07-225	—	bb. altri	28% (3)	(2)
			2. di mele e di pere:		
			aa. con zuccheri addizionati	25%	24% più diritto addizionale sugli zuccheri (calcolati in saccarosio)
	20.07-241	—	*α. di mele*		
	20.07-242	—	*β. di pere*		
			bb. altri	25%	25%
	20.07-244	—	*α. di mele*		
	20.07-246	—	*β. di pere*		
	20.07-248	—	3. miscugli di succhi di mele e di succhi di pere	25%	—

(1) In aggiunta al dazio sul valore, è riscosso un prelievo.
(2) Vedere Quadro aggiunto.
(3) In talune condizioni da stabilirsi dagli Organi competenti delle Comunità europee, per tutti o parte dei prodotti classificabili in questa voce, in aggiunta al dazio, è prevista la riscossione di una tassa di compensazione da determinarsi dagli stessi Organi delle suddette Comunità.

Segue TABELLA

SEZIONE IV 20.07

Numero della Tariffa	STATISTICA		DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI	
	Codice	Unità supplementare		Autonomi	Convenzionali
1	2	3	4	5	6
(*20.07-* B-I)			b. di valore uguale o inferiore a 18 U.C. per 100 kg di peso netto:		
			1. di uve:		
	20.07-261	—	aa. aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati superiore a 30%	28% (1)	28% più diritto addizionale sugli zuccheri (calcolati in saccarosio)
	20.07-265	—	bb. altri	28% (3)	(2)
			2. di mele:		
	20.07-281	—	aa. aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati superiore a 30%	25% (1)	24% più diritto addizionale sugli zuccheri (calcolati in saccarosio)
	20.07-282	—	bb. aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati uguale o inferiore a 30% .	25%	24% più diritto addizionale sugli zuccheri (calcolati in saccarosio)
	20.07-283	—	cc. senza zuccheri addizionati	25%	25%
			3. di pere:		
	20.07-284	—	aa. aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati superiore a 30%	25% (1)	24% più diritto addizionale sugli zuccheri (calcolati in saccarosio)
	20.07-285	—	bb. aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati uguale o inferiore a 30% .	25%	24% più diritto addizionale sugli zuccheri (calcolati in saccarosio)
	20.07-286	—	cc. senza zuccheri addizionati	25%	25%
			4. miscugli di succhi di mele e di succhi di pere:		
	20.07-287	—	aa. aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati superiore a 30%	25% (1)	—
	20.07-288	—	bb. altri	25%	—
			II. altri:		
			a. di valore superiore a 30 U.C. per 100 kg di peso netto:		
	20.07-310	—	1. di arance	21%	(2)
	20.07-350	—	2. di pompelmi e di pomeli	21%	(2)
			3. di limoni e di altri agrumi:		
			aa. con zuccheri addizionati	21%	18% più diritto addizionale sugli zuccheri (calcolati in saccarosio)
	20.07-381	—	*α. di limoni*		
	20.07-383	—	*β. di altri agrumi*		
			bb. altri	21%	19%
	20.07-385	—	*α. di limoni*		
	20.07-387	—	*β. di altri agrumi*		

(1) In aggiunta al dazio sul valore, è riscosso un prelievo.
(2) Vedere Quadro aggiunto.
(3) In talune condizioni da stabilirsi dagli Organi competenti delle Comunità europee, per tutti o parte dei prodotti classificabili in questa voce, in aggiunta al dazio, è prevista la riscossione di una tassa di compensazione da determinarsi dagli stessi Organi delle suddette Comunità.

Segue TABELLA

SEZIONE IV **20.07**

Numero della Tariffa	STATISTICA Codice	Unità supplementare	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI Autonomi	Convenzionali
1	2	3	4	5	6
(**20.07**-B-II-a)			4. di ananassi:		
	20.07-411	—	aa. con zuccheri addizionati	22%	19% più diritto addizionale sugli zuccheri (calcolati in saccarosio)
	20.07-412	—	bb. altri	22%	20%
			5. di pomodori:		
	20.07-413	—	aa. con zuccheri addizionati	21%	20% più diritto addizionale sugli zuccheri (calcolati in saccarosio)
	20.07-414	—	bb. altri	21%	21%
			6. di altre frutta o di ortaggi:		
	20.07-415	—	aa. con zuccheri addizionati	24%	21% più diritto addizionale sugli zuccheri (calcolati in saccarosio)
	20.07-416	—	bb. altri	24%	22%
			7. miscugli:		
			aa. di succhi di agrumi e di succhi di ananassi:		
	20.07-431	—	α. con zuccheri addizionati	22%	19% più diritto addizionale sugli zuccheri (calcolati in saccarosio)
	20.07-434	—	β. altri	22%	20%
			bb. altri:		
	20.07-436	—	α. con zuccheri addizionati	24%	21% più diritto addizionale sugli zuccheri (calcolati in saccarosio)
	20.07-437	—	β. non nominati	24%	22%
			b. di valore uguale o inferiore a 30 U.C. per 100 kg di peso netto:		
			1. di arance:		
	20.07-511	—	aa. aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati superiore a 30%	21% (1)	19% più diritto addizionale sugli zuccheri (calcolati in saccarosio)
	20.07-515	—	bb. altri	21%	(2)
			2. di pompelmi e di pomeli:		
	20.07-531	—	aa. aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati superiore a 30%	21% (1)	15% più diritto addizionale sugli zuccheri (calcolati in saccarosio)
	20.07-535	—	bb. altri	21%	(2)

(1) In aggiunta al dazio sul valore, è riscosso un prelievo. (2) Vedere Quadro aggiunto.

Segue TABELLA

SEZIONE IV 20.07

Numero della Tariffa	STATISTICA		DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI	
	Codice	Unità supplementare		Autonomi	Convenzionali
1	2	3	4	5	6
(20.07-B-II-b)			3. di limoni:		
	20.07-551	—	aa. aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati superiore a 30%	21% (1)	18% più diritto addizionale sugli zuccheri (calcolati in saccarosio)
	20.07-554	—	bb. aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati uguale o inferiore a 30% .	21%	18% più diritto addizionale sugli zuccheri (calcolati in saccarosio)
	20.07-557	—	cc. senza zuccheri addizionati	21%	19%
			4. di altri agrumi:		
	20.07-571	—	aa. aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati superiore a 30%	21% (1)	18% più diritto addizionale sugli zuccheri (calcolati in saccarosio)
	20.07-574	—	bb. aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati uguale o inferiore a 30% .	21%	18% più diritto addizionale sugli zuccheri (calcolati in saccarosio)
	20.07-577	—	cc. senza zuccheri addizionati	21%	19%
			5. di ananassi:		
	20.07-611	—	aa. aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati superiore a 30%	22% (1)	19% più diritto addizionale sugli zuccheri (calcolati in saccarosio)
	20.07-614	—	bb. aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati uguale o inferiore a 30% .	22%	19% più diritto addizionale sugli zuccheri (calcolati in saccarosio)
	20.07-617	—	cc. senza zuccheri addizionati	22%	20%
			6. di pomodori:		
	20.07-651	—	aa. aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati superiore a 30%	21% (1)	20% più diritto addizionale sugli zuccheri (calcolati in saccarosio)
	20.07-654	—	bb. aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati uguale o inferiore a 30% .	21%	20% più diritto addizionale sugli zuccheri (calcolati in saccarosio)
	20.07-657	—	cc. senza zuccheri addizionati	21%	21%

(1) In aggiunta al dazio sul valore, è riscosso un prelievo.

Segue TABELLA

SEZIONE IV

20.07

Numero della Tariffa	STATISTICA Codice	Unità supplementare	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI Autonomi	Convenzionali
1	2	3	4	5	6
(**20.07**-B-II-b)			7. di altre frutta o di ortaggi:		
	20.07-691	—	aa. aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati superiore a 30%	24% (1)	21% più diritto addizionale sugli zuccheri (calcolati in saccarosio)
	20.07-694	—	bb. aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati uguale o inferiore a 30% .	24%	21% più diritto addizionale sugli zuccheri (calcolati in saccarosio)
	20.07-697	—	cc. senza zuccheri addizionati	24%	22%
			8. miscugli:		
			aa. di succhi di agrumi e di succhi di ananassi:		
	20.07-711	—	α. aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati superiore a 30%	22% (1)	19% più diritto addizionale sugli zuccheri (calcolati in saccarosio)
	20.07-714	—	β. aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati uguale o inferiore a 30%	22%	19% più diritto addizionale sugli zuccheri (calcolati in saccarosio)
	20.07-717	—	γ. senza zuccheri addizionati	22%	20%
			bb. altri:		
	20.07-791	—	α. aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati superiore a 30%	24% (1)	21% più diritto addizionale sugli zuccheri (calcolati in saccarosio)
	20.07-794	—	β. aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati uguale o inferiore a 30%	24%	21% più diritto addizionale sugli zuccheri (calcolati in saccarosio)
	20.07-797	—	γ. senza zuccheri addizionati	24%	22%

(1) In aggiunta al dazio sul valore, è riscosso un prelievo.

Segue TABELLA

SEZIONE IV

CAPITOLO 21

PREPARAZIONI ALIMENTARI DIVERSE

NOTE

1. Sono esclusi da questo Capitolo:
   a) i miscugli di ortaggi della voce n. 07.04;
   b) i succedanei torrefatti del caffè, contenenti caffè in qualsiasi proporzione (n. 09.01);
   c) le spezie e gli altri prodotti delle voci dal n. 09.04 al n. 09.10;
   d) i lieviti condizionati come medicamenti e gli altri prodotti della voce n. 30.03.
2. Gli estratti provenienti dai succedanei previsti dalla Nota 1 b) surriportata sono da classificare nella voce n. 21.02.
3. Ai sensi della voce n. 21.05, per *preparazioni alimentari composte omogeneizzate*, si intendono le preparazioni per l'alimentazione dei fanciulli o per uso dietetico consistenti in una miscela finemente omogeneizzata di piú sostanze di base, quali carne (comprese le frattaglie), pesce, ortaggi e frutta. Per l'applicazione di questa definizione non si tiene conto dei diversi ingredienti aggiunti, se del caso, alla miscela, in piccola quantità, come condimento o per garantirne la conservazione o per altri scopi.
   Queste preparazioni possono contenere, in piccola quantità, frammenti visibili di sostanze diverse dalla carne, dalle frattaglie o dal pesce.

NOTA COMPLEMENTARE

Ai sensi della voce n. 21.07-E, per preparazioni dette « fondute », si intendono le preparazioni aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte uguale o superiore a 12% e inferiore a 18%, fabbricate con formaggi fusi, per la cui fabbricazione sono stati utilizzati solamente formaggi Emmental e Gruyère, con aggiunta di vino bianco, acquavite di ciliege (kirsch), fecola e spezie, presentate in imballaggi immediati di contenuto netto di 1 kg o meno.

L'ammissione in questa voce è, inoltre, subordinata alla presentazione di un certificato rilasciato conformemente alle condizioni stabilite dagli Organi competenti delle Comunità Europee.

Numero della Tariffa	STATISTICA		DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI	
	Codice	Unità supplementare		Autonomi	Convenzionali
1	2	3	4	5	6
21.01			**Cicoria torrefatta ed altri succedanei torrefatti del caffè e loro estratti:**		
			A. cicoria torrefatta ed altri succedanei torrefatti del caffè:		
	21.01-101	—	I. cicoria torrefatta	18%	—
	21.01-105	—	II. altri	16,9% (4)	8% (4)
			B. estratti:		
	21.01-301	—	I. di cicoria torrefatta	22%	—
	21.01-305	—	II. altri	16,9% (3) (4)	—
21.02			**Estratti o essenze di caffè, di tè o di mate; preparazioni a base di questi estratti o essenze:**		
	21.02-100	—	A. estratti o essenze di caffè; preparazioni a base di questi estratti o essenze (1) (2)	30%	18%
	21.02-300	—	B. estratti o essenze di tè o di mate; preparazioni a base di questi estratti o essenze	30%	12%

(1) *Sugli estratti solidi solubili di caffè, si riscuote, oltre il dazio, l'imposta di consumo sul caffè, commisurata all'aliquota prevista per il caffè naturale in grani e pellicole sulla base del coefficiente 3.*

(2) *Sugli estratti liquidi o essenze liquide di caffè, si riscuote, oltre il dazio, l'imposta di consumo sul caffè, nella misura prevista per gli estratti solidi solubili di caffè, in rapporto al contenuto di caffè essiccato.*

(3) Il dazio è sospeso a 14 % per una durata indeterminata.

(4) In aggiunta al dazio sul valore, è riscosso un elemento mobile fissato nella misura e con i criteri stabiliti dal Regolamento comunitario n. 1059/69 e dalle relative norme di applicazione.

Segue TABELLA

SEZIONE IV **21.03**

Numero della Tariffa	STATISTICA		DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI	
	Codice	Unità supplementare		Autonomi	Convenzionali
1	2	3	4	5	6
21.03			**Farina di senapa e senapa preparata:**		
			A. farina di senapa, in imballaggi immediati di contenuto netto:		
	21.03-110	—	I. di 1 kg o meno	10%	8%
	21.03-150	—	II. di più di 1 kg	5%	4%
	21.03-300	—	B. senapa preparata	17%	16%
21.04			**Salse; condimenti composti:**		
	21.04-050	—	A. « chutney » di mango liquido	20%	esenzione
			B. altri	20%	18%
	21.04-100	—	*I. salse*		
	21.04-400	—	*II. condimenti composti*		
21.05			**Preparazioni per zuppe, minestre o brodi ; zuppe, minestre o brodi, preparati ; preparazioni alimentari composte omogeneizzate :**		
	21.05-100	—	A. preparazioni per zuppe, minestre o brodi; zuppe, minestre o brodi, preparati	22%	18%
	21.05-300	—	B. preparazioni alimentari composte omogeneizzate	24%	22%
21.06			**Lieviti naturali, vivi o morti, lieviti artificiali preparati :**		
			A. lieviti naturali vivi:		
	21.06-110	—	I. lieviti madre selezionati (lieviti di coltura) .	23%	17%
			II. lieviti di panificazione:		
	21.06-151	—	a. secchi	22,1% (1)	15% (1)
	21.06-155	—	b. altri	22,1% (1)	15% (1)
	21.06-170	—	III. altri.	31%	23%
			B. lieviti naturali morti:		
	21.06-310	—	I. in tavolette, cubi o presentazioni simili o anche in imballaggi immediati di contenuto netto di 1 kg o meno	17%	13%
	21.06-390	—	II. altri	10%	8%
	21.06-500	—	C. lieviti artificiali preparati	19%	9,5%
21.07			**Preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove:**		
			A. cereali in semi o in spighe, precotti o altrimenti preparati:		
	21.07-101	—	I. granturco	20,8% (1)	13% (1)
	21.07-104	—	II. riso	20,8% (1)	13% (1)
	21.07-107	—	III. altri	20,8% (1)	13% (1)

(1) In aggiunta al dazio sul valore, è riscosso un elemento mobile fissato nella misura e con i criteri stabiliti dal Regolamento comunitario n. 1059/69 e dalle relative norme di applicazione.

Segue TABELLA

SEZIONE IV 21.07

Numero della Tariffa	STATISTICA		DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI	
	Codice	Unità supplementare		Autonomi	Convenzionali
1	2	3	4	5	6
(21.07)			B. paste alimentari non ripiene, cotte; paste alimentari ripiene:		
	21.07-201	—	I. paste alimentari non ripiene, cotte	20,8% (1)	13% (1)
			II. paste alimentari ripiene:		
	21.07-204	—	a. cotte	20,8% (1)	13% (1)
	21.07-207	—	b. altre	20,8% (1)	13% (1)
			C. gelati:		
	21.07-311	—	I. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 3% di materie grasse provenienti dal latte .	20,8% (1)	13% (1)
			II. aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte:		
	21.07-315	—	a. uguale o superiore a 3% e inferiore a 7%	20,8% (1)	13% (1)
	21.07-350	—	b. uguale o superiore a 7%	20,8% (1)	13% (1)
			D. iogurt preparati; latti in polvere preparati per l'alimentazione dei fanciulli o per usi dietetici o culinari:		
			I. iogurt preparati:		
			a. in polvere, aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte:		
	21.07-411	—	1. inferiore a 1,5%	20,8% (1)	13% (1)
	21.07-412	—	2. uguale o superiore a 1,5%	20,8% (1)	13% (1)
			b. altri, aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte:		
	21.07-415	—	1. inferiore a 1,5%	20,8% (1)	13% (1)
	21.07-416	—	2. uguale o superiore a 1,5% e inferiore a 4%	20,8% (1)	13% (1)
	21.07-417	—	3. uguale o superiore a 4%	20,8% (1)	13% (1)
			II. altri, aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte:		
			a. inferiore a 1,5% e aventi tenore, in peso, di proteine del latte (tenore di azoto × 6,38):		
	21.07-451	—	1. inferiore a 40%	20,8% (1)	13% (1)
	21.07-453	—	2. uguale o superiore a 40% e inferiore a 55%	20,8% (1)	13% (1)
	21.07-455	—	3. uguale o superiore a 55% e inferiore a 70%	20,8% (1)	13% (1)
	21.07-457	—	4. uguale o superiore a 70%	20,8% (1)	13% (1)
	21.07-458	—	b. uguale o superiore a 1,5%	20,8% (1)	13% (1)
	21.07-700	—	E. preparazioni dette «fondute»	20,8% (1) con riscossione massima di 35 U.C. per 100 kg di peso netto	13% (1)
			F. altre:		
			I. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 1,5% di materie grasse provenienti dal latte:		
			a. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5% di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio):		
	21.07-801	—	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5% di amido o di fecola . . .	25%	20%

(1) In aggiunta al dazio sul valore, è riscosso un elemento mobile fissato nella misura e con i criteri stabiliti dal Regolamento comunitario n. 1059/69 e dalle relative norme di applicazione.

Segue TABELLA

SEZIONE IV **21.07**

Numero della Tariffa	STATISTICA		DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI	
	Codice	Unità supplementare		Autonomi	Convenzionali
1	2	3	4	5	6
(*21.07*-F-I-a)			2. aventi tenore, in peso, di amido o di fecola:		
	21.07-802	—	aa. uguale o superiore a 5% e inferiore a 32%	20,8% (1)	13% (1)
	21.07-803	—	bb. uguale o superiore a 32% e inferiore a 45%	20,8% (1)	13% (1)
	21.07-804	—	cc. uguale o superiore a 45%	20,8% (1)	13% (1)
			b. aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore a 5% e inferiore a 15%:		
	21.07-805	—	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5% di amido o di fecola	20,8% (1)	13% (1)
			2. aventi tenore, in peso, di amido o di fecola:		
	21.07-806	—	aa. uguale o superiore a 5% e inferiore a 32%	20,8% (1)	13% (1)
	21.07-807	—	bb. uguale o superiore a 32% e inferiore a 45%	20,8% (1)	13% (1)
	21.07-808	—	cc. uguale o superiore a 45%	20,8% (1)	13% (1)
			c. aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore a 15% e inferiore a 30%:		
	21.07-809	—	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5% di amido o di fecola . . .	20,8% (1)	13% (1)
			2. aventi tenore, in peso, di amido o di fecola:		
	21.07-810	—	aa. uguale o superiore a 5% e inferiore a 32%	20,8% (1)	13% (1)
	21.07-811	—	bb. uguale o superiore a 32% e inferiore a 45%	20,8% (1)	13% (1)
	21.07-812	—	cc. uguale o superiore a 45%	20,8% (1)	13% (1)
			d. aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore a 30% e inferiore a 50%:		
	21.07-813	—	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5% di amido o di fecola . . .	20,8% (1)	13% (1)
			2. aventi tenore, in peso, di amido o di fecola:		
	21.07-814	—	aa. uguale o superiore a 5% e inferiore a 32%	20,8% (1)	13% (1)
	21.07-815	—	bb. uguale o superiore a 32%	20,8% (1)	13% (1)
			e. aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore a 50% e inferiore a 85%:		
	21.07-816	—	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5% di amido o di fecola	20,8% (1)	13% (1)
	21.07-817	—	2. altre	20,8% (1)	13% (1)
	21.07-818	—	f. aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore a 85% . .	20,8% (1)	13% (1)

(1) In aggiunta al dazio sul valore, è riscosso un elemento mobile fissato nella misura e con i criteri stabiliti dal Regolamento comunitario n. 1059/69 e dalle relative norme di applicazione.

Segue TABELLA

SEZIONE IV **21.07**

Numero della Tariffa	STATISTICA		DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI	
	Codice	Unità supplementare		Autonomi	Convenzionali
1	2	3	4	5	6
(*21.07*-F)			II. aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte uguale o superiore a 1,5% e inferiore a 6%:		
			a. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5% di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio):		
	21.07-819	—	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5% di amido o di fecola	20,8% (1)	13% (1)
			2. aventi tenore, in peso, di amido o di fecola:		
	21.07-820	—	aa. uguale o superiore a 5% e inferiore a 32%	20,8% (1)	13% (1)
	21.07-821	—	bb. uguale o superiore a 32% e inferiore a 45%	20,8% (1)	13% (1)
	21.07-822	—	cc. uguale o superiore a 45%	20,8% (1)	13% (1)
			b. aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore a 5% e inferiore a 15%:		
	21.07-823	—	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5% di amido o di fecola	20,8% (1)	13% (1)
			2. aventi tenore, in peso, di amido o di fecola:		
	21.07-824	—	aa. uguale o superiore a 5% e inferiore a 32%	20,8% (1)	13% (1)
	21.07-825	—	bb. uguale o superiore a 32%	20,8% (1)	13% (1)
			c. aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore a 15% e inferiore a 30%:		
	21.07-826	—	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5% di amido o di fecola	20,8% (1)	13% (1)
			2. aventi tenore, in peso, di amido o di fecola:		
	21.07-827	—	aa. uguale o superiore a 5% e inferiore a 32%	20,8% (1)	13% (1)
	21.07-828	—	bb. uguale o superiore a 32%	20,8% (1)	13% (1)
			d. aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore a 30% e inferiore a 50%:		
	21.07-829	—	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5% di amido o di fecola . . .	20,8% (1)	13% (1)
	21.07-830	—	2. altre	20,8% (1)	13% (1)
	21.07-831	—	e. aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore a 50%	20,8% (1)	13% (1)
			III. aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte uguale o superiore a 6% e inferiore a 12%:		
			a. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5% di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio):		
	21.07-832	—	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5% di amido o di fecola . . .	20,8% (1)	13% (1)

(1) In aggiunta al dazio sul valore, è riscosso un elemento mobile fissato nella misura e con i criteri stabiliti dal Regolamento comunitario n. 1059/69 e dalle relative norme di applicazione.

Segue TABELLA

SEZIONE IV

21.07

Numero della Tariffa	STATISTICA		DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI	
	Codice	Unità supplementare		Autonomi	Convenzionali
1	2	3	4	5	6
(*21.07*-F-III-a)			2. aventi tenore, in peso, di amido o di fecola:		
	21.07-833	—	aa. uguale o superiore a 5% e inferiore a 32 %	20,8% (1)	13% (1)
	21.07-834	—	bb. uguale o superiore a 32%	20,8% (1)	13% (1)
			b. aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore a 5% e inferiore a 15%:		
	21.07-835	—	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5% di amido o di fecola . . .	20,8% (1)	13% (1)
	21.07-836	—	2. altre	20,8% (1)	13% (1)
			c. aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore a 15% e inferiore a 30%:		
	21.07-837	—	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5% di amido o di fecola . . .	20,8% (1)	13% (1)
	21.07-838	—	2. altre	20,8% (1)	13% (1)
			d. aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore a 30% e inferiore a 50%:		
	21.07-839	—	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5% di amido o di fecola .	20,8% (1)	13% (1)
	21.07-840	—	2. altre	20,8% (1)	13% (1)
	21.07-841	—	e. aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore a 50% . . .	20,8% (1)	13% (1)
			IV. aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte uguale o superiore a 12% e inferiore a 18%:		
			a. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5% di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio):		
	21.07-842	—	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5% di amido o di fecola . .	20,8% (1)	13% (1)
	21.07-843	—	2. altre	20,8% (1)	13% (1)
			b. aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore a 5% e inferiore a 15%:		
	21.07-844	—	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5% di amido o di fecola . .	20,8% (1)	13% (1)
	21.07-845	—	2. altre	20,8% (1)	13% (1)
	21.07-846	—	c. aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore a 15% . .	20,8% (1)	13% (1)
			V. aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte uguale o superiore a 18% e inferiore a 26%:		
			a. non contenenti, o contenenti, in peso, meno di 5% di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio):		
	21.07-847	—	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5% di amido o di fecola .	20,8% (1)	13% (1)
	21.07-848	—	2. altre	20,8% (1)	13% (1)

(1) In aggiunta al dazio sul valore, è riscosso un elemento mobile fissato nella misura e con i criteri stabiliti dal Regolamento comunitario n. 1059/69 e dalle relative norme di applicazione.

Segue TABELLA

SEZIONE IV **21.07**

Numero della Tariffa	STATISTICA		DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI	
	Codice	Unità supplementare		Autonomi	Convenzionali
1	2	3	4	5	6
(**21.07**-F-V)	*21.07-849*	—	b. aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore a 5%	20,8% (1)	13% (1)
			VI. aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte uguale o superiore a 26% e inferiore a 45%:		
			a. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5% di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio):		
	21.07-850	—	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5% di amido o di fecola . . .	20,8% (1)	13% (1)
	21.07-851	—	2. altre	20,8% (1)	13% (1)
			b. aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in sac-2acaio) uguale o superiore a 5% e inferiore r:%5os		
	21.07-852	—	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5% di amido o di fecola . . .	20,8% (1)	13% (1)
	21.07-853	—	2. altre	20,8% (1)	13% (1)
	21.07-854	—	c. aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore a 25%	20,8% (1)	13% (1)
			VII. aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte uguale o superiore a 45% e inferiore a 65%:		
			a. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5% di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio):		
	21.07-855	—	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5% di amido o di fecola . . .	20,8% (1)	13% (1)
	21.07-856	—	2. altre	20,8% (1)	13% (1)
			b. aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore a 5%:		
	21.07-857	—	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5% di amido o di fecola . . .	20,8% (1)	13% (1)
	21.07-858	—	2. altre	20,8% (1)	13% (1)
			VIII. aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte uguale o superiore a 65% e inferiore a 85%:		
	21.07-859	—	a. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5% di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio)	20,8% (1)	13% (1)
	21.07-860	—	b. altre	20,8% (1)	13% (1)
	21.07-861	—	IX. aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte uguale o superiore a 85%	20,8% (1)	13% (1)

(1) In aggiunta al dazio sul valore, è riscosso un elemento mobile fissato nella misura e con i criteri stabiliti dal Regolamento comunitario n. 1059/69 e dalle relative norme di applicazione.

Segue TABELLA

SEZIONE IV

CAPITOLO 22

BEVANDE, LIQUIDI ALCOLICI ED ACETI

NOTE

1. Sono esclusi da questo Capitolo:
   a) l'acqua di mare (n. 25.01);
   b) le acque distillate, di conducibilità o dello stesso grado di purezza (n. 28.58);
   c) le soluzioni acquose contenenti, in peso, più del 10% d'acido acetico (n. 29.14);
   d) i medicamenti della voce n. 30.03;
   e) i prodotti di profumeria o di toletta (Capitolo 33).
2. Per l'applicazione delle voci n.ri 22.08 e 22.09, la gradazione alcolica presa in considerazione è quella ottenuta con l'alcolometro di Gay-Lussac alla temperatura di 15° C.
   Le acquaviti denaturate sono da classificare come alcole etilico denaturato, nella voce n. 22.08.

NOTE COMPLEMENTARI

1. *Per l'applicazione delle voci n.ri 22.04, 22.05, 22.06 e 22.07-A, a seconda del caso, si intende per:*
   a) gradazione alcolometrica effettiva: il numero di volumi di alcole contenuti in 100 volumi del prodotto considerato;
   b) gradazione alcolometrica potenziale: il numero di volumi di alcole che possono essere prodotti alla fermentazione totale degli zuccheri contenuti in 100 volumi del prodotto considerato;
   c) gradazione alcolometrica totale: la somma delle gradazioni alcolometriche effettiva e potenziale;
   d) grado alcolico o gradazione alcolica: gradazione alcolometrica effettiva.
   La determinazione del grado alcolico deve essere effettuata a 20° C.
2. *Per l'applicazione della voce n. 22.04, si considera come mosto di uve parzialmente fermentato, il mosto avente una gradazione alcolometrica effettiva inferiore ai tre quinti della sua gradazione alcolometrica totale.*
3. *Per l'applicazione della voce n. 22.05:*
   A. si considera come vino spumante (voce n. 22.05-A), il prodotto avente una gradazione alcolometrica effettiva non inferiore a 8,5° e ottenuto:
   — sia dalla prima o seconda fermentazione alcolica delle uve fresche, del mosto di uve o del vino e caratterizzato, alla stappatura del recipiente, da uno sviluppo di anidride carbonica proveniente esclusivamente dalla fermentazione;
   — sia ottenuto da vino e caratterizzato, alla stappatura del recipiente, da uno sviluppo di anidride carbonica proveniente in tutto o in parte dall'aggiunta di tale gas,
   e che, conservato alla temperatura di 20° C in recipienti chiusi, presenta una sovrappressione non inferiore a 3 atmosfere (a).
   B. si intende per « estratto secco totale », il tenore in grammi per litro di tutte le sostanze presenti nel prodotto che non si volatilizzano in condizioni fisiche determinate.
   La determinazione dell'estratto secco totale deve essere effettuata a 20° C con il metodo densimetrico.
   C. a) non ha influenza, ai fini della classificazione, la presenza nei prodotti rientranti nella voce numero 22.05-C delle quantità di estratto secco totale per litro indicate nelle seguenti categorie tariffarie I, II, III e IV:
   I. prodotti con gradazione alcolica di 13° o meno:
   90 g o meno di estratto secco totale per litro;
   II. prodotti con gradazione alcolica superiore a 13° e non superiore a 15°:
   130 g o meno di estratto secco totale per litro;
   III. prodotti con gradazione alcolica superiore a 15° e non superiore a 18°:
   130 g o meno di estratto secco totale per litro;
   IV. prodotti con gradazione alcolica superiore a 18° e non superiore a 22°:
   330 g o meno di estratto secco totale per litro;
   i prodotti contenenti un estratto secco totale superiore al massimo fissato qui sopra per ogni categoria sono da classificare nella prima categoria seguente, fermo restando che se l'estratto secco totale supera i 330 g per litro, i prodotti stessi debbono rientrare nella voce n. 22.05-C-V;
   b) le norme precedenti non si applicano ai prodotti con denominazione di origine previsti nelle voci n.ri 22.05-C-III-a e 22.05-C-IV-a.

(a) La definizione del vino spumante di cui alla presente nota 3.A. si applica esclusivamente per i prodotti originari dei Paesi terzi. Per il vino spumante originario della Comunità economica europea si applica la definizione che figura nello Allegato II al Regolamento (CEE) n. 816/70, del 28 aprile 1970.

Segue TABELLA

SEZIONE IV CAPITOLO 22

4. La voce n. 22.05-C comprende, in particolare:

a) i vini alcolizzati, cioè i prodotti:

— aventi una gradazione alcolometrica effettiva non inferiore a 18° e non superiore a 24°,

— ottenuti esclusivamente mediante aggiunta di un prodotto non rettificato, proveniente dalla distillazione di vino e avente una gradazione alcolometrica effettiva massima di 86°, a un vino non contenente zucchero residuo,

— aventi un'acidità volatile massima espressa in acido acetico di 2,40 g/l.

b) i vini liquorosi, cioè i prodotti:

— aventi una gradazione alcolometrica totale non inferiore a 17,5° nonché una gradazione alcolometrica effettiva non inferiore a 15° e non superiore a 22°, e

— ottenuti da mosto di uve, da vino nuovo ancora in fermentazione o da vino,

— mediante congelazione, o

— mediante aggiunta, durante o dopo la fermentazione, di un prodotto proveniente dalla distillazione del vino (b).

5. Per l'applicazione delle voci n.ri 22.05-C-III-a e *22.05-C-IV-a, sono considerati vini con denominazione di origine unicamente i vini: di Porto, di Madera, di Xeres, di Tokay (Aszu e Szamorodni) ed il Moscatello di Setubal.*

L'ammissione in queste voci è subordinata, inoltre, alla presentazione di un certificato di origine riconosciuto dal Ministero delle Finanze.

6. Per l'applicazione della voce n. 22.07-A, si considera come «vinello» il prodotto ottenuto dalla fermentazione delle vinacce vergini macerate nell'acqua o mediante esaurimento con acqua delle vinacce fermentate.

7. Per l'applicazione della voce n. 22.10-A, si considera come «aceto di vino», l'aceto ottenuto esclusivamente dalla fermentazione acetica del vino e avente un tenore in acidità totale espressa in acido acetico uguale o superiore a 60 g/l.

(b) La definizione dei vini liquorosi di cui alla presente nota 4. b) si applica esclusivamente per i prodotti originari dei Paesi terzi. Per i vini liquorosi originari della Comunità economica europea si applica la definizione che figura nell'Allegato II al regolamento (CEE) n. 816/70, del 28 aprile 1970.

Numero della Tariffa	STATISTICA		DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI	
	Codice	Unità supplementare		Autonomi	Convenzionali
1	2	3	4	5	6
22.01			**Acqua, acque minerali, acque gassose, ghiaccio e neve:**		
	22.01-100	—	A. acque minerali naturali o artificiali; acque gassose	8%	4%
	22.01-900	—	B. altri	esenzione	esenzione
22.02			**Limonate, acque gassose aromatizzate (comprese le acque minerali aromatizzate) ed altre bevande non alcoliche, esclusi i succhi di frutta o di ortaggi della voce n. 20.07:**		
	22.02-050	*l*	A. non contenenti latte o materie grasse provenienti dal latte	20%	15%
			B. altre, aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte:		
	22.02-101	*l*	I. inferiore a 0,2%	12,7% (1)	8% (1)
	22.02-104	*l*	II. uguale o superiore a 0,2% e inferiore a 2%	12,7% (1)	8% (1)
	22.02-107	*l*	III. uguale o superiore a 2%	12,7% (1)	8% (1)

(1) In aggiunta al dazio sul valore, è riscosso un elemento mobile fissato nella misura e con i criteri stabiliti dal Regolamento comunitario n. 1059/69 e dalle relative norme di applicazione.

Segue TABELLA

SEZIONE IV

22.03

Numero della Tariffa	Statistica		Denominazione delle merci	Aliquota dei dazi	
	Codice	Unità supple-mentare		Autonomi	Conven-zionali
1	2	3	4	5	6
22.03			**Birra** (1)	30%	24%
	22.03-100	*l*	*A. in recipienti di capacità superiore a 10 litri*		
	22.03-901	*l*	*B. in recipienti di capacità superiore a 2 litri fino a 10 litri*		
	22.03-905	*l*	*C. in recipienti di capacità di 2 litri o meno*		
22.04	*22.04-000*	*l*	**Mosti di uve parzialmente fermentati, anche mutizzati con metodi diversi dall'aggiunta di alcole** (2)	40% (6)	—
22.05			**Vini di uve fresche; mosti di uve fresche mutizzati con alcole (mistelle)** (3) (4) (5):		
			A. vini spumanti	40 U.C. per hl (6)	—
			I. con denominazione di origine controllata:		
	22.05-111	*l*	*a. del Piemonte*		
	22.05-112	*l*	*b. del Veneto*		
	22.05-113	*l*	*c. altri*		
	22.05-117	*l*	*II. altri*		
	22.05-150	*l*	B. vini presentati in bottiglie chiuse con un tappo a forma di fungo tenuto da fermagli o da legacci; vini altrimenti presentati e aventi una sovrappressione uguale o superiore a 1 atmosfera ma inferiore a 3 atmosfere, misurata alla temperatura di 20° C	40 U.C. per hl (6)	—

(1) *Sulla birra si riscuote, oltre il dazio, la sovrimposta di confine in misura uguale all'imposta interna di fabbricazione, secondo i gradi saccarometrici ed alcolometrici determinati, mediante analisi, da eseguirsi dai competenti Laboratori Chimici delle Dogane, sui campioni prelevati all'atto dell'importazione.*

È in facoltà dell'importatore di chiedere che la sovrimposta sia liquidata senza analisi sulla base di 16 gradi.

(2) *Sui mosti di uve fresche e sulle uve pigiate, parzialmente fermentati, il cui tenore zuccherino e il contenuto in alcole, valutati come ricchezza alcolica complessiva, sorpassino i 12 gradi, si riscuote, oltre il dazio, la sovrimposta di confine ed il diritto erariale di lire 60.000 per Ha, sull'alcole eccedente il detto limite, in ragione di un litro di alcole etilico anidro per grado e per ettolitro.*

Se la ricchezza alcolica complessiva supera i 12 ma non i 15 gradi, i diritti sull'alcole si riscuotono proporzionalmente sulle frazioni a decimi di grado, trascurando le frazioni inferiori a 1/10 di grado; se la ricchezza alcolica complessiva supera i 15 gradi, gli stessi diritti si riscuotono considerando come un grado intero le frazioni di grado non inferiore a 1/10.

La ricchezza alcolica complessiva si determina aggiungendo l'alcole contenuto nel prodotto quello corrispondente agli zuccheri presenti (zuccheri × 0,63).

Tuttavia, i prodotti aventi ricchezza alcolica complessiva (svolta e/o da svolgere) non superiore a 15 gradi non sono soggetti a sovrimposta di confine per l'alcole etilico, a condizione che:

a) nei prodotti stessi non vi sia stata aggiunta di alcole e/o zucchero;

b) i detti prodotti rispondano, inoltre, alle condizioni prescritte dalle norme emanate dagli Organi competenti delle Comunità europee.

(3) *È vietata l'importazione dei vini e delle mistelle che, a norma delle disposizioni vigenti nello Stato, sono da ritenersi non genuini o, comunque, non commerciabili.*

La ricchezza alcolica si determina aggiungendo all'alcole contenuto nei vini e nelle mistelle quello corrispondente agli zuccheri presenti (zuccheri × 0,63).

(4) *Sui vini di uve fresche, esclusi quelli spumanti, e sulle mistelle, la cui ricchezza alcolica superi i 12 gradi, si riscuote, oltre il dazio, la sovrimposta di confine ed il diritto erariale di lire 60.000 per Ha, sull'alcole eccedente il detto limite, in ragione di un litro di alcole etilico anidro per grado e per ettolitro.*

Se la ricchezza alcolica supera i 12 ma non i 15 gradi, i diritti sull'alcole, si riscuotono proporzionalmente sulle frazioni a decimi di grado, trascurando le frazioni inferiori a 1/10 di grado; se la ricchezza alcolica supera i 15 gradi, gli stessi diritti si riscuotono considerando come un grado intero le frazioni di grado non inferiori a 1/10.

Tuttavia, i prodotti aventi ricchezza alcolica complessiva (svolta e/o da svolgere) non superiore a 15 gradi non sono soggetti a svorimposta di confine per l'alcole etilico, a condizione che:

a) nei prodotti stessi non vi sia stata aggiunta di alcole e/o zucchero;

b) i detti prodotti rispondano, inoltre, alle condizioni prescritte dalle norme emanate dagli Organi competenti delle Comunità europee.

(5) *Sui vini di uve fresche e sulle mistelle, con gradazione alcolica superiore a 21° in volume, si riscuote, oltre il dazio, la sovrimposta di confine ed il diritto erariale di lire 60.000 per Ha, da commisurare sulla gradazione alcolica effettiva, accertata, mediante analisi, dai Laboratori Chimici delle Dogane.*

(6) In talune condizioni da stabilirsi dagli Organi competenti delle Comunità europee, per tutti o parte dei prodotti classificabili in questa voce, in aggiunta al dazio, è prevista la riscossione di una tassa di compensazione da determinarsi dagli stessi Organi delle suddette Comunità.

Segue TABELLA

SEZIONE IV 22.05

Numero della Tariffa	Statistica — Codice	Statistica — Unità supplementare	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Aliquota dei dazi — Autonomi	Aliquota dei dazi — Convenzionali
1	2	3	4	5	6
(22.05)			C. altri:		
			I. con gradazione alcolica effettiva di 13° o meno, presentati in recipienti contenenti:		
			a. due litri o meno	12 U.C. per hl (1)	—
			1. con denominazione di origine controllata:		
	22.05-201	*l*	*aa. del Piemonte*		
			bb. del Veneto:		
	22.05-204	*l*	*α. in bottiglie*		
	22.05-207	*l*	*β. in fiaschi*		
	22.05-211	*l*	*cc. del Trentino-Alto Adige*		
			dd. della Toscana:		
	22.05-214	*l*	*α. in bottiglie*		
	22.05-217	*l*	*β. in fiaschi*		
	22.05-221	*l*	*ee. del Lazio*		
	22.05-224	*l*	*ff. delle Puglie*		
	22.05-227	*l*	*gg. altri*		
	22.05-231	*l*	*2. altri*		
			b. piú di due litri	9 U.C. per hl (1)	9 U.C. per hl
			1. con denominazione di origine controllata:		
	22.05-234	*l*	*aa. del Piemonte*		
	22.05-237	*l*	*bb. del Veneto*		
	22.05-241	*l*	*cc. del Trentino-Alto Adige*		
	22.05-244	*l*	*dd. della Toscana*		
	22.05-247	*l*	*ee. del Lazio*		
	22.05-251	*l*	*ff. delle Puglie*		
	22.05-254	*l*	*gg. altri*		
			2. altri:		
	22.05-257	*l*	*aa. del Piemonte*		
	22.05-261	*l*	*bb. del Veneto*		
	22.05-264	*l*	*cc. del Trentino-Alto Adige*		
	22.05-267	*l*	*dd. della Toscana*		
	22.05-271	*l*	*ee. delle Puglie*		
	22.05-274	*l*	*ff. della Sicilia*		
	22.05-277	*l*	*gg. della Sardegna*		
	22.05-281	*l*	*hh. non nominati*		
			II. con gradazione alcolica effettiva superiore a 13° e non superiore a 15°, presentati in recipienti contenenti:		
	22.05-310	*l*	a. due litri o meno	14 U.C. per hl (1)	—
	22.05-350	*l*	b. piú di due litri	11 U.C. per hl (1)	11 U.C. per hl
			III. con gradazione alcolica effettiva superiore a 15° e non superiore a 18°:		
			a. con denominazione di origine, presentati in recipienti contenenti:		
			1. due litri o meno	15 U.C. per hl	13,5 U.C. per hl
	22.05-411	*l*	*aa. marsala*		
	22.05-415	*l*	*bb. altri*		

(1) In talune condizioni da stabilirsi dagli Organi competenti delle Comunità europee, per tutti o parte dei prodotti classificabili in questa voce, in aggiunta al dazio, è prevista la riscossione di una tassa di compensazione da determinarsi dagli stessi Organi delle suddette Comunità.

Segue TABELLA

SEZIONE IV

22.05

Numero della Tariffa	STATISTICA		DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI	
	Codice	Unità supple-mentare		Autonomi	Conven-zionali
1	2	3	4	5	6
(22.05-C-III-a)			2. più di due litri:		
	22.05-420	l	aa. vino di Porto, di Madera, di Xeres e Moscatello di Setubal	12 U.C. per hl	11 U.C. per hl
			bb. altri	12 U.C. per hl	—
	22.05-441	l	*α. marsala*		
	22.05-445	l	*β. non nominati*		
			b. altri, presentati in recipienti contenenti:		
	22.05-450	l	1. due litri o meno	17 U.C. per hl (2)	—
	22.05-470	l	2. più di due litri	14 U.C. per hl (2)	—
			IV. con gradazione alcolica effettiva superiore a 18° e non superiore a 22°:		
			a. con denominazione di origine, presentati in recipienti contenenti:		
			1. due litri o meno	16 U.C. per hl	14,5 U.C. per hl
	22.05-511	l	*aa. marsala*		
	22.05-515	l	*bb. altri*		
			2. più di due litri:		
	22.05-560	l	aa. vino di Porto, di Madera, di Xeres e Moscatello di Setubal	13 U.C. per hl	12 U.C. per hl
			bb. altri	13 U.C. per hl	—
	22.05-571	l	*α. marsala*		
	22.05-575	l	*β. non nominati*		
			b. altri	19 U.C. per hl (2)	19 U.C. per hl
	22.05-591	l	*1. presentati in recipienti contenenti due litri o meno*		
	22.05-595	l	*2. presentati in recipienti contenenti più di due litri*		
			V. con gradazione alcolica effettiva superiore a 22°, presentati in recipienti contenenti:		
	22.05-610	l	a. due litri o meno	1,60 U.C. per grado e per hl più 10 U.C. per hl (2)	—
	22.05-690	l	b. più di due litri	1,60 U.C. per grado e per hl (2)	—
22.06			**Vermut ed altri vini di uve fresche aromatizzati con parti di piante o con sostanze aromatiche (1):**		
			A. con gradazione alcolica effettiva di 18° o meno, presentati in recipienti contenenti:		
	22.06-110	l	I. due litri o meno	17 U.C. per hl	—
	22.06-150	l	II. più di due litri	14 U.C. per hl	—

(1) *È vietata l'importazione dei vini vermut e degli altri vini aromatizzati che, a norma delle disposizioni vigenti nello Stato, sono da ritenersi non genuini.*

Sui prodotti di questa voce si riscuote oltre il dazio, la sovrimposta di confine ed il diritto erariale di lire 60.000 per Ha. sull'alcole eccedente i 12 gradi, trascurando le funzioni di grado non superiori a 5/10 e calcolando per un grado intero quelle superiori.

All'importazione di vermut avente i requisiti prescritti dallo articolo 3 del decreto-legge 25 ottobre 1971, n. 854, si applicano i benefici previsti dall'articolo medesimo.

(2) In talune condizioni da stabilirsi dagli Organi competenti delle Comunità europee, per tutti o parte dei prodotti classificabili in questa voce, in aggiunta al dazio, è prevista la riscossione di una tassa di compensazione, da determinarsi dagli stessi Organi delle suddette Comunità.

Segue TABELLA

SEZIONE IV

22.06

Numero della Tariffa	STATISTICA		DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI	
	Codice	Unità supple-mentare		Autonomi	Conven-zionali
1	2	3	4	5	6
(22.06)			B. con gradazione alcolica effettiva superiore a 18° e non superiore a 22°, presentati in recipienti contenenti:		
	22.06-310	*l*	I. due litri o meno	19 U.C. per hl	—
	22.06-350	*l*	II. piú di due litri	16 U.C. per hl	—
			C. con gradazione alcolica effettiva superiore a 22°, presentati in recipienti contenenti:		
	22.06-510	*l*	I. due litri o meno	1,60 U.C. per grado e per hl più 10 U.C. per hl	—
	22.06-590	*l*	II. piú di due litri	1,60 U.C. per grado e per hl	—
22.07			**Sidro, sidro di pere, idromele ed altre bevande fermentate (1):**		
	22.07-100	*l*	A. vinello	1,60 U.C. per grado e per hl, con riscossione minima di 9 U.C. per hl (3)	—
			B. altri:		
	22.07-200	*l*	I. spumanti	30 U.C. per hl	—
			II. non spumanti, presentati in recipienti contenenti:		
	22.07-410	*l*	a. due litri o meno	12 U.C. per hl	—
	22.07-450	*l*	b. piú di due litri	9 U.C. per hl	—
22.08			**Alcole etilico non denaturato di 80° e piú; alcole etilico denaturato di qualsiasi gradazione (2):**		
	22.08-100	*l*	A. alcole etilico denaturato di qualsiasi gradazione	16 U.C. per hl	—
	22.08-300	*l*	B. alcole etilico non denaturato di 80° e piú . . .	30 U.C. per hl	—
22.09			**Alcole etilico non denaturato di meno di 80°; acquaviti, liquori ed altre bevande alcoliche; preparazioni alcoliche composte (dette « estratti concentrati ») per la fabbricazione delle bevande:**		
			A. alcole etilico non denaturato di meno di 80°, presentato in recipienti contenenti (2):		
	22.09-101	*l alcole puro*	I. due litri o meno	1,60 U.C. per grado e per hl più 10 U.C. per hl (3)	(4)
	22.09-105	*l alcole puro*	II. piú di due litri	1,60 U.C. per grado e per hl (3)	(4)

(1) *Sulle bevande comprese in questa voce, la cui ricchezza alcolica sorpassi i 6 gradi, si riscuote, oltre il dazio, la sovrimposta di confine ed il diritto erariale di lire 60.000 per Ha, sull'alcole eccedente il detto limite, trascurando le frazioni di grado non superiori a 5/10 e calcolando per un grado intero quelle superiori.*

La ricchezza alcolica si determina aggiungendo all'alcole contenuto nelle bevande quello corrispondente agli zuccheri presenti (zuccheri × 0,63).

(2) *È vietata l'importazione dell'alcole etilico (spirito), che abbia meno di 95 gradi all'alcolometro centesimale ufficiale.*

Sull'alcole etilico, compreso quello comunque denaturato allo estero, si riscuote, oltre il dazio, la sovimposta di confine, in misura corrispondente all'imposta di fabbricazione, ed il diritto erariale di lire 60.000 per Ha.

(3) In talune condizioni da stabilirsi dagli Organi competenti delle Comunità europee, per tutti o parte dei prodotti classificabili in questa voce, in aggiunta al dazio, è prevista la riscossione di una tassa di compensazione da determinarsi dagli stessi Organi delle suddette Comunità.

(4) Vedere Quadro aggiunto.

Segue TABELLA

SEZIONE IV 22.09

Numero della Tariffa	STATISTICA		DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI	
	Codice	Unità supplementare		Autonomi	Convenzionali
1	2	3	4	5	6
(22.09)			B. preparazioni alcoliche composte (dette «estratti concentrati») (1):		
	22.09-310	l alcole puro	I. amari, aromatici, con gradazione alcolica da 44° a 49° e contenenti da 1,5% a 6%, in peso, di genziana, di spezie e di ingredienti vari, da 4% a 10% di zuccheri e presentati in recipienti di capacità inferiore o uguale a 0,50 litri	30% con riscossione minima di 1,60 U.C. per grado e per hl	esenzione
	22.09-390	l alcole puro	II. altre	30% con riscossione minima di 1,60 U.C. per grado e per hl	27% con riscossione minima di 1,60 U.C. per grado e per hl
			C. bevande alcoliche (1):		
			I. rum, arack, tafia, presentati in recipienti contenenti:		
	22.09-520	l alcole puro	a. due litri o meno	1,10 U.C. per grado e per hl più 10 U.C. per hl	1 U.C. per grado e per hl più 5 U.C. per hl
	22.09-530	l alcole puro	b. più di due litri	1,10 U.C. per grado e per hl	1 U.C. per grado e per hl
			II. gin, presentato in recipienti contenenti:		
	22.09-560	l alcole puro	a. due litri o meno	1,20 U.C. per grado e per hl più 10 U.C. per hl	1 U.C. per grado e per hl più 5 U.C. per hl
	22.09-570	l alcole puro	b. più di due litri	1,20 U.C. per grado e per hl	1 U.C. per grado e per hl
			III. whisky:		
			a. whisky detto « Bourbon », presentato in recipienti contenenti (2):		
	22.09-620	l alcole puro	1. due litri o meno	1,20 U.C. per grado e per hl più 10 U.C. per hl	0,70 U.C. per grado e per hl più 5 U.C. per hl
	22.09-640	l alcole puro	2. più di due litri	1,20 U.C. per grado e per hl	0,70 U.C. per grado e per hl
			b. altro, presentato in recipienti contenenti:		
	22.09-660	l alcole puro	1. due litri o meno	1,20 U.C. per grado e per hl più 10 U.C. per hl	0,80 U.C. per grado e per hl più 5 U.C. per hl
	22.09-680	l alcole puro	2. più di due litri	1,20 U.C. per grado e per hl	0,80 U.C. per grado e per hl
			IV. vodka con tenore in alcole etilico di 45,2° o meno, acquaviti di prugne, di pere e di ciliege, presentate in recipienti contenenti:		
			a. due litri o meno	1,60 U.C. per grado e per hl più 10 U.C. per hl	1,30 U.C. per grado e per hl più 5 U.C. per hl

(1) *Sulle preparazioni alcoliche composte e sulle bevande alcoliche, si riscuote, oltre il dazio, la sovrimposta di confine ed il diritto erariale di lire 60.000 per Ha, da commisurare sulla gradazione alcolica effettiva, accertata, mediante analisi, dai Laboratori Chimici delle Dogane.*

(2) È ammesso in questa voce subordinatamente alle condizioni da stabilirsi dal Ministero delle Finanze.

Segue TABELLA

SEZIONE IV 22.09

Numero della Tariffa	Statistica: Codice	Statistica: Unità supplementare	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Aliquota dei dazi: Autonomi	Aliquota dei dazi: Convenzionali
1	2	3	4	5	6
(22.09-C-IV-a)	*22.09-710*	*l alcole puro*	*1. vodka con tenore in alcole etilico di 45,2° o meno*		
	22.09-720	*l alcole puro*	*2. acquaviti di prugne, di pere e di ciliege*		
			a. piú di due litri	1,60 U.O. per grado e per hl	1,30 U.O. per grado e per hl
	22.09-740	*l alcole puro*	*1. vodka con tenore in alcole etilico di 45,2° o meno*		
	22.09-750	*l alcole puro*	*2. acquaviti di prugne, di pere e di ciliege*		
			V. altri, presentati in recipienti contenenti:		
			a. due litri o meno	1,60 U.O. per grado e per hl più 10 U.O. per hl	(2)
			1. acquaviti:		
	22.09-810	*l alcole puro*	*aa. di vino o di vinaccia*		
	22.09-830	*l alcole puro*	*bb. altre, di frutta*		
	22.09-850	*l alcole puro*	*cc. altre, non nominate*		
	22.09-890	*l alcole puro*	*2. liquori ed altre bevande alcoliche*		
			b. piú di due litri	1,60 U.O. per grado e per hl	(2)
			1. acquaviti:		
	22.09-910	*l alcole puro*	*aa. di vino o di vinaccia*		
	22.09-930	*l alcole puro*	*bb. altre, di frutta*		
	22.09-950	*l alcole puro*	*cc. altre, non nominate*		
	22.09-990	*l alcole puro*	*2. liquori ed altre bevande alcoliche*		
22.10			**Aceti commestibili e loro succedanei commestibili :**		
			A. aceto di vino, presentato in recipienti contenenti:		
	22.10-410	*l*	I. due litri o meno	8 U.O (1) per hl	—
	22.10-450	*l*	II. piú di due litri	6 U.O. (1) per hl	—
			B. altri, presentati in recipienti contenenti:		
	22.10-510	*l*	I. due litri o meno	8 U.O. per hl	—
	22.10-550	*l*	II. piú di due litri	6 U.O. per hl	—

(1) In talune condizioni da stabilirsi dagli Organi competenti delle Comunità europee, per tutti o parte dei prodotti classificabili in questa voce, in aggiunta al dazio, è prevista la riscossione di una tassa di compensazione da determinarsi dagli stessi Organi delle suddette Comunità.

(2) Vedere Quadro aggiunto.

Segue TABELLA

SEZIONE IV

CAPITOLO 23

RESIDUI E CASCAMI DELLE INDUSTRIE ALIMENTARI ; ALIMENTI PREPARATI PER GLI ANIMALI

NOTE COMPLEMENTARI

1. *Per l'applicazione delle voci n.ri 23.05-A e 23.06-A-I, si intende per:*
   - *tenore totale in alcole, la somma del tenore in alcole effettivo e del tenore in alcole potenziale;*
   - *tenore in alcole effettivo, il numero di litri di alcole contenuto in 100 kg di prodotto;*
   - *tenore in alcole potenziale, il numero di litri di alcole che possono essere prodotti alla fermentazione totale degli zuccheri contenuti in 100 kg di prodotto.*

2. *Per l'applicazione della voce n. 23.07-B, sono considerati come prodotti lattiero-caseari i prodotti classificabili nelle voci n.ri 04.01, 04.02, 04.03, 04.04, 17.02-A e 17.05-A.*

Numero della Tariffa	STATISTICA		DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI	
	Codice	Unità supplementare		Autonomi	Convenzionali
1	2	3	4	5	6
23.01			**Farine e polveri di carne e di frattaglie, di pesci, crostacei o molluschi, non adatte all'alimentazione umana; ciccioli :**		
	23.01-100	—	A. farine e polveri di carne e di frattaglie; ciccioli	4%	esenzione
	23.01-300	—	B. farine e polveri di pesci, di crostacei o di molluschi	5%	2%
23.02			**Crusche, stacciature ed altri residui della vagliatura, della molitura o di altre lavorazioni dei cereali e dei legumi :**		
			A. di cereali:		
			I. di granturco o di riso:		
	23.02-111	—	a. aventi tenore di amido inferiore o uguale a 35%, in peso	21% (2)	—
			b. altri:		
	23.02-114	—	1. aventi tenore di amido superiore a 35% e inferiore o uguale a 45%, in peso, e che hanno subito un processo di denaturazione (1)	21% (2)	—
	23.02-117	—	2. non nominati	21% (2)	—
			II. di altri cereali:		
	23.02-131	—	a. aventi tenore di amido inferiore o uguale a 28% e la cui proporzione di prodotto che passa attraverso un setaccio di larghezza di maglie pari a 0,2 mm non ecceda il 10%, in peso, oppure, nel caso contrario, il cui prodotto passato attraverso il setaccio ha un tenore di ceneri, calcolato sulla materia secca, uguale o superiore a 1,5%, in peso	21% (2)	—
	23.02-135	—	b. altri	21% (2)	—
	23.02-300	—	B. di legumi	8%	—

(1) Sono ammessi in questa voce subordinatamente alle condizioni da stabilirsi dal Ministero delle Finanze.

(2) È sospesa la riscossione del dazio e si applica il regime dei prelievi.

Segue TABELLA

SEZIONE IV 23.03

Numero della Tariffa	STATISTICA Codice	Unità supplementare	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI Autonomi	Convenzionali
1	2	3	4	5	6
23.03			**Polpe di barbabietole, cascami di canne da zucchero esaurite ed altri cascami della fabbricazione dello zucchero; avanzi della fabbricazione della birra e della distillazione degli alcoli; avanzi della fabbricazione degli amidi ed altri avanzi e residui simili:**		
			A. avanzi della fabbricazione degli amidi di granturco (escluse le acque di macerazione concentrate), aventi tenore di proteine, calcolato sulla sostanza secca:		
	23.03-110	—	I. superiore a 40%, in peso	27% (3)	—
	23.03-150	—	II. inferiore o uguale a 40%, in peso	esenzione	esenzione
			B. altri	esenzione	esenzione
			I. polpe di barbabietole, cascami di canne da zucchero esaurite ed altri cascami della fabbricazione dello zucchero:		
	23.03-810	—	*a. polpe di barbabietole*		
	23.03-891	—	*b. altri*		
	23.03-895	—	*II. non nominati*		
23.04			**Panelli, sansa di olive ed altri residui dell'estrazione degli oli vegetali, escluse le morchie (1) (2):**		
	23.04-050	—	**A. sansa di olive ed altri residui dell'estrazione dell'olio di oliva . . . .**	**esenzione(3)**	**—**
			B. altri	**esenzione**	**esenzione**
	23.04-100	—	***I. di arachidi***		
	23.04-150	—	***II. di lino***		
	23.04-200	—	***III. di copra***		
	23.04-300	—	***IV. di semi di palma (palmisti)***		
	23.04-400	—	***V. di soia***		
	23.04-500	—	***VI. di cotone***		
	23.04-600	—	***VII. di colza o di ravizzone***		
	23.04-700	—	***VIII. di girasole***		
	23.04-800	—	***IX. di sesamo***		
	23.04-950	—	*X. non nominati*		
23.05			**Fecce di vino; tartaro greggio:**		
			A. fecce di vino:		
	23.05-101	—	**I. aventi un tenore totale in alcole inferiore o uguale a 10 litri di alcole puro per 100 kg, e un tenore di sostanza secca uguale o superiore a 25%, in peso . . . .**	**esenzione(4)**	—
	23.05-105	—	II. altre	**1,60 U.C.** per litro di alcole totale (4)	—
	23.05-300	—	B. tartaro greggio	esenzione(4)	—

(1) *Sulla sansa di olive destinata alla disoleazione, si riscuote, oltre il dazio, l'imposta di fabbricazione in base al contenuto di olio, da accertarsi mediante analisi eseguita dai Laboratori Chimici delle Dogane.*

(2) *Sui panelli, anche se sfarinati, destinati alla disoleazione con solvente, si riscuote, oltre il dazio, l'imposta di fabbricazione prevista per gli oli di semi sulla quantità di olio ricavabile determinata analiticamente.*

(3) È sospesa la riscossione del dazio e si applica il regime dei prelievi.

(4) In talune condizioni da stabilirsi dagli Organi competenti delle Comunità europee, in aggiunta al dazio, è prevista la riscossione di una tassa di compensazione da determinarsi dagli stessi Organi delle suddette Comunità.

Segue TABELLA

SEZIONE IV **23.06**

Numero della Tariffa	STATISTICA		DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI	
	Codice	Unità supplementare		Autonomi	Convenzionali
1	2	3	4	5	6
23.06			**Prodotti di origine vegetale del genere di quelli utilizzati per la nutrizione degli animali, non nominati né compresi altrove:**		
			A. ghiande di querce, castagne d'India e residui della spremitura di frutta:		
			I. vinaccia:		
	23.06-201	—	a. avente un tenore totale in alcole inferiore o uguale a 5,50 litri di alcole puro per 100 kg, e un tenore di sostanza secca uguale o superiore a 40%, in peso	esenzione(1)	esenzione
	23.06-205	—	b. altra	1,60 U.C. per litro di alcole totale (1)	—
	23.06-500	—	II. altri	esenzione	esenzione
	23.06-900	—	B. altri	4%	2%
23.07			**Preparazioni foraggere melassate o zuccherate; altre preparazioni del genere di quelle utilizzate nell'alimentazione degli animali :**		
	23.07-100	—	A. prodotti detti «solubili» di pesci o di mammiferi marini	9%	6%
			B. altre, contenenti, isolatamente o assieme, anche mescolati con altri prodotti, amido o fecola, glucosio o sciroppo di glucosio delle voci 17.02-B e 17.05-B, e prodotti lattiero-caseari:		
			I. contenenti amido o fecola o glucosio o sciroppo di glucosio:		
			a. non contenenti amido o fecola o aventi tenore, in peso, di tali materie inferiore o uguale a 10%:		
	23.07-300	—	1. non contenenti prodotti lattiero-caseari o aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari inferiore a 10%	15% (2)	—
	23.07-301	—	2. aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari uguale o superiore a 10% e inferiore a 50%	15% (2)	—
	23.07-302	—	3. aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari uguale o superiore a 50% e inferiore a 75%	15% (2)	—
	23.07-303	—	4. aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari uguale o superiore a 75% .	15% (2)	—
			b. aventi tenore, in peso, di amido o di fecola superiore a 10% e inferiore o uguale a 30%:		
	23.07-304	—	1. non contenenti prodotti lattiero-caseari o aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari inferiore a 10%	15% (2)	—
	23.07-305	—	2. aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari uguale o superiore a 10% e inferiore a 50%	15% (2)	—
	23.07-306	—	3. aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari uguale o superiore a 50% .	15% (2)	—

(1) In talune condizioni da stabilirsi dagli Organi competenti delle Comunità europee, in aggiunta al dazio, è prevista la riscossione di una tassa di compensazione da determinarsi dagli stessi Organi delle suddette Comunità.

(2) È sospesa la riscossione del dazio e si applica il regime dei prelievi.

Segue TABELLA

SEZIONE IV 23.07

Numero della Tariffa	STATISTICA		DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI	
	Codice	Unità supple-mentare		Autonomi	Conven-zionali
1	2	3	4	5	6
(*23.07*-B-I)			c. aventi tenore, in peso, di amido o di fecola superiore a 30%:		
	23.07-307	—	1. non contenenti prodotti lattiero-caseari o aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari inferiore a 10%	15% (1)	—
	23.07-308	—	2. aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari uguale o superiore a 10% e inferiore a 50%	15% (1)	—
	23.07-309	—	3. aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari uguale o superiore a 50% .	15% (1)	—
	23.07-500	—	II. non contenenti né amido, né fecola, né glucosio o sciroppo di glucosio e contenenti prodotti lattiero-caseari	15% (1)	—
	23.07-900	—	C. non nominati	15%	—

(1) È sospesa la riscossione del dazio e si applica il regime dei prelievi.

Segue TABELLA

SEZIONE IV

CAPITOLO 24

TABACCHI

I prodotti contenenti tabacchi in qualsiasi proporzione sono sottoposti alle disposizioni stabilite dalla Legge sul « regime di imposizione fiscale dei prodotti oggetto di monopolio di Stato».

Numero della Tariffa	STATISTICA		DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI	
	Codice	Unità supplementare		Autonomi	Convenzionali
1	2	3	4	5	6
24.01			**Tabacchi greggi o non lavorati; cascami di tabacco:**		
			A. tabacchi di valore, per collo, uguale o superiore a 280 U.C. per 100 kg di peso netto	15 % con riscossione massima di 70 U.C. per 100 kg di peso netto	—
	24.01-110	—	*I. tabacco non scostolato*		
	24.01-150	—	*II. tabacco parzialmente o totalmente scostolato*		
			B. altri	30 % con riscossione minima di 29 U.C. e riscossione massima di 42 U.C. per 100 kg di peso netto	23 % con riscossione minima di 28 U.C. e riscossione massima di 83 U.C. per 100 kg di peso netto
			I. tabacco non scostolato:		
	24.01-320	—	*a. tabacco essiccato in essiccatoi ad aria calda (flue cured) - tipo Virginia*		
			b. tabacco chiaro essiccato in ambienti chiusi con circolazione di aria naturale (light air cured):		
	24.01-340	—	*1. tipo Burley (sementa originali di Burley e ibride di Burley)*		
	24.01-360	—	*2. altro*		
	24.01-380	—	*c. tabacco essiccato all'aria libera (sun cured) - tipo orientale*		
	24.01-420	—	*d. tabacco essiccato a fuoco diretto (fire cured) - tipo Kentucky*		
	24.01-440	—	*e. tabacco scuro essiccato in ambienti chiusi con circolazione di aria naturale (dark air cured)*		
	24.01-480	—	*f. altro*		
			II. tabacco parzialmente o totalmente scostolato:		
	24.01-520	—	*a. tabacco essiccato in essiccatoi ad aria calda (flue cured) - tipo Virginia*		
			b. tabacco chiaro essiccato in ambienti chiusi con circolazione di aria naturale (light air cured):		
	24.01-540	—	*1. tipo Burley (sementa originali di Burley e ibride di Burley)*		
	24.01-560	—	*2. altro*		
	24.01-580	—	*c. tabacco essiccato all'aria libera (sun cured) - tipo orientale*		
	24.01-620	—	*d. tabacco essiccato a fuoco diretto (fire cured) - tipo Kentucky*		
	24.01-640	—	*e. tabacco scuro essiccato in ambienti chiusi con circolazione di aria naturale (dark air cured)*		
	24.01-680	—	*f. altro*		
	24.01-800	—	*III. cascami di tabacco*		

Segue TABELLA

SEZIONE IV 24.02

Numero della Tariffa	STATISTICA		DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI	
	Codice	Unità supple-mentare		Autonomi	Conven-zionali
1	2	3	4	5	6
24.02			**Tabacchi lavorati; estratti o sughi di tabacco (1) (2):**		
	24.02-100	*n.*	A. sigarette	180%	90%
			B. sigari e sigaretti	80%	52%
	24.02-201	*n.*	*I. superiori*		
	24.02-205	*n.*	*II. comuni*		
			C. tabacco da fumo	180%	117%
	24.02-301	—	*I. trinciati chiari e trinciati dolci*		
	24.02-305	—	*II. trinciati altri e spuntature di sigaro*		
			D. tabacco da masticare e tabacco da fiuto	100%	65%
	24.02-401	—	*I. da masticare*		
	24.02-405	—	*II. da fiuto*		
			E. altri, compreso il tabacco agglomerato sotto forma di foglie	40%	26%
	24.02-910	—	*I. tabacco agglomerato sotto forma di foglie*		
	24.02-991	—	*II. polveri di tabacco*		
	24.02-993	—	*III. tabacco pressato o conciato, per la fabbricazione del tabacco da fiuto*		
	24.02-995	—	*IV. estratti e sughi di tabacco*		
	24.02-997	—	*V. non nominati*		

(1) *L'introduzione dei tabacchi lavorati e dei prodotti derivati del tabacco (estratti, sughi, ecc.) è soggetta a monopolio di Stato in tutto il territorio della Repubblica, fatta eccezione per i Comuni di Livigno e Campione d'Italia.*

In deroga alle disposizioni di cui sopra, è ammessa l'introduzione nel territorio della Repubblica soggetto a monopolio, dei tabacchi lavorati, semprechè servano al consumo personale di chi li introduce e siano pagati i diritti stabiliti nella Tariffa doganale, fino a quattro chilogrammi nelle dogane di I, II, III e IV classe e fino a due chilogrammi nelle altre dogane. Per la introduzione di quantità superiori ai quattro chilogrammi occorre l'autorizzazione dell'Amministrazione dei Monopoli.

Nei territori non soggetti a monopolio, è in ogni caso, vietata la importazione dei tabacchi lavorati che, per denominazione o per caratteristiche estrinseche o intrinseche, siano considerati dall'Amministrazione dei Monopoli similari a quelli di produzione del Monopolio italiano.

È, tuttavia, in facoltà dell'Amministrazione dei Monopoli di consentire l'importazione dei tabacchi indicati nel comma precedente nei comuni di Campione d'Italia e di Livigno.

L'importazione dei succedanei del tabacco è vietata.

Sono considerati succedanei del tabacco le sostanze preparate, atte a surrogare il tabacco da fumo e da fiuto.

Gli imballaggi abituali (pacchetti, scatole, cassette, ecc.), contenenti tabacchi lavorati, sono considerati senza valore.

(2) *Sui tabacchi lavorati si riscuote, oltre al dazio doganale, una sovrimposta pari all'imposta di consumo gravante sui prodotti della stessa marca inscritta nella tariffa di vendita o, in mancanza, sulla marca inscritta in tariffa il cui prezzo (prezzo richiesto dal fornitore) sia piu prossimo al valore accertato in dogana dei abacchi introdotti.*

Segue TABELLA

SEZIONE V

PRODOTTI MINERALI

CAPITOLO 25

SALE; ZOLFO; TERRE E PIETRE; GESSI, CALCI E CEMENTI

NOTE

1. Con riserva delle eccezioni esplicite o implicite risultanti dal testo delle voci, rientrano in questo Capitolo i prodotti lavati (anche per mezzo di sostanze chimiche atte a eliminare le impurezze senza modificare il prodotto), macinati, polverizzati, sottoposti a levigazione, vagliati, setacciati, anche arricchiti per flottazione, separazione magnetica e con altri procedimenti meccanici o fisici (eccettuata la cristallizzazione), ma non i prodotti arrostiti, calcinati o assoggettati ad una lavorazione superiore a quella indicata in ciascuna voce.

2. Questo Capitolo non comprende:
   a) lo zolfo sublimato, lo zolfo precipitato e lo zolfo colloidale (n. 28.02);
   b) le terre coloranti a base di ossidi di ferro contenenti, in peso, 70 % e più di ferro combinato, calcolato come Fe_2O_3 (n. 28.23);
   c) i medicamenti e gli altri prodotti del Capitolo 30;
   d) i prodotti per profumeria o per toletta, preparati e i cosmetici preparati, della voce n. 33.06;
   e) i bordi per marciapiedi, i blocchetti e le lastre per pavimentazioni (n. 68.01), i cubi e tessere per mosaici (n. 68.02), le ardesie per coperture di tetti e rivestimenti di edifici (n. 68.03);
   f) le pietre preziose (gemme) e semipreziose (fini) (n. 71.02);
   g) i cristalli coltivati di cloruro di sodio (diversi dagli elementi di ottica) di peso unitario uguale o superiore a 2,5 g, della voce n. 38.19; gli elementi di ottica di cloruro di sodio (n. 90.01);
   h) i gessetti per scrivere e per disegnare, i gessi da sarti, i gessi per bigliardi (n. 98.05).

Numero della Tariffa	STATISTICA		DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI	
	Codice	Unità supplementare		Autonomi	Convenzionali
1	2	3	4	5	6
25.01			**Salgemma, sale di salina, sale marino, sale preparato da tavola; cloruro di sodio puro; acque madri di saline; acqua di mare:**		
			A. salgemma, sale di salina, sale marino, sale preparato da tavola e cloruro di sodio puro, anche in soluzione acquosa:		
	25.01-120	—	I. destinati alla trasformazione chimica (separazione di Na da Cl) per la fabbricazione di altri prodotti (1)	1 U.C. per 1000 kg di peso netto	—
			II. altri:		
	25.01-140	—	a. denaturati o destinati ad altri usi industriali (compresa la raffinazione), escluse la conservazione o la fabbricazione di prodotti destinati all'alimentazione umana (1) . . .	5 U.C. per 1000 kg di peso netto	2,5 U.C. per 1000 kg di peso netto
			b. non nominati	16 U.C. per 1000 kg di peso netto	8 U.C. per 1000 kg di peso netto
	25.01-160	—	*1. sale per l'alimentazione umana*		
	25.01-180	—	*2. altri*		
	25.01-500	—	B. acque madri di saline; acqua di mare	esenzione	esenzione
25.02	*25.02-000*	—	**Piriti di ferro non arrostite**	esenzione	esenzione
25.03			**Zolfi di ogni specie, esclusi lo zolfo sublimato, lo zolfo precipitato e lo zolfo colloidale:**		
			A. greggi	esenzione	esenzione
	25.03-101	—	*I. in pani e in rottami*		
	25.03-105	—	*II. altri*		
	25.03-900	—	B. altri	10 %	4 %

(1) Sono ammessi in questa voce subordinatamente alle condizioni da stabilirsi dal Ministero delle Finanze.

Segue TABELLA

SEZIONE V 25.04

Numero della Tariffa	STATISTICA		DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI	
	Codice	Unità supplementare		Autonomi	Convenzionali
1	2	3	4	5	6
25.04			**Grafite naturale**	esenzione	esenzione
	25.04-100	—	*A. cristallizzata*		
	25.04-500	—	*B. altra*		
25.05			**Sabbie naturali di ogni specie, anche colorate, escluse le sabbie metallifere comprese nella voce n. 26.01**	esenzione	esenzione
			A. sabbie naturali per usi industriali (per la fonderia, la vetreria, la ceramica, e simili):		
	25.05-101	—	*I. sabbie silicee e quarzose*		
	25.05-105	—	*II. altre*		
	25.05-900	—	*B. altre*		
25.06			**Quarzi (diversi dalle sabbie naturali); quarziti gregge, sgrossate o semplicemente segate**	1%	esenzione
	25.06-100	—	*A. greggi o semplicemente sgrossati*		
	25.06-900	—	*B. altri*		
25.07			**Argille (caolino, bentonite, ecc.), escluse le argille espanse della voce n. 68.07, andalusite, cianite, sillimanite, anche calcinate; mullite; terre di chamotte e di dinas**	esenzione	esenzione
			A. caolino e argille caoliniche:		
	25.07-110	—	*I. greggi*		
	25.07-190	—	*II. altri*		
			B. andalusite, cianite, sillimanite, mullite:		
	25.07-210	—	*I. gregge*		
	25.07-290	—	*II. altre*		
	25.07-400	—	*C. terra di chamotte*		
	25.07-500	—	*D. terra di dinas*		
	25.07-600	—	*E. bentonite*		
			F. altri:		
	25.07-700	—	*I. terre decoloranti e terre da follone*		
	25.07-800	—	*II. non nominati*		
25.08	*25.08-000*	—	**Creta**	esenzione	esenzione
25.09			**Terre coloranti, anche calcinate o mescolate tra loro; ossidi di ferro micacei naturali:**		
			A. terre coloranti:		
	25.09-120	—	I. non calcinate né mescolate	2%	1%
	25.09-190	—	II. altre	9%	3,5%
	25.09-300	—	B. ossidi di ferro micacei naturali	3%	2%
25.10			**Fosfati di calcio naturali, fosfati allumino-calcici naturali, apatite e crete fosfatiche**	esenzione	esenzione
	25.10-100	—	*A. non macinati*		
	25.10-900	—	*B. macinati*		

Segue TABELLA

SEZIONE V

25.11

Numero della Tariffa	STATISTICA		DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI	
	Codice	Unità supplementare		Autonomi	Convenzionali
1	2	3	4	5	6
25.11			**Solfato di bario naturale (baritina); carbonato di bario naturale (witherite),** anche calcinato, **escluso l'ossido di bario:**		
	25.11-100	—	A. solfato di bario	esenzione	esenzione
	25.11-300	—	B. carbonato di bario, anche calcinato	3%	1%
25.12	*25.12-000*	—	**Farine silicee fossili e altre terre silicee analoghe (kieselgur, tripolite, diatomite, ecc.) di densità apparente inferiore o uguale a 1,** anche calcinato . . .	esenzione	0,5%
25.13			**Pietra pomice; smeriglio; corindone naturale, granato naturale ed altri abrasivi naturali, anche trattati termicamente:**		
			A. greggi o in pezzi irregolari	esenzione	esenzione
	25.13-210	—	*I. pietra pomice, compresa quella frantumata (Bimskies)*		
	25.13-290	—	*II. altri*		
			B. altri	3%	1%
	25.13-910	—	*I. pietra pomice*		
	25.13-990	—	*II. non nominati*		
25.14	*25.14-000*	—	**Ardesia greggia spaccata, sgrossata o semplicemente segata**	esenzione	esenzione
25.15			**Marmi, travertini, calcare di Ecaussines ed altre pietre calcaree da taglio o da costruzione con densità apparente superiore od uguale a 2,5 ed alabastro, greggi, sgrossati o semplicemente segati:**		
			A. greggi, sgrossati, semplicemente segati o spaccati e di spessore superiore a 25 cm	esenzione	esenzione
	25.15-110	—	*I. marmi e travertini*		
	25.15-130	—	*II. calcare di Ecaussines*		
	25.15-190	—	*III. altri*		
			B. semplicemente segati o spaccati e di spessore uguale o inferiore a 25 cm:		
	25.15-310	—	I. alabastro	esenzione	esenzione
			II. altri	10%	6%
	25.15-410	—	*a. marmi e travertini*		
	25.15-430	—	*b. calcare di Ecaussines*		
	25.15-490	—	*c. non nominati*		
25.16			**Granito, porfido, basalto, arenaria ed altre pietre da taglio o da costruzione, greggi, sgrossati o semplicemente segati:**		
			A. greggi, sgrossati, semplicemente segati o spaccati e di spessore superiore a 25 cm	esenzione	esenzione
	25.16-110	—	*I. granito*		
	25.16-130	—	*II. porfido e basalto*		
	25.16-150	—	*III. arenaria*		
	25.16-190	—	*IV. altri*		
			B. semplicemente segati o spaccati e di spessore uguale o inferiore a 25 cm:		
	25.16-310	—	I. granito, porfido, sienite, lava, basalto, gneiss, trachite ed altre rocce dure simili; arenaria . .	7%	3,5%

Segue TABELLA

SEZIONE V **25.16**

Numero della Tariffa	STATISTICA Codice	Unità supplementare	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI Autonomi	Convenzionali
1	2	3	4	5	6
(*25.16*)			II. altre pietre da taglio o da costruzione:		
	25.16-350	—	a. pietre calcaree di densità apparente inferiore a 2,5	6%	3%
	25.16-390	—	b. altre	esenzione	esenzione
25.17			**Sassi e pietre frantumate (anche trattati termicamente), ghiaia, macadam e tarmacadam, dei tipi generalmente utilizzati per calcestruzzo e per massicciate stradali, ferroviarie o d'altro tipo; selce e ciottoli, anche trattati termicamente; granuli e scaglie (anche trattati termicamente) e polveri di pietre delle voci n.ri 25.15 e 25.16**	esenzione	esenzione
	25.17-100	—	*A. sassi, ghiaia, selce e ciottoli*		
	25.17-300	—	*B. macadam e tarmacadam, di loppe*		
	25.17-500	—	*C. altro tarmacadam*		
	25.17-900	—	*D. altri*		
25.18			**Dolomite, greggia, sgrossata o semplicemente segata; dolomite, anche sinterizzata o calcinata; pigiata di dolomite:**		
	25.18-100	—	A. dolomite cruda	esenzione	esenzione
	25.18-300	—	B. dolomite sinterizzata o calcinata	4%	2%
	25.18-500	—	C. pigiata di dolomite	5%	2,5%
25.19			**Carbonato di magnesio naturale (magnesite), anche calcinato, escluso l'ossido di magnesio**	esenzione	esenzione
	25.19-100	—	*A. non calcinato*		
			B. calcinato:		
	25.19-510	—	*I. sinterizzato*		
	25.19-590	—	*II. non nominato*		
25.20			**Pietra da gesso; anidrite; gessi anche colorati o addizionati di piccole quantità di acceleranti o di ritardanti, esclusi i gessi specialmente preparati per l'arte dentaria**	esenzione	esenzione
	25.20-100	—	*A. pietra da gesso e anidrite*		
			B. gessi:		
	25.20-510	—	*I. da costruzione*		
	25.20-590	—	*II. altri*		
25.21	*25.21-000*	—	**Pietre da calce o da cemento e altre pietre calcaree da fonderia**	esenzione	esenzione
25.22			**Calce ordinaria (viva o spenta); calce idraulica, esclusi l'ossido e l'idrossido di calcio**	4%	3,5%
			A. calce ordinaria:		
	25.22-100	—	*I. viva*		
	25.22-300	—	*II. spenta*		
	25.22-500	—	*B. calce idraulica*		
25.23			**Cementi idraulici (compresi i cementi non polverizzati detti « clinkers »), anche colorati**	8%	4%
	25.23-100	—	*A. clinkers*		
	25.23-200	—	*B. cemento Portland bianco, colorato o non*		

Segue TABELLA

SEZIONE V **25.23**

Numero della Tariffa	STATISTICA Codice	Unità supplementare	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI Autonomi	Convenzionali
1	2	3	4	5	6
(*25.23*)			*C. altri:*		
	25.23-300	—	*I. cemento Portland senza costituenti secondari*		
	25.23-400	—	*II. cementi contenenti scorie di altoforno e/o pozzolana, escluso il cemento sursulfatato*		
	25.23-700	—	*III. cementi alluminosi*		
	25.23-900	—	*IV. non nominati*		
25.24	*25.24-000*	—	**Amianto (asbesto)**	esenzione	esenzione
25.25	*25.25-000*	—	**Schiuma di mare naturale (anche in pezzi levigati) e ambra (succino) naturale; schiuma di mare e ambra ricostituite, in lastrine, bacchette, bastoni e forme similari, semplicemente stampate; giavazzo** . . .	esenzione	esenzione
25.26			**Mica, compresa la mica sfaldata in lamine irregolari «splittings» e i cascami di mica**	esenzione	esenzione
	25.26-200	—	*A. mica greggia o sfaldata in fogli o in lamine*		
	25.26-300	—	*B. polvere di mica*		
	25.26-500	—	*C. cascami di mica*		
25.27			**Steatite naturale, greggia, sgrossata o semplicemente segata; talco:**		
	25.27-100	—	A. steatite naturale, greggia, sgrossata o semplicemente segata	esenzione	esenzione
			B. steatite naturale, frantumata o in polvere:		
	25.27-310	—	I. talco in recipienti o involucri immediati di contenuto netto di 1 kg o meno	8%	4%
	25.27-390	—	II. altra	3%	1%
25.28	*25.28-000*	—	**Criolite e chiolite naturali**	esenzione	esenzione
25.29	*25.29-000*	—	**Solfuri di arsenico naturali**	esenzione	esenzione
25.30			**Borati naturali greggi e loro concentrati (calcinati o non), esclusi i borati estratti dalle soluzioni naturali; acido borico naturale con un contenuto massimo di 85% di H_3BO_3 sul prodotto secco**	esenzione	esenzione
	25.30-100	—	*A. borati di sodio naturali greggi*		
	25.30-900	—	*B. altri*		
25.31			**Feldspato; leucite; nefelina e nefelina-sienite; spato fluore:**		
			A. spato fluore	3%	2,5%
	25.31-110	—	*I. contenente più del 97% di floruro di calcio (CaF_2)*		
	25.31-150	—	*II. contenente 97% o meno di floruro di calcio (CaF_2)*		
			B. altri	esenzione	esenzione
	25.31-910	—	*I. feldspato*		
	25.31-990	—	*II. non nominati*		

Segue TABELLA

SEZIONE V 25.32

Numero della Tariffa	STATISTICA		DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI	
	Codice	Unità supple-mentare		Autonomi	Conven-zionali
1	2	3	4	5	6
25.32			**Carbonato di stronzio (stronzianite), anche calcinato, escluso l'ossido di stronzio; materie minerali non nominate né comprese altrove; avanzi e cocci di materiali ceramici . . . .**	esenzione	esenzione
	25.32-100	—	*A. prodotti minerali contenenti litio*		
	25.32-300	—	*B. vermiculite, perlite e cloriti*		
	25.32-500	—	*C. kieserite (solfato naturale di magnesio)*		
			D. altri:		
	25.32-910	—	*I. avanzi e cocci di materiali ceramici*		
	25.32-990	—	*II. non nominati*		

Segue TABELLA

SEZIONE V

CAPITOLO 26

MINERALI METALLURGICI, SCORIE E CENERI

NOTE

1. Questo Capitolo non comprende:
   a) le loppe e gli altri cascami industriali simili preparati sotto forma di macadam (n. 25.17);
   b) il carbonato di magnesio naturale (magnesite), anche calcinato (n. 25.19);
   c) le scorie di defosforazione del Capitolo 31;
   d) le lane di loppe, di scorie, le lane di roccia ed altre simili lane minerali (n. 68.07);
   e) le ceneri di oreficeria, i residui ed i rottami di metalli preziosi (n. 71.11);
   f) le matte di rame, le matte di nichelio e le matte di cobalto, ottenute per fusione dei minerali (Sezione XV).
2. Ai sensi della voce n. 26.01, s'intendono per « minerali metallurgici » i minerali delle specie mineralogiche effettivamente utilizzate, in metallurgia, per l'estrazione del mercurio, dei metalli della voce n. 28.50 o dei metalli delle Sezioni XIV o XV, anche se destinati a scopi non metallurgici, ma a condizione, tuttavia, che non abbiano subito altre lavorazioni diverse da quelle normalmente riservate ai minerali dell'industria metallurgica.
3. Rientrano nella voce n. 26.03 soltanto le ceneri e residui contenenti metalli o composti metallici e che sono dei tipi utilizzati, nell'industria, per l'estrazione del metallo o per la fabbricazione di composti metallici.

Numero della Tariffa	STATISTICA		DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI	
	Codice	Unità supplementare		Autonomi	Convenzionali
1	2	3	4	5	6
26.01			**Minerali metallurgici, anche arricchiti; piriti di ferro arrostite (ceneri di piriti):**		
			A. minerali di ferro e piriti di ferro arrostite (ceneri di piriti):		
			I. piriti di ferro arrostite (ceneri di piriti) . .	esenzione	esenzione
	26.01-120	—	*a. con tenore di rame uguale o superiore a 0,5%, in peso*		
	26.01-140	—	*b. altre*		
			II. altri (C.E.C.A.)	esenzione	esenzione
	26.01-160	—	*a. con tenore di ferro uguale o superiore a 42%, in peso*		
	26.01-180	—	*b. non nominati*		
			B. minerali di manganese, compresi i minerali di ferro manganesiferi con tenore in manganese di 20% o più in peso (C.E.C.A.)	esenzione	esenzione
	26.01-210	—	*I. con tenore, in peso, di manganese uguale o superiore a 20% e inferiore a 30%*		
	26.01-290	—	*II. altri*		
			C. minerali d'uranio:		
	26.01-310	—	I. minerali d'uranio e pechblenda, con tenore in uranio superiore a 5%, in peso (EURATOM)	esenzione	esenzione
	26.01-390	—	II. altri	esenzione	esenzione
			D. minerali di torio:		
	26.01-410	—	I. monazite; urano-torianite ed altri minerali di torio, con tenore in torio superiore a 20%, in peso (EURATOM)	esenzione	esenzione
	26.01-490	—	II. altri	esenzione	esenzione
			E. altri minerali	esenzione	esenzione
	26.01-500	—	*I. di piombo*		
	26.01-600	—	*II. di zinco*		
	26.01-710	—	*III. di rame*		
	26.01-730	—	*IV. di alluminio*		

Segue TABELLA

SEZIONE V 26.01

Numero della Tariffa	STATISTICA		DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI	
	Codice	Unità supplementare		Autonomi	Convenzionali
1	2	3	4	5	6
(26.01-E)	*26.01-750*	—	*V. di stagno*		
	26.01-770	—	*VI. di cromo*		
	26.01-810	—	*VII. di tungsteno (wolframio)*		
			VIII. di titanio:		
	26.01-820	—	*a. ilmenite*		
	26.01-840	—	*b. altri*		
	26.01-851	—	*IX. di vanadio*		
	26.01-855	—	*X. di tantalio, di niobio*		
	26.01-871	—	*XI. di oro*		
	26.01-875	—	*XII. di argento, di platino e di metalli del gruppo del platino*		
	26.01-910	—	*XIII. di antimonio*		
	26.01-930	—	*XIV. di molibdeno*		
	26.01-940	—	*XV. di zirconio*		
	26.01-960	—	*XVI. di cobalto, di nichelio*		
	26.01-991	—	*XVII. di berillio*		
	26.01-995	—	*XVIII. non nominati*		
26.02			**Scorie, loppe, scaglie ed altri cascami della fabbricazione del ferro e dell'acciaio:**		
	26.02-100	—	A. polveri di altoforno (polveri della bocca di altoforno) (C.E.C.A.)	esenzione	esenzione
			B. altri	esenzione	esenzione
	26.02-910	—	*I. cascami atti al recupero del ferro o del manganese*		
	26.02-930	—	*II. scorie d'altoforno granulate (sable-laitier)*		
	26.02-950	—	*III. non nominati*		
26.03			**Ceneri e residùi (diversi da quelli della voce n. 26.02), contenenti metalli o composti metallici . . . . .**	esenzione	esenzione
			A. contenenti principalmente zinco:		
	26.03-110	—	*I. matte di zinco*		
	26.03-160	—	*II. altri*		
	26.03-300	—	*B. contenenti principalmente piombo*		
	26.03-410	—	*C. contenenti principalmente rame*		
	26.03-450	—	*D. contenenti principalmente alluminio*		
	26.03-510	—	*E. contenenti principalmente nichelio*		
	26.03-550	—	*F. contenenti principalmente molibdeno, niobio, tantalio, titanio*		
	26.03-610	—	*G. contenenti principalmente tungsteno (wolframio)*		
	26.03-650	—	*H. contenenti principalmente vanadio*		
	26.03-710	—	*IJ. contenenti principalmente stagno*		
	26.03-900	—	*K. altri*		
26.04	*26.04-000*	—	**Altre scorie e ceneri, comprese le ceneri di varech .**	esenzione	esenzione

Segue TABELLA

SEZIONE V

CAPITOLO 27

COMBUSTIBILI MINERALI, OLI MINERALI E PRODOTTI DELLA LORO DISTILLAZIONE; SOSTANZE BITUMINOSE; CERE MINERALI

NOTE

1. Questo Capitolo non comprende:

   a) i prodotti organici di costituzione chimica definita presentati isolatamente; questa esclusione non riguarda il metano ed il propano chimicamente puri, che sono da classificare nella voce n. 27.11;

   b) i medicamenti della voce n. 30.03;

   c) gli idrocarburi non saturi miscelati, classificati nelle voci n.ri 33.01, 33.02, 33.04 o 38.07.

2. La voce n. 27.07 deve essere considerata come comprendente non solamente gli oli e gli altri prodotti provenienti dalla distillazione dei catrami di carbon fossile ottenuti ad alta temperatura, ma anche i prodotti analoghi nei quali i costituenti aromatici predominano in peso in rapporto ai costituenti non aromatici e che provengono dalla distillazione di catrami di carbon fossile ottenuti a bassa temperatura o di altri catrami minerali, per ciclizzazione del petrolio o con qualsiasi altro procedimento.

3. La denominazione « oli di petrolio o di minerali bituminosi », impiegata nella voce n. 27.10, è da considerarsi riferita non soltanto agli oli di petrolio o di minerali bituminosi, ma anche agli oli analoghi, come pure a quelli costituiti da idrocarburi non saturi miscelati, nei quali i costituenti non aromatici predominano in peso in rapporto ai costituenti aromatici, qualunque sia il processo di fabbricazione.

4. La voce n. 27.13 deve essere considerata come comprendente non soltanto la paraffina o gli altri prodotti ivi nominati, ma anche i prodotti analoghi ottenuti per sintesi o con qualsiasi altro procedimento.

NOTE COMPLEMENTARI (1)

1. *Per l'applicazione della voce n. 27.10 si considerano come:*

   A. *oli leggeri (voce n. 27.10-A), gli oli e le preparazioni che a 210° C distillano, comprese le perdite, 90% o più in volume, secondo il metodo ASTM D 86;*

   B. *benzine speciali (voce 27.10-A-III-a), gli oli leggeri definiti nel precedente paragrafo A e il cui scarto di temperatura fra i punti di distillazione 5% e 90% in volume, comprese le perdite, è uguale o inferiore a 60°C;*

   C. *acqua ragia minerale (voce n. 27.10-A-III-a-1), le benzine speciali definite nel precedente paragrafo B e il cui punto d'infiammabilità è superiore a 21°C, secondo il metodo Abel-Pensky (2);*

   D. *oli medi (voce n. 27.10-B), gli oli e le preparazioni che distillano in volume, comprese le perdite, a 210°C meno del 90% e a 250°C 65% o più, secondo il metodo ASTM D 86;*

   E. *petrolio lampante (voce n. 27.10-B-III-a), gli oli medi definiti nel precedente paragrafo D e il cui punto d'infiammabilità è superiore a 21° C, secondo il metodo Abel-Pensky (2);*

   F. *oli pesanti (voce n. 27.10-C), gli oli e le preparazioni che a 250° C distillano, comprese le perdite, meno del 65% in volume, secondo il metodo ASTM D 86 o per i quali la percentuale del distillato a 250° C non può essere determinata col suddetto metodo;*

   G. *oli da gas (voce 27.10-C-I), gli oli pesanti definiti nel precedente paragrafo F e che a 350° C distillano, comprese le perdite, l'85% o più in volume, secondo il metodo ASTM D 86;*

   H. *oli combustibili (voce n. 27.10-C-II), gli oli pesanti definiti nel precedente paragrafo F, diversi dagli oli da gas definiti nel precedente paragrafo G e che presentano, tenuto conto del loro colore diluito C, una viscosità V:*

   — *inferiore o uguale ai valori della riga I della tabella che segue, se il tenore del residuo solfatato è inferiore a 1%, secondo il metodo ASTM D 874, e l'indice di saponificazione inferiore a 4, secondo il metodo ASTM D 939;*

   — *oppure superiore o uguale ai valori della riga II se il punto di scorrimento è superiore o uguale a 10° C, secondo il metodo ASTM D 97;*

   — *oppure compresa fra i valori delle righe I e II oppure uguale ai valori della riga II, se detti oli a 300° C, distillano, secondo il metodo ASTM D 86, comprese le perdite, il 25% o più in volume, oppure, qualora essi distillino meno del 25% in volume a 300° C, se il loro punto di scorrimento è superiore a meno 10° C, secondo il metodo ASTM D 97.*

(1) *Per metodi ASTM si intendono i metodi adottati dall'« American Society for Testing and Materials » e pubblicati nel dicembre 1962 nella 39ª Edizione sulle definizioni e specificazioni convenzionate (standards) per i prodotti petroliferi e lubrificanti.*

(2) *Per metodo Abel-Pensky si intende il metodo DIN 51755 (Deutsche Industrienormen) pubblicato nell'ottobre 1963 dal Deutsche Normenausschuss (DNA), Berlin 15.*

Segue TABELLA

SEZIONE V CAPITOLO 27

TABELLA DI CORRISPONDENZA COLORE DILUITO C/ VISCOSITÀ V

Colore C		*0*	*0,5*	*1*	*1,5*	*2*	*2,5*	*3*	*3,5*	*4*	*4,5*	*5*	*5,5*	*6*	*6,5*	*7*	*7,5 e più*
Viscosità V	*I*	*4*	*4*	*4*	*5,4*	*9*	*15,1*	*25,3*	*42,4*	*71,1*	*119*	*200*	*335*	*562*	*943*	*1580*	*2650*
	II	*7*	*7*	*7*	*7*	*9*	*15,1*	*25,3*	*42,4*	*71,1*	*119*	*200*	*335*	*562*	*943*	*1580*	*2650*

Per viscosità V si deve intendere la viscosità cinematica a 50° C espressa in centistokes, secondo il metodo ASTM D 445.

Per colore diluito C si deve intendere il colore, misurato secondo il metodo ASTM D 1500, che presenta il prodotto dopo diluizione di una unità in volume, completata fino a 100 unità in volume con tetracloruro di carbonio. Il colore deve essere determinato subito dopo la diluizione del prodotto.

Il colore degli oli combustibili di questa voce deve essere naturale.

Questa voce non comprende gli oli pesanti definiti nel precedente paragrafo F, per i quali non è possibile determinare:

- *o la percentuale (zero è considerato una percentuale) del distillato a 250° C, secondo il metodo ASTM D 86;*
- *o la viscosità cinematica a 50° C, secondo il metodo ASTM D 445;*
- *o il colore diluito C, secondo il metodo ASTM D 1500.*

Questi prodotti rientrano nella voce n. 27.10-C-III.

2. *Per l'applicazione della voce n. 27.11, si considerano come propani e butani commerciali (voce n. 27.11-B-I) i prodotti che allo stato liquido e alla temperatura di 37,8° C hanno una pressione di vapore relativa inferiore o uguale a 25 kg per cm² — o 24,5 bar — secondo il metodo ASTM D 1267.*

3. *Per l'applicazione della voce n. 27.12, si considera come vaselina greggia (voce n. 27.12-A) la vaselina che presenta una colorazione naturale superiore a 4,5 secondo il metodo ASTM D 1500.*

4. *Per l'applicazione della voce n. 27.13-B-I, si considerano come greggi i prodotti che presentano:*

   a) un tenore di olio uguale o superiore a 3,5 secondo il metodo ASTM D 721, se la viscosità a 100° C è inferiore a 9 centistokes, secondo il metodo ASTM D 445; oppure

   b) una colorazione naturale superiore a 3, secondo il metodo ASTM D 1500, se la viscosità a 100° C è uguale o superiore a 9 centistokes, secondo il metodo ASTM D 445.

5. *Per « trattamento definito », ai sensi delle voci n.ri 27.10, 27.11, 27.12, e 27.13-B, si intendono le operazioni seguenti:*

   a) la distillazione sotto vuoto;

   b) la ridistillazione mediante un processo di frazionamento molto spinto;

   c) il cracking;

   d) il reforming;

   e) l'estrazione mediante solventi selettivi;

   f) il trattamento che comporta il complesso delle operazioni seguenti: trattamento all'acido solforico concentrato o all'oleum o all'anidride solforica, neutralizzazione mediante agenti alcalini, decolorazione e depurazione mediante terre attive per natura, terre attivate, carbone attivo o la bauxite (1);

   g) la polimerizzazione;

   h) l'alchilazione;

   ij) l'isomerizzazione;

   k) la desolforazione con impiego di idrogeno, limitatamente ai prodotti della voce n. 27.10-C, che riduca almeno dell'85% il tenore di zolfo dei prodotti trattati (metodo ASTM D 1266);

   l) la deparaffinazione mediante un processo diverso dalla semplice filtrazione, limitatamente ai prodotti della voce n. 27.10-C;

   m) il trattamento all'idrogeno, diverso dalla desolforazione, limitatamente ai prodotti della voce numero 27.10-C, in cui l'idrogeno partecipa attivamente ad una reazione chimica realizzata ad una pressione superiore a 20 atm. e ad una temperatura superiore a 250° C in presenza di un catalizzatore. Non sono, invece, considerati come trattamenti definiti i trattamenti di rifinitura all'idrogeno di oli lubrificanti della voce n. 27.10-C-III, aventi, in particolare, lo scopo di migliorare il colore o la stabilità (per esempio, « hydrofinishing » o decolorazione);

(1) L'epurazione mediante terre attive per natura è ammessa soltanto fino al 31 dicembre 1973.

Segue TABELLA

SEZIONE V CAPITOLO 27

n) la distillazione atmosferica, limitatamente ai prodotti della voce n. 27.10-C-II, purché tali prodotti distillino in volume, comprese le perdite, meno del 30% a 300° C, secondo il metodo ASTM D 86. Se i prodotti stessi distillano in volume, comprese le perdite, 30% o piú a 300° C, secondo il metodo ASTM D 86, i quantitativi di prodotti eventualmente ottenuti nel corso della distillazione atmosferica e rientranti nelle voci n.ri 27.10-A o 27.10-B, sono da assoggettare al dazio previsto per la voce n. 27.10-C-II-c, secondo la specie ed il valore dei prodotti posti in lavorazione ed in base al peso netto dei prodotti ottenuti. Questa disposizione non si applica ai prodotti ottenuti che sono destinati a subire ulteriormente un trattamento definito o una trasformazione chimica mediante un trattamento diverso da quelli definiti, entro un termine massimo di sei mesi e subordinatamente alle altre condizioni da stabilirsi dal Ministero delle Finanze;

o) la voltolizzazione ad alta frequenza, limitatamente ai prodotti della voce n. 27.10-C-III.

Qualora fosse tecnicamente richiesta una preparazione preliminare ai trattamenti predetti, l'esenzione è applicabile soltanto ai quantitativi di prodotti effettivamente sottoposti ai trattamenti sopra definiti ed a cui detti prodotti sono destinati; le perdite sopravvenute eventualmente nel corso della preparazione preliminare sono ugualmente esenti da dazio.

6. *I quantitativi di prodotti eventualmente ottenuti durante la trasformazione chimica oppure durante la preparazione preliminare, quando essa è tecnicamente richiesta, e che rientrano nelle voci n.ri 27.07-B-I, 27.10, 27.11, 27.12, 27.13-B, 27.14-C, 29.01-A-I, 29.01-B-II-a, 29.01-D-I-a sono da assoggettare al dazio previsto per i prodotti «destinati ad altri usi», secondo la specie ed il valore dei prodotti posti in lavorazione e sulla base del peso netto dei prodotti ottenuti. Tale disposizione non si applica ai prodotti che rientrano nelle voci n.ri 27.10, 27.11, 27.12 e 27.13-B, qualora tali prodotti siano destinati a subire ulteriormente un trattamento definito od una nuova trasformazione chimica, entro il termine massimo di sei mesi e subordinatamente alle altre condizioni da stabilirsi dal Ministero delle Finanze.*

7. *Sono ammessi nella voce n. 27.10-C-III-c soltanto gli oli destinati ad essere miscelati, dall'importatore, con altri oli o con prodotti della voce 38.14 o con ispessenti, per ottenere oli, grassi o preparazioni lubrificanti, in imprese che, per gli impianti di cui dispongono, non possono fruire del beneficio del regime di esenzione doganale di cui alle precedenti Note complementari n.ri 5 e 6 relative alla voce n. 27.10 e che trattano tali oli, per la rivendita, in installazioni che comprendono congiuntamente:*

— almeno due serbatoi di deposito per ricevere gli oli di base alla rinfusa;

— almeno un serbatoio miscelatore che utilizzi forza motrice, eventualmente mezzi di riscaldamento e che consenta l'aggiunta di additivi;

— apparecchi di condizionamento.

* * *

Sui prodotti compresi in questo Capitolo, contenenti:

A) oli di semi, si riscuote, oltre il dazio, la sovrimposta di confine sulla quantità di olio in essi presente, da accertarsi mediante analisi eseguita dai Laboratori Chimici delle Dogane.

B) olio di oliva, si riscuote, oltre il dazio, la sovrimposta di confine sulla quantità di olio in essi presente, da accertarsi mediante analisi eseguita dai Laboratori Chimici delle Dogane.

Numero della Tariffa	STATISTICA		DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI	
	Codice	Unità supplementare		Autonomi	Convenzionali
1	2	3	4	5	6
27.01			**Carboni fossili; mattonelle, ovoidi e combustibili solidi similari ottenuti da carboni fossili:**		
			A. carboni fossili (C.E.C.A.)	esenzione	esenzione
	27.01-110	—	*I. antracite*		
	27.01-190	—	*II. altri*		
	27.01-900	—	B. altri (C.E.C.A.)	4%	2%
27.02			**Ligniti e agglomerati di ligniti:**		
	27.02-100	—	A. ligniti (C.E.C.A.)	esenzione	esenzione
	27.02-300	—	B. agglomerati di ligniti (C.E.C.A.)	4%	2%
27.03			**Torba (compresa la torba da lettiera) e agglomerati di torba:**		
	27.03-100	—	A. torba	esenzione	esenzione
	27.03-300	—	B. agglomerati di torba.	3%	1,5%

Segue TABELLA

SEZIONE V 27.04

Numero della Tariffa	STATISTICA		DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI	
	Codice	Unità supplementare		Autonomi	Convenzionali
1	2	3	4	5	6
27.04			**Coke e semi-coke di carbon fossile, di lignite e di torba:**		
			A. di carbon fossile:		
	27.04-110	—	I. destinati alla fabbricazione di elettrodi . .	3%	1,5%
	27.04-190	—	II. altri (C.E.C.A.)	10% (3)	5%
	27.04-300	—	B. di lignite (C.E.C.A.)	10% (3)	5%
	27.04-900	—	C. altri	3%	1,5%
27.05	*27.05-000*	—	**Carbone di storta**	3%	1,5%
27.05 bis	*27.18-000*	*m*³	**Gas illuminante, gas povero, gas d'acqua e gas simili**	esenzione	esenzione
27.06	*27.06-000*	—	**Catrami di carbon fossile, di lignite o di torba e altri catrami minerali, compresi i catrami minerali privati delle frazioni di testa e i catrami minerali ricostituiti**	esenzione	esenzione
27.07			**Oli e altri prodotti provenienti dalla distillazione dei catrami di carbon fossile ottenuti ad alta temperatura; prodotti analoghi ai sensi della Nota 2 di questo Capitolo:**		
			A. oli greggi:		
	27.07-110	—	I. oli leggeri greggi, distillanti 90% o piú del loro volume fino a 200° C	10%	4%
	27.07-190	—	II. altri	2%	1%
			B. benzoli, toluoli, xiloli, nafta solvente; prodotti analoghi ai sensi della Nota 2 di questo Capitolo, distillanti piú di 65% del loro volume fino a 250° C (comprese le miscele di benzine e di benzolo); frazioni di testa solforate degli oli leggeri greggi:		
			I. destinati ad essere utilizzati come carburanti o come combustibili (1)	10%	5%
	27.07-210	—	*a. benzoli*		
	27.07-230	—	*b. toluoli*		
	27.07-250	—	*c. xiloli*		
	27.07-281	—	*d. nafta solvente*		
	27.07-285	—	*e. altri*		
			II. destinati ad altri usi (1) (2)	esenzione	esenzione
	27.07-310	—	*a. benzoli*		
	27.07-330	—	*b. toluoli*		
	27.07-350	—	*c. xiloli*		
			d. nafta solvente:		
	27·07-371	—	*1. destinata alla fabbricazione di vernici*		
	27.07-375	—	*2. destinata ad altri usi*		
	27.07-390	—	*e. altri*		

(1) *Sui prodotti analoghi ai sensi della Nota 2 di questo Capitolo, distillanti più di 65% del loro volume fino a 250° C (comprese le miscele di benzine e di benzolo), di questa voce, si riscuote, oltre il dazio, la sovrimposta di confine in misura uguale a quella stabilita per i prodotti della voce n. 27.10, secondo la specie.*

(2) Sono ammessi in questa voce subordinatamente alle condizioni da stabilirsi dal Ministero delle Finanze.

(3) *Il coke destinato alla produzione di ghisa partendo dalla utilizzazione del minerale di ferro, con recupero dei gas sottoprodotti a ciclo integrale, e quello destinato alla produzione di ghise speciali, nonchè a quella degli acciai speciali e di qualità, partendo dalla utilizzazione del minerale di ferro, sono ammessi alla importazione in esenzione da dazio, subordinatamente alle condizioni da stabilirsi dal Ministero delle Finanze.*

Segue TABELLA

SEZIONE V 27.07

Numero della Tariffa	STATISTICA		DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI	
	Codice	Unità supple-mentare		Autonomi	Conven-zionali
1	2	3	4	5	6
(*27.07*)			C. prodotti basici	6%	3%
	27.07-401	—	*I. piridina rettificata, di cui almeno l'80% distilla tra 100° e 125°*		
	27.07-405	—	*II. altri*		
			D. fenoli, cresoli, xilenoli	3%	2,5%
	27.07-510	—	*I. fenoli*		
	27.07-530	—	*II. cresoli*		
	27.07-550	—	*III. xilenoli*		
	27.07-600	—	E. naftalina	esenzione	1,5%
	27.07-700	—	F. antracene	esenzione	esenzione
			G. altri (1) (2):		
	27.07-910	—	I. destinati alla fabbricazione dei prodotti della voce n. 28.03 (3)	esenzione	3,5%
			II. non nominati	5%	3,5%
	27.07-950	—	*a. oli di creosoto*		
	27.07-980	—	*b. altri*		
27.08			**Pece e coke di pece di catrame di carbon fossile o di altri catrami minerali**	esenzione	esenzione
	27.08-100	—	*A. pece*		
	27.08-300	—	*B. coke di pece*		
27.09			**Oli greggi di petrolio o di minerali bituminosi** (4)	esenzione	esenzione
	27.09-001	—	*A. da usare direttamente come combustibili*		
	27.09-004	—	*B. destinati alla lavorazione*		
	27.09-007	—	*C. destinati ad altri usi*		
27.10			**Oli di petrolio o di minerali bituminosi (diversi dagli oli greggi); preparazioni non nominate né comprese altrove contenenti, in peso, una quantità di olio di petrolio o di minerali bituminosi superiore o uguale al 70% e delle quali detti oli costituiscono il componente base (4) (5):**		
			A. oli leggeri:		
			I. destinati a subire un trattamento definito (3)	14% (7)	7%
			a. benzine speciali:		
	27.10-111	—	*1. acqua ragia minerale*		
	27.10-114	—	*2. altre*		
	27.10-117	—	*b. non nominati*		
			II. destinati a subire una trasformazione chimica mediante un trattamento diverso da quelli definiti per la voce n. 27.10-A-I (3) (6)	14% (7)	7%
			a. benzine speciali:		
	27.10-131	—	*1. acqua ragia minerale*		
	27.10-134	—	*2. altre*		
	27.10-137	—	*b. non nominati*		

(1) *Gli estratti provenienti dal trattamento degli oli lubrificanti ed i prodotti di composizione simile, comunque ottenuti, sono soggetti all'imposta di fabbricazione o alla corrispondente sovrimposta di confine prevista per gli oli di petrolio con i quali presentano caratteristiche chimico-fisiche simili.*

(2) *Sui prodotti analoghi ai sensi della Nota 2 di questo Capitolo, diversi da quelli previsti nella voce n. 27.07-B, si riscuote, oltre il dazio, la sovrimposta di confine in misura uguale a quella stabilita per i prodotti della voce n. 27.10, secondo la specie.*

(3) Sono ammessi in questa voce subordinatamente alle condizioni da stabilirsi dal Ministero delle Finanze.

(4) *Sui prodotti di questa voce si riscuote, oltre il dazio, la sovrimposta di confine in misura uguale alla corrispondente imposta interna di fabbricazione.*

(5) *Sulle preparazioni lubrificanti contenenti oli di semi, si riscuote, inoltre, la sovrimposta di confine sulla quantità contenuta di detti oli.*

(6) Veggasi la Nota complementare n. 6 di questo Capitolo.

(7) Il dazio è sospeso per una durata indeterminata.

Segue TABELLA

SEZIONE V 27.10

Numero della Tariffa	STATISTICA Codice	Unità supplementare	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI Autonomi	Convenzionali
1	2	3	4	5	6
(*27.10-* A)			III. destinati ad altri usi:		
			a. benzine speciali:		
	27.10-150	—	1. acqua ragia minerale	14% (3)	7%
	27.10-170	—	2. altre	14% (3)	7%
	27.10-190	—	b. non nominati	14% (3)	7%
			B. oli medi:		
	27.10-310	—	I. destinati a subire un trattamento definito (1)	14% (4)	7%
	27.10-330	—	II. destinati a subire una trasformazione chimica mediante un trattamento diverso da quelli definiti per la voce n. 27.10-B-I (1) (2)	14% (4)	7%
			III. destinati ad altri usi:		
	27.10-350	—	a. petrolio lampante	14%(3)(5)	7%
	27.10-390	—	b. non nominati	14% (3)	7%
			C. oli pesanti:		
			I. oli da gas:		
	27.10-510	—	a. destinati a subire un trattamento definito (1)	10% (4)	5%
	27.10-530	—	b. destinati a subire una trasformazione chimica mediante un trattamento diverso da quelli definiti per la voce n. 27-10-C-I-a (1) (2)	10% (4)	5%
			c. destinati ad altri usi	10%(6)(7)	5%
	27.10-591	—	*1. da usare direttamente come combustibili*		
	27.10-595	—	*2. non nominati*		
			II. oli combustibili:		
	27.10-610	—	a. destinati a subire un trattamento definito (1)	10% (4)	5%
	27.10-630	—	b. destinati a subire una trasformazione chimica mediante un trattamento diverso da quelli definiti per la voce n. 27.10-C-II-a (1) (2)	10% (4)	5%
			c. destinati ad altri usi	10%(6)(7)	5%
	27.10-691	—	*1. oli combustibili speciali*		
			2. oli combustibili diversi da quelli speciali:		
			aa. da usare direttamente come combustibili:		
	27.10-694	—	*α. densi*		
	27.10-695	—	*β. semifluidi, fluidi, fluidissimi*		
			bb. altri:		
	27.10-696	—	*α. densi*		
	27·10-697	—	*β. semifluidi, fluidi, fluidissimi*		

(1) Sono ammessi in questa voce subordinatamente alle condizioni da stabilirsi dal Ministero delle Finanze.

(2) Veggasi la Nota complementare n. 6 di questo Capitolo.

(3) Il dazio è ridotto a 6% (sospensione) per una durata indeterminata.

(4) Il dazio è sospeso per una durata indeterminata.

(5) *Il petrolio lampante destinato alla produzione di fonti luminose sulle barche da pesca per la cattura del pesce, è ammesso all'importazione in esenzione da dazio, subordinatamente alle condizioni da stabilirsi dal Ministero delle Finanze.*

(6) Il dazio è ridotto a 3,5% (sospensione) per una durata indeterminata.

(7) *Gli oli da gas e gli oli combustibili, da usare direttamente come combustibili, destinati al consumo delle navi mercantili nei porti della Repubblica, sono ammessi all'importazione in esenzione da dazio, subordinatamente alle condizioni da stabilirsi dal Ministero delle Finanze.*

Segue TABELLA

SEZIONE V 27.10

Numero della Tariffa	STATISTICA Codice	Unità supplementare	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI Autonomi	Convenzionali
1	2	3	4	5	6
(*27.10-C*)			III. oli lubrificanti ed altri:		
	27.10-710	—	a. destinati a subire un trattamento definito (1)	12% (6)	6%
	27.10-730	—	b. destinati a subire una trasformazione chimica mediante un trattamento diverso da quelli definiti per la voce n. 27.10-C-III-a (1) (2)	12% (6)	6%
	27.10-750	—	c. destinati ad essere miscelati conformemente alle condizioni previste dalla Nota complementare n. 7 di questo Capitolo (1) . . .	12% (7)	6%
	27.10-790	—	d. destinati ad altri usi	12%	6%
27.11			**Gas di petrolio ed altri idrocarburi gassosi** (3) (4) :		
			A. propano di purezza uguale o superiore a 99%:		
	27.11-030	—	I. destinato ad essere utilizzato come carburante o come combustibile	25%	17,5%
	27.11-050	—	II. destinato ad altri usi (1)	esenzione	esenzione
			B. altri:		
			I. propani e butani commerciali:		
	27.11-110	—	a. destinati a subire un trattamento definito (1)	3,5% (6)	1,5%
	27.11-130	—	b. destinati a subire una trasformazione chimica mediante un trattamento diverso da quelli definiti per la voce n. 27.11-B-I-a (1) (2)	3,5% (6)	1,5%
	27.11-190	—	c. destinati ad altri usi	3,5%	1,5%
			II. non nominati:		
			a. presentati allo stato gassoso	3,5% (6)	1,5%
	27.11-911	—	*1. metano*		
	27.11-915	—	*2. altri*		
			b. altri	3,5% (6)	1,5%
	27.11-991	—	*1. metano*		
	27.11-995	—	*2. non nominati*		
27.12			**Vaselina** (5):		
			A. greggia:		
	27.12-110	—	I. destinata a subire un trattamento definito (1)	2,5% (6)	2%
	27.12-130	—	II. destinata a subire una trasformazione chimica mediante un trattamento diverso da quelli definiti per la voce n. 27.12-A-I (1) (2)	2,5% (6)	2%
	27.12-190	—	III. destinata ad altri usi	2,5%	2%
	27.12-900	—	B. altra	10%	7%

(1) Sono ammessi in questa voce subordinatamente alle condizioni da stabilirsi dal Ministero delle Finanze.

(2) Veggasi la Nota complementare n. 6 di questo Capitolo.

(3) *Sui gas incondensabili delle raffinerie di prodotti petroliferi semplici o in miscela fra di loro, resi liquidi con la compressione per essere usati come combustibile o come carburanti nell'autotrazione, nonchè sui gas incondensabili immessi direttamente nelle reti cittadine di distribuzione di gas, soggetti ad imposta interna di fabbricazione a norma delle disposizioni vigenti, si riscuote, oltre il dazio, la corrispondente sovrimposta di confine.*

(4) *Sul metano è dovuto, oltre il dazio, la sovrimposta di confine in misura uguale alla corrispondente imposta interna erariale.*

(5) *Sui prodotti di questa voce si riscuote, oltre il dazio, la sovrimposta di confine in misura uguale alla corrispondente imposta interna di fabbricazione.*

(6) Il dazio è sospeso per una durata indeterminata.

(7) Il dazio è ridotto a 4% (sospensione) per una durata indeterminata.

Segue TABELLA

SEZIONE V

27.13

Numero della Tariffa	STATISTICA		DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI	
	Codice	Unità supplementare		Autonomi	Convenzionali
1	2	3	4	5	6
27.13			**Paraffina, cere di petrolio o di minerali bituminosi, ozocerite, cera di lignite, cera di torba, residui paraffinosi (« gatsch », « slack wax », ecc.), anche colorati:**		
			A. ozocerite, cera di lignite o di torba (1):		
	27.13-110	—	I. gregge	3%	1,5%
	27.13-190	—	II. altre	10%	5%
			B. altri (2):		
			I. greggi:		
	27.13-810	—	a. destinati a subire un trattamento definito (3)	2,5% (9)	2%
	27.13-830	—	b. destinati a subire una trasformazione chimica mediante un trattamento diverso da quelli definiti per la voce n. 27.13-B-I-a (3) (4)	2,5% (9)	2%
	27.13-890	—	c. destinati ad altri usi	2,5%	2%
	27.13-900	—	II. non nominati	10%	6%
27.14			**Bitume di petrolio, coke di petrolio e altri residui degli oli di petrolio o di minerali bituminosi:**		
	27.14-100	—	A. bitume di petrolio	esenzione	esenzione
	27.14-300	—	B. coke di petrolio	esenzione	esenzione
			C. altri (5) (6) (7):		
	27.14-910	—	I. destinati alla fabbricazione dei prodotti della voce n. 28.03 (3)	esenzione	2%
	27.14-990	—	II. non nominati	4%	2%
27.15	*27.15-000*	—	**Bitumi naturali e asfalti naturali; scisti e sabbie bituminose; rocce asfaltiche**	esenzione	esenzione
27.16			**Miscele bituminose a base di asfalto o di bitume naturale, di bitume di petrolio, di catrame minerale o di pece di catrame minerale (mastici bituminosi, « cut-backs », ecc.) (8):**		
	27.16-100	—	A. mastici bituminosi	8%	3%
	27.16-900	—	B. altre	3%	1%
27.17	*27.17-000*	*k Wh*	**Energia elettrica**	esenzione	esenzione

(1) *Sulla cera minerale greggia (ozocerite greggia) e sulla cera minerale raffinata (ceresina), si riscuote, oltre il dazio, la sovrimposta di confine in misura uguale alla corrispondente imposta interna di fabbricazione.*

(2) *Sui prodotti di questa voce si riscuote, oltre il dazio, la sovrimposta di confine in misura uguale alla corrispondente imposta interna di fabbricazione.*

(3) Sono ammessi in questa voce subordinatamente alle condizioni da stabilirsi dal Ministero delle Finanze.

(4) Veggasi la Nota complementare n. 6 di questo Capitolo.

(5) *Sugli estratti provenienti dal trattamento degli oli lubrificanti per mezzo di solventi selettivi si riscuote, oltre il dazio, la sovrimposta di confine in misura uguale alla imposta interna di fabbricazione stabilita per gli estratti aromatici e prodotti di composizione simile.*

(6) *Sui residui degli oli di petrolio o di minerali bituminosi, diversi dagli estratti provenienti dal trattamento degli oli lubrificanti per mezzo di solventi selettivi, si riscuote, oltre il dazio, la sovrimposta di confine sulla quantità di prodotti petroliferi in essi contenuti in misura uguale alla corrispondente imposta di fabbricazione.*

(7) *Gli estratti aromatici del petrolio, impiegati nella preparazione della gomma sintetica, subordinatamente alle condizioni da stabilirsi dal Ministero delle Finanze, sono ammessi in esenzione dall'imposta di fabbricazione e dalla corrispondente sovrimposta di confine.*

(8) *Sui prodotti di questa voce si riscuote, oltre il dazio, la sovrimposta di confine sulla quantità di prodotti petroliferi in essi contenuti, in misura uguale alla corrispondente imposta interna di fabbricazione.*

(9) Il dazio è sospeso per una durata indeterminata.

Segue TABELLA

SEZIONE VI

PRODOTTI DELLE INDUSTRIE CHIMICHE E DELLE INDUSTRIE CONNESSE

NOTE

1. a) Ogni prodotto (diverso dai minerali dei metalli radioattivi), rispondente alle specificazioni del testo delle voci n.ri 28.50 o 28.51, è da classificare in una di queste voci e non in altre voci della Tariffa.

   b) Fatta riserva delle disposizioni del precedente paragrafo a), ogni prodotto rispondente alle specificazioni del testo delle voci n.ri 28.49 o 28.52, è da classificare in una di queste voci e non in altre voci di questa Sezione.

2. Fatta riserva delle disposizioni della precedente Nota 1, ogni prodotto che, in virtú della sua presentazione sotto forma di dosi o del suo condizionamento per la vendita al minuto, rientra in una delle voci n.ri 30.03, 30.04, 30.05, 32.09 ,33.06, 35.06, 37.08 e 38.11, è da classificare in una di queste voci e non in altre voci della Tariffa.

* * *

A) Salvo le particolari disposizioni stabilite in Tariffa, sui prodotti compresi in questa Sezione, contenenti :

I) alcoli etilico, metilico, propilico ed isopropilico, si riscuote, oltre il dazio, la sovrimposta di confine ed il diritto erariale di lire 60.000 per Ha, da commisurare sulla quantità contenuta di detti alcoli.

Per l'alcole etilico contenuto nei prodotti importati dall'estero, e ammessi, se fabbricati nel territorio nazionale, a fruire delle agevolazioni di cui all'articolo 4 del decreto-legge 6 ottobre 1948, n. 1200, convertito, con modificazioni, nella legge 3 dicembre 1948, n. 1388, non è dovuto il pagamento della sovrimposta di confine e del diritto erariale normale. Detto alcole è soggetto al pagamento del diritto erariale speciale.

Per gli alcoli metilico, propilico ed isopropilico contenuti nei prodotti importati dall'estero e ammessi, se fabbricati nel territorio nazionale a fruire dell'agevolazione di cui all'art. 2 della legge 28 marzo 1968, n. 415, non è dovuto il pagamento della sovrimposta di confine e del diritto erariale normale. Detti alcoli sono soggetti, sul quantitativo eccedente il 2 per cento esistente nel prodotto finito, al pagamento del diritto erariale speciale;

II) prodotti petroliferi, miscele di isomeri degli idrocarburi aciclici saturi nonché miscele di alchibenzoli sintetici, liquide, si riscuote, oltre il dazio, la sovrimposta di confine sulla quantità contenuta di detti prodotti ;

III) oli di semi, si riscuote, oltre il dazio, la sovrimposta di confine sulla quantità di olio in essi presente ;

IV) zuccheri e/o materie zuccherine tassabili, si riscuote, oltre il dazio, la sovrimposta di confine sulla quantità di zuccheri e/o di materie zuccherine tassabili effettivamente contenuta nei prodotti stessi ed accertata, mediante analisi, dai Laboratori Chimici delle Dogane.

Tuttavia, è in facoltà del dichiarante di chiedere che la sovrimposta di confine sia riscossa nella misura forfettaria indicata a fianco dei seguenti scaglioni riferiti alla quantità dichiarata di zuccheri e/o di materie zuccherine tassabili contenuta in ogni quintale di prodotto: 1) non superiore a 10%, in peso: 5 kg; 2) superiore a 10% ma non a 20%, in peso: 15 kg; 3) superiore a 20% ma non a 30%, in peso: 25 kg; 4) superiore a 30% ma non a 40%, in peso: 35 kg; 5) superiore a 40% ma non a 50%, in peso: 45 kg; 6) superiore a 50% ma non a 60%, in peso: 55 kg; 7) superiore a 60% ma non a 70%, in peso: 65 kg; 8) superiore a 70% ma non a 80%, in peso: 75 kg; 9) superiore a 80% ma non a 90%, in peso: 85 kg; 10) superiore a 90%, in peso: 95 kg. Nondimeno, se la Dogana ritiene che i suddetti prodotti contengano zuccheri e/o materie zuccherine tassabili in misura superiore al dichiarato, essi saranno sottoposti ad analisi e la sovrimposta di confine sarà commisurata all'aliquota forfettaria stabilita per lo scaglione corrispondente alla quantità effettivamente accertata qualora risulti superiore al dichiarato.

Se l'analisi del prodotto non consente di accertare le quantità delle singole categorie di zuccheri e/o di materie zuccherine soggette ad aliquote diverse d'imposta, questa sarà commisurata a quella del prodotto su cui grava l'aliquota più elevata ;

V) olio di oliva, si riscuote, oltre il dazio, la sovrimposta di confine sulla quantità di olio in essi presente.

Le quantità sulle quali sono da riscuotere le sovrimposte di confine e gli altri diritti suindicati, sono accertate, mediante analisi, dai Laboratori Chimici delle Dogane.

VI) caffè, si riscuote, oltre il dazio, l'imposta di consumo sul caffè nella misura prevista per il caffè tostato, anche macinato, e per gli estratti solidi solubili di caffè, in rapporto al contenuto di caffè tostato o di estratti solidi.

B) L'importazione di saccarina, dulcina ed altri edulcoranti sintetici assimilabili a dette sostanze è riservata allo Stato.

C) I prodotti contenenti in qualsiasi proporzione saccarina, dulcina o altri edulcoranti sintetici assimilabili a dette sostanze, sono di vietata importazione, ad eccezione delle specialità medicinali nelle quali tali sostanze siano state impiegate come edulcoranti, nonché dei prodotti splendogeni e dietetici.

CAPITOLO 28

PRODOTTI CHIMICI INORGANICI; COMPOSTI INORGANICI O ORGANICI DEI METALLI PREZIOSI, DEGLI ELEMENTI RADIOATTIVI, DEI METALLI DELLE TERRE RARE E DEGLI ISOTOPI

NOTE

1. Salvo le eccezioni risultanti dal testo di alcune voci o delle sue Note, questo Capitolo comprende soltanto:

   a) elementi chimici isolati o composti di costituzione chimica definita, presentati isolatamente, contenenti o non delle impurezze;

   b) le soluzioni acquose dei prodotti del precedente paragrafo a);

Segue TABELLA

SEZIONE VI CAPITOLO 28

c) le altre soluzioni dei prodotti del succitato paragrafo a), purché il ricorso a tali soluzioni sia usuale e indispensabile e sia giustificato esclusivamente da motivi di sicurezza o da necessità di trasporto, e purché il solvente non renda il prodotto atto a impieghi particolari piuttosto che al suo impiego generale;

d) i prodotti dei paragrafi a), b), c) suddetti, addizionati di uno stabilizzante indispensabile alla loro conservazione o al loro trasporto;

e) i prodotti dei precedenti paragrafi a), b), c), o d) addizionati di una sostanza antipolvere o di un colorante, per facilitarne l'identificazione o per motivi di sicurezza, purché queste aggiunte non rendano il prodotto atto ad impieghi particolari anziché al suo impiego generale.

2. Oltre agli idrosolfiti stabilizzati con sostanze organiche ed ai solfossilati (n. 28.36), ai carbonati ed ai percarbonati di basi inorganiche (n. 28.42), ai cianuri semplici o complessi di basi inorganiche (n. 28.43), ai fulminati, cianati e tiocianati di basi inorganiche (n. 28.44), ai prodotti organici compresi nelle voci dal n. 28.49 al n. 28.52 incluso ed ai carburi metalloidici o metallici (n. 28.56), sono da classificare in questo Capitolo solamente i composti del carbonio qui di seguito specificati:

a) gli ossidi di carbonio, gli acidi cianidrico, fulminico, isocianico, tiocianico ed altri acidi del cianogeno semplici o complessi (nella voce n. 28.13);

b) gli ossialogenuri di carbonio (nella voce n. 28.14);

c) il solfuro di carbonio (nella voce n. 28.15);

d) i tiocarbonati, i seleniocarbonati e telluriocarbonati, i seleniocianati e telluriocianati, i tetratiocianodiamminocromati (reineckati) e altri cianati complessi di basi inorganiche (nella voce numero 28.48);

e) l'acqua ossigenata solida (nella voce n. 28.54), l'ossisolfuro e i solfoalogenuri di carbonio, il cianogeno e i suoi alogenuri nonché la cianamide e i suoi derivati metallici (nella voce n. 28.58), ad esclusione della calciocianamide con tenore in azoto, calcolato sul peso del prodotto anidro allo stato secco, inferiore o uguale a 25%, che è da classificare nel Capitolo 31.

3. Questo Capitolo non comprende:

a) i cloruri di sodio e gli altri prodotti minerali che rientrano nella Sezione V;

b) i prodotti appartenenti contemporaneamente alla chimica inorganica e a quella organica, diversi da quelli che sono stati nominati alla Nota 2 precedente;

c) i prodotti contemplati nelle Note 1, 2, 3 e 4 del Capitolo 31;

d) i prodotti inorganici del genere di quelli usati come sostanze «*luminescenti*» compresi nella voce n. 32.07;

e) la grafite artificiale (n. 38.01), i prodotti estintori presentati come cariche per apparecchi estintori o in granate o bombe estintrici della voce n. 38.17; le scolorine condizionate in involucri per la vendita al minuto della voce n. 38.19; i cristalli coltivati (diversi dagli elementi di ottica) di sali alogenati dei metalli alcalini o alcalino-terrosi o di ossido di magnesio, di peso unitario uguale o superiore a 2,5 g della voce n. 38.19;

f) le pietre preziose e semipreziose, le pietre sintetiche o ricostituite, le polveri e le scaglie di pietre preziose o di pietre sintetiche (voci dal n. 71.02 al n. 71.04), nonché i metalli preziosi compresi nel Capitolo 71;

g) i metalli, anche chimicamente puri, compresi nella Sezione XV;

h) gli elementi di ottica, specie quelli costituiti da sali alogenati di metalli alcalini o alcalino-terrosi o da ossido di magnesio (n. 90.01).

4. Gli acidi complessi di costituzione chimica definita costituiti da un acido metalloidico del Sotto-Capitolo II e da un acido metallico del Sotto-Capitolo IV sono da classificare nella voce n. 28.13.

5. Le voci dal n. 28.29 al n. 28.48 comprendono soltanto i sali e i persali di metalli o di ammonio. Salvo le eccezioni risultanti dal testo delle voci, i sali doppi o complessi sono da classificare alla voce n. 28.48.

6. La voce n. 28.50 comprende soltanto:

a) gli elementi chimici ed isotopi fissili seguenti: l'uranio naturale ed i suoi isotopi uranio 233 e 235, il plutonio ed i suoi isotopi;

b) gli elementi chimici radioattivi seguenti: il tecnezio, il prometeo, il polonio, l'astato, il radon, il francio, il radio, l'attinio, il protattinio, il nettunio, l'americio e gli altri elementi di numero atomico superiore;

c) tutti gli altri isotopi radioattivi naturali o artificiali (compresi quelli dei metalli preziosi o dei metalli comuni delle Sezioni XIV o XV);

d) i composti inorganici od organici di tali elementi o isotopi, di costituzione chimica definita o non, anche miscelati fra loro;

e) le leghe (diverse dal ferro-uranio), dispersioni e cermet, contenenti tali elementi o tali isotopi o i loro composti inorganici od organici;

f) gli elementi di combustibile esausti (irradiati) di reattori nucleari.

Segue TABELLA

SEZIONE VI CAPITOLO 28

Il termine « isotopi », menzionato qui sopra e nel testo delle voci n. i 28.50 e 28.51, si estende agli « isotopi arricchiti », esclusi tuttavia gli elementi chimici che esistono in natura allo stato di isotopi puri e l'uranio impoverito in U 235.

7. Rientrano nella voce n. 28.55 i ferro-fosfori contenenti, in peso, 15% e più, di fosforo e i cuprofosfori contenenti, in peso, più di 8% di fosforo.

8. Gli elementi chimici, quali silicio e selenio, drogati per utilizzazione in elettronica, restano classificati in questo Capitolo, purché siano presentati in forme gregge di trafilatura, o in forma di cilindri o di barre. Tagliati in forma di dischi, di piastrine o forme simili, sono da classificare nella voce n. 38.19.

NOTA COMPLEMENTARE

Salvo disposizioni contrarie, i sali nominati in una sottovoce comprendono anche i sali acidi ed i sali basici.

Numero della Tariffa	STATISTICA		DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI	
	Codice	Unità supplementare		Autonomi	Convenzionali
1	2	3	4	5	6
			I. ELEMENTI CHIMICI		
28.01			**Alogeni (fluoro, cloro, bromo, iodio):**		
	28.01-100	—	A. fluoro	9%	7,2%
	28.01-300	—	B. cloro	14%	11,2%
	28.01-500	—	C. bromo	15%	12%
			D. iodio:		
	28.01-710	—	I. greggio	esenzione	esenzione
	28.01-790	—	II. altro	15%	12%
28.02	*28.02-000*	—	**Zolfo sublimato o precipitato; zolfo colloidale** . .	10%	6,4%
28.03			**Carbonio (in particolare, neri fumo)**.	5%	3,2%
	28.03-100	—	*A. neri di gas di petrolio*		
	28.03-200	—	*B. neri di acetilene*		
	28.03-300	—	*C. neri di antracene*		
	28.03-800	—	*D. altri*		
28.04			**Idrogeno; gas rari; altri metalloidi:**		
	28.04-100	—	A. idrogeno	7%	4,8%
			B. gas rari	11%	7,2%
	28.04-301	—	*I. argo*		
	28.04-305	—	*II. altri*		
			C. altri metalloidi:		
	28.04-400	—	I. ossigeno	9%	7,2%
	28.04-500	—	II. selenio	esenzione	esenzione
	28.04-600	—	III. tellurio ed arsenico	4%	2,4%
	28.04-700	—	IV. fosforo (1)	15%	9,6%
			V. altri	8%	6,4%
	28.04-910	—	*a. azoto*		
			b. silicio:		
	28.04-930	—	*1. contenente, in peso, almeno 99,99% di Si*		
	28.04-950	—	*2. altro*		
	28.04-970	—	*c. boro*		

(1) *L'importazione del fosforo bianco, giallo e rosso e di qualsiasi altro prodotto che venga impiegato in sostituzione del fosforo è subordinata al permesso del Ministero delle Finanze ed all'osservanza di speciali norme e condizioni che saranno stabilite dal Ministero stesso.*

Segue TABELLA

SEZIONE VI 28.05

Numero della Tariffa	STATISTICA Codice	Unità supplementare	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI Autonomi	Convenzionali
1	2	3	4	5	6
28.05			**Metalli alcalini e alcalino-terrosi; metalli delle terre rare, ittrio e scandio, anche miscelati o in lega fra loro; mercurio :**		
			A. metalli alcalini:		
	28.05-110	—	I. sodio	7%	5,6%
	28.05-130	—	II. potassio	9%	7,2%
	28.05-150	—	III. litio	9%	5,6%
	28.05-170	—	IV. cesio e rubidio	5%	4%
	28.05-300	—	B. metalli alcalino-terrosi	11%	8,8%
			C. metalli delle terre rare, ittrio e scandio, anche miscelati o in lega fra loro:		
	28.05-400	—	I. miscelati o in lega fra loro	18%	14,4%
			II. altri	5%	3,2%
	28.05-501	—	*a. cerio*		
	28.05-505	—	*b. non nominati*		
			D. mercurio:		
	28.05-710	—	I. presentato in bombole di contenuto netto di 34,5 kg (peso standardizzato) ed il cui valore fob, per bombola, non ecceda 224 U.C.	8,40 U.C. per bombola	6,72 U.C. per bombola
	28.05-790	—	II. altro	esenzione	esenzione
			II. ACIDI INORGANICI E COMPOSTI OSSIGENATI DEI METALLOIDI		
28.06			**Acido cloridrico; acido clorosolforico**	12%	9,6%
	28.06-100	—	*A. acido cloridrico*		
	28.06-900	—	*B. acido clorosolforico*		
28.07	*28.07-000*	—	**Anidride solforosa (biossido di zolfo)**	15%	12%
28.08			**Acido solforico; oleum**	4%	3,2%
			A. acido solforico:		
	28.08-100	—	*I. a 60 Bé o meno*		
	28.08-200	—	*II. altro*		
	28.08-300	—	*B. oleum*		
28.09			**Acido nitrico; acidi solfonitrici**	15%	9,6%
	28.09-100	—	*A. acido nitrico*		
	28.09-900	—	*B. acidi solfonitrici*		
28.10			**Anidride e acidi fosforici (meta-, orto- e piro-).** .	14%	13,2%
	28.10-001	—	*A. anidride fosforica*		
	28.10-005	KgP_2O_5	*B. acidi fosforici*		
28.11			**Anidride arseniosa; anidride e acido arsenici :**		
	28.11-100	—	A. anidride arseniosa	8%	6,4%
	28.11-400	—	B. anidride e acido arsenici	11%	8,8%
28.12			**Acido borico e anidride borica**	8%	4,8%
	28.12-001	—	*A. acido borico*		
	28.12-005	—	*B. anidride borica*		

Segue TABELLA

SEZIONE VI **28.13**

Numero della Tariffa 1	STATISTICA Codice 2	Unità supplementare 3	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 4	ALIQUOTA DEI DAZI Autonomi 5	Convenzionali 6
28.13			**Altri acidi inorganici e composti ossigenati dei metalloidi :**		
	28.13-100	—	A. acido fluoridrico	13%	8%
	28.13-200	—	B. anidride solforica	8%	6,4%
	28.13-300	—	C. ossidi di azoto	11%	7,2%
	28.13-400	—	D. anidride carbonica	15%	9,6%
	28.13-500	—	E. anidride silicica	10%	6,4%
			F. altri	12%	8%
	28.13-911	—	*I. composti del fosforo*		
	28.13-933	—	*II. composti dello zolfo (esclusa l'anidride solforica della voce n. 28.13-B)*		
	28.13-991	—	*III. acido cianidrico*		
	28.13-995	—	*IV. non nominati*		
			III. DERIVATI OLOGENATI E OSSIALOGENATI E SOLFORATI DEI METALLOIDI		
28.14			**Cloruri, ossicloruri e altri derivati alogenati e ossialogenati dei metalloidi :**		
			A. cloruri ed ossicloruri dei metalloidi:		
	28.14-200	—	I. cloruri di zolfo	14%	11,2%
			II. altri	12%	9,6%
	28.14-410	—	*a. cloruri e ossicloruro di fosforo*		
	28.14-480	—	*b. non nominati*		
	28.14-900	—	B. altri derivati alogenati ed ossialogenati dei metalloidi	14%	8,8%
28.15			**Solfuri metalloidici, compreso il trisolfuro di fosforo :**		
	28.15-100	—	A. solfuri di fosforo, compreso il trisolfuro di fosforo (1)	13%	8%
	28.15-300	—	B. solfuro di carbonio	8%	6,4%
	28.15-900	—	C. altri	8%	4,8%
			IV. BASI, OSSIDI, IDROSSIDI E PEROSSIDI METALLICI INORGANICI		
28.16			**Ammoniaca liquefatta o in soluzione**	15%	11,2%
	28.16-100	—	*A. liquefatta*		
	28.16-300	—	*B. in soluzione*		
28.17			**Idrossido di sodio (soda caustica); idrossido di potassio (potassa caustica); perossidi di sodio e di potassio:**		
			A. idrossido di sodio (soda caustica)	14%	12,8%
	28.17-110	—	*I. solido*		
	28.17-150	*Kg Na OH*	*II. liquido*		
			B. idrossido di potassio (potassa caustica)	13%	11,8%
	28.17-310	—	*I. solido*		
	28.17-350	*Kg KOH*	*II. liquido*		

(1) *L'importazione dei solfuri di fosforo e di qualsiasi altro prodotto che venga impiegato in sostituzione del fosforo, è subordinata al permesso del Ministero delle Finanze ed alla osservanza di speciali norme e condizioni da stabilirsi dal Ministero stesso.*

Segue TABELLA

SEZIONE VI 28.17

Numero della Tariffa	STATISTICA		DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI	
	Codice	Unità supple-mentare		Autonomi	Conven-zionali
1	2	3	4	5	6
(*28.17*)			C. perossidi di sodio e di potassio	13%	8%
	28.17-501	—	*I. di sodio*		
	28.17-505	—	*II. di potassio*		
28.18			**Ossidi, idrossidi e perossidi di stronzio, di bario e di magnesio:**		
	28.18-100	—	A. di stronzio	12%	9,6%
	28.18-300	—	B. di bario	11%	8,8%
	28.18-500	—	C. di magnesio	9%	5,6%
28.19			**Ossido di zinco; perossido di zinco**	14%	12,8%
	28.19-001	—	*A. ossido*		
	28.19-005	—	*B. perossido*		
28.20			**Ossido e idrossido di alluminio (allumina); corindoni artificiali:**		
			A. ossido e idrossido di alluminio (allumina) . .	11%	8,8%
	28.20-110	—	*I. ossido*		
	28.20-150	—	*II. idrossido*		
	28.20-300	—	B. corindoni artificiali	10%	7,6%
28.21			**Ossidi e idrossidi di cromo**	15%	13,4%
	28.21-100	—	*A. triossido di cromo (anidride cromica)*		
	28.21-300	—	*B. altri*		
28.22			**Ossidi di manganese:**		
	28.22-100	—	A. biossido di manganese	12%	8%
	28.22-900	—	B. altri	15%	12%
28.23			**Ossidi e idrossidi di ferro (comprese le terre coloranti a base di ossido di ferro naturale, contenenti, in peso, 70% e piú di ferro combinato, calcolato come Fe_2O_3**	10%	6,4%
	28.23-100	—	*A. ossidi di ferro artificiali*		
	28.23-900	—	*B. altri*		
28.24			**Ossidi e idrossidi (idrati) di cobalto**	10%	6,4%
	28.24-001	—	*A. ossidi*		
	28.24-005	—	*B. idrossidi*		
28.25	*28.25-000*	—	**Ossidi di titanio**	15%	9,6%
28.26	*28.26-000*	—	**Ossidi di stagno: ossido stannoso (ossido bruno) e ossido stannico (anidride stannica)**	11%	8,8%
28.27			**Ossidi di piombo, compresi il minio rosso ed il minio arancione**	13%	12,2%
	28.27-200	—	*A. minio rosso e minio arancione*		
	28.27-800	—	*B. altri*		

Segue TABELLA

SEZIONE VI **28.28**

Numero della Tariffa	STATISTICA		DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI	
	Codice	Unità supplementare		Autonomi	Convenzionali
1	2	3	4	5	6
28.28			**Idrazina e idrossilammina e loro sali inorganici; altre basi, ossidi, idrossidi e perossidi metallici inorganici :**		
	28.28-050	—	A. idrazina e idrossilammina, e loro sali inorganici	15%	9,6%
	28.28-100	—	B. ossido e idrossido di litio	13%	8%
			C. ossido, idrossido e perossido di calcio:		
	28.28-210	—	I. ossido e idrossido	10%	6,4%
	28.28-250	—	II. perossido	13%	10,4%
	28.28-300	—	D. ossido e idrossido di berillio	10%	8%
	28.28-400	—	E. ossidi e idrossidi di nichelio	esenzione	esenzione
	28.28-500	—	F. ossidi e idrossidi di molibdeno	13%	8%
	28.28-600	—	G. ossidi e idrossidi di tungsteno	8%	6,4%
			H. ossidi e idrossidi di vanadio:		
	28.28-710	—	I. pentossido (anidride vanadica)	9%	5,6%
	28.28-790	—	II. altri	12%	8%
			IJ. ossido di zirconio e ossidi di germanio . . .	10%	8%
	28.28-811	—	*I. ossido di zirconio*		
	28.28-815	—	*II. ossidi di germanio*		
			K. ossidi e idrossidi di rame:		
	28.28-830	—	I. ossidi	5%	4%
	28.28-850	—	II. idrossidi	12%	9,6%
	28.28-870	—	L. ossidi di mercurio	7%	5,6%
			M. altri	14%	11,2%
	28.28-910	—	*I. ossidi di antimonio*		
	28.28-990	—	*II. non nominati*		
			V. SALI E PERSALI METALLICI DEGLI ACIDI INORGANICI		
28.29			**Fluoruri; fluosilicati, fluoborati e altri fluosali :**		
			A. fluoruri:		
	28.29-200	—	I. di ammonio, di sodio	14%	11,2%
			II. altri	12%	8%
	28.29-410	—	*a. di alluminio*		
	28.29-480	—	*b. non nominati*		
			B. fluosilicati, fluoborati e altri fluosali:		
			I. fluosilicati di sodio, di potassio	15%	12%
	28.29-501	—	*a. di sodio*		
	28.29-505	—	*b. di potassio*		
	28.29-600	—	II. fluozirconato di potassio	9%	7,2%
	28.29-700	—	III. fluoalluminato di sodio	11%	8,8%
	28.29-800	—	IV. altri.	13%	8%
28.30			**Cloruri ed ossicloruri :**		
			A. cloruri:		
			I. di ammonio, di alluminio	14%	11,2%
	28.30-120	—	*a. di ammonio*		
	28.30-160	—	*b. di alluminio*		

Segue TABELLA

SEZIONE VI 28.30

Numero della Tariffa	STATISTICA Codice	Unità supplementare	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI Autonomi	Convenzionali
1	2	3	4	5	6
(28.30-A)	*28.30-200*	—	II. di bario	11%	8,8%
			III. di calcio, di magnesio	10%	6,4%
	28.30-310	—	*a. di calcio*		
	28.30-350	—	*b. di magnesio*		
	28.30-400	—	IV. di ferro	3%	2,4%
			V. di cobalto, di nichelio	13%	10,4%
	28.30-510	—	*a. di cobalto*		
	28.30-550	—	*b. di nichelio*		
	28.30-600	—	VI. di stagno	9%	5,6%
			VII. altri	12%	9,6%
	28.30-710	—	*a. di zinco*		
	28.30-791	—	*b. di mercurio*		
			c. non nominati:		
	28.30-794	—	*1. tricloruro di titanio*		
	28.30-797	—	*2. altri*		
			B. ossicloruri:		
			I. di rame, di piombo	5%	4%
	28.30-801	—	*a. di rame*		
	28.30-805	—	*b. di piombo*		
	28.30-900	—	II. altri	12%	8%
28.31			**Cloriti e ipocloriti :**		
			A. cloriti	13%	8%
	28.31-101	—	*I. di sodio*		
	28.31-105	—	*II. altri*		
			B. ipocloriti:		
			I. di sodio, di potassio	14%	11,2%
	28.31-311	—	*a. di sodio*		
	28.31-315	—	*b. di potassio*		
	28.31-390	—	II. altri	15%	12%
28.32			**Clorati e perclorati :**		
			A. clorati:		
			I. di ammonio, di sodio, di potassio	10%	8%
	28.32-140	—	*a. di sodio*		
	28.32-181	—	*b. di ammonio*		
	28.32-185	—	*c. di potassio*		
	28.32-200	—	II. di bario	9%	7,2%
	28.32-300	—	III. altri	12%	9,6%
			B. perclorati:		
	28.32-400	—	I. di ammonio	7%	5,6%
	28.32-500	—	II. di sodio	10%	6,4%
	28.32-600	—	III. di potassio	9%	7,2%
	28.32-700	—	IV. altri	12%	9,6%

Segue TABELLA

SEZIONE VI

28.33

Numero della Tariffa	STATISTICA		DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI	
	Codice	Unità supple-mentare		Autonomi	Conven-zionali
1	2	3	4	5	6
28.33			**Bromuri e ossibromuri; bromati e perbromati; ipobromiti**	15%	12%
			A. bromuri:		
	28.33-101	—	*I. di sodio*		
	28.33-105	—	*II. di potassio*		
	28.33-901	—	*III. altri*		
	28.33-905	—	*B. altri*		
28.34	*28.34-000*	—	**Ioduri e ossiioduri; iodati e periodati**	15%	12%
28.35			**Solfuri, compresi i polisolfuri:**		
			A. solfuri:		
	28.35-100	—	I. di potassio, di bario, di stagno, di mercurio	11%	8,8%
	28.35-200	—	II. di calcio, di antimonio, di ferro	8%	6,4%
			III. altri	15%	12%
	28.35-410	—	*a. di sodio*		
	28.35-430	—	*b. di zinco*		
	28.35-450	—	*c. di cadmio*		
	28.35-470	—	*d. non nominati*		
			B. polisolfuri:		
	28.35-510	—	I. di potassio, di calcio, di bario, di ferro, di stagno	12%	9,6%
	28.35-590	—	II. altri	15%	12%
28.36	*28.36-000*	—	**Idrosolfiti, compresi gli idrosolfiti stabilizzati con sostanze organiche; solfossilati**	15%	12%
28.37			**Solfiti e iposolfiti**	12%	8%
			A. solfiti:		
	28.37-110	—	*I. bisolfito di sodio*		
	28.37-190	—	*II. altri*		
	28.37-300	—	*B. iposolfiti*		
28.38			**Solfati e allumi; persolfati:**		
			A. solfati:		
			I. di sodio, di cadmio	11%	7,2%
			a. di sodio:		
	28.38-211	—	*1. solfato neutro (sale di Glauber)*		
	28.38-215	—	*2. solfato acido (bisolfato)*		
	28.38-230	—	*b. di cadmio*		
			II. di potassio, di rame.	5%	3,2%
	28.38-250	—	*a. di potassio*		
	28.38-270	—	*b. di rame*		
			III. di bario, di zinco	14%	11,2%
	28.38-410	—	*a. di bario*		
	28.38-430	—	*b. di zinco*		
			IV. di magnesio, di alluminio, di cromo . . .	15%	9,6%
	28.38-450	—	*a. di magnesio*		
	28.38-470	—	*b. di alluminio*		
	28.38-490	—	*c. di cromo*		

Numero della Tariffa	STATISTICA		DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI	
	Codice	Unità supplementare		Autonomi	Convenzionali
1	2	3	4	5	6
(28.38-A)	*28.38-500*	—	V. di cobalto, di titanio	10%	8%
			VI. di ferro, di nichelio.	9%	5,6%
	28.38-610	—	*a. di ferro*		
	28.38-650	—	*b. di nichelio*		
	28.38-710	—	VII. di mercurio, di piombo	8%	6,4%
	28.38-750	—	VIII. altri	13%	8%
			B. allumi:		
	28.38-810	—	I. di ammonio.	12%	9,6%
	28.38-820	—	II. di potassio	15%	12%
	28.38-830	—	III. di cromo	13%	10,4%
	28.38-890	—	IV. altri	14%	11,2%
	28.38-900	—	C. persolfati	13%	10,4%
28.39			**Nitriti e nitrati :**		
	28.39-100	—	A. nitriti	12%	8%
			B. nitrati:		
	28.39-290	—	I. di sodio.	14%	8,8%
	28.39-300	—	II. di potassio	10%	8%
			III. di bario, di berillio, di cadmio, di cobalto, di nichelio	11%	8,8%
	28.39-510	—	*a. di bario*		
	28.39-590	—	*b. altri*		
	28.39-600	—	IV. di rame, di mercurio	8%	6,4%
	28.39-700	—	V. di piombo	15%	12%
			VI. altri.	14%	11,2%
	28.39-910	—	*a. di bismuto*		
	28.39-980	—	*b. non nominati*		
28.40			**Fosfiti, ipofosfiti e fosfati :**		
	28.40-100	—	A. fosfiti e ipofosfiti	15%	9,6%
			B. fosfati:		
	28.40-200	—	I. di ammonio	12%	8%
			II. altri, compresi i polifosfati	15%	11,2%
	28.40-500	—	*a. polifosfati*		
			b. altri fosfati:		
			1. fosfati di calcio:		
	28.40-620	—	*aa. fosfato bicalcico*		
	28.40-650	—	*bb. altri*		
			2. fosfati di sodio:		
	28.40-710	—	*aa. fosfato trisodico*		
	28.40-79	—	*bb. altri*		
	28.40-810	—	*3. fosfati di potassio*		
	28.40-851	—	*4. fosfato ammonico-potassico*		
	28.40-855	—	*5. non nominati*		
28.41			**Arseniti e arseniati :**		
	28.41-100	—	A. arseniti	14%	11,2%
	28.41-300	—	B. arseniati	12%	9,6%

Segue TABELLA

SEZIONE VI 28.42

Numero della Tariffa	STATISTICA Codice	Unità supplementare	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI Autonomi	Convenzionali
1	2	3	4	5	6
28.42			**Carbonati e percarbonati, compreso il carbonato di ammonio del commercio contenente carbammato di ammonio :**		
			A. carbonati:		
	28.42-200	—	I. di ammonio (compreso quello del commercio contenente carbammato di ammonio) . . .	12%	9,6%
			II. di sodio	13%	10,4%
	28.42-310	—	*a. carbonato*		
	28.42-350	—	*b. bicarbonato*		
	28.42-400	—	III. di calcio	9%	7,2%
			IV. di magnesio, di rame	6%	4,8%
	28.42-510	—	*a. di magnesio*		
	28.42-550	—	*b. di rame*		
			V. di berillio, di cobalto, di bismuto	10%	8%
	28.42-610	—	*a. di berillio, di cobalto*		
	28.42-650	—	*b. di bismuto*		
	28.42-680	—	VI. di litio	14%	10,2%
			VII. altri	14%	8,8 %
	28.42-710	—	*a. di potassio*		
	28.42-720	—	*b. di bario*		
	28.42-740	—	*c. di piombo*		
	28.42-790	—	*d. non nominati*		
	28.42-900	—	B. percarbonati	14%	11,2%
28.43			**Cianuri semplici e complessi :**		
			A. cianuri semplici:		
			I. di sodio, di potassio, di calcio	15%	12%
	28.43-210	—	*a. di sodio*		
	28.43-251	—	*b. di potassio*		
	28.43-255	—	*c. di calcio*		
	28.43-300	—	II. di cadmio	13%	10,4%
	28.43-400	—	III. altri	11%	8,8%
			B. cianuri complessi	15%	12%
	28.43-910	—	*I. ferrocianuri, ferricianuri*		
	28.43-990	—	*II. altri*		
28.44			**Fulminati, cianati e tiocinati :**		
	28.44-100	—	A. fulminati.	12%	9,6%
	28.44-300	—	B. cianati	10%	8%
	28.44-500	—	C. tiocianati	15%	12%
28.45			**Silicati, compresi i silicati di sodio o di potassio del commercio :**		
	28.45-100	—	A. di zirconio	11%	8,8%
			B. altri	15%	9,6%
			I. di sodio:		
	28.45-810	—	*a. metasilicato*		
	28.45-890	—	*b. altri*		
	28.45-930	—	*II. di potassio*		
	28.45-980	—	*III. non nominati*		

Segue TABELLA

SEZIONE VI 28.46

Numero della Tariffa	STATISTICA Codice	Unità supple-mentare	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI Autonomi	Conven-zionali
1	2	3	4	5	6
28.46			**Borati e perborati :**		
			A. borati:		
			I. di sodio, anidri:		
	28.46-110	—	a. destinati alla fabbricazione del perborato di sodio (1)	esenzione	esenzione
	28.46-130	—	b. altri	7%	4,8%
			II. altri	12%	8%
	28.46-150	—	*a. borati di sodio idrati*		
	28.46-190	—	*b. non nominati*		
			B. perborati.	15%	12%
	28.46-910	—	*I. di sodio*		
	28.46-990	—	*II. altri*		
28.47			**Sali degli acidi di ossidi metallici (cromati, permanganati, stannati, ecc.) :**		
	28.47-100	—	A. alluminati	15%	12%
			B. cromati, bicromati e percromati:		
			I. cromati	15%	13,4%
	28.47-311	—	*a. di piombo*		
	28.47-315	—	*b. di zinco*		
	28.47-390	—	*c. altri*		
			II. altri	14%	12,4%
	28.47-410	—	*a. bicromato di sodio*		
	28.47-430	—	*b. bicromato di potassio*		
	28.47-490	—	*c. non nominati*		
			C. manganiti, manganati e permanganati . . .	15%	12%
	28.47-601	—	*I. permanganato di potassio*		
	28.47-605	—	*II. altri*		
	28.47-700	—	D. antimoniati, molibdati.	14%	11,2%
	28.47-800	—	E. zincati, vanadati	10%	6,4%
	28.47-900	—	F. altri	13%	10,4%
28.48			**Altri sali e persali degli acidi inorganici, esclusi gli azotidrati :**		
	28.48-100	—	A. sali semplici, doppi o complessi degli acidi del selenio o del tellurio	10%	8%
			B. altri:		
	28.48-630	—	I. fosfati doppi o complessi	14%	11,2%
	28.48-650	—	II. carbonati doppi o complessi	14%	8,8%
	28.48-710	—	III. silicati doppi o complessi	14%	9,6%
			IV. non nominati	14%	11,2%
	28.48-810	—	*a. cloruro doppio di zinco e di ammonio*		
	28.48-890	—	*b. altri*		

(1) S no ammessi in questa voce subordinatamente alle condizioni da stabilirsi dal Ministero delle Finanze.

Segue TABELLA

SEZIONE VI 28.49

Numero della Tariffa	STATISTICA		DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI	
	Codice	Unità supplementare		Autonom	Convenzionali
1	2	3	4	5	6
			VI. PRODOTTI VARI		
28.49			**Metalli preziosi allo stato colloidale; amalgame di metalli preziosi; sali ed altri composti inorganici o organici di metalli preziosi, di costituzione chimica definita o non :**		
			A. metalli preziosi allo stato colloidale:		
	28.49-100	—	I. argento	10%	8%
	28.49-190	—	II. altri	8%	4,8%
	28.49-300	—	B. amalgame di metalli preziosi.	12%	8%
			C. sali ed altri composti inorganici o organici di metalli preziosi:		
			I. dell'argento	12%	9,6%
	28.49-520	—	*a. nitrato d'argento*		
	28.49-540	—	*b. altri*		
	28.49-590	*g*	II. di altri metalli preziosi	5%	3,2%
28.50			**Elementi chimici e isotopi, fissili; altri elementi chimici radioattivi e isotopi radioattivi; loro composti inorganici e organici, di costituzione chimica definita o non; leghe, dispersioni e « cermet », contenenti tali elementi o tali isotopi o i loro composti inorganici o organici :**		
			A. elementi chimici e isotopi, fissili; loro composti, leghe, dispersioni e « cermet », compresi gli elementi di combustibile esausti (irradiati) di reattori nucleari (EURATOM)	esenzione	(1)
			I. uranio naturale:		
	28.50-100	*g*	*a. greggio; cascami e rottami*		
			b. lavorato:		
	28.50-210	*g*	*1. barre, profilati, fili, lamiere, fogli e nastri*		
	28.50-290	*g*	*2. altro*		
	28.50-400	*g*	*II. altri*		
	28.50-600	*Ci*	B. isotopi radioattivi artificiali e loro composti (EURATOM)	esenzione	(1)
	28.50-900	*Ci*	C. altri	esenzione	esenzione
28.51			**Isotopi di elementi chimici diversi da quelli della voce n. 28.50; loro composti inorganici o organici, di costituzione chimica definita o non :**		
	28.51-100	—	A. deuterio e suoi composti (compresa l'acqua pesante); miscele e soluzioni contenenti deuterio, nelle quali il rapporto del numero di atomi di deuterio al numero di atomi di idrogeno è superiore a 1 : 5.000 (EURATOM)	10%	—
	28.51-900	—	B. altri	15%	9,6%

(1) Vedere Quadro aggiunto.

Segue TABELLA

SEZIONE VI 28.52

Numero della Tariffa	STATISTICA		DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI	
	Codice	Unità supplementare		Autonomi	Convenzionali
1	2	3	4	5	6
28.52			**Composti inorganici o organici del torio, dell'uranio impoverito in U 235 e dei metalli delle terre rare, dell'ittrio e dello scandio, anche miscelati tra loro :**		
	28.52-200	—	A. del torio, dell'uranio impoverito in U 235, anche miscelati fra loro (EURATOM)	esenzione	(1)
			B. altri	6%	4%
	28.52-810	—	*I. composti del cerio*		
	28.52-890	—	*II. non nominati*		
28.53	*28.53-000*	—	**Aria liquida (compresa l'aria liquida da cui sono stati eliminati i gas rari); aria compressa . . . .**	7%	5,6%
28.54			**Perossido di idrogeno (acqua ossigenata), compresa l'acqua ossigenata solida :**		
	28.54-100	—	A. solido	18%	14,4%
	28.54-900	—	B. altro	15%	12%
28.55			**Fosfuri :**		
	28.55-300	—	A. di ferro (ferro-fosfori) contenenti, in peso, 15% o piú di fosforo	11%	7,2%
			B. altri	14%	11,2%
	28.55-910	—	*I. di rame*		
	28.55-980	—	*II. non nominati*		
28.56			**Carburi (carburi di silicio, di boro; carburi metallici, ecc.) :**		
	28.56-100	—	A. di silicio	9%	8,6%
	28.56-300	—	B. di boro	7%	5,6%
	28.56-500	—	C. di calcio	15%	14,2%
	28.56-700	—	D. di alluminio, di cromo, di molibdeno, di tungsteno, di vanadio, di tantalio, di titanio . . .	12%	9,6%
	28.56-900	—	E. altri	13%	8%
28.57			**Idruri, azoturi e azotidrati, siliciuri e boruri :**		
			A. idruri	10%	6,4%
	28.57-101	—	*I. di litio*		
	28.57-105	—	*II. altri*		
	28.57-200	—	B. azoturi	10%	6,4%
	28.57-300	—	C. azotidrati.	13%	10,4%
	28.57-400	—	D. siliciuri	11%	8,8%
	28.57-500	—	E. boruri	13%	8%
28.58			**Altri composti inorganici, comprese le acque distillate, di conducibilità o dello stesso grado di purezza e le amalgame diverse da quelle di metalli preziosi :**		
	28.58-100	—	A. acque distillate, di conducibilità o dello stesso grado di purezza	4%	3,2%
			B. altri	15%	9,6%
	28.58-801	—	*I. silicocloroformio*		
	28.58-805	—	*II. non nominati*		

(1) Vedere Quadro aggiunto.

Segue TABELLA

SEZIONE VI

CAPITOLO 29

PRODOTTI CHIMICI ORGANICI

NOTE

1. Salvo le eccezioni risultanti dal testo di alcune voci, questo Capitolo comprende soltanto:
   a) composti organici di costituzione chimica definita, presentati isolatamente, contenenti o non delle impurezze;
   b) miscele di isomeri di uno stesso composto organico (contenenti o non delle impurezze), escluse le miscele di isomeri (diversi dagli stereoisomeri) degli idrocarburi aciclici, saturi e non (Capitolo 27);
   c) i prodotti delle voci dal n. 29.38 al n. 29.42 incluso, gli eteri ed esteri di zuccheri e loro sali della voce n. 29.43 ed i prodotti della voce n. 29.44, di costituzione chimica definita o non;
   d) le soluzioni acquose di prodotti previsti nei paragrafi a), b), c), sopracitati;
   e) le altre soluzioni dei prodotti dei sopracitati paragrafi a), b), c), purché il ricorso a tali soluzioni sia usuale e indispensabile e sia giustificato esclusivamente da motivi di sicurezza o da necessità di trasporto e purché il solvente non renda il prodotto atto a impieghi particolari piuttosto che al suo impiego generale;
   f) i prodotti dei paragrafi a), b), c), d), e) sopracitati, addizionati di uno stabilizzante indispensabile alla loro conservazione o al loro trasporto;
   g) i prodotti dei precedenti paragrafi a), b), c), d), e) o f), *addizionati di una sostanza antipolvere*, di un colorante o di un odorificante, per facilitarne l'identificazione o per motivi di sicurezza, purché queste aggiunte non rendano il prodotto atto ad impieghi particolari anziché al suo impiego generale;
   h) i sali di diazonio messi a tipo, le arilidi messe a tipo utilizzate come copulanti per tali sali, nonché le basi solide per coloranti azoici messe a tipo.

2. Questo Capitolo non comprende:
   a) i prodotti compresi nella voce n. 15.04, nonché la glicerina (n. 15.11);
   b) l'alcole etilico (n.ri 22.08 e 22.09);
   c) il metano e il propano (n. 27.11);
   d) i composti del carbonio menzionati nella Nota 2 del Capitolo 28;
   e) l'urea (n.ri 31.02 o 31.05, secondo il caso);
   f) le sostanze coloranti di origine vegetale o animale (n. 32.04), le sostanze coloranti organiche sintetiche, i prodotti organici sintetici del genere di quelli utilizzati come sostanze « luminescenti », i prodotti dei tipi detti « agenti per la sbianca ottica » fissabili su fibra e l'indaco naturale (n. 32.05), nonché le tinture presentate in forme o recipienti o involucri per la vendita al minuto (n. 32.09);
   g) la metaldeide, l'esametilentetrammina e i suoi prodotti similari presentati in tavolette, bastoncini o in forme analoghe che implicano la loro utilizzazione come combustibili nonché i combustibili liquidi del tipo utilizzato per accendisigari o per accenditori, presentati in recipienti di capacità inferiore o uguale a 300 cm^3 (n. 36.08);
   h) i prodotti estintori presentati come cariche per apparecchi estintori o in granate o bombe estintrici della voce n. 38.17; i prodotti detti « scolorine » condizionati per la vendita al minuto, compresi nella voce n. 38.19;
   ij) gli elementi di ottica, in particolare quelli costituiti da tartrato di etilendiammina (n. 90.01).

3. Ogni prodotto, suscettibile di rientrare in due o piú voci di questo Capitolo, è da classificare nella voce che, in ordine di numerazione, è posta per ultima.

4. *Salvo disposizioni contrarie risultanti dal testo delle sottovoci*, nelle voci dal n. 29.03 al n. 29.05, dal n. 29.07 al n. 29.10, e dal n. 29.12 al n. 29.21, *n. 29.22 e n. 29.23* inclusi, ogni riferimento ai derivati alogenati, solfonati, nitrati, nitrosi, è da considerare esteso anche ai derivati misti (solfoalogenati, nitroalogenati, nitrosolfonati, nitrosolfoalogenati, ecc.).
   I gruppi nitrici o nitrosi non sono da considerare come « funzioni azotate » ai sensi della voce n. 29.30.

5. a) Gli esteri dei composti organici a funzione acida dei Sotto-Capitoli da I a VII incluso con composti organici degli stessi Sotto-Capitoli sono da classificare come il composto rientrante nella voce posta per ultima nell'ordine di numerazione;
   b) gli esteri dell'alcole etilico o della glicerina con composti organici a funzione acida dei Sotto-Capitoli da I a VII incluso sono da classificare come i composti a funzione acida corrispondenti;
   c) i sali degli esteri compresi nei succitati paragrafi a), b) con basi inorganiche sono da classificare come gli esteri corrispondenti;
   d) i sali di altri composti organici a funzione acida o a funzione fenolica dei Sotto-Capitoli da I a VII incluso con basi inorganiche sono da classificare come i composti organici a funzione acida o a funzione fenolica corrispondenti;
   e) gli alogenuri degli acidi carbossilici sono da classificare come gli acidi corrispondenti.

Segue TABELLA

SEZIONE VI CAPITOLO 29

6. I prodotti delle voci da n. 29.31 al n. 29.34 incluso sono composti organici la cui molecola contiene, oltre ad atomi di idrogeno, di ossigeno o di azoto, atomi di altri metalloidi o di metalli, quali zolfo, arsenico, mercurio, piombo, ecc., direttamente legati al carbonio.
Sono esclusi dalle voci n.ri 29.31 (tiocomposti organici) e 29.34 (altri composti organo-minerali) i derivati solfonati o alogenati (compresi i derivati misti) in cui, eccezione fatta per atomi di idrogeno, ossigeno e azoto, siano contenuti, legati direttamente al carbonio, soltanto atomi di zolfo e di alogeno, che conferiscano loro il carattere di derivati solfonati o alogenati (o di derivati misti).

7. Nella voce n. 29.35 (composti eterociclici) non rientrano gli eteri-ossidi interni, gli emiacetali interni, gli eteri-ossidi metilenici degli ortodifenoli, gli epossidi alfa e beta, gli acetali ciclici, i polimeri ciclici delle aldeidi, delle tioaldeidi o delle aldimmine, le anidridi di acidi polibasici, gli esteri ciclici di polialcoli con acidi polibasici, le ureidi cicliche e le tioureidi cicliche, le immidi di acidi polibasici, l'esametilentetrammina e la trimetilentrinitrammina.

NOTA COMPLEMENTARE

Nell'ambito di una voce, i derivati di un composto chimico (o di un gruppo di composti chimici) che appartiene a una sottovoce, sono da classificare, salvo disposizioni speciali, in questa sottovoce, sempreché nella stessa serie di sottovoci, non sia stata prevista una sottovoce finale « altri » (senza altre aggiunte). Quando tale sottovoce esiste, i derivati in questione rientrano nella detta sottovoce finale « altri ».

* * *

E' fatto obbligo all'importatore di indicare nella dichiarazione doganale anche la denominazione commerciale e scientifica, nonché la formula di costituzione dei prodotti di questo Capitolo.

Numero della Tariffa	STATISTICA		DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI	
	Codice	Unità supplementare		Autonomi	Convenzionali
1	2	3	4	5	6
			I. IDROCARBURI, LORO DERIVATI ALOGENATI, SOLFONATI, NITRATI, NITROSI		
29.01			**Idrocarburi :**		
			A. aciclici (1):		
			I. destinati ad essere utilizzati come carburanti o come combustibili	25%	17,5%
			a. saturi:		
	29.01-111	—	*1. etano, butani*		
	29.01-113	—	*2. esani, eptani*		
	29.01-115	—	*3. altri*		
	29.01-117	—	*b. non saturi*		
			II. destinati ad altri usi (2)	esenzione	esenzione
			a. saturi:		
	29.01-141	—	*1. etano, butani*		
	29.01-144	—	*2. esani, eptani*		
	29.01-147	—	*3. altri*		
			b. non saturi:		
	29.01-220	—	*1. etilene*		
	29.01-240	—	*2. propilene*		
	29.01-251	—	*3. butileni*		
	29.01-254	—	*4. butadiene*		
	29.01-257	—	*5. metilbutadiene* (*isoprene*)		
	29.01-290	—	*6. altri*		

(1) *Le miscele di isomeri degli idrocarburi aciclici saturi, liquide alla temperatura di 15° del termometro centesimale ed alla pressione normale, sono soggette all'imposta di fabbricazione o alla corrispondente sovrimposta di confine prevista per gli oli di petrolio coi quali presentano caratteristiche chimico-fisiche simili.*

(2) Sono ammessi in questa voce subordinatamente alle condizioni da stabilirsi dal Ministero delle Finanze.

Segue TABELLA

SEZIONE VI **29.01**

Numero della Tariffa	STATISTICA		DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI	
	Codice	Unità supplementare		Autonomi	Convenzionali
1	2	3	4	5	6
(29.01)			B. cicloparaffinici e cicloolefinici:		
	29.01-310	—	I. azuleni	16%	12,8%
			II. altri:		
	29.01-330	—	a. destinati ad essere utilizzati come carburanti o come combustibili	25%	17,5%
			b. destinati ad altri usi (1)	esenzione	esenzione
	29.01-360	—	*1. cicloesano*		
	29.01-390	—	*2. altri*		
			C. cicloterpenici:		
	29.01-510	—	I. pineni, canfene, dipentene	13%	9,6%
	29.01-590	—	II. altri	18%	11,2%
			D. aromatici:		
			I. benzolo, toluolo, xiloli:		
	29.01-610	—	a. destinati ad essere utilizzati come carburanti o come combustibili	25%	16%
			b. destinati ad altri usi (1)	esenzione	esenzione
	29.01-630	—	*1. benzolo*		
	29.01-640	—	*2. toluolo*		
			3. xiloli:		
	29.01-650	—	*aa. ortoxilolo*		
	29.01-660	—	*bb. metaxilolo*		
	29.01-670	—	*cc. paraxilolo*		
	29.01-680	—	*dd. miscele di isomeri*		
			II. stirolo, etilbenzolo	8%	6,4%
	29.01-710	—	*a. stirolo*		
	29.01-730	—	*b. etilbenzolo*		
	29.01-750	—	III. isopropilbenzolo (cumolo)	8%	8%
			IV. naftalina, antracene	esenzione	3%
	29.01-770	—	*a. naftalina*		
	29.01-790	—	*b. antracene*		
	29.01-810	—	V. difenile, trifenili	15%	12%
	29.01-990	—	VI. altri	16%	10,4%
29.02			**Derivati alogenati degli idrocarburi :**		
			A. derivati alogenati degli idrocarburi aciclici:		
	29.02-100	—	I. fluoruri e polifluoruri	18%	14,4%
			II. cloruri e policloruri:		
			a. saturi:		
			1. cloruro di metile, cloruro di etile . . .	18%	14,4%
	29.02-211	—	*aa. cloruro di metile*		
	29.02-215	—	*bb. cloruro di etile*		

(1) Sono ammessi in questa voce subordinatamente alle condizioni da stabilirsi dal Ministero delle Finanze.

Segue TABELLA

SEZIONE VI

29.02

Numero della Tariffa	STATISTICA		DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI	
	Codice	Unità supple-mentare		Autonomi	Conven-zionali
1	2	3	4	5	6
(**29.02-** A-II-a)			2. altri	16%	12,8%
	29.02-230	—	*aa. dicloruro di metilene (diclorometano)*		
	29.02-240	—	*bb. triclorometano (cloroformio)*		
	29.02-250	—	*cc. tetracloruro di carbonio*		
	29.02-260	—	*dd. 1 : 2 - dicloroetano (dicloruro di etilene)*		
	29.02-290	—	*ee. altri*		
			b. non saturi	19%	15,2%
	29.02-310	—	*1. monocloroetilene (cloruri di vinile monomero)*		
	29.02-330	—	*2. tricloroetilene*		
	29.02-350	—	*3. tetracloroetilene (percloroetilene)*		
	29.02-360	—	*4. cloruri di allile, di metallile (betametilallile)*		
	29.02-380	—	*5. altri*		
			III. bromuri e polibromuri	23%	18,4%
	29.02-401	—	*a. dibromuro di etilene (dibromoetano)*		
	29.02-405	—	*b. altri*		
	29.02-600	—	IV. ioduri e poliioduri	25%	17,5%
			V. derivati misti	17%	13,6%
			a. saturi:		
	29.02-701	—	*1. fluoroclorurati*		
	29.02-704	—	*2. altri*		
	29.02-707	—	*b. non saturi*		
			B. derivati alogenati degli idrocarburi cicloparaffinici, cicloolefinici e cicloterpenici	17%	13,6%
	29.02-810	—	*I. esaclorocicloesano*		
	29.02-890	—	*II. altri*		
			C. derivati alogenati degli idrocarburi aromatici .	18%	14,4%
	29.02-910	—	*I. monoclorobenzolo*		
	29.02-930	—	*II. paradiclorobenzolo*		
	29.02-950	—	*III. diclorodifeniltricloroetano (DDT)*		
	29.02-981	—	*IV. cloruro di benzile*		
	29.02-985	—	*V. altri*		
29.03			**Derivati solfonati, nitrati, nitrosi degli idrocarburi :**		
			A. derivati solfonati	16%	12,8%
	29.03-101	—	*I. degli idrocarburi aromatici*		
	29.03-105	—	*II. altri*		
			B. derivati nitrati e nitrosi:		
	29.03-310	—	I. trinitrotoluoli, dinitronaftaline	10%	8%
	29.03-390	—	II. altri	16%	12,8%
			C. derivati misti:		
	29.03-510	—	I. derivati solfoalogenati	14%	11,2%
			II. altri	16%	12,8%
	29.03-591	—	*a. mononitroclorobenzoli*		
	29.03-595	—	*b. altri*		

Segue TABELLA

SEZIONE VI

29.04

Numero della Tariffa	Statistica – Codice	Statistica – Unità supplementare	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Aliquota dei dazi – Autonomi	Aliquota dei dazi – Convenzionali
1	2	3	4	5	6
			II. ALCOLI E LORO DERIVATI ALOGENATI, SOLFONATI, NITRATI, NITROSI		
29.04			**Alcoli aciclici e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati, nitrosi :**		
			A. monoalcoli saturi:		
	29.04-110	—	I. alcole metilico (metanolo) (1)	18%	14,4%
			II. alcoli propilico ed isopropilico (1)	15%	12%
	29.04-121	—	*a. propilico*		
	29.04-125	—	*b. isopropilico*		
			III. alcoli butilici:		
	29.04-140	—	a. alcole butilico terziario	8%	6,4%
			b. altri alcoli butilici	14%	11,2%
	29.04-160	—	*1. alcole butilico normale*		
	29.04-181	—	*2. alcole isobutilico*		
	29.04-185	—	*3. altri*		
	29.04-210	—	IV. alcoli amilici	20%	16%
			V. altri	18%	15,8%
			a. alcoli ottolici:		
	29.04-220	—	*1. alcole 2-etilesilico*		
	29.04-240	—	*2. altri*		
	29.04-250	—	*b. alcoli laurilico, stearico, cetilico*		
	29.04-271	—	*c. alcole isodecilico*		
	29.04-275	—	*d. altri*		
			B. monoalcoli non saturi:		
	29.04-310	—	I. alcole allilico	14%	11,2%
			II. altri	16%	12%
	29.04-350	—	*a. geraniolo, citronellolo, linalolo, rodinolo, nerolo*		
	29.04-390	—	*b. altri*		
			C. polialcoli:		
			I. dioli, trioli e tetroli	19%	16,4%
			a. dioli:		
	29.04-610	—	*1. glicole etilenico*		
	29.04-620	—	*2. glicole propilenico*		
	29.04-640	—	*3. glicole esilenico*		
	29.04-650	—	*4. altri*		
			b. trioli e tetroli:		
	29.04-660	—	*1. pentaeritrite*		
	29.04-671	—	*2. trimetilpropano*		
	29.04-675	—	*3. altri*		
	29.04-710	—	II. mannite	12% (2)	—

(1) *Sugli alcoli metilico, propilico e isopropilico si riscuote, oltre il dazio, la sovrimposta di confine, in misura corrispondente all'imposta di fabbricazione sull'alcole etilico ed il diritto erariale di lire 60.000 per Ha.*

La denaturazione degli alcoli metilico, propilico e isopropilico, comunque fatta all'estero, non ne muta la classificazione.

(2) In aggiunta al dazio sul valore, è riscosso un elemento mobile fissato nella misura e con i criteri stabiliti dal Regolamento comunitario n. 1059/69 e dalle relative norme di applicazione.

Segue TABELLA

SEZIONE VI 29.04

Numero della Tariffa	STATISTICA		DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI	
	Codice	Unità supplementare		Autonomi	Convenzionali
1	2	3	4	5	6
(29.04-C)			III. sorbite:		
			a. in soluzione acquosa:		
	29.04-730	—	1. contenente mannite in proporzione inferiore o uguale a 2%, in peso, calcolata sul tenore in sorbite	12% (2)	—
	29.04-750	—	2. altra	12%(1)(2)	—
			b. altra:		
	29.04-770	—	1. contenente mannite in proporzione inferiore o uguale a 2% in peso, calcolata sul tenore in sorbite	12% (2)	—
	29.04-790	—	2. altra	12%(1)(2)	—
	29.04-800	—	IV. altri polialcoli	14%	11,2%
	29.04-900	—	V. derivati alogenati, solfonati, nitrati, nitrosi dei polialcoli	18%	14,4%
29.05			**Alcoli ciclici e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati, nitrosi:**		
			A. cicloparaffinici, cicloolefinici e cicloterpenici:		
	29.05-110	—	I. cicloesanolo, metil- e dimetilcicloesanoli . .	20%	16%
	29.05-130	—	II. mentolo	11%	8,8%
			III. steroli, inositoli	14%	11,2%
	29.05-150	—	*a. steroli*		
	29.05-160	—	*b. inositoli*		
	29.05-190	—	IV. altri	16%	12,8%
			B. aromatici:		
	29.05-310	—	I. alcole cinnamico	13%	10,4%
			II. altri	17%	13,6%
	29.05-510	—	*a. alcole benzilico*		
	29.05-550	—	*b. alcole feniletilico*		
	29.05-590	—	*c. altri*		
			III. FENOLI E FENOLI-ALCOLI E LORO DERIVATI ALOGENATI, SOLFONATI, NITRATI, NITROSI		
29.06			**Fenoli e fenoli-alcoli :**		
			A. monofenoli:		
	29.06-110	—	I. fenolo e suoi sali	4%	3,2%
			II. cresoli, xilenoli, e loro sali	3%	2,4%
	29.06-120	—	*a. cresoli e loro sali*		
	29.06-140	—	*b. xilenoli e loro sali*		
			III. naftoli e loro sali	18%	14,4%
	29.06-151	—	*a. alfanaftolo e suoi sali*		
	29.06-155	—	*b. betanaftolo e suoi sali*		

(1) Il dazio è sospeso a 9% per una durata indeterminata.

(2) In aggiunta al dazio sul valore, è riscosso un elemento mobile fissato nella misura e con i criteri stabiliti dal Regolamento comunitario n. 1059/69 e dalle relative norme di applicazione.

Segue TABELLA

SEZIONE VI

29.06

Numero della Tariffa	STATISTICA		DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI	
	Codice	Unità supplementare		Autonomi	Convenzionali
1	2	3	4	5	6
(29.06-A)			IV. altri	17%	13,6%
			a. mononucleari:		
	26.06-170	—	*1. ottilfenolo, nonilfenolo, e loro sali*		
	26.06-181	—	*2. altri*		
	29.06-185	—	*b. polinucleari*		
			B. polifenoli:		
	29.06-310	—	I. resorcina e suoi sali	17%	13,6%
	29.06-330	—	II. idrochinone	18%	14,4%
	29.06-350	—	III. diossinaftaline e loro sali	17%	13,6%
	29.06-370	—	IV. 2,2 di (p-ossifenil) propano	15%	9,6%
	29.06-380	—	V. altri	15%	12%
	29.06-500	—	C. fenoli-alcoli	18%	14,4%
29.07			**Derivati alogenati, solfonati, nitrati, nitrosi dei fenoli e dei fenoli-alcoli :**		
	29.07-100	—	A. derivati alogenati	15%	12%
	29.07-300	—	B. derivati solfonati	18%	14,4%
			C. derivati nitrati e nitrosi:		
	29.07-510	—	I. trinitrofenolo (acido picrico); trinitroresorcinato di piombo; trinitroxilenoli e loro sali.	10%	8%
	29.07-550	—	II. dinitrocresoli, trinitrometacresolo	16%	12,8%
	29.07-590	—	III. altri	18%	14,4%
	29.07-700	—	D. derivati misti	18%	14,4%
			IV. ETERI-OSSIDI, PEROSSIDI DI ALCOLI, PEROSSIDI DI ETERI, EPOSSIDI ALFA E BETA, ACETALI E EMIACETALI, E LORO DERIVATI ALOGENATI, SOLFONATI, NITRATI, NITROSI		
29.08			**Eteri-ossidi, eteri-ossidi-alcoli, eteri-ossidi-fenoli, eteri-ossidi-alcoli-fenoli, perossidi di alcoli e perossidi di eteri, e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati, nitrosi :**		
			A. eteri-ossidi:		
			I. aciclici:		
	29.08-110	—	a. ossido di etile (etere etilico), ossidi di etile diclorurati	25%	17,5%
	29.08-120	—	b. altri	17%	13,6%
	29.08-140	—	II. cicloparaffinici, cicloolefinici e cicloterpenici	17%	13,6%
			III. aromatici:		
	29.08-150	—	a. eteri metilici dei dinitrobutilmetacresoli (muschio ambretta)	13%	10,4%
	29.08-160	—	b. ossido di fenile	17%	13,6%
	29.08-180	—	c. altri	16%	12,8%
			B. eteri-ossidi-alcoli:		
			I. aciclici	20%	16%
	29.08-320	—	***a. glicole dietilenico***		

Segue TABELLA

SEZIONE VI 29.08

Numero della Tariffa	STATISTICA Codice	Unità supplementare	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI Autonomi	Convenzionali
1	2	3	4	5	6
(*29.08*-B-I)			*b. monoeteri del glicole etilenico e del glicole dietilenico:*		
	29.08-330	—	*1. etere monometilico*		
	29.08-350	—	*2. etere monobutilico*		
	29.08-371	—	*3. etere monoetilico*		
	29.08-375	—	*4. altri*		
	29.08-390	—	*c. altri*		
	29.08-400	—	II. ciclici	14%	11,2%
			C. eteri-ossidi-fenoli ed eteri-ossidi-alcoli-fenoli:		
			I. guaiacolo, solfoguaiacolato di potassio . . .	19%	15,2%
	29.08-511	—	*a. guaiacolo*		
	29.08-515	—	*b. solfoguaiacolato di potassio*		
	29.08-590	—	II. altri	15%	12%
	29.08-700	—	D. perossidi di alcoli e perossidi di eteri . . .	17%	11,2%
29.09			**Epossidi, epossi-alcoli, epossi-fenoli e epossi-eteri (alfa o beta); loro derivati alogenati, solfonati, nitrati, nitrosi**	18%	15,8%
	29.09-100	—	*A. ossido di etilene*		
	29.09-300	—	*B. ossido di propilene*		
	29.09-500	—	*C. epicloridrina*		
	29.09-800	—	*D. altri*		
29.10			**Acetali, emiacetali e acetali e emiacetali a funzioni ossigenate semplici o complesse, e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati, nitrosi :**		
	29.10-100	—	A. piperonilbutossido	13%	10,4%
	29.10-900	—	B. altri	18%	14,4%
			V. COMPOSTI A FUNZIONE ALDEIDE		
29.11			**Aldeidi, aldeidi-alcoli, aldeidi-eteri, aldeidi-fenoli e altre aldeidi a funzioni ossigenate semplici o complesse; polimeri ciclici delle aldeidi; paraformaldeide:**		
			A. aldeidi acicliche:		
	29.11-120	—	I. metanale (formaldeide)	18%	14,4%
	29.11-130	—	II. etanale	24%	19,2%
	29.11-170	—	III. butanale	19%	15,2%
	29.11-180	—	IV. altre	16%	12,8%
	29.11-300	—	B. aldeidi cicloparaffiniche, cicloolefiniche e cicloterpeniche	14%	11,2%
			C. aldeidi aromatiche:		
	29.11-510	—	I. aldeide cinnamica	18%	14,4%
			II. altre	16%	12,8%
	29.11-530	—	*a. aldeide benzoica (benzaldeide)*		
	29.11-590	—	*b. altre*		
	29.11-700	—	D. aldeidi-alcoli	16%	12,8%

Segue TABELLA

SEZIONE VI

29.11

Numero della Tariffa	STATISTICA		DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI	
	Codice	Unità supplementare		Autonomi	Convenzionali
1	2	3	4	5	6
(*29.11*)			E. aldeidi-eteri, aldeidi-fenoli e altre aldeidi a funzioni ossigenate semplici o complesse:		
			I. aldeide metilprotocatechica (vanillina) e aldeide etilprotocatechica (etilvanillina)	20%	16%
	29.11-810	—	*a. aldeide metilprotocatechica (vanillina)*		
	29.11-830	—	*b. aldeide etilprotocatechica (etilvanillina)*		
	29.11-850	—	II. altre	17%	12%
			F. polimeri ciclici delle aldeidi:		
	29.11-910	—	I. triossimetilene	18%	14,4%
	29.11-930	—	II. altri	17%	13,6%
	29.11-970	—	G. paraformaldeide . .	18%	14,4%
29.12	*29.12-000*	—	**Derivati alogenati, solfonati, nitrati, nitrosi dei prodotti della voce n. 29.11**	16%	12,8%
			VI. COMPOSTI A FUNZIONE CHETONE O A FUNZIONE CHINONE		
29.13			**Chetoni, chetoni-alcoli, chetoni-fenoli, chetoni-aldeidi, chinoni, chinoni-alcoli, chinoni-fenoli, chinoni-aldeidi e altri chetoni e chinoni a funzioni ossigenate semplici o complesse, e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati, nitrosi :**		
			A. chetoni aciclici:		
			I. monochetoni	15%	11,2%
	29.13-110	—	*a. acetone*		
	29.13-120	—	*b. metiletilchetone*		
	29.13-130	—	*c. metilisobutilchetone*		
	29.13-160	—	*d. altri*		
	29.13-180	—	II. polichetoni	12%	9,6%
			B. chetoni cicloparaffinici, cicloolefinici e cicloterpenici:		
			I. canfora:		
	29.13-210	—	a. naturale greggia	11%	8,8%
	29.13-230	—	b. altra (naturale, raffinata e sintetica) . .	16%	12,8%
			II. altri	15%	12%
	29.13-250	—	*a. cicloesanone, metilcicloesanone*		
	29.13-260	—	*b. iononi, metiliononi*		
	29.13-280	—	*c. altri*		
			C. chetoni aromatici:		
	29.13-310	—	I. metilnaftilchetone	14%	11,2%
	29.13-330	—	II. benzilidenacetone	17%	13,6%
			III. altri	18%	14,4%
	29.13-391	—	*a. acetofenone*		
	29.13-395	—	*b. altri*		
			D. chetoni-alcoli e chetoni-aldeidi:		
			I. aciclici, cicloparaffinici, cicloolefinici e cicloterpenici	14%	11,2%
			a. aciclici:		
	29.13-420	—	*1. diacetone alcole*		
	29.13-431	—	*2. altri*		
	29.13-435	—	*b. cicloparaffinici, cicloolefinici e clicloterpenici*		
	29.13-450	—	II. aromatici	18%	14,4%

Segue TABELLA

SEZIONE VI 29.13

Numero della Tariffa	STATISTICA Codice	Unità supple-mentare	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI Autonomi	Convenzionali
1	2	3	4	5	6
(29.13)	*29.13-500*	—	E. chetoni-fenoli ed altri chetoni a funzioni ossigenate semplici o complesse	18%	14,4%
			F. chinoni, chinoni-alcoli, chinoni-fenoli, chinoni-aldeidi ed altri chinoni a funzioni ossigenate semplici o complesse	17%	13,6%
	29.13-610	—	*I. antrachinone*		
	29.13-691	—	*II. 2-metil-1, 4-naftochinone (menadione)*		
	29.13-695	—	*III. altri*		
			G. derivati alogenati, solfonati, nitrat , nit osi:		
	29.13-710	—	I. muschio chetone	14%	11,2%
	29.13-780	—	II. altri	16%	12,8%
			VII. ACIDI CARBOSSILICI, LORO ANIDRIDI, ALOGENURI, PEROSSIDI E PERACIDI ; LORO DERIVATI ALOGENATI, SOLFONATI, NITRATI, NITROSI		
29.14			**Acidi monocarbossilici, loro anidridi, alogenuri, perossidi e peracidi; loro derivati alogenati, solfonati, nitrati, nitrosi :**		
			A. acidi monocarbossilici aciclici saturi:		
			I. acido formico, suoi sali e suoi esteri	19%	15,2%
	29.14-120	—	*a. acido formico*		
			b. sali dell'acido formico:		
	29.14-131	—	*1. form ato di sodio*		
	29.14-135	—	*2. altri*		
	29.14-140	—	*c. esteri dell'acido formico:*		
			II. acido acetico, suoi sali e suoi esteri:		
	29.14-170	—	a. acido acetico	21%	16,8%
			b. sali dell'acido acetico:		
	29.14-210	—	1. pirolignitі (di calcio, ecc.)	10%	8%
	29.14-230	—	2. acetato di sodio	19%	15,2%
	29.14-250	—	3. acetato di cobalto	14%	11,2%
	29.14-290	—	4. altri	17%	13,6%
			c. esteri dell'acido acetico:		
			1. acetati di etile, di vinile, di propile, di isopropile	20%	16%
	29.14-310	—	*aa. di etile*		
	29.14-320	—	*bb. di vinile*		
	29.14-330	—	*cc. di propi'e, di isopropile*		
			2. acetati di metile, di butile, di isobutile, di amile, di isoamile, di glicerina . . .	19%	15,2%
	29.14-350	—	*aa. di metile*		
	29.14-370	—	*bb. di butile*		
	29.14-380	—	*cc. di isobutile*		
	29.14-390	—	*dd. di amile, di isoamile, di glicerina*		
	29.14-410	—	3. acetati di paracresile, di fenilpropile, di fenilmetile, di rodinile, di santalile, di fenilglicole	13%	10,4%
			4. altri	17%	13,6%
	29.14-430	—	*aa. acetato di etilglicole*		
	29.14-450	—	*bb. altri*		

Segue TABELLA

SEZIONE VI 29.14

Numero della Tariffa	STATISTICA Codice	Unità supplementare	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI Autonomi	Convenzionali
1	2	3	4	5	6
(**29.14-** A)	*29.14-470*	—	III. anidride acetica	20%	16%
	29.14-490	—	IV. alogenuri dell'acido acetico	18%	14,4%
	29.14-530	—	V. acidi bromoacetici, loro sali e loro esteri .	23%	18,4%
			VI. acido propionico, suoi sali e suoi esteri .	14%	8,8%
	29.14-551	—	*a. acido propionico e suoi sali*		
	29.14-555	—	*b. esteri dell'acido propionico*		
	29.14-570	—	VII. acidi butirrici, loro sali e loro esteri . .	15%	12%
	29.14-590	—	VIII. acidi valerianici, loro sali e loro esteri .	13%	10,4%
			IX. acido palmitico, suo sali e suoi esteri:		
	29.14-610	—	a. acido palmitico	11%	8,8%
	29.14-620	—	b. sali ed esteri dell'acido palmitico	16%	12,8%
			X. acido stearico, suoi sali e suoi esteri:		
	29.14-640	—	a. acido stearico	12%	9,6%
			b. sali ed esteri dell'acido stearico:		
	29.14-650	—	1. stearati di zinco, di magnesio	13%	10,4%
			2. altri	15%	12%
	29.14-660	—	*aa. sali dell'acido stearico*		
	29.14-670	—	*bb. esteri dell'acido stearico*		
			XI. altri	16%	12,8%
			a. acidi cloroacetici, loro sali e loro esteri:		
	29.14-681	—	*1. monocloroacetato di sodio*		
	29.14-685	—	*2. altri*		
	29.14-690	—	*b. altri*		
			B. acidi monocarbossilici aciclici non saturi:		
			I. acido metacrilico, suoi sali e suoi esteri . .	17%	13,6%
	29.14-711	—	*a. acido metacrilico*		
	29.14-714	—	*b. sali dell'acido metacrilico*		
	29.14-717	—	*c. esteri dell'acido metacrilico*		
			II. acido undecilenico, suoi sali e suoi esteri:		
	29.14-730	—	a. acido undecilenico	13%	10,4%
	29.14-740	—	b. sali ed esteri dell'acido undecilenico . .	16%	12,8%
			III. acido oleico, suoi sali e suoi esteri:		
	29.14-760	—	a. acido oleico	12%	9,6%
	29.14-770	—	b. sali ed esteri dell'acido oleico	16%	12,8%
			IV. altri:		
	29.14-810	—	a. acido sorbico, acido acrilico	15%	9,6%
			b. altri	15%	12%
	29.14-831	—	*1. esteri dell'acido acrilico*		
	29.14-835	—	*2. altri*		
	29.14-860	—	C. acidi monocarbossilici cicloparaffinici, cicloolefinici e cicloterpenici	17%	13,6%
			D. acidi monocarbossilici aromatici:		
			I. acido benzoico, suoi sali e suoi esteri . . .	17%	13,6%
			a. acido benzoico e suo sali:		
	29.14-911	—	*1. benzoato di sodio*		
	29.14-914	—	*2. altri*		
	29.14-917	—	*b. esteri dell'acido benzoico*		

Segue TABELLA

SEZIONE VI 29.14

Numero della Tariffa	STATISTICA Codice	Unità supplementare	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI Autonomi	Convenzionali
1	2	3	4	5	6
(29.14-D)	*29.14-930*	—	II. cloruro di benzoile	18%	14,4%
			III. acido fenilacetico, suoi sali e suoi esteri .	19%	15,2%
	29.14-951	—	*a. acido fenilacetico e suoi sali*		
	29.14-955	—	*b. esteri dell'acido fenilacetico*		
			IV. altri	16%	12,8%
	29.14-960	—	*a. pero sido d benzoile*		
	28.14-980	—	*b. altri*		
29.15			**Acidi policarbossilici, loro anidridi, alogenuri, perossidi e peracidi; loro derivati alogenati, solfonati, nitrati, nitrosi :**		
			A. acidi policarbossilici aciclici:		
			I. acido ossalico, suoi sali e suoi esteri . . .	19%	15,2%
	29.15-111	—	*a. acido ossalico*		
	29.15-115	—	*b. sali ed esteri dell'acido ossalico*		
			II. acido malonico, acido adipico, loro sali e loro esteri	17%	13,6%
	29.15-120	—	*a. acido malonico, suoi sali e suoi esteri*		
	29.15-140	—	*b. acido adipico e suoi sali*		
	29.15-160	—	*c. esteri dell'acido adipico*		
	29.15-170	—	III. anidride maleica	15%	12%
			IV. acido azelaico, acido sebacico, loro sali e loro esteri:		
			a. acido azelaico, acido sebacico	12%	9,6%
	29.15-211	—	*1. acido azelaico*		
	29.15-215	—	*2. acido sebacico*		
	29.15-230	—	b. sali ed esteri degli acidi azelaico e sebacico	16%	12,8%
	29.15-270	—	V. altri	16%	10,4%
	29.15-300	—	B. acidi policarbossilici, cicloparaffinici, cicloolefinici e cicloterpenici	17%	11,2%
			C. acidi policarbossilici aromatici:		
	29.15-400	—	I. anidride ftalica	18%	14,4%
			II. acido tereftalico, suoi sali e suoi esteri . .	18%	11,2%
	29.15-510	—	*a. acido tereftalico e suoi sali*		
			b. esteri dell'acido tereftalico:		
	29.15-591	—	*1. tereftalato di dimetile*		
	29.15-595	—	*2. altri*		
			III. altri	18%	14,4%
	29.15-610	—	*a. ortoftalati di d butile*		
	29.15-630	—	*b. ortoftalati di diottile*		
	29.15-650	—	*c. ftalati di diisoottile, di diisononile, di diisodecile*		
	29.15-711	—	*d. ortoftalati di diisobutile*		
	29.15-713	—	*e. ortoftalati di dimetile, di dietile*		
	29.15-715	—	*f. ortoftalati di dicicloesile*		
			g. altri:		
	29.15-717	—	*1. esteri degli acidi ftalici*		
	29.15-750	—	*2. altri*		

Segue TABELLA

SEZIONE VI **29.16**

Numero della Tariffa	STATISTICA Codice	Unità supplementare	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI Autonomi	Convenzionali
1	2	3	4	5	6
29.16			**Acidi carbossilici a funzioni alcool, fenolo, aldeide o chetone ed altri acidi carbossilici a funzioni ossigenate semplici o complesse, loro anidridi, alogenuri, perossidi e peracidi; loro derivati alogenati, solfonati, nitrati, nitrosi :**		
			A. acidi carbossilici a funzione alcool:		
	29.16-110	—	I. acido lattico, suoi sali e suoi esteri	17%	13,6%
	29.16-130	—	II. acido malico, suoi sali e suoi esteri . . .	15%	12%
			III. acido tartarico, suoi sali e suoi esteri:		
	29.16-150	—	a. tartrato di calcio greggio	9%	7,2%
			b. altri	18%	14,4%
	29.16-160	—	*1. acido tartarico*		
	29.16-181	—	*2. tartrato e bitartrato di potassio*		
	29.16-185	—	*3. altri*		
			IV. acido citrico, suoi sali e suoi esteri:		
	29.16-210	—	a. acido citrico	19%	15,2%
	29.16-230	—	b. citrato di calcio greggio . . .	7%	5,6%
			c. altri	20%	16%
	29.16-291	—	*1. sali dell'acido citrico*		
	29.16-295	—	*2. esteri dell'acido citrico*		
	29.16-310	—	V. acido gluconico, suoi sali e suoi esteri . .	23%	18,4%
	29.16-330	—	VI. acido fenilglicolico (acido mandelico), suoi sali e suoi esteri	20%	16%
	29.16-360	—	VII. acido colico, acido desossicolico, loro sali e loro esteri . . .	13%	10,4%
			VIII. altri:		
	29.16-410	—	a. aciclici	15%	12%
			b. ciclici	18%	14,4%
	29.16-451	—	*1. acido chinico*		
	29.16-455	—	*2. altri*		
			B. acidi carbossilici a funzione fenolo:		
			I. acido salicilico, acido acetilsalicilico, loro sali e loro esteri:		
	29.16-510	—	a. acido salicilico	21%	16,8%
			b. sali dell'acido salicilico	19%	15,2%
	29.16-531	—	*1. di sodio*		
	29.16-535	—	*2. altri*		
			c. esteri dell'acido salicilico:		
			1. salicilati di metile, di fenile (salolo) . .	22%	17,6%
	29.16-551	—	*aa. di metile*		
	29.16-555	—	*bb. di fenile (salolo)*		
	29.16-570	—	2. altri	18%	14,4%
	29.16-590	—	d. acido acetilsalicilico, suoi sali e suoi esteri.	21%	16,8%
	29.16-610	—	II. acidi solfosalicilici, loro sali e loro esteri .	18%	14,4%
	29.16-630	—	III. acido paraossibenzoico, suoi sali e suoi esteri	16%	12,8%
			IV. acido gallico, suoi sali e suoi esteri:		
	29.16-650	—	a. acido gallico	14%	11,2%
	29.16-670	—	b. sali ed esteri dell'acido gallico	17%	13,6%
	29.16-710	—	V. acidi ossinaftoici, loro sali e loro esteri . .	18%	14,4%
	29.16-750	—	VI. altri	17%	13,6%

Segue TABELLA

SEZIONE VI 29.16

Numero della Tariffa	STATISTICA Codice	Unità supplementare	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI Autonomi	Convenzionali
1	2	3	4	5	6
(29.16)			C. acidi carbossilici a funzione alde de o chetone:		
	29.16-810	—	I. acido deidrocolico e suoi sali	13%	10,4%
	29.16-850	—	II. acetilacetato di etile e suoi sali	20%	16%
			III. altri	17%	13,6%
	29.16-891	—	*a. aciclici*		
	29.16-895	—	*b. ciclici*		
			D. altri acidi carbossilici a funzioni ossigenate semplici o complesse	17%	13,6%
	29.16-901	—	*I. aciclici*		
	29.16-905	—	*II. ciclici*		
			VIII. ESTERI DEGLI ACIDI MINERALI E LORO SALI, E LORO DERIVATI ALOGENATI, SOLFONATI, NITRATI, NITROSI		
29.17	*29.17-000*	—	**Esteri solforici e loro sali, e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati, nitrosi**	18%	14,4%
29.18			**Esteri nitrosi e nitrici, e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati, nitrosi :**		
	29.18-200	—	A. dinitroglicole, esanitromannite, trinitroglicerina, tetranitropentaeritrite (pentrite)	15%	12%
	29.18-500	—	B. dinitrodietilenglicole	15%	12%
	29.18-900	—	C. altri	17%	13,6%
29.19			**Esteri fosforici e loro sali, compresi i lattofosfati, e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati, nitrosi :**		
	29.19-100	—	A. acido inositesafosforico, inositesafosfati, lattofosfati	15%	12%
			B. tributilfosfato, trifenilfosfato, tricresilfosfato, trixilenilfosfato, tricloroetilfosfato	15%	11,2%
	29.19-310	—	*I. trifenilfosfato*		
	29.19-391	—	*II. tricresilfosfato*		
	29.19-395	—	*III. tributilfosfato, trixilenilfosfato, tricloroetilfosfato*		
			C. altri	17%	13,6%
	29.19-910	—	*I. acidi glicerofosforici e glicerofosfati; fosfato di guaiacolo*		
	29.19-990	—	*II. altri*		
29.20	*29.20-000*	—	**Esteri carbonici e loro sali, e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati, nitrosi**	18%	14,4%
29.21	*29.21-000*	—	**Altri esteri degli acidi minerali (eccettuati gli esteri degli idracidi degli alogeni) e loro sali, e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati, nitrosi**	17%	13,6%
			IX. COMPOSTI A FUNZIONI AZOTATE		
29.22			**Composti a funzione ammina :**		
			A. monoammine acicliche:		
	29.22-110	—	I. mono-, di- e trimetilammina e loro sali . .	16%	12,8%
	29.22-130	—	II. dietilammina e suoi sali	11%	8,8%

Segue TABELLA

SEZIONE VI **29.22**

Numero della Tariffa	STATISTICA Codice	Unità supplementare	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI Autonomi	Convenzionali
1	2	3	4	5	6
(29.22-A)			III. altri	14%	11,2%
	29.22-140	—	*a. trietilammina e suoi sali*		
	29.22-160	—	*b. isopropilammina e suoi sali*		
	29.22-180	—	*c. altri*		
			B. poliammine acicliche:		
	29.22-210	—	I. esametilendiammina e suoi sali	16%	12,8%
			II. altri	15%	9,6%
	29.22-250	—	*a. etilendiammina (diamminoetano) e suoi sali*		
	29.22-290	—	*b. altri*		
			C. monoammine e poliammine cicloparaffiniche, cicloolefiniche e cicloterpeniche:		
	29.22-310	—	I. cicloesilammina, N-dimetilcicloesilammina, e loro sali	13%	10,4%
	29.22-390	—	II. altri	16%	12,8%
			D. monoammine aromatiche:		
			I. anilina, suoi derivati alogenati, solfonati, nitrati, nitrosi, e loro sali	16%	12,8%
	29.22-430	—	*a. anilina e suoi sali*		
	29.22-491	—	*b. nitroaniline*		
	29.22-494	—	*c. derivati alogenati della anilina, e loro sali*		
	29.22-497	—	*d. altri*		
	29.22-510	—	II. tetranitromonometilanilina (tetril)	8%	6,4%
			III. toluidine, loro derivati alogenati, solfonati, nitrati, nitrosi, e loro sali	16%	12,8%
	29.22-520	—	*a. toluidine e loro sali*		
	29.22-541	—	*b. nitrotoluidine e loro sali*		
	29.22-545	—	*c. altri*		
	29.22-550	—	IV. xilidine, loro derivati alogenati, solfonati, nitrati, nitrosi, e loro sali	15%	12%
			V. difenilammina, e suoi derivati alogenati, solfonati, nitrati, nitrosi, e loro sali:		
	29.22-610	—	a. esanitrodifenilammina (exil)	8%	6,4%
	29.22-690	—	b. altri	16%	12,8%
			VI. alfanaftilammina, betanaftilammina, loro derivati alogenati, solfonati, nitrati, nitrosi, e loro sali:		
	29.22-710	—	a. betanaftilammina e suoi sali	14%	11,2%
			b. altri	16%	12,8%
	29.22-791	—	*1. alfanaftilammina, suoi derivati, e oro sali*		
	29.22-795	—	*2. altri*		
			VII. altri	16%	12,8%
	29.22-801	—	*a. fenilbetanaftilammina*		
	29.22-805	—	*b. altri*		
			E. poliammine aromatiche:		
	29.22-910	—	I. fenilendiammine e toluilendiammine, loro derivati alogenati, solfonati, nitrati, nitrosi, e loro sali	14%	11,2%
	29.22-990	—	II. altre	16%	12,8%

Segue TABELLA

SEZIONE VI 29.23

Numero della Tariffa	STATISTICA		DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI	
	Codice	Unità supplementare		Autonomi	Convenzionali
1	2	3	4	5	6
29.23			**Composti amminici a funzioni ossigenate semplici o complesse :**		
			A. ammino-alcoli; ammino-eteri; ammino-esteri:		
	29.23-110	—	I. monoetanolammina e suoi sali	14%	11,2%
			II. altri	16%	12,8%
	29.23-140	—	*a. dietanolammina e suoi sali*		
	29.23-160	—	*b. trietanolammina e suoi sali*		
	29.23-170	—	*c. ariletanolammine e loro sali*		
	29.23-191	—	*d. isopropanolammine*		
	29.23-193	—	*e. eteri degli ammino-alcoli*		
			f. altri:		
	29.23-195	—	*1. aciclici*		
	29.23-197	—	*2. ciclici*		
			B. ammino-naftoli ed altri ammino-fenoli; ammino-arileteri; ammino-arilesteri:		
	29.23-310	—	I. anisidine, dianisidine, fenetidine, e loro sali	18%	14,4%
			II. altri	16%	12,8%
	29.23-391	—	*a. solfato di monometilparaamminofenolo*		
	29.23-394	—	*b. acido 1-ammino-8-naftol-3,6-disolfonico (acido H) e suoi sali*		
	29.23-397	—	*c. altri*		
			C. ammino-aldeidi; ammino-chetoni; ammino-chinoni	16%	12,8%
			I. ammino-aldeidi e ammino-chetoni:		
	29.23-501	—	*a. aciclici*		
	29.23-504	—	*b. ciclici*		
	29.23-507	—	*II. ammino-chinoni*		
			D. ammino-acidi:		
	29.23-710	—	I. lisina, suoi esteri, e loro sali	13%	10,4%
	29.23-730	—	II. sarcosina e suoi sali	15%	12%
	29.23-750	—	III. acido glutammico e suoi sali	19%	(1)
	29.23-770	—	IV. acido ammino-acetico	17%	11,2%
			V. altri	17%	13,6%
	29.23-780	—	*a. acido paraamminobenzoico, suoi sali e suoi esteri*		
			b. altri:		
	29.23-791	—	*1. aciclici*		
	29.23-795	—	*2. ciclici*		
			E. ammino-alcoli-fenoli; ammino-acidi-fenoli; altri composti amminici a funzioni ossigenate semplici o complesse	17%	13,6%
	29.23-810	—	*I. acido 4-amminosalicilico (acido paraamminosalicilico), suoi sali e suoi esteri*		
	29.23-890	—	*II. altri*		
29.24			**Sali e idrossidi di ammonio quaternari, compresi le licitine e altri fosfo-amminolipidi :**		
	29.24-100	—	A. lecitine ed altri fosfoamminolipidi	14%	8,8%
			B. altri	17%	13,6%
			I. colina, suoi derivati, e loro sali:		
	29.24-901	—	*a. cloruro di colina*		
	29.24-902	—	*b. altri*		
	29.24-904	—	*II. betaina*		
	29.24-906	—	*III. altri*		

(1) Vedere Quadro aggiunto.

Segue TABELLA

SEZIONE VI

29.25

Numero della Tariffa	STATISTICA Codice	Unità supplementare	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI Autonomi	Convenzionali
1	2	3	4	5	6
29.25			**Composti a funzione carbossiammide e composti a funzione ammide dell'acido carbonico :**		
			A. ammidi acicliche:		
			I. asparagina e suoi sali :		
	29.25-130	—	a. asparagina	14%	11,2%
	29.25-150	—	b. sali dell'asparagina	17%	13,6%
			II. altri	18%	14,4%
	29.25-191	—	*a. glutammina e suoi sali*		
	29.25-195	—	*b. altri*		
			B. ammidi cicliche:		
			I. ureine:		
	29.25-310	—	a. parafenetolurea (dulcina)	12%	9,6%
	29.25-390	—	b. altre	15%	12%
			II. ureidi:		
	29.25-410	—	a. feniletilmalonilurea e suoi sali	22%	17,6%
	29.25-450	—	b. dietilmalonilurea e suoi sali	19%	15,2%
	29.25-490	—	c. altre	17%	13,6%
			III. altre ammidi cicliche:		
	29.25-510	—	a. dietilamminoaceto-2,6-xilidide	17%	12%
			b. altre	17%	13,6%
	29.25-591	—	*1. acetilparafenetidina*		
	29.25-593	—	*2. acetanilide, metil- ed etilacetanilide, acetacetanilide, ortocloroacetacetanilide, e loro sali*		
	29.25-595	—	*3. arilidi e arilidi sostituite degli acidi ossinaftoici*		
	29.25-597	—	*4. altre*		
29.26			**Composti a funzione immide degli acidi carbossilici (compresa l'immide ortosolfobenzoica e i suoi sali) o a funzione immina (comprese l'esametilentetrammina e la trimetilentrinitrammina) :**		
			A. immidi:		
	29.26-110	—	I. immide ortosolfobenzoica (saccarina) e suoi sali	15%	12%
	29.26-190	—	II. altre	17%	13,6%
			B. immine:		
	29.26-310	—	I. aldimmine	18%	14,4%
			II. altre immine:		
	29.26-350	—	a. esametilentetrammina	18%	14,4%
	29.26-370	—	b. trimetilentrinitrammina (esogeno)	11%	8,8%
			c. altre	17%	13,6%
	29.26-380	—	*1. guanidina e suoi sali*		
	29.26-391	—	*2. difenilguanidina, diortotolilguanidina, ortotolilbiguanidina*		
	29.26-395	—	*3. altre*		
29.27			**Composti a funzione nitrile** . .	17%	15,2%
	29.27-100	—	*A. acrilonitrile*		
	29.27-500	—	*B. acetoncianidrina*		
	29.27-900	—	*C. altri*		
29.28	*29.28-000*	—	**Diazo-, azo- o azossi composti**	16%	12,8%

Segue TABELLA

SEZIONE VI 29.29

Numero della Tariffa	STATISTICA		DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI	
	Codice	Unità supplementare		Autonomi	Convenzionali
1	2	3	4	5	6
29.29	*29.29-000*	—	**Derivati organici dell'idrazina o dell'idrossilammina**	17%	13,6%
29.30	*29.30-000*	—	**Composti ad altre funzioni azotate**	17%	13,6%
			X. COMPOSTI ORGANO-MINERALI E COMPOSTI ETEROCICLICI		
29.31			**Tiocomposti organici:**		
	29.31-100	—	A. xantogenati	14%	11,2%
			B. altri	18%	14,4%
	29.31-300	—	*I. tiocarbammati e ditiocarbammati*		
	29.31-500	—	*II. tiourami mono- e disolforati*		
	29.31-801	—	*III. tiourea*		
	29.31-802	—	*IV. tiocarbanilide (difeniltiourea), diortotoliltiourea*		
	29.31-803	—	*V. tiodiglicole*		
	29.31-804	—	*VI. cisteina, suoi derivati, e loro sali*		
	29.31-805	—	*VII. metionina, suoi derivati e loro sali*		
	29.31-806	—	*VIII. glu'atione, suo derivati, e loro sali*		
	29.31-807	—	*IX. altri*		
29.32	*29.32-000*	—	**Composti organo-arsenicali**	17%	13,6%
29.33	*29.33-000*	—	**Composti mercurio-organici**	17%	13,6%
29.34			**Altri composti organo-minerali:**		
	29.34-100	—	A. piombo tetraetile	20%	16%
	29.34-900	—	B. altri	18%	14,4%
29.35			**Composti eterociclici, compresi gli acidi nucleinici :**		
			A. furfurolo e benzofurano (cumarone)	14%	11,2%
	29.35-110	—	*I. furfurolo*		
	29.35-130	—	*II. benzofurano (cumarone)*		
	29.35-150	—	B. alcoli furfurilico e tetraidrofurfurilico	17%	13,6%
	29.35-170	—	C. tiofene	14%	11,2%
	29.35-250	—	D. piridina e suoi sali	10%	8%
	29.35-270	—	E. indolo e beta-metilindolo (scatolo), e loro sali .	12%	9,6%
	29.35-310	—	F. esteri dell'acido piridin-beta-carbonico (nicotinico); dietilammide dell'acido nicotinico e suoi sali	14%	11,2%
	29.35-350	—	G. chinolina e suoi sali	17%	13,6%
			H. 1-fenil- 2,3-dimetil- 5-pirazolone (analgesina) e 1-fenil-2,3-dimetil-4-dimetil-ammino-5-pirazolone (dimetilamminoanalgesina), e loro derivati:		
	29.35-410	—	I. 1-fenil-2,3-dimetil-4-isopropil-5-pirazolone (isopropilanalgesina)	15%	10,4%
			II. altri	25%	17,5%
	29.35-471	—	*a. 1-fenil-2,3-dimetil-5-pirazolone (analgesina), e suoi sali*		
	29.35-475	—	*b. 1-fenil- 2,3-dimetil- 4-dimetil-ammino- 5-pirazolone (dimetilamminoanalgesina), e suoi sali*		
	29.35-491	—	*c. 1-fenil- 2,3-dimetil- 5-pirazolone- 4-metillammino-metansulfonato sodico*		
	29.35-495	—	*d. altri*		

Segue TABELLA

SEZIONE VI **29.35**

Numero della Tariffa	STATISTICA Codice	Unità supplementare	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI Autonomi	Convenzionali
1	2	3	4	5	6
(29.35)	*29.35-510*	—	IJ. acidi nucleinici e loro sali	18%	14,4%
	29.35-550	—	K. betapicolina	12%	9,6%
			L. disolfuro di benzotiazile; mercaptobenzimidazolo; mercaptobenzotiazolo e suoi sali	18%	14,4%
	29.35-610	—	*I. mercaptobenzimidazolo*		
	29.35-630	—	*II. disolfuro di benzotiazile*		
	29.35-671	—	*III. mercaptobenzotiazolo*		
	29.35-675	—	*IV. sali del mercaptobenzotiazolo*		
	29.35-710	—	M. santonina	13%	8%
	29.35-760	—	N. cumarina, metilcumarina ed etilcumarina . .	18%	14,4%
	29.35-850	—	O. fenolftaleina	18%	14,4%
			P. 1-metil-4-ammino-N'-fenil-N' (2'-tienil)-piperidina, suoi tartrati e suoi maleati;		
			3-metilmercapto-10-[2'-(N-metil-piperidil)-etil]-fenotiazina e suoi sali,		
			oppure,		
			2-metiltio-10- [2'-(N-metil-2-piperidil)-etil] -fenotiazina e suoi sali ;		
			cloridrato di 1-metil-4-(m-ossifenil)-4-proprionilpiperidina;		
			cloridrato e nitrato di 2-(1-naftilmetil) imidazolina;		
			2-(N-p-tolil-N-m-ossifenil-amminometil) imidazolina;		
			3,5-diosso-1,2-difenil-4-normal-butil pirazolidina;		
			cloridrato di N-(3-dimetilamminopropil) imminodibenzi e;		
			0,0-dietil-0-(4-metil-2-isopropil) - 6 - pirimidiltiofosfato;		
			2,4-bis-(etilammino)-6-cloro-triazina ;		
			2-etilamm no-4-isopropilammino-6- cloro-triazina;		
			(d)-3-metossi-N-metilmorfinano e suoi sali ;		
			6-allil-6,7-diidro-5 H-dibenzo (c, e) azepina e suoi sali ;		
			7-cloro-2-metilammino-5-fenil-3H-1,4-benzodiazepina-4-ossido e suoi sali ;		
			N-.sonicotinoil-N' isopropilidrazina ;		
			2-metil-9-fenil-2, 3, 4, 9-tetraidro-1 H-indeno (2, 1-c)- piridina e suoi sali,		
			oppure		
			1, 2, 3, 4-tetraidro-2-metil-9-fenil-2-azafluorene e suoi sali ;		
			bromuro di 1-metil-3-dimetilcarbammil-ossipiridinio ;		
			2 - cloro- 9 - (3-d metilamminopropiliden) - tioxantene;		
			cloridrato di 2-benzilimidazolina;		
			2,4-bis-(isopropilammino)-6-cloro-triazina;		
			3-etilmercapto - 10 - (1'-metilpiperazinil-4' - propil) -fenotiazina		
			derivati alogenati della chinolina;		
			derivati degli acidi chinolincarbonici	16%	8,4%
	29.35-860	—	*I. derivati alogenati della chinolina, derivati degli acidi chinolincarbonici*		
	29.35-870	—	*II. altri*		

Segue TABELLA.

SEZIONE VI

29.35

Numero della Tariffa	STATISTICA		DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI	
	Codice	Unità supple-mentare		Autonomi	Conven-zionali
1	2	3	4	5	6
(29.35)			Q. altri	16%	10,4%
	29.35-880	—	*I. furazolidone*		
	29.35-890	—	*II. etossichinoline, nitrofurazone*		
	29.35-910	—	*III. caprolattame*		
	29.35-930	—	*IV. dietilendiammina (piperazina), dimetil-2,5-dietilendiammina (dimetilpcrazina), e loro sali*		
	29.35-940	—	*V. etraidrofurano*		
	29.35-960	—	*VI. carbossilasi*		
	29.35-970	—	*VII. derivati del mercaptobenzotiazolo (esclusi i sali del mercaptobenzotiazolo della voce n. 29.35-L)*		
	29.35-981	—	*VIII. idrazide dell'acido isonicotinico*		
	29.35-984	—	*IX. melamina*		
	29.35-987	—	*X. altri*		
29.36			**Solfammidi**	18%	11,2%
			A. paraamminobenzensolfammide, suoi derivati, e loro sali:		
	29.36-001	—	*I. derivati pirimidinici e loro sali*		
	29.36-003	—	*II. derivati tiazolici e loro sali*		
	29.36-005	—	*III. altri*		
	29.36-007	—	*B. altre*		
29.37	29.37-000	—	**Sultoni e sultami**	17%	13,6%
			XI. PROVITAMINE, VITAMINE, ORMONI E ENZIMI, NATURALI O RIPRODOTTI PER SINTESI		
29.38			**Provitamine e vitamine, naturali o riprodotte per sintesi (compresi i concentrati naturali) e loro derivati utilizzati principalmente come vitamine, miscelati o non fra loro, anche disciolti in qualsiasi solvente :**		
			A. provitamine, non miscelate, anche in soluzione acquosa	14%	7,1%
	29.38-101	—	*I. acido nicotinico*		
	29.38-105	—	*II. altre*		
			B. vitamine, non miscelate, anche in soluzione acquosa:		
	29.38-210	—	I. vitamina A	9%	4,5%
			II. vitamine B_2, B_3, B_6, B_{12} ed H	9%	5,8%
			a. vitamine B_{12}:		
	29.38-251	—	*1. cianocobalamine*		
	29.38-254	—	*2. idrossocobalamine*		
	29.38-257	—	*3. altre*		
	29.38-310	—	*b. vitamina B_2*		
			c. vitamine B_3:		
	29.38-331	—	*1. D-calciopantotenato*		
	29.38-334	—	*2. DL-calciopantotenato*		
	29.38-337	—	*3. altre*		
	29.38-351	—	*d. vitamina B_6*		
	29.38-355	—	*e. vitamina H*		
	29.38-400	—	III. vitamina B_9	18%	14,4%
	29.38-500	—	IV. vitamina C	12%	9,6%

Segue TABELLA

SEZIONE VI **29.38**

Numero della Tariffa	STATISTICA Codice	Unità supplementare	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI Autonomi	Convenzionali
1	2	3	4	5	6
(*29.38-*B)			V. altre vitamine	14%	9,1%
	29.38-601	—	*a. vitamina B_1*		
	29.38-603	—	*b. vitamina D*		
	29.38-605	—	*c. vitamina E*		
	29.38-607	—	*d. vitamina PP*		
	29.38-609	—	*e. non nominate*		
			C. concentrati naturali di vitamine:		
	29.38-710	—	I. concentrati naturali di vitamine A+D . .	9%	5,6%
	29.38-790	—	II. altri	14%	11,2%
	29.38-800	—	D. miscele, anche disciolte in qualsiasi solvente, soluzioni non acquose di provitamine o di vitamine	18%	11,7%
29.39			**Ormoni, naturali o riprodotti per sintesi; loro derivati utilizzati principalmente come ormoni; altri steroidi utilizzati principalmente come ormoni :**		
	29.39-100	*g*	A. adrenalina	17%	13,6%
	29.39-300	*g*	B. insulina	16%	12,8%
			C. ormoni del lobo anteriore dell'ipofisi e simili:		
	29.39-510	*g*	I. ormoni gonadotropi	11%	8,8%
	29.39-590	*g*	II. altri	15%	12%
			D. ormoni cortico-surrenali:		
	29.39-710	*g*	I. cortisone, idrocortisone, e loro acetati; deidrocortisone, 1,2-deidro-idrocortisone	11%	8,8%
			II. altri	14%	11,2%
	29.39-750	*g*	*a. derivati alogenati degli ormoni corticosurrenali*		
	29.39-780	*g*	*b. altri*		
			E. altri ormoni ed altri steroidi	14%	11,2%
	29.39-911	*g*	*I. progesterone, follicolina*		
	29.39-914	*g*	*II. testosterone*		
	29.39-917	*g*	*III. altri*		
29.40			**Enzimi**	13%	10,4%
			A. presame:		
	29.40-110	—	*I. liquido*		
	29.40-190	—	*II. altro*		
	29.40-900	—	*B. altri*		
			XII. ETEROSIDI E ALCALOIDI VEGETALI, NATURALI O RIPRODOTTI PER SINTESI, LORO SALI, LORO ETERI, LORO ESTERI E ALTRI DERIVATI		
29.41			**Eterosidi naturali o riprodotti per sintesi, loro sali, loro eteri, loro esteri, e altri derivati:**		
	29.41-100	—	A. digitaline	12%	9,6%
	29.41-300	—	B. glicirizzina e glicirizzati	11%	8,8%
	29.41-500	—	C. rutina e suoi derivati	18%	14,4%
	29.41-900	—	D. altri	14%	11,2%

Segue TABELLA

SEZIONE VI 29.42

Numero della Tariffa	STATISTICA Codice	Unità supplementare	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI Autonomi	Convenzionali
1	2	3	4	5	6
29.42			**Alcaloidi vegetali, naturali o riprodotti per sintesi, loro sali, loro eteri, loro esteri e altri derivati (1) :**		
			A. alcaloidi del gruppo dell'oppio:		
	29.42-110	*g*	I. tebaina e suoi sali	13%	10,4%
	29.42-190	*g*	II. altri	17%	13,6%
			B. alcaloidi della china:		
	29.42-210	—	I. chinina e solfato di chinina	9%	7,2%
	29.42-290	—	II. altri	12%	9,6%
			C. altri alcaloidi:		
	29.42-300	—	I. caffeina e suoi sali	13%	10,4%
			II. cocaina e suoi sali:		
	29.42-410	*g*	a. cocaina greggia	5%	esenzione
	29.42-490	*g*	b. altri	17%	11,2%
	29.42-510	—	III. emetina e suoi sali	10%	8%
	29.42-550	—	IV. efedrina e suoi sali	16%	12,8%
	29.42-640	—	V. teobromina e suoi derivati	10%	8%
	29.42-700	—	VI. teofillina, teofillina-etilendiammina, e loro sali	17%	13,6%
			VII. altri	13%	8,4%
	29.42-810	—	*a. alcaloidi della segala cornuta*		
	29.42-891	—	*b. scopolamina*		
	29.42-895	—	*c. altri*		
			XIII. ALTRI COMPOSTI ORGANICI		
29.43			**Zuccheri chimicamente puri, eccettuati il saccarosio il glucosio ed il lattosio; eteri ed esteri di zuccheri e loro sali, diversi dai prodotti delle voci n.ri 29.39, 29.41 e 29.42 (2) :**		
	29.43-500	—	A. ramnosio, raffinosio, mannosio	15%	—
			B. altri	20%	—
	29.43-910	—	*I. levulosio*		
	29.43-930	—	*II. maltosio*		
	29.43-990	—	*III. altri*		
29.44			**Antibiotici :**		
	29.44-100	—	A. penicilline	21%	16,8%
	29.44-200	—	B. cloramfenicolo	13%	10,4%
			C. altri antibiotici	9%	8%
	29.44-310	—	*I. streptomicine*		
	29.44-350	—	*II. diidrostreptomicine*		
			III. tetracicline:		
	29.44-911	—	*a. tetraciclina base*		
	29.44-913	—	*b. tetraciclina sali*		
	29.44-915	—	*c. clorotetraciclina*		
	29.44-917	—	*d. altre*		
	29.44-990	—	*IV. non nominati*		
29.45	*29.45-000*	—	**Altri composti organici**	20%	16%

(1) *L'introduzione della nicotina e suoi sali nel territorio della Repubblica, fatta eccezione dei Comuni di Livigno e di Campione d'Italia, è soggetta a monopolio di Stato.*

(2) *Sugli zuccheri tassabili compresi in questa voce, si riscuote, oltre il dazio, la sovrimposta di confine in misura uguale all'imposta di fabbricazione.*

Segue TABELLA

SEZIONE VI

CAPITOLO 30

PRODOTTI FARMACEUTICI

NOTE

1. Il termine « medicamenti », ai sensi della voce n. 30.03, è da considerare applicabile:

a) ai prodotti che sono stati miscelati per usi terapeutici o profilattici;

b) ai prodotti non miscelati, atti agli stessi usi, presentati sotto forma di dosi o condizionati per la vendita al minuto per usi terapeutici o profilattici.

Le disposizioni precedenti non si applicano agli alimenti o bevande (quali alimenti dietetici, alimenti arricchiti, alimenti per diabetici, bevande « toniche », acque minerali) né ai prodotti delle voci numeri 30.02 e 30.04.

Per l'applicazione di queste disposizioni e della Nota 3 d) del Capitolo, sono considerati:

A) come prodotti non miscelati:

1) le soluzioni acquose di prodotti non miscelati;

2) tutti i prodotti che rientrano nei Capitoli 28 e 29;

3) gli estratti vegetali semplici della voce n. 13.03, semplicemente titolati o disciolti in un solvente qualsiasi;

B) come prodotti miscelati:

1) le soluzioni e sospensioni colloidali (escluso lo zolfo colloidale);

2) gli estratti vegetali ottenuti per trattamento di miscugli di sostanze vegetali;

3) i sali e le acque concentrate ottenute per evaporazione di acque minerali naturali.

2. Questo Capitolo non comprende:

a) le acque distillate aromatiche e le soluzioni acquose di oli essenziali, per usi medicinali (n. 33.05);

b) i dentifrici di ogni specie, compresi quelli con proprietà profilattiche o terapeutiche, che sono da considerare compresi nella voce n. 33.06;

c) i saponi e gli altri prodotti della voce n. 34.01, addizionati di sostanze medicamentose.

3. Nella voce n. 30.05 sono compresi soltanto:

a) i cat-gut e le altre legature sterili per suture chirurgiche;

b) le laminarie sterili;

c) gli emostatici riassorbibili sterili per la chirurgia e l'odontoiatria;

d) le preparazioni opacizzanti per esami radiografici nonché i reattivi di diagnostica preparati per essere impiegati sul paziente (esclusi quelli compresi nella voce n. 30.02), siano essi prodotti non miscelati presentati sotto forma di dosi o prodotti miscelati, atti agli stessi usi;

e) i reattivi per la determinazione dei gruppi o dei fattori sanguigni;

f) i cementi e altri prodotti per l'otturazione dentaria;

g) gli astucci e le scatole farmaceutiche forniti del necessario per il pronto soccorso.

* * *

A) E' fatto obbligo all'importatore di dichiarare i prodotti compresi nelle voci n.ri 30.02, 30.03 e le preparazioni opacizzanti per esami radiografici e reattivi di diagnostica preparati per essere impiegati sul paziente, della voce n. 30.05, anche con la denominazione commerciale e di indicare la composizione ed i costituenti, ove questi non risultino da iscrizioni apposte sui recipienti o da altri involucri di origine.

B) Si considerano « condizionati per la vendita al minuto », ai sensi della voce n. 30.03, anche le specialità medicinali, rientranti in detta voce, che, secondo le norme sanitarie vigenti, sono state riconosciute come tali dalle Autorità competenti.

Le specialità medicinali possono essere poste in commercio sotto il nome delle sostanze costitutive, oppure sotto nomi di fantasia attribuiti loro sia dall'inventore, sia dal preparatore, quando, dalle iscrizioni apposte sui recipienti o sugli involucri o in altro modo, risulti che si tratti di prodotti medicinali o aventi proprietà medicamentose, oppure quando il nome dello inventore o quello del preparatore sia indicato sui prodotti stessi o sui recipienti o sugli involucri, come caratteristica di una preparazione medicinale.

Devono rispondere ai requisiti di cui sopra anche le specialità medicinali rientranti nella voce n. 30.02 e le preparazioni opacizzanti per esami radiografici e reattivi di diagnostica preparati per essere impiegati sul paziente, della voce n. 30.05.

E' proibita l'importazione dei recipienti vuoti, involucri, cartellini, ecc., portanti iscrizioni o altre indicazioni delle quali risulti che essi sono destinati a contenere o ad involgere prodotti da porre in vendita come specialità medicinali preparate all'estero.

Segue TABELLA

SEZIONE VI 30.01

Numero della Tariffa	STATISTICA Codice	Unità supplementare	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI Autonomi	Convenzionali
1	2	3	4	5	6
30.01			**Ghiandole ed altri organi per usi opoterapici, disseccati, anche polverizzati; estratti, per usi opoterapici, di ghiandole o di altri organi o delle loro secrezioni; altre sostanze animali preparate per scopi terapeutici o profilattici non nominate nè comprese altrove :**		
			A. ghiandole ed altri organi, disseccati:		
	30.01-100	—	I. polverizzati	10%	8%
	30.01-300	—	II. non polverizzati	8%	6,4%
			B. altri	11%	8,8%
	30.01-910	—	*I. estratti di ghiandole o di altri organi o delle loro secrezioni*		
	30.01-990	—	*II. non nominati*		
30.02			**Sieri di animali o di persone immunizzati; vaccini microbici, tossine, colture di microrganismi (compresi i fermenti, ma esclusi i lieviti) ed altri prodotti simili :**		
			A. sieri e vaccini	15%	9,6%
	30.02-110	—	*I. sieri*		
			II. vaccini:		
	30.02-151	—	*a. per uso umano*		
	30.02-155	—	*b. per uso veterinario*		
	30.02-400	—	B. colture di microrganismi	17%	13,6%
	30.02-900	—	C. altri	14%	11,2%
30.03			**Medicamenti per la medicina umana o veterinaria :**		
			A. non condizionati per la vendita al minuto:		
	30.03-110	—	I. contenenti iodio o suoi composti.	29%	20,3%
			II. altri:		
			a. contenenti penicillina, streptomicina, o loro derivati:		
			1. contenenti penicillina o suoi derivati . .	17%	13,2%
	30.03-130	—	*aa. contenenti, in miscela, penicillina o suoi derivati e streptomicina o suoi derivati*		
	30.03-150	—	*bb. altri*		
	30.03-170	—	2. altri	17%	11,2%
			b. non nominati	15%	7,8%
			1. contenenti altri antibiotic o loro derivati:		
	30.03-211	—	*aa. contenenti tetracicline o loro derivati*		
	30.03-215	—	*bb. altri*		
			2. altri:		
	30.03-230	—	*aa. contenenti ormoni o prodotti a unzione ormonica*		
			bb. non nominati:		
	30.03-250	—	*α. contenenti alcaloidi o loro derivati*		
	30.03-290	—	*β. altri*		

Segue TABELLA

SEZIONE VI **30.03**

Numero della Tariffa	STATISTICA Codice	Unità supplementare	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI Autonomi	Convenzionali
1	2	3	4	5	6
(*30.03*)			B. condizionati per la vendita al minuto :		
	30.03-310	—	I. contenenti iodio o suoi composti.	34%	23,8%
			II. altri:		
			a. contenenti penicillina, streptomicina o loro derivati	22%	17,6%
	30.03-340	—	*1. contenenti penicillina o suoi derivati*		
	30.03-360	—	*2. contenenti streptomicina o suoi derivati*		
	30.03-380	—	*3. contenenti, in miscela, penicillina o suoi derivati e streptomicina o suoi der.vati*		
			b. non nominati	20%	10,4%
			1. contenenti altri antibiotici o loro derivati:		
	30.03-411	—	*aa. contenenti te'racicline o loro derivati*		
	30.03-415	—	*bb. altri*		
			2. altri:		
	30.03-430	—	*aa. contenenti ormoni o prodotti a funzione ormonica*		
			bb. non nominati:		
	30.03-450	—	*α. contenenti alcaloidi o loro derivati*		
	30.03-490	—	*β. altri*		
30.04			**Ovatte, garze, bende e prodotti analoghi (fasciature, sparadrappi, senapismi, ecc.), impregnati o ricoperti di sostanze farmaceutiche o condizionati per la vendita al minuto per usi medici o chirurgici, diversi dai prodotti elencati nella Nota 3 del Capitolo**	17%	11,2%
	30.04-001	—	*A. cerotti, sparadrappi, taffettà*		
	30.04-005	—	*B. altri*		
30.05			**Altre preparazioni ed articoli farmaceutici . .**	15%	12%
	30.05-100	—	*A. cat-gut sterile*		
	30.05-200	—	*B. altre legature sterili per suture chirurgiche; laminarie sterili; emostatici riassorbibili sterili*		
	30.05-250	—	*C. reattivi per la determ.nazione dei gruppi o dei attori sanguigni*		
	30.05-300	—	*D. preparazioni opacizzanti per esam' radiografici e reatt.vi di diagnostica*		
	30.05-400	—	*E. cementi ed altri prodotti per l'otturazione dentaria*		
	30.05-900	—	*F. astucci e scatole farmaceutiche 'ornit' de' necessario per il pronto socco'so*		

Segue TABELLA

SEZIONE VI

CAPITOLO 31

CONCIMI

NOTE

1. La voce n. 31.02 comprende unicamente, purché non siano presentati nelle forme o recipienti o involucri previsti dalla voce n. 31.05:
   A) i prodotti seguenti:
      1) il nitrato di sodio con tenore di azoto inferiore o uguale al 16,3%;
      2) il nitrato di ammonio, anche puro;
      3) il solfonitrato di ammonio, anche puro;
      4) il solfato di ammonio, anche puro;
      5) il nitrato di calcio con tenore di azoto inferiore o uguale a 16%;
      6) il nitrato di calcio e di magnesio, anche puro;
      7) la calciocianamide con tenore di azoto inferiore o uguale a 25%, anche impregnata di olio;
      8) l'urea, anche pura;

   B) i concimi consistenti in miscugli di prodotti elencati alla lettera A) precedente (i tenori limiti indicati per questi prodotti non sono in tal caso presi in considerazione);

   C) i concimi consistenti in miscugli di cloruro di ammonio o di prodotti previsti alle precedenti lettere A) e B) (astrazion fatta, anche in questo caso, dei tenori limiti indicati per questi prodotti) con creta, gesso od altre sostanze inorganiche prive di potere fertilizzante;

   D) i concimi liquidi consistenti in soluzioni acquose o ammoniacali di prodotti considerati ai precedenti paragrafi 1. A) 2) o 1. A) 8) o di un miscuglio di questi prodotti.

2. La voce n. 31.03 comprende unicamente, purché non siano presentati nelle forme o recipienti o involucri previsti dalla voce n. 31.05:
   A) i prodotti seguenti:
      1) le scorie di defosforazione;
      2) i fosfati di calcio disgregati (termofosfati e fosfati fusi) ed i fosfati allumino-calcici naturali trattati termicamente;
      3) i perfosfati (semplici, doppi o tripli);
      4) il fosfato bicalcico con tenore di fluoro superiore o uguale a 0,2%;

   B) i concimi consistenti in miscugli di prodotti previsti alla lettera A) precedente (i tenori limiti indicati per questi prodotti non sono in tal caso presi in considerazione);

   C) i concimi consistenti in miscugli di prodotti previsti alle precedenti lettere A) e B) (astrazion fatta, anche in questo caso, dei tenori limiti indicati per questi prodotti) con creta, gesso od altre sostanze inorganiche prive di potere fertilizzante.

3. La voce n. 31.04 comprende unicamente, purché non siano presentati nelle forme o recipienti o involucri previsti dalla voce n. 31.05:
   A) i prodotti seguenti:
      1) i sali di potassio naturali greggi (carnallite, cainite, silvinite ed altri);
      2) il salino di barbabietole;
      3) il cloruro di potassio, anche puro, con riserva delle disposizioni della Nota 6. c);
      4) il solfato di potassio con tenore di K_2O inferiore o uguale a 52%;
      5) il solfato di magnesio e di potassio con tenore di K_2O inferiore o uguale a 30%;

   B) i concimi consistenti in miscugli di prodotti previsti alla lettera A) precedente (i tenori limiti indicati per questi prodotti non sono in tal caso presi in considerazione).

4. Gli ortofosfati mono- e diammonici, anche puri, e le miscele di questi prodotti sono da classificare nella voce n. 31.05.

5. I tenori limite di cui alle Note 1. A), 2. A) e 3. A) si riferiscono al peso dei prodotti anidri allo stato secco.

6. Questo Capitolo non comprende:
   a) il sangue di bestiame della voce n. 05.15;
   b) i prodotti di costituzione chimica definita presentati isolatamente, diversi da quelli descritti nelle precedenti Note 1. A), 2. A), 3. A) e 4.
   c) i cristalli coltivati di cloruro di potassio (diversi dagli elementi di ottica) di peso unitario uguale o superiore a 2,5 grammi, della voce n. 38.19; gli elementi di ottica di cloruro di potassio (n. 90.01).

Segue TABELLA

SEZIONE VI

31.01

Numero della Tariffa	STATISTICA		DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI	
	Codice	Unità supplementare		Autonomi	Convenzionali
1	2	3	4	5	6
31.01	*31.01-000*	—	**Guano ed altri concimi naturali di origine animale o vegetale, anche mescolati tra loro, ma non trattati chimicamente**	esenzione	esenzione
31.02			**Concimi minerali o chimici azotati :**		
	31.02-100	—	A. nitrato di sodio naturale (1)	esenzione	esenzione
	31.02-150	*kg N*	B. urea con tenore d azoto superiore a 45%, in peso	16%	12,8%
			C. altri	10%	8%
			I. nitrato di ammonio:		
	31.02-201	*kg N*	*a. con tenore di azoto inferiore o uguale a 34%, in peso*		
	31.02-205	*kg N*	*b. con tenore di azoto superiore a 34%, in peso*		
	31.02-300	*kg N*	*II. miscuglio di nitrato di ammonio e di carbonato di calcio*		
	31.02-400	*kg N*	*III. solfonitrato di ammonio*		
	31.02-500	*kg N*	*IV. solfato di ammonio*		
	31.02-600	*kg N*	*V. nitrato di calcio, con tenore di azoto inferiore o uguale a 16%, in peso; nitrato di calcio e di magnesio*		
	31.02-700	*kg N*	*VI. calciocianamide, con tenore di azoto inferiore o uguale a 25%, in peso, anche impregnata di olio*		
	31.02-800	*kg N*	*VII. urea, con tenore di azoto inferiore o uguale a 45%, in peso*		
	31.02-900	*kg N*	*VIII. non nominati*		
31.03			**Concimi minerali o chimici fosfatici :**		
			A. previsti alla lettera A) della Nota 2 di questo Capitolo:		
	31.03-150	*kg P_2O_5*	I. perfosfati	6%	4,8%
			II. altri	esenzione	esenzione
	31.03-170	*kg P_2O_5*	*a. scorie di defosforazione*		
	31.03-190	*kg P_2O_5*	*b. non nominati*		
	31.03-300	*kg P_2O_5*	B. previsti alle lettere B) e C) della Nota 2 di questo Capitolo	4%	2,4%
31.04			**Concimi minerali o chimici potassici :**		
			A. previsti alla lettera A) della Nota 3 di questo Capitolo	esenzione	esenzione
	31.04-110	*kg K_2O*	*I. sali di potassio naturali greggi (carnallite, cainite, silvinite ed altri)*		
	31.04-130	*kg K_2O*	*II. salino di barbabietole*		
			III. cloruro di potassio con tenore, in peso, di K_2O:		
	31.04-140	*kg K_2O*	*a. inferiore o uguale a 40%*		
	31.04-160	*kg K_2O*	*b. superiore a 40% ma inferiore o uguale a 60%*		
	31.04-180	*kg K_2O*	*c. superiore a 60%*		

(1) È ammesso in questa voce subordinatamente alle condizioni da stabilirsi dal Ministero delle Finanze.

Segue TABELLA

SEZIONE VI 31.04

Numero della Tariffa	Statistica Codice	Statistica Unità supplementare	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Aliquota dei dazi Autonomi	Aliquota dei dazi Convenzionali
1	2	3	4	5	6
(31.04-A)	*31.04-210*	*kg K_2O*	*IV. soliato di potassio, con tenore di K_2O inferiore o uguale a 52%, in peso*		
	31.04-230	*kg K_2O*	*V. solfato di magnesio e di potassio, con tenore di K_2O inferiore o uguale a 30%, in peso*		
	31.04-300	*kg K_2O*	B. previsti alla lettera B) della Nota 3 di questo Capitolo	3%	2,4%
31.05			**Altri concimi; prodotti di questo Capitolo presentati sia in tavolette, pastiglie ed altre forme simili, sia in recipienti o involucri di un peso lordo massimo di 10 kg :**		
			A. altri concimi:		
			I. contenenti i tre elementi fertilizzanti: azoto, fosforo e potassio	7%	6,6%
	31.05-040	—	*a. con tenore di azoto superiore a 10%, in peso*		
	31.05-060	—	*b. altri*		
			II. contenenti i due elementi fertilizzanti: azoto e fosforo:		
			a. fosfati di ammonio	7%	6,6%
	31.05-110	—	*1. solidi*		
	31.05-130	—	*2. altri*		
	31.05-140	—	b. contenenti fosfati e nitrati	7%	6,6%
			c. non nominati:		
	31.05-160	—	1. con tenore di azoto superiore a 10%, in peso	10%	8%
	31.05-180	—	2. altri	7%	4,8%
			III. contenenti i due elementi fertilizzanti: azoto e potassio:		
	31.05-210	—	a. nitrato sodico potassico naturale, consistente in un miscuglio naturale di nitrato di sodio e di nitrato di potassio (la proporzione di quest'ultimo elemento può raggiungere il 44%), con tenore globale di azoto non superiore, in peso, a 16,3% (1)	10%	esenzione
			b. altri:		
	31.05-230	—	1. con tenore di azoto superiore a 10%, in peso	10%	8%
	31.05-250	—	2. non nominati	7%	4,8%
			IV. altri:		
	31.05-410	—	a. con tenore di azoto superiore a 10%, in peso	10%	8%
			b. non nominati	4%	3,2%
	31.05-460	—	*1. perfosfati potassici*		
	31.05-480	—	*2. altri*		
	31.05-500	—	B. prodotti di questo Capitolo presentati sia in tavolette, pastiglie ed altre forme simili, sia in recipienti o involucri di un peso lordo massimo di 10 kg	11%	8,8%

(1) È ammesso in questa voce subordinatamente alle condizioni da stabilirsi dal Ministero delle Finanze.

Segue TABELLA

SEZIONE VI

CAPITOLO 32

ESTRATTI PER CONCIA E PER TINTA; TANNINI E LORO DERIVATI; SOSTANZE COLORANTI, COLORI, PITTURE, VERNICI E TINTURE; MASTICI; INCHIOSTRI

NOTE

1. Questo Capitolo non comprende:

   a) i prodotti di costituzione chimica definita presentati isolatamente, esclusi quelli rispondenti al le specificazioni delle voci n.ri 32.04 o 32.05, i prodotti inorganici del genere di quelli usati come « sostanze luminescenti » (n. 32.07) e le tinture presentate in forme o recipienti o involucri per la vendita al minuto della voce n. 32.09;

   b) i tannati e gli altri derivati tannici dei prodotti previsti nelle voci dal n. 29.38 al n. 29.42 incluso, n. 29.44 e dal n. 35.01 al n. 35.04 incluso.

2. Le miscele di sali di diazonio stabilizzati e di copulanti, utilizzati nella produzione su fibra di sostanze coloranti azoiche insolubili, sono da classificare nella voce n. 32.05.

3. Sono comprese nelle voci n.ri 32.05, 32.06 e 32.07, anche le preparazioni a base di sostanze coloranti organiche sintetiche, di lacche coloranti o di altre sostanze coloranti del tipo utilizzato per colorare in massa materie plastiche artificiali, gomma e altre sostanze analoghe, o anche destinate a entrare nella composizione di preparazioni per la stampa delle materie tessili. Queste voci non comprendono tuttavia i pigmenti preparati, nominati nella voce n. 32.09.

4. Le soluzioni (diverse dai collodi), in solventi organici volatili, di prodotti previsti nelle voci dal numero 39.01 al n. 39.06 sono da classificare nella voce n. 32.09 quando la proporzione del solvente è superiore al 50% del peso della soluzione.

5. Ai sensi di questo Capitolo, la dizione « sostanze coloranti » non comprende i prodotti del genere di quelli utilizzati come sostanze di carica nelle pitture ad olio, anche se essi possono essere utilizzati come pigmenti coloranti nelle pitture all'acqua.

6. Ai sensi della voce n. 32.09, sono considerati come « fogli per l'impressione a caldo » (carta pastello) soltanto i fogli sottili del genere di quelli utilizzati, ad esempio, per l'impressione di rilegature, cuoi o marocchini per cappelli, che siano costituiti:

   a) da polveri metalliche impalpabili (anche di metalli preziosi) o anche da pigmenti agglomerati con colla, gelatina o altri leganti;

   b) da metalli (anche preziosi) o anche da pigmenti depositati su fogli di qualsiasi materia aventi funzioni di supporto.

Numero della Tariffa	STATISTICA		DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI	
	Codice	Unità supple-mentare		Autonomi	Conven-zionali
1	2	3	4	5	6
32.01			**Estratti per concia di origine vegetale :**		
	32.01-100	—	A. di mimosa	10%	9%
	32.01-300	—	B. di quebraco	esenzione	esenzione
			C. di sommacco, d vallonee, di querce o di castagno	9%	—
	32.01-910	—	*I. di querce o di castagno*		
	32.01-950	—	*II. di sommacco o di val onee*		
	32.01-990	—	D. altri	9%	8%
32.02	*32.02-000*	—	**Tannini (acidi tannici), compreso il tannino di noci di galla all'acqua, e loro sali, eteri, esteri ed altri derivati**	10%	8%

Segue TABELLA

SEZIONE VI

32.03

Numero della Tariffa	STATISTICA		DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI	
	Codice	Unità supplementare		Autonomi	Convenzionali
1	2	3	4	5	6
32.03			**Prodotti concianti organici sintetici e prodotti concianti inorganici; preparazioni concianti contenenti o non prodotti concianti naturali; preparazioni enzimatiche per conceria (maceranti enzimatici, pancreatici, microbici, ecc.)**	10%	8%
	32.03-100	—	*A. prodotti concianti organici sintetici e prodotti concianti inorganici; preparazioni concianti contenenti o non prodotti concianti naturali*		
	32.03-300	—	*B. preparazioni enzimatiche per conceria (maceranti enzimatici, pancreatici, microbici, ecc.)*		
32.04			**Sostanze coloranti di origine vegetale (compresi gli estratti di legno per tinta e quelli di altre specie tintorie vegetali, escluso l'indaco) e sostanze coloranti di origine animale :**		
			A. sostanze coloranti di origine vegetale:		
	32.04-110	—	I. catecù	esenzione	esenzione
	32.04-130	—	II. estratti di grani di Persia ed estratto di robbia; guado	6%	4,8%
	32.04-150	—	III. tornasole	3%	2,4%
			IV. altre	9%	5,6%
	32.04-191	—	*a. enocianina*		
	32.04-195	—	*b. non nominate*		
	32.04-300	—	B. sostanze coloranti di origine animale	10%	8%
32.05			**Sostanze coloranti organiche sintetiche; prodotti organici sintetici del genere di quelli utilizzati come « sostanze luminescenti »; prodotti dei tipi detti « agenti per la sbianca ottica » fissabili su fibra; indaco naturale (1) :**		
			A. sostanze coloranti organiche sintetiche . . .	17%	10%
			I. sostanze coloranti azoiche, comprese le miscele tra sali di diazionio stabilizzati e di copulanti:		
	32.05-101	—	*a. pigmenti azoici*		
			b. coloranti azoici:		
	32.05-103	—	*1. a cromatazione successiva*		
	32.05-106	—	*2. acidi*		
	32.05-109	—	*3. diretti*		
	32.05-112	—	*4. altri*		
	32.05-115	—	*II. sostanze coloranti tiazoliche; sostanze coloranti derivate dal carbazolo*		
	32.05-118	—	*III. sostanze coloranti derivate dalla chinonimmina, comprese quelle aziniche, ossiaziniche e tiaziniche*		
			IV. sostanze coloranti derivate dallo xantene:		
	32.05-122	—	*a. iodo-fluoresceine, cloro-bromofluoresceine (Eritrosine, Floxine, Rosa Bengala, e tipi corrispondenti)*		
	32.05-126	—	*b. altre*		

(1) *È fatto obbligo all'importatore di sostanze coloranti organiche sintetiche di dichiarare la denominazione scientifica e commerciale, la marca, il grado di concentrazione e il nome della ditta produttrice.*

Segue TABELLA

SEZIONE VI

32.05

Numero della Tariffa	STATISTICA		DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI	
	Codice	Unità supplementare		Autonomi	Convenzionali
1	2	3	4	5	6
(32.05-A)	*32.05-129*	—	*V. ftalocianine, loro complessi metallici, loro derivati*		
	32.05-132	—	*VI. sostanze coloranti derivate dall'acridina e dalla chinolina*		
	32.05-135	—	*VII. sostanze coloranti derivanti dal di- e dal trifeni metano*		
			VIII. sostanze coloranti ossichinoniche e an'rachinoniche:		
	32.05-138	—	*a. al t'no*		
	32.05-142	—	*b. altre*		
	32.05-145	—	*IX. coloranti reat'ivi*		
	32.05-148	—	*X. esteri solforici delle sostanze coloranti al tino leucosolubi'i (indigosoli e tipi corrispondenti)*		
			XI. altre:		
	32.05-152	—	*a. sostanze coloranti al tino*		
	32.05-155	—	*b. sostanze coloranti allo zolfo*		
	32.05-158	—	*c. non nom nate*		
			B. preparazioni previste dalla Nota 3 di questo Capitolo	20%	14%
	32.05-201	—	*I. pigmenti dispersi in preparazioni adatte alla stampa delle materie tessili*		
	32.05-204	—	*II. antrachinoniche disperse in preparazioni adatte alla tintura delle materie tessili artificiali o sintetiche*		
	32.05-207	—	*III. altre*		
	32.05-300	—	C. prodotti organici sintetici del genere di quelli utilizzati come « sostanze luminescenti »	19%	16,8%
	32.05-400	—	D. prodotti dei tipi detti « agenti per la sbianca ottica » fissabili su fibra	17%	9,5%
	32.05-500	—	E. indaco naturale	9%	8,4%
32.06	*32.06-000*	—	**Lacche coloranti**	16%	14%
32.07			**Altre sostanze coloranti; prodotti inorganici del genere di quelli utilizzati come « sostanze luminescenti » :**		
			A. altre sostanze coloranti:		
	32.07-100	—	I. neri minerali non nominati né compresi altrove	9%	7,2%
	32.07-200	—	II. estratto di Cassel e prodotti simili	9%	7,2%
	32.07-300	—	III. pigmenti a base di solfuro di zinco (litopone e simili)	12%	9,6%
	32.07-400	—	IV. pigmenti a base d: ossido di t'tanio . . .	15%	9,6%
			V. pigmenti a base di cromati di piombo, d: bario, di zinco o di stronzio:		
	32.07-550	—	a. rossi di molibdeno	11%	8,8%
	32.07-650	—	b. altri	17%	13,6%
			VI. altre:		
	32.07-710	—	a. magnetite	esenzione	7%

Segue TABELLA

SEZIONE VI 32.07

Numero della Tariffa	STATISTICA Codice	Unità supplementare	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI Autonomi	Convenzionali
1	2	3	4	5	6
(*32.07-* A-VI)			b. non nominate	14%	11,2%
	32.07-750	—	*1. oltremare*		
	32.07-760	—	*2. pigmenti a base di sal d: cadmio*		
	32.07-770	—	*3. pigment a base di ferrocianuri o di ferricianuri*		
	32.07-791	—	*4. pigmenti a base di oss:do d cromo o di cromati*		
	32.07-795	—	*5. altre*		
	32.07-800	—	B. preparazioni previste dalla Nota 3 d questo Capitolo	16%	12,8%
	32.07-900	—	C. prodotti inorganici del genere di quelli utilizzati come «sostanze luminescenti»	12%	8%
32.08			**Pigmenti, opacizzanti e colori preparati, preparazioni vetrificabili, lustri liquidi e preparazioni simili, per la ceramica, la smalteria o la vetreria; ingobbi; fritta di vetro e altri vetri sotto forma di polvere, di granuli, di lamelle o di fiocchi :**		
			A. pigmenti, opacizzanti e colori, preparati . . .	15%	12%
	32.08-110	—	*I. contenenti metalli preziosi o loro composti*		
	32.08-190	—	*II. altri*		
	32.08-300	—	B. preparazioni vetrificabili	16%	10,4%
	32.08-500	—	C. lustri liquidi e preparazioni simili; ingobbi .	13%	8%
			D. fritta di vetro e altri vetri sotto forma di polvere, di granuli, di lamelle o di fiocchi	8%	4,8%
	32.08-710	—	*I. vetro detto «smalto», diverso da quello della voce n. 70.02*		
	32.08-790	—	*II. a'tri*		
32.09			**Vernici; pitture all'acqua, pigmenti all'acqua preparati del genere di quelli utilizzati per la rifinitura dei cuoi; altre pitture; pigmenti macinati all'olio di lino, all'acqua ragia minerale, all'essenza di trementina, in una vernice o in altri mezzi, del genere di quelli utilizzati per la preparazione di pitture; fogli per l'impressione a caldo (carta pastello); tinture presentate in forme o recipienti o involucri per la vendita al minuto :**		
			A. vernici; pitture all'acqua, pigmenti all'acqua preparati del genere di quelli utilizzati per la rifinitura dei cuoi; altre pitture; pigmenti macinati all'olio di lino, all'acqua ragia minerale, all'essenza di trementina, in una vernice o in altri mezzi, del genere di quelli utilizzati per la preparazione di pitture (1) (2):		
	32.09-110	—	I. essenza di perle o essenza d'Oriente	16%	12,8%
			II. altri	19%	12%
	32.09-150	—	*a. soluzioni previste dalla Nota 4 di questo Capitolo*		
	32.09-200	—	*b. pitture all'acqua; pitture diluite in un solvente acquoso denominate p:tture-emulsioni o pitture-dispersioni*		

(1) *Sui prodotti di questa voce, contenenti oli di semi, la sovrimposta di confine si riscuote in misura corrispondente a 25 kg di oli di semi per ogni quintale di prodotto.*

(2) *La sovrimposta di confine dovuta sull'acqua ragia minerale contenuta nelle vernici si riscuote nella aliquota ridotta stabilita per tale prodotto destinato ad essere impiegato nella fabbricazione delle vernici.*

Segue TABELLA

SEZIONE VI **32.09**

Numero della Tariffa	STATISTICA		DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI	
	Codice	Unità supplementare		Autonomi	Convenzionali
1	2	3	4	5	6
(32.09- A-II)			*c. non nominati:*		
	32.09-300	—	*1. pitture e vern ci cellulosiche*		
	32.09-400	—	*2. pitture e vernici sintetiche*		
	32.09-500	—	*3. pitture e vernici all'olio*		
			4. pigmenti macinati:		
	32.09-610	—	*aa. a base di polvere di alluminio*		
	32.09-690	—	*bb. altri*		
	32.09-750	—	*5. altri*		
			B. fogli per l'impress one a caldo (carta pastello)	17%	11,2%
	32.09-810	—	*I. a base di metalli comun*		
	32.09-890	—	*II. altri*		
	32.09-900	—	C. tinture presentate in forme o recipienti o involucri per la vendita al minuto	16%	12,8%
32.10			**Coloi i per la pittura artistica, l'insegnamento, la pittura di insegne, per modificare le gradazioni di tinta o per divertimento, in tubi, vasi, flaconi, scodellini e presentazioni simili, anche in pastiglie oppure in assortimenti contenenti o non pennelli, sfumini, scodellini o altri accessori**	22%	14,4%
	32.10-100	—	*A. scatole di assortimenti*		
	32.10-900	—	*B. altri*		
32.11	*32.11-000*	—	**Siccativi preparati**	17%	11,2%
32.12			**Mastici (compresi i mastici ed i cementi, di resina); stucchi utilizzati nella pittura e stucchi non refrattari del genere di quelli utilizzati in muratura**	11%	7,2%
	32.12-100	—	*A. mastici da vetraio*		
	32.12-300	—	*B. altri mastici (compresi i mast ci ed i cementi, di resina)*		
	32.12-500	—	*C. stucchi utilizzati nella pittura*		
	32.12-900	—	*D. altri stucchi*		
32.13			**Inchiostri da scrivere o da disegno, inchiostri da stampa e altri inchiostri (1) :**		
			A. inchiostri da scrivere o da disegno	15%	12%
	32.13-110	—	*I. inchiostri di Cina*		
	32.13-190	—	*II. altri*		
			B. inchiostri da stampa	18%	11,2%
	32.13-310	—	*I. neri*		
	32.13-390	—	*II. altri*		
			C. altri inchiostri	16%	12,8%
	32.13-500	—	*I. inchiostri copiativi ed inchiostr' ettografici; inchiostri per duplicatori, per tamponi e per nastri inchiostratori*		
			II. altri, presentati in recipienti:		
	32.13-910	—	*a. di 1 litro o meno*		
	32.13-990	—	*b. di più di 1 l tro*		

(1) *Sui prodotti di questa voce, contenenti oli di semi, la sovrimposta di confine si riscuote in misura corrispondente a 25 kg di oli di semi per ogni quintale di prodotto.*

Segue TABELLA

SEZIONE VI

CAPITOLO 33

OLI ESSENZIALI E RESINOIDI; PRODOTTI PER PROFUMERIA O PER TOLETTA E COSMETICI

NOTE

1. Questo Capitolo non comprende:
   a) le preparazioni alcoliche composte (dette « estratti concentrati »), per la fabbricazione delle bevande, della voce n. 22.09;
   b) i saponi e gli altri prodotti della voce n. 34.01;
   c) l'essenza di trementina e gli altri prodotti della voce n. 38.07.

2. La voce n. 33.06 comprende, tra l'altro:
   a) i deodoranti per locali, preparati, anche non profumati;
   b) i prodotti anche non miscelati (diversi da quelli della voce n. 33.05), atti ad essere utilizzati come prodotti per profumeria o per toletta, come cosmetici o come deodoranti per locali e condizionati per la vendita al minuto in vista del loro impiego per tali usi.

Numero della Tariffa	STATISTICA		DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI	
	Codice	Unità supplementare		Autonomi	Convenzionali
1	2	3	4	5	6
33.01			**Oli essenziali (deterpenati o non), liquidi o concreti, e resinoidi :**		
			A. oli essenziali non deterpenati:		
			I. di agrumi	12%	11%
	33.01-120	—	*a. di arancio*		
	33.01-150	—	*b. di limone*		
	33.01-170	—	*c. di bergamotto*		
	33.01-191	—	*d. di mandarino*		
	33.01-195	—	*e. di altri agrumi*		
			II. altri:		
			a. di geranio, di garofano, di niauli, di ylang-ylang	5%	3,2%
	33.01-220	—	*1. di geranio*		
	33.01-230	—	*2. di garofano, di niauli, di ylang-ylang*		
			b. non nominati	esenzione	(1)
	33.01-250	—	*1. essenza di menta*		
	33.01-330	—	*2. essenza di vetiver*		
	33.01-370	—	*3. essenza di citronella*		
	33.01-410	—	*4. essenza di eucalipto*		
	33.01-420	—	*5. essenza di gelsomino*		
	33.01-430	—	*6. essenza di lavanda e di lavandino*		
	33.01-440	—	*7. essenza di rosa*		
	33.01-450	—	*8. essenza di aghi di conifere*		
	33.01-470	—	*9. altri*		
			B. oli essenziali deterpenati:		
	33.01-480	—	I. di agrumi	12%	12%
	33.01-490	—	II. altri	10%	6,4%
	33.01-500	—	C. resinoidi	7%	5,6%
33.02	*33.02-000*	—	**Sottoprodotti terpenici della deterpenazione degli oli essenziali**.	10%	6,4%

(1) Vedere Quadro aggiunto

Segue TABELLA

SEZIONE VI **33.03**

Numero della Tariffa	STATISTICA		DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI	
	Codice	Unità supplementare		Autonomi	Convenzionali
1	2	3	4	5	6
33.03	*33.03-000*	—	**Soluzioni concentrate di oli essenziali nei grassi, negli oli fissi, nelle cere o prodotti analoghi, ottenute per «enfleurage» o macerazione . . . . . .**	9%	7,2%
33.04			**Miscugli di due o più sostanze odorifere, naturali o artificiali, e miscugli a base di una o più di queste sostanze (comprese le semplici soluzioni in un alcole), costituenti materie prime per la profumeria, l'alimentazione o altre industrie . . . .**	10%	8%
	33.04-100	—	*A. per le industrie delle derrate alimentari e delle bevande*		
	33.04-900	—	*B. altri*		
33.05	*33.05-000*	—	**Acque distillate aromatiche e soluzioni acquose di oli essenziali, anche medicinali . . . .**	12%	9,6%
33.06			**Prodotti per profumeria o per toletta, preparati e cosmetici preparati:**		
	33.06-100	—	A. creme da barba	20%	12,8%
			B. altri	18%	11,2%
			I. profumi (estratti, acque da toletta, ecc., comprese le lozioni per capelli):		
	33.06-210	—	*a. estratti liquidi o concreti*		
	33.06-290	—	*b. altri*		
			II. prodotti per l'ig ene della bocca:		
	33.06-310	—	*a. dentifrici*		
	33.06-390	—	*b. altri*		
			III. prodotti per capelli, escluse le lozioni della voce n. 33.06-B-I:		
	33.06-410	—	*a. shampooings*		
	33.06-430	—	*b. preparazioni per ondulazioni permanenti*		
	33.06-480	—	*c. altri*		
	33.06-600	—	*IV. deodoranti per locali*		
	33.06-700	—	*V. deodoranti per la persona*		
	33.06-800	—	*VI. sali profumati ed altre preparazioni, per bagni*		
			VII non nominati:		
	33.06-910	—	*a. polveri, comprese le polveri compatte*		
	33.06-930	—	*b. creme, emulsioni ed oli*		
	33.06-980	—	*c. altri*		

Segue TABELLA

SEZIONE VI

CAPITOLO 34

SAPONI, PRODOTTI ORGANICI TENSIOATTIVI, PREPARAZIONI PER LISCIVIE, PREPARAZIONI LUBRIFICANTI, CERE ARTIFICIALI, CERE PREPARATE, PRODOTTI PER PULIRE E LUCIDARE, CANDELE E PRODOTTI SIMILI, PASTE PER MODELLI *E CERE PER L'ODONTOIATRIA*

NOTE

1. Questo Capitoio non comprende:
   a) i composti isolati di costituzione chimica definita;
   b) i dentifrici, le creme da barba e gli shampooings, anche se contenenti sapone o prodotti tensioattivi (n. 33.06).

2. La voce n. 34.01 comprende solamente i saponi solubili nell'acqua. I saponi e gli altri prodotti di questa voce possono essere addizionati o non di altre sostanze (disinfettanti, polveri abrasive, cariche, prodotti medicamentosi, ecc.). Tuttavia, quelli contenenti abrasivi sono da classificare in questa voce soltanto se sono presentati in barrre, in pezzi o soggetti ottenuti a stampo o in pani. Presentati in altre forme, sono invece da classificare nella voce n. 34.05 come paste e polveri per pulire e preparazione simili.

3. La denominazione « oli di petrolio o di minerali bituminosi », usata nel testo della voce n. 34.03, è quella definita alla Nota 3 del Capitolo 27.

4. La denominazione « cere preparate non emulsionate e senza solvente », usata nel testo della voce numero 34.04, è da considerarsi riferita soltanto:
   A) ai miscugli di cere animali tra loro, di cere vegetali tra loro, di cere artificiali tra loro;
   B) ai miscugli di cere appartenenti a classi differenti (animali, vegetali, minerali, artificiali) nonché ai miscugli di paraffina con cere animali, vegetali o artificiali;
   C) ai miscugli della consistenza delle cere a base di cere o di paraffina e contenenti, inoltre, grassi, resine, sostanze minerali o altre sostanze, purché questi miscugli non siano emulsionati e non contengano solventi.

   La voce n. 34.04, invece, non comprende:
   a) le cere della voce n. 27.13;
   b) le cere animali non mescolate e le cere vegetali non mescolate, semplicemente colorite.

Numero della Tariffa	STATISTICA		DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI	
	Codice	Unità supple-mentare		Autonomi	Conven-zionali
1	2	3	4	5	6
34.01			**Saponi; prodotti e preparazioni organici tensioattivi da usare come sapone, in barre, in pezzi o soggetti ottenuti a stampo o in pani (contenenti o non sapone)**	19%	12%
	34.01-200	—	*A. da toletta; medicinali*		
			B. altri:		
	34.01-400	—	*I. duri*		
	34.01-800	—	*II. non nominati*		
34.02			**Prodotti organici tensioattivi; preparazioni tensioattive e preparazioni per liscivie, contenenti o non sapone**	17%	12%
			A. prodotti organici tensioattivi:		
	34.02-110	—	*I. anionattivi*		
	34.02-130	—	*II. cationattivi*		
	34.02-150	—	*III. non ionogeni*		
	34.02-190	—	*IV. altri*		
	34.02-301	—	*B. preparazioni tensioattive*		
	34.02-305	—	*C. preparazioni per liscivie*		

Segue TABELLA

SEZIONE VI

34.03

Numero della Tariffa	STATISTICA Codice	Unità supplementare	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI Autonomi	Convenzionali
1	2	3	4	5	6
34.03			**Preparazioni lubrificanti e preparazioni del genere di quelle utilizzate per l'ensimaggio dei prodotti tessili, per oliare o per ingrassare cuoio o altri prodotti, escluse quelle contenenti 70% o più, in peso, di oli di petrolio o di minerali bituminosi :**		
			A. contenenti oli di petrolio o di minerali bituminosi	10%	6,4%
	34.03-110	—	*I. per il trattamento dei tessili, dei cuoi, delle pelli, delle pelli da pellicceria, ecc.*		
	34.03-150	—	*II. per lubrificare veicoli, macchine, apparecchi, ecc.*		
	34.03-190	—	*III. altre*		
			B. altre.	10%	6,4%
	34.03-910	—	*I. per il trattamento dei tessili, dei cuoi, delle pelli, delle pelli da pellicceria, ecc.*		
	34.03-950	—	*II. per lubr ficare veicoli, macchine, apparecchi, ecc.*		
	34.03-990	—	*III. non nominate*		
34.04			**Cere artificiali, comprese quelle solubili nell'acqua; cere preparate non emulsionate e senza solvente . .**	12%	8%
			A. cere artificiali, comprese quelle solubili nell'acqua:		
	34.04-110	—	*I. di polietilenglicoli*		
	34.04-150	—	*II. di lignite, modificata chimicamente*		
	34.04-190	—	*III. altre*		
	34.04-300	—	*B. cere preparate non emulsionate e senza solvente*		
34.05			**Lucidi e creme per calzature, encaustici, lucidi per metalli, paste e polveri per pulire e preparazioni simili, escluse le cere preparate della voce n. 34.04**	15%	9,6%
	34.05-110	—	*A. lucidi e creme per calzature*		
	34.05-150	—	*B. encaustici*		
	34.05-910	—	*C. lucidi per carrozzerie di automobili*		
	34.05-930	—	*D. paste e polveri per pul re*		
			E. non nominati:		
	34.05-950	—	*I. ucidi per metalli*		
	34.05-990	—	*II. altri*		
34.06			**Candele, ceri, cerini, lucignoli, lumini da notte, e prodotti simili . . . .**	16%	12,8%
			A. candele, ceri e cerini:		
	34.06-110	—	*I. lisci, non profumati*		
	34.06-190	—	*II. altri*		
	34.06-500	—	*B. altri*		
34.07			**Paste per modelli, comprese quelle presentate in assortimento o per trastullo dei ragazzi; composizioni del genere di quelle dette cere per l'odontoiatria, presentate in placchette, ferri di cavallo, bastoncini o in forme simili . . . .**	16%	10,4%
	34.07-100	—	*A. paste per modelli*		
	34.07-900	—	*B. composizioni dette cere per l'odontoiatria*		

Segue TABELLA

SEZIONE VI

CAPITOLO 35

SOSTANZE ALBUMINOIDI E COLLE

NOTE

1. Questo Capitolo non comprende:
   a) le sostanze proteiche presentate come medicamenti (n. 30.03);
   b) i prodotti delle arti grafiche su supporto di gelatina (Capitolo 49).

2. Il termine *destrina* impiegato nel testo della voce n. 35.05 si applica ai prodotti provenienti dalla degradazione degli amidi e delle fecole, aventi tenore di zuccheri riduttori, espresso in destrosio, sulla materia secca, uguale o inferiore a 10%. I prodotti della specie di tenore superiore sono da classificare nella voce n. 17.02.

Numero della Tariffa	STATISTICA		DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI	
	Codice	Unità supplementare		Autonomi	Convenzionali
1	2	3	4	5	6
35.01			**Caseine, caseinati ed altri derivati delle caseine; colle di caseina :**		
			A. caseine:		
	35.01-110	—	I. destinate alla fabbricazione delle fibre tessili artificiali (1)	2%	2%
	35.01-150	—	II. destinate ad usi industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti alimentari o da foraggio (1)	6%	5%
	35.01-190	—	III. altre	14%	—
	35.01-300	—	B. colle di caseina	13%	—
	35.01-900	—	C. altri	10%	10%
35.02			**Albumine, albuminati ed altri derivati delle albumine :**		
			A. albumine:		
	35.02-110	—	I. non atte o rese inadatte all'alimentazione umana (2)	esenzione	esenzione
			II. altre:		
			a. ovoalbumina e lattoalbumina:		
	35.02-210	—	1. essiccate (in fogli, scaglie, cristalli, polveri, ecc.)	10% (3)	—
	35.02-290	—	2. altre	10% (3)	—
	35.02-400	—	b. non nominate	10%	—
	35.02-500	—	B. albuminati ed altri derivati delle albumine .	12%	12%
35.03			**Gelatine (comprese quelle presentate in fogli tagliati di forma quadrata o rettangolare, anche lavorati in superficie o colorati) e loro derivati; colle d'ossa, di pelli, di nervi, di tendini e simili e colle di pesci; ittiocolla solida :**		
	35.03-100	—	A. ittiocolla solida	10%	8%
			B. altri	15%	12%
	35.03-910	—	*I. gelatine e loro derivati*		
	35.03-930	—	*II. colle d'ossa*		
	35.03-980	—	*III. altre colle*		

(1) Sono ammesse in questa voce subordinatamente alle condizioni da stabilirsi dal Ministero per le Finanze.

(2) Le albumine da rendere inadatte all'alimentazione umana, sono ammesse in questa voce subordinatamente alle condizioni da stabilirsi dal Ministero delle Finanze.

(3) In sostituzione del dazio sul valore, si applica un dazio specifico nella misura e con i criteri stabiliti dal Regolamento comunitario n. 170/67 e dalle relative norme di applicazione.

Segue TABELLA

SEZIONE VI

35.04

Numero della Tariffa	STATISTICA		DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI	
	Codice	Unità supplementare		Autonomi	Convenzionali
1	2	3	4	5	6
35.04	*35.04-000*	—	**Peptoni ed altre sostanze proteiche e loro derivati; polvere di pelle, trattata o non al cromo . . . .**	12%	8%
35.05			**Destrina e colle di destrina; amidi e fecole solubili o torrefatti; colle di amido o di fecola:**		
			A. destrina; amidi e fecole solubili o torrefatti	23,9% (1)	14% (1)
	35.05-110	—	*I. destrina*		
	35.05-150	—	*II. amidi e fecole solubili o torrefatti*		
			B. colle d destrina, di amido o di ecola contenenti tali sostanze in misura:		
	35.05-501	—	I. nfer ore a 25%, in peso	16,3% (1)	13% (1) con riscossione massima del 18% sul valore
	35.05-503	—	II. uguale o superiore a 25% e inferiore a 55%, in peso.	16,3% (1)	13% (1) con riscossione massima del 18% sul valore
	35.05-505	—	III. uguale o superiore a 55% e inferiore a 80%, in peso.	16,3% (1)	13% (1) con riscossione massima del 18% sul valore
	35.05-507	—	IV. uguale o superiore a 80%, in peso	16,3% (1)	13% (1) con riscossione massima del 18% sul valore
35.06			**Colle preparate non nominate né comprese altrove; prodotti di ogni specie da usare come colle, preparati per la vendita al minuto come colle in recipienti o involucri di peso netto inferiore od uguale a 1 kg :**		
			A. colle preparate non nominate né comprese altrove:		
			I. colle vegetali:		
	35.06-110	—	a. di gomme naturali	11%	8,8%
			b. altre	19%	15,2%
	35.06-120	—	*1. di resine naturali*		
	35.06-140	—	*2. non nominate*		
	35.06-150	—	II. altre colle	16%	12,8%
			B. prodotti di ogni specie da usare come colle, preparati per la vendita al minuto come colle in recipienti o involucri di peso netto inferiore o uguale a 1 kg	19%	15,2%
	35.06-310	—	*I. colle cellulosiche*		
	35.06-390	—	*II. altri*		

(1) In aggiunta al dazio sul valore, è riscosso un elemento mobile fissato nella misura e con i criteri stabiliti dal Regolamento comunitario n. 1059/69 e dalle relative norme di applicazione.

Segue TABELLA

SEZIONE VI

CAPITOLO 36

POLVERI ED ESPLOSIVI; ARTICOLI PIROTECNICI; FIAMMIFERI; LEGHE PIROFORICHE; SOSTANZE INFIAMMABILI

NOTE

1. Questo Capitolo non comprende i prodotti di costituzione chimica definita presentati isolatamente, eccettuati, tuttavia, quelli previsti dalla seguente Nota 2, lettere a) o b).

2. La voce n. 36.08 comprende unicamente:

   a) la metalde de, l'esametilentetrammina e i prodotti simili, presentati in tavolette, bastoncini o in forme simili, che implicano la loro utilizzazione come combustibili, nonché i combustibili a base di alcole e gli altri analoghi combustibili preparati, presentati allo stato solido o pastoso;

   b) i combustibili liquidi (benzina, ecc.) del genere di quelli utilizzati negli accenditori ed apparecchi di accensione, condizionati in recipienti di capacità inferiore od uguali a 300 cm^3;

   c) le torce e le fiaccole di res'na, gli accendifuoco e simili.

Numero della Tariffa	STATISTICA		DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI	
	Codice	Unità supplementare		Autonomi	Convenzionali
1	2	3	4	5	6
36.01			**Polveri da sparo :**		
	36.01-100	—	A. polvere nera	8%	6,4%
	36.01-900	—	B. altre.	11%	8,8%
36.02	*36.02-000*	—	**Esplosivi preparati**	16%	12,8%
36.03			**Micce; cordoni detonanti**.	15%	9,6%
	36.03-001	—	*A. micce*		
	36.03-005	—	*B. cordoni detonanti*		
36.04			**Inneschi e capsule fulminanti; accenditori; detonatori**	24%	19,2%
	36.04-001	—	*A. detonatori normali da mina*		
	36.04-004	—	*B. inneschi elettrici da mina*		
	36.04-007	—	*C. altri*		
36.05			**Articoli pirotecnici (fuochi artificiali, petardi, stoppini paraffinati, razzi grandinifughi e simili) :**		
	36.05-100	—	A. stoppini in strisce o in rotoli, per accendisigari, lampade da minatori, e simili	13%	10,4%
			B. altri	18%	11,2%
	36.05-500	—	*I. articoli per il divertimento e la segnalazione luminosa*		
	36.05-800	—	*II. altri*		

Segue TABELLA

SEZIONE VI

36.06

Numero della Tariffa	STATISTICA		DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI	
	Codice	Unità supplementare		Autonomi	Convenzionali
1	2	3	4	5	6
36.06			**Fiammiferi (1) (2)**	14%	11,2%
			A. di legno:		
	36.06-001	—	*I. in scatole*		
	36.06-004	—	*II. in bustine*		
	36.06-007	—	*B. altri*		
36.07	*36.07-000*	—	**Ferro-cerio e altre leghe piroforiche di qualsiasi forma**	15%	9,6%
36.08			**Prodotti e preparazioni di sostanze infiammabili** .	19%	15,2%
	36.08-100	—	*A. combustibili liquidi per accenditori ed apparecchi di accensione*		
	36.08-900	—	*B. altri*		

(1) *L'importazione è riservata allo Stato.*

(2) *Sui fiammiferi dei quali sia stata autorizzata l'importazione, è dovuta oltre al dazio, una sovrimposta di confine pari all'imposta interna di fabbricazione.*

Segue TABELLA

SEZIONE VI

CAPITOLO 37

PRODOTTI PER LA FOTOGRAFIA E PER LA CINEMATOGRAFIA

NOTE

1. Questo Capitolo non comprende né gli avanzi o cascami né i materiali di scarto.
2. La voce n. 37.08 comprende soltanto:
   a) i miscugli di prodotti chimici preparati per essere usati in fotografia, come, ad esempio, rivelatori, fissatori, viratori, emulsioni, ecc.;
   b) i prodotti puri impiegati per gli stessi usi, anche dosati, purché condizionati per la vendita al minuto e pronti per l'uso. Sono esclusi dalla voce n. 37.08 le vernici, le colle e le preparazioni simili, che debbono seguire il regime loro proprio.

NOTE COMPLEMENTARI

1. Per le pellicole cinematografiche sonore costituite da due distinte strisce (una portante le sole immagini e l'altra la sola registrazione del suono), ciascuna striscia segue il proprio trattamento.

2. Per « pellicole cinematografiche d'attualità », ai sensi della voce n. 37.07-B-I, si intendono le pellicole cinematografiche di lunghezza inferiore a 330 metri, relative ad avvenimenti che abbiano carattere d'attualità politica, sportiva, militare, scientifica, letteraria, folcloristica, turistica, mondana, ecc.

Numero della Tariffa	STATISTICA		DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI	
	Codice	Unità supplementare		Autonomi	Convenzionali
1	2	3	4	5	6
37.01			**Lastre fotografiche e pellicole piane, sensibilizzate, non impressionate, diverse da quelle di carta, di cartone, di cartoncino o di tessuto**	21%	13,6%
	37.01-100	m^2	*A. per la radiografia*		
	37.01-200	—	*B. per le arti grafiche*		
			C. altre:		
	37.01-920	—	*I. a colori*		
	37.01-960	—	*II. non nominate*		
37.02			**Pellicole sensibilizzate, non impressionate, anche perforate, in rotoli o in strisce**	20%	12,8%
	37.02-200	m^2	*A. per la radiografia, compresa la fluorofotografia*		
	37.02-300	—	*B. per le arti grafiche*		
			C. altre:		
			I. a colori:		
	37.02-400	—	*a. non perforate*		
			b. perforate:		
			1. di larghezza di 16 mm o meno:		
	37.02-510	—	*aa. di lunghezza di 30 m o meno*		
	37.02-530	—	*bb. di lunghezza di più di 30 m*		
			2. di larghezza di più di 16 mm:		
			aa. di lunghezza di 30 m o meno:		
	37.02-540	—	*α. pellicole invertibili*		
	37.02-560	—	*β. altre*		
	37.02-570	—	*bb. di lunghezza di più di 30 m*		
			II. non nominate:		
	37.02-600	—	*a. non perforate*		
			b. perforate:		
			1. di larghezza di 16 mm o meno:		
	37.02-810	—	*aa. di lunghezza di 30 m o meno*		
	37.02-830	—	*bb. di lunghezza di più di 30 m*		
			2. di larghezza di più di 16 mm:		
	37.02-850	—	*aa. di lunghezza di 30 m o meno*		
	37.02-870	—	*bb. di lunghezza di più di 30 m*		

Segue TABELLA

SEZIONE VI **37.03**

Numero della Tariffa	STATISTICA		DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI	
	Codice	Unità supple-mentare		Autonomi	Conven-zionali
1	2	3	4	5	6
37.03			**Carte, cartoncini, cartoni e tessuti, sensibilizzati, non impressionati o impressionati, ma non sviluppati**	23%	14,4%
			A. per la riproduzione di documenti, disegni tecnici, e simili:		
	37.03-110	—	*I. carta diazo-eliografica*		
	37.03-190	—	*II. altri*		
			B. altri:		
	37.03-910	—	*I. a colori*		
			II. non nominati:		
	37.03-950	—	*a. sensibilizzati con sali di argento o di platino*		
	37.03-990	—	*b. altri*		
37.04			**Lastre e pellicole impressionate, non sviluppate, negative o positive :**		
			A. pellicole cinematografiche:		
	37.04-110	*m*	I. negative; positive intermedie di lavoro . .	esenzione	esenzione
	37.04-150	*m*	II. altre positive	2,35 U.C. per 100 m	1,52 U.C. per 100 m
	37.04-900	—	B. altre.	esenzione	esenzione
37.05			**Lastre, pellicole non perforate, pellicole perforate (escluse le pellicole cinematografiche), impressionate e sviluppate, negative o positive :**		
	37.05-100	—	A. microfilm	5%	4%
			B. altre.	12%	8%
	37.05-910	—	*I. per la stampa in offset*		
	37.05-990	—	*II. non nominati*		
37.06	*37.06-000*	*m*	**Pellicole cinematografiche, impressionate e sviluppate, portanti soltanto la registrazione del suono, negative o positive**	esenzione	(2)
37.07			**Altre pellicole cinematografiche, impressionate e sviluppate, mute o portanti contemporaneamente la registrazione della immagine e quella del suono, negative o positive :**		
	37.07-100	*m*	A. negative; positive intermedie di lavoro . . .	esenzione	esenzione
			B. altre positive (1):		
	37.07-300	*m*	I. pellicole cinematografiche d'attualità	2,25 U.C. per 100 m	1,57 U.C. per 100 m
			II. altre, d'una larghezza:		
	37.07-510	*m*	a. inferiore a 10 mm	0,50 U.C. per 100 m	0,32 U.C. per 100 m
	37.07-530	*m*	b. da 10 mm inclusi a 34 mm esclusi	3,50 U.C. per 100 m	2,80 U.C. per 100 m
	37.07-550	*m*	c. da 34 mm inclusi a 54 mm esclusi . . .	5 U.C. per 100 m	3,20 U.C. per 100 m
	37.07-570	*m*	d. di 54 mm o piú	5 U.C. per 100 m	4 U.C. per 100 m
37.08			**Prodotti chimici per usi fotografici, compresi i prodotti per la produzione della luce-lampo**	15%	9,6%
	37.08-100	—	*A. emulsioni per superfici sensibili*		
			B. altri:		
	37.08-910	—	*I condizionati per la vendita al minuto*		
	37.08-990	—	*II. non nominati*		

(1) *I film di carattere didattico importati a richiesta del Ministero della pubblica istruzione e destinati ad essere proiettati presso gli istituti scolastici, sono ammessi alla importazione in esenzione da dazio.*

Le autorizzazioni saranno rilasciate, di volta in volta, dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministero delle Finanze, previa esplicita dichiarazione del Ministero della pubblica istruzione con la quale il film da importare è classificato didattico e non commerciale.

(2) Vedere Quadro aggiunto

Segue TABELLA

SEZIONE VI

CAPITOLO 38

PRODOTTI VARI DELLE INDUSTRIE CHIMICHE

NOTE

1. Questo Capitolo non comprende:
   a) i prodotti di costituzione chimica definita presentati isolatamente, diversi dai seguenti:
      1) la grafite artificiale (n. 38.01);
      2) i disinfettanti, insetticidi, fungicidi, erbicidi, rodenticidi, antiparassitari e simili, presentati in forme o recipienti o involucri previsti nella voce n. 38.11;
      3) i prodotti estintori presentati come cariche per apparecchi estintori o in granate o bombe estintrici (n. 38.17);
      4) i prodotti elencati nelle Note 2 a), 2 c), 2 d), 2 f) seguenti;
   b) le miscele di prodotti chimici e di sostanze alimentari del genere di quelli utilizzati nella preparazione di alimenti per il consumo umano (generalmente, voce n. 21.07);
   c) i medicamenti (n. 30.03).

2. Rientrano nella voce n. 38.19, e non in altre voci della Tariffa:
   a) i cristalli coltivati di sali alogenati di metalli alcalini o alcalino-terrosi o di ossido di magnesio (eccettuati gli elementi di ottica), di peso unitario uguale o superiore a 2,5 grammi;
   b) gli oli di flemma;
   c) i prodotti detti « scolorine », condizionati per la vendita al minuto;
   d) i prodotti per la correzione di matrici da ciclostile, condizionati per la vendita al minuto;
   e) i pirometri fusibili per il controllo della temperatura dei forni;
   f) i gessi specialmente preparati per l'odontoiatria;
   g) gli elementi chimici del Capitolo 28, quali silicio e selenio, drogati per utilizzazione in elettronica, presentati in forma di dischi, piastrine o forme simili, politi o non, ricoperti o non di uno strato epitassiale uniforme.

Numero della Tariffa	STATISTICA		DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI	
	Codice	Unità supplementare		Autonomi	Convenzionali
1	2	3	4	5	6
38.01			**Grafite artificiale e grafite colloidale diversa da quella in sospensione in olio :**		
			A. grafite artificiale:		
	38.01-110	—	I. presentata in recipienti o involucri immediati di contenuto netto di 1 kg o meno	10%	6,4%
	38.01-190	—	II. altra	6%	4,6%
	38.01-300	—	B. grafite naturale o artificiale, allo stato colloidale	9%	5,6%
38.02	*38.02-000*	—	**Neri di origine animale (nero d'ossa, nero d'avorio, ecc.), compreso il nero animale esaurito**	7%	5,6%
38.03			**Carboni attivati (decoloranti, depolarizzanti o adsorbenti); silici fossili attivate, argille attivate, bauxite attivata ed altre sostanze minerali naturali attivate :**		
	38.03-100	—	A. carboni attivati.	16%	10,4%
			B. altri	14%	8,8%
	38.03-901	—	*I. terre decoloranti attivate*		
	38.03-905	—	*II. non nominati*		
38.04	*38.04-000*	—	**Acque ammoniacali e masse depuranti esaurite provenienti dalla depurazione del gas illuminante** . .	4%	3,2%

Segue TABELLA

SEZIONE VI 38.05

Numero della Tariffa	STATISTICA		DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI	
	Codice	Unità supplementare		Autonom	Convenzionali
1	2	3	4	5	6
38.05			**Tallol :**		
	38.05-100	—	A. greggio	4%	esenzione
	38.05-900	—	B. altro	7%	5,6%
38.06	*38.06-000*	—	**Lignosolfiti**	9%	7,2%
38.07			**Essenza di trementina; essenza di legno di pino o essenza di pino, essenza recuperata nella fabbricazione della cellulosa al solfato ed altri solventi terpenici provenienti dalla distillazione o da altri trattamenti dei legni di conifere; dipentene greggio; essenza recuperata nella fabbricazione della cellulosa al bisolfito; olio di pino :**		
	38.07-100	—	A. essenza di trementina	5%	4%
	38.07-910	—	B. essenza recuperata nella fabbricazione della cellulosa al solfato; dipentene greggio	7%	4%
	38.07-990	—	C. altri	7%	4,8%
38.08			**Colofonie ed acidi resinici, e loro derivati diversi dalle resine naturali esterificate della voce n. 39.05; essenza di resina e oli di resina :**		
			A. colofonie (comprese le «peci resinose»)	6%	5%
	38.08-110	—	*I. di gemma*		
	38.08-150	—	*II. di legno*		
	38.08-190	—	*III. altre*		
	38.08-300	—	B. essenza di resina ed oli di resina	7%	4,8%
			C. altri	10%	6,4%
			I. sali degli acidi resinici:		
	38.08-510	—	*a. resinati alcalini*		
	38.08-550	—	*b. resinato di calcio*		
	38.08-590	—	*c. altri*		
			II. non nominati:		
	38.08-910	—	*a. derivati delle colofonie*		
	38.08-990	—	*b. altri*		
38.09			**Catrami di legno, oli di catrami di legno (diversi dai solventi e diluenti composti della voce n. 38.18); creosoto di legno; alcole metilico greggio e olio di acetone :**		
	38.09-100	—	A. catrami di legno	4%	2,4%
	38.09-500	—	B. alcole metilico greggio (1)	16%	12,8%
	38.09-800	—	C. altri	8%	6,4%
38.10	*38.10-000*	—	**Peci vegetali di ogni specie; pece da birrai e preparazioni simili a base di colofonie o di peci vegetali; leganti per anime da fonderia, a base di prodotti resinosi naturali**	8%	6,4%

(1) *Sull'alcole metilico si riscuote, oltre il dazio, la sovrimposta di confine in misura corrispondente alla imposta di fabbricazione sull'alcole etilico ed il diritto erariale di lire 60.000 per Ha.*

La denaturazione dell'alcole metilico, comunque fatta allo estero, non ne muta la classificazione.

Segue TABELLA

SEZIONE VI 38.11

Numero della Tariffa	STATISTICA		DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI	
	Codice	Unità supple-mentare		Autonomi	Conven-zionali
1	2	3	4	5	6
38.11			**Disinfettanti, insetticidi, fungicidi, erbicidi, rodenticidi, antiparassitari e simili presentati allo stato di preparazioni o in forme o recipienti o involucri per la vendita al minuto oppure in particolari presentazioni quali nastri, stoppini e candele solforati e carte moschicide :**		
	38.11-100	—	A. zolfo presentato in forme per la vendita al minuto oppure in recipienti o involucri immediati di contenuto netto di 1 kg o meno	9%	7,2%
	38.11-300	—	B. preparazioni cupriche	8%	6,4%
			C. altri (1) (2)	15%	9,6%
	38.11-400	—	*I. disinfettanti*		
	38.11-500	—	*II. insetticidi*		
	38.11-600	—	*III. fungicidi*		
	38.11-700	—	*IV. erbicidi*		
	38.11-800	—	*V. non nominati*		
38.12			**Bozzime preparate, appretti preparati e preparazioni per la mordenzatura, del tipo di quelli utilizzati nell'industria tessile, nell'industria della carta, nella industria del cuoio o in industrie simili :**		
			A. bozzime preparate ed appretti preparati:		
			I. a base di sostanze amidacee, contenenti tali sostanze in misura:		
	38.12-111	—	a. inferiore a 55%, in peso	18,8% (3)	13% (3) con riscossione massima del 20% sul valore
	38.12-113	—	b. uguale o superiore a 55% e inferiore a 70%, in peso.	18,8% (3)	13% (3) con riscossione massima del 20% sul valore
	38.12-115	—	c. uguale o superiore a 70% e inferiore a 83%, in peso.	18,8% (3)	13% (3) con riscossione massima del 20% sul valore
	38.12-117	—	d. uguale o superiore a 83%, in peso	18,8% (3)	13% (3) con riscossione massima del 20% sul valore
			II. altri	14%	8,8%
	38.12-210	—	*a. per l'industria tessile*		
	38.12-250	—	*b. per l'industria del cuoio*		
	38.12-290	—	*c. per altre industrie*		
	38.12-300	—	B. preparazione per la mordenzatura	14%	11,2%
38.13			**Preparazioni per il decapaggio dei metalli; preparazioni disossidanti per saldare ed altre preparazioni ausiliarie per la saldatura dei metalli; paste e polveri per saldare composte di metallo di apporto e di altri prodotti; preparazioni per il rivestimento o il riempimento di elettrodi e di bacchette per saldatura :**		
	38.13-100	—	A. preparazioni per il decapaggio dei metalli; paste e polveri per saldare composte di metallo di apporto e di altri prodotti	14%	11,2%

(1) *L'introduzione dei prodotti di questa voce a base di nicotina o di tabacco, è soggetta a monopolio di Stato in tutto il territorio della Repubblica, fatta eccezione per i Comuni di Livigno e di Campione d'Italia.*

(2) *Sull'estratto di piretro, in prodotti petroliferi, si riscuote, oltre il dazio, la sovrimposta di confine sulla quantità di prodotti petroliferi contenuta.*

(3) In aggiunta al dazio sul valore, è riscosso un elemento mobile fissato nella misura e con i criteri stabiliti dal Regolamento comunitario n. 1059/69 e delle relative norme di applicazione.

Segue TABELLA

SEZIONE VI **38.13**

Numero della Tariffa	STATISTICA Codice	Unità supplementare	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI Autonomi	Convenzionali
1	2	3	4	5	6
(38.13)	*38.13-910*	—	B. preparazioni per il rivestimento o il riempimento di elettrodi e di bacchette per saldatura	9%	5,6%
			C. altre.	9%	7,2%
	38.13-930	—	*I. preparazioni disossidanti per saldare*		
	38.13-980	—	*II. altre preparazioni ausiliarie per la saldatura dei metalli*		
38.14			**Preparazioni antidetonanti, inibitori di ossidazione, additivi peptizzanti, additivi per la viscosità, additivi contro la corrosione ed altri additivi preparati simili per oli minerali :**		
	38.14-100	—	A. preparazioni antidetonanti a base di piombo tetraetile (etil-fluido).	19%	15,8%
			B. altri (1):		
			I. per lubrificanti:		
	38.14-310	—	a. contenenti oli di petrolio o di minerali bituminosi	13%	8%
	38.14-330	—	b. altri	16%	10,4%
	38.14-370	—	II. preparazioni antidetonanti a base di piombo tetrametile, di piombo etil-metile e di miscele di piombo tetraetile e tetrametile	17%	11,8%
	38.14-390	—	III. non nominati	17%	11,2%
38.15	*38.15-000*	—	**« Acceleranti di vulcanizzazione » preparati** . . .	16%	10,4%
38.16	*38.16-000*	—	**Mezzi di coltura preparati per lo sviluppo dei microrganismi**	11%	7,2%
38.17	*38.17-000*	—	**Preparazioni e cariche per apparecchi estintori; granate e bombe estintrici**	15%	12%
38.18			**Solventi e diluenti composti per vernici o prodotti simili**	18%	11,2%
	38.18-100	—	*A. a base di acetato di butile*		
	38.18-900	—	*B. altri*		
38.19			**Prodotti chimici e preparazioni delle industrie chimiche o delle industrie connesse (comprese quelle consistenti in miscele di prodotti naturali), non nominati né compresi altrove; prodotti residuali delle industrie chimiche o delle industrie connesse, non nominati né compresi altrove :**		
	38.19-100	—	A. oli di flemma; olio di Dippel	7%	5,6%
	38.19-210	—	B. acidi naftenici	6%	4%
	38.19-230	—	C. sali insolubili in acqua di acidi naftenici; esteri di acidi naftenici	12%	8%
	38.19-270	—	D. solfonati di petrolio, ad eccezione dei solfonati di petrolio di metalli alcalini, d'ammonio o d'etanolammine; acidi solfonici di oli di minerali bituminosi, tiofenici, e loro sali	14%	8,8%

(1) *Sulla intera quantità dei prodotti di questa voce, contenenti oli di petrolio o di minerali bituminosi, si riscuote, oltre il dazio, la sovrimposta di confine stabilita per l'olio di petrolio o di minerali bituminosi, secondo la specie.*

Segue TABELLA

SEZIONE VI 38.19

Numero della Tariffa	STATISTICA		DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI	
	Codice	Unità supple-mentare		Autonomi	Conven-zionali
1	2	3	4	5	6
(38.19)			E. alchilbenzoli o alchilnaftaline, in miscele (1) .	13%	10,4%
	38.19-350	—	*I. dodecilbenzolo*		
	38.19-370	—	*II. altri*		
			F. scambiatori di ioni:		
	38.19-410	—	I. a base di carboni solfonati o costituiti da sostanze minerali naturali	9%	7,2%
	38.19-430	—	II. altri	14%	11,2%
			G. catalizzatori	14%	11,2%
	38.19-451	—	*I. a base di oro, platino, ed altri metalli del gruppo del platino (iridio, osmio, palladio, rodio e rutenio)*		
	38.19-454	—	*II. a base di argento*		
	38.19-457	—	*III. altri*		
	38.19-500	—	H. composizioni assorbenti per completare il vuoto nei tubi o nelle valvole elettriche	12%	9,6%
	38.19-550	—	IJ. miscugli non agglomerati di carburi metallici	12%	8%
	38.19-600	—	K. cementi, malte e composizioni simili, refrattari	4%	3,2%
	38.19-650	—	L. ossidi di ferro alcalinizzati per la depurazione dei gas	9%	7,2%
	38.19-700	—	M. composizioni in pasta per elettrodi, a base di sostanze carboniose	10%	8%
	38.19-750	—	N. composizioni per accumulatori, a base di ossido di cadmio od a base d'idrossido di nichelio .	15%	12%
	38.19-770	—	O. carboni (esclusi quelli della voce n. 38.01-A) in composizioni metallografitiche od altre, presentati sotto forma di placchette, di barre o di altri semiprodotti	6%	4,8%
	38.19-810	—	P. preparazioni dette « liquidi per trasmissioni idrauliche » (in particolare per freni idraulici) non contenenti o contenenti meno di 70%, in peso, di oli di petrolio o di minerali bituminosi . . .	18%	12,8%
	38.19-830	—	Q. leganti per anime da fonderia preparati a base di resine sintetiche	18%	12,8%
	38.19-850	—	R. preparazioni antiruggine contenenti ammine come elementi attivi	18%	12,8%
			S. elementi chimici previsti dalla Nota 2 g) di questo Capitolo	9%	14,4%
	38.19-871	—	*I. silicio*		
	38.19-875	—	*II. altri*		
			T. altri	18%	14,4%
	38.19-910	—	*I. preparazione antigelo*		
	38.19-920	—	*II. preparazioni disincrostanti e simili*		

(1) *Le miscele di alchilbenzoli sintetici, liquide, contenenti o non idrocarburi di altre categorie, sono soggette all'imposta di fabbricazione od alla corrispondente sovrimposta di confine prevista per gli oli di petrolio coi quali presentano caratteristiche chimico-fisiche simili.*

Segue TABELLA

SEZIONE VI **38.19**

Numero della Tariffa	STATISTICA		DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI	
	Codice	Unità supplementare		Autonomi	Convenzionali
1	2	3	4	5	6
(*38.19*-T)			*III. preparazioni antiossidanti per gomma, dei tipi:*		
	38.19-931	—	*a. fosfiti arilici alchilati, fenoli alchilati*		
	38.19-934	—	*b. prodotti di reazione fra difenilammina e acetone*		
	38.19-937	—	*c. altri*		
	38.19-940	—	*IV. preparazioni plastificanti, indurenti, stabilizzanti per materie plastiche artificiali*		
	38.19-970	—	*V. reattivi composti per diagnostica e da laboratorio, esclusi i reattivi per la determinazione dei gruppi o dei fattori sanguigni (n. 30.05)*		
	38.19-981	—	*VI. policlorodifenili*		
	38.19-982	—	*VII. cloroparaffine liquide*		
	38.19-983	—	*VIII. miscele dei derivati fluoroclorurati degli idrocarburi aciclici saturi*		
	38.19-986	—	*IX. liscivie residuali della fabbricazione della pasta di cellulosa col trattamento alla soda o al solfato*		
	38.19-987	—	*X. non nominati*		

Segue TABELLA

SEZIONE VII

MATERIE PLASTICHE ARTIFICIALI, ETERI ED ESTERI DELLA CELLULOSA, RESINE ARTIFICIALI E LAVORI DI TALI SOSTANZE; GOMMA NATURALE O SINTETICA, FATTURATO (FACTIS) E LAVORI DI GOMMA

* * *

A) Sui prodotti compresi in questa Sezione :

I) contenenti alcole etilico, metilico, propilico ed isopropilico, si riscuote, oltre il dazio, la sovrimposta di confine ed il diritto erariale di lire 60.000 per Ha, da commisurare sulla quantità contenuta di detti a oli.

Per l'alcole etilico contenuto nei prodotti importati dall'estero e ammessi, s fabbricati nel territorio nazionale, a fruire delle agevolazioni di cui all'art. 4 del decreto-legge 6 ottobre 1948, n. 1200, convertito, con modificazioni, nella legge 3 dicembre 1948, n. 1388, non è dovuto il pagamento della sovrimposta di confine e del diritto erariale normale. Detto alcole è soggetto al pagamento del diritto erariale speciale.

Per gli alcoli metilico, propilico ed isopropilico contenuti nei prodotti importati dall'estero e ammessi, se fabbricati nel territorio nazionale, a fruire dell'agevolazione di cui all'art. 2 della legge 28 marzo 1968, n. 415, non è dovuto il pagamento della sovrimposta di confine e del diritto erariale normale. Detti alcoli sono soggetti, sul quantitativo eccedente il 2 per cento esistente nel prodotto finito, al pagamento del diritto erariale speciale;

II) contenenti prodotti petroliferi, miscele di isomeri degli idrocarburi aciclici saturi nonché miscele di alchilbenzoli sintetici liquide, si riscuote, oltre il dazio, la sovrimposta di confine sulla quantità contenuta di detti prodotti ;

III) contenenti oli di semi, si riscuote, oltre il dazio, la sovrimposta di confine sulla quantità di olio in essi presente da accertarsi mediante analisi eseguita dai Laboratori Chimici delle Dogane ;

IV) contenenti olio di oliva, si riscuote, oltre il dazio, la sovrimposta di confine sulla quantità di olio in essi presente, da accertarsi mediante analisi eseguita dai Laboratori Chimici delle Dogane.

B) E' fatto obbligo all'importatore di indicare nella dichiarazione doganale la denominazione commerciale e scientifica dei prodotti delle voci dal n. 39.01 al n. 39.06 di questo Capitolo.

CAPITOLO 39

MATERIE PLASTICHE ARTIFICIALI, ETERI ED ESTERI DELLA CELLULOSA, RESINE ARTIFICIALI E LAVORI DI TALI SOSTANZE

NOTE

1. Questo Capitolo non comprende:
   a) i fogli per l'impressione a caldo (carta pastello), della voce n. 32.09;
   b) le cere artificiali (n. 34.04);
   c) la gomma sintetica, come è definita al Capitolo 40, e i lavori di gomma sintetica;
   d) gli oggetti da sellaio e da correggiaio (n. 42.01), gli oggetti di marocchineria, astucceria, da viaggio e gli altri oggetti della voce n. 42.02;
   e) i lavori da panieraio e da stuoiaio, del Capitolo 46;
   f) i prodotti compresi nella Sezione XI (Materie tessili e loro manufatti);
   g) le calzature e parti di calzature, cappelli, copricapi ed altre acconciature e loro parti, ombrelli (da sole e da pioggia), bastoni, fruste, scudisci e loro parti, ventagli ed altri oggetti della Sezione XII;
   h) le minuterie di fantasia rientranti nella voce n. 71.16;
   ij) gli oggetti della Sezione XVI (macchine ed apparecchi, materiale elettrico);
   k) le parti e pezzi staccati del materiale da trasporto della Sezione XVII;
   l) gli elementi di ottica di materie plastiche artificiali, le montature per occhiali, gli strumenti da disegno ed altri oggetti del Capitolo 90;
   m) gli oggetti del Capitolo 91 (orologeria) e, in particolare, le casse e simili per orologi, pendole ed apparecchi da orologeria;
   n) gli strumenti musicali, loro parti ed altri oggetti del Capitolo 92;
   o) i mobili ed altri oggetti del Capitolo 94;
   p) le spazzole, gli spazzolini e gli altri oggetti del Capitolo 96;
   q) gli oggetti del Capitolo 97 (giocattoli, giuochi, oggetti per divertimenti e sport);
   r) i bottoni, chiusure a strappo, portapenne, portamatite e loro parti, imboccature e cannucce da pipe, bocchini, ecc., i pettini, le parti di bottiglie e di altri recipienti isotermici, nonché gli altri oggetti compresi nel Capitolo 98.
2. Si considerano come rientranti nelle voci n.ri 39.01 e 39.02 soltanto i prodotti seguenti ottenuti per sintesi chimica:
   a) le materie plastiche artificiali, comprese le resine artificiali;
   b) i siliconi;
   c) i resoli, il poliisobutilene liquido e i prodotti artificiali simili di polimerizzazione o di policondensazione.

Segue TABELLA

SEZIONE VII

CAPITOLO 39

3. Si considerano come rientranti nelle voci dal n. 39.01 al n. 39.06 incluso solamente i prodotti presentati sotto le forme seguenti:
   a) prodotti liquidi o pastosi, comprese le emulsioni, dispersioni e soluzioni;
   b) blocchi, pezzi, grumi, masse non consistenti, granuli, fiocchi, polveri (comprese le polveri da stampaggio);
   c) monofili, nei quali la dimensione maggiore della sezione trasversale è superiore a 1 mm; tubi ottenuti direttamente, verghe, bastoni o profilati, anche lavorati in superficie, ma senza altra lavorazione;
   d) lastre, fogli, nastri o lamette (diverse da quelle classificate nella voce n. 51.02 della Nota 4 del Capitolo 51), anche stampate o diversamente lavorate in superficie, non tagliate o semplicemente tagliate in forma quadrata o rettangolare (anche se questa operazione conferisce loro il carattere di oggetti pronti per l'uso, nello stato in cui si trovano);
   e) cascami e rottami di lavori.

NOTA COMPLEMENTARE

Il polietilene leggermente modificato con piccole quantità di altre olefine è da classificare nella voce n. 39.02-C-I.

Numero della Tariffa	STATISTICA		DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI	
	Codice	Unità supplementare		Autonomi	Convenzionali
1	2	3	4	5	6
39.01			**Prodotti di condensazione, di policondensazione e di poliaddizione, modificati o non, polimerizzati o non, lineari o non (fenoplasti, amminoplasti, alchidi, poliesteri allilici e altri poliesteri non saturi, siliconi, ecc.):**		
	39.01-050	—	A. scambiatori di ioni	19%	12%
	39.01-070	—	B. nastri per usi adesivi, di larghezza non superiore a 10 cm, il cui intonaco è costituito di gomma, naturale o sintetica, non vulcanizzata . . .	16%	10,4%
			C. altri:		
			I. fenoplasti:		
			a. nelle forme previste dalle Note 3 a) e 3 b) di questo Capitolo	15%	12%
	39.01-110	—	*1. preparati per lo stampaggio o l'estrusione*		
	39.01-130	—	*2. altri*		
			b. in altre forme	17%	12,8%
	39.01-160	—	*1. nelle forme previste dalla Nota 3 d) di questo Capitolo*		
	39.01-180	—	*2. in altre forme*		
			II. amminoplasti:		
			a. nelle forme previste dalle Note 3 a) e 3 b) di questo Capitolo	15%	12%
			1. resine ureiche:		
	39.01-220	—	*aa. nelle forme previste dalla Nota 3 a) di questo Capitolo*		
			bb. nelle forme previste dalla Nota 3 b) di questo Capitolo:		
	39.01-240	—	*α. preparate per lo stampaggio o l'estrusione*		
	39.01-260	—	*β. altri*		
			2. altre resine:		
	39.01-280	—	*aa. nelle forme previste dalla Nota 3 a) di questo Capitolo*		
			bb. nelle forme previste dalla Nota 3 b) di questo Capitolo:		
	39.01-320	—	*α. preparate per lo stampaggio o l'estrusione*		
	39.01-340	—	*β. altri*		

Segue TABELLA

SEZIONE VII 39.01

Numero della Tariffa	STATISTICA		DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI	
	Codice	Unità supplementare		Autonomi	Convenzionali
1	2	3	4	5	6
(*39.01*-C-II)			b. in altre forme	17%	13,6%
	39.01-360	—	*1. nelle forme previste dalla Nota 3 d) di questo Capitolo*		
	39.01-380	—	*2. in altre forme*		
			III. alchidi ed altri poliesteri	20%	16%
	39.01-410	—	*a. alchidi*		
			b. altri poliesteri:		
	39.01-430	—	*1. nelle forme previste dalle Note 3 a) e 3 b) di questo Capitolo*		
			2. nelle forme previste dalla Nota 3 d) di questo capitolo:		
	39.01-450	—	*aa. lastre e fogli, ondulati*		
	39.01-470	—	*bb. altri*		
	39.01-490	—	*3. in altre forme*		
			IV. poliammidi	22%	17,6%
	39.01-610	—	*a. nelle forme previste dalle Note 3 a) e 3 b) di questo Capitolo*		
	39.01-630	—	*b. nelle forme previste dalla Nota 3 d) di questo Capitolo*		
	39.01-690	—	*c. in altre forme*		
			V. poliuretani	22%	17,6%
	39.01-710	—	*a. nelle forme previste dalle Note 3 a) e 3 b) di questo Capitolo*		
			b. in altre forme:		
	39.01-750	—	*1. allo stato spugnoso o cellulare*		
	39.01-790	—	*2. altri*		
	39.01-800	—	VI. siliconi	20%	17,6%
			VII. non nominati	20%	14,4%
			a. resine epossidiche o etossiliniche:		
	39.01-850	—	*1. nelle forme previste dalle Note 3 a) e 3 b) di questo Capitolo*		
	39.01-870	—	*2. in altre forme*		
			b. altri:		
	39.01-910	—	*1. nelle forme previste dalle Note 3 a) e 3 b) di questo Capitolo*		
	39.01-990	—	*2. in altre forme*		
39.02			**Prodotti di polimerizzazione e copolimerizzazione (polietilene, polietileni tetraalogenati, poliisobutilene, polistirolo, cloruro di polivinile, acetato di polivinile, cloroacetato di polivinile ed altri derivati polivinilici, derivati poliacrilici e polimetacrilici, resine cumaronindeniche, ecc. (1) :**		
	39.02-050	—	A. scambiatori di ioni	22%	14,4%
	39.02-070	—	B. nastri per usi adesivi, di larghezza non superiore a 10 cm, il cui intonaco è costituito di gomma, naturale o sintetica, non vulcanizzata .	16%	10,4%

(1) *Si considerano cascami e rottami di lavori anche i semiprodotti, lavori e relative parti di prodotti di polimerizzazione e copolimerizzazione, inservibili all'uso proprio, che, sotto sorveglianza doganale ed a spese dell'importatore, siano rotti, acciaccati o guastati in modo da non poter servire che al recupero della materia prima.*

Segue TABELLA

SEZIONE VII

39.02

Numero della Tariffa 1	STATISTICA Codice 2	Unità supple-mentare 3	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 4	ALIQUOTA DEI DAZI Autonomi 5	Conven-zionali 6
(*39.02*)			C. altri:		
			I. polietilene:		
			a. nelle forme previste dalle Note 3 a) e 3 b) di questo Capitolo	20%	16%
			1. preparati per lo stampaggio o l'estrusione:		
	39.02-110	—	*aa. di peso specifico inferiore a 0,94*		
	39.02-120	—	*bb. di peso specifico uguale o superiore a 0,94*		
	39.02-130	—	*2. altri*		
			b. in altre forme	23%	18,4%
			1. nelle forme previste dalla Nota 3 c) di questo Capitolo:		
	39.02-140	—	*aa. tubi*		
	39.02-160	—	*bb. altri*		
	39.02-170	—	*2. nelle forme previste dalla Nota 3 d) di questo Capitolo*		
	39.02-190	—	*3. cascami e rottami di lavori*		
			II. polietileni tetraalogenati	23%	14,4%
			a. nelle forme previste dalle Note 3 a) e 3 b) di questo Capitolo:		
	39.02-221	—	*1. emulsioni e dispersioni acquose*		
	39.02-223	—	*2. preparati per lo stampaggio o l'estrusione*		
	39.02-225	—	*3. altri*		
	39.02-227	—	*b. in altre forme*		
	39.02-260	—	III. polisolfoetileni alogenati	23%	18,4%
			IV. polipropilene	23%	18,4%
			a. nelle forme previste dalle Note 3 a) e 3 b) di questo Capitolo:		
	39.02-321	—	*1. preparati per lo stampaggio o l'estrusione*		
	39.02-325	—	*2. altri*		
	39.02-340	—	*b. nelle forme previste dalla Nota 3 d) di questo Capitolo*		
	39.02-361	—	*c. nelle forme previste dalla Nota 3 c) di questo Capitolo*		
	39.02-365	—	*d. cascami e rottami di lavori*		
	39.02-380	—	V. poliisobutilene	23%	18,4%
			VI. polistirolo e suoi copolimeri:		
			a. nelle forme previste dalle Note 3 a) e 3 b) di questo Capitolo	20%	16%
			1. polistirolo:		
	39.02-421	—	*aa. emulsioni e dispersioni acquose*		
	39.02-425	—	*bb. altro*		
			2. copolimeri:		
	39.02-431	—	*aa. emulsioni e dispersioni acquose*		
	39.02-435	—	*bb. altri*		

Segue TABELLA

SEZIONE VII

39.02

Numero della Tariffa	STATISTICA		DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI	
	Codice	Unità supplementare		Autonomi	Convenzionali
1	2	3	4	5	6
(*39.02*-C-VI)			b. in altre forme	23%	18,4%
	39.02-450	—	*1. nelle forme previste dalla Nota 3 c) di questo Capitolo*		
	39.02-470	—	*2. nelle forme previste dalla Nota 3 d) di questo Capitolo*		
	39.02-480	—	*3. cascami e rottami di lavori*		
			VII. cloruro di polivinile:		
			a. nelle forme previste dalle Note 3 a) e 3 b) di questo Capitolo	20%	16%
	39.02-520	—	*1. preparati per lo stampaggio o l'estrusione*		
	39.02-530	—	*2. altri*		
			b. in altre forme	23%	18,4%
			1. nelle forme previste dalla Nota 3 d) di questo Capitolo:		
	39.02-550	m^2	*aa. lastre e nastri da pavimentazione o da rivestimento*		
	39.02-560	—	*bb. altri*		
			2. nelle forme previste dalla Nota 3 c) di questo Capitolo:		
	39.02-580	—	*aa. tubi presentati in rotoli*		
	39.02-620	—	*bb. altri tubi*		
	39.02-640	—	*cc. altri*		
	39.02-660	—	*3. cascami e rottami di lavori*		
			VIII. cloruro di polivinilidene, copolimeri di cloruro di vinilidene e di cloruro di vinile . . .	19%	15,2%
	39.02-670	—	*a. nelle forme previste dalle Note 3 a) e 3 b) di questo Capitolo*		
	39.02-690	—	*b. in altre forme*		
			IX. acetato di polivinile	19%	12%
	39.02-710	—	*a. nelle forme previste dalle Note 3 a) e 3 b) di questo Capitolo*		
	39.02-730	—	*b. in altre forme*		
			X. copolimeri di cloruro di vinile e di acetato di vinile	21%	16,8%
			a. nelle forme previste dalla Nota 3 a) di questo Capitolo:		
	39.02-761	—	*1. emulsioni e dispersioni acquose*		
	39.02-763	—	*2. altri*		
			b. nelle forme previste dalla Nota 3 b) di questo Capitolo:		
	39.02-765	—	*1. preparati per lo stampaggio o l'estrusione*		
	39.02-767	—	*2. altri*		
	39.02-780	—	*c. nelle forme previste dalla Nota 3 c) di questo Capitolo*		
			d. nelle forme previste dalla Nota 3 d) di questo Capitolo:		
	39.02-810	m^2	*1. lastre e nastri, da pavimentazione o da rivestimento*		
	39·02-830	—	*2. in altre forme*		
	39.02-840	—	*e. cascami e rottami di lavori*		

Segue TABELLA

SEZIONE VII **39.02**

Numero della Tariffa	STATISTICA		DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI	
	Codice	Unità supple-mentare		Autonomi	Conven-zionali
1	2	3	4	5	6
(*39.02-* C)			XI. alcoli, acetali ed eteri polivinilici	21%	13,6%
			a. nelle forme previste dalle Note 3 a) e 3 b) di questo Capitolo:		
	39.02-851	—	*1. alcole polivinilico*		
	39.02-855	—	*2. altri*		
	39.02-870	—	*b. in altre forme*		
			XII. polimeri acrilici, polimeri metacrilici, copolimeri acrilometacrilici.	21%	16,8%
			a. nelle forme previste dalla Nota 3 a) di questo Capitolo:		
	39.02-881	—	*1. contenenti solventi organici volatili*		
			2. altri:		
	39.02-883	—	*aa. emulsioni e dispersioni acquose*		
	39.02-884	—	*bb. non nominati*		
			b. nelle forme previste dalla Nota 3 b) di questo Capitolo:		
	39.02-887	—	*1. preparati per lo stampaggio o l'estrusione*		
	39.02-888	—	*2. altri*		
	39.02-890	—	*c. nelle forme previste dalla Nota 3 d) di questo Capitolo*		
	39.02-921	—	*d. nelle forme previste dalla Nota 3 c) di questo Capitolo*		
	39.02-925	—	*e. cascami e rottami di lavori*		
	39.02-940	—	XIII. resine cumaroniche, resine indeniche e resine cumaron-indeniche	19%	12%
			XIV. altri prodotti di polimerizzazione o di copolimerizzazione:		
			a. nelle forme previste dalla Note 3 a) e 3 b) di questo Capitolo	21%	16,8%
			1. nelle forme previste dalla Nota 3 a) di questo Capitolo:		
	39.02-961	—	*aa. emulsioni e dispersioni acquose*		
	39.02-962	—	*bb. altri*		
			2. nelle forme previste dalla Nota 3 b) di questo Capitolo:		
	39.02-966	—	*aa. preparati per lo stampaggio o l'estrusione*		
	39.02-967	—	*bb. altri*		
	39.02-980	—	b. in altre forme	23%	18,4%
39.03			**Cellulosa rigenerata; nitrati acetati ed altri esteri della cellulosa, eteri della cellulosa ed altri derivati chimici della cellulosa, plastificati o non (celloidina e collodi, celluloide, ecc.); fibra vulcanizzata :**		
	39.03-050	—	A. nastri per usi adesivi, di larghezza non superiore a 10 cm, il cui intonaco è costituito di gomma, naturale o sintetica, non vulcanizzata . . .	16%	10,4%
			B. altri:		
			I. cellulosa rigenerata:		
	39.03-110	—	a. allo stato spugnoso o cellulare	22%	17,6%

Segue TABELLA

SEZIONE VII 39.03

Numero della Tariffa	STATISTICA		DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI	
	Codice	Unità supplementare		Autonomi	Convenzionali
1	2	3	4	5	6
(39.03- B-I)			b. altra:		
	39.03-130	—	1. fogli, pellicole, strisce o lamelle, arrotolati o non, di spessore inferiore a 0,75 mm	23%	18,4%
	39.03-150	—	2. non nominata	19%	12%
	39.03-170	—	c. cascami e rottami di lavori	16%	10,4%
			II. nitrati di cellulosa:		
			a. non plastificati:		
	39.03-210	—	1. collodi e celloidina	20%	16%
	39.03-230	—	2. altri	12%	9,6%
			b. plastificati:		
			1. con canfora o altrimenti (celluloide, ecc):		
	39.03-250	—	aa. pellicole in rotoli o strisce, per la cinematografia o la fotografia	15%	12%
	39.03-270	—	bb. altri	17%	13,6%
	39.03-290	—	2. cascami e rottami di lavori	14%	11,2%
			III. acetati di cellulosa:		
	39.03-310	—	a. non plastificati	19%	15,2%
			b. plastificati:		
	39.03-330	—	1. prodotti detti « polveri da stampaggio »	15%	12%
	39.03-340	—	2. pellicole in rotoli o strisce, per la cinematografia o la fotografia	13%	10,4%
	39.03-360	—	3. fogli, pellicole, strisce o lamelle, arrotolati o non, di spessore inferiore a 0,75 mm	19%	15,2%
			4. altri:		
	39.03-370	—	aa. cascami e rottami di lavori (1) . . .	14%	11,2%
	39.03-390	—	bb. non nominati	17%	13,6%
			IV. altri esteri della cellulosa:		
	39.03-410	—	a. non plastificati	18%	11,2%
			b. plastificati:		
	39.03-430	—	1. prodotti detti « polveri da stampaggio » .	15%	9,6%
	39.03-440	—	2. pellicole in rotoli o strisce, per la cinematografia o la fotografia	14%	11,2%
	39.03-460	—	3. fogli, pellicole, strisce o lamelle, arrotolati o non di spessore inferiore a 0,75 mm	20%	12,8%
			4. altri:		
	39.03-470	—	aa. cascami e rottami di lavori	14%	8,8%
	39.03-490	—	bb. non nominati	18%	11,2%
			V. eteri della cellulosa ed altri derivati chimici della cellulosa:		
			a. non plastificati:		
	39.03-510	—	1. etilcellulosa	15%	12%
			2. altri	19%	15,2%
	39.03-531	—	*aa. carbossimetilcellulosa*		
	39.03-535	—	*bb. non nominati*		
			b. plastificati:		
	39.03-550	—	1. cascami e rottami di lavori	16%	12,8%

(1) *Si considerano cascami e rottami di lavori anche i semiprodotti, lavori e relative parti di acetati di cellulosa e materie plastiche derivate, inservibili all'uso proprio, che sotto, sorveglianza doganale ed a spese dell'importatore, siano rotti, acciaccati o guastati in modo da non poter servire che al recupero della materia prima.*

Segue TABELLA

SEZIONE VII **39.03**

Numero della Tariffa	STATISTICA Codice	Unità supplementare	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI Autonomi	Convenzionali
1	2	3	4	5	6
(*39.03*-B-V-b)			2. altri:		
	39.03-570	—	aa. etilcellulosa	16%	12,8%
	39.03-590	—	bb. non nominati	20%	16%
	39.03-600	—	VI. fibra vulcanizzata	14%	8,8%
39.04			**Sostanze albuminoidi indurite (caseina indurita, gelatina indurita, ecc. . . . .**	10%	8%
	39.04-100	—	*A. budella artificiali*		
	39.04-900	—	*B. altre*		
39.05			**Resine naturali modificate per fusione; resine artificiali ottenute per esterificazione di resine naturali o di acidi resinici; derivati chimici della gomma naturale (gomma clorurata, cloridrata, ciclizzata, ossidata, ecc.) :**		
	39.05-100	—	A. resine naturali modificate per fusione (pirocoppali)	14%	8,8%
			B. altri	17%	11,2%
	39.05-200	—	*I. resine artificiali ottenute per esterificazione di resine naturali o di acidi resinici*		
	39.05-300	—	*II. derivati chimici della gomma naturale*		
39.06			**Altri alti polimeri, resine artificiali e materie plastiche artificiali, compreso l'acido alginico, i suoi sali e i suoi esteri; linossina :**		
	39.06-100	—	A. acido alginico, suoi sali e suoi esteri	11%	7,2%
			B. altri	20%	16%
	39.06-901	—	*I. eparina e suoi sali*		
	39.06-905	—	*II. non nominati*		
39.07			**Lavori delle sostanze comprese nelle voci dal n. 39.01 al n. 39.06 incluso :**		
			A. di cellulosa rigenerata	23%	18,4%
			I. oggetti per il trasporto e l'imballaggio:		
	39.07-110	—	*a. budella artificiali*		
	39.07-130	—	*b. altri*		
			II. altri:		
	39.07-191	—	*a. spugne, diverse da quelle della voce n. 39.03*		
	39.07-195	—	*b. non nominati*		
	39.07-210	—	B. di fibra vulcanizzata	19%	12%
	39.07-260	—	C. di sostanze albuminoidi indurite	18%	11,2%
	39.07-280	—	D. di derivati chimici della gomma	17%	11,2%
			E. di altre sostanze:		
	39.07-310	—	I. bobine e supporti simili per l'avvolgimento di pellicole fotografiche e cinematografiche o di nastri, film, ecc., previsti dalla voce n. 92.12	16%	8%

Segue TABELLA

SEZIONE VII 39.07

Numero della Tariffa	STATISTICA Codice	Unità supplementare	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI Autonomi	Convenzionali
1	2	3	4	5	6
(*39.07-* E)			II. altri	22%	17,6%
	39.07-330	—	*a. oggetti per servizi da tavola, utensili da cucina*		
			b. oggetti per l'igiene o per la toletta:		
	39.07-350	—	*1. tavolette e coperchi per W.C.*		
	39.07-370	—	*2. lavabi, bidè, vasche da bagno e docce*		
	39.07-390	—	*3. altri*		
	39.07-410	—	*c. oggetti da ornamento, anche personali, e soprammobili*		
	39.07-430	—	*d. oggetti per l'ufficio e la scuola*		
	39.07-450	—	*e. oggetti da vestiario e loro accessori*		
			f. oggetti per l'illuminazione elettrica:		
	39.07-460	—	*1. zoccoli ed attacchi per tubi fluorescenti*		
			2. altri:		
	39.07-470	—	*aa. per l'illuminazione di locali*		
	39.07-480	—	*bb. non nominati*		
			g. oggetti per il trasporto o l'imballaggio; turaccioli, coperchi, capsule ed altri dispositivi di chiusura:		
	39.07-510	—	*1. budella artificiali*		
			2. sacchi, sacchetti ed altri simili contenitori:		
	39.07-530	—	*aa. di polietilene*		
	39.07-610	—	*bb. di cloruro di polivinile*		
	39.07-630	—	*cc. di altre materie*		
	39.07-650	—	*3. reti estruse, presentate in forma tubolare*		
	39.07-660	—	*4. scatole, vasi, casse, cassette cellulari, ed altri simili contenitori*		
			5. damigiane, bottiglie, bottigliette, ed altri simili recipienti di capacità:		
	39.07-670	—	*aa. inferiore o uguale a due litri*		
	39.07-680	—	*bb. superiore a due litri*		
			6. turaccioli, coperchi, capsule ed altri dispositivi di chiusura:		
	39.07-710	—	*aa. capsule di chiusura e capsule coprituraccioli*		
	39.07-730	—	*bb. altri*		
	39.07-740	—	*7. altri*		
	39.07-770	—	*h. tende avvolgibili, tende veneziane, gelosie e oggetti simili, e loro parti*		
	39.07-820	—	*ij. accessori per tubi*		
	39.07-840	—	*k. bobine, tubetti, spole, rocchetti e simili, per la filatura e la tessitura*		
	39.07-860	—	*l. guarniture per mobili, finestre, carrozzerie, ecc.*		
			m. non nominati:		
	39.07-910	—	*1. ottenuti da fogli*		
	39.07-990	—	*2. altri*		

Segue TABELLA

SEZIONE VII

CAPITOLO 40

GOMMA NATURALE O SINTETICA, FATTURATO (FACTIS) E LORO LAVORI

NOTE

1. Salvo disposizioni contrarie, la denominazione « gomma » comprende, in tutte le Sezioni della Tariffa dove è usata, i prodotti seguenti, anche vulcanizzati, induriti o non: gomma naturale, balata, guttaperca, gomme naturali analoghe, gomme sintetiche, fatturato (factis) e i rigenerati di detti prodotti.

2. Sono esclusi da questo Capitolo i prodotti seguenti costituiti da gomma e da materie tessili, che rientrano generalmente nella Sezione XI:

   a) i tessuti e gli oggetti di maglieria elastica o gommata (esclusi i nastri trasportatori e le cinghie di trasmissione di maglieria gommata della voce n. 40.10), nonché gli altri tessuti elastici e gli oggetti fatti con questi tessuti;

   b) i tubi per pompe e i tubi analoghi, di materie tessili, rivestiti internamente di gomma o con una anima costituita da una guaina di gomma (n. 59.15);

   c) gli altri tessuti impregnati, spalmati o ricoperti di gomma o stratificati con questa stessa materia (esclusi i prodotti della voce n. 40.10):
      — di peso inferiore o uguale a 1500 g al m² oppure
      — di peso superiore a 1500 g al m² e contenenti più di 50 %, in peso, di materie tessili, nonché gli oggetti costituiti dagli stessi tessuti;

   d) i feltri impregnati o ricoperti di gomma e contenenti più di 50 %, in peso, di materie tessili, nonché gli oggetti costituiti da detti feltri;

   e) le « stoffe non tessute », impregnate o rivestite di gomma o contenenti gomma come legante, qualunque sia il loro peso per m², nonché gli oggetti fatti con tali « stoffe »;

   f) i manufatti detti nappe costituiti da filati tessili disposti parallelamente e uniti fra loro mediante gomma, qualunque sia il loro peso per m², nonché gli oggetti fatti con tali manufatti.

Tuttavia, i fogli, le lastre o i nastri di gomma spugnosa o cellulare, combinati con tessuto, feltro, stoffa non tessuta o con simili manufatti tessili, nonché gli oggetti ottenuti da tali fogli, lastre o nastri, rientrano in questo Capitolo, a condizione che la materia tessile serva soltanto da supporto.

3. Sono ugualmente esclusi da questo Capitolo:

   a) le calzature e parti di calzature del Capitolo 64;

   b) i cappelli, copricapi o altre acconciature e loro parti, comprese le cuffie da bagno, del Capitolo 65;

   c) le parti e i pezzi staccati di ebanite per macchine ed apparecchiature meccaniche ed elettriche, nonché tutti gli oggetti o parti di oggetti di ebanite per usi elettrotecnici rientranti nella Sezione XVI;

   d) gli oggetti compresi nei Capitoli 90, 92, 94 e 96;

   e) gli oggetti del Capitolo 97 diversi dai guanti per sport e dagli oggetti compresi nella voce n. 40.11;

   f) i bottoni, i portapenne, le cannucce da pipa e simili, i pettini, nonché gli altri oggetti compresi nel Capitolo 98.

4. La denominazione « gomma sintetica », usata nella Nota 1 di questo Capitolo e nelle voci n.ri 40.02, 40.05 e 40.06, si riferisce:

   a) a prodotti sintetici non saturi, atti ad essere trasformati irreversibilmente in sostanze non termoplastiche, mediante vulcanizzazione con zolfo e che danno, una volta vulcanizzate all'optimum di vulcanizzazione (senza aggiunta di altre sostanze, come plastificanti, cariche inerti o attive, la cui presenza non è necessaria alla reticolazione), delle sostanze che ad una temperatura compresa tra i 18° e i 29° C, possono, senza rompersi, subire un allungamento fino a tre volte la lunghezza iniziale, e che, dopo aver subito un allungamento fino a due volte la lunghezza iniziale, riprendono, in meno di cinque minuti, una lunghezza pari, al massimo, ad una volta e mezzo la lunghezza iniziale.
   Questi prodotti comprendono il « cis »-poliisoprene (IR), il polibutadiene (BR), il policlorobutadiene (CR), il polibutadiene-stirolo (SBR), il policlorobutadiene-acrilonitrile (NCR), il polibutadiene-acrilonitrile (NBR) e la gomma butile (IIR);

   b) ai tioplasti (TM);

   c) alla gomma naturale modificata mediante innesto o mescola con materie plastiche artificiali, alla gomma naturale depolimerizzata, nonché alle miscele di prodotti sintetici non saturi e di altri polimeri sintetici saturi, se tali prodotti rispondono alle condizioni di vulcanizzazione, di allungamento e di deformazione permanente stabilite nel precedente paragrafo a).

Segue TABELLA

SEZIONE VII CAPITOLO 40

5. Le voci n.ri 40.01 e 40.02 non comprendono:

a) i lattici di gomma naturale o sintetica (anche prevulcanizzati) addizionati di agenti o acceleranti di vulcanizzazione, di cariche inerti o attive, di plastificanti, di sostanze coloranti (escluse quelle semplicemente destinate a facilitarne l'identificazione) o di altre sostanze; tuttavia, i lattici semplicemente stabilizzati o concentrati, nonché il lattice termosensibilizzato e l lattice positivo, sono da comprendere ne'le voci n.ri 40.01 o 40.02, secondo il caso;

b) la gomma alla quale, prima della coagulazione, è stato aggiunto nero fumo (con o senza oli minerali) o anidride silicica (con o senza oli minerali) nonché la gomma alla quale, dopo coagulazione, sono state aggiunte sostanze di ogni specie;

c) le mescole di due o più prodotti previsti dalla Nota 1 di questo Capitolo, addizionate o non di altre sostanze.

6. I fili nudi di gomma vulcanizzata, di qualsiasi profilo, nei quali la dimensione maggiore della sezione trasversale è superiore a 5 mm, rientrano nella voce n. 40.08.

7. La voce n. 40.10 comprende le cinghie di trasmissione ed i nastri trasportatori di tessuto impregnato, spalmato o ricoperto di gomma o stratificato con questa materia, nonché quelli fabbricati con fili o cordoncini impregnati o spalmati di gomma.

8. Ai sensi della voce n. 40.06, il lattice prevulcanizzato segue lo stesso trattamento del lattice non vulcanizzato.

Ai sensi delle voci dal n. 40.07 al n. 40.14 compreso, la balata, la guttaperca, le gomme naturali analoghe, il fatturato (factis) e i ralativi rigenerati seguono lo stesso trattamento della gomma vulcanizzata anche se non abbiano subito operazioni di vulcanizzazione.

9. Per « lastre, fogli e nastri », ai sensi delle voci n.ri 40.05, 40.08 e 40.15, si intendono unicamente le lastre, fogli e nastri, non tagliati o semplicemente tagliati in forma quadrata o rettangolare (anche se questa operazione conferisca loro il carattere di oggetti pronti all'uso), ma che non hanno subito altra lavorazione, salvo, se del caso, una semplice lavorazione in superficie (impressione o altro). Per profilati, bastoni e tubi delle voci n.ri 40.08 e 40.15, si intendono anche quelli tagliati a misura, che non hanno subito altra lavorazione fuorché una semplice lavorazione in superficie.

Numero della Tariffa	STATISTICA		DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI	
	Codice	Unità supplementare		Autonomi	Convenzionali
1	2	3	4	5	6
			I. GOMMA GREGGIA		
40.01			**Lattice di gomma naturale, anche addizionato di lattice di gomma sintetica; lattice di gomma naturale prevulcanizzato; gomma naturale, balata, guttaperca e gomme naturali analoghe . . . . . .**	esenzione	esenzione
	40.01-200	—	*A. lattice di gomma naturale, anche addizionato di lattice di gomma sintetica; lattice di gomma naturale prevulcanizzato*		
			B. gomma naturale:		
			I. fogli crêpe:		
	40.01-310	—	*a. da suole*		
	40.01-390	—	*b. altri*		
	40.01-400	—	*II. fogli affumicati*		
	40.01-500	—	*III. altri*		
	40.01-600	—	*C. balata, guttaperca e gomme natural analoghe*		
40.02			**Lattice di gomma sintetica; lattice di gomma sintetica prevulcanizzato; gomma sintetica; fatturato (factis) :**		
	40.02-200	—	**A. fatturato (factis) . . . .**	**10%**	**4%**
	40.02-300	—	**B. prodotti modificati mediante incorporazione di materie plastiche artificiali . . . .**	**10%**	**5%**

Segue TABELLA

SEZIONE VII **40.02**

Numero della Tariffa	STATISTICA		DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI	
	Codice	Unità supple-mentare		Autonomi	Conven-zionali
1	2	3	4	5	6
(**40.02**)			C. altri	esenzione	esenzione
			I. lattice di gomma sintetica, lattice di gomma sintetica prevulcanizzato:		
	40.02-410	—	*a. polibutadiene-stirolo*		
	40.02-491	—	*b. polibutadiene-acrilonitrile*		
	40.02-495	—	*c. altri*		
			II. non nominati:		
	40.02-610	—	*a. polibutadiene-stirolo*		
	40.02-630	—	*b. polibutadiene*		
	40.02-650	—	*c. policlorobutadiene*		
	40.02-670	—	*d. polibutadiene-acrilonitrile*		
	40.02-700	—	*e. gomma-butile*		
	40.02-800	—	*f. « cis »-poliisoprene*		
	40.02-900	—	*g. altri*		
40.03	*40.03-000*	—	**Gomma rigenerata**	3%	1%
40.04	*40.04-000*	—	**Cascami e ritagli di gomma non indurita; rottami di lavori di gomma non indurita utilizzabili esclusivamente per il recupero della gomma; polvere di gomma ottenuta da cascami o da rottami di gomma non indurita (1)**	esenzione	esenzione
			II. GOMMA NON VULCANIZZATA		
40.05			**Lastre, fogli e nastri di gomma, naturale o sintetica, non vulcanizzata, diversi dai fogli affumicati e dai fogli crêpe delle voci n.ri 40.01 e 40.02; granuli di gomma, naturale o sintetica, sotto forma di mescole pronte per la vulcanizzazione; mescole, dette « mescole-madri », costituite da gomma, naturale o sintetica, non vulcanizzata, addizionata, prima o dopo coagulazione, di nero fumo (con o senza oli minerali) o di anidride silicica (con o senza oli minerali), sotto qualsiasi forma :**		
	40.05-100	—	A. gomma addizionata di nero fumo o di anidride silic ca (« mescole-madri »)	6,5%	3%
	40.05-300	—	B. granuli di gomma naturale o sintetica sotto forma di mescole pronte per la vulcanizzazione .	14%	5,5%
	40.05-900	—	C. altri	10%	4%
40.06			**Gomma (o lattice di gomma), naturale o sintetica, non vulcanizzata, presentata sotto altre forme o stati (soluzioni e dispersioni, tubi, bacchette, profilati, ecc.); oggetti di gomma, naturale o sintetica, non vulcanizzata (fili tessili ricoperti o impregnati, dischi, rondelle, ecc.) :**		
	40.06-100	—	A. soluzioni e dispersioni (2)	18%	7%

(1) *Gli oggetti di gomma (comprese le coperture e camere d'aria o tubolari per ruote di veicoli), anche misti a tessuto, inservibili all'uso proprio, e destinati all'industria della gomma subordinatamente alle condizioni da stabilirsi dal Ministero delle Finanze, sono ammessi all'importazione in esenzione da dazio, previa riduzione in ritagli o frammenti buoni soltanto per ricavarne la gomma o previo trattamento termico in autoclave.*

(2) *Sui prodotti di questa voce contenenti prodotti petroliferi, si riscuote, oltre il dazio, la sovrimposta di confine sulla quantità di prodotti petroliferi contenuta, in misura uguale alla corrispondente imposta interna di fabbricazione.*

Segue TABELLA

SEZIONE VII 40.06

Numero della Tariffa	STATISTICA		DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI	
	Codice	Unità supple-mentare		Autonomi	Conven-zionali
1	2	3	4	5	6
(*40.06*)			B. altri	14%	5,5%
	40.06-910	—	*I. profilati per la ricostruzione di coperture*		
	40.06-930	—	*II. fili tessili ricoperti o impregnati di gomma non vulcanizzata*		
	40.06-980	—	*III. non nominati*		
			III. LAVORI DI GOMMA VULCANIZZATA MA NON INDURITA		
40.07			**Fili e corde di gomma vulcanizzata, anche ricoperti di materie tessili; filati tessili impregnati o ricoperti di gomma vulcanizzata :**		
			A. fili e corde di gomma vulcanizzata, anche ricoperti di materie tessili	15%	10%
	40.07-110	—	*I. non ricoperti di materie tessili*		
	40.07-150	—	*II. ricoperti di materie tessili*		
	40.07-200	—	B. filati tessili impregnati o ricoperti di gomma vulcanizzata	10%	8%
40.08			**Lastre, fogli, nastri e profilati (compresi i profilati di sezione circolare), di gomma vulcanizzata, non indurita :**		
			A. lastre, fogli e nastri:		
			I. di gomma spugnosa o cellulare	18%	9%
	40.08-050	—	*a. lastre e fogli per suole*		
	40.08-090	—	*b. altri*		
			II. di altra gomma	17%	7%
	40.08-130	m^2	*a. rivestimenti e tappeti da pavimento (diversi da quelli della voce n. 40.14)*		
	40.08-150	—	*b. lastre e fogli per suole*		
	40.08-170	—	*c. altri*		
	40.08-200	—	B. profilati	15%	6%
40.09			**Tubi di gomma vulcanizzata, non indurita. . . .**	18%	7%
	40.09-200	—	*A. per la guarnizione di cilindri (di macchine per l'industria tessile, di macchine da scrivere ecc.)*		
			B. altri:		
	40.09-400	—	*I. non misti con altre materie*		
			II. misti con altre materie:		
	40.09-510	—	*a. con armatura metallica*		
	40.09-590	—	*b. altri*		
40.10			**Nastri trasportatori e cinghie di trasmissione di gomma vulcanizzata. . . . .**	15%	10%
	40.10-100	—	*A. nastri trasportatori*		
			B. cinghie di trasmissione:		
	40.10-300	—	*I. di sezione trapezoidale*		
	40.10-900	—	*II. altre*		

Segue TABELLA

SEZIONE VII **40.**11

Numero della Tariffa	STATISTICA		DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI	
	Codice	Unità supplementare		Autonomi	Convenzionali
1	2	3	4	5	6
40.11			**Gomme piene o semipiene, coperture, battistrada amovibili per coperture, camere d'aria e protettori (« flaps »), di gomma vulcanizzata, non indurita, per ruote di ogni specie :**		
	40.11-100	—	A. gomme piene o semipiene, battistrada amovibili per coperture	19%	7,5%
			B. altri	22%	9%
			I. camere d'aria:		
	40.11-210	*n.*	*a. per velocipedi, con o senza motore*		
	40.11-230	*n.*	*b. per motocicli, compresi i moto « scooters »*		
	40.11-250	*n.*	*c. per autoveicoli da turismo*		
	40.11-270	*n.*	*d. per autocarri ed autobus*		
	40.11-290	*n.*	*e. altre*		
	40.11-400	—	*II. protettori (« flaps »)*		
	40.11-450	*n.*	*III. tubolatori*		
			IV. coperture:		
			a. nuove:		
	40.11-520	*n.*	*1. per velocipedi con o senza motore*		
	40.11-530	*n.*	*2. per motocicli compresi i moto « scooters »*		
	40.11-550	*n.*	*3. per autoveicoli da turismo*		
	40.11-570	*n.*	*4. per autocarri ed autobus*		
	40.11-610	*n.*	*5. per aerei*		
	40.11-630	—	*6. altre*		
	40.11-800	—	*b. usate*		
40.12			**Articoli d'igiene e farmacia (comprese le tettarelle) di gomma vulcanizzata, non indurita, anche con parte di ebanite. . . . .**	20%	10%
	40.12-100	—	*A. guanti profilattici*		
	40.12-200	—	*B. tettarelle, tiralatte, e oggetti simili, per bambini piccoli*		
	40.12-300	—	*C. pere per iniezioni, per contagocce, per vaporizzatori e per altri usi*		
	40.12-800	—	*D. altri*		
40.13			**Oggetti di vestiario, guanti e accessori per vestimenta, di gomma vulcanizzata, non indurita, per qualsiasi uso :**		
			A. guanti, comprese le muffole	20%	8%
	40.13-110	*paia*	*I. guanti per uso domestico*		
	40.13-130	*paia*	*II. guanti per chirurghi*		
	40.13-180	*paia*	*III. altri*		
	40.13-300	—	B. oggetti di vestiario e loro accessori	20%	10%
40.14			**Altri lavori di gomma vulcanizzata, non indurita :**		
	40.14-100	—	A. di gomma spugnosa o cellulare	20%	8%
			B. altri	15%	6%
	40.14-930	—	*I. rivestimenti e tappeti da pavimento (diversi da quelli della voce n. 40.08)*		
	40.14-950	—	*II. gomme per cancellare*		
	40.14-980	—	*III. altri*		

Segue TABELLA

SEZIONE VII 40.15

Numero della Tariffa 1	STATISTICA		DENOMINAZIONE DELLE MERCI 4	ALIQUOTA DEI DAZI	
	Codice 2	Unità supplementare 3		Autonomi 5	Convenzionali 6
			IV. EBANITE E SUOI LAVORI		
40.15			**Ebanite in blocchi, lastre, fogli o nastri, bastoni, profilati o tubi; cascami, polveri o rottami :**		
	40.15-100	—	A. in massa o blocchi, lastre, fogli, nastri, bastoni, profilati o tubi	10%	4%
	40.15-200	—	B. cascami, polveri e rottami, di ebanite . . .	esenzione	esenzione
40.16	*40.16-000*	—	**Lavori di ebanite**	19%	7,5%

Segue TABELLA

SEZIONE VIII

PELLI, CUOIO, PELLI DA PELLICCERIA E LAVORI DI QUESTE MATERIE: OGGETTI DA CORREGGIAIO E DA SELLAIO; OGGETTI DA VIAGGIO; BORSE DA DONNA E SIMILI CONTENITORI: LAVORI DI BUDELLA

CAPITOLO 41

PELLI E CUOIO

NOTE

1. Questo Capitolo non comprende:
   a) i ritagli ed altri simili avanzi di pelli non conciate (n.ri 05.05 o 05.06);
   b) le pelli di uccelli e loro parti, rivestite delle piume o della calugine (n.ri 05.07 o 67.01, secondo il caso);
   c) le pelli gregge, conciate o preparate, non depilate, di animali da pelliccia, comprese le pelli di agnello detto di astracan o di caracul (di Persia, breitschwanz e simili), le pelli di agnello delle Indie, di Cina, di Mongolia e del Tibet, le pelli di capra, di capretta e di capretto dello Yemen, della Mongolia e del Tibet (Capitolo 43).

   Rientrano, tuttavia, nella voce n. 41.01 le pelli gregge non depilate di bovini (compresi i bufali), di equini, di suini (compreso il pecari), di camoscio, di gazzella, di renna, di alce, di cervo, di capriolo, di cane e, salvo le eccezioni su riportate, di ovini e di caprini.
2. L'espressione «cuoio o pelli, artificiali o ricostituiti», in tutte le Sezioni della Tariffa in cui è usata, s'intende riferita ai prodotti previsti dalla voce n. 41.10.

Numero della Tariffa	STATISTICA		DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI	
	Codice	Unità supplementare		Autonomi	Convenzionali
1	2	3	4	5	6
41.01			**Pelli gregge (fresche, salate, secche, passate per calce, piclate), compresc quelle di ovini munite del vello**	esenzione	esenzione
			A. fresche, salate o secche:		
			I. di ovini:		
			a. di agnelli:		
	41.01-110	*n.*	*1. munite del vello*		
	41.01-130	*n.*	*2. altre*		
			b. di altri ovini:		
	41.01-150	*n.*	*1. munite del vello*		
	41.01-180	*n.*	*2. altre*		
			II. di bovini:		
			a. di vitelli:		
	41.01-310	—	*1. fresche o fresche/salate*		
	41.01-350	—	*2. secche o secche/salate*		
			b. di altri bovini:		
			1. fresche o fresche/salate:		
	41.01-420	—	*aa. pelli intere*		
			bb. parti di pelli:		
	41.01-430	—	*α. gropponi e mezzi gropponi*		
	41.01-440	—	*β. altre*		
			2. secche o secche/salate:		
	41.01-451	—	*aa. pelli intere*		
	41.01-455	—	*bb. parti di pelli*		
			III. di equini:		
	41.01-510	—	*a. fresche o fresche/salate*		
	41.01-550	—	*b. secche o secche/salate*		

Segue TABELLA

SEZIONE VIII 41.01

Numero della Tariffa	STATISTICA		DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI	
	Codice	Unità supplementare		Autonomi	Convenzionali
1	2	3	4	5	6
(41.01-A)			*IV. di caprini:*		
	41.01-620	*n.*	*a. di capretti*		
	41.01-630	*n.*	*b. di altri caprini*		
	41.01-660	—	*V. di rettili e di pesci*		
	41.01-680	—	*VI. di altri animali*		
			B. passate per calce o piclate:		
			I. di ovini:		
	41.01-710	*n.*	*a. di agnelli*		
	41.01-790	*n.*	*b. di altri ovini*		
	41.01-800	—	*II. di bovini*		
	41.01-910	*n.*	*III. di caprini*		
	41.01-951	—	*IV. di rettili, di animali marini*		
	41.01-955	—	*V. di altri animali*		
41.02			**Cuoio e pelli di bovini (compresi i bufali) e di equini, preparati, esclusi quelli delle voci dal n. 41.06 al n. 41.08 incluso :**		
	41.02-050	—	A. di vacchette delle Indie (« Kips »), interi o senza la testa e/o le zampe, di peso netto unitario inferiore o uguale a 4,5 kg, semplicemente conciate con sostanze vegetali, anche sottoposte ad altre preparazioni, ma evidentemente non utilizzabili, in tale stato, per la fabbricazione di lavori di cuoio	esenzione	—
			B. altri cuoi e pelli	9%	8%
			I. semplicemente conciati:		
	41.02-110	—	*a. di vitelli*		
			b. di altri bovini:		
	41.02-161	—	*1. a pieno spessore*		
	41.02-163	—	*2. spaccati o ugualizzati di spessore (fiori)*		
	41.02-165	—	*3. spaccature (croste)*		
	41.02-167	—	*c. di equini*		
			II. non nominati:		
			a. di vitelli:		
	41.02-210	m^2	*1. box-calf*		
			2. altri:		
	41.02-291	m^2	*aa. a concia vegetale o sintetica*		
	41.02-295	m^2	*bb. a concia minerale o mista*		
			b. di altri bovini:		
			1. a pieno spessore:		
	41.02-310	—	*aa. da suola*		
			bb. altri:		
	41.02-331	—	*α. a concia vegetale o sintetica*		
	41.02-335	—	*β. a concia minerale o mista*		
			2. spaccati o ugualizzati di spessore (fiori):		
	41.02-351	m^2	*aa. a concia vegetale o sintetica*		
	41.02-355	m^2	*bb. a concia minerale o mista*		
	41.02-370	m^2	*3. spaccature (croste)*		
			c. di equini:		
	41.02-501	m^2	*1. a concia vegetale o sintetica*		
	41.02-505	m^2	*2. a concia minerale o mista*		

Segue TABELLA

SEZIONE VIII

41.03

Numero della Tariffa	STATISTICA		DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI	
	Codice	Unità supplementare		Autonomi	Convenzionali
1	2	3	4	5	6
41.03			**Pelli ovine, preparate, escluse quelle delle voci dal n. 41.06 al n. 41.08 incluso :**		
	41.03-100	—	A. di meticci delle Indie, semplicemente conciate con sostanze vegetali, anche sottoposte ad altre preparazioni, ma evidentemente non utilizzabili, in tale stato, per la fabbricazione di lavori di cuoio	esenzione	esenzione
			B. altre pelli:		
			I. semplicemente conciate	6%	3%
	41.03-300	—	*a. di agnelli*		
			b. di altri ovini:		
	41.03-400	—	*1. a pieno spessore*		
	41.03-500	—	*2. altre*		
			II. non nominate	10%	5%
	41.03-991	m^2	*a. vellutate*		
	41.03-995	m^2	*b. altre*		
41.04			**Pelli caprine, preparate, escluse quelle delle voci dal n. 41.06 al n. 41.08 incluso :**		
	41.04-100	—	A. di capre delle Indie, semplicemente conciate con sostanze vegetali, anche sottoposte ad altre preparazioni, ma evidentemente non utilizzabili, in tale stato, per la fabbricazione di lavori di cuoio	esenzione	esenzione
			B. altre pelli:		
	41.04-910	—	I. semplicemente conciate	7%	3,5%
			II. non nominate	10%	5%
	41.04-991	m^2	*a. al cromo*		
			b. altre:		
	41.04-994	m^2	*1. vellutate*		
	41.04-997	m^2	*2. non nominate*		
41.05			**Pelli preparate di altri animali, escluse quelle delle voci dal n. 41.06 al n. 41.08 incluso :**		
	41.05-200	—	A. di rettili, semplicemente conciate con sostanze vegetali, anche sottoposte ad altre preparazioni, ma evidentemente non utilizzabili, in tale stato, per la fabbricazione di lavori di cuoio . .	esenzione	esenzione
			B. altre pelli:		
			I. semplicemente conciate	8%	4%
	41.05-310	—	*a. di suini*		
	41.05-390	—	*b. di altri animali*		
			II. non nominate	9%	4,5%
	41.05-910	m^2	*a. di suini*		
	41.05-930	—	*b. di rettili, di pesci*		
	41.05-990	m^2	*c. di altri animali*		
41.06			**Cuoi e pelli, scamosciati**	10%	5%
	41.06-200	—	*A. di ovini*		
	41.06-801	—	*B. di vitelli*		
	41.06-803	—	*C. di altri bovini*		
	41.06-805	—	*D. di caprini*		
	41.06-807	—	*E. di altri animali*		

Segue TABELLA

SEZIONE VIII 41.07

Numero della Tariffa	STATISTICA		DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI	
	Codice	Unità supple-mentare		Autonomi	Conven-zionali
1	2	3	4	5	6
41.07	*41.07-000*	—	**Cuoio e pelli, pergamenati . . . .**	10%	5%
41.08			**Cuoio e pelli, verniciati o metallizzati . . . . .**	12%	5%
	41.08-200	m^2	*A. di vitelli*		
	41.08-300	m^2	*B. di altri bovini*		
	41.08-400	m^2	*C. di ovini, di caprini*		
	41.08-800	m^2	*D. di altri animali*		
41.09	*41.09-000*	—	**Ritagli ed altri avanzi di cuoio naturale, artificiale o ricostituito, e di pelli conciate o pergamenate, non utilizzabili nella fabbricazione di lavori di cuoio e di pelli; segatura, polvere e farina di cuoio e di pelli . . . .**	esenzione	esenzione
41.10	*41.10-000*	—	**Cuoio artificiale o ricostituito, a base di cuoio non sfibrato o di fibre di cuoio, in piastre o in fogli, anche arrotolati. . . . .**	10%	5%

Segue TABELLA

SEZIONE VIII

CAPITOLO 42

LAVORI DI CUOIO O DI PELLI; OGGETTI DA CORREGGIAIO E DA SELLAIO; OGGETTI DA VIAGGIO; BORSE DA DONNA E SIMILI CONTENITORI; LAVORI DI BUDELLA

NOTE

1. Sono esclus' da questo Capitolo:

   a) i catgut e simili, sterili, per suture chirurgiche (n. 30.05);

   b) gli oggetti di vestiario e i loro accessori (ad eccezione dei guanti) di cuoio o di pelli, foderati di pelliccia naturale o artificiale, nonchè gli oggetti di vestiario e i loro accessori di cuoio o di pelli, che presentano parti esterne di pelliccia naturale o artificiale, purchè tali parti non costituiscano semplici guarnizioni (n.ri 43.03 o 43.04, secondo il caso);

   c) le borse per provviste e simili, di tessuto a maglia, della Sezione XI

   d) gli oggetti del Capitolo 64;

   e) i cappelli, i copricapi ed altre acconciature e loro parti, del Capitolo 65;

   f) le fruste, gli scudisci e altri oggetti della voce n. 66.02;

   g) le corde armoniche, le pelli per tamburi e strumenti simili, nonchè le altre parti di strumenti musicali (n.ri 92.09 o 92.10);

   h) i mobili e loro parti (Capitolo 94);

   ij) gli oggetti del Cap tolo 97 (giocattoli, giuochi, oggetti per divertimenti e sport);

   k) i bottoni, i bottoni da polsi, ecc., della voce n. 98.01 o del Capitolo 71.

2. I guanti (compresi quelli da sport e per protezione), i grembiali ed altri speciali oggetti di protezione individuale per qualsiasi mestiere, le bretelle, le cinture, i cinturoni, le bandoliere e i braccialetti, di cuoio o di pelli naturali, artificiali o ricostituiti, sono compresi nella voce n. 42.03.

Numero della Tariffa	STATISTICA		DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI	
	Codice	Unità supplementare		Autonomi	Convenzionali
1	2	3		5	6
42.01	*42.01-000*	—	**Oggetti da sellaio e da correggiaio per qualunque animale (selle, finimenti, collari, tirelle, ginocchielli, ecc.), di qualsiasi materia . . . .**	18%	9%
42.02			**Oggetti da viaggio (bauli, valigie, cappelliere, sacche da viaggio, sacchi a spalla, ecc.), sacche per provviste, borse da donna, cartelle, borse portacarte, portafogli, portamonete, borse per toletta, borse per utensili, borse da tabacco, guaine, astucci, custodie (per armi, strumenti musicali, binocoli, gioielli, boccette, collietti, calzature, spazzole, ecc.), e simili contenitori, di cuoio o di pelli, naturali, artificiali o ricostituiti, di fibra vulcanizzata, di materie plastiche artificiali in fogli, di cartone o di tessuti :**		
			A. di materie plastiche artificiali in fogli . . .	21%	15%
			I. oggetti da viaggio, borse per toletta:		
	42.02-120	—	*a. bauli, bauletti e valigie*		
	42.02-140	—	*b. altri*		
	42.02-160	*n.*	*II. borsette da donna e da uomo*		
	42.02-170	*n.*	*III. borse, cartelle e portadocumenti*		
	42.02-180	—	*IV. altri*		

Segue TABELLA

SEZIONE VIII 42.02

Numero della Tariffa	STATISTICA Codice	Unità supplementare	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI Autonomi	Convenzionali
1	2	3	4	5	6
(42.02)			B. di altre materie	19%	7,5%
			I. oggetti da viaggio, borse per toletta:		
			a. bauli, bauletti e valigie:		
	42.02-210	—	*1. di cuoio o di pelli, naturali, artificiali o ricostituiti*		
	42.02-230	—	*2. di fibra vulcanizzata, di cartone*		
	42.02-250	—	*3. di tessuti*		
			b. altri:		
	42.02-310	—	*1. di cuoio o di pelli, naturali, artificiali o ricostituiti*		
	42.02-350	—	*2. di altre materie*		
			II. borsette da donna e da uomo:		
	42.02-410	*n.*	*a. di cuoio o di pelli, naturali, artificiali o ricostituiti*		
	42.02-490	*n.*	*b. di altre materie*		
			III. borse, cartelle e portadocumenti:		
	42.02-510	*n.*	*a. di cuoio o di pelli, naturali, artificiali o ricostituiti*		
	42.02-590	*n.*	*b. di altre materie*		
			IV. altri:		
	42.02-810	—	*a. di cuoio o di pelli, naturali, artificiali o ricostituiti*		
	42.02-890	—	*b. di altre materie*		
42.03			**Oggetti di vestiario e loro accessori di cuoio o di pelli, naturali, artificiali o ricostituiti :**		
	42.03-100	—	A. oggetti di vestiario	20%	8%
			B. guanti, comprese le muffole:		
	42.03-210	*paia*	I. di protezione per qualunque mestiere . . .	17%	13%
	42.03-250	*paia*	II. speciali per sport	19%	11%
			III. altri	19%	10,5%
	42.03-270	*paia*	*a. per uomini e per ragazzi*		
	42.03-280	*paia*	*b. non nominati*		
			C. altri accessori per oggetti di vestiario . . .	19%	7,5%
	42.03-510	—	*I. cinture, cinturoni e bandoliere*		
	42.03-590	—	*II. altri*		
42.04			**Oggetti di cuoio o di pelli, naturali, artificiali o ricostituiti, per usi tecnici :**		
	42.04-100	—	A. cinghie di trasmissione o di trasporto . . .	10%	5%
			B. altri	13%	8%
	42.04-810	—	*I. oggetti per l'industria tessile*		
	42.04-890	—	*II. non nominati*		
42.05	*42.05-000*	—	**Altri lavori di cuoio o di pelli, naturali, artificiali o ricostituiti**	17%	7%
42.06			**Lavori di budella, di pellicola di intestini (« baudruches »), di vesciche o di tendini**	8%	6%
	42.06-100	—	*A. corde di budella*		
	42.06-900	—	*B. altri*		

Segue TABELLA

SEZIONE VIII

CAPITOLO 43

PELLI DA PELLICCERIA E LORO LAVORI; PELLICCE ARTIFICIALI

NOTE

1. Indipendentemente dalle pelli da pellicceria, gregge, della voce n. 43.01, l'espressione « pelli da pellicceria » o « pelliccia », in tutte le Sezioni della Tariffa dov'è adoperata, deve intendersi riferita alle pelli conciate o preparate, col pelo, di qualsiasi animale.

2. Sono esclusi da questo Capitolo:
   a) le pelli e le parti di pelli di uccelli, munite delle loro piume o della loro calugine (n.ri 05.07 o 67.01, secondo il caso);
   b) le pelli gregge, col pelo, della specie di quelle da classificare nel Capitolo 41 per effetto della Nota 1 c) premessa a tale Capitolo;
   c) i guanti misti di pelliccia, naturale o artificiale, e di cuoio o di pelli (n. 42.03);
   d) gli oggetti del Capitolo 64;
   e) i cappelli, i copricapi ed altre acconciature e loro parti, del Capitolo 65;
   f) gli oggetti del Capitolo 97 (giocattoli, giuochi, oggetti per divertimenti e sport).

3. Si considerano come « tavole, sacchi, mappette, croci e manufatti simili », ai sensi della voce n. 43.02, le pelli e le parti di pelli (eccetto quelle dette « allungate »), cucite insieme a forma di quadrato, di rettangolo, di croce o di trapezio, senza aggiunta di altre materie. Invece, gli altri manufatti pronti per essere utilizzati nello stato in cui si trovano, direttamente o previo semplice taglio, e le pelli o parti di pelli cucite, costituenti oggetti di vestiario, parti od accessori di oggetti di vestiario, od altri oggetti, sono compresi nella voce n. 43.03.

4. Sono da classificare nelle voci n.ri 43.03 o 43.04, secondo il caso, gli oggetti di vestiario e loro accessori di qualsiasi specie (ad eccezione, però, di quelli esclusi per effetto della Nota 2 di questo Capitolo), foderati di pelliccia naturale o artificiale, nonchè quelli aventi parti esterne di pelliccia naturale o artificiale, purchè tali parti non costituiscano semplici guarnizioni.

5. Si considerano come « pellicce artificiali », ai sensi della voce n. 43.04, le imitazioni di pelliccia ottenute con lana, peli ed altre fibre, incollate o cucite su cuoio, tessuti, ecc., ad eccezione delle imitazioni ottenute mediante tessitura, che sono da classificare come tessuti secondo la specie (velluti, felpe, tessuti ricci, ecc.).

Numero della Tariffa	STATISTICA		DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI	
	Codice	Unità supplementare		Autonomi	Convenzionali
1	2	3	4	5	6
43.01			**Pelli da pellicceria gregge**	esenzione	esenzione
			A. pelli intere, anche senza la testa, la coda e le zampe:		
	43.01-110	*n.*	*I. di coniglio, di lepre*		
	43.01-150	*n.*	*II. di visone*		
	43.01-210	*n.*	*III. di agnello detto di astrakan o di caracul, di agnello delle Indie, di Cina, di Mongolia e del Tibet*		
	43.01-250	*n.*	*IV. di otaria (Arctocephalus ursinus), di lontra di mare (Enhydra lutria), di nutria (Myocastor coypus) e di castoro*		
	43.01-310	*n.*	*V. di topo e di murmel*		
	43.01-350	*n.*	*VI. di felidi selvatici*		
	43.01-500	—	*VII. di altri animali*		
	43.01-700	—	*B. parti di pelli*		

Segue TABELLA

SEZIONE VIII

43.02

Numero della Tariffa	STATISTICA		DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI	
	Codice	Unità supplementare		Autonomi	Convenzionali
1	2	3	4	5	6
43.02			**Pelli da pellicceria conciate o preparate, anche confezionate in tavole, sacchi, mappette, croci o altri simili manufatti; loro cascami e ritagli, non cuciti :**		
			A. pelli da pellicceria conciate o preparate, anche confezionate in tavole, sacchi, mappette, croci o altri simili manufatti.	9%	4,5%
	43.02-110	*n.*	*I. di coniglio, di lepre*		
	43.02-150	*n.*	*II. di visone*		
	43.02-210	*n.*	*III. di agnello detto di astrakan o di caracul, di agnello delle Indie, di Cina, di Mongolia e del Tibet*		
	43.02-250	*n.*	*IV. di otaria (Arctocephalus ursinus), di lontra di mare (Enhydra lutria), di nutria (Myocastor coypus) e di castoro*		
	43.02-310	*n.*	*V. di topo e di murmel*		
	43.02-350	*n.*	*VI. di felidi selvatici*		
	43.02-500	—	*VII. di altri animali*		
	43.02-700	—	B. cascami e ritagli, non cuciti, dei prodotti compresi nella voce n. 43.02-A	esenzione	3,5%
43.03			**Pelliccerie lavorate o confezionate :**		
	43.03-200	—	A. oggetti per usi tecnici	18%	7%
			B. altri	24%	9,5%
			I. oggetti di vestiario e loro accessori:		
	43.03-301	—	*a. di pelli fini o misti con pelli fini*		
	43.03-305	—	*b. altri*		
	43.03-900	—	*II. non nominati*		
43.04			**Pellicce artificiali, anche confezionate**	22%	9%
	43.04-100	—	*A. non confezionate*		
	43.04-300	—	*B. confezionate*		

Segue TABELLA

SEZIONE IX

LEGNO, CARBONE DI LEGNA E LAVORI DI LEGNO, SUGHERO E LAVORI DI SUGHERO; LAVORI DA INTRECCIO, DA PANIERAIO E DA STUOIAIO

CAPITOLO 44

LEGNO, CARBONE DI LEGNA E LAVORI DI LEGNO

NOTE

1. Questo Capitolo non comprende:
   a) i legni delle specie utilizzate principalmente in profumeria, in medicina o nella preparazione di insetticidi, antiparassitari e simili (n. 12.07);
   b) i legni delle specie utilizzate principalmente per tinta o per concia (n. 13.01);
   c) i carboni attivati (n. 38.03);
   d) gli oggetti rientranti nel Capitolo 46;
   e) le calzature e loro parti, del Capitolo 64;
   f) i bastoni di ombrelli (da pioggia o da sole), bastoni, fruste, frustini e loro parti (Capitolo 66);
   g) i lavori compresi nella voce n. 68.09;
   h) le minuterie di fantasia della voce n. 71.16;
   ij) gli oggetti della Sezione XVII, in particolare i lavori da carradore;
   k) gli oggetti del Capitolo 91 (orologeria) e specialmente le casse e simili delle pendole e degli altri apparecchi di orologeria;
   l) gli strumenti musicali e loro parti (Capitolo 92);
   m) le parti e i pezzi staccati di armi (n. 93.06);
   n) i mobili e loro parti (Capitolo 94);
   o) gli oggetti del Capitolo 97 (giocattoli, giuochi, oggetti per divertimenti e sport);
   p) le pipe, loro parti e oggetti simili, i bottoni, le matite ed altri oggetti da classificare nel Capitolo 98.
2. Si considerano come legni cosiddetti « migliorati », ai sensi di questo Capitolo, i pezzi di legno massiccio e quelli costituiti da compensati, che abbiano subito un trattamento chimico o meccanico più profondo di quello che sarebbe strettamente necessario per assicurarne, occorrendo, la coesione e di natura tale da provocare in essi un aumento notevole di densità e di durezza, nonchè una maggiore resistenza agli sforzi meccanici ed agli agenti chimici ed un miglior comportamento ai fini elettrici.
3. Gli oggetti di legno impiallacciato o compensato nonchè quelli di legno cellulare, migliorato, artificiale o ricostituito, sono da classificare, ai fini dell'applicazione delle voci dal n. 44.19 al n. 44.28 incluso, come i corrispondenti oggetti di legno.
4. Gli utensili di legno con accessori di metallo sono da comprendere nella voce n. 44.25, purchè tali accessori non ne costituiscano la lama o la parte operante.

NOTA COMPLEMENTARE

Si intende per « farina di legno », ai sensi della voce n. 44.12, la polvere di legno che passa attraverso un setaccio con apertura di maglia di 0,63 mm, con un massimo dell'8%, in peso, di residui.

Numero della Tariffa	STATISTICA		DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI	
	Codice	Unità supplementare		Autonomi	Convenzionali
1	2	3	4	5	6
44.01			**Legna da ardere in tondelli, ceppi, ramaglie o fascine; cascami di legno, compresa la segatura . .**	esenzione	esenzione
	44.01-100	—	*A. legna da ardere in tondelli, ceppi, ramaglia o fascine*		
	44.01-200	—	*B. cascami legnosi di lino*		
	44.01-400	—	*C. segatura*		
	44.01-900	—	*D. altri cascami*		
44.02	*44.02-000*	—	**Carbone di legna (compreso il carbone di gusci e di noci), anche agglomerato . . . .**	13%	6,5%

Segue TABELLA

SEZIONE IX 44.03

Numero della Tariffa	STATISTICA		DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI	
	Codice	Unità supple-mentare		Autonomi	Conven-zionali
1	2	3	4	5	6
44.03			**Legno rozzo, anche scortecciato o semplicemente sgrossato :**		
	44.03-200	m^3	A. pali di conifere d'una lunghezza da 6 m inclusi a 18 m inclusi ed aventi una circonferenza, alla maggiore estremità, da 45 cm esclusi a 90 cm inclusi, iniettati o altrimenti impregnati, a qualsiasi grado	8%	3%
			B. altro	esenzione	esenzione
			I. legno tropicale di latifoglie:		
	44.03-210	m^3	*a. di okoumé*		
	44.03-220	m^3	*b. di limba*		
	44.03-230	m^3	*c. di obéché*		
	44.03-240	m^3	*d. di sipo*		
	44.03-250	m^3	*e. di makoré*		
	44.03-280	m^3	*f. altro*		
			II. non nominato:		
			a. di conifere:		
	44.03-300	m^3	*1. per triturazione*		
	44.03-400	m^3	*2. per sega, tranciatura o sfogliatura*		
	44.03-510	m^3	*3. puntelli per miniere*		
	44.03-520	m^3	*4. pali per linee telegrafiche, telefoniche o elettriche (non compresi nella voce n. 44.03-200*		
	44.03-540	m^3	*5. palafitte e pali di fondazione*		
	44.03-580	m^3	*6. altro*		
			b. altro:		
	44.03-600	m^3	*1. per triturazione*		
			2. per sega, tranciatura o sfogliatura:		
	44.03-710	m^3	*aa. di querce*		
	44.03-730	m^3	*bb. di faggio (fagus silvatica)*		
	44.03-740	m^3	*cc. di pioppo*		
	44.03-750	m^3	*dd. di noce*		
	44.03-790	m^3	*ee. di altre essenze*		
	44.03-910	m^3	*3. puntelli per miniere*		
	44.03-990	m^3	*4. non nominato*		
44.04			**Legno semplicemente squadrato**	esenzione	esenzione
	44.04-200	m^3	*A. legno tropicale di latifoglie*		
			B. altro:		
	44.04-910	m^3	*I. di conifere*		
	44.04-980	m^3	*II. di altre essenze*		
44.05			**Legno semplicemente segato per il lungo, tranciato o sfogliato, dello spessore superiore a 5 mm :**		
			A. tavolette destinate alla fabbricazione di matite (1)	esenzione	esenzione
	44.05-101	m^3	*I. di conifere*		
	44.05-105	m^3	*II. di altre essenze*		
	44.05-200	m^3	B. legno di conifere, d'una lunghezza di 125 cm o meno e d'uno spessore di meno di *12,5* mm. .	13%	10%

(1) Sono ammesse in questa voce subordinatamente alle condizioni da stabilirsi dal Ministero delle Finanze.

Segue TABELLA

SEZIONE IX **44.05**

Numero della Tariffa	STATISTICA		DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI	
	Codice	Unità supplementare		Autonomi	Convenzionali
1	2	3	4	5	6
(44.05)			C. altro	esenzione	esenzione
			I. legno tropicale di latifoglie:		
	44.05-310	*m³*	*a. di limba*		
	44.05-330	*m³*	*b. di sipo*		
	44.05-390	*m³*	*c. altro*		
			II. non nominato:		
	44.05-400	*m³*	*a. di conifere*		
			b. altro:		
	44.05-710	*m³*	*1. di querce*		
	44.05-730	*m³*	*2. di faggio (fagus silvatica)*		
	44.05-740	*m³*	*3. di pioppo*		
	44.05-750	*m³*	*4. di noce*		
	44.05-790	*m³*	*5. di altre essenze*		
44.06	*44.06-000*	—	**Quadrelli di legno per la pavimentazione delle strade**	6%	3%
44.07			**Traversine di legno per strade ferrate :**		
			A. iniettate o altrimenti impregnate, a qualsiasi grado	10%	5%
	44.07-101	*m³*	*I. di conifere*		
	44.07-105	*m³*	*II. di altre essenze*		
			B. altre	8%	3%
	44.07-901	*m³*	*I. di conifere*		
	44.07-905	*m³*	*II. di altre essenze*		
44.08	*44.08-000*	—	**Legname da bottaio, anche segato nelle due facce principali, ma non altrimenti lavorato . . . . .**	7%	3,5%
44.09			**Liste di legno per cerchi; pali spaccati; pioli e picchetti di legno, appuntiti, non segati per il lungo; legno in stecche, strisce o nastri; legno per triturazione sotto forma di lastrine o di particelle; trucioli di legno dei tipi impiegati nella fabbricazione dell'aceto o nella chiarificazione dei liquidi :**		
	44.09-100	—	A. legno per triturazione sotto forma di lastrine o di particelle	esenzione	4%
	44.09-900	—	B. altri	8%	4%
44.10	*44.10-000*	—	**Legno semplicemente sgrossato o arrotondato, ma non tornito, né curvato o altrimenti lavorato, per bastoni, ombrelli, fruste, manichi di utensili, e simili . . . .**	7%	3%
44.11	*44.11-000*	—	**Legno in fuscelli; legno preparato per fiammiferi; zeppe di legno per calzature . . . .**	9%	6%
44.12			**Lana (paglia) di legno; farina di legno . . . .**	10%	5%
	44.12-100	—	*A. lana (paglia) di legno*		
	44.12-300	—	*B. farina di legno*		

Segue TABELLA

SEZIONE IX 44.13

Numero della Tariffa 1	STATISTICA Codice 2	Unità supplementare 3	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 4	ALIQUOTA DEI DAZI Autonomi 5	Convenzionali 6
44.13			**Legno piallato, scanalato, sagomato a forma di battente, con incastri semplici, con limbelli, con smussature o similmente lavorato, comprese le liste e le tavolette (parchetti) per pavimenti, non riunite**	10%	5%
	44.13-100	m^2	*A. liste e tavolette (parchetti) per pavimenti, non riunite*		
			B. altri:		
	44.13-300	—	*I. di conifere*		
	44.13-500	—	*II. di altre essenze*		
44.14			**Legno semplicemente segato per il lungo, tranciato o sfogliato, dello spessore non superiore a 5 mm; fogli da impiallacciatura e legno per compensati, dello stesso spessore :**		
	44.14-300	—	A. tavolette destinate alla fabbricazione d matite (1)	esenzione	7%
			B. altri	10%	7%
			I. di legno tropicale di latifoglie:		
	44.14-510	—	*a. di spessore uguale o inferiore a 1 mm*		
	44.14-550	—	*b. di spessore superiore a 1 mm*		
			II. di altre essenze:		
	44.14-610	—	*a. di spessore uguale o inferiore a 1 mm*		
	44.14-650	—	*b. di spessore superiore a 1 mm*		
44.15			**Legno impiallacciato e legno compensato, anche commisti con altre materie; legno intarsiato o incrostato . . . .**	15%	13%
	44.15-100	m^3	*A. legno impiallacciato e legno compensato, aventi almeno una delle facce di legno di pino, di lauan rosso (Shorea negrosensis), di lauan bianco (Pentacme contorta), di almon (Shorea almon), di betulla o di abete di Douglas (Pseudotsuga taxifolia)*		
			B. altri:		
	44.15-300	m^3	*I. egno compensato costituito esclusivamente da fogli da impiallacciatura*		
			II. legno compensato ad anima spessa:		
	44.15-510	m^3	*a. ad anima a pannello, ad anima listellata o lamellata*		
	44.15-590	m^3	*b. altro*		
	44.15-900	m^3	*III. non nominati*		
44.16	*44.16-000*	—	**Pannelli cellulari di legno, anche ricoperti con fogli di metallo comune . . . .**	10%	5%
44.17	*44.17-000*	—	**Legno detto « migliorato », in pannelli, tavole, blocchi e simili . . . .**	10%	4%

(1) Sono ammesse in questa voce subordinatamente alle condizioni da stabilirsi dal Ministero delle Finanze.

Segue TABELLA

SEZIONE IX

44.18

Numero della Tariffa	STATISTICA Codice	Unità supplementare	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI Autonomi	Convenzionali
1	2	3	4	5	6
44.18			**Legno detto « artificiale » o « ricostituito », formato con trucioli, segatura, farina di legno o altri avanzi legnosi, agglomerati con resine naturali o artificiali o con altri leganti organici, in pannelli, lastre, blocchi e simili**	13%	12%
			A. formato con lana (paglia), farina, trucioli, segatura ed a'tri cascami, di legno:		
	44.18-110	m^3	*I. greggio o semplicemen c pulito*		
	44.18-190	m^3	*II. altro*		
	44.18-300	m^3	*B. formato con avanzi legnosi di lino*		
	44.18-900	m^3	*C. altro*		
44.19			**Liste e modanature di legno, per mobili, per cornici, per la decorazione interna di costruzioni, per impianti elettrici, e simili**	15%	7,5%
	44.19-200	—	*A. ricoperte di un foglio so tile di metallo*		
	44.19-800	—	*B. altre*		
44.20	*44.20-000*	—	**Cornici di legno per quadri, specchi e simili** . . .	15%	7,5%
44.21			**Casse, cassette, gabbie, cilindri e imballaggi simili, completi, di legno :**		
	44.21-100	—	A. fabbricati (anche parzialmente) di legno impiallacciato o compensato	17%	12%
	44.21-900	—	B. altri	13%	10%
44.22			**Fusti, botti, tini, mastelli, secchie ed altri lavori da bottaio, di legno, e loro parti diverse da quelle della voce n. 44.08**	14%	5,5%
	44.22-100	—	*A. recipienti*		
	44.22-300	—	*B. parti*		
44.23			**Lavori di falegnameria e lavori di carpentiere, per edifici e costruzioni, compresi i pannelli per pavimenti e le costruzioni smontabili, di legno :**		
	44.23-100	—	A. casseforme per gettate di calcestruzzo . . .	14%	5,5%
			B. altri	14%	7%
	44.23-300	—	*I. costruzioni smontabili*		
	44.23-510	*n.*	*II. porte, escluse le porte finestre*		
	44.23-550	*n.*	*III. finestre, comprese le porte finestre*		
			IV. pannelli per pavimenti:		
	44.23-710	m^2	*a. per mosaici*		
	44.23-790	m^2	*b. altri*		
	44.23-800	—	*V. non nominati*		
44.24	*44.24-000*	—	**Oggetti di uso domestico, di legno**	15%	7,5%

Segue TABELLA

SEZIONE IX 44.25

Numero della Tariffa	STATISTICA		DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI	
	Codice	Unità supplementare		Autonomi	Convenzionali
1	2	3	4	5	6
44.25			**Utensili, montature e manichi di utensili, montature di spazzole, manichi di spazzole e di scope, di legno; forme, formini e tenditori per calzature, di legno :**		
	44.25-100	—	A. manichi per oggetti di coltelleria e posateria; montature di spazzole	16%	6,5%
			B. altri	12%	6%
	44.25-910	—	*I. utensili, montature e manichi di utensili*		
	44.25-990	—	*II. non nominati*		
44.26			**Tubetti, spole, rocche e rocchetti per filatura, tessitura, e per filati cucirini, di legno tornito; oggetti simili, di legno tornito :**		
	44.26-100	—	A. rocchetti per filati cucirini, da ricamo, ecc. .	9%	3,5%
	44.26-900	—	B. altri	16%	8%
44.27			**Lavori da stipettaio e di piccola ebanisteria (scatole, cofanetti, astucci, custodie, astucci portapenne, attaccapanni da parete, lampadari ed altri apparecchi per illuminazione, ecc.), oggetti da ornamento, anche personale, e soprammobili, di legno; parti di legno di tali lavori ed oggetti**	18%	7%
	44.27-100	—	*A. apparecchi per illuminazione, anche con forniture elettriche*		
	44.27-300	—	*B. oggetti da ornamento, anche personale, e soprammobili*		
	44.27-900	—	*C. altri*		
44.28			**Altri lavori di legno :**		
	44.28-100	—	A. modelli per fonderia	7%	3,5%
	44.28-300	—	B. rulli per serrande avvolgibili, con o senza molle	14%	6,5%
			C. altri	14%	7%
	44.28-710	*n.*	*I. grucce per indumenti*		
	44.28-791	—	*II. bauli, valigie, cassette da viaggio, e simili*		
	44.28-795	—	*III. non nominati*		

Segue TABELLA

SEZIONE IX

CAPITOLO 45

SUGHERO E SUOI LAVORI

NOTE

1. Sono esclusi da questo Capitolo:
   a) le calzature e le loro parti, del Capitolo 64;
   b) i cappelli, copricapi ed altre acconciature e loro parti, del Capitolo 65;
   c) gli oggetti del Capitolo 97 (giocattoli, giuochi, oggetti per divertimenti e sport).
2. Il sughero naturale semplicemente scrostato (squadrato) è da classificare nella voce n. 45.02.

Numero della Tariffa	STATISTICA		DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI	
	Codice	Unità supplementare		Autonomi	Convenzionali
1	2	3	4	5	6
45.01			**Sughero naturale greggio e cascami di sughero; sughero frantumato, granulato o polverizzato . .**	7%	3%
	45.01-200	—	A. *sughero naturale greggio*		
	45.01-400	—	B. *cascami di sughero*		
	45.01-600	—	C. *sughero frantumato, granulato o polverizzato*		
45.02	*45.02-000*	—	**Cubi, lastre, fogli e strisce di sughero naturale, compresi i cosiddetti cubi o quadretti per la fabbricazione dei turaccioli . . . .**	12%	8%
45.03			**Lavori di sughero naturale . . . .**	20%	16%
	45.03-100	—	A. *turaccioli*		
	45.03-900	—	B. *altri*		
45.04			**Sughero agglomerato (con o senza legante) e lavori di sughero agglomerato :**		
	45.04-100	—	A. rondelle destinate alla fabbricazione di tappi-corona (1)	11%	16%
			B. altri	20%	16%
	45.04-910	—	I. *cubi, mattoni, lastre, fogli, pannelli, strisce e quadre li*		
	45.04-990	—	II. *non nominati*		

(1) Sono ammesse in questa voce subordinatamente alle condizioni da stabilirsi dal Ministero delle Finanze.

Segue TABELLA

SEZIONE IX

CAPITOLO 46

LAVORI DI INTRECCIO, DA PANIERAIO E DA STUOIAIO

NOTE

1. Sono considerati « materiali da intreccio » particolarmente: la paglia, i ramoscelli di vimini o di salice, i giunchi, le canne, i trucioli di legno per trecce, i nastri e le cortecce di vegetali, le fibre tessili naturali non filate, i monofili e le lamette o simili di materie plastiche artificiali, le lamette di carta, ma non le strisce di cuoio naturale, artificiale o ricostituito, le strisce di feltro, i capelli, il crine, gli stoppini ed i filati di materie tessili, i monofili e le lamette o simili del Capitolo 51.

2. Sono esclusi da questo Capitolo:
   a) gli spaghi, corde e funi, anche intrecciati (n. 59.04);
   b) le calzature, i cappelli, i copricapi ed altre acconciature, e loro parti, dei Capitoli 64 e 65;
   c) i veicoli e le casse di veicoli, costruiti con materiali da intreccio (Capitolo 87);
   d) i mobili e loro parti (Capitolo 94).

3. Sono considerati « materiali da intreccio parallelizzati », ai sensi della voce n. 46.02, gli oggetti costituiti da « materiali da intreccio » disposti parallelamente ed uniti tra loro per mezzo di legature, anche se queste ultime siano costituite da materie tessili filate.

Numero della Tariffa	STATISTICA		DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI	
	Codice	Unità supplementare		Autonomi	Convenzionali
1	2	3	4	5	6
46.01			**Trecce e manufatti simili, di materiale da intreccio, per qualsiasi uso, anche riuniti in strisce :**		
	46.01-100	—	A. di materiali vegetali non filati	3%	esenzione
	46.01-800	—	B. altri	13%	6,5%
46.02			**Materiali da intreccio tessuti o parallelizzati, comprese le stuoie di Cina, le stuoie grossolane ed i graticci; impagliature per l'imballaggio di bottiglie :**		
	46.02-100	—	A. stuoie grossolane; impagliature per l'imballaggio di bottiglie, graticci ed altri oggetti grossolani per l'imballaggio o la protezione . .	9%	5%
	46.02-200	—	B. stuoie di Cina e simili	14%	5,5%
			C. altri oggetti:		
			I. di materiali vegetali non filati:		
	46.02-910	—	a. non foderati di carta o di tessuto . . .	9%	6%
	46.02-920	—	b. foderati di carta o di tessuto	14%	5,5%
	46.02-950	—	II. di lamette di carta, anche commiste, in qualsiasi proporzione, con materiali vegetali .	14%	5,5%
	46.02-990	—	III. di altri materiali da intreccio	19%	9,5%
46.03			**Lavori da panieraio ottenuti direttamente nella loro forma oppure confezionati con manufatti delle voci n.ri 46.01 e 46.02; lavori di luffa . . . .**	18%	10%
	46.03-100	—	*A. lavori da panieraio ottenuti direttamente nella loro forma*		
	46.03-900	—	*B. altri*		

Segue TABELLA

SEZIONE X

MATERIE OCCORRENTI PER LA FABBRICAZIONE DELLA CARTA; CARTA E SUE APPLICAZIONI

CAPITOLO 47

MATERIE OCCORRENTI PER LA FABBRICAZIONE DELLA CARTA

Numero della Tariffa	STATISTICA		DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI	
	Codice	Unità supple-mentare		Autonomi	Conven-zionali
1	2	3	4	5	6
47.01			**Paste per carta :**		
			A. paste di legno:		
			I. destinate alla fabbricazione di fibre tessili artificiali (1)	esenzione	esenzione
	47.01-010	*kg secco a 90%*	*a. ad alto tenore di alfa cellulosa (94% o più, in peso)*		
	47.01-090	*kg secco a 90%*	*b. altre*		
			II. altre	6%	3%
	47.01-110	*kg secco a 90%*	*a. meccaniche*		
	47.01-150	*kg secco a 90%*	*b. semichimiche*		
			c. chimiche:		
			1. al solfato o alla soda:		
			aa. gregge:		
	47.01-220	*kg secco a 90%*	*α. di conifere*		
	47.01-240	*kg secco a 90%*	*β. di altre essenze*		
			bb. altre:		
	47.01-260	*kg secco a 90%*	*α. di conifere*		
	47.01-280	*kg secco a 90%*	*β. di altre essenze*		
			2. al bisolfito:		
			aa. gregge:		
	47.01-320	*kg secco a 90%*	*α. di conifere*		
	47.01-340	*kg secco a 90%*	*β. di altre essenze*		
			bb. altre:		
	47.01-360	*kg secco a 90%*	*α. di conifere*		
	47.01-380	*kg secco a 90%*	*β. di altre essenze*		

(1) Sono ammesse in questa voce subordinatamente alle condizioni da stabilirsi dal Ministero delle Finanze.

Segue TABELLA

SEZIONE X 47.01

Numero della Tariffa	STATISTICA		DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI	
	Codice	Unità supplementare		Autonomi	Convenzionali
1	2	3	4	5	6
(*47.01*)			B. altre	esenzione	esenzione
	47.01-910	—	*I. paste di linters di cotone*		
	47.01-950	*kg secco a 90%*	*II. paste di altre fibre vegetali, imbianchite*		
	47.01-990	*kg secco a 90%*	*III. non nominate*		
47.02			**Avanzi di carta e di cartone; vecchi lavori di carta e di cartone utilizzabili esclusivamente nella fabbricazione della carta :**		
			A. avanzi di carta e di cartone:		
	47.02-110	—	I. che possono manifestamente servire soltanto alla fabbricazione della carta	esenzione	esenzione
			II. altri:		
	47.02-150	—	a. resi utilizzabili esclusivamente per la fabbricazione della carta (1)	esenzione	esenzione
	47.02-190	—	b. non nominati	3%	1,5%
	47.02-200	—	B. vecchi lavori di carta e di cartone utilizzabili esclusivamente nella fabbricazione della carta .	esenzione	esenzione

(1) Sono ammessi in questa voce subordinatamente alle condizioni da stabilirsi dal Ministero delle Finanze.

Segue TABELLA

SEZIONE X

CAPITOLO 48

CARTA E CARTONI; LAVORI DI PASTA DI CELLULOSA, DI CARTA O DI CARTONE

NOTE

1. Sono esclusi da questo Capitolo:
   a) i fogli per l'impressione a caldo (carta pastello), della voce n. 32.09;
   b) la carta profumata o spalmata di belletti (n. 33.06);
   c) la carta impregnata o ricoperta di sapone (n. 34.01), la carta impregnata o spalmata di detersivi (n. 34.02) e le creme, gli encaustici, i lucidi, ecc., su supporti di ovatta di cellulosa (n. 34.05);
   d) la carta ed i cartoni sensibilizzati (n. 37.03);
   e) i laminati plastici, cioè le materie plastiche artificiali stratificate con interposizione di carta o di cartone (dal n. 39.01 al n. 39.06), la fibra vulcanizzata (n. 39.03) ed i lavori di tali materie (n. 39.07);
   f) gli oggetti della voce n. 42.02 (oggetti da viaggio, ecc.);
   g) gli oggetti del Capitolo 46 (lavori di intreccio, da panieraio e da stuoiaio);
   h) i filati di carta ed i manufatti tessili di filati di carta (Sezione XI);
   ij) gli abrasivi applicati su carta o cartone (n. 68.06) e la mica applicata su carta o cartone (n. 68.15); viceversa, la carta ricoperta di polvere di mica è da classificare nella voce n. 48.07;
   k) i fogli e nastri sottili di metallo su supporto di carta o di cartone (Sezione XV);
   l) la carta ed i cartoni perforati per strumenti musicali (n. 92.10);
   m) gli oggetti compresi nei Capitoli 97 e 98 (giuochi, giocattoli, lavori diversi, quali bottoni, ecc.).

2. Ferme restando le disposizioni di cui alla Nota 3, si considerano compresi nelle voci n.ri 48.01 e 48.02 la carta ed i cartoni che abbiano subito, per calandratura o altrimenti, una lisciatura, levigatura, satinatura, lucidatura od altre simili operazioni di rifinitura oppure una falsa filigranatura, nonchè la carta ed i cartoni colorati o marmorizzati in pasta (diversamente che in superficie) a mezzo di un procedimento qualsiasi. Tuttavia non rientrano nelle voci predette la carta ed i cartoni che abbiano subìto, dopo la fabbricazione, un trattamento, come la patinatura, l'intonaco, l'impregnazione, ecc.

3. La carta ed i cartoni, suscettibili di rientrare indifferentemente in due o più voci dal n. 48.01 al n. 48.07 incluso, sono da classificare in quella voce che, fra esse, figura per ultima nell'ordine progressivo della Tariffa.

4. Sono esclusi dalle voci dal n. 48.01 al n. 48.07 incluso, la carta, il cartone e l'ovatta di cellulosa presentati in una delle seguenti forme:
   a) in strisce o rotoli, di larghezza non superiore a 15 cm;
   b) in fogli di forma quadrata o rettangolare che non abbiano alcun lato superiore a 36 cm (a foglio spiegato, se ciò è necessario);
   c) in forma diversa dalla quadrata o rettangolare.

Con riserva delle disposizioni contenute nella Nota 3, la carta a mano di qualsiasi forma e dimensione, presentata tal quale, cioè con sfrangiature ad ogni lato derivanti direttamente dalla fabbricazione, è da classificare nella voce n. 48.02.

5. Si considerano come « carta da parati e lincrusta », ai sensi della voce n. 48.11:
   a) la carta presentata in rotoli, atta alla decorazione delle pareti e dei soffitti ed avente, inoltre, i seguenti requisiti:
      — presenza di una o due cimose, anche con segni di riferimento;
      — per la carta senza cimose: coloritura, patinatura, vellutatura o presenza di motivi in rilievo ed, inoltre, larghezza non superiore a 60 cm;
   b) i bordi e gli angoli di carta, atti alla decorazione dei muri e dei soffitti.

6. Sono particolarmente comprese nella voce n. 48.15 la lana o fibra di carta per imballaggio, le strisce e striscioline (lamette di carta), piegate o meno, anche intonacate, per lavori di intreccio o altri usi, la carta igienica in rotoli anche perforati, in pacchetti o condizionamenti simili, esclusi gli oggetti elencati nella seguente Nota 7.

7. Sono particolarmente compresi nella voce n. 48.21 i cartoncini da macchine per statistica, la carta ed i cartoni traforati per meccanismi Jacquard, le bordure di carta per scaffali, la carta a pizzo ed i ricami di carta, le tovaglie, i tovaglioli e i fazzoletti di carta, i giunti di carta, i piatti e simili oggetti di pasta di carta, di carta o di cartone, foggiati a stampo o modellati, i modelli anche riuniti.

Segue TABELLA

SEZIONE X CAPITOLO 48

8. La carta, il cartone, l'ovatta di cellulosa ed i lavori di tali materie sono compresi in questo Capitolo anche quando presentino diciture stampate o figure, purché di carattere accessorio, che non siano di natura tale da modificare la loro destinazione iniziale e da farli considerare come oggetti classificabili nel Capitolo 49. *Tuttavia, i modelli per sartoria, di carta o di cartoni, sono da classificare nella voce n. 48.21, qualunque siano le diciture stampate che essi presentano.*

NOTA COMPLEMENTARE

È da considerare « carta da giornali », ai sensi della voce n. 48.01-A, la carta bianca o leggermente tinta in pasta, contenente 70% o più di pasta meccanica (in rapporto alla quantità totale della composizione fibrosa), il cui indice di lisciatura, misurato all'apparecchio Bekk, non oltrepassi 130 secondi, non incollata, di un peso per metro quadrato compreso tra 40 g inclusi e 57 g inclusi, con linee d'acqua equidistanti da un minimo di 4 cm ad un massimo di 10 cm, presentata in rotoli di larghezza di 31 cm o più, non contenente più di 8% in peso di carica, e destinata alla stampa di giornali, di settimanali o di altre pubblicazioni periodiche della voce n. 49.02 edite almeno dieci volte in un anno.

NOTA STATISTICA

Sono considerati come cartoni i prodotti che pesano 225 g o più per m²; i prodotti che pesano meno di 225 g per m² sono considerati come carta.

Numero della Tariffa	STATISTICA		DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI	
	Codice	Unità supplementare		Autonomi	Convenzionali
1	2	3	4	5	6
			I. CARTA E CARTONI IN ROTOLI O IN FOGLI		
48.01			**Carta e cartoni fabbricati meccanicamente, compresa l'ovatta di cellulosa, in rotoli o in fogli :**		
	48.01-030	—	A. carta da giornali (1)	7%	7%
	48.01-050	—	B. carta da sigarette	14%	7%
			C. carta e cartoni kraft:		
	48.01-070	—	I. carta destinata alla fabbricazione di filati di di carta (1)	6%	3%
			II. altri	18%	12%
	48.01-080	—	*a. carta per condensatori elettrici*		
	48.01-090	—	*b. carta per cavi elettrici e carte simili*		
	48.01-110	—	*c. carta supporto abrasivi*		
	48.01-120	—	*d. carta per schede perforate*		
			e. altra carta:		
	48.01-130	—	*1. pesante meno di 35 g per m²:*		
			2. pesante 35 g o più per m²:		
			aa. greggia, non tinta in pasta:		
	48.01-150	—	*α. per copertine, cosiddetta «kraftliner »*		
	48.01-160	—	*β. per sacchi di grande capacità*		
	48.01-170	—	*γ. da imballaggio*		
	48.01-190	—	*δ. altra*		
			bb imbianchita non tinta in pasta:		
	48.01-210	—	*α. per copertine, cosiddetta «kraftliner »*		
	48.01-230	—	*β. per sacchi di grande capacità*		
	48.01-250	—	*γ. da imballaggio*		
	48.01-260	—	*δ. altra*		
			cc. semimbianchita o tinta in pasta:		
	48.01-270	—	*α. per copertine, cosiddetta «kraftliner »*		
	48.01-280	—	*β. per sacchi di grande capacità*		
	48.01-290	—	*γ. altra*		
			f. cartoni:		
	48.01-310	—	*1. per copertine, cosiddetti «kraftliner »*		
	48.01-330	—	*2. altri*		

(1) È ammessa in questa voce subordinatamente alle condizioni da stabilirsi dal Ministero delle Finanze.

Segue TABELLA

SEZIONE X

48.01

Numero della Tariffa	STATISTICA Codice	STATISTICA Unità supplementare	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI Autonomi	ALIQUOTA DEI DAZI Convenzionali
1	2	3	4	5	6
(**48.01**)	*48.01-350*	—	D. carta pesante 15 g o meno per m² e destinata alla fabbricazione di carta per matrici di duplicatori (1)	6%	5%
			E. altri	18%	12%
	48.01-410	—	*I. carta per condensatori elettrici*		
	48.01-430	—	*II. carta-feltro e cartoni-feltro, compresi quelli cosiddetti «lanosi»*		
	48.01-450	—	*III. carta e cartoni da filtro*		
	48.01-470	—	*IV. ovatta di cellulosa*		
	48.01-490	—	*V. alde di fibre di cellulosa, cosiddette «tissue»*		
	48.01-520	—	*VI. carta supporto per carta fotografica*		
	48.01-530	—	*VII. carta supporto per carta da parati*		
	48.01-540	—	*VIII. carta supporto per carta diazo-eliografica*		
	48.01-550	—	*IX. carta supporto per carta carbone*		
	48.01-560	—	*X. carta per schede perforate*		
			XI. carta per la stampa e la scrittura:		
	48.01-580	—	*a. carta bibbia*		
	48.01-610	—	*b. carta seta*		
			c. carta per duplicatori a matrice («stencil»):		
	48.01-620	—	*1. non contenenti paste di legno meccaniche*		
	48.01-640	—	*2. contenenti paste di legno meccaniche*		
			d. altra:		
	48.01-660	—	*1. non contenente pasta meccanica*		
	48.01-680	—	*2. contenente pasta meccanica*		
			XII. carta da imballaggio al solfito:		
	48.01-710	—	*a. pesante meno di 30 g per m²*		
	48.01-730	—	*b. pesante 30 g o più per m²*		
	48.01-750	—	*XIII. carta di pasta semichimica da ondulare, cosiddetta «fluting»*		
	48.01-770	—	*XIV. carta paglia*		
	48.01-820	—	*XV. carta da imballaggio a base di carta da macero*		
	48.01-840	—	*XVI. carta e cartoni formati da due o più strati di pasta di qualità diversa, semplicemente riuniti per compressione, cosiddetti duplex, triplex e multiplex*		
	48.01-860	—	*XVII. cartoni paglia*		
	48.01-880	—	*XVIII. cartoni da imballaggio a base di carta da macero*		
	48.01-910	—	*XIX. cartoni cosidetti «presspan»*		
	48.01-931	—	*XX. carta da pubblicazioni periodiche*		
			XXI. altri:		
	48.01-935	—	*a. carta*		
			b. cartoni:		
	48.01-950	—	*1. non contenenti paste di legno meccaniche*		
	48.01-970	—	*2. contenenti paste di legno meccaniche*		

(1) È ammessa in questa voce subordinatamente alle condizioni da stabilirsi dal Ministero delle Finanze.

Segue TABELLA

SEZIONE X

48.02

Numero della Tariffa 1	STATISTICA Codice 2	Unità supplementare 3	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 4	ALIQUOTA DEI DAZI Autonomi 5	Convenzionali 6
48.02	*48.02-000*	—	**Carta e cartoni fabbricati a mano**	15%	7,5%
48.03			**Carta e cartoni pergamenati e loro imitazioni, compresa la carta detta « cristallo », in rotoli o in fogli**	18%	13%
	48.03-100	—	*A. carta e cartoni all'acido solforico (pergamena vegetale)*		
	48.03-300	—	*B. carta detta « cristallo »*		
	48.03-500	—	*C. carta imitazione di quella all'acido solforico, cosiddetta « grease-proof »*		
	48.03-600	—	*D. carta da lucido naturale*		
	48.03-800	—	*E. altri*		
48.04			**Carta e cartoni semplicemente riuniti mediante incollatura, non impregnati né intonacati alla superficie, anche rinforzati internamente, in rotoli o in fogli**	18%	13%
	48.04-100	—	*A. carta e cartoni del tipo bristol e simili*		
			B. carta e cartoni con interno catramato:		
	48.04-210	—	*I. rinforzati internamente*		
	48.04-250	—	*II. altri*		
	48.04-400	—	*C. carta e cartoni con interno paraffinato o cerato*		
	48.04-500	—	*D. cartoni paglia, compresi quelli rivestiti di carta*		
	48.04-600	—	*E. cartoni a base di carta da macero, compresi quelli rivestiti di carta*		
	48.04-700	—	*F. cartoni cosiddetti « presspan »*		
	48.04-800	—	*G. altri*		
48.05			**Carta e cartoni semplicemente ondulati (anche con copertura incollata), increspati, pieghettati, goffrati, impressi a secco o perforati, in rotoli o in fogli :**		
	48.05-100	—	A. carta e cartoni ondulati	21%	14%
			B. altri	18%	13%
			I. carta increspata o pieghettata:		
			a. carta kraft:		
	48.05-210	—	*1. per sacchi di grande capacità*		
	48.05-290	—	*2. altra*		
			b. altra:		
	48.05-300	—	*1. carta increspata per uso domestico, igienico o di toletta*		
	48.05-500	—	*2. non nominata*		
	48.05-800	—	*II. non nominati*		
48.06	*48.06-000*	—	**Carta e cartoni semplicemente rigati, lineati o quadrettati, in rotoli o in fogli**	20%	13%

Segue TABELLA

SEZIONE X **48.07**

Numero della Tariffa	STATISTICA		DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI	
	Codice	Unità supple-mentare		Autonomi	Conven-zionali
1	2	3	4	5	6
48.07			**Carta e cartoni, patinati, intonacati, impregnati o coloriti in superficie (marmorizzati, fantasia o « indiennés » e simili) o stampati (diversi da quelli della voce n. 48.06 e del Capitolo 49), in rotoli o in fogli :**		
	48.07-300	—	A. ricoperti di polvere di mica	15%	10%
			B. altri	19%	12%
	48.07-550	—	*I. carta e cartoni, incatramati, bitumati, asfaltati*		
			II. carta e cartoni, patinati:		
	48.07-560	—	*a. per flani di stereotipia*		
			b. carta per la stampa e la scrittura:		
	48.07-570	—	*1. carta cosiddetta « L.W.C. » (Leigt Weigt Coated)*		
	48.07-580	—	*2. carta cosiddetta « autocopiante »*		
	48.07-590	—	*3. altra*		
	48.07-640	—	*c. carta e cartoni supporto, per carta e cartoni fotografici*		
	48.07-650	—	*d. carta e cartoni, formati da due o più strati di pasta di qualità diverse, semplicemente riuniti per compressione, cosiddetti duplex, triplex e multiplex*		
			e. altri:		
	48.07-660	—	*1. carta*		
	48.07-680	—	*2. cartoni*		
	48.07-700	—	*III. carta e cartoni, coloriti in superficie*		
	48.07-810	—	*IV. carta e cartoni, intonacati o impregnati di resine artificiali o di materie plastiche, esclusi quelli adesivi*		
	48.07-850	—	*V. carta e cartoni intonacati o impregnati di cera, di paraffina, di olio di stearina, di glicerina e simili*		
	48.07-910	—	*VI. carta e cartoni, gommati o adesivi*		
	48.07-970	—	*VII. carta carbone e simili*		
	48.07-991	—	*VIII. carta per riproduzione di copie, con disegni, scritti, e simili*		
	48.07-994	—	*IX. carta e cartoni, stampati*		
	48.07-997	—	*X. non nominati*		
48.08	*48.08-000*	—	**Blocchi e lastre, filtranti, di pasta di carta**	17%	13%
48.09			**Lastre per costruzioni, di pasta di carta, di legno sfibrato o di vegetali diversi sfibrati, anche agglomerati con resine naturali o artificiali o con altri leganti simili**	15%	11%
			A. dure:		
	48.09-100	m^2	*I. gregge*		
	48.09-200	m^2	*II. lavorate*		
			B. altre:		
	48.09-300	m^2	*I. gregge*		
	48.09-900	m^2	*II. lavorate*		

Segue TABELLA

SEZIONE X 48.10

Numero della Tariffa	STATISTICA		DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI	
	Codice	Unità supplementare		Autonomi	Convenzionali
1	2	3	4	5	6
			II. CARTA E CARTONI TAGLIATI PER UN USO DETERMINATO; LAVORI DI CARTA E DI CARTONE		
48.10			**Carta da sigarette tagliata a misura, anche in libretti o in tubetti. . . . .**	15%	7,5%
	48.10-100	—	*A. in libretti o in tubetti*		
	48.10-900	—	*B. altra*		
48.11			**Carta da parati, lincrusta e vetrofanie . . . . . .**	19%	13%
			A. carta da parati:		
	48.11-210	—	*I. lavabile*		
	48.11-290	—	*II. altra*		
	48.11-400	—	*B. lincrusta e vetrofanie*		
48.12	*48.12-000*	m^2	**Copripavimenti, anche tagliati, con supporto di carta o di cartone, anche con intonaco di pasta di linoleum . . . .**	19%	14%
48.13			**Carta per riproduzione di copie e carta da trasporto, tagliate a misura, anche condizionate in scatole (carta carbone, matrici complete per duplicatori e simili) . . . .**	19%	12%
	48.13-100	—	*A. matrici complete per duplicatori*		
	48.13-300	—	*B. carta cosiddetta « autocopiante »*		
	48.13-500	—	*C. carta carbone e simili*		
	48.13-900	—	*D. altre*		
48.14			**Prodotti cartotecnici per corrispondenza: carta da lettere in blocchi, buste, biglietti postali, cartoline postali non illustrate e cartoncini; scatole, involucri a busta e simili, di carta o di cartone, contenenti un assortimento di prodotti cartotecnici per corrispondenza . . . .**	20%	15%
	48.14-100	—	*A. buste*		
	48.14-300	—	*B. carta da lettere in blocchi, biglietti postali, cartoline postali non illustrate e cartoncini*		
	48.14-900	—	*C. scatole, involucri a busta e simili, di carta o di cartone, contenenti un assortimento di prodotti cartotecnici per corrispondenza*		
48.15			**Altra carta e cartoni tagliati per un uso determinato :**		
	48.15-050	—	A. nastri per usi adesivi, di larghezza non superiore a 10 cm, il cui intonaco è costituito di gomma, naturale o sintetica, non vulcanizzata .	16%	6,5%

Segue TABELLA

SEZIONE X 48.15

Numero della Tariffa	STATISTICA		DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI	
	Codice	Unità supplementare		Autonomi	Convenzionali
1	2	3	4	5	6
(*48.15*)			B. altri	19%	12%
	48.15-100	—	*I. carta e cartoni da filtri*		
			II. carta igienica:		
	48.15-210	—	*a. di ovatta di cellulosa o di falde di fibre di cellulosa cosiddette « tissue »*		
	48.15-290	—	*b. altra*		
	48.15-300	—	*III. carta per condensatori*		
	48.15-400	—	*IV. carta per macchine da ufficio e simili, in strisce o in rotoli*		
	48.15-500	—	*V. carta gommata o adesiva, diversa da quella della voce n. 48.15-A, in strisce o in rotoli*		
			VI. non nominati:		
	48.15-610	—	*a. carta seta*		
	48.15-650	—	*b. carta per duplicatori a matrice (« stencil »)*		
	48.15-950	—	*c. carta per macchine da scrivere*		
	48.15-990	—	*d. altri*		
48.16			**Scatole, sacchi, sacchetti, cartocci ed altri contenitori di carta o di cartone**	20%	15%
	48.16-100	—	*A. di carta o di cartone ondulati*		
			B. altri:		
	48.16-910	—	*I. sacchi di larghezza di base uguale o superiore a 40 cm*		
	48.16-950	—	*II. sacchetti, cartocci ed altri sacchi*		
	48.16-960	—	*III. scatole pieghevoli*		
	48.16-980	—	*IV. non nominati*		
48.17	*48.17-000*	—	**Cartonaggi per ufficio, per magazzino e simili** . .	20%	14%
48.18			**Registri, quaderni, taccuini, libretti per quietanze e simili, blocchi per minute ed appunti, agende, cartelle sottomano, raccoglitori e classificatori, legature volanti (a fogli mobili o di altra specie) ed altri prodotti cartotecnici da scuola, da ufficio e da cartoleria; album per campioni e per collezioni e coperture per libri, di carta o di cartone**	21%	15%
	48.18-100	—	*A. registri, libri contabili, libretti per quietanze e simili*		
			B. blocchi per minute ed appunti:		
	48.18-210	—	*I. con calendario*		
	48.18-290	—	*II. senza calendario*		
	48.18-300	—	*C. quaderni*		
	48.18-400	—	*D. raccoglitori e classificatori, legature volanti, camice semplici e copertine per incartamenti*		
	48.18-500	—	*E. album per campioni e per collezioni*		
			F. agende:		
	48.18-610	—	*I. tascabili*		
	48.18-690	—	*II. altre*		
	48.18-800	—	*G. altri*		

Segue TABELLA

SEZIONE X 48.19

Numero della Tariffa	STATISTICA		DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI	
	Codice	Unità supple-mentare		Autonomi	Conven-zionali
1	2	3	4	5	6
48.19	*48.19-000*	—	**Etichette di qualsiasi specie, di carta o di cartone, anche stampate o gommate, con o senza vignette**	20%	14%
48.20			**Tamburi, rocche e rocchetti, spole, tubetti e supporti simili, di pasta di carta, di carta o di cartone, anche perforati o induriti**	19%	14%
	48.20-100	—	*A. per l'industria tessile*		
	48.20-900	—	*B. altri*		
48.21			**Altri lavori di pasta di carta, di carta, di cartone o di ovatta di cellulosa :**		
	48.21-100	—	A. carta e cartoni perforati per meccanismi Jacquard e simili	13%	6,5%
			B. altri	19%	14%
	48.21-210	—	*I. assorbenti igienici e tàmponi*		
	48.21-230	—	*II. pannolini per bambini piccoli (bébés)*		
	48.21-250	—	*III. asciugamani*		
	48.21-310	—	*IV. fazzoletti, tovaglioli per togliere il trucco ed altra biancheria da toletta*		
	48.21-330	—	*V. tovaglie, tovagliette e tovaglioli, da tavola*		
	48.21-370	—	*VI. altra biancheria di carta, compresa la biancheria personale*		
	48.21-400	—	*VII. piatti, compresi quelli di portata, bicchieri e simili*		
	48·21-500	—	*VIII. fogli foggiati ad alveoli per l'imballaggio delle uova*		
	48.21-600	—	*IX. schede, anche presentate in bobine, per macchine a schede perforate*		
	48.21-700	—	*X. carta da diagrammi per registratori grafici*		
	48.21-800	*n.*	*XI. pannelli in forma di porta, composti di un telaio ricoperto sulle due facce da una lastra di legno sfibrato*		
	48.21-910	—	*XII. non nominati*		

Segue TABELLA

SEZIONE X

CAPITOLO 49

PRODOTTI DELL'ARTE LIBRARIA E DELLE ARTI GRAFICHE

NOTE

1. Sono esclusi da questo Capitolo:
   a) la carta, il cartone e l'ovatta di cellulosa, nonchè i lavori di tali materie, recanti diciture a stampa o vignette aventi carattere accessorio e tali da non modificare la destinazione iniziale di tali prodotti o da non conferire loro i caratteri di oggetti classificabili in questo Capitolo (Capitolo 48);
   b) le carte da giuoco e gli altri prodotti che rientrano nel Capitolo 97;
   c) le incisioni, stampe e litografie originali (n. 99.02), i francobolli, le marche da bollo e simili della voce n. 99.04, nonchè gli oggetti di antichità e gli altri oggetti del Capitolo 99.
2. I giornali e le pubblicazioni periodiche incartonati o rilegati sono da classificare nella voce n. 49.01. Seguono lo stesso trattamento le collezioni di giornali e di pubblicazioni periodiche presentate sotto una stessa copertina.
3. Rientrano egualmente nella voce n. 49.01:
   a) le raccolte d'incisioni, di riproduzioni di opere d'arte, di disegni, ecc., costituenti opere complete, con pagine numerate e suscettibili di formare un libro, quando le incisioni siano accompagnate da un testo che faccia riferimento a dette opere oppure ai loro autori;
   b) le tavole illustrate presentate insieme ad un libro ed a suo complemento;
   c) i libri presentati in fascicoli od in fogli sciolti di qualsiasi formato, costituenti un'opera completa od una parte di opera e destinati ad essere legati alla rustica, o incartonati, oppure rilegati.

   Tuttavia, le incisioni e le illustrazioni che non siano accompagnate da un testo e che vengano presentate in fogli sciolti di qualsiasi formato sono da classificare nella voce n. 49.11.
4. Gli stampati pubblicitari editi direttamente da una ditta che vi è nominata oppure per suo conto e quelli destinati soprattutto alla pubblicità (compresi gli stampati di propaganda turistica) sono da escludere dalle voci n.ri 49.01 e 49.02 e da comprendere nella voce n. 49.11.
5. Si considerano come « album o libri di immagini per bambini », ai sensi della voce n. 49.03, gli album o libri nei quali le immagini od illustrazioni costituiscono la maggiore attrattiva ed il carattere essenziale della pubblicazione, mentre il testo, ove esista, ha semplice funzione di leggenda esplicativa.
6. Sono da comprendere nella voce n. 49.06 le copie di testi manoscritti o dattilografati ottenute con carta carbone o su carta fotografica sensibilizzata. Le copie ottenute, invece, con apparecchi duplicatori o con altri procedimenti, sono assimilate ai testi stampati.
7. Ai sensi della voce n. 49.09, per « cartoline postali illustrate » s'intendono le cartoline illustrate aventi una o più diciture a stampa che ne indichino l'uso.

Numero della Tariffa	STATISTICA		DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI	
	Codice	Unità supplementare		Autonomi	Convenzionali
1	2	3	4	5	6
49.01			**Libri, opuscoli e stampati simili, anche in fogli sciolti**	esenzione	esenzione
	49.01-001	—	*A. rilegati*		
	49.01-005	—	*B. altri*		
49.02			**Giornali e pubblicazioni periodiche, stampati, anche illustrati**	esenzione	esenzione
	49.02-001	—	*A. di mode*		
	49.02-005	—	*B. altri*		
49.03	*49.03-000*	—	**Album o libri d'immagini e album da disegno o per pittura, legati alla rustica, incartonati o rilegati, per bambini**	15%	13%

Segue TABELLA

SEZIONE X 49.04

Numero della Tariffa	STATISTICA		DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI	
	Codice	Unità supple-mentare		Autonomi	Conven-zionali
1	2	3	4	5	6
49.04	*49.04-000*	—	**Musica manoscritta o stampata, anche illustrata o rilegata**	esenzione	esenzione
49.05			**Lavori cartografici di ogni specie, comprese le carte murali e le carte topografiche, stampati; globi (terrestri o celesti) stampati :**		
	49.05-100	—	A. globi (terrestri o celesti) stampati	16%	6,5%
	49.05-900	—	B. altri	esenzione	esenzione
49.06	*49.06-000*	—	**Piani di architetti, di ingegneri ed altri progetti e disegni industriali, commerciali e simili, ottenuti a mano o con riproduzione fotografica su carta sensibilizzata; testi manoscritti o dattilografati**	esenzione	esenzione
49.07			**Francobolli, marche da bollo e simili, non obliterati, aventi corso o destinati ad aver corso nel paese di destinazione; carta bollata, biglietti di banca, titoli azionari od obbligazionari e simili, compresi i libretti di assegni ed analoghi :**		
	49.07-100	—	A. francobolli, marche da bollo e simili	6%	3%
	49.07-200	—	B. biglietti di banca	esenzione	esenzione
			C. altri:		
	49.07-910	—	I. firmati e numerati	esenzione	esenzione
	49.07-990	—	II. non nominati	15%	7,5%
49.08	*49.08-000*	—	**Decalcomanie di ogni sorta**	13%	8%
49.09	*49.09-000*	—	**Cartoline postali, cartoline per anniversari, cartoline di Natale e simili, illustrate, ottenute con qualsiasi procedimento, anche con guarnizioni, od applicazioni**	15%	11%
49.10	*49.10-000*	—	**Calendari di ogni specie di carta o cartone, compresi i blocchi di calendari da sfogliare**	19%	9,5%
49.11			**Immagini, incisioni, fotografie ed altri stampati, ottenuti con qualsiasi procedimento :**		
	49.11-100	—	A. fogli non piegati, recanti semplicemente illustrazioni o incisioni senza testo né iscrizioni, destinati ad edizioni comuni (1)	esenzione	esenzione
			B. altri	16%	9%
	49.11-920	—	*I. fotografie*		
	49.11-930	—	*II. immagini e incisioni*		
	49.11-950	—	*III. stampati pubblicitari, cataloghi commerciali e simili*		
	49.11-990	—	*IV. non nominati*		

(1) Sono ammessi in questa voce subordinatamente alle condizioni da stabilirsi dal Ministero delle Finanze.

Segue TABELLA

SEZIONE XI

MATERIE TESSILI E LORO MANUFATTI

NOTE

1. Sono esclusi da questa Sezione:
   a) i peli e le setole per pennelli, spazzole e simili (n. 05.02), i crini ed i cascami di crini (n. 05.03);
   b) i capelli ed i lavori di capelli (n.ri 05.01, 67.03 e 67.04); tuttavia, le bruscole ed i fiscoli nonché i tessuti spessi di capelli dei tipi comunemente utilizzati nelle presse da oleifici od in usi tecnici analoghi sono da classificare nella voce n. 59.17;
   c) i prodotti vegetali del Capitolo 14;
   d) l'amianto della voce n. 25.24, gli oggetti di amianto e gli altri prodotti delle voci n.ri 68.13 e 68.14;
   e) i prodotti delle voci n.ri 30.04 e 30.05 (ovatte, garze, bende e simili per la medicina o chirurgia, legature sterili per suture chirurgiche, ecc.);
   f) i tessuti sensibilizzati (n. 37.03);
   g) i monofili aventi nella sezione trasversale la massima dimensione superiore ad 1 mm e le lamette e simili (paglia artificiale) di larghezza superiore a 5 mm, di materie plastiche artificiali (Capitolo 39), nonché le trecce ed i tessuti costituiti con questi stessi monofili, lamette e simili (Capitolo 46);
   h) i tessuti, feltri e « stoffe non tessute », impregnati, spalmati o ricoperti di gomma o stratificati con questa stessa materia, ed i manufatti costituiti da questi stessi prodotti, purché siano da classificare nel Capitolo 40;
   ij) le lane non ancora tolte dalle loro pelli o pelli lanate (Capitolo 41 o 43) ed i manufatti di pellicce naturali o artificiali delle voci n.ri 43.03 e 43.04;
   k) gli oggetti di materie tessili previsti dalle voci n.ri 42.01 e 42.02;
   l) i prodotti e gli oggetti del Capitolo 48 (per esempio, l'ovatta di cellulosa);
   m) le calzature e parti di calzature, ghette, gambali e manufatti simili, previsti dal Capitolo 64;
   n) i cappelli, copricapi ed altre acconciature e loro parti del Capitolo 65;
   o) le retine per capelli (n.ri 65.05 o 67.04, secondo il caso);
   p) i prodotti del Capitolo 67;
   q) i filati, corde o tessuti ricoperti di abrasivi (n. 68.06);
   r) le fibre di vetro, i manufatti di fibre di vetro ed i ricami chimici o senza fondo visibile, in cui il filo costituente il ricamo sia di fibre di vetro (Capitolo 70);
   s) i prodotti del Capitolo 94 (mobili; oggetti letterecci e simili);
   t) gli oggetti del Capitolo 97 (giocattoli, giuochi, oggetti per divertimenti e sport).
2. Prodotti misti:
   A) I prodotti tessili dei Capitoli dal 50 al 57 incluso, costituiti da due o più materie tessili, sono classificati come segue:
      a) i prodotti costituiti per più del 10%, in peso, di fibre tessili previste dal Capitolo 50 (seta e cascami di seta) e considerate complessivamente, sono da classificare in tale Capitolo e precisamente nella voce relativa alla materia serica prevalente in peso;
      b) gli altri prodotti sono classificati come quelli della materia tessile prevalente in peso;
   B) Per l'applicazione di queste regole:
      a) i filati metallici sono considerati per il loro peso totale come costituenti una materia tessile distinta; i fili di metallo sono considerati come un prodotto tessile a' fini della classificazione dei tessuti nei quali sono incorporati;
      b) quando una stessa voce prevede più materie tessili (per esempio, seta e cascami di seta, lana pettinata e lana cardata, ecc.), queste sono da considerare come una sola materia tessile;
      c) non si tiene conto delle materie diverse da quelle tessili contenute nei prodotti misti, salvo il caso previsto dal paragrafo B) a) di cui sopra.
   C) Le disposizioni contenute nei paragrafi A) e B) si applicano anche ai filati specificati nelle Note 3 e 4 seguenti.
3. A) Salvo le eccezioni previste dal seguente paragrafo B), sono considerati in questa Sezione come « spago, corde e funi », i filati (semplici, ritorti o ritorti su ritorto (câblés):
      a) di seta, di cascami di seta, di peso superiore a 2 g per metro (18.000 denari);
      b) di fibre tessili sintetiche e artificiali (compresi quelli fatti con due o più monofili del Capitolo 51), di peso superiore a 1 g per metro (9.000 denari);
      c) di canapa e di lino:
         — lucidati, la cui lunghezza per kg, moltiplicata per il numero dei fili costitutivi, è inferiore a 7.000 metri;
         — non lucidati, di peso superiore a 2 g per metro;
      d) di cocco, a tre capi o più;
      e) di altre fibre vegetali, di peso superiore a 2 g per metro;
      f) armati di metallo.

Segue TABELLA

SEZIONE XI

B) Le disposizioni della precedente lettera A) non si applicano:
a) ai filati di lana, di peli o di crine ed ai filati di carta, non armati;
b) alle fibre tessili sintetiche ed artificiali presentate sotto forma di fasci (câblés) da fiocco od ancora di multifilamenti senza torsione o con torsione inferiore a 5 giri per metro;
c) al pelo di Messina, alle imitazioni del catgut di seta o di fibre tessili sintetiche ed artificiali ed ai monofili del Capitolo 51;
d) ai fili di metallo misti ai filati tessili (filati metallici), compresi i filati tessili spiralati (vergolinati) con metallo, ed ai filati tessili metallizzati, della voce n. 52.01; per i filati tessili armati di metallo valgono le disposizioni del paragrafo A) f) di cui sopra;
e) ai filati di ciniglia ed ai filati spiralati (vergolinati) della voce n. 58.07.

4. A) Salvo le eccezioni previste al seguente paragrafo B), sono considerati come « preparati per la vendita al minuto » nei Capitoli 50, 51, 53, 54, 55 e 56, i filati avvolti:
a) su cartoncini, bobine, tubetti e supporti simili, o in gomitoli, del peso massimo (compreso il supporto) di:
— 200 g per il lino ed il ramiè;
— 85 g per la seta, i cascami di seta e le fibre tessili sintetiche ed artificiali continue;
— 125 g per le altre materie tessili;
b) in matasse o matassine, del peso massimo di:
— 85 g per la seta, i cascami di seta e le fibre tessili sintetiche ed artificiali continue;
—125 g per le altre materie tessili;
c) in matasse suddivise in matassine rese indipendenti l'una dall'altra da uno o più fili divisori il cui peso sia uniforme e non ecceda, per ciascuna matassina:
— 85 g per la seta, i cascami di seta e le fibre tessili sintetiche ed artificiali continue;
— 125 g per le altre materie tessili.

B) Le disposizioni della precedente lettera A) non si applicano:
a) ai filati semplici di qualunque materia tessile, fatta eccezione:
— per i filati semplici di lana e di peli fini, greggi;
— per i filati semplici di lana e di peli fini, imbianchiti, tinti o stampati, misuranti meno di 2.000 m per kg;
b) ai filati greggi, ritorti, ritorti su ritorto (câblés):
— di seta o di cascami di seta, comunque presentati;
— di altre materie tessili (ad eccezione della lana e dei peli fini), presentati in matasse;
c) ai filati ritorti o ritorti su ritorto (câblés), imbianchiti, tinti o stampati, di seta o di cascami di seta, misuranti 75.000 metri o più per ogni kg di filato ritorto;
d) ai filati semplici, ritorti o ritorti su ritorto (câblés) di qualunque materia tessile, presentati
— in matasse ad aspatura incrociata;
— su supporto o su altra condizionatura che implicano il loro impiego nell'industria tessile (quali, per esempio: su tubi per ritorcitoi, spole (cops), tubetti conici o coni, o presentati in rocchetti per telai da ricamo).

C) *Le disposizioni innanzi stabilite per i filati di lino e di ramiè sono valide anche per la canapa.*

5. Si considerano come:
a) tessuti a « punto di garza », ai sensi della voce n. 55.07, i tessuti la cui catena è costituita su tutta o su parte della loro superficie da filati fissi (fili dritti) e da filati mobili (fili di giro), che fanno con i filati fissi un mezzo giro, un giro completo o più di un giro, in modo da formare una legatura che racchiude la trama;
b) tulli o tessuti a « maglie annodate » (reti), lisci, ai sensi della voce n. 58.08, quelli che presentano su tutta la superficie una serie unica di maglie regolari di uguale forma e dimensione, senza alcun disegno né riempimento delle maglie. Per l'applicazione di questa definizione non si tiene conto dei piccoli fori che figurano nei punti di congiunzione e che sono inerenti alla formazione della maglia.

6. In questa Sezione si considerano « confezionati »:
a) i manufatti tagliati in forma diversa dalla quadrata o rettangolare;
b) i manufatti finiti direttamente al telaio all'atto della tessitura e pronti per l'uso oppure utilizzabili, dopo semplice taglio che li separi gli uni dagli altri, senza cucitura od altra lavorazione complementare, come alcuni tipi di strofinacci, asciugamani, tovaglie, fazzoletti da collo (« quadrati ») e coperte;
c) i manufatti orlati od arrotolati ai bordi con un procedimento qualunque (ad esclusione dei tessuti: in pezza mancanti di cimosa con bordi semplicemente fermati per evitare lo sfilacciamento), oppure provvisti di frange annodate ottenute con i fili del tessuto stesso o con fili aggiunti;
d) i manufatti tagliati in qualsiasi forma, che presentano lavori a giorno ottenuti per semplice asportazione di fili;
e) i manufatti riuniti mediante cucitura, incollatura o altrimenti (ad esclusione delle pezze dello stesso tessuto riunite alle estremità in modo da formare una pezza di maggiore lunghezza, nonché delle pezze costituite da due o più tessuti sovrapposti su tutta la loro superficie e riuniti tra loro, anche con interposizione di ovatta).

Segue TABELLA

SEZIONE XI

7. Salvo disposizioni contrarie risultanti dal testo stesso delle voci, non rientrano nei Capitoli dal 50 al 57 o nei Capitoli dal 58 al 60, i manufatti confezionati ai sensi della Nota 6. Non rientrano nei Capitoli dal 50 al 57 i manufatti da classificare nei Capitoli 58 o 59.

NOTA COMPLEMENTARE

La classificazione di prodotti costituiti da due o più materie tessili deve essere effettuata, occorrendo, all'interno delle voci dei Capitoli da 58 a 63, in conformità delle regole stabilite dalla Nota 2A) e B) di questa Sezione, sotto riserva dell'applicazione delle disposizioni seguenti:

a) per i prodotti delle voci n.ri da 58.01 a 58.05 inclusa, che comportano un tessuto di fondo ed una superficie vellutata, a ricci o con fili formanti un disegno, é fatta astrazione del tessuto di fondo;

b) per i prodotti della voce 58.07 che comportano un'armatura, un'anima o un'imbottitura, non si tiene conto di questa armatura, di questa anima o di questa imbottitura;

c) per i ricami della voce n. 58.10 si tiene conto solamente del tessuto di fondo. Tuttavia, per i pizzi chimici o « aériennes » e per i ricami senza fondo visibile, la classificazione é effettuata tenendo conto unicamente dei filati costituenti il ricamo;

d) per i prodotti dei Capitoli da 59 a 63, composti di due o più tessuti, feltri, trecce, ecc., di materie tessili differenti, associate o non a parti costituenti unicamente accessori (fodere, rinforzi, colli, polsini, risvolti, nastri ed altre guarnizioni, anche ornamentali), non si deve tener conto, per l'applicazione della regola di classificazione suindicata, che della parte considerata come determinante ai sensi della Regola generale 3 per l'interpretazione della Tariffa.

CAPITOLO 50

SETA E CASCAMI DI SETA

Numero della Tariffa	STATISTICA		DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI	
	Codice	Unità supplementare		Autonomi	Convenzionali
1	2	3	4	5	6
50.01	*50.01-000*	—	**Bozzoli di bachi da seta atti alla trattura . . . .**	2 %	1 %
50.02			**Seta greggia (non torta) . . . .**	10 %	5 %
	50.02-001	—	*A. cruda*		
	50.02-005	—	*B. altra*		
50.03			**Cascami di seta (bozzoli di bachi da seta non atti alla trattura, sfilacciati, borra, roccadino o pettenuzzo e residui della cardatura) . . . .**	esenzione	esenzione
	50.03-100	—	*A. non pettinati, né cardati*		
	50.03-900	—	*B. altri*		
50.04			**Filati di seta non preparati per la vendita al minuto**	12 %	7 %
	50.04-100	—	*A. greggi, sgommati o imbianchiti*		
	50.04-900	—	*B. altri*		
50.05			**Filati di borra di seta (schappe) non preparati per la vendita al minuto . . . .**	7 %	3,5 %
	50.05-100	—	*A. greggi, sgommati o imbianchiti*		
	50.05-900	—	*B. altri*		
50.06	*50.06-000*	—	**Filati di roccadino o pettenuzzo di seta, non preparati per la vendita al minuto . . . .**	5 %	2,5 %
50.07			**Filati di seta, di borra di seta (schappe) e di roccadino o pettenuzzo di seta, preparati per la vendita al minuto:**		
	50.07-100	—	A. filati di seta	13 %	10 %
	50.07-900	—	B. altri	11 %	5 %

Segue TABELLA

SEZIONE XI 50.08

Numero della Tariffa	STATISTICA		DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI	
	Codice	Unità supplementare		Autonomi	Convenzionali
1	2	3	4	5	6
50.08	*50.08-000*	—	**Pelo di Messina (crine di Firenze); imitazioni del cat-gut preparate con fili di seta**	7 %	3,5 %
50.09			**Tessuti di seta o di borra di seta (schappe) :**		
			A. crespi	17 %	12 %
			I. contenenti almeno 85%, in peso, di seta o di borra di seta (schappe):		
	50.09-111	—	*a. greggi, sgommati o imbianchiti*		
	50.09-115	—	*b. altri*		
	50.09-150	—	*II. contenenti meno di 85%, in peso, di seta o di borra di seta (schappe)*		
	50.09-200	—	B. pongées, habutaï, honan, shantung, corah e tessuti simili d'Estremo Oriente, di seta pura [non mista con borra di seta (schappe) o con altre materie tessili] ad armatura a tela, greggi o semplicemente sgommati.	16 %	8 %
			C. altri:		
			I. pongées, habutaï, honan, shantung, corah e tessuti simili d'Estremo Oriente, di seta pura [non mista con borra di seta (schappe) o con altre materie tessili].	17 %	14 %
	50.09-310	—	*a. ad armatura a tela (esclusi quelli greggi o semplicemente sgommati)*		
			b. altri:		
	50.09-391	—	*1. greggi, sgommati o imbianchiti*		
	50.09-393	—	*2. tinti*		
	50.09-395	—	*3. a colori*		
	50.09-397	—	*4. stampati*		
			II. non nominati	17 %	13 %
			a. contenenti almeno 85%, in peso, di seta o di borra di seta (schappe):		
	50.09-410	—	*1. tessuti graticolati ed altri tessuti radi*		
			2. altri:		
	50.09-420	—	*aa. greggi, sgommati o imbianchiti*		
	50.09-440	—	*bb. tinti*		
			cc. a colori:		
	50.09-450	—	*α. di larghezza superiore a 57 cm fino a 75 cm inclusi*		
	50.09-470	—	*β. altri*		
	50.09-480	—	*dd. stampati*		
			b. contenenti meno di 85%, in peso, di seta o di borra di seta (schappe):		
	50.09-610	—	*1. tessuti graticolati ed altri tessuti radi*		
			2. altri:		
	50.09-620	—	*aa. greggi, sgommati o imbianchiti*		
	50.09-640	—	*bb. tinti*		
			cc. a colori:		
	50.09-650	—	*α. di larghezza superiore a 57 cm fino a 75 cm inclusi*		
	50.09-670	—	*β. altri*		
	50.09-680	—	*dd. stampati*		
50.10	*50.10-000*	—	**Tessuti di cascami di borra di seta (roccadino o pettenuzzo di seta)**	17 %	8,5 %

Segue TABELLA

SEZIONE XI

CAPITOLO 51

MATERIE TESSILI SINTETICHE ED ARTIFICIALI CONTINUE

NOTE

1. Le espressioni « fibre tessili sintetiche » o « fibre tessili artificiali », figuranti in qualsiasi Sezione della Tariffa, indicano le fibre o i filamenti di polimeri organici ottenuti industrialmente:

   a) per polimerizzazione o condensazione di monomeri organici, quali poliammidi, poliesteri, poliuretani e derivati polivinilici;

   b) per trasformazione chimica di polimeri organici naturali (cellulosa, caseina, proteine, alghe, ecc.), quali il filato viscosa (rayon), il filato acetato, il filato cupro (cupro-ammoniacale) e le fibre di alginati.

   Le fibre o i filamenti, di cui alla lettera a) si considerano « sintetici » e quelli della lettera b) « artificiali ».

2. La voce n. 51.01 non comprende i fasci (câblés) da fiocco, di fibre tessili sintetiche ed artificiali, che rientrano nel Capitolo 56.

3. Non sono considerati continui i filati detti « rotti », costituiti, per la massima parte, da fibre provenienti dalla rottura di fili continui passati attraverso un appropriato dispositivo meccanico (Capitolo 56).

4. I monofili di materie tessili sintetiche ed artificiali, non aventi nella sezione trasversale alcuna dimensione superiore a 1 mm, sono classificati:

   — nella voce n. 51.01, se il loro peso è inferiore a 6,6 mg per metro (60 denari);

   — nella voce n. 51.02, in caso contrario.

   I monofili, aventi nella sezione trasversale una dimensione superiore a 1 mm, sono da classificara nel Capitolo 39.

   Le lamette e simili (paglia artificiale) di materie tessili sintetiche ed artificiali sono classificate nelle voce n.51.02, qualora la loro larghezza non oltrepassi i 5 mm, e nel Capitolo 39 in caso contrario.

Numero della Tariffa	STATISTICA		DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI	
	Codice	Unità supple-mentare		Autonomi	Conven-zionali
1	2	3	4	5	6
51.01			**Filati di fibre tessili sintetiche ed artificiali continue, non preparati per la vendita al minuto :**		
			A. filati di fibre tessili sintetiche	15 %	9 %
	51.01-050	—	*I. elastomeri*		
			II. altri:		
			a. poliammidiche:		
			1. filati ad alta tenacità per pneumatici ed altri usi tecnici:		
	51.01.071	—	*aa. semplici*		
	51.01-075	—	*bb. ritorti o ritorti su ritorto (câblés)*		
			2. altri:		
	51.01-120	—	*aa. filati testurizzati*		
			bb. filati non testurizzati:		
			α. semplici:		
	51.01-140	—	*a'. non torti o torti fino a 50 giri per m*		
	51.01-161	—	*b'. torti a più di 50 fino a 400 giri per m*		
	51.01-165	—	*c'. torti a più di 400 giri per m*		
	51.01-180	—	*β. ritorti o ritorti su ritorto (câblés)*		
			b. di poliesteri:		
	51.01-210	—	*1. filati ad alta tenacità per pneumatici ed altri usi tecnici*		

Segue TABELLA

SEZIONE XI 51.01

Numero della Tariffa	STATISTICA		DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI	
	Codice	Unità supplementare		Autonomi	Convenzionali
1	2	3	4	5	6
(51.01- A-II-b)			2. *altri:*		
	51.01-230	—	*aa. filati testurizzati*		
			bb. filati non testurizzati:		
			a. semplici:		
	51.01-250	—	*a'. non torti o torti fino a 50 giri per m*		
	51.01-261	—	*b'. torti a più di 50 fino a 400 giri per m*		
	51.01-265	—	*c'. torti a più di 400 giri per m*		
	51.01-280	—	*β. ritorti o ritorti su ritorto (câblés)*		
			c. di altre fibre tessili sintetiche:		
	51.01-320	—	*1. filati ad alta tenacità per pneumatici ed altri usi tecnici*		
			2. altri:		
			aa. acriliche:		
	51.01-340	—	*a. filati testurizzati*		
	51.01-380	—	*β. filati non testurizzati*		
	51.01-420	—	*bb. poliviniliche*		
	51.01-441	—	*cc. polietileniche*		
			dd. polipropileniche:		
	51.01-444	—	*a. filati testurizzati*		
	51.01-447	—	*β. filati non testurizzati*		
			ee. non nominate:		
	51.01-481	—	*a. filati testurizzati*		
			β. filati non testurizzati:		
			a'. semplici:		
	51.01-484	—	*1'. non torti o torti fino a 50 giri per m*		
	51.01-485	—	*2'. torti a più di 50 fino a 400 giri per m*		
	51.01-486	—	*3'. torti a più di 400 giri per m*		
	51.01-487	—	*b'. ritorti o ritorti su ritorto (câblés)*		
			B. filati di fibre tessili artificiali:		
	51.01-500	—	I. filati a vacuoli.	15 %	2,5 %
			II. altri	15 %	11 %
			a. filati ad alta tenacità per pneumatici ed altri usi tecnici:		
	51.01-611	—	*1. viscosa*		
	51.01-615	—	*2. di altre fibre tessili artificiali*		
			b. non nominati:		
			1. viscosa:		
			aa. semplici:		
	51.01-620	—	*a. non torti o torti fino a 250 giri per m*		
	51.01-640	—	*β. torti a più di 250 giri per m*		
	51.01-660	—	*bb. ritorti o ritorti su ritorto (câblés)*		
			2. acetato (di- e triacetato):		
	51.01-710	—	*aa. filati testurizzati*		

Segue TABELLA

SEZIONE XI **51.**01

Numero della Tariffa	STATISTICA		DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI	
	Codice	Unità supplementare		Autonomi	Convenzionali
1	2	3	4	5	6
(51.01- B-II-b-2)			*bb. filati non testurizzati:*		
			a. semplici:		
	51.01-731	—	*a'. non torti o torti fino a 250 giri per m*		
	51.01-735	—	*b'. torti a più di 250 giri per m*		
	51.01-760	—	*β. ritorti o ritorti su ritorto (câblés)*		
	51.01-801	—	*3. cupro*		
	51.01-805	—	*4. di altre fibre tessili-artificiali*		
51.02			**Monofili, lamette e simili (paglia artificiale) ed imitazioni del catgut, di materie tessili sintetiche ed artificiali :**		
			A. di materie tessili sintetiche:		
	51.02-120	—	I. monofili	13 %	9 %
			a. elastomeri		
	51.02-130	—	*b. altri:*		
			1. tagliati a misura, per la fabbricazione di spazzole, scope-spazzole, spazzolini, pennelli, e simili		
	51.02-150	—	*2. non nominati*		
			II. altri	14 %	10,5 %
	51.02-220	—	*a. polietileniche*		
	51.02-240	—	*b. polipropileniche*		
	51.02-280	—	*c. non nominati*		
			B. di materie tessili artificiali:		
	51.02-410	—	I. monofili	9 %	4,5 %
	51.02-490	—	II. altri	10 %	5 %
51.03			**Filati di fibre tessili sintetiche ed artificiali continue, preparati per la vendita al minuto :**		
	51.03-100	—	A. filati di fibre tessili sintetiche	19 %	9,5 %
	51.03-200	—	B. filati di fibre tessili artificiali	18 %	9 %
51.04			**Tessuti di fibre tessili sintetiche ed artificiali continue (compresi i tessuti di monofili o di lamette delle voci n.ri 51.01 o 51.02) :**		
			A. tessuti di fibre tessili sintetiche	21 %	13 %
	51.04-030	—	*I. per pneumatici*		
	51.04-050	—	*II. contenenti filati elastomeri*		
	51.04-070	—	*III. fabbricati con lamette e simili (paglia artificiale), di polietilene o di polipropilene*		
			IV. altri :		
			a. contenenti almeno 85%, in peso, di fibre tessili sintetiche:		
	51.04-110	—	*1. tessuti graticolati ed altri tessuti radi:*		
			aa. per tendine		

Segue TABELLA

SEZIONE XI

51.04

Numero della Tariffa	STATISTICA Codice	Unità supplementare	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI Autonomi	Convenzionali
1	2	3	4	5	6
(51.04-A-IV-a-1)			*bb. altri:*		
	51.04-130	—	*α. greggi o imbianchiti*		
	51.04-150	—	*β. tinti*		
	51.04-170	—	*γ. a colori*		
	51.04-180	—	*δ. stampati*		
			2. altri:		
	51.04-210	—	*aa. greggi o imbianchiti*		
			bb. tinti:		
	51.04-230	—	*α. di larghezza di 57 cm o meno*		
	51.04-250	—	*β. altri*		
			cc. a colori:		
	51.04-260	—	*α. tessuti Jacquard, di larghezza superiore a 115 cm fino a 140 cm esclusi, pesanti, per m², più di 250 g*		
			β. altri:		
	51.04-270	—	*a'. di larghezza superiore a 57 cm fino a 75 cm inclusi*		
	51.04-280	—	*b'. non nominati*		
			dd. stampati:		
	51.04-320	—	*α. di larghezza di 57 cm o meno*		
	51.04-340	—	*β. altri*		
			b. contenenti meno di 85%, in peso, di fibre tessili sintetiche:		
	51.04-360	—	*1. greggi o imbianchiti*		
	51.04-420	—	*2. tinti*		
			3. a colori:		
	51.04-440	—	*aa. tessuti Jacquard, di larghezza superiore a 115 cm fino a 140 cm esclusi, pesanti, per m², più di 250 g*		
	51.04-460	—	*bb. altri*		
	51.04-480	—	*4. stampati*		
			B. tessuti di fibre tessili artificiali	20%	15%
	51.04-520	—	*I. per pneumatici*		
	51.01-540	—	*II. contenenti filati elastomeri o monofili elastomeri*		
			III. altri:		
			a. contenenti almeno 85%, in peso, di fibre tessili artificiali:		
			1. tessuti graticolati ed altri tessuti radi:		
	51.04-560	—	*aa. greggi o imbianchiti*		
	51.04-580	—	*bb. tinti*		
	51.04-620	—	*cc. a colori*		
	51.04-640	—	*dd. stampati*		
			2. tessuti crespo:		
	51.04-670	—	*aa. greggi o imbianchiti*		
	51.04-680	—	*bb. altri*		

Segue TABELLA

SEZIONE XI

51.04

Numero della Tariffa	STATISTICA Codice	Unità supplementare	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI Autonomi	Convenzionali
1	2	3	4	5	6
(51.04-B-III-a)			3. altri:		
	51.04-710	—	aa. greggi o imbianchiti		
			bb. tinti:		
	51.04-730	—	α. di larghezza di 115 cm o meno		
	51.04-750	—	β. di larghezza superiore a 115 cm fino a 135 cm inclusi		
			γ. di larghezza superiore a 135 cm fino a 145 cm inclusi:		
	51.04-770	—	a'. ad armatura a tela, saia, spigata o satinata		
	51.04-780	—	b'. altri		
	51.04-790	—	δ. di larghezza superiore a 145 cm		
			cc. a colori:		
	51.04-820	—	α. tessuti Jacquard, di larghezza superiore a 115 cm fino a 140 cm esclusi, pesanti, per m², più di 250 g		
	51.04-840	—	β. tessuti fabbricati con filati di 216 decitex o più di larghezza di 140 cm o più (fodere per materasse)		
			γ. altr :		
	51.04-860	—	a'. di larghezza superiore a 57 cm fino a 75 cm inclusi		
	51.04-870	—	b'. di larghezza superiore a 75 cm fino a 115 cm inclusi		
	51.04-890	—	c'. non nominati		
			dd. stampati:		
	51.04-910	—	α. di larghezza di 57 cm o meno		
	51.04-920	—	β. altri		
			b. contenenti meno di 85%, in peso, di fibre tessili artificiali:		
	51.04-930	—	1. greggi o imbianchiti		
	51.04-940	—	2. tinti		
			3. a colori:		
	51.04-950	—	aa. tessuti Jacquard, di larghezza superiore a 115 cm fino a 140 cm esclusi, pesanti, per m², più di 250 g		
	51.04-960	—	bb. tessuti fabbricati con filati di 216 decitex o più e di larghezza di 140 cm o più (fodere per materasse)		
	51.04-970	—	cc. altri		
	51.04-980	—	4. stampati		

Segue TABELLA

SEZIONE XI

CAPITOLO 52

FILATI METALLICI

Numero della Tariffa	STATISTICA		DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI	
	Codice	Unità supplementare		Autonomi	Convenzionali
1	2	3	4	5	6
52.01			**Fili di metallo combinati con filati tessili (filati metallici), compresi i filati tessili spiralati con metallo, e filati tessili metallizzati . . . .**	10%	7%
	52.01-100	—	*A. di metalli preziosi*		
	52.01-900	—	*B. altri*		
52.02	*52.02-000*	—	**Tessuti di fili di metallo, di filati metallici o di filati tessili metallizzati della voce n. 52.01, per l'abbigliamento, l'arredamento ed usi simili . . . . .**	17%	8,5%

Segue TABELLA

SEZIONE XI

CAPITOLO 53

LANA, PELI E CRINI

NOTA

Sotto la denominazione di « peli fini » sono compresi i peli di alpagà, lama, vigogna, yack, cammello, capra mohair, capra del Tibet, capre del Cachemir e simili (escluse le capre comuni), coniglio (compreso il coniglio d'angora), lepre, castoro, nutria e topo muschiato.

Numero della Tariffa	STATISTICA		DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI	
	Codice	Unità supplementare		Autonomi	Convenzionali
1	2	3	4	5	6
53.01			**Lane in massa**	esenzione	esenzione
	53.01-100	—	*A. sucide*		
	53.01-200	—	*B. lavate a dosso*		
			C. altre:		
	53.01-300	—	*I. non carbonizzate*		
	53.01-400	—	*II. carbonizzate*		
53.02			**Peli fini o grossolani, in massa :**		
	53.02-100	—	A. peli grossolani, preparati (imbianchiti, tinti, ecc.) e arricciati	3 %	1,5 %
			B. altri	esenzione	esenzione
	53.02-910	—	*I. peli grossolani, diversi da quelli preparati e arricciati*		
			II. peli fini:		
	53.02-930	—	*a. di coniglio d'angora*		
	53.02-950	—	*b. di alpagà, lama, vigogna, yack, cammello, capra mohair, capra del Tibet, capra del Cachemir e simili*		
	53.02-970	—	*c. di coniglio (escluso il coniglio d'angora), lepre, castoro, nutria e topo muschiato*		
53.03			**Cascami di lana e di peli (fini o grossolani), esclusi gli sfilacciati**	esenzione	esenzione
			A. pettinacce:		
	53.03-110	—	*I. non carbonizzate*		
	53.03-150	—	*II. carbonizzate*		
	53.03-300	—	*B. cascami di filatura*		
			C. altri:		
	53.03-910	—	*I. non carbonizzati*		
	53.03-950	—	*II. carbonizzati*		
53.04	*53.04-000*	—	**Sfilacciati di lana e di peli (fini o grossolani)** . .	esenzione	esenzione
53.05			**Lane e peli (fini o grossolani), cardati o pettinati** . .	3 %	3 %
	53.05-100	—	*A. lana cardata*		
			B. lana pettinata:		
			I. nastri avvolti in gomitoli (tops):		
	53.05-210	—	*a. contenenti almeno 85%, in peso, di lana*		
	53.05-250	—	*b. contenenti meno di 85%, in peso, di lana*		
	53.05-290	—	*II. altra*		
	53.05-300	—	*C. peli fini*		
	53.05-500	—	*D. peli grossolani*		

Segue TABELLA

SEZIONE XI 53.06

Numero della Tariffa	STATISTICA		DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI	
	Codice	Unità supplementare		Autonomi	Convenzionali
1	2	3	4	5	6
53.06			**Filati di lana cardata, non preparati per la vendita al minuto :**		
			A. contenenti almeno 85%, in peso, di lana o di lana e di peli fini	5%	(1)
			I. greggi:		
	53.06-210	—	*a. semplici*		
	53.06-250	—	*b. ritorti o ritorti su ritorto (câblés)*		
			II. altri:		
	53.06-310	—	*a. semplici*		
	53.06-350	—	*b. ritorti o ritorti su ritorto (câblés)*		
			B. altri	10%	8%
			I. greggi:		
	53.06-510	—	*a. semplici*		
	53.06-550	—	*b. ritorti o ritorti su ritorto (câblés)*		
			II. non nominati:		
	53.06-710	—	*a. semplici*		
	53.06-750	—	*b. ritorti o ritorti su ritorto (câblés)*		
53.07			**Filati di lana pettinata, non preparati per la vendita al minuto :**		
			A. contenenti almeno 85%, in peso, di lana o di lana e di peli fini	5%	(1)
	53.07-110	—	*I. greggi*		
	53.07-190	—	*II. altri*		
			B. altri	10%	10%
	53.07-910	—	*I. greggi*		
	53.07-990	—	*II. non nominati*		
53.08			**Filati di peli fini, cardati o pettinati, non preparati per la vendita al minuto**	5%	4%
			A. cardati:		
	53.08-110	—	*I. semplici*		
	53.08-150	—	*II. ritorti o ritorti su ritorto (câblés)*		
			B. pettinati:		
	53.08-210	—	*I. semplici*		
	53.08-250	—	*II. ritorti o ritorti su ritorto (câblés)*		
53.09			**Filati di peli grossolani o di crine, non preparati per la vendita al minuto**	9%	4,5%
	53.09 100	—	*A. di peli grossolani*		
	53.09-200	—	*B. di crine*		
53.10			**Filati di lana, di peli (fini o grossolani) o di crine, preparati per la vendita al minuto**	11%	11%
			A. di lana o di peli fini:		
	53.10-110	—	*I. contenenti almeno 85%, in peso, di queste materie*		
	53.10-150	—	*II. contenenti meno di 85%, in peso, di queste materie*		
	53.10-200	—	*B. di peli grossolani o di crine*		

(1) Vedere Quadro aggiunto.

Segue TABELLA

SEZIONE XI

53.11

Numero della Tariffa	STATISTICA		DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI	
	Codice	Unità supplementare		Autonomi	Convenzionali
1	2	3	4	5	6
53.11			**Tessuti di lana o di peli fini:**		
			A. contenenti almeno 85%, in peso, di queste materie tessili	13%	(1)
	53.11-200	—	*I. tessuti Jacquard, di larghezza superiore a 115 cm fino a 140 cm inclusi, pesanti, per m², più di 250 g*		
			II. altri:		
			a. di filati di lana cardata, pesanti, per m²:		
	53.11-310	—	*1. più di 450 g*		
	53.11-330	—	*2. 275 g o più, fino a 450 g inclusi*		
	53.11-350	—	*3. meno di 275 g*		
			b. di filati di lana pettinata, pesanti, per m²:		
	53.11-410	—	*1. più di 375 g*		
	53.11-430	—	*2. 200 g o più, fino a 375 g inclusi*		
	53.11-450	—	*3. meno di 200 g*		
			B. altri	18%	(1)
	53.11-500	—	*I. tessuti Jacquard, di larghezza superiore a 115 cm fino a 140 cm inclusi, pesanti, per m², più di 250 g*		
			II. altri:		
	53.11-550	—	*a. misti solamente o principalmente con filati di fibre tessili sintetiche o artificiali continue*		
			b. misti solamente o principalmente con filati di fibre tessili sintetiche discontinue:		
			1. di filati di lana cardata, pesanti, per m²:		
	53.11-610	—	*aa. più di 450 g*		
	53.11-630	—	*bb. 275 g o più, fino a 450 g inclusi*		
	53.11-650	—	*cc. meno di 275 g*		
			2. di filati di lana pettinata, pesanti, per m²:		
	53.11-710	—	*aa. più di 375 g*		
	53.11-730	—	*bb. 200 g o più, fino a 375 g inclusi*		
	53.11-750	—	*cc. meno di 200 g*		
			c. non nominati:		
			1. di filati di lana cardata, pesanti, per m²:		
	53.11-810	—	*aa. più di 450 g*		
	53.11-830	—	*bb. 275 g o più, fino a 450 g inclusi*		
	53.11-850	—	*cc. meno di 275 g*		
			2. di filati di lana pettinata, pesanti, per m²:		
	53.11-920	—	*aa. più di 375 g*		
	53.11-950	—	*bb. 200 g o più, fino a 375 g inclusi*		
	53.11-970	—	*cc. meno di 200 g*		
53.12	*53.12-000*	—	**Tessuti di peli grossolani**	16%	8%
53.13	*53.13-000*	—	**Tessuti di crine**	16%	8%

(1) Vedere Quadro aggiunto.

Segue TABELLA

SEZIONE XI

CAPITOLO 54

LINO E RAMIÈ

Numero della Tariffa	STATISTICA Codice	Unità supplementare	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI Autonomi	Convenzionali
1	2	3	4	5	6
54.01			**Lino greggio, macerato, stigliato, pettinato o altrimenti preparato, ma non filato ; stoppa e cascami di lino (compresi gli sfilacciati)**	esenzione	—
	54.01-100	—	*A. lino greggio o macerato*		
	54.01-200	—	*B. lino maciullato o stigliato*		
	54.01-300	—	*C. lino pettinato o altrimenti preparato*		
	54.01-400	—	*D. stoppa di lino*		
	54.01-700	—	*E. cascami di lino (compresi gli sfilacciati)*		
54.02	*54.02-000*	—	**Ramiè greggio, decorticato, sgommato, pettinato o altrimenti preparato, ma non filato ; stoppa e cascami di ramiè (compresi gli sfilacciati)**	esenzione	esenzione
54.03			**Filati di lino o di ramiè, non preparati per la vendita al minuto :**		
	54.03-100	—	A. di lino, lucidati.	16 %	9 %
			B. altri:		
			I. semplici, misuranti, per kg:		
			a. 45.000 m o meno	10 %	6,5 %
			1. greggi:		
	54.03-310	—	*aa. misuranti, per kg, 15.000 m o meno*		
	54.03-350	—	*bb. misuranti, per kg, piú di 15.000 m*		
			2. altri:		
	54.03-370	—	*aa. misuranti, per kg, 15.000 m o meno*		
	4.03-390	—	*bb. misuranti, per kg, piú di 15.000 m*		
	54.03-500	—	b. piú di 45.000 m	6 %	5 %
			II. ritorti o ritorti su ritorto (câblés)	10 %	7 %
	54.03-610	—	*a. greggi*		
	54.03-690	—	*b. altri*		
54.04			**Filati di lino o di ramiè, preparati per la vendita al minuto :**		
	54.04-100	—	A. di lino, lucidati.	16 %	10 %
	54.04-900	—	B. altri	17 %	8,5 %
54.05			**Tessuti di lino o di ramiè**	21 %	16 %
			A. contenenti almeno 85%, in peso, di lino o di ramiè:		
			I. greggi:		
	54.05-210	—	*a. pesanti, per m², 400 g o meno*		
	54.05 250	—	*b. pesanti, per m², piú di 400 g*		
	54.05 310	—	*II. imbianchiti*		
	54.05-391	—	*III. tinti o a colori*		
	54.05-395	—	*IV. stampati*		

Segue TABELLA

SEZIONE XI 54.05

Numero della Tariffa	STATISTICA		DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI	
	Codice	Unità supple-mentare		Autonomi	Conven-zionali
1	2	3	4	5	6
(**54.05**)			*B. contenenti meno di 85%, in peso, di lino o di ramiè :*		
	54.05-510	—	*I. greggi*		
	54.05-550	—	*II. imbianchiti*		
	54.05-571	—	*III. tinti o a colori*		
	54.05-575	—	*IV. stampati*		

Segue TABELLA

SEZIONE XI

CAPITOLO 55

COTONE

Numero della Tariffa	STATISTICA		DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI	
	Codice	Unità supplementare		Autonomi	Convenzionali
1	2	3	4	5	6
55.01	*55.01-000*	—	**Cotone in massa**	esenzione	esenzione
55.02			**Linters di cotone**	esenzione	esenzione
	55.02-100	—	*A. greggi*		
	55.02-900	—	*B. altri*		
55.03			**Cascami di cotone (compresi gli sfilacciati) non pettinati né cardati**	esenzione	esenzione
			A. cascami di filatura:		
	55.03-100	—	*I. per asciugare e pulire, per uso industriale*		
	55.03-300	—	*II. altri*		
	55.03-500	—	*B. sfilacciati*		
	55.03-900	—	*C. altri cascami*		
55.04	*55.04-000*	—	**Cotone cardato o pettinato**	3 %	1,5 %
55.05			**Filati di cotone non preparati per la vendita al minuto :**		
			A. ritorti o ritorti su ritorto (câblés), apprettati, presentati su cartoncini, rocche e rocchetti, tubetti e supporti simili, o in gomitoli, di peso massimo (compreso il supporto) di 900 g . . .	10 %	8 %
	55.05-130	—	*I. greggi*		
	55.05-190	—	*II. altri*		
			B. altri:		
			I. misuranti per kg, in filati semplici, 120.000 m o piú:		
			a. presentati in filati semplici	10%	4 %
	55.05-210	—	*1. greggi*		
	55.05-250	—	*2. altri*		
			b. altri	10%	6 %
	55.05-270	—	*1. greggi*		
	55.05-290	—	*2. non nominati*		
			II. non nominati	10 %	7 %
			a. semplici, misuranti, per kg:		
			1. 14.000 m o meno:		
	55.05-330	—	*aa. greggi*		
	55.05-390	—	*bb. altri*		
			2. piú di 14.000 m, fino a 40.000 m inclusi:		
	55.05-410	—	*aa. greggi*		
	55.05-450	—	*bb. altri*		
			3. piú di 40.000 m, fino a 80.000 m inclusi:		
	55.05-470	—	*aa. greggi*		
	55.05-490	—	*bb. altri*		

Segue TABELLA

SEZIONE XI

55.05

Numero della Tariffa	STATISTICA Codice	Unità supplementare	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI Autonomi	Convenzionali
1	2	3	4	5	6
(55.05-(B-II-a)			*4. piú di 80.000 m, fino a 120.000 m esclusi:*		
	55.05-510	—	*aa. greggi*		
	55.05-590	—	*bb. altri*		
			b. ritorti o ritorti su ritorto (câblés), misuranti, per kg, in filati semplici:		
			1. 14.000 m o meno:		
	55.05-610	—	*aa. greggi*		
	55.05-650	—	*bb. altri*		
			2. piú di 14.000 m, fino a 40.000 m inclusi:		
	55.05-670	—	*aa. greggi*		
	55.05-690	—	*bb. altri*		
			3. piú di 40.000 m, fino a 80.000 m inclusi:		
	55.05-710	—	*aa. greggi*		
	55.05-790	—	*bb. altri*		
			4. piú di 80.000 m, fino a 120.000 m esclusi:		
	55.05-910	—	*aa. greggi*		
	55.05-990	—	*bb. altri*		
55.06			**Filati di cotone preparati per la vendita al minuto**	16 %	12 %
	55.06-100	—	*A. presentati in tubetti, spole, rocche, rocchetti, e supporti simili*		
	55.06-900	—	*B. altri*		
55.07			**Tessuti di cotone a punto di garza (1)**	15 %	9 %
	55.07-100	—	*A. greggi*		
	55.07-900	—	*B. altri*		
55.08			**Tessuti di cotone ricci del tipo spugna**	18 %	15 %
	55.08-100	—	*A. greggi*		
	55.08-300	—	*B. stampati*		
	55.08-500	—	*C. a colori*		
	55.08-800	—	*D. altri*		
55.09			**Altri tessuti di cotone :**		
			A. contenenti almeno 85%, in peso, di cotone:		
			I. di larghezza inferiore a 85 cm	17 %	13 %
	55.09-010	—	*a. greggi*		
	55.09-020	—	*b. imbianchiti*		
	55.09-030	—	*c. tinti*		
	55.09-040	—	*d. a colori*		
	55.09-050	—	*e. stampati*		
			II. altri	17 %	14 %
			a. greggi:		
			1. ad armatura a tela, pesanti, per m²:		
			aa. 130 g o meno:		
	55.09-110	—	*a. di larghezza uguale o superiore a 85 cm, fino a 115 cm inclusi*		

(1) Veggasi la nota 5 a) alla Sezione XI.

Segue TABELLA

SEZIONE XI 55.09

Numero della Tariffa	STATISTICA		DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI	
	Codice	Unità supplementare		Autonomi	Convenzionali
1	2	3	4	5	6
(**55.09**-A-II-a-1 aa)			*β. di larghezza superiore a 115 cm, fino a 165 cm inclusi:*		
	55.09-120	—	*a'. fabbricati con filati misuranti, per kg, in filati semplici, meno di 55.000 m*		
	55.09 130	—	*b'. altri*		
	55.09 140	—	*γ. di larghezza superiore a 165 cm*		
			bb. piú di 130 g, fino a 200 g inclusi:		
	55.09 150	—	*α. di larghezza uguale o superiore a 85 cm, fino a 115 cm inclusi*		
	55.09-160	—	*β. di larghezza superiore a 115 cm, fino a 165 cm inc'usi*		
	55.09-170	—	*γ. di larghezza superiore a 165 cm*		
	55.09-190	—	*cc. piú di 200 g*		
			2. altri, pesanti, per m²:		
	55.09-210	—	*aa. 200 g o meno*		
	55.09-290	—	*bb. piú di 200 g*		
			b. imbianchiti:		
			1. ad armatura a tela, pesanti per m²:		
			aa. 130 g o meno:		
	55.09-310	—	*α. di larghezza uguale o superiore a 85 cm, fino a 115 cm inclusi*		
	55.09-330	—	*β. di larghezza superiore a 115 cm*		
			bb. piú di 130 g, fino a 200 g inclusi:		
	55.09-350	—	*α. di larghezza uguale o superiore a 85 cm, fino a 115 cm inclusi*		
	55.09-370	—	*β. di larghezza superiore a 115 cm, fino a 165 cm inclusi*		
	55.09-380	—	*γ. di larghezza superiore a 165 cm*		
	55.09-390	—	*cc. piú di 200 g*		
			2. altri, pesanti, per m²:		
	55.09-410	—	*aa. 200 g o meno*		
	55.09-490	—	*bb. piú di 200 g*		
			c. tinti:		
			1. ad armatura a tela, pesanti, per m²:		
			aa. 130 g o meno:		
	55.09-510	—	*α. di larghezza uguale o superiore a 85 cm, fino a 115 cm inclusi*		
	55.09-520	—	*β. di larghezza superiore a 115 cm*		
			bb. piú di 130 g, fino a 200 g inclusi:		
	55.09-530	—	*α. di larghezza uguale o superiore a 85 cm, fino a 115 cm inclusi*		
	55.09-540	—	*β. di larghezza superiore a 115 cm, fino a 165 cm inclusi*		
	55.09-550	—	*γ. di larghezza superiore a 165 cm*		
	55.09-560	—	*cc. piú di 200 g*		
			2. altri, pesanti, per m²:		
	55.09-570	—	*aa. 200 g o meno*		
	55.09-590	—	*b). piú i 200 g*		
			d. a colori:		
	55.09-610	—	***1. tessuti Jacquard, di larghezza superiore a 115 cm, fino a 140 cm esclusi, pesanti, per m², piú di 250 g***		

Segue TABELLA

SEZIONE XI

55.09

Numero della Tariffa	STATISTICA		DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI	
	Codice	Unità supplementare		Autonomi	Convenzionali
1	2	3	4	5	6
(55.09-A-II-d)			2. *altri, pesanti, per m²:*		
	55.09-630	—	*aa. 200 g o meno*		
	55.09-640	—	*bb. più di 200 g*		
			e. stampati pesanti, per m²:		
	55.09-650	—	*1. 130 g o meno*		
	55.09-660	—	*2. più di 130 g, fino a 200 g inclusi*		
	55.09-670	—	*3. più di 200 g*		
			B. altri:		
			I. di larghezza inferiore a 85 cm	19 %	14 %
	55.09-680	—	*a. greggi*		
	55.09-690	—	*b. stampati*		
	55.09-710	—	*c. altri*		
			II. non nominati	19 %	15 %
			a. greggi:		
	55.09-720	—	*1. misti solamente o principalmente con fibre tessili sintetiche o artificiali continue*		
	55.09-730	—	*2. misti solamente o principalmente con fibre tessili sintetiche o artificiali discontinue*		
	55.09-740	—	*3. altri*		
			b. imbianchiti:		
	55.09-760	—	*1. misti solamente o principalmente con fibre tessili sintetiche o artificiali continue*		
	55.09-770	—	*2. misti solamente o principalmente con fibre tessili sintetiche o artificiali discontinue*		
	55.09-780	—	*3. altri*		
			c. tinti:		
	55.09-810	—	*1. misti solamente o principalmente con fibre tessili sintetiche o artificiali continue*		
	55.09-820	—	*2. misti solamente o principalmente con fibre tessili sintetiche o artificiali discontinue*		
	55.09-830	—	*3. altri*		
			d. a colori:		
	55.09-840	—	*1. misti solamente o principalmente con fibre tessili sintetiche o artificiali continue*		
	55.09-860	—	*2. misti solamente o principalmente con fibre tessili sintetiche o artificiali discontinue*		
	55.09-870	—	*3. altri*		
			e. stampati:		
	55.09-920	—	*1. misti solamente o principalmente con fibre tessili sintetiche o artificiali continue*		
	55.09-930	—	*2. misti solamente o principalmente con fibre tessili sintetiche o artificiali discontinue*		
	55.09-970	—	*3. altri*		

Segue TABELLA

SEZIONE XI

CAPITOLO 56

MATERIE TESSILI SINTETICHE ED ARTIFICIALI IN FIOCCO

NOTA

Sono considerati come « fasci (câbles) da fiocco di fibre tessili sintetiche ed artificiali », ai sensi della voce n. 56.02, i fasci composti di un assieme di filamenti continui paralleli, aventi lunghezza uniforme ed uguale a quella dei fasci e che rispondono alle caratteristiche seguenti:

a) lunghezza del fascio superiore a 2 m;

b) torsione del fascio inferiore a 5 giri per metro;

c) peso unitario dei singoli filamenti inferiore a 6,6 mg per metro (60 denari);

d) solo per le materie tessili sintetiche: i fasci debbono aver già subito l'operazione di stiramento e, di conseguenza, se sottoposti a trazione, non debbono essere suscettibili di un ulteriore allungamento che superi del 100% la loro lunghezza;

e) peso totale del fascio superiore a 2 g per metro (18.000 denari).

I fasci aventi una lunghezza di 2 m o meno sono da classificare nella voce n. 56.01.

Numero della Tariffa	STATISTICA		DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI	
	Codice	Unità supplementare		Autonomi	Convenzionali
1	2	3	4	5	6
56.01			**Fiocco di fibre tessili sintetiche ed artificiali, in massa :**		
			A. di fibre tessili sintetiche	14%	9%
	56.01-110	—	*I. poliammidiche*		
	56.01-130	—	*II. poliesteri*		
	56.01-150	—	*III. acriliche*		
	56.01-160	—	*IV. poliviniliche*		
	56.01-171	—	*V. polietileniche*		
	56.01-175	—	*VI. polipropileniche*		
	56.01-180	—	*VII. altre*		
			B. di fibre tessili artificiali	12%	8%
	56.01-210	—	*I. viscosa*		
	56.01-230	—	*II. acetato (di- e triacetato)*		
	56.01-250	—	*III. cupro*		
	56.01-291	—	*IV. proteiniche*		
	56.01-295	—	*V. altre*		
56.02			**Fasci (câbles) da fiocco di fibre tessili sintetiche ed artificiali :**		
			A. di fibre tessili sintetiche	14%	8,5%
	56.02-110	—	*I. poliammidiche*		
	56.02-130	—	*II. poliesteri*		
	56.02-150	—	*III. acriliche*		
	56.02-191	—	*IV. poliviniliche*		
	56.02-193	—	*V. polietileniche*		
	56.02-195	—	*VI. polipropileniche*		
	56.02-197	—	*VII. altre*		
			B. di fibre tessili artificiali	12%	8%
	56.02-210	—	*I. viscosa*		
	56.02-230	—	*II. acetato (di- e triacetato)*		
	56.02-250	—	*III. cupro*		
	56.02 291	—	*IV. proteiniche*		
	56.02-295	—	*V. altre*		

Segue TABELLA

SEZIONE XI **56.03**

Numero della Tariffa	STATISTICA		DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI	
	Codice	Unità supplementare		Autonomi	Convenzionali
1	2	3	4	5	6
56.03			**Cascami di fibre tessili sintetiche ed artificiali (continue o in fiocco) in massa, compresi gli avanzi di filati e gli sfilacciati :**		
			A. di fibre tessili sintetiche	14 %	8,5 %
	56.03-110	—	*I. poliammidiche*		
	56.03-130	—	*II. poliesteri*		
	56.03-150	—	*III. acriliche*		
	56.03-191	—	*IV. poliviniliche*		
	56.03-193	—	*V. polietileniche*		
	56.03-195	—	*VI. polipropileniche*		
	56.03-197	—	*VII. altre*		
			B. di fibre tessili artificiali	12 %	8 %
	56.03-210	—	*I. viscosa*		
	56.03-230	—	*II. acetato (di- e triacetato)*		
	56.03-250	—	*III. cupro*		
	56.03-291	—	*IV. proteiniche*		
	56.03-295	—	*V. altre*		
56.04			**Fibre tessili sintetiche ed artificiali in fiocco e cascami di fibre tessili sintetiche ed artificiali (continue o in fiocco), cardati, pettinati o altrimenti preparati per la filatura :**		
			A. di fibre tessili sintetiche	14 %	8,5 %
	56.04-110	—	*I. poliammidiche*		
	56.04-130	—	*II. poliesteri*		
	56.04-150	—	*III. acriliche*		
	56.04-160	—	*IV. poliviniliche*		
	56.04-171	—	*V. polietileniche*		
	56.04-175	—	*VI. polipropileniche*		
	56.04-180	—	*VII. altre*		
			B. di fibre tessili artificiali	13 %	10 %
	56.04-210	—	*I. viscosa*		
	56.04-230	—	*II. acetato (di- e triacetato)*		
	56.04-250	—	*III. cupro*		
	56.04-291	—	*IV. proteiniche*		
	56.04-295	—	*V. altre*		
56.05			**Filati di fibre tessili sintetiche ed artificiali in fiocco (o di cascami di fibre tessili sintetiche ed artificiali), non preparati per la vendita al minuto :**		
			A. di fibre tessili sintetiche	15 %	11 %
			I. contenente almeno 85%, in peso, di fibre tessili sintetiche:		
			a. greggi o imbianchiti:		
			1. semplici, misuranti, per kg:		
	56.05-120	—	*aa. 14.000 m o meno*		
	56.05-140	—	*bb. più di 14.000 m*		
			2. ritorti o ritorti su ritorto (câblés), misuranti, per kg, in filati semplici:		
	56.05-220	—	*aa. 14.000 m o meno*		
	56.05-240	—	*bb. più di 14.000 m*		

Segue TABELLA

SEZIONE XI 56.05

Numero della Tariffa	STATISTICA Codice	Unità supplementare	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI Autonomi	Convenzionali
1	2	3	4	5	6
(*56.05*-A-I)			*b. altri:*		
			1. semplici, misuranti, per kg:		
	56.05-310	—	*aa. 14.000 m o meno*		
	56.05-330	—	*bb. più di 14.000 m*		
			2. ritorti o ritorti su ritorto (câblés), misuranti, per kg, in filati semplici:		
	56.05-350	—	*aa. 14.000 m o meno*		
	56.05-370	—	*bb. più di 14.000 m*		
			II. contenenti meno di 85%, in peso, di fibre tessili sintetiche:		
	56.05-410	—	*a. misti solamente o principalmente con lana o peli fini*		
	56.05-430	—	*b. misti solamente o principalmente con cotone*		
	56.05-490	—	*c. altri*		
			B. di fibre tessili artificiali	14%	10%
			I. contenenti almeno 85%, in peso, di fibre tessili artificiali:		
			a. greggi o imbianchiti:		
			1. semplici, misuranti, per kg:		
	56.05-510	—	*aa. 14.000 m o meno*		
	56.05-550	—	*bb. più di 14.000 m*		
			2. ritorti o ritorti su ritorto (câblés), misuranti, per kg, in filati semplici:		
	56.05-610	—	*aa. 14.000 m o meno*		
	56.05-650	—	*bb. più di 14.000 m*		
			b. altri:		
			1. semplici, misuranti, per kg:		
	56.05-710	—	*aa. 14.000 m o meno*		
	56.05-750	—	*bb. più di 14.000 m*		
			2. ritorti o ritorti su ritorto (câblés), misuranti, per kg, in filati semplici:		
	56.05-810	—	*aa. 14.000 m o meno*		
	56.05-850	—	*bb. più di 14.000 m*		
			II. contenenti meno di 85%, in peso, di fibre tessili artificiali:		
	56.05-910	—	*a. misti solamente o principalmente con lana o peli fini*		
	56.05 950	—	*b. misti solamente o principalmente con cotone*		
	56.05 990	—	*c. altri*		
56.06			**Filati di fibre sintetiche ed artificiali in fiocco (o di cascami di fibre tessili sintetiche ed artificiali), preparati per la vendita al minuto . . . .**	19%	14%
			A. di fibre tessili sintetiche:		
	56.06-110	—	*I. contenenti almeno 85%, in peso, di fibre tessili sintetiche*		
	56.06-150	—	*II. contenenti meno di 85%, in peso, di fibre tessili sintetiche*		
	56.06-200	—	*B. di fibre tessili artificiali*		

Segue TABELLA

SEZIONE XI

56.07

Numero della Tariffa	STATISTICA Codice	Unità supplementare	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI Autonomi	Convenzionali
1	2	3	4	5	6
56.07			**Tessuti di fibre tessili sintetiche ed artificiali in fiocco :**		
			A. di fibre tessili sintetiche:		
	56.07-010	—	I. tessuti a punto di garza di peso, per m², uguale o superiore a 80 g e inferiore o uguale a 120 g	21%	15%
			II. altri	21%	16%
	56.07-030	—	*a. tessuti Jacquard, di larghezza superiore a 115 cm fino a 140 cm esclusi, di peso superiore a 250 g per m²*		
			b. non nominati:		
			1. contenenti almeno 85%, in peso, di fibre tessili sintetiche:		
	56.07-041	—	*aa. greggi*		
	56.07-045	—	*bb. imbianchiti*		
	56.07-050	—	*cc. stampati*		
	56.07-070	—	*dd. tinti*		
	56.07-080	—	*ee. a colori*		
			2. contenenti meno di 85%, in peso, di fibre essili sintetiche:		
			aa. misti solamente o principalmente con ana o peli fini:		
	56.07-111	—	*α. greggi*		
	56.07-115	—	*β. imbianchiti*		
	56.07-130	—	*γ. stampati*		
	56.07-140	—	*δ. tinti*		
	56.07-160	—	*ε. a colori*		
			bb. misti solamente o principalmente con cotone:		
	56.07-171	—	*α. greggi*		
	56.07-175	—	*β. imbianchiti*		
	56.07-180	—	*γ. stampati*		
	56.07-210	—	*δ. tinti*		
	56.07-230	—	*ε. a colori*		
			cc. misti solamente o principalmente con fibre tessili sintetiche o artificiali continue:		
	56.07-241	—	*α. greggi*		
	56.07-245	—	*β. imbianchiti*		
	56.07-260	—	*γ. stampati*		
	56.07-270	—	*δ. tinti*		
	56.07-280	—	*ε. a colori*		
			dd. altri:		
	56.07-321	—	*α. greggi*		
	56.07-325	—	*β. imbianchiti*		
	56.07-330	—	*γ. stampati*		
	56.07-340	—	*δ. tinti*		
	56.07-360	—	*ε. a colori*		
			B. di fibre tessili artificiali	19%	16%
	56.07-370	—	*I. tessuti Jacquard, di larghezza superiore a 115 cm fino a 140 cm esclusi, di peso superiore a 250 g per m²*		

Segue TABELLA

SEZIONE XI

56.07

Numero della Tariffa 1	STATISTICA Codice 2	Unità supplementare 3	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 4	ALIQUOTA DEI DAZI Autonomi 5	Convenzionali 6
(56.07-B)	56.07-380	—	*II. tela per abiti a giacca da donna (« tailleurs »)*		
			III. altri:		
			a. contenenti almeno 85%, in peso, di fibre tessili artificiali:		
	56.07-421	—	*1. greggi*		
	56.07-425	—	*2. imbianchiti*		
	56.07-440	—	*3. stampati*		
	56.07-480	—	*4. tinti*		
	56.07-520	—	*5. a colori*		
			b. contenenti meno di 85%, in peso, di fibre tessili artificiali:		
			1. misti solamente o principalmente con lana o peli fini:		
	56.07-531	—	*aa. greggi*		
	56.07-535	—	*bb. imbianchiti*		
	56.07-540	—	*cc. stampati*		
	56.07-570	—	*dd. tinti*		
	56.07-580	—	*ee. a colori*		
			2. misti solamente o principalmente con cotone:		
	56.07-621	—	*aa. greggi*		
	56.07-625	—	*bb. imbianchiti*		
	56.07-630	—	*cc. stampati*		
	56.07-640	—	*dd. tinti*		
			ee. a colori:		
	56.07-670	—	*α. tessuti Jacquard, di larghezza di 140 cm o più (fodere per materasse)*		
	56.07-680	—	*β. altri*		
			3. misti solamente o principalmente con fibre tessili sintetiche o artificiali continue:		
	56.07-721	—	*aa. greggi*		
	56.07-725	—	*bb. imbianchiti*		
	56.07-730	—	*cc. stampati*		
	56.07-740	—	*dd. tinti*		
			ee. a colori:		
	56.07-770	—	*α. tessuti Jacquard, di larghezza di 140 cm o più (fodere per materasse)*		
	56.07-780	—	*β. altri*		
			4. altri:		
	56.07-821	—	*aa. greggi*		
	56.07-825	—	*bb. imbianchiti*		
	56.07-830	—	*cc. stampati*		
	56.07-840	—	*dd. tinti*		
	56.07-870	—	*ee. a colori*		

Segue TABELLA

SEZIONE XI

CAPITOLO 57

ALTRE FIBRE TESSILI VEGETALI; FILATI DI CARTA E TESSUTI DI FILATI DI CARTA

Numero della Tariffa	STATISTICA		DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI	
	Codice	Unità supplementare		Autonomi	Convenzionali
1	2	3	4	5	6
57.01			**Canapa (« Cannabis sativa ») greggia, macerata, stigliata, pettinata o altrimenti preparata, ma non filata; stoppa e cascami di canapa (compresi gli sfilacciati)**	esenzione	—
	57.01-100	—	*A. canapa greggia, maccrata o stigliata*		
	57.01-300	—	*B. canapa pettinata o altrimenti preparata, ma non filata*		
	57.01-501	—	*C. stoppa di canapa*		
	57.01-505	—	*D. cascami di canapa (compresi gli sfilacciati)*		
57.02	*57.02-000*	—	**Abaca (canapa di Manilla o « Musa textilis ») greggia, in filaccia o preparata, ma non filata; stoppa e cascami d'abaca (compresi gli sfilacciati)**	esenzione	esenzione
57.03			**Juta ed altre fibre tessili liberiane non nominate né comprese altrove, gregge, decorticate o altrimenti preparate, ma non filate; stoppa e cascami di tali fibre (compresi gli sfilacciati)**	esenzione	esenzione
	57.03-100	—	*A. gregge, decorticate o altrimenti preparate, ma non fila e*		
	57.03-300	—	*B. sfilacc ati*		
	57.03-500	—	*C. stoppa e cascami*		
57.04			**Altre fibre tessili vegetali gregge o preparate, ma non filate; cascami di tali fibre (compresi gli sfilacciati)**	esenzione	esenzione
	57.04-100	—	*A. sisal ed altre fibre della famiglia delle agavi, loro cascami e sfilacciati*		
	57.04-300	—	*B. fibre di cocco, loro cascami e sfilacciati*		
	57.04-500	—	*C. altre fibre tessili vegetali, loro cascami e sfi acciati*		
57.05			**Filati di canapa :**		
			A. non preparati per la vendita al minuto:		
	57.05-110	—	I. lucidati	16 %	9 %
	57.05-190	—	II. altri	10 %	6 %
	57.05-200	—	B. preparati per la vendita al minuto	16 %	7 %
57.06			**Filati di juta o di altre fibre tessili liberiane della voce n. 57.03**	10 %	8 %
			A. semplici, misuranti, per kg:		
	57.06-110	—	*I. 1.000 m o meno*		
	57.06-150	—	*II. più di 1.000 m*		
	57.06-300	—	*B. ritorti o ritorti su ritorto (câblés)*		

Segue TABELLA

SEZIONE XI 57.07

Numero della Tariffa	STATISTICA Codice	STATISTICA Unità supplementare	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI Autonomi	ALIQUOTA DEI DAZI Convenzionali
1	2	3	4	5	6
57.07			**Filati di altre fibre tessili vegetali:**		
	57.07-100	—	A. filati di cocco	esenzione	esenzione
			B. altri	10%	5%
	57.07-910	—	*I. di sisal*		
	57.07-990	—	*II. non nominati*		
57.08	*57.08-000*	—	**Filati di carta**	10%	8%
57.09	*57.09-000*	—	**Tessuti di canapa**	21%	10,5%
57.10			**Tessuti di juta o di altre fibre tessili liberiane della voce n. 57.03:**		
			A. di larghezza inferiore o uguale a 150 cm e di peso, per m²:		
			I. inferiore a 310 g	23%	20%
	57.10-210	—	*a. greggi*		
	57.10-290	—	*b. altri*		
			II. uguale a 310 g e inferiore o uguale a 500 g	23%	19%
	57.10-310	—	*a. greggi*		
	57.10-390	—	*b. altri*		
	57.10-500	—	III. superiore a 500 g	23%	15%
			B. di larghezza superiore a 150 cm	23%	22%
			I. greggi:		
	57.10-610	—	*a. di larghezza superiore a 150 cm e inferiore o uguale a 230 cm*		
	57.10-650	—	*b. di larghezza superiore a 230 cm*		
	57.10-700	—	*II. altri*		
57.11	*57.11-000*	—	**Tessuti di altre fibre tessili vegetali**	20%	10%
57.12	*57.12-000*	—	**Tessuti di filati di carta**	19%	9%

Segue TABELLA

SEZIONE XI

CAPITOLO 58

TAPPETI ED ARAZZI; VELLUTI, FELPE, TESSUTI RICCI E TESSUTI DI CINIGLIA; NASTRI; PASSAMANERIA; TULLI E TESSUTI A MAGLIE ANNODATE (RETI); PIZZI E GUIPURES; RICAMI

NOTE

1. Sono esclusi da questo Capitolo i tessuti intonacati o impregnati, i tessuti elastici, la passamaneria elastica, i nastri trasportatori e le cinghie di trasmissione nonché gli altri manufatti compresi nel Capitolo 59. Tuttavia, i ricami su materie tessili sono classificati nella voce n. 58.10.

2. Sono considerati come « tappeti », ai sensi delle voci n.ri 58.01 e 58.02, i tappeti da pavimento nonché i tappeti che presentano le stesse caratteristiche di questi, sebbene siano destinati ad usi diversi. Sono esclusi dalle predette voci i tappeti di feltro, che rientrano nel Capitolo 59.

3. Si considerano come « nastri, galloni e simili », ai sensi della voce n. 58.05:

   a) – i tessuti a trama e catena (compresi i velluti) in strisce di larghezza non superiore a 30 cm, munite di vere cimose;

   – le strisce di larghezza non superiore a 30 cm, provenienti dal taglio dei tessuti e munite di finte cimose tessute, incollate o altrimenti ottenute;

   b) i tessuti a trama e catena a forma tubolare, la cui larghezza, allo stato piatto, non sia superiore a 30 cm;

   c) le strisce di tessuto tagliate a sghembo, con i bordi ripiegati, di larghezza se spiegate, non superiore a 30 cm.

   I nastri, che presentano frange ottenute alla tessitura, sono classificati nella voce n. 58.07.

4. Sono escluse dalla voce n. 58.08 le reti in strisce o in pezza, fabbricate con spago, corde e funi, che sono da classificare nella voce n. 59.05.

5. Il termine « ricami » della voce n. 58.10 comprende anche le applicazioni, ottenute mediante cucitura, di lustrini, di perline o di motivi decorativi di materia tessile o di altre materie, nonché i lavori eseguiti con fili di ricamo di metallo o di fibre di vetro. Sono esclusi dalla voce n. 58.10 gli arazzi fatti con l'ago (n. 58.03).

6. Rientrano in questo Capitolo i manufatti (nastri, pizzi, ecc.) costituiti da fili di metallo ed utilizzati per l'abbigliamento, l'arredamento ed usi simili.

NOTA COMPLEMENTARE

Ai fini dell'applicazione della riscossione massima stabilita per i tappeti della voce n. 58.01-A, nella determinazione della superficie imponibile non si tiene conto delle testate, delle cimose e delle frange.

Numero della Tariffa	STATISTICA		DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI	
	Codice	Unità supplementare		Autonomi	Convenzionali
1	2	3	4	5	6
58.01			**Tappeti a punti annodati od arrotolati, anche confezionati :**		
			A. di lana o di peli fini	32 % con riscossione massima di 5 U. C. per m²	24 % con riscossione massima di 4 U. C. per m²
	58.01-110	m²	*I. aventi, per metro di catena, 350 file di nodi o meno*		
	58.01-151	m²	*II. aventi, per metro di catena, più di 350 fino a 500 file di nodi*		
	58.01-155	m²	*III. aventi, per metro di catena, più di 500 file di nodi*		
	58.01-200	m²	B. di seta, di borra di seta (schappe), di fibre tessili sintetiche, di filati della voce n. 52.01 o di fili di metallo	40 %	20 %
	58.01-900	m²	C. di altre materie tessili	24 %	12 %

Segue TABELLA

SEZIONE XI 58.02

Numero della Tariffa	STATISTICA		DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI	
	Codice	Unità supplementare		Autonomi	Convenzionali
1	2	3	4	5	6
58.02			**Altri tappeti, anche confezionati; tessuti detti Kelim o Kilim, Schumacks o Soumak, Karamanie e simili, anche confezionati :**		
			A. tappeti:		
			I. tappeti di cocco e tappeti «tufted»	23 %	23 %
	58.02-050	*m²*	*a. tappeti di cocco*		
			b. tappeti «tufted»:		
	58.02-120	*m²*	*1. di lana › di peli fini*		
	58.02-140	*m²*	*2. di fibre tessili sintetiche o artificiali*		
	58.02-160	*m²*	*3. di altre materie tessili*		
			II. altri	23 %	20 %
			a. di lana o di peli fini:		
	58.02-180	*m²*	*1. non tessuti*		
	58.02-190	*m²*	*2. tessuti*		
	58.02-200	*m²*	*b. di peli grossolani*		
	58.02-300	*m²*	*c. di cotone*		
			d. di fibre tessili sintetiche o artificiali:		
	58.02-430	*m²*	*1. non tessuti*		
	58.02-490	*m²*	*2. tessuti*		
	58.02-500	*m²*	*e. di juta o di altre fibre tessili liberiane della voce n. 57.03*		
	58.02-700	*m²*	*f. di altre materie tessili*		
	58.02-900	—	B. tessuti dètti Kelim o Kilim, Schumacks o Soumak, Karamanie, e simili	21 %	10,5 %
58.03			**Arazzi tessuti a mano (tipo Gobelins, Fiandra, Aubusson, Beauvais, e simili) ed arazzi fatti all'ago (a punto piccolo, a punto croce, ecc.), anche confezionati**	21 %	8,5 %
	58.03-001	—	*A. di cotone*		
	58.03-005	—	*B. di altre materie tessili*		
58.04			**Velluti, felpe, tessuti ricci e tessuti di ciniglia, esclusi i manufatti delle voci n.ri 55.08 e 58.05**	19 %	15 %
	58.04-050	—	*A. di seta, di borra di seta o di cascami di borra di seta*		
			B. di fibre tessili sintetiche:		
	58.04-110	—	*I. rigati (épinglés)*		
			II. altri:		
	58.04-150	—	*a. velluti a trama*		
	58.04-190	—	*b. non nominati*		
			C. di lana o di peli fini:		
	58.04-410	—	*I. rigati (épinglés)*		
			II. altri:		
	58.04-430	—	*a. velluti a trama*		
	58.04-450	—	*b. altri*		
			D. di cotone:		
	58.04-610	—	*I. rigati (épinglés)*		
			II. altri:		
			a. velluti a trama:		
	58.04-630	—	*1. a coste*		
	58.04-670	—	*2. altri*		
	58.04-690	—	*b. non nominati*		

Segue TABELLA

SEZIONE XI **58.04**

Numero della Tariffa	STATISTICA Codice	Unità supplementare	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI Autonomi	Convenzionali
1	2	3	4	5	6
(58.04)			*E. di fibre tessili artificiali:*		
	58.04-710	—	*I. rigati (épinglés)*		
			II. altri:		
	58.04-750	—	*a. velluti a trama*		
			b. non nominati:		
	58.04-770	—	*1. di fibre tessili continue*		
	58.04-780	—	*2. di fibre tessili discontinue*		
	58.04-801	—	*F. di lino o di ramié*		
	58.04-805	—	*G. di altre materie tessili*		
58.05			**Nastri, galloni e simili; nastri senza trama di fibre o di fili disposti parallelamente ed incollati (bolduc), esclusi i manufatti della voce n. 58.06 :**		
			A. nastri, galloni e simili:		
			I. di velluti, di felpe, di tessuti ricci o di tessuti di ciniglia:		
			a. di fibre tessili sintetiche, di fibre tessili artificiali o di cotone	21 %	10,5 %
	58.05-120	—	*1. di fibre tessili sintetiche o artificiali*		
	58.05-140	—	*2. di cotone*		
	58.05-160	—	b. di seta, di borra di seta (schappe) o di roccadino o pettenuzzo di seta	20 %	10 %
	58.05-170	—	c. di altre materie tessili	18 %	7 %
			II. altri	18 %	14 %
	58.05-400	—	*a. contenenti filati elastomeri o monofili elastomeri*		
			b. altri:		
			1. di cotone:		
	58.05-510	—	*aa. muniti di vere cimose*		
	58.05-590	—	*bb. altri*		
			2. di fibre tessili sintetiche:		
	58.05-610	—	*aa. muniti di vere cimose*		
	58.05-690	—	*bb. altri*		
			3. di fibre tessili artificiali:		
	58.05-730	—	*aa. muniti di vere cimose*		
	58.05-770	—	*bb. altri*		
	58.05-791	—	*4. di seta o di cascami di seta*		
	58.05-795	—	*5. di altre materie tessili*		
	58.05-900	—	B. bolduc	16 %	10 %
58.06			**Etichette, scudetti e simili, tessuti, ma non ricamati, in pezza, in nastri o tagliati**	20 %	10 %
	58.06-100	—	*A. con iscrizioni o motivi tessuti*		
	58.06-900	—	*B. altri*		
58.07			**Filati di ciniglia; filati spiralati (vergolinati), diversi da quelli della voce n. 52.01 e dai filati di crine spiralati; trecce in pezza; altri manufatti di passamaneria ed altri simili manufatti ornamentali, in pezza; ghiande, nappe, olive, noci, fiocchetti (pompons) e simili:**		
	58.07-310	—	A. trecce di larghezza di 5 cm o meno, di monofili, lamette o forme simili delle voci n.ri 51.01 o 51.02 di fibre tessili sintetiche o artificiali di lino, di ramiè o di fibre tessili vegetali del Capitolo 57	13 %	6,5 %

Segue TABELLA

SEZIONE XI 58.07

Numero della Tariffa 1	STATISTICA Codice 2	Unità supple-mentare 3	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 4	ALIQUOTA DEI DAZI Autonomi 5	Conven-zionali 6
(8.07)			B. altri	16 %	8 %
	58.07-390	—	*I. trecce*		
	58.07-500	—	*II. filati di materie tessili, spiralati*		
	58.07-800	—	*III. non nominati*		
58.08			**Tulli e tessuti a maglie annodate (reti), lisci (1) :**		
			A. tulli	20 %	10 %
	58.08-110	—	*I. di cotone*		
	58.08-150	—	*II. di fibre tessili sintetiche o artificiali*		
	58.08-190	—	*III. di altre materie tessili*		
		—	B. tessuti a maglie annodate (reti)	22 %	11 %
	58.08-210	—	*I. di cotone*		
	58.08-290	—	*II. di altre materie tessili*		
58.09			**Tulli, tulli-bobinots e tessuti a maglie annodate (reti), operati; pizzi (a macchina o a mano) in pezza, in strisce o in motivi :**		
			A. tulli, tulli-bobinots e tessuti a maglie annodate (reti	22 %	13 %
	58.09-110	—	*I. di cotone*		
	58.09-190	—	*II. di altre materie tessili*		
			B. pizzi:		
	58.09-210	—	I. a mano	20 %	14 %
			II. a macchina.	23 %	11,5 %
			a. a fuselli (o tombolo):		
	58.09-310	—	*1. di cotone*		
	58.09-350	—	*2. di fibre tessili sintetiche*		
	58.09-391	—	*3. di fibre tessili artificiali*		
	58.09-395	—	*4. di altre materie tessili*		
			b. altri:		
	58.09-910	—	*1. di cotone*		
	58.09-950	—	*2. di fibre tessili sintetiche*		
	58.09-991	—	*3. di fibre tessili artificiali*		
	58.09-995	—	*4. di altre materie tessili*		
58.10			**Ricami in pezza, in strisce o in motivi :**		
			A. pizzi chimici o ricami a fondo tagliato:		
	58.10-210	—	I. di valore superiore a 35 U.C. per kg netto	17 %	9 %
	58.10-290	—	II. altri	17 %	13 %
			B. altri:		
			I. di valore superiore a 17,5 U.C. per kg netto	17 %	9 %
	58.10-410	—	*a. di cotone*		
	58.10-450	—	*b. di fibre sintetiche o artificiali*		
	58.10-490	—	*c. di altre materie tessili*		
			II. non nominati	17 %	13 %
	58.10-510	—	*a. di cotone*		
	58.10-550	—	*b. di fibre tessili sintetiche o artificiali*		
	58.10-590	—	*c. di altre materie tessili*		

(1) Veggasi la nota 5 b) alla Sezione XI

Segue TABELLA

SEZIONE XI

CAPITOLO 59

OVATTE E FELTRI; CORDE E MANUFATTI DI CORDERIA; TESSUTI SPECIALI TESSUTI IMPREGNATI O SPALMATI; MANUFATTI TECNICI DI MATERIE TESSILI

NOTE

1. Il termine «tessuti», usato in questo Capitolo (esclusa la voce n. 59.03), si riferisce ai tessuti dei Capitoli dal 50 al 57 e delle voci n.ri 58.04 e 58.05, alle trecce, ai manufatti di passamaneria e simili manufatti ornamentali, in pezza, della voce n. 58.07, ai tulli ed ai tessuti a maglie annodate delle voci n.ri 58.08 e 58.09, ai pizzi della voce n. 58.09 ed alle stoffe a maglia della voce n. 60.01.

2. A) La voce n. 59.08 comprende i tessuti impregnati, spalmati o ricoperti di derivati della cellulosa o di altre materie plastiche artificiali o stratificati con queste materie, qualunque sia il loro peso per m² e qualunque sia la natura della materia plastica artificiale (compatta, spugnosa o cellulare).

   Tuttavia, detta voce non comprende:

   a) i tessuti nei quali l'impregnazione, la spalmatura o la ricopertura non sono percettibili ad occhio nudo (in generale, Capitoli da 50 a 58 e 60); per l'applicazione di questa disposizione non si tiene conto dei cambiamenti di colore provocati dalle suddette operazioni;

   b) i prodotti che non possono essere avvolti a mano, senza screpolarsi, su un mandrino di 7 mm di diametro ad una temperatura compresa tra 15° e 30° C (in generale, Capitolo 39);

   c) i prodotti nei quali il tessuto è stato interamente immerso nella materia plastica artificiale o è stato spalmato o ricoperto sulle due facce con questa stessa materia (Capitolo 39).

   B) La voce n. 59.12 non comprende:

   a) i tessuti nei quali l'impregnazione o la spalmatura non sono percettibili ad occhio nudo; per l'applicazione di questa disposizione, non si tiene conto dei cambiamenti di colore provocati dalle suddette operazioni;

   b) i tessuti dipinti (diversi dalle tele dipinte per scenari di teatri, per sfondi di studi o per simili usi);

   c) i tessuti ricoperti di borre di cimatura, di polvere di sughero o di altri prodotti simili, che presentano disegni provenienti da questi trattamenti;

   d) i tessuti che hanno subito gli appretti normali di finitura a base di sostanze amidacee o di sostanze simili.

3. In questo Capitolo, si intendono per «tessuti gommati», ai sensi della voce n. 59.11:

   a) i tessuti impregnati, spalmati o ricoperti di gomma o stratificati con questa materia:
      - di peso, per m², inferiore od uguale a 1.500 g; o
      - di peso, per m², superiore a 1.500 g e contenenti piú del 50%, in peso, di materie tessili;

   b) i manufatti detti nappe, costituiti da filati tessili disposti parallelamente ed uniti fra loro mediante gomma;

   c) i fogli, le lastre o i nastri, di gomma spugnosa o cellulare, combinati con tessuto, diversi da quelli che rientrano nel Capitolo 40 in virtú dell'ultimo comma della Nota 2 di detto Capitolo.

4. Dalla voce n. 59.16 sono escluse:

   a) le cinghie di materie tessili aventi meno di 3 mm di spessore, di lunghezza indeterminata o tagliate a misura;

   b) le cinghie di tessuti impregnati, spalmati o ricoperti di gomma o stratificati con questa materia, nonché quelle fabbricate con fili o cordicelle tessili impregnati o spalmati di gomma (n. 40.10).

5. La voce n. 59.17 comprende i prodotti seguenti, i quali non possono rientrare in altre voci della Sezione XI:

   a) i manufatti tessili specificatamente menzionati qui di seguito (esclusi quelli che presentano i caratteri dei prodotti delle voci dal n. 59.14 al n. 59.16):
      - tessuti, feltri e tessuti rinforzati di feltro, aventi uno o piú strati di gomma, cuoio od altre materie, dei tipi comunemente usati nella fabbricazione di guarniture per scardassi ed i manufatti simili per altri usi tecnici;
      - veli e tele da buratti;
      - tessuti per fiscoli e bruscole e tessuti spessi dei tipi comunemente usati per le presse degli oleifici o per usi tecnici simili, compresi quelli fatti di capelli;

Segue TABELLA

SEZIONE XI CAPITOLO 59

- tessuti, feltrati o non, anche impregnati o spalmati, dei tipi usati nelle macchine per cartiere o per altri usi tecnici ; tubolari o senza fine, a catene o a trame semplici o multiple (o a catene ed a trame semplici o multiple), oppure a tessitura piana, a catene o a trame multiple (o a catene ed a trame multiple);
- tessuti armati di metallo, dei tipi comunemente utilizzati in usi tecnici ;
- tessuti costituiti da filati metallici della voce n. 52.01, dei tipi comunemente utilizzati nella fabbricazione della carta o per altri usi tecnici ;
- cordoni lubrificanti, trecce, corde ed altri simili prodotti tessili per baderne, pressatrecce, premistoppa e simili usi industriali, anche impregnati, spalmati o armati;

b) gli articoli tessili per usi tecnici (diversi da quelli delle voci dal n. 59.14 al n. 59.16) e, principalmente, i dischi per lucidare, giunti, rondelle ed altre parti o pezzi di macchine o di apparecchi. *Non sono considerati come articoli tessili per usi tecnici, i tessuti, le ovatte, i feltri e le « stoffe non tessute », in pezza, tagliati a misura o semplicemente tagliati in forma quadrata o rettangolare.*

Numero della Tariffa	STATISTICA		DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI	
	Codice	Unità supplementare		Autonomi	Convenzionali
1	2	3	4	5	6
59.01			**Ovatte e manufatti di ovatta; borre di cimatura, nodi e groppetti (bottoni) di materie tessili :**		
			A. ovatte e manufatti di ovatta:		
			I. di materie tessili sintetiche o artificiali:		
	59.01-070	—	a. rotoli di diametro inferiore o uguale a 8 mm	10%	5%
			b. altri	10%	8%
	59.01-120	—	*1. di materie tessili sintetiche*		
	59.01-140	—	*2. di materie tessili artificiali*		
			II. di altre materie tessili	10%	5%
			a. di cotone:		
	59.01-150	—	*1. idrofilo*		
	59.01-160	—	*2. altro*		
	59.01-180	—	*b. non nominate*		
			B. borre di cimatura, nodi e groppetti (bottoni):		
	59.01-210	—	I. di materie tessili sintetiche o artificiali . .	8%	4%
	59.01-290	—	II. di altre materie tessili	esenzione	esenzione
59.02			**Feltri e manufatti di feltro, anche impregnati o spalmati :**		
			A. feltri in pezza o semplicemente tagliati in forma quadrata o rettangolare	16%	11,5%
	59.02-200	m^2	*I. feltri per ricoprire pavimenti*		
			II. altri:		
			a. non impregnati, né spalmati:		
			1. feltri all'ago:		
	59.02-310	—	*aa. di juta o di altre fibre tessili liberiane della voce n. 57.03*		
	59.02-350	—	*bb. di altre materie tessili*		
			2. altri:		
	59.02-410	—	*aa. feltri di lana o di peli fini*		
	59.02-450	—	*bb. feltri di peli grossolani*		
	59.02-470	—	*cc. feltri di altre materie tessili*		
			b. impregnati o spalmati:		
	59.02-510	—	*1. di asfalto, di catrame o di materie simili*		
	59.02-570	—	*2. di gomma*		
	59.02-590	—	*3. di altre materie*		

Segue TABELLA

SEZIONE XI

59.02

Numero della Tariffa	STATISTICA Codice	Unità supplementare	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI Autonomi	Convenzionali
1	2	3	4	5	6
(***59.02***)			B. altri	19%	9,5%
			I. non impregnati, né spalmati:		
	59.02-910	—	*a. di lana o di peli fini*		
	59.02-950	—	*b. di altre materie tessili*		
	59.02-970	—	*II. impregnati o spalmati*		
59.03			**«Stoffe non tessute» e manufatti di «stoffe non tessute», anche impregnati o spalmati . . . . . .**	18%	12%
			A. «stoffe non tessute»:		
	59.03-110	—	*I. impregnate o spalmate*		
	59.03-190	—	*II. non impregnate, né spalmate*		
	59.03-300	—	*B. manufatti di «stoffe non tessute»*		
59.04			**Spago, corde e funi, anche intrecciati . . . . .**	16%	13%
			A. di fibre tessili sintetiche:		
	59.04-110	—	*I. spago per legare, per macchine agricole*		
			II. altri:		
			a. di poliammidi o di poliesteri:		
	59.04-130	—	*1. pesanti, per m, più di 5 g*		
	59.04-150	—	*2. pesanti, per m, 5 g o meno*		
	59.04-170	—	*b. di polietilene o di polipropilene*		
	59.04-180	—	*c. non nominati*		
	59.04-200	—	*B. di abaca*		
			C. di sisal e di altre fibre della famiglia delle agavi:		
	59.04-310	—	*I. spago per legare, per macchine agricole*		
			II. altri:		
	59.04-350	—	*a. pesanti, per m, più di 10 g*		
	59.04-380	—	*b. pesanti, per m, 10 g o meno*		
	59.04-500	—	*D. di canapa*		
	59.04-600	—	*E. di lino o di ramiè*		
	59.04-900	—	*F. di altre materie tessili*		
59.05			**Reti ottenute con l'impiego di manufatti previsti dalla voce n. 59.04, in strisce, in pezza o in forme determinate; reti per la pesca, in forme determinate, costituite da filati, spago o corde :**		
			A. reti (in forme determinate o non) per la pesca:		
	59.05-110	—	I. di materie tessili vegetali	14%	11%
			II. di altre materie tessili	19%	13,5%
	59.05-210	—	*a. di poliammidi*		
	59.05-290	—	*b. non nominate*		
			B. altre:		
	59.05-910	—	I. di materie tessili sintetiche o artificiali . .	19%	13,5%
	59.05-990	—	II. di altre materie tessili	19%	9,5%
59.06	*59.06-000*	—	**Altri manufatti ottenuti con l'impiego di filati, spago, corde o funi, esclusi i tessuti ed i manufatti di tessuto**	18%	9%

Numero della Tariffa	STATISTICA		DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI	
	Codice	Unità supplementare		Autonomi	Convenzionali
1	2	3	4	5	6
59.07			**Tessuti spalmati di colla o di sostanze amidacee, del tipo usato in egatoria, per cartonaggi, nella fabbricazione di astucci o per usi simili (percallina spalmata, ecc.); tele per decalco o trasparenti per il disegno; tele preparate per la pittura; bugrane e tessuti simili per cappelleria**	18%	11%
	59.07-100	—	*A. tessuti spalmati di colla o di sostanze amidacee, del tipo usato in legatoria per cartonaggi, nella fabbricazione di astucci o per usi simili*		
	59.07-900	—	*B. altri*		
59.08			**Tessuti impregnati, spalmati o ri coperti di derivati della cellulosa o di altre materie plastiche artificiali e tessuti stratificati con queste stesse materie** . .	18%	14%
	59.08-100	—	*A. tessuti impregnati*		
			B. tessuti spalmati o ricoperti e tessuti stratificati:		
	59.08-510	—	*I. di cloruro di polivinile*		
			II. di derivati della cellulosa o di altre materie plastiche artificiali:		
	59.08-530	—	*a. nei quali la materia tessile costituisce il dritto*		
	59.08-570	—	*b. altri*		
59.09			**Tele incerate ed altri tessuti oleati o ricoperti di una spalmatura a base di olio :**		
	59.09-100	—	A. tele incerate ed altri tessuti ricoperti di una spalmatura a base di olio	19%	7,5%
	59.09-200	—	B. tessuti oleati	17%	7%
59.10			**Linoleum per qualsiasi uso, anche tagliati; copripavimenti costituiti da una spalmatura applicata su suppor o di materie tessili, anche tagliati**	20%	8%
	59.10-100	m^2	*A. linoleum*		
			B. copripavimenti costituiti da una spalmatura applicata:		
	59.10-310	m^2	*I. su supporto di feltro all'ago*		
	59.10-390	m^2	*II. su altri supporti di materie tessili*		
59.11			**Tessuti gommati diversi da quelli a maglia :**		
			A. tessuti gommati:		
	59.11-110	—	I. nastri per usi adesivi, di larghezza non superiore a 10 cm, la cui spalmatura è costituita di gomma, naturale o sintetica, non vulcanizzata	16%	6,5%
	59.11-140	—	II. tessuti combinati con gomma spugnosa o cellulare	18%	9%
			III. altri	18%	8,5%
	59.11-150	—	*a. per pneumatici*		
	59.11-170	—	*b. non nominati*		
	59.11-200	—	B. manufatti detti nappe previsti dalla Nota 3 b) di questo Capitolo	15%	14%

Segue TABELLA

SEZIONE XI **59.12**

Numero della Tariffa	STATISTICA - Codice	Unità supplementare	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI Autonomi	Convenzionali
1	2	3	4	5	6
59.12			**Altri tessuti impregnati o spalmati; tele dipinte per scenari di teatri, per sfondi di studi o per usi simili .**	18 %	7 %
	59.12-100	—	*A. tessuti impregnati o spalmati di materie cerose*		
	59.12-300	—	*B. tessuti impregnati o spalmati di asfalto, di catrame, o di materie simili*		
	59.12-900	—	*C. altri*		
59.13			**Tessuti (diversi da quelli a maglia) elastici, costituiti da materie tessili miste a fili di gomma . .**	18 %	11 %
			A. di larghezza uguale o inferiore a 15 cm:		
	59.13-120	—	*I. di fibre tessili sintetiche*		
	59.13-140	—	*II. di fibre tessili artificiali*		
	59.13-150	—	*III. di cotone*		
	59.13-190	—	*IV. di altre materie tessili*		
			B. di larghezza superiore a 15 cm:		
	59.13-320	—	*I. di fibre tessili sintetiche*		
	59.13-340	—	*II. di fibre tessili artificiali*		
	59.13-350	—	*III. di cotone*		
	59.13-390	—	*IV. di altre materie tessili*		
59.14	*59.14-000*	—	**Lucignoli tessuti, intrecciati o a maglia, di materie tessili, per lampade, fornelli, candele e simili; reticelle ad incandescenza, anche impregnate, e tessuti tubolari a maglia occorrenti per la loro fabbricazione . . . .**	17 %	8,5 %
59.15			**Tubi per pompe ed altri tubi simili, di materie tessili, anche con armature od accessori di altre materie . . . .**	19 %	11 %
	59.15-100	—	*A. di fibre tessili sintetiche*		
	59.15-900	—	*B. di altre materie tessili*		
59.16	*59.16.000*	—	**Nastri trasportatori e cinghie di trasmissione di materie tessili, anche armati . . . .**	14 %	7,5 %
59.17			**Tessuti e manufatti per usi tecnici, di materie tessili :**		
	59.17-100	—	A. tessuti, feltri o tessuti rinforzati di feltro, aventi uno o piú strati di gomma, cuoio od altre materie, dei tipi comunemente usati nella fabbricazione di guarniture per scardassi e manufatti simili per altri usi tecnici	13 %	8 %
			B. veli e tele da buratti, anche confezionati (1):		
	59.17-210	—	I. di seta o di borra di seta (schappe) . .	10 %	4 %
	59.17-290	—	II. di altre materie tessili	16 %	6,5 %

(1) I veli e tele da buratti, non confezionati, sono ammessi in questa voce subordinatamente alla condizioni da stabilirsi dal Ministero delle Finanze.

Segue TABELLA

SEZIONE XI 59.17

Numero della Tariffa	STATISTICA		DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI	
	Codice	Unità supplementare		Autonomi	Convenzionali
1	2	3	4	5	6
(*59.17*)			C. tessuti, feltrati o non, anche impregnati o spalmati dei tipi comunemente usati nelle macchine per cartiere o per altri usi tecnici, tubolari o senza fine, a catene o a trame semplici o multiple (o a catene ed a trame semplici o multiple), oppure a tessitura piana, a catene o a trame multiple (o a catene ed a trame multiple):		
			I. di seta, di fibre tessili sintetiche o artificiali	15%	9%
	59.17-410	—	*a. dei tipi comunemente usati nelle macchine per cartiere*		
	59.17-490	—	*b. per altri usi tecnici*		
			II. di altre materie tessili	15%	6%
			a. di lana:		
	59.17-510	—	*1. dei tipi comunemente usati nelle macchine per cartiere*		
	59.17-590	—	*2. per altri usi tecnici*		
			b. di altre materie tessili:		
	59.17-710	—	*1. dei tipi comunemente usati nelle macchine per cartiere*		
	59.17-790	—	*2. per altri usi tecnici*		
			D. altri	16%	9,5%
	59.17-910	—	*I. tessuti per fiscoli e bruscole e tessuti spessi dei tipi comunemente usati per le presse degli oleifici o per usi tecnici simili*		
	59.17-930	—	*II. cordoni lubrificanti, trecce, corde ed altri simili prodotti tessili per baderne, pressatrecce, premistoppa e simili usi industriali, anche impregnati, spalmati o armati*		
			III. non nominati:		
	59.17-950	—	*a. di feltro (dischi per macchine lucidatrici, giunti, rondelle, ecc.)*		
	59.17-990	—	*b. altri*		

Segue TABELLA

SEZIONE XI

CAPITOLO 60

MAGLIERIE

NOTE

1. Sono esclusi da questo Capitolo:
   a) i pizzi all'uncinetto della voce n. 58.09;
   b) i manufatti a maglia del Capitolo 59;
   c) i busti, fascette, guaine, reggiseno, bretelle, reggicalze, giarrettiere, e manufatti simili (n. 61.09);
   d) gli oggetti da rigattiere della voce n. 63.01;
   e) gli apparecchi di ortopedia, come cinti erniari, cinture medico-chirurgiche, ecc. (n. 90.19).
2. Rientrano nelle voci dal n. 60.02 al n. 60.06 incluso, i manufatti a maglia, comprese le loro parti:
   a) tessuti in forma determinata, presentati singolarmente o in pezze comprendenti più singoli;
   b) cuciti o altrimenti confezionati.
3. Non sono considerati come manufatti di maglia elastica, ai sensi della voce n. 60.06, i manufatti a maglia muniti di una striscia o di fili di chiusura elastici.
4. Questo Capitolo comprende i manufatti ottenuti con fili di metallo e che sono dei tipi utilizzati nell'abbigliamento, nell'arredamento ed usi simili.
5. In questo Capitolo devono intendersi per:
   a) stoffe e manufatti di maglia «elastica», i prodotti di maglia formati da materie tessili miste a fili di gomma;
   b) stoffe e manufatti di maglia gommati, i prodotti di maglia impregnati, spalmati, ricoperti di gomma o stratificati con questa stessa materia, nonché quelli fabbricati con filati tessili impregnati, spalmati o ricoperti di gomma.

Numero della Tariffa	STATISTICA		DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI	
	Codice	Unità supplementare		Autonomi	Convenzionali
1	2	3	4	5	6
60.01			**Stoffe a maglia non elastica né gommata, in pezza :**		
	60.01-100	—	A. di lana o di peli fini	16%	13%
			B. di fibre tessili sintetiche o artificiali	20%	13%
			I. di fibre tessili sintetiche:		
	60.01-300	—	*a. contenenti filati elastomeri*		
			b. altre:		
	60.01-400	—	*1. per tende e tendine*		
	60.01-510	—	*2. pizzi Rachel*		
	60.01-550	—	*3. stoffe a peli lunghi (tipo pelliccia)*		
			4. per altri usi:		
			aa. di maglieria di catena:		
	60.01-620	—	*α. gregge o imbianchite*		
	60.01-640	—	*β. tinte*		
	60.01-650	—	*γ. stampate*		
	60.01-680	—	*δ. a colori*		
			bb. di altra maglieria:		
	60.01-720	—	*α. gregge o imbianchite*		
	60.01-740	—	*β. tinte*		
	60.01-750	—	*γ. stampate*		
	60.01-780	—	*δ. a colori*		
			II. di fibre tessili artificiali:		
	60.01-810	—	*a. per tende e tendine*		
	60.01-890	—	*b. per altri usi*		

Segue TABELLA

SEZIONE XI

60.01

Numero della Tariffa	STATISTICA Codice	Unità supplementare	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI Autonomi	Convenzionali
1	2	3	4	5	6
(**60.01**)			C. di altre materie tessili	19%	14%
	60.01-910	—	*I. di cotone*		
	60.01-991	—	*II. di seta, di borra di seta o di cascami di borra di seta*		
	60.01-995	—	*III. non nominate*		
60.02			**Guanti a maglia non elastica né gommata** . . .	23%	20%
	60.02-400	paia	*A. impregnati, spalmati o ricoperti di materie plastiche*		
			B. altri:		
	60.02-500	paia	*I. di lana o di peli fini:*		
	60.02-600	paia	*II. di fibre tessili sintetiche*		
	60.02-700	paia	*III. di cotone*		
	60.02-800	paia	*IV. di altre materie tessili*		
60.03			**Calze, sottocalze, calzini, proteggi-calze e manufatti simili, a maglia non elastica né gommata** .	22%	13%
			A. di lana o di peli fini:		
	60.03-110	paia	*I. calzettoni*		
	60.03-190	paia	*II. altri*		
			B. di fibre tessili sintetiche:		
			I. calze da donna:		
	60.03-210	paia	*a. senza cucitura longitudinale*		
	60.03-230	paia	*b. altre*		
			II. altri:		
	60.03-250	paia	*a. calzettoni*		
	60.03-270	paia	*b. non nominati*		
	60.03-300	paia	*C. di cotone*		
	60.03-900	paia	*D. di altre materie tessili*		
60.04			**Sottovesti a maglia non elastica né gommata :**		
			A. di cotone	21%	17%
	60.04-210	—	*I. per bambini piccoli (bébés)*		
			II. per uomo e per ragazzo:		
	60.04-220	n.	*a. camicie e camicette*		
	60.04-230	n.	*b. mutande, mutandine e slip*		
	60.04-250	—	*c. altri*		
			III. per donna, per ragazza e per bambini:		
	60.04-270	n.	*a. mutande, mutandine e slip*		
	60.04-280	—	*b. altri*		
			B. di altre matere tessili	21%	17%
			I. calze-mutande (dette anche « bas-culottes », « collants », « panty »):		
	60.04-320	—	*a. di fibre tessili sintetiche*		
	60.04-340	—	*b. di altre materie tessili*		
			II. non nominate:		
	60.04-350	—	*a. di lana o di peli fini*		
		—	*b. di fibre tessili sintetiche:*		
			1. da uomo:		
	60.04-410	n.	*aa. camicie e camicette*		
	60.04-450	—	*bb. altre*		

SEZIONE XI

Segue TABELLA **60.04**

Numero della Tariffa	STATISTICA Codice	Unità supplementare	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI Autonomi	Convenzionali
1	2	3	4	5	6
(60.04-B-II-b)		—	*2. da donna e da fanciulli:*		
	60.04-520	—	*aa. pigiami e camicie da notte*		
	60.04-530	*n.*	*bb. mutande, mutandine e slip*		
	60.04-550	—	*cc. altri*		
	60.04-700	—	*c. di fibre tessili artificiali*		
	60.04-800	—	*d. di altre materie tessili*		
60.05			**Indumenti esterni, accessori di abbigliamento ed altri manufatti, a maglia non elastica né gommata :**		
			A. indumenti esterni ed accessori di abbigliamento:		
	60.05-100	—	I. maglioni e pullovers, contenenti almeno 50%, in peso, di lana e pesanti, per pezzo, 600 g o più	21%	10,5%
			II. altri	21%	18%
			a. di lana o di peli fini:		
	60.05-210	—	*1. vestiti per bambini piccoli (bébés)*		
			2. altri:		
			aa. maglie, pullovers, slipovers, twinsets, giubbotti, giacche, bluse e simili, esclusi quelli della voce n. 60.05-A-I:		
	60.05-220	—	*α. da donna e da fanciulli*		
	60.05-240	—	*β. da uomo*		
	60.05-250	*n.*	*bb. abiti e vestiti, completi*		
	60.05-290	—	*cc. non nominati*		
			b. di fibre tessili sintetiche:		
	60.05-310	—	*1. costumi e mutandine da bagno*		
			2. maglie, pullovers, slipovers, twinsets, giubbotti, giacche, bluse e simili:		
	60.05-320	—	*aa. da donna e da fanciulli*		
	60.05-340	—	*bb. da uomo*		
	60.05-350	*n.*	*3. abiti e vestiti, completi*		
	60.05-390	—	*4. altri*		
			c. di fibre tessili artificiali:		
			1. maglie, pullovers, slipovers, twinsets, giubbotti, giacche, bluse e simili:		
	60.05-420	—	*aa. da donna e da fanciulli*		
	60.05-440	—	*bb. da uomo*		
	60.05-450	*n.*	*2. abiti e vestiti, completi*		
	60.05-490	—	*3. altri*		
			d. di cotone:		
			1. maglie, pullovers, slipovers, twinsets, giubbotti, giacche, bluse e simili:		
	60.05-520	—	*aa. da donna e da fanciulli*		
	60.05-540	—	*bb. da uomo*		
	60.05-550	*n.*	*2. abiti e vestiti, completi*		
	60.05-590	—	*3. altri*		
			e. di seta, di borra di seta o di cascami di borra di seta:		
			1. maglie, pullovers, slipovers, twinsets, giubbotti, giacche, bluse, e simili:		
	60.05-611	—	*aa. da donna e da fanciulli*		
	60.05-613	—	*bb. da uomo*		
	60.05-615	*n.*	*2. abiti e vestiti, completi*		
	60.05-617	—	*3. altri*		

Numero della Tariffa	STATISTICA		DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI	
	Codice	Unità supplementare		Autonomi	Convenzionali
1	2	3	4	5	6
(*60.05*-A-II)			*f. di altre materie tessili:*		
			1. maglie, pullovers, slipovers, twinsets, giubbotti, giacche, bluse e simili:		
	60.05-620	—	*aa. da donna e da fanciulli*		
	60.05-640	—	*bb. da uomo*		
	60.05-650	*n.*	*2. abiti e vestiti, completi*		
	60.05-690	—	*3. altri*		
			B. altri	20%	13%
	60.05-910	—	*I. di lana o di peli fini*		
	60.05-991	—	*II. di fibre tessili sintetiche o artificiali*		
	60.05-995	—	*III. di altre materie tessili*		
60.06			**Stoffe in pezza ed altri manufatti (comprese le ginocchiere e le calze per varici) a maglia elastica o a maglia gommata :**		
			A. stoffe in pezza	18%	11%
	60.06-120	—	*I. di fibre tessili sintetiche*		
	60.06-140	—	*II. di fibre tessili artificiali*		
	60.06-150	—	*III. di cotone*		
	60.06-190	—	*IV. di altre materie tessili*		
			B. altri	20%	16%
			I. costumi da bagno:		
	60.06-911	—	*a. di fibre tessili sintetiche o artificiali*		
	60.06-915	—	*b. di altre materie tessili*		
			II. non nominati:		
	60.06-950	—	*a. di cotone*		
	60.06-971	—	*b. di fibre tessili sintetiche o artificiali*		
	60.06-975	—	*c. di altre materie tessili*		

Segue TABELLA

SEZIONE XI

CAPITOLO 61

OGGETTI DI VESTIARIO ED ACCESSORI PER OGGETTI DI VESTIARIO, DI TESSUTO

NOTE

1. Questo Capitolo comprende soltanto i manufatti confezionati di tessuto, di feltro, o di « stoffe non tessute », con esclusione dei manufatti a maglia diversi da quelli della voce n. 61.09.

2. Sono esclusi da questo Capitolo:

   a) gli oggetti da rigattiere della voce n. 63.01 ;

   b) gli apparecchi di ortopedia, quali cinti erniari, cinture medico-chirurgiche, ecc. (90.19).

3. Per l'interpretazione delle voci dal n. 61.01 al n. 61.04, è da tener presente quanto segue:

   a) gli oggetti di vestiario, che non siano riconoscibili come per uomo o per ragazzo o come per donna o per ragazza, devono essere classificati come per donna o per ragazza (n.ri 61.02 o 61.04, secondo il caso);

   b) i termini « indumenti esterni o sottovesti, per bambini » comprendono i detti oggetti di vestiario non differenziati nel sesso, destinati a bambini piccoli, con esclusione di quelli riconoscibili come destinati esclusivamente a ragazze o ragazzi. Detti termini comprendono pure i pannicelli e le fasce.

4. Sono assimilati ai fazzoletti da taschino della voce n. 61.05 i manufatti della voce n. 61.06 del tipo dei fazzoletti da collo, di forma quadrata o notevolmente quadrata, non aventi alcun lato di lunghezza superiore a 60 cm. I fazzoletti da naso e da taschino, di cui uno dei lati abbia una lunghezza superiore a 60 cm, sono da classificare nella voce n. 61.06.

5. Le voci di questo Capitolo comprendono anche i tessuti (diversi da quelli a maglia) tagliati su modello per la confezione dei manufatti di questo Capitolo.
   La voce n. 61.09 comprende anche le stoffe a maglia tessute in forma determinata per la confezione di oggetti di questa voce, anche presentate singolarmente o in pezze comprendenti piú singoli.

Numero della Tariffa	STATISTICA		DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI	
	Codice	Unità supplementare		Autonomi	Convenzionali
1	2	3	4	5	6
61.01			**Indumenti esterni per uomo e per ragazzo . . .**	20%	17%
			A. impermeabili:		
	61.01-110	*n.*	*I. confezionati con tessuti impregnati, spalmati o gommati, delle voci n.ri 59.08, 59.09, 59.11 e 59.12*		
			II. altri:		
	61.01-130	*n.*	*a. di fibre tessili sintetiche*		
	61.01-150	*n.*	*b. di cotone*		
	61.01-190	*n.*	*c. di altre materie tessili*		
			B. altri:		
			I. grembiuli, camiciotti, spolverini, bluse da fuochisti ed altri indumenti da lavoro:		
	61.01-210	—	*a. di cotone*		
	61.01-290	—	*b. di altre materie tessili*		
			II. indumenti speciali da sport:		
	61.01-310	—	*a. di fibre tessili sintetiche*		
	61.01-350	—	*b. di cotone*		
	61.01-390	—	*c. di altre materie tessili*		
			III. non nominati:		
			a. cappotti, soprabiti, mantelli, e simili:		
	61.01-410	*n.*	*1. di lana o di peli fini*		
	61.01-450	*n.*	*2. di cotone*		
	61.01-490	*n.*	*3. di altre materie tessili*		

Segue TABELLA

SEZIONE XI

61.01

Numero della Tariffa	STATISTICA		DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI	
	Codice	Unità supplementare		Autonomi	Convenzionali
1	2	3	4	5	6
(61.01-B-III)			*b. vestiti completi:*		
	61.01-510	n.	*1. di lana o di peli fini*		
	61.01-530	n.	*2. di fibre tessili sintetiche*		
	61.01-550	n.	*3. di fibre tessili artificiali*		
	61.01-570	n.	*4. di cotone*		
	61.01-590	n.	*5. di altre materie tessili*		
			c. calzoni e calzoncini:		
	61.01-610	n.	*1. di lana o di peli fini*		
	61.01-630	n.	*2. di fibre tessili sintetiche*		
	61.01-650	n.	*3. di fibre tessili artificiali*		
	61.01-670	n.	*4. di cotone*		
	61.01-690	n.	*5. di altre materie tessili*		
			d. giacche e giacchette:		
	61.01-710	n.	*1. di lana o di peli fini*		
	61.01-730	n.	*2. di fibre tessili sintetiche*		
	61.01-750	n.	*3. di fibre tessili artificiali*		
	61.01-770	n.	*4. di cotone*		
	61.01-790	n.	*5. di altre materie tessili*		
			e. altri:		
	61.01-910	—	*1. di lana o di peli fini*		
	61.01-930	—	*2. di fibre tessili sintetiche*		
	61.01-950	—	*3. di fibre tessili artificiali*		
	61.01-970	—	*4. di cotone*		
	61.01-990	—	*5. di altre materie tessili*		
61.02			**Indumenti esterni per donna, per ragazza e per bambini:**		
			A. manufatti per bambini piccoli (bébés). . . .	22%	10,5%
	61.02-010	—	*I. di cotone*		
	61.02-090	—	*II. di altre materie tessili*		
			B. altri	20%	17%
			I. impermeabili:		
	61.02-110	n.	*a. confezionati con tessuti impregnati, intonacati o gommati delle voci n.ri 59.08, 59.09, 59.11 e 59.12*		
			b. altri:		
	61.02-130	n.	*1. di fibre tessili sintetiche*		
	61.02-150	n.	*2. di cotone*		
	61.02-190	n.	*3. di altre materie tessili*		
			II. non nominati:		
			a. grembiuli, camiciotti, spolverini, bluse ed altri indumenti da lavoro:		
	61.02-210	—	*1. di cotone*		
	61.02-230	—	*2. di altre materie tessili*		
			b. indumenti speciali da sport:		
			1. di fibre tessili sintetiche:		
	61.02-310	—	*aa. costumi da bagno*		
	61.02-320	—	*bb. altri*		
			2. di cotone:		
	61.02-340	—	*aa. costumi da bagno*		
	61.02-350	—	*bb. altri*		

Segue TABELLA

SEZIONE XI **61.02**

Numero della Tariffa	STATISTICA		DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI	
	Codice	Unità supple-mentare		Autonomi	Conven-zionali
1	2	3	4	5	6
(*61.02-* B-II-b)			*3. di altre materie tessili:*		
	61.02-370	—	*aa. costumi da bagno*		
	61.02-380	—	*bb. altri*		
			c. altri:		
			1. cappotti, soprabiti, mantelli, giacche, e simili:		
	61.02-410	n.	*aa. di lana o di peli fini*		
	61.02-430	n.	*bb. di fibre tessili sintetiche*		
	61.02-450	n.	*cc. di fibre tessili artificiali*		
	61.02-470	n.	*dd. di cotone*		
	61.02-490	n.	*ee. di altre materie tessili*		
			2. vestiti a giacca:		
	61.02-510	n.	*aa. di lana, di peli fini*		
	61.02-530	n.	*bb. di fibre tessili sintetiche*		
	61.02-550	n.	*cc. di fibre tessili artificiali*		
	61.02-570	n.	*dd. di cotone*		
	61.02-590	n.	*ee. di altre materie tessili*		
			3. altri vestiti:		
	61.02-610	n.	*aa. di seta, di borra di seta o di cascami di borra di seta*		
	61.02-630	n.	*bb. di lana o di peli fini*		
	61.02-650	n.	*cc. di fibre tessili sintetiche*		
	61.02-660	n.	*dd. di fibre tessili artificiali*		
	61.02-670	n.	*ee. di cotone*		
	61.02-690	n.	*ff. di altre materie tessili*		
			4. gonne:		
	61.02-710	n.	*aa. di lana o di peli fini*		
	61.02-730	n.	*bb. di fibre tessili sintetiche*		
	61.02-750	n.	*cc. di fibre tessili artificiali*		
	61.02-770	n.	*dd. di cotone*		
	61.02-790	n.	*ee. di altre materie tessili*		
			5. camicette e bluse:		
	61.02-810	n.	*aa. di seta, di borra di seta o di cascami di borra di seta*		
	61.02-830	n.	*bb. di fibre tessili sintetiche*		
	61.02-850	n.	*cc. di fibre tessili artificiali*		
	61.02-870	n.	*dd. di cotone*		
	61.02-890	n.	*ee. di altre materie tessili*		
			6. non nominati:		
	61.02-910	—	*aa. di lana o di peli fini*		
	61.02-930	—	*bb. di fibre tessili sintetiche*		
	61.02-950	—	*cc. di fibre tessili artificiali*		
			dd. di cotone:		
	61.02-960	—	*α. di tessuti ricci del tipo spugna*		
	61.02-980	—	*β. altri*		
	61.02-990	—	*ee. di altre materie tessili*		
61.03			**Sottovesti (biancheria da dosso) per uomo e per ragazzo, compresi i colli, colletti, sparati e polsini .**	20 %	17 %
			A. camicie e camicette:		
	61.03-110	n.	*I. di fibre tessili sintetiche*		
	61.03-150	n.	*II. di cotone*		
	61.03-190	n.	*III. di altre materie tessili*		

Segue TABELLA

SEZIONE XI

61.03

Numero della Tariffa	STATISTICA		DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI	
	Codice	Unità supplementare		Autonomi	Convenzionali
1	2	3	4	5	6
(61.03)			*B. altri:*		
	61.03-310	—	*I. di fibre sintetiche*		
	61.03-350	—	*II. di cotone*		
	61.03-390	—	*III. di altre materie tessili*		
61.04			**Sottovesti (biancheria da dosso) per donna, per ragazza e per bambini . . . .**	22%	13%
	61.04-100	—	*A. di fibre tessili sintetiche*		
	61.04-300	—	*B. di cotone*		
	61.04-900	—	*C. di altre materie tessili*		
61.05			**Fazzoletti da naso e da taschino :**		
	61.05-200	n.	A. di cotone, di valore superiore a 15 U.C. per kg netto	20%	11%
			B. altri	20%	14%
	61.05-300	n.	*I. di cotone*		
	61.05-910	n.	*II. di seta, di borra di seta o di cascami di borra di seta*		
	61.05-990	n.	*III. di altre materie tessili*		
61.06			**Scialli, sciarpe, fazzoletti da collo, sciarpette, mantiglie, veli e velette, e manufatti simili . . . . .**	21%	16%
	61.06-100	—	*A. di seta, di borra di seta o di cascami di borra di seta*		
	61.06-300	—	*B. di fibre tessili sintetiche*		
	61.06-400	—	*C. di fibre tessili artificiali*		
	61.06-500	—	*D. di lana o di peli fini*		
	61.06-600	—	*E. di cotone*		
	61.06-900	—	*F. di altre materie tessili*		
61.07			**Cravatte . . . .**	21%	10,5%
	61.07-100	n.	*A. di seta, di borra di seta o di cascami di borra di seta*		
	61.07-300	n.	*B. di fibre tessili sintetiche*		
	61.07-400	n.	*C. di fibre tessili artificiali*		
	61.07-900	n.	*D. di altre materie tessili*		
61.08	61.08-000	—	**Colli, collaretti, soggoli, sparati, gale, polsi, polsini, sproni, fronzoli, ed altre guarnizioni simili per abiti e sottovesti da donna . . . .**	21%	10,5%
61.09			**Busti, fascette, guaine, reggiseno, bretelle, giarrettiere, reggicalze e manufatti simili di tessuto o di maglia, anche elastici . . . .**	21%	8,5%
	61.09-200	n.	*A. modellatori*		
	61.09-300	n.	*B. busti*		
	61.09-400	n.	*C. guaine, comprese le guaine-mutandine*		
	61.09-500	n.	*D. reggiseno, compresi quelli a vita lunga*		
	61.09-800	—	*E. altri, comprese le parti dei prodotti di questa voce*		
61.10	61.10-000	—	**Guanti, calze e calzini, esclusi quelli a maglia . .**	21%	14,5%
61.11	61.11-000	—	**Altri accessori confezionati per oggetti di vestiario: sottobraccia, imbottiture e spalline di sostegno per sarti, cinture e cinturoni, manicotti, maniche di protezione, ecc. . . . .**	21%	10,5%

Segue TABELLA

SEZIONE XI

CAPITOLO 62

ALTRI MANUFATTI CONFEZIONATI DI TESSUTI

NOTE

1. Questo Capitolo comprende soltanto manufatti confezionati di tessuto diverso dalla maglia.
2. Sono esclusi da questo Capitolo:
   a) i manufatti compresi nei Capitoli 58, 59 e 61 ;
   b) gli oggetti da rigattiere della voce n. 63.01.

Numero della Tariffa	STATISTICA		DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI	
	Codice	Unità supplementare		Autonomi	Convenzionali
1	2	3	4	5	6
62.01			**Coperte :**		
	62.01-100	*n.*	A. a riscaldamento elettrico	19%	12%
			B. altre:		
	62.01-200	*n.*	I. di cotone	19%	14%
			II. di altre materie tessili	19%	14%
			a. di lana o di peli fini:		
	62.01-810	*n.*	*1. non misti con altre materie tessili*		
	62.01-850	*n.*	*2. misti con altre materie tessili*		
	62.01-930	*n.*	*b. di fibre tessili sintetiche*		
	62.01-950	*n.*	*c. di fibre tessili artificiali*		
	62.01-990	*n.*	*d. non nominate*		
62.02			**Biancheria da letto, da tavola, da toletta, da servizio o da cucina; tende, tendine ed altri manufatti per l'arredamento :**		
			A. tendine	22%	17%
	62.02-051	—	*I. di cotone*		
	62.02-054	—	*II. di fibre tessili sintetiche o artificiali*		
	62.02-057	—	*III. di altre materie tessili*		
			B. altri	22%	19%
			I. biancheria da letto:		
	62.02-110	—	*a. di cotone*		
	62.02-170	—	*b. di altre materie tessili*		
			II. biancheria da tavola:		
			a. di cotone:		
	62.02-410	—	*1. a colori*		
	62.02-430	—	*2. stampato*		
	62.02-470	—	*3. altro*		
	62.02-610	—	*b. di lino*		
	62.02-650	—	*c. di altre materie tessili*		
			III. biancheria da toletta, da servizio o da cucina:		
			a. di cotone:		
	62.02-710	—	*1. riccio del tipo spugna*		
	62.02-730	—	*2. altro*		
	62.02-750	—	*b. di lino*		
	62.02-770	—	*c. di altre materie tessili*		
			IV. tende ed altri manufatti per l'arredamento:		
	62.02-810	—	*a. di cotone*		
	62.02-851	—	*b. di fibre tessili sintetiche o artificiali*		
	62.02-855	—	*c. di altre materie tessili*		
62.03			**Sacchi e sacchetti da imballaggio :**		
			A. di juta o di altre fibre tessili liberiane della voce n. 57.03:		
	62.03-110	—	I. usati	11%	8%

Segue TABELLA

SEZIONE XI 62.03

Numero della Tariffa	STATISTICA Codice	Unità supplementare	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI Autonomi	Convenzionali
1	2	3	4	5	6
(**62.03-** A)			II. altri, di peso, per m²:		
	62.03-130	—	a. inferiore a 310 g	23%	20%
	62.03-150	—	b. uguale o superiore a 310 g e inferiore o uguale a 500 g	23%	19%
	62.03-170	—	c. superiore a 500 g	23%	15%
			B. di altre materie tessili:		
			I. usati:		
	62.03-910	—	a. di lino o di sisal	10%	8%
	62.03-930	—	b. altri	19%	10%
			II. altri	19%	13%
	62.03-950	—	*a. di cotone*		
			b. di fibre tessili sintetiche:		
	62.03-960	—	*1. fabbricati con lamette e simili (paglia artificiale), di polietilene o di polipropilene*		
	62.03-970	—	*2. altri*		
	62.03-980	—	*c. di altre materie tessili*		
62.04			**Copertoni, vele per imbarcazioni, tende per l'esterno, tende e oggetti per campeggio :**		
			A. di cotone	19%	15%
	62.04-210	—	*I. copertoni, vele per imbarcazioni, tende per l'esterno*		
	62.04-230	—	*II. tende*		
			III. oggetti per campeggio:		
	62.04-250	*n.*	*a. materassi pneumatici, di tessuto gommato o plastificato*		
	62.04-290	—	*b. altri*		
			B. di altre materie tessili	19%	16%
			I. copertoni, vele per imbarcazioni, tende per l'esterno:		
	62.04-610	—	*a. di fibre tessili sintetiche*		
	62.04-690	—	*b. altri*		
	62.04-730	—	*II. tende*		
			III. oggetti per campeggio:		
	62.04-750	*n.*	*a. materassi pneumatici, di tessuto gommato o plastificato*		
	62.04-790	—	*b. altri*		
62.05			**Altri manufatti confezionati di tessuti, compresi i modelli di vestiti :**		
	62.05-100	—	A. strisce per rinforzi interni di cinture, di larghezza da 12 mm inclusi a 102 mm inclusi, costituite da due strisce incollate faccia a faccia di tessuti di cotone o di materie tessili artificiali, di cui la striscia piú stretta è resa rigida mediante impregnazione di resina sintetica e presenta i propri bordi ricoperti dalla piegatura dei bordi della striscia piú larga	21%	8%
	62.05-200	—	B. torcioni, strofinacci, anche scamosciati	21%	15%
			C. altri	21%	10,5%
	62.05-910	—	*I. modelli di vestiti*		
	62.05-930	—	*II. lacci per calzature, per busti, ecc., fermati alle loro estremità; cinturini per orologi*		
	62.05-990	—	*III. non nominati*		

Segue TABELLA

SEZIONE XI

CAPITOLO 63

OGGETTI DA RIGATTIERE, CENCI E STRACCI

Numero della Tariffa	STATISTICA		DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI	
	Codice	Unità supplementare		Autonomi	Convenzionali
1	2	3	4	5	6
63.01			**Oggetti ed accessori di abbigliamento, coperte, biancheria da casa e manufatti per l'arredamento (diversi dai manufatti previsti dalle voci n.ri 58.01, 58.02 e 58.03), di materie tessili, calzature, cappelli, copricapi ed altre acconciature di qualsiasi materia, portanti tracce apprezzabili di uso e presentati alla rinfusa o in balle, sacchi o imballaggi simili :**		
	63.01-100	—	A. indumenti usati	18%	8%
	63.01-900	—	B. altri	18%	7%
63.02			**Stracci, spago, corde e funi, sotto forma di avanzi o di oggetti fuori uso**	esenzione	esenzione
			A. separati :		
	63.02-110	—	*I. di lana, di peli fini o grossolani*		
	63.02-151	—	*II. di lino*		
	63.02-155	—	*III. di cotone*		
	63.02-191	—	*IV. di fibre tessili sintetiche*		
	63.02-194	—	*V. di fibre tessili artificiali*		
	63.02-197	—	*VI. di altre materie tessili*		
	63.02-500	—	*B. non separati*		

Segue TABELLA

SEZIONE XII

CALZATURE; CAPPELLI, COPRICAPI ED ALTRE ACCONCIATURE: OMBRELLI (DA PIOGGIA E DA SOLE): PIUME PREPARATE E OGGETTI DI PIUME; FIORI ARTIFICIALI: LAVORI DI CAPELLI; VENTAGLI

CAPITOLO 64

CALZATURE, GHETTE ED OGGETTI SIMILI; LORO PARTI

NOTE

1. *Sono esclusi da questo Capitolo:*
   a) le calzature di maglia (n. 60.03) o di altri tessuti (n. 62.05), senza suola riportate;
   b) le calzature usate della voce n. 63.01;
   c) gli oggetti d'amianto (n. 68.13);
   d) le calzature e gli apparecchi, ortopedici, e loro parti (n. 90.19);
   e) le calzature aventi il carattere di giocattoli e gli oggetti costituiti da una calzatura e da pattini (da ghiaccio o da rotelle) fissati stabilmente (Capitolo 97).

2. Nono sono considerate come « *parti* », ai sensi delle voci n.ri 64.05 e 64.06, le zeppe, i salvapunte, e simili oggetti di protezione, gli occhielli, i rampini, le fibbie, i galloni, i fiocchi, i lacci e altri oggetti di ornamento e di passamaneria, che seguono il proprio trattamento, nonché i bottoni per calzature (n. 98.01).

3. Ai fini dell'applicazione della voce n. 64.01, i *tessuti* o *gli altri supporti tessili*, che presentano uno strato esterno visibile di gomma o di materia plastica artificiale, sono considerati alla stessa stregua della gomma o della materia plastica artificiale.

Numero della Tariffa	STATISTICA		DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI	
	Codice	Unità supplementare		Autonomi	Convenzionali
1	2	3	4	5	6
64.01			**Calzature con suole esterne e tomaia di gomma o di materia plastica artificiale . . . .**	20%	20%
			A. con tomaia di gomma:		
	64.01-210	*paia*	*I. stivali, stivaloni e soprascarpe*		
	64.01-250	*paia*	*II. sandali (compresi quelli privi di tomaia), scarpette da bagno*		
	64.01-290	*paia*	*III. altre*		
			B. con tomaia di materia plastica artificiale:		
	64.01-610	*paia*	*I. stivali, stivaloni e soprascarpe*		
	64.01-630	*paia*	*II. sandali (compresi quelli privi di tomaia), scarpette da bagno*		
	64.01-650	*paia*	*III. pantofole ed altre calzature da camera*		
	64.01-690	*paia*	*IV. altre*		
64.02			**Calzature con suole esterne di cuoio naturale, artificiale o ricostituito; calzature (non comprese nella voce n. 64.01) con suole esterne di gomma o di materia plastica artificiale :**		
			A. calzature con tomaia di cuoio naturale . . .	20%	8%
	64.02-100	*paia*	*I. scarponi e stivali, da lavoro*		
	64.02-200	*paia*	*II. calzature speciali da sport*		
			III. sandali (compresi quelli privi di tomaia):		
	64.02-310	*paia*	*a. con suole interne di lunghezza inferiore a 24 cm*		

Segue TABELLA

SEZIONE XII

64.02

Numero della Tariffa	STATISTICA Codice	Unità supplementare	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI Autonomi	Convenzionali
1	2	3	4	5	6
(64.02-A-III)			*b. con suole interne di lunghezza uguale o superiore a 24 cm:*		
	64.02-350	paia	*1. per uomini*		
	64.02-370	paia	*2. per donne*		
	64.02-400	paia	*IV. pantofole ed altre calzature da camera*		
			V. altre:		
	64.02-510	paia	*a. con suole interne di lunghezza inferiore a 24 cm*		
			b. con suo'e interne di lunghezza uguale o superiore a 24 cm:		
	64.02-550	paia	*1. per uomini*		
	64.02-570	paia	*2. per donne*		
			B. altre	20%	(1)
			I. con tomaia di tessuto:		
	64.02-610	paia	*a. calzature speciali da sport*		
	64.02-650	paia	*b. pantofole ed altre calzature da camera*		
	64.02-690	paia	*c. altre*		
			II. con tomaia di materia plastica artificiale:		
	64.02-710	paia	*a. pantofole ed altre calzature da camera*		
	64.02-790	paia	*b. altre*		
	64.02-800	paia	*III. calzature con tomaia di pellicce, anche artificiali*		
	64.02-900	paia	*IV. calzature con tomaia di altre materie*		
64.03			**Calzature di legno o con suole esterne di legno o di sughero**	18%	9%
	64.03-001	paia	*A. con suole esterne di legno*		
	64.03-005	paia	*B. con suole esterne di sughero*		
64.04	64.04-000	paia	**Calzature con suo!e esterne di altre materie (corda, cartone, tessuto, feltro, giunco, materie da intreccio, ecc.)**	18%	7%
64.05			**Parti di calzature (comprese le suole interne e i tallonetti) di qualsiasi materia, eccetto il metallo :**		
	64.05-100	paia	A. calzature incomplete formate da tomaie fissate alle suole primarie o ad altre parti inferiori e sprovviste di suole esterne	18%	9%
			B. altre	16%	6,5%
	64.05-200	—	*I. suole interne ed altri accessori amovibili*		
			II. tomaie e parti di tomaie, esclusi i contrafforti e i puntali :		
	64.05-310	—	*a. di cuoio naturale*		
	64.05-390	—	*b. di altre materie*		
			III. non nominate:		
	64.05-940	—	*a. di cuoio naturale, artificiale o ricostituito*		
	64.05-960	—	*b. di gomma*		
	64.05-980	—	*c. di altre materie*		
64.06	64.06-000	—	**Ghette, gambali, mollettiere, parastinchi e oggetti simili; loro parti**	19%	9,5%

(1) Vedere Quadro aggiunto.

Segue TABELLA

SEZIONE XII

CAPITOLO 65

CAPPELLI, COPRICAPI ED ALTRE ACCONCIATURE; LORO PARTI

NOTE

1. Sono esclusi da questo Capitolo:

   a) i cappelli, i copricapi ed altre acconciature, usati, della voce n. 63.01;

   b) le ret'ne di capelli (n. 67.04);

   c) i cappelli ed altri copricapi di amianto (n. 68.13);

   d) i cappelli ed altri copricapi aventi il carattere di giocattoli, come i cappelli per bambole e gli oggetti per balli figurati (Capitolo 97).

2. Dalla voce n. 65.02 sono escluse le campane o forme confezionate mediante cucitura, fatta eccezione per quelle ottenute unendo fra loro strisce (intrecciate, tessute od altrimenti prodotte) semplicemente cucite a spirale.

Numero della Tariffa	STATISTICA		DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI	
	Codice	Unità supplementare		Autonomi	Convenzionali
1	2	3	4	5	6
65.01			**Campane non formate, né cerchiate, dischi o piatti, manicotti o cilindri anche tagliati nel senso della altezza, di feltro, per cappelli :**		
	65.01-100	*n.*	A. di feltro di peli o di lana e peli	13%	7,5%
	65.01-900	*n.*	B. altri	11%	8%
65. 2			**Campane o forme per cappelli, ottenute per intreccio od unendo fra loro strisce (intrecciate, tessute o altrimenti prodotte) di qualsiasi materia, non formate né cerchiate :**		
	65.02-100	*n.*	A. di trucioli o nastri di legno, paglia, scorza, sparto, aloe, abaca, sisal od altre fibre vegetali non filate	8%	4,5%
	65.02-800	*n.*	B. di altre materie	15%	6,5%
65.03			**Cappelli, copricapi ed altre acconciature, di feltro, fabbricati con le campane o con i dischi o piatti della voce n. 65.01, anche guarniti :**		
			A. non guarniti :		
	65.03-110	*n.*	I. di feltro di peli o di lana e peli	15%	7,5%
	65.03-190	*n.*	II. altri	15%	8%
			B. guarniti :		
			I. di feltro di peli o di lana e peli	17%	10,5%
	65.03-230	*n.*	*a. da uomo*		
	65.03-250	*n.*	*b. da donna e da fanciulli*		
			II. altri	17%	9,5%
	65.03-260	*n.*	*a. da uomo*		
	65.03-280	*n.*	*b. da donna e da fanciulli*		

Segue TABELLA

SEZIONE XII **65.04**

Numero della Tariffa	STATISTICA Codice	STATISTICA Unità supplementare	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI Autonomi	ALIQUOTA DEI DAZI Convenzionali
1	2	3	4	5	6
65.04			**Cappelli, copricapi ed altre acconciature, ottenuti per intreccio o fabbricati unendo fra loro strisce (intrecciate, tessute od altrimenti prodotte) di qualsiasi materia, anche guarniti :**		
			A. non guarniti :		
			I. di trucioli o nastri di legno, paglia, scorza, sparto, aloe, abaca, sisal o altre fibre vegetali non filate	11%	5,5%
	65.04-111	*n.*	*a. da uomo*		
	65.04-115	*n.*	*b. da donna e da fanciulli*		
	65.04-190	*n.*	II. di altre materie.	16%	6,5%
			B. guarniti	18%	9%
	65.04-210	*n.*	*I. da uomo*		
	65.04-230	*n.*	*II. da donna e da fanciulli*		
65.05			**Cappelli, copricapi ed altre acconciature (comprese le retine per capelli), di maglia o fabbricati con tessuti, pizzi o feltro (in pezzi, ma non in strisce), anche guarniti**	19%	9,5%
			A. berretti senza falde e visiera, baschi, calotte, papaline, fez, e simili copricapi :		
	65.05-110	*n.*	*I. di maglieria follata o feltrata*		
	65.05-190	*n.*	*II. altri*		
	65.05-300	*n.*	*B. berretti con visiera (compresi quelli per l'uniforme), chepì, e simili copricapi*		
	65.05-500	—	*C. retine per capelli (escluse quelle della voce n. 67.04)*		
	65.05-900	—	*D. altri*		
65.06			**Altri cappelli, copricapi ed acconciature, anche guarniti**	19%	9,5%
	65.06-100	*n.*	*A. di materie plastiche artificiali*		
	65.06-300	*n.*	*B. di gomma*		
	65.06-500	*n.*	*C. di pellicce, anche artificiali*		
	65.06-700	*n.*	*D. di metallo*		
	65.06-900	*n.*	*E. di altre materie*		
65.07			**Strisce per la guarnitura interna, fodere, copricappelli, carcasse (comprese le armature a molla per cappelli pieghevoli), visiere e sottogola, per cappelli ed altri copricapi :**		
	65.07-100	—	A. strisce per la guarnitura interna	12%	5%
	65.07-900	—	B. altri	16%	8%

Segue TABELLA

SEZIONE XII

CAPITOLO 66

OMBRELLI (DA PIOGGIA E DA SOLE), BASTONI, FRUSTE, FRUSTINI E LORO PARTI

NOTE

1. Questo Capitolo non comprende:
   a) le canne metriche e simili (n. 90.16);
   b) i bastoni-fucili, i bastoni-animati, i bastoni o mazze, piombati, e simili (Capitolo 93);
   c) gli oggetti del Capitolo 97, in particolare gli ombrelli ed ombrellini evidentemente destinati a servire come giocattoli, i bastoni da golf, i bastoni per la palla-maglio (hockey) e i bastoni per sci,
2. I ornimenti di materie tessili nonché i foderi, le spoglie (d'ombrelli), le nappe, le dragone, e simili, di qualsiasi materia, per gli oggetti delle voci n.ri 66.01 e 66.02, non sono considerati come parti, guarnizioni o accessori, ai sensi della voce n. 66.03, e debbono essere classificati separatamente, anche se presentati insieme a tali oggetti ma non montati su essi.

Numero della Tariffa	STATISTICA		DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI	
	Codice	Unità supple-mentare		Autonomi	Conven-zionali
1	2	3	4	5	6
66.01			**Ombrelli (da pioggia e da sole), compresi gli ombrelli-bastone, i parasoli-tende, gli ombrelloni e simili**	20%	16%
	66.01-100	*n.*	*A. parasoli-tende, ombrelloni e simili*		
			B. altri:		
	66.01-901	*n.*	*I. di fibre tessili sintetiche*		
	66.01-903	*n.*	*II. di cotone*		
	66.01-905	*n.*	*III. di fibre tessili artificiali*		
	66.01-907	*n.*	*IV. di altre materie*		
66.02	*66.02-000*	—	**Bastoni (compresi i bastoni per alpinisti ed i bastoni-sedile), fruste, frustini e simili**	17%	7%
66.03			**Parti, guarnizioni e accessori per gli oggetti delle voci n.ri 66.01 e 66.02:**		
	66.03-100	—	A. impugnature e pomi	17%	6,5%
	66.03-200	—	B. ossature montate, anche con fusto o manico	19%	15%
	66.03-900	—	C. altre parti, guarnizioni ed accessori	17%	13%

Segue TABELLA

SEZIONE XII

CAPITOLO 67

PIUME E CALUGINE PREPARATE E OGGETTI DI PIUME O DI CALUGINE; FIORI ARTIFICIALI; LAVORI DI CAPELLI; VENTAGLI

NOTE

1. In questo Capitolo non sono da comprendere:
   a) i tessuti per bruscole e fiscoli, di capelli (n. 59.17);
   b) i motivi floreali di pizzo, ricamo o di altri tessuti (Sezione XI);
   c) le calzature (Capitolo 64);
   d) le acconciature (Capitolo 65);
   e) gli spolverini e scopette di piume (n. 96.04), i piumini di calugine (n. 96.05), gli stacci di capelli (n. 96.06);
   f) gli oggetti aventi carattere di giocattoli o di attrezzi per sport, gli oggetti per balli figurati (cotillons) e gli oggetti per alberi e per feste di Natale (alberi di Natale artificiali, in particolare) (Capitolo 97).

2. La voce n. 67.01 non comprende:
   a) gli oggetti nei quali le piume o la calugine sono utilizzate come materiale di riempimento e, in particolare, le materasse ed altri oggetti letterecci della voce n. 94.04;
   b) gli abiti e i loro accessori, nei quali le piume o la calugine costituiscono semplici guarnizioni o sono impiegate come materiali da imbottitura;
   c) i fiori, le foglie e loro parti, nonché gli oggetti confezionati della voce n. 67.02;
   d) i ventagli della voce n. 67.05.

3. La voce n. 67.02 non comprende:
   a) gli oggetti della specie di quelli in essa previsti, di vetro (Capitolo 70);
   b) le imitazioni di fiori, foglie o frutti, di materia ceramica, di pietra, di metallo, di legno, ecc., formate di un sol pezzo, gettate, fucinate, scolpite, cesellate, stampate od ottenute con qualsiasi altro procedimento, nè quelle formate di più parti montate insieme con procedimenti diversi dalla legatura, l'incollamento o altri metodi analoghi.

Numero della Tariffa	STATISTICA		DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI	
	Codice	Unità supplementare		Autonomi	Convenzionali
1	2	3	4	5	6
67.01			**Pelli ed altre parti di uccelli rivestite delle loro piume o della loro calugine, piume, parti di piume, calugine, lavorate, ed oggetti confezionati di queste materie, anche gregge, eccettuati i prodotti della voce n. 05.07 nonché i calami e gli steli di piume, lavorati :**		
			A. pelli ed altre parti di uccelli rivestite delle loro piume o della loro calugine:		
	67.01-110	—	I. pelli d'oche preparate, spiumate ma rivestite ancora dalla loro calugine, non tagliate . . .	9%	4,5%
	67.01-190	—	II. altre	15%	7,5%
	67.01-200	—	B. piume, parti di piume e calugine	15%	7,5%
	67.01-300	—	C. oggetti confezionati	22%	9%
67.02			**Fiori, foglie e frutti artificiali, loro parti; oggetti confezionati di fiori, foglie e frutti artificiali :**		
			A. fiori, foglie, frutti artificiali, e loro parti :		
	67.02-110	—	I. parti	18%	13%
			II. altri	21%	15%
	67.02-191	—	*a. di materie plastiche artificiali*		
	67.02-195	—	*b. di altre materie*		

Segue TABELLA

SEZIONE XII 67.02

Numero della Tariffa	STATISTICA		DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI	
	Codice	Unità supplementare		Autonomi	Convenzionali
1	2	3	4	5	6
(**67.02**)			B. oggetti confezionati di fiori, foglie e frutti artificiali	23%	17%
	67.02-201	—	*I. di materie plastiche artificiali*		
	67.02-205	—	*II. di altre materie*		
67.03			**Capelli rimessi o altrimenti preparati; lana e peli preparati per acconciature :**		
	67.03-100	—	A. capelli semplicemente rimessi	9%	4,5%
	67.03-900	—	B. altri	14%	7%
67.04			**Parrucche, posticci, ciocche, e oggetti simili, di capelli, di peli o di materie tessili ; altri lavori di capelli (comprese le retine di capelli)**	19%	7,5%
			A. parrucche, posticci, ciocche, e oggetti simili:		
	67.04-101	—	*I. di capelli*		
	67.04-105	—	*II. di filati di fibre tessili sintetiche*		
	67.04-109	—	*III. di altre materie*		
	67.04-900	—	*B. altri lavori di capelli (comprese le retine di capelli)*		
67.05	*67.05-000*	—	**Ventagli e ventole a mano, loro ossature e parti di ossatura, di qualsiasi materia**	21%	8,5%

Segue TABELLA

SEZIONE XIII

LAVORI DI PIETRE, GESSO, CEMENTO, AMIANTO, MICA E MATERIE SIMILI; PRODOTTI DELLA CERAMICA; VETRO E SUOI LAVORI

* * *

Sui prodotti compresi in questa Sezione soggetti a sovrimposta di confine sui filati, si riscuote, oltre il dazio, tale sovrimposta.

CAPITOLO 68

LAVORI DI PIETRE, GESSO, CEMENTO, AMIANTO, MICA E MATERIE SIMILI

NOTE

1. In questo Capitolo non sono da comprendere:
   a) i prodotti del Capitolo 25;
   b) le carte e cartoni ricoperti, spalmati o impregnati, della voce n. 48.07 (quali quelli ricoperti di polveri di mica o di grafite e le carte e cartoni bitumati o asfaltati);
   c) i tessuti spalmati o impregnati del Capitolo 59 (quali quelli ricoperti di polvere di mica, di bitume o di asfalto);
   d) gli oggetti del Capitolo 71;
   e) gli utensili e parti di utensili del Capitolo 82;
   f) le pietre litografiche della voce n. 84.34;
   g) gli isolatori ed i pezzi isolanti per l'elettricità delle voci n.ri 85.25 e 85.26;
   h) le piccole mole per trapani dentari (n. 90.17);
   ij) gli oggetti del Capitolo 91 (orologeria), specialmente le casse e simili delle pendole e degli altri apparecchi di orologeria;
   k) gli oggetti della voce n. 95.07;
   l) gli oggetti del Capitolo 97 (giocattoli, giuochi, oggetti per divertimenti e sport);
   m) i bottoni (n. 98.01), le matite di ardesia (n. 98.05), le lavagne naturali o costituite da un supporto ricoperto di polvere di ardesia, per la scrittura ed il disegno (n. 98.06);
   n) gli oggetti d'arte, da collezione e di antichità (Capitolo 99).
2. Ai sensi della voce n. 68.02, la denominazione « pietre da taglio o da costruzione » si riferisce non solo alle pietre abitualmente utilizzate per tali usi, ma ugualmente ad ogni altra pietra naturale lavorata allo stesso modo, eccettuata però l'ardesia.

Numero della Tariffa	STATISTICA		DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI	
	Codice	Unità supplementare		Autonomi	Convenzionali
1	2	3	4	5	6
68.01	*68.01-000*	—	**Blocchetti e lastre per pavimentazioni, bordi di marciapiede, di pietre naturali diverse dall'ardesia** .	4%	2,5%
68.02			**Lavori di pietre da taglio o da costruzione, eccettuati quelli della voce n. 68.01 e quelli del Capitolo 69; cubi e tessere per mosaici :**		
			A. lavori di pietre da taglio o da costruzione:		
			I. semplicementi tagliati o segati, a superficie piana o uniforme:		
			a. di pietre calcaree o di alabastro	10%	8%
	68.02-111	—	*1. di pietre calcaree*		
	68.02-115	—	*2. di alabastro*		
			b. di altre pietre:		
	68.02-150	—	1. di selce per il rivestimento interno delle macine	6%	5%
	68.02-190	—	2. altri	8%	4%
			II. modanati o torniti ma non altrimenti lavorati :		
			a. di pietre calcaree o di alabastro	12%	6%
	68.02-211	—	*1. di pietre calcaree*		
	68.02-215	—	*2. di alabastro*		
	68.02-290	—	b. di altre pietre	10%	5%

Segue TABELLA

SEZIONE XIII 68.02

Numero della Tariffa	STATISTICA Codice	Unità supplementare	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI Autonomi	Convenzionali
1	2	3	4	5	6
(*68.02*-A)			III. lucidati, decorati o altrimenti lavorati, ma non scolpiti:		
			a. di pietre calcaree o di alabastro	15%	7,5%
	68.02-311	—	*1. di pietre calcaree*		
	68.02-315	—	*2. di alabastro*		
			b. di altre pietre:		
	68.02-350	—	1. di peso netto inferiore a 10 kg	13%	8,5%
	68.02-380	—	2. altri	13%	6,5%
	68.02-400	—	IV. scolpiti	14%	7%
	68.02-500	—	B. cubi e tessere per mosaici; polveri, granulati e scaglie, colorati artificialmente	14%	7%
68.03			**Ardesia lavorata e lavori di ardesia naturale o agglomerata**	6%	5%
	68.03-110	—	*A. ardesie per tetti o facciate*		
			B. altri:		
	68.03-160	—	*I. blocchi, lastre, piastrelle e tavole*		
	68.03-900	—	*II. non nominati*		
68.04			**Mole ed oggetti simili (compresi i segmenti ed altre parti) per macinare, sfibrare, affilare, avvivare, levigare, rettificare, tagliare o troncare, di pietre naturali, anche agglomerate, di abrasivi naturali od artificiali agglomerati o di materie ceramiche, anche con parti (anime, steli, anelli, ecc.) di altre materie, o montati sul loro asse ma senza basamento:**		
			A. di abrasivi agglomerati:		
			I. costituiti da diamanti naturali o sintetici .	10%	4%
	68.04-111	—	*a. mole per macinare e per sfibrare, e loro parti*		
			b. altri:		
	68.04-114	—	*1. costituiti da diamanti naturali*		
	68.04-117	—	*2. costituiti da diamanti sintetici*		
			II. altri	10%	5%
	68.04-150	—	*a. mole per macinare e per sfibrare, e loro parti*		
			b. non nominati:		
	68.04-160	—	*1. di abrasivi naturali agglomerati*		
	68.04-180	—	*2. di abrasivi artificiali agglomerati*		
			B. non nominati	8%	3%
	68.04-910	—	*I. mole per macinare e per sfibrare, e loro parti*		
	68.04-990	—	*II. altri*		
68.05			**Pietre per affilare, per avvivare o per levigare a mano, di pietre naturali, di abrasivi agglomerati o di materie ceramiche:**		
	68.05-150	—	A. di abrasivi agglomerati	11%	4,5%
	68.05-300	—	B. altri	8%	4%
68.06			**Abrasivi naturali o artificiali, in polvere o in granelli, applicati su tessuto, carta, cartone od altre materie, anche tagliati, o in pezzi cuciti o altrimenti riuniti**	11%	4,5%
	68.06-150	—	*A. applicati su tessuto*		
	68.06-300	—	*B. applicati su carta o cartone*		
	68.06-400	—	*C. applicati su tessuto rinforzato di carta o di cartone*		
	68.06-500	—	*D. applicati su fibra vulcanizzata o su altre materie*		

Segue TABELLA

SEZIONE XIII **68.07**

Numero della Tariffa	STATISTICA Codice	Unità supplementare	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI Autonomi	Convenzionali
1	2	3	4	5	6
68.07			**Lane di lave, di scorie, di roccia ed altre lane minerali simili; vermiculite espansa, argilla espansa e simili prodotti minerali espansi; miscele e lavori di materie minerali per l'isolamento termico od acustico, esclusi quelli delle voci n.ri 68.12, 68.13 e del Capitolo 69 :**		
	68.07-100	—	A. lane di lave, di scorie, di roccia ed altre lane minerali simili	10%	5%
			B. altri	9%	3,5%
	68.07-910	—	*I. vermiculite espansa, argilla espansa, e simili prodotti minerali espansi*		
	68.07-930	—	*II. miscele e lavori di materie minerali per lo isolamento termico od acustico, esclusi quelli delle voci n.ri 68.12, 68.13 e del Capitolo 69*		
68.08			**Lavori di asfalto o di prodotti simili (pece di petrolio, di carbon fossile, ecc.)**	8%	3%
			A. oggetti da rivestimento, presentati in rotoli, con supporto di :		
	68.08-110	m^2	*I. carta o cartoni*		
	68.08-190	m^2	*II. altre materie*		
	68.08-900	—	*B. altri*		
68.09	*68.09-000*	—	**Pannelli, tavole, quadrelli, blocchi e simili, di fibre vegetali, fibre di legno, paglia, trucioli o residui di legno, agglomerati con cemento, gesso od altri leganti minerali**	14%	6%
68.10			**Lavori di gesso o di composizioni a base di gesso :**		
	68.10-100	m^2	A. tavole, lastre, pannelli, quadrelli e simili, non ornati	7%	3,5%
	68.10-900	—	B. altri	10%	4%
68.11			**Lavori di cemento, di calcestruzzo o di pietra artificiale, anche armati, compresi i lavori di cemento di scoria o quelli di « granito »**	10%	4%
	68.11-100	—	*A. lavori di cemento leggero (a base di pietra pomice, scorie granulate, ecc.)*		
	68.11-300	m^2	*B. piastrelle*		
	68.11-900	—	*C. altri*		
68.12			**Lavori di amianto-cemento, cellulosa-cemento e simili**		
			A. materiali da costruzione	10%	4%
			I. lastre:		
	68.12-110	—	*a. ondulate*		
			b. altre:		
	68.12-120	—	*1. ardesie di amianto-cemento per tetti o facciate, le cui dimensioni non superano 40 × 60 cm*		
	68.12-140	—	*2. non nominate*		
	68.12-150	—	*II. tubi, raccordi, manicotti ed altri accessori di tubazione*		
	68.12-170	—	*III. altri*		
	68.12-900	—	B. altri	13%	6,5%

Segue TABELLA

SEZIONE XIII 68.13

Numero della Tariffa 1	STATISTICA Codice 2	Unità supplementare 3	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 4	ALIQUOTA DEI DAZI Autonomi 5	Convenzionali 6
68.13			**Amianto lavorato; lavori di amianto, diversi da quelli della voce n. 68.14 (cartoni, fili, tessuti, oggetti di vestiario, copricapi, calzature, ecc.), anche armati; miscele a base di amianto o a base di amianto e carbonato di magnesio e lavori di queste materie :**		
	68.13-100	—	A. amianto lavorato (fibre cardate, tinte, ecc.) . .	10%	8%
			B. lavori di amianto:		
			I. fili	13%	9%
	68.13-330	—	*a. fili con anima di acciaio*		
	68.13-350	—	*b. altri*		
	68.13-360	—	II. tessuti	17%	11%
			III. altri	17%	12%
	68.13-370	—	*a. cordoni, corde, trecce e baderne*		
			b. carta, cartoni e feltri :		
	68.13-410	—	*1. di amianto addizionato di gomma*		
	68.13-430	—	*2. di amianto non addizionato di gomma*		
	68.13-470	—	*c. non nominati*		
			C. miscele a base di amianto o a base di amianto e carbonato di magnesio e lavori di queste materie:		
	68.13-510	—	I. miscele	10%	5%
	68.13-550	—	II. lavori	18%	7%
68.14	*68.14-000*	—	**Guarnizioni di frizione (segmenti, dischi, rondelle, nastri, tavole, piastre, cilindri, ecc.) per freni, per innesti e per qualsiasi altro organo di attrito, a base di amianto, di altre sostanze minerali o di cellulosa, anche combinate con materie tessili od altre materie**	20%	8%
68.15			**Mica lavorata e lavori di mica, compresa la mica su carta o su tessuto (micanite, micafolium, ecc.) :**		
	68.15-100	—	A. foglie o lamine di mica	7%	4,5%
	68.15-200	—	B. lastre, fogli o nastri formati con residui di sfaldature o di polveri di mica, anche fissati su supporto	8%	5%
	68.15-900	—	C. altri	10%	8%
68.16			**Lavori di pietre o di altre materie minerali (compresi i lavori di torba), non nominati né compresi altrove:**		
	68.16-050	—	A. mattoni non cotti, di cromite	14%	8,5%
			B. altri	14%	5,5%
			I. lavori di materie refrattarie, semplicemente agglomerati con un legante chimico ma non cotti :		
	68.16-200	—	*a. a base di magnesite o di dolomia*		
	68.16-300	—	*b. altri*		
	68.16-900	—	*II. non nominati*		

Segue TABELLA

SEZIONE XIII

CAPITOLO 69

PRODOTTI CERAMICI

NOTE

1. Il presente Capitolo comprende soltanto i prodotti ceramici cotti previa modellatura o foggiatura. Nelle voci dal n. 69.04 al n. 69.14 incluso rientrano unicamente i prodotti diversi dai calorifughi e dai refrattari.

2. Sono esclusi da questo Capitolo:
   a) i prodotti del Capitolo 71, specialmente gli oggetti che rispondono alla definizione delle minuterie di fantasia;
   b) i cermet della voce n. 81.04;
   c) gli isolatori ed i pezzi isolanti per l'elettricità delle voci n.ri 85.25 e 85.26;
   d) i denti artificiali di materie ceramiche (n. 90.19);
   e) gli oggetti del Capitolo 91 (orologeria), in particolare le casse e simili delle pendole e degli altri apparecchi di orologeria;
   f) gli oggetti del Capitolo 97 (giocattoli, giuochi, oggetti per divertimenti e sport);
   g) i bottoni, le pipe ed altri oggetti del Capitolo 98;
   h) gli oggetti d'arte, da collezione e di antichità (Capitolo 99).

Numero della Tariffa	STATISTICA		DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI	
	Codice	Unità supplementare		Autonomi	Convenzionali
1	2	3	4	5	6
			I. PRODOTTI CALORIFUGHI E REFRATTARI		
69.01			**Mattoni, lastre, piastrelle e altri pezzi calorifughi di farine silicee fossili e di altre terre silicee simili (kieselgur, tripolite, diatomite, ecc.) :**		
	69.01-100	—	A. mattoni pesanti, per m³, più di 650 kg . . .	10% con riscossione minima di 0,50 U.C. per 100 kg di peso lordo	5%
	69.01-900	—	B. altri	10% con riscossione minima di 0,50 U.C per 100 kg di peso lordo	5% con riscossione minima di 0,50 U.C. per 100 kg di peso lordo
69.02			**Mattoni, lastre, piastrelle ed altri pezzi simili da costruzione, refrattari :**		
			A. a base di magnesite, di dolomia o di cromite	10% con riscossione minima di 1,10 U.C. per 100 kg di peso lordo	4% con riscossione minima di 1,10 U.C. per 100 kg di peso lordo
	69.02-101	—	*I. a base di magnesite*		
	69.02-105	—	*II. a base di dolomia o di cromite*		
			B. altri	10% con riscossione minima di 0,70 U.C. per 100 kg di peso lordo	4% con riscossione minima di 0,60 U.C. per 100 kg di peso lordo
	69.02-300	—	*I. silicei, contenenti almeno 93% di silice (SiO_2)*		
			II. alluminosi o silico-alluminosi:		
	69.02-510	—	*a. contenenti più del 7% ma meno del 45% di allumina (Al_2O_3)*		
	69.02-550	—	*b. contenenti 45% o più di allumina (Al_2O_3)*		

Segue TABELLA

SEZIONE XIII 69.02

Numero della Tariffa	STATISTICA Codice	Unità supplementare	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI Autonomi	Convenzionali
1	2	3	4	5	6
(69.02-B)			*III. non nominati:*		
	69.02-801	—	*a. a base di carburo di silicio (SiC), con contenuto di SiC superiore a 30%*		
	69.02-804	—	*b. a base di silicati o di ossido di zirconio*		
	69.02-807	—	*c. altri*		
69.03			**Altri prodotti refrattari (storte, crogioli, muffole, tubetti, tappi, supporti, coppelle, tubi, condotti, guaine, bacchette, ecc.) :**		
	69.03-100	—	A. a base di grafite, di piombaggine o di altri derivati del carbonio	18%	9%
	69.03-200	—	B. a base di magnesite, di dolomia o di cromite	12%	12%
			C. altri	14%	8,5%
	69.03-300	—	*I. contenenti più del 90% di ossidi metallici*		
			II. non nominati:		
			a. alluminosi o silico-alluminosi:		
	69.03-510	—	*1. contenenti meno del 45% di allumina (Al_2O_3)*		
	69.03-551	—	*2. contenenti da 45% a 90%, inclusi, di allumina (Al_2O_3)*		
	69.03-555	—	*3. altri*		
	69.03-801	—	*b. silicei, contenenti almeno 93% di silice (SiO_2)*		
			c. altri:		
	69.03-803	—	*1. a base di carburo di silicio (SiC), con contenuto di SiC superiore a 30%*		
	69.03-805	—	*2. a base di silicato o di ossido di zirconio*		
	69.03-807	—	*3. non nominati*		
			II. ALTRI PRODOTTI CERAMICI		
69.04			**Mattoni da costruzione (compresi i tavelloni, le volterrane, i copriferro ed elementi simili) :**		
			A. di terracotta comune	8%	4%
	69.04-110	*n.*	*I. mattoni pieni o forati nel senso verticale alla maggiore superficie (creuses)*		
	69.04-130	—	*II. altri*		
	69.04-900	—	B. di altre materie ceramiche	10%	5%
69.05			**Tegole, ornamenti architettonici (cornici, fregi, ecc.) e altri prodotti ceramici per l'edilizia (mitre, segmenti di condotte per camini, ecc.) :**		
	69.05-100	*n.*	A. tegole di terracotta comune	7%	3,5%
			B. altri	10%	5%
	69.05-901	—	*I. di terracotta comune*		
	69.05-905	—	*II. di altre materie ceramiche*		
69.06			**Tubi, raccordi e altri pezzi per canalizzazioni e usi simili :**		
	69.06-100	—	A. di terracotta comune	7%	3,5%
	69.06-900	—	B. di altre materie ceramiche	16%	8%

Segue TABELLA

SEZIONE XIII

69.07

Numero della Tariffa	STATISTICA Codice	Unità supplementare	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI Autonomi	Convenzionali
1	2	3	4	5	6
69.07			**Piastrelle, blocchetti e lastre da pavimentazione o da rivestimento, non verniciati né smaltati :**		
			A. piastrelle, dadi, cubi e oggetti simili, per mosaici, anche di forma diversa dalla quadrata o rettangolare, che possono essere inscritti in un quadrato di lato non superiore a 5 cm	18 %	8 % con riscossione minima di 0,27 U.C. per m² la cui incidenza non deve superare il 16%
	69.07-201	m^2	*I. di terracotta comune*		
	69.07-205	*m*	*II. di altre materie ceramiche*		
			B. altri:		
			I. di terracotta comune	18 %	8 %
	69.07-300	m^2	*a. piastrelle doppie, del tipo « Spaltplatten » . .*		
	69.07-400	m^2	*b. altri*		
			II. di altre materie ceramiche	18 %	8 % con riscossione minima di 0,30 U.C. per m² la cui incidenza non deve superare il 16%
	69.07-500	m^2	*a. piastrelle doppie, del tipo « Spaltplatten »*		
			b. altri:		
	69.07-600	m^2	*1. di grès*		
	69.07-700	m^2	*2. di terracotta fine o terraglia*		
	69.07-800	m^2	*3. non nominati*		
69.08			**Altre piastrelle, blocchetti e lastre da pavimentazione o da rivestimento :**		
			A. piastrelle, dadi, cubi e oggetti simili, per mosaici, anche di forma diversa dalla quadrata o rettangolare, che possono essere inscritti in un quadrato di lato non superiore a 5 cm	18 %	9 % con riscossione minima di 0,45 U.C. per m² la cui incidenza non deve superare il 18%
	69.08-201	m^2	*I. di terracotta comune*		
	69.08-205	m^2	*II. di altre materie ceramiche*		
			B. altri:		
			I. di terracotta comune	18 %	9 %
	69.08-300	m^2	*a. piastrelle doppie, del tipo « Spaltplatten »*		
	69.08-400	m^2	*b. altri*		
			II. di altre materie ceramiche	18 %	9 % con riscossione minima di 0,30 U.C. per m² la cui incidenza non deve superare il 18%
	69.08-500	m^2	*a. piastrelle doppie, del tipo « Spaltplatten »*		
			b. altri:		
	69.08-600	m^2	*1. di grès*		
	69.08-700	m^2	*2. di terracotta fine o terraglia*		
	69.08-800	m^2	*3. non nominati*		

Segue TABELLA

SEZIONE XIII

69.09

Numero della Tariffa	STATISTICA		DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI	
	Codice	Unità supplementare		Autonomi	Convenzionali
1	2	3	4	5	6
69.09			**Apparecchi ed oggetti per usi chimici ed altri usi tecnici; trogoli, tinozze e altri recipienti simili per l'economia rurale; giare e altri recipienti simili per il trasporto o l'imballaggio :**		
			A. di porcellana	21%	12%
			I. apparecchi ed oggetti per usi chimici ed altri usi tecnici:		
	69.09-120	—	*a. per laboratorio*		
	69.09-140	—	*b. altri*		
	69.09-190	—	*II. altri*		
			B. di altre materie ceramiche	16%	7,5%
			I. apparecchi ed oggetti per usi chimici ed altri usi tecnici:		
	69.09-810	—	*a. di materie refrattarie, esclusi i prodotti compresi nella voce n. 69.03*		
	69.09-890	—	*b. altri*		
	69.09-930	—	*II. altri*		
69.10			**Acquai, lavabi, bidè, tazze per gabinetti (closets), vasche da bagno e altri apparecchi fissi simili per usi sanitari o igienici . . . .**	20% con riscossione minima di 8 U.C. per 100 kg di peso lordo	10% con riscossione minima di 6 U.C. per 100 kg di peso lordo
			A. di porcellana:		
	69.10-101	—	*I. bianchi*		
	69.10-104	—	*II. unicolori*		
	69.10-107	—	*III. altri*		
	69.10-901	—	*B. di grès*		
	69.10-904	—	*C. di terracotta fine o terraglia*		
	69.10-907	—	*D. di altre materie ceramiche*		
69.11			**Vasellame e oggetti di uso domestico o da toletta, di porcellana :**		
			A. bianchi o unicolori	27% con riscossione minima di 13,60 U.C. per 100 kg di peso lordo	13,5% con riscossione minima di 12,20 U.C. per 100 kg di peso lordo
	69.11-101	—	*I. bianchi*		
	69.11-105	—	*II. unicolori*		
	69.11-900	—	B. altri	27% con riscossione minima di 28 U.C. per 100 kg di peso netto	13,5% con riscossione minima di 25 U.C. per 100 kg di peso netto
69.12			**Vasellame e oggetti di uso domestico o da toletta, di altre materie ceramiche :**		
	69.12-100	—	A. di terracotta comune	15%	7,5%
	69.12-200	—	B. di grès	17%	9,5%

Segue TABELLA

SEZIONE XIII 69.12

Numero della Tariffa	STATISTICA		DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI	
	Codice	Unità supplementare		Autonomi	Convenzionali
1	2	3	4	5	6
(69.12)			C. di terracotta fine o terraglia:		
			I. bianca o unicolore	21% con riscossione minima di 13,60 U.C. per 100 kg di peso lordo	10,5% con riscossione minima di 13,60 U.C. per 100 kg di peso lordo
	69.12-311	—	*a. di terracotta fine*		
	69.12-315	—	*b. di terraglia*		
			II. altri	21% con riscossione minima di 18 U.C. per 100 kg di peso netto	10,5% con riscossione minima di 18 U.C. per 100 kg di peso netto
	69.12-391	—	*a. di terracotta fine*		
	69.12-395	—	*b. di terraglia*		
	69.12-900	—	D. di altre materie ceramiche	21%	14%
69.13			**Statuette, oggetti di fantasia, di arredamento o di ornamento anche personale :**		
	69.13-100	—	A. di terracotta comune	16%	8%
	69.13-200	—	B. di porcellana	22% con riscossione minima di 70 U.C. per 100 kg di peso lordo	11% con riscossione minima di 70 U.C. per 100 kg di peso lordo
			C. di altre materie ceramiche	20% con riscossione minima di 35 U.C. per 100 kg di peso lordo	10% con riscossione minima di 35 U.C. per 100 kg di peso lordo
	69.13-910	—	*I. di grès*		
	69.13-931	—	*II. di terracotta fine*		
	69.13-935	—	*III. di terraglia*		
	69.13-950	—	*IV. non nominate*		
69.14			**Altri lavori di materie ceramiche :**		
	69.14-200	—	A. di porcellana	22%	15%
			B. di altre materie ceramiche	19%	7,5%
	69.14-400	—	*I. di terracotta comune*		
	69.14-900	—	*II. non nominate*		

Segue TABELLA

SEZIONE XIII

CAPITOLO 70

VETRO E LAVORI DI VETRO

NOTE

1. Sono esclusi da questo Capitolo:
   a) le preparazioni vetrificabili (n. 32.08);
   b) gli oggetti del Capitolo 71 (minuterie di fantasia, ecc.);
   c) gli isolatori ed i pezzi isolanti per l'elettricità delle voci n.ri 85.25 e 85.26;
   d) gli elementi di ottica lavorati otticamente, le siringhe per iniezioni ipodermiche, gli occhi artificiali, nonché i termometri, barometri, aerometri, densimetri ed altri oggetti o strumenti da classificare nel Capitolo 90;
   e) i giuochi, giocattoli, accessori per alberi di Natale ed altri oggetti compresi nel Capitolo 97, diversi dagli occhi senza meccanismo per bambole e per altri oggetti del Capitolo 97;
   f) i bottoni, gli spruzzatori, le bottiglie isolanti montate ed altri oggetti da classificare nel Capitolo 98.
2. Per l'applicazione della voce n. 70.07, nell'espressione « vetro colato o laminato e vetro per vetrate (anche sgrossati e smerigliati o puliti), tagliati in forma diversa dalla quadrata o rettangolare oppure curvati o altrimenti lavorati (smussati, incisi, ecc.) », sono compresi pure gli oggetti ottenuti con questi vetri, purché non siano placcati, né incorniciati né combinati con materie diverse dal vetro.
3. Per l'applicazione della voce n. 70.20 sono considerate come « lana di vetro »:
   a) le lane minerali con tenore di silice (SiO_2), uguale o superiore a 60%, in peso;
   b) le lane minerali con tenore di silice (SiO_2) inferiore a 60%, ma con tenore di ossidi alcalini (K_2O e/o Na_2O) superiore a 5%, in peso, o con tenore di anidride borica (B_2O_3) superiore a 2%, in peso.

   Le lane minerali che non rispondono a queste condizioni sono da classificare nella voce n. 68.07.
4. Ai sensi di questa Tariffa, la silice fusa ed il quarzo fuso sono considerati come « vetro ».

Numero della Tariffa	STATISTICA		DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI	
	Codice	Unità supplementare		Autonomi	Convenzionali
1	2	3	4	5	6
70.01			**Residui di vetreria ed altri avanzi e rottami di vetro; vetro in massa (escluso il vetro da ottica):**		
	70.01-100	—	A. residui di vetreria ed altri avanzi e rottami di vetro	esenzione	esenzione
	70.01-200	—	B. vetro in massa (escluso il vetro da ottica) .	9%	3,5%
70.02	*70.02-000*	—	**Vetro detto « smalto », in massa, barre, bacchette o tubi**	10%	4%
70.03			**Vetro non lavorato, in barre, bacchette, biglie o tubi (escluso il vetro da ottica)**	10%	7%
	70.03-110	—	***A. barre e bacchette***		
	70.03-150	—	***B. biglie***		
			C. tubi:		
	70.03-210	—	***I. di silice o di quarzo fuso***		
	70.03-230	—	***II. di vetro a basso coefficiente di dilatazione***		
	70.03-250	—	***III. di cristallo***		
	70.03-291	—	***IV. di vetro neutro***		
	70.03-294	—	***V. di vetro comune***		
	70.03-297	—	***VI. altri***		

Segue TABELLA

SEZIONE XIII 70.04

Numero della Tariffa	STATISTICA		DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI	
	Codice	Unità supple-mentare		Autonomi	Conven-zionali
1	2	3	4	5	6
70.04			**Vetro colato o laminato, non lavorato (anche armato o placcato durante la fabbricazione), in lastre o in fogli di forma quadrata o rettangolare :**		
			A. armato	10% con riscoss one minima di 1 U.C. per 100 kg di peso lordo	5% con riscossione minima d 0,50 U.C. per 100 kg di peso lordo
	70.04-110	—	*I. vetro da lastre, greggio*		
	70.04-190	—	*II. altro*		
			B. altro	10% con riscossione minima di 1,60 U.C. per 100 kg di peso lordo	5% con riscossione minima di 0,80 U.C. per 100 kg di peso lordo
	70.04-300	—	*I. vetro da lastre, greggio*		
			II. non nominato:		
	70.04-400	—	*a. vetro atermano, altro vetro antiradiazione e vetro a basso coefficiente di dilatazione*		
			b. altro:		
	70.04-500	—	*1. opacizzato o placcato*		
			2. non opacizzato, né placcato:		
	70.04-810	—	*aa. non colorato*		
	70.04-850	—	*bb. colorato*		
70.05			**Vetro tirato o soffiato detto « vetro per vetrate », non lavorato (anche placcato durante la fabbricazione), in lastre di forma quadrata o rettangolare .**	10% con riscossione minima di 1 U.C. per 100 kg di peso lordo	6% con riscossione minima di [illegible],60 U.C. per 100 kg di peso lordo
	70.05-100	—	*A. vetro detto di « orticoltura »*		
	70.05-300	—	*B. vetro atermano, altro vetro antiradiazione e vetro a basso coefficiente di dilatazione*		
			C. altro:		
			I. colorato, opacizzato o placcato:		
	70.05-410	—	*a. vetro detto « antico »*		
	70.05-490	—	*b. altro*		
			II. non colorato, né opacizzato, né placcato:		
	70.05-910	—	*a. di spessore superiore a 4 mm*		
	70.05-950	—	*b. di spessore uguale o inferiore a 4 mm*		
70.06			**Vetro colato o laminato e « vetro per vetrate » (anche armati o placcati durante la fabbricazione), semplicemente sgrossati e smerigliati o puliti su una o entrambe le facce, in lastre o in fogli di forma quadrata o rettangolare . . . .**	10%	5%
	70.06-100	—	*A. armati*		
			B. non armati:		
	70.06-200	—	*I. semplicemente sgrossati e smerigliati*		
			II. altri:		
	70.06-300	—	*a. vetro atermano, altro vetro antiradiazione e vetro a basso coefficiente di dilatazione*		
			b. non nominati:		
	70.06-910	—	*1. colorati, opacizzati o placcati*		
	70.06-990	—	*2. altri*		

Numero della Tariffa	STATISTICA		DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI	
	Codice	Unità supplementare		Autonomi	Convenzionali
1	2	3	4	5	6
70.07			**Vetro colato o laminato e « vetro per vetrate » (anche sgrossati e smerigliati o puliti), tagliati in forma diversa dalla quadrata o dalla rettangolare, o curvati o altrimenti lavorati (smussati, incisi, ecc.); vetri isolanti a pareti multiple; vetri riuniti in vetrate**	20%	8%
	70.07-100	—	*A. vetri riuniti in vetrate*		
	70.07-300	—	*B. vetri isolanti a pareti multiple*		
			C. altri:		
	70.07-910	—	*I. incisi, dipinti, o altrimenti decorati*		
	70.07-990	—	*II. non nominati*		
70.08			**Lastre o vetri di sicurezza, anche sagomati, consistenti in vetri temperati o formati di due o più fogli aderenti fra loro**	22%	9%
			A. temperati:		
	70.08-110	—	*I. smaltati*		
	70.08-190	—	*II. altri*		
	70.08-300	—	*B. formati di due o più fogli aderenti fra loro*		
70.09			**Specchi di vetro, anche incorniciati, compresi gli specchi retrovisivi**	22%	11%
	70.09-200	—	*A. specchi retrovisivi per veicoli*		
			B. altri:		
	70.09-410	—	*I. non incorniciati*		
	70.09-450	—	*II. incorniciati*		
70.10			**Damigiane, bottiglie, boccette, barattoli, vasi, tubi per compresse ed altri recipienti simili, di vetro, per il trasporto o l'imballaggio; tappi, coperchi e altri dispositivi di chiusura, di vetro**	24%	9,5%
			A. damigiane, bottiglie, boccette, e simili:		
			I. di vetro non lavorato, della capacità:		
	70.10-110	—	*a. di più di litri 2,50*		
			b. di più di litri 0,25 fino a litri 2,50:		
	70.10-130	—	*1. di vetro colorato*		
	70.10-150	—	*2. di altro vetro*		
			c. di litri 0,25 o meno:		
	70.10-170	—	*1. di vetro colorato*		
	70.10-190	—	*2. di altro vetro*		
	70.10-300	—	*II. di vetro lavorato*		
	70.10-500	—	*B. barattoli, vasi, e simili recipienti*		
	70.10-900	—	*C. altri*		
70.11			**Ampolle e involucri tubolari di vetro, aperti, non finiti, senza guarnizioni, per lampade, tubi, valvole elettriche e simili**	18%	7%
	70.11-100	—	*A. ampolle destinate alla fabbricazione di tubi a raggi catodici per apparecchi televisivi*		
			B. altri:		
	70.11-300	—	*I. per illuminazione elettrica*		
	70.11-900	—	*II. non nominati*		

Segue TABELLA

SEZIONE XIII

70.12

Numero della Tariffa	STATISTICA		DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI	
	Codice	Unità supplementare		Autonomi	Convenzionali
1	2	3	4	5	6
70.12			**Ampolle di vetro per recipienti isolanti :**		
	70.12-100	n.	A. non finite	21%	10,5%
	70.12-200	n.	B. finite	25%	12,5%
70.13			**Oggetti di vetro per il servizio di tavola, di cucina di toletta, per ufficio, per la decorazione degli appartamenti o per usi simili, esclusi gli oggetti, della voce n. 70.19**	24%	15,5%
	70.13-100	—	*A. barattoli per sterilizzare*		
			B. altri:		
	70.13-200	—	*I. a basso coefficiente di dilatazione*		
			II. non nominati:		
			a. di cristallo:		
			1. fabbricati a mano:		
	70.13-310	—	*aa. incisi o altrimenti decorati*		
	70.13-390	—	*bb. altri*		
			2. altri:		
	70.13-410	—	*aa. incisi o altrimenti decorati*		
	70.13-490	—	*bb. non nominati*		
			b. di altro vetro:		
			1. fabbricati a mano:		
	70.13-710	—	*aa. incisi o altrimenti decorati*		
	70.13-790	—	*bb. altri*		
			2. altri:		
	70.13-810	—	*aa. incisi o altrimenti decorati*		
	70.13-890	—	*bb. non nominati*		
70.14			**Vetreria per illuminazione, per segnalazione e per ottica comune :**		
			A. oggetti per completare gli apparecchi di illuminazione elettrica:		
	70.14-110	—	I. vetri sfaccettati, piastrine, palline, mandorle, rosoni, pendagli e altri pezzi analoghi per lampadari	20%	10%
	70.14-190	—	II. altri (diffusori, plafoniere, vasche, coppe, coppelle, paralumi, globi, tulipani, ecc.)	20%	9%
			B. altri	20%	10%
	70.14-910	—	*I. per illuminazione*		
	70.14-950	—	*II. per segnalazione e per ottica comune*		
70.15	70.15-000	—	**Vetri da orologeria, da occhialeria comune e simili, curvi, piegati e simili, compresi i globi cavi ed i segmenti**	19%	7,5%
70.16			**Piastrelle, mattoni, quadrelli, tegole ed altri oggetti di vetro colato o foggiato a stampo, anche armato, per l'edilizia e costruzione; vetro detto multicellulare o vetro ad alveoli in blocchi, pannelli, lastre e conchiglie**	10% con riscossione minima di 2 U.C. per 100 kg di peso lordo	4% con riscossione minima di 1,00 U.C. per 100 kg. di peso lordo
	70.16-100	—	*A. vetro detto multicellulare o vetro ad alveoli*		
	70.16-900	—	*B. altri*		

Segue TABELLA

SEZIONE XIII 70.17

Numero della Tariffa	STATISTICA Codice	Unità supplementare	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI Autonomi	Convenzionali
1	2	3	4	5	6
70.17			**Vetrerie per laboratorio, per uso igienico, per farmacia, anche graduate o tarate; ampolle per sieri e oggetti simili :**		
			A. vetrerie per laboratorio, per uso igienico e per farmacia:		
	70.17-110	—	I. di silice fusa o di quarzo fuso	16%	6,5%
			II. altre	23%	9%
	70.17-150	—	*a. di vetro a basso coefficiente di dilatazione*		
	70.17-170	—	*b. non nominate*		
	70.17-200	—	B. ampolle per sieri ed oggetti simili	22%	9%
70.18			**Vetro da ottica ed elementi di vetro da ottica e da occhialeria medica, diversi dagli elementi da ottica lavorati otticamente . . . .**	12%	9%
	70.18-100	—	*A. vetro da occhialeria medica.*		
	70.18-900	—	*B. altri*		
70.19			**Perle, imitazioni di perle fini e di pietre preziose e semipreziose e conterie simili, di vetro; cubi, tessere, placchette, frammenti e schegge (anche su supporto), di vetro, per mosaici e decorazioni simili; occhi artificiali di vetro, diversi da quelli per protesi, compresi gli occhi per balocchi; oggetti di conterie di vetro; oggetti di fantasia di vetro filato (lavorato al cannello) :**		
			A. perle, imitazioni di perle fini e di pietre preziose e semipreziose e conterie simili, di vetro:		
			I. perle di vetro:		
	70.19-110	—	a. tagliate e lucidate meccanicamente . . .	esenzione	5,5%
	70.19-120	—	b. altre	25%	11,5%
	70.19-130	—	II. imitazioni di perle fini	1,70 U.C. per kg di peso netto	1,20 U.C. per kg di peso netto
			III. imitazioni di pietre preziose e semipreziose:		
	70.19-150	—	a. tagliate e lucidate meccanicamente . . .	esenzione	5%
	70.19-160	—	b. altre	16%	6,5%
			IV. conterie simili di vetro:		
	70.19-170	—	a. granuli sferici (ballotines)	17%	8,5%
	70.19-190	—	b. altre	19%	11%
	70.19-300	—	B. occhi artificiali	17%	8,5%
	70.19-500	—	C. oggetti di conterie di vetro	20%	8%
			D. altri	20%	10%
	70.19-910	—	*I. cubi, tessere, placchette, frammenti e schegge (anche su supporto), per mosaici e decorazioni simili*		
	70.19-990	—	*II. oggetti di fantasia di vetro filato (lavorato al cannello)*		

Segue TABELLA

SEZIONE XIII

70.20

Numero della Tariffa	STATISTICA		DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI	
	Codice	Unità supplementare		Autonomi	Convenzionali
1	2	3	4	5	6
70.20			**Lana di vetro, fibre di vetro e lavori di queste materie :**		
			A. fibre non tessili e lavori di fibre non tessili .	19%	11%
	70.20-300	—	*I. fibre non tessili alla rinfusa o in fiocchi*		
	70.20-350	—	*II. nappe, feltri, materasse e pannelli*		
	70.20-400	—	*III. cordoni e coppelle (per la coibenza di tubazioni e simili)*		
	70.20-450	—	*IV. veli*		
	70.20-500	—	*V. altri*		
			B. fibre tessili e lavori di fibre tessili	23%	13%
			I. a filamento continuo:		
			a. filati, esclusi i filati accoppiati in parallelo senza torsione (rovings):		
	70.20-610	—	*1. preparati per elastomeri*		
	70.20-690	—	*2. altri*		
	70.20-700	—	*b. filati accoppiati in parallelo senza torsione (rovings)*		
	70.20-750	—	*c. tessuti e nastri*		
	70.20-800	—	*d. feltri (mats)*		
	70.20-850	—	*e. altri*		
			II. a filamento discontinuo:		
	70.20-910	—	*a. stoppini e filati*		
	70.20-950	—	*b. tessuti e nastri*		
	70.20-990	—	*c. altri*		
70.21			**Altri lavori di vetro**	21%	8,5%
			A. per l'industria:		
	70.21-200	—	*I. di silice o di quarzo fuso*		
			II. altri:		
	70.21-510	—	*a. di vetro a basso coefficiente di dilatazione*		
	70.21-590	—	*b. non nominati*		
	70.21-900	—	*B. non nominati*		

Segue TABELLA

SEZIONE XIV

PERLE FINI, PIETRE PREZIOSE (GEMME), PIETRE SEMIPREZIOSE (FINI), E SIMILI, METALLI PREZIOSI, METALLI PLACCATI O RICOPERTI DI METALLI PREZIOSI E LAVORI DI QUESTE MATERIE: MINUTERIE DI FANTASIA: MONETE

CAPITOLO 71

PERLE FINI, PIETRE PREZIOSE (GEMME), PIETRE SEMIPREZIOSE (FINI), E SIMILI METALLI PREZIOSI, METALLI PLACCATI O RICOPERTI DI METALLI PREZIOSI E LAVORI DI QUESTE MATERIE; MINUTERIE DI FANTASIA

NOTE

1. Con riserva dell'applicazione della Nota 1-a) della Sezione VI e delle eccezioni stabilite qui di seguito, rientra in questo Capitolo qualsiasi oggetto costituito in tutto od in parte:

   a) da perle fini o da pietre preziose (gemme) o da pietre semipreziose (fini) o da pietre sintetiche o ricostituite; oppure

   b) da metalli preziosi o da metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi.

2. a) Dalle voci n.ri 71.12, 71.13 e 71.14 sono esclusi gli oggetti in cui i metalli preziosi o i metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi costituiscono semplici accessori o guarnizioni di minima importanza (quali iniziali, monogrammi, ghiere, orli, ecc.); il paragrafo b) della Nota 1 precedente non comprende gli oggetti della specie.

   b) La voce n. 71.15 comprende soltanto oggetti non comportanti né metalli preziosi ne metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi, oppure che li comportano sotto forma di semplici accessori o guarnizioni di minima importanza.

3. Sono esclusi da questo Capitolo:

   a) le amalgame di metalli preziosi e i metalli preziosi allo stato colloidale (n. 28.49);

   b) le legature sterili per suture chirurgiche, i prodotti per otturazione dentaria ed altri prodotti del Capitolo 30;

   c) gli oggetti compresi nel Capitolo 32 (ad esempio, i lustri liquidi);

   d) gli oggetti di marocchineria, di astucceria o da viaggio, compresi nella voce n. 42.02, e gli oggetti della voce n. 42.03;

   e) gli oggetti delle voci n.ri 43.03 e 43.04;

   f) i prodotti compresi nella Sezione XI (materie tessili e manufatti di tali materie);

   g) gli oggetti compresi nel Capitolo 64 (calzature) e 65 (cappelli, copricapi, ed altre acconciature)

   h) gli ombrelli, bastoni ed altri oggetti compresi nel Capitolo 66;

   ij) i ventagli e le ventole a mano (n. 67.05);

   k) le monete (Capitoli 72 o 99);

   l) gli oggetti guarniti di residui o di polveri di pietre preziose (gemme) o di pietre semipreziose (fini) o di polveri di pietre sintetiche consistenti in lavori di abrasivi delle voci dal n. 68.04 al n. 68.06, oppure in utensili del Capitolo 82; gli utensili od oggetti del Capitolo 82, la cui parte operante è costituita da pietre preziose (gemme) o da pietre semipreziose (fini) o da pietre sintetiche o ricostituite, su un supporto di metallo comune; le macchine, gli apparecchi e il materiale elettrico e le loro parti o pezzi staccati, compresi nella Sezione XVI. Tuttavia, le parti ed i pezzi staccati e gli oggetti composti interamente da pietre preziose (gemme) o da pietre semipreziose (fini) o da pietre sintetiche o ricostituite sono compresi in questo Capitolo;

   m) gli oggetti compresi nei Capitoli 90, 91 e 92 (strumenti scientifici, orologeria e strumenti musicali;)

   n) le armi e loro parti (Capitolo 93);

   o) gli oggetti previsti dalla Nota 2 del Capitolo 97;

   p) gli oggetti del Capitolo 98, diversi da quelli delle voci n.ri 98.01 e 98.12;

   q) le produzioni originali dell'arte statuaria e della scultura (n. 99.03), gli oggetti da collezione (numero 99.05) e gli oggetti di antichità, aventi piú di cento anni di età (n. 99.06). Tuttavia, le perle fini, le pietre preziose (gemme) e le pietre semipreziose (fini) sono comprese in questo Capitolo.

Segue TABELLA

SEZIONE XIV CAPITOLO 71

4. a) Le perle coltivate sono classificate come le perle fini.

b) Per « metalli preziosi » si intendono l'argento, l'oro, il platino e i metalli del gruppo del platino.

c) Per metalli del gruppo del platino si intendono l'iridio, l'osmio, il palladio, il rodio ed il rutenio.

5. Per l'applicazione di questo Capitolo, sono considerate come leghe di metalli preziosi unicamente le leghe (comprese i miscugli sinterizzati) che contengono uno o piú metalli preziosi, purché il peso del metallo prezioso o di uno dei metalli preziosi sia almeno uguale al 2% del peso della lega.

Le leghe di metall preziosi sono classificate nel seguente modo:

a) qualsiasi lega contenente, in peso, 2% o piú di platino è classificata come lega di platino;

b) qualsiasi lega contenente, in peso, 2% o piú di oro, senza platino o con meno del 2% di platino, è classificata come lega di oro:

c) qualsiasi altra lega compresa in questo Capitolo è classificata come lega di argento.

Ai fini dell'applicazione di questa Nota, i metalli del gruppo del platino sono considerati come un unico metallo ed assimilati al platino.

6. Salvo disposizioni contrarie, qualsiasi menzione, nella Tariffa, di « metallo prezioso » o di « metalli preziosi », comprende ugualmente le leghe da classificare come tali metalli, per effetto della Nota 5. L'espressione « metallo prezioso » non comprende gli oggetti definiti dalla Nota 7, né i metalli comuni o le materie non metalliche, platinati (*con platino o con metalli del gruppo del platino*), dorati o argentati.

7. Si considerano « placcati o ricoperti di metalli preziosi » gli oggetti aventi un supporto di metallo e di cui una o piú facce sono ricoperte di metalli preziosi mediante saldatura, laminazione a caldo o altro simile procedimento meccanico.

Gli oggetti di metalli comuni con incrostazioni di metalli preziosi sono considerati come placcati o ricoperti.

8. Per « minuterie », ai sensi della voce n. 71.12, devono intendersi:

a) i piccoli oggetti che servono all'ornamento personale, come anelli, braccialetti, collane, fermagli, orecchini, catene per orologi, ciondoli, pendenti, spille per cravatte, bottoni per polsini, medaglie o distintivi religiosi o altri, ecc.;

b) gli oggetti per uso personale destinati ad essere portati sulla persona, nonché gli oggetti da tasca o da borsetta, come portasigarette e portasigari, tabacchiere, confettiere e portacipria, borse fatte a maglia, rosari, ecc.

Si considerano « oggetti di gioielleria », ai sensi della stessa voce, le minuterie di metalli preziosi o di metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi, che comportano perle fini o false, pietre preziose (gemme), pietre semipreziose (fini) o pietre false, pietre sintetiche o ricostituite oppure parti di tartaruga, madreperla, avorio, ambra naturale o ricostituita, giavazzo o corallo.

9. Si considerano « oggetti di oreficeria » ai sensi della voce n. 71.13, quelli per servizio da tavola, da toletta, da scrittoio, i servizi per fumatori, gli oggetti da ornamento per interni, gli oggetti per l'esercizio del culto.

10. Si considerano « minuterie di fantasia », ai sensi della voce n. 71.16, gli oggetti della specie di quelli definiti dalla Nota 8 a) (esclusi i bottoni per polsini ed altri oggetti della voce n. 98.01, i pettini per ornamento, le mollette per capelli e oggetti simili della voce n. 98.12) e che, non comportando perle fini, pietre preziose (gemme), pietre semipreziose (fini), pietre sintetiche o ricostituite, né metalli preziosi o metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi, salvo il caso di guarnizioni o di accessori di minima importanza, siano costituiti:

a) interamente o parzialmente da metalli comuni, anche dorati, argentati o platinati;

b) da ogni altra materia, purché composte da almeno due materie diverse qualunque (ad esempio, legno e vetro, osso ed ambra, madreperla e materie plastiche artificiali). A tale riguardo, non si tiene conto dei semplici dispositivi di unione (fili per infilare e simili).

11. Gli astucci, scrigni e simili custodie, presentati con gli oggetti di questo Capitolo ai quali sono destinati e con i quali sono normalmente venduti, sono da classificare come questi oggetti. Presentati isolatamente, essi seguono il loro regime rispettivo.

Segue TABELLA

SEZIONE XIV 71.01

Numero della Tariffa	STATISTICA		DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI	
	Codice	Unità supplementare		Autonomi	Convenzionali
1	2	3	4	5	6
			I. PERLE FINI, PIETRE PREZIOSE (GEMME), PIETRE SEMIPREZIOSE (FINI), E SIMILI		
71.01			**Perle fini, gregge o lavorate, non incastonate né montate, anche infilate per comodità di trasporto, ma non assortite**	esenzione	esenzione
	71.01-100	*g*	*A. perle coltivate*		
			B. altre:		
	71.01-210	*g*	*I. gregge*		
	71.01-230	*g*	*II. lavorate*		
71.02			**Pietre preziose (gemme) e pietre semipreziose (fini), gregge, tagliate o altrimenti lavorate, non incastonate né montate, anche infilate per comodità di trasporto, ma non assortite :**		
			A. gregge o semplicemente segate, sfaldate o sgrossate	esenzione	esenzione
			I. diamanti:		
	71.02-110	*g*	*a. per usi industriali*		
	71.02-130	*g*	*b. per altri usi*		
	71.02-150	*g*	*II. altre*		
			B. altre:		
			I. per usi industriali:		
	71.02-910	*g*	a. oggetti di quarzo piezoelettrico	5%	3,5%
			b. altre	8%	4%
	71.02-930	*g*	*1. diamanti*		
	71.02-960	*g*	*2. non nominate*		
			II. per altri usi	esenzione	esenzione
	71.02-970	*g*	*a. diamanti*		
	71.02-980	*g*	*b. altre*		
71.03			**Pietre sintetiche e ricostituite, gregge, tagliate o altrimenti lavorate, non incastonate né montate, anche infilate per comodità di trasporto, ma non assortite :**		
	71.03-100	*g*	A. gregge o semplicemente segate, sfaldate o sgrossate	2%	1%
			B. altre:		
	71.03-910	*g*	I. per usi industriali	8%	4%
	71.03-990	*g*	II. per altri usi	4%	2%
71.04	*71.04-000*	*g*	**Polveri e residui di pietre preziose (gemme), di pietre semipreziose (fini) e di pietre sintetiche** . .	esenzione	1,5%

Segue TABELLA

SEZIONE XIV 71.05

Numero della Tariffa	STATISTICA Codice	Unità supple-mentare	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI Autonomi	Conven-zionali
1	2	3	4	5	6
			II. METALLI PREZIOSI, METALLI PLACCATI O RICOPERTI DI METALLI PREZIOSI, GREGGI O SEMILAVORATI		
71.05			**Argento e sue leghe (compreso l'argento dorato e l'argento platinato), greggi o semilavorati :**		
			A. greggi	esenzione	esenzione
			I. argento non in lega :		
	71.05-101	*g*	*a. con titolo uguale o superiore a 999 ‰*		
	71.05-104	*g*	*b. con titolo inferiore a 999 ‰*		
	71.05-107	*g*	*II. leghe di argento*		
			B. barre, fili e profilati, di sezione piena; lastre, fogli, nastri	4%	2%
	71.05-130	*g*	*I. con titolo uguale o superiore a 750 ‰*		
	71.05-190	*g*	*II. con titolo inferiore a 750 ‰*		
	71.05-300	*g*	C. tubi, canne e barre cave	7%	3,5%
	71.05-400	*g*	D. fogli sottili il cui spessore, non compreso il supporto, è inferiore o uguale a 0,15 mm . .	13%	6,5%
	71.05-500	*g*	E. polveri, canutiglie, pagliuzze, lustrini, ritagli ed altri	13%	5%
71.06			**Metalli comuni placcati o ricoperti di argento, greggi o semilavorati :**		
	71.06-100	—	A. greggi	10%	5%
	71.06-200	—	B. semilavorati	13%	6,5%
71.07			**Oro e sue leghe (compreso l'oro platinato), greggi o semilavorati :**		
			A. greggi	esenzione	esenzione
	71.07-101	*g*	*I. lingotti*		
	71.07-105	*g*	*II. altri*		
			B. barre, fili e profilati, di sezione piena; lastre, fogli e nastri	2%	0,5%
	71.07-201	*g*	*I. barre, fili e profilati*		
	71.07-205	*g*	*II. lastre, fogli e nastri*		
	71.07-300	*g*	C. tubi, canne e barre cave	4%	2%
	71.07-400	*g*	D. fogli sottili il cui spessore, non compreso il supporto, è inferiore o uguale a 0,15 mm . .	12%	8%
	71.07-500	*g*	E. polveri, canutiglie, pagliuzze, lustrini, ritagli ed altri	11%	5,5%

Segue TABELLA

SEZIONE XIV 71.08

Numero della Tariffa	STATISTICA		DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI	
	Codice	Unità supplementare		Autonomi	Convenzionali
1	2	3	4	5	6
71.08			**Metalli comuni o argento, placcati o ricoperti di oro, greggi o semilavorati**	9%	3,5%
	71-08-001	—	*A. greggi*		
	71.08-005	—	*B. semilavorati*		
71.09			**Platino e metalli del gruppo del platino e loro leghe, greggi o semilavorati :**		
			A. platino e leghe di platino:		
	71.09-110	*g*	I. greggi, compreso il nero di platino	esenzione	esenzione
	71.09-130	*g*	II. barre, fili e profilati, di sezione piena; lastre, fogli e nastri	2%	1%
	71.09-150	*g*	III. tubi, canne e barre cave	3%	1,5%
	71.09-170	*g*	IV. fogli sottili, il cui spessore, non compreso il supporto, è inferiore o uguale a 0,15 mm .	8%	4%
	71.09-190	*g*	V. polveri, canutiglie, pagliuzze, lustrini, ritagli ed altri	9%	4,5%
			B. metalli del gruppo del platino e loro leghe:		
	71.09-210	*g*	I. greggi	esenzione	esenzione
	71.09-250	*g*	II. semilavorati	4%	2%
71.10	*71.10-000*	—	**Metalli comuni o metalli preziosi, placcati o ricoperti di platino o di metalli del gruppo del platino, greggi o semilavorati**	7%	3,5%
71.11			**Ceneri di oreficeria, residui, rottami di metalli preziosi**	esenzione	esenz one
	71.11-100	—	*A. d'oro*		
	71.11-500	—	*B. di altri metalli preziosi*		
			III. MINUTERIE, GIOIELLERIA E ALTRI LAVORI		
71.12			**Minuterie e oggetti di gioielleria e loro parti, di metalli preziosi o di metalli placcati o ricoperti di di metalli preziosi :**		
			A. di metalli preziosi	9%	4,5%
	71.12-110	—	*I. di argento*		
	71.12-190	—	*II. di altri metalli preziosi*		
	71.12-200	—	B. di metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi	12%	9%
71.13			**Oggetti di oreficeria e loro parti, di metalli preziosi o di metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi :**		
	71.13-100	—	A. di metalli preziosi	9%	7,5%
	71.13-200	—	B. di metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi	12%	5%

Segue TABELLA

SEZIONE XIV 71.14

Numero della Tariffa	STATISTICA		DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI	
	Codice	Unità supplementare		Autonomi	Convenzionali
1	2	3	4	5	6
71.14			**Altri lavori di metalli preziosi o di metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi :**		
	71.14-100	—	A. di metalli preziosi	9%	7,5%
	71.14-200	—	B. di metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi	12%	6%
71.15			**Lavori di perle fini, di pietre preziose (gemme), di pietre semipreziose (fini), di pietre sintetiche o ricostituite :**		
			A. lavori di perle fini:		
	71.15-110	*g*	I. collane, braccialetti ed altri lavori di perle fini semplicemente infilate, senza dispositivo di chiusura o altri accessori	esenzione	esenzione
	71.15-190	*g*	II. altri	14%	7%
			B. lavori di pietre preziose (gemme) e semipreziose (fini), di pietre sintetiche o ricostituite:		
			I. esclusivamente di pietre preziose (gemme) e semipreziose (fini):		
	71.15-210	*g*	a. collane, braccialetti ed altri lavori di pietre preziose (gemme) e semipreziose (fini), semplicemente infilate, senza dispositivo di chiusura o altri accessori	esenzione	esenzione
	71.15-250	*g*	b. altri	9%	7,5%
	71.15-290	*g*	II. altri	14%	7%
71.16			**Minuterie di fantasia :**		
			A. di metalli comuni	22%	18%
	71.16-110	—	*I. cinturini per orologi*		
			II. altri:		
	71.16-210	—	*a. con parti di vetro*		
			b. senza parti in vetro:		
	71.16-250	—	*1. dorati, argentati o platinati*		
	71.16-290	—	*2. altri*		
			B. altri	22%	11,5%
	71.16-510	—	*I. con parti di vetro*		
	71.16-590	—	*II. senza parti di vetro*		

Segue TABELLA

SEZIONE XIV

CAPITOLO 72
MONETE

NOTA

Sono escluse da questo Capitolo le monete aventi il carattere di oggetti da collezione (n. 99.05).

Numero della Tariffa	STATISTICA		DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI	
	Codice	Unità supplementare		Autonomi	Convenzionali
1	2	3	4	5	6
72.01			**Monete**	esenzione	esenzione
	72.01-101	—	*A. d'oro*		
			B. altre:		
	72.01-105	—	*I. aventi corso legale*		
	72.01-500	—	*II. non aventi corso legale*		

Segue TABELLA

SEZIONE XV

METALLI COMUNI E LORO LAVORI

NOTE

1. Questa Sezione non comprende:
   a) i colori e gli inchiostri preparati con polver o pagliuzze metalliche, nonché i fogli per impressioni a caldo (dal n. 32.08 al n. 32.10 e n. 32.13);
   b) il ferro-cerio ed altre leghe piroforiche (n. 36.07)
   c) i copricapi di metallo e loro parti metalliche, delle voci n.ri 65.06 e 65.07;
   d) le ossature di parapioggia, e di altri oggetti della voce n. 66.03;
   e) gli oggetti del Capitolo 71 e, in particolare, le leghe di metalli preziosi, i metal i comuni placcati di metalli preziosi e le minuterie di fantasia di metalli comuni;
   f) gli oggetti della Sezione XVI (Macchine ed apparecchi; materiale elettrico);
   g) le rotaie montate (n. 86.10) ed altri oggetti della Sezione XVII;
   h) gli strumenti e gli apparecchi della Sezione XVIII, comprese le molle per apparecchi di orologeria;
   ij) i pallini da caccia, di piombo (n. 93.07) ed altri oggetti della Sezione XIX (Armi e munizioni);
   k) gli oggetti del Capitolo 94 (Mobili, reti elastiche per letti, ecc.);
   l) gli stacci a mano (n. 96.06);
   m) gli oggetti del Capitolo 97 (giocattoli, giuochi, oggetti per divertimenti e sport);
   n) i bottoni, i portapenne, i portamatite, le penne e gli altri oggetti del Capitolo 98 (Lavori diversi).

2. In tutte le Sezioni della Tariffa, si considerano come « parti e forniture d' mpiego generale » di metalli comuni:
   a) gli oggetti di ghisa, ferro e acciaio delle voci n.ri 73.20, 73.25, 73.29, 73.31 e 73.32, nonché i corrispondenti oggetti di altri metalli comuni;
   b) le molle e le lame per molle di metalli comuni, eccetto quelle per apparecchi di orologeria (n. 91.11);
   c) gli oggetti delle voci n.ri 83.01, 83.02, 83.07, 83.09, 83.12 e 83.14.

   Nei Capitoli che vanno dal n. 73 al n. 82 incluso (eccettuate le voci n.ri 73.29 e 74.13), la dizione parti e pezzi staccati non va riferita alle parti ed alle forniture d'impiego generale quali sono qui definite.

   Ferme restando le disposizioni del paragrafo precedente e della Nota premessa al Capitolo 83, i lavori classificabili nei Capitoli 82 e 83 sono esclusi dai Capitoli che vanno dal 73 all'81.

3. Regola sulle leghe (diverse dalle ferro-leghe e dalle cupro-leghe definite nei Capitoli 73 e 74):
   a) le leghe di metalli comuni contenenti in peso, piú di 10 per cento di nichelio seguono il trattamento del nichelio, tranne quando il ferro sia prevalente, in peso, su ciascuno degli altri costituenti;
   b) le altre leghe di metalli comuni sono classificate secondo il metallo che predomina, in peso, nei confronti di ciascuno degli altri costituenti;
   c) le leghe costituite da metalli comuni di questa Sezione e da elementi non classificabili in essa, sono considerate come leghe di metalli comuni e classificate in questa Sezione qualora il peso totale di tali metalli comuni sia uguale o superiore a quello degli altri elementi;
   d) i miscugli di polveri metalliche, sinterizzati, ed i miscugli intimi eterogenei, ottenuti per fusione, (diversi dai cermet), seguono il regime delle leghe.

4. Salvo disposizioni contrarie, in tutte le Sezioni della Tariffa ove un metallo sia particolarmente nominato, la menzione deve essere riferita anche alle leghe da classificare, in virtú della Nota 3, come il metallo stesso.

5. Regola sui prodotti composti:

   Salvo disposizioni contrarie, i prodotti composti da due o piú metalli comuni o metalli considerati tali, sono da classificare come i corrispondenti prodotti del metallo predominante in peso.

   Agli effetti dell'applicazione di questa regola, si considerano:
   a) la ghisa, il ferro e l'acciaio, come un solo metal o;
   b) le leghe, come se fossero costituite, per l'intero loro peso, dal metallo di cui seguono il trattamento;
   c) un cermet della voce n. 81.04, come un solo metallo comune.

6. L'espressione « avanzi e rottami di metalli o di lavori di metalli » si riferisce agli avanzi od ai rottami adatti esclusivamente al recupero del metallo o alla fabbricazione di prodotti chimici o di preparazioni chimiche.

NOTA COMPLEMENTARE

Non ha influenza, nella classificazione dei prodotti di questa Sezione, la spalmatura grossolana di grasso, olio, catrame, minio, grafite, ecc., evidentemente destinata a proteggerli dalla ruggine o da altre ossidazioni.

* * *

Segue TABELLA

SEZIONE XV

È fatto obbligo all'importatore di metalli in lega o di prodotti costituiti da leghe di due o più metalli di indicare nella dichiarazione doganale, oltre la eventuale denominazione commerciale della lega, anche la sua composizione qualitativa e quantitativa.

CAPITOLO 73

GHISA, FERRO E ACCIAIO

NOTE

1. Si considerano come:

a) Ghise (n. 73.01):

i prodotti ferrosi che contengono, in peso, 1,9% o più di carbonio e che possono contenere, inoltre, isolatamente o complessivamente:

meno di 15% di fosforo,

8% o meno di silicio,

6% o meno di manganese,

30% o meno di cromo,

40% o meno di tungsteno,

10% o meno, in totale, di altri elementi di lega (nichelio, rame, alluminio, titanio, vanadio, molibdeno, ecc.).

Tuttavia, le leghe ferrose dette « acciai indeformabili », che contengono, in peso, 1,9% o più di carbonio e che presentano le caratteristiche dell'acciaio, sono classificate come gli acciai secondo la specie.

(*C.E.C.A.*) *La ghisa presentata allo stato liquido è assimilata alla ghisa solida.*

b) I. Ghise specolari (spiegel) (n. 73.01):

i prodotti che contengono, in peso, più di 6% ma non più di 30% di manganese e che rispondono, per quanto concerne le altre caratteristiche, alla definizione della Nota 1 a).

II. (*C.E.C.A.*) *Ghise ematiti (da fusione o da affinazione) (n. 73.01):*

i prodotti che possono contenere, in peso, al massimo 0,50% di fosforo come pure silicio e manganese nelle proporzioni massime fissate alla Nota 1 (a).

III. (*C.E.C.A.*) *Ghise fosforose (compreso il ferro-fosforo) (n. 73.01):*

i prodotti che possono contenere, in peso, più di 0,50% ma meno di 15% di fosforo come pure silicio e manganese nelle proporzioni massime fissate alla Nota 1 a).

Le ghise ematiti e le ghise fosforose possono contenere, inoltre, isolatamente o complessivamente, in peso, non più di:

0,30% di nichelio,

0,20% di cromo,

0,30% di rame

0,10% di ciascuno degli altri elementi di lega (alluminio, titanio, vanadio, molibdeno, tungsteno, ecc.).

Le ghise fosforose contenenti, in peso, il 15% e più di fosforo rientrano nella voce n. 28.55 (fosfuri).

c) Ferro-leghe (n. 73.02):

i prodotti ferrosi greggi di fonderia, (diversi dalle cupro-leghe definite dalla Nota 1 del Capitolo 74), non suscettibili, praticamente, né di laminazione né di fucinazione, costituiti di composizioni che si adoperano in siderurgia e che contengono, in peso, isolatamente o complessivamente:

più di 8% di silicio,

più di 30% di manganese,

più di 30% di cromo,

più di 40% di tungsteno,

più di 10%, in totale, di altri elementi di lega (alluminio, titanio, vanadio, rame, molibdeno, niobio, ecc., tuttavia la percentuale del rame non può essere superiore a 10%).

Il tenore di ferro delle ferro-leghe non può, tuttavia, essere inferiore, in peso, a 4% per le ferro-leghe contenenti silicio, a 8% per le ferro-leghe contenenti manganese senza silicio e a 10% per le altre.

Ai sensi della voce n. 73.03 sono da classificare come rottami, cascami e avanzi di lavori di ghisa, di ferro o di acciaio, subordinatamente a le condizioni da stabilirsi dal Ministero delle Finanze:

1) i cascami minuti della lavorazione del ferro e dell'acciaio (limature, torniture, scaglie, ritagli e simili) e tutti i materiali ferrosi di ogni specie e dimensione, resi inservibili dall'uso e adatti esclusivamente al recupero del metallo, o alla fabbricazione dei prodotti chimici o di preparazioni chimiche;

Segue TABELLA

SEZIONE XV CAPITOLO 73

2) gli scarti di laminazione o di fusione (spuntature o pezzi di lingotti, di barre o verghe, aventi profondi difetti di struttura, sfoglie e screpolature) e ogni altro materiale ferroso, non riutilizzabile per l'uso primitivo, presentato o ridotto, sotto sorveglianza doganale, in masse informi pressate (pacchetti) di qualsiasi dimensione, ovvero in pezzi di dimensioni non superiori a m 1,50 × 0,50 × 0,50;

3) i materiali ferrosi di ogni specie e dimensione, non classicabili nello stato in cui si presentano nella voce n. 73.03 (ad esempio : macchinari e mezzi di trasporto usati), ma destinati, a richiesta dell'importatore, alla rottamazione, ovvero a ferriere o acciaierie per la ribollitura o la rifusione, sotto sorveglianza doganale;

4) i ritagli o strisce di lamiere stagnate, scatole, barattoli ed altri simili recipienti di lamiera stagnata, usati o nuovi di scarto, destinati ad officine di distagnatura per ricavarne lo stagno, sotto vigilanza doganale.

d) Acciai legati (n. 73.15):

gli acciai contenenti, in peso, uno o piú elementi nelle proporzioni seguenti:
piú di 2% di manganese e di silicio presi insieme,
2% o piú di manganese,
2% o piú di silicio,
0,50% o piú di nichelio,
0,50% o piú di cromo,
0,10% o piú di molibdeno,
0,10% o piú di vanadio,
0,30% o piú di tungsteno,
0,30% o piú di cobalto,
0,30% o piú di alluminio,
0,40% o piú di rame,
0,10% o piú di piombo,
0,12% o piú di fosforo,
0,10% o piú di zolfo,
0,20% o piú di fosforo e di zolfo presi insieme,
0,10% o piú di altri elementi presi isolatamente.

e) Acciaio fino al carbonio (n. 73.15):

l'acciaio contenente, in peso, 0,6% o piú di carbonio, a condizione che il tenore di zolfo e di fosforo sia inferiore, in peso, a 0,04% per ciascuno di questi elementi presi isolatamente o a 0,07% per i due elementi presi insieme.

f) Masselli (n. 73.06):

i prodotti destinati alla laminazione, alla fucinazione o alla rifusione, ottenuti:

- o per la lavorazione al maglio di una massa di ferro pudellata al fine di eliminare le scorie di affinazione;
- o per saldatura, mediante laminazione ad alta temperatura, di pacchetti di ferro o di acciaio in rottami o di ferri pudellati.

g) Lingotti (n. 73.06):

i prodotti destinati alla laminazione o alla fucinazione, ottenuti per fusione e colata in forme (lingottiere).

(*C.E.C.A.*) *L'acciaio presentato allo stato liquido è assimilato all'acciaio, secondo la specie, in lingotti.*

h) Blumi e billette (n. 73.07):

i semi-prodotti a sezione rettangolare o quadrata, aventi sezione trasversale superiore a 1.225 mm² e spessore superiore al quarto della larghezza.

ij) Bramme e bidoni (n. 73.07):

i semi-prodotti a sezione rettangolare aventi spessore minimo di 6 mm, larghezza minima di 150 mm ed il cui spessore non superi il quarto della larghezza.

k) Sbozzi in rotoli per lamiere (n. 73.08):

i semi-prodotti laminati a caldo, di sezione rettangolare, aventi spessore minimo di 1,5 mm e larghezza superiore a 500 mm, presentati in rotoli continui (bobine) del peso minimo di 500 kg.

l) Larghi piatti (n. 73.09):

i prodotti a sezione rettangolare, laminati a caldo, per il lungo, con cilindri scanalati o al treno universale, aventi spessore superiore a 5 mm ma non superiore a 100 mm e larghezza superiore a 150 mm ma non superiore a 1.200 mm.

Segue TABELLA

SEZIONE XV CAPITOLO 73

m) Nastri (n. 73.12):

i prodotti laminati, anche a bordi rifilati, a sezione rettangolare, aventi spessore non superiore a 6 mm, larghezza non superiore a 500 mm, purché lo spessore non ecceda il decimo della larghezza, presentati in strisce diritte, oppure arrotolati o ammatassati.

n) Lamiere (n. 73.13):

i prodotti laminati (esclusi gli sbozzi in rotoli per lamiere, quali sono definiti alla Nota 1 k) suddetta) di qualsiasi spessore e, se tali prodotti sono di forma quadrata o rettangolare, di larghezza superiore a 500 mm.

(*C.E.C.A.*) *Fra queste si distinguono le lamiere dette « magnetiche » che sono quelle aventi una perdita in watt, per chilogrammo, determinata secondo il metodo EPSTEIN, con una corrente a 50 periodi ed una induzione di 10.000 Gauss:*

- *non superiore a 2,1 watt, se il loro spessore non sorpassi 0,20 mm;*
- *non superiore a 3,6 watt, se il loro spessore è compreso tra 0,20 mm e 0,60 mm;*
- *non superiore a 6 watt, se il loro spessore è compreso tra 0,60 mm inclusi e 1,50 mm inclusi.*

Restano particolarmente comprese nella voce n. 73.13 le lamiere tagliate in forma diversa dalla quadrata o dalla rettangolare, perforate, ondulate, scanalate, striate, lucidate o rivestite, a condizione che queste lavorazioni non abbiano conferito alle lamiere della specie il carattere di oggetti o di lavori previsti altrove.

(*C.E.C.A.*) *Per l'applicazione delle sottovoci, le lamiere ondulate comunque ottenute sono considerate come lamiere piane.*

o) Fili (n. 73.14):

i prodotti a sezione piena, stirati o trafilati a freddo, la cui sezione trasversale, di qualsiasi forma, non abbia alcuna dimensione superiore a 13 mm. Tuttavia, ai fini della interpretazione delle voci n.ri 73.26 e 73.27, si considerano egualmente come fili i prodotti aventi le stesse dimensioni, ottenuti per laminazione.

p) Barre (n. 73.10):

i prodotti a sezione piena, che non rispondono interamente ad una qualsiasi delle definizioni precisate alle lettere h), ij), k), l), m), n) ed o), suindicate, aventi sezione trasversale a forma di circolo, segmento circolare, ovale, ellisse, triangolo isoscele, quadrato, rettangolo, esagono, ottagono o trapezio regolare.

Sono egualmente considerate tali le barre per cemento armato o calcestruzzo che rispondono alla suddetta definizione, ma che comportano, inoltre, dentellature, collarini, cavità o rilievi, di scarsa importanza, ottenuti durante la laminazione.

(*C.E.C.A.*) *La vergella o bordione (fil machine) è un prodotto di sezione piena, soltanto laminato a caldo e presentato in matasse arrotolate a caldo.*

Si comprendono sotto questa denominazione:

1. *i prodotti di sezione rotonda o quadrata il cui diametro o il lato non superi i 13 mm;*
2. *i prodotti di qualsiasi altra sezione, che non rispondono alla definizione dei nastri precisata alla Nota 1 m) ed il cui peso per metro lineare non superi 1,330 kg.*

q) Barre forate di acciaio per la perforazione delle mine (n. 73.10):

le barre di qualsiasi sezione, specificatamente atte alla fabbricazione dei fioretti o barre da mine, e la cui maggiore dimensione esterna della sezione trasversale sia superiore a 15 mm, ma non superiore a 50 mm e sia almeno il triplo della maggiore dimensione interna (foro).

Le barre forate di acciaio, che non rispondono a questa definizione, rientrano nella voce n. 73.18.

r) Profilati (n. 73.11):

i prodotti di sezione piena, diversi da quelli previsti dalla voce n. 73.16, che non rispondono interamente ad una qualsiasi delle definizioni precisate alle lettere h), ij), k), l), m), n) ed o), suindicate, aventi sezione trasversale di forma diversa da quelle previste alla lettera p).

s) (*C.E.C.A.*) *Latta (n.ri 73.12 e 73.13):*

i nastri e le lamiere ricoperti di uno strato di stagno con tenore in stagno non inferiore a 97%, anche verniciati.

2. Non rientrano nelle voci che vanno dal n. 73.06 al n. 73.14 incluso, i prodotti di acciaio legato o di acciaio fino al carbonio (n. 73.15).

3. I prodotti siderurgici delle voci che vanno dal n. 73.06 al n. 73.15 incluso, placcati con un metallo ferroso di qualità diversa, seguono il regime del metallo ferroso predominante in peso.

4. Il ferro ottenuto per elettrolisi è classificato secondo le sue forme e le sue dimensioni nelle voci corrispondenti dei prodotti ottenuti con altri procedimenti.

5. Si considerano come « condotte forzate », ai sensi della voce n. 73.19, i tubi (compresi i gomiti), chiodati, saldati o senza saldatura, di sezione circolare, aventi diametro interno superiore a 400 mm e pareti di spessore superiore a 10,5 mm.

Segue TABELLA

SEZIONE XV **73.01**

Numero della Tariffa	STATISTICA		DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI	
	Codice	Unità supple-mentare		Autonomi	Conven-zionali
1	2	3	4	5	6
73.01			**Ghise (compresa la ghisa specolare) gregge, in lingotti, pani, salmoni o masse :**		
	73.01-100	—	A. ghisa specolare (spiegel) (C.E.C.A.)	7 %	4 %
			B. ghise ematiti (C.E.C.A.)	5 %	4 %
			I. contenenti, in peso, 0,4% o più di manganese:		
	73.01-210	—	*a. con tenore di silicio inferiore o uguale a 1%*		
	73.01-230	—	*b. con tenore di silicio superiore a 1%*		
	73.01-250	—	*II. contenenti, in peso, da 0,1% a meno di 0,4% di manganese*		
	73.01-270	—	*III. contenenti, in peso, meno di 0,1% di manganese*		
			C. ghise fosforose (C.E.C.A.)	5 %	4 %
	73.01-310	—	*I. contenenti, in peso, 1% o meno di silicio*		
	73.01-350	—	*II. contenenti, in peso, più di 1% di silicio*		
			D. ghise non nominate:		
	73.01-410	—	I. contenenti, in peso, da 0,3% fino a 1% incluso di titanio e da 0,5% a 1% incluso di vanadio (C.E.C.A.)	5 %	esenzione
	73.01-490	—	II. altre (C.E.C.A.)	5 %	4 %
73.02			**Ferro-leghe :**		
			A. ferro-manganese:		
	73.02-110	—	I. contenente, in peso, più di 2% di carbonio (ferro-manganese carburato) (C.E.C.A.) . . .	6 %	4 %
	73.02-190	—	II. altro	8 %	8 %
			B. ferro-alluminio, ferro-silico-alluminio e ferro- silico-mangano-alluminio	7 %	7 %
	73.02-201	—	*I. ferro-alluminio*		
	73.02-204	—	*II. ferro-silico-alluminio*		
	73.02-207	—	*III. ferro-silico-mangano-alluminio*		
			C. ferro silicio	10 %	10 %
	73.02-301	—	*I. con tenore di silicio inferiore a 30% (compresa la ghisa siliciosa)*		
	73.02-303	—	*II. con tenore di silicio uguale o superiore a 30% e inferiore a 60%*		
	73.02-305	—	*III. con tenore di silicio uguale o superiore a 60% e inferiore a 85%*		
	73.02-307	—	*IV. con tenore di silicio uguale o superiore a 85%.*		
	73.02-400	—	D. ferro-silico-manganese	6 %	5,5 %
			E. ferro-cromo e ferro-silico-cromo:		
			I. ferro-cromo	8 %	8 %
			a. con tenore in carbonio fino a 0,1%:		
	73.02-511	—	*1. con tenore di silicio inferiore o uguale a 2%*		
	73.02-512	—	*2. con tenore di silicio superiore a 2%*		
	73.02-514	—	*b. con tenore in carbonio superiore a 0,1% fino a 2%*		

Segue TABELLA

SEZIONE XV 73.02

Numero della Tariffa	STATISTICA Codice	Unità supplementare	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI Autonomi	Convenzionali
1	2	3	4	5	6
(73.02-E-I)			*c. con tenore in carbonio superiore a 2%:*		
	73.02-516	—	*1. con tenore di cromo inferiore o uguale a 60%*		
	73.02-517	—	*2. con tenore di cromo superiore a 60%*		
			II. ferro-silico-cromo	7%	7%
	73.02-551	—	*a. con tenore in carbonio fino a 0,1%*		
	73.02-554	—	*b. con tenore in carbonio superiore a 0,1% fino a 2%*		
	73.02-557	—	*c. con tenore in carbonio superiore a 2%*		
	73.02-570	—	F. ferro-nichelio	7%	esenzione
			G. altre	7%	(1)
			I. ferro-titanio:		
	73.02-601	—	*a. con tenore di titanio inferiore o uguale a 55%*		
	73.02-604	—	*b. con tenore di titanio superiore a 55%*		
	73.02-607	—	*II. ferro-silico-titanio*		
	73.02-700	—	*III. ferro-tungsteno e ferro-silico-tungsteno*		
			IV. ferro-molibdeno:		
	73.02-811	—	*a. con tenore di molibdeno inferiore a 65%*		
	73.02-815	—	*b. con tenore di molibdeno uguale o superiore a 65%*		
	73.02-830	—	*V. ferro-vanadio*		
	73.02-981	—	*VI. ferro-niobio*		
	73.02-983	—	*VII. ferro-boro*		
	73.02-985	—	*VIII. ferro-cobalto*		
	73.02-987	—	*IX. non nominate*		
73.03			**Rottami, cascami e avanzi di lavori di ghisa, di ferro o di acciaio (C.E.C.A.)**	esenzione	esenzione
	73.03-100	—	*A. non separati né classificati*		
			B. separati o classificati:		
	73.03-200	—	*I. di ghisa*		
	73.03-300	—	*II. di ferro stagnato*		
			III. altri:		
	73.03-400	—	*a. legati*		
			b. non nominati:		
	73.03-510	—	*1. torniture, trucioli o ricccioli, molature, segature e limature*		
			2. pacchetti:		
	73.03-530	—	*aa. di rottami, anche cadmiati, ma senza altro rivestimento metallico o smaltatura (detti « pacchetti neri »)*		
	73.03-550	—	*bb. altri*		
	73.03-590	—	*3. altri*		
73.04			**Graniglie di ghisa, di ferro o di acciaio, anche frantumate o calibrate**	10%	4%
	73.04-100	—	*A. ottenute con filo di ferro o di acciaio (compresa la vergella)*		
	73.04-900	—	*B. altre*		

(1) Vedere Quadro aggiunto.

Segue TABELLA

SEZIONE XV

73.05

Numero della Tariffa	STATISTICA		DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI	
	Codice	Unità supplementare		Autonomi	Convenzionali
1	2	3	4	5	6
73.05			**Polveri di ferro o di acciaio; ferro e acciaio spugnoso (spugna) :**		
	73.05-100	—	A. polveri di ferro o di acciaio	8%	4%
	73.05-200	—	B. ferro e acciaio spugnoso (spugna) (C.E.C.A.) .	7% (1)	3%
73.06			**Ferro e acciaio in masselli lingotti o masse (C.E.C.A.)**	7%	3%
	73.06-100	—	*A. masselli*		
	73.06-200	—	*B. lingotti*		
	73.06-300	—	*C. masse*		
73.07			**Ferro e acciaio in blumi, billette, bramme e bidoni; ferro e acciaio semplicemente sbozzati per fucinatura o per battitura al maglio (sbozzi di forgia) :**		
			A. blumi e billette:		
	73.07-120	—	I. laminati (C.E.C.A.)	8%	4%
	73.07-150	—	II. fucinati.	10%	5%
			B. bramme e bidoni:		
			I. laminati (C.E.C.A.).	8%	4%
	73.07-210	—	*a. di spessore superiore a 50 mm*		
	73.07-240	—	*b. di spessore uguale o inferiore a 50 mm*		
	73.07-250	—	II. fucinati.	10%	5%
	73.07-300	—	C. sbozzi di forgia	10%	4%
73.08			**Sbozzi in rotoli per lamiere, di ferro o di acciaio :**		
			A. di larghezza inferiore a 1,50 m e destinati alla rilaminazione (C.E.C.A.) (2)	7%	5%
	73.08-010	—	*I. per lamiere dette « magnetiche »*		
			II. altri, di spessore:		
	73.08-030	—	*a. superiore a 4,75 mm*		
	73.08-050	—	*b. da 3 mm a 4,75 mm*		
	73.08-070	—	*c. inferiore a 3 mm*		
			B. altri (C.E.C.A.)	7% (3)	6%
			I. di larghezza inferiore a 1,50 m:		
	73.08-110	—	*a. per lamiere dette « magnetiche »*		
			b. non nominati, di spessore:		
	73.08-130	—	*1. superiore a 4,75 mm*		
	73.08-150	—	*2. da 3 mm a 4,75 mm*		
	73.08-170	—	*3. inferiore a 3 mm*		
			II. di larghezza uguale o superiore a 1,50 m:		
	73.08-320	—	*a. per lamiere dette « magnetiche »*		
			b. altri, di spessore:		
	73.08-340	—	*1. superiore a 4,75 mm*		
	73.08-360	—	*2. da 3 mm a 4,75 mm*		
	73.08-380	—	*3. inferiore a 3 mm*		

(1) È sospesa temporaneamente l'applicazione del dazio.
(2) Sono ammessi in questa voce subordinatamente alle condizioni da stabilirsi dal Ministero delle Finanze.

(3) Per gli sbozzi in rotoli per lamiere, di larghezza uguale o superiore a 1,50 m, il dazio autonomo è di 9% sul valore.

Segue TABELLA

SEZIONE XV 73.09

Numero della Tariffa	STATISTICA		DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI	
	Codice	Unità supplementare		Autonomi	Convenzionali
1	2	3	4	5	6
73.09			**Larghi piatti, di ferro o di acciaio (C.E.C.A.)** . . .	9%	6%
	73.09-100	—	*A. non placcati*		
	73.09-200	—	*B. placcati*		
73.10			**Barre di ferro o di acciaio, laminate o estruse a caldo o fucinate (comprese la vergella o bordione); barre di ferro o di acciaio ottenute o rifinite a freddo; barre forate di acciaio per la perforazione delle mine :**		
			A. semplicemente laminate o estruse a caldo:		
	73.10-110	—	I. vergella o bordione (C.E.C.A.)	10%	7%
			II. barre piene (C.E.C.A.)	9%	6%
			a. per cemento armato o calcestruzzo:		
	73.10-131	—	*1. che comportano dentellature, collarini, cavità o rilievi, di scarsa importanza, ottenuti durante la laminazione, e che hanno subito o non una torsione dopo la laminazione*		
	73.10-135	—	*2. altre*		
	73.10-160	—	*b. altre*		
	73.10-180	—	III. barre forate per la perforazione delle mine (C.E.C.A.)	9%	5%
	73.10-200	—	B. semplicemente fucinate	10%	7%
	73.10-300	—	C. semplicemente ottenute o rifinite a freddo .	10%	7%
			D. placcate o lavorate alla superficie (lucidate, rivestite, ecc.):		
			I. semplicemente placcate:		
			a. laminate o estruse a caldo (C.E.C.A.) . .	9% (2)	5%
	73.10-410	—	*1. vergella o bordione*		
	73.10-430	—	*2. altre*		
	73.10-450	—	b. ottenute o rifinite a freddo	10%	7%
	73.10-490	—	II. altre	10%	7%
73.11			**Profilati di ferro o di acciaio, laminati o estrusi a caldo, fucinati, oppure ottenuti o rifiniti a freddo; palancole di ferro o di acciaio, anche forate o fatte di elementi riuniti :**		
			A. profilati:		
			I. semplicemente laminati o estrusi a caldo (C.E.C.A.)	9%	6%
			a. profilati a U, a I o ad H, di altezza (1):		
	73.11-110	—	*1. inferiore a 80 mm*		
			2. di 80 mm o più:		
	73.11-120	—	*aa. profilati ad H (ad ali larghe)*		
			bb. profilati ad U o ad I:		
	73.11-140	—	*α. ad ali a facce parallele*		
	73.11-160	—	*β. altri*		
	73.11-190	—	*b. altri profilati*		
	73.11-200	—	I. semplicemente fucinati	10%	7%

(1) *Per i profilati a U, a I o ad H, l'altezza è costituita dalla distanza tra i piani paralleli determinati dalla superficie esterna delle ali.*

(2) Per la vergella o bordione, il dazio autonomo è di 10% sul valore.

Segue TABELLA

SEZIONE XV **73.11**

Numero della Tariffa	STATISTICA		DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI	
	Codice	Unità supplementare		Autonomi	Convenzionali
1	2	3	4	5	6
(73.11- A)			III. semplicemente ottenuti o rifiniti a f.eddo	10%	7%
	73.11-310	—	*a. ottenuti da sbozzi in rotoli per lamiere, da arghi piatti, da nastri o da lamiere*		
	73.11-390	—	*b. altr*		
			IV. placcati o lavorati alla superficie (lucidati, rivestiti, ecc.):		
			a. semplicemente placcati:		
	73.11-410	—	1. laminati o estrusi a caldo (C.E.C.A.) .	9%	5%
	73.11-430	—	2. ottenuti o rifiniti a freddo	10%	7%
	73.11-490	—	b. altri	10%	7%
	73.11-500	—	B. palancole (C.E.C.A.)	9%	6%
73.12			**Nastri di ferro o di acciaio, laminati a caldo o a freddo :**		
			A. semplicemente laminati a caldo (C.E.C.A.) . .	10%	8%
	73.12-110	—	*I. magneti i*		
	73.12-190	—	*II. altri*		
			B. semplicemente laminati a freddo:		
	73.12-210	—	I. destinati alla fabbricazio e della latta (presentati in rotoli) (C.E.C.A.) (1)	10%	8%
			II. altri	10%	8%
	73.12-250	—	*a. magnetici*		
	73.12-290	—	*b. non nominati*		
			C. placcati, rivestiti o a trimenti trattati alla superficie:		
	73.12-300	—	I. argen ati, dorati o platinati	10%	8%
	73.12-400	—	II. smaltati	10%	8%
			III. stagnati:		
	73.12-510	—	a. latta (C.E.C.A.)	10%	7%
	73.12-590	—	b. altri	10%	8%
			IV. zincati o piomba i	10%	8%
			a. zincati:		
	73.12-610	—	*1. elettroliticamente*		
	73.12-630	—	*con altri procedimenti*		
	73.12-650	—	*b. piombati*		
			V. altri (ramati, os idati artificialmente, laccati, nichelati, vernicia i, placcati, parcherizzati, litografati, ecc.):		
			a. semplicemente placcati:		
	73.12-710	—	1. laminati a caldo (C.E.C.A.)	12%	7%
	73.12-750	—	2. laminati a freddo	10%	8%
			b. altri	10%	8%
	73.12-770	—	*1. di spessore inferiore a 0,50 mm, rivestiti per elettrolisi di ossidi di cromo oppure di cromo e di ossidi di cromo, c n strato di rivestimento di spessore non superiore a 0,05 micron, laccati e/o litografati*		
	73.12-780	—	*2. altri*		
	73.12-800	—	D. altrimenti foggiati o avorati (perforati, smussati, orlati, ecc.)	10%	8%

(1) Sono ammessi in questa voce subordinatamente alle condizioni da stabilirsi dal Ministero delle Finanze.

Segue TABELLA

SEZIONE XV 73.13

Numero della Tariffa	STATISTICA		DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI	
	Codice	Unità supplementare		Autonomi	Convenzionali
1	2	3	4	5	6
73.13			**Lamiere di ferro o di acciaio, laminate a caldo o a freddo :**		
			A. lamiere dette « magnetiche »:		
	73.13-110	—	I. aventi, qualunque sia il loro spessore, una perdita in watt non superiore a 0,75 watt (C.E.C.A.)	12%	6%
			II. altre (C.E.C.A.)	10% (1)	7%
	73.13-130	—	*a. di spessore superiore a 1 mm*		
	73.13-150	—	*b. di spessore di 1 mm o meno*		
			B. altre lamiere:		
			I. semplicemente laminate a caldo, dello spessore:		
			a. di 2 mm o piú (C.E.C.A.)	9%	7%
	73.13-220	—	*1. di piú di 4,75 mm*		
	73.13-240	—	*2. di 3 mm o piú fino a 4,75 mm*		
	73.13-260	—	*3. di 2 mm o piú ma meno di 3 mm*		
			b. di meno di 2 mm (C.E.C.A.)	9% (2)	6%
	73.13-320	—	*1. di piú di 1 mm ma meno di 2 mm*		
	73.13-340	—	*2. di 0,50 mm o piú fino a 1 mm*		
	73.13-360	—	*3. inferiore a 0,50 mm*		
			II. semplicemente laminate a freddo, dello spessore:		
	73.13-410	—	a. di 3 mm o piú	10%	7%
			b. di piú di 1 mm ma meno di 3 mm (C.E.C.A.)	9%	6%
	73.13-430	—	*1. di 2 mm o piú ma meno di 3 mm*		
	73.13-450	—	*2. di piú di 1 mm ma meno di 2 mm*		
			c. di 1 mm o meno (C.E.C.A.)	10%	8%
	73.13-470	—	*1. di 0,50 mm o piú fino a 1 mm*		
	73.13-490	—	*2. inferiore a 0,50 mm*		
	73.13-500	—	III. semplicemente lucidate o levigate a superficie specolare (C.E.C.A.)	10%	7%
			IV. placcate, rivestite o altrimenti trattate alla superficie:		
	73.13-620	—	a. argentate, dorate, platinate o smaltate . .	10%	7%
			b. stagnate:		
	73.13-640	—	1. latta (C.E.C.A.)	10%	7%
	73.13-650	—	2. altre (C.E.C.A.)	10%	7%
			c. zincate o piombate (C.E.C.A.).	10%	8%
			1. zincate:		
	73.13-710	—	*aa. elettroliticamente*		
			bb. con altri procedimenti:		
	73.13-730	—	*α. ondulate*		
	73.13-750	—	*β. altre*		
	73.13-770	—	*2. piombate*		
			d. altre (ramate, ossidate artificialmente, laccate, nichelate, verniciate, placcate, parcherizzate, litografate, ecc.) (C.E.C.A.)	10%	7%
	73.13-810	—	*1. stagnate e litografate o stampate*		

(1) Per le lamiere di spessore superiore a 1 mm, il dazio autonomo è di 9% sul valore.

(2) Per le lamiere dello spessore fino a 1 mm, il dazio autonomo è di 10% sul valore.

Segue TABELLA

SEZIONE XV 73.13

Numero della Tariffa	STATISTICA Codice	Unità supplementare	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI Autonomi	Convenzionali
1	2	3	4	5	6
(73.13-B-IV-d)			*2. placcat, di spessore:*		
	73.13-830	—	*aa di 3 mm o più*		
	73.13-850	—	*bb. inferiore a 3 mm*		
			3. altre:		
	73.13-870	—	*aa. di spessore inferiore a 0,50 mm, rivestite per elettrolisi, di ossidi di cromo oppure di cromo e di ossidi di cromo, con strato di rivestimento di spessore non superiore a 0,05 micron, laccate o litografate*		
	73.13-880	—	*bb altre*		
			V. altrimenti foggiate o lavorate:		
			a. semplicemente tagliate in forma diversa dalla quadrata o dalla rettangolare:		
	73.13-920	—	1. argentate, dorate, platina e o smaltate	10%	7%
	73.13-950	—	2. altre (C.E.C.A.)	10%	7%
	73.13-970	—	b. altre, escluse le lamiere foggiate per laminazione	10%	7%
73.14			**Fili di ferro o di acciaio, nudi o rivestiti, esclusi i fili isolati per l'elettricità**	10%	8%
			A. con tenore di carbonio uguale o inferiore a 0,15%		
	73.14-100	—	*I. semplicemente ottenuti o rifiniti a freddo, anche lucidati*		
			II. altri:		
	73.14-310	—	*a. zincati*		
	73.14-330	—	*b. altrimenti metallizzati*		
	73.14-390	—	*c. non nominati*		
			B. con tenore di carbonio superiore a 0,15%:		
	73.14-500	—	*I. semplicemente ottenuti o rifiniti a freddo, anche lucidati*		
			II. altri:		
	73.14-710	—	*a. zincati*		
	73.14-730	—	*b. altrimenti metallizzati*		
	73.14-790	—	*c. non nominati*		
73.15			**Acciai legati e acciai fini al carbonio, nelle forme indicate alle voci dal n. 73.06 al n. 73.14 incluso :**		
			A. acciai fini al carbonio:		
			I. lingotti, blumi, billette, bramme, bidoni:		
	73.61-100	—	a. fucinati	9%	4,5%
			b. altri:		
	73.61-200	—	1. lingotti (C.E.C.A.)	7%	3%
	73.61-500	—	2. blumi, billette, bramme, bidoni (C.E.C.A.)	7%	4%
	73.61-900	—	II. sbozzi di forgia	10%	4%
	73.62-100	—	III. sbozzi in rotoli per lamiere (C.E.C.A.) . .	10%	5%
	73.62-300	—	IV. larghi piatti (C.E.C.A.)	10%	6%

Segue TABELLA

SEZIONE XV 73.15

Numero della Tariffa	STATISTICA		DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI	
	Codice	Unità supple-mentare		Autonomi	Conven-zionali
1	2	3	4	5	6
(*73.15-* A)			V. barre (comprese la vergella o bordione e le barre forate per la perforazione delle mine) e profilati:		
	73.63-100	—	a. semplicemente fucinati	10%	8%
			b. semplicemente laminati o estrusi a caldo:		
	73.63-210	—	1. vergella o bordione (C.E.C.A.)	10%	7%
			2. altri (C.E.C.A.)	10%	6%
	73.63-291	—	*aa. barre*		
	73.63-295	—	*bb. profilati*		
	73.63-500	—	c. semplicemente ottenuti o rifiniti a freddo	10%	8%
			d. placcati o lavorati alla superficie (lucidati, rivestiti, ecc.):		
			1. semplicemente placcati:		
	73.63-720	—	aa. laminati o estrusi a caldo (C.E.C.A.)	10%	5%
	73.63-740	—	bb. ottenuti o rifiniti a freddo	10%	7%
	73.63-790	—	2. altri	10%	8%
			VI nastri:		
	73.64-200	—	a. semplicemente laminati a caldo (C.E.C.A.)	10%	7%
	73.64-500	—	b. semplicemente laminati a freddo	10%	8%
			c. placcati, rivestiti o altrimenti trattati alla superficie:		
			1. semplicemente placcati:		
	73.64-720	—	aa. laminati a caldo (C.E.C.A.)	10%	7%
	73.64-750	—	bb. laminati a freddo.	10%	8%
	73.64-790	—	2. altri	10%	8%
	73.64-900	—	d. altrimenti foggiati o lavorati (perforati, smussati, orlati, ecc.)	10%	8%
			VII. lamiere:		
			a. semplicemente laminate a caldo (C.E.C.A.)	10%	7%
	73.65-210	—	*1. di spessore di più di 4,75 mm*		
	73.65-230	—	*2. di spessore di 3 mm o più fino a 4,75 mm*		
	73.65-250	—	*3. di spessore inferiore a 3 mm*		
			b. semplicemente laminate a freddo, dello spessore:		
	73.65-530	—	1. di 3 mm o più	10%	7%
	73.65-550	—	2. inferiore a 3 mm (C.E.C.A.)	10%	8%
	73.65-700	—	c. lucidate, placcate, rivestite o altrimenti trattate alla superficie (C.E.C.A.)	10%	7%
			d. altrimenti foggiate lavorate:		
	73.65-810	—	1. semplicemente tagliate in forma diversa dalla quadrata o dalla rettangolare (C.E.-C.A.).	10%	7%
	73.65-830	—	2. altre, escluse le lamiere foggiate per laminazione	10%	7%
			VIII. fili nudi o rivestiti, esclusi i fili isolati per l'elettricità	10%	8%
	73.66-400	—	*a. semplicemente ottenuti o rifiniti a freddo, anche lucidati*		
			b. altri:		
	73.66-810	—	*1. zincati*		
	73.66-860	—	*2. altrimenti metallizzati*		
	73.66-890	—	*3. non nominati*		

Segue TABELLA

SEZIONE XV

73.15

Numero della Tariffa	STATISTICA Codice	Unità supplementare	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI Autonomi	Convenzionali
1	2	3	4	5	6
(73.15)			B. acciai legati:		
			I. lingotti, blumi, billette, bramme, bidoni:		
			a. fucinati	8%	5%
	73.71-130	—	*1. di acciai inossidabili o refrattari*		
	73.71-140	—	*2. di acciai rapidi*		
	73.71-190	—	*3. di altri acciai*		
			b. altri:		
			1. lingotti:		
	73.71-210	—	aa. cascami lingottati (C.E.C.A.)	esenzione	esenzione
			bb. altri (C.E.C.A.)	5%	3%
	73.71-230	—	*α. di acciai inossidabili o refrattari*		
	73.71-240	—	*β. di acciai rapidi*		
	73.71-290	—	*γ. di altri acciai*		
			2. blumi, billette, bramme, bidoni (C.E.C.A.)	6%	4%
	73.71-530	—	*aa. di acciai inossidabili o refrattari*		
	73.71-540	—	*bb. di acciai rapidi*		
	73.71-550	—	*cc. di acciai al S, Pb, P (automatici ed altri)*		
	73.71-560	—	*dd. di acciai mangano-siliciosi*		
	73.71-590	—	*ee. di altri acciai*		
			II. sbozzi di forgia	10%	5%
	73.71-930	—	*a. di acciai inossidabili o refrattari*		
	73.71-940	—	*b. di acciai rapidi*		
	73.71-990	—	*c. di altri acciai*		
			III. sbozzi in rotoli per lamiere (C.E.C.A.) . .	8%	6%
	73.72-110	—	*a. di acciai per lamiere dette « magnetiche »*		
	73.72-130	—	*b. di acciai inossidabili o refrattari*		
	73.72-190	—	*c. di altri acciai*		
			IV. larghi piatti (C.E.C.A.)	8%	6%
	73.72-330	—	*a. di acciai inossidabili o refrattari*		
	73.72-390	—	*b. di altri acciai*		
			V. barre (comprese la vergella o bordione e le barre forate per la perforazione delle mine) e profilati:		
			a. semplicemente fucinati	9%	7%
	73.73-130	—	*1. di acciai inossidabili o refrattari*		
	73.73-140	—	*2. di acciai rapidi*		
	73.73-190	—	*3. di altri acciai*		
			b. semplicemente laminati o estrusi a caldo:		
			1. vergella o bordione (C.E.C.A.)	8%	7%
	73.73-230	—	*aa. di acciai inossidabili o refrattari*		
	73.73-240	—	*bb. di acciai rapidi*		
	73.73-250	—	*cc. di acciai al S, Pb, P (automatici ed altri)*		
	73.73-260	—	*dd. di acciai mangano-siliciosi*		
	73.73-290	—	*ee. di altri acciai*		
			2. altri (C.E.C.A.)	8%	6%
	73.73-330	—	*aa. di acciai inossidabili o refrattari*		
	73.73-340	—	*bb. di acciai rapidi*		
	73.73-350	—	*cc. di acciai al S, Pb, P (automatici ed altri)*		
	73.73-360	—	*dd. di acciai mangano-siliciosi*		
	73.73-390	—	*ee. di altri acciai*		

Segue TABELLA

SEZIONE XV 73.15

Numero della Tariffa	STATISTICA		DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI	
	Codice	Unità supplementare		Autonomi	Convenzionali
1	2	3	4	5	6
(73.15-B-V)			c. semplicemente ottenuti o rifiniti a freddo	10%	8%
			1. profilati ottenuti da sbozzi in rotoli per lamiere, da larghi piatti, da nastri o da lamiere:		
	73.73-430	—	*aa. di acciai inossidabili o refrattari*		
	73.73-490	—	*bb. di altri acciai*		
			2. altri profilati; barre:		
	73.73-530	—	*aa. di acciai inossidabili o refrattari*		
	73.73-540	—	*bb. di acciai rapidi*		
	73.73-550	—	*cc. di acciai al S, Pb, P (automatici ed altri)*		
	73.73-590	—	*dd. di altri acciai*		
			d. placcati o lavorati alla superficie (lucidati, rivestiti, ecc.):		
			1. semplicemente placcati:		
	73.73-720	—	aa. laminati o estrusi a caldo (C.E.C.A.)	8%	5%
	73.73-740	—	bb. ottenuti o rifiniti a freddo	10%	8%
			2. altri	10%	8%
	73.73-830	—	*aa. di acciai inossidabili o refrattari*		
	73.73-890	—	*bb. di altri acciai*		
			VI. nastri:		
			a. semplicemente laminati a caldo (C.E.C.A.)	8%	7%
	73.74-210	—	*1. di acciai magnetici*		
	73.74-230	—	*2. di acciai inossidabili o refrattari*		
	73.74-290	—	*3. di altri acciai*		
			b. semplicemente laminati a freddo	10%	8%
			1. magnetici:		
	73.74-510	—	*aa. aventi, qualunque sia il loro spessore, una perdita in watt non superiore a 0,75 watt*		
	73.74-520	—	*bb. altri*		
	73.74-530	—	*2. di acciai inossidabili o refrattari*		
	73.74-540	—	*3. di acciai rapidi*		
	73-74-590	—	*4. di altri acciai*		
			c. placcati, rivestiti o altrimenti trattati alla superficie:		
			1. semplicemente placcati:		
	73.74-720	—	aa. laminati a caldo (C.E.C.A.)	8%	7%
	73.74-740	—	bb. laminati a freddo.	10%	7%
			2. altri	10%	8%
	73.74-830	—	*aa. di acciai inossidabili o refrattari*		
	73.74-890	—	*bb. di altri acciai*		
	73.74-900	—	d. altrimenti foggiati o lavorati (perforati, smussati, orlati, ecc.)	10%	8%
			VII. lamiere:		
			a. lamiere dette « magnetiche »:		
	73.75-110	—	1. aventi, qualunque sia il loro spessore, una perdita in watt non superiore a 0,75 watt (C.E.C.A.).	12%	6%
	73.75-190	—	2. altre (C.E.C.A.)	8%	7%

Segue TABELLA

SEZIONE XV **73.15**

Numero della Tariffa	STATISTICA		DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI	
	Codice	Unità supplementare		Autonomi	Convenzionali
1	2	3	4	5	6
(***73.15***-B-VII)			b. altre lamiere:		
			1. semplicemente laminate a caldo (C.E.C.A.)	8%	7%
			aa. di spessore di iú di 4,75 mm:		
	73.75-230	—	*α. di acciai inossidalili o refrattari*		
	73.75-240	—	*β. di acciai rapidi*		
	73.75-290	—	*γ. di altri acciai*		
			bb. di spessore di 3 mm o piú fino a 4,75 mm:		
	73.75-330	—	*α. di acciai inossidabili o refrattari*		
	73.75-340	—	*β. di acciai rapidi*		
	73.75-390	—	*γ. di altri acciai*		
			cc. di spessore inferiore a 3 mm:		
	73.75-430	—	*α. di acciai inossidabili o refrattari*		
	73.75-440	—	*β. di acciai rapidi*		
	73.75-491	—	*γ. di acciai da costruzione.*		
	73.75-495	—	*δ. di altri acciai*		
			2. semplicemente laminate a freddo, dello spessore:		
			aa. di 3 mm o piú	10%	7%
	73.75-530	—	*α. di acciai inossidabili o refrattari*		
	73.75-540	—	*β. di acciai rapidi*		
	73.75-590	—	*γ. di altri acciai*		
			bb. inferiore a 3 mm (C.E.C.A.) . . .	8%	7%
	73.75-630	—	*α. di acciai inossidabili o refrattari*		
	73.75-640	—	*β. di acciai rapidi*		
	73.75-690	—	*γ. di altri acciai*		
			3. lucidate, placcate, rivestite o altrimenti trattate alla superficie (C.E.C.A.)	8%	7%
	73.75-730	—	*aa. di acciai inossidabili o refrattari*		
	73.75-790	—	*bb. di altri acciai*		
			4. altrimenti foggiate o lavorate:		
			aa. semplicemente tagliate in forma diversa dalla quadrata o dalla rettangolare (C.E.C.A.)	8%	7%
	73.75-830	—	*α. di acciai inossidabili o refrattari*		
	73.75-840	—	*β. di acciai rapidi*		
	73.75-890	—	*γ. di altri acciai*		
			bb. altre, escluse le lamiere foggiate per laminazione	10%	7%
	73.75-930	—	*α. di acciai inossidabili o refrattari*		
	73.75-990	—	*β. di altri acciai*		
			VIII. fili nudi o rivestiti, esclusi quelli isolati per l'elettricità	10%	8%
	73.76-130	—	*a. di acciai inossidabili o refrattari*		
	73.76-140	—	*b. di acciai rapidi*		
	73.76-150	—	*c. di acciai al S, Pb, P (automatici ed altri)*		
	73.76-160	—	*d. di acciai mangano-siliciosi*		
	73.76-190	—	*e. di altri acciai*		

Segue TABELLA

SEZIONE XV 73.16

Numero della Tariffa	STATISTICA		DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI	
	Codice	Unità supplementare		Autonomi	Convenzionali
1	2	3	4	5	6
73.16			**Elementi per la costruzione di strade ferrate, di ghisa, di ferro o di acciaio: rotaie, controrotaie, aghi, cuori, incroci e scambi, tiranti per aghi, rotaie a cremagliera, traverse, stecche, cuscinetti, cunei, piastre di appoggio, piastre di fissaggio, piastre e barre di scartamento e altri mezzi specialmente costruiti per la posa, la congiunzione o il fissaggio delle rotaie :**		
			A. rotaie:		
	73.16-110	—	I. conduttrici di corrente, con parti di metallo non ferroso	18%	9%
			II. altre:		
			a. nuove (C.E.C.A.)	10%	6%
	73.16-140	—	*1. pesanti, per metro lineare, 20 kg o più*		
	73.16-160	—	*2. pesanti, per metro lineare, meno di 20 kg*		
	73.16-170	—	b. usate (C.E.C.A.)	10%	3%
	73.16-200	—	B. controrotaie(C.E.C.A.).	10%	5%
	73.16-400	—	C. traverse (C.E.C.A.)	11%	5%
			D. stecche e piastre d'appoggio:		
	73.16-510	—	I. laminate (C.E.C.A.)	11%	5%
	73.16-590	—	II. altre	15%	7,5%
			E. altri	14%	7%
			I. aghi, cuori, incroci e scambi, tiranti per aghi:		
	73.16-910	—	*a. di getti di acciaio*		
	73.16-930	—	*b. altri*		
	73.16-950	—	*II. piastre di fissaggio, piastre e barre di scartamento*		
	73.16-990	—	*III. non nominati*		
73.17			**Tubi di ghisa**	13%	9%
	73.17-100	—	*A. tubi per canalizzazioni sotto pressione*		
	73.17-800	—	*B. altri*		
73.18			**Tubi (compresi i loro sbozzi) di ferro o di acciaio, esclusi gli oggetti della voce n. 73.19 :**		
			A. diritti e a pareti di spessore uniforme, greggi, senza saldatura, di sezione circolare, destinati esclusivamente alla fabbricazione di tubi di differenti profili o spessori di parete (1)	14%	9%
			I. di acciai legati:		
	73.18-010	—	*a. inossidabili o refrattari*		
	73.18-050	—	*b. altri*		
	73.18-130	—	*II. di ferro, di acciai non legati, di acciai fini al carbonio*		
	73.18-150	—	B. diritti e a pareti di spessore uniforme, diversi da quelli compresi nella precedente voce n. 73.18-A, di lunghezza massima di 4,50 m, di acciaio legato contenente, in peso, da 0,90 a 1,15% incluso di carbonio e da 0,50 a 2% incluso di cromo e, eventualmente, 0,50% o meno di molibdeno	14%	9%

(1) Sono ammessi in questa voce subordinatamente alle condizioni da stabilirsi dal Ministero delle Finanze.

Segue TABELLA

SEZIONE XV **73.**18

Numero della Tariffa	STATISTICA		DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI	
	Codice	Unità supple-mentare		Autonomi	Conven-zionali
1	2	3	4	5	6
(73.18)			C. altri	14%	10%
	73.18-210	—	*I. tubi aventi le stesse caratteristiche di quelli della voce n. 73.18-B, ma di lunghezza superiore a 4,5 m*		
	73.18-250	—	*II. tubi protettivi per cavi elettrici*		
			III. tubi senza saldatura o saldati, a sezione circolare:		
			a. con diametro esterno superiore a 406,4 mm:		
	73.18-310	—	*1. senza saldatura*		
	73.18-330	—	*2. saldati longitudinalmente*		
	73.18-350	—	*3. saldati elicoidalmente*		
			b. con diametro esterno uguale o inferiore a 406,4 mm:		
			1. tubi per condotta di petrolio o di gas ad alta pressione (line pipes):		
			aa. senza saldatura:		
	73.18-370	—	*α. con diametro esterno inferiore o uguale a 168,3 mm*		
	73.18-390	—	*β. con diametro esterno superiore a 168,3 mm*		
			bb. saldati longitudinalmente:		
	73.18-430	—	*α. con diametro esterno inferiore o uguale a 168,3 mm*		
	73.18-450	—	*β. con diametro esterno superiore a 168,3 mm*		
	73.18-470	—	*cc. saldati elicoidalmente*		
			2. tubi con giunti a bicchiere o a flangia:		
	73.18-530	—	*aa. senza saldatura*		
	73.18-550	—	*bb. saldati*		
	73.18-570	—	*3. tubi di rivestimento (Casing), di sfruttamento (Tubing), per pozzi di petrolio, di gas naturale e d'acqua*		
			4. tubi di precisione senza saldatura:		
			aa. di acciai legati:		
	73.18-610	—	*α. inossidabili o refrattari*		
	73.18-630	—	*β. altri*		
	73.18-650	—	*bb. di ferro, di acciai non legati, di acciai fini al carbonio*		
			5. tubi di precisione saldati e tubi mobilio saldati:		
			aa. di acciai legati:		
	73.18-710	—	*α. inossidabili o refrattari*		
	73.18-730	—	*β. altri*		
	73.18-750	—	*bb. di ferro, di acciai non legati, di acciai fini al carbonio*		
			6. tubi gas, anche filettati:		
			aa. senza saldatura:		
	73.18-771	—	*α. zincati*		
	73.18-775	—	*β. altri*		
			bb. saldati:		
	73.18-791	—	*α. zincati*		
	73.18-795	—	*β. altri*		

Segue TABELLA

SEZIONE XV 73.18

Numero della Tariffa	STATISTICA		DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI	
	Codice	Unità supple-mentare		Autonomi	Conven-zionali
1	2	3	4	5	6
(*73.18-* C-III-b)			*7. altri:*		
			aa. senza saldatura:		
			α. di acciai legati:		
	73.18-810	—	*a'. inossidabili o refrattari*		
	73.18-830	—	*b'. altri*		
			β. di ferro, di acciai non legati, di acciai fini al carbonio:		
	73.18-850	—	*a'. con diametro esterno inferiore o uguale a 168,3 mm*		
	73.18-870	—	*b'. con diametro esterno superiore a 168,3 mm*		
			bb. saldati:		
			α. di acciai legati:		
	73.18-910	—	*a'. inossidabili o refrattari*		
	73.18-920	—	*b'. altri*		
			β. di ferro, di acciai non legati, di acciai fini al carbonio:		
	73.18-930	—	*a'. con diametro esterno inferiore o uguale a 168,3 mm*		
	73.18-940	—	*b'. con diametro esterno superiore a 168,3 mm*		
			IV. tubi senza saldatura o saldati, a sezione diversa da quella circolare:		
	73.18-950	—	*a. a sezione quadrata o rettangolare*		
	73.18-970	—	*b. ad altra sezione*		
	73.18-990	—	*V. altri tubi (ribaditi, aggraffati, a lembi semplicemente avvicinati, ecc.)*		
73.19			**Condotte forzate di acciaio, anche blindate, del tipo utilizzato per installazioni idroelettriche . . . . .**	13%	10%
	73.19-100	—	*A. senza saldatura*		
	73.19-300	—	*B. saldati longitudinalmente*		
	73.19-500	—	*C. saldati elicoidalmente*		
	73.19-900	—	*D. altri*		
73.20			**Accessori per tubi, di ghisa, ferro o acciaio (raccordi, gomiti, giunti, manicotti, flange, ecc.) . . . . .**	14%	10%
			A. di ghisa non malleabile:		
	73.20-110	—	*I. per canalizzazioni sotto pressione*		
	73.20-190	—	*II. altri*		
	73.20-300	—	*B. di ghisa malleabile*		
			C. di ferro o di acciaio:		
	73.20-410	—	*I. flange*		
	73.20-430	—	*II. gomiti e manicotti, filettati*		
	73.20-450	—	*III. curve da saldare*		
	73.20-490	—	*IV. altri*		

Segue TABELLA

SEZIONE XV

73.21

Numero della Tariffa	STATISTICA Codice	Unità supplementare	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI Autonomi	Convenzionali
1	2	3	4	5	6
73.21			**Costruzioni e loro parti (capannoni, ponti ed elementi di ponti, porte di cariche o chiuse, torri, piloni, pilastri, colonne, ossature, impalcature, tettoie, intelaiature di porte e finestre, serrande di chiusura, balaustrate, grate, ecc.), di ghisa, ferro o acciaio; lamiere, nastri, barre, profilati, tubi, ecc., di ghisa, ferro o acciaio, predisposti per essere utilizzati nelle costruzioni**	14%	5,5%
	73.21-100	—	*A. ponti ed elementi di ponti*		
	73.21-200	—	*B. torri, piloni*		
	73.21-300	—	*C. porte, finestre, infissi*		
	73.21-400	—	*D. capannoni, case di abitazione, e costruzioni simili*		
	73.21-500	—	*E. puntelli aggiustabili o telescopici, e materiale simile, per impalcature, per rivestimento di galleria e per puntellature*		
	73.21-600	—	*F. dighe, chiuse, porte di chiuse, palizzate, pontili, moli, imbarcaderi, bacini fissi, e simili costruzioni fisse marittime, lacuali e fluviali*		
	73.21-800	—	*G. altri*		
73.22			**Serbatoi, cisterne, vasche, tini e altri recipienti simili per qualsiasi materia (esclusi i gas compressi o liquefatti), di ghisa, ferro o acciaio, di capacità superiore a 300 litri, senza dispositivi meccanici o termici, anche con rivestimento interno o calorifugo**	15%	6%
	73.22-050	—	*A. per materie gassose (esclusi i gas compressi o liquefatti)*		
			B. per materie liquide:		
	73.22-200	—	*I. con rivestimento interno o calorifugo*		
			II. altri:		
	73.22-310	—	*a. di capacità superiore a 100 m³*		
	73.22-390	—	*b. non nominati*		
	73.22-500	—	*C. per materie solide*		
73.23			**Fusti, tamburi, bidoni, scatole e altri recipienti analoghi per il trasporto o l'imballaggio, di lamiere di ferro o di acciaio, della capacità :**		
	73.23-100	—	A. di 50 litri o piú	15%	6%
			B. meno di 50 litri.	17%	7%
	73.23-210	—	*I. bidoni per il trasporto del latte*		
	73.23-230	—	*II. scatole per l'imballaggio delle conserve*		
			III. altri:		
	73.23-250	—	*a. di spessore inferiore a 0,5 mm*		
	73.23-270	—	*b. di spessore uguale o superiore a 0,5 mm*		
73.24			**Recipienti di ferro o di accia o per gas compressi o liquefatti**	17%	7%
	73.24-100	—	*A. senza saldatura*		
			B. altri:		
	73.24-210	—	*I. di capacità inferiore a 1.000 litri*		
	73.24-250	—	*II. di capacità uguale o superiore a 1.000 litri*		

SEZIONE XV

Numero della Tariffa	STATISTICA		DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI	
	Codice	Unità supplementare		Autonomi	Convenzionali
1	2	3	4	5	6
73.25			**Cavi, corde, trecce, brache e simili, di filo di ferro o di acciaio, esclusi i prodotti isolati per l'elettricità**	17%	8,5%
	73.25-100	—	*A. trefoli*		
	73.25-900	—	*B. altri*		
73.26	*73.26-000*	—	**Rovi artificiali e cordoncini (torsades) anche spinati, di fili o di nastri di ferro o di acciaio . . . . .**	15%	9%
73.27			**Tele metalliche, griglie e reti, di fili di ferro o di acciaio . . . .**	15%	10%
			A. tele metalliche:		
	73.27-110	—	*I. continue o senza fine, per macchine*		
			II. altre:		
	73.27-140	—	*a. di acciai inossidabili*		
	73.27-180	—	*b. altri*		
			B. griglie e reti:		
			I. di fili saldati nei punti d'incontro:		
	73.27-210	—	*a. di fili non zincati, di spessore uguale o superiore a 3 mm*		
	73.27-230	—	*b. altre*		
			II. altre:		
	73.27-270	—	*a. di fili plastificati*		
	73.27-280	—	*b. non nominate*		
73.28	*73.28-000*	—	**Reti di un solo pezzo, di ferro o di acciaio, ottenute da lamiere o da strisce di lamiere incise e stirate**	15%	7,5%
73.29			**Catene, catenelle, e loro parti, di ghisa, di ferro o di acciaio . . . .**	16%	6,5%
			A. catene e catenelle:		
			I. catene a maglie articolate:		
			a. a rulli:		
	73.29-110	—	*1. per biciclette e motociclette*		
	73.29-130	—	*2. altre*		
	73.29-190	—	*b. a denti, sistema «Galle», e analoghe*		
			II. altre:		
	73.29-300	—	*a. catene antisdrucciolevoli*		
			b. non nominate:		
			1. a maglie saldate:		
	73.29-410	—	*aa. con traversino*		
	73.29-430	—	*bb. senza traversino*		
	73.29-490	—	*2. altre*		
			B. parti e pezzi staccati:		
	73.29-910	—	*I. per catene a maglie articolate*		
	73.29-990	—	*II. altri*		
73.30	*73.30-000*	—	**Ancore, ancorotti, e loro parti di ghisa, di ferro o di acciaio . . . .**	18%	9%

Segue TABELLA

SEZIONE XV 73.31

Numero della Tariffa	Statistica Codice	Statistica Unità supplementare	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Aliquota dei dazi Autonomi	Aliquota dei dazi Convenzionali
1	2	3	4	5	6
73.31			**Punte, chiodi, rampini, graffette ondulate e smussate, chiodi ad occhio, ganci e puntine da disegno, di ghisa, di ferro o di acciaio, anche con capocchia di altra materia, esclusi quelli con capocchia di rame:**		
	73.31-100	—	A. punte o denti per l'attrezzatura delle macchine per materie tessili	13%	5%
			B. altri	16%	6,5%
	73.31-910	—	*I. puntine da disegno*		
	73.31-920	—	*II. punte, chiodi e rampini, di ogni genere, per calzature*		
	73.31-940	—	*III. chiodi ornamentali*		
	73.31-950	—	*IV. agrafe per cucitrici a pinze, macchine o pistole, diverse da quelle per ufficio (n. 83.05)*		
			V. non nominati:		
	73.31-960	—	*a. di trafileria*		
			b. altri:		
	73.31-970	—	*1. fucinati, stampati o tranciati*		
	73.31-980	—	*2. non nominati*		
73.32			**Bulloni e dadi anche non filettati, tirafondi, viti, viti ad occhio e ganci a vite, ribadini, copiglie, pernotti, chiavette ed oggetti simili di bulloneria e viteria, di ghisa, ferro o acciaio; rondelle (comprese le rondelle spaccate ed altre destinate a funzionare da molla) di ferro o di acciaio :**		
			A. non filettati:		
	73.32-100	—	I. viti, dadi, ribadini e rondelle, ottenuti dalla massa su torni automatici a « décolleter », di spessore di stelo o di diametro di foro non eccedenti 6 mm	16%	7%
			II. altri	16%	10%
	73.32-310	—	*a. rondelle spaccate ed altre rondelle destinate a funzionare da molla*		
	73.32-330	—	*b. altre rondelle*		
	73.32-350	—	*c. bulloni, ribadini*		
	73.32-370	—	*d. copiglie, pernotti, chiavette*		
	73.32-390	—	*e. non nominati*		
			B. filettati:		
	73.32-500	—	I. viti e dadi, ottenuti dalla massa su torni automatici a « décolleter », di spessore di stelo o di diametro di foro non eccedenti 6 mm . .	17%	8%
			II. altri	17%	11%
	73.32-600	—	*a. tirafondi*		
	73.32-650	—	*b. viti ad occhio e ganci a vite*		
	73.32-700	—	*c. viti filettatrici*		
	73.32-750	—	*d. viti per legno*		
			e. viti e bulloni per metalli, con o senza dadi:		
	73.32-820	—	*1. resistenti a una pressione di 80 kg o più per mm^2*		
	73.32-840	—	*2. altri*		
	73.32-850	—	*f. dadi presentati separatamente*		
	73.32-900	—	*g. non nominati*		

Segue TABELLA

SEZIONE XV 73.33

Numero della Tariffa	STATISTICA		DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI	
	Codice	Unità supplementare		Autonomi	Convenzionali
1	2	3	4	5	6
73.33			**Aghi da cucire a mano, uncinetti, ferri da maglia, passacordini, passalacci e oggetti simili per effettuare a mano lavori di cucito, di ricamo, di rete o di tappezzeria, punteruoli da ricamo, di ferro o di acciaio :**		
	73.33-100	—	A. aghi da cucire, da rammendo o da ricamo . .	19%	7,5%
	73.33-900	—	B. altri	15%	6%
73.34			**Spilli di ferro o di acciaio, esclusi quelli per ornamento personale, compresi quelli per capelli, per ondulazione e simili**	19%	7,5%
	73.34-100	—	*A. di sicurezza*		
	73.34-200	—	*B. per capelli, per ondulazione e simili*		
	73.34-900	—	*C. altri*		
73.35			**Molle e foglie di molle di ferro o di acciaio** . . .	17%	7%
	73.35-100	—	*A. a balestra, a foglie semplici o sovrapposte*		
	73.35-200	—	*B. a spirale piana, di nastro d'acciaio*		
	73.35-300	—	*C. di filo di acciaio, per poltrone, letti e simili*		
	73.35-900	—	*D. altre*		
73.36			**Stufe, caloriferi, cucine economiche (comprese quelle che possono essere utilizzate accessoriamente per il riscaldamento centrale), fornelli, caldaie a focolaio, scaldapiatti e apparecchi simili non elettrici, dei tipi impiegati per usi domestici, nonché le loro parti e pezzi staccati, di ghisa, di ferro o di acciaio**	17%	7%
			A. apparecchi:		
			I. a combustibili solidi:		
	73.36-130	*n.*	*a. cucine economiche, fornelli ed altri apparecchi per cucinare, compresi gli scaldapiatti*		
			b. altri:		
	73.36-150	*n.*	*1. utilizzati principalmente per il riscaldamento dei locali*		
	73.36-170	*n.*	*2. non nominati*		
			II. a combustibili liquidi:		
	73.36-310	*n.*	*a. cucine economiche, fornelli ed altri apparecchi per cucinare, compresi gli scaldapiatti*		
			b. altri:		
	73.36-350	*n.*	*1. a eliminazione dei gas combusti*		
	73.36-370	*n.*	*2. non nominati*		
			III. a combustibili gassosi, compresi quelli misti a gas ed ad altri combustibili:		
			a. cucine economiche, fornelli ed altri apparecchi per cucinare, compresi gli scaldapiatti :		
	73.36-510	*n.*	*1. di peso unitario superiore a 100 kg*		
			2. di peso unitario uguale o inferiore á 100 kg		
	73.36-550	*n.*	*aa. con forno, compresi i forni separati*		
	73-36.570	*n.*	*bb. altri*		

Segue TABELLA

SEZIONE XV 73.36

Numero della Tariffa	STATISTICA Codice	Unità supplementare	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI Autonomi	Convenzionali
1	2	3	4	5	6
(**73.36**-A-III)			*b. altri:*		
	73.36-610	n.	*1. a eliminazione dei gas combusti*		
	73.36-690	n.	*2. non nominati*		
	73.36-900	—	*B. parti e pezzi staccati*		
73.37			**Caldaie (diverse da quelle della voce n. 84.01) e radiatori, per il riscaldamento centrale, a riscaldamento non elettrico, e loro parti, di ghisa, di ferro o di acciaio; generatori e distributori di aria calda (compresi quelli che possono ugualmente funzionare come distributori di aria fresca o condizionata), a riscaldamento non elettrico, aventi un ventilatore o un soffiatore a motore, e loro parti, di ghisa, di ferro o di acciaio**	17 %	8,5 %
			A. caldaie per il riscaldamento centrale, e loro parti:		
	73.37-110	—	*I. di ghisa*		
	73.37-190	—	*II. altre*		
			B. radiatori per il riscaldamento centrale, e loro parti:		
	73.37-510	—	*I. di ghisa*		
	73.37-590	—	*II. altri*		
	73.37-900	—	*C. altri*		
73.38			**Vasellame ed altri oggetti di uso domestico o igienico e loro parti, di ghisa, di ferro o di acciaio :**		
	73.38-100	—	A. acquai e lavabi, e loro parti, di acciaio inossidabile	17 %	7,5 %
			B. altri	17 %	8,5 %
			I. di ghisa:		
			a. vasche da bagno:		
	73.38-311	n.	*1. smaltate*		
	73.38-315	n.	*2. altre*		
	73.38-350	—	*b. altri oggetti per uso igienico e sanitario, e loro parti*		
	73.38-370	—	*c. oggetti per uso domestico, e loro parti*		
			II. di lamiera o di nastri, di ferro o di acciaio:		
			a. di acciaio inossidabile:		
	73.38-410	—	*1. oggetti per uso igienico o sanitario, e loro parti*		
	73.38-450	—	*2. oggetti per uso domestico, e loro parti*		
			b. altri:		
			1. smaltati:		
	73.38-510	n.	*aa. vasche da bagno*		
	73.38-550	—	*bb. altri oggetti per uso igienico o sanitario, e loro parti*		
	73.38-570	—	*cc. oggetti per uso domestico, e loro parti*		
			2. altri:		
	73.38-610	—	*aa. oggetti per uso igienico o sanitario, e loro parti*		
	73.38-650	—	*bb. oggetti per uso domestico, e loro parti*		
	73.38-800	—	*III. di fili, griglie, tele od altri, di ferro o di acciaio*		

SEZIONE XV

Numero della Tariffa	STATISTICA Codice	Unità supplementare	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI Autonomi	Convenzionali
1	2	3	4	5	6
73.39	*73.39-000*	—	**Paglia di ferro o di acciaio; spugna, strofinacci, guanti ed oggetti simili per pulire, lucidare e per usi analoghi, di ferro o di acciaio**	17%	8,5%
73.40			**Altri lavori di ghisa, di ferro o di acciaio :**		
			A. di ghisa	14%	5,5%
			I. di ghisa non malleabile:		
	73.40-120	—	*a. oggetti per canalizzazioni*		
			b. altri:		
	73.40-150	—	*1. greggi*		
	73.40-170	—	*2. lavorati*		
			II. di ghisa malleabile:		
	73.40-210	—	*a. greggi*		
	73.40-250	—	*b. lavorati*		
			B. altri	18%	8%
	73.40-310	—	*I. scatole per tabacco, astucci per sigarette e sigari, scatole per cipria e belletti, e oggetti analoghi da borsa o da tasca*		
	73.40-330	—	*II. serbatoi, cisterne ed altri recipienti del tipo di quelli previsti nella voce n. 73.22, di capacità uguale o inferiore a 300 litri*		
	73.40-370	—	*III. scale, scalette pieghevoli, sgabelli a gradini*		
	73.40-410	—	*IV. graffette per cinghie di trasmissione e per nastri trasportatori*		
	73.40-430	—	*V. portamoschettoni per qualsiasi uso*		
	73.40-470	—	*VI. palette e piattaforme analoghe per la manipolazione delle merci*		
	73.40-510	—	*VII. gabbie e uccelliere*		
	73.40-530	—	*VIII. cestini per fili di ferro*		
	73.40-570	—	*IX. tubetti, spole, rocche, rocchetti e supporti simili, per la filatura e la tessitura*		
	73.40-610	—	*X. sfere, palle ed altri solidi di forme diverse, per frantoi e per mulini*		
	73.40-630	—	*XI. sfere di acciaio non calibrate ai sensi della Nota 3) premessa al Capitolo 84*		
	73.40-710	—	*XII. bobine per l'avvolgimento di cavi, tubi, ecc.*		
			XIII. non nominati:		
			a. di getti di acciaio:		
	73.40-810	—	*1. greggi*		
	73.40-850	—	*2. lavorati*		
			b. di ferro o di acciaio, fucinati:		
	73.40-910	—	*1. greggi*		
	73.40-930	—	*2. lavorati*		
			c. di ferro o di acciaio, stampati:		
	73.40-950	—	*1. greggi*		
	73.40-970	—	*2. lavorati*		
	73.40-980	—	*d. altri*		

Segue TABELLA

SEZIONE XV

CAPITOLO 74

RAME

NOTE

1. Si considerano « cupro-leghe », ai sensi della voce n. 74.02, le composizioni contenenti rame in proporzione superiore a 10%, in peso, ed altri elementi di lega, non adatte praticamente né alla laminazione né alla fucinatura e che sono utilizzate sia come prodotti di apporto nella preparazione delle leghe, sia come disossidanti, desolforanti e in usi simili nella metallurgia dei metalli non ferrosi. Tuttavia, le combinazioni di fosforo e di rame (fosfuri di rame), contenenti piú dell'8%, in peso, di fosforo, rientrano nella voce n. 28.55.
2. Per l'applicazione di questo Capitolo, si considerano come:
   a) Fili (n. 74.03):
   i prodotti di sezione piena, laminati, filati o trafilati, la cui sezioné trasversale, di qualsiasi forma, non eccede 6 mm nella dimensione maggiore.
   b) Barre e profilati (n. 74.03):
   i prodotti di sezione piena, laminati, filati, trafilati o fucinati, la cui dimensione maggiore nella sezione trasversale è superiore a 6 mm e, per quanto concerne i prodotti piatti, il cui spessore oltrepassa il decimo della larghezza. Si considerano ugualmente tali i prodotti delle stesse forme e dimensioni che, dopo essere stati ottenuti per stampaggio, per getto o per sinterizzazione, abbiano ricevuto una operazione eccedente una grossolana sbavatura, purché questa lavorazione non abbia per effetto di conferire a questi prodotti il carattere di oggetti o di lavori previsti altrove.
   Sono, tuttavia, da considerare come rame greggio della voce n. 74.01, le barre da filo e le billette che sono state appuntite o altrimenti lavorate alle loro estremità, soltanto per facilitarne l'introduzione nelle macchine destinate a trasformarle, per esempio, in vergella o in tubi.
   c) Lamiere, lastre, fogli e nastri (n. 74.04):
   i prodotti piatti (diversi dai prodotti greggi della voce n. 74.01), anche arrotolati, la cui dimensione maggiore nella sezione trasversale è superiore a 6 mm ed il cui spessore, eccedente 0,15 mm, non oltrepassa il decimo della larghezza.
   Sono particolarmente compresi nella voce n. 74.04 le lamiere, le lastre, i fogli ed i nastri aventi uno spessore superiore a 0,15 mm, tagliati in forma diversa dalla quadrata o rettangolare, perforati, ondulati, scanalati, striati, lucidati o ricoperti, purché queste lavorazioni non conferiscano a tali prodotti il carattere di oggetti o di lavori previsti altrove.
3. Sono particolarmente compresi nelle voci n.ri 74.07 e 74.08 i tubi, le barre forate e gli accessori per tubi, lucidati o ricoperti e quelli di forma speciale o sagomati (curvati, a serpentina, filettati, maschiati, forati, strozzati, conici, ad alette riportate, ecc.).

* * *

Sono ammessi al trattamento dei rottami della voce n. 74.01:

a) gli scarti di lavorazione e gli oggetti fuori uso, di rame e sue leghe, quando, sotto vigilanza doganale ed a spese dell'importatore, siano sottoposti alla rifusione ovvero ridotti in pezzi atti esclusivamente al recupero del metallo;

b) i fili di rame e sue leghe, fuori uso:

1) assolutamente non utilizzabili come fili ed indubbiamènte destinati alla rifusione (fili acciaccati, attorcigliati, bruciati, ossidati, compressi, ecc.);

2) riutilizzabili ancora come fili, purché siano destinati alla rifusione sotto vigilanza doganale, oppure, sotto sorveglianza della dogana ed a spese dell'importatore, siano spezzati, deteriorati o comunque ridotti in condizioni tali da escludere ogni possibilità di impiego diverso dalla rifusione;

c) i semilavorati di rame e sue leghe che, avendo subito una incompleta laminazione o fucinatura, non siano utilizzabili direttamente come barre o profilati nello stato in cui si presentano, purché, sotto vigilanza doganale ed a spese dello importatore, siano sottoposti alla rifusione ovvero ridotti in pezzi atti esclusivamente al recupero del metallo.

Numero della Tariffa	STATISTICA		DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI	
	Codice	Unità supplementare		Autonomi	Convenzionali
1	2	3	4	5	6
74.01			**Metalline cuprifere; rame greggio (rame da affinazione e rame raffinato); cascami e rottami di rame**	esenzione	esenzione
	74.01-100	—	*A. metalline cuprifere (matte)*		
	74.01-200	—	*B. rame da affinazione*		
			C. rame raffinato:		
	74.01-300	—	*I. non in lega*		

Segue TABELLA

SEZIONE XV 74.01

Numero della Tariffa	STATISTICA		DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI	
	Codice	Unità supplementare		Autonomi	Convenzionali
1	2	3	4	5	6
(**74.01-** C)			*II. in lega:*		
	74.01-410	—	*a. con il 10% o più di zinco, anche con presenza di altri componenti metallici*		
	74.01-450	—	*b. con lo stagno, senza zinco*		
	74.01-490	—	*c. altro*		
			D. cascami e rottami di rame:		
	74.01-910	—	*I. non in lega*		
	74.01-950	—	*II. in lega*		
74.02	*74.02-000*	—	**Cupro-leghe**	esenzione	esenzione
74.03			**Barre, profilati e fili di sezione piena, di rame** . .	10%	8%
			A. barre e profilati:		
			I. di rame non in lega:		
	74.03-110	—	*a. presentate in matasse arrotolate*		
	74.03-190	—	*b. altri*		
			II. di rame in lega:		
	74.03-210	—	*a. con il 10% o più di zinco, anche con presenza di altri componenti metallici*		
	74.03-290	—	*b. altri*		
			B. fili:		
			I. di rame non in lega:		
	74.03-401	—	*a. del diametro di 0,5 mm o più*		
	74.03-405	—	*b. del diametro inferiore a 0,5 mm*		
			II. di rame in lega:		
	74.03-510	—	*a. con il 10% o più di zinco, anche con presenza di altri componenti metallici*		
	74.03-590	—	*b. altri*		
74.04			**Lamiere, lastre, fogli e nastri di rame, di spessore superiore a 0,15 mm**	10%	8%
	74.04-100	—	*A. di rame non in lega*		
			B. di rame in lega:		
	74.04-210	—	*I. con il 10% o più di zinco, anche con presenza di altri componenti metallici*		
	74.04-290	—	*II. altri*		
74.05			**Fogli e nastri sottili di rame (anche goffrati, tagliati, perforati, ricoperti, stampati o fissati su carta, cartone, materie plastiche artificiali o supporti simili), di spessore di 0,15 mm o meno (non compreso il supporto)**	12%	8%
	74.05-100	—	*A. fissati su supporto*		
	74.05-900	—	*B. altri*		
74.06			**Polveri e pagliette di rame :**		
			A. polveri a struttura lamellare e pagliette . . .	14%	10%
	74.06-110	—	*I. di rame non in lega*		
	74.06-150	—	*II. di rame in lega*		
	74.06-200	—	B. altre	3%	1,5%

Segue TABELLA

SEZIONE XV

74.07

Numero della Tariffa	STATISTICA		DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI	
	Codice	Unità supplementare		Autonomi	Convenzionali
1	2	3	4	5	6
74.07			**Tubi (compresi i loro sbozzi) e barre forate, di rame**	13 %	8 %
			A. diritti ed a pareti di spessore uniforme:		
			I. di rame non in lega:		
	74.07-101	—	*a. del diametro esterno uguale o superiore a 3 mm*		
	74.07-105	—	*b. altri*		
			II. di rame in lega:		
	74.07-210	—	*a. con il 10% o più di zinco, anche con presenza di altri componenti metallici*		
	74.07-290	—	*b. altri*		
	74.07-900	—	*B. altri*		
74.08			**Accessori per tubi, di rame (raccordi, gomiti, giunti, manicotti, flange, ecc.)**	15 %	7,5 %
	74.08-001	—	*A. greggi*		
	74.08-005	—	*B. lavorati*		
74.09	*74.09-000*	—	**Serbatoi, cisterne, vasche, tini ed altri recipienti simili per qualsiasi materia (esclusi i gas compressi o liquefatti), di rame, di capacità superiore a 300 litri, senza dispositivi meccanici o termici anche con rivestimento interno o calorifugo**	14 %	7 %
74.10	*74.10-000*	—	**Cavi, corde, trecce e simili, di fili di rame, esclusi i prodotti isolati per l'elettricità**	13 %	8 %
74.11			**Tele metalliche (comprese le tele continue o senza fine), reti e griglie, di fili di rame**	12 %	8 %
			A. tele:		
	74.11-100	—	*I. tele continue o senza fine, per macchine*		
	74.11-300	—	*II. altre*		
	74.11-500	—	*B. reti e griglie*		
74.12	*74.12-000*	—	**Reti di un sol pezzo, di rame, ottenute da lamiere o lastre incise e stirate**	14 %	7 %
74.13	*74.13-000*	—	**Catene, catenelle e loro parti, di rame**	17 %	7 %
74.14	*74.14-000*	—	**Punte, chiodi, rampini, ganci e puntine, di rame o aventi i gambo di ferro o di acciaio e la testa di rame**	13 %	6,5 %
74.15			**Bulloni e dadi (anche non filettati), viti, viti ad occhio e ganci a vite, ribadini, copiglie, pernotti, chiavette e oggetti simili di bulloneria e di viteria, di rame; rondelle (comprese le rondelle spaccate e quelle destinate a funzionare da molla), di rame :**		
	74.15-100	—	A. viti, dadi, ribadini e rondelle, ottenuti dalla massa su torni automatici a «décolleter», di spessore di stelo o di diametro di foro non eccedenti 6 mm	14 %	4,5 %

Numero della Tariffa	STATISTICA		DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI	
	Codice	Unità supplementare		Autonomi	Convenzionali
1	2	3	4	5	6
(74.15)			B. altri	14%	7%
			I. filettati:		
	74.15-910	—	*a. per legno*		
	74.15-950	—	*b. per metalli*		
	74.15-990	—	*II. altri*		
74.16	*74.16-000*	—	**Molle di rame**	17 %	8,5%
74.17			**Apparecchi non elettrici per cucinare e per riscaldare, dei tipi di uso domestico, loro parti e pezzi staccati, di rame :**		
	74.17-100	—	A. fornelli del tipo a pressione a combustibile liquido e loro parti e pezzi staccati	15%	6,5%
	74.17-900	—	B. altri	15%	7,5%
74.18			**Oggetti di uso domestico o igienico e loro parti, di rame**	17%	7%
	74.18-100	—	*A. di uso domestico*		
	74.18-200	—	*B. di uso igienico*		
74.19			**Altri lavori di rame**	18%	7%
			A. greggi:		
	74.19-110	—	*I. getti di rame*		
	74.19-190	—	*II. altri*		
			B. lavorati:		
			I. scatole per tabacco, astucci per sigarette e sigari, scatole per cipria e belletti, e simili oggetti da borsa o da tasca:		
	74.19-310	—	*a. dorati o argentati*		
	74.19-390	—	*b. altri*		
	74.19-500	—	*II. spilli universali e spilli di sicurezza*		
	74.19-900	—	*III. altri*		

Segue TABELLA

SEZIONE XV

CAPITOLO 75

NICHELIO

NOTE

1. Per l'applicazione di questo Capitolo, si considerano come:

   a) Fili (n. 75.02):
   i prodotti di sezione piena, laminati, filati o trafilati, la cui sezione trasversale, di qualsiasi forma, non eccede 6 mm nella dimensione maggiore.

   b) Barre e profilati (n. 75.02):
   i prodotti di sezione piena, laminati, filati, trafilati o fucinati, la cui dimensione maggiore nella sezione trasversale è superiore a 6 mm e, per quanto concerne i prodotti piatti, il cui spessore oltrepassa il decimo della larghezza. Si considerano ugualmente tali i prodotti delle stesse forme e dimensioni, ottenuti per stampaggio, per getto o per sinterizzazione, quando abbiano subito una operazione ulteriore alla superficie eccedente una grossolana sbavatura.

   c) Lamiere, lastre, fogli e nastri (n. 75.03):
   i prodotti piatti (diversi dai prodotti greggi della voce n. 75.01), anche arrotolati, la cui dimensione maggiore nella sezione trasversale è superiore a 6 mm ed il cui spessore non eccede il decimo della larghezza.
   Sono particolarmente compresi nella voce n. 75.03 le lamiere, le lastre, i fogli ed i nastri tagliati in forma diversa dalla quadrata o rettangolare, perforati, ondulati, scanalati, striati, lucidati o ricoperti, purché queste lavorazioni non conferiscano a tali prodotti il carattere di oggetti o di lavori previsti altrove.

2. Sono particolarmente compresi nella voce n. 75.04 i tubi, le barre forate e gli accessori per tubi, lucidati o ricoperti, e quelli di forma speciale o sagomati (curvati, a serpentino, filettati, maschiati, forati, strozzati, conici, ad alette riportate, ecc.).

Numero della Tariffa	STATISTICA		DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI	
	Codice	Unità supplementare		Autonomi	Convenzionali
1	2	3	4	5	6
75.01			**Metalline, speiss ed altri prodotti intermedi della metallurgia del nichelio; nichelio greggio (esclusi gli anodi della voce n. 75.05); cascami e rottami di nichelio . . . .**	esenzione	esenzione
	75.01-100	—	*A. metalline, speiss ed altri prodotti intermedi della metallurgia del nichelio*		
			B. nichelio greggio (esclusi gli anodi della voce numero 75.05):		
	75.01-210	—	*I. non in lega*		
	75.01-250	—	*II. in lega*		
			C. cascami e rottami di nichelio:		
	75.01-310	—	*I. non in lega*		
	75.01-350	—	*II. in lega*		
75.02			**Barre, profilati e fili di sezione piena, di nichelio .**	9%	6%
	75.02-100	—	*A. di nichelio non in lega*		
		—	*B. di nichelio in lega:*		
	75.02-510		*I. contenente più del 10%, ma meno del 50% di nichelio*		

Segue TABELLA

SEZIONE XV 75.03

Numero della Tariffa	STATISTICA Codice	Unità supplementare	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI Autonomi	Convenzionali
1	2	3	4	5	6
75.03			**Lamiere, lastre, fogli e nastri di qualunque spessore, di nichelio; polveri e pagliette di nichelio :**		
			A. lamiere, lastre, fogli e nastri	10%	7%
	75.03-110	—	*I. di nichelio non in lega*		
			II. di nichelio in lega:		
	75.03-130	—	*a. contenenti piú del 10%, ma meno del 50% di nichelio*		
	75.03-150	—	*b. contenenti 50% o piú di nichelio*		
	75.03-200	—	B. polveri e pagliette	2%	0,5%
75.04			**Tubi (compresi i loro sbozzi), barre forate ed accessori per tubi (raccordi, gomiti, giunti, manicotti, flange, ecc.), di nichelio :**		
			A. tubi (compresi i loro sbozzi) e barre forate . .	12%	8%
	75.04-110	—	*I. di nichelio non in lega*		
			II. di nichelio in lega:		
	75.04-130	—	*a. contenenti piú del 10%, ma meno del 50% di nichelio*		
	75.04-150	—	*b. contenenti 50% o piú di nichelio*		
	75.04-200	—	B. accessori per tubi	13%	5%
75.05			**Anodi per nichelatura, compresi quelli ottenuti per elettrolisi, greggi o lavorati :**		
	75.05-100	—	A. greggi di colata	5%	4%
			B. altri	8%	5%
	75.05-200	—	*I. in barre semplicemente laminate o estruse*		
	75.05-900	—	*II. non nominati*		
75.06			**Altri lavori di nichelio :**		
			A. punte, chiodi, rampini, ganci e simili, oggetti di bulloneria e di viteria; rondelle, comprese le rondelle spaccate ed altre rondelle destinate a funzionare da molla:		
	75.06-110	—	I. viti, dadi, ribadini e rondelle, ottenuti dalla massa su torni automatici a «décolleter», di spessore di stelo o di diametro di foro non eccedenti 6 mm	13%	4,5%
	75.06-190	—	II. altri	13%	5%
	75.06-900	—	B. altri	16%	6,5%

Segue TABELLA

SEZIONE XV

CAPITOLO 76

ALLUMINIO

NOTE

1. Per l'applicazione di questo Capitolo, si considerano come:
   a) Fili (n. 76.02):
   i prodotti di sezione piena, laminati, filati o trafilati, la cui sezione trasversale, di qualsiasi forma, non eccede 6 mm nella dimensione maggiore.
   b) Barre e profilati (n. 76.02):
   i prodotti di sezione piena, laminati, filati, trafilati o fucinati, la cui dimensione maggiore nella sezione trasversale è superiore a 6 mm e, per quanto concerne i prodotti piatti, il cui spessore oltrepassa il decimo della larghezza. Si considerano ugualmente tali i prodotti delle stesse forme e dimensioni, ottenuti per stampaggio, per getto o per sinterizzazione, quando abbiano subito una operazione ulteriore alla superficie eccedente una grossolana sbavatura.
   c) Lamiere, lastre, fogli e nastri (n. 76.03):
   i prodotti piatti (diversi dai prodotti greggi della voce n. 76.01), anche arrotolati, la cui dimensione maggiore nella sezione trasversale è superiore a 6 mm ed il cui spessore, eccedente 0,20 mm, non oltrepassa un decimo della larghezza.
   Sono particolarmente compresi nella voce n. 76.03 le lamiere, le lastre, i fogli e i nastri aventi uno spessore superiore a 0,20 mm, tagliati in forma diversa dalla quadrata o rettangolare, perforati, ondulati, scanalati, striati, lucidati o ricoperti, sempre che queste lavorazioni non conferiscano a tali prodotti il carattere di oggetti o di lavori previsti altrove.
2. Sono particolarmente compresi nelle voci n.ri 76.06 e 76.07 i tubi, le barre forate e gli accessori per tubi, lucidati o ricoperti e quelli di forma speciale o sagomati (curvati, a serpentino, filettati, maschiati, forati, strozzati, conici, ad alette riportate, ecc.).

Numero della Tariffa	STATISTICA		DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI	
	Codice	Unità supplementare		Autonomi	Convenzionali
1	2	3	4	5	6
76.01			**Alluminio greggio; cascami e rottami di alluminio:**		
			A. alluminio greggio	10%	7%
	76.01-110	—	*I. non in lega*		
	76.01-150	—	*II. in lega*		
			B. cascami e rottami:		
			I. cascami:		
	76.01-310	—	a. torniture, trucioli o riccioli, molature, segature e limature; cascami di fogli e di nastri sottili, colorati, rivestiti o incollati fra loro, di spessore di 0,20 mm o meno (non compreso il supporto)	esenzione	2,5%
	76.01-330	—	b. altri (compresi gli scarti di fabbricazione)	5%	4%
	76.01-350	—	II. rottami	esenzione	esenzione
76.02			**Barre, profilati e fili di sezione piena, di alluminio** .	15%	12%
			A. barre e profilati:		
			I. di alluminio non in lega:		
	76.02-120	—	*a. presentati in matasse arrotolate*		
	76.02-140	—	*b. altri*		
			II. di alluminio in lega:		
	76.02-160	—	*a. presentati in matasse arrotolate*		
	76.02-180	—	*b. altri*		
			B. fili:		
	76.02-210	—	*I. di alluminio non in lega*		
	76.02-250	—	*II. di alluminio in lega*		

Segue TABELLA

SEZIONE XV 76.03

Numero della Tariffa	STATISTICA		DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI	
	Codice	Unità supplementare		Autonomi	Convenzionali
1	2	3	4	5	6
76.03			**Lamiere, lastre, fogli e nastri, di alluminio, di spessore superiore a 0,20 mm . . . .**	15%	12%
	76.03-100	—	*A. nastri di alluminio per tende veneziane*		
			B. altri:		
			I. di forma quadrata o rettangolare:		
			a. di alluminio non in lega:		
	76.03-210	—	*1. di spessore superiore a 0,20 mm, ma inferiore a 0,35 mm*		
	76.03-250	—	*2. di spessore uguale o superiore a 0,35 mm*		
			b. di alluminio in lega:		
	76.03-310	—	*1. di spessore superiore a 0,20 mm, ma inferiore a 0,35 mm*		
	76.03-350	—	*2. di spessore uguale o superiore a 0,35 mm*		
			II. di forma diversa dalla quadrata o dalla rettangolare:		
	76.03-510	—	*a. di alluminio non in lega*		
	76.03-550	—	*b. di alluminio in lega*		
76.04			**Fogli e nastri sottili, di alluminio (anche goffrati, tagliati, perforati, ricoperti, stampati o fissati su carta, cartone, materie plastiche artificiali o supporti simili), di spessore di 0,20 mm o meno (non compreso il supporto) . . . .**	17%	12%
	76.04-100	—	*A. fissati su supporto*		
	76.04-900	—	*B. altri*		
76.05			**Polveri e pagliette di alluminio :**		
	76.05-100	—	A. polveri a struttura lamellare e pagliette . . .	21%	10,5%
	76.05-200	—	B. altre	10%	8%
76.06			**Tubi (compresi i loro sbozzi) e barre forate, di alluminio . . . .**	19%	12%
	76.06-100	—	*A. tubi per irrigazione*		
			B. altri:		
	76.06-200	—	*I. di alluminio non in lega*		
	76.06-300	—	*II. di alluminio in lega*		
76.07	*76.07-000*	—	**Accessori per tubi, di alluminio (raccordi, gomiti, giunti, manicotti, flange, ecc.) . . . .**	20%	8%
76.08			**Costruzioni e loro parti (capannoni, ponti ed elementi di ponti, torri, piloni, pilastri, colonne, ossature, impalcature, tettoie, intelaiature di porte e finestre, balaustrate, ecc.), di alluminio; lamiere, barre, profilati, tubi, ecc., di alluminio, predisposti per essere utilizzati nelle costruzioni . . . . . .**	19%	7,5%
	76.08-100	—	*A. porte, finestre, infissi*		
	76.08-200	—	*B. ponti ed elementi di ponti, torri, piloni, capannoni, case di abitazione, e costruzioni simili e loro parti*		
	76.08-900	—	*C. altri*		

Segue TABELLA

SEZIONE XV

76.09

Numero della Tariffa	STATISTICA Codice	Unità supplementare	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI Autonomi	Convenzionali
1	2	3	4	5	6
76.09	*76.09-000*	—	**Serbatoi, cisterne, vasche, tini ed altri recipienti simili per qualsiasi materia (esclusi i gas compressi o liquefatti), di alluminio, di capacità superiore a 300 litri, senza dispositivi meccanici o termici, anche con rivestimento interno o calorifugo**	19 %	7,5 %
76.10			**Fusti, tamburi, bidoni, scatole ed altri recipienti simili, per il trasporto o l'imballaggio, di alluminio, compresi gli astucci tubolari rigidi o flessibili :**		
			A. astucci tubolari rigidi o flessibili	19 %	12 %
	76.10-410	—	*I. rigidi*		
	76.10-450	—	*II. flessibili*		
			B. altri	19 %	9,5 %
	76.10-500	—	*I. bidoni per il trasporto del latte*		
			II. non nominati:		
	76.10-910	—	*a. di capacità di 50 litri o più*		
	76.10-950	—	*b. di capacità di meno di 50 litri*		
76.11	*76.11-000*	—	**Recipienti di alluminio per gas compressi e liquefatti**	21 %	8,5 %
76.12			**Cavi, corde, trecce e simili, di fili di alluminio, esclusi i prodotti isolati per l'elettricità**	19 %	12 %
	76.12-100	—	*A. con anima di acciaio*		
	76.12-900	—	*B. altri*		
76.13	*76.13-000*	—	**Tele metalliche, reti e griglie, di fili di alluminio** .	18 %	9 %
76.14	*76.14-000*	—	**Reti di un sol pezzo, di alluminio, ottenute da lamiere o lastre incise e stirate**	20 %	10 %
76.15			**Oggetti di uso domestico o igienico e loro parti, di alluminio**	20 %	8 %
			A. di uso domestico:		
	76.15-110	—	*I. fusi*		
	76.15-190	—	*II. altri*		
	76.15-500	—	*B. di uso igienico*		
76.16			**Altri lavori di alluminio :**		
	76.16-100	—	A. tubetti, spole, rocche, rocchetti e supporti simili, per la filatura o la tessitura	12 %	10 %
	76.16-150	—	B. bobine e supporti simili per l'avvolgimento di pellicole fotografiche e cinematografiche o di nastri, film, ecc., previsti dalla voce n. 92.12 . .	16 %	8 %
			C. punte, chiodi, rampini, ganci e simili; oggetti di bulloneria e di viteria; rondelle, comprese le rondelle spaccate ed altre rondelle destinate a funzionare da molla:		
	76.16-210	—	I. viti, dadi, ribadini e rondelle, ottenuti dalla massa su torni automatici a « décolleter », di spessore di stelo o di diametro di foro non eccedenti 6 mm	16 %	7,5 %
	76.16-290	—	II. altri	16 %	10 %

Segue TABELLA

SEZIONE XV 76.16

Numero della Tariffa	STATISTICA		DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI	
	Codice	Unità supple-mentare		Autonomi	Conven-zionali
1	2	3	4	5	6
(**76.16**)			D. altri	19%	9,5%
			I. greggi:		
	76.16-510	—	*a. getti di alluminio*		
	76.16-590	—	*b. altri*		
			II. lavorati:		
	76.16-910	—	*a. ferri da maglia e uncinetti*		
	76.16-980	—	*b. altri*		

Segue TABELLA

SEZIONE XV

CAPITOLO 77

MAGNESIO, BERILLIO (GLUCINIO)

Numero della Tariffa	STATISTICA		DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI	
	Codice	Unità supplementare		Autonomi	Convenzionali
1	2	3	4	5	6
77.01			**Magnesio greggio ; cascami e rottami di magnesio (comprese le torniture non calibrate):**		
			A. magnesio greggio	10%	8%
	77.01-110	—	*I. non in lega*		
	77.01-130	—	*II. in lega*		
			B. cascami e rottami:		
	77.01-310	—	I. cascami	5%	4,5%
	77.01-350	—	II. rottami	esenz one	esenzione
77.02			**Magnesio in barre, profilati, fili, lamiere, fogli, nastri, tubi (compresi i loro sbozzi), barre forate, polveri, pagliette e torniture calibrate . . . . .**	14%	8%
	77.02-150	—	*A. barre, profilati, fili, lamiere, fogli, nastri, tubi (compresi i loro sbozzi), barre forate e torniture calibrate*		
	77.02-300	—	*B. polveri e pagliette*		
77.03	*77.03-000*	—	**Altri lavori di magnesio . . . .**	20%	8%
77.04			**Berillio (glucinio), greggio o lavorato :**		
	77.04-100	—	A. greggio; cascami e rottami	3%	2%
	77.04-200	—	B. lavorato	8%	5%

Segue TABELLA

SEZIONE XV

CAPITOLO 78

PIOMBO

NOTE

1. Per l'applicazione di questo Capitolo, si considerano come:

   a) Fili (n. 78.02):
   i prodotti di sezione piena, laminati, filati o trafilati, la cui sezione trasversale, di qualsiasi forma, non eccede i 6 mm nella dimensione maggiore.

   b) Barre e profilati (n. 78.02):
   i prodotti di sezione piena, laminati, filati, trafilati o fucinati, la cui dimensione maggiore nella sezione trasversale è superiore a 6 mm e, per quanto concerne i prodotti piatti, il cui spessore oltrepassa il decimo della larghezza. Si considerano ugualmente tali i prodotti delle stesse forme e dimensioni, ottenuti per stampaggio, per getto o per sinterizzazione, quando abbiano subito una lavorazione ulteriore alla superficie eccedente una grossolana sbavatura.

   c) Lamiere, fogli e nastri (n. 78.03):
   i prodotti piatti (diversi dai prodotti greggi della voce n. 78.01), anche arrotolati, la cui dimensione maggiore nella sezione trasversale è superiore a 6 mm ed il cui spessore non eccede il decimo della larghezza, ad eccezione dei prodotti pesanti 1,700 kg o meno per m².
   Sono particolarmente compresi nella voce n. 78.03 le lamiere, i fogli e i nastri del peso superiore a 1,700 kg per m², tagliati in forma diversa dalla quadrata o rettangolare, perforati, ondulati, scanalati, striati, lucidati o ricoperti, purché queste lavorazioni non conferiscano a tali prodotti i caratteri di oggetti o lavori previsti altrove.

2. Sono particolarmente compresi nella voce n. 78.05 i tubi, le barre forate e gli accessori per tubi, lucidati o ricoperti e quelli di forma speciale o sagomati (curvati, a serpentino, filettati, maschiati, forati, strozzati, conici, ad alette riportate, ecc.).

Numero della Tariffa	STATISTICA		DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI	
	Codice	Unità supplementare		Autonomi	Convenzionali
1	2	3	4	5	6
78.01			**Piombo greggio (anche argentifero); cascami e rottami di piombo :**		
			A. piombo greggio:		
	78.01-010	—	I. contenente, in peso, 0,02% o più di argento e destinato ad essere raffinato (piombo d'opera) (1)	4,5%	1,32 U.C. per 100 kg di peso netto
			II. altro	1,32 U.C. per 100 kg di peso netto	1,32 U.C. per 100 kg di peso netto
	78.01-120	—	*a. non raffinato*		
			b. raffinato:		
	78.01-130	—	*1. non in lega*		
			2. in lega:		
	78.01-150	—	*aa. piombo-antimonio*		
	78.01-190	—	*bb. altro*		
	78.01-300	—	B. cascami e rottami	esenzione	esenzione
78.02	*78.02-000*	—	**Barre, profilati e fili di sezione piena, di piombo** .	10%	10%
78.03	*78.03-000*	—	**Lamiere, fogli e nastri di piombo, del peso superiore a 1,700 kg per m²**	10%	10%

(1) È ammesso in questa voce subordinatamente alle condizioni da stabilirsi dal Ministero delle Finanze.

Segue TABELLA

SEZIONE XV

78.04

Numero della Tariffa	STATISTICA		DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI	
	Codice	Unità supplementare		Autonomi	Convenzionali
1	2	3	4	5	6
78.04			**Fogli e nastri sottili di piombo (anche goffrati, tagliati, perforati, ricoperti, stampati o fissati su carta, cartone, materie plastiche artificiali o supporti simili), pesanti 1,700 kg o meno per m² (non compreso il supporto); polveri e pagliette di piombo:**		
			A. fogli e nastri sottili:		
	78.04-110	—	I. fissati su supporto	15%	10%
	78.04-190	—	II. altri	10%	—
	78.04-200	—	B. polveri e pagliette	5%	2,5%
78.05	*78.05-000*	—	**Tubi (compresi i loro sbozzi); barre forate ed accessori per tubi (raccordi, gomiti, tubi ad S per sifoni, giunti, manicotti, flange, ecc.), di piombo**	13%	11%
78.06			**Altri lavori di piombo:**		
	78.06-100	—	A. imballaggi con schermi di piombo di protezione contro le radiazioni, per il trasporto o l'immagazzinamento di materiali radioattivi (EURATOM)	12%	6%
	78.06-900	—	B. non nominati	17%	8,5%

Segue TABELLA

SEZIONE XV

CAPITOLO 79

ZINCO

NOTE

1. Per l'applicazione di questo Capitolo, si considerano come:

a) Fili (n. 79.02):
i prodotti di sezione piena, laminati, filati o trafilati, la cui sezione trasversale, di qualsiasi forma, non eccede 6 mm nella dimensione maggiore.

b) Barre e profilati (n. 79.02):
i prodotti di sezione piena, laminati, filati, trafilati o fucinati, la cui dimensione maggiore nella sezione trasversale è superiore a 6 mm e, per quanto concerne i prodotti piatti, il cui spessore oltrepassa il decimo della larghezza. Si considerano ugualmente tali i prodotti delle stesse forme e dimensioni, ottenuti per stampaggio, getto o sinterizzazione, quando abbiano subito un'operazione ulteriore alla superficie eccedente una grossolana sbavatura.

c) Lamiere, fogli e nastri (n. 79.03):
i prodotti piatti (diversi dai prodotti greggi della voce n. 79.01), anche arrotolati, la cui dimensione maggiore nella sezione trasversale è superiore a 6 mm ed il cui spessore non oltrepassa il decimo della larghezza.
Sono particolarmente compresi nella voce n. 79.03 le lamiere, i fogli ed i nastri tagliati in forma diversa dalla quadrata o rettangolare, perforati, ondulati, scanalati, striati, lucidati o ricoperti, purché queste lavorazioni non conferiscano a tali prodotti il carattere di oggetti o di lavori previsti altrove.

2. Sono particolarmente compresi nella voce n. 79.04 i tubi, le barre forate e gli accessori per tubi, lucidati o ricoperti e quelli di forma speciale o sagomati (curvati, a serpentino, filettati, maschiati, forati, strozzati, conici, ad alette riportate, ecc.).

Numero della Tariffa	STATISTICA		DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI	
	Codice	Unità supplementare		Autonomi	Convenzionali
1	2	3	4	5	6
79.01			**Zinco greggio; cascami e rottami di zinco :**		
			A. zinco greggio	1,32 U.C. per 100 kg di peso netto	1,32 U.C. per 100 kg di peso netto
			I. non in lega:		
	79.01-111	—	*a. di purezza uguale o superiore a 99,99%*		
	79.01-114	—	*b. di purezza uguale o superiore a 99,99% ma inferiore a 99,99%*		
	79.01-117	—	*c. altro*		
	79.01-150	—	*II. in lega*		
	79.01-300	—	B. cascami e rottami	esenzione	esenzione
79.02	*79.02-000*	—	**Barre, profilati e fili di sezione piena, di zinco . .**	10%	10%
79.03			**Lamiere, fogli e nastri, di qualsiasi spessore, di zinco; polveri e pagliette di zinco :**		
			A. lamiere, fogli e nastri	10%	10%
	79.03-110	—	*I. a superficie greggia*		
	79.03-190	—	*II. altri*		
			B. zinco polverizzato, polvere di zinco (tuzia) e pagliette	7%	6%
	79.03-210	—	*I. polvere di zinco (tuzia)*		
	79.03-250	—	*II. zinco polverizzato e pagliette*		

Segue TABELLA

SEZIONE XV **79.04**

Numero della Tariffa	STATISTICA		DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI	
	Codice	Unità supplementare		Autonomi	Convenzionali
1	2	3	4	5	6
79.04	*79.04-000*	—	**Tubi (compresi i loro sbozzi), barre forate ed accessori per tubi (raccordi, gomiti, giunti, manicotti, flange, ecc.), di zinco . . . .**	14%	10%
79.05	*79.05-000*	—	**Grondaie, coperture per tetti, lucernari ed altri lavori sagomati, di zinco, per l'edilizia . . . .**	14%	7%
79.06	*79.06-000*	—	**Altri lavori di zinco . . . .**	16%	8%

Segue TABELLA

SEZIONE XV

CAPITOLO 80

STAGNO

NOTE

1. Per l'applicazione di questo Capitolo, si considerano come:

 a) Fili (n. 80.02):
 i prodotti di sezione piena, laminati, filati o trafilati, la cui sezione trasversale, di qualsiasi forma, non eccede 6 mm nella dimensione maggiore.

 b) Barre e profilati (n. 80.02):
 i prodotti di sezione piena, laminati, filati, trafilati o fucinati, la cui dimensione maggiore nella sezione trasversale è superiore a 6 mm e, per quanto concerne i prodotti piatti, il cui spessore oltrepassa il decimo della larghezza. Si considerano ugualmente tali i prodotti delle stesse forme e dimensioni, ottenuti per stampaggio, per getto o per sinterizzazione, quando abbiano subito una operazione ulteriore alla superficie eccedente una grossolana sbavatura.

 c) Lamiere, lastre, fogli e nastri (n. 80.03):
 i prodotti piatti (diversi dai prodotti greggi della voce n. 80.01), anche arrotolati, la cui dimensione maggiore nella sezione trasversale è superiore a 6 mm ed il cui spessore non oltrepassa il decimo della larghezza, eccetto i prodotti pesanti 1 kg o meno per m².

 Sono particolarmente compresi nella voce n. 80.03 le lamiere, lastre, fogli e nastri, pesanti più di 1 kg per m², tagliati in forma diversa dalla quadrata o rettangolare, perforati, ondulati, scanalati, striati, lucidati o ricoperti, purché queste lavorazioni non conferiscano a tali prodotti il carattere di oggetti o di lavori previsti altrove.

2. Sono particolarmente compresi nella voce n. 80.05, i tubi, le barre forate e gli accessori per tubi, lucidati o ricoperti e quelli di forma speciale o sagomati (curvati, a serpentino, filettati, maschiati, forati, strozzati, conici, ad alette riportate, ecc.).

Numero della Tariffa	STATISTICA		DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI	
	Codice	Unità supplementare		Autonomi	Convenzionali
1	2	3	4	5	6
80.01			**Stagno greggio; cascami e rottami di stagno . . .**	esenzione	esenzione
			A. stagno greggio:		
	80.01-110	—	*I. non in lega*		
	80.01-150	—	*II. in lega*		
	80.01-500	—	*B. cascami e rottami di stagno*		
80.02	*80.02-000*	—	**Barre, profilati e fili di sezione piena, di stagno .**	8%	4%
80.03	*80.03-000*	—	**Lamiere, lastre, fogli e nastri, di stagno, del peso superiore a 1 kg per m² . . . .**	8%	3%
80.04			**Fogli e nastri sottili, di stagno (anche goffrati, tagliati, perforati, ricoperti, stampati o fissati su carta, cartone, materie plastiche artificiali o supporti simili), del peso di 1 kg o meno per m² (non compreso il supporto); polveri e pagliette di stagno :**		
			A. foglie e nastri sottili :		
	80.04-110	—	I. issati su supporto	12%	6%
	80.04-190	—	II. altri	10%	5%
	80.04-200	—	B. polveri e pagliette	7%	3,5%

Segue TABELLA

SEZIONE XV

80.05

Numero della Tariffa	STATISTICA		DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI	
	Codice	Unità supple-mentare		Autonomi	Conven-zionali
1	2	3	4	5	6
80.05			**Tubi (compresi i loro sbozzi), barre forate ed accessori per tubi (raccordi, gomiti, giunti, manicotti, flange, ecc.), di stagno :**		
	80.05-100	—	A. tubi (compresi i loro sbozzi) e barre forate .	10 %	5 %
	80.05-200	—	B. accessori per tubi	14 %	7 %
80.06	*80.06-000*	—	**Altri lavori di stagno**	16 %	8 %

Segue TABELLA

SEZIONE XV

CAPITOLO 81

ALTRI METALLI COMUNI

NOTA

Rientrano nella voce n. 81.04 soltanto i metalli comuni sottoindicati:

Bismuto, cadmio, cobalto, cromo, gallio, germanio, afnio (celtio), indio, manganese, niobio (colombio), renio, antimonio, titanio, torio, tallio, uranio impoverito in U 235, vanadio, zirconio.

Questa voce comprende anche le matte, gli « speiss » e gli altri prodotti intermedi della metallurgia del cobalto, nonché i cermet.

Numero della Tariffa	STATISTICA		DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI	
	Codice	Unità supple-mentare		Autonomi	Conven-zionali
1	2	3	4	5	6
81.01			**Tungsteno (wolframio), greggio o lavorato :**		
	81.01-100	—	A. greggio; cascami e rottami	6 %	—
			B. barre martellate, profilati, fili, filamenti, lamiere, fogli e nastri	10 %	8 %
	81.01-210	—	*I. fili e filamenti*		
	81.01-250	—	*II. barre martellate, profilati, lamiere, fogli e nastri*		
	81.01-900	—	C. altri	13 %	10 %
81.02			**Molibdeno, greggio o lavorato :**		
			A. greggio; cascami e rottami:		
	81.02-110	—	I. greggio; in polvere	6 %	—
	81.02-190	—	II. altri	6 %	5 %
			B. barre martellate, profilati, fili, filamenti, lamiere, fogli e nastri	10 %	8 %
	81.02-210	—	*I. fili e filamenti*		
	81.02-230	—	*II. barre martellate, profilati, lamiere, fogli e nastri*		
	81.02-900	—	C. altri	13 %	10 %
81.03			**Tantalio, greggio o lavorato :**		
	81.03-100	—	A. greggio; cascami e rottami	4 %	3 %
	81.03-200	—	B. barre martellate, profilati, fili, filamenti, lamiere, fogli e nastri	8 %	6 %
	81.03-900	—	C. altri	11 %	9 %
81.04			**Altri metalli comuni, greggi o lavorati; cermet, greggi e lavorati :**		
			A. bismuto:		
	81.04-110	—	I. greggio; cascami e rottami	esenzione	esenzione
	81.04-130	—	II. lavorato	9 %	4,5 %
			B. cadmio:		
			I. greggio; cascami e rottami	5 %	4 %
	81.04-161	—	*a. greggio*		
	81.04-165	—	*b. cascami e rottami*		
	81.04-180	—	II. lavorato	9 %	6 %
			C. cobalto:		
	81.04-210	—	I. greggio; cascami e rottami	esenzione	esenzione
	81.04-230	—	II. lavorato	7 %	5 %

Segue TABELLA

SEZIONE XV

81.04

Numero della Tariffa	STATISTICA Codice	Unità supplementare	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI Autonomi	Convenzionali
1	2	3	4	5	6
(81.04)			D. cromo:		
	81.04-260	—	I. greggio; cascami e rottami	6%	5%
	81.04-280	—	II. lavorato	8%	7%
			E. germanio:		
	81.04-310	—	I. greggio; cascami e rottami	6%	5%
	81.04-330	—	II. lavorato	10%	8%
			F. afnio (celtio):		
	81.04-360	—	I. greggio; cascami e rottami	4%	3,5%
	81.04-380	—	II. lavorato	9%	7,5%
			G. manganese:		
	81.04-410	—	I. greggio; cascami e rottami	7%	5%
	81.04-430	—	II. lavorato	10%	7%
			H. niobio (colombio):		
	81.04-460	—	I. greggio; cascami e rottami	6%	—
	81.04-480	—	II. lavorato	10%	—
			IJ. antimonio:		
	81.04-510	—	I. greggio; cascami e rottami	8%	—
	81.04-530	—	II. lavorato	10%	8%
			K. titanio:		
	81.04-560	—	I. greggio; cascami e rottami	6%	—
	81.04-580	—	II. lavorato	10%	8%
			L. vanadio:		
	81.04-610	—	I. greggio; cascami e rottami	4%	2,5%
	81.04-630	—	II. lavorato	9%	7,5%
	81.04-690	—	M. uranio impoverito in U 235	7%	3,5%
			N. torio:		
	81.04-720	—	I. greggio; cascami e rottami (EURATOM) . .	esenzione	—
			II. lavorato:		
	81.04-740	—	a. barre, profilati, fili, lamiere, fogli e nastri (EURATOM)	esenzione	esenzione
	81.04-760	—	b. altro (EURATOM).	2%	1,5%
			O. zirconio:		
	81.04-810	—	I. greggio; cascami e rottami	6%	—
	81.04-830	—	II. lavorato	10%	—
			P. renio:		
	81.04-910	—	I. greggio; cascami e rottami	6%	—
	81.04-930	—	II. lavorato	10%	—
			Q. gallio, indio, tallio:		
	81.04-940	—	I. greggi; cascami e rottami	4%	2,5%
	81.04-950	—	II. lavorati	10%	5%
			R. cermet:		
	81.04-970	—	I. greggi; cascami e rottami	4%	7,5%
	81.04-980	—	II. lavorati	12%	7,5%

Segue TABELLA

SEZIONE XV

CAPITOLO 82

UTENSILERIA; OGGETTI DI COLTELLERIA E POSATERIA DA TAVOLA, DI METALLI COMUNI

NOTE

1. Indipendentemente dalle lampade per saldare, dalle forge portatili, dalle mole con sostegni e dagli assortimenti di manicure e pedicure, nonché dagli altri oggetti previsti nelle voci n.ri 82.07 e 82.15, questo Capitolo comprende solamente gli oggetti provvisti di una lama o di una parte operante:
   a) di metallo comune;
   b) di carburi metallici;
   c) di pietre preziose (gemme), semipreziose (fini) o di pietre sintetiche o ricostituite, su supporto di metallo comune;
   d) di materie abrasive su supporto di metallo comune, a condizione che si tratti di utensili i cui denti, spigoli o altre parti trancianti o taglienti, non abbiano perduto la loro funzione propria per il fatto dell'aggiunta di polveri abrasive.

2. Le parti e pezzi staccati di metalli comuni degli oggetti rientranti in questo Capitolo seguono il trattamento degli oggetti stessi, ad eccezione delle parti e pezzi staccati espressamente nominati e dei portautensili per utensileria a mano della voce n. 84.48. Sono, tuttavia, escluse in ogni caso da questo Capitolo le parti e forniture d'impiego generale, ai sensi della Nota 2 di questa Sezione.

   Rientrano nelle voci n.ri 82.11 o 82.13, rispettivamente, le teste, i pettini, i contropettini, le lame e i coltelli di rasoi e tosatrici di ogni specie, anche elettrici.

3. Nel caso in cui gli oggetti rientranti in voci diverse di questo Capitolo siano presentati in assortimenti dentro scrigni, scatole o astucci, l'insieme segue il regime dell'oggetto che, nell'assortimento, è passibile del dazio più elevato.

   Rientrano, tuttavia, nella voce n. 82.13 tutti gli assortimenti di manicure, pedicure e simili, compresi quelli che comportano delle forbici.

4. Gli astucci, scrigni e custodie simili, presentati insieme agli oggetti classificabili in questo Capitolo, cui sono destinati e con i quali sono normalmente venduti, seguono il trattamento di tali oggetti. Presentati isolatamente, essi seguono il regime loro proprio.

Numero della Tariffa	STATISTICA		DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI	
	Codice	Unità supplementare		Autonomi	Convenzionali
1	2	3	4	5	6
82.01			**Vanghe, pale, picconi, piccozze, zappe, zappette, forche, uncini, rastrelli e raschiatoi; asce, roncole e simili utensili taglienti; falci e falciole, coltelli da fieno o da paglia, cesoie da siepe, cunei ed altri utensili agricoli, orticoli e forestali, a mano . .**	15%	6%
	82.01-100	—	*A. vanghe, pale*		
	82.01-200	—	*B. picconi, piccozze, zappe, zappette, rastrelli e raschiatoi*		
	82.01-400	—	*C. forche, uncini*		
	82.01-500	—	*D. asce, roncole e simili utensili taglienti*		
	82.01-700	—	*E. falci e falciole, coltelli da fieno o da paglia*		
	82.01-800	—	*F. cesoie da siepe, forbici per potare a due mani*		
	82.01-900	—	*G. altri*		
82.02			**Seghe a mano, lame da seghe di ogni specie (comprese le frese-seghe e le lame non dentate per segare):**		
			A. seghe a mano:		
	82.02-110	—	I. saracchi e seghe verticali (segoni)	15%	7%
	82.02-190	—	II. altre	15%	9%
			B. lame di seghe:		
			I. a nastro	15%	9%
	82.02-220	—	*a. per la lavorazione dei metalli*		
	82.02-240	—	*b. per la lavorazione di altre materie*		

Segue TABELLA

SEZIONE XV **82.02**

Numero della Tariffa	STATISTICA		DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI	
	Codice	Unità supple-mentare		Autonomi	Conven-zionali
1	2	3	4	5	6
(*82.02*-B)	*82.02-300*	—	II. catene di seghe dette «taglienti»	16%	7%
			III. altre	16%	10%
			a. circolari, comprese le frese-seghe:		
			1. a denti o a segmenti riportati :		
	82.02-410	—	*aa. con parte operante di acciaio*		
	82.02-451	—	*bb. con parte operante di diamante o di agglomerati di diamante*		
	82.02-455	—	*cc. con parte operante di altre materie*		
			2. altre:		
			aa. con parte operante di acciaio:		
	82.02-510	—	*α. per la lavorazione dei metalli*		
	82.02-530	—	*β. per la lavorazione di altre materie*		
	82.02-551	—	*bb. con parte operante di diamante o di agglomerati di diamante*		
	82.02-555	—	*cc. con parte operante di altre materie*		
			b. non nominate:		
			1. con parte operante di acciaio:		
	82.02-910	—	*aa. per la lavorazione dei metalli*		
	82.02-930	—	*bb. per la lavorazione di altre materie*		
	82.02-951	—	*2. con parte operante di diamante o di agglomerati di diamante*		
	82.02-955	—	*3. con parte operante di altre materie*		
82.03			**Tenaglie, pinze, pinzette e simili, anche taglienti; chiavi per dadi; foratoi, tagliatubi, tagliabulloni e simili, cesoie per metalli, lime e raspe, a mano :**		
	82.03-100	—	A. lime e raspe	13%	5%
			B. altri	15%	7%
	82.03-910	—	*I. tenaglie, pinze, pinzette e simili, anche taglienti*		
			II. chiavi per dadi :		
	82.03-930	—	*a. ad apertura fissa*		
	82.03-950	—	*b. altre*		
	82.03-970	—	*III. foratoi, tagliatubi, tagliabulloni e simili*		
	82.03-990	—	*IV. cesoie per metalli*		
82.04			**Altri utensili e utensileria a mano, esclusi gli oggetti compresi in altre voci di questo Capitolo; incudini, morse, lampade per saldare, fucine portatili, mole con sostegni, a mano o a pedale, e diamanti taglia-vetro**	16%	6,5%
	82.04-100	—	*A. morse, sergenti, e simili*		
	82.04-200	—	*B. lampade per saldare, brasare, decapare, e simili*		
	82.04-300	—	*C. mole con sostegni, a mano o a pedale*		
	82.04-400	—	*D. utensili per forare, filettare e maschiare*		
	82.04-500	—	*E. martelli e mazze di ogni specie*		
	82.04-600	—	*F. pialle, scalpelli ed altri utensili taglienti per la lavorazione del legno*		
	82.04-700	—	*G. cacciaviti*		
			H. altri :		
	82.04-800	—	*I. di uso domestico*		
	82.04-900	—	*II. non nominati*		

Segue TABELLA

SEZIONE XV 82.05

Numero della Tariffa	STATISTICA		DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI	
	Codice	Unità supplementare		Autonomi	Convenzionali
1	2	3	4	5	6
82.05			**Utensili intercambiabili per macchine utensili e per utensileria a mano, anche meccanica (per imbutire, stampare, maschiare, alesare, filettare, fresare, mandrinare, intagliare, tornire, avvitare, ecc.), comprese le filiere per trafilare o estrudere i metalli nonché gli utensili per forare, con parte operante :**		
			A. di metalli comuni	12%	6,5%
	82.05-110	—	*I. utensili di sondaggio e di perforazione*		
			II. altri :		
			a. utensili per la lavorazione dei metalli :		
	82.05-210	—	*1. punte da trapano*		
	82.05-230	—	*2. frese e teste per fresare*		
	82.05-250	—	*3. alesatori, brocce*		
	82.05-270	—	*4. utensili per tornire o per tagliare in pezzi*		
	82.05-310	—	*5. utensili per tagliare ingranaggi*		
	82.05-330	—	*6. utensili per maschiare e filettare*		
	82.05-350	—	*7. punzoni e matrici*		
	82.05-390	—	*8. altri*		
			b. utensili per la lavorazione di altre materie:		
	82.05-410	—	*1. punte da trapano*		
	82.05-450	—	*2. frese e teste per fresare*		
	82.05-490	—	*3. altri*		
			B. di carburi metallici	13%	6,5%
	82.05-610	—	*I. utensili di sondaggio e di perforazione*		
	82.05-630	—	*II. utensili per tornire o per tagliare in pezzi*		
	82.05-650	—	*III. filiere*		
			IV. altri :		
	82.05-710	—	*a. utensili lavoranti per rotazione*		
	82.05-790	—	*b. non nominati*		
	82.05-800	—	C. di diamante o di conglomerato diamantifero .	9%	7,5%
	82.05-900	—	D. di altre materie	12%	6%
82.06			**Coltelli e lame trancianti per macchine ed apparecchi meccanici**	13%	5%
			A. coltelli circolari :		
	82.06-110	—	*I. per macchine ed apparecchi di uso domestico e per l'industria alimentare*		
	82.06-190	—	*II. per altre macchine ed apparecchi*		
			B. altri coltelli e lame trancianti :		
	82.06-910	—	*I. per macchine agricole*		
	82.06-930	—	*II. per macchine ed apparecchi di uso domestico e per l'industria alimentare*		
			III. per altre macchine ed apparecchi :		
	82.06-950	—	*a. per la lavorazione dei metalli*		
	82.06-990	—	*b. per la lavorazione di altre materie*		
82.07	*82.07-000*	—	**Placchette, bacchette, punte e oggetti simili per utensili, non montati, costituiti da carburi metallici (di tungsteno, di molibdeno, di vanadio, ecc.) agglomerati per sinterizzazione**	14%	7%

Segue TABELLA

SEZIONE XV **82.08**

Numero della Tariffa	STATISTICA		DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI	
	Codice	Unità supplementare		Autonomi	Convenzionali
1	2	3	4	5	6
82.08			**Macinini da caffè, tritacarne, pressapuree ed altri apparecchi meccanici dei tipi per usi domestici, utilizzati per preparare, condizionare, servire, ecc., gli alimenti e le bevande, pesanti 10 kg o meno .**	17%	7%
	82.08-100	—	*A. macinini da caffè, pepe, e simili*		
	82.08-300	—	*B. tritacarne, grattuge, pressapuree, tritaverdure, tritafrutta, affettapatate, altre presse e simili apparecchi, anche ad utilizzazione multipla*		
	82.08-900	—	*C. altri*		
82.09			**Coltelli (diversi da quelli della voce n. 82.06) a lama trinciante o dentata, compresi i roncoli chiudibili . . . .**	17%	(1)
			A. coltelli a lama fissa:		
	82.09-110	—	*I. da tavola*		
	82.09-190	—	*II. altri*		
	82.09-500	—	*B. coltelli chiudibili di ogni specie*		
82.10	*82.10-000*	—	**Lame per i coltelli della voce n. 82.09 . . . . .**	17%	13%
82.11			**Rasoi e loro lame (compresi gli sbozzi in nastri) :**		
			A. rasoi :		
	82.11-110	—	I. diritti.	13%	5%
	82.11-160	—	II. altri	17%	7%
			B. lame e coltelli :		
	82.11-220	—	I. lame per rasoi di sicurezza	16%	7%
	82.11-290	—	II. di altri rasoi	12%	6,5%
	82.11-900	—	C. altre parti e pezzi staccati	17%	7%
82.12	*82.12-000*	—	**Forbici a due branche e loro lame . . . .**	17%	10,5%
82.13			**Altri oggetti di coltelleria (comprese le forbici per potare, le tosatrici, i fenditoi, i coltellacci, le scuri da macellaio e da cucina, e i taglicarte); utensili ed assortimenti di utensili per manicure, pedicure e simili (comprese le lime da unghie) . . . . . .**	16%	8,5%
	82.13-100	—	*A. forbici per potare, per sezionare il pollame, e simili*		
	82.13-200	—	*B. tosatrici; utensili ed assortimenti di utensili per manicure, pedicure e simili*		
	82.13-300	—	*C. coltelleria da ufficio (tagliacarte, aprilettere, raschiatoi, temperamatite e loro lame, ecc.)*		
	82.13-900	—	*D. altri*		
82.14			**Cucchiai, cucchiaioni, forchette, palette da torta, coltelli speciali da pesce o da burro, pinze da zucchero e oggetti simili :**		
	82.14-100	—	A. di acciaio inossidabile	19%	—
			B. altri	19%	8,5%
	82.14-910	—	*I. dorati o argentati*		
	82.14-990	—	*II. non nominati*		
82.15	*82.15-000*	—	**Manichi di metalli comuni degli oggetti delle voci n.ri 82.09, 82.13 e 82.14 . . . .**	19%	7,5%

(1) Vedere Quadro aggiunto.

Segue TABELLA

SEZIONE XV

CAPITOLO 83

LAVORI DIVERSI DI METALLI COMUNI

NOTA

Non sono, in ogni caso, da considerare come parti di lavori di questo Capitolo gli oggetti di ghisa, ferro od acciaio previsti dalle voci n.ri 73.25, 73.29, 73.31, 73.32 e 73.35, nonché gli stessi oggetti di altri metalli comuni.

Numero della Tariffa	STATISTICA		DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI	
	Codice	Unità supplementare		Autonomi	Convenzionali
1	2	3	4	5	6
83.01			**Serrature (compresi i fermagli e le montature a fermaglio comportanti una serratura), catenacci e lucchetti, a chiave, a segreto o elettrici, e loro parti, di metalli comuni; chiavi per detti oggetti, di metalli comuni . . . .**	17%	8,5%
			A. serrature, catenacci e lucchetti:		
			I. lucchetti:		
	83.01-101	—	*a. di sicurezza*		
	83.01-105	—	*b. altri*		
	83.01-200	—	*II. serrature per veicoli di ogni specie*		
	83.01-300	—	*III. serrature per mobili*		
			IV. altre serrature; catenacci:		
	83.01-401	—	*a. di sicurezza*		
	83.01-405	—	*b. altri*		
	83.01-600	—	*B. chiavi*		
	83.01-900	—	*C. parti e pezzi staccati*		
83.02			**Guarniture, ferramenta e altri oggetti simili di metalli comuni per mobili, porte, scale, finestre, persiane, carrozzerie, oggetti i selleria, bauli, cofani, cofanetti ed altri lavori simili; attaccapanni, cappellinai, sostegni, mensole ed oggetti simili, di metalli comuni (compresi i congegni di chiusura automatica per porte) . . . .**	17%	7%
	83.02-100	—	*A. congegni di chiusura automatica per porte*		
	83.02-200	—	*B. cerniere di ogni genere*		
	83.02-300	—	*C. serrature a molla, senza chiave*		
	83.02-400	—	*D. rotelle e simili*		
	83.02-500	—	*E. montature per tende e portiere, e loro accessori*		
	83.02-600	—	*F. attaccapanni, cappellinai, sostegni, mensole, ed oggetti simili*		
	83.02-700	—	*G. spagnolette e loro accessori*		
			H. altri:		
	83.02-910	—	*I. per edifici (per porte, finestre, imposte, scuri, persiane, scale, ecc.)*		
	83.02-930	—	*II. per mobili*		
	83.02-950	—	*III. per bauli, cofani, cofanetti ed altri lavori simili*		
	83.02-990	—	*IV. non nominati*		
83.03	*83.03-000*	—	**Casseforti, porte e scompartimenti blindati per camere di sicurezza, cassette e scrigni di sicurezza ed oggetti simili, di metalli comuni . . . .**	17%	8,5%

Segue TABELLA

SEZIONE XV

83.04

Numero della Tariffa	STATISTICA Codice	Unità supple-mentare	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI Autonomi	Conven-zionali
1	2	3	4	5	6
83.04	*83.04-000*	—	**Classificatori, schedari, scatole per la classificazione e selezione di documenti, portacopie ed altro simile materiale per ufficio, di metalli comuni, ad esclusione dei mobili per ufficio della voce n. 94.03**	16%	8%
83.05			**Meccanismi per la legatura di fogli volanti e per classificatori, mollette per tavoli da disegno, attacchi per lettere, angolari per lettere, graffe, unghiette di segnalazione, guarniture per registri ed altri oggetti simili per ufficio, di metalli comuni**	19%	7,5%
	83.05-200	—	*A. agrafe dei tipi utilizzati nelle cucitrici a pinza o in altri apparecchi, per ufficio*		
	83.05-900	—	*B. altri*		
83.06			**Statuette ed altri oggetti di ornamento per interni, di metalli comuni**	18%	9%
	83.06-100	—	*A. dorati o argentati*		
			B. altri:		
	83.06-910	—	*I. di rame*		
	83.06-990	—	*II. di altri metalli comuni*		
83.07			**Apparecchi per illuminazione, lampade, lampadari e simili, e loro parti non elettriche, di metalli comuni**	18%	7%
			A. apparecchi:		
			I. non elettrici:		
	83.07-310	*n.*	*a. lanterne a vento*		
	83.07-350	—	*b. lampade a reticelle ad incandescenza*		
	83.07-380	—	*c. altri*		
			II. elettrici:		
	83.07-410	—	*a. lampade per illuminazione di locali*		
	83.07-450	—	*b. lampade da esterni*		
	83.07-490	—	*c. altri (lampade portatili, lampade dei tipi per usi speciali, ecc.)*		
	83.07-800	—	*B. parti e pezzi staccati*		
83.08			**Tubi flessibili di metalli comuni**	17%	7%
	83.08-100	—	*A. di ferro o di acciaio*		
	83.08-900	—	*B. di altri metalli comuni*		
83.09			**Fermagli, montature a fermaglio, fibbie, fibbie a fermaglio, magliette, ganci, occhielli ed oggetti simili, di metalli comuni, per vestiti, calzature, copertoni, marocchineria e per qualsiasi confezione od oggetti di equipaggiamento; rivetti tubolari o a gambo biforcuto, di metalli comuni**	16%	6,5%
			A. magliette, ganci, occhielli ed oggetti simili:		
	83.09-100	—	*I. fissati su strisce di materia tessile*		
	83.09-300	—	*II. altri*		

Segue TABELLA

SEZIONE XV 83.09

Numero della Tariffa	STATISTICA Codice	Unità supple-mentare	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI Autonomi	Conven-zionali
1	2	3	4	5	6
(*83.09*)	*83.09-500*	—	*B. rivetti tubolari, compresi i rivetti cosidetti « alla cieca »*		
	83.09-600	—	*C. rivetti a gambo biforcuto*		
	83.09-900	—	*D. altri*		
83.10	*83.10-000*	—	**Perle metalliche e pagliette metalliche, tagliate, di metalli comuni**	18%	9%
83.11	*83.11-000*	—	**Campane, campanelle, campanelli, sonagli e simili, non elettrici, e loro parti, di metalli comuni** . . .	18%	9%
83.12	*83.12-000*	—	**Cornici metalliche, per fotografie, incisioni e simili; specchi metallici**	19%	9,5%
83.13			**Tappi metallici, cocchiumi filettati, piastre per cocchiumi, capsule coprituraccioli, capsule lacerabili, tappi versatori, suggelli ed accessori simili per imballaggio, di metalli comuni :**		
			A. capsule otturanti o coprituraccioli, di alluminio o di piombo:		
	83.13-210	—	I. capsule di alluminio, di diametro massimo di 21 mm, anche provviste internamente di una rondella di gomma, ma non associate ad altre materie	18%	7%
	83.13-290	—	II. altri	18%	11%
			B. altri	18%	7%
	83.13-300	—	*I. tappi corona*		
	83.13-500	—	*II. chiusure a museruola ed altri oggetti per fissare i tappi, di fili metallici*		
	83.13-900	—	*III. non nominati*		
83.14			**Cartelli indicatori, cartelli per insegne, cartelli propaganda, cartelli indirizzo ed altri cartelli simili, numeri, lettere e insegne diverse, di metalli comuni** .	19%	7,5%
			A. di ghisa, ferro e acciaio:		
	83.14-210	—	*I. smaltati*		
	83.14-290	—	*II. altri*		
			B. di altri metalli comuni :		
	83.14-810	—	*I. incisi*		
	83.14-890	—	*II. altri*		
83.15			**Fili, bacchette, tubi, piastre, pastiglie, elettrodi e oggetti simili, di metalli comuni o di carburi metallici, rivestiti o riempiti di decapanti e fondenti, per saldature o riporto di metallo o di carburi metallici; fili e bacchette di polveri di metalli comuni agglomerati, per la metallizzazione a proiezione :**		
	83.15-200	—	A. elettrodi per saldature, con anima di acciaio, rivestiti di materie refrattarie	15%	10%
			B. altri	15%	7,5%
	83.15-300	—	*I. di ghisa, di ferro o di acciaio*		
	83.15-500	—	*II. di altri metalli comuni o di carburi metallici*		

Segue TABELLA

SEZIONE XVI

MACCHINE ED APPARECCHI; MATERIALE ELETTRICO

NOTE

1. Questa Sezione non comprende:
   a) le cinghie di trasmissione ed i nastri trasportatori di materie plastiche artificiali del Capitolo 39, le cinghie di trasmissione ed i nastri trasportatori di gomma vulcanizzata (n. 40.10), nonché gli oggetti per usi tecnici di gomma vulcanizzata non indurita, quali rondelle, giunti, valvole e simili (n. 40.14);
   b) gli oggetti per usi tecnici di cuoio o di pelli, naturali, artificiali o ricostituiti (n. 42.04) o di pelli da pellicceria (n. 43.03);
   c) i tubetti, spole, rocche, rocchetti ed altri supporti simili di qualsiasi materia (per esempio, Capitoli 39, 40, 44, 48 o Sezione XV);
   d) le carte ed i cartoni traforati per meccanismi Jacquard e simili, della voce n. 48.21;
   e) i nastri trasportatori e le cinghie di trasmissione di materie tessili (n. 59.16) ed i manufatti per usi tecnici di materie tessili (n. 59.17);
   f) le pietre preziose (gemme), le pietre semipreziose (fini), le pietre sintetiche o ricostituite, delle voci n.ri 71.02 o 71.03, nonché i lavori costituiti esclusivamente di queste materie, della voce numero 71.15;
   g) le parti e forniture d'impiego generale, ai sensi della Nota 2 della Sezione XV, di metalli comuni (Sezione XV) e gli oggetti simili di materie plastiche artificiali (che rientrano, generalmente, nella voce n. 39.07);
   h) le tele e le cinghie senza fine di fili o nastri metallici (Sezione XV);
   ij) gli oggetti dei Capitoli 82 e 83;
   k) il materiale da trasporto della Sezione XVII;
   l) gli oggetti del Capitolo 90;
   m) gli oggetti d'orologeria (Capitolo 91);
   n) gli utensili intercambiabili della voce n. 82.05 e le spazzole costituenti elementi di macchine, (numero 96.02), nonché gli utensili intercambiabili simili i quali sono da classificare secondo la materia costitutiva della loro parte operante (Capitoli 40, 42, 43, 45, 59, voci n.ri 68.04, 69.09, ecc);
   o) gli oggetti del Capitolo 97.
2. Con riserva delle disposizioni contenute nella Nota 1 di questa Sezione e nella Nota 1 dei Capitoli 84 e 85, le parti ed i pezzi staccati di macchine (ad eccezione delle parti e pezzi staccati degli oggetti previsti dalle voci n.ri 84.64, 85.23, 85.24, 85.25 e 85.27) sono da classificare sulla base delle regole seguenti:
   a) le parti ed i pezzi staccati consistenti in oggetti compresi in una voce qualsiasi dei Capitoli 84 o 85 (escluse le voci n.ri 84.65 e 85.28) rientrano nella loro rispettiva voce qualunque possa essere la macchina alla quale sono destinati;
   b) le parti ed i pezzi staccati, diversi da quelli del paragrafo precedente, se riconoscibili come destinati esclusivamente o principalmente ad una macchina particolare o a piú macchine classificabili nella stessa voce (anche nelle voci n.ri 84.59 o 85.22), rientrano nella voce afferente a detta o a dette macchine, o, se del caso, nelle voci n.ri 84.38, 84.48 o 84.55; tuttavia le parti ed i pezzi staccati, destinati, principalmente agli oggetti tanto della voce n. 85.13 quanto della voce n. 85.15, sono da classificare nella voce n. 85.13;
   c) le altre parti e pezzi staccati rientrano nelle voci n.ri 84.65 o 85.28.
3. Salvo disposizioni contrarie, le combinazioni di macchine di specie diversa, destinate a funzionare insieme e costituenti un solo corpo, nonché le macchine che compiono due o piú funzioni diverse, alternative o complementari, sono da classificare tenendo conto della funzione principale che caratterizza il complesso.
4. Le macchine motrici di qualsiasi specie, annesse a macchine operatrici, oppure presentate insieme a macchine operatrici, purché queste ultime siano evidentemente destinate a ricevere le prime (basamento comune, posto riservato nell'incastellatura comune, supporto a mensola fissato a questa o altre disposizioni costruttive simili), seguono il regime della macchina che debbono azionare. La stessa norma si applica per le cinghie di trasmissione e per i nastri trasportatori, montati sulle macchine o presentati contemporaneamente alle macchine sulle quali sono evidentemente destinati ad essere montati. *Il peso delle suddette macchine motrici e delle cinghie di trasmissione o di trasporto entra nel computo per la determinazione degli scaglioni di peso previsti in tariffa.*
5. Ai fini dell'applicazione delle Note che precedono, il termine « macchine » è valido anche per i diversi apparecchi e congegni di questa Sezione.

NOTE COMPLEMENTARI

1. Gli utensili necessari al montaggio o alla manutenzione delle macchine seguono il regime di queste quando siano presentati allo sdoganamento insieme alle relative macchine. Lo stesso regime è applicabile agli utensili intercambiabili che siano presentati contemporaneamente alle macchine di cui costituiscono la dotazione normale e purché essi siano normalmente venduti con quelle.

Segue TABELLA

SEZIONE XVI

2. *Il dichiarante in dogana è tenuto a produrre, a corredo della sua dichiarazione, se la Dogana l'esige, un documento illustrato (notizie, prospetti, pagine di cataloghi, fotografie, ecc.) indicante la designazione corrente della macchina, i suoi usi e le sue caratteristiche essenziali e, per le macchine presentate smontate, un piano di montaggio ed un inventario del contenuto dei differenti colli.*

3. *A richiesta del dichiarante in dogana e subordinatamente alle condizioni da stabilirsi dal Ministero delle Finanze, le disposizioni della Regola generale per l'interpretazione della tariffa doganale 2.a) si applicano anche alle macchine presentate a riprese.*

4. *Gli astucci, cofani o contenitori simili, presentati insieme agli oggetti di questa Sezione, cui sono destinati e con i quali sono normalmente venduti, sono da classificare con questi oggetti. Presentati isolatamente, seguono il loro proprio regime.*

5. *I trattori che sono congiunti, anche per mezzo di dispositivi speciali, a macchine, apparecchi o congegni della presente Sezione, seguono in ogni caso il loro proprio regime (n. 87.01).*

6. *(EURATOM) Le macchine e gli apparecchi appositamente costruiti per la rimessa in ciclo dei combustibili nucleari irradiati, non espressamente nominati in alcuna voce di questa Sezione, sono da assoggettare al dazio dell'11%, qualunque sia la voce dei Capitoli 84 ed 85 nella quale essi rientrano.*

* * *

A) Ai sensi della Nota complementare n. 2, se il documento illustrato richiesto dalla Dogana è redatto in lingua straniera, deve essere tradotto oppure deve essere corredato da una dichiarazione in lingua italiana, contenente le indicazioni richieste e certificata esatta dall'operatore.

B) Le macchine che, per le dimensioni od il peso, non sono suscettibili di essere presentate allo sdoganamento in una sola volta, possono essere presentate a riprese, senza che per questo fatto muti la loro classificazione. In questo caso, per ottenere il trattamento stabilito per le macchine della rispettiva specie, l'operatore deve presentare alla Dogana, all'atto della prima spedizione, i disegni principali dell'intera macchina, con l'indicazione del relativo valore e peso, ed un elenco delle parti costitutive di essa, con l'indicazione approssimativa del loro peso e valore, nonché del termine entro il quale saranno ultimate le spedizioni. Tale termine non potrà eccedere i sei mesi, salvo eventuali proroghe che saranno concesse dal Ministero delle Finanze - Direzione Generale delle Dogane e II.II. - in relazione a particolari necessità rappresentate dagli interessati con apposita documentata istanza.

Il rilascio delle singole spedizioni è subordinato, nel caso d'importazione, al deposito dei diritti afferenti alle parti e pezzi staccati di macchine o alle macchine complete, secondo la classificazione che comporti il dazio piú elevato.

In caso di variazione ai dazi portati dalla Tariffa, dopo aver effettuata la prima importazione di parte della macchina, si applica alla macchina completa il trattamento daziario piú favorevole.

C) Le macchine della stessa specie, montate in batteria, sono da classificare, ciascuna, secondo il proprio peso e valore, comprendendo in questi la parte proporzionale della incastellatura e degli organi comuni.

D) Salvo disposizioni contrarie, seguono lo stesso trattamento della macchina alla quale sono annessi o alla quale sono destinati ad essere annessi, purché, in quest'ultimo caso, siano presentati contemporaneamente e siano ad essa pertinenti:

a) gli apparecchi, strumenti e dispositivi, ausiliari;

b) le pompe;

c) i contrappesi aventi una funzione dinamica (quelli aventi un funzione statica seguono il trattamento loro proprio);

d) i tubi e le rubinetterie;

e) gli oggetti di materie tessili, indispensabili per il funzionamento della macchina;

f) i ventilatori;

g) gli apparecchi ausiliari per riscaldare e simili·

h) gli utensili di lavoro, i porta-utensili ed altri dispositivi, che normalmente vanno fissati simultaneamente sulle macchine e fanno parte integrante delle stesse.

Seguono, invece, il trattamento proprio i copertoni, anche se presentati come coperture delle macchine e, se presentati in soprannumero, gli utensili di lavoro, i porta-utensili, i pezzi di ricambio o di trasformazione e gli oggetti di materie tessili indispensabili per il funzionamento della macchina.

A richiesta dell'interessato, è ammessa al trattamento della macchina una sola serie di chiavi.

Seguono, egualmente, lo stesso trattamento della macchina alla quale sono destinati i basamenti e gli zoccoli, i quadri di controllo o di comando, presentati insieme ad essa.

E) I carrelli ed i vagoncini destinati ad introdurre ed a togliere la materia da lavorare dalle macchine ed a sostenervela durante la lavorazione, si tassano insieme con la macchina rispettiva.

F) Le macchine, sottoposte a diverso trattamento in base al peso, sono classificate secondo il peso netto reale. A tale effetto non si tiene conto del peso degli apparecchi, strumenti e dispositivi ausiliari, delle pompe, dei contrappesi dinamici e degli altri organi ed oggetti che, secondo il dispositivo della precedente Nota D), seguono il trattamento delle macchine rispettive.

Si tiene conto, invece, del peso proporzionale della incastellatura e degli organi comuni, nei casi previsti dalle Note C) e D) precedenti; si tiene conto altresí, del peso dei carrelli e dei vagoncini, da tassare insieme alle macchine rispettive, secondo il disposto della Nota E) precedente.

La classificazione, secondo il peso, delle macchine presentate non montate, ai sensi della Regola generale per l'interpretazione della tariffa doganale 2.a), è determinata dal peso netto totale, purché le parti ed i pezzi staccati costitutivi siano numerati e sia, inoltre, esibito, indipendentemente dai documenti richiesti dalla Nota A), un disegno portante gli stessi numeri di riferimento nonché un elenco riassuntivo ugualmente numerato.

Segue TABELLA

SEZIONE XVI

CAPITOLO 84

CALDAIE, MACCHINE, APPARECCHI E CONGEGNI MECCANICI

NOTE

1. Sono esclusi da questo Capitolo:
   a) le mole ed oggetti simili per macinare e gli altri oggetti del Capitolo 68;
   b) gli apparecchi, macchine, congegni (ad esempio, pompe) e loro parti, di materie ceramiche (Capitolo 69);
   c) le vetrerie per laboratorio (n. 70.17) ed i lavori di vetro per usi tecnici (n.ri 70.20 e 70.21);
   d) gli oggetti delle voci n.ri 73.36 e 73.37 e gli oggetti simili di altri metalli comuni (Capitoli da 74 a 81);
   e) gli utensili e le macchine utensili elettromeccaniche, a mano, della voce n. 85.05, nonché gli apparecchi elettromeccanici per uso domestico della voce n. 85.06.

2. Salvo il disposto delle Note 3 e 4 della Sezione XVI, le macchine e gli apparecchi suscettibili di essere classificati sia sotto le voci dal n. 84.01 al n. 84.21 incluso, sia sotto le voci dal n. 84.22 al n. 84.60 incluso, sono da classificare nelle voci dal n. 84.01 al n. 84.21.

   Tuttavia,

   — non rientrano nella voce n. 84.17:
   a) le incubatrici ed allevatrici per l'avicoltura e gli armadi e stufe di germinazione (n. 84.28);
   b) gli apparecchi umidificatori dei grani per molini (n. 84.29);
   c) i diffusori per zuccherifici (n. 84.30);
   d) le macchine e gli apparecchi termici per il trattamento dei filati, tessuti e lavori di materie tessili (n. 84.40);
   e) gli apparecchi e dispositivi costruiti per compiere un'operazione meccanica, nei quali la variazione di temperatura, anche se necessaria, ha solo una funzione accessoria;

   — non rientrano nella voce n. 84.19:
   a) le macchine da cucire per la chiusura degli imballaggi (n. 84.41);
   b) le macchine ed apparecchi da ufficio della voce n. 84.54.

3. A) Sono considerate «macchine automatiche per l'elaborazione dell'informazione», ai sensi della voce n. 84.53:
   a) le macchine numeriche le cui memorie permettono di registrare, oltre al o ai programmi di elaborazione e ai dati da elaborare, un programma di traduzione dal linguaggio convenzionale, nel quale i programmi sono iscritti, nel linguaggio utilizzabile dalla macchina. Queste macchine devono avere una memoria principale direttamente accessibile per l'esecuzione di un programma, di una capacità almeno sufficiente per registrare le parti dei programmi di elaborazione o di traduzione ed i dati immediatamente necessari per l'elaborazione in corso. Esse devono, inoltre, sulla base delle istruzioni contenute nel programma iniziale, essere in grado, con decisione logica, di modificare l'esecuzione nel corso dell'elaborazione;
   b) le macchine analogiche atte a simulare modelli matematici che comportano almeno: organi analogici, organi di comando e dispositivi di programmazione;
   c) le macchine ibride che comprendono una macchina numerica associata ad elementi analogici oppure una macchina analogica associata ad elementi numerici.

   B) Le macchine automatiche per l'elaborazione dell'informazione possono presentarsi in forma di sistemi che comprendono un numero variabile di unità distinte, ciascuna situata nel proprio involucro. Deve essere considerata come facente parte di un sistema completo, ogni unità che risponde simultaneamente ai requisiti seguenti:
   a) essere collegabile all'unità centrale di elaborazione, sia direttamente, sia con una o piú altre unità intermedie;
   b) essere stata appositamente costruita come parte di un tale sistema (essa, in particolare, deve essere atta a ricevere o a fornire dati in una forma — codice o segnali — utilizzabile dal sistema, a meno che non si tratti di una unità di alimentazione stabilizzata).

   Anche se presentate isolatamente, le unità della specie di cui trattasi sono da classificare nella voce n. 84.53.

4. Rientrano nella voce n. 84.62 le sfere di acciaio calibrate, cioè le sfere brunite il cui diametro massimo o minimo non differisce di piú dell'1% del diametro nominale, a condizione, tuttavia, che questa differenza (tolleranza) non superi 0,05 mm.
   Le sfere di acciaio che non rispondono alla definizione anzidetta sono da classificare nella voce n. 73.40.

5. Salvo disposizioni contrarie e con riserva delle norme stabilite, dalla precedente Nota 2 e dalla Nota 3 della Sezione XVI, le macchine ad utilizzazioni multiple sono da classificare nella voce afferente all'utilizzazione principale, oppure, qualora una tale voce non esista o non sia possibile determinare l'utilizzazione principale, nella voce n. 84.59.
   In ogni caso, rientrano ugualmente nella voce n. 84.59 le macchine per la fabbricazione di cordami e cavi di qualsiasi materia (trefolatrici, riunitrici, cordatrici, ecc.).

Segue TABELLA

SEZIONE XVI

CAPITOLO 84

NOTE COMPLEMENTARI

1. *Si considerano come « motori per aerodine » della voce n. 84.06-A soltanto i motori appositamente costruiti per ricevere un'elica o un rotore.*

2. *Agli effetti della voce n. 84.45-C-VI-a, si considera come sistema di regolazione micrometrica qualsiasi dispositivo che permette di valutare o di regolare ad almeno 1/100 di mm (0,01 mm) circa, il valore dello spostamento di un organo importante della macchina, come: tavola, albero, portamole, ecc.*

3. *Si considerano come « macchine per tracciare » (« à pointer ») della voce n. 84.45-C-VII, le macchine utensili che rispondono alle seguenti condizioni:*
   a) lavorazione effettuata « secondo coordinate »;
   b) precisione nell'avanzamento della tavola portapezzo e della slitta portamandrino con errore non superiore a 0,005 mm.

4. ***(EURATOM) Il termine « reattori nucleari » (voce n. 84.59-B) indica il complesso delle apparecchiature e dei dispositivi contenuti nella zona di uno schermo biologico, ivi compreso, eventualmente, lo schermo stesso, nonché i dispositivi che fanno parte integrante delle parti contenute nella zona (in particolare le barre di regolazione ed i loro dispositivi di guida e di comando nella misura in cui fanno parte integrante delle barre suddette) o di altre parti contenute nell'interno della zona.***

Numero della Tariffa	STATISTICA		DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI	
	Codice	Unità supplementare		Autonomi	Convenzionali
1	2	3	4	5	6
84.01			**Generatori di vapore d'acqua o di altri vapori (caldaie a vapore); caldaie dette « ad acqua surriscaldata »**	14%	5,5%
			A. caldaie:		
			I. multitubolari (a tubi d'acqua):		
	84.01-110	—	*a. con produzione oraria di vapore superiore a 45 tonnellate*		
	84.01-190	—	*b. altre*		
	84.01-200	—	*II. a tubi da fumo*		
	84.01-500	—	*III. altre*		
	84.01-800	—	*B. parti e pezzi staccati*		
84.02			**Apparecchi ausiliari per caldaie della voce n. 84.01 (economizzatori, surriscaldatori, accumulatori di vapore, apparecchi di pulitura, recuperatori di gas, ecc.); condensatori per macchine a vapore**	14%	5,5%
	84.02-100	—	*A. apparecchi ausiliari per caldaie della voce numero 84.01*		
	84.02-300	—	*B. condensatori per macchine a vapore*		
	84.02-900	—	*C. parti e pezzi staccati*		
84.03	*84.03-000*	—	**Gassogeni e generatori di gas d'acqua e di gas di aria, anche con i rispettivi depuratori; generatori di acetilene (per via umida) e generatori simili, anche con i rispettivi depuratori**	14%	5,5%
84.04	*84.04-000*	—	**Locomobili (ad esclusione dei trattori della voce n. 87.01) e macchine semifisse, a vapore**	13%	6,5%
84.05			**Macchine a vapore d'acqua o ad altri vapori, separate dalle loro caldaie**	13%	5%
	84.05-200	—	*A. macchine*		
			B. parti e pezzi staccati:		
	84.05-901	—	*I. pale, palette e rotori*		
	84.05-905	—	*II. altri*		

Segue TABELLA

SEZIONE XVI **84.06**

Numero della Tariffa	STATISTICA Codice	Unità supplementare	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI Autonomi	Convenzionali
1	2	3	4	5	6
84.06			**Motori a scoppio o a combustione interna, a pistone:**		
			A. motori per aerodine, rispondenti alla definizione della Nota complementare 1 di questo Capitolo, di potenza:		
	84.06-110	*n.*	I. di 400 CV o meno	15%(2)(3)	6%
	84.06-150	*n.*	II. di piú di 400 CV	10%(2)(3)	4%
	84.06-200	*n.*	B. propulsori speciali del tipo « fuoribordo » . . .	18%	11%
			C. altri motori:		
			I. motori a scoppio (con accensione a scintilla) con cilindrata:		
			a. di 250 cm^3 o meno	22% (4)	9%
			1. di propulsione per autoveicoli del Capitolo 87:		
	84.06-310	*n.*	*aa. di 50 cm^3 o meno*		
	84.06-330	*n.*	*bb. di piú di 50 cm^3 fino a 250 cm^3*		
	84.06-350	*n.*	*2. altri*		
			b. di piú di 250 cm^3:		
			1. destinati all'industria del montaggio: dei motocoltivatori della voce n. 87.01-A, degli autoveicoli per il trasporto di persone, compresi gli autoveicoli misti, con meno di 15 posti a sedere, degli autoveicoli per il trasporto di merci con motore di cilindrata inferiore a 2.800 cm^3, degli autoveicoli per usi speciali della voce n. 87.03 (1)	18%	7%
	84.06-371	*n.*	*aa. di piú di 250 cm^3 fino a 1.000 cm^3*		
	84.06-373	*n.*	*bb. di piú di 1.000 cm^3 fino a 1.500 cm^3*		
	84.06-375	*n.*	*cc. di piú di 1.500 cm^3 fino a 4.000 cm^3*		
	84.06-377	*n.*	*dd. di piú di 4.000 cm^3*		
			2. altri	18% (5)	12%
			aa. di propulsione per autoveicoli del Capitolo 87:		
	84.06-410	*n.*	*α. di piú di 250 cm^3 fino a 1.000 cm^3*		
	84.06-430	*n.*	*β. di piú di 1.000 cm^3 fino a 1.500 cm^3*		
	84.06-451	*n.*	*γ. di piú di 1.500 cm^3 fino a 4.000 cm^3*		
	84.06-455	*n.*	*δ. di piú di 4.000 cm^3*		
	84.06-470	*n.*	*bb. per navi*		
	84.06-490	*n.*	*cc. non nominati*		
			II. motori a combustione interna (con accensione per compressione):		
	84.06-530	*n.*	a. motori di propulsione per navi (1)	15% (6)	11%

(1) Sono ammessi in questa voce subordinatamente alle condizioni da stabilirsi dal Ministero delle Finanze.

(2) Il dazio è provvisoriamente sospeso per i materiali importati e destinati ed essere montati su aerodine che hanno beneficiato a loro volta della franchigia doganale o che sono costruite nella Comunità. Il beneficio di tale sospensione è subordinato all'osservanza delle modalità e condizioni da stabilirsi dal Ministero delle Finanze.

(3) *L'applicazione del dazio è sospesa se destinati all'Amministrazione della Difesa.*

(4) *Per i motori diversi da quelli per velocipedi, motocicli e autoveicoli, l'applicazione del dazio è sospesa se destinati all'Amministrazione della Difesa o se importati dal Corpo della Guardia di Finanza.*

(5) *Per i motori diversi da quelli per motocicli e autoveicoli, l'applicazione del dazio è sospesa se destinati all'Amministrazione della Difesa o se importati dal Corpo della Guardia di Finanza.*

(6) *L'applicazione del dazio è sospesa se destinati all'Amministrazione della Difesa o se importati dal Corpo della Guardia di Finanza.*

Segue TABELLA

SEZIONE XVI

84.06

Numero della Tariffa	STATISTICA		DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI	
	Codice	Unità supplementare		Autonomi	Convenzionali
1	2	3	4	5	6
(84.06-C-II)			b. altri:		
			1. destinati all'industria del montaggio: dei motocoltivatori della voce n. 87.01-A, degli autoveicoli per il trasporto di persone, compresi gli autoveicoli misti, con meno di 15 posti a sedere, degli autoveicoli per il trasporto di merci con motore di cilindrata inferiore a 2.500 cm³, degli autoveicoli per usi speciali della voce n. 87.03 (1)	18%	7%
	84.06-651	*n.*	*aa. di potenza di 100 CV o meno*		
	84.06-655	*n.*	*bb. di potenza di più di 100 CV*		
			2. non nominati	18% (2)	14%
	84.06-750	*n.*	*aa. di propulsione per autoveicoli del Capitolo 87*		
			bb. altri:		
	84.06-810	*n.*	*α. di potenza di 100 CV o meno*		
	84.06-830	*n.*	*β. di potenza di più di 100 CV fino a 1.000 CV*		
	84.06-850	*n.*	*γ. di potenza di più di 1.000 CV*		
			D. parti e pezzi staccati:		
	84.06-910	—	I. di motori per aerodine	12%(3)(4)	5%
			II. di altri motori	16%	7%
			a. blocchi-cilindri, carters, testate, cilindri e camicie:		
	84.06-930	—	*1. di motori di propulsione per autoveicoli del Capitolo 87*		
	84.06-940	—	*2. altri*		
			b. bielle e pistoni:		
	84.06-950	—	*1. di motori di propulsione per autoveicoli del Capitolo 87*		
	84.06-960	—	*2. altri*		
			c. altri:		
	84.06-970	—	*1. di motori di propulsione per autoveicoli del Capitolo 87*		
	84.06-980	—	*2. non nominati*		
84.07			**Ruote idrauliche, turbine ed altre macchine motrici, idrauliche**	15%	6%
	84.07-100	—	*A. turbine idrauliche*		
	84.07-300	—	*B. ruote idrauliche ed altre macchine motrici idrauliche*		
	84.07-900	—	*C. parti e pezzi staccati*		

(1) Sono ammessi in questa voce subordinatamente alle condizioni da stabilirsi dal Ministero delle Finanze.

(2) *Per i motori diversi da quelli per motocicli e autoveicoli, l'applicazione del dazio è sospesa se destinati alla Amministrazione della Difesa o se importati dal Corpo della Guardia di Finanza.*

(3) Il dazio è provvisoriamente sospeso per i materiali importati e destinati ad essere montati su aerodine che hanno beneficiato a loro volta della franchigia doganale o che sono costruite nella Comunità. Il beneficio di tale sospensione è subordinato all'osservanza delle modalità e condizioni da stabilirsi dal Ministero delle Finanze.

(4) *L'applicazione del dazio è sospesa se destinati all'Amministrazione della Difesa.*

Segue TABELLA

SEZIONE XVI **84.08**

Numero della Tariffa 1	STATISTICA Codice 2	Unità supplementare 3	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 4	ALIQUOTA DEI DAZI Autonomi 5	Convenzionali 6
84.08			**Altri motori e macchine motrici :**		
			A. propulsori a reazione:		
			I. turboreattori d'una spinta di:		
	84.08-110	*n.*	a. 2.500 kg o meno.	12%(1)(2)	6%
	84.08-130	*n.*	b. piú di 2.500 kg	12%(1)(2)	5%
	84.08-190	*n.*	II. altri (statoreattori, pulsoreattori, razzi, ecc.)	12%(1)(2)	6%
			B. turbine a gas:		
			I. turbopropulsori d'una potenza di:		
	84.08-310	*n.*	a. 1.500 CV o meno	15%(1)(2)	7,5%
	84.08-330	*n.*	b. piú di 1.500 CV	12%(1)(2)	5%
	84.08-390	*n.*	II. altri	14%	5,5%
	84.08-500	—	C. altri motori e macchine motrici	14%	7%
			D. parti e pezzi staccati:		
	84.08-710	—	I. di propulsori a reazione o di turbopropulsori	12%(1)(2)	5%
	84.08-790	—	II. altri	14%	5,5%
84.09			**Rulli compressori a propulsione meccanica . . . .**	13%	5%
			A. rulli compressori:		
	84.09-100	*n.*	*I. a vibrazione*		
	84.09-300	*n.*	*II. altri*		
	84.09-900	—	*B. parti e pezzi staccati*		
84.10			**Pompe, motopompe e turbopompe, per liquidi, comprese le pompe non meccaniche e le pompe distributrici aventi un dispositivo misuratore; elevatori per liquidi (a corona, a norie, a nastri flessibili, ecc.):**		
			A. pompe distributrici aventi un dispositivo misuratore o costruite per ricevere tale dispositivo .	15%	6,5%
			I. pompe:		
	84.10-130	*n.*	*a. dei tipi utilizzati per la distribuzione dei carburanti e lubrificanti*		
	84.10-160	*n.*	*b. altre*		
	84.10-180	—	*II. parti e pezzi staccati*		
			B. altre pompe:		
			I. pompe che possono fornire una pressione uguale o superiore a 20 bar	12%	9%
	84.10-210	*n.*	*a. pompe a mano*		
	84.10-230	*n.*	*b. pompe di ogni specie per motori a scoppio o a combustione interna*		
			c. altre:		
	84.10-250	*n.*	*1. alternative*		
	84.10-260	*n.*	*2. rotative*		
	84.10-270	*n.*	*3. centrifughe, comprese le turbopompe*		
	84.10-280	*n.*	*4. non nominate*		

(1) Il dazio è provvisoriamente sospeso per i materiali importati e destinati ad essere montati su aerodine che hanno beneficiato a loro volta della franchigia doganale o che sono costruite nella Comunità. Il beneficio di tale sospensione è subordinato all'osservanza delle modalità e condizioni da stabilirsi dal Ministero delle Finanze.

(2) *L'applicazione del dazio è sospesa se destinati all'Amministrazione della Difesa.*

Segue TABELLA

SEZIONE XVI 84.10

Numero della Tariffa	STATISTICA		DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI	
	Codice	Unità supple-mentare		Autonomi	Conven-zionali
1	2	3	4	5	6
(*84.10-* B)			II. pompe non nominate	12%	6%
	84.10-410	*n.*	*a. pompe a mano*		
	84.10-430	*n.*	*b. pompe di ogni specie per motori a scoppio o a combustione interna*		
			c. altre:		
	84.10-610	*n.*	*1. alternative*		
	84.10-630	—	*2. rotative*		
	84.10-650	—	*3. centrifughe, comprese le turbopompe*		
	84.10-670	*n.*	*4. non nominate*		
	84.10-700	—	III. parti e pezzi staccati	12%	6%
	84.10-800	—	C. elevatori per liquidi (a corona, a norie, a nastri flessibili, ecc.)	14%	5,5%
84.11			**Pompe, motopompe e turbopompe, per aria e per vuoto; compressori, motocompressori e turbocompressori di aria e di altri gas; generatori a pistoni liberi; ventilatori e simili :**		
			A. pompe e compressori:		
	84.11-120	*n.*	I. pompe (a mano o a pedale) per gonfiare i pneumatici ed oggetti simili	16%	6,5%
			II. pompe per vuoto che possono fornire un vuoto inferiore a 10^{-2} Torr; compressori centrifughi o assiali che consentono un rapporto di compressione almeno uguale a 2 e una portata di piú di 3.000 m^3 al minuto; compressori alternativi fissi di peso superiore a 2.000 kg	12%	9%
	84.11-210	*n.*	*a. pompe per vuoto che possono fornire un vuoto inferiore a 10^{-2} Torr*		
	84.11-220	*n.*	*b. compressori centrifughi o assiali che consentono un rapporto di compressione almeno uguale a 2 e una portata di piú di 3.000 m^3 al minuto*		
	84.11-230	*n.*	*c. compressori alternativi fissi di peso superiore a 2.000 kg*		
			III. altre pompe e compressori	12%	6%
	84.11-260	*n.*	*a. pompe per vuoto*		
			b. compressori per gruppi frigoriferi:		
	84.11-270	*n.*	*1. di 350 Kcal/h o meno*		
			2. di piú di 350 Kcal/h:		
	84.11-280	*n.*	*aa. a chiusura ermetica o semi-ermetica*		
	84.11-290	*n.*	*bb. altri*		
			c. altri:		
	84.11-310	*n.*	*1. montati su telai trainabili*		
			2. non nominati:		
	84.11-320	*n.*	*aa. alternativi*		
	84.11-330	*n.*	*bb. centrifughi o assiali*		
	84.11-340	*n.*	*cc. altri*		
	84.11-380	—	IV. parti e pezzi staccati	12%	6%
			B. generatori a pistoni liberi	10% (1)	4%
	84.11-401	—	*I. generatori*		
	84.11-405	—	*II. parti e epezzi staccati*		

(1) *L'applicazione del dazio è sospesa se destinati alla Amministrazione della Difesa.*

Numero della Tariffa	STATISTICA		DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI	
	Codice	Unità supplementare		Autonomi	Convenzionali
1	2	3	4	5	6
(84.11)			C. ventilatori e simili	13%	6,5%
			I. ventilatori e simili (diversi da quelli della voce n. 85.06):		
	84.11-511	*n.*	*a. elicoidali o assiali*		
	84.11-515	*n.*	*b. altri*		
	84.11-550	—	*II. parti e pezzi staccati*		
84.12			**Gruppi per il condizionamento dell'aria comprendenti, riuniti in un solo corpo, un ventilatore a motore e dispositivi per modificare la temperatura e l'umidità**	12%	8%
	84.12-100	—	*A. con attrezzatura frigorifera*		
	84.12-300	—	*B. senza attrezzatura frigorifera*		
84.13			**Bruciatori per l'alimentazione di focolari, a combustibili liquidi (polverizzatori), a combustibili solidi polverizzati o a gas; focolari automatici, compresi gli avanfocolari, le griglie meccaniche, i dispositivi meccanici per l'eliminazione delle ceneri e dispositivi simili**	14%	5,5%
			A. bruciatori a combustibili liquidi (polverizzatori):		
			I. bruciatori:		
	84.13-110	*n.*	*a. con dispositivo di controllo automatico montato*		
	84.13-150	*n.*	*b. altri*		
	84.13-180	—	*II. parti e pezzi staccati*		
	84.13-300	—	*B. bruciatori a combustibili solidi polverizzati o a gas; bruciatori misti*		
	84.13-500	—	*C. altri*		
84.14			**Forni industriali o per laboratori, ad esclusione dei forni elettrici della voce n. 85.11:**		
	84.14-100	—	A. appositamente costruiti per la separazione dei combustibili nucleari irradiati, per il trattamento delle scorie radioattive o per la rimessa in ciclo dei combustibili nucleari irradiati (EURATOM)	11%	5,5%
			B. altri	14%	5,5%
			I. forni:		
	84.14-910	—	*a. per la fusione, l'arrostimento o altro trattamento termico dei minerali o dei metalli*		
	84.14-930	—	*b. per i prodotti di panetteria, pasticceria e biscotteria*		
	84.14-950	—	*c. non nominati*		
			II. parti e pezzi staccati:		
	84.14-991	—	*a. di forni per la fusione, l'arrostimento o altro trattamento termico dei minerali o dei metalli*		
	84.14-994	—	*b. di forni per i prodotti di panetteria, pasticceria e biscotteria*		
	84.14-997	—	*c. di forni non nominati*		

Segue TABELLA

SEZIONE XVI

84.15

Numero della Tariffa	STATISTICA Codice	Unità supplementare	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI Autonomi	Convenzionali
1	2	3	4	5	6
84.15			**Materiale, macchine ed apparecchi per la produzione del freddo con attrezzatura elettrica o di altra specie:**		
			A. evaporatori e condensatori, diversi da quelli per gli apparecchi per uso domestico	13%	4,5%
	84.15-051	—	*I. evaporatori*		
	84.15-055	—	*II. condensatori*		
			B. altri	13%	5%
			I. materiale, macchine ed apparecchi:		
			a. frigoriferi per uso domestico:		
			1. elettrici, a compressione:		
	84.15-070	*n.*	*aa. muniti di un compartimento congelatore-conservatore con sportello esterno ed evaporatore separati*		
			bb. altri:		
	84.15-080	*n.*	*α. tipo tavolo*		
	84.15-090	*n.*	*β. da incassare*		
			γ. non nominati, di capacità:		
	84.15-120	*n.*	*a'. inferiore o uguale a 250 litri*		
	84.15-130	*n.*	*b'. superiore a 250 litri*		
	84.15-150	*n.*	*2. elettrici, ad assorbimento*		
	84.15-210	*n.*	*3. non elettrici*		
			b. mobili congelatori-conservatori, tipo cofano, di capacità:		
	84.15-320	*n.*	*1. inferiore o uguale a 600 litri*		
	84.15-360	*n.*	*2. superiore a 600 litri*		
			c. mobili congelatori-conservatori, tipo armadio, di capacità:		
	84.15-420	*n.*	*1. uguale o inferiore a 250 litri*		
	84.15-460	*n.*	*2. superiore a 250 litri*		
			d. mobili-vetrine e mobili-banchi, frigoriferi (con gruppo frigorifero e/o evaporatore incorporati):		
	84.15-510	*n.*	*1. per prodotti congelati*		
	84.15-590	*n.*	*2. altri*		
			e. altri mobili frigoriferi:		
	84.15-610	*n.*	*1. congelatori-conservatori, comprese le sorbettiere*		
	84.15-690	*n.*	*2. altri*		
			f. altre macchine, attrezzature e installazioni, frigorifere, di potenza:		
	84.15-710	—	*1. inferiore o uguale a 350 Kcal/h*		
	84.15-730	—	*2. superiore a 350 Kcal/h fino a 20.000 Kcal/h incluso*		
	84.15-780	—	*3. superiore a 20.000 Kcal/h*		
			II. parti e pezzi staccati:		
	84.15-910	—	*a. mobili*		
	84.15-990	—	*b. altri*		

Segue TABELLA

SEZIONE XVI **84.**16

Numero della Tariffa	STATISTICA		DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI	
	Codice	Unità supple-mentare		Autonomi	Conven-zionali
1	2	3	4	5	6
84.16			**Calandre e laminatoi, diversi dai laminatoi per metalli e dalle macchine per laminare il vetro; cilindri per dette macchine**	13%	5%
			A. calandre e laminatoi:		
	84.16-101	—	*I. per l'industria tessile*		
	84.16-105	—	*II. altri*		
			B. parti e pezzi staccati:		
			I. cilindri:		
	84.16-930	—	*a. di ghisa*		
	84.16-950	—	*b. altri*		
	84.16-990	—	*II. altri*		
84.17			**Apparecchi e dispositivi, anche riscaldati elettricamente, per il trattamento di materie con operazioni che implicano un cambiamento di temperatura, come il riscaldamento, la cottura, la torrefazione, la distillazione, la rettificazione, la sterilizzazione, la pastorizzazione, la stufatura, l'essiccazione, la evaporazione, la vaporizzazione, la condensazione, il raffreddamento, ecc., ad esclusione degli apparecchi domestici ; scaldacqua e scaldabagni, non elettrici :**		
	84.17-100	—	A. apparecchi per la produzione dei prodotti della voce n. 28.51-A (EURATOM)	11%	5,5%
	84.17-200	—	B. apparecchi appositamente costruiti per la separazione dei combustibili nucleari irradiati, per il trattamento delle scorie radioattive o per la rimessa in ciclo dei combustibili nucleari irradiati (EURATOM)	11%	5,5%
	84.17-300	—	C. scambiatori di temperatura	11%	4,5%
			D. macchine ed apparecchi per la preparazione del caffè ed altre bevande calde:		
			I. a riscaldamento elettrico	18%	9%
	84.17-411	—	*a. macchine e apparecchi*		
	84.17-415	—	*b. parti e pezzi staccati*		
	84.17-490	—	II. altri	12%	6%
			E. apparecchi medico-chirurgici di sterilizzazione:		
	84.17-510	—	I. a riscaldamento elettrico	17%	8,5%
	84.17-540	—	II. altri	14%	7%
			F. altri:		
			I. scaldacqua e scadabagni, non elettrici . . .	15%	6%
	84.17-560	—	*a. per uso domestico*		
	84.17-580	—	*b. per altri usi*		
			II. non nominati	14%	5,5%
			a. essiccatoi:		
	84.17-600	—	*1. per l'agricoltura*		
	84.17-620	—	*2. per l'industria dei prodotti alimentari, delle bevande e del tabacco*		
	84.17-630	—	*3. per l'industria chimica*		
	84.17-640	—	*4. per le industrie del legno, delle paste per carta, della carta e dei cartoni*		
	84.17-660	—	*5. altri*		

Segue TABELLA

SEZIONE XVI 84.17

Numero della Tariffa	STATISTICA Codice	Unità supplementare	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI Autonomi	Convenzionali
1	2	3	4	5	6
(84.17-F-II-)	*84.17-670*	—	*b. apparecchi e dispositivi per la liquefazione dell'aria o dei gas*		
	84.17-680	—	*c. apparecchi e dispositivi di raffreddamento a ritorno d'acqua, nei quali lo scambio termico non si effettua attraverso una parete*		
			d. altri apparecchi e dispositivi:		
	84.17-710	—	*1. per le industrie del latte*		
	84.17-730	—	*2. per l'industria dei grassi e degli oli alimentari*		
	84.17-750	—	*3. per la fabbricazione dello zucchero*		
	84.17-770	—	*4. per la fabbricazione della cioccolata, dei confetti, delle caramelle, e di simili prodotti dolciari*		
	84.17-790	—	*5. per il trattamento di altri prodotti delle industrie alimentari, delle bevande e del tabacco*		
	84.17-810	—	*6. per le industrie delle paste per carta, della carta e dei cartoni*		
	84.17-840	—	*7. per l'industria chimica*		
	84.17-870	—	*8. per l'industria della gomma e delle materie plastiche artificiali*		
	84.17-890	—	*9. non nominati*		
			e. parti e pezzi staccati:		
	84.17-920	—	*1. di essiccatoi*		
	84.17-940	—	*2. di apparecchi e dispositivi per la liquefazione dell'aria o dei gas*		
	84.17-970	—	*3. di altri apparecchi e dispositivi*		
84.18			**Centrifughe ed idroestrattori centrifughi; apparecchi per filtrare o depurare liquidi o gas:**		
	84.18-100	—	A. per la separazione degli isotopi dell'uranio (EURATOM)	5%	4,5%
	84.18-300	—	B. per la produzione dei prodotti della voce numero 28.51-A (EURATOM)	11%	5,5%
	84.18-400	—	C. appositamente costruiti per la separazione dei combustibili nucleari irradiati, per il trattamento delle scorie radioattive o per la rimessa in ciclo dei combustibili nucleari irradiati (EURATOM)	11%	5,5%
			D. altri:		
			I. centrifughe ed idroestrattori centrifughi:		
			a. idroestrattori per biancheria, a funzionamento elettrico, di capacità unitaria, espressa in peso di biancheria secca, non eccedente i 6 kg	18%	8%
	84.18-550	*n.*	*1. apparecchi*		
	84.18-580	—	*2. parti e pezzi staccati*		
			b. altri	13%	5%
			1. apparecchi:		
	84.18-610	*n.*	*aa. idroestrattori per biancheria, a funzionamento elettrico, di capacità unitaria, espressa in peso di biancheria secca, superiore a 6 kg*		

Segue TABELLA

SEZIONE XVI

84.18

Numero della Tariffa 1	STATISTICA Codice 2	Unità supplementare 3	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 4	ALIQUOTA DEI DAZI Autonomi 5	Convenzionali 6
(84.18-D-I-1)	84.18-630	—	bb. centrifughe per laboratori		
	84.18-640	n.	cc. scrematrici e chiarificatrici per il trattamento del latte		
	84.18-650	—	dd. non nominati		
			2. parti e pezzi staccati:		
	84.18-670	—	aa. di scrematrici e di chiarificatrici per il trattamento del latte		
	84.18-690	—	bb. altri		
			II. apparecchi (diversi dai centrifughi) per filtrare o depurare liquidi o gas	15%	6%
			a. apparecchi:		
			1. per filtrare o depurare liquidi:		
	84.18-710	—	aa. per motori		
			bb. altri:		
	84.18-730	—	α. apparecchi per filtrare o depurare le acque		
			β. apparecchi per filtrare o depurare altri liquidi:		
	84.18-750	—	a'. per filtrare o depurare le bevande		
	84.18-760	—	b'. per filtrare o depurare gli oli ed i grassi alimentari		
	84.18-790	—	c'. altri		
			2. per filtrare o depurare i gas:		
	84.18-810	—	aa. per motori		
	84.18-890	—	bb. altri		
			b. parti e pezzi staccati:		
	84.18-920	—	1. di apparecchi per filtrare o depurare le acque		
	84.18-940	—	2. di apparecchi per filtrare o depurare altri liquidi		
	84.18-960	—	3. di apparecchi per filtrare o depurare i gas		
84.19			**Macchine ed apparecchi per pulire o asciugare le bottiglie ed altri recipienti; per riempire, chiudere, etichettare o incapsulare bottiglie, scatole, sacchi ed altri contenitori; per impacchettare o imballare le merci; apparecchi per gassare le bevande; apparecchi per lavare il vasellame:**		
			A. macchine ed apparecchi per lavare il vasellame, a funzionamento elettrico, con o senza dispositivo di asciugamento	18%	7%
	84.19-110	n.	I. per uso domestico		
	84.19-190	n.	II. per altri usi		
			B. altri	13%	5%
	84.19-910	—	I. per pulire o asciugare le bottiglie ed altri recipienti; per riempire, chiudere, etichettare o incapsulare bottiglie, scatole, sacchi ed altri contenitori		
	84.19-930	—	II. per impacchettare o imballare le merci		
	84.19-950	—	III. non nominati		

Segue TABELLA

SEZIONE XVI 84.20

Numero della Tariffa	STATISTICA		DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI	
	Codice	Unità supplementare		Autonomi	Convenzionali
1	2	3	4	5	6
84.20			**Apparecchi e strumenti per pesare, comprese le basculle e bilance per verificare i pezzi fabbricati, ma ad esclusione delle bilance sensibili ad un peso di 5 cg o meno; pesi per qualsiasi bilancia . . .**	15%	6%
			A. apparecchi e strumenti per pesare:		
			I. apparecchi e strumenti:		
	84.20-100	*n.*	*a. bilance per la cucina e bilance pesa-bambini*		
	84.20-300	*n.*	*b. basculle a ponte ed altre piattaforme fisse per pesare*		
	84.20-400	*n.*	*c. basculle per la pesatura continua su nastri trasportatori*		
	84.20-500	*n.*	*d. basculle per pesi costanti e basculle insaccatrici*		
			e. altri:		
	84.20-610	*n.*	*1. non automatici*		
			2. semiautomatici ed automatici:		
	84.20-630	*n.*	*aa. basculle pesapersone, escluse quelle funzionanti con monete*		
			bb. altri:		
	84.20-650	*n.*	*α. di portata inferiore o uguale a 30 kg*		
	84.20-670	*n.*	*β. di portata superiore a 30 kg*		
	84.20-700	—	*II. parti e pezzi staccati*		
	84.20-800	—	*B. pesi per qualsiasi bilancia*		
84.21			**Apparecchi meccanici (anche a mano) per spruzzare, cospargere o polverizzare materie liquide o polverulente; estintori, anche carichi; pistole a spruzzo e apparecchi simili; macchine e apparecchi a getto di sabbia, a getto di vapore e simili apparecchi a getto . . . .**	12%	6%
			A. apparecchi meccanici (anche a mano), per spruzzare, cospargere o polverizzare materie liquide o polverulente:		
			I. per spruzzare gli insetticidi, fungicidi, erbicidi, e prodotti simili:		
			a. portatili:		
	84.21-130	—	*1. senza motore*		
	84.21-170	—	*2. con motore*		
	84.21-190	—	*b. altri*		
	84.21-200	—	*II. per annaffiare*		
	84.21-300	—	*III. altri*		
	84.21-910	—	*B. estintori, anche carichi*		
	84.21-930	—	*C. pistole a spruzzo ed apparecchi simili*		
	84.21-950	—	*D. macchine ed apparecchi a getto di sabbia, a getto di vapore e simili apparecchi a getto*		
84.22			**Macchine ed apparecchi di sollevamento, di carico, di scarico e di manutenzione (ascensori, « skips », verricelli, binde, paranchi, gru, ponti scorrevoli, trasportatori, teleferiche, ecc.), esclusi le macchine e gli apparecchi della voce n. 84.23;**		
	84.22-100	—	A. manipolatori meccanici a distanza, fissi o mobili, non maneggiabili « a mano libera », appositamente costruiti per la manipolazione delle sostanze altamente radioattive (EURATOM) . .	8%	4%

Segue TABELLA

SEZIONE XVI **84.22**

Numero della Tariffa	STATISTICA		DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI	
	Codice	Unità supplementare		Autonomi	Convenzionali
1	2	3	4	5	6
(*84.22*)	*84-22-330*	—	B. gru automobili, su ruote, che non possono circolare su rotaie	14%	9%
	84.22-400	—	C. macchine da laminatoi: piani a rulli per la condotta e il trasporto dei prodotti, ribaltatori e manipolatori di lingotti, di masselli, di barre e di lastre	14%	8,5%
			D. altri	14%	5,5%
			I. macchine ed apparecchi:		
	84.22-510	—	*a. gru su cingoli*		
	84.22-550	—	*b. apparecchi elevatori e trasportatori, pneumatici*		
	84.22-610	—	*c. ascensori, montacarichi e discensori*		
	84.22-650	—	*d. scale e marciapiedi, mobili*		
			e. altri:		
	84.22-791	—	*1. taglie e paranchi*		
			2. binde e martinetti:		
	84.22-792	—	*aa. meccanici o idraulici*		
	84.22-793	—	*bb. altri*		
			3. argani e verricelli:		
	84.22-794	—	*aa. elettrici*		
	84.22-795	—	*bb. altri*		
	84.22-796	—	*4. trasportatori meccanici ad azione continua, esclusi quelli azionati mediante cavi*		
	84.22-797	—	*5. benne, pinze, grinfe e simili*		
	84.22-798	—	*6. gru e ponti scorrevoli*		
	84:22-799	—	*7. non nominati*		
			II. parti e pezzi staccati:		
	84.22-931	—	*a. di ascensori, montacarichi e discensori*		
	84.22-935	—	*b. di scale e marciapiedi, mobili*		
	84.22-991	—	*c. di taglie e paranchi*		
	84.22-992	—	*d. di argani e verricelli*		
	84.22-993	—	*e. di trasportatori meccanici ad azione continua, esclusi quelli azionati mediante cavi*		
	84.22-994	—	*f. di gru e ponti scorrevoli*		
	84.22-995	—	*g. di altre macchine ed apparecchi*		
84.23			**Macchine ed apparecchi, fissi o mobili, per l'estrazione, lo sterramento, l'escavazione o la perforazione del suolo (pale meccaniche, tagliatrici-abbattitrici, escavatori, spianatrici, livellatrici, apripista, ruspe, ecc.); battipali ; spazzaneve, diversi dalle vetture spazzaneve della voce n. 87.03:**		
			A. macchine ed apparecchi per l'estrazione, lo sterramento, l'escavazione o la perforazione del suolo:		
			I. automobili, su cingoli o su ruote, che non possono circolare su rotaie	15%	11%
			a. macchine ed apparecchi:		
	84:23-110	*n.*	*1. pale meccaniche, escavatori*		
	84.23-130	*n.*	*2. apripista (buldozer, angledozer), livellatrici*		
	84.23-150	—	*3. altri*		
	84.23-180	—	*b. parti e pezzi staccati*		

Numero della Tariffa	STATISTICA Codice	Unità supplementare	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI Autonomi	Convenzionali
1	2	3	4	5	6
(*84.23-A*)			II. altri:		
			a. macchine di sondaggio e di perforazione . .	9%	3,5%
	84.23-210	*n.*	*1. macchine ed apparecchi*		
	84.23-250	—	*2. parti e pezzi staccati*		
			b. non nominati	14%	5,5%
			1. macchine ed apparecchi:		
	84.23-320	*n.*	*aa. rulli compressori (esclusi quelli delle voci n.ri 84.09 e 84.24)*		
	84.23-350	—	*bb. altri*		
	84.23-380	—	*2. parti e pezzi staccati*		
			B. battipali; spazzaneve, diversi dalle vetture spazzaneve della voce n. 87.03	15%	7,5%
			I. macchine ed apparecchi:		
	84.23-520	*n.*	*a. battipali*		
	84.23-540	*n.*	*b. spazzaneve (esclusi gli spazzaneve automobili della voce n. 87.03)*		
	84.23-580	—	*II. parti e pezzi staccati*		
84.24			**Macchine, apparecchi e congegni agricoli e orticoli, per la preparazione e lavorazione del suolo e per la coltivazione, compresi i rulli per tappeti erbosi e campi sportivi**	11%	4,5%
			A. macchine, apparecchi e congegni:		
	84.24-100	*n.*	*I. aratri di ogni tipo*		
	84.24-300	*n.*	*II. scaricatori, coltivatori, estirpatori, sarchiatrici, zappatrici ed erpici*		
	84.24-500	*n.*	*III. seminatrici, macchine per piantare e trapiantare*		
	84.24-700	*n.*	*IV. spanditori e distributori di concime (spandiconcime)*		
	84.24-800	*n.*	*V. altri*		
	84.24-900	—	*B. parti e pezzi staccati*		
84.25			**Macchine, apparecchi e congegni per la raccolta e la trebbiatura dei prodotti agricoli ; presse da paglia e da foraggio; tosatrici da prato; tarare e macchine simili per la pulitura dei cereali, selezionatrici per uova, per frutta ed altri prodotti agricoli, esclusi le macchine e gli apparecchi per mulini della voce n. 84.29**	11%	4,5%
			A. macchine, apparecchi e congegni:		
			I. tosatrici da prato:		
	84.25-120	*n.*	*a. con motore*		
	84.25-140	*n.*	*b. senza motore*		
			II. falciatrici, (comprese le barre falcianti da montare su trattore):		
	84.25-170	*n.*	*a. motofalciatrici*		
	84.25-210	*n.*	*b. altre falciatrici (comprese le barre falcianti da montare su trattore)*		
			III. mietitrici-trebbiatrici:		
	84.25-260	*n.*	*a. automotrici*		
	84.25-280	*n.*	*b. altre*		
	84.25-300	*n.*	*IV. raccoglitrici-trebbiatrici; trebbiatrici e loro apparecchi ausiliari*		

Segue TABELLA

SEZIONE XVI **84.25**

Numero della Tariffa	STATISTICA		DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI	
	Codice	Unità supplementare		Autonomi	Convenzionali
1	2	3	4	5	6
(*84.25-* A)			*V. apparecchi da fienagione:*		
	84.25-410	*n.*	*a. rastrelli-spandifieno, ranghinatori, voltafieno*		
	84.25-490	*n.*	*b. altri*		
			VI. presse da paglia e da foraggio:		
	84.25-510	*n.*	*a. presse raccoglitrici*		
	84.25-590	*n.*	*b. altre*		
	84.25-610	*n.*	*VII. macchine ed apparecchi per la pulitura, la cernita e la vagliatura dei cereali*		
	84.25-650	*n.*	*VIII. selezionatrici per uova, per frutta ed altri prodotti agricoli*		
	84.25-710	*n.*	*IX. macchine per la raccolta delle patate*		
	84.25-750	*n.*	*X. scollettatrici e macchine per la raccolta delle barbabietole*		
	84.25-800	*n.*	*XI. altri*		
	84.25-900	—	*B. parti e pezzi staccati*		
84.26			**Mungitrici ed altre macchine e apparecchi per l'industria del latte**	11%	5,5%
			A. macchine e apparecchi:		
	84.26-100	*n.*	*I. mungitrici*		
	84.26-300	*n.*	*II. altri*		
	84.26-900	—	*B. parti e pezzi staccati*		
84.27			**Torchi, pigiatrici ed altre macchine per la vinificazione, per la fabbricazione del sidro e simili** .	12%	6%
	84.27-001	—	*A. torchi*		
	84.27-005	—	*B. altri*		
84.28			**Altre macchine ed apparecchi per l'agricoltura, l'orticoltura, l'avicoltura e l'apicoltura, compresi gli apparecchi per la germinazione aventi dei dispositivi meccanici o termici e le incubatrici ed allevatrici per l'avicoltura**	12%	5%
			A. macchine ed apparecchi:		
	84.28-100	—	*I. incubatrici ed allevatrici per l'avicoltura*		
	84.28-200	—	*II. apparecchi per la preparazione degli alimenti per animali*		
	84.28-300	—	*III. altri*		
	84.28-900	—	*B. parti e pezzi staccati*		
84.29			**Macchine, apparecchi e congegni per mulini e per la lavorazione dei cereali e legumi secchi, esclusi le macchine, apparecchi e congegni dei tipi per fattorie**	13%	6,5%
			A. macchine, apparecchi e congegni:		
	84.29-100	—	*I. per la miscela, la pulitura, la crivellatura e la preparazione dei cereali e dei legumi secchi prima della macinazione*		
	84.29-300	—	*II. altri*		
	84.29-500	—	*B. parti e pezzi staccati*		

Segue TABELLA

SEZIONE XVI 84.30

Numero della Tariffa	STATISTICA		DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI	
	Codice	Unità supplementare		Autonomi	Convenzionali
1	2	3	4	5	6
84.30			**Macchine ed apparecchi, non nominati né compresi in altre voci di questo Capitolo, per la panificazione, la pasticceria, la biscotteria, per la fabbricazione delle paste alimentari, per la fabbricazione dei confetti, caramelle e simili prodotti dolciari, per la fabbricazione della cioccolata, per la fabbricazione dello zucchero, della birra e per la lavorazione delle carni, pesci, legumi e frutta per scopi alimentari**	13 %	5 %
			A. macchine ed apparecchi:		
	84.30-100	—	*I. per la panificazione, la pasticceria, la biscotteria, per la fabbricazione delle paste alimentari*		
	84.30-200	—	*II. per la fabbricazione dei confetti, caramelle e simili prodotti dolciari, per la lavorazione del cacao e la fabbricazione della cioccolata*		
	84.30-300	—	*III. per la fabbricazione dello zucchero*		
	84.30-400	—	*IV. per la lavorazione delle carni*		
	84.30-500	—	*V. altri*		
	84.30-900	—	*B. parti e pezzi staccati*		
84.31			**Macchine ed apparecchi per la fabbricazione della pasta di cellulosa (pasta per carta) e per la fabbricazione e la rifinitura della carta e del cartone:**		
			A. per la fabbricazione della carta e del cartone .	12 %	5 %
	84.31-310	—	*I. macchine ed apparecchi*		
	84.31-390	—	*II. parti e pezzi staccati*		
			B. altri	14 %	5,5 %
			I. per la fabbricazione della pasta di cellulosa (pasta per carta):		
	84.31-410	—	*a. macchine ed apparecchi*		
	84.31-490	—	*b. parti e pezzi staccati*		
			II. per l'appretto e la rifinitura della carta e del cartone:		
	84.31-510	—	*a. macchine ed apparecchi*		
	84.31-590	—	*b. parti e pezzi staccati*		
84.32	*84.32-000*		**Macchine ed apparecchi per legare e rilegare, comprese le macchine per cucire i fogli**	11 %	4,5 %
84.33			**Altre macchine ed apparecchi per la lavorazione della pasta per carta, della carta e del cartone, comprese le tagliatrici di ogni specie**	13 %	5 %
			A. macchine ed apparecchi:		
			I. tagliatrici:		
	84.33-100	—	*a. tagliatrici-avvolgitrici*		
	84.33-200	—	*b. tagliatrici a taglio trasversale e longitudinale*		
	84.33-310	—	*c. taglierine-raffilatrici*		
	84.33-390	—	*d. altre*		
	84.33-400	—	*II. macchine per fabbricare i sacchi, i sacchetti e le buste*		
	84.33-500	—	*III. macchine per foggiare a stampo gli oggetti di pasta per carta, di carta o di cartone*		
	84.33-800	—	*IV. altri*		
			B. parti e pezzi staccati:		
	84.33-910	—	*I. di tagliatrici*		
	84.33-990	—	*II. di altre macchine ed apparecchi*		

Numero della Tariffa	STATISTICA Codice	Unità supplementare	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI Autonomi	Convenzionali
1	2	3	4	5	6
84.34			**Macchine per fondere e per comporre i caratteri; macchine, apparecchi e materiale per la preparazione dei clichè, per stereotipia e simili; caratteri per la stampa, clichè, lastre, cilindri ed altri organi per la stampa; pietre litografiche, lastre e cilindri preparati per le arti grafiche (levigati, graniti, lucidati, ecc.):**		
			A. macchine per fondere o per comporre i caratteri:		
			I. macchine per fondere e per comporre i caratteri (« linotypes », « monotypes », « intertypes », ecc.)	6%	2,5%
	84.34-120	*n.*	*a. macchine*		
	84.34-140	—	*b. parti e pezzi staccati*		
			II. altre	13%	5,5%
			a. macchine ed apparecchi:		
	84.34-160	*n.*	*1. per fondere, senza lavoro di composizione*		
	84.34-210	*n.*	*2. altre*		
	84.34-260	—	*b. parti e pezzi staccati*		
			B. lastre, placche, cilindri ed altri organi simili, eccetto le pietre litografiche	16%	7%
	84.34-310	—	*I. per la stampa*		
			II. semplicemente preparati (levigati, graniti, lucidati, ecc.):		
	84.34-360	—	*a. lastre e placche*		
	84.34-380	—	*b. altri*		
			C. altri	14%	5,5%
	84.34-910	—	*I. macchine, apparecchi e materiale per la preparazione dei cliché, per stereotipia e simili*		
	84.34-950	—	*II. caratteri per la stampa, e tipi isolati simili di ogni specie*		
	84.34-990	—	*III. non nominati*		
84.35			**Macchine ed apparecchi per la stampa e le arti grafiche, mettifogli, piegatrici ed altri apparecchi ausiliari per la stampa:**		
			A. macchine ed apparecchi per la stampa e le arti grafiche:		
			I. macchine per la stampa « in bianca », tipografiche, a cilindro:		
			a. a un giro	12%	6%
	84.35-130	*n.*	*1. macchine*		
	84.35-140	—	*2. parti e pezzi staccati*		
			b. a due giri	10%	4%
	84.35-150	*n.*	*1. macchine*		
	84.35-160	—	*2. parti e pezzi staccati*		
			II. macchine per la stampa, rotative	11%	4,5%
			a. macchine:		
	84.35-310	*n.*	*1. macchine offset per ufficio (per un formato di carta di cm 21 per cm 29,7 o meno)*		
	84.35-331	*n.*	*2. rotative per la stampa dei giornali*		
	84.35-334	*n.*	*3. rotative litografiche*		
	84.35-337	*n.*	*4. altre*		
	84.35-380	—	*b. parti e pezzi staccati*		

Segue TABELLA

SEZIONE XVI 84.35

Numero della Tariffa	STATISTICA		DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI	
	Codice	Unità supplementare		Autonomi	Convenzionali
1	2	3	4	5	6
(84.35-A)			III. altri	11%	5,5%
			a. macchine ed apparecchi:		
	84.35-510	*n.*	*1. macchine per la stampa dette « presse a platina »*		
	84.35-530	*n.*	*2. altri*		
	84.35-580	—	*b. parti e pezzi staccati*		
	84.35-700	—	B. apparecchi ausiliari per la stampa	13%	6,5%
84.36			**Macchine ed apparecchi per la filatura (estrusione) delle materie tessili sintetiche e artificiali; macchine ed apparecchi per la preparazione delle materie tessili; macchine e telai per la filatura, torcitura e ritorcitura delle materie tessili; macchine per bobinare (comprese le spoliere) e per aspare le materie tessili**	12%	5%
	84.36-100	*n.*	*A. macchine ed apparecchi per la filatura (estrusione) delle materie tessili sintetiche o artificiali*		
			B. macchine ed apparecchi per la preparazione delle materie tessili:		
	84.36-310	*n.*	*I. carde*		
	84.36-330	*n.*	*II. pettinatrici*		
	84.36-350	*n.*	*III. altri*		
	84.36-910	*n.*	*C. macchine e telai, per la filatura, torcitura e ritorcitura delle materie tessili*		
	84.36-930	*n.*	*D. macchine per bobinare (comprese le spoliere) e per aspare le materie tessili*		
84.37			**Telai per tessitura, per maglieria, per tulli, pizzi, ricami, passamaneria e per reti ; apparecchi e macchine preparatorie alla tessitura, alla maglieria, ecc. (orditoi, imbozzimatrici, ecc.):**		
			A. telai per tessitura	11%	4,5%
	84.37-110	*n.*	*I. per la tessitura dei nastri e delle cinghie*		
			II. altri:		
			a. con navetta:		
	84.37-160	*n.*	*1. automatici*		
	84.37-170	*n.*	*2. non automatici*		
	84.37-180	*n.*	*b. senza navetta*		
			B. telai per maglieria	13%	6%
			I. telai per maglieria:		
			a. rettilinei:		
	84.37-310	*n.*	*1. a mano*		
			2. a motore:		
	84.37-320	*n.*	*aa. macchine per maglieria (telai rettilinei semiautomatici)*		
			bb. altri:		
	84.37-330	*n.*	*α. telai a maglia indemagliabile*		
	84.37-340	*n.*	*β. non nominati*		
			b. circolari:		
	84.37-351	*n.*	*1. funzionanti con aghi a becco*		
	84.37-355	*n.*	*2. altri*		
	84.37-370	*n.*	*II. macchine per apparecchi per rimagliare*		
	84.37-500	*n.*	C. telai per tulli, pizzi, ricami, trecce, passamanerie e per reti	10%	4%

Segue TABELLA

SEZIONE XVI **84.37**

Numero della Tariffa	STATISTICA Codice	Unità supplementare	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI Autonomi	Convenzionali
1	2	3	4	5	6
(84.37)	*84.37-700*	—	D. apparecchi e macchine per la preparazione alla tessitura, alla maglieria, ecc. (orditoi, imbozzimatrici, ecc.)	13%	5%
84.38			**Macchine ed apparecchi ausiliari delle macchine della voce n. 84.37 (ratiere, meccanismi Jacquard, rompicatena e rompitrama, meccanismi per il cambio delle navette, ecc.); pezzi staccati e accessori riconoscibili come destinati esclusivamente o principalmente alle macchine ed apparecchi di questa voce e delle voci n.ri 84.36 e 84.37 (fusi, alette, guarniture per carde, pettini, barrette, filiere, navette, licci e lame, aghi, platine, uncinetti, ecc.)** .	12%	5%
			A. macchine ed apparecchi ausiliari delle macchine della voce n. 84.37:		
	84.38-110	—	*I. ratiere, meccanismi Jacquard ed altri meccanismi d'armatura*		
	84.38-190	—	*II. altri*		
			B. pezzi staccati ed accessori delle macchine ed apparecchi della voce n. 84.36:		
			I. di macchine ed apparecchi per la preparazione delle materie tessili:		
	84.38-320	—	*a. guarniture di carde*		
	84.38-330	—	*b. altri*		
			II. di altre macchine ed apparecchi:		
	84.38-360	—	*a. fusi e loro alette*		
	84.38-370	—	*b. cursori e anelli*		
	84.38-380	—	*c. altri*		
			C. pezzi staccati ed accessori dei telai, macchine ed apparecchi della voce n. 84.37 e delle macchine ed apparecchi ausiliari previsti dalla sottovoce A suindicata:		
	84.38-520	—	*I. navette*		
	84.38-530	—	*II. platine*		
	84.38-540	—	*III. aghi ed oggetti analoghi che partecipano alla formazione delle maglie*		
	84.38-590	—	*IV. altri*		
84.39	*84.39-000*	—	**Macchine ed apparecchi per la fabbricazione e la rifinitura del feltro, in pezza o in forma, comprese le macchine per la fabbricazione dei cappelli e le forme per cappelli**	13%	5%
84.40			**Macchine ed apparecchi per lavare, pulire, asciugare, imbianchire, tingere, apprettare e per la rifinitura dei filati, tessuti e manufatti di materie tessili (compresi gli apparecchi per lavare la biancheria, per stirare e pressare le confezioni, avvolgere, piegare, tagliare e dentellare i tessuti); macchine per il rivestimento dei tessuti e di altri supporti per la fabbricazione dei copripavimenti, come il linoleum, ecc.; macchine dei tipi utilizzati nella stampa dei filati, tessuti, feltro, cuoio, carta da parati, carta da imballaggio e copripavimenti (comprese le lastre ed i cilindri incisi per queste macchine):**		
			A. macchine e presse per stirare, a riscaldamento elettrico	16%	6,5%

Segue TABELLA

SEZIONE XVI 84.40

Numero della Tariffa	STATISTICA Codice	Unità supplementare	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI Autonomi	Convenzionali
1	2	3	4	5	6
(84.40-A)			*I. macchine e presse, di potenza:*		
	84.40-120	*n.*	*a. inferiore a 2.500 Watt*		
	84.40-140	*n.*	*b. uguale o superiore a 2.500 Watt*		
	84.40-150	—	*II. parti e pezzi staccati*		
			B. macchine ed apparecchi per lavare la biancheria, di capacità unitaria, espressa in peso di biancheria secca, non eccedente i 6 kg; idroestrattori (diversi dai centrifughi) per uso domestico:		
			I. a funzionamento elettrico	19%	7,5%
			a. macchine ed apparecchi per lavare la biancheria:		
	84.40-410	*n.*	*1. completamente automatici*		
			2. altri:		
	84.40-420	*n.*	*aa. con idroestrattore centrifugo incorporato*		
	84.40-440	*n.*	*bb. non nominati*		
	84.40-450	—	*b. idroestrattori (diversi dai centrifughi)*		
	84.40-480	—	*c. parti e pezzi staccati*		
	84.40-500	*n.*	II. altri	12%	5%
			C. altri	13%	5%
			I. macchine ed apparecchi:		
	84.40-610	—	*a. dei tipi utilizzati nella stampa dei filati, tessuti, feltro, cuoio, carta da parati, carta da imballaggio e copripavimenti*		
	84.40-650	—	*b. per il rivestimento dei tessuti e di altri supporti per la fabbricazione dei copripavimenti, come il linoleum, ecc.*		
			c. per lavare, per imbianchire e per tingere:		
	84.40-700	—	*1. per lavare la biancheria, di capacità unitaria, espressa in peso di biancheria secca, superiore a 6 kg*		
	84.40-710	—	*2. altri*		
			d. per asciugare:		
	84.40-750	—	*1. per uso industriale*		
	84.40-770	—	*2. altri*		
	84.40-810	—	*e. per pulire a secco*		
	84.40-850	—	*f. altri*		
	84.40-900	—	*II. parti e pezzi staccati*		
84.41			**Macchine per cucire (tessuti, cuoi, calzature, ecc.), compresi i mobili per dette macchine; aghi per macchine da cucire:**		
			A. macchine per cucire, compresi i mobili per dette macchine:		
			I. macchine per cucire unicamente con punto annodato, la cui testa pesa al massimo 16 kg senza motore o 17 kg col motore; teste di macchine per cucire unicamente con punto annodato, pesanti al massimo 16 kg senza motore o 17 kg col motore:		
			a. macchine per cucire di valore unitario (non compresi i supporti, i tavoli o i mobili) superiore a 65 U.C.	12%	6%
	84.41-121	*n.*	*1. portatili*		
	84.41-125	*n.*	*2. altre*		

Segue TABELLA

SEZIONE XVI **84.41**

Numero della Tariffa	STATISTICA Codice	Unità supplementare	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI Autonomi	Convenzionali
1	2	3	4	5	6
(*84.41*-A-I)			b. altre	12%	—
			1. macchine per cucire:		
	84.41-131	*n.*	*aa. portatili*		
	84.41-134	*n.*	*bb. altre*		
	84.41-137	*n.*	*2. teste di macchine per cucire*		
			II. altre macchine per cucire e altre teste di macchine per cucire	12%	6%
	84.41-141	*n.*	*a. macchine per cucire*		
	84.41-145	*n.*	*b. teste di macchine per cucire*		
			III. parti e pezzi staccati, compresi i mobili per macchine da cucire	12%	9%
			a. parti e pezzi staccati:		
	84.41-151	—	*1. di macchine per cucire*		
	84.41-155	—	*2. di teste di macchine per cucire*		
	84.41-170	—	*b. mobili per macchine da cucire e loro parti*		
	84.41-300	—	B. aghi per macchine da cucire	14%	7%
84.42			**Macchine ed apparecchi per la preparazione e la lavorazione del cuoio e delle pelli e per la fabbricazione delle calzature ed altri lavori di cuoio e pelli, escluse le macchine per cucire della voce n. 84.41**	13%	5,5%
			A. per la fabbricazione o la riparazione delle calzature:		
	84.42-101	—	*I. macchine ed apparecchi*		
	84.42-105	—	*II. parti e pezzi staccati*		
	84.42-900	—	*B. altri*		
84.43			**Convertitori, secchie di colata, lingottiere e macchine per colare (gettare), per acciaierie, fonderie e la metallurgia**	13%	5%
	84.43-100	—	*A. convertitori*		
	84.43-300	—	*B. secchie di colata*		
			C. lingottiere:		
	84.43-510	—	*I. di ghisa*		
	84.43-590	—	*II. altre*		
	84.43-700	—	*D. macchine per colare (gettare)*		
	84.43-900	—	*E. parti e pezzi staccati*		
84.44			**Laminatoi, treni di laminazione e cilindri di laminatoi :**		
	84.44-100	—	A. laminatoi appositamente costruiti per essere utilizzati nella rimessa in ciclo dei combustibili nucleari irradiati (EURATOM)	11%	5,5%
			B. altri	13%	7%
	84.44-910	—	*I. laminatoi, treni di laminazione*		
			II. parti e pezzi staccati:		
			a. cilindri di laminatoi:		
	84.44-950	—	*1. di ghisa*		
			2. di acciaio:		
	84.44-970	—	*aa. fucinato*		
	84.44-980	—	*bb. altro*		
	84.44-990	—	*b. altri*		

Segue TABELLA

SEZIONE XVI 84.45

Numero della Tariffa	STATISTICA Codice	Unità supplementare	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI Autonomi	Convenzionali
1	2	3	4	5	6
84.45			**Macchine utensili per la lavorazione dei metalli e dei carburi metallici, diverse da quelle delle voci n.ri 84.49 e 84.50:**		
			A. appositamente costruite per essere utilizzate nella rimessa in ciclo dei combustibili nucleari irradiati (applicazione di guaine, rimozione di guaine, foggiatura, ecc.):		
	84.45-010	*n.*	I. macchine automatizzate con informazioni codificate (EURATOM)	11%	—
	84.45-030	*n.*	II. altre (EURATOM)	11%	5,5%
			B. macchine utensili operanti per elettroerosione o altro fenomeno elettrico; macchine utensili ultrasoniche:		
	84.45-050	*n.*	I. macchine automatizzate con informazioni codificate	8%	6%
			II. altre	8%	3%
	84.45-071	*n.*	*a. operanti per elettroerosione o altro fenomeno elettrico*		
	84.45-075	*n.*	*b. ultrasoniche*		
			C. altre macchine utensili:		
			I. torni:		
			a. torni automatizzati con informazioni codificate	10%	8%
	84.45-120	*n.*	*1. torni paralleli, torni a utensili multipli, e torni per riprodurre*		
			2. altri:		
	84.45-140	*n.*	*aa. torni automatici e torni a revolver o a torretta*		
	84.45-160	*n.*	*bb. non nominati*		
			b. altri	10%	7%
	84.45-220	*n.*	*1. torni paralleli, torni a utensili multipli, torni per riprodurre*		
			2. non nominati:		
			aa. automatici, compresi quelli a revolver o a torretta:		
	84.45-241	*n.*	*α. ad un mandrino*		
	84.45-244	*n.*	*β. a mandrini multipli*		
	84.45-247	*n.*	*γ. altri*		
			bb. altri :		
	84.45-249	*n.*	*α. semiautomatici a torretta, con passaggio di barra tonda di diametro superiore a 90 mm*		
	84.45-260	*n.*	*β. non nominati*		
			II. alesatrici:		
			a. macchine automatizzate con informazioni codificate	8%	6%
	84.45-360	*n.*	*1. alesatrici-fresatrici*		
	84.45-370	*n.*	*2. altri*		
			b. altre	8%	3%
			1. alesatrici-fresatrici:		
	84.45-381	*n.*	*aa. a montante mobile, a mandrino con diametro superiore a 200 mm*		
	84.45-385	*n.*	*bb. altre*		

Segue TABELLA

SEZIONE XVI **84.**45

Numero della Tariffa	STATISTICA		DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI	
	Codice	Unità supplementare		Autonomi	Convenzionali
1	2	3	4	5	6
(84.45- C-II-b)			*2. alesatrici universali:*		
	84.45-391	*n.*	*aa. a mandrino con diametro superiore a 120 mm*		
	84.45-393	*n.*	*bb. a mandrino con diametro uguale o superiore a 75 mm fino a 120 mm inclusi*		
	84.45-395	*n.*	*cc. altre*		
	84.45-397	*n.*	*3. non nominate*		
			III. piallatrici:		
	84.45-410	*n.*	a. macchine automatizzate con informazioni codificate	8%	8%
	84.45-430	*n.*	b. altre	8%	7%
			IV. limatrici, segatrici, troncatrici, brocciatrici, stozzatrici:		
	84.45-440	*n.*	a. macchine automatizzate con informazioni codificate	6%	5%
			b. altre	6%	2,5%
	84.45-450	*n.*	*1. limatrici, stozzatrici*		
	84.45-460	*n.*	*2. brocciatrici*		
	84.45-470	*n.*	*3. segatrici, troncatrici*		
			V. fresatrici, foratrici:		
			a. macchine automatizzate con informazioni codificate	12%	10%
	84.45-480	*n.*	*1. fresatrici*		
			2. foratrici:		
	84.45-490	*n.*	*aa. trapani radiali*		
	84.45-510	*n.*	*bb. altre*		
			b. altre	12%	8%
			1. fresatrici:		
	84.45-521	*n.*	*aa. universali ed orizzontali a mensola*		
	84.45-523	*n.*	*bb. con tavola tipo pialla*		
	84.45-525	*n.*	*cc. per riprodurre*		
	84.45-527	*n.*	*dd. altre*		
			2. foratrici:		
	84.45-530	*n.*	*aa. trapani radiali*		
	84.45-541	*n.*	*bb. foratrici a mandrini multipli*		
	84.45-545	*n.*	*cc. altre*		
			VI. affilatrici, sbavatrici, rettificatrici, molatrici, lucidatrici, smerigliatrici, levigatrici, lappatrici, e simili, operanti a mezzo di mole, di abrasivi o di prodotti per lucidare:		
			a. con sistema di regolazione micrometrica, ai sensi della Nota complementare 2 di questo Capitolo:		
			1. macchine automatizzate con informazioni codificate	10%	8%
	84.45-550	*n.*	*aa. rettificatrici*		
	84.45-560	*n.*	*bb. altre*		
			2. altre	10%	7%
			aa. rettificatrici:		
	84.45-570	*n.*	*α. per superfici piane*		
	84.45-580	*n.*	*β. per superfici cilindriche*		
	84.45-590	*n.*	*γ. altre*		
	84.45-611	*n.*	*bb. affilatrici*		
	84.45-615	*n.*	*cc. non nominate*		

Segue TABELLA

SEZIONE XVI **84.45**

Numero della Tariffa 1	STATISTICA Codice 2	Unità supplementare 3	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 4	ALIQUOTA DEI DAZI Autonomi 5	Convenzionali 6
(**84.45-** C-VI)			b. altre:		
	84.45-620	n.	1. macchine automatizzate con informazioni codificate	4%	3%
			2. non nominate	4%	2,5%
	84.45-631	n.	*aa. affilatrici*		
	84.45-634	n.	*bb. lucidatrici, smerigliatrici, levigatrici, lappatrici*		
	84.45-637	n.	*cc. altre*		
			VII macchine per tracciare (« à pointer »):		
	84.45-640	n.	a. macchine automatizzate con informazioni codificate	6%	5%
	84.45-650	n.	b. altre	6%	2,5%
			VIII. macchine per tagliare ingranaggi:		
			a. per tagliare ingranaggi cilindrici:		
	84.45-660	n.	1. macchine automatizzate con informazioni codificate	10%	8%
	84.45-680	n.	2. altre	10%	7%
			b. per tagliare altri ingranaggi:		
	84.45-690	n.	1. macchine automatizzate con informazioni codificate	6%	5%
	84.45-710	n.	2. altre	6%	4,5%
			IX. presse, diverse da quelle classificabili nelle sottovoci n.ri 84.45-C-X e 84.45-C-XI:		
			a. presse automatizzate con informazioni codificate	12%	10%
	84.45-741	n.	*1. idrauliche*		
	84.45-745	n.	*2. altre*		
			b. altre	12%	8%
	84.45-770	n.	*1. idrauliche*		
			2. non nominate:		
	84.45-780	n.	*aa. per la fabbricazione di ribadini, chiodi, bulloni e viti*		
	84.45-790	n.	*bb. altri*		
			X. rullatrici, centinatrici, piegatrici, spianatrici, cesoie, punzonatrici e sgretolatrici (macchine « à gruger »):		
			a. macchine automatizzate con informazioni codificate	8%	6%
	84.45-810	n.	*1. rullatrici, centinatrici, piegatrici e spianatrici*		
	84.45-820	n.	*2. cesoie, punzonatrici e sgretolatrici (macchine « à gruger »)*		
			b. altre	8%	3%
			1. rullatrici, centinatrici, piegatrici e spianatrici:		
			aa. per la lavorazione di prodotti piatti:		
	84.45-831	n.	*α. calandre e curvatrici per lamiere*		
	84.45-834	n.	*β. presse piegatrici*		
	84.45-837	n.	*γ. altre*		
			bb. altre:		
	84.45-841	n.	*α. calandre per barre, tubi e profilati*		
	84.45-844	n.	*β. presse piegatrici*		
	84.45-847	n.	*γ. non nominate*		

Segue TABELLA

SEZIONE XVI

84.45

Numero della Tariffa	STATISTICA Codice	Unità supplementare	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI Autonomi	Convenzionali
1	2	3	4	5	6
(84.45-C-X-b)			*2. cesoie:*		
	84.45-850	*n.*	*aa. idrauliche*		
			bb. altre:		
	84.45-861	*n.*	*α. cesoie a ghigliottina*		
	84.45-865	*n.*	*β. non nominate*		
	84.45-871	*n.*	*3. punzonatrici*		
	84.45-875	*n.*	*4. sgretolatrici (macchine « à gruger »)*		
			XI. macchine per forgiare, comprese quelle per forgiare a stampo:		
	84.45-880	*n.*	a. macchine automatizzate con informazioni codificate	6%	6%
	84.45-890	*n.*	b. altre	6%	3%
			XII. altre	9%	7%
	84.45-920	*n.*	*a. trafilatrici per barre, tubi, profilati, fili, ecc.*		
			b. non nominate:		
			1. operanti per asportazione di materia:		
	84.45-930	*n.*	*aa. filettatrici e maschiatrici*		
	84.45-940	*n.*	*bb. altre*		
			2. non operanti per asportazione di materia:		
	84.45-950	*n.*	*aa. filettatrici e maschiatrici*		
	84.45-960	*n.*	*bb. per la lavorazione di prodotti piatti*		
	84.45-970	*n.*	*cc per la lavorazione di prodotti in fili*		
	84.45-980	*n.*	*dd. altre*		
84.46			**Macchine utensili per la lavorazione delle pietre, dei prodotti ceramici, del calcestruzzo, dell'amianto-cemento e di altre materie minerali simili, e per la lavorazione a freddo del vetro, diverse da quelle della voce n. 84.49**	13%	5%
	84.46-100	—	*A. macchine continue per sgrossare e smerigliare o per pulire a lucido i fogli o lastre di vetro*		
	84.46-901	—	*B. macchine utensili per la lavorazione delle pietre e dei prodotti ceramici*		
	84.46-905	—	*C. altre*		
84.47			**Macchine utensili — diverse da quelle della voce n. 84.49 — per la lavorazione del legno, del sughero, dell'osso, dell'ebanite, delle materie plastiche artificiali e di altre materie dure simili**	11%	9%
	84.47-100	*n.*	*A. macchine segatrici di ogni tipo*		
	84.47-200	*n.*	*B. macchine per pomiciare, smerigliare o lucidare*		
	84.47-300	*n.*	*C. torni di ogni tipo, compresi quelli per copiare*		
	84.47-400	*n.*	*D. macchine per spianare, piallare o fresare*		
	84.47-500	*n.*	*E. foratrici, mortasatrici*		
	84.47-600	*n.*	*F. macchine combinate delle voci n.ri 84.47-A, 84.47-B, 84.47-C, 84.47-D e 84.47-E*		
	84.47-700	*n.*	*G. macchine per spaccare, tagliare, tranciare o svolgere*		
	84.47-910	*n.*	*H. macchine per curvare, per montare, comprese le presse*		
	84.47-990	*n.*	*IJ. altre*		

Segue TABELLA

SEZIONE XVI 84.48

Numero della Tariffa	STATISTICA		DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI	
	Codice	Unità supple-mentare		Autonomi	Conven-zionali
1	2	3	4	5	6
84.48			**Parti staccate ed accessori, riconoscibili come destinati esclusivamente o principalmente alle macchine utensili delle voci dal n. 84.45 al n. 84.47 incluso, compresi i portapezzi e portautensili, le filiere a scatto automatico, i dispositivi divisori ed altri dispositivi speciali da applicare su macchine utensili ; portautensili destinati all'utensileria ed alle macchine utensili, per l'impiego a mano, di qualsiasi specie . . . .**	8%	3,5%
	84.48-100	—	*A. portapezzi e portautensili, filiere a scatto automatico*		
	84.48-300	—	*B. dispositivi divisori ed altri dispositivi speciali da applicare su macchine utensili*		
			C. altri:		
	84-48-910	—	*I. destinati alle macchine utensili della voce n. 84.45*		
	84.48-930	—	*II. destinati alle macchine utensili della voce n. 84.46*		
	84.48-950	—	*III. destinati alle macchine utensili della voce n. 84.47*		
84.49			**Utensili e macchine utensili, pneumatici o a motore incorporato, esclusi quelli a motore elettrico, per l'impiego a mano . . . .**	13%	6,5%
			A. utensili e macchine utensili:		
			I. pneumatici:		
	84.49-110	—	*a. per la lavorazione dei metalli*		
	84.49-150	—	*b. altri*		
	84.49-300	—	*II. a motore incorporato*		
	84.49-900	—	*B. parti e pezzi staccati*		
84.50	*84.50-000*	—	**Macchine ed apparecchi a gas per la saldatura, il taglio e la tempera superficiale . . . .**	12%	5%
84.51			**Macchine da scrivere senza dispositivi di totalizzazione; macchine per autenticare gli assegni bancari :**		
			A. macchine da scrivere	16%	6,5%
	84.51-120	*n.*	*I. macchine da scrivere automatiche comandate da supporti di informazioni*		
			II. altre:		
			a. macchine da scrivere propriamente dette, a caratteri normali:		
			1. pesanti, senza cofanetto, 12 kg o meno:		
	84.51-130	*n.*	*aa. non elettriche*		
	84.51-140	*n.*	*bb. elettriche*		
			2. pesanti, senza cofanetto, più di 12 kg:		
	84.51-180	*n.*	*aa. non elettriche*		
	84.51-190	*n.*	*bb. elettriche*		
	84.51-200	*n.*	*b. non nominate (per crittografare, per scrivere musica, per scrivere per ciechi, per stenografare, per scrivere a caratteri intercambiabili, ecc.)*		
	84.51-300	*n.*	B. macchine per autenticare gli assegni bancari .	13%	5%

Segue TABELLA

SEZIONE XVI **84**.52

Numero della Tariffa	STATISTICA		DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI	
	Codice	Unità supple-mentare		Autonomi	Conven-zionali
1	2	3	4	5	6
84.52			**Macchine calcolatrici; macchine da scrivere dette « contabili », registratori di cassa, macchine affrancatrici, macchine per la compilazione dei biglietti e simili, con dispositivo di totalizzazione:**		
			A. macchine calcolatrici elettroniche	14%	14%
	84.52-110	*n.*	*I. scriventi*		
	84.52-150	*n.*	*II. non scriventi*		
			B. altri	12%	5,5%
			I. macchine calcolatrici:		
			a. a una o due operazioni:		
	84.52-310	*n.*	*1. provviste di dispositivi per la raccolta dei dati prima della loro elaborazione*		
			2. altre:		
	84.52-350	*n.*	*aa. non elettriche*		
	84.52-370	*n.*	*bb. elettriche*		
			b. a tre operazioni:		
	84.52-410	*n.*	*1. scriventi*		
	84.52-430	*n.*	*2. non scriventi*		
			c. a quattro operazioni:		
	84.52-450	*n.*	*1. scriventi*		
			2. non scriventi:		
	84.52-470	*n.*	*aa. non elettriche*		
	84.52-480	*n.*	*bb. elettriche*		
			II. macchine da scrivere dette « contabili »:		
			a. provviste di dispositivi per la tenuta dei conti :		
			1. a due operazioni:		
	84.52-610	*n.*	*aa. numeriche*		
	84.52-630	*n.*	*bb. alfanumeriche*		
	84.52-650	*n.*	*2. a tre o quattro operazioni (macchine contabili a fini multipli)*		
			b. non provviste di dispositivi per la tenuta dei conti:		
	84.52-710	*n.*	*1. fatturatrici*		
	84.52-790	*n.*	*2. altre*		
			III. registratori di cassa con dispositivo di totalizzazione :		
	84.52-810	*n.*	*a. elettronici*		
	84.52-890	*n.*	*b. altri*		
	84.52-950	*n.*	*IV. non nominati*		
84.53			**Macchine automatiche per l'elaborazione dell'informazione e loro unità; lettori magnetici ed ottici, macchine per l'inserimento di informazioni su supporto in forma codificata e macchine per l'elaborazione di queste informazioni, non nominate né comprese altrove**	11%	7%
			A. macchine automatiche per l'elaborazione della informazione e loro unità:		
	84.53-100	*n.*	*I. macchine analogiche e macchine ibride*		
			II. macchine numeriche (o digitali):		
	84.53-300	*n.*	*a. unità integrate operative con almeno, in uno stesso involucro, una unità centrale e un dispositivo di entrata e di uscita*		

Segue TABELLA

SEZIONE XVI 84.53

Numero della Tariffa	STATISTICA Codice	Unità supplementare	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI Autonomi	Convenzionali
1	2	3	4	5	6
(84.53-A-II)			*b. altre:*		
	84.53-400	*n.*	*1. unità centrali complete, e unità di elaborazione (elaboratori) composte di elementi aritmetici e logici e di organi di comando e di controllo*		
	84.53-500	*n.*	*2. unità di memoria centrali, presentate separatamente*		
			3. unità periferiche, comprese le unità di controllo e di adattamento (collegabili, direttamente o indirettamente, all'unità centrale):		
	84.53-610	*n.*	*aa. unità di memoria*		
	84.53-650	*n.*	*bb. unità di entrata e/o di uscita*		
	84.53-690	*n.*	*cc. altre*		
			B. altri:		
	84.53-910	*n.*	*I. perforatrici, verificatrici e calcolatrici*		
	84.53-990	*n.*	*II. non nominati*		
84.54			**Altre macchine ed apparecchi per ufficio (duplicatori ettografici o a matrice (« stencil »), macchine per stampare gli indirizzi, macchine per selezionare, contare e incartocciare i pezzi di moneta, apparecchi per appuntire le matite, apparecchi per forare e aggraffare, ecc.):**		
	84.54-100	*n.*	A. macchine per stampare gli indirizzi o per imprimere le placchette degli indirizzi	16%	6,5%
			B. altri	15%	6%
			I. duplicatori:		
	84.54-310	*n.*	*a. ettografici*		
	84.54-390	*n.*	*b. a matrice (« stencil »)*		
	84.54-510	*n.*	*II. macchine per meccanizzare il trattamento della corrispondenza*		
	84.54-550	*n.*	*III. macchine per selezionare, contare e incartocciare le monete*		
	84.54-590	—	*IV. non nominati*		
84.55			**Pezzi staccati ed accessori (diversi dai cofanetti, dagli involucri e simili) riconoscibili come destinati esclusivamente o principalmente alle macchine ed apparecchi delle voci dal n. 84.51 al n. 84.54 incluso:**		
	84.55-100	—	A. modelli (« cliché ») per indirizzi	18%	7%
	84.55-500	—	B. pezzi staccati e accessori di macchine calcolatrici elettroniche della voce n. 84.52-A	14%	10,5%
			C. altri	12%	6%
	84.55-920	—	*I. di macchine da scrivere della voce n. 84.51-A*		
	84.55-930	—	*II. di macchine calcolatrici non elettroniche della voce n. 84.52-B*		
	84.55-940	—	*III. di altre macchine e apparecchi della voce n. 84.52-B*		
	84.55-960	—	*IV. di macchine e apparecchi della voce n. 84.53*		
	84.55-980	—	*V. di macchine e apparecchi della voce n. 84.54*		

Segue TABELLA

SEZIONE XVI

84.56

Numero della Tariffa	STATISTICA Codice	Unità supplementare	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI Autonomi	Convenzionali
1	2	3	4	5	6
84.56			**Macchine ed apparecchi per cernere, vagliare, lavare, frantumare, macinare, mescolare le terre, le pietre, i minerali ed altre materie minerali solide; macchine ed apparecchi per agglomerare, formare o modellare i combustibili minerali solidi, le paste ceramiche, il cemento, il gesso ed altre materie minerali in polvere o in pasta; macchine formatrici in sabbia per fonderia . . . .**	13%	5%
	84.56-100	—	*A. per cernere, vagliare, lavare*		
	84.56-300	—	*B. per frantumare, macinare o polverizzare*		
	84.56-500	—	*C. per mescolare o impastare*		
	84.56-900	—	*D. altri*		
84.57			**Macchine ed apparecchi per la fabbricazione e la lavorazione a caldo del vetro e dei lavori di vetro; macchine per montare lampade, tubi e valvole, elettrici, elettronici e simili :**		
			A. macchine ed apparecchi per la fabbricazione e per la lavorazione a caldo del vetro e dei lavori di vetro	11%	4,5%
	84.57-101	—	*I. macchine ed apparecchi*		
	84.57-105	—	*II. parti e pezzi staccati*		
			B. macchine per montare lampade, tubi e valvole, elettrici, elettronici e simili	12%	5%
	84.57-301	—	*I. macchine ed apparecchi*		
	84.57-305	—	*II. parti e pezzi staccati*		
84.58			**Apparecchi automatici per la vendita, il cui funzionamento non dipende né dalla destrezza né dal caso, quali distributori automatici di francobolli, sigarette, cioccolata, generi commestibili, ecc. . .**	13%	5%
	84.58-001	*n.*	*A. apparecchi*		
	84.58-005	—	*B. parti e pezzi staccati*		
84.59			**Macchine, apparecchi e congegni meccanici, non nominati né compresi in altre voci di questo Capitolo:**		
	84.59-100	—	A. per la produzione dei prodotti della voce n. 28.51-A (EURATOM)	11%	5,5%
			B. reattori nucleari:		
	84.59-310	—	I. reattori (EURATOM)	10%	—
			II. parti e pezzi staccati:		
	84.59-330	—	a. elementi di combustibile non irradiati a uranio naturale (EURATOM)	10%	—
	84.59-350	—	b. elementi di combustibile non irradiati a uranio arricchito (EURATOM)	10%	—
	84.59 390	—	c. altri (EURATOM)	10%	—
	84.59-500	—	C. appositamente costruiti per la rimessa in ciclo dei combustibili nucleari irradiati (sinterizzazione di ossidi metallici radioattivi, applicazione di guaine, ecc.) (EURATOM)	11%	5,5%

Segue TABELLA

SEZIONE XVI 84.59

Numero della Tariffa	STATISTICA Codice	Unità supplementare	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI Autonomi	Convenzionali
1	2	3	4	5	6
(84.59)			D. macchine ed apparecchi per fare cavi e corde, comprese le macchine per la fabbricazione dei fili e dei cavi elettrici:		
			I. trefolatrici, cordatrici, riunitrici ed altre macchine ed apparecchi simili	12%	5%
	84.59-510	*n.*	*a. macchine ed apparecchi*		
	84.59-530	—	*b. parti e pezzi staccati*		
	84.59-550	—	II. altre macchine ed apparecchi (per armare, per rivestire con nastro, per isolare e per operazioni simili di preparazione, rivestimento, condizionamento, ecc.)	14%	7%
			E. altri	15%	6%
			I. macchine ed apparecchi:		
	84.59-610	—	*a. per il trattamento e la preparazione del caffè e del tè*		
			b. per l'industria dei grassi e degli oli, animali o vegetali :		
	84.59-630	—	*1. presse*		
	84.59-650	—	*2. altri*		
	84.59-670	—	*c. per l'industria del tabacco*		
			d. altri:		
	84.59-720	—	*1. per le industrie dei prodotti alimentari, delle bevande, dei liquidi alcolici e degli aceti*		
			2. per l'industria della gomma e delle materie plastiche artificiali:		
	84.59-740	—	*aa. presse*		
	84.59-750	—	*bb. altri*		
			3. per il trattamento del legno:		
	84.59-770	—	*aa. presse*		
	84.59-780	—	*bb. altri*		
			4. per il trattamento dei metalli:		
	84.59-810	—	*aa. presse*		
	84.59-830	—	*bb. altri*		
	84.59-850	—	*5. per lavori pubblici, per la costruzione edilizia, e per altri lavori simili*		
	84.59-870	—	*6. non nominati*		
			II. parti e pezzi staccati:		
	84.59-910	—	*a. di macchine e apparecchi per l'industria del tabacco*		
	84.59-930	—	*b. di macchine e apparecchi per l'industria della gomma e delle materie plastiche artificiali*		
	84.59-950	—	*c. di macchine ed apparecchi per il trattamento del legno*		
	84.59-970	—	*d. di macchine ed apparecchi per il trattamento dei metalli*		
	84.59-990	—	*e. di altre macchine ed apparecchi*		
84.60			**Staffe per fonderia, forme e conchiglie dei tipi utilizzati per i metalli (diverse dalle lingottiere), i carburi metallici, il vetro, le materie minerali (paste ceramiche, calcestruzzo, cemento, ecc.), la gomma e le materie plastiche artificiali**	13%	5%
	84.60-310	—	*A. staffe*		

Segue TABELLA

SEZIONE XVI **84.60**

Numero della Tariffa	STATISTICA Codice	Unità supplementare	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI Autonomi	Convenzionali
1	2	3	4	5	6
(84.60)			*B. forme e conchiglie:*		
			I. per i metalli, per i carburi metallici:		
	84.60-410	—	*a. per modellare mediante iniezione forzata o compressione*		
	84.60-490	—	*b. altre*		
	84.60-520	—	*II. per il vetro*		
	84.60-610	—	*III. per le materie minerali*		
			IV. per la gomma e le materie plastiche artificiali:		
	84.60-710	—	*a. per modellare mediante iniezione forzata o compressione*		
			b. altre:		
	84.60-750	—	*1. di ghisa*		
	84.60-790	—	*2. non nominate*		
84.61			**Oggetti di rubinetteria ed altri organi simili (compresi i riduttori di pressione e le valvole termostatiche), per tubi, caldaie, serbatoi, vasche, tini ed altri recipienti simili :**		
	84.61-100	—	A. riduttori di pressione.	15%	6%
			B. altri	16%	6,5%
	84.61-910	—	*I. automatici*		
			II. non automatici:		
	84.61-920	—	*a. di ghisa, di ferro, di acciaio*		
	84.61-940	—	*b. di metalli non ferrosi*		
	84.61-960	—	*c. di altre materie*		
84.62			**Cuscinetti a rotolamento di ogni specie (a sfere, ad aghi, a cilindri o a rulli di ogni forma)**	18%	9%
			A. cuscinetti:		
	84.62-110	—	*I. a sfere*		
	84.62-130	—	*II. ad aghi (a rullini)*		
			III. a rulli:		
	84.62-170	—	*a. conici*		
	84.62-191	—	*b. a botte*		
	84.62-194	—	*c. cilindrici*		
	84.62-197	—	*IV. altri*		
			B. parti e pezzi staccati:		
	84.62-310	—	*I. corpi di rotolamento (sfere, rulli conici, rulli cilindrici, rulli a botte, rullini)*		
	84.62-331	—	*II. anelli*		
	84.62-335	—	*III. altri*		
84.63			**Alberi di trasmissione, manovelle e alberi a gomito, sopporti e cuscinetti, ingranaggi e ruote di frizione, riduttori, moltiplicatori e variatori di velocità, volani e pulegge (comprese le carrucole a staffa), innesti, organi di accoppiamento (manicotti, giunti elastici, ecc.) e giunti di articolazione (cardanici, di Oldham, ecc.)**	16%	7%
	84.63-100	—	*A. alberi a gomito ed alberi a camme di motori di propulsione per autoveicoli della voce n. 84.06*		

Segue TABELLA

SEZIONE XVI 84.63

Numero della Tariffa	STATISTICA		DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI	
	Codice	Unità supplementare		Autonomi	Convenzionali
1	2	3	4	5	6
(*84.63*)	*84.63-310*	—	*B. alberi di trasmissione, manovelle e alberi a gomito diversi da quelli di motori di propulsione per autoveicoli della voce n. 84.06*		
	84.63-350	—	*C. cuscinetti (diversi da quelli della voce n. 84.62)*		
	84.63-380	—	*D. sopporti lisci, con o senza cuscinetti*		
	84.63-420	—	*E. sopporti per cuscinetti a rotolamento di ogni specie, anche con cuscinetti a rotolamento incorporati*		
	84.63-450	—	*F. ingranaggi*		
	84.63-510	—	*G. ruote di frizione*		
	84.63-550	—	*H. riduttori, moltiplicatori e variatori di velocità*		
	84.63-610	—	*IJ. innesti, organi di accoppiamento e giunti di articolazione*		
	84.63-650	—	*K. volani e pulegge*		
	84.63-900	—	*L. parti e pezzi staccati*		
84.64			**Guarnizioni metallo-plastiche; serie o assortimenti di guarnizioni di composizione diversa per macchine, veicoli e tubi, presentati in involucri, buste o imballaggi simili**	14%	5,5%
	84.64-100	—	*A. guarnizioni metallo-plastiche*		
	84.64-300	—	*B. serie o assortimenti di guarnizioni*		
84.65			**Parti e pezzi staccati di macchine, apparecchi e congegni meccanici, non nominati né compresi in altre voci di questo Capitolo, non aventi congiunzioni elettriche, parti isolate elettricamente, avvolgimenti, contatti o altre caratteristiche elettriche:**		
	84.65-100	—	A. pezzi, di metalli comuni, ottenuti dalla massa, su torni automatici a « décolleter » ed il cui maggiore diametro non supera 25 mm	15%	4,5%
			B. altri	15%	6%
			I. eliche per navi:		
	84.65-310	*n.*	*a. di bronzo*		
	84.65-390	*n.*	*b. di altre materie*		
			II. non nominati:		
	84.65-410	—	*a. di ghisa non malleabile*		
	84.65-450	—	*b. di ghisa malleabile*		
			c. di ferro o di acciaio:		
	84.65-510	—	*1. di getti di acciaio*		
	84.65-530	—	*2. di ferro e di acciaio fucinati*		
	84.65-550	—	*3. di ferro o di acciaio stampati*		
	84.65-580	—	*4. altri*		
	84.65-600	—	*d. di rame*		
	84.65-700	—	*e. di altre materie*		

Segue TABELLA

SEZIONE XVI

CAPITOLO 85

MACCHINE ED APPARECCHI ELETTRICI; MATERIALI DESTINATI AD USI ELETTROTECNICI

NOTE

1. Sono esclusi da questo Capitolo:

   a) le coperte, cuscini, scaldapiedi e manufatti simili, riscaldati elettricamente; i vestiti, calzature, scaldaorecchie ed altri manufatti da portare sulla persona, riscaldati elettricamente;

   b) i lavori di vetro della voce n. 70.11;

   c) i mobili riscaldati elettricamente del Capitolo 94.

2. Gli oggetti suscettibili di rientrare sia nella voce n. 85.01 sia nelle voci n.ri 85.08, 85.09, 85.21, sono da classificare in queste tre ultime voci.
   Tuttavia, i mutatori a vapore di mercurio con recipiente metallico rientrano nella voce n. 85.01.

3. La voce n. 85.06 comprende, purché trattisi di apparecchi elettromeccanici dei tipi comunemente utilizzati in usi domestici:

   a) gli aspirapolvere, le lucidatrici per pavimenti, i trituratori e mescolatori di alimenti, gli spremifrutta ed i ventilatori per appartamenti, di qualsiasi peso;

   b) gli altri apparecchi aventi un peso massimo di 20 kg, ad esclusione delle macchine per lavare il vasellame (n. 84.19), delle macchine per lavare la biancheria, ecc. (n.ri 84.18 o 84.40, secondo che trattisi di macchine centrifughe o non), delle macchine per stirare (n.ri 84.16 e 84.40, secondo che trattisi di calandre o non), delle macchine da cucire (n. 84.41) e degli apparecchi elettrotermici della voce n. 85.12.

4. Si considerano come « circuiti stampati », ai sensi della voce n. 85.19, i circuiti ottenuti disponendo su un supporto isolante, con qualsiasi processo a stampa (in particolare, per incrostazione, elettrodeposizione, morsura) o con la tecnica dei circuiti detti « a strato », elementi conduttori, contatti o altri componenti stampati (in particolare, induttanze, resistenze, capacità), da soli o combinati fra loro secondo uno schema prestabilito, escluso qualsiasi altro elemento che possa produrre, raddrizzare, modulare o amplificare un segnale elettrico (per esempio, elementi a semi conduttore). La denominazione « circuiti stampati » non comprende i circuiti combinati con elementi diversi da quelli ottenuti nel corso del processo di stampa. Tuttavia, i circuiti stampati possono essere muniti di elementi di collegamento non stampati.

   I circuiti a strato (sottile o spesso) aventi elementi passivi e attivi ottenuti nel corso del medesimo processo tecnologico sono da classificare nella voce n. 85.21.

5. Per l'applicazione della voce n. 85.21, si considerano come:

A) « Diodi, transistori e simili dispositivi semiconduttori », i dispositivi della specie il cui funzionamento è basato sulla variazione di resistività sotto l'influenza di un campo elettrico;

B) « microstrutture elettroniche »:

   a) i microcollegamenti dei tipi « fagotti », blocchi fusi, micromoduli, e simili, costituiti da componenti discreti, attivi o attivi e passivi, miniaturizzati, accoppiati e collegati tra loro;

   b) i circuiti integrati monolitici nei quali gli elementi del circuito (diodi, transistori, resistenze, capacità, collegamenti, ecc.) sono prodotti nella massa (essenzialmente) e alla superficie di un materiale semiconduttore (per esempio, silicio drogato) e che formano un tutto inscindibile;

   c) i circuiti integrati ibridi, che comprendono in modo praticamente inscindibile su uno stesso sostrato isolante (vetro, ceramica, ecc.) elementi passivi e attivi ottenuti, alcuni con la tecnologia dei circuiti a strato sottile o spesso (resistenze, capacità, intercollegamenti, ecc.), altri con quella dei semiconduttori (diodi, transistori, circuiti integrati monolitici, ecc.). Tali circuiti possono comprendere anche componenti miniaturizzati discreti.

   Per gli oggetti definiti in questa Nota, la voce n. 85.21 ha la precedenza su qualsiasi altra voce di tariffa, che possa comprenderli principalmente in relazione alla loro funzione.

Segue TABELLA

SEZIONE XVI 85.01

Numero della Tariffa	STATISTICA Codice	Unità supple-mentare	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI Autonomi	Conven-zionali
1	2	3	4	5	6
85.01			**Macchine generatrici, motori e convertitori rotanti; trasformatori e convertitori statici (raddrizzatori, ecc.); bobine di reattanza e bobine di autoinduzione:**		
			A. macchine generatrici, motori (anche con riduttori, variatori o moltiplicatori di velocità), convertitori rotanti:		
	85.01-010	*n.*	I. motori sincroni di potenza inferiore o uguale a 18 watt	14%	8,5%
			II. altri	12%	5%
			a. motori di potenza non superiore a 50 W:		
	85.01-031	*n.*	*1. sincroni*		
	85.01-035	*n.*	*2. altri*		
	85.01-050	*n.*	*b. motori di trazione*		
			c. altri:		
	85.01-060	*n.*	*1. motori universali*		
			2. gruppi elettrogeni:		
	85.01-070	*n.*	*aa. per saldatura senza equipaggiamenti*		
			bb. altri:		
			α. azionati da motori a combustione interna, di potenza:		
	85.01-080	*n.*	*a'. di 75 KVA o meno*		
	85.01-090	*n.*	*b'. di più di 75 KVA*		
	85.01-120	*n.*	*β. non nominati*		
			3. motori e macchine generatrici a corrente continua, di potenza:		
	85.01-140	*n.*	*aa. di 0,75 KW o meno*		
	85.01-150	*n.*	*bb. di più di 0,75 KW fino a 7,5 KW inclusi*		
	85.01-170	*n.*	*cc di più di 7,5 KW fino a 75 KW inclusi*		
	85.01-180	*n.*	*dd. di più di 75 KW fino a 750 KW inclusi*		
	85.01-190	*n.*	*ee. di più di 750 KW*		
			4. motori a corrente alternata:		
	85.01-210	*n.*	*aa. motori monofasi*		
			bb. motori polifasi, di potenza:		
	85.01-220	*n.*	*α. di 0,75 KW o meno*		
	85.01-230	*n.*	*β. di più di 0,75 KW fino a 7,5 KW inclusi*		
	85.01-240	*n.*	*γ. di più di 7,5 KW fino a 37 KW inclusi*		
	85.01-250	*n.*	*δ. di più di 37 KW fino a 75 KW inclusi*		
	85.01-270	*n.*	*ε. di più di 75 KW fino a 750 KW inclusi*		
	85.01-290	*n.*	*ζ. di più di 750 KW*		
			5. macchine generatrici a corrente alternata (alternatori):		
	85.01-320	—	*aa. alternatori a grande velocità (da 1.500 a 3.600 giri al minuto)*		
			bb. altre, di potenza:		
	85.01-350	*n.*	*α. di 7,5 KVA o meno*		
	85.01-370	*n.*	*β. di più di 7,5 KVA fino a 75 KVA inclusi*		
	85.01-430	*n.*	*γ. di più di 75 KVA fino a 750 KVA inclusi*		
	85.01-440	*n.*	*δ. di più di 750 KVA*		

Segue TABELLA

SEZIONE XVI **85.01**

Numero della Tariffa	STATISTICA		DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI	
	Codice	Unità supplementare		Autonomi	Convenzionali
1	2	3	4	5	6
(*85.01*-A-II-c)			*6. convertitori rotanti:*		
	85.01-450	*n.*	*aa. per saldatura senza equipaggiamenti*		
	85.01-480	*n.*	*bb. altri*		
			B. trasformatori e convertitori statici (raddrizzatori, ecc.); bobine di reattanza e bobine di autoinduzione (1)	16%	6,5%
	85.01-510	*n.*	*I. ballast per tubi a scarica*		
			II. altri:		
			a. trasformatori:		
	85.01-530	*n.*	*1. per tubi a scarico ad alta tensione*		
			2. altri:		
			aa. di misura:		
	85.01-551	*n.*	*α. per corrente continua*		
	85.01-553	*n.*	*β. per tensione*		
	85.01-555	*n.*	*γ. partitori capacitivi*		
	85.01-557	*n.*	*δ. altri*		
	85.01-640	*n.*	*bb. per saldatura ad arco, senza equipaggiamenti*		
			cc. non nominati:		
			α. con dielettrico liquido, di potenza:		
	85.01-650	*n.*	*a'. di 650 KVA o meno*		
	85.01-660	*n.*	*b'. di più di 650 KVA fino a 1.600 KVA inclusi*		
	85.01-680	*n.*	*c'. di più di 1.600 KVA fino a 10.000 KVA inclusi*		
	85.01-690	*n.*	*d'. di più di 10.000 KVA*		
			β. senza dielettrico liquido:		
	85.01-741	*n.*	*a'. a secco*		
	85.01-744	*n.*	*b'. per saldatura senza equipaggiamenti*		
	85.01-747	*n.*	*c'. altri*		
	85.01-790	*n.*	*b. bobine di reattanza e bobine di autoinduzione*		
			c. convertitori statici (raddrizzatori, ecc.):		
	85.01-840	*n.*	*1. per saldatura senza equipaggiamenti*		
	85.01-880	*n.*	*2. altri*		
			C. parti e pezzi staccati	15%	6%
	85.01-910	—	*I. di macchine generatrici, motori e convertitori rotanti*		
	85.01-930	—	*II. di trasformatori, bobine di reattanza e di autoinduzione*		
	85.01-950	—	*III. di convertitori statici*		
85.02			**Elettromagneti; calamite permanenti, magnetizzate o non; dischi, mandrini ed altri simili dispositivi magnetici od elettromagnetici di fissazione; accoppiamenti, innesti, variatori di velocità e freni elettromagnetici; teste di sollevamento elettromagnetiche**	15%	6%
			A. calamite permanenti, magnetizzate o non:		
	85.02-110	—	*I. metalliche*		
	85.02-190	—	*II. altre*		

(1) *L'olio in cui sono immersi i trasformatori, segue il trattamento di questi.*

Numero della Tariffa 1	STATISTICA Codice 2	Unità supplementere 3	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 4	ALIQUOTA DEI DAZI Autonomi 5	Convenzionali 6
(85.02)	*85.02-300*	—	*B. accoppiamenti, innesti, variatori di velocità e freni elettromagnetici*		
	85.02-500	—	*C. teste di sollevamento elettromagnetiche*		
	85.02-700	—	*D. altri*		
85.03			**Pile elettriche**	20%	20%
	85.03-100	—	*A. pile*		
	85.03-900	—	*B. parti e pezzi staccati*		
85.04			**Accumulatori elettrici :**		
			A. al piombo	20%	10%
	85.04-110	*n.*	*I. per l'avviamento di veicoli automobili*		
	85.04-190	*n.*	*II. altri*		
	85.04-300	*n.*	B. altri	17%	7,5%
			C. parti e pezzi staccati:		
	85.04-510	—	I. separatori di legno	10%	4%
			II. altri	17%	8,5%
	85.04-530	—	*a. piastre di accumulatori*		
	85.04-570	—	*b. non nominati*		
85.05			**Utensili e macchine utensili elettromeccanici (con motore incorporato), per l'impiego a mano** . . .	14%	7%
			A. utensili e macchine utensili:		
	85.05-100	*n.*	*I. foratrici di ogni specie*		
	85.05-300	*n.*	*II. utensili e macchine utensili di utilizzazione universale*		
	85.05-500	—	*III. macchine per tagliare tessuti*		
			IV. altri:		
	85.05-710	—	*a. per la lavorazione del legno o dei metalli*		
	85.05-750	—	*b. per la lavorazione di altre materie*		
	85.05-900	—	*B. parti e pezzi staccati*		
85.06			**Apparecchi elettromeccanici (con motore incorporato) per uso domestico**	19%	7,5%
			A. apparecchi:		
	85.06-100	*n.*	*I. aspirapolvere*		
	85.06-300	*n.*	*II. lucidatrici per pavimenti*		
	85.06-500	*n.*	*III. trituratori e mescolatori di alimenti; spremifrutta*		
	85.06-600	*n.*	*IV. cappe aspiranti*		
	85.06-700	*n.*	*V. ventilatori per appartamenti*		
	85.06-850	—	*VI. altri*		
			B. parti e pezzi staccati:		
	85.06-910	—	*I. di aspirapolvere e di lucidatrici per pavimenti*		
	85.06-990	—	*II. altri*		
85.07			**Rasoi e tosatrici, elettrici, con motore incorporato:**		
			A. rasoi	13%	6,5%
	85.07-110	*n.*	*I. rasoi*		
	85.07-190	—	*II. parti e pezzi staccati*		
	85.07-300	—	B. tosatrici	14%	5,5%

Segue TABELLA

SEZIONE XVI **85.08**

Numero della Tariffa	STATISTICA		DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI	
	Codice	Unità supplementare		Autonomi	Convenzionali
1	2	3	4	5	6
85.08			**Apparecchi e dispositivi elettrici di accensione e di avviamento per motori ad esplosione o a combustione interna (magneti, dinamo-magneti, bobine di accensione, candele di accensione e di riscaldamento, avviatori, ecc.); generatrici (dinamo e alternatori) e congiuntori-disgiuntori per detti motori :**		
			A. apparecchi di avviamento e generatrici, compresi i congiuntori-disgiuntori	14%	8,5%
			I. apparecchi di avviamento:		
	85.08-101	—	*a. per autoveicoli*		
	85.08-103	—	*b. altri*		
			II. generatrici (dinamo):		
	85.08-105	—	*a. per motocicli ed autoveicoli*		
	85.08-107	—	*b. altre*		
	85.08-109	—	*III. congiuntori-disgiuntori*		
	85.08-300	—	B. magneti, compresi i dinamo-magneti e i volano-magneti	18%	7%
	85.08-700	—	C. candele di riscaldamento	21%	10,5%
			D. altri	20%	9%
	85.08-800	—	*I. candele d'accensione*		
	85.08-900	—	*II. non nominati*		
85.09			**Apparecchi elettrici di illuminazione e di segnalazione, tergicristalli, disgelatori e dispositivi antiappannanti elettrici, per velocipedi, motocicli ed autoveicoli :**		
			A. apparecchi d'illuminazione, diversi da quelli della voce n. 85.08	17%	7%
	85.09-110	—	*I. per velocipedi*		
	85.09-190	—	*II. per motocicli ed autoveicoli*		
	85.09-300	—	B. apparecchi di segnalazione acustica	14%	8,5%
			C. altri	15%	9%
	85.09-901	—	*I. tergicristalli, disgelatori e dispositivi antiappannanti*		
	85.09-905	—	*II. non nominati*		
85.10			**Lampade elettriche portatili destinate a funzionare a mezzo di una propria sorgente di energia (a pile, ad accumulatori, elettromagnetiche, ecc.), esclusi gli apparecchi della voce n. 85.09:**		
	85.10-100	—	A. lampade di sicurezza per minatori	15%	7,5%
			B. altre	18%	13%
	85.10-910	—	*I. lampade*		
	85.10-950	—	*II. parti e pezzi staccati*		
85.11			**Forni elettrici industriali o di laboratorio, compresi gli apparecchi per il trattamento termico delle materie per induzione o per perdite dielettriche; macchine ed apparecchi elettrici per saldare, brasare o tagliare:**		
			A. forni, compresi gli apparecchi per il trattamento termico delle materie per induzione o per perdite dielettriche:		
	85.11-110	—	I. appositamente costruiti per la separazione dei combustibili nucleari irradiati, per il trattamento delle scorie radioattive o per la rimessa in ciclo dei combustibili nucleari irradiati (EURATOM)	11%	5,5%

Segue TABELLA

SEZIONE XVI 85.11

Numero della Tariffa	STATISTICA Codice	Unità supplementare	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI Autonomi	Convenzionali
1	2	3	4	5	6
(*85.11*-A)			II. altri	14%	5,5%
			a. forni:		
	85.11-160	—	*1. a resistenza*		
	85.11-180	—	*2. a bagno*		
	85.11-220	—	*3. ad induzione o a riscaldamento per perdite dielettriche*		
	85.11-240	—	*4. altri*		
	85.11-260	—	*b. apparecchi per il trattamento termico delle materie per induzione o per perdite dielettriche*		
	85.11-280	—	*c. parti e pezzi staccati*		
			B. macchine ed apparecchi elettrici per saldare brasare o tagliare, per qualsiasi materia . . .	15%	7,5%
			I. macchine ed apparecchi:		
			a. per saldare o tagliare i metalli:		
	85.11-410	—	*1. costituenti un complesso totalmente o parzialmente automatico, per saldare ad arco e/o a resistenza*		
			2. altri:		
			aa. per saldare o tagliare ad arco:		
	85.11-430	—	*α. apparecchi rotativi per saldare a mano con elettrodi rivestiti, provvisti dei loro dispositivi di saldatura*		
	85.11-450	—	*β. trasformatori per saldare a mano con elettrodi rivestiti, provvisti dei loro dispositivi di saldatura*		
	85.11-470	—	*γ. raddrizzatori per saldare a mano con elettrodi rivestiti, provvisti dei loro dispositivi di saldatura*		
	85.11-490	—	*δ. altri*		
			bb. per saldare a resistenza:		
	85.11-510	—	*α. per saldatura di testa*		
	85.11-550	—	*β. altri*		
	85.11-570	—	*cc. non nominati*		
	85.11-600	—	*b. per saldare o tagliare altre materie*		
			c. per brasare:		
	85.11-710	—	*1. ferri e pistole, «per saldare» a mano*		
	85.11-790	—	*2. altri*		
	85.11-800	—	*II. parti e pezzi staccati*		
85.12			**Scaldacqua, scaldabagni e scaldatori ad immersione, elettrici; apparecchi elettrici per riscaldamento dei locali e per altri usi simili; apparecchi elettrotermici per parrucchiere (asciugacapelli, apparecchi per arricciare, scaldaferri per arricciare, ecc.); ferri da stiro elettrici; apparecchi elettrotermici per usi domestici; resistenze scaldanti, diverse da quelle della voce n. 85.24:**		
			A. scaldacqua, scaldabagni e scaldatori ad immersione, elettrici	20%	8%
	85.12-110	*n.*	*I. scaldacqua e scaldabagni*		
	85.12-150	*n.*	*II. scaldatori ad immersione*		
			B. apparecchi elettrici per il riscaldamento dei locali e per altri usi simili	21%	8,5%
			I. apparecchi:		
	85.12-210	*n.*	*a. ad accumulazione*		

Segue TABELLA

SEZIONE XVI

85.12

Numero della Tariffa	STATISTICA Codice	Unità supplementare	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI Autonomi	Convenzionali
1	2	3	4	5	6
(85.12-B-I)			*b. altri:*		
	85.12-230	n.	*1. soffianti*		
	85.12-250	n.	*2. non nominati*		
	85.12-290	—	*II. parti e pezzi staccati*		
			C. apparecchi elettrotermici per parrucchiere (asciugacapelli, apparecchi per arricciare, scaldaferri per arricciare, ecc.)	19%	9,5%
			I. apparecchi:		
	85.12-310	n.	*a. asciugacapelli*		
	85.12-330	—	*b. altri*		
	85.12-390	—	*II. parti e pezzi staccati*		
	85.12-400	—	D. ferri da stiro elettrici	20%	11,5%
			E. apparecchi elettrotermici per usi domestici . .	19%	7,5%
			I. apparecchi:		
	85.12-510	n.	*a. fornelli*		
	85.12-530	n.	*b. cucine*		
	85.12-540	n.	*c. tostapane*		
	85.12-550	n.	*d. griglie e girarrosti*		
	85.12-560	n.	*e. filtri ed altri apparecchi per la preparazione del caffé*		
	85.12-580	—	*f. altri*		
	85.12-590	—	*II. parti e pezzi staccati*		
	85.12-600	—	F. resistenze scaldanti.	18%	7%
85.13			**Apparecchi elettrici per la telefonia e la telegrafia su filo, compresi gli apparecchi di telecomunicazione a corrente portante:**		
			A. apparecchi di telecomunicazione a corrente portante	16%	6,5%
	85.13-110	—	*I. apparecchi*		
	85.13-190	—	*II. parti e pezzi staccati*		
			B. altri	15%	7,5%
			I. apparecchi:		
			a. per la telefonia:		
	85.13-310	n.	*1. di abbonati*		
	85.13-390	—	*2. altri*		
	85.13-500	—	*b. per la telegrafia*		
			II. parti e pezzi staccati:		
	85.13-810	—	*a. di apparecchi per la telefonia*		
	85.13-850	—	*b. di apparecchi per la telegrafia*		
85.14			**Microfoni e loro supporti, altoparlanti ed amplificatori elettrici a bassa frequenza**	18%	7%
	85.14-200	—	*A. microfoni e loro supporti*		
			B. altoparlanti ed amplificatori:		
	85.14-910	—	*I. altoparlanti*		
	85.14-930	—	*II. amplificatori per la telefonia e la telegrafia per filo*		
	85.14-970	—	*III. altri amplificatori; apparecchi di amplificazione del suono composti di microfoni, di amplificatori e di altoparlanti*		
	85.14-980	—	*C. parti e pezzi staccati*		

Segue TABELLA

SEZIONE XVI 85.15

Numero della Tariffa	STATISTICA		DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI	
	Codice	Unità supplementare		Autonomi	Convenzionali
1	2	3	4	5	6
85.15			**Apparecchi di trasmissione e di ricezione per la radiotelefonia e la radiotelegrafia; apparecchi trasmittenti e riceventi per la radiodiffusione e la televisione (compresi gli apparecchi rivecenti combinati con un apparecchio di registrazione o di riproduzione del suono) e apparecchi per la presa delle immagini per la televisione; apparecchi di radioguida, di radiorivelazione, di radioscandaglio e di radiotelecomando:**		
			A. apparecchi di trasmissione e di ricezione per la radiotelefonia e la radiotelegrafia; apparecchi trasmittenti e riceventi per la radiodiffusione e la televisione (compresi gli apparecchi riceventi combinati con un apparecchio di registrazione o di riproduzione del suono) e apparecchi per la presa delle immagini per la televisione:		
	85.15-110	*n.*	I. apparecchi trasmittenti	18%	7%
	85.15-130	*n.*	II. apparecchi rice-trasmittenti	20%	11%
			III. apparecchi riceventi, anche combinati con un apparecchio di registrazione o di riproduzione del suono	22%	14%
	85.15-210	*n.*	*a. per la radiotelefonia e per la radiotelegrafia*		
			b. per la radiodiffusione:		
	85.15-220	*n.*	*1. portatili*		
	85.15-230	*n.*	*2. fissi per veicoli automobili*		
	85.15-241	*n.*	*3. combinati per giradischi e/o giranastri*		
	85.15-245	*n.*	*4. altri*		
			c. per la televisione:		
			1. a colori:		
	85.15-251	*n.*	*aa. portatili*		
	85.15-254	*n.*	*bb. consolle*		
	85.15-257	*n.*	*cc. altri*		
			2. monocromi:		
	85.15-270	*n.*	*aa. portatili*		
	85.15-281	*n.*	*bb. consolle*		
	85.15-285	*n.*	*cc. altri*		
	85.15-290	*n.*	IV. apparecchi per la presa delle immagini per la televisione	17%	7%
			B. altri apparecchi	16%	10%
	85.15-310	—	*I. apparecchi di radiotelecomando*		
	85.15-350	—	*II. apparecchi di radioguida*		
	85.15-380	—	*III. apparecchi di radiorivelazione, di radioscandaglio, di radiosondaggio*		
			C. parti e pezzi staccati:		
			I. mobili e cofanetti:		
	85.15-510	—	a. di legno	16%	6,5%
	85.15-550	—	b. di altre materie	20%	8%
	85.15-730	—	II. pezzi, di metalli comuni, ottenuti dalla massa su torni automatici a «décolleter» ed il cui maggior diametro non supera 25 mm . . .	22%	9%

Segue TABELLA

SEZIONE XVI **85.15**

Numero della Tariffa	STATISTICA		DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI	
	Codice	Unità supple-mentare		Autonomi	Conven-zionali
1	2	3	4	5	6
(85.15-C)			III. altri	22%	13%
			a. antenne:		
	85.15-820	—	*1. antenne telescopiche ed antenne a stilo, per apparecchi portatili e per apparecchi da installare su autoveicoli*		
	85.15-840	—	*2. antenne per esterni, di apparecchi riceventi di radiodiffusione e di radiotelevisione*		
	85.15-860	—	*3. antenne per interni, di apparecchi riceventi di radiodiffusione e di radiotelevisione, comprese quelle da incorporare*		
	85.15-880	—	*4. altre*		
			b. accessori per antenne:		
	85.15-910	—	*1. filtri e separatori di antenne*		
	85.15-981	—	*2. altri*		
			c. accessori per televisione:		
	85.15-983	—	*1. dispositivi di convergenza*		
	85.15-985	—	*2. altri*		
	85.15-987	—	*d. non nominati*		
85.16			**Apparecchi elettrici di segnalazione (diversi da quelli per la trasmissione dei messaggi), di sicurezza, di controllo e di comando, per strade ferrate ed altre vie di comunicazione, compresi i porti e gli aerodromi**	15%	6%
			A. apparecchi:		
	85.16-100	—	*I. per le strade ferrate*		
	85.16-300	—	*II. altri*		
	85.16-500		*B. parti e pezzi staccati*		
85.17			**Apparecchi elettrici di segnalazione acustica o visiva (suonerie, sirene, quadri indicatori, apparecchi di avvertimento per la protezione contro il furto o l'incendio, ecc.), diversi da quelli delle voci n.ri 85.09 e 85.16. . . . .**	15%	6%
			A. apparecchi:		
	85.17-100	—	*I. di avvertimento per la protezione contro il furto o l'incendio*		
	85.17-500	—	*II. altri*		
	85.17-900	—	*B. parti e pezzi staccati*		
85.18			**Condensatori elettrici, fissi, variabili o regolabili .**	17%	7%
			A. condensatori:		
			I. fissi:		
			a. per apparecchi di telecomunicazione e di misura:		
	85.18-110	—	*1. elettrolitici*		
	85.18-151	—	*2. in carta o film sintetico*		
	85.18-154	—	*3. ceramici*		
	85.18-157	—	*4. altri*		
			b. di potenza (da 0,5 KVA o più):		
	85.18-171	—	*1. in carta o film sintetico*		
	85.18-175	—	*2. altri*		
	85.18-190	—	*c. altri*		
	85.18-500	—	*II. variabili o regolabili*		
	85.18-900	—	*B. parti e pezzi staccati*		

Segue TABELLA

SEZIONE XVI 85.19

Numero della Tariffa	STATISTICA		DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI	
	Codice	Unità supplementare		Autonomi	Convenzionali
1	2	3	4	5	6
85.19			**Apparecchi per l'interruzione, il sezionamento, la protezione, la diramazione od il collegamento dei circuiti elettrici (interruttori, commutatori, relè, interruttori di sicurezza, scaricatori, limitatori di sovracorrente, prese di corrente, portalampade, cassette di giunzione, ecc.); resistenze non scaldanti, potenziometri, e reostati; circuiti stampati; quadri di comando o di distribuzione:**		
			A. apparecchi per l'interruzione e il sezionamento; apparecchi per la protezione, la diramazione o il collegamento dei circuiti elettrici	16%	6,5%
			I. per applicazione industriale, esclusi gli apparecchi per il collegamento:		
			a. di tensione uguale o superiore a 1 KV:		
			1. apparecchi:		
			aa. interruttori automatici:		
	85.19-010	—	*α. di tensione uguale o superiore a 60 KV*		
	85.19-020	—	*β. di tensione superiore a 1 fino a 60 KV esclusi*		
			bb. sezionatori e interruttori (compresi gli interrutori sotto carico):		
	85.19-040	—	*α. di tensione uguale o superiore a 60 KV*		
	85.19-050	—	*β. di tensione superiore a 1 fino a 60 KV esclusi*		
	85.19-060	—	*cc. fusibili*		
	85.19-080	—	*dd. apparecchi di protezione contro le sovratensioni, quali parafulmini, limitatori di tensione e limitatori di sovracorrente*		
	85.19-120	—	*ee. altri*		
	85.19-180	—	*2. parti e pezzi staccati*		
			b. di tensione inferiore a 1 KV:		
			1. apparecchi:		
	85.19-210	—	*aa. interruttori automatici o semiautomatici*		
	85.19-230	—	*bb. relè « tutto o niente » istantanei*		
	85.19-240	—	*cc. altri relè*		
	85.19-250	—	*dd. contattori*		
	85.19-260	—	*ee. fusibili*		
	85.19-270	—	*ff. cassette di comando e di avviamento automatico*		
	85.19-280	—	*gg. microcontatti*		
	85.19-320	—	*hh. interruttori esclusi i microcontatti, interruttori fine corsa, pulsanti, sezionatori, commutatori, combinatori, avviatori non automatici*		
	85.19-340	—	*ij. elementi prefabbricati per canalizzazioni elettriche*		
	85.19-360	—	*kk. altri*		
	85.19-380	—	*2. parti e pezzi staccati*		
			II. per installazione domestica, esclusi gli apparecchi per il collegamento:		
			a. apparecchi:		
	85.19-410	—	*1. interruttori e fusibili, automatici*		
	85.19-430	—	*2. fusibili*		

Segue TABELLA

SEZIONE XVI

85.19

Numero della Tariffa	STATISTICA Codice	Unità supplementare	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI Autonomi	Convenzionali
1	2	3	4	5	6
(85.19- A-II-a)	*85.19-450*	—	*3. interruttori e commutatori*		
	85.19-470	—	*4. portalampade*		
	85.19-510	—	*5. spine e prese di corrente*		
	85.19-530	—	*6. starter per lampade fluorescenti*		
	85.19-570	—	*7. altri*		
	85.19-580	—	*b. parti e pezzi staccati*		
			III. per telecomunicazioni e di misura:		
			a. apparecchi:		
	85.19-610	—	*1. interruttori automatici, contattori e interruttori*		
	85.19-620	—	*2. relè per telecomunicazioni*		
	85.19-630	—	*3. relè e complessi di relè di misura*		
	85.19-640	—	*4. collegamenti ed elementi di contatto*		
	85.19-651	—	*5. fusibili*		
	85.19-655	—	*6. altri*		
	85.19-680	—	*b. parti e pezzi staccati*		
			IV. apparecchi per il collegamento, esclusi quelli per telecomunicazioni e di misura:		
			a. per applicazione industriale:		
	85.19-751	—	*1. per linee e punti di distribuzione di corrente*		
	85.19-754	—	*2. altri*		
	85.19-757	—	*b. per installazione domestica*		
			B. resistenze non scaldanti, potenziometri e reostati	16%	8%
			I. resistenze non scaldanti:		
	85.19-810	—	*a. per apparecchi di telecomunicazione, per apparecchi elettronici e per apparecchi di misura*		
	85.19-820	—	*b. altre*		
			II. potenziometri e reostati:		
			a. per apparecchi di telecomunicazione, per apparecchi elettronici e per apparecchi di misura:		
	85.19-840	—	*1. bobinati*		
	85.19-850	—	*2. altri*		
	85.19-870	—	*b. altri*		
	85.19-890	—	C. circuiti stampati	15%	10%
			D. quadri di comando o di distribuzione	14%	5,5%
	85.19-910	—	*I. nudi (sprovvisti dei loro strumenti e apparecchi)*		
			II. altri:		
	85.19-930	—	*a. per telecomunicazioni e di misura*		
			b. non nominati:		
			1. per applicazione industriale:		
	85.19-940	—	*aa. di tensione uguale o superiore a 1.000 V*		
	85.19-960	—	*bb. di tensione inferiore a 1.000 V*		
	85.19-980	—	*2. per applicazione domestica*		

Segue TABELLA

SEZIONE XVI 85.20

Numero della Tariffa	STATISTICA		DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI	
	Codice	Unità supplementare		Autonomi	Convenzionali
1	2	3	4	5	6
85.20			**Lampade e tubi elettrici ad incandescenza o a scarica per l'illuminazione o per raggi ultravioletti od infrarossi; lampade ad arco; lampade ad accensione elettrica utilizzate in fotografia per la produzione della luce-lampo:**		
			A. lampade e tubi a incandescenza per l'illuminazione	15%	6%
			I. per tensioni di 28 volt o meno:		
	85.20-111	*n.*	*a. per autoveicoli*		
	85.20-115	*n.*	*b. altri*		
	85.20-150	*n.*	*II. per tensioni superiori a 28 volt*		
			B. altri	18%	7%
			I. lampade e tubi a scarica per l'illuminazione, compresi quelli a luce mista:		
	85.20-310	*n.*	*a. tubi fluorescenti*		
	85.20-331	*n.*	*b. lampade a scarica, con o senza materia fluorescente e lampade miste*		
	85.20-335	*n.*	*c. altri*		
	85.20-510	*n.*	*II. lampade utilizzate in fotografia per la produzione della luce-lampo*		
	85.20-550	*n.*	*III. lampade e tubi a raggi infrarossi*		
	85.20-570	*n.*	*IV. lampade e tubi a raggi ultravioletti*		
	85.20-580	*n.*	*V. non nominati*		
			C. parti e pezzi staccati	15%	7,5%
	85.20-710	—	*I. zoccoli*		
	85.20-790	—	*II. altri*		
85.21			**Lampade, tubi e valvole, elettronici (a catodo caldo, a catodo freddo o a fotocatodo, diversi da quelli della voce n. 85.20), quali lampade, tubi e valvole, a vuoto, a vapore od a gas (compresi i tubi raddrizzatori a vapori di mercurio), tubi catodici, tubi e valvole per apparecchi di presa delle immagini in televisione, ecc.; cellule fotoelettriche; cristalli piezoelettrici montati; diodi, transistori e simili dispositivi semiconduttori; microstrutture elettroniche:**		
			A. lampade, tubi e valvole:		
			I. tubi raddrizzatori	20%	8%
	85.21-111	*n.*	*a. per apparecchi radioriceventi*		
	85.21-115	*n.*	*b. altri*		
			II. tubi analizzatori di immagini, tubi trasformatori di immagini; tubi moltiplicatori e simili	17%	7%
	85.21-130	*n.*	*a. tubi analizzatori di immagini, tubi trasformatori di immagini*		
	85.21-140	*n.*	*b. tubi moltiplicatori e simili*		
			III. tubi catodici per televisori	19%	15%
	85.21-160	*n.*	*a. a colori*		
	85.21-180	*n.*	*b. monocromi*		

Segue TABELLA

SEZIONE XVI **85.21**

Numero della Tariffa	STATISTICA Codice	Unità supplementare	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI Autonomi	Convenzionali
1	2	3	4	5	6
(*85.21-* A)			IV. altri	19%	7,5%
	85.21-210	*n.*	*a. tubi per iperfrequenza (clistroni, magnetroni, tubi ad onde progressive, carcinotroni, ecc.)*		
			b. non nominati:		
	85.21-230	*n.*	*1. per ricezione, per amplificazione*		
			2. altri:		
	85.21-250	*n.*	*aa. tubi catodici*		
	85.21-280	*n.*	*bb. non nominati*		
	85.21-400	—	B. cellule fotoelettriche, compresi i fototransistori	16%	6,5%
	85.21-450	—	C. cristalli piezoelettrici montati	20%	8%
			D. diodi, transistori, e simili dispositivi semiconduttori; microstrutture elettroniche	21%	17%
			I. diodi, transistori, e simili dispositivi semiconduttori:		
	85.21-510	—	*a. transistori*		
	85.21-520	—	*b. diodi*		
	85.21-540	—	*c. tiristori, diac e triac*		
	85.21-590	—	*d. altri*		
			II. microstrutture elettroniche:		
			a. circuiti integrati:		
	85.21-610	—	*1. monolitici*		
	85.21-630	—	*2. ibridi*		
	85.21-690	—	*b. altri*		
			E. parti e pezzi staccati	15%	9%
	85.21-910	—	*I. per lampade, tubi e valvole, elettronici*		
	85.21-990	—	*II. altri*		
85.22			**Macchine ed apparecchi elettrici non nominati né compresi in altre voci di questo Capitolo:**		
	85.22-100	—	A. per la produzione dei prodotti della voce numero 28.51-A (EURATOM)	11%	5,5%
	85.22-300	—	B. appositamente costruiti per la separazione dei combustibili nucleari irradiati, per il trattamento delle scorie radioattive o per la rimessa in ciclo dei combustibili nucleari irradiati (EURATOM)	11%	5,5%
			C. altri	13%	8%
			I. generatori di bassa e di alta frequenza:		
	85.22-911	—	*a. elettrostatici*		
	85.22-914	—	*b. di misura*		
	85.22-917	—	*c. altri*		
	85.22-930	—	*II. apparecchi per l'elettrolisi, compresi quelli per la galvanoplastica e per l'elettroforesi*		
	85.22-950	—	*III. acceleratori di particelle*		
	85.22-990	—	*IV. non nominati*		

Segue TABELLA

SEZIONE XVI 85.23

Numero della Tariffa	STATISTICA		DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI	
	Codice	Unità supplementare		Autonomi	Convenzionali
1	2	3	4	5	6
85.23			**Fili, trecce, cavi (compresi i cavi coassiali), nastri, barre e simili, isolati per l'elettricità (anche laccati od ossidati anodicamente), muniti o non di pezzi di congiunzione**	17%	11%
			A. cavi sotto guaina di piombo:		
	85.23-110	—	*I. per tensioni superiori a 80 volt*		
	85.23-150	—	*II. per tensioni di 80 volt o meno*		
			B. altri:		
	85.23-300	—	*I. fili di bobinaggio*		
	85.23-500	—	*II. cavi coassiali*		
			III. non nominati:		
			a. per tensioni superiori a 80 volt:		
	83.23-610	—	*1. isolati con materie plastiche*		
	85.23-630	—	*2. isolati con gomma*		
	85.23-650	—	*3. isolati con altre materie*		
	85.23-800	—	*b. per tensioni di 80 volt o meno*		
85.24			**Pezzi ed oggetti di carbone o di grafite, anche con metallo, per usi elettrici o elettrotecnici, come spazzole per macchine elettriche, carboni per lampade, per pile o per microfoni, elettrodi per forni, per apparecchi per saldare od impianti per elettrolisi, ecc.:**		
	85-24-100	—	A. elettrodi per impianti d'elettrolisi	9%	9%
	85.24-300	—	B. resistenze riscaldanti (diverse da quelle della voce n. 85.12)	14%	5,5%
			C. altri	12%	8%
	85.24-910	—	*I. spazzole per macchine elettriche*		
	85.24-930	—	*II. elettrodi per forni*		
	85.24-950	—	*III. non nominati*		
85.25			**Isolatori di qualsiasi materia:**		
			A. di materie ceramiche	19%	10% con riscossione minima di 15 U.C. per 100 kg di peso lordo la cui incidenza non deve superare 19% (1)
	85.25-210	—	*I. senza parti metalliche*		
			II. con parti metalliche:		
	85.25-250	—	*a. per linee aeree di trasporto di energia o per linee di trazione elettrica*		
	85.25-270	—	*b. altri*		
			B. di materie plastiche artificiali o di fibre di vetro	19%	15%
	85.25-350	—	*I. di materie plastiche artificiali*		
	85.25-500	—	*II. di fibre di vetro*		

(1) Il limite del incidenza del 19% di riscossione minima è applicabile soltanto agli isolatori di un valore superiore a 60 U.C. per 100 kg.

Segue TABELLA

SEZIONE XVI

85.25

Numero della Tariffa	STATISTICA Codice	Unità supple-mentare	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI Autonomi	Conven-zionali
1	2	3	4	5	6
(85.25)			C. di altre materie	19%	10%
	85.25-901	—	*I. di vetro, esclusi quelli di fibre di vetro*		
	85.25-905	—	*II. non nominate*		
85.26			**Pezzi isolanti, interamente di materie isolanti o con semplici parti metalliche di connessione (boccole a vite, per esempio) annegate nella massa, per macchine, apparecchi ed impianti elettrici, esclusi gli isolatori della voce n. 85.25:**		
			A. di materie ceramiche o di vetro	17%	12%
			I. di materie ceramiche:		
	85.26-120	—	*a. contenenti almeno 80% di ossidi metallici*		
	85.26-140	—	*b. altri*		
	85.26-150	—	*II. di vetro*		
	85.26-300	—	B. di ebanite, di materie asfaltiche o catramose	14%	7%
	85.26-500	—	C. di materie plastiche artificiali	19%	14%
	85.26-900	—	D. di altre materie	16%	10%
85.27	*85.27-000*	—	**Tubi isolanti e loro raccordi, di metalli comuni, isolati internamente**	14%	7%
85.28	*85.28-000*	—	**Parti e pezzi staccati elettrici di macchine ed apparecchi, non nominati né compresi in altre voci di questo Capitolo**	14%	5,5%

Segue TABELLA

SEZIONE XVII

MATERIALE DA TRASPORTO

NOTE

1. Sono esclusi da questa Sezione gli oggetti previsti dalle voci n.ri 97.01, 97.03 e 97.08, come pure le slitte, le guidoslitte (« bobsleighs ») e simili (n. 97.06).

2. Sono esclusi dalle voci di questa Sezione, relative alle parti, pezzi staccati e accessori, i prodotti seguenti anche se siano riconoscibili come destinati a materiale da trasporto:

   a) i giunti, le rondelle e simili, di qualsiasi materia (regime della materia costitutiva o voce n. 84.64);

   b) le parti e forniture di impiego generale, ai sensi della Nota 2 della Sezione XV, di metalli comuni (Sezione XV) e gli oggetti simili di materie plastiche artificiali (che rientrano, generalmente, nella voce n. 39.07);

   c) gli oggetti del Capitolo 82 (utensili);

   d) gli oggetti della voce n. 83.11;

   e) le macchine ed apparecchi compresi nelle voci dal n. 84.01 al n. 84.59 incluso, e le loro parti e pezzi staccati; i prodotti previsti dalle voci n.ri 84.61, 84.62 e, purché costituiscano parti intrinseche di motori, gli oggetti della voce n. 84.63;

   f) le macchine ed apparecchi elettrici, le apparecchiature e gli accessori elettrici (Capitolo 85);

   g) gli strumenti ed apparecchi del Capitolo 90;

   h) gli oggetti di orologeria (Capitolo 91);

   ij) le armi (Capitolo 93);

   k) le spazzole costituenti elementi di veicoli della voce n. 96.02.

3. Ai sensi dei Capitoli da 86 a 88, dalla dizione « parti, pezzi staccati e accessori » sono esclusi le parti, i pezzi e gli accessori che non siano destinati esclusivamente o principalmente ai veicoli o ai prodotti di questa Sezione. Se una parte, un pezzo staccato o un accessorio è suscettibile di rispondere ai termini di due o piú voci della Sezione, deve essere classificato sotto la voce che è attinente al suo uso principale.

4. Gli aerei di costruzione speciale, che possono essere utilizzati sia per la navigazione aerea, sia come veicoli terrestri, sono considerati come aerei.
   Le automobili costruite in modo speciale per essere utilizzate sia come veicoli terrestri, sia come battelli (vetture anfibie), sono considerate come automobili.

5. I veicoli a cuscino, d'aria sono da classificare fra i veicoli che presentano le maggiori analogie:

   a) del Capitolo 86, se sono appositamente costruiti per spostarsi sopra una guida (aerotreni);

   b) del Capitolo 87, se sono appositamente costruiti per spostarsi sulla terraferma o, indifferentemente, sulla terraferma e sull'acqua;

   c) del Capitolo 89, se sono appositamente costruiti per spostarsi sopra l'acqua, anche se possono posarsi su spiagge o su pontili od anche spostarsi sopra superfici ghiacciate.

   Le parti, i pezzi staccati e gli accessori degli stessi veicoli a cuscino d'aria sono da classificare con il medesimo criterio con il quale sono stati classificati i predetti veicoli a cuscino d'aria, in applicazione delle precedenti disposizioni.

   Il materiale fisso per guide di aerotreni, deve essere considerato come materiale fisso per strade ferrate, e gli apparecchi di segnalazione, di sicurezza, di controllo e di comando per guide di aerotreni vanno considerati come gli apparecchi di segnalazione, di sicurezza, di controllo e di comando per strade ferrate.

NOTA COMPLEMENTARE

Gli utensili e gli oggetti di manutenzione e di riparazione dei veicoli seguono il trattamento dei medesimi purché siano presentati allo sdoganamento contemporaneamente ai veicoli stessi. Lo stesso regime è da applicare agli altri accessori che siano presentati contemporaneamente ai veicoli di cui costituiscono la normale dotazione e purché siano normalmente venduti con i veicoli stessi.

Segue TABELLA

SEZIONE XVII

CAPITOLO 86

VEICOLI E MATERIALE PER STRADE FERRATE ; APPARECCHI DI SEGNALAZIONE NON ELETTRICI PER VIE DI COMUNICAZIONE

NOTE

1. Sono esclusi da questo Capitolo:
   a) le traversine di legno o di calcestruzzo per strade ferrate e gli elementi di calcestruzzo di guida per aerotreni (n.ri 44.07 o 68.11);
   b) il materiale per strade ferrate compreso nella voce n. 73.16;
   c) gli apparecchi elettrici di segnalazione della voce n. 85.16.

2. Gli assi, ruote, ruote montate su assi (assi montati o sale montate), cerchioni, colletti di riporto, dischi ed altre parti di ruote, i telai, i carrelli girevoli a due o più assi (« boggies ») o ad un asse (« bissels ») e simili, le boccole (scatole per lubrificazione), i dispositivi di frenamento di qualsiasi tipo, i respingenti, i ganci e sistemi d'attacco, i soffietti per vetture intercomunicanti, le casse ed altre parti della carrozzeria rientrano nella voce n. 86.09.

3. Con riserva delle disposizioni della Nota 1 precedente, rientrano particolarmente nella voce n. 86.10 (materiale fisso): le rotaie riunite, anche portatili, le piattaforme girevoli ed i ponti girevoli, i paraurti, le sagome. Sono ugualmente compresi nella voce n. 86.10 i dischi e le piastre mobili ed i semafori, gli apparecchi di comando per passaggi a livello, gli scambi fissi al suolo, le cabine di manovra a distanza ed altri apparecchi meccanici non elettrici di segnalazione, di sicurezza, di controllo e di comando per qualunque via di comunicazione, anche se comportino dispositivi accessori per l'illuminazione elettrica.

Numero della Tariffa	STATISTICA		DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI	
	Codice	Unità supplementare		Autonomi	Convenzionali
1	2	3	4	5	6
86.01	*86.01-000*	*n.*	**Locomotive e locomotori, a vapore; tender**	13%	6,5%
86.02			**Locomotive e locotrattori, elettrici (ad accumulatori o a presa di corrente esterna)**	14%	7%
	86.02-100	*n.*	*A. ad accumulatori*		
	86.02-300	*n.*	*B. a presa di corrente esterna*		
86.03			**Altre locomotive e locotrattori**	13%	5%
	86.03-100	*n.*	*A. a trasmissione idraulica*		
	86.03-300	*n.*	*B. altri*		
86.04			**Automotrici (anche per tranvie) e dresine a motore:**		
	86.04-100	*n.*	A. automotrici elettriche (a sorgente esterna di energia)	14%	7%
	86.04-900	*n.*	B. altre	13%	6,5%
86.05			**Vetture per viaggiatori, bagagliai, carri postali, vetture sanitarie, vetture cellulari, vetture di prova ed altre vetture speciali, per strade ferrate**	13%	5%
	86.05-001	*n.*	*A. vetture per viaggiatori*		
	86.05-005	*n.*	*B. altri*		
86.06	*86.06-000*	*n.*	**Carri-officina, carri-gru ed altri carri di servizio, per strade ferrate; dresine senza motore**	13%	5%
86.07			**Carri e vagoncini per il trasporto di merci su rotaie:**		
	86.07-100	*n.*	A. appositamente costruiti per il trasporto di prodotti a forte radioattività (EURATOM) . . .	10%	5%

Segue TABELLA

SEZIONE XVII

86.07

Numero della Tariffa	STATISTICA		DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI	
	Codice	Unità supplementare		Autonomi	Convenzionali
1	2	3	4	5	6
(86.07)			B. altri	14%	5,5%
	86.07-200	n.	*I. vagoncini per ferrovie Decauville*		
			II. carri ordinari:		
	86.07-300	n.	*a. aperti*		
	86.07-400	n.	*b. chiusi*		
	86.07-500	n.	*III. carri isotermici e carri frigoriferi*		
	86.07-600	n.	*IV. carri cisterna, carri serbatoio, carri botte*		
	86.07-700	n.	*V. carri a scarico automatico*		
	86.07-800	n.	*VI. non nominati*		
86.08			**Casse mobili (comprese quelle uso cisterna e quelle uso serbatoio) per qualsiasi specie di trasporto:**		
	86.08-100	n.	A. casse mobili con schermi di piombo di protezione contro le radiazioni, per il trasporto di materiali radioattivi (EURATOM)	10%	5%
	86.08-900	n.	B. altre	15%	6%
86.09			**Parti e pezzi staccati di veicoli per strade ferrate:**		
			A. carrelli girevoli a due o piú assi (« boggies »), ad un asse (« bissels ») e simili, e loro parti . .	13%	5%
	86.09-110	—	*I. carrelli girevoli a due o piú assi (« boggies ») di trazione, e loro parti*		
	86.09-190	—	*II. altri*		
	86.09-300	—	B. freni e loro parti	11%	4,5%
	86.09-500	—	C. assi, montanti o non; ruote e loro parti . . .	15%	6%
	86.09-700	—	D. boccole (scatole per lubrificazione) e loro parti	15%	7,5%
			E. altri	14%	5,5%
			I. casse e loro parti:		
	86.09-810	—	*a. casse complete*		
	86.09-850	—	*b. parti*		
	86.09-930	—	*II. telai e loro parti*		
	86.09-950	—	*III. respingenti; ganci ed altri sistemi di attacco*		
			IV. non nominati:		
	86.09-960	—	*a. di acciaio fucinato o stampato*		
	86.09-980	—	*b. altri*		
86.10			**Materiale fisso per strade ferrate; apparecchi meccanici non elettrici di segnalazione, di sicurezza, di controllo e di comando per qualsiasi via di comunicazione; loro parti e pezzi staccati :**		
	86.10-100	—	A. materiale fisso per strade ferrate; parti e pezzi staccati del suddetto materiale	13%	6%
	86.10-300	—	B. apparecchi meccanici non elettrici di segnalazione, di sicurezza, di controllo e di comando, per qualsiasi via di comunicazione; loro parti e pezzi staccati	14%	6%

Segue TABELLA

SEZIONE XVII

CAPITOLO 87

VETTURE AUTOMOBILI, TRATTORI, VELOCIPEDI ED ALTRI VEICOLI TERRESTRI

NOTE

1. Sono da considerare trattori, ai sensi di questo Capitolo, gli autoveicoli costruiti essenzialmente per tirare o spingere altre macchine, veicoli o carichi, anche se comportino alcuni adattamenti accessori ai fini del trasporto, in relazione all'uso principale dei detti autoveicoli, di utensili, sementi, concimi, ecc.
2. I telai per autoveicoli, muniti di una cabina, rientrano nella voce n. 87.02 e non nella voce n. 87.04.
3. Sono escluse dalla voce n. 87.10 e rientrano nella voce n. 97.01, le biciclette per ragazzi non costruite come quelle del tipo comune, nonché le biciclette che non comportano cuscinetti a sfere.

Numero della Tariffa	STATISTICA		DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI	
	Codice	Unità supplementare		Autonomi	Convenzionali
1	2	3	4	5	6
87.01			**Trattori, compresi i trattori-verricello:**		
			A. motocoltivatori, azionati da motore a scoppio o a combustione interna, con cilindrata:		
			I. di 1.000 cm³ o meno	12%	6%
	87.01-120	*n.*	*a. di potenza uguale o inferiore a 5 CV*		
	87.01-130	*n.*	*b. di potenza superiore a 5 CV*		
	87.01-150	*n.*	II. di piú di 1.000 cm³	18%	9%
			B. trattori agricoli (esclusi i motocoltivatori) e trattori forestali, a ruote (1)	20%	18%
			I. di potenza uguale o inferiore a 34 CV:		
	87.01-510	*n.*	*a. nuovi*		
	87.01-530	*n.*	*b. usati*		
			II. di potenza superiore a 34 CV:		
	87.01-550	*n.*	*a. nuovi*		
	87.01-570	*n.*	*b. usati*		
			C. altri trattori	20%	20%
	87.01-950	*n.*	*I. a cingoli*		
			II. a ruote:		
	87.01-960	*n.*	*a. per semirimorchi*		
	87.01-970	*n.*	*b. altri*		
87.02			**Autoveicoli con qualsiasi motore, per il trasporto di persone (compresi quelli da sport ed i filobus) o di merci :**		
			A. per il trasporto di persone, compresi gli autoveicoli misti:		
			I. azionati da motore a scoppio o a combustione interna:		
			a. autocorriere, torpedoni e autobus, azionati da motore a scoppio di cilindrata uguale o superiore a 2.800 cm³ o azionati da motore a combustione interna di cilindrata uguale o superiore a 2.500 cm³	29%	22%
	87.02-030	*n.*	*1. nuovi*		
	87.02-050	*n.*	*2. usati*		

(1) Sono ammessi in questa voce subordinatamente alle condizioni da stabilirsi dal Ministero delle Finanze.

Segue TABELLA

SEZIONE XVII

87.02

Numero della Tariffa	STATISTICA		DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI	
	Codice	Unità supplementare		Autonomi	Convenzionali
1	2	3	4	5	6
(87.02-A-I)			b. altri	29%	11%
			1. per il trasporto in comune:		
	87.02-120	*n.*	*aa. nuovi*		
	87.02-140	*n.*	*bb. usati*		
			2. non nominati:		
			aa. nuovi, di cilindrata:		
	87.02-210	*n.*	*α. uguale o inferiore a 1.500 cm³*		
	87.02-230	*n.*	*β. superiore a 1.500 cm³, fino a 3.000 cm³ compresi*		
	87.02-250	*n.*	*γ. superiore a 3.000 cm³*		
	87.02-270	*n.*	*bb. usati*		
			II. azionati da altri motori	25%	12,5%
	87.02-510	*n.*	*a. per il trasporto in comune*		
	87.02-590	*n.*	*b. altri*		
			B. per il trasporto di merci:		
	87.02-700	*n.*	I. autocarri appositamente costruiti per il trasporto di prodotti a forte radioattività (EURATOM)	10%	8%
			II. altri:		
			a. azionati a motore a scoppio o a combustione interna:		
			1. autocarri azionati da motore a scoppio di cilindrata uguale o superiore a 2.800 cm³ o azionati da motore a combustione interna di cilindrata uguale o superiore a 2.500 cm³	28%	22%
	87.02-820	*n.*	*aa. nuovi*		
	87.02-840	*n.*	*bb. usati*		
			2. altri	28%	11%
	87.02-860	*n.*	*aa. nuovi*		
	87.02-880	*n.*	*bb. usati*		
	87.02-910	*n.*	b. azionati da altri motori	25%	10%
87.03			**Autoveicoli per usi speciali, diversi dal trasporto propriamente detto, quali autoveicoli di soccorso ad automezzi rimasti in panna, autopompe, scale automobili, auto-spazzatrici, spazzaneve automobili, autoveicoli spanditori, gru-automobili, autoveicoli proiettori, autocarri-officina, autovetture radiologiche, e simili**	25%	10%
	87.03-100	*n.*	*A. autoveicoli di soccorso ad automezzi rimasti in panne, gru-automobili*		
	87.03-300	*n.*	*B. autocarri betoniere*		
	87.03-900	*n.*	*C. altri*		
87.04			**Telai degli autoveicoli compresi nelle voci dal n. 87.01 al n. 87.03 incluso, con motore (1):**		
			A. telai dei trattori delle voci n.ri 87.01-B e 87.01-C; telai degli autoveicoli della voce n. 87.02 azionati da motore a scoppio di cilindrata uguale o superiore a 2.800 cm³ o azionati da motore a combustione interna di cilindrata uguale o superiore a 2.500 cm³	29%	22%

(1) *Ai fini della percezione del dazio, il valore del telaio col motore non potrà, in nessun caso, essere inferiore al 60 per cento del valore del relativo autoveicolo completo con carrozzeria normale (« standard ») di serie.*

Segue TABELLA

SEZIONE XVII **87.04**

Numero della Tariffa 1	STATISTICA Codice 2	Unità supplementare 3	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 4	ALIQUOTA DEI DAZI Autonomi 5	Convenzionali 6
(87.04-A)			*I. degli autoveicoli per il trasporto di persone, compresi gli autoveicoli misti:*		
	87.04-111	*n.*	*a. per il trasporto in comune*		
	87.04-115	*n.*	*b. altri*		
	87.04-190	*n.*	*II. altri*		
			B. altri	29%	11%
			I. degli autoveicoli per il trasporto di persone, compresi gli autoveicoli misti:		
	87.04-911	*n.*	*a. per il trasporto in comune*		
	87.04-915	*n.*	*b. altri*		
	87.04-990	*n.*	*II. non nominati*		
87.05			**Carrozzerie degli autoveicoli compresi nelle voci dal n. 87.01 al n. 87.03 incluso, comprese le cabine:**		
			A. destinate all'industria del montaggio: dei motocoltivatori della voce n. 87.01-A, degli autoveicoli per il trasporto di persone, compresi gli autoveicoli misti, con meno di 15 posti a sedere, degli autoveicoli per il trasporto di merci azionati da motore a scoppio di cilindrata inferiore a 2.800 cm³ o azionati da motore a combustione interna di cilindrata inferiore a 2.500 cm³, degli autoveicoli per usi speciali della voce numero 87.03 (1)	24%	12%
	87.05-110	*n.*	*I. degli autoveicoli per il trasporto di persone, compresi gli autoveicoli misti, con meno di 15 posti a sedere*		
	87.05-190	*n.*	*II. altre*		
			B. altre	24%	20%
	87.05-910	*n.*	*I. degli autoveicoli per il trasporto di persone, compresi gli autoveicoli misti, con meno di 15 posti a sedere*		
	87.05-990	—	*II. non nominate*		
87.06			**Parti, pezzi staccati ed accessori degli autoveicoli compresi nelle voci dal n. 87.01 al n. 87.03 incluso:**		
			A. destinati all'industria del montaggio: dei motocoltivatori della voce n. 87.01-A, degli autoveicoli per il trasporto di persone, compresi gli autoveicoli misti, con meno di 15 posti a sedere, degli autoveicoli per il trasporto di merci azionati da motore a scoppio di cilindrata inferiore a 2.800 cm³ o azionati da motore a combustione interna di cilindrata inferiore a 2.500 cm³, degli autoveicoli per usi speciali della voce numero 87.03 (1)	19%	7%
			I. della carrozzeria:		
	87.06-111	—	*a. paraurti e loro parti*		
	87.06-112	—	*b. altri*		

(1) Sono ammessi in questa voce subordinatamente alle condizioni da stabilirsi dal Ministero delle Finanze.

Segue TABELLA

SEZIONE XVII

87.06

Numero della Tariffa	STATISTICA Codice	Unità supplementare	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI Autonomi	Convenzionali
1	2	3	4	5	6
(87.06-A)			*II. altri:*		
	87.06-113	—	*a. cambi di velocità, completi*		
	87.06-114	—	*b. ponti posteriori, completi*		
	87.06-115	—	*c. ruote, loro parti e accessori*		
	87.06-116	—	*d. assi portanti*		
	87.06-117	—	*e. ammortizzatori di sospensione e loro parti, esclusi i blocchi ammortizzatori di gomma o di materie plastiche artificiali*		
	87.06-118	—	*f. radiatori e loro parti*		
	87.06-119	—	*g. non nominati*		
			B. altri:		
	87.06-210	—	I. parti di ruote a forma di stella, fuse in un solo pezzo, di ghisa, ferro o acciaio	19%	7%
			II. non nominati	19%	12%
			a. della carrozzeria:		
	87.06-260	—	*1. paraurti e loro parti*		
	87.06-290	—	*2. altri*		
			b. altri:		
	87.06-310	—	*1. cambi di velocità, completi*		
	87.06-350	—	*2. ponti posteriori, completi*		
	87.06-410	—	*3. ruote, loro parti e accessori*		
	87.06-450	—	*4. assi portanti*		
	87.06-510	—	*5. ammortizzatori di sospensione e loro parti, esclusi i blocchi ammortizzatori di gomma o di materie plastiche artificiali*		
	87.06-550	—	*6. radiatori e loro parti*		
	87.06-610	—	*7. serbatoi per il combustibile*		
	87.06-650	—	*8. non nominati*		
87.07			**Autocarrelli dei tipi utilizzati negli stabilimenti, nei depositi, nei porti, negli aeroporti, per il trasporto a brevi distanze o la manutenzione di merci (per esempio, carrelli-portatori, carrelli-stivatori, carrelli-elevatori detti « cavalier »; carrelli-trattori del tipo utilizzato nelle stazioni; loro parti e pezzi staccati:**		
	87.07-100	n.	A. autocarrelli di manutenzione appositamente costruiti per il trasporto di prodotti a forte radioattività (EURATOM)	10%	5%
	87.07-150	n.	B. carrelli-elevatori detti « cavalier »	20%	7,5%
			C. altri autocarrelli:		
			I. muniti di un sistema per il sollevamento del loro dispositivo di carico	16%	7%
			a. che sollevano ad un'altezza di 1 m o più:		
	87.07-210	n.	*1. azionati da motore elettrico*		
	87.07-230	n.	*2. azionati da altri motori*		
			b. altri:		
	87.07-250	n.	*1. azionati da motore elettrico*		
	87.07-270	n.	*2. azionati da altri motori*		

Segue TABELLA

SEZIONE XVII

87.07

Numero della Tariffa	STATISTICA Codice	Unità supple-mentare	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI Autonomi	Convenzionali
1	2	3	4	5	6
(87.07-C)			II. non nominati	22%	9,5%
	87.07-350	*n.*	*a. azionati da motore elettrico*		
	87.07-370	*n.*	*b. azionati da altri motori*		
	87.07-500	—	D. parti e pezzi staccati	20%	8%
87.08			**Carri da combattimento e autoblinde, anche armati, loro parti e pezzi staccati :**		
	87.08-100	—	A. **Carri da combattimento**; loro parti e pezzi staccati	5% (1)	4,5%
	87.08-300	—	B. autoblinde da combattimento; loro parti e pezzi staccati	10% (1)	5%
87.09			**Motocicli e velocipidi con motore ausiliario, anche con carrozzetta; carrozzette per motocicli e per velocipedi di ogni sorta, presentate isolatamente** .	26%	10,5%
			A. motocicli e velocipedi con motore ausiliario, anche con carrozzetta di cilindrata:		
	87.09-100	*n.*	*I. uguale o inferiore a 50 cm³*		
			II. superiore a 50 cm³:		
	87.09-510	*n.*	*a. moto « scooters »*		
	87.09-590	*n.*	*b. non nominati*		
	87.09-700	*n.*	*B. carrozzette per motocicli e per velocipedi di ogni sorta, presentate isolatamente*		
87.10	*87.10-000*	*n.*	**Velocipedi (compresi i furgoncini a triciclo e simili)** senza motore	21%	17%
87.11	*87.11-000*	—	**Poltrone e veicoli simili, con meccanismo di propulsione (anche a motore), appositamente costruiti per essere usati dagli invalidi**	17%	8,5%
87.12			**Parti, pezzi staccati ed accessori dei veicoli compresi nelle voci dal n. 87.09 al n. 87.11 incluso:**		
			A. di motocicli	24%	9,5%
	87.12-110	—	*I. selle e sedili*		
	87.12-150	—	*II. raggi con o senza tira-raggi (nipples), tira-raggi (nipples)*		
	87.12-190	—	*III. altri*		
			B. altri	20%	8%
	87.12-200	—	*I. telai*		
			II. mozzi:		
	87.12-310	—	*a. mozzi-freno a contropedale*		
	87.12-390	—	*b. altri*		
	87.12-400	—	*III. raggi, tira-raggi (nipples)*		
	87.12-500	—	*IV. pedali*		
	87.12-550	—	*V. pedaliere e loro parti*		
	87.12-600	—	*VI. cerchi*		
	87.12-700	—	*VII. manubri*		
	87.12-800	—	*VIII. selle*		
	87.12-900	—	*IX. non nominati*		

(1) *È sospesa l'applicazione del dazio se destinati all'Amministrazione della Difesa.*

Segue TABELLA

SEZIONE XVII 87.13

Numero della Tariffa	STATISTICA Codice	Unità supplementare	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI Autonomi	Convenzionali
1	2	3	4	5	6
87.13			**Veicoli senza meccanismo di propulsione per il trasporto di bambini e di ammalati; loro parti e pezzi staccati**	18%	7%
			A. per il trasporto di bambini:		
	87.13-101	*n.*	*I. veicoli*		
	87.13-105	—	*II. parti e pezzi staccati*		
	87.13-500	—	*B. per il trasporto di ammalati*		
87.14			**Altri veicoli non automobili e rimorchi per qualsiasi veicolo; loro parti e pezzi staccati :**		
	87.14-100	—	A. veicoli a trazione animale	14%	7%
			B. rimorchi e semirimorchi:		
	87.14-310	*n.*	I. appositamente costruiti per il trasporto di prodotti a forte radioattività (EURATOM) .	10%	8%
			II. altri	20%	8%
	87.14-330	*n.*	*a. per il campeggio*		
			b. non nominati:		
	87.14-350	*n.*	*1. per il trasporto delle persone*		
			2. per il trasporto delle merci:		
	87.14-410	*n.*	*aa. autocaricatori e autoscaricatori, per uso agricolo*		
	87.14-430	*n.*	*bb. altri*		
	87.14-450	*n.*	*3. altri*		
			C. altri veicoli:		
	87.14-510	—	I. appositamente costruiti per il trasporto di prodotti a forte radioattività (EURATOM) .	10%	5%
	87.14-590	—	II. altri	14%	5,5%
	87.14-700	—	D. parti e pezzi staccati	15%	6%

Segue TABELLA

SEZIONE XVII

CAPITOLO 88

NAVIGAZIONE AEREA

NOTA COMPLEMENTARE

Per peso a vuoto, ai fini dell'applicazione della voce n. 88.02-B, si intende il peso degli apparecchi in ordine normale di volo, esclusi il peso del personale, il peso del carburante e delle attrezzature diverse da quelle fissate stabilmente.

Numero della Tariffa	STATISTICA		DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI	
	Codice	Unità supplementare		Autonomi	Convenzionali
1	2	3	4	5	6
88.01	*88.01-000*	—	Aerostati	18% (1)	9%
88.02			**Aerodine (aeroplani, idrovolanti, cervi volanti, alianti, autogiri, elicotteri, ornitotteri, ecc.); rotochutes:**		
	88.02-100	*n.*	A. funzionanti senza macchina propulsiva	18% (1)	7%
			B. funzionanti con macchina propulsiva:		
			I. elicotteri del peso a vuoto:		
	88.02-310	*n.*	a. di 2.000 kg o meno	15% (1)	15%
	88.02-330	*n.*	b. di piú di 2.000 kg	12% (1)	5%
			II. altri, del peso a vuoto:		
	88.02-350	*n.*	a. di 2.000 kg o meno	15% (1)	12%
	88.02-360	*n.*	b. di 2.000 kg esclusi a 15.000 kg inclusi	14% (1)	5,5%
	88.02-380	*n.*	c. di piú di 15.000 kg	12% (1)	5%
88.03			**Parti e pezzi staccati degli apparecchi delle voci n.ri 88.01 e 88.02:**		
	88.03-100	—	A. di aerostati	17% (1)	8,5%
	88.03-900	—	B. altri	12%(1)(2)	5%
88.04	*88.04-000*	—	**Paracadute e loro parti, pezzi staccati ed accessori**	15% (1)	9%
88.05			**Catapulte ed altri simili meccanismi di lancio; apparecchiature al suolo di allenamento al volo; loro parti e pezzi staccati :**		
	88.05-100	—	A. catapulte ed altri simili meccanismi di lancio; loro parti e pezzi staccati	17% (3)	8,5%
	88.05-300	—	B. apparecchiature al suolo di allenamento al volo; loro parti e pezzi staccati	13%	5%

(1) *È sospesa l'applicazione del dazio se destinati all'Amministrazione della Difesa.*

(2) Il dazio è provvisoriamente sospeso per i materiali importati e destinati ad essere montati su aerodine che hanno beneficiato a loro volta della franchigia doganale o che sono costruite nella Comunità. Il beneficio di tale sospensione è subordinato all'osservanza delle modalità e condizioni da determinarsi dal Ministero delle Finanze.

(3) *Per le catapulte ed altri simili meccanismi di lancio, escluse le loro parti e pezzi staccati, è sospesa l'applicazione del dazio se destinati all'Amministrazione della Difesa.*

Segue TABELLA

SEZIONE XVII

CAPITOLO 89

NAVIGAZIONE MARITTIMA E FLUVIALE

NOTA

Le navi incomplete o non finite e gli scafi di navi, anche smontati o non montati, nonché le navi complete smontate o non montate, sono classificati, nel caso di dubbio circa le specie di nave cui si riferiscono nella voce n. 89.01.

NOTE COMPLEMENTARI

1. *Sono da classificare nelle voci n.ri 89.01-B-I e 89.02-B-I soltanto le navi progettate e costruite per tenere l'alto mare e la cui massima lunghezza esterna dello scafo (escluse le appendici) è uguale o superiore a 12 metri. Tuttavia le navi da pesca e le navi di salvataggio, quando sono progettate e costruite per tenere l'alto mare, sono sempre considerate come navi per la navigazione marittima.*
2. *Sono da classificare nella voce n. 89.03-A soltanto le navi e i bacini galleggianti progettati e costruiti per tenere l'alto mare.*

Numero della Tariffa	STATISTICA		DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI	
	Codice	Unità supple-mentare		Autonomi	Conven-zionali
1	2	3	4	5	6
89.01			**Navi non comprese nelle altre voci di questo Capitolo:**		
	89.01-100	—	A. navi da guerra	esenzione	esenzione
			B. altre:		
			I. navi per la navigazione marittima	esenzione	esenzione
			a. di stazza lorda superiore a 250 tonnellate:		
	89.01-200	*TSL*	*1. piroscafi*		
	89.01-300	*TSL*	*2. navi cisterna*		
	89.01-400	*TSL*	*3. sciabiche ed altri natanti per la pesca*		
	89.01-500	*TSL*	*4. navi frigorifere*		
			5. altre:		
	89.01-610	*TSL*	*aa. per il trasporto delle merci, comprese quelle miste*		
	89.01-690	*TSL*	*bb. non nominate*		
			b. di stazza lorda uguale o inferiore a 250 tonnellate:		
	89.01-710	*TSL*	*1. per il trasporto delle merci, comprese quelle miste*		
	89.01-720	*n.*	*2. da diporto o da sport*		
	89.01-780	*n.*	*3. altre*		
			II. non nominate:		
			a. del peso unitario di 100 kg o meno . .	13%	5%
	89.01-811	*n.*	*1. da diporto o da sport*		
	89.01-815	*n.*	*2. altre*		
			b. altre	8%	3%
			1. per il trasporto delle merci, comprese quelle miste:		
			aa. a propulsione meccanica:		
	89.01-830	*TSL*	*α. navi cisterna*		
	89.01-850	*TSL*	*β. altre*		
			bb. senza propulsione meccanica:		
	89.01-870	*TSL*	*α. navi cisterna*		
	89.01-890	*TSL*	*β. altre*		
	89.01-910	*n.*	*2. da diporto o da sport*		
	89.01-950	*n.*	*3. non nominate*		

Segue TABELLA

SEZIONE XVII **89.02**

Numero della Tariffa	STATISTICA		DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI	
	Codice	Unità supplementare		Autonomi	Convenzionali
1	2	3	4	5	6
89.02			**Navi appositamente costruite per rimorchiare (rimorchiatori) o per spingere altre navi :**		
	89.02-100	—	A. per rimorchiare (rimorchiatori)	esenzione	esenzione
			B. per spingere:		
	89.02-310	—	I. per la navigazione marittima	esenzione	esenzione
	89.02-390	—	II. altri	8%	3%
89.03			**Navi-faro, navi-pompa, draghe di ogni tipo, pontoni-gru ed altri natanti la cui navigazione ha carattere accessorio rispetto alla loro funzione principale; bacini galleggianti :**		
			A. per la navigazione marittima	esenzione(2)	esenzione
	89.03-110	n.	*I. draghe di ogni tipo*		
	89.03-190	n.	*II. altri*		
			B. altri	8%	4%
	89.03-910	n.	*I. draghe di ogni tipo*		
	89.03-990	n.	*II. non nominati*		
89.04	*89.04-000*	—	**Navi destinate alla demolizione** (1)	esenzione(2)	esenzione
89.05	*89.05-000*	—	**Congegni galleggianti diversi, quali serbatoi, cassoni, boe, gavitelli e simili**	10%	7%

(1) La concessione dell'esenzione è subordinata alle condizioni da stabili s al Ministero delle Finanze.

(2) *Le sovrastrutture, l'apparato motore di propulsione i macchinari ausiliari e di coperta, le ancore, le catene, i battelli di salvataggio, i mobili facenti corpo con la nave, la legna da ardere e i materiali metallici, ricavati dagli scafi delle navi demolite nei cantieri nazionali, sono ammessi all'importazione in esenzione da dazio, subordinatamente alle condizioni da stabilirsi dal Ministero delle Finanze.*

Tutti gli altri prodotti ricavati dalla demolizione sono la assoggettare al dazio loro proprio, secondo la specie.

Segue TABELLA

SEZIONE XVIII

STRUMENTI E APPARECCHI D'OTTICA, PER FOTOGRAFIA E PER CINEMATOGRAFIA, DI MISURA, DI VERIFICA, DI PRECISIONE; STRUMENTI E APPARECCHI MEDICO - CHIRURGICI; OROLOGERIA; STRUMENTI MUSICALI; APPARECCHI DI REGISTRAZIONE E DI RIPRODUZIONE DEL SUONO O PER LA REGISTRAZIONE E LA RIPRODUZIONE DELLE IMMAGINI E DEL SUONO IN TELEVISIONE, MEDIANTE PROCESSO MAGNETICO

CAPITOLO 90

STRUMENTI E APPARECCHI D'OTTICA, PER FOTOGRAFIA E PER CINEMATOGRAFIA, DI MISURA, DI VERIFICA, DI PRECISIONE; STRUMENTI E APPARECCHI MEDICO-CHIRURGICI

NOTE

1. Sono esclusi da questo Capitolo:

   a) gli oggetti per usi tecnici, di gomma vulcanizzata, non indurita (n. 40.14), di cuoio naturale, artificiale o ricostituito (n. 42.04), di materie tessili (n. 59.17);

   b) i prodotti refrattari della voce n. 69.03; gli oggetti per usi chimici ed altri usi tecnici, della voce n. 69.09;

   c) gli specchi di vetro, non lavorati otticamente, della voce n. 70.09 e gli specchi di metalli comuni o di metalli preziosi, non aventi il carattere di elementi d'ottica (n. 83.12 o Capitolo 71, secondo il caso);

   d) gli oggetti di vetro delle voci n.ri 70.07, 70.11, 70.14, 70.15, 70.17 e 70.18;

   e) le parti e forniture d'impiego generale, ai sensi della Nota 2 della Sezione XV, di metalli comuni (Sezione XV) e gli oggetti simili di materie plastiche artificiali (che rientrano, generalmente, nella voce n. 39.07);

   f) le pompe distributrici aventi un dispositivo di misura, della voce n. 84.10; le basculle e bilance per verificare e contare i pezzi fabbricati, nonché i pesi per pesare presentati isolatamente (numero 84.20); gli apparecchi di sollevamento e di manutenzione (n. 84.22); i dispositivi speciali per regolare il pezzo da lavorare o l'utensile sulle macchine utensili, anche muniti di dispositivi ottici di lettura (divisori detti « ottici », ad esempio), della voce n. 84.48 (diversi dai dispositivi puramente ottici: lenti per centrare, allineare, ecc.); le valvole, i riduttori di pressione ed altri oggetti di rubinetteria (n. 84.61);

   g) i fari per automobili (n. 85.09) e gli apparecchi per la radioguida, la radiorivelazione, per radioscandaglio e per radiotelecomando (n. 85.15);

   h) gli apparecchi cinematografici di registrazione o di riproduzione del suono che utilizzano soltanto procedimenti magnetici, nonché gli apparecchi per la riproduzione in serie, con processi esclusivamente magnetici, dei supporti del suono ottenuti con questi stessi processi (n. 92.11); i lettori di suono (pick-up) magnetici (n. 92.13);

   ij) gli oggetti del Capitolo 97;

   k) le misure di capacità, che sono classificate come i lavori della materia da cui sono costituite;

   l) le bobine e i supporti simili (classificazione secondo la materia costitutiva: voce n. 39.07, Sezione XV, ecc.).

2. Con riserva delle disposizioni di cui alla precedente Nota 1:

   a) le parti, pezzi staccati e accessori di macchine, apparecchi, strumenti o oggetti di questo Capitolo, che consistono in articoli previsti, come tali, in una qualsiasi voce di questo Capitolo o dei Capitoli 84, 85 o 91 (escluse le voci n.ri 84.65 e 85.28) sono da classificare nella voce che li prevede;

   b) le altre parti, pezzi staccati e accessori, riconoscibili come destinati esclusivamente o principalmente a macchine, apparecchi o strumenti di questo Capitolo, sono da classificare come le dette macchine, apparecchi o strumenti, o, secondo il caso, nella voce n. 90.29.

3. La voce n. 90.05 non comprende i cannocchiali astronomici (n. 90.06) né i cannocchiali con mirino di puntamento per armi, i periscopi per sottomarini o carri da combattimento e gli strumenti ottici per macchine, apparecchi e strumenti di questo Capitolo (n. 90.13).

4. Le macchine, apparecchi o strumenti ottici di misura, di verifica e di controllo, che possono essere classificati sia nella voce n. 90.13 sia nella voce n. 90.16, devono essere compresi in questa ultima voce.

Segue TABELLA

SEZIONE XVIII

CAPITOLO 90

5. La voce n. 90.28 comprende soltanto:
   a) gli strumenti e apparecchi per misurare grandezze elettriche;
   b) gli strumenti, apparecchi e macchine della stessa natura di quelli previsti nelle voci n.ri 90.14, 90.15, 90.16, 90.22, 90.23, 90.24, 90.25 e 90.27 (ad eccezione degli stroboscopi), purché la loro funzione si basi su un fenomeno elettrico variabile col fattore da ricercare;
   c) gli apparecchi e strumenti per la rivelazione o la misura di raggi alfa, beta, gamma o dei raggi X cosmici e simili;
   d) i regolatori automatici di grandezze elettriche, nonché i regolatori automatici di altre grandezze la cui funzione sia basata su un fenomeno elettrico variabile con il fattore da regolare.
6. Gli astucci, cofani e custodie simili, presentati insieme agli oggetti di questo Capitolo, cui sono destinati e con i quali sono normalmente venduti, sono da classificare come gli oggetti stessi. Presentati isolatamente, seguono il trattamento loro proprio.

Numero della Tariffa	STATISTICA		DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI	
	Codice	Unità supplementare		Autonomi	Convenzionali
1	2	3	4	5	6
90.01			**Lenti, prismi, specchi e altri elementi d'ottica, di qualsiasi materia, non montati, esclusi gli oggetti della specie, di vetro, non lavorati otticamente: materie polarizzanti in fogli o lastre:**		
			A. lenti, prismi, specchi ed altri elementi d'ottica	17%	14%
	90.01-110	—	*I. vetri da occhiali ed altri vetri correttori, comprese le lenti oftalmiche a contatto*		
	90.01-190	—	*II. altri*		
	90.01-300	—	B. materie polarizzanti in fogli o lastre	18%	9%
90.02			**Lenti, prismi, specchi e altri elementi d'ottica, di qualsiasi materia, montati, per strumenti e apparecchi, esclusi gli oggetti della specie, di vetro, non lavorati otticamente**	17%	14%
			A. per la fotografia, la cinematografia, la proiezione, l'ingrandimento o la riduzione:		
	90.02-110	—	*I. obiettivi*		
	90.02-190	—	*II. altri*		
	90.02-900	—	*B. altri*		
90.03			**Montature per occhiali, occhialini, occhialetti e oggetti simili e parti di montature**	19%	7,5%
			A. montature:		
	90.03-100	—	*I. di metalli preziosi o di metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi*		
	90.03-300	—	*II. di materie plastiche artificiali*		
	90.03-500	—	*III. di altre materie*		
	90.03-700	—	*B. parti di montature*		
90.04			**Occhiali (correttori, protettori o altri), occhialetti, occhialini e oggetti simili**	19%	9,5%
			A. occhiali da sole, con vetri non lavorati otticamente, con montatura:		
	90.04-101	—	*I. di materie plastiche artificiali*		
	90.04-105	—	*II. di altre materie*		
			B. altri, con montatura:		
	90.04-901	—	*I. di materie plastiche artificiali*		
	90.04-905	—	*II. di altre materie*		

Segue TABELLA

SEZIONE XVIII

Numero della Tariffa	STATISTICA		DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI	
	Codice	Unità supple- mentare		Autonomi	Conven- zionali
1	2	3	4	5	6
90.05			**Binocoli e cannocchiali con o senza prismi . . .**	20%	13%
			A. binocoli:		
	90.05-100	—	*I. con prismi*		
	90.05-300	—	*II. senza prismi*		
	90.05-500	—	*B. cannocchiali*		
90.06	*90.06-000*	—	**Strumenti per astronomia e cosmografia, come telescopi, cannocchiali astronomici, meridiani, equatoriali, ecc., e loro sostegni, esclusi gli apparecchi di radioastronomia . . . .**	17%	12%
90.07			**Apparecchi fotografici; apparecchi o dispositivi per la produzione di lampi di luce in fotografia:**		
			A. apparecchi fotografici	18%	13%
			I. apparecchi:		
	90.07-050	*n.*	*a. apparecchi che registrano documenti su microfilm, anche combinati con un apparecchio di riproduzione*		
			b. altri:		
			1. speciali:		
	90.07-070	*n.*	*aa. per la preparazione di cliché o di cilindri di stampa*		
	90.07-130	*n.*	*bb. altri*		
			2. non nominati:		
	90.07-150	*n.*	*aa. per film di larghezza uguale o inferiore a 35 mm*		
	90.07-170	*n.*	*bb. altri*		
	90.07-190	—	*II. parti, pezzi staccati ed accessori*		
			B. apparecchi o dispositivi per la produzione di lampi di luce in fotografia	16%	8%
			I. apparecchi o dispositivi:		
	90.07-310	*n.*	*a. detti « flashes elettronici »*		
	90.07-390	—	*b. altri*		
	90.07-500	—	*II. parti, pezzi staccati ed accessori*		
90.08			**Apparecchi cinematografici (da presa delle immagini e da presa del suono, anche combinati, apparecchi da proiezione con o senza riproduzione del suono):**		
			A. apparecchi da presa delle immagini e da presa del suono, anche combinati	16%	10%
			I. apparecchi:		
	90.08-110	*n.*	*a. per film di larghezza uguale o superiore a 16 mm*		
	90.08-150	*n.*	*b. per film di larghezza inferiore a 16 mm*		
	90.08-170	—	*II. parti, pezzi staccati ed accessori*		
			B. apparecchi da proiezione e da riproduzione del suono, anche combinati	19%	11%
			I. apparecchi:		
	90.08-310	*n.*	*a. per film di larghezza uguale o superiore a 16 mm*		
	90.08-350	*n.*	*b. per film di larghezza inferiore a 16 mm*		
	90.08-370	—	*II. parti, pezzi staccati ed accessori*		

Segue TABELLA

SEZIONE XVIII **90.09**

Numero della Tariffa	STATISTICA Codice	Unità supplementare	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI Autonomi	Convenzionali
1	2	3	4	5	6
90.09			**Apparecchi da proiezione fissa; apparecchi fotografici d'ingrandimento o di riduzione . . . . . .**	18%	10,5%
			A. apparecchi:		
			I. da proiezione fissa:		
	90.09-110	*n.*	*a. microlettori, anche combinati con un apparecchio di riproduzione*		
	90.09-190	*n.*	*b. altri*		
	90.09-300	*n.*	*II. fotografici d'ingrandimento o di riduzione*		
	90.09-700	—	*B. parti, pezzi staccati ed accessori*		
90.10			**Apparecchi e materiale dei tipi usati nei laboratori fotografici o cinematografici, non nominati né compresi altrove in questo Capitolo; apparecchi di fotocopia a sistema ottico o per contatto e apparecchi di termocopia; schermi per proiezioni:**		
			A. apparecchi di fotocopia a sistema ottico . . .	18%	13%
	90.10-220	*n.*	*I. apparecchi*		
	90.10-280	—	*II. parti, pezzi staccati e accessori*		
			B. apparecchi di termocopia	15%	6%
	90.10-320	*n.*	*I. apparecchi*		
	90.10-380	—	*II. parti, pezzi staccati e accessori*		
			C. altri	15%	7%
			I. apparecchi di fotocopia per contatto:		
	90.10-420	*n.*	*a. apparecchi*		
	90.10-480	—	*b. parti, pezzi staccati e accessori*		
	90.10-500	—	*II. schermi per proiezioni*		
	90.10-900	—	*III. non nominati*		
90.11	*90.11-000*	—	**Microscopi e diffrattografi elettronici e protonici . .**	15%	9%
90.12			**Microscopi ottici, compresi gli apparecchi per la microfotografia, la microcinematografia e la microproiezione**	18%	10,5%
			A. apparecchi:		
	90.12-100	*n.*	*I. microscopi ottici*		
	90.12-300	—	*II. apparecchi per la microfotografia, la microcinematografia e la microproiezione*		
	90.12-700	—	*B. parti, pezzi staccati ed accessori*		
90.13			**Apparecchi e strumenti d'ottica, non nominati né compresi in altre voci di questo Capitolo (compresi i proiettori) . . . .**	18%	11%
	90.13-100	—	*A. proiettori*		
	90.13-900	—	*B. altri*		
90.14			**Strumenti ed apparecchi di geodesia, topografia, agrimensura, livellazione, fotogrammetria, idrografia; per la navigazione (marittima, fluviale o aerea), di meteorologia, idrologia, geofisica; bussole, telemetri:**		
			A. bussole	17%	10,5%
	90.14-110	—	*I. per la navigazione*		
	90.14-190	—	*II. altre*		

Segue TABELLA

SEZIONE XVIII

90.14

Numero della Tariffa	STATISTICA Codice	Unità supplementare	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI Autonomi	Convenzionali
1	2	3	4	5	6
(*90.14*)			B. altri	17%	8,5%
			I. strumenti ed apparecchiature per la navigazione:		
	90.14-210	—	*a. marittima o fluviale*		
	90.14-250	—	*b. aerea*		
	90.14-300	—	*II. strumenti ed apparecchi di fotogrammetria*		
	90.14-500	—	*III. strumenti ed apparecchi di meteorologia, idrologia, geofisica*		
	90.14-600	—	*IV. altri strumenti ed apparecchi; telemetri*		
90.15	*90.15-000*	—	**Bilance sensibili a un peso di 5 cg o meno, con o senza pesi**	18%	9%
90.16			**Strumenti da disegno, per tracciare e per calcolo (pantografi, scatole di compassi, regoli e cerchi calcolatori, ecc.); macchine, apparecchi e strumenti di misura, di verifica e di controllo, non nominati né compresi in altre voci di questo Capitolo (macchine per equilibrare, planimetri, micrometri, calibri, misure-campione, metri, ecc.); proiettori di profili:**		
			A. strumenti da disegno, per tracciare e per calcolo	16%	8%
			I. strumenti:		
			a. da disegno:		
	90.16-120	—	*1. scatole di compassi*		
	90.16-140	—	*2. altri*		
	90.16-160	—	*b. per tracciare*		
	90.16-180	—	*c. per calcolo*		
	90.16-200	—	*II. parti, pezzi staccati e accessori*		
			B. macchine, apparecchi e strumenti di misura, di verifica e di controllo; proiettori di profili . . .	15%	9%
			I. macchine, apparecchi e strumenti:		
			a. ottici:		
	90.16-410	—	*1. proiettori di profili, comparatori*		
	90.16-490	—	*2. altri*		
			b. altri:		
	90.16-510	—	*1. macchine per equilibrare pezzi meccanici*		
	90.16-550	—	*2. banchi di prova*		
	90.16-610	—	*3. planimetri, integratori, analizzatori armonici, e simili*		
	90.16-650	—	*4. strumenti di misura lineare (metri, decametri, regoli graduati, ecc.)*		
	90.16-710	—	*5. micrometri, noni o calibri a corsoio, calibri fissi e regolabili*		
	90.16-750	—	*6. non nominati*		
	90.16-800	—	*II. parti, pezzi staccati e accessori*		
90.17			**Strumenti e apparecchi per la medicina, la chirurgia, l'odontoiatria e la veterinaria, compresi gli apparecchi elettromedicali e gli apparecchi oftalmici** .	16%	8%
			A. apparecchi elettromedicali:		
			I. di elettrodiagnosi (compresi quelli di esplorazione funzionale e di sorveglianza dei parametri fisiologici):		
	90.17-010	—	*a. elettrocardiografi*		
	90.17-050	—	*b. altri*		

Segue TABELLA

SEZIONE XVIII **90.17**

Numero della Tariffa	STATISTICA Codice	Unità supplementare	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI Autonomi	Convenzionali
1	2	3	4	5	6
(*90.17-A*)	*90.17-130*	—	*II. apparecchi a raggi ultravioletti, anche attrezzati per funzionare a raggi infrarossi*		
			III. apparecchi di diatermia:		
	90.17-160	—	*a. a ultrasuoni*		
	90.17-170	—	*b. altri*		
	90.17-210	—	*IV. altri*		
			B. strumenti e apparecchi per l'odontoiatria:		
	90.17-310	—	*I. elettrici*		
	90.17-390	—	*II. altri*		
	90.17-400	—	*C. strumenti e apparecchi di anestesia*		
	90.17-500	—	*D. strumenti speciali per la diagnosi, diversi da quelli per l'elettrodiagnosi*		
	90.17-700	—	*E. siringhe*		
	90.17-900	—	*F. altri*		
90.18			**Apparecchi di meccanoterapia e per massaggio; apparecchi di psicotecnica, di ozonoterapia, di ossigenoterapia, di rianimazione, di aerosolterapia e altri apparecchi per respirare di qualsiasi genere (comprese le maschere antigas)**	16%	6,5%
	90.18-100	—	*A. di meccanoterapia, per massaggio, di psicotecnica*		
	90.18-300	—	*B. di ozonoterapia, di ossigenoterapia, di rianimazione, di aerosolterapia*		
	90.18-500	—	*C. altri apparecchi per respirare, di qualsiasi genere (comprese le maschere antigas)*		
90.19			**Apparecchi di ortopedia (comprese le cinture medico-chirurgiche); oggetti e apparecchi per fratture (docce, stecche, e simili); oggetti e apparecchi di protesi dentaria, oculistica ed altre; apparecchi per facilitare l'audizione ai sordi ed altri apparecchi da tenere in mano, da portare sulla persona o da inserire nell'organismo, per compensare una deficienza o una infermità:**		
			A. oggetti e apparecchi di protesi:		
			I. dentaria	17%	7%
	90.19-110	—	*a. di metalli preziosi o di metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi*		
			b. altri:		
			1. denti artificiali:		
	90.19-120	—	*aa. di materie plastiche artificiali*		
	90.19-140	—	*bb. di altre materie*		
	90.19-180	—	*2. non nominati*		
	90.19-210	—	II. oculistica	14%	5,5%
	90.19-250	—	III. altre	16%	10%
			B. apparecchi per facilitare l'audizione ai sordi e altri apparecchi da tenere in mano, da portare sulla persona o da inserire nell'organismo, per compensare una deficienza o una infermità:		
			I. apparecchi per facilitare l'audizione ai sordi	12%	5%
	90.19-310	*n.*	*a. apparecchi*		
	90.19-350	—	*b. parti, pezzi staccati e accessori*		
	90.19-500	—	II. altri	13%	8%

Numero della Tariffa	STATISTICA		DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI	
	Codice	Unità supplementare		Autonomi	Convenzionali
1	2	3	4	4	6
(**90.19**)			C. altri	15%	9%
	90.19-910	—	*I. apparecchi di ortopedia*		
	90.19-950	—	*II. oggetti e apparecchi per fratture*		
90.20			**Apparecchi a raggi X, anche di radiofotografia, e apparecchi che utilizzano le radiazioni di sostanze radioattive, compresi i tubi generatori di raggi X, i generatori di tensione, i quadri di comando, gli schermi, i tavoli, poltrone e supporti simili di esame o di trattamento**	16%	6,5%
			A. apparecchi:		
			I. a raggi X, anche di radiofotografia:		
	90.20-110	*n.*	*a. per uso medico*		
	90.20-190	*n.*	*b. per altri usi*		
			II. altri:		
	90.20-510	*n.*	*a. per uso medico*		
	90.20-590	*n.*	*b. per altri usi*		
			B. parti, pezzi staccati ed accessori:		
	90.20-710	*n.*	*I. tubi a raggi X (Röntgen)*		
	90.20-790	—	*II. altri*		
90.21			**Strumenti, apparecchi e modelli progettati per dimostrazione (nell'insegnamento, nelle esposizioni, ecc.), non suscettibili di altri usi**	12%	5%
	90.21-100	—	*A. strumenti, apparecchi e modelli per l'insegnamento della fisica, della chimica o della tecnica*		
	90.21-500	—	*B. modelli d'anatomia umana o animale*		
	90.21-900	—	*C. altri*		
90.22			**Macchine e apparecchi per prove meccaniche (prove di resistenza, durezza, trazione, compressione, elasticità, ecc.) sui materiali (metalli, legno, tessili, carta, materie plastiche, ecc.)**	15%	6%
			A. macchine e apparecchi:		
			I. per prove su metalli:		
	90.22-110	—	*a. universali e per prove di trazione*		
	90.22-150	—	*b. per prova di durezza*		
	90.22-190	—	*c. altri*		
	90.22-300	—	*II. per prove su tessili, carta e cartoni*		
	90.22-500	—	*III. per prove su altri materiali*		
	90.22-800	—	*B. parti, pezzi staccati e accessori*		
90.23			**Densimetri, areometri, pesaliquidi e strumenti simili, termometri, pirometri, barometri, igrometri e psicrometri, registratori o non anche combinati fra loro:**		
			A. termometri a mercurio o ad altri liquidi, a lettura diretta	21%	12%
	90.23-110	—	*I. clinici*		
	90.23-190	—	*II. altri*		
	90.23-300	—	B. igrometri e psicrometri	14%	11%

Segue TABELLA

SEZIONE XVIII **90.23**

Numero della Tariffa	STATISTICA		DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI	
	Codice	Unità supple-mentare		Autonomi	Conven-zionali
1	2	3	4	5	6
(90.23)			C. densimetri, areometri, pesaliquidi e strumenti simili, anche provvisti di termometri; pirometri ottici	17%	10,5%
	90.23-910	—	*I. densimetri, areometri, pesaliquidi e strumenti simili, anche provvisti di termometri*		
	90.23-920	—	*II. pirometri ottici*		
			D. altri	17%	7%
	90.23-950	—	*I. barometri*		
	90.23-980	—	*II. termometri (esclusi quelli della voce n. 90.23-A); pirometri diversi da quelli ottici*		
90.24			**Apparecchi e strumenti di misura, di controllo o di regolazione per gas o per liquidi, o di controllo automatico delle temperature, come manometri, termostati, indicatori di livello, regolatori di tiraggio, misuratori di portata, contatori di calore, esclusi gli apparecchi e strumenti della voce n. 90.14:**		
			A. manometri	18%	11%
	90.24-110	—	*I. a spirale o a membrana metallica*		
	90.24-190	—	*II. altri*		
			B. termostati	15%	9%
	90.24-310	—	*I. con dispositivo elettrico di scatto*		
	90.24-390	—	*II. altri*		
			C. altri	16%	10%
	90024-910	—	*I. indicatori di livello*		
	90.24-930	—	*II. misuratori di portata*		
	90.24-950	—	*III. regolatori di tiraggio*		
	90.24-990	—	*IV. non nominati*		
90.25			**Strumenti e apparecchi per analisi fisiche o chimiche (quali polarimetri, rifrattometri, spettrometri, analizzatori di gas o di fumi), strumenti ed apparecchi per prove di viscosità, di porosità, di dilatazione, di tensione superficiale e simili (come viscosimetri, porosimetri, dilatometri) e per misure calorimetriche, fotometriche o acustiche (come fotometri, compresi gli indicatori dei tempi di posa, calorimetri); microtomi . . . .**	16%	10%
	90.25-100	—	*A. analizzatori di gas o di fumi*		
	90.25-300	—	*B. calorimetri*		
	90.25-500	—	*C. microtomi*		
	90.25-901	—	*D. spettrografi, spettrometri, monocromatori*		
	90.25-905	—	*E. altri*		
90.26			**Contatori di gas, di liquidi e di elettricità, compresi i contatori di produzione, di controllo e di taratura**	15%	9%
	90.26-100	*n.*	*A. di gas*		
	90.26-300	*n.*	*B. di liquidi*		

Segue TABELLA

SEZIONE XVIII 90.26

Numero della Tariffa	STATISTICA Codice	Unità supplementare	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI Autonomi	Convenzionali
1	2	3	4	5	6
(90.26)			*C. di elettricità:*		
			I. contatori di energia per corrente alternata:		
	90.26-510	*n.*	*a. monofase*		
	90.26-550	*n.*	*b. polifase*		
	90.26-590	*n.*	*II. altri*		
90.27			**Altri contatori (contagiri, contatori di produzione, tassametri, totalizzatori del cammino percorso, pedometri, ecc.), indicatori di velocità e tachimetri diversi da quelli della voce n. 90.14, compresi i tachimetri magnetici; stroboscopi :**		
	90.27-100	—	A. contagiri, contatori di produzione, tassametri ed altri contatori	16%	6,5%
			B. indicatori di velocità e tachimetri	18%	9%
	90.27-310	—	*I. per veicoli*		
	90.27-390	—	*II. altri*		
	90.27-500	—	C. stroboscopi	14%	8,5%
90.28			**Strumenti e apparecchi elettrici o elettronici di misura, di verifica, di controllo, di regolazione o di analisi :**		
			A. strumenti e apparecchi elettronici	16%	13%
	90.28-010	—	*I. oscilloscopi e oscillografi a raggi elettronici*		
	90.28-110	—	*II. apparecchi specialmente utilizzati nella tecnica delle telecomunicazioni (ipsometri, kerdometri, neperometri, distorsiometri, psofometri, e apparecchi simili)*		
	90.28-210	—	*III. strumenti ed apparecchi per la misura e la rivelazione delle radiazioni ionizzanti*		
	90.28-310	—	*IV. apparecchi di prova*		
	90.28-350	—	*V. regolatori*		
	90.28-410	—	*VI. strumenti ed apparecchi per l'equilibratura delle parti meccaniche*		
	90.28-450	—	*VII. strumenti ed apparecchi per la navigazione (fluviale, lacuale, marittima, aerea e spaziale), di meteorologia e di geofisica*		
	90.28-510	—	*VIII. luximetri, termocolorimetri, ed altri apparecchi utilizzati in fotografia e in cinematografia*		
			IX. altri:		
	90.28-520	—	*a. apparecchi di misura con dispositivo registratore a compensazione*		
			b. apparecchi di misura per grandezze:		
	90.28-530	—	*1. ottiche e/o acustiche*		
	90.28-540	—	*2. elettriche*		
	90.28-550	—	*3. geometriche, meccaniche ed altre*		
	90.28-580	—	*c. non nominati*		

Segue TABELLA

SEZIONE XVIII **90.28**

Numero della Tariffa	STATISTICA		DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI	
	Codice	Unità supplementare		Autonomi	Convenzionali
1	2	3	4	5	6
(90.28)			B. altri	16%	6,5%
	90.28-610	—	*I. oscillografi a raggi luminosi e a getti liquidi*		
	90.28-650	—	*II. compensatori e ponti di misura*		
	90.28-700	—	*III. apparecchi di misura per analisi di gas, liquidi e materie solide*		
	90.28-720	—	*IV. apparecchi di misura per grandezze termiche e igrometriche e per il controllo dei processi tecnici*		
	90.28-760	—	*V. apparecchi di prova*		
	90.28-810	—	*VI. regolatori*		
			VII. non nominati:		
			a. strumenti e apparecchi di misura:		
			1. registratori:		
	90.28-850	—	*aa. a tracciato continuo*		
	90.28-890	—	*bb. altri*		
			2. indicatori:		
	90.28-910	—	*aa. di precisione (con indice di classe inferiore o uguale a 0,5)*		
			bb. altri:		
	90.28-930	—	*α. da quadro*		
	90.28-950	—	*β. non nominati*		
	90.28-980	—	*b. altri*		
90.29			**Parti, pezzi staccati e accessori, riconoscibili come esclusivamente o principalmente costruiti per strumenti o apparecchi delle voci n.ri 90.23, 90.24, 90.26, 90.27 o 90.28, suscettibili di essere impiegati su uno o più strumenti o apparecchi di questo gruppo di voci :**		
	90.29-110	—	A. parti, pezzi staccati e accessori, riconoscibili come esclusivamente o principalmente costruiti per strumenti o apparecchi elettronici della voce n. 90.28-A	16%	13%
			B. altri:		
	90.29-200	—	I. pezzi, di metalli comuni, ottenuti dalla massa su torni automatici a « décolleter » e il cui maggiore diametro non supera 25 mm . . .	16%	6,5%
			II. non nominati	16%	7,5%
	90.29-310	—	*a. per strumenti o apparecchi della voce n. 90.23*		
	90.29-410	—	*b. per strumenti o apparecchi della voce n. 90.24*		
			c. per strumenti o apparecchi della voce n. 90.26:		
	90.29-530	—	*1. per contatori di elettricità*		
	90.29-590	—	*2. altri*		
	90.29-610	—	*d. per strumenti o apparecchi della voce n. 90.27*		
	90.29-710	—	*e. per strumenti o apparecchi, diversi da quelli elettronici della voce n. 90.28*		

Segue TABELLA

SEZIONE XVIII

CAPITOLO 91

OROLOGERIA

NOTE

1. Per l'applicazione delle voci n.ri 91.02 e 91.07, si considerano come « movimenti di orologi tascabili » quelli aventi per organo regolatore un bilanciere munito di spirale o di altro sistema atto a determinare gli intervalli di tempo ed il cui spessore, misurato con la platina, con i ponti e, se del caso, con le platine supplementari esterne, non sia superiore a 12 mm.

2. Sono esclusi dalle voci n.ri 91.07 e 91.08 i movimenti meccanici costruiti per funzionare senza scappamento (n. 84.08).

3. Questo Capitolo non comprende le forniture d'impiego generale, ai sensi della Nota 2 della Sezione XV, di metalli comuni (Sezione XV), né gli oggetti simili di materie plastiche artificiali (che rientrano, generalmente, nella voce n. 39.07), i pesi per orologi, i vetri per orologeria, le catene e braccialetti per orologi, i pezzi di attrezzature elettriche, i cuscinetti a sfere e le sfere per cuscinetti. Le molle per orologeria (comprese le spirali) sono da classificare nella voce n. 91.11.

4. Con riserva delle disposizioni delle Note 2 e 3, i movimenti ed i pezzi che possono essere utilizzati sia come movimenti o pezzi di apparecchi di orologeria sia per altri usi, in particolare negli strumenti di misura o di precisione, rientrano in questo Capitolo.

5. Gli astucci, custodie ed altri contenitori simili, presentati insieme agli oggetti di questo Capitolo, ai quali sono destinati e con i quali sono normalmente venduti, seguono il trattamento degli oggetti stessi. Presentati isolatamente, essi seguono il trattamento loro proprio.

Numero della Tariffa	STATISTICA		DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI	
	Codice	Unità supplementare		Autonomi	Convenzionali
1	2	3	4	5	6
91.01			**Orologi da tasca, da polso e simili (compresi i contatori di tempo dello stesso tipo)**	13% con riscossione minima di 0,50 U.C. per pezzo	7,5% con riscossione minima di 0,35 U.C. per pezzo e riscossione massima di 1,05 U.C. per pezzo
	91.01-110	n.	*A. contatori di tempo*		
			B. altri:		
			I. elettrici o elettronici:		
	91.01-230	n.	*a. in cassa di metalli preziosi*		
	91.01-270	n.	*b. in cassa di altre materie*		
			II. altri:		
			a. a carica automatica:		
			1. con scappamento ad ancora munito di supporti di pietre preziose, semipreziose o sintetiche:		
	91.01-330	n.	*aa. in cassa di metalli preziosi*		
	91.01-370	n.	*bb. in cassa di altre materie*		
	91.01-450	n.	*2. altri*		
			b. a carica non automatica:		
			1. con scappamento ad ancora munito di supporto di pietre preziose, semipreziose o sintetiche:		
	91.01-530	n.	*aa. in cassa di metalli preziosi*		
	91.01-570	n.	*bb. in cassa di altre materie*		
	91.01-650	n.	*2. altri*		

Segue TABELLA

SEZIONE XVIII **91.02**

Numero della Tariffa	STATISTICA Codice	Unità supple-mentare	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI Autonomi	Conven-zionali
1	2	3	4	5	6
91.02			**Pendolette e sveglie, con movimento di orologi tascabili :**		
			A. elettriche o elettroniche:		
	91.02-110	*n.*	I. a bilanciere munito di spirale	15%	10,5%
	91.02-190	*n.*	II. altre	14%	10%
			B. altre	13%	9%
	91.02-910	*n.*	*I. sveglie e pendolette-sveglie*		
	91.02-990	*n.*	*II. non nominate*		
91.03	*91.03-000*	*n.*	**Orologi da cruscotto e simili, per automobili, aerodine, navi ed altri veicoli**	13%	9%
91.04			**Orologi, pendole, sveglie e simili apparecchi di orologeria, con movimento diverso da quello degli orologi tascabili :**		
			A. elettrici o elettronici	14%	10%
	91.04-200	*n.*	*I. di distribuzione e di unificazione dell'ora*		
			II. altri:		
			a. a pile:		
	91.04-320	*n.*	*1. sveglie*		
			2. altri:		
	91.04-360	*n.*	*aa. murali*		
	91.04-380	*n.*	*bb. non nominati*		
			b. funzionanti su settore:		
	91.04-420	*n.*	*1. sveglie*		
			2. altri:		
	91.04-460	*n.*	*aa. murali*		
	91.04-480	*n.*	*bb. non nominati*		
			B. altri	13%	9%
			I. sveglie:		
	91.04-510	*n.*	*a. da viaggio*		
			b. altre:		
	91.04-560	*n.*	*1. con diametro o maggior diagonale del quadrante uguale o superiore a 7 cm*		
	91.04-580	*n.*	*2. non nominate*		
			II. non nominati:		
	91.04-710	*n.*	*a. da tavolo, caminetto e simili*		
			b. murali:		
	91.04-730	*n.*	*1. a cucù*		
	91.04-760	*n.*	*2. altri*		
	91.04-790	*n.*	*c. altri*		
91.05			**Apparecchi di controllo e contatori di tempo a movimento di orologeria o a motore sincrono (registratori di presenza, orodatari, controllori di ronde, contaminuti, contatori di minuti secondi, ecc.)**	15%	10,5%
	91.05-100	*n.*	*A. registratori di presenza*		
	91.05-200	*n.*	*B. orodatari e contatori di ore*		
	91.05-300	*n.*	*C. contaminuti e contatori per minuti secondi*		
	91.05-800	*n.*	*D. altri*		

Segue TABELLA

SEZIONE XVIII 91.06

Numero della Tariffa	STATISTICA		DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI	
	Codice	Unità supplementare		Autonomi	Convenzionali
1	2	3	4	5	6
91.06			**Apparecchi muniti di un movimento di orologeria o di un motore sincrono, che permettono lo scatto di un meccanismo a tempo stabilito (interruttori orari, orologi di commutazione, ecc.)**	14%	10%
	91.06-100	*n.*	*A. orologi elettrici o elettronici cambiatariffa*		
	91.06-900	*n.*	*B. altri*		
91.07			**Movimenti finiti per orologi tascabili :**		
			A. a bilanciere munito di spirale	14% con riscossione minima di 0,40 U.C. per pezzo	10% con riscossione minima di 0,28 U.C. per pezzo
	91.07-110	*n.*	*I. elettrici o elettronici*		
			II. altri:		
			a. a carica automatica:		
	91.07-210	*n.*	*1. con scappamento ad ancora munito di supporti di pietre preziose, semipreziose o sintetiche*		
	91.07-290	*n.*	*2. altri*		
			b. non nominati:		
	91.07-310	*n.*	*1. con scappamento ad ancora munito di supporti di pietre preziose, semipreziose o sintetiche*		
	91.07-390	*n.*	*2. altri*		
			B. altri	14%	10%
	91.07-910	*n.*	*I. elettrici o elettronici*		
	91.07-990	*n.*	*II. non nominati*		
91.08			**Altri movimenti finiti di orologeria**	14%	10%
			A. elettrici o elettronici:		
			I. a pile:		
	91.08-110	*n.*	*a. per sveglie*		
	91.08-190	*n.*	*b. altri*		
			II. funzionanti su settore:		
	91.08-210	*n.*	*a. per sveglie*		
	91.08-290	*n.*	*b. altri*		
			B. altri:		
	91.08-510	*n.*	*I. per sveglie*		
	91.08-590	*n.*	*II. non nominati*		
91.09			**Casse per orologi della voce n. 91.01 e loro parti** .	9%	6,5%
			A. casse finite:		
	91.09-200	*n.*	*I. di metalli preziosi*		
			II. di metalli comuni:		
	91.09-310	*n.*	*a. dorate, argentate, placcate o rivestite di metalli preziosi*		
	91.09-390	*n.*	*b. altre*		
	91.09-500	*n.*	*III. di altre materie*		
	91.09-800	—	*B. casse sbozzate; parti di casse*		

Segue TABELLA

SEZIONE XVIII **91.10**

Numero della Tariffa	STATISTICA		DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI	
	Codice	Unità supplementare		Autonomi	Convenzionali
1	2	3	4	5	6
91.10			**Casse, gabbie e simili, per apparecchi di orologeria e loro parti**	14%	7,5%
	91.10-100	—	*A. di metallo*		
	91.10-900	—	*B. di altre materie*		
91.11			**Altre forniture di orologeria:**		
			A. pietre da orologeria [pietre preziose (gemme) o semipreziose (fini), pietre sintetiche o ricostituite ed imitazioni di pietre preziose o semipreziose], non incastonate né montate	8%	5,5%
	91.11-101	—	*I. pietre preziose (gemme) o semipreziose (fini)*		
	91.11-105	—	*II. altre*		
	91.11-200	—	B. molle per orologeria, comprese le spirali . . .	12%	8,5%
			C. movimenti di orologi tascabili, non finiti:		
	91.11-300	*n.*	I. a bilanciere munito di spirale	14% con riscossione minima di 0,40 U.C. per pezzo	10% con riscossione minima di 0,28 U.C. per pezzo
	91.11-350	*n.*	II. altri	14%	10%
	91.11-400	—	D. altri movimenti di orologeria, non finiti. . . .	14%	10%
	91.11-500	—	E. sbozzi di movimenti di orologi tascabili. . . .	11%	7,5%
			F. non nominate	11%	7,5%
	91.11-910	—	*I. quadranti*		
	91.11-950	—	*II. pietre da orologeria, incastonate o montate*		
	91.11-990	—	*III. altre*		

Segue TABELLA

SEZIONE XVIII

CAPITOLO 92

STRUMENTI MUSICALI, APPARECCHI PER LA REGISTRAZIONE E LA RIPRODUZIONE DEL SUONO O PER LA REGISTRAZIONE E LA RIPRODUZIONE DELLE IMMAGINI E DEL SUONO IN TELEVISIONE, MEDIANTE PROCESSO MAGNETICO; LORO PARTI ED ACCESSORI

NOTE

1. Sono esclusi da questo Capitolo:
   a) le pellicole sensibilizzate, in tutto o in parte, per impressione a mezzo di processi fotografici o fotoelettrici, e le stesse pellicole registrate, sviluppate o non (Capitolo 37);
   b) le parti e forniture di impiego generale, ai sensi della Nota 2 della Sezione XV, di metalli comuni (Sezione XV) e gli oggetti simili di materie plastiche artificiali (che rientrano, generalmente nella voce n. 39.07);
   c) i microfoni, amplificatori, altoparlanti, ricevitori auricolari, interruttori, stroboscopi ed altri strumenti, apparecchi ed attrezzature accessorie, utilizzati con gli oggetti di questo Capitolo, ma non incorporati in essi, né sistemati nella stessa custodia (Capitoli 85 o 90); gli apparecchi di registrazione o di riproduzione del suono combinati con un apparecchio ricevente per la radiodiffusione o per la televisione (n. 85.15);
   d) le spazzole, spazzolini e simili, per la pulizia degli strumenti musicali (n. 96.02);
   e) gli strumenti ed apparecchi aventi il carattere di giocattoli (n. 97.03);
   f) gli strumenti ed apparecchi aventi il carattere di oggetti per collezioni o di antichità (n.ri 99.05 o 99.06);
   g) le bobine e i supporti simili (classificazione in base alla materia costitutiva: voce n. 39.07, Sezione XV, ecc.).
2. Gli archetti, bacchette ed oggetti simili, per strumenti musicali delle voci n.ri 92.02 e 92.06, presentati in numero corrispondente insieme agli strumenti cui sono destinati, seguono il trattamento degli strumenti stessi. I cartoni e le carte perforate della voce n. 92.10 nonché i supporti di suoni della voce n. 92.12 seguono il loro regime proprio, anche se siano presentati insieme agli strumenti ed apparecchi cui sono destinati.
3. Gli astucci, cofani e custodie simili, presentati insieme agli oggetti di questo Capitolo, cui sono destinati e con i quali sono normalmente venduti, sono da classificare come gli oggetti stessi. Presentati isolatamente, seguono il trattamento loro proprio.

* * *

I pianoforti, gli autopiani, gli armonium, e simili strumenti musicali a tastiera, debbono portare il contrassegno della ditta fabbricante e la indicazione della località in cui sono stati prodotti.

Numero della Tariffa	STATISTICA		DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI	
	Codice	Unità supplementare		Autonomi	Convenzionali
1	2	3	4	5	6
92.01			**Pianoforti (anche automatici con o senza tastiera); clavicembali ed altri strumenti a corda con tastiera; arpe (diverse dalle arpe eolie):**		
			A. pianoforti (anche automatici, con o senza tastiera):		
	92.01-110	*n.*	I. pianoforti verticali	22%	9%
	92.01-190	*n.*	II. altri	20%	10%
	92.01-900	—	B. altri	18%	7%
92.02			**Altri strumenti musicali a corda**	21%	10,5%
	92.02-100	*n.*	*A. ad arco*		
	92.02-900	*n.*	*B. altri*		

Segue TABELLA

SEZIONE XVIII

92.03

Numero della Tariffa	STATISTICA		DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI	
	Codice	Unità supplementare		Autonomi	Convenzionali
1	2	3	4	5	6
92.03			**Organi a canne; armonium ed altri strumenti simili, a tastiera e ad ance metalliche libere . . .**	20%	8%
	92.03-100	—	*A. organi a canne*		
	92.03-900	*n.*	*B. altri*		
92.04			**Fisarmoniche e concertine; armoniche a bocca . .**	15%	7,5%
	92.04-100	*n.*	*A. armoniche a bocca*		
			B. fisarmoniche e concertine:		
	92.04-901	*n.*	*I. fino a 24 bassi*		
	92.04-903	*n.*	*II. di più di 24 fino a 48 bassi*		
	92.04-905	*n.*	*III. di più di 48 fino a 80 bassi*		
	92.04-907	*n.*	*IV. di più di 80 bassi*		
92.05			**Altri strumenti musicali ad aria . . . .**	18%	7%
	92.05-100	—	*A. di metallo*		
	92.05-900	—	*B. di altre materie*		
92.06	*92.06-000*	—	**Strumenti musicali a percussione (tamburi, casse, xilofoni, metallofoni, piatti, castagnette, ecc.) . .**	18%	10,5%
92.07	*92.07-000*	*n.*	**Strumenti musicali elettromagnetici, elettrostatici, elettronici, e simili (piani, organi, fisarmoniche, ecc.)**	19%	9,5%
92.08			**Strumenti musicali non compresi in altre voci di questo Capitolo (Orchestrion, organi di Barberia, scatole musicali, uccelli cantanti, seghe musicali, ecc.); richiami di ogni specie e strumenti di chiamata e di segnalazione a bocca (corni di richiamo, fischietti, ecc.):**		
	92.08-100	—	A. scatole musicali	14%	6%
	92.08-900	—	B. altri	14%	7%
92.09	*92.09-000*	—	**Corde armoniche . . . .**	17%	7%
92.10			**Parti, pezzi staccati ed accessori per strumenti musicali (diversi dalle corde armoniche), compresi i cartoni e le carte perforati per apparecchi meccanici ed i meccanismi per scatole musicali; metronomi e diapason di ogni specie:**		
	92.10-100	—	A. meccanismi per scatole musicali	18%	4%
			B. altri	18%	9%
			I. parti, pezzi staccati ed accessori, per strumenti musicali:		
	92.10-200	—	*a. della voce n. 92.01*		
	92.10-300	—	*b. della voce n. 92.02*		
	92.10-400	—	*c. della voce n. 92.03*		
	92.10-500	—	*d. della voce n. 92.04*		
	92.10-600	—	*e. della voce n. 92.07*		
	92.10-701	—	*f. delle voci n.ri 92.05, 92.06 e 92.08*		
	92.10-705	—	*II. metronomi e diapason di ogni specie*		

Segue TABELLA

SEZIONE XVIII 92.11

Numero della Tariffa	STATISTICA		DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI	
	Codice	Unità supplementare		Autonomi	Convenzionali
1	2	3	4	5	6
92.11			**Fonografi, apparecchi per dettare ed altri apparecchi di registrazione e di riproduzione del suono, compresi i giradischi, girafilm e girafili, con o senza lettore di suono; apparecchi di registrazione e di riproduzione delle immagini e del suono in televisione, mediante processo magnetico:**		
			A. apparecchi di registrazione e di produzione del suono:		
	92.11-100	*n.*	I. apparecchi di registrazione	19%	7,5%
			II. apparecchi di riproduzione	19%	9,5%
			a. giradischi:		
			1. senza cambiadischi automatico:		
	92.11-321	*n.*	*aa. per autoveicoli*		
	92.11-325	*n.*	*bb. altri*		
	92.11-340	*n.*	*2. con cambiadischi automatico*		
			b. elettrofoni:		
	92.11-350	*n.*	*1. a monete o a gettoni*		
	92.11-371	*n.*	*2. per autoveicoli*		
			3. altri:		
	92.11-374	*n.*	*aa. non portatili*		
	92.11-377	*n.*	*bb. portatili*		
	92.11-390	*n.*	*c. altri*		
			III. apparecchi misti	16%	8,5%
			a. magnetofoni per l'incisione e la riproduzione magnetica del suono:		
	92.11-501	*n.*	*1. per autoveicoli*		
	92.11-503	*n.*	*2. portatili*		
	92.11-505	*n.*	*3. altri*		
	92.11-507	*n.*	*b. altri*		
	92.11-700	*n.*	B. apparecchi di registrazione e di riproduzione delle immagini e del suono in televisione, mediante processo magnetico	13%	8%
92.12			**Supporti di suono per apparecchi della voce n. 92.11 o per registrazioni analoghe: dischi, cilindri, cere, nastri, film, fili, ecc., preparati per la registrazione o registrati; matrici e forme galvaniche per la fabbricazione dei dischi :**		
			A. preparati per la registrazione ma non registrati	17%	7%
	92.12-110	—	*I. nastri magnetici e film*		
	92.12-190	—	*II. altri*		
			B. registrati:		
			I. cere, dischi, matrici ed altre forme intermedie:		
	92.12-310	—	a. per la fabbricazione dei dischi	11%	4,5%
	92.12-330	—	b. altri	17%	8,5%
			II. altri:		
			a. dischi:		
	92.12-340	—	1. per l'insegnamento delle lingue	9%	3,5%
	92.12-350	—	2. altri	17%	7%

Segue TABELLA

SEZIONE XVIII **92.12**

Numero della Tariffa	STATISTICA		DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI	
	Codice	Unità supple-mentare		Autonomi	Conven-zionali
1	2	3	4	5	6
(*92.12*-B-II)			b. altri supporti (strisce, nastri, pellicole, fili, ecc.):		
	92.12-370	*m.*	1. registrati magneticamente, per la sonorizzazione delle pellicole cinematografiche	2,35 U.C. per 100 m	1,17 U.C. per 100 m
	92.12-390	—	2. non nominati	19%	7,5%
92.13			**Altre parti, pezzi staccati ed accessori degli apparecchi della voce n. 92.11:**		
			A. lettori di suono; loro parti e pezzi staccati .	20%	10,5%
	92.13-110	—	*I. per dischi e per film sonori incisi*		
	92.13-190	—	*II. altri*		
	92.13-300	—	B. aghi o punte; diamanti, zaffiri ed altre pietre preziose (gemme) o semipreziose (fini) e pietre sintetiche o ricostituite, montate o non	13%	5%
	92.13-500	—	C. pezzi, di metalli comuni, ottenuti dalla massa su torni automatici a «décolleter» ed il cui maggiore diametro non supera 25 mm	18%	7%
	92.13-700	—	D. altri	18%	9%

Segue TABELLA

SEZIONE XIX
ARMI E MUNIZIONI

CAPITOLO 93
ARMI E MUNIZIONI

NOTE

1. Sono esclusi da questo Capitolo:
   a) gli inneschi e le capsule fulminanti, i detonatori, i razzi illuminanti o grandinifughi e gli altri prodotti del Capitolo 36;
   b) le parti e forniture di impiego generale, ai sensi della Nota 2 della Sezione XV, di metalli comuni (Sezione XV) e gli oggetti simili di materie plastiche artificiali (che rientrano, generalmente, nella voce n. 39.07);
   c) i carri da combattimento e le autoblinde (n. 87.08);
   d) i cannocchiali con mirino di puntamento ed altri dispositivi ottici, eccetto quelli montati sulle armi, o, se non montati, presentati insieme alle armi alle quali sono destinati (Capitolo 90);
   e) le balestre, gli archi e le frecce per il tiro, le armi rintuzzate per sale da scherma e le armi aventi il carattere di giocattoli (Capitolo 97);
   f) le armi e le munizioni aventi il carattere di oggetti di collezzione e di antichità (n.ri 99.05 o 99.06).
2. Ai sensi della voce n. 93.07, l'espressione « parti e pezzi staccati » non comprende gli apparecchi radio od i radar, della voce n. 85.15, utilizzati per determinati proiettili-razzo.
3. Gli astucci, custodie e simili, presentati con gli oggetti di questo Capitolo ai quali sono destinati ed insieme ai quali sono normalmente venduti, seguono il trattamento di detti oggetti. Se presentati isolatamente, gli stessi contenitori seguono il loro regime proprio.

Numero della Tariffa	STATISTICA		DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI	
	Codice	Unità supplementare		Autonomi	Convenzionali
1	2	3	4	5	6
93.01	*93.01-000*	—	**Armi bianche (sciabole, spade, baionette, ecc.), loro parti e pezzi staccati; foderi di dette armi .**	8%	4%
93.02			**Rivoltelle e pistole:**		
	93.02-100	*n.*	A. di calibro 9 o superiore	9%	7,5%
	93.02-900	*n.*	B. altre	16%	11,5%
93.03	*93.03-000*	—	**Armi da guerra (diverse da quelle previste dalle voci n.ri 93.01 e 93.02)**	esenzione	esenzione
93.04			**Armi da fuoco (diverse da quelle previste dalle voci n.ri 93.02 e 93.03), compresi i congegni simili che utilizzano la deflagrazione della polvere, quali pistole lanciarazzi, pistole e rivoltelle per il tiro a salve, cannoni grandinifughi, cannoni lanciagomene, ecc.:**		
			A. fucili e carabine da caccia e da tiro	18%	10,5%
			I. a ripetizione, automatici o semiautomatici:		
	93.04-101	*n.*	*a. da tiro*		
	93.04-102	*n.*	*b. da caccia*		
			II. altri:		
	93.04-104	*n.*	*a. da tiro*		
			b. da caccia:		
	93.04-106	*n.*	*1. a cani esterni*		
	93.04-107	*n.*	*2. a cani interni*		
	93.04-900	*n.*	B. altri	16%	8%

Numero della Tariffa	STATISTICA		DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI	
	Codice	Unità supplementare		Autonomi	Convenzionali
1	2	3	4	5	6
93.05			**Altre armi (compresi i fucili, carabine e pistole a molla, ad aria compressa o a gas)**	16%	9,5%
	93.05-001	—	*A. fucili e carabine*		
	93.05-005	—	*B. non nominate*		
93.06			**Parti e pezzi staccati di armi diverse da quelle della voce n. 93.01** (compresi gli sbozzi di canne per **armi da fuoco):**		
	93.06-100	—	A. per le armi della voce n. 93.03	esenzione	esenzione
			B. per altre armi:		
	93.06-310	—	I. sbozzi di legno di calci per fucili	10%	5%
			II. altre parti e pezzi staccati:		
	93.06-350	—	a. per armi della voce n. 93.02	15%	7,5%
	93.06-390	—	b. non nominati	18%	7%
93.07			**Proiettili e munizioni, comprese le mine; parti e pezzi staccati, compresi le pallottole, i pallettoni, i pallini da caccia e le borre per cartucce** (1):		
	93.07-100	—	A. per rivoltelle e pistole della voce n. 93.02 e per pistole-mitragliatrici della voce n. 93.03	13% (2)	6,5%
			B. altri:		
			I. da guerra:		
	93.07-310	—	a. per armi della voce n. 93.03	6% (3)	3%
	93.07-330	—	b. altri	12% (3)	7%
			II. non nominati:		
	93.07-350	—	a. cartucce da caccia e da tiro	19%	9,5%
			b. altri	17%	8,5%
	93.07-510	—	*1. pallottole, pallettoni e pallini, per cartucce da caccia*		
	93.07-550	—	*2. cariche propulsive (cartucce) per pistole di immuratura della voce n. 82.04 e per pistole di abbattimento.*		
	93.07-590	—	*3. non nominati*		

(1) *È sospesa l'applicazione del dazio d'importazione, subordinatamente alle condizioni da stabilirsi dal Ministero delle Finanze, per i proiettili e le munizioni importati per conto di Stati esteri per essere destinati, al collaudo di armi da loro commesse alle fabbriche italiane, purché la fornitura di tali proiettili e munizioni risulti prevista nelle clausole del contratto di commessa.*

(2) *Per quelli per pistole-mitragliatrici della voce n. 93.03, è sospesa l'applicazione del dazio se destinati all'Amministrazione della Difesa.*

(3) *È sospesa l'applicazione del dazio se destinati all'Amministrazione della Difesa.*

Segue TABELLA

SEZIONE XX

MERCI E PRODOTTI DIVERSI, NON NOMINATI NE' COMPRESI ALTROVE

CAPITOLO 94

MOBILIA; MOBILI MEDICO-CHIRURGICI ; OGGETTI LETTERECCI E SIMILI

NOTE

1. Sono esclusi da questo Capitolo:
   a) le materasse, i guanciali ed i cuscini da gonfiare con aria (pneumatici) o con acqua, dei Capitoli 39, 40 e 62;
   b) i lampadari e gli altri apparecchi d'illuminazione, che seguono il regime della materia costitutiva (n.ri 44.27, 70.14, 83.07, ecc.);
   c) i lavori di pietre, di materie ceramiche o di ogni altra materia, compresi nei Capitoli 68 o 69, ad uso di sedili, di tavoli o di colonne, dei tipi utilizzati nei giardini, vestiboli, ecc. (Capitoli 68 o 69);
   d) gli specchi che poggiano a terra, come, ad esempio, le specchiere mobili, ecc. (n. 70.09);
   e) le parti e forniture di impiego generale, ai sensi della Nota 2 della Sezione XV, di metalli comuni (Sezione XV) e gli oggetti simili di materie plastiche artificiale (che rientrano, generalmente, nella voce n. 39.07), nonché le casseforti della voce n. 83.03;
   f) i mobili, anche presentati senza l'attrezzatura occorrente, costituenti parti specifiche di apparecchi frigoriferi della voce n. 84.15; i mobili di costruzione speciale per macchine da cucire, ai sensi della voce n. 84.41;
   g) i mobili costituenti parti specifiche di apparecchi della voce n. 85.15 (apparecchi radioriceventi, televisori, ecc.);
   h) le sputacchiere per gabinetti da dentista (n. 90.17);
   ij) gli oggetti del Capitolo 91, in particolare le casse e simili delle pendole e degli altri apparecchi di orologeria;
   k) i mobili costituenti parti specifiche di fonografi, dittafoni ed altri apparecchi della voce n. 92.11 (n. 92.13);
   l) i mobili aventi il carattere di giocattoli (n. 97.03), i bigliardi di qualsiasi specie ed i mobili per giuochi della voce n. 97.04, nonché i tavoli per giuochi di prestigio della voce n. 97.05.

2. Gli oggetti (diversi dalle parti) compresi nelle voci da n. 94.01 a 94.03 devono essere costruiti per essere poggiati a terra.
   Restano, tuttavia, compresi in queste voci, anche se sono costruiti per essere sospesi, fissati al muro o posti gli uni sugli altri:
   a) gli armadi a muro, detti «blocchi, da cucina» e simili;
   b) le sedie e i letti;
   c) le biblioteche e mobili simili, ad elementi complementari.

3. a) Non sono da considerare come parti degli oggetti di questo Capitolo, quando siano presentate isolatamente, le lastre di vetro (compresi gli specchi), di marmo o di pietra, anche tagliate in una forma determinata, ma non combinate con altri elementi.
   b) Presentati isolatamente, gli oggetti della voce n. 94.04 sono da classificare nella detta voce, anche se costituiscono parti di mobili delle voci dal n. 94.01 al 94.03.

Numero della Tariffa	STATISTICA		DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI	
	Codice	Unità supplementare		Autonomi	Convenzionali
1	2	3	4	5	6
94.01			**Mobili per sedersi, anche trasformabili in letti (esclusi quelli della voce n. 94.02) e loro parti :**		
	94.01-100	—	A. appositamente costruiti per aerodine. . . .	12%	6%
			B. altri	18%	8,5%
	94.01-200	—	*I. appositamente costruiti per autoveicoli*		

Segue TABELLA

SEZIONE XX

94.01

Numero della Tariffa	STATISTICA Codice	Unità supplementare	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI Autonomi	Convenzionali
1	2	3	4	5	6
(*94.01*-B)			*II. non nominati:*		
			a. mobili per sedersi:		
			1. con intelaiatura di metalli comuni:		
	94.01-310	—	*aa. non imbottiti*		
	94.01-350	—	*bb. imbottiti*		
			2. con intelaiatura di legno:		
			aa. non imbottiti:		
	94.01-410	—	*α. di legno non curvato*		
	94.01-450	—	*β. di legno curvato*		
	94.01-500	—	*bb. imbottiti*		
	94.01-600	—	*3. di vimini, di canne, di canne d'India, di giunchi, di bambù, o di altre materie simili*		
	94.01-700	—	*4. altri*		
			b. parti di mobili per sedersi:		
	94.01-810	—	*1. di legno*		
	94.01-890	—	*2. di altre materie*		
94.02			**Mobili per usi medico-chirurgici, quali tavoli operatori, tavoli per esami e simili, letti con meccanismo per usi clinici, ecc.; poltrone per dentisti e simili, con dispositivo meccanico di orientamento e di elevazione; parti di tali oggetti**	17%	7%
	94.02-100	—	*A. mobili per usi medico-chirurgici, e loro parti*		
	94.02-900	—	*B. poltrone per dentisti e simili, e loro parti*		
94.03			**Altri mobili e loro parti**	18%	8,5%
			A. di metalli comuni:		
			I. mobili:		
	94.03-210	—	*a. letti*		
	94.03-230	—	*b. tavoli da disegno (esclusi quelli attrezzati della voce n. 90.16)*		
			c. mobili per uffici:		
	94.03-310	—	*1. scrivanie ed altri mobili per uffici che non sorpassano l'altezza di una scrivania*		
			2. altri:		
	94.03-330	—	*aa. armadi a porte, a sportelli o ad ante*		
	94.03-350	—	*bb. armadi a cassetti, classificatori e schedari*		
	94.03-390	—	*cc. non nominati*		
	94.03-411	—	*d. mobili per cucina*		
	94.03-415	—	*e. altri*		
	94.03-450	—	*II. parti*		
			B. di legno:		
			I. mobili:		
	94.03-510	—	*a. per camere da letto*		
	94.03-550	—	*b. per sale da pranzo e per stanze di soggiorno*		
	94.03-570	—	*c. per cucine*		
	94.03-610	—	*d. per negozi*		
			e. per uffici:		
	94.03-620	—	*1. scrivanie ed altri mobili per uffici che non sorpassano l'altezza di una scrivania*		
	94.03-640	—	*2. altri*		

Numero della Tariffa	STATISTICA		DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI	
	Codice	Unità supplementare		Autonomi	Convenzionali
1	2	3	4	5	6
(*94.03*-B-I)	*94.03-650*	—	*f. altri*		
	94.03-700	—	*II. parti*		
	94.03-810	—	*C. di materie plastiche artificiali o sintetiche*		
	94.03-850	—	*D. di altre materie*		
94.04			**Sommier; oggetti letterecci e simili, con molle oppure imbottiti o guarniti internamente di qualsiasi materia, quali materasse, copripiedi, piumini, cuscini, cuscini-poufs, guanciali, ecc., compresi quelli di gomma o di materie plastiche artificiali, allo stato spugnoso o cellulare, anche ricoperti :**		
			A. oggetti letterecci e simili, di materie plastiche artificiali allo stato spugnoso o cellulare, anche ricoperti	22%	11%
	94.04-110	—	*I. materasse*		
	94.04-190	—	*II. altri*		
			B. altri	20%	8%
	94.04-300	—	*I. sommier*		
			II. materasse:		
	94.04-510	—	*a. di gomma allo stato spugnosi o cellulare, anche ricoperti*		
			b. di altre materie:		
	94.04-550	—	*1. con intelaiatura metallica*		
	94.04-590	—	*2. altre*		
	94.04-900	—	*III. non nominati*		

Segue TABELLA

SEZIONE XX.

CAPITOLO 95

MATERIE DA INTAGLIARE E DA MODELLARE ALLO STATO LAVORATO (COMPRESI I LAVORI)

NOTA

Questo Capitolo non comprende:

a) gli oggetti del Capitolo 66 (ombrelli da pioggia o da sole, bastoni, fruste, scudisci e loro parti);
b) i ventagli e ventole a mano (n. 67.05);
c) gli oggetti del Capitolo 71, in particolare le minuterie di fantasia;
d) gli oggetti del Capitolo 82 (utensileria; oggetti di coltelleria, posate da tavola) con manichi o parti di materie da intagliare o da modellare. Presentati isolatamente, tali manichi e parti rientrano in questo Capitolo;
e) gli oggetti del Capitolo 90, in particolare le montature da occhiali;
f) gli oggetti del Capitolo 91 (orologeria), in particolare le casse e simili per orologi, pendole ed apparecchi di orologeria;
g) gli oggetti del Capitolo 92, in particolare gli strumenti musicali;
h) gli oggetti del Capitolo 93, in particolare le parti di armi;
ij) gli oggetti del Capitolo 94 (mobili e loro parti);
k) gli oggetti del Capitolo 96 (le spazzole, spazzolini, pennelli e simili);
l) gli oggetti del Capitolo 97 (giocattoli, giuochi, ecc.);
m) gli oggetti del Capitolo 98 (lavori diversi);
n) gli oggetti del Capitolo 99 (oggetti d'arte, da collezione e di antichità).

Numero della Tariffa	STATISTICA		DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI	
	Codice	Unità supplementare		Autonomi	Convenzionali
1	2	3	4	5	6
95.01			**Tartaruga lavorata (compresi i lavori):**		
	95.01-100	—	A. placche, fogli, bacchette, tubi, dischi e forme simili, non lucidati né altrimenti lavorati. . .	9%	3,5%
	95.01-900	—	B. altri	16%	8%
95.02			**Madreperla lavorata (compresi i lavori):**		
	95.02-100	—	A. placche, fogli, bacchette, tubi, dischi e forme simili, non lucidati né altrimenti lavorati (comprese le perle dette « di Gerusalemme »)	9%	4,5%
	95.02-900	—	B. altri	17%	10,5%
95.03			**Avorio lavorato (compresi i lavori):**		
	95.03-100	—	A. placche, fogli, bacchette, tubi, dischi e forme simili, non lucidati né altrimenti lavorati . . .	9%	3,5%
	95.03-900	—	B. altri	17%	8,5%
95.04			**Osso lavorato (compresi i lavori):**		
	95.04-100	—	A. placche, fogli, bacchette, tubi, dischi e forme simili, non lucidati né altrimenti lavorati. . . .	10%	4%
	95.04-900	—	B. altri	15%	6%
95.05			**Corno, corna di animali, corallo naturale o ricostituito ed altre materie animali da intaglio, lavorati (compresi i lavori):**		
			A. corallo naturale o ricostituito, lavorato:		
	95.05-110	—	I. combinato con altre materie	15%	7,5%
	95.05-190	—	II. altro	7%	3%

Segue TABELLA

SEZIONE XX 95.05

Numero della Tariffa	STATISTICA Codice	Unità supplementare	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI Autonomi	Convenzionali
1	2	3	4	5	6
(95.05)	*95.05-300*	—	B. calami di penne lavorati	10%	5%
			C. altre materie animali da intaglio, lavorate:		
	95.05-910	—	I. placche, fogli, bacchette, tubi, dischi e forme simili, non lucidati né altrimenti lavorati. .	8%	4%
	95.05-990	—	II. altre	16%	8%
95.06			**Materie vegetali da intaglio (corozo, noci, semi duri, ecc.) lavorate (compresi i lavori):**		
	95.06-100	—	A. placche, fogli, bacchette, tubi, dischi e forme simili, non lucidati né altrimenti lavorati. . .	6%	2,5%
	95.06-900	—	B. altri	12%	6%
95.07			**Schiuma di mare e ambra gialla (succino), naturali o ricostituite, giavazzo e materie minerali simili al giavazzo, lavorati (compresi i lavori):**		
	95.07-100	—	A. placche, fogli, bacchette, tubi, dischi e forme simili, non lucidati né altrimenti lavorati. . .	5%	2%
	95.07-900	—	B. altri	13%	5%
95.08			**Lavori modellati o intagliati di cera naturale (animale o vegetale), minerale o artificiale, di paraffina, di stearina, di gomme o resine naturali (coppale, colofonia, ecc.), di paste da modellare ed altri lavori modellati o intagliati, non nominati né compresi altrove; gelatina non indurita lavorata, diversa da quella della voce n. 35.03 e suoi lavori :**		
	95.08-100	—	A. cera goffrata per alveari	10%	5%
			B. altri	17%	7%
	95.08-901	—	*I. gelatina non indurita lavorata*		
	95.08-905	—	*II. non nominati*		

Segue TABELLA

SEZIONE XX

CAPITOLO 96

SPAZZOLE, SPAZZOLINI, PENNELLI E SIMILI, SCOPE, SPOLVERINI, PIUMINI DA CIPRIA E STACCI

NOTE

1. Sono esclusi da questo Capitolo:
   a) gli oggetti del Capitolo 71;
   b) le spazzole, spazzolini, e simili, dei tipi particolarmente utilizzati in medicina, in chirurgia, in veterinaria e in odontoiatria (n. 90.17);
   c) gli oggetti aventi il carattere di giocattoli (Capitolo 97).
2. Si considerano teste preparate, ai sensi della voce n. 96.03, i mazzetti di peli, di fibre vegetali o di altre materie, non montati, pronti per essere utilizzati, senza essere divisi, nella fabbricazione di pennelli o di oggetti simili, oppure che richiedono, a questo fine, soltanto una lavorazione complementare poco importante, come l'incollatura o l'intonaco della base del mazzetto, l'ugualizzazione o la molatura delle estremità.

Numero della Tariffa	STATISTICA		DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI	
	Codice	Unità supplementare		Autonomi	Convenzionali
1	2	3	4	5	6
96.01	*96.01-000*	—	**Scope e scopine, in mazzi legati, anche con manico**	18%	9%
96.02			**Spazzole, scope-spazzole, spazzolini, pennelli, e simili, comprese le spazzole costituenti elementi di macchine; rulli per dipingere, raschini di gomma o di altre simili materie flessibili :**		
	96.02-100	—	A. spazzolini da denti.	25%	10%
			B. spazzole costituenti elementi di macchine . .	17%	7%
	96.02-310	—	*I. di fili metallici*		
	96.02-350	—	*II. di altre materie*		
			C. altri	21%	15%
	96.02-910	—	*I. pennelli da barba*		
	96.02-930	—	*II. spazzole e pennelli per dipingere, imbiancare, verniciare, e simili*		
	96.02-950	—	*III. rulli per dipingere*		
	96.02-990	—	*IV. non nominati*		
96.03	*96.03-000*	—	**Teste preparate per pennelli e simili**	18%	9%
96.04	*96.04-000*	—	**Spolverini e scopine, di piume**	19%	9,5%
96.05	*96.05-000*	—	**Piumini da cipria e simili, di qualsiasi materia** . .	20%	10%
96.06	*96.06-000*	—	**Stacci e crivelli, a mano, di qualsiasi materia** . .	20%	8%

Segue TABELLA

SEZIONE XX

CAPITOLO 97

GIOCATTOLI, GIUOCHI, OGGETTI PER DIVERTIMENTI E SPORT

NOTE

1. Sono esclusi da questo Capitolo:
   a) le candele per alberi di Natale (n. 34.06);
   b) gli articoli di pirotecnica per divertimento, della voce n. 36.05;
   c) i fili, monofili, cordoncini, « gut » e simili, per la pesca, anche tagliati a misura, ma non montati come lenze, che rientrano nel Capitolo 39, nella voce n. 42.06 o nella Sezione XI;
   d) i sacchi per oggetti da sport ed altri contenitori delle voci n.ri 42.02 e 43.03;
   e) le vestimenta da sport, nonché gli abiti da travestimento di maglia o di altro tessuto, dei Capitoli 60 e 61;
   f) i vessilli e i granpavesi di tessuto, nonché le vele per imbarcazioni ed i carri a vela, del Capitolo 62;
   g) le calzature (escluse quelle alle quali sono fissate dei pattini) ed i copricapo speciali per la pratica degli sport, nonché i gambali ed i parastinchi per tutti gli sport, dei Capitoli 64 e 65;
   h) i bastoni per alpinisti, gli scudisci e le fruste (n. 66.02), e loro parti (n. 66.03);
   ij) gli occhi, di vetro non montati per bambole ed altri giocattoli, della voce n. 70.19;
   k) le parti e forniture di impiego generale, ai sensi della Nota 2 della Sezione XV, di metalli comuni (Sezione XV) e gli oggetti simili di materie plastiche artificiali (che rientrano, generalmente, nella voce n. 39.07);
   l) gli oggetti della voce n. 83.11;
   m) i veicoli da sport della Sezione XVII, escluse le slitte, guidoslitte (« bobsleighs ») e simili;
   n) i velocipedi per ragazzi, costruiti come le biciclette del tipo comune e muniti di cuscinetti a sfere (n. 87.10);
   o) le imbarcazioni da sport, quali le canoe e gli schifi (« skiffs ») (Capitolo 89) e loro mezzi di propulsione (Capitolo 44, se sono di legno);
   p) gli occhiali di protezione per la pratica degli sport e per i giuochi all'aperto (n. 90.04);
   q) i richiami ed i fischietti (n. 92.08);
   r) le armi ed altri oggetti del Capitolo 93;
   s) le corde per racchette, le tende, gli oggetti da campeggio ed i guanti di qualsiasi materia (regime della materia costitutiva).

2. Gli oggetti di questo Capitolo possono comportare delle semplici guarnizioni o accessori di minima importanza di metalli preziosi o placcati o ricoperti di metalli preziosi, di pietre preziose (gemme), pietre semipreziose (fini) o pietre sintetiche o ricostituite.

3. Sono da considerare « bambole », ai sensi della voce n. 97.02, soltanto quelle raffiguranti soggetti umani.

4. Con riserva di quanto previsto dalla Nota 1 precedente, le parti, i pezzi staccati e gli accessori seguono il trattamento degli oggetti di questo Capitolo, purché siano riconoscibili come destinati esclusivamente o principalmente agli oggetti stessi.

Numero della Tariffa	STATISTICA		DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI	
	Codice	Unità supplementare		Autonomi	Convenzionali
1	2	3	4	5	6
97.01			**Vetture e veicoli a ruote per il trastullo dei fanciulli, come velocipedi, monopattini, cavalli meccanici, automobili a pedale, carrozzelle per bambole e simili . . . .**	21%	10,5%
	97.01-100	—	*A. carrozzelle per bambole*		
	97.01-900	—	*B. altri*		
97.02			**Bambole di ogni specie:**		
			A. bambole (vestite o non)	25%	16%
	97.02-110	—	*I. di materie plastiche artificiali*		
	97.02-190	—	*II. di altre materie*		

Segue TABELLA

SEZIONE XX

97.02

Numero della Tariffa	STATISTICA Codice	Unità supple-mentare	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI Autonomi	Conven-zionali
1	2	3	4	5	6
(**97.02**)			B. parti, pezzi staccati ed accessori	21%	12%
	97.02-310	—	*I. vestiti, calzature, cappelli ed altri accessori*		
	97.02-350	—	*II. parti e pezzi staccati*		
97.03			**Altri giocattoli ; modelli ridotti per divertimento:**		
			A. di legno	24%	19%
	97.03-051	—	*I. strumenti musicali*		
	97.03-055	—	*II. altri*		
			B. altri	24%	16%
	97.03-100	—	*I. treni e piste per corse di automobili, elettrici, compresi i loro elementi*		
	97.03-200	—	*II. armi*		
	97.03-300	—	*III. apparecchi di proiezione ed altri giocattoli ottici (cinematografi, lanterne magiche, e simili)*		
	97.03-400	—	*IV. strumenti musicali*		
			V. non nominati:		
			a. di materie plastiche artificiali:		
	97.03-510	—	*1. modelli ridotti da montare*		
	97.03-550	—	*2. giocattoli da costruzione*		
	97.03-590	—	*3. altri*		
			b. di metallo:		
	97.03-610	—	*1. modelli in miniatura, ottenuti per fusione*		
	97.03-690	—	*2. altri*		
	97.03-750	—	*c. di tessuti*		
	97.03-800	—	*d. di gomma*		
	97.03-850	—	*e. di altre materie*		
	97.03-900	—	*VI. assortimenti di giocattoli di questa voce diversi tra loro per la materia di cui sono costituiti, riuniti in panoplie o presentazioni simili*		
97.04			**Oggetti per giuochi di società (compresi i giuochi meccanici, anche a motore, per pubblici esercizi, i tennis da tavolo, i bigliardi a forma di mobile ed i tavoli speciali per case da giuoco):**		
	97.04-100	—	A. carte da giuoco, comprese le carte giocattoli.	23%	9%
			B. altri	21%	8,5%
	97.04-910	—	*I. giuochi meccanici, anche a motore, per pubblici esercizi*		
	97.04-950	—	*II. bigliardi a forma di mobile e tavoli speciali per case da giuoco*		
	97.04-980	—	*III. non nominati, accessori per oggetti di questa voce*		
97.05			**Oggetti per feste e divertimenti, accessori per balli figurati (cotillons), oggetti-sorprese; oggetti ed accessori per alberi di Natale ed oggetti simili per feste di Natale (alberi artificiali di Natale, presepi, guarniti o non, soggetti ed animali per presepi, zoccoli e ciocchi per alberi di Natale, babbinatale, ecc.)** .	22%	10%
	97.05-100	—	*A. oggetti per feste e divertimenti, accessori per balli figurati (cotillons), oggetti-sorprese*		

Segue TABELLA

SEZIONE XX 97.05

Numero della Tariffa	STATISTICA		DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI	
	Codice	Unità supplementare		Autonomi	Convenzionali
1	2	3	4	5	6
(97.05)			*B. oggetti ed accessori per alberi di Natale ed oggetti simili per feste di Natale:*		
	97.05-510	—	*I. di vetro*		
	97.05-590	—	*II. di altre materie*		
97.06			**Oggetti ed attrezzi per giuochi all'aperto, da ginnastica, da atletica ed altri sport, diversi da quelli della voce n. 97.04:**		
	97.06-030	—	A. attrezzi per cricket e polo	19%	esenz one
	97.06-070	—	B. racchette da tennis	19%	13,5%
			C. altri	19%	9,5%
	97.06-100	—	*I. attrezzi da ginnastica e da sport atletico*		
	97.06-200	—	*II. palloni e palle*		
	97.06-350	—	*III. racchette da badminton e simili*		
			IV. sci da neve e bastoni da sci:		
	97.06-410	paia	*a. sci*		
	97.06-450	—	*b. bastoni da sci; parti, pezzi staccati e accessori di sci da neve*		
	97.06-500	—	*V. pattini da ghiaccio, pattini a rotelle*		
	97.06-800	—	*VI. non nominati*		
97.07			**Ami e piccole reti a mano per qualsiasi uso; oggetti per la pesca con la lenza; zimbelli artificiali da richiamo, specchietti per le allodole ed oggetti simili, per la caccia:**		
	97.07-100	—	A. ami non montati	10%	5%
			B. altri	17%	12%
	97.07-910	—	*I. mulinelli per la pesca*		
	97.07-991	—	*II. canne da pesca*		
	97.07-995	—	*III. non nominati*		
97.08	*97.08-000*	—	**Giostre, altalene, padiglioni da tiro ed altre attrazioni da fiera, compresi circhi, serragli e teatri ambulanti**	14%	5,5%

Segue TABELLA

SEZIONE XX

CAPITOLO 98

LAVORI DIVERSI

NOTE

1. Questo Capitolo non comprende:
   a) le matite per sopracciglia e per la truccatura (n. 33.06);
   b) i bottoni e gli sbozzi di bottoni, i pettini, i fermagli per capelli e simili, costituiti in tutto o in parte da metalli preziosi, da metalli comuni placcati o ricoperti di metalli preziosi (sotto la riserva delle disposizioni contenute nella Nota 2 a) del Capitolo 71), o guarniti di perle fini, di pietre preziose (gemme) o semipreziose (fini), di pietre sintetiche o ricostituite (Capitolo 71);
   c) le parti e forniture di impiego generale, ai sensi della Nota 2 della Sezione XV, di metalli comuni (Sezione XV) e gli oggetti simili di materie plastiche artificiali (che rientrano, generalmente, nella voce n. 39.07);
   d) le righe (n. 90.16);
   e) i giocattoli del Capitolo 97.

2. Con riserva delle disposizioni contenute nella Nota 1 di questo Capitolo, gli oggetti costituiti in tutto o in parte da metalli preziosi, da metalli comuni placcati o ricoperti di metalli preziosi, da pietre preziose (gemme) o semipreziose (fini), da pietre sintetiche o ricostituite, oppure guarnite di perle fini, rientrano in questo Capitolo.

3. Gli astucci, scrigni e custodie simili, presentati insieme agli oggetti di questo Capitolo cui sono destinati e con i quali sono normalmente venduti, sono classificati come gli oggetti stessi. Presentati isolatamente, essi seguono il loro trattamento proprio.

Numero della Tariffa	STATISTICA		DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI	
	Codice	Unità supplementare		Autonomi	Convenzionali
1	2	3	4	5	6
98.01			**Bottoni, bottoni a pressione, bottoni per polsini e simili (compresi gli sbozzi, i dischetti per bottoni e le parti di bottoni):**		
	98.01-100	—	A. sbozzi e dischetti per bottoni	13%	10%
			B. bottoni e loro parti	18%	13%
	98.01-310	—	*I. a pressione, e simili*		
	98.01-330	—	*II. per polsini, e simili*		
			III. altri:		
	98.01-350	—	*a. di metalli comuni, non ricoperti di materie tessili*		
	98.01-370	—	*b. di materie plastiche artificiali, non ricoperti di materie tessili*		
	98.01-390	—	*c. non nominati*		
98.02			**Chiusure a strappo e loro parti (cursori, ecc.):**		
	98.02-100	—	A. chiusure con graffette di metalli comuni, loro parti di metalli comuni	16%	11,5%
	98.02-900	—	B. altre	20%	14%
98.03			**Portapenne, stilografi e portamine; portalapis e simili; loro parti staccate ed accessori (salvapunte, fermagli, ecc.), esclusi gli oggetti compresi nelle voci n.ri 98.04 e 98.05:**		
			A. portapenne a serbatoio e stilografi.	22%	13%
			I. stilografi e matite a sfera:		
	98.03-120	n.	*a. con corpo o cappuccio di metalli preziosi oppure di metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi*		
	98.03-140	n.	*b. altri*		

Segue TABELLA

SEZIONE XX 98.03

Numero della Tariffa	STATISTICA		DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI	
	Codice	Unità supplementare		Autonomi	Convenzionali
1	2	3	4	5	6
(**98.03**-A)	*98.03-170*	*n.*	*II. stilografi con punta di fibra o di feltro*		
	98.03-210	*n.*	*III. stilografi per disegnare a inchiostro di china*		
			IV. portapenne a serbatoio; altri stilografi:		
	98.03-230	*n.*	*a. con corpo o cappuccio di metalli preziosi, oppure di metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi*		
	98.03-250	*n.*	*b. altri*		
			B. altri portapenne; portamine; portalapis e simili	19%	9,5%
			I. portamine:		
	98.03-320	*n.*	*a. con corpo o cappuccio di metalli preziosi, oppure di metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi*		
	98.03-340	*n.*	*b. altri*		
	98.03-390	—	*II. altri portapenne; portalapis e simili*		
			C. pezzi staccati ed accessori:		
	98.03-510	—	I. pezzi, di metalli comuni, ottenuti dalla massa su torni automatici a «décolleter»	17%	7,5%
			II. altri	17%	7%
	98.03-550	*n.*	*a. cartucce di ricambio per stilografi e per matite, a sfera*		
	98.03-610	*n.*	*b. cartucce di ricambio per stilografi con punta di fibra o di feltro*		
			c. non nominati:		
	98.03-710	—	*1. di metalli*		
	98.03-750	—	*2. altri*		
98.04			**Pennini da scrivere e punte per pennini :**		
			A. pennini da scrivere:		
	98.04-110	—	I. di oro	10%	4%
	98.04-190	—	II. di altre materie.	16%	6,5%
	98.04-300	—	B. punte per pennini	5%	2%
98.05			**Lapis (compresi quelli di ardesia), mine, pastelli e carboncini ; gessetti per scrivere e per disegnare, gessi da sarti e gessi per bigliardi :**		
			A. lapis (compresi quelli di ardesia), mine, pastelli e carboncini:		
	98.05-110	—	I. lapis con guaine	17%	8,5%
	98.05-190	—	II. altri	14%	7%
	98.05-300	—	B. gessetti per scrivere e per disegnare, gessi da sarti e gessi da bigliardi	10%	5%
98.06	*98.06-000*	—	**Tavole di ardesia e lavagne per scrivere o disegnare, anche incorniciate**	17%	8,5%
98.07	*98.07-000*	—	**Sigilli, numeratori, compositoi, datari, timbri e simili, a mano**	16%	6,5%
98.08			**Nastri inchiostratori per macchine da scrivere e nastri inchiostratori simili, anche montati su bobine; cuscinetti per timbri, anche impregnati, con o senza scatola**	16%	8%
	98.08-100	—	*A. nastri inchiostratori*		
	98.08-500	—	*B. cuscinetti per timbri*		

Segue TABELLA

SEZIONE XX **98.09**

Numero della Tariffa	Statistica: Codice	Statistica: Unità supplementare	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Aliquota dei dazi: Autonomi	Aliquota dei dazi: Convenzionali
1	2	3	4	5	6
98.09	*98.09-000*	—	**Ceralacca per ufficio o per bottiglie, presentata in placche, bastoncini e simili; paste a base di gelatine per riproduzioni grafiche, per rulli da tipografia e per usi simili, anche con supporto di carta o di materie tessili**	12%	6%
98.10			**Accenditori ed apparecchi d'accensione (meccanici, elettrici, a catalizzatore, ecc.) e loro parti staccate, diverse dalle pietrine focaie e dagli stoppini :**		
	98.10-050	—	A. pezzi di metalli comuni, ottenuti dalla massa su torni automatici a « décolleter » ed il cui maggiore diametro non supera 25 mm	15%	7,5%
			B. altri	15%	11%
			I. accenditori:		
	98.10-110	—	*a. a gas*		
	98.10-190	—	*b. altri*		
	98.10-500	—	*II. apparecchi d'accensione*		
	98.10-800	—	*III. parti e pezzi staccati*		
98.11			**Pipe (compresi gli sbozzi e le teste); bocchini da sigari e da sigarette; imboccature, cannucce ed altri pezzi staccati :**		
	98.11-100	—	A. sbozzi di pipe di legno o di radica	6%	3%
			B. altri	18%	10%
			I. pipe e teste di pipe:		
	98.11-910	—	*a. di legno o di radica*		
	98.11-950	—	*b. di altre materie*		
	98.11-990	—	*II. non nominati*		
98.12			**Pettini da testa, pettini da ornamento, fermagli per capelli e simili**	22%	9%
	98.12-100	—	*A. d'ebanite o di materie plastiche artificiali*		
	98.12-900	—	*B. di altre materie*		
98.13	*98.13-000*	—	**Stecche per busti, per vestiti o per accessori di vestimenta e simili**	17%	7%
98.14			**Spruzzatori da toletta; loro montature e teste di montature**	20%	10%
	98.14-100	—	*A. spruzzatori*		
	98.14-500	—	*B. montature e teste di montature*		
98.15			**Bottiglie isolanti ed altri recipienti isotermici, montati, il cui isolamento è assicurato mediante il vuoto, e loro parti (escluse le ampolle di vetro):**		
	98.15-200	n.	A. bottiglie isolanti ed altri recipienti isotermici, montati, di capacità inferiore o uguale a 0,75 litri	26%	17%
			B. altri	26%	13%
	98.15-300	n.	*I. bottiglie isolanti ed altri recipienti isotermici*		
	98.15-700	—	*II. parti (escluse le ampolle di vetro)*		
98.16	*98.16-000*	—	**Manichini e simili ; automi e scene animate per mostre**	18%	7%

Segue TABELLA

SEZIONE XXI

OGGETTI D'ARTE, DA COLLEZIONE E ANTICHITÀ

CAPITOLO 99

OGGETTI D'ARTE, DA COLLEZIONE E DI ANTICHITÀ

NOTE

1. Questo Capitolo non comprende:
   a) i francobolli, marche da bollo e simili, non obliterati, aventi corso o destinati ad aver corso nel paese di destinazione (n. 49.07);
   b) le tele dipinte per scenari di teatri, per sfondi di studi di arte e per usi simili (n. 59.12);
   c) le perle fini, le pietre preziose (gemme) e le pietre semipreziose (fini), anche gregge (n.ri 71.01 e 71.02).

2. Si considerano come « incisioni, stampe e litografie, originali », ai sensi della voce n. 99.02, gli esemplari ottenuti direttamente, in nero od a colori, da una o più matrici interamente lavorate a mano dall'artista, qualunque sia la tecnica e la materia usata, ad eccezione di qualsiasi procedimento meccanico o fotomeccanico.

3. Non rientrano nella voce n. 99.03 le sculture aventi carattere commerciale (riproduzione in serie, stampi e lavori da artigiano) le quali sono da classificare nel Capitolo della loro materia costitutiva.

4. a) Con riserva delle Note 1, 2 e 3, gli oggetti suscettibili di rientrare sia in questo che in altri Capitoli della Tariffa debbono essere classificati in questo Capitolo;
   b) gli oggetti suscettibili di rientrare sia nella voce n. 99.06 che nelle voci dal n. 99.01 al n. 99.05, debbono essere classificati nelle voci dal n. 99.01 al n. 99.05.

5. Le cornici che racchiudono quadri, pitture, disegni, incisioni, stampe e litografie, seguono il trattamento di tali oggetti, purché il loro carattere e valore siano in rapporto con quelli degli oggetti stessi

* * *

A) Il carattere di opere d'arte originali per i prodotti rientranti nelle voci n.ri 99.01, 99.02 e 99.03, viene riconosciuto dagli Organi competenti del Ministero della Pubblica Istruzione.

Per i modelli di busti, di statue, di bassorilievi, e simili, fatti di gesso e destinati ad essere riprodotti, nonché per le forme di gesso cave di oggetti d'arte da riprodurre, il trattamento della voce n. 99.03 è subordinato alla presentazione di apposito certificato rilasciato dagli Organi competenti del Ministero della Pubblica Istruzione, dal quale devono risultare il nome e la residenza dell'artista che deve eseguire la riproduzione.

B) Seguono il trattamento degli oggetti della voce n. 99.05 le scatole nelle quali sono fissati gli oggetti stessi ed i recipienti di vetro nei quali essi sono contenuti.

C) Sono considerati « oggetti di antichità, ecc. », ai sensi della voce n. 99.06 (ad esclusione dei libri, stampe, musica, carte geografiche ed altri prodotti dell'industria grafica), quelli riconosciuti tali dagli organi competenti del Ministero della Pubblica Istruzione.

Numero della Tariffa	STATISTICA		DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI	
	Codice	Unità supplementare		Autonomi	Convenzionali
1	2	3	4	5	6
99.01	*99.01-000*	—	**Quadri, pitture e disegni eseguiti interamente a mano, ad esclusione dei disegni industriali della voce n. 49.06 e degli oggetti manifatturati decorati a mano . . . .**	esenzione	esenzione
99.02	*99.02-000*	—	**Incisioni, stampe e litografie, originali . . . . . .**	esenzione	esenzione
99.03	*99.03-000*	—	**Opere originali dell'arte statuaria e dell'arte scultoria, di qualsiasi materia . . . .**	esenzione	esenzione

Segue TABELLA

SEZIONE XXI

99.04

Numero della Tariffa	STATISTICA		DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI	
	Codice	Unità supple-mentare		Autonomi	Conven-zionali
1	2	3	4	5	6
99.04	*99.04-000*	—	**Francobolli e simili (biglietti postali, marche postali, ecc.), marche da bollo e simili, anche obliterati, ma non aventi corso né destinati ad aver corso nel paese di destinazione**	esenzione	esenzione
99.05	*99.05-000*	—	**Collezioni ed esemplari per collezioni di zoologia, botanica, mineralogia, anatomia; oggetti da collezione aventi interesse storico, archeologico, paleontologico, etnografico e numismatico**	esenzione	esenzione
99.06	*99.06-000*	—	**Oggetti di antichità aventi piú di cento anni di età**	esenzione	esenzione

Il Ministro per le finanze: VALSECCHI

ALLEGATI

QUADRO AGGIUNTO alla TABELLA

VOCI DI TARIFFA DI CUI SOLO UNA PARTE È STATA OGGETTO DI CONCESSIONE AL G.A.T.T. O ALL'INTERNO DELLE QUALI SONO STATE ACCORDATE CONCESSIONI DIFFERENTI

NUMERO DELLA TARIFFA 1	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 2	Aliquota dei dazi convenzionali 3
Voce n. 01.06	Altri animali vivi:	
	ex C. altri:	
	— lepri, pernici e fagiani	esenzione
Voce n. 03.03	Crostacei e molluschi, compresi i testacei (anche separati dal loro guscio e dalla loro conchiglia), freschi (vivi o morti), refrigerati, congelati, secchi, salati o in salamoia; crostacei non sgusciati, semplicemente cotti in acqua:	
	A. crostacei:	
	ex I. aragoste:	
	— code di aragoste	25%
Voce n. 04.04	Formaggi e latticini:	
	A. Emmental, Gruyère, Sbrinz, Bergkäse e Appenzell, diversi da quelli grattugiati o in polvere:	
	I. aventi tenore minimo di materie grasse di 45%, in peso, della sostanza secca, di una maturazione di almeno 3 mesi (1):	
	a) in forme standard (2) e di un valore franco frontiera per 100 kg peso netto:	
	ex 1. uguale o superiore a 136,40 U.C. e inferiore a 150,15 U.C. (escluso l'Appenzell) (3) (4)	20U.C. per 100 kg di peso netto
	ex 2. uguale o superiore a 150,15 U.C. (escluso il Bergkäse) (3)	7,5U.C. per 100 kg di peso netto
	b) in pezzi condizionati sotto vuoto:	
	1. con la crosta almeno da un lato, di peso netto:	
	ex aa) uguale o superiore a 1 kg e inferiore a 5 kg e di un valore franco frontiera uguale o superiore a 150,40 U.C. e inferiore a 178,40 U.C. per 100 kg peso netto (escluso l'Appenzell) (3) (4)	20U.C. per 100 kg di peso netto
	ex bb. uguale o superiore a 450 g e di un valore franco frontiera uguale o superiore a 178,40 U.C. per 100 kg peso netto (escluso il Bergkäse) (3)	7,5U.C. per 100 kg di peso netto
	ex 2. altri, di peso netto uguale o superiore a 75 g e inferiore o uguale a 250 g e di valore franco frontiera uguale o superiore a 198,40 U.C. per 100 kg peso netto (escluso il Bergkäse) (3) (5)	7,5U.C. per 100 kg di peso netto

(1) Sono ammessi in questa voce subordinatamente alle condizioni da stabilirsi dal Ministero delle Finanze.

(2) Sono considerate come « forme standard » le forme rotonde aventi i seguenti pesi netti: Emmental: da 60 kg a 130 kg inclusi; Gruyère e Sbrinz: da 20 kg a 45 kg inclusi; Bergkäse: da 20 kg a 60 kg inclusi; Appenzell: da 6 kg a 8 kg inclusi.

(3) Il Consiglio delle Comunità europee si riserva la facoltà di applicare limiti di valore inferiori a quelli indicati nel testo delle concessioni.

A decorrere dal 1° luglio 1970, i limiti di valore saranno automaticamente adeguati alla luce delle modifiche intervenute nei fattori determinanti per la formazione dei prezzi dell'Emmental nelle Comunità europee.

Tale adeguamento si effettua sulla base di una maggiorazione o di una diminuzione di 14 U.C. del valore minimo, per ogni variazione in più o in meno di 1 U. C. per 100 kg del prezzo indicativo comune del latte nelle Comunità europee.

(4) Il Consiglio delle Comunità europee si riserva la facoltà di ridurre in modo autonomo i dazi doganali da 20 U.C. a 15 U.C. aumentando di 5 U.C. i limiti di valore.

(5) Sono ammessi al beneficio della concessione soltanto i prodotti della specie sul cui imballaggio siano riportate almeno le indicazioni seguenti:

— *il tipo di formaggio;*
— il tenore di materie grasse;
— l'imballatore responsabile;
— il paese di fabbricazione.

Segue QUADRO AGGIUNTO alla TABELLA

Segue **Voci di tariffa di cui solo una parte è stata oggetto di concessione al G.A.T.T. o all'interno delle quali sono state accordate concessioni differenti**

NUMERO DELLA TARIFFA 1	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 2	Aliquota dei dazi convenzionali 3
Voce n. 05.15	Prodotti di origine animale, non nominati né compresi altrove; animali morti dei *Capitoli 1 e 3*, non *atti all'alimentazione umana:*	
	A. pesci, crostacei e molluschi:	
	ex II. altri:	
	— uova e lattimi di pesci; esche per la pesca	esenzione
	ex B. altri:	
	— cocciniglie; sangue di bestiame	esenzione
Voce n. 08.01	Datteri, banane, ananassi, manghi, mangoste, avocadi, guaiane, noci di cocco, noci del Brasile, noci di acagiù (o di anacardio), freschi o secchi, in guscio o senza guscio:	
	E. noci di cocco:	
	— polpa disidratata di noci di cocco	4%
	— altre	2,5%
Voce n. 09.10	Timo, alloro, zafferano; altre spezie:	
	D. zenzero:	
	— in radici intere, in pezzi o in fette:	
	— destinato alla fabbricazione industriale d'oli essenziali o di resinoidi (1)	esenzione
	— altro	17%
	— altrimenti presentato	esenzione
	E. curcuma e semi di fieno greco:	
	— semi di fieno greco macinati	2%
	— altri	esenzione
Voce n. ex 12.01	Semi e frutti oleosi, anche frantumati, ad esclusione dei semi di arachidi e di ricino	esenzione
Voce n. 12.07	Piante e parti di piante, semi e frutti, delle specie utilizzate principalmente in profumeria, in medicina o nella preparazione di insetticidi, antiparassitari e simili, freschi o secchi, anche tagliati, frantumati o polverizzati:	
	ex D. altri:	
	— cortecce di china non tritate né macinate	esenzione
	— quassia amara (legno e cortecce)	1%
	— fave del Calabar	esenzione
	— pepe di cubebe (piper cubeba)	esenzione
	— foglie di coca	esenzione
	— altri legni, radici e cortecce; muschi, licheni e alghe	esenzione
	— non nominati, escluse le cortecce di china tritate o macinate	1,5%
Voce n. 13.02	Gomma lacca, anche imbianchita; gomme, gommoresine, resine e balsami naturali:	
	B. altri:	
	— gomma lacca:	
	— non imbianchita	esenzione
	— imbianchita	1,5%
	— non nominati	esenzione

(1) Sono ammessi in questa voce subordinatamente alle condizioni da stabilirsi dal Ministero delle Finanze.

Segue QUADRO AGGIUNTO alla TABELLA

Segue **Voci di tariffa di cui solo una parte è stata oggetto di concessione al G.A.T.T. o all'interno delle quali sono state accordate concessioni differenti**

NUMERO DELLA TARIFFA 1	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 2	Aliquota dei dazi convenzionali 3
Voce n. 13.03	Succhi ed estratti vegetali; sostanze pectiche, pectinati e pectati; agar-agar ed altre mucillagini ed ispessimenti derivati da vegetali:	
	B. sostanze pectiche, pectinati e pectati:	
	ex I. allo stato secco:	
	— pectine di mele	24%
Voce n. 14.01	Materie vegetali usate principalmente in lavori da panieraio o da stuoiaio (vimini, canne, bambù, canne d'India, giunchi, rafia, paglia di cereali pulita, imbianchita o tinta, cortecce di tiglio e simili):	
	C. altri:	
	— bambù; canne e simili:	
	— — greggi o semplicemente spaccati	esenzione
	— — altri	1,5%
	— canne d'India; giunchi e simili:	
	— — greggi o semplicemente spaccati	esenzione
	— — altri	1,5%
	— — non nominati	esenzione
Voce n. 14.02	Materie vegetali usate principalmente per imbottitura (capoc, crine vegetale, crine marino e simili), anche in strati con o senza supporto di altre materie:	
	— su supporto	1,5%
	— altre:	
	— — crine vegetale	1,5%
	— — capoc:	
	— — — greggio	esenzione
	— — — altro	1%
	— — non nominate	esenzione
Voce n. 14.05	Prodotti di origine vegetale, non nominati né compresi altrove:	
	— su supporto	1,5%
	— altri	esenzione
Voce n. 15.04	Grassi e oli di pesci e di mammiferi marini, anche raffinati:	
	A. oli di fegato di pesci:	
	II. altri:	
	— di ippoglosso	esenzione
	— di altri pesci	6%
Voce n. 15.07	Oli vegetali fissi, fluidi o concreti, greggi, depurati o raffinati:	
	ex B. oli di legno della Cina, di abrasin, di Tung, di oleococca, di oiticica; cera di Mirica e cera del Giappone:	
	— oli di legno della Cina, di abrasin, di Tung, di oleococca o di oiticica, greggi	3%
	— oli depurati o raffinati ad esclusione della cera del Giappone	3%

Segue QUADRO AGGIUNTO alla TABELLA

Segue **Voci di tariffa di cui solo una parte è stata oggetto di concessione al G.A.T.T. o all'interno delle quali sono state accordate concessioni differenti**

NUMERO DELLA TARIFFA 1	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 2	Aliquota dei dazi convenzionali 3
(15.07)	D. altri oli:	
	I. destinati a usi tecnici o industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti alimentari:	
	a. greggi (1):	
	ex 3. altri:	
	— oli di arachide, di cocco, di colza, di lino, di ravizzone, di girasole, di illipe, di karité, di dumari, di touloucouna o di babassù	5%
	b. altri (1):	
	ex 2. non nominati:	
	— oli di colza, di lino, di ravizzone, di girasole, di illipe, di karité, di dumari, di touloucouna o di babassù . .	8%
	II. altri:	
	b. non nominati:	
	2. concreti, altrimenti presentati; fluidi:	
	ex aa. greggi:	
	— oli di arachide, di cocco, di colza, di cotone, di senapa, di ravizzone, di soia o di girasole	10%
	ex bb. altri:	
	— oli di arachide, di cotone, di soia o di girasole . .	15%
	— altri oli, ad esclusione degli oli il cui tenore, in peso, in acidi grassi liberi, è del 50% o più, e degli oli di palmisti, di illipe, di cocco, di colza, di ravizzone o di copàive	15%
Voce n. 15.12	Oli e grassi animali o vegetali parzialmente o totalmente idrogenati e oli e grassi animali o vegetali solidificati o induriti mediante qualsiasi altro processo, anche raffinati, ma non preparati:	
	ex B. altrimenti presentati:	
	— grassi e oli di pesci o di mammiferi marini, idrogenati, anche raffinati, ma non preparati	17%
Voce n. 16.04	Preparazioni e conserve di pesci, compreso il caviale ed i suoi succedanei:	
	ex F. boniti, sgombri e acciughe:	
	— boniti e sgombri	25%
Voce n. 20.06	Frutta altrimenti preparate o conservate, anche con aggiunta di zuccheri o di alcole:	
	B. II. c. senza aggiunta di zuccheri, in imballaggi immediati di contenuto netto:	
	1. di 4,5 kg o più:	
	ex aa. albicocche:	
	— in imballaggi immediati di contenuto netto uguale o superiore a 4,5 kg e inferiore a 5 kg	23%

(1) Sono ammessi in questa voce subordinatamente alle condizioni da stabilirsi dal Ministero delle Finanze.

Segue QUADRO AGGIUNTO alla TABELLA

Segue Voci di tariffa di cui solo una parte è stata oggetto di concessione al G.A.T.T. o all'interno delle quali sono state accordate concessioni differenti

NUMERO DELLA TARIFFA 1	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 2	Aliquota dei dazi convenzionali 3
(*20.06-B-II-c-1*)	ex bb. pesche (comprese le pesche noci) e prugne:	
	— in imballaggi immediati di contenuto netto uguale o superiore a 4,5 kg e inferiore a 5 kg	23%
	ex cc. altre frutta:	
	— in imballaggi immediati di contenuto netto uguale o superiore a 4,5 kg e inferiore a 5 kg	23%
	ex dd. miscugli di frutta:	
	— in imballaggi immediati di contenuto netto uguale o superiore a 4,5 kg e inferiore a 5 kg	23%
Voce n. 20.07	Succhi di frutta (compresi i mosti d'uva) o di ortaggi, non fermentati, senza aggiunta di alcole, anche addizionati di zuccheri:	
	B. con densità uguale o inferiore a 1,33 a 15°C:	
	I.-a-1. di uve, di valore superiore a 18 U.C. per 100 kg peso netto	28% (1)
	I.-b-1-bb. di uve, di valore uguale o inferiore a 18 U.C. per 100 kg peso netto, altri	28% (1)
	II.-a-1. di arance, di valore superiore a 30 U.C. per 100 kg peso netto	19% (1)
	II.-a-2. di pompelmi o di pomeli, di valore superiore a 30 U.C. per 100 kg peso netto	15% (1)
	II.-b-1-bb. di arance, di valore uguale o inferiore a 30 U.C. per 100 kg peso netto, altri	19% (1)
	II.-b-2-bb. di pompelmi o di pomeli, di valore uguale o inferiore a 30 U.C. per 100 kg peso netto, altri	15% (1)
Voce n. 22.09	Alcole etilico non denaturato di meno di 80°; acquaviti, liquori ed altre bevande alcoliche; preparazioni alcoliche composte (dette « estratti concentrati ») per la fabbricazione delle bevande:	
	A. alcole etilico non denaturato di meno di 80°, presentato in recipienti contenenti:	
	ex I. due litri o meno:	
	— di 45,2° o meno	1,60U.C. per grado e per hl più 10 U.C. per hl
	ex II. più di due litri:	
	— di 45,2° o meno	1,60U.C. per grado e per hl
	C. bevande alcoliche:	
	V. altri, presentati in recipienti contenenti:	
	ex a. due litri o meno:	
	— liquori, acquaviti (diverse dalle acquaviti di frutta a nocciolo, di frutta con semi o di residui della spremitura di frutta con semi), aventi tenore di alcole etilico di 45,2° o meno	1,60U.C. per grado e per hl più 10 U.C. per hl

(1) Vedere la nota (diritto addizionale sugli zuccheri) alla fine del presente Quadro aggiunto.

Segue QUADRO AGGIUNTO alla TABELLA

Segue **Voci di tariffa di cui solo una parte è stata oggetto di concessione al G.A.T.T. o all'interno delle quali sono state accordate concessioni differenti**

NUMERO DELLA TARIFFA 1	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 2	Aliquota dei dazi convenzionali 3
(22.09-C-V)	ex b. piú di due litri:	
	— liquori, acquaviti (diverse dalle acquaviti di frutta a nocciolo, di frutta con semi o di residui della spremitura di frutta con semi), aventi tenore di alcole etilico di 45,2° o meno	1,60U.C. per grado e per hl
Voce n. 28.50	Elementi chimici e isotopi, fissili; altri elementi chimici radioattivi e isotopi radioattivi; loro composti inorganici o organici, di costituzione chimica definita o non; leghe, dispersioni e « cermet », contenenti tali elementi o tali isotopi o i loro composti inorganici o organici:	
	A. elementi chimici e isotopi, fissili; loro composti, leghe, dispersioni e « cermet », compresi gli elementi di combustibile esausti (irradiati) di reattori nucleari:	
	— uranio naturale:	
	— — greggio; cascami e rottami (*EURATOM*)	—
	— — lavorato:	
	— — — barre, profilati, fili, lamiere, fogli e nastri (*EURATOM*)	esenzione
	— — — altro (*EURATOM*)	1,6%
	— altri	—
	ex B. isotopi radioattivi artificiali e loro composti (*EURATOM*):	
	— composti degli isotopi radioattivi artificiali	esenzione
Voce n. 28.52	Composti inorganici o organici del torio, dell'uranio impoverito in U 235 e dei metalli delle terre rare, dell'ittrio e dello scandio, anche miscelati tra loro:	
	ex A. del torio, dell'uranio impoverito in U 235, anche miscelati tra loro (*EURATOM*), esclusi i sali di torio	esenzione
Voce n. 29.23	Composti amminici a funzioni ossigenate semplici o complesse:	
	D. ammino-acidi:	
	ex III. acido glutammico e suoi sali:	
	— glutammato monosodico	19%
Voce n. 33.01	Oli essenziali (deterpenati o non), liquidi o concreti, e resinoidi:	
	A. oli essenziali non deterpenati:	
	II. altri:	
	b. non nominati:	
	— di eucalipto	esenzione
	— di citronella, di legno di rosa della Giamaica (Amyris balsamifera) o di vetiver (Vetiveria zizanoïdes)	2,4%
	— altri	3,2%
Voce n. 37.06	Pellicole cinematografiche, impressionate e sviluppate, portanti soltanto la registrazione del suono, negative o positive:	
	— negative; positive intermedie di lavoro	esenzione
	— altre positive	1,52 U.C. per 100 m

Segue QUADRO AGGIUNTO alla TABELLA

Segue **Voci di tariffa di cui solo una parte è stata oggetto di concessione al G.A.T.T. o all'interno delle quali sono state accordate concessioni differenti**

NUMERO DELLA TARIFFA 1	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 2	Aliquota dei dazi convenzionali 3
Voce n. 53.06	Filati di lana cardata non preparati per la vendita al minuto:	
	A. contenenti almeno 85%, in peso, di lana o di lana e di peli fini:	
	— contenenti almeno 85%, in peso, di lana	5%
	— contenenti almeno 85%, in peso, di lana e di peli fini . . .	8%
Voce n. 53.07	Filati di lana pettinata, non preparati per la vendita al minuto:	
	A. contenenti almeno 85%, in peso, di lana o di lana e di peli fini:	
	— contenenti almeno 85%, in peso, di lana	5%
	— contenenti almeno 85%, in peso, di lana e di peli fini . . .	10%
Voce n. 53.11	Tessuti di lana o di peli fini:	
	A. contenenti almeno 85%, in peso, di queste materie tessili:	
	— tessuti detti « Loden » (1):	
	— di valore di 2,50 U.C. o piú per m²	13%
	— altri	14%
	— altri tessuti:	
	— di filati di lana pettinata, di valore di 3 U.C. o piú per m²	13%
	— di filati di lana cardata, di valore di 2,50 U.C. o piú per m²	13%
	— altri	16%
	ex B. altri:	
	— di filati di lana pettinata, di valore di 2 U.C. o piú per m²	18%
	— di filati di lana cardata, di valore di 1,85 U.C. o piú per m²	18%
Voce n. 64.02	Calzature con suole esterne di cuoio naturale artificiale o ricostituito; calzature (non comprese nella voce n. 64.01) con suole esterne di gomma o di materia plastica artificiale:	
	ex B. altre:	
	— con suole esterne di cuoio naturale, artificiale o ricostituito	20%
Voce n. 73.02	Ferro-leghe:	
	ex G. altre:	
	— ferro-titanio e ferro-silico-titanio; ferro-tungsteno e ferro-silico-tungsteno; ferro-molibdeno; ferro-vanadio; ferro-calcio-silico-manganese e ferro-silico-calcio	7%
Voce ex 82.09	Coltelli (diversi da quelli della voce n. 82.06) a lama trinciante o dentata, compresi i roncoli chiudibili, ad esclusione dei coltelli a lama in acciaio inossidabile	17%

(1) Si intendono per tessuti detti « Loden », i tessuti ad armatura a tela di peso, per m², da 250 a 450 g inclusi, follati, unicolori o con filati misti o screziati, fabbricati con filati semplici di lana cardata in mista con peli fini e che possono contenere peli grossolani oppure fibre tessili artificiali o sintetiche. Le fibre sono distese o orientate nello stesso senso mediante un trattamento in superficie che conferisce ai tessuti proprietà idrofughe.

Segue QUADRO AGGIUNTO alla TABELLA

Segue **Voci di tariffa di cui solo una parte è stata oggetto di concessione al G.A.T.T. o all'interno delle quali sono state accordate concessioni differenti**

NOTA (diritto addizionale sugli zuccheri)

Il Consiglio delle Comunità europee si è riservato il diritto di riscuotere, oltre al dazio consolidato, un diritto addizionale sugli zuccheri, corrispondente all'onere sopportato all'importazione di zuccheri, e applicabile al quantitativo di zuccheri diversi (calcolato in saccarosio) contenuto nel prodotto in parola, che eccede una data percentuale in peso.

Questi tenori limite, variabili a seconda dei prodotti, sono fissati come segue:

NUMERO DELLA TARIFFA 1	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 2	Percentuali (in peso) rappresentative dello zucchero naturale 3
Voce n. 20.07	Succhi di frutta (compresi i mosti d'uva) o di ortaggi, non fermentati, senza aggiunta di alcole, anche addizionati di zuccheri:	
	B. con densità uguale o inferiore a 1,33 a 15° C:	
	I-a-1. e I-b-1. di uve	15
	ex I-a-2. e I-b-2. di mele	11
	ex II-a-3. e II-b-3. di limoni	3
	II-a-5. e II-b-6. di pomodori	3
	Tutti gli altri succhi di frutta o di ortaggi della voce n. 20.07-B, compresi i miscugli	13

Il Ministro per le finanze: VALSECCHI

ALLEGATO A (Sospensioni tariffarie) alla TABELLA

ELENCO DEI PRODOTTI PER I QUALI L'APPLICAZIONE DEL DAZIO È TEMPORANEAMENTE SOSPESA TOTALMENTE O PARZIALMENTE

NUMERO DELLA TARIFFA	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI	VALIDITÀ	
			dal	al
1	2	3	4	5
ex 03.01-A-I-b	Salmoni freschi, refrigerati o congelati	esenzione	1- 7-1972	30- 6-1973
ex 03.01-B-I-e	Spinaroli (Squalus acanthias), freschi, refrigerati o congelati	esenzione	1- 1-1972	30- 6-1973
ex 03.01-B-I-g	Ippoglossi neri (Hippoglossus reinhardtius)	esenzione	1- 1-1973	30- 6-1973
ex 03.01-B-I-m-2	Sgombri freschi, refrigerati o congelati, interi, decapitati o in pezzi, destinati all'industria trasformatrice (1) . . .	5%	16- 6-1972	14- 2-1973
ex 03.01-B-I-q	Sarde della specie Sardinops sagax ocellata (dette « Pilchards »), fresche, refrigerate o congelate, destinate alla industria conserviera (1)	8%	1- 1-1972	30- 6-1973
ex 03.01-B-I-q	Storioni freschi, refrigerati o congelati, destinati all'industria di trasformazione (1)	8%	1- 1-1972	30- 6-1973
ex 03.03-A-I-c	Acciughe (Engraulis sp.p.), semplicemente salate o in salamoia, presentate in barili o altri recipienti di contenuto netto di 10 kg o piú	esenzione	1- 1-1972	30- 6-1973
03.02-A-I-e	Salmoni salati o in salamoia, interi, decapitati o in pezzi	esenzione	1- 7-1972	30- 6-1973
ex 03.02-A-I-f	Merluzzi carbonari (Gadus virens), salati o in salamoia, presentati in imballaggi immediati di contenuto netto:			
	— uguale o superiore a 47 kg e contenenti non piú di cinquanta mezzi pesci	7%	25- 6-1972	30- 6-1973
	— superiore a 57 kg e contenenti non piú di 60 mezzi pesci . . .	7%	25- 6-1972	30- 6-1973
ex 03.03-B-I-b	Ostriche della varietà « crassostrea gigas » pesanti, per pezzo, piú di 100 g	esenzione	1- 7-1972	30- 6-1973
ex 03.03-B-I-b	Ostriche (diverse da quelle piatte) pesanti, per pezzo, non piú di 12 g .	esenzione	1- 7-1972	30- 6-1973
ex 07.01-Q-II	Funghi galletti o gallinacci	4%	1- 1-1972	30- 6-1973
ex 08.01-A	Datteri, presentati in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 35 kg e destinati, sotto controllo doganale, ad essere condizionati per la vendita al minuto .	esenzione	1- 7-1972	30- 6-1973

(1) Sono ammessi al beneficio della sospensione subordinatamente alle condizioni da stabilirsi dal Ministero delle Finanze.

Segue ALLEGATO A (Sospensioni tariffarie) alla TABELLA

Segue Elenco dei prodotti per i quali l'applicazione del dazio è temporaneamente sospesa totalmente o parzialmente

NUMERO DELLA TARIFFA	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI	VALIDITÀ	
			dal	al
1	2	3	4	5
ex 08.02-A-I-a	Arance dolci, fresche, per il periodo dal 1° giugno al 30 settembre di ogni anno	5%	1- 6-1973	30- 9-1973
ex 08.02-A-II	Arance amare o melangole	8%	1- 1-1972	30- 6-1973
08.02-D	Pompelmi e pomeli	4%	1- 4-1972	31-12-1973
08.08-C	Mirtilli neri	4%	1- 1-1972	30- 6-1973
ex 08.09	Frutta della rosa canina, fresche . . .	esenzione	1- 1-1972	30- 6-1973
08.12-A	Albicocche	6%	1-12-1972	30-11-1973
ex 09.04-B-I	Paprica macinata, destinata all'alimentazione degli animali (1)	esenzione	1- 1-1972	30- 6-1973
09.10-C-I	Zafferano, non tritato né macinato . .	10%	1- 1-1972	30- 6-1973
16.04-A-I	Caviale (uova di storione)	24%	1-12-1972	30-11-1973
ex 16.05-A	Granchi delle varietà « King », « Hanasaki », « Kegani » e « Quenn », semplicemente cotti nell'acqua e sgusciati, anche congelati, destinati all'industria conserviera, presentati in imballaggi di 2 kg o piú (1)	esenzione	1- 1-1972	30- 6-1973
ex 16.05-B	Gamberetti della varietà Pandalus Platiceros Japonicus, cotti nell'acqua e sgusciati, anche congelati, destinati alla fabbricazione industriale dei prodotti classificabili nella voce n. 16.05 (1)	10%	1 -1-1972	30- 6-1973
23.07-A	Prodotti detti « solubili » di pesci o di mammiferi marini	2%	1- 7-1972	30- 6-1973
28.51-A	Deuterio e suoi composti (compresa la acqua pesante); miscele e soluzioni contenenti deuterio, nelle quali il rapporto del numero di atomi di deuterio al numero di atomi di idrogeno è superiore a 1 : 5000 (Euratom) . .	esenzione	1- 7-1972	30- 6-1973
ex 28.55-A	Fosfuri di ferro (ferro-fosfori) contenenti, in peso, 15% o piú di fosforo, destinati esclusivamente alla fabbricazione di ghise fosforose d'affinazione o di acciaio (1)	esenzione	1- 1-1972	30- 6-1973
ex 29.01-C-I	Pineni	8%	1- 1-1972	30- 6-1973
ex 29.01-D-VI	Viniltoluolo	6%	1- 1-1972	30- 6-1973

(1) Sono ammessi al beneficio della sospensione subordinatamente alle condizioni da stabilirsi dal Ministero delle Finanze.

Segue ALLEGATO A (Sospensioni tariffarie) alla TABELLA

Segue Elenco dei prodotti per i quali l'applicazione del dazio è temporaneamente sospesa totalmente o parzialmente

NUMERO DELLA TARIFFA	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI	VALIDITÀ	
			dal	al
1	2	3	4	5
ex 29.01-D-VI	1-2-4-5 Tetrametilbenzolo (Durol) . .	esenzione	1- 1-1972	30- 6-1973
ex 29.02-B	Esaclorociclopentadiene	esenzione	1- 1-1972	30- 6-1973
ex 29.02-A-III	Dibromuro di etilene	esenzione	1- 1-1973	31- 3-1973
ex 29.02-B	Bis (pentacloro-2,4-ciclopentadiene-1-ile)	esenzione	1- 1-1973	30- 6-1973
ex 29.03-B-II	1-Nitropropano	8%	1- 1-1972	30- 6-1973
ex 29.03-B-II	2-Nitropropano	8%	1- 1-1972	30- 6-1973
ex 29.04-C-I	1,3-Glicole butilenico	8%	1- 1-1972	30- 6-1973
ex 29.09	Ossido di butilene	7%	1- 1-1972	30- 6-1973
ex 29.13-A-I	Metilisoamilchetone	7%	1- 1-1972	30- 6-1973
ex 29.13-B-I-b	Canfora naturale raffinata	esenzione	1- 1-1972	30- 6-1973
ex 29.13-D-I	16-Alfa-metilpregnenolone	6%	1- 1-1972	30- 6-1973
ex 29.13-F	1,4-Naftochinone	esenzione	1- 1-1972	30- 6-1973
ex 29.13-G-II	2,3-Dicloro-1,4-naftochinone	10%	1- 1-1972	30- 6-1973
ex 29.13-G-II	Decaclorotetraciclodecanone	10%	1- 1-1972	30- 6-1973
ex 29.14-A-II-c-4	16-Alfa-metil-1, 4, 9 (11)-pregnatriene-17-alfa, 21-diolo-3, 20-dione-21 acetato	9%	1- 1-1972	30- 6-1973
ex 29.14-A-II-c-4	16-Alfa-metil-allopregnano- 11-alfa, 17-alfa, 21-triolo-3, 20-dione-11-paratoluensolfonato-21 acetato	9%	1- 1-1972	30- 6-1973
ex 29.14-A-II-c-4	16,17-Epossipregnanolone acetato . .	6%	1- 1-1972	30- 6-1973
ex 29.14-A-II-c-4	16-Pregnenolone acetato (3-beta-acetossipregn-16-en-20-one)	6%	1- 1-1972	30- 6-1973
ex 29.14-A-II-c-4	21-acetossi-17-alfa-idrossi-16-betametil-5-alfa-pregn-9-ene-3,20-dione	6%	1- 1-1973	30- 6-1973
ex 29.15-A-IV-a	Acido sebacico	3%	1- 1-1972	30- 6-1973
ex 29.15-C-III	Estere benzilico dell'acido fenilmalonico	esenzione	1- 1-1972	30- 6-1973
ex 29.15-C-III	Acido trimellitico ed anidride dell'acido trimellitico	esenzione	1- 1-1973	30- 6-1973
29.16-A-III-a	Tartrato di calcio greggio	3,5%	1- 1-1972	30- 6-1973

Segue ALLEGATO A (Sospensioni tariffarie) alla TABELLA

Segue Elenco dei prodotti per i quali l'applicazione del dazio è temporaneamente sospesa totalmente o parzialmente

NUMERO DELLA TARIFFA	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI	VALIDITÀ	
			dal	al
1	2	3	4	5
ex 29.16-D	Acido 3,6-endoxo-esaidroftalico e suo sale di sodio	10%	1- 1-1972	30- 6-1973
ex 29.17	Solfato di dietile	esenzione	1- 1-1972	30- 6-1973
29.25-B-II-a	Feniletilmalonilurea e suoi sali	11%	1- 1-1972	30- 6-1973
ex 29.29	Etilidrazide dell'acido podofillinico . .	6%	1- 1-1972	30- 6-1973
ex 29.29	Ossima del 16, 17-deidropregnenolone-acetato	6%	1- 1-1972	30- 6-1973
ex 29.31-B	Tio-bis- di sec-amilfenolo	6%	1- 1-1972	30- 6-1973
ex 29.35-Q	Diosgenina e suoi esteri	esenzione	1- 1-1972	30- 6-1973
ex 29.35-Q	1,4-Diaza-biciclo-2, 2,2-ottano (trietilendiammina)	8%	1- 1-1972	30- 6-1973
ex 29.36	Para - amminobenzen - sulfonil - guanidina	7%	1- 1-1972	30- 6-1973
ex 29.39-C-I	Siero gonadotropo	esenzione	1- 1-1972	30- 6-1973
ex 29.39-D-II	6-Alfa-metilprednisolone	8%	1- 1-1972	30- 6-1973
ex 29.39-D-II	21 - Desossi - 6 - alfa - metil - 9 - alfa-fluoro - prednisolone	8%	1- 1-1972	30- 6-1973
ex 29.39-D-II	9-Alfa-fluoro-16 beta metilprednisolone (Betametasone), suo 21-disodio fosfato e suo 17-alfa-valerato (Valerianato)	8%	1- 1-1972	30- 6-1973
ex 29.39-D-II	9 - Alfa - fluoro - 16 - alfa - ossiprednisolone (Triamcinolone)	8%	1- 1-1972	30- 6-1973
ex 29.39-D-II	Pregnenolone	6%	1- 1-1972	30- 6-1973
ex 29.39-E	Prasterone (3-beta-idrossiandrost-5-ene-17-one)	6%	25- 6-1972	30- 6-1973
ex 29.40	Bromelina	esenzione	1- 1-1972	30- 6-1973
29.41-A	Digitaline	6%	1- 1-1972	30- 6-1973
ex 29.41-D	Glucoside puro di scilla	6%	1- 1-1972	30- 6-1973
ex 29.41-D	Sale di calcio del sennoside A e B . .	6%	1- 1-1972	30- 6-1973
ex 29.41-D	Benziliden-beta-D-glucoside della podofillotossina	6%	1- 1-1972	30- 6-1973
ex 29.42-C-VII	Alcaloidi della segala cornuta, loro sali, loro eteri, loro esteri ed altri derivati ad esclusione dell'acido lisergico	6%	1- 1-1972	30- 6-1973

Segue ALLEGATO A (Sospensioni tariffarie) alla TABELLA

Segue Elenco dei prodotti per i quali l'applicazione del dazio è temporaneamente sospesa totalmente o parzialmente

NUMERO DELLA TARIFFA	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI	VALIDITÀ	
			dal	al
1	2	3	4	5
ex 29.42-C-VII	Cloridrato e nitrato di pilocarpina . .	6%	1- 1-1972	30- 6-1973
ex 29.44.C	Cefaloridina, cefalotina e cefalessina . .	esenzione	1- 1-1972	30- 6-1973
ex 29.44.C	Gentamicina e suoi sali	esenzione	1- 1-1972	30- 6-1973
ex 29.44-C	Eritromicina e suoi derivati	4,5%	1- 1-1972	30- 6-1973
ex 29.44-C	Nistatina	esenzione	1- 1-1973	30- 6-1973
ex 29-44-C	Cefadrina e anfotericina	esenzione	1- 1-1972	30- 6-1973
ex 29.44-C	Tilosina base e suoi sali	esenzione	1- 7-1972	30- 6-1973
ex 30.01-A-I	Fegati di bovini per usi opoterapici, disseccati, polverizzati	5%	1- 1-1972	30- 6-1973
ex 30.01-B	Immunoplasma antitetanico	esenzione	1- 1-1972	30- 6-1973
ex 30.01-B	Fattore intrinseco (estratti purificati di mucose piloriche del maiale, disseccati)	5%	1- 1-1972	30- 6-1973
ex 30.01-B	Estratti di glandole surrenali	esenzione	1- 1-1972	30- 6-1973
ex 30.01-B	Estratto di fegato di bovini	5%	1- 1-1972	30- 6-1973
ex 32.01-D	Estratti tannici di eucalipto	4%	1- 1-1973	30- 6-1973
ex 32.04-A-IV	Estratti per tinta di legno di campeggio, di legno giallo e di legno rosso .	esenzione	1- 1-1972	30- 6-1973
38.07	Essenza di trementina; essenza di legno di pino o essenza di pino; essenza recuperata nella fabbricazione della cellulosa al solfato ed altri solventi terpenici provenienti dalla distillazione o da altri trattamenti dei legni di conifere; dipentene greggio; essenza recuperata nella fabbricazione della cellulosa al bisolfito; olio di pino:			
	A. essenza di trementina	3%	1- 1-1973	30- 6-1973
	B. essenza recuperata nella fabbricazione della cellulosa al solfato; dipentene greggio	3%	1- 1-1972	30- 6-1973
	C. altri	3%	1- 1-1972	30- 6-1973
ex 38.08-C	Colofonie idrogenate, polimerizzate, dimerizzate o ossidate	4%	1- 1-1972	30- 6-1973
ex 38.08-C	Alcole idroabietilico tecnico	esenzione	1- 1-1972	30- 6-1973
ex 38.19-K	Magnesite sinterizzata, mescolata, a piccole quantità di oli minerali. . . .	esenzione	1- 1-1973	30- 6-1973

Segu ALLEGATO A (Sospensioni tariffarie) alla TABELLA

Segue **Elenco dei prodotti per i quali l'applicazione del dazio è temporaneamente sospesa totalmente o parzialmente**

NUMERO DELLA TARIFFA	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI	VALIDITÀ	
			dal	al
1	2	3	4	5
ex 38.19-T	Ammine, di costituzione chimica non definita, destinate ad essere incorporate nella costruzione di aeroplani o ad essere utilizzate per la manutenzione o riparazione di aeroplani (1)	esenzione	1- 1-1973	31-12-1973
ex 38.19-T	Miscele di aldeidi provenienti dalla lignina	esenzione	1- 1-1972	30- 6-1973
ex 38.19-T	Miscele di mercaptani terziari	9%	1- 1-1972	30- 6-1973
ex 38.19-T	Guanina greggia (pasta di squame o di altri cascami di pesci, contenente olio minerale del tipo utilizzato nella fabbricazione dell'essenza d'Oriente) . .	esenzione	1- 1-1972	30- 6-1973
ex 38.19-T	Diosgenina greggia	esenzione	1- 1-1972	30- 6-1973
ex 38.19-T	Sospensione acquosa di microcapsule contenente un colorante nella sua forma di leuco, del tipo utilizzato per la fabbricazione di carta per duplicatori	esenzione	1- 1-1973	31- 3-1973
ex 38.19-T	Bromelina greggia	esenzione	1- 1-1972	30- 6-1973
ex 39.01-C-III	Cascami di fogli di poliesteri, ricoperti da un composto del tungsteno . .	esenzione	1- 1-1972	30- 6-1973
ex 39.01-C-III	Pellicole di politereftalato di etilenglicole, presentate in rotoli, ricoperte da un substrato, per la cinematografia o la fotografia (compresa la radiografia)	8%	1- 1-1972	30- 6-1973
ex 39.01-C-V	Elastomeri polietere-uretano nelle forme previste dalle Note 3 a) e 3 b) del Capitolo 39	11%	1- 1-1972	30- 6-1973
ex 39.01-C-VII	Resine epossidiche sotto forma liquida, pastosa o in polvere, destinate ad essere incorporate nella costruzione di aeroplani o ad essere utilizzati per la manutenzione o riparazione di aeroplani (1)	esenzione	1- 1-1973	31-12-1973
ex 39.01-C-VII	Poliossido di etilene di peso molecolare non inferiore a 4.000.000	8%	1- 1-1972	30- 6-1973
ex 39.02-C-III	Polisolfoetileni alogenati, nelle forme previste dalle Note 3 a) e 3 b) del Capitolo 39	4%	1- 1-1972	30- 6-1973

(1) Sono ammessi al beneficio della sospensione subordinatamente alle condizioni da stabilirsi dal Ministero delle Finanze.

Segue ALLEGATO A (Sospensioni tariffarie) alla TABELLA

Segue **Elenco dei prodotti per i quali l'applicazione del dazio è temporaneamente sospesa totalmente o parzialmente**

NUMERO DELLA TARIFFA	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI	VALIDITÀ	
			dal	al
1	2	3	4	5
ex 39.02-C-VIII	Copolimeri di cloruro di vinile e di cloruro di vinilidene, contenenti almeno 80%, in peso, di cloruro di vinilidene, nelle forme previste dalle Note 3 a) e 3 b) del Capitolo 39, destinati alla fabbricazione di fibre, di monofili o di lamette (1)	4%	1- 1-1972	30- 6-1973
ex 39.02-C-XIV -a	Copolimeri di acrilato di etile e di etere cloroetilvinilico, nelle forme previste dalla Nota 3 b) del Capitolo 39 . . .	12%	1- 1-1972	30- 6-1973
ex 39.02-C-XIV -a	Capolimero di fluoruro di vinilidene e di esafluoropropilene, nelle forme previste dalle Note 3 a) e 3 b) del Capitolo 39	8,4%	1- 1-1973	30- 6-1973
39.03-B-V-a-1	Etilcellulosa (non plastificata)	4%	1- 1-1972	30- 6-1973
ex 39.03-B-V-a-2	Etilossietilcellulosa (insolubile nella acqua)	4%	1- 1-1972	30- 6-1973
ex 39.05-B	Fogli di gomma cloridrata, di spessore uguale o inferiore a 0,02 mm . . .	esenzione	1- 7-1972	30- 6-1973
ex 39.07-E-II	Articoli per usi tecnici e elementi di struttura	esenzione (2)	1- 1-1973	31-12-1973
ex 40.11.B	Pneumatici nuovi destinati ad essere utilizzati per la manutenzione di aeroplani (1):			
	— pneumatici del tipo 24 × 7,7; 14 PR	esenzione	1- 1-1973	31-12-1973
ex 40.11-B	Coperture, protettori « flaps » e tubolari:			
	— pneumatici per aero line dei tipi seguenti:			
	— — 44"-12 strati	esenzione (3)	1- 1-1973	31-12-1973
	— — 15.00-16-14 strati			
	— — 36 × 10,75-16,5-16 strati . .			
	— — 24 × 7,25-12-10 strati . . .			
	— — 39 × 13-7-16 strati			
	— — 56 × 16-7-32 strati			
ex 40.14-B	Articoli per usi tecnici	esenzione (2)	1- 1-1973	31-12-1973
41.03-B-I	Pelli ovine, preparate, escluse quelle delle voci dal n. 41.06 al n. 41.08 incluso, altre pelli, semplicemente conciate	esenzione	1- 1-1972	30- 6-1973
41.04-B-I	Pelli caprine, preparate, escluse quelle delle voci dal n. 41.06 al n. 41.08 incluso, altre pelli, semplicemente conciate	esenzione	1- 1-1972	30- 6-1973

(1) Sono ammessi al beneficio della sospensione subordinatamente alle condizioni da stabilirsi dal Ministero delle Finanze.

(2) Purché si tratti di prodotti destinati ad essere utilizzati, sotto controllo doganale, per la manutenzione o la riparazione di aeroplani di peso a vuoto superiore a 15.000 kg.

(3) Purché si tratti di prodotti destinati ad essere utilizzati, sotto controllo doganale, per la manutenzione di aeroplani di peso a vuoto superiore a 15.000 kg.

Segue ALLEGATO A (Sospensioni tariffarie) alla TABELLA

Segue Elenco dei prodotti per i quali l'applicazione del dazio è temporaneamente sospesa totalmente o parzialmente

NUMERO DELLA TARIFFA	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI	VALIDITÀ	
			dal	al
1	2	3	4	5
ex 41.05-B-I	Altre pelli di rettili, semplicemente conciate	esenzione	1- 1-1972	30- 6-1973
ex 44.15	Pannelli di legno, rivestiti da ambo le parti con un foglio di alluminio e destinati ad essere utilizzati sugli aeroplani (1)	esenzione	1- 1-1973	31-12-1973
ex 44.28-C	Tegole («Bardeaux») per tetti o facciate, di legno di conifere	esenzione	1- 1-1972	30- 6-1973
45.02	Cubi, lastre, fogli e strisce di sughero naturale, compresi i cosiddetti cubi o quadretti per la fabbricazione dei turaccioli	4%	1- 1-1972	30- 6-1973
ex 48.01-E	Carta giapponese (carta speciale a fibre lunghe) destinata alla fabbricazione di budella artificiali o all'imballaggio delle fibre tessili artificiali continue durante il loro trattamento industriale (1) (2).	esenzione	1- 1-1972	30- 6-1973
ex 49.11-B	Microriproduzioni su supporto opaco .	esenzione	1- 1-1972	30- 6-1973
ex 51.01-A	Filati semplici di politetrafluoroetilene	esenzione	1- 1-1972	30- 6-1973
51.01-B-I	Filati a vacuoli, di fibre tessili artificiali	esenzione	1- 1-1972	30- 6-1973
ex 51.04-A	Tessuto di fibra alcoolpolivinilica per ricamo a macchina	esenzione	1- 7-1972	30- 6-1973
ex 54.03-B-I-a	Filati di lino greggi (esclusi i filati di stoppa), misuranti, per kg, 30.000 m o meno, destinati alla fabbricazione di filati ritorti o ritorti su ritorto (câblés) per l'industria delle calzature e per la legatura dei cavi (1)	2%	1- 1-1973	30- 6-1973
ex 56.01-A	Fibre tessili sintetiche di poliammide aromatica ottenuta per policondensazione di metafenilendiammina e di acido isoftalico	esenzione	1- 1-1972	30- 6-1973
x 58.01-B	Tappeti di seta o di borra di seta (schappe), il cui velluto contiene almeno 85%, in peso, di seta o di borra di seta	20% con riscossione massima di 4 U. C. per m²	1- 1-1972	30- 6-1973

(1) Sono ammessi al beneficio della sospensione subordinatamente alle condizioni da stabilirsi dal Ministero delle Finanze.

(2) La carta giapponese speciale destinata alla fabbricazione di budella artificiale o all'imballaggio di fibre tessili artificiali continue durante il trattamento industriale è una carta di colore naturale bianco, di qualità soffice e resistente, di peso unitario, per m², da 12 g esclusi a 28 g inclusi, e composta per la maggior parte di fibre lunghe.

Segue ALLEGATO A (Sospensioni tariffarie) alla TABELLA

Segue **Elenco dei prodotti per i quali l'applicazione del dazio è temporaneamente sospesa totalmente o parzialmente**

NUMERO DELLA TARIFFA	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI	VALIDITÀ	
			dal	al
1	2	3	4	5
ex 59.03	« Stoffe non tessute » di poliammide aromatica ottenuta per policondensazione di metafenilendiammina e di acido isoftalico	esenzione	1- 1-1972	30- 6-1973
ex 59.04	Filati di cocco destinati alla fabbricazione di tappeti, stuoini e oggetti simili (1).	esenzione	1- 1-1972	30- 6-1973
ex 59.17-D	Filati di fibre sintetiche (politetrafluoroetilene) imbianchiti, impregnati, anche oleati	esenzione	1- 1-1972	30- 6-1973
ex 62.05-C	Rampe per evacuazione e cinture di salvataggio per passeggeri, per l'equipaggiamento degli aeroplani (1) . .	esenzione	1- 1-1973	31-12-1973
68.13-B-III	Altri lavori di amianto	esenzione (2)	1- 1-1973	31-12-1973
68.14	Guarnizioni di frizione (segmenti, dischi, rondelle, nastri, tavole, piastre, cilindri, ecc.) per freni, per innesti e per qualsiasi altro organo di attrito, a base di amianto, di altre sostanze minerali o di cellulosa, anche combinate con materie tessili o altre materie	esenzione (2)	1- 1-1973	31-12-1973
ex 68.16-B	Filtri, rondelle ed altri articoli di carbone agglomerato o di grafite	esenzione (2)	1- 1-1973	31-12-1973
73.20	Accessori per tubi, di ghisa, ferro o acciaio (raccordi, gomiti, giunti, manicotti, flange, ecc.)	esenzione (2)	1- 1-1973	31-12-1973
		esenzione (3)	1- 1-1973	31-12-1974 (5)
		esenzione (4)	1- 1-1973	31-12-1973
ex 73.24	Recipienti destinati alla pressurizzazione degli aeroplani (1)	esenzione	1- 1-1973	31-12-1973
ex 73.25	Cavi di fili di ferro o di acciaio per comandi di volo, pronti per l'uso .	esenzione (2)	1 -1-1973	31-12-1973

(1) Sono ammessi al beneficio della sospensione subordinatamente alle condizioni da stabilirsi dal Ministero delle Finanze.

(2) Purché si tratti di prodotti destinati ad essere utilizzati, sotto controllo doganale, per la manutenzione o la riparazione di aeroplani di peso a vuoto superiore a 15.000 kg.

(3) Purché si tratti di prodotti destinati ad essere incorporati, sotto controllo doganale, nella costruzione di aeroplani di peso a vuoto superiore a 15.000 kg, appartenenti a tipi il cui programma di fabbricazione ha superato, alla data del 1° gennaio 1973, la fase delle prime prove in volo. Queste disposizioni sono ugualmente applicabili agli stessi prodotti destinati, sotto controllo doganale, alla fabbricazione di parti e pezzi staccati neccessari alla costruzione degli aeroplani considerati.

(4) Purché si tratti di prodotti destinati ad essere utilizzati, sotto controllo doganale, per la manutenzione o riparazione di aeroplani o di elicotteri di peso a vuoto da 2.000 kg esclusi a 15.000 kg inclusi.

(5) Salvo ulteriori determinazioni del Consiglio delle Comunità Europee, il regime di sospensione è tacitamente prorogato per periodi successivi di t e anni.

Segue ALLEGATO A (Sospensione tariffarie) alla TABELLA

Segue **Elenco dei prodotti per i quali l'applicazione del dazio è temporaneamente sospesa totalmente o parzialmente**

NUMERO DELLA TARIFFA	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI	VALIDITÀ	
			dal	al
1	2	3	4	5
73.32	Bulloni e dadi anche non filettati, tirafondi, viti, viti ad occhio e ganci a vite, ribadini, coppiglie, pernotti, chiavette ed oggetti simili di bulloneria e viteria, di ghisa, ferro o acciaio; rondelle (comprese le rondelle spaccate ed altre destinate a funzionare da molla) di ferro o di acciaio	esenzione (1)	1- 1-1973	31-12-1973
		esenzione (2)	1- 1-1973	31-12-1974 (4)
		esenzione (3)	1- 1-1973	31-12-1973
73.35	Molle e foglie di molle di ferro o di acciaio	esenzione (1)	1- 1-1973	31-12-1973
ex 73.40-B	Ghiere, flange e morsetti di serraggio o di fissaggio; dispositivi per la fissazione del carico	esenzione (1)	1- 1-1973	31-12-1973
76.07	Accessori per tubi, di alluminio (raccordi, gomiti, giunti, manicotti, flange, ecc.)	esenzione (1)	1- 1-1973	31-12-1973
76.16-C	Punte, chiodi, rampini, ganci e simili; oggetti di bulloneria e di viteria; rondelle, comprese le rondelle spaccate ed altre rondelle destinate a funzionare da molla, di alluminio . . .	esenzione (1)	1- 1-1973	31-12-1973
ex 76.16-D	Ghiere, flange e morsetti di serraggio o di fissaggio	esenzione (1)	1- 1-1973	31-12-1973
81.04	Altri metalli comuni, greggi o lavorati; cermet greggi e lavorati:			
	K. titanio:			
	ex I. greggio; cascami e rottami:			
	— titanio spugnoso (spugna di titanio); cascami e rottami di titanio	esenzione	1- 1-1972	30- 6-1973
	ex II. lavorato:			
	— bulloni, dadi, viti, ribadini e oggetti simili di bulloneria e viteria	4% (2)	1- 1-1973	31-12-1974 (4)
		4% (3)	1- 1-1973	31-12-1973
	ex M. cascami e rottami di uranio impoverito in U 235	esenzione	1- 1-1972	30- 6-1973

(1) Purché si tratti di prodotti destinati ad essere utilizzati, sotto controllo doganale, per la manutenzione o la riparazione di aeroplani di peso a vuoto superiore a 15.000 kg.

(2) Purché si tratti di prodotti destinati ad essere incorporati, sotto controllo doganale, nella costruzione di aeroplani di peso a vuoto superiore a 15.000 kg, appartenenti a tipi il cui programma di fabbricazione ha superato, alla data del 1° gennaio 1973, la fase delle prime prove in volo.

Queste disposizioni sono ugualmente applicabili agli stessi prodotti destinati, sotto controllo doganale, alla fabbricazione di parti e pezzi staccati necessari alla costruzione degli aeroplani considerati.

(3) Purché si tratti di prodotti destinati ad essere utilizzati, sotto controllo doganale, per la manutenzione o riparazione di aeroplani o di elicotteri di peso a vuoto da 2.000 kg esclusi a 15.000 kg inclusi.

(4) Salvo ulteriori determinazioni del Consiglio delle Comunità Europee, il regime di sospensione è tacitamente prorogato per periodi successivi di tre anni.

Segue ALLEGATO A (Sospensioni tariffarie) alla TABELLA

Segue **Elenco dei prodotti per i quali l'applicazione del dazio è temporaneamente sospesa totalmente o parzialmente**

NUMERO DELLA TARIFFA	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI	VALIDITÀ	
			dal	al
1	2	3	4	5
ex 83.07	Apparecchi per illuminazione, lampade, lampadari e simili, e loro parti non elettriche, di metalli comuni, escluse le lampade di sicurezza per minatori, e loro parti	esenzione (1)	1- 1-1973	31-12-1973
		esenzione (2)	1- 1-1973	31-12-1974 (4)
		esenzione (3)	1- 1-1973	31-12-1973
ex 83.09	Rivetti tubolari	esenzione (2)	1- 1-1973	31-12-1974 (4)
		esenzione (3)	1- 1-1973	31-12-1973
84.07	Ruote idrauliche, turbine ed altre macchine motrici, idrauliche	esenzione (1)	1- 1-1973	31-12-1973
		esenzione (2)	1- 1-1973	31-12-1974 (4)
		esenzione (3)	1- 1-1973	31-12-1973
84.08	Altri motori e macchine motrici:			
	B. turbine a gas:			
	II. altri	esenzione (1)	1- 1-1973	31-12-1973
	C. altri motori e macchine motrici	esenzione (1)	1- 1-1973	31-12-1973
		esenzione (2)	1- 1-1973	31-12-1974 (4)
		esenzione (3)	1- 1-1973	31-12-1973
	D. parti e pezzi staccati:			
	II. altri	esenzione (1)	1- 1-1973	31-12-1973
84.10	Pompe, motopompe e turbopompe, per liquidi, comprese le pompe non meccaniche e le pompe distributrici aventi un dispositivo misuratore; elevatori per liquidi (a corona, a norie, a nastri flessibili, ecc.):			
	B. altre pompe:			
	I. pompe che possono fornire una pressione uguale o superiore a 20 Bar	esenzione (1)	1- 1-1973	31-12-1973
	II. pompe non nominate	esenzione (1)	1- 1-1973	31-12-1973
		esenzione (2)	1- 1-1973	31-12-1974 (4)
		esenzione (3)	1- 1-1973	31-12-1973
	III. parti e pezzi staccati:			
	— di pompe classificabili nella voce n. 84.10-B-I	esenzione (1)	1- 1-1973	31-12-1973
	— di pompe classificabili nella voce n. 84.10-B-II	esenzione (1)	1- 1-1973	31-12-1973
		esenzione (2)	1- 1-1973	31-12-1974 (4)
		esenzione (3)	1- 1-1973	31-12-1973

(1) Purché si tratti di prodotti destinati ad essere utilizzati, sotto controllo doganale, per la manutenzione o la riparazione di aeroplani di peso a vuoto superiore a 15.000 kg.

(2) Purché si tratti di prodotti destinati ad essere incorporati, sotto controllo doganale, nella costruzione di aeroplani di peso a vuoto superiore a 15.000 kg, appartenenti a tipi il cui programma di fabbricazione ha superato, alla data del 1° gennaio 1973, la fase delle prime prove in volo.

Queste disposizioni sono ugualmente applicabili agli stessi prodotti destinati, sotto controllo doganale, alla fabbricazione di parti e pezzi staccati necessari alla costruzione degli aeroplani considerati.

(3) Purché si tratti di prodotti destinati ad essere utilizzati, sotto controllo doganale, per la manutenzione o riparazione di aeroplani o di elicotteri di peso a vuoto da 2.000 kg esclusi a 15.000 kg inclusi.

(4) Salvo ulteriori determinazioni del Consiglio delle Comunità Europee, il regime di sospensione è tacitamente prorogato per periodi successivi di tre anni.

Segue ALLEGATO A (Sospensioni tariffarie) alla TABELLA

Segue Elenco dei prodotti per i quali l'applicazione del dazio è temporaneamente sospesa totalmente o parzialmente

NUMERO DELLA TARIFFA	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI	VALIDITÀ	
			dal	al
1	2	3	4	5
84.11	Pompe, motopompe e turbopompe, per aria e per vuoto; compressori, motocompressori e turbocompressori di aria e di altri gas; generatori a pistoni liberi; ventilatori e simili:			
	A. pompe e compressori:			
	II. pompe per vuoto che possono fornire un vuoto inferiore a 10^{-2} Torr; compressori centrifughi o assiali che consentono un rapporto di compressione almeno uguale a 2 e una mandata di più di 3.000 m³ al minuto; compressori alternativi fissi di peso superiore a 2.000 kg	esenzione (1)	1- 1-1973	31-12-1973
	III. altre pompe e compressori .	esenzione (1)	1- 1-1973	31-12-1973
		esenzione (2)	1- 1-1973	31-12-1974 (4)
		esenzione (3)	1- 1-1973	31-12-1973
	IV. parti e pezzi staccati:			
	— di pompe e compressori classificabili nella voce n. 84.11-A-II .	esenzione (1)	1- 1-1973	31-12-1973
	— di pompe e compressori classificabili nella voce n. 84.11-A-III .	esenzione (1)	1- 1-1973	31-12-1973
		esenzione (2)	1- 1-1973	31-12-1974 (4)
		esenzione (3)	1- 1-1973	31-12-1973
	C. ventilatori e simili	esenzione (1)	1- 1-1973	31-12-1973
		esenzione (2)	1- 1-1973	31-12-1974 (4)
		esenzione (3)	1- 1-1973	31-12-1973
84.15	Materiale, macchine ed apparecchi per la produzione del freddo con attrezzatura elettrica o di altra specie:			
	A. evaporatori e condensatori, diversi da quelli per gli apparecchi per uso domestico	esenzione (1)	1- 1-1973	31-12-1973
	ex B. altri:			
	— impianti frigoriferi a compressione, particolarmente studiati per il raffreddamento dell'aria all'interno delle aerodine	esenzione (1)	1- 1-1973	31-12-1973

(1) Purché si tratti di prodotti destinati ad essere utilizzati, sotto controllo doganale, per la manutenzione o la riparazione di aeroplani di peso a vuoto superiore a 15.000 kg.

(2) Purché si tratti di prodotti destinati ad essere incorporati, sotto controllo doganale, nella costruzione di aeroplani di peso a vuoto superiore a 15.000 kg, appartenenti a tipi il cui programma di fabbricazione ha superato, alla data del 1° gennaio 1973, la fase delle prime prove in volo.

Queste disposizioni sono ugualmente applicabili agli stessi prodotti destinati, sotto controllo doganale, alla fabbricazione di parti e pezzi staccati necessari alla costruzione degli aeroplani coniderati.

(3) Purché si tratti di prodotti destinati ad essere utilizzati, sotto controllo doganale, per la manutenzione o riparazione di aeroplani o di elicotteri di peso a vuoto da 2.000 kg esclusi a 15.000 kg inclusi.

(4) Salvo ulteriori determinazioni del Consiglio delle Comunità Europee, il regime di sospensione è tacitamente prorogato per periodi successivi di tre anni.

Segue ALLEGATO A (Sospensioni tariffarie) alla TABELLA

Segue **Elenco dei prodotti per i quali l'applicazione del dazio è temporaneamente sospesa totalmente o parzialmente**

NUMERO DELLA TARIFFA	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI	VALIDITÀ	
			dal	al
1	2	3	4	5
84.17	Apparecchi e dispositivi, anche riscaldati elettricamente, per il trattamento di materie con operazioni che implicano un cambiamento di temperatura, come il riscaldamento, la cottura, la torrefazione, la distillazione, la rettificazione, la sterilizzazione, la pastorizzazione, la stufatura, l'essiccazione, l'evaporazione, la vaporizzazione, la condensazione, il raffreddamento, ecc., ad esclusione degli apparecchi domestici; scaldacqua e scaldabagni, non elettrici:			
	C. scambiatori di temperatura . . .	esenzione (2)	1- 1-1973	31-12-1973
		esenzione (3)	1- 1-1973	31-12-1974 (5)
		esenzione (4)	1- 1-1973	31-12-1973
84.18	Centrifughe ed idroestrattori centrifughi; apparecchi per filtrare o depurare liquidi o gas:			
	D. altri:			
	II. apparecchi (diversi dai centrifughi) per filtrare o depurare liquidi o gas:			
	— apparecchi per filtrare liquidi	esenzione (2)	1- 1-1973	31-12-1973
		esenzione (3)	1- 1-1973	31-12-1974 (5)
		esenzione (4)	1- 1-1973	31-12-1973
	— altri	esenzione (2)	1- 1-1973	31-12-1973
ex 84.21	Estintori fissati a dimora sugli aeroplani	esenzione (2)	1- 1-1973	31-12-1973
ex 84.22-D	Binde	esenzione (2)	1- 1-1973	31-12-1973
ex 84.22-D	Apparecchi di sollevamento, di carico e di scarico destinati ad essere fissati a dimora sugli aeroplani (1)	esenzione	1- 1-1973	31-12-1973
84.59	Macchine, apparecchi e congegni meccanici non nominati né compresi in altre voci di questo Capitolo:			
	ex E. altri:			
	— gruppi umidificatori e disumidificatori d'aria.	esenzione (2)	1- 1-1973	31-12-1973
		esenzione (3)	1- 1-1973	31-12-1974 (5)
		esenzione (4)	1- 1-1973	31-12-1973
	— impianti avviatori di motori, regolatori di eliche e servomeccanismi.	esenzione (2)	1- 1-1973	31-12-1973

(1) Sono ammessi in questa voce subordinatamente alle condizioni da *stabilirsi dal Ministero delle Finanze*.

(2) Purché si tratti di prodotti destinati ad essere utilizzati, sotto controllo doganale, per la manutenzione o la riparazione di aeroplani di peso a vuoto superiore a 15.000 kg.

(3) Purché si tratti di prodotti destinati ad essere incorporati, sotto controllo doganale, nella costruzione di aeroplani di peso a vuoto superiore a 15.000 kg, appartenenti a tipi il cui programma di fabbricazione ha superato, alla data del 1° gennaio 1973, la fase delle prime prove in volo.

Queste disposizioni sono ugualmente applicabili agli stessi prodotti destinati, sotto controllo doganale, alla fabbricazione di parti e pezzi staccati necessari alla costruzione degli aeroplani considerati.

(4) Purché si tratti di prodotti destinati ad essere utilizzati, sotto controllo doganale, per la manutenzione o riparazione di aeroplani o di elicotteri di peso a vuoto da 2.000 kg esclusi a 15.000 kg inclusi.

(5) Salvo ulteriori determinazioni del Consiglio delle Comunità Europee, il regime di sospensione è tacitamente prorogato per periodi successivi di tre anni.

Segue ALLEGATO A (Sospensioni tariffarie) alla TABELLA

Segue **Elenco dei prodotti per i quali l'applicazione del dazio è temporaneamente sospesa totalmente o parzialmente**

NUMERO DELLA TARIFFA	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI	VALIDITÀ	
			dal	al
1	2	3	4	5
(*ex 84.59-E*)	— tergicristalli .	esenzione (1)	1- 1-1973	31-12-1973
		esenzione (2)	1- 1-1973	31-12-1974 (4)
		esenzione (3)	1- 1-1973	31-12-1973
	— parti e pezzi staccati, non nominati né compresi altrove	esenzione (1)	1- 1-1973	31-12-1973
		esenzione (2)	1- 1-1973	31-12-1974 (4)
		esenzione (3)	1- 1-1973	31-12-1973
84.61	Oggetti di rubinetteria ed altri organi simili (compresi i riduttori di pressione e le valvole termostatiche), per tubi, caldaie, serbatoi, vasche, tini ed altri recipienti simili :			
	A. riduttori di pressione	esenzione (1)	1- 1-1973	31-12-1973
		esenzione (2)	1- 1-1973	31-12-1974 (4)
		esenzione (3)	1- 1-1973	31-12-1973
	B. altri	esenzione (1)	1- 1-1973	31-12-1973
84.62	Cuscinetti a rotolamento di ogni specie (a sfere, ad aghi, a cilindri o a rulli di ogni forma).	esenzione (1)	1- 1-1973	31-12-1973
ex 84.63	Alberi di trasmissione, manovelle e alberi a gomito, supporti e cuscinetti, ingranaggi e ruote di frizione, riduttori, moltiplicatori e variatori di velocità, volani e pulegge (comprese le carrucole a staffa), innesti, organi di accoppiamento (manicotti, giunti elastici, ecc.) e giunti di articolazione (cardanici, di Oldham, ecc.):			
	— alberi di trasmissione fucinati e sgrossati, di peso unitario superiore a 150 tonnellate, per macchine generatrici e turbine	esenzione	1- 1-1972	30- 6-1973
	— alberi a gomito :			
	— — per motori di autoveicoli .	esenzione (2)	1- 1-1973	31-12-1974 (4)
		esenzione (3)	1- 1-1973	31-12-1973
	— — per altri motori	esenzione (1)	1- 1-1973	31-12-1973
		esenzione (2)	1- 1-1973	31-12-1974 (4)
		esenzione (3)	1- 1-1973	31-12-1973
	— alberi di trasmissione e manovelle, per motori .	esenzione (1)	1- 1-1973	31-12-1973
		esenzione (2)	1- 1-1973	31-12-1974 (4)
		esenzione (3)	1- 1-1973	31-12-1973
	— altri, esclusi gli alberi a camme per motori di autoveicoli .	esenzione (1)	1- 1-1973	31-12-1973

(1) Purché si tratti di prodotti destinati ad essere utilizzati, sotto controllo doganale, per la manutenzione o la riparazione di aeroplani di peso a vuoto superiore a 15.000 kg.

(2) Purché si tratti di prodotti destinati ad essere incorporati, sotto controllo doganale, nella costruzione di aeroplani di peso a vuoto superiore a 15.000 kg, appartenenti a tipi il cui programma di fabbricazione ha superato, alla data del 1° gennaio 1973, la fase delle prime prove in volo.

Queste disposizioni sono ugualmente applicabili agli stessi prodotti destinati, sotto controllo doganale, alla fabbricazione di parti e pezzi staccati necessari alla costruzione degli aeroplani considerati.

(3) Purché si tratti di prodotti destinati ad essere utilizzati, sotto controllo doganale, per la manutenzione o riparazione di aeroplani o di elicotteri di peso a vuoto da 2.000 kg esclusi a 15.000 kg inclusi.

(4) Salvo ulteriori determinazioni del Consiglio delle Comunità Europee, il regime di sospensione è tacitamente prorogato per periodi successivi di tre anni.

Segue ALLEGATO A (Sospensioni tariffarie) alla TABELLA

Segue **Elenco dei prodotti per i quali l'applicazione del dazio è temporaneamente sospesa totalmente o parzialmeute**

NUMERO DELLA TARIFFA	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI	VALIDITÀ	
			dal	al
1	2	3	4	5
84.64	Guarnizioni metallo-plastiche; serie o assortimenti di guarnizioni di composizione diversa per macchine, veicoli e tubi, presentati in involucri, buste o imballaggi simili	esenzione (1)	1- 1-1973	31-12-1973
84.65	Parti e pezzi staccati di macchine, apparecchi e congegni meccanici, non nominati né compresi in altre voci di questo Capitolo, non aventi congiunzioni elettriche, parti isolate elettricamente, avvolgimenti, contatti o altre caratteristiche elettriche	esenzione (1)	1- 1-1973	31-12-1973
85.01	Macchine generatrici, motori e convertitori rotanti; trasformatori e convertitori statici (raddrizzatori, ecc.); bobine di reattanza e bobine di autoinduzione	esenzione (1)	1- 1-1973	31-12-1973
85.04	Accumulatori elettrici :			
	B. altri	esenzione (1)	1- 1-1973	31-12-1973
85.08	Apparecchi e dispositivi elettrici di accensione e di avviamento per motori ad esplosione o a combustione interna (magneti, dinamo-magneti, bobine di accensione, candele di accensione e di riscaldamento, avviatori, ecc.); generatrici (dinamo e alternatori) e congiuntori disgiuntori per detti motori:			
	A. apparecchi di avviamento e generatrici, compresi i congiuntori-disgiuntori :			
	— apparecchi di avviamento per motori	esenzione (1)	1- 1-1973	31-12-1973
		esenzione (2)	1- 1-1973	31-12-1974 (4)
		esenzione (3)	1- 1-1973	31-12-1973
	— altri	esenzione (1)	1- 1-1973	31-12-1973
	B. magneti, compresi i dinamo-magneti	esenzione (1)	1- 1-1973	31-12-1973
	C. candele di riscaldamento	esenzione (1)	1- 1-1973	31-12-1973
	D. altri	esenzione (1)	1- 1-1973	31-12-1973
85.14	Microfoni e loro supporti, altoparlanti ed amplificatori elettrici a bassa frequenza	esenzione (1)	1- 1-1973	31-12-1973

(1) Purché si tratti di prodotti destinati ad essere utilizzati, sotto controllo doganale, per la manutenzione o la riparazione di aeroplani di peso a vuoto superiore a 15.000 kg.

(2) Purché si tratti di prodotti destinati ad essere incorporati, sotto controllo doganale, nella costruzione di aeroplani di peso a vuoto superiore a 15.000 kg, appartenenti a tipi il cui programma di fabbricazione ha superato, alla data del 1° gennaio 1973, la fase delle prime prove in volo.

Queste disposizioni sono ugualmente applicabili agli stessi prodotti destinati, sotto controllo doganale, alla fabbricazione di parti e pezzi staccati necessari alla costruzione degli aeroplani considerati.

(3) Purché si tratti di prodotti destinati ad essere utilizzati, sotto controllo doganale, per la manutenzione o riparazione di aeroplani o di elicotteri di peso a vuoto da 2.000 kg esclusi a 15.000 kg inclusi.

(4) Salvo ulteriori determinazioni del Consiglio delle Comunità Europee, il regime di sospensione è tacitamente prorogato per periodi successivi di tre anni.

Segue ALLEGATO A (Sospensioni tariffarie) alla TABELLA

Segue **Elenco dei prodotti per i quali l'applicazione del dazio è temporaneamente sospesa totalmente o parzialmente**

NUMERO DELLA TARIFFA	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI	VALIDITÀ	
			dal	al
1	2	3	4	5
85.15	Apparecchi di trasmissione e di ricezione per la radiotelefonia e la radiotelegrafia; apparecchi trasmittenti e riceventi per la radiodiffusione e la televisione (compresi gli apparecchi riceventi combinati con un apparecchio di registrazione o di riproduzione del suono) e apparecchi per la presa delle immagini per la televisione, apparecchi di radioguida, radiorivelazione, radioscandaglio e radiotelecomando:			
	A. apparecchi di trasmissione e di ricezione per la radiotelefonia e la radiotelegrafia; apparecchi trasmittenti e riceventi per la radiodiffusione e la televisione (compresi gli apparecchi riceventi combinati con un apparecchio di registrazione o di riproduzione del suono) e apparecchi per la presa delle immagini per la televisione:			
	I. apparecchi trasmittenti . .	esenzione (1)	1- 1-1973	31-12-1973
	II. apparecchi rice-trasmittenti	esenzione (1)	1- 1-1973	31-12-1973
		8% (2)	1- 1-1973	31-12-1974 (4)
		8% (3)	1- 1-1973	31-12-1973
	ex III. apparecchi riceventi, anche combinati con un apparecchio di registrazione o di riproduzione del suono, ad esclusione degli apparecchi di radiodiffusione o di televisione	esenzione (1)	1- 1-1973	31-12-1973
		8% (2)	1- 1-1973	31-12-1974 (4)
		8% (3)	1- 1-1973	31-12-1973
	B. altri apparecchi .	esenzione (1)	1- 1-1973	31-12-1973
		8% (2)	1- 1-1973	31-12-1974 (4)
		8% (3)	1- 1-1973	31-12-1973
	C. parti e pezzi staccati:			
	ex I. mobili e cofanetti, degli apparecchi di cui sopra . .	esenzione (1)	1- 1-1973	31-12-1973
	II. pezzi, di metalli comuni, ottenuti dalla massa su torni automatici a «décolleter» ed il cui maggior diametro non supera 25 mm:			
	— degli apparecchi di cui sopra	esenzione (1)	1- 1-1973	31-12-1973
		8% (2)	1- 1-1973	31-12-1974 (4)
		8% (3)	1- 1-1973	31-12-1973
	— altri . .	8% (2)	1- 1-1973	31-12-1974 (4)
		8% (3)	1- 1-1973	31-12-1973

(1) Purché si tratti di prodotti destinati ad essere utilizzati, sotto controllo doganale, per la manutenzione o la riparazione di aeroplani di peso a vuoto superiore a 15.000 kg.

(2) Purché si tratti di prodotti destinati ad essere incorporati, sotto controllo doganale, nella costruzione di aeroplani di peso a vuoto superiore a 15.000 kg, appartenenti a tipi il cui programma di fabbricazione ha superato, alla data del 1° gennaio 1973, la fase delle prime prove in volo.

Queste disposizioni sono ugualmente applicabili agli stessi prodotti destinati, sotto controllo doganale, alla fabbricazione di parti e pezzi staccati necessari alla costruzione degli aeroplani considerati.

(3) Purché si tratti di prodotti destinati ad essere utilizzati, sotto controllo doganale, per la manutenzione o riparazione di aeroplani o di elicotteri di peso a vuoto da 2.000 kg esclusi a 15.000 kg inclusi.

(4) Salvo ulteriori determinazioni del Consiglio delle Comunità Europee, il regime di sospensione è tacitamente prorogato per periodi successivi di tre anni.

Segue ALLEGATO A (Sospensioni tariffarie) alla TABELLA

Segue **Elenco dei prodotti per i quali l'applicazione del dazio è temporaneamente sospesa totalmente o parzialmente**

NUMERO DELLA TARIFFA	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI	VALIDITÀ	
			dal	al
1	2	3	4	5
(85.15-C)	III. altri:			
	— degli apparecchi di cui sopra	esenzione (1)	1- 1-1973	31-12-1973
		8% (2)	1- 1-1973	31-12-1974 (4)
		8% (3)	1- 1-1973	31-12-1973
	— non nominati	8% (2)	1- 1-1973	31-12-1974 (4)
		8% (3)	1- 1-1973	31-12-1973
85.17	Apparecchi elettrici di segnalazione acustica o visiva (suonerie, sirene, quadri indicatori, apparecchi di avvertimento per la protezione contro il furto o l'incendio, ecc.), diversi da quelli delle voci n.ri 85.09 e 85.16	esenzione (1)	1- 1-1973	31-12-1973
85.18	Condensatori elettrici, fissi, variabili o regolabili.	esenzione (1)	1- 1-1973	31-12-1973
85.19	Apparecchi per l'interruzione, il sezionamento, la protezione, la diramazione od il collegamento dei circuiti elettrici (interruttori, commutatori, relè, interruttori di sicurezza, scaricatori, limitatori di sovracorrente, prese di corrente, cassette di giunzione, ecc.); resistenze non scaldanti, potenziometri e reostati; circuiti stampati; quadri di comando o di distribuzione . .	esenzione (1)	1- 1-1973	31-12-1973
85.20	Lampade e tubi elettrici ad incandescenza o a scarica per l'illuminazione o per raggi ultravioletti o infrarossi; lampade ad arco; lampade ad accensione elettrica utilizzate in fotografia per la produzione della luce lampo:			
	A. lampade e tubi a incandescenza per l'illuminazione	esenzione (1)	1- 1-1973	31-12-1973
	ex B. lampade e tubi a scarica per l'illuminazione, compresi quelli a luce mista	esenzione (1)	1- 1-1973	31-12-1973

(1) Purché si tratti di prodotti destinati ad essere utilizzati, sotto controllo doganale, per la manutenzione o la riparazione di aeroplani di peso a vuoto superiore a 15.000 kg.

(2) Purché si tratti di prodotti destinati ad essere incorporati, sotto controllo doganale, nella costruzione di aeroplani di peso a vuoto superiore a 15.000 kg, appartenenti a tipi il cui programma di fabbricazione ha superato, alla data del 1° gennaio 1973, la fase delle prime prove in volo.

Queste disposizioni sono ugualmente applicabili agli stessi prodotti destinati, sotto controllo doganale, alla fabbricazione di parti e pezzi staccati necessari alla costruzione degli aeroplani considerati.

(3) Purché si tratti di prodotti destinati ad essere utilizzati, sotto controllo doganale, per la manutenzione o riparazione di aeroplani o di elicotteri di peso a vuoto da 2.000 kg esclusi a 15.000 kg inclusi.

(4) Salvo ulteriori determinazioni del Consiglio delle Comunità Europee, il regime di sospensione è tacitamente prorogato per periodi successivi di tre anni.

Segue ALLEGATO A (Sospensioni tariffarie) alla TABELLA

Segue Elenco dei prodotti per i quali l'applicazione del dazio è temporaneamente sospesa totalmente o parzialmente

NUMERO DELLA TARIFFA	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI	VALIDITÀ	
			dal	al
1	2	3	4	5
85.21	Lampade, tubi e valvole, elettronici (a catodo caldo, a catodo freddo o a fotocatodo, diversi da quelli della voce n. 85.20), quali lampade, tubi e valvole a vuoto, a vapore o a gas (compresi i tubi raddrizzatori a vapori di mercurio), tubi catodici, tubi e valvole per apparecchi di presa delle immagini in televisione, ecc.; cellule fotoelettriche; cristalli piezoelettrici montati; diodi, transistori, e simili dispositivi semiconduttori; microstrutture elettroniche:			
	A. lampade, tubi e valvole	esenzione (2)	1- 1-1973	31-12-1973
	B. cellule fotoelettriche, compresi fototransistori	esenzione (2)	1- 1-1973	31-12-1973
	C. cristalli piezoelettrici montati .	esenzione (2)	1- 1-1973	31-12-1973
85.22	Macchine ed apparecchi elettrici non nominati né compresi in altre voci di questo Capitolo:			
	C. altri:			
	— tergicristalli	esenzione (2)	1- 1-1973	31-12-1973
		esenzione (3)	1- 1-1973	31-12-1974 (5)
		esenzione (4)	1- 1-1973	31-12-1973
	— non nominati	esenzione (2)	1- 1-1973	31-12-1973
ex 85.23	Cavi elettrici sotto forma di «piovra» o di «liccio» pronti per l'uso . . .	esenzione (2)	1- 1-1973	31-12-1973
85.28	Parti e pezzi staccati elettrici di macchine ed apparecchi, non nominati né compresi in altre voci di questo Capitolo	esenzione (2)	1- 1-1973	31-12-1973
ex 88.02-B-II-c	Aeroplani funzionanti con macchina propulsiva, di peso a vuoto superiore a 15.000 kg	esenzione	1- 1-1973	31-12-1973
ex 89.01-B-II	Battelli di salvataggio per l'equipaggiamento degli aeroplani (1)	esenzione	1- 1-1973	31-12-1973
ex 89.05	Congegni galleggianti di salvataggio per l'equipaggiamento degli aeroplani (1)	esenzione	1- 1-1973	31-12-1973

(1) Sono ammessi al beneficio della sospensione subordinatamente alle condizioni da stabilirsi dal Ministero delle Finanze.

(2) Purché si tratti di prodotti destinati ad essere utilizzati, sotto controllo doganale, per la manutenzione o la riparazione di aeroplani di peso a vuoto superiore a 15.000 kg.

(3) Purché si tratti di prodotti destinati ad essere incorporati, sotto controllo doganale, nella costruzione di aeroplani di peso a vuoto superiore a 15.000 kg, appartenenti a tipi il cui programma di fabbricazione ha superato, alla data del 1° gennaio 1973, la fase delle prime prove in volo.

Queste disposizioni sono ugualmente applicabili agli stessi prodotti destinati, sotto controllo doganale, alla fabbricazione di parti e pezzi staccati necessari alla costruzione degli aeroplani considerati.

(4) Purché si tratti di prodotti destinati ad essere utilizzati, sotto controllo doganale, per la manutenzione o riparazione di aeroplani o di elicotteri di peso a vuoto da 2.000 kg esclusi a 15.000 kg inclusi.

(5) Salvo ulteriori determinazioni del Consiglio delle Comunità Europee, il regime di sospensione è tacitamente prorogato per periodi successivi di tre anni.

Segue ALLEGATO A (Sospensioni tariffarie) alla TABELLA

Segue **Elenco dei prodotti per i quali 'applicazione del dazio è temporaneamente sospesa totalmente o parzialmente**

NUMERO DELLA TARIFFA	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	ALIQUOTA DEI DAZI	VALIDITÀ	
			dal	al
1	2	3	4	5
90.14	Strumenti e apparecchi di geodesia, topografia, agrimensura, livellazione fotogrammetria, idrografia; per la navigazione (marittima, fluviale o aerea), di meteorologia, idrologia, geofisica; bussole telemetri :			
	A. bussole	esenzione (1)	1- 1-1973	31-12-1973
	B. altri :			
	— strumenti e apparecchi per la navigazione aerea	esenzione (1)	1- 1-1973	31-12-1973
		esenzione (2)	1- 1-1973	31-12-1974 (4)
		esenzione (3)	1- 1-1973	31-12-1973
	— strumenti e apparecchi di meteorologia; telemetri	esenzione (1)	1- 1-1973	31-12-1973
90.23	Densimetri, areometri, pesaliquidi e strumenti simili, termometri, pirometri, barometri, igrometri e psicrometri, registratori o non, anche combinati fra loro:			
	C. densimetri, areometri, pesaliquidi e strumenti simili, anche se provvisti di termometri; pirometri ottici	esenzione (1)	1- 1-1973	31-12-1973
	D. altri	esenzione (1)	1- 1-1973	31-12-1973
90.24	Apparecchi e strumenti di misura, di controllo o di regolazione per gas o per liquidi, o di controllo automatico delle temperature, come manometri, termostati, indicatori di livello, regolatori di tiraggio, misuratori di portata, contatori di calore, esclusi gli apparecchi e strumenti della voce n. 90.14	esenzione (1)	1- 1-1973	31-12-1973
90.28	Strumenti e apparecchi elettrici o elettronici di misura, di verifica, di controllo, di regolazione o di analisi .	esenzione (1)	1- 1-1973	31-12-1973
90.29	Parti, pezzi staccati ed accessori, riconoscibili come esclusivamente o principalmente costruiti per strumenti o apparecchi delle voci n.ri 90.23, 90.24, 90.26, 90.27 o 90.28, suscettibili di essere impiegati su uno o più strumenti o apparecchi di questo gruppo di voci	esenzione (1)	1- 1-1973	31-12-1973

(1) Purché si tratti di prodotti destinati ad essere utilizzati, sotto controllo doganale, per la manutenzione o la riparazione di aeroplani di peso a vuoto superiore a 15.000 kg.

(2) Purché si tratti di prodotti destinati ad essere incorporati, sotto controllo doganale, nella costruzione di aeroplani di peso a vuoto superiore a 15.000 kg, appartenenti a tipi il cui programma di fabbricazione ha superato, alla data del 1° gennaio 1973, la fase delle prime prove in volo.

Queste disposizioni sono ugualmente applicabili agli stessi prodotti destinati, sotto controllo doganale, alla fabbricazione di parti e pezzi staccati necessari alla costruzione degli aeroplani considerati.

(3) Purché si tratti di prodotti destinati ad essere utilizzati, sotto controllo doganale, per la manutenzione o la riparazione di aeroplani o di elicotteri di peso a vuoto da 2.000 kg esclusi a 15.000 kg inclusi.

(4) Salvo ulteriori determinazioni del Consiglio delle Comunità Europee, il regime di sospensione è tacitamente prorogato per periodi successivi di tre anni.

Segue ALLEGATO A (Sospensioni tariffarie) alla TABELLA

Segue **Elenco dei prodotti per i quali l'applicazione del dazio è temporaneamente sospesa totalmente o parzialmente**

NUMERO DELLA TARIFFA 1	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 2	ALIQUOTA DEI DAZI 3	VALIDITÀ dal 4	VALIDITÀ al 5
91.06	Apparecchi muniti di un movimento di orologeria o di un motore sincrono che permettono lo scatto di un meccanismo a tempo stabilito (interruttori orari, orologi di commutazione, ecc.)	esenzione (1)	1- 1-1973	31-12-1973
92.11-A-I	Apparecchi di registrazione	esenzione (1)	1- 1-1973	31-12-1973
94.01	Mobili per sedersi, anche trasformabili in letti (esclusi quelli della voce numero 94.02) e loro parti :			
	ex A. appositamente costruiti per aerodine:			
	— mobili per sedersi appositamente costruiti per l'equipaggio	esenzione (1)	1- 1-1973	31-12-1973
		esenzione (2)	1- 1-1973	31-12-1974 (4)
		esenzione (3)	1- 1-1973	31-12-1973
	— mobili per sedersi appositamente costruiti per passeggeri e incorporanti un dispositivo di distribuzione di ossigeno	esenzione (1)	1- 1-1973	31-12-1973

(1) Purché si tratti di prodotti destinati ad essere utilizzati, sotto controllo doganale, per la manutenzione o la riparazione di aeroplani di peso a vuoto superiore a 15.000 kg.

(2) Purché si tratti di prodotti destinati ad essere incorporati, sotto controllo doganale, nella costruzione di aeroplani di peso a vuoto superiore a 15.000 kg, appartenenti a tipi il cui programma di fabbricazione ha superato, alla data del 1º gennaio 1973, la fase delle prime prove in volo.

Queste disposizioni sono ugualmente applicabili agli stessi prodotti destinati, sotto controllo doganale, alla fabbricazione di parti e pezzi staccati necessari alla costruzione degli aeroplani considerati.

(3) Purché si tratti di prodotti destinati ad essere utilizzati, sotto controllo doganale, per la manutenzione o la riparazione di aeroplani o di elicotteri di peso a vuoto da 2.000 kg esclusi a 15.000 kg inclusi.

(4) Salvo ulteriori determinazioni del Consiglio delle Comunità Europee, il regime di sospensione è tacitamente prorogato per periodi successivi di tre anni.

Il Ministro per le finanze: VALSECCHI

ALLEGATO B (Contingenti tariffari) alla TABELLA

ELENCO DEI PRODOTTI PER I QUALI SONO APERTI CONTIGENTI TARIFFARI IN ESENZIONE DA DAZIO O A DAZIO RIDOTTO

L'ammissione dei prodotti sottoelencati al beneficio della riduzione totale o parziale del dazio, nei limiti del contingente tariffario a fianco di ciascuno indicato, è subordinata all'osservanza delle condizioni da stabilirsi dal Ministero delle Finanze.

NUMERO DELLA TARIFFA 1	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 2	VOLUME DEL CONTINGENTE 3	ALIQUOTA DEI DAZI 4	VALIDITÀ 5
ex 01.02-A-II-b-2	Giovenche e vacche, escluse quelle da macello, delle razze grigia, bruna, gialla, chiazzata del Simmental e del Pinzgau.	Da determinarsi dagli Organi competenti delle Comunità Europee.	6%	annuo
ex 01.02-A-II-b-2	Tori, vacche e giovenche, esclusi quelli da macello, delle razze chiazzate del Simmental, di Schwyz e di Friburgo, scortati dai seguenti certificati: — i tori, dal certificato di ascendenza; — le vacche e le giovenche, dal certificato di ascendenza o dal certificato di iscrizione al libro genealogico attestante la purezza della razza.	Da determinarsi dagli Organi competenti delle Comunità Europee.	4%	annuo
02.01-A-II-a-2	Carni congelate, della specie bovina.	Da determinarsi dagli Organi competenti delle Comunità Europee. Per l'imputazione sul contingente tariffario, 100 kg di carne non disossata sono equivalenti a 77 kg di carne disossata.	20%	annuo
ex 03.01-A-II	Anguille fresche, (vive o morte) refrigerate o congelate, destinate all'affumicatura o alla fabbricazione industriale dei prodotti della voce n. 16.04.	Da determinarsi dagli Organi competenti delle Comunità Europee.	esenzione	dal 1° gennaio 1973 al 31 dicembre 1973
0301-B-I-a-2	Aringhe fresche, refrigerate o congelate, intere, decapitate o in pezzi, dal 16 giugno al 14 febbraio.	Da determinarsi dagli Organi competenti delle Comunità Europee.	esenzione	annuo

Segue ALLEGATO B (Contingenti tariffari) alla TABELLA

Segue **Elenco dei prodotti per i quali sono aperti contingenti tariffari in esenzione da dazio o a dazio ridotto**

NUMERO DELLA TARIFFA 1	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 2	VOLUME DEL CONTINGENTE 3	ALIQUOTA DEI DAZI 4	VALIDITÀ 5
ex 03.01-B-I-c	Tonni freschi, refrigerati o congelati, interi, decapitati o in pezzi, destinati all'industria conserviera.	Da determinarsi dagli Organi competenti delle Comunità Europee.	esenzione	annuo
ex 03.01-B-I-e	Spinaroli imperiali (Squalus acanthias), freschi, refrigerati o congelati, interi, decapitati o in pezzi.	Da determinarsi dagli Organi competenti delle Comunità Europee.	6%	annuo
03.02-A-I-b	Merluzzi semplicemente salati o in salamoia o secchi, interi, decapitati o in pezzi.	Da determinarsi dagli Organi competenti delle Comunità Europee.	esenzione	annuo
08.04-B-I	Uve secche presentate in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 15 kg.	Da determinarsi dagli Organi competenti delle Comunità Europee.	1,2%	dal 1° dicembre 1972 al 30 novembre 1973
ex 32.01-D	Estratti tannici di eucalipto.	Da determinarsi dagli Organi competenti delle Comunità Europee.	4%	annuo
38.08-A	Colofonie (comprese le « peci resinose »).	Da determinarsi dagli Organi competenti delle Comunità Europee.	esenzione	dal 1° gennaio 1973 al 31 dicembre 1973
42.02	Oggetti da viaggio (bauli, valigie, cappellerie, sacche da viaggio, sacchi a spalla, ecc.), sacche per provviste, borse da donna, cartelle, borse portacarte, portafogli, portamonete, borse per toletta, borse per utensili, borse da tabacco, guaine, astucci, custodie (per armi, strumenti musicali, binocoli, gioielli, boccette, colletti, calzature, spazzole, ecc.), e simili contenitori, di cuoio o di pelli, naturali, artificiali o ricostruiti, di fibra vulcanizzata, di materie plastiche artificiali in fogli, di cartone o di tessuti: ex B. di altre materie, diverse dalle materie plastiche artificiali, fatti a mano.	Da determinarsi dagli Organi competenti delle Comunità Europee.	esenzione	dal 1° gennaio 1973 al 31 dicembre 1973

Segue ALLEGATO B (Contingenti tariffari) alla TABELLA

Segue **Elenco dei prodotti per i quali sono aperti contingenti tariffari in esenzione da dazio o a dazio ridotto**

NUMERO DELLA TARIFFA 1	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 2	VOLUME DEL CONTINGENTE 3	ALIQUOTA DEI DAZI 4	VALIDITÀ 5
42.03	Oggetti di vestiario e loro accessori di cuoio o di pelli, naturali, artificiali o ricostituiti: ex C. altri accessori per oggetti di vestiario, fatti a mano.	Da determinarsi dagli Organi competenti delle Comunità Europee.	esenzione	dal 1º gennaio 1973 al 31 dicembre 1973
ex 44.24	Oggetti di uso domestico, di legno, fatti a mano.	Da determinarsi dagli Organi competenti delle Comunità Europee.	esenzione	dal 1º gennaio 1973 al 31 dicembre 1973
ex 44.27	Lavori da stipettaio e di piccola ebanisteria (scatole, cofanetti, astucci, custodie, astucci portapenne, attaccapanni da parete, lampadari ed altri apparecchi per illuminazione, ecc.), oggetti da ornamento, anche personale, e soprammobili, di legno, fatti a mano; parti di legno di tali lavori ed oggetti, fatti a mano.	Da determinarsi dagli Organi competenti delle Comunità Europee.	esenzione	dal 1º gennaio 1973 al 31 dicembre 1973
ex 47.01-A-II	*Paste di legno meccaniche e semichimiche, destinate alla produzione cartaria.*	250.000 tonnellate	esenzione	dal 1º gennaio 1973 al 31 dicembre 1973
ex 47.01-A-II	Paste di legno meccaniche e semichimiche.	Da determinarsi dagli Organi competenti delle Comunità Europee.	esenzione	annuo
ex 47.01-A-II	*Paste di legno chimiche:*			
	a) destinate alla produzione cartaria	1.700.000 tonnellate	esenzione	dal 1º gennaio 1973 al 31 dicembre 1973
	b) destinate alla fabbricazione del cellophane	31.500 tonnellate		
	c) destinate alla fabbricazione di materiale di carica per polveri da stampaggio ureiche e melamminiche	16.000 tonnellate		
	d) destinate alla fabbricazione di carbossimetilcellulosa .	5.800 tonnellate		
	e) destinate alla fabbricazione di acetati di cellulosa della voce di tariffa n. 39.03-*B-III*	7.000 tonnellate		

Segue ALLEGATO B (Contingenti tariffari) alla TABELLA

Segue **Elenco dei prodotti per i quali sono aperti contingenti tariffari in esenzione da dazio o a dazio ridotto**

NUMERO DELLA TARIFFA 1	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 2	VOLUME DEL CONTINGENTE 3	ALIQUOTA DEI DAZI 4	VALIDITÀ 5
ex 47.01-A-II	Paste di legno chimiche.	Da determinarsi dagli Organi competenti delle Comunità Europee.	esenzione	annuo
48.01-A	Carta da giornali.	Da determinarsi dagli Organi competenti delle Comunità Europee.	esenzione	annuo
48.21	Altri lavori di pasta di carta, di carta, di cartone o di ovatta di cellulosa: ex B. altri, fatti a mano.	Da determinarsi dagli Organi competenti delle Comunità Europee.	esenzione	dal 1° gennaio 1973 al 31 dicembre 1973
50.02	Seta greggia (non torta).	Da determinarsi dagli Organi competenti delle Comunità Europee.	esenzione	annuo
ex 50.04	Filati interamente di seta non preparati per la vendita al minuto.	Da determinarsi dagli Organi competenti delle Comunità Europee.	3 %	annuo
ex 50.05	Filati interamente di borra di seta (schappe) non preparati per la vendita al minuto.	Da determinarsi dagli Organi competenti delle Comunità Europee.	1,5 %	annuo
ex 50.09	Tessuti di seta o di borra di seta (schappe), tessuti su telai a mano.	Da determinarsi dagli Organi competenti delle Comunità Europee. Contingente globale per i prodotti della voce n. 50.09.	esenzione	annuo

Segue ALLEGATO B (Contingenti tariffari) alla TABELLA

Segue **Elenco dei prodotti per i quali sono aperti contingenti tariffari in esenzione da dazio o a dazio ridotto**

NUMERO DELLA TARIFFA 1	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 2	VOLUME DEL CONTINGENTE 3	ALIQUOTA DEI DAZI 4	VALIDITÀ 5
ex 54.03-B-I-a	Filati di lino greggi (esclusi i filati di stoppa), misuranti, per kg 30.000 m o meno, destinati alla fabbricazione di filati ritorti o ritorti su ritorto (câblés) per l'industria delle calzature e per la legatura dei cavi.	Da determinarsi dagli Organi competenti delle Comunità Europee.	2%	annuo
ex 55.09	Altri tessuti di cotone, tessuti su telai a mano.	Da determinarsi dagli Organi competenti delle Comunità Europee. Contingente globale per i prodotti della voce n. 55.09.	esenzione	annuo
59.02	Feltri e manufatti di feltro, anche impregnati o intonacati: ex B. altri: — tappeti, tappetini, fatti a mano.	Da determinarsi dagli Organi competenti delle Comunità Europee.	esenzione	dal 1º gennaio 1973 al 31 dicembre 1973
ex 61.06	Scialli, sciarpe, fazzoletti da collo; sciarpette, mantiglie, veli e velette, e manufatti simili, fatti a mano.	Da determinarsi dagli Organi competenti delle Comunità Europee.	esenzione	dal 1º gennaio 1973 al 31 dicembre 1973
ex 64.05	Parti di calzature (comprese le suole interne e i tallonetti) di qualsiasi materia, eccetto il metallo, fatti a mano.	Da determinarsi dagli Organi competenti delle Comunità Europee.	esenzione	dal 1º gennaio 1973 al 31 dicembre 1973
ex 66.02	Bastoni (compresi i bastoni per alpinisti e i bastoni-sedile), fruste, frustini e simili, fatti a mano.	Da determinarsi dagli Organi competenti delle Comunità Europee.	esenzione	dal 1º gennaio 1973 al 31 dicembre 1973
68.02	Lavori di pietre da taglio o da costruzione, eccettuati quelli della voce n. 68.01 e quelli del Capitolo 69; cubi e tessere per mosaici: A. lavori di pietre da taglio o da costruzione: ex IV. scolpiti, fatti a mano.	Da determinarsi dagli Organi competenti delle Comunità Europee.	esenzione	dal 1º gennaio 1973 al 31 dicembre 1973

Segue ALLEGATO B (Contingenti tariffari) alla TABELLA

Segue Elenco dei prodotti per i quali sono aperti contingenti tariffari in esenzione da dazio o a dazio ridotto

NUMERO DELLA TARIFFA 1	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 2	VOLUME DEL CONTINGENTE 3	ALIQUOTA DEI DAZI 4	VALIDITÀ 5
70.19	A. Perle, imitazioni di perle fini e di pietre preziose e semipreziose e conterie simili, di vetro: I. perle di vetro: a. tagliate e lucidate meccanicamente III. imitazioni di pietre preziose e semipreziose: a. tagliate e lucidate meccanicamente IV. conterie simili di vetro: b. altre	Da determinarsi dagli Organi competenti delle Comunità Europee. Contingente globale per i prodotti delle voci n.ri 70.19-A-I-a, 70.19-A-III-a e 70.19-A-IV-b.	esenzione	annuo
73.02-C	Ferro-silicio	Da determinarsi dagli Organi competenti delle Comunità Europee.	esenzione	annuo
73.02-D	Ferro-silico-manganese.	Da determinarsi dagli Organi competenti delle Comunità Europee.	esenzione	annuo
ex 73.02-E-I	Ferro-cromo contenente, in peso, fino a 0,10% di carbonio e più di 30% fino a 90% incluso di cromo (ferro-cromo superraffinato).	Da determinarsi dagli Organi competenti delle Comunità Europee.	esenzione	annuo
ex 73.15-A-V-b-1	Vergella o bordione speciale destinata all'industria dei pneumatici (vergella o bordione d'acciaio fino al carbonio, semplicemente laminata a caldo, di diametro compreso tra 4,5 mm e 6 mm e con tenore di carbonio compreso tra 0,62% e 0,74%).	6.700 tonnellate	esenzione	dal 1° gennaio 1973 al 30 giugno 1973
ex 74.18	Oggetti di uso domestico o igienico e loro parti, di rame, fatti a mano.	Da determinarsi dagli Organi competenti delle Comunirà Europee.	esenzione	dal 1° gennaio 1973 al 31 dicembre 1973

Segue ALLEGATO B (Contingenti tariffari) alla TABELLA

Segue **Elenco dei prodotti per i quali sono aperti contingenti tariffari in esenzione da dazio o a dazio ridotto**

NUMERO DELLA TARIFFA 1	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 2	VOLUME DEL CONTINGENTE 3	ALIQUOTA DEI DAZI 4	VALIDITÀ 5
ex 74.19	Altri lavori di rame, fatti a mano.	Da determinarsi dagli Organi competenti delle Comunità Europee.	esenzione	dal 1º gennaio 1973 al 31 dicembre 1973
77.01-A	Magnesio greggio: a) magnesio greggio contenente, in peso, 99,8% o più di magnesio puro. b) magnesio greggio contenente, in peso, meno di 99,8% di magnesio puro.	Da determinarsi dagli Organi competenti delle Comunità Europee.	esenzione	annuo
78.01-A	Piombo greggio: a) piombo greggio contenente, in peso, almeno 0,02% di argento e destinato ad essere raffinato (piombo d'opera). b) piombo greggio, diverso dal piombo d'opera.	Da determinarsi dagli Organi competenti delle Comunità Europee.	esenzione	annuo
79.01-A	Zinco greggio.	Da determinarsi dagli Organi competenti delle Comunità Europee.	esenzione	annuo
ex 83.06	Statuette ed altri oggetti di ornamento per interni, di metalli comuni, fatti a mano.	Da determinarsi dagli Organi competenti delle Comunità Europee.	esenzione	dal 1º gennaio 1973 al 31 dicembre 1973
83.07	Apparecchi per illuminazione, lampade, lampadari e simili, e loro parti non elettriche, di metalli comuni: ex B. altri, fatti a mano.	Da determinarsi dagli Organi competenti delle Comunità Europee.	esenzione	dal 1º gennaio 1973 al 31 dicembre 1973
ex 83.10	Perle metalliche e pagliette metalliche, tagliate, di metalli comuni, fatte a mano.	Da determinarsi dagli Organi competenti delle Comunità Europee.	esenzione	dal 1º gennaio 1973 al 31 dicembre 1973

Segue ALLEGATO B (Contingenti tariffari) alla TABELLA

Segue **Elenco dei prodotti per i quali sono aperti contingenti tariffari in esenzione da dazio o a dazio ridotto**

NUMERO DELLA TARIFFA 1	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 2	VOLUME DEL CONTINGENTE 3	ALIQUOTA DEI DAZI 4	VALIDITÀ 5
ex 83.11	Campane, campanelle, campanelli, sonagli e simili, non elettrici, e loro parti, di metalli comuni, fatti a mano.	Da determinarsi dagli Organi competenti delle Comunità Europee.	esenzione	dal 1º gennaio 1973 al 31 dicembre 1973
ex 94.03	Altri mobili e loro parti, fatti a mano.	Da determinarsi dagli Organi competenti delle Comunità Europee.	esenzione	dal 1º gennaio 1973 al 31 dicembre 1973
95.01	Tartaruga lavorata (compresi i lavori): ex B. altri, fatti a mano.	Da determinarsi dagli Organi competenti delle Comunità Europee.	esenzione	dal 1º gennaio 1973 al 31 dicembre 1973
95.02	Madreperla lavorata (compresi i lavori): ex B. altri, fatti a mano.	Da determinarsi dagli Organi competenti delle Comunità Europee.	esenzione	dal 1º gennaio 1973 al 31 dicembre 1973
95.03	Avorio lavorato (compresi i lavori): ex B. altri, fatti a mano.	Da determinarsi dagli Organi competenti delle Comunità Europee.	esenzione	dal 1º gennaio 1973 al 31 dicembre 1973
95.04	Osso lavorato (compresi i lavori): ex B. altri, fatti a mano.	Da determinarsi dagli Organi competenti delle Comunità Europee.	esenzione	dal 1º gennaio 1973 al 31 dicembre 1973
95.05	Corno, corna d'animali, corallo naturale o ricostituito ed altre materie animali da intaglio, lavorati (compresi i lavori): C. altre materie animali da intaglio, lavorate: ex II. altre, fatte a mano.	Da determinarsi dagli Organi competenti delle Comunità Europee.	esenzione	dal 1º gennaio 1973 al 31 dicembre 1973

Segue ALLEGATO B (Contingenti tariffari) alla TABELLA

Segue **Elenco dei prodotti per i quali sono aperti contingenti tariffari in esenzione da dazio o a dazio ridotto**

NUMERO DELLA TARIFFA 1	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 2	VOLUME DEL CONTINGENTE 3	ALIQUOTA DEI DAZI 4	VALIDITÀ 5
95.06	Materie vegetali da intaglio (corozo, noci, semi duri, ecc.), lavorate (compresi i lavori): ex B. altri, fatti a mano.	Da determinarsi dagli Organi competenti delle Comunità Europee.	esenzione	dal 1º gennaio 1973 al 31 dicembre 1973
95.07	Schiuma di mare e ambra gialla (succino), naturali o ricostituite, giavazzo e materie minerali simili al giavazzo, lavorati (compresi i lavori): ex B. altri, fatti a mano.	Da determinarsi dagli Organi competenti delle Comunità Europee.	esenzione	dal 1º gennaio 1973 al 31 dicembre 1973
97.02	Bambole di ogni specie: ex A. bambole (vestite o non): — bambole decorative vestite in un modo folcloristico caratteristico del paese di origine, fatte a mano.	Da determinarsi dagli Organi competenti delle Comunità Europee.	esenzione	dal 1º gennaio 1973 al 31 dicembre 1973
97.03	Altri giocattoli; modelli ridotti per divertimento: ex A. di legno, fatti a mano.	Da determinarsi dagli Organi competenti delle Comunità Europee.	esenzione	dal 1º gennaio 1973 al 31 dicembre 1973

Il Ministro per le finanze: VALSECCHI

ALLEGATO C alla TABELLA

ELENCO DEI PRODOTTI DESTINATI ALLA FLOTTAZIONE DEI MINERALI METALLICI AMMESSI ALL'IMPORTAZIONE IN ESENZIONE DA SOVRIMPOSTA DI CONFINE SUI PRODOTTI PETROLIFERI E DA DIRITTO ERARIALE SPECIALE SUGLI ALCOLI IN ESSI EVENTUALMENTE CONTENUTI

NUMERO DELLA TARIFFA 1	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 2	FLOTTAZIONE CUI SONO DESTINATI 3
ex 15.10-B	Acido oleico « Flotation Grade »	dei minerali di fluoro
ex 27.07-D	Activol 30	dei minerali di piombo e di zinco
ex 27.07-D	Cresolo greggio	dei minerali di molibdeno e di rame dei minerali di piombo e di zinco dei minerali misti di piombo, di zinco, di ferro e di stagno
ex 28.40-B-II	Reagenz A.S..	dei minerali potassici
ex 28.47-B-II	C. III	dei minerali misti di rame, zinco e piombo
ex 29.31-A	Reattivo 301	delle pirrotine nichel-cobaltifere e cuprifere nonché dei minerali di antimonio dei minerali di molibdeno e di rame
ex 29.31-A	Exilxantogenato di potassio (sinonimo di exilxantato di potassio)	dei minerali di piombo e di zinco dei minerali piritosi
ex 29.31-A	Isopropilxantogenato di potassio	dei minerali di piombo e di zinco
ex 29.31-A	Xantogenati di potassio (1)	dei minerali di piombo e di zinco dei minerali di molibdeno dei minerali misti di piombo, di zinco, di ferro e di stagno dei minerali di rame dei minerali auriferi e arsenicali-auriferi nonché delle pirrotine nichel-cobaltifere e cuprifere dei minerali di antimonio
ex 34.02	Acetato di stearilamina . .	dei minerali di piombo e di zinco
ex 34.02	Armac T	dei minerali di piombo e di zinco dei minerali potassici
ex 34.02	Noramac	dei minerali potassici
ex 34.02	Potassol, Noramac S. Flotigam TA	dei minerali potassici
ex 38.06	Aerodepressant 610	dei minerali di piombo e di zinco
ex 38.06	Aerodepressant 645	della galena a contenuto di pirrotine
ex 38.07-C	Flotol	dei minerali di piombo e di zinco dei minerali auriferi-arsenicali dei minerali di molibdeno e di rame

(1) *Sono esclusi gli etilxantogenati e gli amilxantogenati, di potassio.*

Segue ALLEGATO C alla TABELLA

Segue **Elenco dei prodotti destinati alla flottazione dei minerali metallici, ammessi alla importazione in esenzione da sovimposta di confine sui prodotti petroliferi e da diritto erariale speciale sugli alcoli in essi eventualmente contenuti**

NUMERO DELLA TARIFFA 1	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 2	FLOTTAZIONE CUI SONO DESTINATI 3
ex 38.07-C	Flotol A	dei minerali di zolfo
ex 38.07-C	Olio di pino	dei minerali di piombo e di zinco dei minerali di molibdeno dei minerali di antimonio dei minerali di rame dei minerali auriferi e arsenicali-auriferi nonché delle pirrotine nichel-cobaltifere e cuprifere dei minerali piritosi dei minerali di zolfo
ex 38.07-C	Sapinol	dei minerali piritosi
ex 38.07-C	Sapinol B	dei minerali di molibdeno e di rame dei minerali di piombo e di zinco
ex 38.07-C	Sapinol D	dei minerali cupriferi nonché delle pirrotine nichel-cobaltifere e cuprifere dei minerali di piombo e di zinco dei minerali di molibdeno e di rame
ex 38.19-T	Aerofloat.	dei minerali di piombo e di zinco dei minerali di molibdeno e di rame
ex 38.19-T	Aerofloat sodico	dei minerali di zinco e di piombo dei minerali di molibdeno e di rame
ex 38.19-T	Aerofloat 15	delle pirrotine nichel-cobaltifere e cuprifere dei minerali di antimonio dei minerali misti di piombo, di zinco, di ferro, di stagno
ex 38.19-T	Aerofloat 15	dei minerali di rame dei minerali di molibdeno dei minerali piritosi
ex 38.19-T	Aerofloat 31	dei minerali di piombo ossidati dei minerali di molibdeno e di rame
ex 38.19-T	Etilurol puro	dei minerali di piombo e di zinco dei minerali di molibdeno e di rame
ex 38.19-T	Fosfocresolo	dei minerali arsenicali auriferi dei minerali di molibdeno e di rame dei minerali di piombo e di zinco
ex 38.19-T	Frother B. 23	dei minerali di zolfo

Segue ALLEGATO C alla TABELLA

Segue **Elenco dei prodotti destinati alla flottazione dei minerali metallici, ammessi alla importazione in esenzione da sovrimposta di confine sui prodotti petroliferi e da diritto erariale speciale sugli alcoli in essi eventualmente contenuti**

NUMERO DELLA TARIFFA 1	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 2	FLOTTAZIONE CUI SONO DESTINATI 3
ex 38.19-T	Frother 60	delle pirrotine nichel-cobaltifere e cuprifere dei minerali di molibdeno e di rame dei minerali piritosi
ex 38.19-T	Frother 63	dei minerali piritosi
ex 38.19-T	Frother 77	dei minerali di piombo e di zinco
ex 38.19-T	Gefanolo	dei minerali auriferi-arsenicali
ex 38.19-T	P. 80	dei minerali di piombo e di zinco
ex 38.19-T	Reagente 404	dei minerali di piombo ossidati
ex 38.19-T	Reagente 633	dei minerali di piombo e di zinco
ex 38.19-T	Reattivo P. 82	dei minerali di piombo e di zinco
ex 38.19-T	Reattivo 203	dei minerali di molibdeno e di rame dei minerali misti di piombo, di zinco, di ferro, di stagno
ex 38.19-T	Reattivo 239	delle pirrotine nichel-cobaltifere e cuprifere dei minerali misti di piombo, di zinco, di ferro, di stagno dei minerali di molibdeno e di rame
ex 38.19-T	Reattivo 404	dei minerali di molibdeno e di rame
ex 38.19-T	Separan 2610.	dei minerali di piombo e di zinco
ex 38.19-T	Sodium Aerofloat	dei minerali misti di piombo, di zinco, di ferro e di stagno
ex 38.19-T	Sulfanol 249	dei minerali di piombo e di zinco dei minerali auriferi dei minerali di molibdeno e di rame
ex 38.19-T	Sulfanol 270	dei minerali di molibdeno e di rame dei minerali di piombo e di zinco
ex 38.19-T	S-80	dei minerali di piombo e di zinco
ex 38.19-T	Xantol Y	dei minerali di piombo e di zinco dei minerali di molibdeno e di rame

Il Ministro per le finanze: VALSECCHI

ALLEGATO D (Grecia) alla TABELLA

ELENCO DEI PRODOTTI PER I QUALI, SE PROVENIENTI DALLA GRECIA, I DAZI O I PRELIEVI SI APPLICANO NELLA MISURA E CON I CRITERI STABILITI PER GLI STESSI PRODOTTI IN PROVENIENZA DA PAESI TERZI O NELLA MISURA E CON I CRITERI STABILITI PER CIASCUNO DI ESSI DAI RISPETTIVI REGOLAMENTI AGRICOLI, SALVO PARTICOLARI DISPOSIZIONI PREVISTE IN QUESTO ALLEGATO

NUMERO DELLA TARIFFA 1	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 2
Voce n. 01.01	Cavalli, asini, muli e bardotti, vivi.
Voce n. 01.02	Animali vivi della specie bovina, compresi gli animali del genere bufalo.
Voce n. 01.03	Animali vivi della specie suina.
Voce n. 01.04	Animali vivi delle specie ovina e caprina.
Voce n. 01.05	Volatili vivi da cortile.
Voce n. 01.06	Altri animali vivi.
Voce n. 02.01	Carni e frattaglie, commestibili, degli animali compresi nelle voci dal n. 01.01 al numero 01.04 incluso, fresche, refrigerate o congelate.
Voce n. 02.02	Volatili morti da cortile e loro frattaglie, commestibili (esclusi i fegati), freschi, refrigerati o congelati.
Voce n. 02.03	Fegati di volatili, freschi, refrigerati, congelati, salati o in salamoia.
Voce n. 02.04	Altre carni e frattaglie, commestibili, fresche, refrigerate o congelate.
Voce n. 02.05	Lardo, escluso il lardo comportante parti magre (ventresca), grasso di maiale e grasso di volatili non pressati né fusi, né estratti con solventi, freschi, refrigerati, congelati, salati o in salamoia, secchi o affumicati.
Voce n. 02.06	Carni e frattaglie, commestibili, di qualsiasi specie (esclusi i fegati di volatili), salate o in salamoia, secche o affumicate.
Voce n. 03.01	Pesci freschi (vivi o morti), refrigerati o congelati: A. d'acqua dolce C. fegati, uova e lattimi
Voce n. 03.02	Pesci secchi, salati o in salamoia; pesci affumicati, anche cotti prima o durante l'affumicatura.
Voce n. 03.03	Crostacei e molluschi, compresi i testacei (anche separati dal loro guscio o dalla loro conchiglia), freschi (vivi o morti), refrigerati, congelati, secchi, salati o in salamoia; crostacei non sgusciati, semplicemente cotti in acqua.
Voce n. 04.01	Latte e crema di latte, freschi, non concentrati né zuccherati.
Voce n. 04.02	Latte e crema di latte, conservati, concentrati o zuccherati.
Voce n. 04.03	Burro.
Voce n. 04.04	Formaggi e latticini.
Voce n. 04.05	Uova di volatili e giallo d'uova, freschi, essiccati o altrimenti conservati, zuccherati o non.

Segue ALLEGATO D (Grecia) alla TABELLA

Segue **Elenco dei prodotti per i quali, se provenienti dalla Grecia, i dazi o i prelievi si applicano nella misura e con i criteri stabiliti per gli stessi prodotti in provenienza da Paesi terzi o nella misura e con i criteri stabiliti per ciascuno di essi dai rispettivi regolamenti agricoli, salvo particolari disposizioni previste in questo Allegato.**

NUMERO DELLA TARIFFA 1	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 2
Voce n. 04.07	Prodotti commestibili di origine animale, non nominati né compresi altrove.
Voce n. 05.15	Prodotti di origine animale, non nominati né compresi altrove; animali morti dei Capitoli 1 e 3, non atti all'alimentazione umana.
Voce n. 06.01	Bulbi, tuberi, radici tuberose, zampe e rizoni, allo stato di riposo vegetativo, in vegetazione o fioriti.
Voce n. 06.02	Altre piante e radici vive, comprese le talee e le marze.
Voce n. 06.03	Fiori e boccioli di fiori, recisi, per mazzi o per ornamenti, freschi, disseccati, imbianchiti, tinti, impregnati o altrimenti preparati.
Voce n. 06.04	Fogliame, foglie, rami ed altre parti di piante, erbe, muschi e licheni, per mazzi o per ornamenti, freschi, disseccati, imbianchiti, tinti, impregnati o altrimenti preparati, ad esclusione dei fiori e dei boccioli della voce n. 06.03.
Voce n. 07.01	Ortaggi e piante mangerecce, freschi o refrigerati: E. bietole da costa e cardi F. legumi da granella, sgranati o in baccello: III. altri G. carote, navoni, barbabietole da insalata, salsefrica o barba di becco, sedani-rape, ravanelli ed altre simili radici commestibili: I. sedani-rape ex II. navoni III. ravanelli (Cochlearia armoracia) IV. altri ex H. scalogni IJ. porri ed altri agliacei (cipolle porraie, cipollette, ecc.) O. capperi Q. funghi e tartufi R. finocchi ex T. altri, esclusi melanzane, zucche, zucchini e « comboux »
Voce n. 07.02	Ortaggi e piante mangerecce, anche cotti, congelati.
Voce n. 07.03	Ortaggi e piante mangerecce, presentati immersi in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione, ma non specialmente preparati per il consumo immediato: B. capperi C. cipolle D. cetrioli e cetriolini E. altri ortaggi e piante mangerecce F. miscugli di ortaggi e di piante mangerecce compresi in questa voce
Voce n. 07.04	Ortaggi e piante mangerecce, disseccati, disidratati o evaporati, anche tagliati in pezzi o in fette oppure macinati o polverizzati, ma non altrimenti preparati.

Segue ALLEGATO D (Grecia) alla TABELLA

Segue **Elenco dei prodotti per i quali, se provenienti dalla Grecia, i dazi o i prelievi si applicano nella misura e con i criteri stabiliti per gli stessi prodotti in provenienza da Paesi terzi o nella misura e con i criteri stabiliti per ciascuno di essi dai rispettivi regolamenti agricoli, salvo particolari disposizioni previste in questo Allegato.**

NUMERO DELLA TARIFFA 1	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 2
Voce n. 07.05	Legumi da granella, secchi, sgranati, anche decorticati o spezzati:
	ex C. altri, escluse le fave
Voce n. 07.06	Radici di manioca, d'arrow-root e di salep, topinambur, patate dolci e altre simili radici e tuberi ad alto tenore di amido o di inulina, anche secchi o tagliati in pezzi; midollo della palma a sago.
Voce n. 08.01	Datteri, banane, ananassi, manghi, mangoste, avocadi, guaiave, noci di cocco, noci del Brasile, noci di agagiù (o di anacardio), freschi o secchi, in guscio o senza guscio.
Voce n. 08.02	Agrumi, freschi o secchi:
	D. pompelmi e pomeli
	ex E. altri, esclusi i cedri
Voce n. 08.03	Fichi, freschi o secchi:
	ex B. secchi, importati in recipienti o involucri immediati di contenuto netto di più di 15 kg
Voce n. 08.04	Uve, fresche o secche:
	A. fresche:
	II. altre
	B. secche:
	II. altre
Voce n. 08.05	Frutta a guscio (escluse quelle della voce n. 08.01), fresche o secche, anche sgusciate o decorticate:
	E. noci di Pecan
	F. noci di arec (o di betel) e noci di cola
	ex G. altre, escluse le nocciuole
Voce n. 08.07	Frutta a nocciolo, fresche:
	E. altre
Voce n. 08.08	Bacche fresche:
	B. mirtilli rossi (airelles)
	C. mirtilli neri
	ex D. ribes neri (cassis) e rossi
	E. papaie
	ex F. altre, escluse le more
ex Voce n. 08.09	Altre frutta fresche, esclusi i meloni e simili.
ex Voce n. 08.10	**Frutta, anche cotte, congelate, senza aggiunta di zuccheri, escluse fragole, pesche (comprese le pesche noci), albicocche, lamponi e ciliege.**

Segue ALLEGATO D (Grecia) alla TABELLA

Segue **Elenco dei prodotti per i quali, se provenienti dalla Grecia, i dazi o i prelievi si applicano nella misura e con i criteri stabiliti per gli stessi prodotti in provenienza da Paesi terzi o nella misura e con i criteri stabiliti per ciascuno di essi dai rispettivi regolamenti agricoli, salvo particolari disposizioni previste in questo Allegato.**

NUMERO DELLA TARIFFA 1	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 2
Voce n. 08.11	Frutta temporaneamente conservate (ad esempio, mediante anidride solforosa o immerse nell'acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione), ma non atte per il consumo nello stato in cui sono state presentate: A. albicocche B. arance C. papaie ex D. altre, esclusi i cedri
Voce n. 08.12	Frutta secche (escluse quelle delle voci dal n. 08.01 al n. 08.05 incluso): E. papaie F. macedonie G. altre
Voce n. 09.01	Caffè, anche torrefatto o decaffeinizzato; bucce e pellicole di caffè; succedanei del caffè contenenti caffè in qualsiasi proporzione.
Voce n. 09.02	Tè.
Voce n. 09.04	Pepe (del genere «Piper»); pimenti (del genere «Capsicum» e del genere «Pimenta»): A. non tritati né macinati ex B. tritati o macinati, escluso il pepe (del genere «Piper»)
Voce n. 09.05	Vaniglia.
Voce n. 09.06	Cannella e fiori di cinnamomo.
Voce n. 09.07	Garofani (antofilli, chiodi e steli).
Voce n. 09.08	Noci moscate, macis, amomi e cardamomi.
Voce n. 09.09	Semi d'anice, di badiana, di finocchio, di coriandolo, di cumino, di carvi e di bacche di ginepro: A. non tritati né macinati: II. di badiana ex III. di coriandolo, di cumino, di carvi, e bacche di ginepro B. tritati o macinati: I. di badiana II. di coriandolo ex III. altri, esclusi quelli d'anice e di finocchio
Voce n. 09.10	Timo, alloro, zafferano; altre spezie: D. zenzero E. curcuma e semi di fieno greco F. altre spezie, compresi i miscugli previsti alla Nota 1 b) del Capitolo 9
Voce n. 10.01	Frumento, compreso quello segalato.

Segue ALLEGATO D (Grecia) alla TABELLA

Segue **Elenco dei prodotti per i quali, se provenienti dalla Grecia, i dazi o i prelievi si applicano nella misura e con i criteri stabiliti per gli stessi prodotti in provenienza da Paesi terzi o nella misura e con i criteri stabiliti per ciascuno di essi dai rispettivi regolamenti agricoli, salvo particolari disposizioni previste in questo Allegato.**

NUMERO DELLA TARIFFA 1	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 2
Voce n. 10.02	Segala.
Voce n. 10.03	Orzo.
Voce n. 10.04	Avena.
Voce n. 10.05	Granturco.
Voce n. 10.06	Riso.
Voce n. 10.07	Grano saraceno, miglio, scagliola e sorgo; altri cereali.
Voce n. 11.01	Farine di cereali.
Voce n. 11.02	Semole, semolini; cereali mondati, perlati, spezzati, schiacciati (compresi i fiocchi), esclusi il riso pilato, brillato, lucidato e quello spezzato; germi di cereali, anche sfarinati.
Voce n. 11.03	Farine dei legumi secchi compresi nella voce n. 07.05.
Voce n. 11.04	Farine delle frutta comprese nel Capitolo 8.
Voce n. 11.05	Farina, semolino e fiocchi, di patate.
Voce n. 11.06	Farine e semolini di sago, di manioca, d'arrow-root, di salep e di altre radici e tuberi compresi nella voce n. 07.06.
Voce n. 11.07	Malto, anche torrefatto.
Voce n. 11.08	Amidi e fecole; inulina.
Voce n. 11.09	Glutine di frumento, anche allo stato secco.
ex Voce n. 12.01	Semi e frutti oleosi, anche frantumati esclusi i semi di arachidi, di girasole, di cotone e di sesamo.
ex Voce n. 12.02	Farine di semi e di frutti oleosi, non disoleate, esclusa la farina di senapa.
Voce n. 12.03	Semi, spore e frutti da sementa.
Voce n. 12.04	Barbabietole da zucchero, anche tagliate in fettucce, fresche, disseccate o in polvere; canne da zucchero.
Voce n. 12.05	Radici di cicoria, fresche o disseccate, anche tagliate, non torrefatte.
Voce n. 12.06	Luppolo (coni e luppolina).
Voce n. 12.07	Piante, parti di piante, semi e frutti, delle specie utilizzate principalmente in profumeria, in medicina o nella preparazione di insetticidi, antiparassitari e simili, freschi o secchi, anche tagliati, frantumati o polverizzati: A. piretro (fiori, foglie, steli, cortecce, radici) C. fave tonka ex D. altri, esclusi l'origano, la menta, la salvia ed i fiori di camomilla.

Segue ALLEGATO D (Grecia) alla TABELLA

Segue **Elenco dei prodotti per i quali, se provenienti dalla Grecia, i dazi o i prelievi si applicano nella misura e con i criteri stabiliti per gli stessi prodotti in provenienza da Paesi terzi o nella misura e con i criteri stabiliti per ciascuno di essi dai rispettivi regolamenti agricoli, salvo particolari disposizioni previste in questo Allegato.**

NUMERO DELLA TARIFFA 1	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 2
Voce n. 12.08	Carrube fresche o secche, anche frantumate o polverizzate; noccioli, di frutti e prodotti vegetali impiegati principalmente nell'alimentazione umana, non nominati né compresi altrove: C. noccioli di albicocche, di pesche o di prugne e mandorle di questi noccioli D. altri
ex Voce n. 12.09	Paglia e lolla di cereali, gregge, anche trinciate, esclusa la paglia di sorgo.
Voce n. 12.10	Barbabietole da foraggio, navoni-rutabaga, radici da foraggio; fieno, erba medica, lupinella, trifoglio, cavoli da foraggio, lupino, veccia ed altri simili prodotti da foraggio.
Voce n. 13.03	Succhi ed estratti vegetali; sostanze pectiche, pectinati e pectati; agar-agar ed altre mucillagini ed ispessenti derivati da vegetali: ex B. pectina
Voce n. 15.01	Strutto, altri grassi di maiale e grassi di volatili, pressati, fusi od estratti a mezzo di solventi.
Voce n. 15.02	Sevi (delle specie bovina, ovina e caprina) greggi, fusi od estratti a mezzo di solventi, compresi i sevi detti « primo sugo ».
Voce n. 15.03	Stearina solare; oleostearina; olio di strutto e oleomargarina non emulsionata, non mescolati né altrimenti preparati.
Voce n. 15.04	Grassi e oli di pesci e di mammiferi marini, anche raffinati.
Voce n. 15.07	Oli vegetali fissi, fluidi o concreti, greggi, depurati o raffinati: B. oli di legno della Cina, di abrasin, di Tung, di oleococca, di oiticica; cera di Mirica e cera del Giappone C. olio di ricino D. altri oli
Voce n. 15.12	Oli e grassi animali o vegetali parzialmente o totalmente idrogenati e oli e grassi animali o vegetali solidificati o induriti mediante qualsiasi altro processo, anche raffinati, ma non preparati.
Voce n. 15.13	Margarina, imitazioni dello strutto e altri grassi alimentari preparati.
Voce n. 15.17	Residui provenienti dalla lavorazione delle sostanze grasse o delle cere animali o vegetali.
Voce n. 16.01	Salsicce, salami e simili, di carni, di frattaglie o di sangue.
Voce n. 16.02	Altre preparazioni e conserve di carni o di frattaglie.
Voce n. 16.03	Estratti e sughi di carne ed estratti di pesce.
Voce n. 16.05	Crostacei e molluschi (compresi i testacei), preparati o conservati.
Voce n. 17.01	Zuccheri di barbabietola e di canna, allo stato solido.
ex Voce n. 17.02	Altri zuccheri; sciroppi, succedanei del miele, anche misti con miele naturale; zuccheri e melassi, caramellati, eccettuati il glucosio ed il lattosio chimicamente puri.

Segue ALLEGATO D (Grecia) alla TABELLA

Segue **Elenco dei prodotti per i quali, se provenienti dalla Grecia, i dazi o i prelievi si applicano nella misura e con i criteri stabiliti per gli stessi prodotti in provenienza da Paesi terzi o nella misura e con i criteri stabiliti per ciascuno di essi dai rispettivi regolamenti agricoli, salvo particolari disposizioni previste in questo Allegato.**

NUMERO DELLA TARIFFA 1	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 2
Voce n. 17.03	Melassi, anche decolorati.
Voce n. 17.05	Zuccheri, sciroppi e melassi, aromatizzati o coloriti (compreso lo zucchero vanigliato, alla vaniglia o alla vaniglina), esclusi i succhi di frutta addizionati di zuccheri in qualsiasi proporzione.
Voce n. 18.01	Cacao in grani, greggio o torrefatto, anche infranto.
Voce n. 18.02	Gusci o bucce, pellicole, residui di cacao.
ex Voce n. 20.01	Ortaggi, piante mangerecce e frutta, preparati o conservati nell'aceto o nell'acido acetico, con o senza sale, spezie, mostarda o zuccheri, esclusi pomodori, conserve di pomodori (compreso il concentrato), olive, piselli, fagioli, carciofi, cetrioli e cetriolini, melanzane, « comboux », zucche e zucchini.
Voce n. 20.02	Ortaggi e piante mangerecce, preparati o conservati senza aceto o acido acetico: A. funghi B. tartufi D. asparagi E. crauti ex F. capperi ex G. fagiolini ex H. altri, compresi i miscugli, esclusi fagioli, carciofi, cetrioli e cetriolini, melanzane, « comboux », zucche e zucchini
Voce n. 20.03	Frutta congelate, con aggiunta di zuccheri.
Voce n. 20.04	Frutta, scorze di frutta, piante e parti di piante, cotte negli zuccheri o candite (sgocciolate, diacciate, cristallizzate).
ex Voce n. 20.05	Gelatine ottenute mediante cottura, anche con aggiunta di zuccheri.
Voce n. 20.06	Frutta altrimenti preparate o conservate, anche con aggiunta di zuccheri o di alcole: A. frutta a guscio, comprese le arachidi, tostate B. altre: I. con aggiunta di alcole: a. zenzero b. ananassi c. uve ex e. altre frutta, esclusi arance, mandarini, limoni, ciliege, amarene, prugne, prugne secche, fragole, lamponi, mele, cotogne II. senza aggiunta di alcole: a. con aggiunta di zuccheri, in imballaggi immediati di contenuto netto di piú di 1 kg: 1. zenzero 2. segmenti di pompelmi e di pomeli 4. uve 5. ananassi ex 7. altre frutta, esclusi arance, limoni, ciliege, amarene, prugne, prugne secche, fragole, lamponi, mele cotogne

Segue ALLEGATO D (Grecia) alla TABELLA

Segue **Elenco dei prodotti per i quali, se provenienti dalla Grecia, i dazi o i prelievi si applicano nella misura e con i criteri stabiliti per gli stessi prodotti in provenienza da Paesi terzi o nella misura e con i criteri stabiliti per ciascuno di essi dai rispettivi regolamenti agricoli, salvo particolari disposizioni previste in questo Allegato.**

NUMERO DELLA TARIFFA 1	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 2
(*20.06*-B-II)	b. con aggiunta di zuccheri, in imballaggi immediati di contenuto netto di 1 kg o meno: 1. zenzero 2. segmenti di pompelmi e di pomeli 4. uve 5. ananassi ex 7. altre frutta, esclusi arance, limoni, ciliege, amarene, prugne, prugne secche, fragole, lamponi, mele, cotogne c. senza aggiunta di zuccheri, in imballaggi immediati di contenuto netto: 1. di 4,5 kg o piú: ex cc. altre frutta, esclusi arance, ciliege, amarene, mandarini, limoni, fragole, lamponi, mele, pere, cotogne ex 2. di meno di 4,5 kg, esclusi arance, mandarini, limoni, albicocche, pesche (comprese le pesce noci), ciliege, amarene, prugne, prugne secche, fragole, lamponi, mele, pere, cotogne ed i miscugli di frutta
Voce n. 20.07	Succhi di frutta (compresi i mosti d'uva) o di ortaggi, non fermentati, senza aggiunta di alcole, anche addizionati di zuccheri: A. con densità superiore a 1,33 a 15° C: ex I. mosti di uve ex III. di ananassi B. con densità uguale o inferiore a 1,33 a 15° C: ex I. mosti di uve II. altri: a. di valore superiore a 30 U.C. per 100 kg di peso netto: 4. di ananassi b. di valore uguale o inferiore a 30 U.C. per 100 kg di peso netto: 5. di ananassi
Voce n. 22.04	Mosti di uve parzialmente fermentati, anche mutizzati con metodi diversi dall'aggiunta di alcole.
Voce n. 22.05	Vini di uve fresche; mosti di uve fresche mutizzati con alcole (mistelle) (1).
Voce n. 22.07	Sidro, sidro di pere, idromele ed altre bevande fermentate.
ex Voce n. 22.08	Alcole etilico non denaturato di 80° e piú; alcole etilico denaturato di qualsiasi gradazione: — alcole etilico ottenuto con prodotti agricoli che figurano nell'Allegato II del Trattato che istituisce la Comunità economica europea.
Voce n. 22.09	Alcole etilico non denaturato di meno di 80°; acquaviti, liquori ed altre bevande alcoliche; preparazioni alcoliche composte (dette « estratti concentrati ») per la fabbricazione delle bevande: ex A. alcole etilico non denaturato di meno di 80°: — alcole etilico ottenuto con prodotti agricoli che figurano nell'Allegato II del Trattato che istituisce la Comunità economica europea

(1) Per i vini di uve fresche provenienti dalla Grecia, nei limiti di contingenti da determinarsi dagli Organi competenti delle Comunità Europee, si applica un dazio pari alla media aritmetica degli ammontari risultanti dal calcolo dei dazi che sarebbero dovuti per gli stessi prodotti in provenienza dagli Stati membri delle Comunità Europee e in provenienza da Paesi terzi, subordinatamente alle condizioni da stabilirsi dal Ministero delle Finanze.

Segue ALLEGATO D (Grecia) alla TABELLA

Segue **Elenco dei prodotti per i quali, se provenienti dalla Grecia, i dazi o i prelievi si applicano nella misura e con i criteri stabiliti per gli stessi prodotti in provenienza da Paesi terzi o nella misura e con i criteri stabiliti per ciascuno di essi dai rispettivi regolamenti agricoli, salvo particolari disposizioni previste in questo Allegato.**

NUMERO DELLA TARIFFA 1	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 2
Voce n. 22.10	Aceti commestibili e loro succedanei commestibili.
Voce n. 23.01	Farine e polveri di carne e di frattaglie, di pesci, crostacei o molluschi, non adatte alla alimentazione umana; ciccioli.
Voce n. 23.02	Crusche, stacciature ed altri residui della vagliatura, della molitura o di altre lavorazioni dei cereali e dei legumi.
Voce n. 23.03	Polpe di barbabietole, cascami di canne da zucchero esaurite ed altri cascami della fabbricazione dello zucchero; avanzi della fabbricazione della birra e della distillazione degli alcoli; avanzi della fabbricazione degli amidi ed altri avanzi e residui simili.
Voce n. 23.04	Panelli, sansa di olive ed altri residui dell'estrazione degli oli vegetali, escluse le morchie.
Voce n. 23.05	Fecce di vino; tartaro greggio.
Voce n. 23.06	Prodotti di origine vegetale del genere di quelli utilizzati per la nutrizione degli animali, non nominati né compresi altrove.
Voce n. 23.07	Preparazioni foraggere melassate o zuccherate; altre preparazioni del genere di quelle utilizzate nell'alimentazione degli animali.
Voce n. 26.01	Minerali metallurgici, anche arricchiti; piriti di ferro arrostite (ceneri di piriti): A. minerali di ferro e piriti di ferro arrostite (ceneri di piriti): II. altri B. minerali di manganese, compresi i minerali di ferro manganesiferi con tenore in manganese di 20% o piú in peso
Voce n. 26.02	Scorie, loppe, scaglie ed altri cascami della fabbricazione del ferro e dell'acciaio: A. polveri di altoforno (polveri della bocca di altoforno)
Voce n. 27.01	Carboni fossili; mattonelle, ovoidi e combustibili solidi similari ottenuti da carbon fossili.
Voce n. 27.02	Ligniti e agglomerati di ligniti.
Voce n. 27.04	Coke e semi-coke di carbon fossile, di lignite e di torba: A. di carbon fossile: II. altri B. di lignite
Voce n. 45.01	Sughero naturale greggio e cascami di sughero; sughero frantumato, granulato o polverizzato.
Voce n. 54.01	Lino greggio, macerato, stigliato, pettinato o altrimenti preparato, ma non filato; stoppa e cascami di lino (compresi gli sfilacciati).
Voce n. 57.01	Canapa (« Cannabis sativa ») greggia, macerata, stigliata, pettinata o altrimenti preparata, ma non filata; stoppa e cascami di canapa (compresi gli sfilacciati).
Voce n. 73.01	Ghise (compresa la ghisa specolare) gregge, in lingotti, pani, salmoni o masse.

Segue ALLEGATO D (Grecia) alla TABELLA

Segue **Elenco dei prodotti per i quali, se provenienti dalla Grecia, i dazi o i prelievi si applicano nella misura e con i criteri stabiliti per gli stessi prodotti in provenienza da Paesi terzi o nella misura e con i criteri stabiliti per ciascuno di essi dai rispettivi regolamenti agricoli, salvo particolari disposizioni previste in questo Allegato.**

NUMERO DELLA TARIFFA 1	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 2
Voce n. 73.02	Ferro-leghe: A. ferro-manganese: I. contenente, in peso, piú di 2% di carbonio (ferro-manganese carburato)
Voce n. 73.03	Rottami, cascami e avanzi di lavori di ghisa, di ferro o di acciaio.
Voce n. 73.05	Polveri di ferro o di acciaio; ferro e acciaio spugnoso (spugna): B. ferro e acciaio spugnoso (spugna)
Voce n. 73.06	Ferro e acciaio in masselli, lingotti o masse.
Voce n. 73.07	Ferro e acciaio in blumi, billette, bramme e bidoni; ferro e acciaio semplicemente sbozzati per fucinatura o per battitura al maglio (sbozzi di forgia): A. blumi e billette: I. laminati B. bramme e bidoni: I. laminati
Voce n. 73.08	Sbozzi in rotoli per lamiere, di ferro o di acciaio.
Voce n. 73.09	Larghi piatti, di ferro o di acciaio.
Voce n. 73.10	Barre di ferro o di acciaio, laminate o estruse a caldo o fucinate (compresa la vergella o bordione); barre di ferro o di acciaio ottenute o rifinite a freddo; barre forate di di acciaio per la perforazione delle mine: A. semplicemente laminate o estruse a caldo D. placcate o lavorate alla superficie (lucidate, rivestite, ecc.): I. semplicemente placcate: a. laminate o estruse a caldo
Voce n. 73.11	Profilati di ferro o di acciaio, laminati o estrusi a caldo, fucinati, oppure ottenuti o rifiniti a freddo; palancole di ferro o di acciaio, anche forate o fatte di elementi riuniti: A. profilati: I. semplicemente laminati o estrusi a caldo IV. placcati o lavorati alla superficie (lucidati, rivestiti, ecc.): a. semplicemente placcati: 1. laminati o estrusi a caldo B. palancole
Voce n. 73.12	Nastri di ferro o di acciaio, laminati a caldo o a freddo: A. semplicemente laminati a caldo B. semplicemente laminati a freddo: I. destinati alla fabbricazione della latta (presentati in rotoli) C. placcati, rivestiti o altrimenti trattati alla superficie: III. stagnati: a. latta

Segue ALLEGATO D (Grecia) alla TABELLA

Segue **Elenco dei prodotti per i quali, se provenienti dalla Grecia, i dazi o i prelievi si applicano nella misura e con i criteri stabiliti per gli stessi prodotti in provenienza da Paesi terzi o nella misura e con i criteri stabiliti per ciascuno di essi dai rispettivi regolamenti agricoli, salvo particolari disposizioni previste in questo Allegato.**

NUMERO DELLA TARIFFA 1	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 2
(*73.12*-C)	V. altri (ramati, ossidati artificialmente, laccati, nichelati, verniciati, placcati, parcherizzati, litografati, ecc.): a. semplicemente placcati: 1. laminati a caldo
Voce n. 73.13	Lamiere di ferro o di acciaio, laminate a caldo o a freddo: A. lamiere dette «magnetiche» B. altre lamiere: I. semplicemente laminate a caldo II. semplicemente laminate a freddo, dello spessore: b. di più di 1 mm ma meno di 3 mm c. di 1 mm o meno III. semplicemente lucidate o levigate a superficie specolare IV. placcate, rivestite o altrimenti trattate alla superficie: b. stagnate c. zincate o piombate d. altre (ramate, ossidate artificialmente, laccate, nichelate, verniciate, placcate, parcherizzate, litografate, ecc.) V. altrimenti foggiate o lavorate: a. semplicemente tagliate in forma diversa dalla quadrata o dalla rettangolare: 2. altre
Voce n. 73.15	Acciai legati e acciai fini al carbonio, nelle forme indicate alle voci dal n. 73.06 al n. 73.14 incluso: A. acciai fini al carbonio: I. lingotti, blumi, billette, bramme, bidoni: b. altri III. sbozzi in rotoli per lamiere IV. larghi piatti V. barre (comprese la vergella o bordione e le barre forate per la perforazione delle mine) e profilati: b. semplicemente laminati o estrusi a caldo d. placcati o lavorati alla superficie (lucidati, rivestiti, ecc.): 1. semplicemente placcati: aa. laminati o estrusi a caldo VI. nastri: a. semplicemente laminati a caldo c. placcati, rivestiti o altrimenti trattati alla superficie: 1. semplicemente placcati: aa. laminati a caldo VII. lamiere: a. semplicemente laminate a caldo b. semplicemente laminate a freddo, dello spessore: 2. inferiore a 3 mm

Segue ALLEGATO D (Grecia) alla TABELLA

Segue **Elenco dei prodotti per i quali, se provenienti dalla Grecia, i dazi o i prelievi si applicano nella misura e con i criteri stabiliti per gli stessi prodotti in provenienza da Paesi terzi o nella misura e con i criteri stabiliti per ciascuno di essi dai rispettivi regolamenti agricoli, salvo particolari disposizioni previste in questo Allegato.**

NUMERO DELLA TARIFFA 1	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 2
(*73.15*-A-VII)	c. lucidate, placcate, rivestite o altrimenti trattate alla superficie d. altrimenti foggiate o lavorate: 1. semplicemente tagliate in forma diversa dalla quadrata o dalla rettangolare B. acciai legati: I. lingotti, blumi, billette, bramme, b doni: b. altri III. sbozzi in rotoli per lamiere IV. larghi piatti V. barre (comprese la vergella o bordione e le barre forate per la perforazione delle mine) e profilati: b. semplicemente laminati o estrusi a caldo d. placcati o lavorati alla superficie (lucidati, rivestiti, ecc.): 1. semplicemente placcati: aa. laminati o estrusi a caldo VI. nastri: a. semplicemente laminati a caldo c. placcati, rivestiti o altrimenti trattati alla superficie: 1. semplicemente placcati: aa. laminati a caldo VII. lamiere: a. lamiere dette «magnetiche» b. altre lamiere: 1. semplicemente laminate a caldo 2. semplicemente laminate a freddo, dello spessore: bb. inferiore a 3 mm 3. lucidate, placcate, rivestite o altrimenti trattate alla superficie 4. altrimenti foggiate o lavorate: aa. semplicemente tagliate in forma diversa dalla quadrata o dalla rettangolare
Voce n. 73.16	**Elementi per la costruzione di strade ferrate, di ghisa, di ferro o di acciaio; rotaie, controrotaie, aghi, cuori, incroci e scambi, tiranti per aghi, rotaie a cremagliera, traverse, stecche, cuscinetti, cunei, piastre di appoggio, piastre di fissaggio, piastre e barre di scartamento e altri pezzi specialmente costruiti per la posa, la congiunzione o il fissaggio delle rotaie:** **A. rotaie:** **II. altre** **B. controrotaie** **C. traverse** **D. stecche e piastre d'appoggio:** **I. laminate**

Il Ministro per le finanze: VALSECCHI

ALLEGATO E (Turchia) alla TABELLA

TRATTAMENTO DAZIARIO APPLICABILE AI PRODOTTI ORIGINARI DELLA TURCHIA E IN PROVENIENZA DA QUESTO PAESE

1) A decorrere dal 1º gennaio 1973, all'importazione di prodotti diversi da quelli elencati nella successiva lettera A), originari della Turchia e in provenienza da questo Paese, sono soppressi i dazi;

2) A decorrere dal 1º gennaio 1973, all'importazione di prodotti elencati nella successiva lettera A), originari della Turchia e in provenienza da questo Paese, si applica il trattamentò daziario a fianco di ciascuno indicato.

3) Le aliquote dei dazi da prendere in considerazione per il calcolo dei dazi ridotti di cui al precedente punto 2) sono quelle effettivamente applicate ad ogni momento nei confronti dei Paesi terzi. I dazi ridotti sono applicati arrotondabili, se del caso alla prima cifra decimale.

4) A decorrere dal 1º gennaio 1973 e fino al 31 dicembre 1973, in deroga a quanto stabilito nel precedente punto 2) all'importazione dei prodotti elencati nella successiva lettera B), originari della Turchia, si applica il trattamento daziario a fianco di ciascuno indicato.
Tuttavia, in talune condizioni da stabilirsi dagli Organi competenti delle Comunità europee, per tutti o parte dei prodotti elencati nella stessa lettera B), è prevista l'applicazione dei dazi stabiliti per gli stessi prodotti in provenienza da Paesi terzi.

A) Trattamento daziario applicabile ad alcuni prodotti originari della Turchia e in provenienza da questo Paese.

NUMERO DELLA TARIFFA 1	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 2	ALIQUOTA DEI DAZI 3
Voce n. 01.01	Cavalli, asini, muli e bardotti, vivi:	
	A. cavalli:	
	I. riproduttori di razza pura (1)	25% del dazio applicabile per gli stessi prodotti in provenienza da Paesi terzi
	II. destinati alla macellazione (1)	Trattamento daziario stabilito per le provenienze da Paesi terzi
	III. altri	
	B. asini	
	C. muli e bardotti	
Voce n. 01.02	Animali vivi della specie bovina, compresi gli animali del genere bufalo:	25% dei dazi applicabili per gli stessi prodotti in provenienza da Paesi terzi
	A. delle specie domestiche:	
	I. riproduttori di razza pura (1)	
	II. altri.	Trattamento daziario stabilito per le provenienze da Paesi terzi
	B. altri	
Voce n. 01.03	Animali vivi della specie suina:	25% dei dazi applicabili per gli stessi prodotti in provenienza da Paesi terzi
	A. delle specie domestiche:	
	I. riproduttori di razza pura (1)	
	II. altri.	Trattamento daziario stabilito per le provenienze da Paesi terzi
	B. altri	25% del dazio applicabile per gli stessi prodotti in provenienza da Paesi terzi

(1) Sono ammessi in questa voce subordinatamente alle condizioni da stabilirsi dal Ministero delle Finanze.

Segue ALLEGATO E (Turchia) alla TABELLA

Segue **Trattamento daziario applicabile ai prodotti originari della Turchia e in provenienza da questo Paese**

NUMERO DELLA TARIFFA 1	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 2	ALIQUOTA DEI DAZI 3
Voce n. 01.04	Animali vivi delle specie ovina e caprina	
Voce n. 01.05	Volatili vivi da cortile	
Voce n. 01.06	Altri animali vivi	
Voce n. 02.01	Carni e frattaglie commestibili, degli animali compresi nelle voci dal n. 01.01 al n. 01.04 incluso, fresche, refrigerate o congelate:	Trattamento daziario stabilito per le provenienze da Paesi terzi
	A. carni:	
	I. delle specie equina, asinina e mulesca:	
	— della specie equina	
	— delle specie asinina e mulesca	25% del dazio applicabile per gli stessi prodotti in provenienza da Paesi terzi
	II. della specie bovina:	
	a. domestica	Trattamento daziario stabilito per le provenienze da Paesi terzi
	b. altra	25% del dazio applicabile per gli stessi prodotti in provenienza da Paesi terzi
	III. della specie suina:	
	a. domestica	Trattamento daziario stabilito per le provenienze da Paesi terzi
	b. altra	25% del dazio applicabile per gli stessi prodotti in provenienza da Paesi terzi
	IV. altre:	
	— della specie ovina domestica	Trattamento daziario stabilito per le provenienze da Paesi terzi
	— non nominate	
	B. frattaglie:	
	I. destinate alla fabbricazione di prodotti farmaceutici (1)	25% dei dazi applicabili per gli stessi prodotti in provenienza da Paesi terzi
	II. altre:	
	a. delle specie equina, asinina e mulesca. . .	
	b. della specie bovina domestica	
	c. della specie suina domestica	Trattamento daziario stabilito per le provenienze da Paesi terzi
	d. non nominate:	
	— della specie ovina domestica.	
	— altre.	25% del dazio applicabile per gli stessi prodotti in provenienza da Paesi terzi
Voce n. 02.02	Volatili morti da cortile e loro frattaglie, commestibili (esclusi i fegati), freschi, refrigerati o congelati . . .	
Voce n. 02.03	Fegati di volatili, freschi, refrigerati, congelati, salati o in salamoia	Trattamento daziario stabilito per le provenienze da Paesi terzi

(1) Sono ammessi in questa voce subordinatamente alle condizioni da stabilirsi dal Ministero delle Finanze.

Segue ALLEGATO E (Turchia) alla TABELLA

Segue **Trattamento daziario applicabile ai prodotti originari della Turchia e in provenienza da questo Paese**

NUMERO DELLA TARIFFA 1	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 2	ALIQUOTA DEI DAZI 3
Voce n. 02.04	Altre carni e frattaglie, commestibili, fresche, refrigerate o congelate	25% dei dazi applicabili per gli stessi prodotti in provenienza da Paesi terzi
Voce n. 02.05	Lardo, escluso il lardo comportante parti magre (ventresca), grasso di maiale e grasso di volatili non pressati né fusi, né estratti con solventi, freschi, refrigerati, congelati, salati o in salamoia, secchi o affumicati	Trattamento daziario stabilito per le provenienze da Paesi terzi
Voce n. 02.06	Carni e frattaglie, commestibili, di qualsiasi specie (esclusi i fegati di volatili), salate o in salamoia, secche o affumicate:	
	A. carni di cavallo, salate o in salamoia, o anche secche	
	B. della specie suina domestica	
	C. altre:	
	I. della specie bovina domestica	
	II. non nominate:	
	— della specie ovina domestica	
	— altre.	25% del dazio applicabile per gli stessi prodotti in provenienza da Pesi terzi
Voce n. 03.01	Pesci freschi (vivi o morti), refrigerati o congelati:	
	A. d'acqua dolce:	
	I. trote ed altri salmonidi	Trattamento daziario stabilito per le provenienze da Paesi terzi
	II. anguille	40% del dazio applicabile per gli stessi prodotti in provenienza da Paesi terzi
	III. carpe	Trattamento daziario stabilito per le provenienze da Paesi terzi
	IV. altri	
	B. di mare:	
	I. interi, decapitati o in pezzi:	
	a. aringhe.	Trattamento daziario stabilito per le provenienze da Paesi terzi
	b. spratti	
	c. tonni (1)	Esenzione
	d. sardine (Clupea pilchardus Walbaum)	Trattamento daziario stabilito per le provenienze da Paesi terzi
	e. squali	50% dei dazi applicabili per gli stessi prodotti in provenienza da Paesi terzi
	f. sebasti (Sebastes marinus)	
	g. ippoglossi (Hippoglossus vulgaris, Hippoglossus reinhardtius)	
	h. merluzzi bianchi (Gadus morrhua o Gadus callarias)	
	ij. merluzzi carbonari (Pollachius virens o Gadus virens)	

(1) Questa voce comprende, fra le altre, le specie thynnus pelamis (« pelamidis ») e thunnus *thynnus* (« toriks » e « orkinos »).

Segue ALLEGATO E (Turchia) alla TABELLA

Segue **Trattamento daziario applicabile ai prodotti originari della Turchia e in provenienza da questo Paese**

NUMERO DELLA TARIFFA 1	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 2	ALIQUOTA DEI DAZI 3
(03.01-B-I)	k. eglefin	50% dei dazi applicabili per gli stessi prodotti i provenienza da Paesi terzi
	l. merlani (Merlangus mer'angus)	
	m. sgombr:	
	n. acciughe (Engraulis sp.p)	Trattamento daziario stabilito per le provenienze da Paesi terzi
	o. passere di mare	50% dei dazi applicabili per gli stessi prodotti in provenienza da Paesi terzi
	p. orate di mare delle specie Dentex dentex e Pagellus	
	q. altr'	
	II. filetti	Trattamento daziario stabilito per le provenienze da Paesi terzi
	C. fegati, uova e lattim	
Voce n. 03.02	Pesci secchi, salati o in salamoia; pesci affumicati, anche cotti prima o durante l'affumicatura	
Voce n. 03.03	Crostacei e molluschi, compresi i testacei (anche separati dal loro guscio o dalla loro conchiglia), freschi (vivi o morti), refrigerati, congelati, secchi, salati o in salamoia; crostace non sgusciati, semplicemente cotti in acqua:	
	A. crostacei:	
	V. altri (scampi, ecc.)	
	B. molluschi, compresi i testacei:	
	I. ostriche	
	II. mitili	
	III. lumache, escluse quelle di mare	
	IV. altri	50% del dazio applicabile per gli stessi prodotti in provenienza da Paesi terzi
Voce n. 04.01	Latte e crema di latte, freschi, non concentrati né zuccherat	Trattamento daziario stabilito per le provenienze da Paesi terzi
Voce n. 04.02	Latte e crema di latte, conservati, concentrati o zuccherati	
Voce n. 04.03	Burro	
Voce n. 04.04	Formaggi e latticini	
Voce n. 04.05	Uova di volatili e giallo d'uova, freschi, essiccati o altrimenti conservati, zuccherati o non:	
	A. uova in guscio, fresche o conservate:	
	I. uova di volatili da cortile	
	II. altre uova	25% del dazio applicabile per gli stessi prodotti in provenienza da Paesi terzi

Segue ALLEGATO E (Turchia) alla TABELLA

Segue **Trattamento daziario applicabile ai prodotti originari della Turchia e in provenienza da questo Paese**

NUMERO DELLA TARIFFA 1	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 2	ALIQUOTA DEI DAZI 3
(04.05)	B. uova sgusciate e giallo d'uova:	
	I. atti ad usi alimentari	Trattamento daziario stabilito per le provenienze da Paesi terzi
	II. altri (1)	25% del dazio applicabile per gli stessi prodotti in provenienza da Paesi terzi
Voce n. 04.06	Miele naturale	Trattamento daziario stabilito per le provenienze da Paesi terzi
Voce n. 04.07	Prodotti commestibili di origine animale, non nominati né compresi altrove	25% dei dazi applicabili per gli stessi prodotti in provenienza da Paesi terzi
Voce n. 05.04	Budella, vesciche e stomachi di animali, interi o in pezzi, esclusi quelli di pesci	
Voce n. 05.15	Prodotti di origine animale, non nominati né compresi altrove; animali morti dei Capitoli 1 e 3, non atti alla alimentazione umana:	
	A. pesci, crostacei e molluschi	Trattamento daziario stabilito per le provenienze da Paesi terzi
	B. altri	25% del dazio applicabile per gli stessi prodotti in provenienza da Paesi terzi
Capitolo 6	Piante vive e prodotti della floricoltura	Trattamento daziario stabilito per le provenienze da Paesi terzi
Voce n. 07.01	Ortaggi e piante mangerecce, freschi o refrigerati:	
	A. patate	
	B. cavoli	
	C. spinaci.	
	D. insalate, comprese le indivie e le cicorie	
	E. bietole da costa e cardi	50% del dazio applicabile per gli stessi prodotti in provenienza da Paesi terzi
	F. legumi da granella, sgranati o in baccello:	
	I. piselli	Trattamento daziario stabilito per le provenienze da Paesi terzi
	II. fagioli	
	III. altri:	
	— Fave:	
	— — dal 1º luglio al 30 aprile	50% del dazio applicabile per gli stessi prodotti in provenienza da Paesi terzi
	— — dal 1º maggio al 30 giugno	Trattamento daziario stabilito per le provenienze da Paesi terzi
	— non nominati.	
	G. carote, navoni, barbabietole da insalata, salsefrica o barba di becco, sedani-rape, ravanelli ed altre simili radici commestibili	

(1) Sono ammesse in questa voce subordinatamente alle condizioni da stabilirsi dal Ministero delle Finanze.

Segue ALLEGATO E (Turchia) alla TABELLA

Segue **Trattamento daziario applicabile ai prodotti originari della Turchia e in provenienza da questo Paese**

NUMERO DELLA TARIFFA 1	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 2	ALIQUOTA DEI DAZI 3
(07.01)	H. cipolle, scalogni ed ag	Trattamento daziario stabilito per le provenienze da Paesi terzi
	IJ. porr ed altri agliacei (cipolle porraie,, cipollette, ecc.)	
	K. asparagi	
	L. carciofi	
	M. pomodori	
	N. olive:	
	I. destinate ad usi diversi dalla produzione di olio (1)	50% del dazio applicabile per gli stessi prodotti in provenienza da Paesi terzi
	II. altre	Trattamento daziario stabilito per le provenienze da Paesi terzi
	O. capperi	50% del dazio applicabile per gli stessi prodotti in provenienza da Paesi terzi
	P. cetrioli e cetriolini	Trattamento daziario stabilito per le provenienze da Paesi terzi
	Q. funghi e tartufi.	
	R. finocch	
	S. pimenti o peperoni dolci	50% dei dazi applicabili per gli stessi prodotti in provenienza da Paesi terzi
	T. altri:	
	— prezzemolo	
	— non nominati.	Trattamento daziario stabilito per le provenienze da Paesi terzi
Voce n. 07.02	Ortaggi e piante mangerecce, anche cotti, congelati . .	
Voce n. 07.03	Ortaggi e piante mangerecce, presentati immersi in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione, ma non specialmente preparati per il consumo immediato:	
	A. olive:	
	I. destinate ad usi diversi dalla produzione di olio (1)	50% del dazio applicabile per gli stessi prodotti in provenienza da Paesi terzi
	II. altre	Trattamento daziario stabilito per le provenienze da Paesi terzi
	B. capperi	50% del dazio applicabile per gli stessi prodotti in provenienza da Paesi terzi
	C. cipolle	Trattamento daziario stabilito per le provenienze da Paesi terzi
	D. cetrioli e cetriolini	
	E. altri ortaggi e piante mangerecce	
	F. miscugli di ortaggi e di piante mangerecce compresi in questa voce	

(1) Sono ammesse in questa voce subordinatamente alle condizioni da stabilirsi dal Ministero delle Finanze.

Segue ALLEGATO E (Turchia) alla TABELLA

Segue **Trattamento daziario applicabile ai prodotti originari della Turchia e in provenienza da questo Paese**

NUMERO DELLA TARIFFA 1	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 2	ALIQUOTA DEI DAZI 3
Voce n. 07.04	Ortaggi e piante mangerecce, disseccati, disidratati o evaporati, anche tagliati in pezzi o in fette oppure macinati o polverizzati, ma non altrimenti preparati	Trattamento daziario stabilito per le provenienze da Paesi terzi
Voce n. 07.05	Legumi da granella, secchi, sgranati, anche decorticati o spezzati:	
	A. piselli, ceci e fagioli:	
	I. destinati alla sem na	
	II. al r	25% del dazio applicabile per gli stessi prodotti in provenienza da Paesi terzi
	B. lenticchie:	
	I. destinate alla semina	Trattamento daziario stabilito per le provenienze da Paesi terzi
	II. altre	25% del dazio applicabile per gli stessi prodotti in provenienza da Paesi terzi
	C. altri:	
	I. destinati alla semina	Trattamento daziario stabilito per le provenienze da Paesi terzi
	II. non nominati	25% del dazio applicabile per gli stessi prodotti in provenienza da Paesi terzi
Voce n. 07.06	Radici di manioca, d'arrow-root, e di salep, topinambur, patate dolci e altre simili radici e tuberi ad alto tenore di amido o di inulina, anche secchi o tagliati in pezzi; midollo della pa'ma a sago	Trattamento daziario stabilito per le provenienze da Paesi terzi
Voce n. 08.01	Datteri, banane, ananassi, manghi, mangoste, avocadi, guaiave, noci di cocco, noci del Brasile, noci di agagiù (o di anacardio), freschi o secchi, in guscio o senza guscio:	
	A. datter	25% del dazio applicabile per gli stessi prodotti in provenienza da Paesi terzi
	B. banane	Trattamento daziario stabilito per le provenienze da Paesi terzi
	C. ananassi	
	D. avocadi	25% del dazio applicabile per gli stessi prodotti in provenienza da Paesi terzi
	E. noci di cocco	
	F. noci di acagiù (o di anacardio)	
	G. noci del Brasile	
	H. altri	

Segue ALLEGATO E (Turchia) alla TABELLA

Segue Trattamento daziario applicabile ai prodotti originari della Turchia e in provenienza da questo Paese

NUMERO DELLA TARIFFA 1	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 2	ALIQUOTA DEI DAZI 3
Voce n. 08.02	Agrumi, freschi o secchi:	
	A. arance:	
	I. arance dolci, fresche	60% dei dazi applicabili per gli stessi prodotti in provenienza da Paesi terzi (1)
	II. altre	
	— fresche.	
	— non nominate	Trattamento daziario stabilito per le provenienze da Paesi terzi
	B. mandarini e mandarini satsuma (o sazuma); clementine, tangerini, ed altri simili ibridi di agrumi:	
	— freschi	50% del dazio applicabile per gli stessi prodotti in provenienza da Paesi terzi (1)
	— altri	Trattamento daziario stabilito per le provenienze da Paesi terzi
	C. limoni:	
	— freschi	50% del dazio applicabile per gli stessi prodotti in provenienza da Paesi terzi (1)
	— altr	Trattamento daziario stabilito per le provenienze da Paesi terzi
	D. pompelmi e pome i	
	E. altri	
Voce n. 08.03	Fichi, freschi o secchi:	
	A. freschi	50% del dazio applicabile per gli stessi prodotti in provenienza da Paesi terzi
	B. secchi:	
	— presentati in imballaggi immediati di contenu o netto di 15 kg o meno	3%
	— altri	Trattamento daziario stabilito per le provenienze da Paesi terzi
Voce n. 08.04	Uve, fresche o secche:	
	A. fresche:	
	I. da tavola:	
	— dal 1º gennaio al 17 giugno	
	— dal 18 giugno al 17 luglio	50% del dazio applicabile per gli stessi prodotti in provenienza da Paesi terzi
	— dal 18 luglio al 30 novembre	Trattamento daziario stabilito per le provenienze da Paesi terzi
	— dal 1º dicembre al 31 d cembre	50% del dazio applicabile per gli stessi prodotti in provenienza da Paesi terzi

(1) In talune condizioni da stabilirsi dagli Organi competenti delle Comunità europee per tutti o parte dei prodotti classificabili in questa voce, è prevista l'applicazione dei dazi stabiliti per gli stessi prodotti in provenienza da Paesi terzi.

Segue ALLEGATO E (Turchia) alla TABELLA

Segue Trattamento daziario applicabile ai prodotti originari della Turchia e in provenienza da questo Paese

NUMERO DELLA TARIFFA 5	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 2	ALIQUOTA DEI DAZI 3
(*08.04-A*)	II. altre	Trattamento daziario stabilito per le provenienze da Paesi terzi
	B. secche:	
	II. altre	
Voce n. 08.05	Frutta a guscio (escluse quelle della voce n. 08.01), fresche o secche, anche sgusciate o decorticate:	
	A. mandorle	
	B. noci comuni	
	C. castagne e marroni	
	D. pistacchi	50% dei dazi applicabili per gli stessi prodotti in provenienza da Paesi terzi
	E. noci di Pecan	
	F. noci di arec (o di betel) e noci di cola	25% del dazio applicabile per gli stessi prodotti in provenienza da Paesi terzi
	G. altre:	
	— semi di pinoli	50% del dazio applicabile per gli stessi prodotti in provenienza da Paesi terzi
	— non nominati	Trattamento daziario stabilito per le provenienze da Paesi terzi (1)
Voce n. 08.06	Mele, pere e cotogne, fresche:	
	A. mele.	
	B. pere	
	C. cotogne	50% del dazio applicabile per gli stessi prodotti in provenienza da Paesi terzi
Voce n. 08.07	Frutta a nocciolo, fresche	Trattamento daziario stabilito per le provenienze da Paesi terzi
Voce n. 08.08	Bacche fresche	
Voce n. 08.09	Altre frutta fresche	
Voce n. 08.10	Frutta, anche cotte, congelate, senza aggiunta di zuccheri	
Voce n. 08.11	Frutta temporaneamente conservate (per esempio, mediante anidride solforosa o immerse nell'acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione), ma non atte per il consumo nello stato in cui sono presentate	
Voce n. 08.12	Frutta secche (escluse quelle delle voci dal n. 08.01 al n. 08.05 incluso):	
	A. albicocche	50% dei dazi applicabili per gli stessi prodotti in provenienza da Paesi terzi
	B. pesche, comprese le pesche noci	

(1) Dal 1° gennaio 1973 e fino al 31 dicembre 1973, nei limiti di un contingente tariffario comunitario, da determinarsi dagli Organi competenti delle Comunità europee, all'importazione di nocciole, originarie della Turchia, si applica un dazio di 2,5% subordinatamente alle condizioni da stabilirsi dal Ministero delle Finanze.

Segue ALLEGATO E (Turchia) alla TABELLA

Segue **Trattamento daziario applicabile ai prodotti originari della Turchia e in provenienza da questo Paese**

NUMERO DELLA TARIFFA 1	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 2	ALIQUOTA DEI DAZI 3
(*08.12*)	C. prugne	Trattamento daziario stabilito per le provenienze da Paesi terzi
	D. mele e pere	50% dei dazi applicabili per gli stessi prodotti in provenienza da Paesi terzi
	E. papaie	
	F. macedonie:	
	I. non contenenti prugne	
	II. contenenti prugne	Trattamento daziario stabilito per le provenienze da Paesi terzi
	G. altre	50% del dazio applicabile per gli stessi prodotti in provenienza da Paesi terzi
Voce n. 08.13	Scorze di agrumi e di meloni, fresche, congelate, presentate immerse nell'acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione, oppure secche	Trattamento daziario stabilito per le provenienze da Paesi terzi
Voce n. 09.01	Caffè, anche torrefatto o decaffeinizzato; bucce e pellicole di caffè; succedanei del caffè contenenti caffè in qualsiasi proporzione	
Voce n. 09.02	Tè	25% dei dazi applicabili per gli stessi prodotti in provenienza da Paesi terzi
Voce n. 09.04	Pepe (del genere «Piper»); pimenti (del genere «Capsicum» e del genere «Pimenta»)	
Voce n. 09.05	Vaniglia	
Voce n. 09.06	Cannella e fiori di cinnamomo	
Voce n. 09.07	Garofani (antofilli, chiodi e steli)	
Voce n. 09.08	Noci moscate, macis, amomi e cardamomi	
Voce n. 09.09	Semi d'anice, di badiana, di finocchio, di coriandolo, di cumino, di carvi e di bacche di ginepro	
Voce n. 09.10	Timo, alloro, zafferano; altre spezie	
Voce n. 10.01	Frumento, compreso quello segalato:	
	A. frumento tenero e frumento segalato	Trattamento daziario stabilito per le provenienze da Paesi terzi

Segue ALLEGATO E (Turchia) alla TABELLA

Segue **Trattamento daziario applicabile ai prodotti originari della Turchia e in provenienza da questo Paese**

NUMERO DELLA TARIFFA 1	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 2	ALIQUOTA DEI DAZI 3
(10.01)	B. frumento duro	Trattamento daziario stabilito per le provenienze da Paesi terzi. Se prodotti in Turchia e direttamente importati da questo Paese nella Comunità, il prelievo si applica nella misura e con i criteri stabiliti dal Regolamento comunitario n. 120/67 e dalle relative norme di applicazione
Voce n. 10.02	Segala	
Voce n. 10.03	Orzo	Trattamento daziario stabilito per le provenienze da Paesi terzi
Voce n. 10.04	Avena	
Voce n. 10.05	Granturco	
Voce n. 10.06	Riso	
Voce n. 10.07	Grano saraceno, miglio, scagliola e sorgo; altri cereali:	
	A. grano saraceno	
	B. miglio	
	C. sorgo	
	D. altri cereali:	
	— scagliola	Trattamento daziario stabilito per le provenienze da Paesi terzi. Se prodotta in Turchia e direttamente importata da questo Paese nella Comunità, il prelievo si applica nella misura e con i criteri stabiliti dal Regolamento comunitario n. 120/67 e dalle relative norme di applicazione
	— non nominati	Trattamento daziario stabilito per le provenienze da Paesi terzi
Voce n. 11.01	Farine di cereali	
Voce n. 11.02	Semole, semolini; cereali mondati, perlati, spezzati, schiacciati (compresi i fiocchi), esclusi il riso pilato, brillato, lucidato e quello spezzato; germi di cereali, anche sfarinati	
Voce n. 11.03	Farine dei legumi secchi compresi nella voce n. 07.05	25% dei dazi applicabili per gli stessi prodotti in provenienza da Paesi terzi

Segue ALLEGATO E (Turchia) alla TABELLA

Segue **Trattamento daziario applicabile ai prodotti originari della Turchia e in provenienza da questo Paese**

NUMERO DELLA TARIFFA 1	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 2	ALIQUOTA DEI DAZI 3
Voce n. 11.04	Farine delle frutta comprese nel Capitolo 8	25% dei dazi applicabili per gli stessi prodotti in provenienza da Paesi terzi
Voce n. 11.05	Farina, semolino e fiocchi, di patate	
Voce n. 11.06	Farine e semolini di sago, di manioca, d'arrow-root, di salep e di altre radici e tuberi compresi nella voce n. 07.06	Trattamento daziario stabilito per le provenienze da Paesi terzi
Voce n. 11.07	Malto, anche torrefatto.	
Voce n. 11.08	Amidi e fecole; inulina:	
	A. amidi e fecole	
	B. inulina.	25% del dazio applicabile per gli stessi prodotti in provenienza da Paesi terzi
Voce n. 11.09	Glutine di frumento, anche allo stato secco	
Voce n. 12.01	Semi e frutti oleosi, anche frantumati	
Voce n. 12.02	Farine di semi e di frutti oleosi, non disoleate, esclusa la farina di senapa	
Voce n. 12.03	Semi, spore e frutti da sementa	Trattamento daziario stabilito per le provenienze da Paesi terzi
Voce n. 12.04	Barbabietole da zucchero, anche tagliate in fettucce, fresche, disseccate o in polvere; canne da zucchero	
Voce n. 12.05	Radici di cicoria, fresche o disseccate, anche tagliate, non torrefatte	
Voce n. 12.06	Luppolo (coni e luppolina	
Voce n. 12.07	Piante, parti di piante, semi e frutti, delle specie utilizzate principalmente in profumeria, in medicina o nella preparazione di insetticidi, antiparassitari e simili, freschi o secchi, anche tagliati, frantumati o polverizzati	
Voce n. 12.08	Carrube fresche o secche, anche frantumate o polverizzate; noccioli di frutti e prodotti vegetali impiegati principalmente nell'alimentazione umana, non nominati né compresi altrove	25% dei dazi applicabili per gli stessi prodotti in provenienza da Paesi terzi
Voce n. 12.09	Paglia e lolla di cereali, gregge, anche trinciate	

Segue ALLEGATO E (Turchia) alla TABELLA

Segue **Trattamento daziario applicabile ai prodotti originari della Turchia e in provenienza da questo Paese**

NUMERO DELLA TARIFFA 1	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 2	ALIQUOTA DEI DAZI 3
Voce n. 12.10	Barbabietole da foraggio, navoni-rutabaga, radici da foraggio; fieno, erba medica, lupinella, trifoglio, cavoli da foraggio, lupino, veccia ed altri simili prodotti da foraggio:	
	A. barbabietole da foraggio, navoni-rutabaga ed altre radici da foraggio:	
	— farine di foraggi verdi disidratate	Trattamento daziario stabilito per le provenienze da Paesi terzi
	— altri	25% del dazio applicabile per gli stessi prodotti in provenienza da Paesi terzi
	B. altri:	
	— farine di foraggi verdi disidratate	Trattamento daziario stabilito per le provenienze da Paesi terzi
	— non nominati.	25% del dazio applicabile per gli stessi prodotti in provenienza da Paesi terzi
Voce n. 13.03	Succhi ed estratti vegetali; sostanze pectiche, pectinati e pectati; agar-agar ed altre mucillagini ed ispessenti derivati da vegetali:	
	ex B. sostanze pectiche, pectinati e pectati:	
	— pectina	Trattamento daziario stabilito per le provenienze da Paesi terzi
Voce n. 15.01	Strutto, altri grassi di maiale e grassi di volatili, pressati, fusi o estratti a mezzo di solvente	Trattamento daziario stabilito per le provenienze da Paesi terzi
Voce n. 15.02	Sevi (delle specie bovina, ovina e caprina) greggi, fusi o estratti a mezzo di solventi, compresi i sevi detti « primo sugo »:	
	A. destinati ad usi industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti per l'alimentazione umana:	
	— della specie bovina e ovina	Trattamento daziario stabilito per le provenienze da Paesi terzi
	— della specie caprina	25% del dazio applicabile per gli stessi prodotti in provenienza da Paesi terzi
	B. altri:	
	I. della specie bovina, compreso il sevo detto « primo sugo »	Trattamento daziario stabilito per le provenienze da Paesi terzi
	II. non nominati:	
	— della specie ovina.	Trattamento daziario stabilito per le provenienze da Paesi terzi
	— della specie caprina	25% dei dazi applicabili per gli stessi prodotti in provenienza da Paesi terzi
Voce n. 15.03	Stearina solare; oleostearina; olio di strutto e oleomargarina non emulsionata, non mescolati né altrimenti preparati	25% dei dazi applicabili per gli stessi prodotti in provenienza da Paesi terzi
Voce n. 15.04	Grassi e oli di pesci e di mammiferi marini, anche raffinati	Trattamento daziario stabilito per le provenienze da Paesi terzi

Segue ALLEGATO E (Turchia) alla TABELLA

Segue Trattamento daziario applicabile ai prodotti originari della Turchia e in provenienza da questo Paese

NUMERO DELLA TARIFFA 1	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 2	ALIQUOTA DEI DAZI 3
Voce n. 15.07	Oli vegetali fissi, fluidi o concreti, greggi, depurati o raffinati:	
	A. olio di oliva:	
	I. che ha subito un processo di raffinazione	Trattamento daziario stabilito per le provenienze da Paesi terzi
	II. altro	Trattamento daziario stabilito per le provenienze da Paesi terzi. Se ottenuto totalmente in Turchia e trasportato direttamente da questo Paese nella Comunità, il prelievo si applica nella misura e con i criteri stabiliti dal Regolamento comunitario numero 136/66 e dalle relative norme di applicazione
	B. oli di legno della Cina, d'abrasin, di Tung, di oleococca, di oiticica; cera di Mirica e cera del Giappone	
	C. olio di ricino	
	D. altri oli	
Voce n. 15.12	Oli e grassi animali o vegetali parzialmente o totalmente idrogenati e oli e grassi animali o vegetali solidificati o induriti mediante qualsiasi altro processo, anche raffinati, ma non preparati	Trattamento daziario stabilito per le provenienze da Paesi terzi
Voce n. 15.13	Margarina, imitazione dello strutto e altri grassi alimentari preparati	
Voce n. 15.17	Residui provenienti dalla lavorazione delle sostanze grasse o delle cere animali o vegetali	
Voce n. 16.01	Salsicce, salami e simili, di carni, di frattaglie o di sangue:	
	— contenenti carni o frattaglie delle specie suina, bovina od ovina	
	— altri	25% del dazio applicabile per gli stessi prodotti in provenienza da Paesi terzi
Voce n. 16.02	Altre preparazioni e conserve di carni o di frattaglie	Trattamento daziario stabilito per le provenienze da Paesi terzi
Voce n. 16.03	Estratti e sughi di carne ed estratti di pesce	25% del dazio applicabile per gli stessi prodotti in provenienza da Paesi terzi

Segue ALLEGATO E (Turchia) alla TABELLA

Segue **Trattamento daziario applicabile ai prodotti originari della Turchia e in provenienza da questo Paese**

NUMERO DELLA TARIFFA 1	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 2	ALIQUOTA DEI DAZI 3
Voce n. 16.04	Preparazioni e conserve di pesci, compreso il caviale ed i suoi succedanei	
Voce n. 16.05	Crostacei e molluschi (compresi i testacei), preparati o conservati	
Voce n. 17.01	Zuccheri di barbabietola e di canna, allo stato solido	Trattamento daziario stabilito per le provenienze da Paesi terzi
Voce n. 17.02	Altri zuccheri; sciroppi; succedanei del miele, anche misti con miele naturale; zuccheri e melassi, caramellati	
Voce n. 17.03	Melassi, anche decolorati	
Voce n. 17.04	Prodotti a base di zuccheri non contenenti cacao:	
	B. gomme da masticare del genere « chewing-gum » .	
	C. preparazione detta « cioccolato bianco »	25% dei dazi applicabili per gli stessi prodotti in provenienza da Paesi terzi (1)
	D. altri	
Voce n. 17.05	Zuccheri, sciroppi e melassi, aromatizzati o coloriti (compreso lo zucchero vanigliato, alla vaniglia o alla vaniglina), esclusi i succhi di frutta addizionati di zuccheri in qualsiasi proporzione	Trattamento daziario stabilito per le provenienze da Paesi terzi
Voce n. 18.01	Cacao in grani, greggio o torrefatto, anche infranto . .	25% dei dazi applicabili per gli stessi prodotti in provenienza da Paesi terzi
Voce n. 18.02	Gusci o bucce, pellicole, residui di cacao	
Voce n. 18.06	Cioccolata e altre preparazioni alimentari contenenti cacao	Trattamento daziario stabilito per le provenienze da Paesi terzi
Voce n. 19.01	Estratti di malto	25% dei dazi applicabili per gli stessi prodotti in provenienza da Paesi terzi (1)
Voce n. 19.02	Preparazioni per l'alimentazione dei fanciulli, per usi dietetici o di cucina, a base di farine, semolini, amidi, fecole o estratti di malto, anche addizionate di cacao in misura inferiore a 50%, in peso	
Voce n. 19.03	Paste alimentari	Trattamento daziario stabilito per le provenienze da Paesi terzi
Voce n. 19.04	Tapioca, compresa quella di fecola di patate	

(1) In aggiunta al dazio sul valore, è riscosso un elemento mobile fissato nella misura e con i criteri stabiliti dal Regolamento comunitario n. 1059/69 e dalle relative norme di applicazione.

Segue ALLEGATO E (Turchia) alla TABELLA

Segue **Trattamento daziario applicabile ai prodotti originari della Turchia e in provenienza da questo Paese**

NUMERO DELLA TARIFFA 1	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 2	ALIQUOTA DEI DAZI 3
Voce n. 19.05	Prodotti a base di cereali ottenuti per soffiatura o tostatura: « puffed-rice, corn-flakes » e simili	
Voce n. 19.06	Ostie, capsule per medicamenti, ostie per sigilli, fogli di paste seccate di farina, di amido o di fecola e prodotti simili	25% dei dazi applicabili per gli stessi prodotti in provenienza da Paesi terzi (2)
Voce n. 19.07	Pane, biscotti di mare ed altri prodotti della panetteria ordinaria, senza aggiunta di zuccheri, miele, uova, materie grasse, formaggio o frutta	
Voce n. 19.08	Prodotti della panetteria fine, della pasticceria e della biscotteria, anche addizionati di cacao in qualsiasi proporzione	
Voce n. 20.01	Ortaggi, piante mangerecce e frutta, preparati o conservati nell'aceto o nell'acido acetico, con o senza sale, spezie, mostarda o zuccheri:	
	A. « chutney » di mango	Trattamento daziario stabilito per le provenienze da Paesi terzi
	B. altri:	
	— preparati o conservati nell'aceto o nell'acido acetico, con o senza sale, spezie o mostarda, ma senza zucchero, esclusi i cetriolini	50% del dazio applicabile per gli stessi prodotti in provenienza da Paesi terzi
	— non nominati.	
Voce n. 20.02	Ortaggi e piante mangerecce, preparat o conservati senza aceto o acido acetico:	Trattamento daziario stabilito per le provenienze da Paesi terzi
	A. funghi	
	B. tartufi	
	C. pomodori	
	D. asparagi	
	E. crauti	
	F. capperi e olive	50% del dazio applicabile per gli stessi prodotti in provenienza da Paesi terzi
	G. piselli e fagiolini	Trattamento daziario stabilito per le provenienze da Paesi terzi
	H. altri, compresi i miscugli:	
	— carote e miscugli	
	— non nominati (1)	50% del dazio applicabile per gli stessi prodotti in provenienza da Paesi terzi

(1) Tale voce comprende tra l'altro i ceci tostati (leblebis).

(2) In aggiunta al dazio sul valore è riscosso un elemento mobile fissato nella misura e con i criteri stabiliti dal Regolamento comunitario n. 1059/69 e dalle relative norme di applicazione.

Segue ALLEGATO E (Turchia) alla TABELLA

Segue **Trattamento daziario applicabile ai prodotti originari della Turchia e in provenienza da questo Paese**

NUMERO DELLA TARIFFA 1	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 2	ALIQUOTA DEI DAZI 3
Voce n. 20.03	Frutta congelate, con aggiunta di zuccheri	
Voce n. 20.04	Frutta, scorze di frutta, piante e parti di piante, cotte negli zuccheri o candite (sgocciolate, diacciate, cristallizzate)	
Voce n. 20.05	Puree e paste di frutta, gelatine, marmellate, ottenute mediante cottura, anche con aggiunta di zuccheri:	Trattamento daziario stabilito per le provenienze da Paesi terzi
	A. puree e paste di marroni	
	B. marmellate di agrumi	
	C. altre:	
	I. aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 30%	
	II. aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 13% e inferiore o uguale a 30%	
	III. non nominate:	
	— puree di fichi	50% del dazio applicabile per gli stessi prodotti in provenienza da Paesi terzi
	— altri	Trattamento daziario stabilito per le provenienze da Paesi terzi
Voce n. 20.06	Frutta altrimenti preparate o conservate, anche con aggiunta di zuccheri o di alcole:	
	A. frutta a guscio, comprese le arachidi, tostate . . .	50% del dazio applicabile per gli stessi prodotti in provenienza da Paesi terzi
	B. altre.	Trattamento daziario stabilito per le provenienze da Paesi terzi
Voce n. 20.07	Succhi di frutta (compresi i mosti d'uva) o di ortaggi, non fermentati, senza aggiunta di alcole, anche addizionati di zuccheri	
Voce n. 21.01	Cicoria torrefatta ed altri succedanei torrefatti del caffè e loro estratti:	
	A. cicoria torrefatta ed altri succedanei torrefatti del caffè:	
	II. altri.	
	B. estratti:	
	II. altri.	25% dei dazi applicabili per gli stessi prodotti in provenienza da Paesi terzi (1)
Voce n. 21.06	Lieviti naturali, vivi o morti, lieviti artificiali preparati:	
	A. lieviti naturali vivi:	
	II. lieviti di panificazione	

(1) In aggiunta al dazio sul valore, è riscosso un elemento mobile fissato nella misura e con i criteri stabiliti dal Regolamento comunitario n. 1059/69 e dalle relative norme di applicazione.

Segue ALLEGATO E (Turchia) alla TABELLA

Segue **Trattamento daziario applicabile ai prodotti originari della Turchia e in provenienza da questo Paese**

NUMERO DELLA TARIFFA 1	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 2	ALIQUOTA DEI DAZI 3
Voce n. 21.07	Preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove:	
	A. cereali in semi o in spighe, precotti o altrimenti preparati	
	B. paste alimentari non ripiene, cotte; paste alimentari ripiene	
	C. gelati	
	D. iogurt preparati; latti in polvere preparati per la alimentazione dei fanciulli o per usi dietetici o culinari	
	E. preparazioni dette «fondute»	
	F. altre:	
	I. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 1,5% di materie grasse provenienti dal latte:	
	a. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5% di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio):	
	2. aventi tenore, in peso, di amido o di fecola uguale o superiore a 5%	
	b. aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore a 5% e inferiore a 15% . .	
	c. aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore a 15% e inferiore a 30%	
	d. aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore a 30% e inferiore a 50%	Trattamento daziario stabilito per le provenienze da Paesi terzi
	e. aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore a 50% e inferiore a 85%	
	f. aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore a 85%	
	II. aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte uguale o superiore a 1,5% e inferiore a 6%	
	III. aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte uguale o superiore a 6% e inferiore a 12%	
	IV. aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte uguale o superiore a 12% e inferiore a 18%	
	V. aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte uguale o superiore a 18% e inferiore a 26%	
	VI. aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte uguale o superiore a 26% e inferiore a 45%	
	VII. aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte uguale o superiore a 45% e inferiore a 65%	

Segue ALLEGATO E (Turchia) alla TABELLA

Segue **Trattamento daziario applicabile ai prodotti originari della Turchia e in provenienza da questo Paese**

NUMERO DELLA TARIFFA 1	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 2	ALIQUOTA DEI DAZI 3
(21.07-F)	VIII. aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte uguale o superiore a 65% e inferiore a 85%	Trattamento daziario stabilito per le provenienze da Paesi terzi (1)
	IX. aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte uguale o superiore a 85% . .	
Voce n. 22.02	Limonate, acque gassose aromatizzate (comprese le acque minerali aromatizzate) ed altre bevande non alcoliche, esclusi i succhi di frutta o di ortaggi della voce n. 20.07:	
	B. altre.	
Voce n. 22.04	Mosti di uve parzialmente fermentati, anche mutizzati con metodi diversi dall'aggiunta di alcole	
Voce n. 22.05	Vini di uve fresche; mosti di uve fresche mutizzati con alcole (mistelle)	
Voce n. 22.07	Sidro, sidro di pere, idromele ed altre bevande fermentate	25% del dazio applicabile per gli stessi prodotti in provenienza da Paesi terzi
Voce n. 22.08	Alcole etilico non denaturato di 80° e piú; alcole etilico denaturato di qualsiasi gradazione	Trattamento daziario stabilito per le provenienze da Paesi terzi
Voce n. 22.09	Alcole etilico non denaturato di meno di 80°; acquaviti, liquori ed altre bevande alcoliche; preparazioni alcoliche composte (dette «estratti concentrati») per la fabbricazione delle bevande:	
	A. alcole etilico non denaturato di meno di 80° . .	
Voce n. 22.10	Aceti commestibili e loro succedanei commestibili . . .	
Voce n. 23.01	Farine e polveri di carne e di frattaglie, di pesci, crostacei o molluschi, non adatte all'alimentazione umana; ciccioli:	
	A. farine e polveri di carne e di frattaglie; ciccioli	25% del dazio applicabile per gli stessi prodotti in provenienza da Paesi terzi
	B. farine e polveri di pesci, di crostacei o di molluschi	Trattamento daziario stabilito per le provenienze da Paesi terzi
Voce n. 23.02	Crusche, stacciature ed altri residui della vagliatura, della molitura o di altre lavorazioni dei cereali e dei legumi:	
	A. di cereali	
	B. di legumi	25% del dazio applicabile per gli stessi prodotti in provenienza da Paesi terzi

(1) A decorrere dal 1° gennaio 1972 e al piú tardi fino al 31 agosto 1973, per i vini di uve fresche, della voce di tariffa n. ex 22.05, originarie provenienti dalla Turchia, si applicano dazi pari a 60% di quelli stabiliti per gli stessi prodotti in provenienza dagli altri Paesi terzi, subordinatamente alle condizioni da stabilirsi dal Ministero delle Finanze.

Segue ALLEGATO E (Turchia) alla TABELLA

Segue Trattamento daziario applicabile ai prodotti originari della Turchia e in provenienza da questo Paese

NUMERO DELLA TARIFFA 1	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 2	ALIQUOTA DEI DAZI 3
Voce n. 23.03	Polpe di barbabietole, cascami di canne da zucchero esaurite ed altri cascami della fabbricazione dello zucchero; avanzi della fabbricazione della birra e della distillazione degli alcoli; avanzi della fabbricazione degli amidi ed altri avanzi e residui simili:	
	A. avanzi della fabbricazione degli amidi di granturco (escluse le acque di macerazione concentrate), aventi tenore di proteine, calcolato sulla sostanza secca:	
	I. superiore a 40%, in peso	Trattamento daziario stabilito per le provenienze da Paesi terzi
	II. inferiore o uguale a 40%, in peso	25% del dazio applicabile per gli stessi prodotti in provenienza da Paesi terzi
	B. altri:	
	— polpe di barbabietole, cascami di canne da zucchero esaurite ed altri cascami della fabbricazione dello zucchero	Trattamento daziario stabilito per le provenienze da Paesi terzi
	— non nominati.	25% del dazio applicabile per gli stessi prodotti in provenienza da Paesi terzi
Voce n. 23.04	Panelli, sansa di olive ed altri residui dell'estrazione degli oli vegetali, escluse le morchie	
Voce n. 23.05	Fecce di vino; tartaro greggio	
Voce n. 23.06	Prodotti di origine vegetale del genere di quelli utilizzati per la nutrizione degli animali, non nominati né compresi altrove:	Trattamento daziario stabilito per le provenienze da Paesi terzi
	A. ghiande di querce, castagne d'India e residui della spremitura di frutta:	
	I. vinaccia	
	II. altri.	
	B. altri	
Voce n. 23.07	Preparazioni foraggere melassate o zuccherate; altre preparazioni del genere di quelle utilizzate nell'alimentazione degli animali:	25% dei dazi applicabili per gli stessi prodotti in provenienza da Paesi terzi
	A. prodotti detti «solubili» di pesci o di mammiferi marini	
	B. altre, contenenti, isolatamente o assieme, anche mescolati con altri prodotti, amido o fecola, glucosio o sciroppo di glucosio delle voci 17.02-B e 17.05-B, e prodotti lattiero-caseari	Trattamento daziario stabilito per le provenienze da Paesi terzi
	C. non nominati.	25% del dazio applicabile per gli stessi prodotti in provenienza da Paesi terzi

Segue ALLEGATO E (Turchia) alla TABELLA

Segue **Trattamento daziario applicabile ai prodotti originari della Turchia e in provenienza da questo Paese**

NUMERO DELLA TARIFFA 1	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 2	ALIQUOTA DEI DAZI 3
Voce n. 26.01	Minerali metallurgici, anche arricchiti; piriti di ferro arrostite (ceneri di piriti): A. minerali di ferro e piriti di ferro arrostite (ceneri di piriti): II. altri. . . . . B. minerali di manganese, compresi minerali di ferro manganesiferi con tenore in manganese di 20% o più in peso	Trattamento daziario stabilito per le provenienze da Paesi terzi
Voce n. 26.02	Scorie, loppe, scaglie ed altri cascami della fabbri a-zione del ferro e dell'acciaio: A. polveri di altoforno (polveri della bocca di altoforno)	
Voce n. 27.01	Carboni fossili; mattonelle, ovo di e combustibili solidi similari ottenuti da carboni fossili	
Voce n. 27.02	Ligniti e agglomerati di ligniti	
Voce n. 27.04	Coke e semi-coke di carbon fossile, di lignite e di torba: A. di carbon fossile: II. altri. . . . . B. di ligni	
Voce n. 27.10	Oli d pe rolio o di minerali bituminosi (diversi dagli oli greggi); preparazioni non nominate né comprese altrove contenenti, in peso, una quantità di olio di petrolio o di minerali bi uminosi superiore o uguale a 70% e delle quali detti o i costituiscono il componente base: A. oli leggeri: III. destinati ad altri us . . . . B. oli medi: III. destinati ad altri usi . . . . C. oli pesanti: I. oli da gas: c. destinati ad altri usi . . . . II. oli combustibili: c. destinati ad altri us. . . . . III. oli lubrificanti ed altri: c. destinati ad essere miscela i conformemente alle condizioni previste dalla Nota complementare n. 7 del Capitolo 27 (1) . . . . d. destina i ad altri usi	Trattamento daziario stabilito per le provenienze da Paesi terzi (2)

(1) Sono ammessi in questa voce subordinatamente alle condizioni da stabilirsi dal Ministero delle Finanze.

(2) Dal 1° gennaio 1973 e fino al 31 dicembre 1973, nei limiti di un contingente tariffario comunitario globale, da determinarsi dagli Organi competenti delle Comunità europee, questi prodotti, raffinati in Turchia, sono ammessi alla importazione in esenzione da dazio, subordinatamente alle condizioni da stabilirsi dal Ministero delle Finanze.

Segue ALLEGATO E (Turchia) alla TABELLA

Segue Trattamento daziario applicabile ai prodotti originari della Turchia e in provenienza da questo Paese

NUMERO DELLA TARIFFA 1	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 2	ALIQUOTA DEI DAZI 3
Voce n. 27.11	Gas di petrolio ed altri idrocarburi gassosi B. altri: I. propani e butani commerciali: c. destinati ad altri usi	
Voce n. 27.12	Vaselina: A. greggia: III. destinata ad altri usi . . . . B. altra	Trattamento daziario stabilito per le provenienze da Paesi terzi (1)
Voce n. 27.13	Paraffina, cere di petrolio o di minerali bituminosi, ozocerite, cera di lignite, cera di torba, residui paraffinosi («gatsch», «slack wax», ecc.), anche colorati: B. altri: I. greggi: c. destinati ad altri usi . . . . II. non nominati	
Voce n. 27.14	Bitume di petrolio, coke di petrolio e altri residui degli oli di petrolio o di minerali bituminosi: C. altri: II. non nominati	
Voce n. 29.04	Alcoli aciclici e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati, nitrosi: C. polialcoli: II. mannite . . . . III. sorbite	25% dei dazi applicabili per gli stessi prodotti in provenienza da Paesi terzi (2)
Voce n. 35.01	Caseine, caseinati ed altri derivati delle caseine; colle di caseina: A. caseine . . . . C. altri	
Voce n. 35.05	Destrina e colle di destrina; amidi e fecole solubili o torrefatti; colle di amido o di fecola	
Voce n. 38.12	Bozzime preparate, appretti preparati e preparazioni per la mordenzatura, del tipo di quelli utilizzati nell'industria tessile, nell'industria della carta, nell'industria del cuoio o in industrie simili: A. bozzime preparate ed appretti preparati: I. a base di sostanze amidacee	

(1) Dal 1° gennaio 1973 e fino al 31 dicembre 1973, nei limiti di un contingente tariffario comunitario globale, da determinarsi dagli Organi competenti delle Comunità europee, questi prodotti, raffinati in Turchia, sono ammessi all'importazione in esenzione da dazio, subordinatamente alle condizioni da stabilirsi dal Ministero delle Finanze.

(2) In aggiunta al dazio sul valore, è riscosso un elemento mobile fissato nella misura e con i criteri stabiliti dal Regolamento comunitario n. 1059/69 e dalle relative norme di applicazione.

Segue ALLEGATO E (Turchia) alla TABELLA

Segue **Trattamento daziario applicabile ai prodotti originari della Turchia e in provenienza da questo Paese**

NUMERO DELLA TARIFFA 1	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 2	ALIQUOTA DEI DAZI 3
Voce n. 45.01	Sughero naturale greggio e cascami di sughero; sughero frantumato, granulato o polverizzato	Trattamento daziario stabilito per le provenienze da Paesi terzi
Voce n. 54.01	Lino greggio, macerato, stigliato, pettinato o altrimenti preparato, ma non filato; stoppa e cascami di lino (compresi gli sfilacciati)	
Voce n. 55.05	Filati di cotone non preparati per la vendita al minuto	75 % dei dazi applicabili per gli stessi prodotti in provenienza da Paesi terzi (1)
Voce n. 55.09	Altri tessuti di cotone	
Voce n. 57.01	Canapa (« Cannabis sativa ») greggia, macerata, stigliata, pettinata o altrimenti preparata, ma non filata; stoppa e cascami di canapa (compresi gli sfilacciati)	Trattamento daziario stabilito per le provenienze da Paesi terzi
Voce n. 58.01	Tappeti a punti annodati o arrotolati, anche confezionati ex A. di lana o di peli fini esclusi i tappeti fatti a mano	75 % del dazio applicabile per gli stessi prodotti in provenienza da Paesi terzi
Voce n. 73.01	Ghise (compresa la ghisa specolare) gregge, in lingotti, pani, salmoni o masse	Trattamento daziario stabilito per le provenienze da Paesi terzi
Voce n. 73.02	Ferro-leghe: A. ferro-manganese: I. contenente, in peso, più di 2 % di carbonio (ferro-manganese carburato)	
Voce n. 73.03	Rottami, cascami e avanzi di lavori di ghisa, di ferro o di acciaio	
Voce n. 73.05	Polveri di ferro o di acciaio; ferro e acciaio spugnoso (spugna): B. ferro e acciaio spugnoso (spugna)	
Voce n. 73.06	Ferro e acciaio in masselli, lingotti o masse	
Voce n. 73.07	Ferro e acciaio in blumi, billette, bramme e bidoni; ferro e acciaio semplicemente sbozzati per fucinatura o per battitura al maglio (sbozzi di forgia): A. blumi e billette: I. laminati . . . . B. bramme e bidoni: I. laminati	

(1) Dal 1° gennaio 1973 e fino al 31 dicembre 1973, nei limiti di contingenti tariffari comunitari globali, da determinarsi dagli Organi competenti delle Comunità europee, questi prodotti, in provenienza dalla Turchia, sono ammessi all'importazione in esenzione da dazio, subordinatamente alle condizioni da stabilirsi dal Ministero delle Finanze.

Segue ALLEGATO E (Turchia) alla TABELLA

Segue **Trattamento daziario applicabile ai prodotti originari della Turchia e in provenienza da questo Paese**

NUMERO DELLA TARIFFA 1	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 2	ALIQUOTA DEI DAZI 3
Voce n. 73.08	Sbozzi in rotoli per lamiere, di ferro o di acciaio	Trattamento daziario stabilito per le provenienze da Paesi terzi
Voce n. 73.09	Larghi piatti, di ferro o di acciaio	
Voce n. 73.10	Barre di ferro o di acciaio, laminate o estruse a caldo o fucinate (compresa la vergella o bordione); barre di ferro o di acciaio ottenute o rifinite a freddo; barre forate di acciaio per la perforazione delle mine:	
	A. semplicemente laminate o estruse a caldo . . .	
	D. placcate o lavorate alla superficie (lucidate, rivestite, ecc.):	
	I. semplicemente placcate:	
	a. laminate o estruse a caldo	
Voce n. 73.11	Profilati di ferro o di acciaio, laminati o estrusi a caldo, fucinati, oppure ottenuti o rifiniti a freddo; palancole di ferro o di acciaio, anche forate o fatte di elementi riuniti:	
	A. profilati	
	I. semplicemente laminati o estrusi a caldo . . .	
	IV. placcati o lavorati alla superficie (lucidati, rivestiti, ecc.):	
	a. semplicemente placcati:	
	1. laminati o estrusi a caldo	
	B. palancole	
Voce n. 73.12	Nastri di ferro o di acciaio, laminati a caldo o a freddo:	
	A. semplicemente laminati a caldo	
	B. semplicemente laminati a freddo	
	I. destinati alla fabbricazione della latta (presentati in rotoli)	
	C. placcati, rivestiti o altrimenti trattati alla superficie:	
	III. stagnati:	
	a. latta	
	V. altri (ramati, ossidati artificialmente, laccati, nichelati, verniciati, placcati, parcherizzati, litografati, ecc.):	
	a. semplicemente placcati:	
	1. laminati a caldo	
Voce n. 73.13	Lamiere di ferro o di acciaio, laminate a caldo o a freddo:	
	A. lamiere dette « magnetiche »	
	B. altre lamiere:	
	I. semplicemente laminate a caldo	

Segue ALLEGATO E (Turchia) alla TABELLA

Segue **Trattamento daziario applicabile ai prodotti originari della Turchia e in provenienza da questo Paese**

NUMERO DELLA TARIFFA 1	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 2	ALIQUOTA DEI DAZI 3
(73.13-B)	II. semplicemente laminate a freddo, dello spessore:	
	b. di piú di 1 mm ma meno di 3 mm	
	c. di un mm o meno	
	III. semplicemente lucidate o levigate a superficie specolare	
	IV. placcate, rivestite o altrimenti trattate alla superficie:	
	b. stagnate	
	c. zincate o piombate	
	d. altre (ramate, ossidate artificialmente, laccate, nichelate, verniciate, placcate, parcherizzate litografate, ecc.)	
	V. altrimenti foggiate o lavorate:	
	a. semplicemente tagliate in forma diversa dalla quadrata o dalla rettangolare:	
	2. altre	
Voce n. 73.15	Acciai legati e acciai fini al carbonio, nelle forme indicate alle voci dal n. 73.06 al n. 73.14 incluso:	
	A. acciai fini al carbonio:	
	I. lingotti, blumi, billette, bramme, bidoni:	
	b. altri	
	III. sbozzi in rotoli per lamiere	
	IV. larghi piatti	**Trattamento daziario stabilito per le provenienze da Paesi terzi**
	V. barre (comprese la vergella o bordione e le barre forate per la perforazione delle mine) e profilati;	
	b. semplicemente laminati o estrusi a caldo . .	
	d. placcati o lavorati alla superficie (lucidati, rivestiti, ecc.):	
	1. semplicemente placcati:	
	aa. laminati o estrusi a caldo	
	VI. nastri:	
	a. semplicemente laminati a caldo	
	c. placcati, rivestiti o altrimenti trattati alla superficie:	
	1. semplicemente placcati:	
	aa. laminati a caldo	
	VII. lamiere:	
	a. semplicemente laminate a caldo	
	b. semplicemente laminate a freddo, dello spessore:	
	2. inferiore a 3 mm	
	c. lucidate, placcate, rivestite o altrimenti trattate alla superficie	
	d. altrimenti foggiate o lavorate:	
	1. semplicemente tagliate in forma diversa dalla quadrata o dalla rettangolare	

Segue ALLEGATO E (Turchia) alla TABELLA

Segue Trattamento daziario applicabile ai prodotti originari della Turchia e in provenienza da questo Paese

NUMERO DELLA TARIFFA 1	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 2	ALIQUOTA DEI DAZI 3
(*73.15*)	B. acciai legati:	
	I. lingotti, blumi, billette, bramme, bidoni:	
	b. altri	
	III. sbozzi in rotoli per lamiere	
	IV. larghi piatti	
	V. barre (comprese la vergella o bordione e le barre forate per la perforazione delle mine) e profilati:	
	b. semplicemente laminati o estrusi a caldo . .	
	d. placcati o lavorati alla superficie (lucidati, rivestiti, ecc.):	
	1. semplicemente placcati:	
	aa. laminati o estrusi a caldo	
	VI. nastri:	
	a. semplicemente laminati a caldo	
	c. placcati rivestiti o altrimenti trattati alla superficie:	
	1. semplicemente placcati:	
	aa. laminati a caldo	
	VII. lamiere:	
	a. lamiere dette « magnetiche »	
	b. altre lamiere:	
	1. semplicemente laminate a caldo	
	2. semplicemente laminate a freddo, dello spessore:	Trattamento daziario stabilito per le provenienze da Paesi terzi
	bb. inferiore a 3 mm	
	3. lucidate, placcate, rivestite o altrimenti trattate alla superficie	
	4. altrimenti foggiate o lavorate:	
	aa. semplicemente tagliate in forma diversa dalla quadrata o dalla rettangolare . . .	
Voce n. 73.16	Elementi per la costruzione di strade ferrate, di ghisa, di ferro o di acciaio: rotaie, controrotaie, aghi, cuori, incroci e scambi, tiranti per aghi, rotaie a cremagliera, traverse, stecche, cuscinetti, cunei, piastre di appoggio, piastre di fissaggio, piastre e barre di scartamento e altri pezzi specialmente costruiti per la posa, la congiunzione o il fissaggio delle rotaie:	
	A. rotaie	
	II. altre	
	B. controrotaie	
	C. traverse	
	D. stecche e piastre d'appoggio:	
	I. laminate	

Segue ALLEGATO E (Turchia) alla TABELLA

Segue Trattamento daziario applicabile ai prodotti originari della Turchia e in provenienza da questo Paese

B) Sospensione temporanea, totale o parziale, dei dazi applicabili a taluni prodotti agricoli, originari della Turchia.

NUMERO DELLA TARIFFA 1	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 2	ALIQUOTA DEI DAZI 3
Voce n. 07.04	Ortaggi e piante mangerecce, disseccati, disidratati o evaporati, anche tagliati in pezzi o in fette oppure macinati o polverizzati, ma non altrimenti preparati:	
	ex B. altri:	
	— funghi, esclusi i funghi di coltivazione	13%
Voce n. 08.12	Frutta secche (escluse quelle delle voci dal n. 08.01 al n. 08.05 incluso):	
	ex G. altre:	
	— tamarindi (baccelli, polpe)	esenzione
Voce n. 12.07	Piante, parti di piante, semi e frutti, delle specie utilizzate principalmente in profumeria, in medicina o nella preparazione di insetticidi, antiparassitari e simili, freschi o secchi, anche tagliati, frantumati o polverizzati:	
	B. radici di liquirizia	esenzione
Voce n. 15.04	Grassi e oli di pesci e di mammiferi marini, anche raffinati:	
	A. oli di fegato di pesci:	
	I. aventi tenore di vitamina A uguale o inferiore a 2.500 unità internazionali per grammo	4%
Voce n. 16.02	Altre preparazioni e conserve di carni o di frattaglie:	
	A. di fegato:	
	I. di oca o di anatra	14%
	B. altre:	
	II. di selvaggina o di coniglio	14%
	III. non nominate:	
	b. altre:	
	ex 1. contenenti carni o frattaglie della specie bovina:	
	— preparazioni e conserve di lingua della specie bovina.	21%
	2. non nominate:	
	aa. di ovini	18%
	bb. altre	23%
Voce n. 16.04	Preparazioni e conserve di pesci, compreso il caviale ed i suoi succedanei:	
	A. caviale e succedanei del caviale:	
	I. caviale (uova di storione)	15%
	II. altri.	24%

Segue ALLEGATO E (Turchia) alla TABELLA

Segue **Trattamento daziario applicabile ai prodotti originari della Turchia e in provenienza da questo Paese**

NUMERO DELLA TARIFFA 1	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 2	ALIQUOTA DEI DAZI 3
(*16.04*)	B. salmonidi	10%
	ex G. altre, esclusi i naselli (Merluccius) e le sarde della specie sardinops sagax ocellata (dette « Pilchards »)	16%
Voce n. 16.05	Crostacei e molluschi (compresi i testacei), preparati o conservati:	
	A. granchi	13%
	ex B. altri, esclusi i gamberetti grigi del genere « Crangon sp.p. »	16%
Voce n. 20.04	Frutta, scorze di frutta, piante e parti di piante, cotte negli zuccheri o candite (sgocciolate, diacciate, cristallizzate):	
	B. altre:	
	ex I. aventi tenore in peso, di zuccheri superiore a 13%:	
	— frutta della voce n. 08.01, esclusi gli ananassi	20% (1)
	ex II. non nominate:	
	— frutta della voce n. 08.01, esclusi gli ananassi	20%
Voce n. 20.05	Puree e paste di frutta, gelatine, marmellate, o tenute mediante cottura, anche con aggiunta di zuccheri:	
	B. marmellate di agrumi:	
	ex I. aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 30%, escluse le marmellate di arance	22% (1)
	ex II. aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 13% e inferiore o uguale a 30%, escluse le marmellate di arance	22% (1)
	ex III. altre, escluse le marmellate di arance	22%
	C. altre:	
	I. aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 30%:	
	ex b. altre:	
	— di frutta della voce n. 08.01, esclusi gli ananassi	24% (1)
	ex II. aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 13% e inferiore o uguale a 30%:	
	— di frutta della voce n. 08.01, esclusi gli ananassi	24% (1)
	ex III. non nominate:	
	— di frutta della voce n. 08.01, esclusi gli ananassi	24%
Voce n. 20.06	Frutta altrimenti preparate o conservate, anche con aggiunta di zuccheri o di alcole:	
	B. altre:	
	I. con aggiunta di alcole:	
	a. zenzero	25%

(1) In aggiunta al dazio sul valore, è riscosso un prelievo.

Segue ALLEGATO E (Turchia) alla TABELLA

Segue **Trattamento daziario applicabile ai prodotti originari della Turchia e in provenienza da questo Paese**

NUMERO DELLA TARIFFA 1	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 2	ALIQUOTA DEI DAZI 3
(20.06-B-I)	b. ananassi, in imballaggi immediati di contenuto netto:	
	1. di piú di 1 kg:	
	aa. aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 17%	25% (1)
	bb. altri	25%
	2. di 1 kg o meno:	
	aa. aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 19%	25% (1)
	bb. altri	25%
	c. uve:	
	1. aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 13%	25% (1)
	2. altre	25%
	d. pesche, pere e albicocche, in imballaggi immediati di contenuto netto:	
	1. di piú di 1 kg:	
	aa. aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 13%	25% (1)
	bb. altre	25%
	2. di 1 kg o meno:	
	aa. aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 15%	25% (1)
	bb. altre	25%
	e. altre frutta:	
	ex 1. aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 9%, escluse le ciliege	25% (1)
	ex 2. non nominate, escluse le ciliege	25%
	f. miscugli di frutta:	
	1. aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 9%	25% (1)
	2. altri	25%
	II. senza aggiunta di alcole:	
	a. con aggiunta di zuccheri, in imballaggi immediati di contenuto netto di piú di 1 kg:	
	2. segmenti di pompelmi e di pomeli	15% (1)
	3. mandarini	19% (1)
	4. uve	18% (1)
	ex 7. altre frutta:	
	— frutta della voce n. 08.01, esclusi gli ananassi	18% (1)
	— tamarindi (baccelli, polpe)	13% (1)
	b. con aggiunta di zuccheri, in imballaggi immediati di contenuto netto di 1 kg o meno:	
	2. segmenti di pompelmi e di pomeli	16% (1)
	3. mandarini	20% (1)
	4. uve	19% (1)

(1) In aggiunta al dazio sul valore, è riscosso un prelievo.

Segue ALLEGATO E (Turchia) alla TABELLA

Segue **Trattamento daziario applicabile ai prodotti originari della Turchia e in provenienza da questo Paese**

NUMERO DELLA TARIFFA 1	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 2	ALIQUOTA DEI DAZI 3
(20.06-B-II-b)	ex 7. altre frutta:	
	— frutta della voce n. 08.01, esclusi gli ananassi	19% (1)
	c. senza aggiunta di zuccheri, in imballaggi immediati di contenuto netto:	
	1. di 4,5 kg o piú:	
	ex cc. altre frutta:	
	— frutta della voce n. 08.01, esclusi gli ananassi	18%
	ex 2. di meno di 4,5 kg:	
	— frutta della voce n. 08.01, esclusi gli ananassi	18%
Voce n. 21.07	Preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove:	
	A. cereali in semi o in spighe, precotti o altrimenti preparati	10% (2)

(1) In aggiunta al dazio sul valore, è riscosso un prelievo.

(2) In aggiunta al dazio sul valore, è riscosso un elemento mobile fissato nella misura e con i criteri stabiliti dal Regolamento comunitario n. 1059/69 e dalle relative norme di applicazione.

Il Ministro per le finanze: VALSECCHI

ALLEGATO F (Marocco) alla TABELLA

TRATTAMENTO DAZIARIO APPLICABILE AI PRODOTTI ORIGINARI DEL MAROCCO E A TALUNI PRODOTTI PETROLIFERI RAFFINATI IN QUESTO PAESE

A decorrere dal 1º settembre 1969 fino al 31 agosto 1974, i prodotti *originari* del Marocco sono ammessi all'importazione in esenzione da dazio, ad esclusione di quelli sottoelencati per i quali, durante lo stesso periodo di validità, si applica il trattamento daziario a fianco di ciascuno indicato.

Le aliquote dei dazi da prendere in considerazione per il calolo dei dazi ridotti sono quelle effettivamente applicate ad ogni momento nei confronti dei Paesi terzi. I dazi ridotti sono applicati arrotondandoli, se del caso, alla prima cifra decimale.

NUMERO DELLA TARIFFA 1	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 2	ALIQUOTA DEI DAZI 3
Capitolo 1	Animali vivi	Trattamento daziario stabilito per le provenienze da Paesi terzi
Voce n. 02.01	Carni e frattaglie, commestibili, degli animali compresi nelle voci dal n. 01.01 al n. 01.04 incluso, fresche, refrigerate o congelate:	
	A. carni:	
	I. delle specie equina, asinina e mulesca	
	II. della specie bovina	
	III. della specie suina	
	ex IV. altre:	
	— della specie ovina domestica	
	B. frattaglie	
Voce n. 02.02	Volatili morti da cortile e loro frattaglie, commestibili (esclusi i fegati), freschi, refrigerati o congelati . .	
Voce n. 02.03	Fegati di volatili, freschi, refrigerati, congelati, salati o in salamoia	
Voce n. 02.05	Lardo, escluso il lardo comportante parti magre (ventresca), grasso di maiale e grasso di volatili non pressati né fusi, né estratti con solventi, freschi, refrigerati, congelati, salati o in salamoia, secchi o affumicati .	
Voce n. 02.06	Carni e frattaglie, commestibili, di qualsiasi specie (esclusi i fegati di volatili), salate o in salamoia, secche o affumicate	
Voce n. 03.01	Pesci freschi (vivi o morti), refrigerati o congelati:	
	A. d'acqua dolce:	
	I. trote ed altri salmonidi:	
	a. trote	
	III. carpe	
Capitolo 4	Latte e derivati del latte; uova di volatili; miele naturale; prodotti commestibili di origine animale, non nominati né compresi altrove	
Voce n. 05.04	Budella, vesciche e stomachi di animali, interi o in pezzi, esclusi quelli di pesci	
Voce n. 05.15	Prodotti di origine animale, non nominati né compresi altrove; animali morti dei Capitoli 1 e 3, non atti all'alimentazione umana:	
	B. altri	

Segue Allegato F (Marocco) alla Tabella .

Segue Trattamento daziario applicabile ai prodotti originari del Marocco e a taluni prodotti petroliferi raffinati in questo Paese

Numero della Tariffa 1	Denominazione delle merci 2	Aliquota dei dazi 3
Capitolo 6	Piante vive e prodotti della floricoltura	
Voce n. 07.01	Ortaggi e piante mangerecce, freschi o refrigerati . .	
Voce n. 07.02	Ortaggi e piante mangerecce, anche cotti, congelati . .	
Voce n. 07.03	Ortaggi e piante mangerecce, presentati immersi in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione, ma non specialmente preparati per il consumo immediato.	
Voce n. 07.04	Ortaggi e piante mangerecce, disseccati, disidratati o evaporati, anche tagliati in pezzi o in fette oppure macinati o polverizzati, ma non altrimenti preparati .	
Voce n. ex 07.05	Legumi da granella, secchi, sgranati, anche decorticati o spezzati:	
	— destinati alla semina	
Voce n. 07.06	Radici di manioca, d'arrow-root e di salep, topinambur, patate dolci e altre simili radici e tuberi ad alto tenore di amido o di inulina, anche secchi o tagliati in pezzi; midollo della palma a sago	Trattamento daziario stabilito per le provenienze da Paesi terzi
Voce n. 08.01	Datteri, banane, ananassi, manghi, mangoste, avocadi, guaiave, noci di cocco, noci del Brasile, noci di acagiù (o di anacardio), freschi o secchi, in guscio o senza guscio:	
	A. datteri:	
	— presentati in imballaggi immediati di contenuto netto superiore a 35 kg	
	B. banane	
	C. ananassi	
	D. avocadi	
	E. noci di cocco	
	F. noci di acagiù (o di anacardio)	
	G. noci del Brasile	
	H. altri	
Voce n. 08.02	Agrumi freschi o secchi:	
	A. arance:	
	I. arance dolci, fresche	20% dei dazi applicabili per gli stessi prodotti in provenienza da Paesi terzi (1)
	II. altre:	
	— fresche.	
	— non nominate	Trattamento daziario stabilito per le provenienze da Paesi terzi

(1) In talune condizioni, da stabilirsi dagli Organi competenti delle Comunità Europee, per tutti o parte dei prodotti classificabili in questa voce, è prevista l'applicazione dei dazi stabiliti per gli stessi prodotti in provenienza da Paesi terzi.

Segue ALLEGATO F (Marocco) alla TABELLA

Segue Trattamento daziario applicabile ai prodotti originari del Marocco e a taluni prodotti petroliferi raffinati in questo Paese

NUMERO DELLA TARIFFA 1	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 2	ALIQUOTA DEI DAZI 3
(*08.02*)	B. mandarini e mandarini satsuma (o sazuma); clementine, tangerini, ed altri simili ibridi di agrumi:	
	— freschi	20% del dazio applicabile per gli stessi prodotti in provenienza da Paesi terzi (1)
	— altri	Trattamento daziario stabilito per le provenienze da Paesi terzi
	C. limoni:	
	— freschi	20% del dazio applicabile per gli stessi prodotti in provenienza da Paesi terzi (1)
	— altri	Trattamento daziario stabilito per le provenienze da Paesi terzi
	D. pompelmi e pomeli	Trattamento daziario stabilito per le provenienze da Paesi terzi
	E. altri	Trattamento daziario stabilito per le provenienze da Paesi terzi
Voce n. 08.03	Fichi freschi o secchi	Trattamento daziario stabilito per le provenienze da Paesi terzi
Voce n. 08.04	Uve, fresche o secche	Trattamento daziario stabilito per le provenienze da Paesi terzi
Voce n. 08.05	Frutta a guscio (escluse quelle della voce n. 08.01), fresche o secche, anche sgusciate o decorticate . .	Trattamento daziario stabilito per le provenienze da Paesi terzi
Voce n. 08.06	Mele, pere e cotogne, fresche	Trattamento daziario stabilito per le provenienze da Paesi terzi
Voce n. 08.07	Frutta a nocciolo, fresche	Trattamento daziario stabilito per le provenienze da Paesi terzi
Voce n. 08.08	Bacche fresche	Trattamento daziario stabilito per le provenienze da Paesi terzi
Voce n. 08.09	Altre frutta fresche	Trattamento daziario stabilito per le provenienze da Paesi terzi
Voce n. 08.10	Frutta, anche cotte, congelate, senza aggiunta di zuccheri	Trattamento daziario stabilito per le provenienze da Paesi terzi
Voce n. 08.11	Frutta temporaneamente conservate (per esempio, mediante anidride solforosa o immerse nell'acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione), ma non atte per il consumo nello stato in cui sono presentate	Trattamento daziario stabilito per le provenienze da Paesi terzi
Voce n. 08.12	Frutta secche (escluse quelle delle voci dal n. 08.01 al n. 08.05 incluso)	Trattamento daziario stabilito per le provenienze da Paesi terzi
Voce n. 08.13	Scorze di agrumi e di meloni, fresche, congelate, presentate immerse nell'acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamenta la conservazione, oppure secche.	Trattamento daziario stabilito per le provenienze da Paesi terzi

(1) In talune condizioni da stabilirsi dagli Organi competenti delle Comunità europee, per tutti o parte dei prodotti classificabili in questa voce, è prevista l'applicazione dei dazi stabiliti per gli stess' prodotti in provenienza da Paesi t rzi.

Segue ALLEGATO F (Marocco) alla TABELLA

Segue **Trattamento daziario applicabile ai prodotti originari del Marocco e a taluni prodotti petroliferi raffinati in questo Paese**

NUMERO DELLA TARIFFA 1	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 2	ALIQUOTA DEI DAZI 3
Voce n. 09.01	Caffè, anche torrefatto o decaffeinizzato; bucce e pellicole di caffè; succedanei del caffè contenenti caffè in qualsiasi proporzione	Trattamento daziario stabilito per le provenienze da Paesi terzi
Voce n. 09.02	Tè	
Voce n. 09.03	Mate	
Voce n. 09.04	Pepe (del genere « Piper »); pimenti (del genere « Capsicum » o del genere « Pimenta »): A. non tritati né macinati: I. pepe	
Voce n. 09.05	Vaniglia	
Voce n. 09.06	Cannella e fiori di cinnamomo	
Voce n. 09.07	Garofani (antofilli, chiodi e steli)	
Voce n. 09.08	Noci moscate, macis, amomi e cardamomi	
Voce n. 10.01	Frumento, compreso quello segalato: A. frumento tenero e frumento segalato	
	B. frumento duro	Il prelievo si applica nella misura e con i criteri stabiliti dal Regolamento comunitario n. 120/67 e dalle relative norme di applicazione
Voce n. 10.02	Segala	Trattamento daziario stabilito per le provenienze da Paesi terzi
Voce n. 10.03	Orzo	
Voce n. 10.04	Avena	
Voce n. 10.05	Granturco	
Voce n. 10.06	Riso	
Voce n. 10.07	Grano saraceno, miglio, scagliola e sorgo; altri cereali	
Capitolo 11	Prodotti della macinazione; malto; amidi e fecole; glutine; inulina	
Voce n. 12.01	Semi e frutti oleosi, anche frantumati	
Voce n. 12.02	Farine di semi e di frutti oleosi, non disoleate, esclusa la farina di senapa	

Segue ALLEGATO F (Marocco) alla TABELLA

Segue **Trattamento daziario applicabile ai prodotti originari del Marocco e a taluni prodotti petroliferi raffinati in questo Paese**

NUMERO DELLA TARIFFA 1	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 2	ALIQUOTA DEI DAZI 3
Voce n. 12.03	Semi, spore e frutti da sementa	Trattamento daziario stabilito per le provenienze da Paesi terzi
Voce n. 12.04	Barbabietole da zucchero, anche tagliate in fettucce, fresche, disseccate o in polvere; canne da zucchero	
Voce n. 12.05	Radici di cicoria, fresche o disseccate, anche tagliate, non torrefatte	
Voce n. 12.06	Luppolo (coni e luppolina)	
Voce n. 12.09	Paglia e lolla di cereali, gregge, anche trinciate	
Voce n. 12.10	Barbabietole da foraggio, navoni-rutabaga, radici da foraggio; fieno, erba medica lupinella, trifoglio, cavoli da foraggio, lupino, veccia ed altri simili prodotti da foraggio	
Voce n. 13.03	Succhi ed estratti vegetali; sostanze pectiche, pectinati e pectati; agar-agar ed altre mucillagini ed ispessenti derivati da vegetali: B. sostanze pectiche, pectinati e pectati: — pectina	
Voce n. 15.01	Strutto, altri grassi di maiale e grassi di volatili, pressati, fusi od estratti a mezzo di solventi	
Voce n. 15.02	Sevi (delle specie bovina, ovina e caprina) greggi, fusi od estratti a mezzo di solventi, compresi i sevi detti « primo sugo »	
Voce n. 15.03	Stearina solare; oleastearina; olio di strutto e oleomargarina non emulsionata, non mescolati né altrimenti preparati	
Voce n. 15.04	Grassi e oli di pesci e di mammiferi marini, anche raffinati	
Voce n. 15.07	Oli vegetali fissi, fluidi o concreti, greggi, depurati o raffinati: A. olio di oliva: I. che ha subito un processo di raffinazione . . . . II. altro	Trattamento daziario stabilito per le provenienze da Paesi terzi. Se ottenuto totalmente nel Marocco e trasportato direttamente da questo Paese nella Comunità, i prelievi si applicano nella misura e con i criteri stabiliti dal Regolamento comunitario numero 136/66 e dalle relative norme di applicazione

Segue ALLEGATO F (Marocco) alla TABELLA

Segue **Trattamento daziario applicabile ai prodotti originari del Marocco e a taluni prodotti petroliferi raffinati in questo Paese**

NUMERO DELLA TARIFFA 1	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 2	ALIQUOTA DEI DAZI 3
(15.07)	B. oli di legno della Cina, di abrasin, di Tung, di oleococca, di oiticica; cera di Mirica e cera del Giappone	
	C. olio di ricino	
	D. altri oli	
Voce n. 15.12	Oli e grassi animali o vegetali parzialmente o totalmente idrogenati e oli e grassi animali o vegetali solidificati o induriti mediante qualsiasi altro processo, anche raffinati, ma non preparati	
Voce n. 15.13	Margarina, imitazione dello strutto e altri grassi alimentari preparati	Trattamento daziario stabilito per provenienze da Paesi terzi
Voce n. 15.17	Residui provenienti dalla lavorazione delle sostanze grasse o delle cere animali o vegetali	
Voce n. 16.01	Salsicce, salami e simili, di carni, di frattaglie o di sangue	
Voce n. 16.02	Altre preparazioni e conserve di carni o di frattaglie	
Voce n. 16.03	Estratti e sughi di carne od estratti di pesce	
Voce n. 16.04	Preparazioni e conserve di pesci, compreso il caviale ed i suoi succedanei:	
	A. caviale e succedanei del caviale:	
	I. caviale (uova di storione)	
	II. altri	30% dei dazi applicabili per gli stessi prodotti in provenienza da Paesi terzi
	B. salmonidi	
	C. aringhe	
	D. sardine	Trattamento daziario stabilito per le provenienze da Paesi terzi
	E. tonni	
	F. boniti, sgombri e acciughe	
	G. altre	30% dei dazi applicabili per gli stessi prodotti in provenienza da Paesi terzi
Voce n. 16.05	Crostacei e molluschi (compresi i testacei), preparati o conservati	

Segue ALLEGATO F (Marocco) alla TABELLA

Segue **Trattamento daziario applicabile ai prodotti originari del Marocco e a taluni prodotti petroliferi raffinati in questo Paese**

NUMERO DELLA TARIFFA 1	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 2	ALIQUOTA DEI DAZI 3
Voce n. 17.01	Zuccheri di barbabietola e di canna, allo stato solido	Trattamento daziario stabilito per le provenienze da Paesi terzi
Voce n. 17.02	Altri zuccheri; sciroppi; succedanei del miele, anche misti con miele naturale, zuccheri e melassi, caramellati	
Voce n. 17.03	Melassi, anche decolorati	
Voce n. 17.04	Prodotti a base di zuccheri non contenenti cacao:	
	B. gomme da masticare del genere « chewing-gum »	esenzione (1)
	C. preparazione detta « cioccolato bianco »	
	D. altri	
Voce n. 17.05	Zuccheri, sciroppi e melassi, aromatizzati o coloriti (compreso lo zucchero vanigliato, alla vaniglia o alla vaniglina), esclusi i succhi di frutta addizionati di zuccheri in qualsiasi proporzione	Trattamento daziario stabilito per le provenienze da Paesi terzi
Voce n. 18.01	Cacao in grani, greggio o torrefatto, anche infranto . .	
Voce n. 18.02	Gusci o bucce, pellicole, residui di cacao	
Voce n. 18.06	Cioccolata e altre preparazioni alimentari contenenti cacao	esenzione (1)
Capitolo 19	Preparazioni a base di cereali, di farine, di amidi o di fecole; prodotti della pasticceria	
Voce n. 20.01	Ortaggi, piante mangerecce e frutta, preparati o conservati nell'aceto o nell'acido acetico, con o senza sale, spezie, mostarda o zuccheri:	
	A. « chutney » di mango	Trattamento daziario stabilito per le provenienze da Paesi terzi
	B. altri:	
	— cetriolini	
Voce n. 20.02	Ortaggi e piante mangerecce preparati o conservati senza aceto o acido acetico:	
	A. funghi.	50% dei dazi applicabili per gli stessi prodotti in provenienza da Paesi terzi
	B. tartufi.	
	C. pomodori	Trattamento daziario stabilito per le provenienze da Paesi terzi
	D. asparagi	

(1) In aggiunta al dazio sul valore, è riscosso un elemento mobile fissato nella misura e con i criteri stabiliti dal Regolamento comunitario n. 1059/69 e dalle relative norme di applicazione.

Segue ALLEGATO F (Marocco) alla TABELLA

Segue **Trattamento daziario applicabile ai prodotti originari del Marocco e a taluni prodotti petroliferi raffinati in questo Paese**

NUMERO DELLA TARIFFA 1	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 2	ALIQUOTA DEI DAZI 3
(*20.02*)	E. crauti	Trattamento daziario stabilito per le provenienze da Paesi terzi
	G. piselli e fagiolini	
	H. altri, compresi i miscugli:	
	— carote e miscugli	
	— non nominàti.	50% del dazio applicabile per gli stessi prodotti in provenienza da Paesi terzi
Voce n. 20.03	Frutta congelate, con aggiunta di zuccheri . .	Trattamento daziario stabilito per le provenienze da Paesi terzi
Voce n. 20.04	Frutta, scorze di frutta, piante e parti di piante, cotte negli zuccheri o candite (sgocciolate, diacciate, cristallizzate)	
Voce n. 20.05	Puree e paste di frutta, gelatine, marmellate, ottenute mediante cottura, anche con aggiunta di zuccheri:	
	A. puree e paste di marroni:	
	I. aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 13%	
	II. altre	50% del dazio applicabile per gli stessi prodotti in provenienza da Paesi terzi
	B. marmellate di agrumi:	
	I. aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 30%	Trattamento daziario stabilito per le provenienze da Paesi terzi
	II. aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 13% e inferiore o uguale a 30%	
	III. altre	50% del dazio applicabile per gli stessi prodotti in provenienza da Paesi terzi
	C. altre:	
	I. aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 30%	Trattamento daziario stabilito per le provenienze da Paesi terzi
	II. aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 13% e inferiore o uguale a 30%	
	III. non nominate.	50% del dazio applicabile per gli stessi prodotti in provenienza da Paesi terzi
Voce n. 20.06	Frutta altrimenti preparate o conservate, anche con aggiunta di zuccheri o di alcole:	Trattamento daziario stabilito per le provenienze da Paesi terzi
	A. frutta a guscio, comprese le arachidi, tostate . .	
	B. altre:	
	I. con aggiunta di alcole.	
	II. senza aggiunta di alcole:	
	a. con aggiunta di zuccheri, in imballaggi immediati di contenuto netto di più di 1 kg .	
	b. con aggiunta di zuccheri, in imballaggi immediati di contenuto netto di 1 kg o meno .	

Segue ALLEGATO F (Marocco) alla TABELLA

Segue **Trattamento daziario applicabile ai prodotti originari del Marocco e a taluni prodotti petroliferi raffinati in questo Paese**

NUMERO DELLA TARIFFA 1	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 2	ALIQUOTA DEI DAZI 3
(*20.06*-B-II)	c. senza aggiunta di zuccheri, in imballaggi immediati di contenuto netto:	
	1. di 4,5 kg o più:	
	aa. albicocche:	
	— mezze albicocche	50% del dazio applicabile per gli stessi prodotti in provenienza da Paesi terzi
	— altre	Trattamento daziario stabilito per le provenienze da Paesi terzi
	bb. pesche (comprese le pesche noci) e prugne:	
	— mezze pesche (comprese le pesche noci)	50% del dazio applicabile per gli stessi prodotti in provenienza da Paesi terzi
	— altre . . . . cc. altre frutta . . . . dd. miscugli di frutta	Trattamento daziario stabilito per le provenienze da Paesi terzi
	2. di meno di 4,5 kg:	
	— mezze albicocche e mezze pesche (comprese le pesche noci)	50% del dazio applicabile per gli stessi prodotti in provenienza da Paesi terzi
	— altre	Trattamento daziario stabilito per le provenienze da Paesi terzi
Voce n. 20.07	Succhi di frutta (compresi i mosti d'uva) o di ortaggi, non fermentati, senza aggiunta di alcole, anche addizionati di zuccheri	
Voce n. 21.01	Cicoria torrefatta ed altri succedanei torrefatti del caffè e loro estratti:	
	A. cicoria torrefatta ed altri succedanei torrefatti del caffè:	
	II. altri	esenzione (1)
	B. estratti:	
	II. altri	
Voce n. 21.06	Lieviti naturali, vivi o morti, lieviti artificiali preparati:	
	A. lieviti naturali vivi:	
	II. lieviti di panificazione	
Voce n. 21.07	Preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove:	
	A. cereali in semi o in spighe, precotti o altrimenti preparati	
	B. paste alimentari non ripiene, cotte; paste alimentari ripiene	
	C. gelati	
	D. iogurt preparati; latti in polvere preparati per l'alimentazione dei fanciulli o per usi dietetici o culinari	

(1) In aggiunta al dazio sul valore, è riscosso un elemento mobile fissato nella misura e con i criteri stabiliti dal Regolamento comunitario n. 1059/69 e dalle relative norme di applicazione.

Segue ALLEGATO F (Marocco) alla TABELLA

Segue Trattamento daziario applicabile ai prodotti originari del Marocco e a taluni prodotti petroliferi raffinati in questo Paese

NUMERO DELLA TARIFFA 1	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 2	ALIQUOTA DEI DAZI 3
(21.07)	E. preparazioni dette « fondute »	
	F. altre:	
	I. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 1,5% di materie grasse provenienti dal latte:	
	a. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5% di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio):	
	2. aventi tenore, in peso, di amido o di fecola uguale o superiore a 5% . . .	
	b. aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore a 5% e inferiore a 15%	
	c. aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore a 15% e inferiore a 30%	
	d. aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore a 30% e inferiore a 50%	
	e. aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore a 50% e inferiore a 85%	
	f. aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore a 85%	
	II. aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte uguale o superiore a 1,5% e inferiore a 6%	esenzione (1)
	III. aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte uguale o superiore a 6% e inferiore a 12%.	
	IV. aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte uguale o superiore a 12% e inferiore a 18%	
	V. aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte uguale o superiore a 18% e inferiore a 26%	
	VI. aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte uguale o superiore a 26% e inferiore a 45%	
	VII. aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte uguale o superiore a 45% e inferiore a 65%	
	VIII. aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte uguale o superiore a 65% e inferiore a 85%	
	IX. aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte uguale o superiore a 85% . .	
Voce n. 22.02	Limonate, acque gassose aromatizzate (comprese le acque minerali aromatizzate) ed altre bevande non alcoliche, esclusi i succhi di frutta o di ortaggi della voce n. 20.07:	
	B. altre	

(1) In aggiunta al dazio sul valore, è riscosso un elemento mobile fissato nella misura e con i criteri stabiliti dal Regolamento comunitario n. 1059/69 e dalle relative norme di applicazione.

Segue ALLEGATO F (Marocco) alla TABELLA

Segue **Trattamento daziario applicabile ai prodotti originari del Marocco e a taluni prodotti petroliferi raffinati in questo Paese**

NUMERO DELLA TARIFFA 1	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 2	ALIQUOTA DEI DAZI 3
Voce n. 22.04	Mosti di uve parzialmente fermentati, anche mutizzati con metodi diversi dall'aggiunta di alcole	
Voce n. 22.05	Vini di uve fresche; mosti di uve fresche mutizzati con alcole (mistelle)	
Voce n. 22.07	Sidro, sidro di pere, idromele ed altre bevande fermentate	
Voce n. ex 22.08	Alcole etilico non denaturato di 80° e più; alcole etilico denaturato di qualsiasi gradazione:	
	— alcole etilico ottenuto con prodotti agricoli che figurano nell'Allegato II del Trattato che istituisce la Comunità economica europea	
Voce n. 22.09	Alcole etilico non denaturato di meno di 80°; acquaviti, liquori ed altre bevande alcoliche; preparazioni alcoliche composte (dette «estratti concentrati») per la fabbricazione delle bevande:	
	ex A. alcole etilico non denaturato di meno di 80°:	
	— ottenuto con prodotti agricoli che figurano nell'Allegato II del trattato che istituisce la Comunità economica europea	
Voce n. 22.10	Aceti commestibili e loro succedanei commestibili . .	**Trattamento daziario stabilito per le provenienze da Paesi terzi (1)**
Voce n. 23.02	Crusche, stacciature ed altri residui della vagliatura, della molitura o di altre lavorazioni dei cereali e dei legumi	
Voce n. 23.03	Polpe di barbabietole, cascami di canne da zucchero esaurite ed altri cascami della fabbricazione dello zucchero; avanzi della fabbricazione della birra e della distillazione degli alcoli; avanzi della fabbricazione degli amidi ed altri avanzi e residui simili	
Voce n. 23.04	Panelli, sansa di olive ed altri residui dell'estrazione degli oli vegetali, escluse le morchie	
Voce n. 23.05	Fecce di vino; tartaro greggio	
Voce n. 23.06	Prodotti d'origine vegetale del genere di quelli utilizzati per la nutrizione degli animali, non nominati né compresi altrove	
Voce n. 23.07	Preparazioni foraggere melassate o zuccherate; altre preparazioni del genere di quelle utilizzate nell'alimentazione degli animali	
Voce n. 24.01	Tabacchi greggi o non lavorati; cascami di tabacco .	

(1) A decorrere dal 1° gennaio 1972 e al più tardi fino al 31 agosto 1973, per i vini di uve fresche, della voce di tariffa n. ex 22.05, originari e provenienti dal Marocco, si applicano dazi pari a 60% di quelli stabiliti per gli stessi prodotti in provenienza dagli altri Paesi terzi, subordinatamente alle condizioni da stabilirsi dal Ministero delle Finanze.

Segue ALLEGATO F (Marocco) alla TABELLA

Segue **Trattamento daziario applicabile ai prodotti originari del Marocco e a taluni prodotti petroliferi raffinati in questo Paese**

NUMERO DELLA TARIFFA 1	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 2	ALIQUOTA DEI DAZI 3
Voce n. 26.01	Minerali metallurgici, anche arricchiti; piriti di ferro arrostite (ceneri di piriti):	Trattamento daziario stabilito per le provenienze da Paesi terzi
	A. minerali di ferro e piriti di ferro arrostite (ceneri di piriti):	
	II. altri	
	B. minerali di manganese, compresi i minerali di ferro manganesiferi con tenore in manganese di 20% o più in peso	
Voce n. 26.02	Scorie, loppe, scaglie ed altri cascami della fabbricazione del ferro e dell'acciaio:	
	A. polveri di altoforno (polveri della bocca di altoforno)	
Voce n. 27.01	Carboni fossili; mattonelle, ovoidi e combustibili solidi similari ottenuti da carboni fossili	
Voce n. 27.02	Ligniti e agglomerati di ligniti	
Voce n. 27.04	Coke e semi-coke di carbon fossile, di lignite e di torba:	
	A. di carbon fossile:	
	II. altri	
	B. di lignite	
Voce n. 27.10	Oli di petrolio o di minerali bituminosi (diversi dagli oli greggi); preparazioni non nominate né comprese altrove contenenti, in peso, una quantità di olio di petrolio o di minerali bituminosi superiore od uguale al 70% e delle quali detti oli costituiscono il componente base	Trattamento daziario stabilito per le provenienze da Paesi terzi (1)
Voce n. 27.11	Gas di petrolio ed altri idrocarburi gassosi:	
	B. altri	
Voce n. 27.12	Vaselina	
Voce n. 27.13	Paraffina, cere di petrolio o di minerali bituminosi, ozocerite, cera di lignite, cera di torba, residui paraffinosi («gatsch», «slack wax», ecc.), anche colorati:	
	B. altri	
Voce n. 27.14	Bitume di petrolio, coke di petrolio e altri residui degli oli di petrolio o di minerali bituminosi	

(1) I prodotti petroliferi delle voci di tariffa nn. 27.10, 27.11, 27.12, 27.13-B e 27.14, raffinati nel Marocco, sono ammessi all'importazione in esenzione da dazio. Tuttavia, in talune condizioni da stabilirsi dagli Organi competenti delle Comunità Europee, per tutti o parte dei prodotti classificabili nelle citate voci di tariffa, è prevista l'istituzione di dazi doganali applicabili nella misura e per il periodo da determinarsi dagli stessi Organi delle suddette Comunità.

Segue ALLEGATO F (Marocco) alla TABELLA

Segue **Trattamento daziario applicabile ai prodotti originari del Marocco e a taluni prodotti petroliferi raffinati in questo Paese**

NUMERO DELLA TARIFFA 1	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 2	ALIQUOTA DEI DAZI 3
Voce n. 29.04	Alcoli aciclici e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati, nitrosi: C. polialcoli: II. mannite . . . . III. sorbite	
Voce n. 35.01	Caseine, caseinati ed altri derivati delle caseine; colle di caseina: A. caseine . . . . C. altri	
Voce n. 35.05	Destrina e colle di destrina; amidi e fecole solubili o torrefatti; colle di amido o di fecola	esenzione (1)
Voce n. 38.12	Bozzime preparate, appretti preparati e preparazioni per la mordenzatura, del tipo di quelli utilizzati nella industria tessile, nell'industria della carta, nell'industria del cuoio o in industrie simili: A. bozzime preparate ed appretti preparati: I. a base di sostanze amidacee	
Capitolo 45	Sughero e suoi lavori	
Voce n. 54.01	Lino greggio, macerato, stigliato, pettinato o altrimenti preparato, ma non filato; stoppa e cascami di lino (compresi gli sfilacciati)	
Voce n. 57.01	Canapa (« Cannabis sativa ») greggia, macerata, stigliata, pettinata o altrimenti preparata, ma non filata; stoppa e cascami di canapa (compresi gli sfilacciati)	
Voce n. 73.01	Ghise (compresa la ghisa specolare) gregge, in lingotti, pani, salmoni o masse	
Voce n. 73.02	Ferro-leghe: A. ferro-manganese: I. contenente, in peso, più di 2% di carbonio (ferro-manganese carburato)	Trattamento daziario stabilito per le provenienze da Paesi terzi
Voce n. 73.03	Rottami, cascami e avanzi di lavori di ghisa, di ferro o di acciaio	
Voce n. 73.05	Polveri di ferro o di acciaio; ferro e acciaio spugnoso (spugna): B. ferro e acciaio spugnoso (spugna)	
Voce n. 73.06	Ferro e acciaio in masselli, lingotti o masse	

(1) In aggiunta al dazio sul valore, è riscosso un elemento mobile fissato nella misura e con i criteri stabiliti dal Regolamento comunitario n. 1059/69 e dalle relative norme di applicazione.

Segue ALLEGATO F (Marocco) alla TABELLA

Segue **Trattamento daziario applicabile ai prodotti originari del Marocco e a taluni prodotti petroliferi raffinati in questo Paese**

NUMERO DELLA TARIFFA 1	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 2	ALIQUOTA DEI DAZI 3
Voce n. 73.07	Ferro e acciaio in blumi, billette, bramme e bidoni; ferro e acciaio semplicemente sbozzati per fucinatura o per battitura al maglio (sbozzi di forgia):	
	A. blumi e billette:	
	I. laminati	Trattamento daziario stabilito per le provenienze da Paesi terzi
	B. bramme e bidoni:	
	I. laminati	
Voce n. 73.08	Sbozzi in rotoli per lamiere, di ferro o di acciaio . .	
Voce n. 73.09	Larghi piatti, di ferro o di acciaio	
Voce n. 73.10	Barre di ferro o di acciaio, laminate o estruse a caldo o fucinate (compresa la vergella o bordione); barre di ferro o di acciaio ottenute o rifinite a freddo; barre forate di acciaio per la perforazione delle mine:	
	A. semplicemente laminate o estruse a caldo . . .	
	D. placcate o lavorate alla superficia (lucidate, rivestite, ecc.):	
	I. semplicemente placcate:	
	a. laminate o estruse a caldo	
Voce n. 73.11	Profilati di ferro o di acciaio, laminati o estrusi a caldo, fucinati, oppure ottenuti o rifiniti a freddo; palancole di ferro o di acciaio, anche forate o fatte di elementi riuniti:	
	A. profilati:	
	I. semplicemente laminati o estrusi a caldo . . .	
	IV. placcati o lavorati alla superficie (lucidati, rivestiti, ecc.):	
	a. semplicemente placcati:	
	1. laminati o estrusi a caldo	
	B. palancole	
Voce n. 73.12	Nastri di ferro o di acciaio, laminati a caldo o a freddo:	
	A. semplicemente laminati a caldo	
	B. semplicemente laminati a freddo:	
	I. destinati alla fabbricazione della latta (presentati in rotoli)	
	C. placcati, rivestiti o altrimenti trattati alla superficie:	
	III. stagnati:	
	a. latta	
	V. altri (ramati, ossidati artificialmente, laccati, nichelati, verniciati, placcati, parcherizzati, litografati, ecc.):	
	a. semplicemente placcati:	
	1. laminati a caldo	

Segue ALLEGATO F (Marocco) alla TABELLA

Segue **Trattamento daziario applicabile ai prodotti originari del Marocco e a taluni prodotti petroliferi raffinati in questo Paese**

NUMERO DELLA TARIFFA 1	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 2	ALIQUOTA DEI DAZI 3
Voce n. 73.13	Lamiere di ferro o di acciaio, laminate a caldo o a freddo:	
	A. lamiere dette «magnetiche»	
	B. altre lamiere:	
	I. semplicemente laminate a caldo	
	II. semplicemente laminate a freddo, dello spessore:	
	b. di più di 1 mm ma meno di 3 mm	
	c. di 1 mm o meno	
	III. semplicemente lucidate o levigate a superficie specolare	
	IV. placcate, rivestite o altrimenti trattate alla superficie:	
	b. stagnate	
	c. zincate o piombate	
	d. altre (ramate, ossidate artificialmente, laccate, nichelate, verniciate, placcate, parcherizzate, litografate, ecc.)	
	V. altrimenti foggiate o lavorate:	
	a. semplicemente tagliate in forma diversa dalla quadrata o dalla rettangolare:	
	2. altre.	
Voce n. 73.15	Acciai legati e acciai fini al carbonio, nelle forme indicate alle voci dal n. 73.06 al n. 73.14 incluso:	
	A. acciai fini al carbonio:	**Trattamento daziario stabilito per le provenienze da Paesi terzi**
	I. lingotti, blumi, billette, bramme, bidoni:	
	b. altri	
	III. sbozzi in rotoli per lamiere	
	IV. larghi piatti	
	V. barre (comprese la vergella o bordione e le barre forate per la perforazione delle mine) e profilati:	
	b. semplicemente laminati o estrusi a caldo . .	
	d. placcati o lavorati alla superficie (lucidati, rivestiti, ecc.):	
	1. semplicemente placcati:	
	aa. laminati o estrusi a caldo	
	VI. nastri:	
	a. semplicemente laminati a caldo	
	c. placcati, rivestiti o altrimenti trattati alla superficie:	
	1. semplicemente placcati:	
	aa. laminati a caldo	
	VII. lamiere:	
	a. semplicemente laminate a caldo	
	b. semplicemente laminate a freddo, dello spessore:	
	2. inferiore a 3 mm	
	c. lucidate, placcate, rivestite o altrimenti trattate alla superficie	

Segue ALLEGATO F (Marocco) alla TABELLA

Segue **Trattamento daziario applicabile ai prodotti originari del Marocco e a taluni prodotti petroliferi raffinati in questo Paese**

NUMERO DELLA TARIFFA 1	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 2	ALIQUOTA DEI DAZI 3
(*73.15*-A-VII)	d. altrimenti foggiate o lavorate:	
	1. semplicemente tagliate in forma diversa dalla quadrata o dalla rettangolare	
	B. acciai legati:	
	I. lingotti, blumi, billette, bramme, bidoni:	
	b. altri	
	III. sbozzi in rotoli per lamiere	
	IV. larghi piatti	
	V. barre (comprese la vergella o bordione e le barre forate per la perforazione delle mine) e profilati:	
	b. semplicemente laminati o estrusi a caldo . .	
	d. placcati o lavorati alla superficie (lucidati, rivestiti, ecc.):	
	1. semplicemente placcati:	
	aa. laminati o estrusi a caldo	
	VI. nastri:	
	a. semplicemente laminati a caldo	
	c. placcati, rivestiti o altrimenti trattati alla superficie:	
	1. semplicemente placcati:	
	aa. laminati a caldo	
	VII. lamiere:	
	a. lamiere dette «magnetiche»	
	b. altre lamiere:	
	1. semplicemente laminate a caldo	Trattamento daziario stabilito per le provenienze da Paesi terzi
	2. semplicemente laminate a freddo, dello spessore:	
	bb. inferiore a 3 mm	
	3. lucidate, placcate, rivestite o altrimenti trattate alla superficie	
	4. altrimenti foggiate o lavorate:	
	aa. semplicemente tagliate in forma diversa dalla quadrata o dalla rettangolare .	
Voce n. 73.16	Elementi per la costruzione di strade ferrate, di ghisa, di ferro o di acciaio: rotaie, controrotaie, aghi, cuori, incroci e scambi, tiranti per aghi, rotaie a cremagliera, traverse, stecche, cuscinetti, cunei, piastre di appoggio, piastre di fissaggio, piastre e barre di scartamento e altri pezzi specialmente costruiti per la posa, la congiunzione o il fissaggio delle rotaie:	
	A. rotaie:	
	II. altre	
	B. controrotaie	
	C. traverse	
	D. stecche e piastre d'appoggio:	
	I. laminate	

Il Ministro per le finanze: VALSECCHI

ALLEGATO G (Tunisia) alla TABELLA

TRATTAMENTO DAZIARIO APPLICABILE AI PRODOTTI ORIGINARI DELLA TUNISIA E A TALUNI PRODOTTI PETROLIFERI RAFFINATI IN QUESTO PAESE

A decorrere dal 1° settembre 1969 fino al 31 agosto 1974, i prodotti *originari* della Tunisia sono ammessi all'importazione in esenzione da dazio, ad esclusione di quelli sottoelencati per i quali, durante lo stesso periodo di validità, si applica il trattamento daziario a fianco di ciascuno indicato.

Le aliquote dei dazi da prendere in considerazione per il calcolo dei dazi ridotti sono quelle effettivamente applicate ad ogni momento nei confronti dei Paesi terzi. I dazi ridotti sono applicati arrotondandoli, se del caso, alla prima cifra decimale.

NUMERO DELLA TARIFFA 1	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 2	ALIQUOTA DEI DAZI 3
Capitolo 1	Animali vivi	Trattamento daziario stabilito per le provenienze da Paesi terzi
Voce n. 02.01	Carni e frattaglie, commestibili, degli animali compresi nelle voci dal n. 01.01 al n. 01.04 incluso, fresche, refrigerate o congelate:	
	A. carni:	
	I. della specie equina, asinina e mulesca	
	II. della specie bovina	
	III. della specie suina	
	ex IV. altre:	
	— della specie ovina domestica	
	B. frattaglie	
Voce n. 02.02	Volatili morti da cortile e loro frattaglie, commestibili (esclusi i fegati), freschi, refrigerati o congelati . . .	
Voce n. 02.03	Fegati di volatili, freschi, refrigerati, congelati, salati o in salamoia	
Voce n. 02.05	Lardo, escluso il lardo comportante parti magre (ventresca), grasso di maiale e grasso di volatili non pressati né fusi, né estratti con solventi, freschi refrigerati, congelati, salati o in salamoia, secchi o affumicati .	
Voce n. 02.06	Carni e frattaglie, commestibili, di qualsiasi specie (esclusi i fegati di volatili), salate o in salamoia, secche o affumicate	
Voce n. 03.01	Pesci freschi (vivi o morti), refrigerati o congelati:	Trattamento daziario stabilito per le provenienze da Paesi terzi
	A. d'acqua dolce:	
	I. trote ed altri salmonidi:	
	a. trote	
	III. carpe	
Capitolo 4	Latte e derivati del latte; uova di volatili; miele naturale; prodotti commestibili di origine animale, non nominati né compresi altrove	Trattamento daziario stabilito per le provenienze da Paesi terzi
Voce n. 05.04	Budella, vesciche e stomachi di animali, interi o in pezzi, esclusi quelli di pesci	

Segue ALLEGATO G (Tunisia) alla TABELLA

Segue **Trattamento daziario applicabile ai prodotti originari della Tunisia e a taluni prodotti petroliferi raffinati in questo Paese**

NUMERO DELLA TARIFFA 1	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 2	ALIQUOTA DEI DAZI 3
Voce n. 05.15	Prodotti di origine animale, non nominati né compresi altrove; animali morti dei Capitoli 1 o 3, non atti all'alimentazione umana:	Trattamento daziario stabilito per le provenienze da Paesi terzi
	B. altri	
Capitolo 6	Piante vive e prodotti della floricoltura . . .	
Voce n. 07.01	Ortaggi e piante mangerecce, freschi o refrigerati . . .	
Voce n. 07.02	Ortaggi e piante mangerecce, anche cotti, congelati . .	
Voce n. 07.03	Ortaggi e piante mangerecce, presentati immersi in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione, ma non specialmente preparati per il consumo immediato	
Voce n. 07.04	Ortaggi e piante mangerecce, disseccati, disidratati o evaporati, anche tagliati in pezzi o in fette oppure macinati o polverizzati, ma non altrimenti preparati .	
Voce n. 07.05	Legumi da granella, secchi, sgranati, anche decorticati o spezzati:	
	— destinati alla semina	
Voce n. 07.06	Radici di manioca, d'arrow-root e di salep, topinambur, patate dolci ed altre simili radici e tuberi ad alto tenore di amido o di inulina, anche secchi o tagliati in pezzi; midollo della palma a sago	
Voce n. 08.01	Datteri, banane, ananassi, manghi, mangoste, avocadi, guaiave, noci di cocco, noci del Brasile, noci di acagiù (o di anacardio), freschi o secchi, in guscio o senza guscio:	
	ex A. datteri:	
	— presentati in imballaggi immediati di contenuto netto superiore a 35 kg	
	B. banane	
	C. ananassi	
	D. avocadi	
	E. noci di cocco	
	F. noci di acagiù (o di anacardio)	
	G. noci del Brasile	
	H. altri	
Voce n. 08.02	Agrumi freschi o secchi:	
	A. arance:	
	I. arance dolci, fresche	20% dei dazi applicabili per gli stessi prodotti in provenienza da Paesi terzi (1)
	II. altre:	
	— fresche.	
	— non nominate	Trattamento daziario stabilito per le provenienze da Paesi terzi

(1) In talune condizioni, da stabilirsi dagli Organi competenti delle Comunità europee, è prevista l'applicazione dei dazi stabiliti per gli stessi prodotti in provenienza da Paesi terzi.

Segue ALLEGATO G (Tunisia) alla TABELLA

Segue **Trattamento daziario applicabile ai prodotti originari della Tunisia e a taluni prodotti petroliferi raffinati in questo Paese**

NUMERO DELLA TARIFFA 1	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 2	ALIQUOTA DEI DAZI 3
(08.02)	B. mandarini e mandarini satsuma (o sazuma); clementine, tangerini, ed altri simili ibridi di agrumi:	
	— freschi	20% del dazio applicabile per gli stessi prodotti in provenienza da Paesi terzi (1)
	— altri	Trattamento daziario stabilito per le provenienze da Paesi terzi
	C. limoni:	
	— freschi	20% del dazio applicabile per gli stessi prodotti in provenienza da Paesi terzi (1)
	— altri	Trattamento daziario stabilito per le provenienze da Paesi terzi
	D. pompelmi e pomeli	Trattamento daziario stabilito per le provenienze da Paesi terzi
	E. altri	Trattamento daziario stabilito per le provenienze da Paesi terzi
Voce n. 08.03	Fichi, freschi o secchi	Trattamento daziario stabilito per le provenienze da Paesi terzi
Voce n. 08.04	Uve, fresche o secche	Trattamento daziario stabilito per le provenienze da Paesi terzi
Voce n. 08.05	Frutta a guscio (escluse quelle della voce n. 08.01), fresche o secche, anche sgusciate o decorticate:	
	A. mandorle	Trattamento daziario stabilito per le provenienze da Paesi terzi
	B. noci comuni	Trattamento daziario stabilito per le provenienze da Paesi terzi
	C. castagne e marroni	Trattamento daziario stabilito per le provenienze da Paesi terzi
	D. pistacchi	Trattamento daziario stabilito per le provenienze da Paesi terzi
	E. noci di Pecan	Trattamento daziario stabilito per le provenienze da Paesi terzi
	G. altre	Trattamento daziario stabilito per le provenienze da Paesi terzi
Voce n. 08.06	Mele, pere e cotogne, fresche	Trattamento daziario stabilito per le provenienze da Paesi terzi
Voce n. 08.07	Frutta a nocciolo, fresche	Trattamento daziario stabilito per le provenienze da Paesi terzi
Voce n. 08.08	Bacche fresche	Trattamento daziario stabilito per le provenienze da Paesi terzi
Voce n. 08.09	Altre frutta fresche	Trattamento daziario stabilito per le provenienze da Paesi terzi
Voce n. 08.10	Frutta, anche cotte, congelate, senza aggiunta di zuccheri	Trattamento daziario stabilito per le provenienze da Paesi terzi
Voce n. 08.11	Frutta temporaneamente conservate (per esempio, mediante anidride solforosa o immerse nell'acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione), ma non atte per il consumo nello stato in cui sono presentate	Trattamento daziario stabilito per le provenienze da Paesi terzi
Voce n. 08.12	Frutta secche (escluse quelle delle voci dal n. 08.01 al n. 08.05 incluso)	Trattamento daziario stabilito per le provenienze da Paesi terzi

(1) In talune condizioni, da stabilirsi dagli Organi competenti delle Comunità europee, è prevista l'applicazione dei dazi stabiliti per gli stessi prodotti in provenienza da Paesi terzi.

Segue ALLEGATO G (Tunisia) alla TABELLA

Segue **Trattamento daziario applicabile ai prodotti originari della Tunisia e a taluni prodotti petroliferi raffinati in questo Paese**

NUMERO DELLA TARIFFA 1	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 2	ALIQUOTA DEI DAZI 3
Voce n. 08.13	Scorze di agrumi e di meloni, fresche, congelate, presentate immerse nell'acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione, oppure secche . . .	Trattamento daziario stabilito per le provenienze da Paesi terzi
Voce n. 09.01	Caffè, anche torrefatto o decaffeinizzato; bucce e pellicole di caffè; succedanei del caffè contenenti caffè in qualsiasi proporzione	
Voce n. 09.02	Tè	
Voce n. 09.03	Mate	
Voce n. 09.04	Pepe (del genere « Piper »); pimenti (del genere « Capsicum » e del genere « Pimenta »): A. non tritati né macinati: I. pepe	
Voce n. 09.05	Vaniglia	
Voce n. 09.06	Cannella e fiori di cinnamomo	
Voce n. 09.07	Garofani (antofilli, chiodi e steli)	
Voce n. 09.08	Noci moscate, macis, amomi e cardamomi	
Capitolo 10	Cereali	
Capitolo 11	Prodotti della macinazione; malto; amidi e fecole; glutine; inulina	
Voce n. 12.01	Semi e frutti oleosi, anche frantumati	
Voce n. 12.02	Farine di semi e di frutti oleosi, non disoleate, esclusa la farina di senapa	
Voce n. 12.03	Semi, spore e frutti da sementa	
Voce n. 12.04	Barbabietole da zucchero, anche tagliate in fettucce, fresche, disseccate o in polvere; canne da zucchero .	
Voce n. 12.05	Radici di cicoria, fresche o disseccate, anche tagliate, non torrefatte	
Voce n. 12.06	Luppolo (coni e luppolina)	
Voce n. 12.09	Paglia e lolla di cereali, gregge, anche trinciate . . .	
Voce n. 12.10	Barbabietole da foraggio, navoni-rutabaga, radici da foraggio; fieno, erba medica, lupinella, trifoglio, cavoli da foraggio, lupino, veccia ed altri simili prodotti da foraggio	

Segue ALLEGATO G (Tunisia) alla TABELLA

Segue **Trattamento daziario applicabile ai prodotti originari della Tunisia e a taluni prodotti petroliferi raffinati in questo Paese**

NUMERO DELLA TARIFFA 1	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 2	ALIQUOTA DEI DAZI 3
Voce n. 13.03	Succhi ed estratti vegetali; sostanze pectiche, pectinati e pectati; agar-agar ed altre mucillaggini ed ispessenti derivati da vegetali :	
	B. sostanze pectiche, pectinati e pectati :	
	— pectina	
Voce n. 15.01	Strutto, altri grassi di maiale e grassi di volatili, pressati, fusi od estratti a mezzo di solventi	
Voce n. 15.02	Sevi (delle specie bovina, ovina e caprina) greggi, fusi od estratti a mezzi di solventi, compresi i servi detti « primo sugo »	Trattamento daziario stabilito per le provenienze da Paesi terzi
Voce n. 15.03	Stearina solare; oleostearina; olio di strutto e oleomargarına non emulsionata, non mescolati né altrimenti preparati	
Voce n. 15.04	Grassi e oli di pesci e di mammiferi marini, anche raffinati	
Voce n. 15.07	Oli vegetali fissi, fluidi o concreti, greggi, depurati o raffinati :	
	A. olio di oliva :	
	I. che ha subito un processo di raffinazione . . .	Trattamento daziario stabilito per le provenienze da Paesi terzi. Se ottenuto totalmente in Tunisia e trasportato direttamente da questo Paese nella Comunità, i prelievi si applicano nella misura e con i criteri stabiliti dal Regolamento comunitario numero 136/66 e dalle relative norme di applicazione
	II. altro	
	B. oli di legno della Cina, di abrasin, di Tung, di oleococa, di oiticica; cera di Mirica e cera del Giappone	
	C. olio di ricino	
	D. altri oli	
Voce n. 15.12	Oli e grassi animali o vegetali parzialmente o totalmente idrogenati e oli e grassi animali o vegetali solidificati o induriti mediante qualsiasi altro processo, anche raffinati, ma non preparati	Trattamento daziario stabilito per le provenienze da Paesi terzi
Voce n. 15.13	Margarina, imitazioni dello strutto e altri grassi alimentari preparati	
Voce n. 15.17	Residui provenienti dalla lavorazione delle sostanze grasse o delle cere animali o vegetali	
Voce n. 16.01	Salsicce, salami e simili, di carni, di frattaglie o di sangue	
Voce n. 16.02	Altre preparazioni e conserve di carni o di frattaglie .	

Segue ALLEGATO G (Tunisia) alla TABELLA

Segue Trattamento daziario applicabile ai prodotti originari della Tunisia e a taluni prodotti petroliferi raffinati in questo Paese

NUMERO DELLA TARIFFA 1	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 2	ALIQUOTA DEI DAZI 3
Voce n. 16.03	Estratti e sughi di carne ed estratti di pesce	Trattamento daziario stabilito per le provenienze da Paesi terzi
Voce n. 16.04	Preparazioni e conserve di pesci, compreso il caviale ed i suoi succedanei:	
	A. caviale e succedanei del caviale:	
	I. caviale (uova di storione)	30 % dei dazi applicabili per gli stessi prodotti in provenienza da Paesi terzi
	II. altri	
	B. salmonidi	
	C. aringhe	
	D. sardine	Trattamento daziario stabilito per le provenienze da Paesi terzi
	E. tonni	
	F. boniti, sgombri e acciughe	30 % dei dazi applicabili per gli stessi prodotti in provenienza da Paesi terzi
	G. altre	
Voce n. 16.05	Crostacei e molluschi (compresi i testacei), preparati o conservati	
Voce n. 17.01	Zuccheri di barbabietola e di canna, allo stato solido	Trattamento daziario stabilito per le provenienze da Paesi terzi
Voce n. 17.02	Altri zuccheri; sciroppi; succedanei del miele, anche misti con miele naturale; zuccheri e melassi, caramellati	
Voce n. 17.03	Melassi, anche decolorati	
Voce n. 17.04	Prodotti a base di zuccheri non contenenti cacao:	
	B. gomme da masticare del genere « chewing-gum »	esenzione (1)
	C. preparazione detta « cioccolato bianco »	
	D. altri	
Voce n. 17.05	Zuccheri, sciroppi e melassi, aromatizzati o coloriti (compreso lo zucchero vanigliato, alla vaniglia o alla vaniglina), esclusi i succhi di frutta addizionati di zuccheri in qualsiasi proporzione	Trattamento daziario stabilito per le provenienze da Paesi terzi
Voce n. 18.01	Cacao in grani, greggio o torrefatto, anche infranto .	
Voce n. 18.02	Gusci o bucce, pellicole, residui di cacao	
Voce n. 18.06	Cioccolata e altre preparazioni alimentari contenenti cacao	
Capitolo 19	Preparazioni a base di cereali, di farine, di amidi o di fecole; prodotti della pasticceria	esenzione (1)

(1) In aggiunta al dazio sul valore, è riscosso un elemento mobile fissato nella misura e con i criteri stabiliti dal Regolamento comunitario n. 1059/69 e dalle relative norme di applicazione.

Segue ALLEGATO G (Tunisia) alla TABELLA

Segue **Trattamento daziario applicabile ai prodotti originari della Tunisia e a taluni prodotti petroliferi raffinati in questo Paese**

NUMERO DELLA TARIFFA 1	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 2	ALIQUOTA DEI DAZI 3
Voce n. 20.01	Ortaggi, piante mangerecce e frutta, preparati o conservati nell'aceto o nell'acido acetico, con o senza sale, spezie, mostarda o zuccheri:	
	A. « chutney » di mango	Trattamento daziario stabilito per le provenienze da Paesi terzi
	ex B. altri:	
	— cetriolini	
Voce n. 20.02	Ortaggi e piante mangerecce, preparati o conservati senza aceto o acido acetico:	
	A. funghi.	50% dei dazi applicabili per gli stessi prodotti in provenienza da Paesi terzi
	B. tartufi.	
	C. pomodori	Trattamento daziario stabilito per le provenienze da Paesi terzi
	D. asparagi	
	E. crauti	
	G. piselli e fagiolini	
	H. altri, compresi i miscugli:	
	— carote e miscugli	
	— non nominati.	50% del dazio applicabile per gli stessi prodotti in provenienza da Paesi terzi
Voce n. 20.03	Frutta congelate, con aggiunta di zuccheri	Trattamento daziario stabilito per le provenienze da Paesi terzi
Voce n. 20.04	Frutta, scorze di frutta, piante e parti di piante, cotte negli zuccheri o candite (sgocciolate, diacciate, cristallizzate)	
Voce n. 20.05	Puree e paste di frutta, gelatine, marmellate, ottenute mediante cottura, anche con aggiunta di zuccheri:	
	A. puree e paste di marroni:	
	I. aventi tenore, in peso, di zucchero superiore a 13%	
	II. altre	50% del dazio applicabile per gli stessi prodotti in provenienza da Paesi terzi
	B. marmellate di agrumi:	
	I. aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 30%	Trattamento daziario stabilito per le provenienze da Paesi terzi
	II. aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 13% e inferiore o uguale a 30%	
	III. altre	50% del dazio applicabile per gli stessi prodotti in provenienza da Paesi terzi
	C. altre:	
	I. aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 30%	Trattamento daziario stabilito per le provenienze da Paesi terzi
	II. aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 13% e inferiore o uguale a 30%	
	III. non nominate.	50% del dazio applicabile per gli stessi prodotti in provenienza da Paesi terzi

Segue ALLEGATO G (Tunisia) alla TABELLA

Segue **Trattamento daziario applicabile ai prodotti originari della Tunisia e a taluni prodotti petroliferi raffinati in questo Paese**

NUMERO DELLA TARIFFA 1	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 2	ALIQUOTA DEI DAZI 3
Voce n. 20.06	Frutta altrimenti preparate o conservate, anche con aggiunta di zuccheri o di alcole:	
	A. frutta a guscio, comprese le arachidi, tostate . .	Trattamento daziario stabilito per le provenienze da Paesi terzi
	B. altre:	
	I. con aggiunta di alcole.	
	II. senza aggiunta di alcole:	
	a. con aggiunta di zuccheri, in imballaggi immediati di contenuto netto di più di 1 kg . . .	
	b. con aggiunta di zuccheri, in imballaggi immediati di contenuto netto di 1 kg o meno . . .	
	c. senza aggiunta di zuccheri, in imballaggi immediati di contenuto netto:	
	1. di 4,5 kg o più:	
	aa. albicocche:	
	— mezze albicocche	50% del dazio applicabile per gli stessi prodotti in provenienza da Paesi terzi
	— altre.	Trattamento daziario stabilito per le provenienze da Paesi terzi
	bb. pesche (comprese le pesche noci) e prugne:	
	— mezze pesche (comprese le pesche noci)	50% del dazio applicabile per gli stessi prodotti in provenienza da Paesi terzi
	— altre.	Trattamento daziario stabilito per le provenienze da Paesi terzi
	cc. altre frutta	
	dd. miscugli di frutta	
	2. di meno di 4,5 kg:	
	— mezze albicocche e mezze pesche (comprese le pesche noci)	50% del dazio applicabile per gli stessi prodotti in provenienza da Paesi terzi
	— altre.	Trattamento daziario stabilito per le provenienze da Paesi terzi
Voce n. 20.07	Succhi di frutta (compresi i mosti d'uva) o di ortaggi, non fermentati, senza aggiunta di alcole, anche addizionati di zuccheri	
Voce n. 21.01	Cicoria torrefatta ed altri succedanei torrefatti del caffè e loro estratti:	
	A. cicoria torrefatta ed altri succedanei torrefatti del caffè:	
	II. altri	esenzione (1)
	B. estratti:	
	II. altri	
Voce n. 21.06	Lieviti naturali, vivi o morti, lieviti artificiali preparati:	
	A. lieviti naturali vivi:	
	II. lieviti di panificazione	

(1) In aggiunta al dazio sul valore, è riscosso un elemento mobile fissato nella misura e con i criteri stabiliti dal Regolamento comunitario n. 1059/69 e dalle relative norme di applicazione.

Segue ALLEGATO G (Tunisia) alla TABELLA

Segue **Trattamento daziario applicabile ai prodotti originari della Tunisia e a taluni prodotti petroliferi raffinati in questo Paese**

NUMERO DELLA TARIFFA 1	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 2	ALIQUOTA DEI DAZI 3
Voce n. 21.07	Preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove:	
	A. cereali in semi o in spighe, precotti o altrimenti preparati	esenzione (1)
	B. paste alimentari non ripiene, cotte; paste alimentari ripiene	esenzione (1)
	C. gelati	esenzione (1)
	D. iogurt preparati; latti in polvere preparati per la alimentazione dei fanciulli o per usi dietetici o culinari	esenzione (1)
	E. preparazione dette «fondute»	esenzione (1)
	F. altre:	
	I. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 1,5% di materie grasse provenienti dal latte:	
	a. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5% di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio):	
	2. aventi tenore, in peso, di amido o di fecola uguale o superiore a 5%	esenzione (1)
	b. aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore a 5% e inferiore a 15%	esenzione (1)
	c. aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore a 15% e inferiore a 30%	esenzione (1)
	d. aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore a 30% e inferiore a 50%	esenzione (1)
	e. aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore a 50% e inferiore a 85%	esenzione (1)
	f. aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore a 85%	esenzione (1)
	II. aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte uguale o superiore a 1,5% e inferiore a 6%	esenzione (1)
	III. aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte uguale o superiore a 6% e inferiore a 12%	esenzione (1)
	IV. aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte uguale o superiore a 12% e inferiore a 18%	esenzione (1)
	V. aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte uguale o superiore a 18% e inferiore a 26%	esenzione (1)
	VI. aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte uguale o superiore a 26% e inferiore a 45%	esenzione (1)
	VII. aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte uguale o superiore a 45% e inferiore a 65%	esenzione (1)

(1) In aggiunta al dazio sul valore, è riscosso un elemento mobile fissato nella misura e con i criteri stabiliti dal Regolamento comunitario n. 1059/69 e dalle relative norme di applicazione.

Segue ALLEGATO G (Tunisia) alla TABELLA

Segue Trattamento daziario applicabile ai prodotti originari della Tunisia e a taluni prodotti petroliferi raffinati in questo Paese

NUMERO DELLA TARIFFA 1	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 2	ALIQUOTA DEI DAZI 3
(21.07-F)	VIII. aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte uguale o superiore a 65 % e inferiore a 85 %	
	X. aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte uguale o superiore a 85 % . . .	
Voce n. 22.02	Limonate, acque gassose aromatizzate (comprese le acque minerali aromatizzate) ed altre bevande non alcoliche, esclusi i succhi di frutta o di ortaggi della voce n. 20.07:	esenzione (1)
	B. altre	
Voce n. 22.04	Mosti di uve parzialmente fermentati, anche mutizzati con metodi diversi dall'aggiunta di alcole	
Voce n. 22.05	Vini di uve fresche; mosti di uve fresche mutizzati con alcole (mistelle)	
Voce n. 22.07	Sidro, sidro di pere, idromele ed altre bevande fermentate	
Voce n.ex 22.08	Alcole etilico non denaturato di 80° e piú; alcole etilico denaturato di qualsiasi gradazione:	
	— ottenuto con prodotti agricoli che figurano nell'Allegato II del Trattato che istituisce la Comunità economica europea	
Voce n. 22.09	Alcole etilico non denaturato di meno di 80°; acquaviti, liquori ed altre bevande alcoliche; preparazioni alcoliche composte (dette «estratti concentrati») per la fabbricazione delle bevande:	
	ex A. alcole etilico non denaturato di meno di 80°:	
	— ottenuto con prodotti agricoli che figurano nell'Allegato II del Trattato che istituisce la Comunità economica europea	Trattamento daziario stabilito per le provenienze da Paesi terzi (2)
Voce n. 22.10	Aceti commestibili e loro succedanei commestibili . .	
Voce n. 23.02	Crusche, stacciature ed altri residui della vagliatura, della molitura o di altre lavorazioni dei cereali e dei legumi	
Voce n. 23.03	Polpe di barbabietole, cascami di canne da zucchero esaurite ed altri cascami della fabbricazione dello zucchero; avanzi della fabbricazione della birra e della distillazione degli alcoli; avanzi della fabbricazione degli amidi ed altri avanzi e residui simili	
Voce n. 23.04	Panelli, sansa di olive ed altri residui dell'estrazione degli oli vegetali, escluse le morchie	
Voce n. 23.05	Fecce di vino; tartaro greggio	
Voce n. 23.06	Prodotti di origine vegetale del genere di quelli utilizzati per la nutrizione degli animali, non nominati né compresi altrove	

(1) In aggiunta al dazio sul valore, è riscosso un elemento mobile fissato nella misura e con i criteri stabiliti dal Regolamento comunitario n. 1059/69 e dalle relative norme di applicazione.

(2) A decorrere dal 1° gennaio 1972 e al piú tardi fino al 31 agosto 1973, per i vini di uve fresche, della voce di tariffa n. ex 22.05, originari e provenienti dalla Tunisia, si applicano dazi pari a 60% di quelli stabiliti per gli stessi prodotti in provenienza dagli Altri Paesi terzi, subordinatamente alle condizioni da stabilirsi dal Ministero delle Finanze.

Segue ALLEGATO G (Tunisia) alla TABELLA

Segue **Trattamento daziario applicabile ai prodotti originari della Tunisia e a taluni prodotti petroliferi raffinati in questo Paese**

NUMERO DELLA TARIFFA 1	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 2	ALIQUOTA DEI DAZI 3
Voce n. 23.07	Preparazioni foraggere melassate o zuccherate; altre preparazioni del genere di quelle utilizzate nell'alimentazione degli animali.	Trattamento daziario stabilito per le provenienze da Paesi terzi
Voce n. 24.01	Tabacchi greggi o non lavorati; cascami di tabacco .	
Voce n. 26.01	Minerali metallurgici, anche arricchiti; piriti di ferro arrostite (ceneri di piriti):	
	A. minerali di ferro e piriti di ferro arrostite (ceneri di piriti):	
	II. altri	
	B. minerali di manganese, compresi i minerali di ferro manganesiferi con tenore in manganese di 20% o piú in peso	
Voce n. 26.02	Scorie, loppe, scaglie ed altri cascami della fabbricazione del ferro e dell'acciaio:	
	A. polveri di altoforno (polveri della bocca di altoforno)	
Voce n. 27.01	Carboni fossili; mattonelle, ovoidi e combustibili solidi similari ottenuti da carboni fossili	
Voce n. 27.02	Ligniti e agglomerati di ligniti	
Voce n. 27.04	Coke e semi-coke di carbon fossile, di lignite e di torba:	
	A. di carbon fossile:	
	II. altri	
	B. di lignite	
Voce n. 27.10	Oli di petrolio o di minerali bituminosi (diversi dagli oli greggi); preparazioni non nominate né comprese altrove contenenti, in peso, una quantità di olio di petrolio o di minerali bituminosi superiore od uguale al 70% e delle quali detti oli costituiscano il componente base	Trattamento daziario stabilito per le provenienze da Paesi terzi (1)
Voce n. 27.11	Gas di petrolio ed altri idrocarburi gassosi:	
	B. altri	
Voce n. 27.12	Vaselina	
Voce n. 27.13	Paraffina, cere di petrolio o di minerali bituminosi, ozocerite, cera di lignite, cera di torba, residui paraffinosi («gatsch», «slack wax», ecc.), anche colorati:	
	B. altri	
Voce n. 27.14	Bitume di petrolio, coke di petrolio e altri residui degli oli di petrolio o di minerali bituminosi	

(1) I prodotti petroliferi delle voci di tariffa n.ri 27.10, 27.11-B, 27.12, 27.13-B e 27.14, raffinati in Tunisia, sono ammessi all'importazione in esenzione da dazio. Tuttavia, in talune condizioni da stabilirsi dagli Organi competenti delle Comunità europee, per tutti o parte dei prodotti classificabili nelle citate voci di tariffa, è prevista l'istituzione di dazi doganali applicabili nella misura e per il periodo da determinarsi dagli stessi Organi delle suddette Comunità.

Segue ALLEGATO G (Tunisia) alla TABELLA

Segue **Trattamento daziario applicabile ai prodotti originari della Tunisia e a taluni prodotti petroliferi raffinati in questo Paese**

NUMERO DELLA TARIFFA 1	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 2	ALIQUOTA DEI DAZI 3
Voce n. 29.04	Alcoli aciclici e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati, nitrosi :	
	C. polialcolici :	
	II. mannite	
	III. sorbite	
Voce n. 35.01	Caseine, caseinati ed altri derivati delle caseine; colle di caseina :	
	A. caseine	
	C. altri	
Voce n. 35.05	Destrina e colle di destrina; amidi e fecole solubili o torrefatti; colle di amido o di fecola	esenzione (1)
Voce n. 38.12	Bozzime preparate, appretti preparati e preparazioni per la mordenzatura, del tipo di quelli utilizzati nella industria tessile, nell'industria della carta, nell'industria del cuoio o in industrie simili :	
	A. bozzime preparate ed appretti preparati :	
	I. a base di sostanze amidacee	
Capitolo 45	Sughero e suoi lavori	
Voce n. 54.01	Lino greggio, macerato, stigliato, pettinato o altrimenti preparato, ma non filato; stoppa e cascami di lino (compresi gli sfilacciati)	
Voce n. 57.01	Canapa (« Cannabis sativa ») greggia, macerata, stigliata, pettinata o altrimenti preparata, ma non filata; stoppa e cascami di canapa (compresi gli sfilacciati)	
Voce n. 73.01	Ghise (compresa la ghisa specolare) gregge, in lingotti, pani, salmoni o masse	
Voce n. 73.02	Ferro-leghe :	Trattamento daziario stabilito per le provenienze da Paesi terzi
	A. ferro-manganese :	
	I. contenente, in peso, piú di 2 % di carbonio (ferromanganese carburato)	
Voce n. 73.03	Rottami, cascami e avanzi di lavori di ghisa, di ferro o di acciaio	
Voce n. 73.05	Polveri di ferro o di acciaio; ferro e acciaio spugnoso (spugna) :	
	B. ferro e acciaio spugnoso (spugna)	
Voce n. 73.06	Ferro e acciaio in masselli, lingotti o masse	

(1) In aggiunta al dazio sul valore, è riscosso un elemento mobile fissato nella misura e con i criteri stabiliti dal Regolamento comunitario n. 1059/69 e dalle relative norme di applicazione.

Segue ALLEGATO G (Tunisia) alla TABELLA

Segue **Trattamento daziario applicabile ai prodotti originari della Tunisia e a taluni prodotti petroliferi raffinati in questo Paese**

NUMERO DELLA TARIFFA 1	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 2	ALIQUOTA DEI DAZI 3
Voce n. 73.07	Ferro e acciaio in blumi, billette, bramme e bidoni; ferro e acciaio semplicemente sbozzati per fucinatura o per battitura al maglio (sbozzi di forgia):	
	A. blumi e billette:	
	I. laminati	Trattamento daziario stabilito per le provenienze da Paesi terzi
	B. bramme e bidoni:	
	I. laminati	
Voce n. 73.08	Sbozzi in rotoli per lamiere, di ferro o di acciaio . . .	
Voce n. 73.09	Larghi piatti, di ferro o di acciaio	
Voce n. 73.10	Barre di ferro o di acciaio, laminate o estruse a caldo o fucinate (compresa la vergella o bordione); barre di ferro o di acciaio ottenute o rifinite a freddo; barre forate di acciaio per la perforazione delle mine:	
	A. semplicemente laminate o estruse a caldo . . .	
	D. placcate o lavorate alla superficie (lucidate, rivestite, ecc.):	
	I. semplicemente placcate:	
	a. laminate o estruse a caldo	
Voce n. 73.11	Profilati di ferro o di acciaio, laminati o estrusi a caldo, fucinati, oppure ottenuti o rifiniti a freddo; palancole di ferro o di acciaio, anche forate o fatte di elementi riuniti:	
	A. profilati:	
	I. semplicemente laminati o estrusi a caldo . . .	
	IV. placcati o lavorati alla superficie (lucidati, rivestiti, ecc.):	
	a. semplicemente placcati:	
	1. laminati o estrusi a caldo	
	B. palancole	
Voce n. 73.12	Nastri di ferro o di acciaio, laminati a caldo o a freddo:	
	A. semplicemente laminati a caldo	
	B. semplicemente laminati a freddo:	
	I. destinati alla fabbricazione della latta (presentati in rotoli)	
	C. placcati, rivestiti o altrimenti trattati alla superficie:	
	III. stagnati:	
	a. latta	
	V. altri (ramati, ossidati artificialmente, laccati, nichelati, verniciati, placcati, parcherizzati, litografati, ecc.):	
	a. semplicemente placcati:	
	1. laminati a caldo	

Segue ALLEGATO G (Tunisia) alla TABELLA

Segue Trattamento daziario applicabile ai prodotti originari della Tunisia e a taluni prodotti petroliferi raffinati in questo Paese

NUMERO DELLA TARIFFA 1	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 2	ALIQUOTA DEI DAZI 3
Voce n. 73.13	Lamiere di ferro o di acciaio, laminate a caldo o a freddo:	
	A. lamiere dette «magnetiche»	
	B. altre lamiere:	
	I. semplicemente laminate a caldo	
	II. semplicemente laminate a freddo, dello spessore:	
	b. di più di 1 mm ma meno di 3 mm	
	c. di 1 mm o meno	
	III. semplicemente lucidate o levigate a superficie specolare	
	IV. placcate, rivestite o altrimenti trattate alla superficie:	
	b. stagnate	
	c. zincate o piombate	
	d. altre (ramate, ossidate artificialmente, laccate, nichelate, verniciate, placcate, parcherizzate, litografate, ecc.)	
	V. altrimenti foggiate o lavorate:	
	a. semplicemente tagliate in forma diversa dalla quadrata o dalla rettangolare:	
	2. altre.	
Voce n. 73.15	Acciai legati e acciai fini al carbonio, nelle forme indicate alle voci dal n. 73.06 al n. 73.14 incluso:	
	A. acciai fini al carbonio:	
	I. lingotti, blumi, billette, bramme, bidoni:	
	b. altri	Trattamento daziario stabilito per le provenienze da Paesi terzi
	III. sbozzi in rotoli per lamiere	
	IV. larghi piatti	
	V. barre (comprese la vergella o bordione e le barre forate per la perforazione delle mine) e profilati:	
	b. semplicemente laminati o estrusi a caldo . .	
	d. placcati o lavorati alla superficie (lucidati, rivestiti, ecc.):	
	1. semplicemente placcati:	
	aa. laminati o estrusi a caldo	
	VI. nastri:	
	a. semplicemente laminati a caldo	
	c. placcati, rivestiti o altrimenti trattati alla superficie:	
	1. semplicemente placcati:	
	aa. laminati a caldo	
	VII. lamiere:	
	a. semplicemente laminate a caldo	
	b. semplicemente laminate a freddo, dello spessore:	
	2. inferiore a 3 mm	
	c. lucidate, placcate, rivestite o altrimenti trattate alla superficie	
	d. altrimenti foggiate o lavorate	
	1. semplicemente tagliate in forma diversa dalla quadrata o dalla rettangolare	

Segue ALLEGATO G (Tunisia) alla TABELLA

Segue **Trattamento daziario applicabile ai prodotti originari della Tunisia e a taluni prodotti petroliferi raffinati in questo Paese**

NUMERO DELLA TARIFFA 1	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 2	ALIQUOTA DEI DAZI 3
(73.15)	B. acciai legati	
	I. lingotti, blumi, billette, bramme, bidoni:	
	b. altri	
	III. sbozzi in rotoli per lamiere	
	IV. larghi piatti	
	V. barre (comprese la vergella o bordione e le barre forate per la perforazione delle mine) e profilati:	
	b. semplicemente laminati o estrusi a caldo . .	
	d. placcati o lavorati alla superficie (lucidati, rivestiti, ecc.):	
	1. semplicemente placcati:	
	aa. laminati o estrusi a caldo	
	VI. nastri:	
	a. semplicemente laminati a caldo	
	c. placcati, rivestiti o altrimenti trattati alla superficie:	
	1. semplicemente placcati:	
	aa. laminati a caldo	
	VII. lamiere:	
	a. lamiere dette «magnetiche»	
	b. altre lamiere:	
	1. semplicemente laminate a caldo	
	2. semplicemente laminate a freddo, dello spessore:	**Trattamento daziario stabilito per le provenienze da Paesi terzi**
	bb. inferiore a 3 mm	
	3. lucidate, placcate, rivestite o altrimenti trattate alla superficie	
	4. altrimenti foggiate o lavorate:	
	aa. semplicemente tagliate in forma diversa dalla quadrata o dalla rettangolare . . .	
Voce n. 73.16	**Elementi per la costruzione di strade ferrate, di ghisa di ferro o di acciaio: rotaie, controrotaie, aghi, cuori, incroci e scambi, tiranti per aghi, rotaie a cremagliera, traverse, stecche, cuscinetti, cunei, piastre di appoggio, piastre di fissaggio, piastre e barre di scartamento e altri pezzi specialmente costruiti per la posa, la congiunzione o il fissaggio delle rotaie:**	
	A. rotaie:	
	II. altre	
	B. controrotaie	
	C. traverse	
	D. stecche e piastre d'appoggio:	
	I. laminate	

Il Ministro per le finanze: VALSECCHI

ALLEGATO H (Spagna) alla TABELLA

TRATTAMENTO DAZIARIO APPLICABILE AI PRODOTTI ORIGINARI DELLA SPAGNA E A TALUNI PRODOTTI PETROLIFERI RAFFINATI IN QUESTO PAESE

1) All'importazione di prodotti diversi da quelli sottoelencati, originari della Spagna, per i periodi dal 1º ottobre 1970 fino al 31 dicembre 1971, dal 1º gennaio 1972 fino al 31 dicembre 1972 e dal 1º gennaio 1973 fino a data da stabilirsi dagli Organi competenti delle Comunità europee, si applicano, rispettivamente, dazi pari a 70%, 50% e 40% di quelli stabiliti per gli stessi prodotti in provenienza da Paesi terzi.

2) A decorrere dal 1º ottobre 1970 fino a data da stabilirsi dagli Organi competenti delle Comunità europee, all'importazione dei prodotti originari della Spagna e dei prodotti petroliferi raffinati in questo Paese, sottoelencati, si applica il trattamento daziario a fianco di ciascuno indicato.

3) Le aliquote dei dazi da prendere in considerazione per il calcolo dei dazi ridotti di cui ai precedenti punti 1) e 2) sono quelle effettivamente applicate ad ogni momento nei confronti dei Paesi terzi. I dazi ridotti sono applicati arrotondandoli, se del caso, alla prima cifra decimale.

NUMERO DELLA TARIFFA 1	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 2	ALIQUOTA DEI DAZI 3
Capitolo 1	Animali vivi	Trattamento daziario stabilito per le provenienze da Paesi terzi
Voce n. 02.01	Carni e frattaglie, commestibili, degli animali compresi nelle voci dal n. 01.01 al n. 01.04 incluso, fresche, refrigerate o congelate:	
	A. carni:	
	I. della specie equina, asinina e mulesca	
	II. della specie bovina	
	III. della specie suina	
	IV. altre:	
	— della specie ovina domestica	
	— non nominate	50% del dazio applicabile per gli stessi prodotti in provenienza da Paesi terzi
	B. frattaglie	Trattamento daziario stabilito per le provenienze da Paesi terzi
Voce n. 02.02	Volatili morti da cortile e loro frattaglie, commestibili (esclusi i fegati), freschi, refrigerati o congelati . . .	
Voce n. 02.03	Fegati di volatili, freschi, refrigerati, congelati, salati o in salamoia	
Voce n. 02.04	Altre carni e frattaglie, commestibili, fresche, refrigerate o congelate	50% dei dazi applicabili per gli stessi prodotti in provenienza da Paesi terzi
Voce n. 02.05	Lardo, escluso il lardo comportante parti magre (ventresca), grasso di maiale e grasso di volatili non pressati né fusi, né estratti con solventi, freschi, refrigerati, congelati, salati o in salamoia, secchi o affumicati	Trattamento daziario stabilito per le provenienze da Paesi terzi

Segue ALLEGATO H (Spagna) alla TABELLA

Segue **Trattamento daziario applicabile ai prodotti originari della Spagna e a taluni prodotti petroliferi raffinati in questo Paese**

NUMERO DELLA TARIFFA 1	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 2	ALIQUOTA DEI DAZI 3
Voce n. 02.06	Carni e frattaglie, commestibili, di qualsiasi specie (esclusi i fegati di volatili), salate o in salamoia, secche o affumicate	
Voce n. 03.01	Pesci freschi (vivi o morti), refrigerati o congelati	
Voce n. 03.02	Pesci secchi salati o in salamoia: pesci affumicati, anche cotti prima o durante l'affumicatura:	Trattamento daziario stabilito per le provenienze da Paesi terzi
	A. secchi, salati o in salamoia:	
	I. interi, decapitati o in pezzi:	
	a. aringhe	
	b. merluzzi	
	c. acciughe (Engraulis sp.p.):	
	— salate o in salamoia, presentate in barili o altri recipienti di contenuto netto uguale o superiore a 10 kg	50% del dazio applicabile per gli stessi prodotti in provenienza da Paesi terzi
	— altre	
	d. ippoglossi comuni (Hippoglossus vulgaris)	
	e. salmoni salati o in salamoia	
	f. altri	
	II. filetti	Trattamento daziario stabilito per le provenienze da Paesi terzi
	B. affumicati, anche cotti prima o durante l'affumicatura	
	C. fegati, uova e lattimi	
	D. farine di pesci	
Voce n. 03.03	Crostacei e molluschi, compresi i testacei (anche separati dal loro guscio o dalla loro conchiglia), freschi (vivi o morti), refrigerati, congelati, secchi, salati o in salamoia; crostacei non sgusciati, semplicemente cotti in acqua:	
	A. crostacei:	
	I. aragoste	50% dei dazi applicabili per gli stessi prodotti in provenienza da Paesi terzi
	II. astici (Homarus sp.p.)	Esenzione
	III. granchi e gamberi di acqua dolce	
	IV. gamberetti	Trattamento daziario stabilito per le provenienze da Paesi terzi
	V. altri (scampi, ecc.)	
	B. molluschi, compresi i testacei:	
	I. ostriche	
	II. mitili	75% del dazio applicabile per gli stessi prodotti in provenienza da Paesi terzi
	III. lumache, escluse quelle di mare	
	IV. altri	
Capitolo 4	Latte e derivati del latte; uova di volatili; miele naturale; prodotti commestibili di origine animale, non nominati né compresi altrove	Trattamento daziario stabilito per le provenienze da Paesi terzi

Segue ALLEGATO H (Spagna) alla TABELLA

Segue **Trattamento daziario applicabile ai prodotti originari della Spagna e a taluni prodotti petroliferi raffinati in questo Paese**

NUMERO DELLA TARIFFA 1	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 2	ALIQUOTA DEI DAZI 3
Voce n. 05.04	Budella, vesciche e stomachi di animali, interi o in pezzi, esclusi quelli di pesci	0% del dazio applicabile per gli stessi prodotti in provenienza da Paesi terzi
Voce n. 05.15	Prodotti di origine animale, non nominati né compresi altrove; animali morti dei Capitoli 1 e 3, non atti alla alimentazione umana:	
	A. pesci, crostacei e molluschi	Trattamento daziario stabilito per le provenienze da Paesi terzi
	B. altri	50% dei dazi applicabili per gli stessi prodotti in provenienza da Paesi terzi
Capitolo 6	Piante vive e prodotti della floricoltura	Trattamento daziario stabilito per le provenienze da Paesi terzi
Voce n. 07.01	Ortaggi e piante mangerecce freschi o refrigerati:	
	A. patate	
	B. cavoli	
	C. spinaci	
	D. insalate, comprese le indivie e le cicorie	
	E. bietole da costa e cardi	70% del dazio applicabile per gli stessi prodotti in provenienza da Paesi terzi
	F. legumi da granella, sgranati o in baccello:	
	I. piselli	Trattamento daziario stabilito per le provenienze da Paesi terzi
	II. fagioli	
	III. altri:	
	— fave	70% del dazio applicabile per gli stessi prodotti in provenienza da Paesi terzi
	— non nominati	Trattamento daziario stabilito per le provenienze da Paesi terzi
	G. carote, navoni, barbabietole da insalata, salsefrica o barba di becco, sedani-rape, ravanelli ed altre simili radici commestibili	
	H. cipolle, scalogni ed agli	
	IJ. porri ed altri agliacei (cipolle porraie, cipollette, ecc.)	
	K. asparagi	
	L. carciofi	
	M. pomodori:	
	I. dal 1° novembre al 14 maggio:	
	— dal 1° gennaio all'ultimo giorno di febbraio	50% del dazio applicabile per gli stessi prodotti in provenienza da Paesi terzi
	— dal 1° novembre al 31 dicembre; dal 1° marzo al 14 maggio	Trattamento daziario stabilito per le provenienze da Paesi terzi
	II. dal 15 maggio al 31 ottobre	
	N. olive	
	O. capperi	
	P. cetrioli e cetriolini	
	Q. funghi e tartufi	
	R. finocchi	

Segue ALLEGATO H (Spagna) alla TABELLA

Segue **Trattamento daziario applicabile ai prodotti originari della Spagna e a taluni prodotti petroliferi raffinati in questo Paese**

NUMERO DELLA TARIFFA 1	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 2	ALIQUOTA DEI DAZI 3
(*07.01*)	S. pimenti o peperoni dolci	70 % del dazio applicabile per gli stessi prodotti in provenienza da Paesi terzi
	T. altri:	
	— prezzemolo	
	— non nominati.	Trattamento daziario stabilito per le provenienze da Paesi terzi
Voce n. 07.02	Ortaggi e piante mangerecce, anche cotti, congelati . .	
Voce n. 07.03	Ortaggi e piante mangerecce, presentati immerse in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione, ma non specialmente preparati per il consumo immediato	
Voce n. 07.04	Ortaggi e piante mangerecce, disseccati, disidratati o evaporati, anche tagliati in pezzi o in fette oppure macinati o polverizzati, ma non altrimenti preparati	
Voce n. 07.05	Legumi da granella, secchi, sgranati, anche decorticati o spezzati	50 % dei dazi applicabili per gli stessi prodotti in provenienza da Paesi terzi
Voce n. 07.06	Radici di manioca, d'arrow-root e di salep, topinambur; patate dolci ed altre simili radici e tuberi ad alto tenore di amido o di inulina, anche secchi o tagliati in pezzi; midollo della palma a sago:	
	A. radici di manioca, d'arrow-root, di salep e altre radici e tuberi ad alto tenore di amido, ad esclusione delle patate dolci	Trattamento daziario stabilito per le provenienze da Paesi terzi
	B. altri	50 % dei dazi applicabili per gli stessi prodotti in provenienza da Paesi terzi
Voce n. 08.01	Datteri, banane, ananassi, manghi, mangoste, avocadi, guaiave, noci di cocco, noci del Brasile, noci di acagiù (o di anacardio), freschi o secchi, in guscio o senza guscio:	
	A. datteri	
	B. banane	Trattamento daziario stabilito per le provenienze da Paesi terzi
	C. ananassi	
	D. avocadi	50 % dei dazi applicabili per gli stessi prodotti in provenienza da Paesi terzi
	E. noci di cocco	
	F. noci di acagiù (o di anacardio)	
	G. noci del Brasile	
	H. altri	
Voce n. 08.02	Agrumi, freschi o secchi:	
	A. arance:	
	I. arance dolci, fresche	60 % dei dazi applicabili per gli stessi prodotti in provenienza da Paesi terzi (1)
	II. altre:	
	— fresche	
	— non nominate	Trattamento daziario stabilito per le provenienze da Paesi terzi

(1) In talune condizioni, da stabilirsi dagli Organi competenti delle Comunità europee, per tutti o parte dei prodotti classificabili in questa voce, è prevista l'applicazione dei dazi stabiliti per gli stessi prodotti in provenienza da Paesi terzi.

Segue ALLEGATO H (Spagna) alla TABELLA

Segue **Trattamento daziario applicabile ai prodotti originari della Spagna e a taluni prodotti petroliferi raffinati in questo Paese**

NUMERO DELLA TARIFFA 1	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 2	ALIQUOTA DEI DAZI 3
(08.02)	B. mandarini e mandarini satsuma (o sazuma); clementine, tangerini, ed altri simili ibridi di agrumi:	
	— freschi	60 % del dazio applicabile per gli stessi prodotti in provenienza da Paesi terzi (1)
	— altri	Trattamento daziario stabilito per le provenienze da Paesi terzi
	C. limoni:	
	— freschi	60 % del dazio applicabile per gli stessi prodotti in provenienza da Paesi terzi (1)
	— altri	Trattamento daziario stabilito per le provenienze da Paesi terzi
	D. pompelmi e pomeli	
	E. altri	
Voce n. 08.03	Fichi, freschi o secchi:	
	A. freschi	70 % del dazio applicabile per gli stessi prodotti in provenienza da Paesi terzi
	B. secchi	Trattamento daziario stabilito per le provenienze da Paesi terzi (2)
Voce n. 08.04	Uve, fresche o secche:	
	A. fresche:	
	I. da tavola:	
	a. dal 1° novembre al 14 luglio:	
	— dal 1° gennaio al 31 marzo . . .	50 % del dazio applicabile per gli stessi prodotti in provenienza da Paesi terzi
	— dal 1° novembre al 31 dicembre; dal 1° aprile al 14 luglio	Trattamento daziario stabilito per le provenienze da Paesi terzi
	b. dal 15 luglio al 31 ottobre	
	II. altre:	
	a. dal 1° novembre al 14 luglio:	
	— dal 1° gennaio al 31 marzo .	50 % del dazio applicabile per gli stessi prodotti in provenienza da Paesi terzi
	— dal 1° novembre al 31 dicembre; dal 1° aprile al 14 luglio	Trattamento daziario stabilito per le provenienze da Paesi terzi
	b. dal 15 luglio al 31 ottobre	
	B. secche:	
	I. presentate in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 15 kg	Trattamento daziario stabilito per le provenienze da Paesi terzi (3)

(1) In talune condizioni, da stabilirsi dagli Organi competenti delle Comunità europee, per tutti o parte dei prodotti classificabili in questa voce, è prevista l'applicazione dei dazi stabiliti per gli stessi prodotti in provenienza da Paesi terzi.

(2) Per il periodo dal 1° gennaio 1973 fino al 31 dicembre 1973, se presentati in imballaggi immediati di contenuto netto di 15 kg o meno, nei limiti di un contingente tariffario comunitario, da determinarsi dagli Organi competenti delle Comunità europee, si applica il dazio di 3% sul valore, subordinatamente alle condizioni da stabilirsi da Ministero delle Finanze.

(3) Per il periodo dal 1° gennaio 1973 fino al 31 dicembre 1973, nei limiti di un contingente tariffario comunitario, da determinarsi dagli Organi competenti delle Comunità europee, sono ammessi all'importazione in esenzione da dazio, subordinatamente alle condizioni da stabilirsi dal Ministero delle Finanze.

Segue ALLEGATO H (Spagna) alla TABELLA

Segue **Trattamento daziario applicabile ai prodotti originari della Spagna e a taluni prodotti petroliferi raffinati in questo Paese**

NUMERO DELLA TARIFFA 1	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 2	ALIQUOTA DEI DAZI 3
(*08.04-B*)	II. altre	Trattamento daziario stabilito per le provenienze da Paesi terzi
Voce n. 08.05	Frutta a guscio (escluse quelle della voce n. 08.01), fresche o secche, anche sgusciate o decorticate:	
	A. mandorle	
	B. noci comuni	50% del dazio applicabile per gli stessi prodotti in provenienza da Paesi terzi
	C. castagne e marroni	Trattamento daziario stabilito per le provenienze da Paesi terzi
	D. pistacchi	
	E. noci di Pecan	50% del dazio applicabile per gli stessi prodotti in provenienza da Paesi terzi
	F. noci di arec (o di betel) e noci di cola	Trattamento daziario stabilito per le provenienze da Paesi terzi
	G. altre	
Voce n. 08.06	Mele, pere e cotogne, fresche:	
	A. mele	
	B. pere	
	C. cotogne	70% del dazio applicabile per gli stessi prodotti in provenienza da Paesi terzi
Voce n. 08.07	Frutta a nocciolo, fresche	Trattamento daziario stabilito per le provenienze da Paesi terzi
Voce n. 08.08	Bacche fresche	
Voce n. 08.09	Altre frutta fresche:	
	— melagrane	70% del dazio applicabile per gli stessi prodotti in provenienza da Paesi terzi
	— non nominate	Trattamento daziario stabilito per le provenienze da Paesi terzi
Voce n. 08.10	Frutta, anche cotte, congelate, senza aggiunta di zuccheri	
Voce n. 08.11	Frutta temporaneamente conservate (per esempio, mediante anidride solforosa o immerse nell'acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione), ma non atte per il consumo nello stato in cui sono presentate	
Voce n. 08.12	Frutta secche (escluse quelle delle voci dal n. 08.01 al n. 08.05 incluso):	
	A. albicocche	50% dei dazi applicabili per gli stessi prodotti in provenienza da Paesi terzi
	B. pesche, comprese le pesche noci	
	C. prugne	Trattamento daziario stabilito per le provenienze da Paesi terzi

Segue Allegato H (Spagna) alla Tabella

Segue **Trattamento daziario applicabile ai prodotti originari della Spagna e a taluni prodotti petroliferi raffinati in questo Paese**

Numero della Tariffa 1	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 2	Aliquota dei dazi 3
(*08.12*)	D. mele e pere	50% dei dazi applicabili per gli stessi prodotti in provenienza da Paesi terzi
	E. papaie	
	F. macedonie:	
	I. non contenenti prugne	
	II. contenenti prugne	Trattamento daziario stabilito per le provenienze da Paesi terzi
	G. altre.	50% del dazio applicabile per gli stessi prodotti in provenienza da Paesi terzi
Voce n. 08.13	Scorze di agrumi e di meloni, fresche, congelate, presentate immerse nell'acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione, oppure secche	Trattamento daziario stabilito per le provenienze da Paesi terzi
Voce n. 09.01	Caffè, anche torrefatto o decaffeinizzato; bucce e pellicole di caffè; succedanei del caffè contenenti caffè in qualsiasi proporzione	
Voce n. 09.02	Tè	50% dei dazi applicabili per gli stessi prodotti in provenienza da Paesi terzi
Voce n. 09.04	Pepe (del genere «Piper»); pimenti (del genere «Capsicum» e del genere «Pimenta»)	
Voce n. 09.05	Vaniglia	Trattamento daziario stabilito per le provenienze da Paesi terzi
Voce n. 09.06	Cannella e fiori di cinnamomo	
Voce n. 09.07	Garofani (antofilli, chiodi e steli)	
Voce n. 09.08	Noci moscate, macis, amomi e cardamomi	
Voce n. 09.09	Semi d'anice, di badiana, di finocchio, di coriandolo, di cumino, di carvi e di bacche di ginepro	50% dei dazi applicabili per gli stessi prodotti in provenienza da Paesi terzi
Voce n. 09.10	Timo, alloro, zafferano; altre spezie	
Capitolo 10	Cereali	Trattamento daziario stabilito per le provenienze da Paesi terzi
Voce n. 11.01	Farine di cereali	
Voce n. 11.02	Semole, semolini; cereali mondati, perlati, spezzati, schiacciati (compresi i fiocchi), esclusi il riso pilato, brillato, lucidato e quello spezzato; germi di cereali, anche sfarinati	
Voce n. 11.03	Farine dei legumi secchi compresi nella voce n. 07.05	50% dei dazi applicabili per gli stessi prodotti in provenienza da Paesi terzi
Voce n. 11.04	Farine delle frutta comprese nel Capitolo 8	

Segue ALLEGATO H (Spagna) alla TABELLA

Segue **Trattamento daziario applicabile ai prodotti originari della Spagna e a taluni prodotti petroliferi raffinati in questo Paese**

NUMERO DELLA TARIFFA 1	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 2	ALIQUOTA DEI DAZI 3
Voce n. 11.05	Farina, semolino e fiocchi, di patate	Trattamento daziario stabilito per le provenienze da Paesi terzi
Voce n. 11.06	Farine e semolini di sago, di manioca, d'arrow-root, di salep e di altre radici e tuberi compresi nella voce n. 07.06	Trattamento daziario stabilito per le provenienze da Paesi terzi
Voce n. 11.07	Malto, anche torrefatto	Trattamento daziario stabilito per le provenienze da Paesi terzi
Voce n. 11.08	Amidi e fecole; inulina:	
	A. amidi e fecole	Trattamento daziario stabilito per le provenienze da Paesi terzi
	B. inulina	50% del dazio applicabile per gli stessi prodotti in provenienza da Paesi terzi
Voce n. 11.09	Glutine di frumento, anche allo stato secco	Trattamento daziario stabilito per le provenienze da Paesi terzi
Voce n. 12.01	Semi e frutti oleosi, anche frantumati	Trattamento daziario stabilito per le provenienze da Paesi terzi
Voce n. 12.02	Farine di semi e di frutti oleosi, non disoleate, esclusa la farina di senapa	Trattamento daziario stabilito per le provenienze da Paesi terzi
Voce n. 12.03	Semi, spore e frutti da sementa	50% dei dazi applicabili per gli stessi prodotti in provenienza da Paesi terzi
Voce n. 12.04	Barbabietole da zucchero, anche tagliate in fettucce, fresche, disseccate o in polvere; canne da zucchero	Trattamento daziario stabilito per le provenienze da Paesi terzi
Voce n. 12.05	Radici di cicoria, fresche o disseccate, anche tagliate, non torrefatte	Trattamento daziario stabilito per le provenienze da Paesi terzi
Voce n. 12.06	Luppolo (coni e luppolina)	Trattamento daziario stabilito per le provenienze da Paesi terzi
Voce n. 12.07	Piante, parti di piante, semi e frutti, delle specie utilizzate principalmente in profumeria, in medicina o nella preparazione di insetticidi, antiparassitari e simili, freschi o secchi, anche tagliati, frantumati o polverizzati:	
	A. piretro (fiori, foglie, steli, cortecce, radici)	50% dei dazi applicabili per gli stessi prodotti in provenienza da Paesi terzi
	B. radici di liquirizia	50% dei dazi applicabili per gli stessi prodotti in provenienza da Paesi terzi
	C. fave tonka	50% dei dazi applicabili per gli stessi prodotti in provenienza da Paesi terzi
	D. altri:	
	— cortecce di china; quassia amara (legno e corteccia); fave del Calabar; pepe di Cubebe (Piper cubeba); foglie di coca; altri legni, radici e cortecce; muschi, licheni ed alghe	50% dei dazi applicabili per gli stessi prodotti in provenienza da Paesi terzi
	— non nominati	Trattamento daziario stabilito per le provenienze da Paesi terzi

Segue ALLEGATO H (Spagna) alla TABELLA

Segue **Trattamento daziario applicabile ai prodotti originari della Spagna e a taluni prodotti petroliferi raffinati in questo Paese**

NUMERO DELLA TARIFFA 1	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 2	ALIQUOTA DEI DAZI 3
Voce n. 12.08	Carrube fresche o secche, anche frantumate o polverizzate; noccioli di frutti e prodotti vegetali impiegati principalmente nell'alimentazione umana, non nominati né compresi altrove	50% dei dazi applicabili per gli stessi prodotti in provenienza da Paesi terzi
Voce n. 12.09	Paglia e lolla di cereali, gregge, anche trinciate	Trattamento daziario stabilito per le provenienze da Paesi terzi
Voce n. 12.10	Barbabietole da foraggio, navoni-rutabaga, radici da foraggio; fieno, erba medica, lupinella, trifoglio, cavoli da foraggio, lupino, veccia ed altri simili prodotti da foraggio:	
	A. barbabietole da foraggio, navoni-rutabaga ed altre radici da foraggio	50% dei dazi applicabili per gli stessi prodotti in provenienza da Paesi terzi
	B. altri	Trattamento daziario stabilito per le provenienze da Paesi terzi
Voce n. 13.03	Succhi ed estratti vegetali; sostanze pectiche, pectinati e pectati; agar-agar ed altre mucillagini ed ispessenti derivati da vegetali:	
	B. sostanze pectiche, pectinati e pectati	75% dei dazi applicabili per gli stessi prodotti in provenienza da Paesi terzi
Voce n. 15.01	Strutto, altri grassi di maiale e altri grassi di volatili, pressati, fusi o estratti a mezzo di solventi	Trattamento daziario stabilito per le provenienze da Paesi terzi
Voce n. 15.02	Sevi (delle specie bovina, ovina e caprina) greggi, fusi, o estratti a mezzo di solventi; compresi i sevi detti « primo sugo »	Trattamento daziario stabilito per le provenienze da Paesi terzi
Voce n. 15.03	Stearina solare; oleostearina; olio di strutto e oleomargarina non emulsionata, non mescolati né altrimenti preparati	Trattamento daziario stabilito per le provenienze da Paesi terzi
Voce n. 15.04	Grassi e oli di pesci e di mammiferi marini, anche raffinati	Trattamento daziario stabilito per le provenienze da Paesi terzi
Voce n. 15.07	Oli vegetali fissi, fluidi o concreti, greggi, depurati o raffinati:	
	A. olio di oliva:	
	I. che ha subito un processo di raffinazione . . .	Trattamento daziario stabilito per le provenienze da Paesi terzi
	II. altro	Trattamento daziario stabilito per le provenienze da Paesi terzi. Se ottenuto totalmente in Spagna e trasportato direttamente da questo Paese nella Comunità, il prelievo si applica nella misura e con i criteri stabiliti dal Regolamento comunitario numero 136/66 e dalle relative norme di applicazione

Segue ALLEGATO H (Spagna) alla TABELLA

Segue **Trattamento daziario applicabile ai prodotti originari della Spagna e a taluni prodotti petroliferi raffinati in questo Paese**

NUMERO DELLA TARIFFA 1	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 2	ALIQUOTA DEI DAZI 3
(15.07)	B. oli di legno della Cina, di abrasin, di Tung, di oleococca, di oiticica; cera di Mirica e cera del Giappone	
	C. olio di ricino	
	D. altri oli	
Voce n. 15.12	Oli e grassi animali o vegetali parzialmente o totalmente idrogenati e oli e grassi animali o vegetali solidificati o induriti mediante qualsiasi altro processo, anche raffinati, ma non preparati	
Voce n. 15.13	Margarina, imitazione dello strutto e altri grassi alimentari preparati	
Voce n. 15.17	Residui provenienti dalla lavorazione delle sostanze grasse o delle cere animali o vegetali	Trattamento daziario stabilito per le provenienze da Paesi terzi
Voce n. 16.01	Salsicce, salami e simili, di carni, di frattaglie o di sangue	
Voce n. 16.02	Altre preparazioni e conserve di carni o di frattaglie	
Voce n. 16.03	Estratti e sughi di carne ed estratti di pesce	
Voce n. 16.04	Preparazioni e conserve di pesci, compreso il caviale e i suoi succedanei	
Voce n. 16.05	Crostacei e molluschi (compresi i testacei), preparati o conservati:	
	A. granchi	
	B. altri:	
	— crostacei semplicemente cotti in acqua e sgusciati (esclusi gli scampi e i gamberi di acqua dolce); molluschi (compresi i testacei) preparati o conservati	50% del dazio applicabile per gli stessi prodotti in provenienza da Paesi terzi
	— non nominati.	
Voce n. 17.01	Zuccheri di barbabietola e di canna, allo stato solido .	
Voce n. 17.02	Altri zuccheri; sciroppi; succedanei del miele, anche misti con miele naturale; zuccheri e melassi, caramellati	
Voce n. 17.03	Melassi, anche decolorati	
Voce n. 17.04	Prodotti a base di zuccheri non contenenti cacao:	Trattamento daziario stabilito per le provenienze da Paesi terzi
	B. gomme da masticare del genere « chewing-gum » .	
	C. preparazione detta « cioccolato bianco »	
	D. altri	
Voce n. 17.05	Zuccheri, sciroppi e melassi, aromatizzati o coloriti (compreso lo zucchero vanigliato, alla vaniglia o alla vaniglina), esclusi i succhi di frutta addizionati di zuccheri in qualsiasi proporzione	

Segue ALLEGATO H (Spagna) alla TABELLA

Segue **Trattamento daziario applicabile ai prodotti originari della Spagna e a taluni prodotti petroliferi raffinati in questo Paese**

NUMERO DELLA TARIFFA 1	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 2	ALIQUOTA DEI DAZI 3
Voce n. 18.01	**Cacao in grani, greggi o torrefatto, anche infranto . .**	Trattamento daziario stabilito per le provenienze da Paesi terzi
Voce n. 18.02	**Gusci o bucce, pellicole, residui di cacao . . . .**	
Voce n. 18.06	**Cioccolata e altre preparazioni alimentari contenenti cacao . . . .**	
Capitolo 19	**Preparazioni a base di cereali, di farine, di amidi o di fecole, prodotti della pasticceria . . . .**	
Voce n. 20.01	**Ortaggi, piante mangerecce e frutta, preparati o conservati nell'aceto o nell'acido acetico, con o senza sale, spezie, mostarda o zuccheri:**	
	A. «chutney» di mango	50% del dazio applicabile per gli stessi prodotti in provenienza da Paesi terzi
	B. altri:	
	— cetriolini	Trattamento daziario stabilito per le provenienze da Paesi terzi
	— non nominati.	50% del dazio applicabile per gli stessi prodotti in provenienza da Paesi terzi
Voce n. 20.02	**Ortaggi e piante mangerecce, preparati o conservati senza aceto o acido acetico:**	
	A. funghi:	
	— coltivati	Trattamento daziario stabilito per le provenienze da Paesi terzi
	— altri	50% del dazio applicabile per gli stessi prodotti in provenienza da Paesi terzi
	B. tartufi	Trattamento daziario stabilito per le provenienze da Paesi terzi
	C. pomodori	
	D. asparagi	
	E. crauti	
	F. capperi e olive	50% del dazio applicabile per gli stessi prodotti in provenienza da Paesi terzi
	G. piselli e fagiolini	Trattamento daziario stabilito per le provenienze da Paesi terzi
	H. altri, compresi i miscugli:	
	— carote, cuori e fondi di carciofo; miscugli . . .	
	— non nominati.	50% del dazio applicabile per gli stessi prodotti in provenienza da Paesi terzi

Segue ALLEGATO H (Spagna) alla TABELLA

Segue **Trattamento daziario applicabile ai prodotti originari della Spagna e a taluni prodotti petroliferi raffinati in questo Paese**

NUMERO DELLA TARIFFA 1	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 2	ALIQUOTA DEI DAZI 3
Voce n. 20.03	Frutta congelate, con aggiunta di zuccheri	Trattamento daziario stabilito per le provenienze da Paesi terzi
Voce n. 20.04	Frutta, scorze di frutta, piante e parti di piante, cotte negli zuccheri o candite (sgocciolate, diacciate, cristallizzate)	
Voce n. 20.05	Puree e paste di frutta, gelatine, marmellate, ottenute mediante cottura, anche con aggiunta di zuccheri . .	
Voce n. 20.06	Frutta altrimenti preparate o conservate, anche con aggiunta di zuccheri o di alcole	
Voce n. 20.07	Succhi di frutta (compresi i mosti d'uva) o di ortaggi, non fermentati, senza aggiunta di alcole, anche addizionati di zuccheri	
Voce n. 21.01	Cicoria torrefatta ed altri succedanei torrefatti del caffè e loro estratti:	
	A. cicoria torrefatta ed altri succedanei torrefatti del caffè:	
	II. altri.	
	B. estratti:	
	II. altri.	
Voce n. 21.06	Lieviti naturali, vivi o morti, lieviti artificiali preparati:	
	A. lieviti naturali vivi:	
	II. lieviti di panificazione	
Voce n. 21.07	Preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove:	
	A. cereali in semi o in spighe, precotti o altrimenti preparati	
	B. paste alimentari non ripiene, cotte; paste alimentari ripiene	
	C. gelati	
	D. iogurt preparati; latti in polvere preparati per la alimentazione dei fanciulli o per usi dietetici o culinari	
	E. preparazioni dette « fondute »	
	F. altre:	
	I. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 1,5% di materie grasse provenienti dal latte:	
	a. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5% di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio):	
	2. aventi tenore, in peso, di amido o di fecola uguale o superiore a 5%	

Segue ALLEGATO H (Spagna) alla TABELLA

Segue **Trattamento daziario applicabile ai prodotti originari della Spagna e a taluni prodotti petroliferi raffinati in questo Paese**

NUMERO DELLA TARIFFA 1	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 2	ALIQUOTA DEI DAZI 3
(*21.07-F-I*)	b. aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore a 5% e inferiore a 15% . .	
	c. aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore a 15% e inferiore a 30% .	
	d. aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore a 30% e inferiore a 50%	
	e. aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore a 50% e inferiore a 85%	
	f. aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore a 85%	
	II. aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte uguale o superiore a 1,5% e inferiore a 6%	
	III. aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte uguale o superiore a 6% e inferiore a 12%	
	IV. aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte uguale o superiore a 12% e inferiore a 18%	
	V. aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte uguale o superiore a 18% e inferiore a 26%	Trattamento daziario stabilito per le provenienze da Paesi terzi
	VI. aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte uguale o superiore a 26% e inferiore a 45%	
	VII. aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte uguale o superiore a 45% e inferiore a 65%	
	VIII. aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte uguale o superiore a 65% e inferiore a 85%	
	IX. aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte uguale o superiore a 85% . . .	
Voce n. 22.02	Limonate, acque gassose aromatizzate (comprese le acque minerali aromatizzate) ed altre bevande non alcoliche, esclusi i succhi di frutti o di ortaggi della voce n. 20.07:	
	B. altre.	
Voce n. 22.04	Mosti di uve parzialmente fermentati, anche mutizzati con metodi diversi dall'aggiunta di alcole	

Segue ALLEGATO H (Spagna) alla TABELLA

Segue Trattamento daziario applicabile ai prodotti originari della Spagna e a taluni prodotti petroliferi raffinati in questo Paese

NUMERO DELLA TARIFFA 1	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 2	ALIQUOTA DEI DAZI 3
Voce n. 22.05	Vini di uve fresche; mosti di uve fresche mutizzati con alcole (mistelle)	
Voce n. 22.07	Sidro, sidro di pere, idromele ed altre bevande fermentate	
Voce n. ex 22.08	Alcole etilico non denaturato di 80° e più; alcole etilico denaturato di qualsiasi gradazione: — ottenuto con prodotti agricoli che figurano nell'Allegato II del Trattato che istituisce la Comunità economica europea	
Voce n. 22.09	Alcole etilico non denaturato di meno di 80°; acquaviti, liquori ed altre bevande alcoliche; preparazioni alcoliche composte (dette «estratti concentrati») per la fabbricazione delle bevande: ex A. alcole etilico non denaturato di meno di 80°: — ottenuto con prodotti agricoli che figurano nell'Allegato II del Trattato che istituisce la Comunità economica europea	Trattamento daziario stabilito per le provenienze da Paesi terzi (1) (2) (3).
Voce n. 23.01	Farine e polveri di carne e di frattaglie, di pesci, crostacei o molluschi, non adatte all'alimentazione umana; ciccioli	
Voce n. 23.02	Crusche, stacciature ed altri residui della vagliatura, della molitura o di altre lavorazioni dei cereali e dei legumi: A. di cereali	
	B. di legumi	50% del dazio applicabile per gli stessi prodotti in provenienza da Paesi terzi
Voce n. 23.03	Polpe di barbabietole, cascami di canne da zucchero esauriti ed altri cascami della fabbricazione dello zucchero; avanzi della fabbricazione della birra e della distillazione degli alcoli; avanzi della fabbricazione degli amidi ed altri avanzi e residui simili	
Voce n. 23.04	Panelli, sansa di olive ed altri residui dell'estrazione degli oli vegetali, escluse le morchie	Trattamento daziario stabilito per la provenienza da Paesi terzi
Voce n. 23.05	Fecce di vino; tartaro greggio	

(1) A decorrere dal 1° gennaio 1973 e fino al 31 dicembre 1973, nei limiti di contingenti tariffari comunitari, da determinarsi dagli Organi competenti delle Comunità europee e subordinatamente alle condizioni da stabilirsi dal Ministero delle Finanze, all'importazione di vini di Xeres delle voci di tariffa n.ri ex 22.05-C-III-a-1, ex 22.05-C-III-a-2-aa, ex 22.05-C-IV-a-1 ed ex 22.05-C-IV-a-2-aa, originari della Spagna, si applicano, rispettivamente, i dazi di 5,4 U.C. per hl, 5,5 U.C. per hl, 5,8 U.C. per hl e 6 U.C. per hl.

(2) A decorrere dal 1° gennaio 1973 e fino al 31 dicembre 1973, nei limiti di un contingente tariffario comunitario globale, da determinarsi dagli Organi competenti delle Comunità europee e subordinatamente alle condizioni da stabilirsi dal Ministero delle Finanze, all'importazione di vini di Malaga, presentati in recipienti contenenti due litri o meno, delle voci di tariffa n.ri ex 22.05-C-III-b-1 ed ex 22.05-C-IV-b, originari della Spagna, si applicano, rispettivamente, i dazi di 8,5 U.C. per hl e 9,5 U.C. per hl.

(3) A decorrere dal 1° gennaio 1973 e fino al 31 dicembre 1973, nei limiti di un contingente tariffario comunitario globale, da determinarsi dagli Organi competenti delle Comunità europee e subordinatamente alle condizioni da stabilirsi dal Ministero delle Finanze, all'importazione di vini di Jumilla, Priorato, Rioja e Valdepenas, delle voci di tariffa n.ri ex 22.05-C-I-a, ex 22.05-C-II-a ed ex 22.05-C-III-b-1, originari della Spagna, si applicano, rispettivamente a dette voci di tariffa, i dazi di 8,4 U.C. per hl, 9,8 U.C. per hl e 11,9 U.C. per hl.

Segue ALLEGATO H (Spagna) alla TABELLA

Segue **Trattamento daziario applicabile ai prodotti originari della Spagna e a taluni prodotti petroliferi raffinati in questo Paese**

NUMERO DELLA TARIFFA 1	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 2	ALIQUOTA DEI DAZI 3
Voce n. 23.06	Prodotti di origine vegetale del genere di quelli utilizzati per la nutrizione degli animali, non nominati né compresi altrove	
Voce n. 23.07	Preparazioni foraggere melassate o zuccherate; altre preparazioni del genere di quelle utilizzate nell'alimentazione degli animali	Trattamento daziario stabilito per le provenienze da Paesi terzi
Voce n. 24.01	Tabacchi greggi o non lavorati; cascami di tabacco . .	
Voce n. 25.01	Salgemma, sale di salina, sale marino, sale preparato da tavola; cloruro di sodio puro; acque madri di saline; acqua di mare:	
	A. salgemma, sale di salina, sale marino, sale preparato da tavola e cloruro di sodio puro, anche in soluzione acquosa:	
	II. altri.	90% dei dazi applicabili per gli stessi prodotti in provenienza da Paesi terzi (1)
	B. acque madri di saline; acqua di mare	
Voce n. 26.01	Minerali metallurgici, anche arricchiti; piriti di ferro arrostite (ceneri di piriti):	
	A. minerali di ferro e piriti di ferro arrostite (ceneri di piriti):	
	II. altri.	
	B. minerali di manganese, compresi i minerali di ferro manganesiferi con tenore in manganese di 20% o più in peso	
Voce n. 26.02	Scorie, loppe, scaglie ed altri cascami della fabbricazione del ferro e dell'acciaio:	
	A. polveri di altoforno (polveri della bocca di altoforno)	
Voce n. 27.01	Carboni fossili; mattonelle, ovoidi e combustibili solidi similari ottenuti da carboni fossili	Trattamento daziario stabilito per le provenienze da Paesi terzi
Voce n. 27.02	Ligniti e agglomerati di ligniti	
Voce n. 27.04	Coke e semi-coke di carbon fossile, di lignite e di torba:	
	A. di carbon fossile:	
	II. altri.	
	B. di lignite	

(1) Per i periodi dal 1° gennaio 1973 fino al 31 dicembre 1974, dal 1° gennaio 1975 fino al 31 dicembre 1976 e dal 1° gennaio 1977 fino a data da stabilirsi dagli organi competenti delle Comunità europee, si applicano, rispettivamente dazi pari a 80%, 70% e 60% di quelli stabiliti per gli stessi prodotti in provenienza da Paesi terzi.

Segue ALLEGATO H (Spagna) alla TABELLA

Segue **Trattamento daziario applicabile ai prodotti originari della Spagna e a taluni prodotti petroliferi raffinati in questo Paese**

NUMERO DELLA TARIFFA 1	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 2	ALIQUOTA DEI DAZI 3
Voce n. 27.10	Oli di petrolio o di minerali bituminosi (diversi dagli oli greggi); preparazioni non nominate né comprese altrove contenenti, in peso, una quantità di olio di petrolio o di minerali bituminosi superiore o uguale al 70% e delle quali detti oli costituiscono il componente base:	
	A. oli leggeri:	
	III. destinati ad altri usi	
	B. oli medi:	
	III. destinati ad altri usi	
	C. oli pesanti:	
	I. oli da gas:	
	c. destinati ad altri usi	
	II. oli combustibili:	
	c. destinati ad altri usi	
	III. oli lubrificanti ed altri:	
	c. destinati ad essere miscelati conformemente alle condizioni previste dalla Nota complementare n. 7 di questo Capitolo (1)	
	d. destinati ad altri usi	
Voce n. 27.11	Gas di petrolio ed altri idrocarburi gassosi :	
	B. altri:	
	I. propani e butani commerciali:	
	c. destinati ad altri usi	Trattamento daziario stabilito per le provenienze da Paesi terzi (2)
Voce n. 27.12	Vaselina:	
	A. greggia:	
	III. destinata ad altri usi	
	B. altra	
Voce n. 27.13	Paraffina, cere di petrolio o di minerali bituminosi, ozocerite, cera di lignite, cera di torba, residui paraffinosi («gatsch», «slack wax», ecc.), anche colorati:	
	B. altri:	
	I. greggi:	
	c. destinati ad altri usi	
	II. non nominati	
Voce n. 27.14	Bitume di petrolio, coke di petrolio e altri residui degli oli di petrolio o di minerali bituminosi:	
	C. altri	

(1) Sono ammessi in questa voce subordinatamente alle condizioni da stabilirsi dal *Ministero delle Finanze.*

(2) Per i periodi dal 1° ottobre 1970 fino al 31 dicembre 1971, dal 1° gennaio 1972 fino al 31 dicembre 1972 e dal 1° gennaio 1973 fino a data da stabilirsi dagli Organi competenti delle Comunità europee, nei limiti di un contingente tariffario comunitario annuo globale, da determinarsi dagli stessi *Organi delle suddette Comunità*, all'importazione di questi prodotti raffinati in Spagna, si applicano, rispettivamente, dazi pari a 70%, 50% e 40% di quelli stabiliti per gli stessi prodotti in provenienza da Paesi terzi, subordinatamente alle condizioni da stabilirsi dal Ministero delle Finanze.

Segue ALLEGATO H (Spagna) alla TABELLA

Segue **Trattamento daziario applicabile ai prodotti originari della Spagna e a taluni prodotti petroliferi raffinati in questo Paese**

NUMERO DELLA TARIFFA 1	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 2	ALIQUOTA DEI DAZI 3
Voce n. 29.04	Alcoli aciclici e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati, nitrosi:	
	C. polialcoli:	
	II. mannite	
	III. sorbite	
Voce n. 35.01	Caseine, caseinati ed altri derivati delle caseine; colle di caseina:	
	A. caseine	
	C. altri	
Voce n. 35.02	Albumine, albuminati ed altri derivati dalle albumine:	
	A. albumine:	
	II. altre:	
	a. ovoalbumina e lattoalbumina	Trattamento daziario stabilito per le provenienze da Paesi terzi
Voce n. 35.05	Destrina e colle di destrina; amidi e fecole solubili o torrefatti; colle di amido o di fecola	
Voce n. 38.12	Bozzime preparate, appretti preparati e preparazioni per la mordenzatura, del tipo di quelli utilizzati nella industria tessile, nell'industria della carta, nell'industria del cuoio o in industrie simili:	
	A. bozzime preparate ed appretti preparati:	
	I. a base di sostanze amidacee	
Capitolo 45	Sughero e suoi lavori	
Voce n. 53.11	Tessuti di lana o di peli fini	90% dei dazi applicabili per gli stessi prodotti in provenienza da Paesi terzi (1)
Voce n. 54.01	Lino greggio, macerato, stigliato, pettinato o altrimenti preparato, ma non filato; stoppa e cascami di lino (compresi gli sfilacciati)	Trattamento daziario stabilito per le provenienze da Paesi terzi
Voce n. 55.05	Filati di cotone non preparati per la vendita al minuto	
Voce n. 55.09	Altri tessuti di cotone	Trattamento daziario stabilito per le provenienze da Paesi terzi (2)
Voce n. 56.01	Fiocco di fibre tessili sintetiche ed artificiali, in massa:	
	B. di fibre tessili artificiali	90% del dazio applicabile per gli stessi prodotti in provenienza da Paesi terzi (1)

(1) Per i periodi dal 1° gennaio 1973 fino al 31 dicembre 1974, dal 1° gennaio 1975 fino al 31 dicembre 1976 e dal 1° gennaio 1977 fino a data da stabilirsi dagli Organi competenti delle Comunità europee, si applicano, rispettivamente, dazi pari a 80%, 70% e 60% di quelli stabiliti per gli stessi prodotti in provenienza da Paesi terzi.

(2) Per i periodi dal 1° ottobre 1970 fino al 31 dicembre 1971, dal 1° gennaio 1972 fino al 31 dicembre 1972 e dal 1° gennaio 1973 fino a data da stabilirsi dagli Organi competenti delle Comunità europee, nei limiti di un contingente tariffario comunitario annuo, da determinarsi dagli stessi Organi delle suddette Comunità, all'importazione di questi prodotti, originari della Spagna, si applicano, rispettivamente, dazi pari a 70%, 50% e 40% di quelli stabiliti per gli stessi prodotti in provenienza da Paesi terzi, subordinatamente alle condizioni da stabilirsi dal Ministero delle Finanze.

Segue ALLEGATO H (Spagna) alla TABELLA

Segue **Trattamento daziario applicabile ai prodotti originari della Spagna e a taluni prodotti petroliferi raffinati in questo Paese**

NUMERO DELLA TARIFFA 1	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 2	ALIQUOTA DEI DAZI 3
Voce n. 56.05	Filati di fibre tessili sintetiche ed artificiali in fiocco (o di cascami di fibre tessili sintetiche ed artificiali), non preparati per la vendita al minuto	Trattamento daziario stabilito per le provenienze da Paesi terzi
Voce n. 57.01	Canapa (« Cannabis sativa ») greggia, macerata, stigliata, pettinata o altrimenti preparata, ma non filata; stoppa e cascami di canapa (compresi gli sfilacciati)	
Voce n. 58.04	Velluti, felpe, tessuti ricci e tessuti di ciniglia, esclusi i manufatti delle voci n.ri 55.08 e 58.05	
Voce n. 60.03	Calze, sottocalze, calzini, proteggi-calze e manufatti simili, a maglia non elastica né gommata	90% dei dazi applicabili per gli stessi prodotti in provenienza da Paesi terzi (1)
Voce n. 60.04	Sottovesti a maglia non elastica né gommata	
Voce n. 61.03	Sottovesti (biancheria da dosso) per uomo e per ragazzo, compresi i colli, colletti, sparati e polsini	
Voce n. 62.01	Coperte: B. altre.	
Voce n. 62.02	Biancheria da letto, da tavola, da toletta, da servizio o da cucina; tende, tendine ed altri manufatti per l'arredamento	
Voce n. 64.02	Calzature con suole esterne di cuoio naturale, artificiale o ricostituito; calzature (non comprese nella voce n. 64.01) con suole esterne di gomma o di materia plastica artificiale	
Voce n. 69.07	Piastrelle, blocchetti e lastre da pavimentazione o da rivestimento, non verniciati né smaltati	
Voce n. 73.01	Ghise (compresa la ghisa specolare) gregge, in lingotti, pani, salmoni o masse	Trattamento daziario stabilito per le provenienze da Paesi terzi
Voce n. 73.02	Ferro-leghe: A. ferro-manganese: I. contenente, in peso, più di 2% di carbonio (ferro-manganese carburato)	
Voce n. 73.03	Rottami, cascami e avanzi di lavori di ghisa, di ferro o di acciaio	
Voce n. 73.05	Polveri di ferro o di acciaio; ferro e acciaio spugnoso (spugna): B. ferro e acciaio spugnoso (spugna)	
Voce n. 73.06	Ferro e acciaio in masselli, lingotti o masse	

(1) Per i periodi dal 1° gennaio 1973 fino al 31 dicembre 1974, dal 1° gennaio 1975 fino al 31 dicembre 1976 e dal 1° gennaio 1977 fino a data da stabilirsi dagli Organi competenti delle Comunità europee, si applicano, rispettivamente, dazi pari a 80%, 70% e 60% di quelli stabiliti per gli stessi prodotti in provenienza da Paesi terzi.

Segue ALLEGATO H (Spagna) alla TABELLA

Segue **Trattamento daziario applicabile ai prodotti originari della Spagna e a taluni prodotti petroliferi raffinati in questo Paese**

NUMERO DELLA TARIFFA 1	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 2	ALIQUOTA DEI DAZI 3
Voce n. 73.07	Ferro e acciaio in blumi, billette, bramme e bidoni; ferro e acciaio semplicemente sbozzati per fucinatura o per battitura al maglio (sbozzi di forgia):	
	A. blumi e billette:	
	I. laminati	
	B. bramme e bidoni:	
	I. laminati	
Voce n. 73.08	Sbozzi in rotoli per lamiere, di ferro o di acciaio . . .	
Voce n. 73.09	Larghi piatti, di ferro o di acciaio	
Voce n. 73.10	Barre di ferro o di acciaio, laminate o estruse a caldo o fucinate (compresa la vergella o bordione); barre di ferro o di acciaio ottenute o rifinite a freddo; barre forate di acciaio per la perforazione delle mine:	
	A. semplicemente laminate o estruse a caldo . .	
	D. placcate o lavorate alla superficie (lucidate, rivestite, ecc.):	
	I. semplicemente placcate:	
	a. laminate o estruse a caldo	
Voce n. 73.11	Profilati di ferro o di acciaio, laminati o estrusi a caldo, fucinati, oppure ottenuti o rifiniti a freddo; palancole di ferro o di acciaio, anche forate o fatte di elementi riuniti:	Trattamento daziario stabilito per le provenienze da Paesi terzi
	A. profilati:	
	I. semplicemente laminati o estrusi a caldo . . .	
	IV. placcati o lavorati alla superficie (lucidati, rivestiti, ecc.):	
	a. semplicemente placcati:	
	1. laminati o estrusi a caldo	
	B. palancole	
Voce n. 73.12	Nastri di ferro o di acciaio, laminati a caldo o a freddo:	
	A. semplicemente laminati a caldo	
	B. semplicemente laminati a freddo:	
	I. destinati alla fabbricazione della latta (presentati in rotoli)	
	C. placcati, rivestiti o altrimenti trattati alla superficie:	
	III. stagnati:	
	a. latta	
	V. altri (ramati, ossidati artificialmente, laccati, nichelati, verniciati, placcati, parcherizzati, litografati, ecc.):	
	a. semplicemente placcati:	
	1. laminati a caldo	

Segue ALLEGATO H (Spagna) alla TABELLA

Segue **Trattamento daziario applicabile ai prodotti originari della Spagna e a taluni prodotti petroliferi raffinati in questo Paese**

NUMERO DELLA TARIFFA 1	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 2	ALIQUOTA DEI DAZI 3
Voce n. 73.13	Lamiere di ferro o di acciaio, laminate a caldo o a freddo:	
	A. lamiere dette « magnetiche »	
	B. altre lamiere:	
	I. semplicemente laminate a caldo	
	II. semplicemente laminate a freddo, dello spessore:	
	b. di più di 1 mm ma meno di 3 mm	
	c. di 1 mm o meno	
	III. semplicemente lucidate o levigate a superficie specolare	
	IV. placcate, rivestite o altrimenti trattate alla superficie:	
	b. stagnate	
	c. zincate o piombate	
	d. altre (ramate, ossidate artificialmente, laccate, nichelate, verniciate, placcate, parcherizzate, litografate, ecc.)	
	V. altrimenti foggiate o lavorate:	
	a. semplicemente tagliate in forma diversa dalla quadrata o dalla rettangolare:	
	2. altre	
Voce n. 73.15	Acciai legati e acciai fini al carbonio, nelle forme indicate alle voci dal n. 73.06 al n. 73.14 incluso:	Trattamento daziario stabilito per le provenienze da Paesi terzi
	A. acciai fini al carbonio:	
	I. lingotti, blumi, billette, bramme, bidoni:	
	b. altri	
	III. sbozzi in rotoli per lamiere	
	IV. larghi piatti	
	V. barre (comprese la vergella o bordione e le barre forate per la perforazione delle mine) e profilati:	
	b. semplicemente laminati o estrusi a caldo . .	
	d. placcati o lavorati alla superficie (lucidati, rivestiti, ecc.):	
	1. semplicemente placcati:	
	aa. laminati o estrusi a caldo	
	VI. nastri:	
	a. semplicemente laminati a caldo	
	c. placcati, rivestiti o altrimenti trattati alla superficie:	
	1. semplicemente placcati:	
	aa. laminati a caldo	

Segue ALLEGATO H (Spagna) alla TABELLA

Segue **Trattamento daziario applicabile ai prodotti originari della Spagna e a taluni prodotti petroliferi raffinati in questo Paese**

NUMERO DELLA TARIFFA 1	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 2	ALIQUOTA DEI DAZI 3
(73.11-A-VII)	VII. lamiere:	
	a. semplicemete laminate a caldo	Trattamento daziario stabilito per le provenienze da Paesi terzi
	b. semplicemente laminate a freddo, dello spessore:	
	2. inferiore a 3 mm	
	c. lucidate, placcate, rivestite o altrimenti trattate alla superficie	
	d. altrimenti foggiate o lavorate:	
	1. semplicemente tagliate in forma diversa dalla quadrata o dalla rettangolare	
	B. acciai legati:	
	I. lingotti, blumi, billette, bramme, bidoni:	
	b. altri	
	III. sbozzi in rotoli per lamiere	
	IV. larghi piatti	
	V. barre (comprese la vergella o bordione e le barre forate per la perforazione delle mine) e profilati:	
	b. semplicemente laminati o estrusi a caldo . .	
	d. placcati o lavorati alla superficie (lucidati, rivestiti, ecc.):	
	1. semplicemente placcati:	
	aa. laminati o estrusi a caldo	
	VI. nastri:	
	a. semplicemente laminati a caldo	
	c. placcati, rivestiti o altrimenti trattati alla superficie:	
	1. semplicemente placcati:	
	aa. laminati a caldo	
	VII. lamiere:	
	a. lamiere dette « magnetiche »	
	b. altre lamiere:	
	1. semplicemente laminate a caldo	
	2. semplicemente laminate a freddo, dello spessore:	
	bb. inferiore a 3 mm	
	3. lucidate, placcate, rivestite o altrimenti trattate alla superficie	
	4. altrimenti foggiate o lavorate:	
	aa. semplicemente tagliate in forma diversa dalla quadrata o dalla rettangolare . . .	

Segue ALLEGATO H (Spagna) alla TABELLA

Segue **Trattamento daziario applicabile ai prodotti originari della Spagna e a taluni prodotti petroliferi raffinati in questo Paese**

NUMERO DELLA TARIFFA 1	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 2	ALIQUOTA DEI DAZI 3
Voce n. 73.16	**Elementi per la costruzione di strade ferrate, di ghisa, di ferro o di acciaio: rotaie, controrotaie, aghi, cuori, incroci e scambi, tiranti per aghi, rotaie a cremagliera, traverse, stecche, cuscinetti, cunei, piastre di appoggio, piastre di fissaggio, piastre e barre di scartamento e altri pezzi specialmente costruiti per la posa, la congiunzione o il fissaggio delle rotaie:**	
	A. rotaie:	
	II. altre	**Trattamento daziario stabilito per le provenienze da Paesi terzi**
	B. controrotaie	
	C. traverse	
	D. stecche e piastre d'appoggio:	
	I. laminate	
Voce n. 78.01	**Piombo greggio (anche argentifero); cascami e rottami di piombo:**	
	A. piombo greggio	**90% del dazio applicabile per gli stessi prodotti in provenienza da Paesi terzi (1)**
Voce n. 79.01	**Zinco greggio; cascami e rottami di zinco:**	
	A. zinco greggio	

(1) Per i periodi dal 1° gennaio 1973 fino al 31 dicembre 1974, dal 1° gennaio 1975 fino al 31 dicembre 1976 e dal 1° gennaio 1977 fino a data da stabilirsi dagli Organi competenti delle Comunità europee, si applicano, rispettivamente, dazi pari a 80%, 70% e 60% di quelli stabiliti per gli stessi prodotti in provenienza da Paesi terzi.

Il Ministro per le finanze: VALSECCHI

ALLEGATO IJ (Israele) alla TABELLA

TRATTAMENTO DAZIARIO APPLICABILE AI PRODOTTI ORIGINARI DI ISRAELE

1) All'importazione di prodotti diversi da quelli sottoelencati, originari di Israele, per i periodi dal 1° ottobre 1970 fino al 31 dicembre 1970, dal 1° gennaio 1971 fino al 31 dicembre 1971, dal 1° gennaio 1972 fino al 31 dicembre 1972, dal 1° gennaio 1973 fino al 31 dicembre 1973 e dal 1° gennaio 1974, fino al 30 settembre 1975, si applicano, rispettivamente, dazi pari a 70%, 65%, 60%, 55% e 50% di quelli stabiliti per gli stessi prodotti in provenienza da Paesi terzi.

2) A decorrere dal 1° ottobre 1970 fino al 30 settembre 1975, all'importazione dei prodotti sottoelencati, originari di Israele, si applica il trattamento daziario a fianco di ciascuno indicato.

3) Le aliquote dei dazi da prendere in considerazione per il calcolo dei dazi ridotti di cui ai precedenti punti 1) e 2) sono quelle effettivamente applicate ad ogni momento nei confronti dei Paesi terzi. I dazi ridotti sono applicati arrotondandoli, se del caso, alla prima cifra decimale.

NUMERO DELLA TARIFFA 1	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 2	ALIQUOTA DEI DAZI 3
Capitolo 1	Animali vivi	Trattamento daziario stabilito per le provenienze da Paesi terzi
Capitolo 2	Carni e frattaglie commestibili	
Capitolo 3	Pesci, crostacei e molluschi	
Capitolo 4	Latte e derivati del latte; uova di volatili; miele naturale; prodotti commestibili di origine animale, non nominati, né compresi altrove	
Voce n. 05.04	Budella, vesciche e stomachi di animali, interi o in pezzi, esclusi quelli di pesci	
Voce n. 05.15	Prodotti di origine animale, non nominati né compresi altrove; animali morti dei Capitoli 1 e 3, non atti alla alimentazione umana	
Capitolo 6	Piante vive e prodotti della floricoltura	
Voce n. 07.01	Ortaggi e piante mangerecce, freschi o refrigerati:	
	A. patate	
	B. cavoli	
	C. spinaci	
	D. insalate, comprese le indivie e le cicorie	
	E. bietole da costa e cardi.	
	F. legumi da granella, sgranati o in baccello . . .	
	G. carote, navoni, barbabietole da insalata, salsefrica o barba di becco, sedani-rape, ravanelli ed altre simili radici commestibili	
	H. cipolle, scalogni ed agli	
	IJ. porri ed altri agliacei (cipolle porraie, cipollette, ecc.)	
	K. asparagi	
	L. carciofi	
	M. pomodori	
	N. olive	
	O. capperi	
	P. cetrioli e cetriolini	
	Q. funghi e tartufi	
	R. finocchi	

Segue ALLEGATO IJ (Israele) alla TABELLA

Segue **Trattamento daziario applicabile ai prodotti originari di Israele**

NUMERO DELLA TARIFFA 1	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 2	ALIQUOTA DEI DAZI 3
(07.01)	S. pimenti o peperoni dolci:	
	— dal 15 novembre al 30 aprile	70% del dazio applicabile per gli stessi prodotti in provenienza da Paesi terzi
	— dal 1° maggio al 14 novembre	Trattamento daziario stabilito per le provenienze da Paesi terzi
	T. altri	
Voce n. 07.02	Ortaggi e piante mangerecce, anche cotti, congelati . .	
Voce n. 07.03	Ortaggi e piante mangerecce, presentati immersi in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione, ma non specialmente preparati per il consumo immediato	
Voce n. 07.04	Ortaggi e piante mangerecce, disseccati, disidratati o evaporati, anche tagliati in pezzi o in fette oppure macinati o polverizzati, ma non altrimenti preparati	
Voce n. 07.05	Legumi da granella, secchi, sgranati, anche decorticati o spezzati	
Voce n. 07.06	Radici di manioca, d'arrow-root e di salep, topinambur, patate dolci e altre simili radici e tuberi ad alto tenore di amido o di inulina, anche secchi o tagliati in pezzi; midollo della palma a sago	
Voce n. 08.01	Datteri, banane, ananassi, manghi, mangoste, avocadi, guaiave, noci di cocco, noci del Brasile, noci di acagiù (o di anacardio), freschi o secchi, in guscio o senza guscio:	
	A. datteri	
	B. banane	
	C. ananassi	
	D. avocadi	60% del dazio applicabile per gli stessi prodotti in provenienza da Paesi terzi
	E. noci di cocco	Trattamento daziario stabilito per le provenienze da Paesi terzi
	F. noci di acagiù (o di anacardio)	
	G. noci del Brasile	
	H. altri (manghi, mangoste e guaiave)	60% del dazio applicabile per gli stessi prodotti in provenienza da Paesi terzi
Voce n. 08.02	Agrumi, freschi o secchi:	
	A. arance:	
	I. arance dolci, fresche	60% dei dazi applicabili per gli stessi prodotti in provenienza da Paesi terzi (1)
	II. altre:	
	— fresche.	
	— altre.	Trattamento daziario stabilito per le provenienze da Paesi terzi

(1) In talune condizioni, da stabilirsi dagli Organi competenti delle Comunità europee, per tutti o parte dei prodotti classificabili in questa voce, è prevista l'applicazione dei dazi stabiliti per gli stessi prodotti in provenienza da Paesi terzi.

Segue ALLEGATO IJ (Israele) alla TABELLA

Segue Trattamento daziario applicabile ai prodotti originari di Israele

NUMERO DELLA TARIFFA 1	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 2	ALIQUOTA DEI DAZI 3
(08.02)	**B. mandarini e mandarini satsuma (o sazuma); clementine, tangerini, ed altri simili ibridi di agrumi:**	
	— freschi	**60% del dazio applicabile per gli stessi prodotti in provenienza da Paesi terzi (1)**
	— altri	**Trattamento daziario stabilito per le provenienze da Paesi terzi**
	C. limoni:	
	— freschi	**60% del dazio applicabile per gli stessi prodotti in provenienza da Paesi terzi (1)**
	— altri	Trattamento daziario stabilito per le provenienze da Paesi terzi
	D. pompelmi e pomeli	60% del dazio applicabile per gli stessi prodotti in provenienza da Paesi terzi
	E. altri	Trattamento daziario stabilito per le provenienze da Paesi terzi
Voce n. 08.03	Fichi, freschi o secchi	
Voce n. 08.04	Uve, fresche o secche	
Voce n. 08.05	Frutta a guscio (escluse quelle della voce n. 08.01) fresche o secche, anche sgusciate o decorticate . .	
Voce n. 08.06	Mele, pere e cotogne, fresche	
Voce n. 08.07	Frutta a nocciolo, fresche	
Voce n. 08.08	Bacche fresche	
Voce n. 08.09	Altre frutta fresche	
Voce n. 08.10	Frutta, anche cotte, congelate, senza aggiunta di zuccheri:	
	A. fragole, lamponi, ribes neri (cassis) e rossi	
	B. altre:	
	— segmenti di pompelmi e di pomeli	60% del dazio applicabile per gli stessi prodotti in provenienza da Paesi terzi
	— non nominate	Trattamento daziario stabilito per le provenienze da Paesi terzi
Voce n. 08.11	Frutta temporaneamente conservate (per esempio, mediante anidride solforosa o immerse nell'acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurane temporaneamente la conservazione), ma non atte per il consumo nello stato in cui sono presentate	
Voce n. 08.12	Frutta secche (escluse quelle delle voci dal n. 08.01 al numero 08.05 incluso)	

(1) In talune condizioni, da stabilirsi dagli Organi competenti delle Comunità europee, per tutti o parte dei prodotti classificabili in questa voce, è prevista l'applicazione dei dazi stabiliti per gli stessi prodotti in provenienza da Paesi terzi.

Segue ALLEGATO IJ (Israele) alla TABELLA

Segue **Trattamento daziario applicabile ai prodotti originari di Israele**

NUMERO DELLA TARIFFA 1	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 2	ALIQUOTA DEI DAZI 3
Voce n. 08.13	**Scorze di agrumi e di meloni, fresche, congelate, presentate immerse nell'acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione, oppure secche . . . . .**	
Voce n. 09.01	**Caffè, anche torrefatto o decaffeinizzato; bucce e pellicole di caffè; succedanei del caffè contenenti caffè in qualsiasi proporzione . . . .**	
Voce n. 09.02	**Tè . . . .**	**Trattamento daziario stabilito per le provenienze da Paesi terzi**
Voce n. 09.04	**Pepe (del genere « Piper »); pimenti (del genere « Capsicum » e del genere « Pimenta »):**	
	A. non tritati né macinati:	
	I. pepe	
	II. pimenti:	
	a. del genere « Capsicum » destinati alla fabbricazione della capsicina o di tinture d'oleoresine di « Capsicum »	
	b. destinati alla fabbricazione industriale d'oli essenziali o di resinoidi.	
	c. altri:	
	— dal 15 novembre al 30 aprile	**70 % del dazio applicabile per gli stessi prodotti in provenienza da Paesi terzi**
	— dal 1° maggio al 14 novembre	**Trattamento daziario stabilito per le provenienze da Paesi terzi**
	B. tritati o macinati	**70% del dazio applicabile per gli stessi prodotti in provenienza da Paesi terzi**
Voce n. 09.05	**Vaniglia . . . .**	
Voce n. 09.06	**Cannella e fiori di cinnamomo . . . .**	
Voce n. 09.07	**Garofani (antofilli, chiodi e steli) . . . .**	
Voce n. 09.08	**Noci moscate, macis, amomi e cardamomi . . . . . .**	
Voce n. 09.09	**Semi d'anice, di badiana, di finocchio, di coriandolo, di cumino, di carvi e di bacche di ginepro . . . .**	
Voce n. 09.10	**Timo, alloro, zafferano; altre spezie . . . .**	**Trattamento daziario stabilito per le provenienze da Paesi terzi**
Capitolo 10	**Cereali . . . .**	
Capitolo 11	**Prodotti della macinazione; malto; amidi e fecole; glutine; inulina . . . .**	
Capitolo 12	**Semi e frutti oleosi; semi, sementi e frutti diversi; piante industriali e medicinali; paglie e foraggi . . . . . .**	
Voce n. 13.03	**Succhi ed estratti vegetali; sostanze pectiche, pectinati e pectati; agar-agar ed altre mucillagini ed ispessenti derivati da vegetali:**	
	A. succhi ed estratti vegetali:	
	IV. di liquirizia	

Segue ALLEGATO IJ (Israele) alla TABELLA

Segue **Trattamento daziario applicabile ai prodotti originari di Israele**

NUMERO DELLA TARIFFA 1	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 2	ALIQUOTA DEI DAZI 3
(13.03)	B. sostanze pectiche, pectinati e pectati: — pectina	Trattamento daziario stabilito per le provenienze da Paesi terzi
Voce n. 15.01	Strutto, altri grassi di maiale e grassi di volatili, pressati, fusi od estratti a mezzo di solventi	
Voce n. 15.02	Sevi (della specie bovina, ovina e caprina) greggi, fusi od estratti a mezzo di solventi, compresi i sevi detti « primo sugo »	
Voce n. 15.03	Stearina solare; oleostearina; olio di strutto e oleomargarina non emulsionata, non mescolati né altrimenti preparati	
Voce n. 15.04	Grassi e oli di pesci e di mammiferi marini, anche raffinati	
Voce n. 15.07	Oli vegetali fissi, fluidi o concreti, greggi, depurati o raffinati	
Voce n. 15.12	Oli e grassi animali o vegetali parzialmente o totalmente idrogenati e oli e grassi animali o vegetali solidificati o induriti mediante qualsiasi altro processo, anche raffinati, ma non preparati	
Voce n. 15.13	Margarina, imitazioni dello strutto e altri grassi alimentari preparati	
Voce n. 15.17	Residui provenienti dalla lavorazione delle sostanze grasse o delle cere animali o vegetali	
Capitolo 16	Preparazioni di carni, di pesci, di crostacei e di molluschi.	
Voce n. 17.01	Zuccheri di barbabietola e di canna, allo stato solido	
Voce n. 17.02	Altri zuccheri; sciroppi; succedanei del miele, anche misti con miele naturale; zuccheri e melassi, caramellati	
Voce n. 17.03	Melassi, anche decolorati	
Voce n. 17.04	Prodotti a base di zuccheri non contenenti cacao: B. gomme da masticare del genere « chewing-gum » C. preparazione detta « cioccolato bianco » . . . . . D. altri	
Voce n. 17.05	Zuccheri, sciroppi e melassi, aromatizzati o coloriti (compreso lo zucchero vanigliato, alla vaniglia o alla vaniglina), esclusi i succhi di frutta addizionati di zuccheri in qualsiasi proporzione	
Voce n. 18.01	Cacao in grani, greggio o torrefatto, anche infranto . .	
Voce n. 18.02	Gusci o bucce, pellicole, residui di cacao	

Segue ALLEGATO IJ (Israele) alla TABELLA

Segue **Trattamento daziario applicabile ai prodotti originari di Israele**

NUMERO DELLA TARIFFA 1	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 2	ALIQUOTA DEI DAZI 3
Voce n. 18.06	Cioccolata ed altre preparazioni alimentari contenenti cacao	
Capitolo 19	Preparazioni a base di cereali, di farine, di amidi o di fecole; prodotti della pasticceria	
Voce n. 20.01	Ortaggi, piante mangerecce e frutta, preparati o conservati nell'aceto o nell'acido acetico, con o senza sale, spezie, mostarda o zuccheri	Trattamento daziario stabilito per le provenienze da Paesi terzi
Voce n. 20.02	Ortaggi e piante mangerecce, preparati o conservati senza aceto o acido acetico	
Voce n. 20.03	Frutta congelate, con aggiunta di zuccheri:	
	A. aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 13 %:	
	— segmenti di pompelmi e di pomeli	60 % del dazio applicabile per gli stessi prodotti in provenienza da Paesi terzi (1)
	— altre.	Trattamento daziario stabilito per le provenienze da Paesi terzi
	B. altre:	
	— segmenti di pompelmi e di pomeli	60 % del dazio applicabile per gli stessi prodotti in provenienza da Paesi terzi
	— non nominate	
Voce n. 20.04	Frutta, scorze di frutta, piante e parti di piante, cotte negli zuccheri o candite (sgocciolate, diacciate, cristallizzate)	
Voce n. 20.05	Puree e paste di frutta, gelatine, marmellate, ottenute mediante cottura, anche con aggiunta di zuccheri .	Trattamento daziario stabilito per le provenienze da Paesi terzi
Voce n. 20.06	Frutta altrimenti preparate o conservate, anche con aggiunta di zuccheri o di alcole:	
	A. frutta a guscio, comprese le arachidi, tostate	
	B. altre:	
	I. con aggiunta di alcole.	
	II. senza aggiunta di alcole:	
	a. con aggiunta di zuccheri, in imballaggi immediati di contenuto netto di più di 1 kg:	
	1. zenzero	
	2. segmenti di pompelmi e di pomeli	60 % del dazio applicabile per gli stessi prodotti in provenienza da Paesi terzi (1)

(1) In aggiunta al dazio sul valore, è riscosso un prelievo.

Segue ALLEGATO IJ (Israele) alla TABELLA

Segue **Trattamento daziario applicabile ai prodotti originari di Israele**

NUMERO DELLA TARIFFA 1	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 2	ALIQUOTA DEI DAZI 3
(20.06-B-II-a)	3. mandarini 4. uve 5. ananassi 6. pesche, pere e albicocche	Trattamento daziario stabilito per le provenienze da Paesi terzi
	7. altre frutta: — pompelmi e pomeli	60% del dazio applicabile per gli stessi prodotti in provenienza da Paesi terzi (1)
	— non nominate 8. miscugli di frutta b. con aggiunta di zuccheri, in imballaggi immediati di contenuto netto di 1 kg o meno: 1. zenzero	Trattamento daziario stabilito per le provenienze da Paesi terzi
	2. segmenti di pompelmi e di pomeli	60% del dazio applicabile per gli stessi prodotti in provenienza da Paesi terzi (1)
	3. mandarini 4. uve 5. ananassi 6. pesche, pere e albicocche	Trattamento daziario stabilito per le provenienze da Paesi terzi
	7. altre frutta: — pompelmi e pomeli	60% del dazio applicabile per gli stessi prodotti in provenienza da Paesi terzi (1)
	— non nominate 8. miscugli di frutta c. senza aggiunta di zuccheri, in imballaggi immediati di contenuto netto: 1. di 4,5 kg o più: aa. albicocche bb. pesche (comprese le pesche noci) e prugne	Trattamento daziario stabilito per le provenienze da Paesi terzi
	cc. altre frutta: — pompelmi e pomeli	60% del dazio applicabile per gli stessi prodotti in provenienza da Paesi terzi
	— non nominate dd. miscugli di frutta 2. di meno di 4,5 kg:	Trattamento daziario stabilito per le provenienze da Paesi terzi
	— pompelmi e pomeli	60% del dazio applicabile per gli stessi prodotti in provenienza da Paesi terzi
	— altre	Trattamento daziario stabilito per le provenienze da Paesi terzi
Voce n. 20.07	Succhi di frutta (compresi i mosti d'uva) o di ortaggi, non fermentati, senza aggiunta di alcole, anche addizionati di zuccheri	Trattamento daziario stabilito per le provenienze da Paesi terzi

(1) In aggiunta al dazio sul valore, è riscosso un prelievo.

Segue ALLEGATO IJ (Israele) alla TABELLA

Segue **Trattamento daziario applicabile ai prodotti originari di Israele**

NUMERO DELLA TARIFFA 1	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 2	ALIQUOTA DEI DAZI 3
Voce n. 21.01	Cicoria torrefatta ed altri succedanei torrefatti del caffè e loro estratti:	
	A. cicoria torrefatta ed altri succedanei torrefatti del caffè:	
	II. altri	
	B. estratti:	
	II. altri	
Voce n. 21.06	Lieviti naturali, vivi o morti, lieviti artificiali preparati:	
	A. lieviti naturali vivi:	
	II. lieviti di panificazione	
Voce n. 21.07	Preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove:	
	A. cereali in semi o in spighe, precotti o altrimenti preparati	
	B. paste alimentari non ripiene, cotte; paste alimentari ripiene	
	C. gelati	
	D. iogurt preparati; latti in polvere preparati per l'alimentazione dei fanciulli o per usi dietetici o culinari	
	E. preparazioni dette «fondute»	
	F. altre:	
	I. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 1,5% di materie grasse provenienti dal latte:	Trattamento daziario stabilito per le provenienze da Paesi terzi
	a. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5% di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio):	
	2. aventi tenore, in peso, di amido o di fecola uguale o superiore a 5%	
	b. aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore a 5% e inferiore a 15%	
	c. aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore a 15% e inferiore a 30%	
	d. aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore a 30% e inferiore a 50%	
	e. aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore a 50% e inferiore a 85% .	
	f. aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore a 85%	
	II. aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte uguale o superiore a 1,5% e inferiore a 6%	
	III. aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte uguale o superiore a 6% e inferiore a 12%	

Segue ALLEGATO IJ (Israele) alla TABELLA

Segue **Trattamento daziario applicabile ai prodotti originari di Israele**

NUMERO DELLA TARIFFA 1	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 2	ALIQUOTA DEI DAZI 3
(*21.07-F*)	IV. aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte uguale o superiore a 12% e inferiore a 18%	
	V. aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte uguale o superiore a 18% e inferiore a 26%	
	VI. aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti da latte uguale o superiore a 26% e inferiore a 45%	
	VII. aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte uguale o superiore a 45% e inferiore a 65%	
	VIII. aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte uguale o superiore a 65% e inferiore a 85%	
	IX. aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte uguale o superiore a 85% . .	
Voce n. 22.02	Limonate, acque gassose aromatizzate (comprese le acque minerali aromatizzate) ed altre bevande non alcoliche, esclusi i succhi di frutta o di ortaggi della voce n. 20.07:	
	B. altre	
Voce n. 22.04	Mosti di uve parzialmente fermentati, anche mutizzati con metodi diversi dall'aggiunta di alcole	
Voce n. 22.05	Vini di uve fresche; mosti di uve fresche mutizzati con alcole (mistelle)	Trattamento daziario stabilito per le provenienze da Paesi terzi
Voce n. 22.07	Sidro, sidro di pere, idromele ed altre bevande fermentate	
Voce n. ex 22.08	Alcole etilico non denaturato di 80° e più; alcole etilico denaturato di qualsiasi gradazione:	
	— ottenuto con prodotti agricoli che figurano nell'Allegato II del Trattato che istituisce la Comunità economica europea	
Voce n. 22.09	Alcole etilico non denaturato di meno di 80°; acquaviti, liquidi ed altre bevande alcoliche; preparazioni alcoliche composte (dette « estratti concentrati ») per la fabbricazione delle bevande:	
	ex A. alcole etilico non denaturato di meno di 80°:	
	— ottenuto con prodotti agricoli che figurano nell'Allegato II del Trattato che istituisce la Comunità economica europea	
Voce n. 22.10	Aceti commestibili e loro succedanei commestibili . . .	
Capitolo 23	Residui e cascami delle industrie alimentari; alimenti preparati per gli animali	
Voce n. 24.01	Tabacchi greggi o non lavorati; cascami di tabacco . .	
Voce n. 25.23	Cementi idraulici (compresi i cementi non polverizzati detti « clinkers »), anche colorati	

Segue ALLEGATO IJ (Israele) alla TABELLA

Segue **Trattamento daziario applicabile ai prodotti originari di Israele**

NUMERO DELLA TARIFFA 1	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 2	ALIQUOTA DEI DAZI 3
Voce n. 26.01	Minerali metallurgici, anche arricchiti; piriti di ferro arrostite (ceneri di piriti):	
	A. minerali di ferro e piriti di ferro arrostite (ceneri di piriti):	
	II. altri	Trattamento daziario stabilito per le provenienze da Paesi terzi
	B. minerali di manganese, compresi i minerali di ferro manganesiferi con tenore in manganese di 20% o più in peso	
Voce n. 26.02	Scorie, loppe, scaglie ed altri cascami della fabbricazione del ferro e dell'acciaio:	
	A. polveri di altoforno (polveri della bocca di altoforno)	
Voce n. 27.01	Carboni fossili; mattonelle, ovoidi e combustibili solidi simili ottenuti da carboni fossili	
Voce n. 27.02	Ligniti e agglomerati di ligniti	
Voce n. 27.04	Coke e semi-coke di carbon fossile, di lignite e di torba:	
	A. di carbon fossile:	
	II. altri	
	B. di lignite	
Voce n. 28.01	Alogeni (fluoro, cloro, bromo, iodio):	
	C. bromo.	
Voce n. 28.10	Anidride e acidi fosforici (meta- orto- e piro-)	
Voce n. 28.33	Bromuri e ossibromuri; bromati e perbromati; ipobromiti	
Voce n. 28.40	Fosfiti, ipofosfiti e fosfati:	
	B. fosfati:	
	II. altri, compresi i polifosfati:	
	— fosfato bicalcico contenente una proporzione di fluoro inferiore a 0,2% e di ferro superiore a 0,01%	
Voce n. 29.02	Derivati alogenati degli idrocarburi:	
	A. derivati alogenati degli idrocarburi aciclici:	
	III. bromuri e polibromuri	
Voce n. 29.04	Alcoli aciclici e loro derivati alogenati, sofonati, nitrati, nitrosi:	
	C. polialcoli:	
	II. mannite	
	III. sorbite	

Segue ALLEGATO IJ (Israele) alla TABELLA

Segue **Trattamento daziario applicabile ai prodotti originari di Israele**

NUMERO DELLA TARIFFA 1	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 2	ALIQUOTA DEI DAZI 3
Voce n. 29.16	Acidi carbossilici a funzioni alcool, fenolo, aldeide o chetone ed altri acidi carbossilici a funzioni ossigenate semplici o complesse, loro anidridi, alogenuri, perossidi e peracidi; loro derivati alogenati, solfonati, nitrati, nitrosi:	Trattamento daziario stabilito per le provenienze da Paesi terzi
	A. acidi carbossilici a funzione alcool:	
	IV. acido citrico, suoi sali e suoi esteri	
Voce n. 31.03	Concimi minerali o chimici fosfatici:	
	A. previsti alla lettera A) della Nota 2 di questo Capitolo:	
	I. perfosfati	
Voce n. 35.01	Caseine, caseinati ed altri derivati delle caseine; colle di caseina:	
	A. caseine	
	C. altri	
Voce n. 35.02	Albumine, albuminati ed altri derivati delle albumine:	
	A. albumine:	
	II. altre:	
	a. ovoalbumina e lattoalbumina	
Voce n. 35.05	Destrina e colle di destrina; amidi e fecole solubili o torrefatti; colle di amido o di fecola	
Voce n. 38.12	Bozzime preparate, appretti preparati e preparazioni per la mordenzatura, del tipo di quelli utilizzati nell'industria tessile, nell'industria della carta, nell'industria del cuoio o in industrie simili:	
	A. bozzime preparate ed appretti preparati:	
	I. a base di sostanze amidacee	
Voce n. 39.02	Prodotti di polimerizzazione e copolimerizzazione (polietilene, polietileni tetraalogenati, poliisobutilene, polistirolo, cloruro di polivinile, acetato di polivinile, cloroacetato di polivinile ed altri derivati polivinilici, derivati poliacrilici e polimetacrilici, resine cumaronindeniche, ecc.)	
	C. altri:	
	VII. cloruro di polivinile:	
	a. nelle forme previste dalle Note 3 a) e 3b) del Capitolo 39	
Voce n. 44.15	Legno impiallacciato e legno compensato, anche commisti con altre materie; legno intarsiato o incrostato .	
Voce n. 45.01	Sughero naturale greggio e cascami di sughero; sughero frantumato, granulato o polverizzato	

Segue ALLEGATO IJ (Israele) alla TABELLA

Segue **Trattamento daziario applicabile ai prodotti originari di Israele**

NUMERO DELLA TARIFFA 1	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 2	ALIQUOTA DEI DAZI 3
Voce n. 54.01	Lino greggio, macerato, stigliato, pettinato o altrimenti preparato, ma non filato; stoppa e cascami di lino (compresi gli sfilacciati)	Trattamento daziario stabilito per le provenienze da Paesi terzi
Voce n. 55.05	Filati di cotone non preparati per la vendita al minuto	
Voce n. 55.09	Altri tessuti di cotone	Trattamento daziario stabilito per le provenienze da Paesi terzi (1)
Voce n. 57.01	Canapa (« Cannabis sativa ») greggia, macerata, stigliata, pettinata o altrimenti preparata, ma non filata; stoppa e cascami di canapa (compresi gli sfilacciati)	Trattamento daziario stabilito per le provenienze da Paesi terzi
Voce n. 60.03	Calze, sottocalze, calzini, proteggi-calze e manufatti simili, a maglia non elastica né gommata	
Voce n. 60.05	Indumenti esterni, accessori di abbigliamento ed altri manufatti, a maglia non elastica né gommata . . .	
Voce n. 70.05	Vetro tirato o soffiato detto « vetro per vetrate », non lavorato (anche placcato durante la fabbricazione), in lastre di forma quadrata o rettangolare	
Voce n. 73.01	Ghise (compresa la ghisa specolare) gregge, in lingotti, pani, salmoni o masse	
Voce n. 73.02	Ferro-leghe : A. ferro-manganese : I. contenente, in peso, più di 2% di carbonio (ferro-manganese carburato)	
Voce n. 73.03	Rottami, cascami e avanzi di lavori di ghisa, di ferro o di acciaio	
Voce n. 73.05	Polveri di ferro o di acciaio; ferro e acciaio spugnoso (spugna) : B. ferro e acciaio spugnoso (spugna)	
Voce n. 73.06	Ferro e acciaio in masselli, lingotti o masse	
Voce n. 73.07	Ferro e acciaio in blumi, billette, bramme e bidoni; ferro e acciaio semplicemente sbozzati per fucinatura o per battitura al maglio (sbozzi di forgia) : A. blumi e billette : I. laminati . . . . B. bramme e bidoni : I. laminati	

(1) Per i periodi dal 1° ottobre 1970 fino al 31 dicembre 1970, dal 1° gennaio 1971 fino al 31 dicembre 1971, dal 1° gennaio 1972 fino al 31 dicembre 1972, dal 1° gennaio 1973 fino al 31 dicembre 1973 e dal 1° gennaio 1974 fino al 30 settembre 1975, nei limiti di un contingente tariffario comunitario globale annuo, da determinarsi dagli Organi competenti delle Comunità europee, si applicano, rispettivamente, dazi pari a 70%, 65%, 60%, 55% e 50% di quelli stabiliti per gli stessi prodotti in provenienza da Paesi terzi, subordinatamente alle condizioni da stabilirsi dal Ministero delle Finanze.

Per i periodi dal 1° ottobre 1970 fino al 31 dicembre 1970 e dal 1° gennaio 1975 fino al 30 settembre 1975, il contingente è aperto « prorata temporis ».

Segue ALLEGATO (IJ Israele) alla TABELLA

Segue **Trattamento daziario applicabile ai prodotti originari di Israele**

NUMERO DELLA TARIFFA 1	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 2	ALIQUOTA DEI DAZI 3
Voce n. 73.08	Sbozzi in rotoli per lamiere, di ferro o di acciaio . . .	
Voce n. 73.09	Larghi piatti, di ferro o di acciaio	
Voce n. 73.10	Barre di ferro o di acciaio, laminate o estruse a caldo o fucinate (compresa la vergella o bordione); barre di ferro o di acciaio ottenute o rifinite a freddo; barre forate di acciaio per la perforazione delle mine:	
	A. semplicemente laminate o estruse a caldo . . .	
	D. placcate o lavorate alla superficie (lucidate, rivestite, ecc.):	
	I. semplicemente placcate:	
	a. laminate o estruse a caldo	
Voce n. 73.11	Profilati di ferro o di acciaio, laminati o estrusi a caldo, fucinati, oppure ottenuti o rifiniti a freddo; palancole di ferro o di acciaio, anche forate o fatte di elementi riuniti:	
	A. profilati:	
	I. semplicemente laminati o estrusi a caldo . . .	
	IV. placcati o lavorati alla superficie (lucidati, rivestiti, ecc.):	
	a. semplicemente placcati:	
	1. laminati o estrusi a caldo	Trattamento daziario stabilito per le provenienze da Paesi terzi
	B. palancole	
Voce n. 73.12	Nastri di ferro o di acciaio, laminati a caldo o a freddo:	
	A. semplicemente laminati a caldo	
	B. semplicemente laminati a freddo:	
	I. destinati alla fabbricazione della latta (presentati in rotoli)	
	C. placcati, rivestiti o altrimenti trattati alla superficie:	
	III. stagnati:	
	a. latta	
	V. altri (ramati, ossidati artificialmente, laccati, nichelati, verniciati, placcati, parcherizzati, litografati, ecc.):	
	a. semplicemente placcati:	
	1. laminati a caldo	
Voce n. 73.13	Lamiere di ferro o di acciaio, laminate a caldo o a freddo:	
	A. lamiere dette «magnetiche»	
	B. altre lamiere:	
	I. semplicemente laminate a caldo	

Segue ALLEGATO IJ (Israele) alla TABELLA

Segue **Trattamento daziario applicabilexai prodotti originari di Israele**

NUMERO DELLA TARIFFA 1	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 2	ALIQUOTA DEI DAZI 3
(73.13-B)	II. semplicemente laminate a freddo, dello spessore :	
	b. di più di 1 mm ma meno di 3 mm	
	c. di 1 mm o meno	
	III. semplicemente lucidate o levigate a superficie specolare	
	IV. placcate, rivestite o altrimenti trattate alla superficie :	
	b. stagnate	
	c. zincate o piombate	
	d. altre (ramate, ossidate artificialmente, laccate, nichelate, verniciate, placcate, parcherizzate, litografate, ecc.)	
	V. altrimenti foggiate o lavorate:	
	a. semplicemente tagliate in forma diversa dalla quadrata o dalla rettangolare :	
	2. altre.	
Voce n. 73.15	Acciai legati e acciai fini al carbonio, nelle forme indicate alle voci dal n. 73.06 al n. 73.14 incluso :	
	A. acciai fini al carbonio :	
	I. lingotti, blumi, billette, bramme, bidoni :	
	b. altri	
	III. sbozzi in rotoli per lamiere	
	IV. larghi piatti	
	V. barre (comprese la vergella o bordione e le barre forate per la perforazione delle mine) e profilati :	**Trattamento daziario stabilito per le provenienze da Paesi terzi**
	b. semplicemente laminati o estrusi a caldo . .	
	d. placcati o lavorati alla superficie (lucidati, rivestiti, ecc.) :	
	1. semplicemente placcati :	
	aa. laminati o estrusi a caldo	
	VI. nastri :	
	a. semplicemente laminati a caldo	
	c. placcati, rivestiti o altrimenti trattati alla superficie :	
	1. semplicemente placcati :	
	aa. laminati a caldo	
	VII. lamiere :	
	a. semplicemente laminate a caldo	
	b. semplicemente laminate a freddo, dello spessore :	
	2. inferiore a 3 mm	
	c. lucidate, placcate, rivestite o altrimenti trattate alla superficie	
	d. altrimenti foggiate o lavorate :	
	1. semplicemente tagliate in forma diversa dalla quadrata o dalla rettangolare	
	B. acciai legati :	
	I. lingotti, blumi, billette, bramme, bidoni :	
	b. altri	

Segue ALLEGATO IJ (Israele) alla TABELLA

Segue **Trattamento daziario applicabile ai prodotti originari di Israele**

NUMERO DELLA TARIFFA 1	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 2	ALIQUOTA DEI DAZI 3
(*73.15-B*)	III. sbozzi in rotoli per lamiere	Trattamento daziario stabilito per le provenienze da Paesi terzi
	IV. larghi piatti	
	V. barre (comprese la vergella o bordione e le barre forate per la perforazione delle mine) e profilati:	
	b. semplicemente laminati o estrusi a caldo .	
	d. placcati o lavorati alla superficie (lucidati, rivestiti, ecc.):	
	1. semplicemente placcati:	
	aa. laminati o estrusi a caldo . . .	
	VI. nastri:	
	a. semplicemente laminati a caldo	
	c. placcati, rivestiti o altrimenti trattati alla superficie:	
	1. semplicemente placcati:	
	aa. laminati a caldo	
	VII. lamiere:	
	a. lamiere dette «magnetiche»	
	b. altre lamiere:	
	1. semplicemente laminate a caldo	
	2. semplicemente laminate a freddo, dello spessore:	
	bb. inferiore a 3 mm	
	3. lucidate, placcate, rivestite o altrimenti trattate alla superficie	
	4. altrimenti foggiate o lavorate:	
	aa. semplicemente tagliate in forma diversa dalla quadrata o dalla rettangolare .	
Voce n. 73.16	Elementi per la costruzione di strade ferrate, di ghisa, di ferro o di acciaio: rotaie, controrotaie, aghi, cuori, incroci e scambi, tiranti per aghi, rotaie a cremagliera, traverse, stecche, cuscinetti, cunei, piastre di appoggio, piastre di fissaggio, piastre e barre di scartamento e altri pezzi specialmente costruiti per la posa, la congiunzione o il fissaggio delle rotaie:	
	A. rotaie:	
	II. altre	
	B. controrotaie	
	C. traverse	
	D. stecche e piastre d'appoggio:	
	I. laminate	
Voce n. 73.18	Tubi (compresi i loro sbozzi) di ferro o di acciaio, **esclusi** gli oggetti della voce n. 73.19.	
Voce n. 74.19	Altri lavori di rame	

Segue ALLEGATO IJ (Israele) alla TABELLA

Segue **Trattamento daziario applicabile ai prodotti originari di Israele**

NUMERO LA TARIFFA 1	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 2	ALIQUOTA DEI DAZI 3
e n. 76.02	Barre, profilati e fili di sezione piena, di alluminio . . .	70 % dei dazi applicabili per gli stessi prodotti in provenienza da Paesi terzi (1)
e n. 76.03	Lamiere, lastre, fogli e nastri, di alluminio, di spessore superiore a 0,20 mm	
e n. 76.04	Fogli e nastri sottili, di alluminio (anche goffrati, tagliati, perforati, ricoperti, stampati o fissati su carta, cartone, materie plastiche artificiali o supporti simili), di spessore di 0,20 mm o meno (non compreso il supporto)	
e n. 76.06	Tubi (compresi i loro sbozzi) e barre forate, di alluminio	
e n. 76.10	Fusti, tamburi, bidoni, scatole ed altri recipienti simili, per il trasporto o l'imballaggio, di alluminio, compresi gli astucci tubolari rigidi o flessibili:	
	A. astucci tubolari rigidi o flessibili	
e n. 76.12	Cavi, corde, trecce e simili, di fili di alluminio, esclusi i prodotti isolati per l'elettricità	
e n. 87.02	Autoveicoli con qualsiasi motore, per il trasporto di persone (compresi quelli da sport ed i filobus) o di merci:	
	A. per il trasporto di persone, compresi gli autoveicoli misti:	
	I. azionati da motore a scoppio o a combustione interna:	
	b. altri	72 % dei dazi applicabili per gli stessi prodotti in provenienza da Paesi terzi
	B. per il trsporto di merci:	
	II. altri:	
	a. azionati da motore a scoppio o a combustione interna:	
	2. altri	

(1) Dal 1° gennaio 1971 fino al 30 settembre 1975, si applicano dazi pari a 66% di quelli stabiliti per gli stessi otti in provenienza da Paesi terzi.

Il Ministro per le finanze: VALSECCHI

ALLEGATO K (SAMA-PTOMA-SCAO) alla TABELLA

TRATTAMENTO DAZIARIO APPLICABILE AI PRODOTTI ORIGINARI :

— DEGLI STATI AFRICANI E MALGASCIO, ASSOCIATI ALLA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA (SAMA);

— DEI PAESI E TERRITORI D'OLTREMARE, ASSOCIATI ALLA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA (PTOMA);

— DEGLI STATI CONSOCIATI NELLA COMUNITÀ DELL'AFRICA ORIENTALE, ASSOCIATI ALLA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA (SCAO).

I. A decorrere dal 1° gennaio 1971 fino al 31 gennaio 1975, i prodotti originari degli Stati africani e malgascio (1), dei Paesi e territori d'oltremare (2), degli Stati consociati nella Comunità della Africa orientale (3), associati alla Comunità economica europea, sono ammessi all'importazione in esenzione da dazio, ad esclusione di quelli elencati nelle successive lettere A) e B) per i quali, durante lo stesso periodo di tempo, salvo particolari disposizioni previste in questo allegato, i dazi si applicano nella misura e con i criteri stabiliti per gli stessi prodotti in provenienza da Paesi terzi.

II. Durante lo stesso periodo di tempo 1° gennaio 1971 - 31 gennaio 1975, per i prodotti:

— ripresi nell'elenco dell'Allegato II del Trattato che istituisce la Comunità economica europea, quando sono oggetto di una organizzazione comune dei mercati ai sensi dell'articolo 40 del Trattato stesso;

— soggetti, all'importazione, ad una regolamentazione specifica come conseguenza dell'attuazione della politica agricola comune,

originari dei suddetti Stati associati, i prelievi e le altre imposizioni all'importazione previsti dai regolamenti comunitari si applicano nella misura e con i criteri stabiliti per i medesimi prodotti dai regolamenti stessi.

(1) Sono denominati Stati africani e malgascio, associati alla Comunità economica europea:

Repubblica dell'Alto Volta, Repubblica del Burundi, Repubblica Federale del Camerun, Repubblica Centroafricana, Repubblica del Ciad, Repubblica del Congo-Brazzaville, Repubblica Democratica del Congo, Repubblica della Costa d'Avorio, Repubblica del Dahomey, Repubblica del Gabon, Repubblica Malgascia, Repubblica del Mali, Repubblica Islamica di Mauritania, Repubblica del Niger, Repubblica del Ruanda, Repubblica del Senegal, Repubblica Somala, Repubblica del Togo.

(2) Sono denominati Paesi e territori d'oltremare, associati alla Comunità economica europea:

a) Paesi d'oltremare:

Surinam e Antille olandesi.

b) Territori d'oltremare:

Saint-Pierre e Miquelon, Arcipelago delle Comore, Territorio Francese degli Afars e degli Issas, Nuova Caledonia e dipendenze, Isole Wallis e Futuna, Polinesia Francese, Terre Australi e Antartiche.

(3) Sono denominati Stati consociati nella Comunità dell'Africa orientale, associati alla Comunità economica europea:

Repubblica Unita di Tanzania, Repubblica dell'Uganda, Repubblica del Kenya.

A) Prodotti originari degli Stati africani e malgascio, associati alla Comunità economica europea, e dei Paesi e territori d'oltremare, associati alla stessa Comunità.

NUMERO DELLA TARIFFA 1	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 2
Voce n. 04.01	Latte e crema di latte, freschi, non concentrati né zuccherati:
	A. aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 6%
Voce n. 06.01	Bulbi, tuberi, radici tuberose, zampe e rizomi, allo stato di riposo vegetativo, in vegetazione o fioriti:
	A. allo stato di riposo vegetativo
Voce n. 07.01	Ortaggi e piante mangerecce, freschi o refrigerati:
	B. cavoli
	C. spinaci
	D. insalate, comprese le indivie e le cicorie
	E. bietole da costa e cardi
	F. legumi da granella, sgranati o in baccello:
	ex I. piselli, dal 1° marzo al 31 luglio
	ex II. fagioli, esclusi i fagiolini dal 1° dicembre al 30 aprile

Segue ALLEGATO K (SAMA-PTOMA-SCAO) alla TABELLA

Segue **Trattamento daziario applicabile ai prodotti originari SAMA, PTOMA e SCAO**

NUMERO ELLA TARIFFA 1	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 2
)7.01)	G. carote, navoni, barbabietole da insalata, salsefrica o barba di becco, sedani-rape, ravanelli ed altre simili radici commestibili
	H. cipolle, scalogni ed agli
	IJ. porri ed altri agliacei (cipolle porraie, cipollette, ecc.)
	K. asparagi
	L. carciofi
	M. pomodori
	N. olive
	O. capperi
	P. cetrioli e cetriolini
	Q. funghi e tartufi
	R. finocchi
	ex S. pimenti o peperoni dolci, dal 1° maggio al 30 novembre
	ex T. altri: — melanzane, dal 1° marzo al 31 ottobre — zucche e zucchine, dal 1° aprile al 30 settembre — sedani da erbucce o a coste, dal 1° novembre al 30 aprile
oce n. 07.02	Ortaggi e piante mangerecce, anche cotti, congelati: A. olive
oce n. 07.03	Ortaggi e piante mangerecce, presentati immersi in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione, ma non specialmente preparati per il consumo immediato: A. olive
oce n. 07.04	Ortaggi e piante mangerecce, disseccati, disidratati o evaporati, anche tagliati in pezzi o in fette oppure macinati o polverizzati, ma non altrimenti preparati: ex B. altri: — olive
oce n. 08.02	Agrumi, freschi o secchi.
oce n. 08.03	Fichi, freschi o secchi.
oce n. 08.04	Uve, fresche o secche.
oce n. 08.05	Frutta a guscio (escluse quelle della voce n. 08.01), fresche o secche, anche sgusciate o decorticate.
oce n. 08.06	Mele, pere e cotogne, fresche.
oce n. 08.07	Frutta a nocciolo, fresche.
oce n. 08.08	Bacche fresche: A. fragole B. mirtilli rossi (airelles) C. mirtilli neri D. lamponi, ribes neri (cassis) e rossi ex F. altre, esclusi i frutti della passione

Segue ALLEGATO K (SAMA-PTOMA-SCAO) alla TABELLA

Segue **Trattamento daziario applicabile ai prodotti originari SAMA, PTOMA e SCAO**

NUMERO DELLA TARIFFA 1	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 2
ex Voce n. 08.09	Altre frutta fresche: — meloni e simili, dal 1º aprile al 31 agosto
Voce n. 22.04	Mosti di uve parzialmente fermentati, anche mutizzati con metodi diversi dall'aggiunta di alcole.
Voce n. 22.05	Vini di uve fresche; mosti di uve fresche mutizzati con alcole (mistelle).
Voce n. 22.07	Sidro, sidro di pere, idromele ed altre bevande fermentate: A. vinello
Voce n. 22.09	Alcole etilico non denaturato di meno di 80º; acquaviti, liquori ed altre bevande alcoliche; preparazioni alcoliche composte (dette «estratti concentrati») per la fabbricazione delle bevande: ex A. alcole etilico non denaturato di meno di 80º: — diluizione alcolica d'origine agricola
Voce n. 22.10	Aceti commestibili e loro succedanei commestibili: A. aceto di vino
Voce n. 23.05	Fecce di vino; tartaro greggio.
Voce n. 23.06	Prodotti di origine vegetale del genere di quelli utilizzati per la nutrizione degli animali, non nominati né compresi altrove: A. ghiande di querce, castagne d'India e residui della spremitura di frutta: I. vinaccia
Voce n. 35.01	Caseine, caseinati ed altri derivati delle caseine; colle di caseina: A. caseine C. altri

B) Prodotti originari degli Stati consociati nella Comunità dell'Africa orientale, associati alla Comunità economica europea.

NUMERO DELLA TARIFFA 1	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 2
Capitolo 3	Pesci, crostacei e molluschi
Voce n. 04.01	Latte e crema di latte, freschi, non concentrati né zuccherati: A. aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 6%
Voce n. 05.15	Prodotti di origine animale, non nominati né compresi altrove; animali morti dei Capitoli 1 e 3, non atti all'alimentazione umana: A. pesci, crostacei e molluschi
Voce n. 06.01	Bulbi, tuberi, radici tuberose, zampe e rizomi, allo stato di riposo vegetativo, in vegetazione o fioriti: A. allo stato di riposo vegetativo

Segue ALLEGATO K (SAMA-PTOMA-SCAO) alla TABELLA

Segue **Trattamento daziario applicabile ai prodotti originari SAMA, PTOMA e SCAO**

NUMERO DELLA TARIFFA 1	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 2
Voce n. 07.01	**Ortaggi e piante mangerecce, freschi o refrigerati:** B. cavoli C. spinaci D. insalate, comprese le indivie e le cicorie E. bietole da costa e cardi F. legumi da granella, sgranati o in baccello: ex I. piselli, dal 1° marzo al 31 luglio ex II. fagioli, esclusi i fagiolini dal 1° dicembre al 30 aprile G. carote, navoni, barbabietole da insalata, salsefrica o barba di becco, sedani-rape, ravanelli ed altre simili radici commestibili H. cipolle, scalogni ed agli IJ. porri ed altri agliacei (cipolle porraie, cipollette, ecc.) K. asparagi L. carciofi M. pomodori N. olive O. capperi P. cetrioli e cetriolini Q. funghi e tartufi R. finocchi ex S. pimenti o peperoni dolci, dal 1° maggio al 30 novembre ex T. altri: — melanzane, dal 1° marzo al 31 ottobre — zucche e zucchine, dal 1° aprile al 30 settembre — sedani da erbucce o a coste, dal 1° novembre al 30 aprile
Voce n. 07.02	Ortaggi e piante mangerecce, anche cotti, congelati: A. olive
Voce n. 07.03	Ortaggi e piante mangerecce, presentati immersi in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione, ma non specialmente preparati per il consumo immediato: A. olive
Voce n. 07.04	Ortaggi e piante mangerecce, disseccati, disidratati o evaporati, anche tagliati in pezzi o in fette oppure macinati o polverizzati, ma non altrimenti preparati: ex B. altri: — olive
Voce n. 08.02	Agrumi, freschi o secchi.
Voce n. 08.03	Fichi, freschi o secchi.
Voce n. 08.04	Uve, fresche o secche.
Voce n. 08.05	Frutta a guscio (escluse quelle della voce n. 08.01), fresche o secche, anche sgusciate o decorticate.
Voce n. 08.06	Mele, pere e cotogne, fresche.

Segue ALLEGATO K (SAMA-PTOMA-SCAO) alla TABELLA

Segue **Trattamento daziario applicabile ai prodotti originari SAMA, PTOMA e SCAO**

NUMERO DELLA TARIFFA 1	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 2
Voce n. 08.07	Frutta a nocciolo, fresche:
Voce n. 08.08	Bacche fresche: A. fragole B. mirtilli rossi (airelles) C. mirtilli neri D. lamponi, ribes neri (cassis) e rossi ex F. altre, esclusi i frutti della passione
Voce n. ex 08.09	Altre frutta fresche: — meloni e simili, dal 1º aprile al 31 agosto.
Voce n. 12.01	Semi e frutti oleosi, anche frantumati.
Voce n. 12.02	Farine di semi e di frutti oleosi, non disoleate, esclusa la farina di senapa.
Voce n. 15.04	Grassi e oli di pesci e di mammiferi marini, anche raffinati.
Voce n. 15.07	Oli vegetali fissi, fluidi o concreti, greggi, depurati o raffinati: B. oli di legno della Cina, di abrasin, di Tung, di oleococca, di oiticica; cera di Mirica e cera del Giappone C. olio di ricino D. altri oli
Voce n. 15.12	Oli e grassi animali o vegetali parzialmente o totalmente idrogenati e oli e grassi animali o vegetali solidificati o induriti mediante qualsiasi altro processo, anche raffinati, ma non preparati.
Voce n. 15.13	Margarina, imitazioni dello strutto e altri grassi alimentari preparati.
Voce n. 15.17	Residui provenienti dalla lavorazione delle sostanze grasse o delle cere animali o vegetali: B. altri
Voce n. 16.04	Preparazioni e conserve di pesci, compreso il caviale ed i suoi succedanei.
Voce n. 16.05	Crostacei e molluschi (compresi i testacei), preparati o conservati.
Voce n. 17.04	Prodotti a base di zuccheri non contenenti cacao: B. gomme da masticare del genere « chewing-gum » C. preparazione detta « cioccolato bianco » D. altri
Voce n. 18.06	Cioccolata ed altre preparazioni alimentari contenenti cacao.
Capitolo 19	Preparazioni a base di cereali, di farine, di amidi o di fecole; prodotti della pasticceria.
Voce n. 21.01	Cicoria torrefatta ed altri succedanei torrefatti del caffè e loro estratti: A. cicoria torrefatta ed altri succedanei torrefatti del caffè: II. altri B. estratti: II. altri

Segue ALLEGATO K (SAMA-PTOMA-SCAO) alla TABELLA

Segue **Trattamento daziario applicabile ai prodotti originari SAMA, PTOMA e SCAO**

NUMERO DELLA TARIFFA 1	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 2
Voce n. 21.06	Lieviti naturali, vivi o morti, lieviti artificiali preparati: A. lieviti naturali vivi: II. lieviti di panificazione
Voce n. 21.07	Preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove: A. cereali in semi o in spighe, precotti o altrimenti preparati B. paste alimentari non ripiene, cotte; paste alimentari ripiene C. gelati D. *iogurt preparati; latti in polvere preparati per l'alimentazione dei fanciulli* o per usi dietetici o culinari E. preparazioni dette «fondute» F. altre: I. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 1,5% di materie grasse provenienti dal latte: a. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5% di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio): 2. aventi tenore, in peso, di amido o di fecola uguale o superiore a 5 % b. aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore a 5% e inferiore a 15% c. aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore a 15% e inferiore a 30% d. aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore a 30% e inferiore a 50% e. aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore a 50% e inferiore a 85% f. aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore a 85% II. aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte uguale o superiore a 1,5% e inferiore a 6% III. aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte uguale o superiore a 6% e inferiore a 12% IV. aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte uguale o superiore a 12% e inferiore a 18% V. aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte uguale o superiore a 18% e inferiore a 26% VI. aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte uguale o superiore a 26% e inferiore a 45% VII. aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte uguale o superiore a 45% e inferiore a 65% VIII. aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte uguale o superiore a 65% e inferiore a 85% IX. aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte uguale o superiore a 85%
Voce n. 22.02	Limonate, acque gassose aromatizzate (comprese le acque minerali aromatizzate) ed altre bevande non alcoliche, esclusi i succhi di frutta o di ortaggi della voce n. 20.07: B. altre

Segue ALLEGATO K (SAMA-PTOMA-SCAO) alla TABELLA

Segue **Trattamento daziario applicabile ai prodotti originari SAMA, PTMOA e SCAO**

NUMERO DELLA TARIFFA 1	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 2
Voce n. 22.04	Mosti di uve parzialmente fermentati, anche mutizzati con metodi diversi dall'aggiunta di alcole
Voce n. 22.05	Vini di uve fresche; mosti di uve fresche mutizzati con alcole (mistelle).
Voce n. 22.07	Sidro, sidro di pere, idromele ed altre bevande fermentate: A. vinello
Voce n. 22.09	Alcole etilico non denaturato di meno di 80°; acquaviti, liquori ed altre bevande alcoliche; preparazioni alcoliche composte (dette «estratti concentrati») per la fabbricazione delle bevande: ex A. alcole etilico non denaturato di meno di 80°: — diluizione alcolica d'origine agricola
Voce n. 22.10	Aceti commestibili e loro succedanei commestibili: A. aceto di vino
Voce n. 23.01	Farine e polveri di carne e di frattaglie, di pesci, crostacei o molluschi, non adatte all'alimentazione umana; ciccioli: B. farine e polveri di pesci, di crostacei o di molluschi
Voce n. 23.04	Panelli, sansa di olive ed altri residui dell'estrazione degli oli vegetali, escuse le morchie: B. altri
Voce n. 23.05	Fecce di vino; tartaro greggio.
Voce n. 23.06	Prodotti di origine vegetale del genere di quelli utilizzati per la nutrizione degli animali, non nominati né compresi altrove: A. ghiande di querce, castagne d'India e residui della spremitura di frutta: I. vinaccia
Voce n. 26.01	Minerali metallurgici, anche arricchiti; piriti di ferro arrostite (ceneri di piriti): A. minerali di ferro e piriti di ferro arrostite (ceneri di piriti): II. altri B. minerali di manganese, compresi i minerali di ferro manganesiferi con tenore in manganese di 20% o più in peso
Voce n. 26.02	Scorie, loppe, scaglie ed altri cascami della fabbricazione del ferro e dell'acciaio: A. polveri di altoforno (polveri della bocca di altoforno)
Voce n. 27.01	Carboni fossili; mattonelle, ovoidi e combustibili solidi similari ottenuti da carboni fossili.
Voce n. 27.02	Ligniti e agglomerati di ligniti.
Voce n. 27.04	Coke e semi-coke di carbon fossile, di lignite e di torba: A. di carbon fossile: II. altri B. di lignite
Voce n. 29.04	Alcoli aciclici e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati, nitrosi: C. polialcoli: II. mannite III. sorbite

Segue ALLEGATO K (SAMA-PTOMA-SCAO) alla TABELLA

Segue **Trattamento daziario applicabile ai prodotti originari SAMA, PTOMA e SCAO**

NUMERO ELLA TARIFFA 1	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 2
oce n. 35.01	Caseine, caseinati ed altri derivati delle caseine; colle di caseina: A. caseine C. altri
oce n. 35.05	Destrina e colle di destrina; amidi e fecole solubili o torrefatti; colle di amido o di fecola:
oce n. 38.12	Bozzime preparate, appretti preparati e preparazioni per la mordenzatura, del tipo di quelli utilizzati nell'industria tessile, nell'industria della carta, nell'industria del cuoio o in industrie simili: A. bozzime preparate ed appretti preparati: I. a base di sostanze amidacee
oce n. 73.01	Ghise (compresa la ghisa specolare) gregge, in lingotti, pani, salmoni o masse.
oce n. 73.02	Ferro-leghe: A. ferro-manganese: I. contenente, in peso, più di 2% di carbonio (ferro-manganese carburato)
oce n. 73.03	Rottami, cascami e avanzi di lavori di ghisa, di ferro o di acciaio.
oce n. 73.05	Polveri di ferro o di acciaio; ferro e acciaio spugnoso (spugna): B. ferro e acciaio spugnoso (spugna)
oce n. 73.06	Ferro e acciaio in masselli, lingotti o masse.
oce n. 73.07	Ferro e acciaio in blumi, billette, bramme e bidoni; ferro e acciaio semplicemente sbozzati per fucinatura o per battitura al maglio (sbozzi di forgia): A. blumi e billette: I. laminati B. bramme e bidoni: I. laminati
oce n. 73.08	Sbozzi in rotoli per lamiere, di ferro o di acciaio.
oce n. 73.09	Larghi piatti, di ferro o di acciaio.
oce n. 73.10	Barre di ferro o di acciaio, laminate o estruse a caldo o fucinate (compresa la vergella o bordione); barre di ferro o di acciaio ottenute o rifinite a freddo; barre forate di acciaio per la perforazione delle mine: A. semplicemente laminate o estruse a caldo D. placcate o lavorate alla superficie (lucidate, rivestite, ecc.): I. semplicemente placcate: a. laminate o estruse a caldo
oce n. 73.11	Profilati di ferro o di acciaio, laminati o estrusi a caldo, fucinati, oppure ottenuti o rifiniti a freddo; palancole di ferro o di acciaio, anche forate o fatte di elementi riuniti: A. profilati: I. semplicemente laminati o estrusi a caldo IV. placcati o lavorati alla superficie (lucidati, rivestiti, ecc.): a. semplicemente placcati: 1. laminati o estrusi a caldo B. palancole

Segue ALLEGATO K (SAMA-PTOMA-SCAO) alla TABELLA

Segue **Trattamento daziario applicabile ai prodotti originari SAMA, PTOMA e SCAO**

NUMERO DELLA TARIFFA 1	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 2
Voce n. 73.12	Nastri di ferro o di acciaio, laminati a caldo o a freddo: A. semplicemente laminati a caldo B. semplicemente laminati a freddo: I. destinati alla fabbricazione della latta (presentati in rotoli) C. placcati, rivestiti o altrimenti trattati alla superficie: III. stagnati: a. latta V. altri (ramati, ossidati artificialmente, laccati, nichelati, verniciati, placcati, parcherizzati, litografati, ecc.): a. semplicemente placcati: 1. laminati a caldo
Voce n. 73.13	Lamiere di ferro o di acciaio, laminate a caldo o a freddo: A. lamiere dette «magnetiche» B. altre lamiere: I. semplicemente laminate a caldo II. semplicemente laminate a freddo, dello spessore: b. di piú di 1 mm ma meno di 3 mm c. di 1 mm o meno III. semplicemente lucidate o levigate a superficie speculare IV. placcate, rivestite o altrimenti trattate alla superficie: b. stagnate c. zincate o piombate d. altre (ramate, ossidate artificialmente, laccate, nichelate, verniciate, placcate, parcherizzate, litografate, ecc.) V. altrimenti foggiate o lavorate: a. semplicemente tagliate in forma diversa dalla quadrata o dalla rettangolare: 2. altre
Voce n. 73.15	Acciai legati e acciai fini al carbonio, nelle forme indicate alle voci dal n. 73.06 al n. 73.14 incluso: A. acciai fini al carbonio: I. lingotti, blumi, billette, bramme, bidoni: b. altri III. sbozzi in rotoli per lamiere IV. larghi piatti V. barre (comprese la vergella o bordione e le barre forate per la perforazione delle mine) e profilati: b. semplicemente laminati o estrusi a caldo d. placcati o lavorati alla superficie (lucidati, rivestiti, ecc.): 1. semplicemente placcati: aa. laminati o estrusi a caldo VI. nastri: a. semplicemente laminati a caldo c. placcati, rivestiti o altrimenti trattati alla superficie: 1. semplicemente placcati: aa. laminati a caldo

Segue ALLEGATO K (SAMA-PTOMA-SCAO) alla TABELLA

Segue **Trattamento daziario applicabile ai prodotti originari SAMA, PTOMA e SCAO**

NUMERO DELLA TARIFFA 1	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 2
3.15)	VII. lamiere: a. semplicemente laminate a caldo b. semplicemente laminate a freddo, dello spessore: 2. inferiore a 3 mm c. lucidate, placcate, rivestite o altrimenti trattate alla superficie d. altrimenti foggiate o lavorate: 1. semplicemente tagliate in forma diversa dalla quadrata o dalla rettangolare B. acciai legati: I. lingotti, blumi, billette, bramme, bidoni: b. altri III. sbozzi in rotoli per lamiere IV. larghi piatti V. barre (comprese la vergella o bordione e le barre forate per la perforazione delle mine) e profilati: b. semplicemente laminati o estrusi a caldo d. placcati o lavorati alla superficie (lucidati, rivestiti, ecc.): 1. semplicemente placcati: aa. laminati o estrusi a caldo VI. nastri: a. semplicemente laminati a caldo c. placcati, rivestiti o altrimenti trattati alla superficie: 1. semplicemente placcati: aa. laminati a caldo VII. lamiere: a. lamiere dette «magnetiche» b. altre lamiere: 1. semplicemente laminate a caldo 2. semplicemente laminate a freddo, dello spessore: bb. inferiore a 3 mm 3. lucidate, placcate, rivestite o altrimenti trattate alla superficie 4. altrimenti foggiate o lavorate: aa. semplicemente tagliate in forma diversa dalla quadrata o dalla rettangolare
'oce n. 73.16	Elementi per la costruzione di strade ferrate, di ghisa, di ferro o di acciaio: rotaie, controrotaie, aghi, cuori, incroci e scambi, tiranti per aghi, rotaie a cremagliera, traverse, stecche, cuscinetti, cunei, piastre di appoggio, piastre di fissaggio, piastre e barre di scartamento e altri pezzi specialmente costruiti per la posa, la congiunzione o il fissaggio delle rotaie: A. rotaie: II. altre B. controrotaie C. traverse D. stecche e piastre d'appoggio: I. laminate

Il Ministro per le finanze: VALSECCHI

ALLEGATO L (Malta) alla TABELLA

TRATTAMENTO DAZIARIO APPLICABILE AI PRODOTTI ORIGINARI DI MALTA

1) A decorrere dal 1º aprile 1971 fino al 31 marzo 1976, all'importazione di prodotti diversi da quelli sottoelencati, originari di Malta, si applicano dazi pari a 30 % di quelli stabiliti per gli stessi prodotti in provenienza da Paesi terzi.

2) A decorrere dal 1º aprile 1971 fino al 31 marzo 1976, all'importazione dei prodotti sottoelencati, originari di Malta, si applica il trattamento daziario a fianco di ciascuno indicato.

3) Le aliquote dei dazi da prendere in considerazione per il calcolo dei dazi ridotti di cui ai precedenti punti 1) e 2) sono quelli effettivamente applicate ad ogni momento nei confronti dei Paesi terzi. I dazi ridotti sono applicati arrotondandoli, se del caso, alla prima cifra decimale.

4) I contingenti stabiliti per le voci di tariffa n.ri 55.05, 56.04, 60.05 e 61.01 sono aperti « prorata temporis »:
— per il primo anno, a decorrere dal 1º aprile 1971 fino al 31 dicembre 1971;
— per l'ultimo anno, a decorrere dal 1º gennaio 1976 fino al 31 marzo 1976.

NUMERO DELLA TARIFFA 1	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 2	ALIQUOTA DEI DAZI 3
Capitolo 1	Animali vivi	Trattamento daziario stabilito per le provenienze da Paesi terzi
Capitolo 2	Carni e frattaglie commestibili	
Capitolo 3	Pesci, crostacei e molluschi	
Capitolo 4	Latte e derivati del latte; uova di volatili; miele naturale; prodotti commestibili di origine animale, non nominati né compresi altrove	
Voce n. 05.04	Budella, vesciche e stomachi di animali, interi o in pezzi, esclusi quelli di pesci	
Voce n. 05.15	Prodotti di origine animale, non nominati né compresi altrove; animali morti dei Capitoli 1 e 3 non atti all'alimentazione umana	
Capitolo 6	Piante vive e prodotti della floricoltura	
Capitolo 7	Legumi, ortaggi, piante, radici e tuberi, mangerecci	
Capitolo 8	Frutta commestibili; scorze di agrumi e di meloni	
Voce n. 09.01	Caffè, anche torrefatto o decaffeinizzato; bucce e pellicole di caffè; succedanei del caffè contenenti caffè in qualsiasi proporzione	
Voce n. 09.02	Tè	
Voce n. 09.04	Pepe (del genere « Piper »); pimenti (del genere « Capsicum » e del genere « Pimenta »)	
Voce n. 09.05	Vaniglia	
Voce n. 09.06	Cannella e fiori di cinnamomo	
Voce n. 09.07	Garofani (antofilli, chiodi e steli)	
Voce n. 09.08	Noci moscate, macis, amomi e cardamomi	

Segue ALLEGATO L (Malta) alla TABELLA

Segue **Trattamento daziario applicabile ai prodotti originari di Malta**

NUMERO DELLA TARIFFA 1	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 2	ALIQUOTA DEI DAZI 3
Voce n. 09.09	Semi d'anice, di badiana, di finocchio, di coriandolo, di cumino, di carvi e di bacche di ginepro	**Trattamento daziario stabilito per le provenienze da Paesi terzi**
Voce n. 09.10	Timo, alloro, zafferano; altre spezie	
Capitolo 10	Cereali	
Capitolo 11	Prodotti della macinazione; malto; amidi e fecole; glutine; inulina	
Capitolo 12	Semi e frutti oleosi; semi, sementi e frutti diversi; piante industriali e medicinali; paglie e foraggi	
Voce n. 13.03	Succhi ed estratti vegetali; sostanze pectiche, pectinati e pectati; agar-agar ed altre mucillagini ed ispessenti derivati da vegetali: ex B. sostanze pectiche, pectinati e pectati: — pectina	
Voce n. 15.01	Strutto, altri grassi di maiale e grassi di volatili, pressati, fusi o estratti a mezzo di solventi	
Voce n. 15.02	Sevi (delle specie bovina, ovina e caprina) greggi, fusi o estratti a mezzo di solventi, compresi i sevi detti «primo sugo»	
Voce n. 15.03	Stearina solare; oleostearina; olio di strutto e oleomargarina non emulsionata, non mescolati né altrimenti preparati	
Voce n. 15.04	Grassi e oli di pesci e di mammiferi marini, anche raffinati	
Voce n. 15.07	Oli vegetali fissi, fluidi o concreti, greggi, depurati o raffinati	
Voce n. 15.12	Oli e grassi animali o vegetali parzialmente o totalmente idrogenati e oli e grassi animali o vegetali solidificati o induriti mediante qualsiasi altro processo, anche raffinati, ma non preparati	
Voce n. 15.13	Margarina, imitazioni dello strutto e altri grassi alimentari preparati	
Voce n. 15.17	Residui provenienti dalla lavorazione delle sostanze grasse o delle cere animali o vegetali	
Capitolo 16	Preparazioni di carni, di pesci, di crostacei e di mollusch	
Voce n. 17.01	Zuccheri di barbabietola e di canna, allo stato solido	
Voce n. 17.02	Altri zuccheri; sciroppi; succedanei del miele, anche misti con miele naturale; zuccheri e melassi, caramellati	
Voce n. 17.03	Melassi, anche decolorati	

Segue ALLEGATO L (Malta) alla TABELLA

Segue **Trattamento daziario applicabile ai prodotti originari di Malta**

NUMERO DELLA TARIFFA 1	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 2	ALIQUOTA DEI DAZI 3
Voce n. 17.04	Prodotti a base di zuccheri non contenenti cacao: B. gomme da masticare del genere « chewing-gum » . C. preparazione detta « cioccolato bianco » . . . . . D. altri	Trattamento daziario stabilito per le provenienze da Paesi terzi
Voce n. 17.05	Zuccheri, sciroppi e melassi, aromatizzati o coloriti (compreso lo zucchero vanigliato, alla vaniglia o alla vaniglina), esclusi i succhi di frutta addizionati di zuccheri in qualsiasi proporzione	
Voce n. 18.01	Cacao in grani, greggio o torrefatto, anche infranto . .	
Voce n. 18.02	Gusci o bucce, pellicole, residui di cacao	
Voce n. 18.06	Cioccolata e altre preparazioni alimentari contenenti cacao	
Voce n. 19.01	Estratti di malto	
Voce n. 19.02	Preparazioni per l'alimentazione dei fanciulli, per usi dietetici o di cucina, a base di farine, semolini, amidi, fecole o estratti di malto, anche addizionate di cacao in misura inferiore a 50%, in peso	
Voce n. 19.03	Paste alimentari	30% dei dazi applicabili per gli stessi prodotti in provenienza da Paesi terzi (1)
Voce n. 19.04	Tapioca, compresa quella di fecola di patate	
Voce n. 19.05	Prodotti a base di cereali ottenuti per soffiatura o tostatura: « puffed-rice, corn-flakes » e simili	Trattamento daziario stabilito per le provenienze da Paesi terzi
Voce n. 19.06	Ostie, capsule per medicamenti, ostie per sigilli, fogli di paste seccate di farina, di amido o di fecola e prodotti simili.	
Voce n. 19.07	Pane, biscotti di mare ed altri prodotti della panetteria ordinaria, senza aggiunta di zuccheri, miele, uova, materie grasse, formaggio o frutta	
Voce n. 19.08	Prodotti della panetteria fine, della pasticceria e della biscotteria, anche addizionati di cacao in qualsiasi proporzione	30% dei dazi applicabili per gli stessi prodotti in provenienza da Paesi terzi (1)
Capitolo 20	Preparazioni di ortaggi, di piante mangerecce, di frutta e di altre piante o parti di piante	Trattamento daziario stabilito per le provenienze da Paesi terzi
Voce n. 21.01	Cicoria torrefatta ed altri succedanei torrefatti del caffè e loro estratti: A. cicoria torrefatta ed altri succedanei torrefatti del caffè: II. altri. . . . . B. estratti: II. altri.	

(1) In aggiunta al dazio sul valore, è riscosso un elemento mobile fissato nella misura e con i criteri stabiliti dal Regolamento comunitario n. 1059/69 e dalle relative norme di applicazione.

Segue ALLEGATO L (Malta) alla TABELLA

Segue **Trattamento daziario applicabile ai prodotti originari di Malta**

NUMERO DELLA TARIFFA 1	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 2	ALIQUOTA DEI DAZI 3
Voce n. 21.06	Lieviti naturali, vivi o morti, lieviti artificiali preparati:	
	A. lieviti naturali vivi:	
	II. lieviti di panificazione	Trattamento daziario stabilito per le provenienze da Paesi terzi
Voce n. 21.07	Preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove:	
	A. cereali in semi o in spighe, precotti o altrimenti preparati	Trattamento daziario stabilito per le provenienze da Paesi terzi
	B. paste alimentari non ripiene, cotte; paste alimentari ripiene	Trattamento daziario stabilito per le provenienze da Paesi terzi
	C. gelati	Trattamento daziario stabilito per le provenienze da Paesi terzi
	D. iogurt preparati; latti in polvere preparati per la alimentazione dei fanciulli o per usi dietetici o culinari	Trattamento daziario stabilito per le provenienze da Paesi terzi
	E. preparazioni dette « fondute »	Trattamento daziario stabilito per le provenienze da Paesi terzi
	F. altre:	
	I. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 1,5% di materie grasse provenienti dal latte:	
	a. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5% di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio):	
	2. aventi tenore, in peso, di amido o di fecola uguale o superiore a 5%	Trattamento daziario stabilito per le provenienze da Paesi terzi
	b. aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore a 5% e inferiore a 15% . .	Trattamento daziario stabilito per le provenienze da Paesi terzi
	c. aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore a 15% e inferiore a 30% . .	Trattamento daziario stabilito per le provenienze da Paesi terzi
	d. aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore a 30% e inferiore a 50% . .	Trattamento daziario stabilito per le provenienze da Paesi terzi
	e. aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio uguale o superiore a 50% e inferiore a 85% . .	Trattamento daziario stabilito per le provenienze da Paesi terzi
	f. aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore a 85%	Trattamento daziario stabilito per le provenienze da Paesi terzi
	II. aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte uguale o superiore a 1,5% e inferiore a 6%	Trattamento daziario stabilito per le provenienze da Paesi terzi
	III. aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte uguale o superiore a 6% e inferiore a 12%	Trattamento daziario stabilito per le provenienze da Paesi terzi
	IV. aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte uguale o superiore a 12% e inferiore a 18%	Trattamento daziario stabilito per le provenienze da Paesi terzi
	V. aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte uguale o superiore a 18% e inferiore a 26%	Trattamento daziario stabilito per le provenienze da Paesi terzi
	VI. aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte uguale o superiore a 26% e inferiore a 45%	Trattamento daziario stabilito per le provenienze da Paesi terzi

Segue ALLEGATO L (Malta) alla TABELLA

Segue **Trattamento daziario applicabile ai prodotti originari di Malta**

NUMERO DELLA TARIFFA 1	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 2	ALIQUOTA DEI DAZI 3
(*21.07-I*)	VII. aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte uguale o superiore a 45% e inferiore a 65% VIII. aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte uguale o superiore a 65% e inferiore a 85% IX. aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte uguale o superiore a 85%	
Voce n. 22.02	Limonate, acque gassose aromatizzate (comprese le acque minerali aromatizzate) ed altre bevande non alcoliche, esclusi i succhi di frutti o di ortaggi della voce n. 20.07: B. altre.	
Voce n. 22.04	Mosti di uve parzialmente fermentati, anche mutizzati con metodi diversi dall'aggiunta di alcole	
Voce n. 22.05	Vini di uve fresche; mosti di uve fresche mutizzati con alcole (mistelle)	
Voce n. 22.07	Sidro, sidro di pere, idromele ed altre bevande fermentate	
Voce n. ex 22.08	Alcole etilico non denaturato di 80° e piú; alcole etilico denaturato di qualsiasi gradazione: — ottenuto con prodotti agricoli che figurano nell'Allegato II del Trattato che istituisce la Comunità economica europea	
Voce n. 22.09	Alcole etilico non denaturato di meno di 80°; acquaviti, liquori ed altre bevande alcoliche; preparazioni alcoliche composte (dette «estratti concentrati») per la fabbricazione delle bevande: ex A. alcole etilico non denaturato di meno di 80°: — ottenuto con prodotti agricoli che figurano nell'Allegato II del Trattato che istituisce la Comunità economica europea	Trattamento daziario stabilito per le provenienze da Paesi terzi
Voce n. 22.10	Aceti commestibili e loro succedanei commestibili .	
Capitolo 23	Residui e cascami delle industrie alimentari; alimenti preparati per gli animali	
Voce n. 24.01	Tabacchi greggi o non lavorati; cascami di tabacco . .	
Voce n. 26.01	Minerali metallurgici, anche arricchiti; piriti di ferro arrostite (ceneri di piriti): A. minerali di ferro e piriti di ferro arrostite (ceneri di piriti): II. altri. . . . . B. minerali di manganese, compresi i minerali di ferro manganesiferi con tenore in manganese di 20% o piú in peso	
Voce n. 26.02	Scorie, loppe, scaglie ed altri cascami della fabbricazione del ferro e dell'acciaio: A. polveri di altoforno (polveri della bocca di altoforno)	
Voce n. 27.01	Carboni fossili; mattonelle, ovoidi e combustibili solidi similari ottenuti da carboni fossili	
Voce n. 27.02	Ligniti e agglomerati di ligniti	

Segue ALLEGATO L (Malta) alla TABELLA

Segue Trattamento daziario applicabile ai prodotti originari di Malta

NUMERO DELLA TARIFFA 1	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 2	ALIQUOTA DEI DAZI 3
Voce n. 27.04	Coke e semi-coke di carbon fossile, di lignite e di torba:	
	A. di carbon fossile:	
	II. altri.	
	B. di lignite	
Voce n. 27.10	Oli di petrolio o di minerali bituminosi (diversi dagli oli greggi); preparazioni non nominate né comprese altrove contenenti, in peso, una quantità di olio di petrolio o di minerali bituminosi superiore o uguale al 70%o e delle quali detti oli costituiscono il componente base:	
	A. oli leggeri:	
	III. destinati ad altri usi	
	B. oli medi:	
	III. destinati ad altri usi	
	C. oli pesanti:	
	I. oli da gas:	
	c. destinati ad altri usi	
	II. oli combustibili:	
	c. destinati ad altri usi	
	III. oli lubrificanti ed altri:	
	c. destinati ad essere miscelati conformemente alle condizioni previste dalla Nota complementare n. 7 di questo Capitolo	
	d. destinati ad altri usi	
Voce n. 27.11	Gas di petrolio ed altri idrocarburi gassosi:	
	B. altri:	Trattamento daziario stabilito per le provenienze da Paesi terzi
	I. propani e butani commerciali:	
	c. destinati ad altri usi	
Voce n. 27.12	Vaselina:	
	A. greggia:	
	III. destinata ad altri usi	
	B. altra	
Voce n. 27.13	Paraffina, cere di petrolio o di minerali bituminosi, ozocerite, cera di lignite, cera di torba, residui paraffinosi (« gatsch », « slack wax », ecc.), anche colorati:	
	B. altri:	
	I. greggi:	
	c. destinati ad altri usi	
	II. non nominati	
Voce n. 27.14	Bitume di petrolio, coke di petrolio e altri residui degli oli di petrolio o di minerali bituminosi:	
	C. altri	
Voce n. 29.04	Alcoli aciclici e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati, nitrosi:	
	C. polialcoli:	
	II. mannite	
	III. sorbite	

Segue ALLEGATO L (Malta) alla TABELLA

Segue **Trattamento daziario applicabile ai prodotti originari di Malta**

NUMERO DELLA TARIFFA 1	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 2	ALIQUOTA DEI DAZI 3
Voce n. 35.01	Caseine, caseinati ed altri derivati delle caseine; colle di caseina: A. caseine . . . . C. altri	
Voce n. 35.02	Albumine, albuminati ed altri derivati delle albumine: A. albumine: II. altre: a. ovoalbumina e lattoalbumina	
Voce n. 35.05	Destrina e colle di destrina; amidi e fecole solubili o torrefatti; colle di amido o di fecola	
Voce n. 38.12	Bozzime preparate, appretti preparati e preparazioni per la mordenzatura, del tipo di quelli utilizzati nella industria tessile, nell'industria della carta, nell'industria del cuoio o in industrie simili: A. bozzime preparate ed appretti preparati: I. a base di sostanze amidacee	Trattamento daziario stabilito per le provenienze da Paesi terzi
Voce n. 45.01	Sughero naturale greggio e cascami di sughero; sughero frantumato, granulato o polverizzato	
Voce n. 54.01	Lino greggio, macerato, stigliato, pettinato o altrimenti preparato, ma non filato; stoppa e cascami di lino (compresi gli sfilacciati)	
Voce n. 55.05	Filati di cotone non preparati per la vendita al minuto	Trattamento daziario stabilito per le provenienze da Paesi terzi (1)
Voce n. 55.09	Altri tessuti di cotone	Trattamento daziario stabilito per le provenienze da Paesi terzi
Voce n. 56.04	Fibre tessili sintetiche ed artificiali in fiocco e cascami di fibre tessili sintetiche ed artificiali (continue o in fiocco), cardati, pettinati o altrimenti preparati per la filatura	Trattamento daziario stabilito per le provenienze da Paesi terzi (1)
Voce n. 57.01	Canapa (« Cannabis sativa ») greggia, macerata, stigliata, pettinata o altrimenti preparata, ma non filata; stoppa e cascami di canapa (compresi gli sfilacciati) .	Trattamento daziario stabilito per le provenienze da Paesi terzi
Voce n. 60.05	Indumenti esterni, accessori di abbigliamento ed altri manufatti, a maglia non elastica né gommata . . .	Trattamento daziario stabilito per le provenienze da Paesi terzi (1)
Voce n. 61.01	Indumenti esterni per uomo e per ragazzo	
Voce n. 73.01	Ghise (compresa la ghisa specolare) gregge, in lingotti, pani, salmoni o masse	Trattamento daziario stabilito per le provenienze da Paesi terzi

(1) Per il periodo dal 1° gennaio 1973 fino al 31 dicembre 1973, nei limiti di contingenti tariffari comunitari, da determinarsi dagli Organi competenti delle Comunità europee, per i prodotti delle voci di tariffa n.ri 55.05, 56.04, 60.05 e 61.01 si applicano dazi pari a 30% di quelli stabiliti per gli stessi prodotti in provenienza da Paesi terzi, subordinatamente alle condizioni da stabilirsi dal Ministero delle Finanze.

Segue ALLEGATO L (Malta) alla TABELLA

Segue **Trattamento daziario applicabile ai prodotti originari di Malta**

NUMERO DELLA TARIFFA 5	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 2	ALIQUOTA DEI DAZI 3
Voce n. 73.02	Ferro-leghe:	
	A. ferro-manganese:	
	I. contenente, in peso, piú di 2% di carbonio (ferro-manganese carburato)	**Trattamento daziario stabilito per le provenienze da Paesi terzi**
Voce n. 73.03	Rottami, cascami e avanzi di lavori di ghisa, di ferro o di acciaio	
Voce n. 73.05	Polveri di ferro o di acciaio; ferro e acciaio spugnoso (spugna):	
	B. ferro e acciaio spugnoso (spugna)	
Voce n. 73.06	Ferro e acciaio in masselli, lingotti o masse	
Voce n. 73.07	Ferro e acciaio in blumi, billette, bramme e bidoni; ferro e acciaio semplicemente sbozzati per fucinatura o per battitura al maglio (sbozzi di forgia):	
	A. blumi e billette:	
	I. laminati	
	B. bramme e bidoni:	
	I. laminati	
Voce n. 73.08	Sbozzi in rotoli per lamiere, di ferro o di acciaio . . .	
Voce n. 73.09	Larghi piatti, di ferro o di acciaio	
Voce n. 73.10	Barre di ferro o di acciaio, laminate o estruse a caldo o fucinate (compresa la vergella o bordione); barre di ferro o di acciaio ottenute o rifinite a freddo; barre forate di acciaio per la perforazione delle mine:	
	A. semplicemente laminate o estruse a caldo . . .	
	D. placcate o lavorate alla superficie (lucidate, rivestite, ecc.):	
	I. semplicemente placcate:	
	a. laminate o estruse a caldo	
Voce n. 73.11	Profilati di ferro o di acciaio, laminati o estrusi a caldo, fucinati, oppure ottenuti o rifiniti a freddo; palancole di ferro o di acciaio, anche forate o fatte di elementi riuniti:	
	A. profilati:	
	I. semplicemente laminati o estrusi a caldo . . .	
	IV. placcati o lavorati alla superficie (lucidati, rivestiti, ecc.):	
	a. semplicemente placcati:	
	1. laminati o estrusi a caldo	
	B. palancole	
Voce n. 73.12	Nastri di ferro o di acciaio, laminati a caldo o a freddo:	
	A. semplicemente laminati a caldo	
	B. semplicemente laminati a freddo:	
	I. destinati alla fabbricazione della latta (presentati in rotoli)	

Segue ALLEGATO L (Malta) alla TABELLA

Segue **Trattamento daziario applicabile ai prodotti originari di Malta**

NUMERO DELLA TARIFFA 1	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 2	ALIQUOTA DEI DAZI 3
(73.12)	C. placcati, rivestiti o altrimenti trattati alla superficie:	
	III. stagnati:	
	a. latta	
	V. altri (ramati, ossidati artificialmente, laccati, nichelati, verniciati, placcati, parcherizzati, litografati, ecc.):	
	a. semplicemente placcati:	
	1. laminati a caldo	
Voce n. 73.13	Lamiere di ferro o di acciaio, laminate a caldo o a freddo:	
	A. lamiere dette « magnetiche »	
	B. altre lamiere:	
	I. semplicemente laminate a caldo	
	II. semplicemente laminate a freddo, dello spessore:	
	b. di piú di 1 mm ma meno di 3 mm	
	c. di 1 mm o meno	
	III. semplicemente lucidate o levigate a superficie specolare	
	IV. placcate, rivestite o altrimenti trattate alla superficie:	
	b. stagnate	
	c. zincate o piombate	
	d. altre (ramate, ossidate artificialmente, laccate, nichelate, verniciate, placcate, parcherizzate, litografate, ecc.)	
	V. altrimenti foggiate o lavorate:	
	a. semplicemente tagliate in forma diversa dalla quadrata o dalla rettangolare:	Trattamento daziario stabilito per le provenienze da Paesi terzi
	2. altre	
Voce n. 73.15	Acciai legati e acciai fini al carbonio, nelle forme indicate alle voci dal n. 73.06 al n. 73.14 incluso:	
	A. acciai fini al carbonio:	
	I. lingotti, blumi, billette, bramme, bidoni:	
	b. altri	
	III. sbozzi in rotoli per lamiere	
	IV. larghi piatti	
	V. barre (comprese la vergella o bordione e le barre forate per la perforazione delle mine) e profilati:	
	b. semplicemente laminati o estrusi a caldo . .	
	d. placcati o lavorati alla superficie (lucidati, rivestiti, ecc.):	
	1. semplicemente placcati:	
	aa. laminati o estrusi a caldo	
	VI. nastri:	
	a. semplicemente laminati a caldo	
	c. placcati, rivestiti o altrimenti trattati alla superficie:	
	1. semplicemente placcati:	
	aa. laminati a caldo	
	VII. lamiere:	
	a. semplicemente laminate a caldo	

Segue ALLEGATO L (Malta) alla TABELLA

Segue **Trattamento daziario applicabile ai prodotti originari di Malta**

NUMERO DELLA TARIFFA 1	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 2	ALIQUOTA DEI DAZI 3
(*73.15-A*-VII)	b. semplicemente laminate a freddo, dello spessore:	Trattamento daziario stabilito per le provenienze da Paesi terzi
	2. inferiore a 3 mm	
	c. lucidate, placcate, rivestite o altrimenti trattate alla superficie	
	d. altrimenti foggiate o lavorate:	
	1. semplicemente tagliate in forma diversa dalla quadrata o dalla rettangolare	
	B. acciai legati:	
	I. lingotti, blumi, billette, bramme, bidoni:	
	b. altri	
	III. sbozzi in rotoli per lamiere	
	IV. larghi piatti	
	V. barre (comprese la vergella o bordione e le barre forate per la perforazione delle mine) e profilati:	
	b. semplicemente laminati o estrusi a caldo . .	
	d. placcati o lavorati alla superficie (lucidati, rivestiti, ecc.):	
	1. semplicemente placcati:	
	aa. laminati o estrusi a caldo	
	VI. nastri:	
	a. semplicemente laminati a caldo	
	c. placcati, rivestiti o altrimenti trattati alla superficie:	
	1. semplicemente placcati:	
	aa. laminati a caldo	
	VII. lamiere:	
	a. lamiere dette « magnetiche »	
	b. altre lamiere:	
	1. semplicemente laminate a caldo	
	2. semplicemente laminate a freddo, dello spessore:	
	bb. inferiore a 3 mm	
	3. lucidate, placcate, rivestite o altrimenti trattate alla superficie	
	4. altrimenti foggiate o lavorate:	
	aa. semplicemente tagliate in forma diversa dalla quadrata o dalla rettangolare . . .	
Voce n. 73.16	Elementi per la costruzione di strade ferrate, di ghisa, di ferro o di acciaio: rotaie, controrotaie, aghi, cuori, incroci e scambi, tiranti per aghi, rotaie a cremagliera, traverse, stecche, cuscinetti, cunei, piastre di appoggio, piastre di fissaggio, piastre e barre di scartamento e altri pezzi specialmente costruiti per la posa, la congiunzione o il fissaggio delle rotaie:	
	A. rotaie:	
	II. altre	
	B. controrotaie	
	C. traverse	
	D. stecche e piastre d'appoggio:	
	I. laminate	

Il Ministro per le finanze: VALSECCHI

ALLEGATO M (Paesi e Territori in via di sviluppo) alla TABELLA

TRATTAMENTO DAZIARIO APPLICABILE AD ALCUNI PRODOTTI ORIGINARI DEI PAESI E TERRITORI IN VIA DI SVILUPPO

1) A decorrere dal 1º gennaio 1973 fino al 31 dicembre 1973, all'importazione dei prodotti compresi nelle voci di tariffa da n. ex 02.04-B a n. 23.07-C, menzionati nella tabella che segue, si applica il trattamento daziario indicato a fianco di ciascuno nella colonna 3 della tabella stessa. Tale trattamento è riservato ai prodotti originari dei Paesi e Territori in via di sviluppo, enumerati negli elenchi I e II che seguono e richiamati nella colonna 4 della suddetta tabella.

2) A decorrere dal 1º gennaio 1973 fino al 31 dicembre 1973, salvo particolari disposizioni previste in questo Allegato, i prodotti compresi nelle voci di tariffa da n. 25.22 a n. 98.16, menzionati nella tabella che segue, sono ammessi all'importazione in esenzione da dazio, come indicato nella colonna 3 della tabella stessa. Tale esenzione è riservata ai prodotti originari dei Paesi e Territori in via di sviluppo, enumerati negli elenchi I, II e III che seguono e richiamati nella colonna 4 della suddetta tabella, ed è accordata nei limiti di cui appresso:

a) nei casi in cui nella suddetta colonna 3 l'esenzione è stabilita per contingenti, tale esenzione è accordata, per ciascuna categoria di prodotti, nei limiti di contingenti da determinarsi dai competenti Organi delle Comunità europee e subordinatamente alle condizioni da stabilirsi dal Ministero delle Finanze. Nei limiti di detti contingenti, le importazioni dei prodotti originari dei singoli Paesi e Territori in via di sviluppo non devono eccedere, per ciascuna categoria di prodotti, un importo massimo da determinarsi dai competenti Organi delle Comunità europee;

b) nei casi in cui nella suddetta colonna 3 l'esenzione è stabilita senza altra indicazione, tale esenzione è accordata, per ciascuna categoria di prodotti, nei limiti di massimali da determinarsi dai competenti Organi delle Comunità europee e subordinatamente alle condizioni da stabilirsi dal Ministero delle Finanze. Nei limiti di detti massimali, le importazioni dei prodotti originari dei singoli Paesi e Territori in via di sviluppo non devono eccedere, per ciascuna categoria di prodotti, un importo massimo da determinarsi dai competenti Organi delle Comunità europee.

Le importazioni che beneficiano già dell'esenzione da dazio ai sensi di un altro regime preferenziale non sono imputabili su detti contingenti o su detti massimali.

3) In talune condizioni, da stabilirsi dagli Organi competenti delle Comunità europee, per tutti o parte dei prodotti classificabili nelle suddette voci di tariffa, è previsto il ripristino, per un periodo determinato, dei dazi stabiliti per gli stessi prodotti in provenienza da Paesi terzi.

NUMERO DELLA TARIFFA 1	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 2	ALIQUOTA DEI DAZI 3	PAESI E TERRITORI BENEFICIARI 4
02.04	Altre carni e frattaglie, commestibili, fresche, refrigerate o congelate:		
	ex B. di selvaggina:		
	— di selvaggina con pelo, congelata	3%	
	C. altre:		
	ex I. cosce di rane	7%	
05.07	Pelli ed altre parti di uccelli rivestite delle loro piume o della loro calugine, piume e penne e loro parti (anche rifilate), calugine, gregge o semplicemente pulite, disinfettate o altrimenti trattate per assicurarne la conservazione; polveri e cascami di piume e penne o delle loro parti:		
	A. piume da letto e calugine:		
	II. altre	1,5%	Paesi e Territori di cui agli elenchi I e II
07.04	Ortaggi e piante mangerecce, disseccati, disidratati o evaporati, anche tagliati in pezzi o in fette oppure macinati o polverizzati, ma non altrimenti preparati:		
	ex B. altri:		
	— funghi, esclusi i funghi di coltivazione	13%	
08.10	Frutta, anche cotte, congelate, senza aggiunta di zuccheri:		
	ex B. altre:		
	— frutta della voce n. 08.01, esclusi gli ananassi; pompelmi e pomeli, cotogne, mirtilli rossi (airelles), mirtilli neri, more	16%	

Segue ALLEGATO M (Paesi e Territori in via di sviluppo) alla TABELLA

Segue **Trattamento daziario applicabile ad alcuni prodotti originari dei Paesi e Territori in via di sviluppo**

NUMERO DELLA TARIFFA 1	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 2	ALIQUOTA DEI DAZI 3	PAESI E TERRITORI BENEFICIARI 4
08.11	Frutta temporaneamente conservate (per esempio, mediante anidride solforosa o immerse nell'acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione), ma non atte per il consumo nello stato in cui sono presentate:		Paesi e Territori di cui agli elenchi I e II
	C. papaie	3%	
	ex D. altre:		
	— frutta della voce n. 08.01, esclusi gli ananassi; pompelmi e pomeli, cotogne, mirtilli rossi (airelles), mirtilli neri, more	8%	
08.12	Frutta secche (escluse quelle delle voci dal n. 08.01 a numero 08.05 incluso):		
	ex G. altre:		
	— tamarindi (baccelli e polpe)	esenzione	
08.13	Scorze di agrumi e di meloni, fresche, congelate, presentate immerse nell'acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione, oppure secche	esenzione	
11.03	Farine dei legumi secchi compresi nella voce n. 07.05:		
	A. di piselli, di fagioli o di lenticchie	9%	
	B. altre	9%	
11.04	Farine delle frutta comprese nel Capitolo 8:		
	A. di banane	12%	
	B. altre:		
	— di tamarindi	7%	
	— non nominate	10%	
12.07	Piante, parti di piante, semi e frutti, delle specie utilizzate principalmente in profumeria, in medicina o nella preparazione di insetticidi, antiparassitari e simili, freschi o secchi, anche tagliati, frantumati o polverizzati:		
	B. radici di liquirizia	esenzione	
13.03	Succhi ed estratti vegetali; sostanze pectiche, pectinati e pectati; agar-agar ed altre mucillagini ed ispessenti derivati da vegetali:		
	A. succhi ed estratti vegetali:		
	III. di quassia amara	esenzione	
	IV. di liquirizia	3%	
	V. di piretro e di radici delle piante da rotenone	3%	
	VII. miscugli di estratti vegetali, per la fabbricazione di bevande o di preparazioni alimentari	3%	
	VIII. altri:		
	a. medicinali	esenzione	
	C. agar-agar ed altre mucillagini ed ispessenti derivati da vegetali:		
	I. agar-agar	esenzione	
	II. mucillagini ed ispessenti di carrube o di semi di carrube	1%	

Segue ALLEGATO M (Paesi e Territori in via di sviluppo) alla TABELLA

Segue **Trattamento daziario applicabile ad alcuni prodotti originari dei Paesi e Territori in via di sviluppo**

NUMERO DELLA TARIFFA 1	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 2	ALIQUOTA DEI DAZI 3	PAESI E TERRITORI BENEFICIARI 4
15.03	Stearina solare; oleostearina; olio di strutto e oleomargarina non emulsionata, non mescolati nè altrimenti preparati:		Paesi e Territori di cui agli elenchi I e II
	A. stearina solare e oleostearina:		
	II. altre	6%	
	B. olio di sevo, destinato a usi industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti per l'alimentazione umana (1)	2%	
	C. altri	10%	
15.04	Grassi e oli di pesci e di mammiferi marini, anche raffinati:		
	A. oli di fegato di pesci:		
	I. aventi tenore di vitamina A uguale o inferiore a 2.500 unità internazionali per grammo	4%	
15.05	Grassi di lana e sostanze grasse derivate, compresa la lanolina:		
	A. grasso di lana greggio	3%	
	B. altri	4%	
15.06	Altri grassi e oli animali (olio di piedi di bue, grassi di ossa, grassi di cascami, ecc.)	esenzione	
15.09	Degras	4%	
15.10	Acidi grassi industriali, oli acidi di raffinazione, alcoli grassi industriali:		
	A. acido stearico	6%	
15.11	Glicerina, comprese le acque e le liscivie glicerinose:		
	A. glicerina greggia, comprese le acque e le liscivie glicerinose	esenzione	
	B. altra, compresa la glicerina sintetica	4%	
15.14	Bianco di balena e di altri cetacei (spermaceti), greggio, pressato o raffinato, anche colorato artificialmente	1%	
15.15	Cere d'api e di altri insetti, anche colorate artificialmente:		
	B. altre	3%	
15.16	Cere vegetali, anche colorate artificialmente:		
	B. altre	esenzione	
16.02	Altre preparazioni e conserve di carni o di frattaglie:		
	A. di fegato:		
	I. di oca o di anatra	14%	
	B. altre:		
	II. di selvaggina o di coniglio	14%	

(1) Sono ammessi in questa voce subordinatamente alle condizioni da stabilirsi dal Ministero delle Finanze.

Segue ALLEGATO M (Paesi e Territori in via di sviluppo) alla TABELLA

Segue **Trattamento daziario applicabile ad alcuni prodotti originari dei Paesi e Territori in via di sviluppo**

NUMERO DELLA TARIFFA 1	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 2	ALIQUOTA DEI DAZI 3	PAESI E TERRITORI BENEFICIARI 4
(*16.02* B)	III. non nominate:		
	b. altre:		
	ex 1. contenenti carni o frattaglie della specie bovina:		
	— preparazioni e conserve di lingue di animali della specie bovina	21%	
	2. non nominate:		
	aa. di ovini.	18%	
	bb. altre	23%	
16.03	Estratti e sughi di carne ed estratti di pesce, in recipienti o involucri immediati di contenuto netto:		
	B. di più di 1 kg ma meno di 20 kg	5%	
	C. di 1 kg o meno	16%	
16.04	Preparazioni e conserve di pesci, compreso il caviale ed i suoi succedanei:		
	A. caviale e succedanei del caviale:		
	I. caviale (uova di storione)	15%	
	II. altri	24%	
	B. salmonidi	10%	
	ex G. altre, esclusi i naselli (Merluccius) e le sarde della specie sardinops sagax ocellata (dette « Pilchards ») . . .	16%	
16.05	Crostacei e molluschi (compresi i testacei), preparati o conservati:		
	A. granchi	13%	Paesi e Territori di cui agli elenchi I e II
	ex B. altri, esclusi i gamberetti grigi del genere «Crangon sp. p.»	16%	
17.04	Prodotti a base di zuccheri non contenenti cacao:		
	A. estratti di liquirizia contenenti saccarosio in misura superiore a 10%, in peso, senza aggiunta di altre materie	17%	
	B. gomme da masticare del genere « chewing-gum » . .	6% (1) con riscossione massima del 23% sul valore	
	C. preparazione detta « cioccolato bianco »	10% (1) con riscossione massima del 27% sul valore, più diritto addizionale sugli zuccheri (calcolati in saccarosio)	
18.06	Cioccolata e altre preparazioni alimentari contenenti cacao:		
	A. cacao in polvere, semplicemente zuccherato con aggiunta di saccarosio	7% (1)	
19.02	Preparazioni per l'alimentazione dei fanciulli, per usi dietetici o di cucina, a base di farine, amidi, fecole o estratti di malto, anche addizionati di cacao in misura inferiore a 50%, in peso.	8% (1)	

(1) In aggiunta al dazio sul valore, è riscosso un elemento mobile fissato nella misura e con i criteri stabiliti dal Regolamento comunitario n. 1059/69 e dalle relative norme di applicazione.

Segue ALLEGATO M (Paesi e Territori in via di sviluppo) alla TABELLA

Segue **Trattamento daziario applicabile ad alcuni prodotti originari dei Paesi e Territori in via di sviluppo**

NUMERO DELLA TARIFFA 1	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 2	ALIQUOTA DEI DAZI 3	PAESI E TERRITORI BENEFICIARI 4
ex 19.04	Tapioca, esclusa la tapioca di fecola di patate	7% (1)	Paesi e Territori di cui agli elenchi I e II
19.05	Prodotti a base di cereali ottenuti per soffiatura o tostatura : « puffed-rice, corn-flakes » e simili	6% (1)	
19.06	Ostie, capsule per medicamenti, ostie per sigilli, fogli di paste seccate di farina, di amido o di fecola e prodotti simili . .	4% (1)	
19.07	Pane, biscotto di mare ed altri prodotti della panetteria ordinaria, senza aggiunta di zuccheri, miele, uova, materie grasse, formaggio o frutta :		
	A. pane croccante detto « Knäckebrot »	7% (1) con riscossione massima del 24% sul valore, più diritto addizionale sulla farina	
	B. pane azimo (Mazoth)	3% (1) con riscossione massima del 20% sul valore, più diritto addizionale sulla farina	
	C. pane di glutine per diabetici	7% (1)	
	D. altri	7% (1)	
19.08	Prodotti della panetteria fine, della pasticceria e della biscotteria, anche addizionati di cacao in qualsiasi proporzione :		
	A. preparazioni dette « pan pepato » (« pain d'épices »)	10% (1)	
20.01	Ortaggi, piante mangerecce e frutta, preparati o conservati nell'aceto o nell'acido acetico, con o senza sale, spezie, mostarda o zuccheri :		
	ex B. altri, esclusi i cetrioli ed i cetriolini	18%	
20.02	Ortaggi e piante mangerecce, preparati o conservati senza aceto o acido acetico :		
	E. crauti	18%	
	exF. capperi	16%	
20.03	Frutta congelate, con aggiunta di zuccheri :		
	ex A. aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 13% :		
	— frutta della voce n. 08.01, esclusi gli ananassi . . .	21% (2)	
	ex B. altre :		
	— frutta della voce n. 08.01, esclusi gli ananassi . .	21%	
20.04	Frutta, scorze di frutta, piante e parti di piante, cotte negli zuccheri o candite (sgocciolate, diacciate, cristallizzate) :		
	B. altre :		
	ex I. aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 13%:		
	— frutta della voce n. 08.01, esclusi gli ananassi	20% (2)	
	ex II. non nominate :		
	— frutta della voce n. 08.01, esclusi gli ananassi .	20%	

(1) In aggiunta al dazio sul valore, è riscosso un elemento mobile fissato nella misura e con i criteri stabiliti dal Regolamento comunitario n. 1059/69 e dalle relative norme di applicazione.

(2) In aggiunta al dazio sul valore, è riscosso un prelievo.

Segue ALLEGATO M (Paesi e Territori in via di sviluppo) alla TABELLA

Segue **Trattamento daziario applicabile ad alcuni prodotti originari dei Paesi e Territori in via di sviluppo**

NUMERO DELLA TARIFFA 1	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 2	ALIQUOTA DEI DAZI 3	PAESI E TERRITORI BENEFICIARI 4
20.05	Puree e paste di frutta, gelatine, marmellate, ottenute mediante cottura, anche con aggiunta di zuccheri :		Paesi e Territori di cui agli elenchi I e II
	B. marmellate di agrumi :		
	ex I. aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 30%, escluse le marmellate di arance	22% (1)	
	ex II. aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 13% e inferiore o uguale a 30%, escluse le marmellate di arance	22% (1)	
	ex III. altre, escluse le marmellate di arance	22%	
	C. altre :		
	I. aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 30% :		
	ex b. altre :		
	— di frutta della voce n. 08.01, esclusi gli ananassi	24% (1)	
	ex II. aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 13% e inferiore o uguale a 30% :		
	— di frutta della voce n. 08.01, esclusi gli ananassi	24% (1)	
	ex III. non nominate :		
	— di frutta della voce n. 08.01, esclusi gli ananassi	24%	
20.06	Frutta altrimenti preparate o conservate, anche con aggiunta di zuccheri o di alcole :		
	A. frutta a guscio, comprese le arachidi, tostate, in imballaggi immediati di contenuto netto :		
	I. di piú di 1 kg	12%	
	II. di 1 kg o meno	14%	
	B. altre :		
	I. con aggiunta di alcole :		
	a. zenzero	25%	
	b. ananassi, in imballaggi immediati di contenuto netto :		
	1. di piú di 1 kg :		
	aa. aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 17%	25% (1)	
	bb. altri	25%	
	2. di 1 kg o meno:		
	aa. aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore al 19%	25% (1)	
	bb. altri	25%	
	c. uve:		
	1. aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 13%	25% (1)	
	2. altre.	25%	
	d. pesche, pere e albicocche, in imballaggi immediati di contenuto netto :		
	1. di piú di 1 kg :		
	aa. aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 13%	25% (1)	
	bb. altre	25%	

(1) In aggiunta al dazio sul valore, è riscosso un prelievo.

Segue ALLEGATO M (Paesi e Territori in via di sviluppo) alla TABELLA

Segue **Trattamento daziario applicabile ad alcuni prodotti originari dei Paesi e Territori in via di sviluppo**

NUMERO DELLA TARIFFA 1	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 2	ALIQUOTA DEI DAZI 3	PAESI E TERRITORI BENEFICIARI 4
(*20.06-B-I-d*)	2. di 1 kg o meno:		
	aa. aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 15%	25% (1)	
	bb. altre	25%	
	e. altre frutta:		
	ex 1. aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 9%, escluse le ciliege	25% (1)	
	ex 2. non nominate, escluse le ciliege	25%	
	f. miscugli di frutta:		
	1. aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 9%	25% (1)	
	2. altri	25%	
	II. senza aggiunta di alcole:		
	a. con aggiunta di zuccheri, in imballaggi immediati di contenuto netto di piú di 1 kg:		
	2. segmenti di pompelmi e di pomeli	15% (1)	
	3. mandarini	19% (1)	
	4. uve	18% (1)	
	ex 7. altre frutta:		
	— frutta della voce n. 08.01, esclusi gli ananassi	18% (1)	
	— tamarindi (baccelli, polpe)	13% (1)	
	b. con aggiunta di zuccheri, in imballaggi immediati di contenuto netto di 1 kg o meno:		
	2. segmenti di pompelmi e di pomeli	16% (1)	Paesi e Territori di cui agli elenchi I e II
	3. mandarini	20% (1)	
	4. uve	19% (1)	
	ex 7. altre frutta:		
	— frutta della voce n. 08.01, esclusi gli ananassi	19% (1)	
	c. senza aggiunta di zuccheri in imballaggi immediati di contenuto netto		
	1. di 4,5 kg o piú:		
	ex cc. altre frutta:		
	— frutta della voce n. 08.01, esclusi gli ananassi	18%	
	ex 2. di meno di 4,5 kg:		
	— frutta della voce n. 08.01, esclusi gli ananassi	18%	
20.07	Succhi di frutta (compresi i mosti d'uva) o di ortaggi, non fermentati, senza aggiunta di alcole, anche addizionati di zuccheri:		
	A. con densità superiore a 1,33 a 15° C:		
	III. altri:		
	ex a. di valore superiore a 30 U.C. per 100 kg di peso netto:		
	— di frutta della voce n. 08.01, esclusi gli ananassi	34%	

(1) In aggiunta al dazio sul valore, è riscosso un prelievo.

Segue ALLEGATO M (Paesi e Territori in via di sviluppo) alla TABELLA

Segue Trattamento daziario applicabile ad alcuni prodotti originari dei Paesi e Territori in via di sviluppo

NUMERO DELLA TARIFFA 1	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 2	ALIQUOTA DEI DAZI 3	PAESI E TERRITORI BENEFICIARI 4
(20.07-A-III)	b. non nominati:		
	ex 1. aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati superiore a 30%:		
	— di frutta della voce n. 08.01, esclusi gli ananassi	34% (1)	
	ex 2. altri:		
	— di frutta della voce n. 08.01, esclusi gli ananassi	34%	Paesi e Territori di cui agli elenchi I e II
	B. con densità uguale o inferiore a 1,33 a 15°C:		
	II. altri:		
	a. di valore superiore a 30 U.C. per 100 kg di peso netto:		
	2. di pompelmi e di pomeli	12%	
	ex 3. di altri agrumi, esclusi i limoni:		
	aa. con zuccheri addizionati	14%	
	bb. altri	15%	
	ex 6 di altre frutta e di ortaggi, escluse le albicocche e le pesche:		
	aa. con zuccheri addizionati	17%	
	bb. altri	18%	
	7. miscugli:		
	ex bb. altri, esclusi i miscugli contenenti, isolatamente o assieme, piú di 25% di succhi di uve, di agrumi, di ananassi, di mele, di pere, di pomodori, di albicocche o di pesche:		
	α. con zuccheri addizionati	17%	
	β. non nominati	18%	
	b. di valore uguale o inferiore a 30 U.C. per 100 kg di peso netto:		
	2. di pompelmi e di pomeli:		
	aa. aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati superiore a 30%	12% (1)	
	bb. altri	12%	
	4. di altri agrumi:		
	aa. aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati superiore a 30%	14% (1)	
	bb. aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati uguale o inferiore a 30%	14%	
	cc. senza zuccheri addizionati	15%	
	ex 7. di altre frutta e di ortaggi, escluse le albicocche e le pesche:		
	aa. aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati superiore a 30%	17% (1)	
	bb. aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati uguale o inferiore a 30%	17%	
	cc. senza zuccheri addizionati	18%	

(1) In aggiunta al dazio sul valore, è riscosso un prelievo.

Segue ALLEGATO M (Paesi e Territori in via di sviluppo) alla TABELLA

Segue **Trattamento daziario applicabile ad alcuni prodotti originari dei Paesi e Territori in via di sviluppo**

NUMERO DELLA TARIFFA 1	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 2	ALIQUOTA DEI DAZI 3	PAESI E TERRITORI BENEFICIARI 4
(20.07- B-II-b)	8. miscugli:		
	ex bb. altri, eslusi i miscugli contenenti, isolatamente o assieme, più di 25% di succhi di uve, di agrumi, di ananassi, di mele, di pere, di pomodori, di albicocche o di pesche:		
	α. aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati superiore a 30%	17% (1)	
	β. aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati uguale o inferiore a 30%	17%	
	γ. senza zuccheri addizionati	18%	
21.01	Cicoria torrefatta ed altri succedanei torrefatti del caffè e loro estratti:		
	A. cicoria torrefatta ed altri succedanei torrefatti del caffè:		
	II. altri	4% (2)	
	B. estratti:		
	II. altri	8% (2)	
21.02	Estratti o essenze di caffè, di tè o di mate; preparazioni a base di questi estratti o essenze:		
	ex A. essenze di caffè	14%	
	B. estratti o essenze di tè o di mate; preparazioni a base di questi estratti o essenze	6%	
21.03	Farina di senapa e senapa preparata:		
	A. farina di senapa, in imballaggi immediati di contenuto netto:		Paesi e Territori di cui agli elenchi I e II
	I. di 1 kg o meno	6%	
	II. di più di 1 kg	2%	
	B. senapa preparata	13%	
21.04	Salse; condimenti composti:		
	ex B. altri, escluse le salse a base di oli vegetali	14%	
21.05	Preparazioni per zuppe, minestre o brodi; zuppe, minestre o brodi, preparati; preparazioni alimentari composte omogeneizzate:		
	A. preparazioni per zuppe, minestre o brodi; zuppe, minestre o brodi, preparati	14%	
21.06	Lieviti naturali, vivi o morti; lieviti artificiali preparati:		
	A. lieviti naturali vivi:		
	I. lieviti madre selezionati (lieviti di coltura)	14%	
	II. lieviti di panificazione:		
	a. secchi	7% (2)	
	b. altri	7% (2)	
	III. altri	18%	

(1) In aggiunta al dazio sul valore, è riscosso un prelievo.

(2) In aggiunta al dazio sul valore, è riscosso un elemento mobile fissato nella misura e con i criteri stabiliti dal Regolamento comunitario n. 1059/69 e dalle relative norme di applicazione.

Segue ALLEGATO M (Paesi e Territori in via di sviluppo) alla TABELLA

Segue **Trattamento daziario applicabile ad alcuni prodotti originari dei Paesi e Territori in via di sviluppo**

NUMERO DELLA TARIFFA 1	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 2	ALIQUOTA DEI DAZI 3	PAESI E TERRITORI BENEFICIARI 4
(*21.06*)	B. lieviti naturali morti:		
	I. in tavolette, cubi o presentazioni simili o anche in imballaggi immediati di contenuto netto di 1 kg o meno	10%	
	II. altri	6%	
	C. lieviti artificiali preparati	8%	
21.07	Preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove:		
	A. cereali in semi o in spighe, precotti o altrimenti preparati	10% (1)	
	F. altre:		
	I. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 1,5% di materie grasse provenienti dal latte:		
	a. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5% di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio):		
	ex 1. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5% di amido o di fecola:		
	— cuori (gemme terminali) di palma	16%	
22.02	Limonate, acque gassose aromatizzate (comprese le acque minerali, aromatizzate) ed altre bevande non alcoliche, esclusi i succhi di frutta o di ortaggi della voce n. 20.07:		
	A. non contenenti latte o materie grasse provenienti dal latte:		
	— bevande ottenute a partire da polpe di tamarindi	8%	
	— altre.	12%	Paesi e Territori di cui agli elenchi I e II
23.02	Crusche, stacciature ed altri residui della vagliatura, della molitura o di altre lavorazioni dei cereali e dei legumi:		
	B. di legumi	6%	
23.07	Preparazioni foraggere melassate o zuccherate; altre preparazioni del genere di quelle utilizzate nell'alimentazione degli animali:		
	A. prodotti detti « solubili » di pesci o di mammiferi marini	4%	
	C. non nominati	12%	
25.22	Calce ordinaria (viva o spenta); calce idraulica, esclusi l'ossido e l'idrossido di calcio	esenzione	
25.23	Cementi idraulici (compresi i cementi non polverizzati detti « clinkers »), anche colorati	esenzione	
25.31	Feldspato; leucite; nefelina e nefelina-sienite; spato fluore	esenzione	
27.03	Torba (compresa la torba da lettiera) e agglomerati di torba	esenzione	
27.04	Coke e semi-coke di carbon fossile, di lignite e di torba:		
	A. di carbon fossile:		
	I. destinati alla fabbricazione di elettrodi	esenzione	
	C. altri	esenzione	

(1) In aggiunta al dazio sul valore, è riscosso un elemento mobile fissato nella misura e con i criteri stabiliti dal Regolamento comunitario n. 1059/69 e dalle relative norme di applicazione.

Segue ALLEGATO M (Paesi e Territori in via di sviluppo) alla TABELLA

Segue **Trattamento daziario applicabile ad alcuni prodotti originari dei Paesi e Territori in via di sviluppo**

NUMERO DELLA TARIFFA 1	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 2	ALIQUOTA DEI DAZI 3	PAESI E TERRITORI BENEFICIARI 4
27.05	Carbone di storta	esenzione	Paesi e Territori di cui agli elenchi I e II
27.07	Oli ed altri prodotti provenienti dalla distillazione dei catrami di carbon fossile ottenuti ad alta temperatura; prodotti analoghi ai sensi della nota 2 di questo Capitolo	esenzione	
27.10	Oli di petrolio o di minerali bituminosi (diversi dagli oli greggi); preparazioni non nominate né comprese altrove contenenti, in peso, una quantità di olio di petrolio o di minerali bituminosi superiore od uguale al 70% e delle quali detti oli costituiscono il componente base:		
	A. oli leggeri:		
	III. destinati ad altri usi	esenzione nei limiti del contingente	
	B. oli medi:		
	III. destinati ad altri usi	esenzione nei limiti del contingente	
	C. oli pesanti:		
	I. oli da gas:		
	c. destinati ad altri usi	esenzione nei limiti del contingente	
	II. oli combustibili:		
	c. destinati ad altri usi	esenzione nei limiti del contingente	
	III. oli lubrificanti ed altri:		
	c. destinati ad essere miscelati conformemente alle condizioni previste dalla Nota complementare n. 7 di questo Capitolo	esenzione nei limiti del contingente	
	d. destinati ad altri usi	esenzione nei limiti del contingente	
27.11	Gas di petrolio ed altri idrocarburi gassosi	esenzione	
27.12	Vaselina	esenzione	
27.13	Paraffina, cere di petrolio o di minerali bituminosi, ozocerite, cera di lignite, cera di torba, residui paraffinosi («gatsch», «slack wax» ecc.), anche colorati	esenzione	
27.14	Bitume di petrolio, coke di petrolio e altri residui degli oli di petrolio o di minerali bituminosi	esenzione	
27.16	Miscele bituminose a base di asfalto o di bitume naturale, di bitume di petrolio, di catrame minerale o di pese di catrame minerale (mastici bituminosi, «cut-backs», ecc.) .	esenzione	
28.01	Alogeni (fluoro, cloro, bromo, iodio)	esenzione	
28.02	Zolfo sublimato o precipitato; zolfo colloidale	esenzione	

Segue ALLEGATO M (Paesi e Territori in via di sviluppo) alla TABELLA

Segue **Trattamento daziario applicabile ad alcuni prodotti originari dei Paesi e Territori in via di sviluppo**

NUMERO DELLA TARIFFA 1	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 2	ALIQUOTA DEI DAZI 3	PAESI E TERRITORI BENEFICIARI 4
28.03	Carbonio (in particolare, nero di gas di petrolio o « carbon black »)	esenzione	Paesi e Territori di cui agli elenchi I e II
ex 28.04	Idrogeno, gas rari; altri metalloidi, escluso il silicio	esenzione	
28.06	Acido cloridrico; acido clorosolforico	esenzione	
28.07	Anidride solforosa (biossido di zolfo)	esenzione	
28.08	Acido solforico; oleum	esenzione	
28.09	Acido nitrico; acidi solfonitrici	esenzione	
28.10	Anidride e acidi fosforici (meta-, orto- e piro-)	esenzione	
28.11	Anidride arseniosa; anidride e acido arsenici	esenzione	
28.12	Acido borico e anidride borica	esenzione	
28.13	Altri acidi inorganici e composti ossigenati dei metalloidi	esenzione	
28.14	Cloruri, ossicloruri e altri derivati alogenati e ossialogenati dei metalloidi	esenzione	
28.15	Solfuri metalloidi, compreso il trisolfuro di fosforo	esenzione	
28.16	Ammoniaca liquefatta o in soluzione	esenzione	
28.17	Idrossido di sodio (soda caustica); idrossido di potassio (potassa caustica); perossidi di sodio e di potassio	esenzione	
28.18	Ossidi, idrossidi e perossidi di stronzio, di bario e di magnesio	esenzione	
28.19	Ossido di zinco; perossido di zinco	esenzione	
28.20	Ossido e idrossido di alluminio (allumina); corindoni artificiali:		
	B. corindoni artificiali	esenzione	
28.21	Ossidi e idrossidi di cromo	esenzione	
28.22	Ossidi di manganese	esenzione	
28.23	Ossidi e idrossidi di ferro (comprese le terre coloranti a base di ossido di ferro naturale, contenenti, in peso, 70% e più di ferro combinato, calcolato come Fe_2O_3)	esenzione	
28.24	Ossidi e idrossidi (idrati) di cobalto	esenzione	
28.25	Ossidi di titanio	esenzione	
28.26	Ossidi di stagno: ossido stannoso (ossido bruno) e ossido stannico (anidride stannica)	esenzione	

Segue ALLEGATO M (Paesi e Territori in via di sviluppo) alla TABELLA

Segue **Trattamento daziario applicabile ad alcuni prodotti originari dei Paesi e Territori in via di sviluppo**

NUMERO DELLA TARIFFA 1	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 2	ALIQUOTA DEI DAZI 3	PAESI E TERRITORI BENEFICIARI 4
28.27	Ossidi di piombo, compresi il minio rosso ed il minio arancione	esenzione nei limiti del contingente	
28.28	Idrazina e idrossilammina e loro sali inorganici; altre basi, ossidi, idrossidi e perossidi metallici inorganici	esenzione	
28.29	Fluoruri; fluosilicati, fluoborati e altri fluosali	esenzione	
28.30	Cloruri e ossicloruri	esenzione	
28.31	Cloriti e ipocloriti	esenzione	
28.32	Clorati e perclorati	esenzione	
28.33	Bromuri e ossibromuri; bromati e perbromati; ipobromiti	esenzione	
28.34	Ioduri e ossiioduri; iodati e periodati.	esenzione	
28.35	Solfuri, compresi i polisolfuri	esenzione	
28.36	Idrosolfiti, compresi gli idrosolfiti stabilizzanti con sostanze organiche; solfossilati	esenzione	
28.37	Solfiti e iposolfiti	esenzione	
28.38	Solfati e allumi; persolfati	esenzione	
28.39	Nitriti e nitrati	esenzione	Paesi e Territori di cui agli elenchi I e II
28.40	Fosfiti, ipofosfiti e fosfati	esenzione	
28.41	Arseniti e arseniati	esenzione	
28.42	Carbonati e percarbonati, compreso il carbonato di ammonio del commercio contenente carbammato di ammonio . .	esenzione	
28.43	Cianuri semplici e complessi	esenzione	
28.44	Fulminati, cianati e tiocianati	esenzione	
28.45	Silicati, compresi i silicati di sodio o di potassio del commercio	esenzione	
28.46	Borati e perborati	esenzione	
28.47	Sali degli acidi di ossidi metallici (cromati, permanganati, stannati, ecc.)	esenzione	
28.48	Altri sali e persali degli acidi inorganici, esclusi gli azotidrati	esenzione	
28.49	Metalli preziosi allo stato colloidale; amalgame di metalli preziosi; sali ed altri composti inorganici o organici di metalli preziosi, di costituzione chimica definita o non . .	esenzione	

Segue ALLEGATO M (Paesi e Territori in via di sviluppo) alla TABELLA

Segue **Trattamento daziario applicabile ad alcuni prodotti originari dei Paesi e Territori in via di sviluppo**

NUMERO DELLA TARIFFA 1	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 2	ALIQUOTA DEI DAZI 3	PAESI E TERRITORI BENEFICIARI 4
28.51	Isotopi di elementi chimici diversi da quelli della voce numero 28.50; loro composti inorganici o organici di costituzione chimica definita o non:		Paesi e Territori di cui agli elenchi I e II
	B. altri	esenzione	
28.52	Composti inorganici o organici del torio, dell'uranio impoverito in U 235 e dei metalli delle terre rare, dell'ittrio e dello scandio, anche miscelati tra loro	esenzione	
28.53	Aria liquida (compresa l'aria liquida da cui sono stati eliminati i gas rari); aria compressa	esenzione	
28.54	Perossido di idrogeno (acqua ossigenata), compresa l'acqua ossigenata solida	esenzione	
28.55	Fosfuri	esenzione	
28.56	Carburi (carburi di silicio, di boro; carburi metallici, ecc.) .	esenzione	
28.57	Idruri, azoturi e azotidrati, siliciuri e boruri	esenzione	
28.58	Altri composti inorganici, comprese le acque distillate, di conducibilità o dello stesso grado di purezza e le amalgame diverse da quelle di metalli preziosi	esenzione	
29.01	Idrocarburi	esenzione	
29.02	Derivati alogenati degli idrocarburi	esenzione	
29.03	Derivati solfonati, nitrati, nitrosi degli idrocarburi	esenzione	
29.04	Alcoli aciclici e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati, nitrosi:		
	A. monoalcoli saturi	esenzione	
	B. monoalcoli non saturi.	esenzione	
	C. polialcoli:		
	I. dioli, trioli e tetroli	esenzione	
	IV. altri polialcoli	esenzione	
	V. derivati alogenati, solfonati, nitrati, nitrosi dei polialcoli	esenzione	
29.05	Alcoli ciclici e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati, nitrosi .	esenzione	
29.06	Fenoli e fenoli-alcoli	esenzione	
29.07	Derivati alogenati, solfonati, nitrati, nitrosi dei fenoli e di fenoli-alcoli	esenzione	
29.08	Eteri-ossidi, eteri-ossidi-alcoli, eteri-ossidi-fenoli, eteri-ossidi-alcoli-fenoli, perossidi di alcoli e perossidi di eteri, e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati, nitrosi	esenzione	

Segue ALLEGATO M (Paesi e Territori in via di sviluppo) alla TABELLA

Segue **Trattamento daziario applicabile ad alcuni prodotti originari dei Paesi e Territori in via di sviluppo**

NUMERO DELLA TARIFFA 1	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 2	ALIQUOTA DEI DAZI 3	PAESI E TERRITORI BENEFICIARI 4
29.09	Epossidi, epossi-alcoli, epossi-fenoli e epossi-eteri (alfa o beta); loro derivati alogenati, solfonati, nitrati, nitrosi .	esenzione	
29.10	Acetali, emiacetali e acetali e emiacetali a funzioni ossigenate semplici o complesse, e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati, nitrosi	esenzione	
29.11	Aldeidi, aldeidi-alcoli, aldeidi-eteri, aldeidi-fenoli e altre aldeidi a funzioni ossigenate semplici o complesse; polimeri ciclici delle aldeidi; paraformaldeide	esenzione	
29.12	Derivati alogenati, solfonati, nitrati, nitrosi dei prodotti della voce n. 29.11	esenzione	
29.13	Chetoni, chetoni-alcoli, chetoni-fenoli, chetoni-aldeidi, chinoni, chinoni-alcoli, chinoni-fenoli, chinoni-aldeidi e altri chetoni e chinoni a funzioni ossigenate semplici o complesse, e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati, nitrosi. . . .	esenzione	
29.14	Acidi monocarbossilici, loro anidridi, alogenuri, perossidi e peracidi; loro derivati alogenati, solfonati, nitrati, nitrosi	esenzione	
29.15	Acidi policarbossilici, loro anidridi, alogenuri, perossidi e peracidi; loro derivati alogenati, solfonati, nitrati, nitrosi .	esenzione	
29.16	Acidi carbossilici a funzioni alcool, fenolo, aldeide o chetone ed altri acidi carbossilici a funzioni ossigenate e semplici o complesse, loro anidridi, alogenuri, perossidi e peracidi; loro derivati alogenati, solfonati, nitrati, nitrosi	esenzione	Paesi e Territori di cui agli elenchi I e II
29.17	Esteri solforici e loro sali, e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati, nitrosi	esenzione	
29.18	Esteri nitrosi e nitrici, e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati, nitrosi.	esenzione	
29.19	Esteri fosforici e loro sali, compresi i lattofosfati, e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati, nitrosi	esenzione	
29.20	Esteri carbonici e loro sali, e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati, nitrosi	esenzione	
29.21	Altri esteri degli acidi minerali (eccettuati gli esteri degli idracidi degli alogeni) e loro sali, e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati, nitrosi	esenzione	
29.22	Composti a funzione ammina	esenzione	
29.23	Composti amminici a funzioni ossigenate semplici o complesse	esenzione	
29.24	Sali e idrossidi di ammonio quaternari, compresi le lecitine e altri fosfo-amminolipidi	esenzione	
29.25	Composti a funzione carbossiammide e composti a funzione ammide dell'acido carbonico	esenzione	

Segue ALLEGATO M (Paesi e Territori in via di sviluppo) alla TABELLA

Segue **Trattamento daziario applicabile ad alcuni prodotti originari dei Paesi e Territori in via di sviluppo**

NUMERO DELLA TARIFFA 1	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 2	ALIQUOTA DEI DAZI 3	PAESI E TERRITORI BENEFICIARI 4
29.26	Composti a funzione immide degli acidi carbossilici (compresa l'immide ortosolfobenzoica e i suoi sali) o a funzione immina (comprese l'esametilentetrammina e la trimetilentrinitrammina)	esenzione	Paesi e Territori di cui agli elenchi I e II
29.27	Composti a funzione nitrile	esenzione	
29.28	Diazo-, azo- o azossi composti	esenzione	
29.29	Derivati organici dell'idrazina e dell'idrossilammina	esenzione	
29.30	Composti ad altre funzioni azotate	esenzione	
29.31	Tiocomposti organici	esenzione	
29.32	Composti organo-arsenicali	esenzione	
29.33	Composti mercurio-organici	esenzione	
29.34	Altri composti organi-minerali	esenzione	
29.35	Composti eterociclici, compresi gli acidi nucleinici	esenzione	
29.36	Solfammidi	esenzione	
29.37	Sultoni e sultami	esenzione	
29.38	Provitamine e vitamine, naturali o riprodotte per sintesi (compresi i concentrati naturali) e loro derivati utilizzati principalmente come vitamine, miscelati o non fra loro, anche disciolti in qualsiasi solvente	esenzione	
29.39	Ormoni naturali o riprodotti per sintesi; loro derivati utilizzati principalmente come ormoni; altri steroidi utilizzati principalmente come ormoni	esenzione	
29.40	Enzimi	esenzione	
29.41	Eterosidi, naturali o riprodotti per sintesi, loro sali, loro eteri, loro esteri e altri derivati	esenzione	
29.42	Alcaloidi vegetali, naturali o riprodotti per sintesi, loro sali, loro eteri, loro esteri e altri derivati	esenzione	
29.43	Zuccheri chimicamente puri, eccettuati il saccarosio, il glucosio ed il lattosio; eteri ed esteri di zuccheri e loro sali, diversi dai prodotti delle voci n.ri 29.39, 29.41 e 29.42	esenzione	
29.44	Antibiotici	esenzione	
29.45	Altri composti organici	esenzione	
Cap. 30	Prodotti farmaceutici	esenzione	

Segue ALLEGATO M (Paesi e Territori in via di sviluppo) alla TABELLA

Segue **Trattamento daziario applicabile ad alcuni prodotti originari dei Paesi e Territori in via di sviluppo**

NUMERO DELLA TARIFFA 1	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 2	ALIQUOTA DEI DAZI 3	PAESI E TERRITORI BENEFICIARI 4
31.02	Concimi minerali o chimici azotati:		
	B. urea con tenore di azoto superiore a 45%	esenzione nei limiti del contingente	
	C. altri	esenzione nei limiti del contingente	
31.03	Concimi minerali o chimici fosfatici	esenzione	
31.04	Concimi minerali o chimici potassici	esenzione	
31.05	Altri concimi; prodotti di questo Capitolo presentati sia in tavolette, pastiglie ed altre forme simili, sia in recipienti o in involucri di un peso lordo massimo di 10 kg . . .	esenzione nei limiti del contingente	
32.02	Tannini (acidi tannici), compreso il tannino di noci di galla all'acqua, e loro sali, eteri, esteri ed altri derivati	esenzione	
32.03	Prodotti concianti organici sintetici e prodotti concianti inorganici, preparazioni concianti contenenti o non prodotti concianti naturali; preparazioni enzimatiche per conceria (maceranti enzimatici, pancreatici, microbici, ecc.) . . .	esenzione	
ex 32.04	Sostanze coloranti di origine vegetale (compresi gli estratti di legno per tinta e quelli di altre specie tintorie vegetali, escluso l'indaco) e sostanze coloranti di origine animale, esclusi il catecù, gli estratti per tinta di legno di campeggio, di legno giallo e di legno rosso	esenzione	Paesi e Territori di cui agli elenchi I e II
32.05	Sostanze coloranti organiche sintetiche; prodotti organici sintetici del genere di quelli utilizzati come «sostanze luminescenti»; prodotti dei tipi detti «agenti per la sbianca ottica» fissabili su fibra; indaco naturale	esenzione	
32.06	Lacche coloranti.	esenzione	
32.07	Altre sostanze coloranti; prodotti inorganici del genere di quelli utilizzati come «sostanze luminescenti»	esenzione	
32.08	Pigmenti, opacizzati e colori preparati, preparazioni vetrificabili, lustri liquidi e preparazioni simili, per la ceramica, la smalteria o la vetreria; ingobbi; fritta di vetro e altri vetri sotto forma di polvere, di granuli, di lamelle o di fiocchi	esenzione	
32.09	Vernici; pitture all'acqua, pigmenti all'acqua preparati del genere di quelli utilizzati per la rifinitura dei cuoi; altre pitture; pigmenti macinati all'olio di lino, all'acqua ragia minerale, all'essenza di trementina, in una vernice o in altri mezzi, del genere di quelli utilizzati per la preparazione di pitture; fogli per l'impressione a caldo (carta pastello); tinture presentate in forme o recipienti o involucri per la vendita al minuto	esenzione	

Segue ALLEGATO M (Paesi e Territori in via di sviluppo) alla TABELLA

Segue **Trattamento daziario applicabile ad alcuni prodotti originari dei Paesi e Territori in via di sviluppo**

NUMERO DELLA TARIFFA 1	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 2	ALIQUOTA DEI DAZI 3	PAESI E TERRITORI BENEFICIARI 4
32.10	Colori per la pittura artistica, l'insegnamento, la pittura di insegne, per modificare le gradazioni di tinta o per divertimento, in tubi, vasi, flaconi, scodellini e presentazioni simili, anche in pastiglie oppure in assortimenti contenenti o non pennelli, sfumini, scodellini o altri accessori . . .	esenzione	Paesi e Territori di cui agli elenchi I e II
32.11	Siccativi preparati	esenzione	
32.12	Mastici (compresi i mastici e i cementi di resina); stucchi utilizzati nella pittura e stucchi non refrattari del genere di quelli utilizzati nella muratura	esenzione	
32.13	Inchiostri da scrivere o da disegno, inchiostri da stampa e altri inchiostri	esenzione	
Cap. 33	Oli essenziali e resinoidi; prodotti per profumeria o per toletta e cosmetici	esenzione	
Cap. 34	Saponi, prodotti organici tensioattivi, preparazioni per liscivie, preparazioni lubrificanti, cere artificiali, cere preparate, prodotti per pulire e lucidare, candele e prodotti simili,paste per modelli e cere per l'odontoiatria	esenzione	
35.02	Albumine, albuminati ed altri derivati delle albumine:		
	B. albuminati ed altri derivati delle albumine	esenzione	
35.03	Gelatine (comprese quelle presentate in fogli tagliati di forma quadrata o rettangolare, anche lavorati in superficie o colorati) e loro derivati; colle d'ossa, di pelli, di nervi, di tendini, e simili e colle di pesci; ittiocolla solida	esenzione	
35.04	Peptoni ed altre sostanze proteiche e loro derivati; polvere di pelle, trattata o non al cromo	esenzione	
35.06	Colle preparate non nominate né comprese altrove; prodotti di ogni specie da usare come colle, preparati per la vendita al minuto come colle in recipienti o involucri di peso netto inferiore od uguale a 1 kg	esenzione	
Cap. 36	Polveri ed esplosivi; articoli pirotecnici; fiammiferi; leghe piroforiche; sostanze infiammabili	esenzione	
Cap. 37	Prodotti per la fotografia e per la cinematografia	esenzione	
38.01	Grafite artificiale e grafite colloidale diversa da quella in sospensione in olio.	esenzione	
38.02	Neri di origine animale (nero d'ossa, nero d'avorio, ecc.) compreso il nero animale esaurito	esenzione	
38.03	Carboni attivati (decoloranti, depolarizzanti o assorbenti); silici fossili attivate, argille attivate, bauxite attivata ed altre sostanze minerali naturali attivate	esenzione	

Segue ALLEGATO M (Paesi e Territori in via di sviluppo) alla TABELLA

Segue **Trattamento daziario applicabile ad alcuni prodotti originari dei Paesi e Territori in via di sviluppo**

NUMERO DELLA TARIFFA 1	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 2	ALIQUOTA DEI DAZI 3	PAESI E TERRITORI BENEFICIARI 4
38.04	Acque ammoniacali e masse depuranti esaurite provenienti dalla depurazione del gas illuminante	esenzione	Paesi e Territori di cui agli elenchi I e II
38.05	Tallol.	esenzione	
38.06	Lignosolfiti	esenzione	
38.07	Essenza di trementina; essenza di legno di pino o essenza di pino, essenza recuperata nella fabbricazione della cellulosa al solfato ed altri solventi terpenici provenienti dalla distillazione o da altri trattamenti dei legni di conifere; dipentene greggio; essenza recuperata nella fabbricazione della cellulosa al bisolfito; olio di pino	esenzione	
38.08	Colofonie ed acidi resinici, e loro derivati diversi dalle resine naturali esterificate della voce n. 39.05; essenza di resina e oli di resina	esenzione	
38.09	Catrami di legno, oli di catrami di legno (diversi dai solventi e diluenti composti della voce n. 38.18); creosoto di legno; alcole metilico greggio e olio di acetone	esenzione	
38.10	Peci vegetali di ogni specie; pece da birrai e preparazioni simili a base di colofonie o di pece vegetale; leganti per anime da fonderia, a base di prodotti resinosi naturali .	esenzione	
38.11	Disinfettanti, insetticidi, fungicidi, erbicidi, rodenticidi, antiparassitari e simili presentati allo stato di preparazioni o in forme o recipienti o involucri per la vendita al minuto oppure in particolari presentazioni quali nastri, stoppini e candele solforati e carte moschicide	esenzione	
38.12	Bozzime preparate, appretti preparati e preparazioni per la mordenzatura, del tipo di quelli utilizzati nell'industria tessile, nell'industria della carta, nell'industria del cuoio o in industrie simili		
	A. bozzime preparate ed appretti preparati:		
	II. altri	esenzione	
	B. preparazioni per la mordenzatura	esenzione	
38.13	Preparazioni per il decapaggio dei metalli; preparazioni disossidanti per saldare ed altre preparazioni ausiliarie per la saldatura dei metalli; paste e polveri per saldare composte di metallo di apporto e di altri prodotti; preparazioni per il rivestimento o il riempimento di elettrodi e di bacchette per saldatura	esenzione	
38.14	Preparazioni antidetonanti, inibitori di ossidazione, additivi peptizzanti, additivi per la viscosità, additivi contro la corrosione ed altri additivi preparati simili per oli minerali	esenzione	
38.15	« Accelleranti di vulcanizzazione » preparati	esenzione	
38.16	Mezzi di coltura preparati per lo sviluppo dei microrganismi	esenzione	

Segue ALLEGATO M (Paesi e Territori in via di sviluppo) alla TABELLA

Segue **Trattamento daziario applicabile ad alcuni prodotti originari dei Paesi e Territori in via di sviluppo**

NUMERO DELLA TARIFFA 1	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 2	ALIQUOTA DEI DAZI 3	PAESI E TERRITORI BENEFICIARI 4
38.17	Preparazioni e cariche per apparecchi estintori; granate e bombe estintrici	esenzione	Paesi e Territori di cui agli elenchi I e II
38.18	Solventi e diluenti composti per vernici o prodotti simili .	esenzione	
38.19	Prodotti chimici e preparazioni delle industrie chimiche o delle industrie connesse (comprese quelle consistenti in miscele di prodotti naturali), non nominati né compresi altrove; prodotti residuali delle industrie chimiche o delle industrie connesse, non nominati ne compresi altrove .	esenzione	
39.01	Prodotti di condensazione, di policondensazione e di poliaddizione, modificati o non, polimerizzati o non, lineari o non (fenoplasti, amminoplasti, alchidi, poliesteri allilici e altri poliesteri non saturi, siliconi, ecc.)	esenzione	
39.02	Prodotti di polimerizzazione e copolimerizzazione (polietilene, polietileni tetraalogenati, poliisobutilene, polistirolo, cloruro di polivinile, acetato di polivinile, cloroacetato di polivinile ed altri derivati polivinilici, derivati poliacrilici e polimetacrilici, resine cumaron-indeniche, ecc.)	esenzione	
39.03	Cellulosa rigenerata; nitrati, acetati ed altri esteri della cellulosa, eteri della cellulosa ed altri derivati chimici della cellulosa, plastificati o non (celloidina e collodi, celluloide, ecc.); fibra vulcanizzata:		
	A. nastri per usi adesivi, di larghezza non superiore a 10 cm, il cui intonaco è costituito di gomma, naturale o sintetica, non vulcanizzata	esenzione	
	B. altri:		
	I. cellulosa rigenerata	esenzione	
	II. nitrati di cellulosa	esenzione nei limiti del contingente	
	III. acetati di cellulosa	esenzione	
	IV. altri esteri della cellulosa	esenzione	
	V. eteri della cellulosa ed altri derivati chimici della cellulosa	esenzione	
	VI. fibra vulcanizzata	esenzione	
39.04	Sostanze albuminoidi indurite (caseina indurita, gelatina indurita, ecc.)	esenzione	
39.05	Resine naturali modificate per fusione; resine artificiali ottenute per esterificazione di resine naturali o di acidi resinici; derivati chimici della gomma naturale (gomma clorurata, cloridrata, ciclizzata, ossidata, ecc.)	esenzione	
39.06	Altri alti polimeri, resine artificiali e materie plastiche artificiali, compreso l'acido alginico, i suoi sali e i suoi esteri; linossina	esenzione	
39.07	Lavori delle sostanze comprese nelle voci dal n. 39.01 al numero 39.06 incluso	esenzione	
40.02	Lattice di gomma sintetica; lattice di gomma sintetica prevulcanizzato; gomma sintetica; fatturato (factis)	esenzione	

Segue ALLEGATO M (Paesi e Territori in via di sviluppo) alla TABELLA

Segue **Trattamento daziario applicabile ad alcuni prodotti originari dei Paesi e Territori in via di sviluppo**

NUMERO DELLA TARIFFA 1	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 2	ALIQUOTA DEI DAZI 3	PAESI E TERRITORI BENEFICIARI 4
40.03	Gomma rigenerata	esenzione	Paesi e Territori di cui agli elenchi I e II
40.05	Lastre, fogli e nastri di gomma, naturale o sintetica, non vulcanizzata, diversi dai fogli affumicati e dai fogli crêpe delle voci n.ri 40.01 e 40.02; granuli di gomma, naturale o sintetica, sotto forma di mescole pronte per la vulcanizzazione; mescole, dette «mescole-madri», costituite da gomma, naturale o sintetica, non vulcanizzata, addizionata, prima o dopo coagulazione, di nero fumo (con o senza oli minerali) o di anidride silicica (con o senza oli minerali), sotto qualsiasi forma	esenzione	
40.06	Gomma (o lattice di gomma), naturale o sintetica, non vulcanizzata, presentata sotto altre forme o stati (soluzioni e dispersioni, tubi, bacchette, profilati, ecc.); oggetti di gomma, naturale o sintetica, non vulcanizzata (fili tessili ricoperti o impregnati, dischi, rondelle, ecc.)	esenzione	
40.07	Fili e corde di gomma vulcanizzata, anche ricoperti di materie tessili; filati tessili impregnati o ricoperti di gomma vulcanizzata	esenzione	
40.08	Lastre, fogli, nastri e profilati (compresi i profilati di sezione circolare), di gomma vulcanizzata, non indurita	esenzione	
40.09	Tubi di gomma vulcanizzata, non indurita	esenzione	
40.10	Nastri trasportatori e cinghie di trasmissione di gomma vulcanizzata	esenzione	
40.11	Gomme piene o semipiene, coperture, battistrada amovibili per coperture, camere d'aria e protettori («flaps»), di gomma vulcanizzata, non indurita, per ruote di ogni specie	esenzione nei limiti del contingente	
40.12	Articoli d'igiene e farmacia (comprese le tettarelle) di gomma vulcanizzata, non indurita, anche con parti di ebanite .	esenzione	
40.13	Oggetti di vestiario, guanti e accessori per vestimenta, di gomma vulcanizzata, non indurita, per qualsiasi uso . .	esenzione	
40.14	Altri lavori di gomma vulcanizzata, non indurita	esenzione	
40.15	Ebanite in blocchi, lastre, fogli o nastri, bastoni, profilati o tubi; cascami, polveri o rottami	esenzione	
40.16	Lavori di ebanite	esenzione	
41.02	Cuoio e pelli di bovini (compresi i bufali) e di equini, preparati, esclusi quelli delle voci dal n. 41.06 al n. 41.08 incluso:		
	ex B. altri cuoi e pelli, esclusi i cuoi e le pelli semplicemente conciati	esenzione nei limiti del contingente	

Segue ALLEGATO M (Paesi e Territori in via di sviluppo) alla TABELLA

Segue **Trattamento daziario applicabile ad alcuni prodotti originari dei Paesi e Territori in via di sviluppo**

NUMERO DELLA TARIFFA 1	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 2	ALIQUOTA DEI DAZI 3	PAESI E TERRITORI BENEFICIARI 4
41.03	Pelli ovine, preparate, escluse quelle delle voci dal n. 41.06 al n. 41.08 incluso:		
	B. altre pelli:		
	II. non nominate	esenzione	
41.04	Pelli caprine, preparate, escluse quelle delle voci dal n. 41.06 al n. 41.08 incluso:		
	B. altre pelli:		
	II. non nominate	esenzione nei limiti del contingente	
41.05	Pelli preparate di altri animali, escluse quelle delle voci dal n. 41.06 al n. 41.08 incluso:		
	B. altre pelli:		
	II. non nominate	esenzione	
41.06	Cuoio e pelli, scamosciati	esenzione	
41.07	Cuoio e pelli, pergamenati	esenzione	
41.08	Cuoio e pelli, verniciati o metallizzati	esenzione	
41.10	Cuoio artificiale ricostruito, a base di cuoio non sfibrato o di fibre di cuoio, in piastre o in fogli, anche arrotolati	esenzione	
42.01	Oggetti da sellaio e da correggiaio per qualunque animale (selle, finimenti, collari, tirelle, ginocchielli, ecc,), di qualsiasi materia	esenzione	Paesi e Territori di cui agli elenchi I e II
42.02	Oggetti da viaggio (bauli, valigie, cappellerie, sacche da viaggio, sacchi a spalla, ecc.) sacche per provviste, borse da donna, cartelle, borse portacarte, portafogli, portamonete, borse per toletta, borse per utensili, borse da tabacco, guaine, astucci, custodie (per armi, strumenti musicali, binocoli, gioielli, boccette, colletti, calzature, spazzole, ecc.), e simili contenitori, di cuoio o di pelli, naturali, artificiali o ricostruiti, di fibra vulcanizzata, di materie plastiche artificiali in fogli, di cartone o di tessuti:		
	A. di materie plastiche artificiali in fogli	esenzione nei limiti del contingente	
	B. di altre materie	esenzione nei limiti del contingente	
42.03	Oggetti di vestiario e loro accessori di cuoio o di pelli, naturali, artificiali o ricostituiti:		
	A. oggetti di vestiario	esenzione nei limiti del contingente	
	B. guanti, comprese le muffole:		
	I. di protezione per qualunque mestiere	esenzione nei limiti del contingente	

Segue ALLEGATO M (Paesi e Territori in via di sviluppo) alla TABELLA

Segue **Trattamento daziario applicabile ad alcuni prodotti originari dei Paesi e Territori in via di sviluppo**

NUMERO DELLA TARIFFA 1	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 2	ALIQUOTA DEI DAZI 3	PAESI E TERRITORI BENEFICIARI 4
(42.03-*B*)	II. speciali per sport	esenzione nei limiti del contingente	Paesi e Territori di cui agli elenchi I e II
	III. altri	esenzione nei limiti del contingente	
	C. altri accessori per oggetti di vestiario	esenzione nei limiti del contingente	
42.04	Oggetti di cuoio o di pelli, naturali, artificiali o ricostituiti, per usi tecnici	esenzione	
42.05	Altri lavori di cuoio o di pelli, naturali, artificiali o ricostituiti	esenzione	
42.06	Lavori di budella, di pellicola di intestini («baudruches»), di vesciche o di tendini	esenzione	
Cap. 43	Pelli da pellicceria e loro lavori; pellicce artificiali	esenzione	
44.05	Legno semplicemente segato per il lungo, tranciato o sfogliato, dello spessore superiore a 5 mm	esenzione	
44.06	Quadrelli di legno per la pavimentazione delle strade . .	esenzione	
44.07	Traversine di legno per strade ferrate	esenzione	
44.08	Legname da bottaio, anche segato nelle due facce principali, ma non altrimenti lavorato	esenzione	
44.09	Liste di legno per cerchi; pali spaccati; pioli e picchetti di legno, appuntiti, non segati per il lungo; legno in stecche, strisce o nastri; legno per triturazione sotto forma di lastrine o di particelle; trucioli di legno dei tipi impiegati nella fabbricazione dell'aceto o nella chiarificazione dei liquidi	esenzione	
44.10	Legno semplicemente sgrossato o arrotondato, ma non tornito, né curvato o altrimenti lavorato, per bastoni, ombrelli, fruste, manichi di utensili, e simili	esenzione	
44.11	Legno in fuscelli; legno preparato per fiammiferi; zeppe di legno per calzature	esenzione	
44.12	Lana (paglia) di legno; farina di legno	esenzione	
44.13	Legno piallato, scanalato, sagomato a forma di battente, con incastri semplici, con limbelli, con smussature o similmente lavorato, comprese le liste e le tavolette (parchetti) per pavimenti, non riunite	esenzione	
44.14	Legno semplicemente segato per il lungo, tranciato o sfogliato dello spessore non superiore a 5 mm; fogli da impiallacciatura e legno per compensati, dello stesso spessore :		
	B. altri	esenzione nei limiti del contingente	

Segue ALLEGATO M (Paesi e Territori in via di sviluppo) alla TABELLA

Segue **Trattamento daziario applicabile ad alcuni prodotti originari dei Paesi e Territori in via di sviluppo**

NUMERO DELLA TARIFFA 1	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 2	ALIQUOTA DEI DAZI 3	PAESI E TERRITORI BENEFICIARI 4
44.15	Legno impiallacciato e legno compensato, anche commisti con altre materie; legno intarsiato o incrostato	esenzione nei limiti del contingente	Paesi e Territori di cui agli elenchi I e II
44.16	Pannelli cellulari di legno, anche ricoperti con fogli di metallo comune	esenzione	
44.17	Legno detto « migliorato », in pannelli, tavole, blocchi e simili	esenzione	
44.18	Legno detto « artificiale » o « ricostituito », formato con trucioli, segatura, farina di legno o altri avanzi legnosi, agglomerati con resine naturali o artificiali o con altri leganti organici, in pannelli, lastre, blocchi e simili	esenzione	
44.19	Liste e modanature di legno, per mobili, per cornici, per la decorazione interna di costruzioni, per impianti elettrici, e simili	esenzione	
44.20	Cornici di legno per quadri, specchi e simili	esenzione	
44.21	Casse, cassette, gabbie, cilindri e imballaggi simili, completi, di legno	esenzione	
44.22	Fusti, botti, tini, mastelli, secchie ed altri lavori da bottaio, di legno, e loro parti diverse da quelle della voce n. 44.08	esenzione	
44.23	Lavori di falegnameria e lavori di carpentiere, per edifici e costruzioni, compresi i pannelli per pavimenti e le costruzioni smontabili, di legno.	esenzione	
44.24	Oggetti di uso domestico, di legno	esenzione	
44.25	Utensili, montature e manici di utensili, montature di spazzole, manichi di spazzole e di scope, di legno; forme, formini e tenditori per calzature, di legno	esenzione	
44.26	Tubetti, spole, rocche e rocchetti per filatura, tessitura, e per filati cucirini, di legno tornito; oggetti simili, di legno tornito	esenzione	
44.27	Lavori da stipettaio e di piccola ebanisteria (scatole, cofanetti, astucci, custodie, astucci portapenne, attaccapanni da parete, lampadari ed altri apparecchi per illuminazione, ecc.), oggetti da ornamento, anche personale, e soprammobili, di legno; parti di legno di tali lavori ed oggetti .	esenzione	
44.28	Altri lavori di legno	esenzione	
45.02	Cubi, lastre, fogli e strisce di sughero naturale, compresi i cosiddetti cubi o quadretti per la fabbricazione dei turaccioli	esenzione	
45.03	Lavori di sughero naturale	esenzione	

Segue ALLEGATO M (Paesi e Territori in via di sviluppo) alla TABELLA

Segue **Trattamento daziario applicabile ad alcuni prodotti originari dei Paesi e Territori in via di sviluppo**

NUMERO DELLA TARIFFA 1	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 2	ALIQUOTA DEI DAZI 3	PAESI E TERRITORI BENEFICIARI 4
45.04	Sughero agglomerato (con o senza legante) e lavori di sughero agglomerato	esenzione	Paesi e Territori di cui agli elen hi I e II
46.01	Trecce e manufatti simili, di materiale da intreccio, per qualsiasi uso, anche riuniti in strisce	esenzione	
46.02	Materiali da intreccio tessuti o parallelizzati, comprese le stuoie di Cina, le stuoie grossolane ed i graticci; impagliature per l'imballaggio di bottiglie	esenzione nei limiti del contingente	
46.03	Lavori da panieraio ottenuti direttamente nella loro forma oppure confezionati con manufatti delle voci n.ri 46.01 e 46.02; lavori di luffa	esenzione nei limiti del contingente	
Cap. 47	Materie occorrenti per la fabbricazione della carta	esenzione	
48.01	Carta e cartoni fabbricati meccanicamente, compresa l'ovatta di cellulosa, in rotoli o in fogli:		
	A. carta da giornali	esenzione	
	B. carta da sigarette	esenzione	
	C. carta e cartoni kraft:		
	I. carta destinata alla fabbricazione di filati di carta	esenzione	
	II. altri	esenzione nei limiti del contingente	
	D. carta pesante 15 g o meno per m² e destinata alla fabbricazione di carta per matrici di duplicatori	esenzione	
	E. altri	esenzione	
48.02	Carta e cartoni fabbricati a mano	esenzione	
48.03	Carta e cartoni pergamenati e loro imitazioni, compresa la carta detta « cristallo », in rotoli o in fogli	esenzione	
48.04	Carta e cartoni semplicemente riuniti mediate incollatura, non impregnati né intonacati alla superficie, anche rinforzati interamente, in rotoli o in fogli	esenzione	
48.05	Carte e cartoni semplicemente ondulati (anche con copertura incollata), increspati, pieghettati, goffrati, impressi a secco o perforati, in rotoli o in fogli	esenzione	
48.06	Carta e cartoni semplicemente rigati, lineati o quadrettati, in rotoli o in fogli	esenzione	
48.07	Carta e cartoni, patinati, intonacati, impregnati o coloriti in superficie (marmorizzati, fantasia o « indiennés » e simili) o stampati (diversi da quelli della voce n. 48.06 e del Capitolo 49), in rotoli o in fogli	esenzione	
48.08	Blocchi e lastre, filtranti, di pasta di carta	esenzione	

Segue ALLEGATO M (Paesi e Territori in via di sviluppo) alla TABELLA

Segue **Trattamento daziario applicabile ad alcuni prodotti originari dei Paesi e Territori in via di sviluppo**

NUMERO DELLA TARIFFA 1	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 2	ALIQUOTA DEI DAZI 3	PAESI E TERRITORI BENEFICIARI 4
48.09	Lastre per costruzioni, di pasta di carta, di legno sfibrato o di vegetali diversi sfibrati, anche agglomerati con resine naturali o artificiali o con altri leganti simili	esenzione	Paesi e Territori di cui agli elenchi I e II
48.10	Carta da sigarette tagliata a misura, anche in libretti o in tubetti	esenzione	
48.11	Carta da parati, lincustra e vetrofanie	esenzione	
48.12	Copripavimenti, anche tagliati, con supporto di carta o di cartone, anche con intonaco di pasta di linoleum . . .	esenzione	
48.13	Carta per riproduzione di copie e carta da trasporto, tagliate a misura, anche condizionate in scatole (carta carbone, matrici complete per duplicatori e simili)	esenzione	
48.14	Prodotti cartotecnici per corrispondenza : carta da lettere in blocchi, buste, biglietti postali, cartoline postali non illustrate e cartoncini; scatole, involucri a busta e simili, di carta o di cartone, contenenti un assortimento di prodotti cartotecnici per corrispondenza	esenzione	
48.15	Altra carta e cartoni tagliati per uso determinato	esenzione	
48.16	Scatole, sacchi, sacchetti, cartocci ed altri contenitori di carta o di cartone	esenzione	
48.17	Cartonaggi per ufficio, per magazzino e simili	esenzione	
48.18	Registri, quaderni, taccuini, libretti per quietanze e simili, blocchi per minute ed appunti, agende, cartelle sottomano, raccoglitori e classificatori, legature volanti (a fogli mobili o di altra specie) ed altri prodotti cartotecnici da scuola, da ufficio e da cartoleria; album per campioni e per collezioni e coperture per libri, di carta o di cartone . .	esenzione	
48.19	Etichette di qualsiasi specie, di carta o di cartone, anche stampate o gommate, con o senza vignette	esenzione	
48.20	Tamburi, rocche e rocchetti, spole, tubetti e supporti simili, di pasta di carta, di carta o di cartone, anche perforati o induriti	esenzione	
48.21	Altri lavori di pasta di carta, di carta, di cartone o di ovatta di cellulosa	esenzione	
Cap. 49	Prodotti dell'arte libraria e delle arti grafiche	esenzione	
50.04	Filati di seta non preparati per la vendita al minuto . . .	esenzione	Paesi di cui all'elenco I
50.05	Filati di borra di seta (schappe) non preparati per la vendita al minuto	esenzione	
50.06	Filati di roccadino o pettenuzzo di seta, non preparati per la vendita al minuto	esenzione	

Segue ALLEGATO M (Paesi e Territori in via di sviluppo) alla TABELLA

Segue **Trattamento daziario applicabile ad alcuni prodotti originari dei Paesi e Territori in via di sviluppo**

NUMERO DELLA TARIFFA 1	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 2	ALIQUOTA DEI DAZI 3	PAESI E TERRITORI BENEFICIARI 4
50.07	Filati di seta, di borra di seta (schappe) e di roccadino o pettenuzzo di seta, preparati per la vendita al minuto .	esenzione	Paesi di cui all'elenco I
50.08	Pelo di Messina (crine di Firenze); imitazioni di catgut preparate con filo di seta	esenzione	
50.09	Tessuti di seta o di borra di seta (schappe)	esenzione	
50.10	Tessuti di cascami di borra di seta (roccadino o pettenuzzo di seta)	esenzione	
51.01	Filati di fibre tessili sintetiche ed artificiali continue, non preparati per la vendita al minuto:		
	A. filati di fibre tessili sintetiche	esenzione nei limiti del contingente	
	B. filati di fibre tessili artificiali:		
	II. altri	esenzione nei limiti del contingente	
51.02	Monofili, lamette e simili (paglia artificiale) ed imitazioni del catgut, di materie tessili sintetiche ed artificiali. . . .	esenzione	
51.03	Filati di fibre tessili sintetiche ed artificiali continue, preparati per la vendita al minuto	esenzione	
51.04	Tessuti di fibre tessili sintetiche ed artificiali continue (compresi i tessuti di monofili o di lamette delle voci n.ri 51.01 o 51.02)	esenzione nei limiti del contingente	
Cap. 52	Filati metallici	esenzione	
53.06	Filati di lana cardata, non preparati per la vendita al minuto	esenzione	
53.07	Filati di lana pettinata, non preparati per la vendita al minuto	esenzione	
53.08	Filati di peli fini, cardati o pettinati, non preparati per la vendita al minuto	esenzione	
53.09	Filati di peli grossolani o di crine, non preparati per la vendita al minuto	esenzione	
53.10	Filati di lana, di peli (fini o grossolani) o di crine, preparati per la vendita al minuto	esenzione	
53.11	Tessuti di lana o di peli fini	esenzione	
53.12	Tessuti di peli grossolani	esenzione	
53.13	Tessuti di crine	esenzione	

Segue ALLEGATO M (Paesi e Territori in via di sviluppo) alla TABELLA

Segue **Trattamento daziario applicabile ad alcuni prodotti originari dei Paesi e Territor in via di sviluppo**

NUMERO DELLA TARIFFA 1	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 2	ALIQUOTA DEI DAZI 3	PAESI E TERRITORI BENEFICIARI 4
54.03	Filati di lino o di ramiè, non preparati per la vendita al minuto	esenzione	Paesi di cui all'elenco I
54.04	Filati di lino o di ramiè, preparati per la vendita al minuto	esenzione	
54.05	Tessuti di lino o di ramiè	esenzione (1)	Paesi di cui all'elenco III
55.05	Filati di cotone non preparati per la vendita al minuto:		
	A. ritorti o ritorti su ritorto (cablés), apprettati, presentati su cartoncini, rocche e rocchetti, tubetti e supporti simili, o in gomitoli, di peso massimo (compreso il supporto) di 900 g	esenzione (1)	
	B. altri:		
	I. misuranti, per kg, in filati semplici, 120.000 m o piú	esenzione (1)	
	II. non nominati:		
	— semplici, misuranti, per kg:		
	— — 14.000 m o meno	esenzione nei limiti del contingente(1)	
	— — piú di 14.000 m, fino a 40.000 m inclusi . .	esenzione nei limiti del contingente(1)	
	— — piú di 40.000 m, fino a 80.000 m inclusi . .	esenzione nei limiti del contingente(1)	
	— — piú di 80.000 m, fino a 120.000 m esclusi. .	esenzione nei limiti del contingente(1)	
55.06	Filati di cotone preparati per la vendita al minuto . . .	esenzione (1)	
55.07	Tessuti di cotone a punto di garza	esenzione (1)	
55.08	Tessuti di cotone ricci del tipo spugna	esenzione (1)	
55.09	Altri tessuti di cotone:		
	A. contenenti almeno 85%, in peso, di cotone:		
	I. di larghezza inferiore a 85 cm:		
	— greggi	esenzione nei limiti del contingente(1)	
	— altri	esenzione (1)	
	II. altri:		
	— greggi, di larghezza:		
	— — uguale o superiore a 85 cm, fino a 115 cm inclusi	esenzione nei limiti del contingente(1)	
	— — uguale o superiore a 115 cm, fino a 165 cm inclusi	esenzione nei limiti del contingente(1)	

(1) Il termine di validità è fissato al 30 settembre 1973.

Segue ALLEGATO M (Paesi e Territori in via di sviluppo) alla TABELLA

Segue **Trattamento daziario applicabile ad alcuni prodotti originari dei Paesi e Territori in via di sviluppo**

NUMERO DELLA TARIFFA 1	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 2	ALIQUOTA DEI DAZI 3	PAESI E TERRITORI BENEFICIARI 4
(55.09- A-II)	— — superiore a 165 cm	esenzione nei limiti del contingente(1)	Paesi di cui al l'elenco III
	— non nominati	esenzione nei limiti del contingente(1)	
	B. altri	esenzione (1)	
56.01	Fiocco di fibre tessili sintetiche ed artificiali, in massa	esenzione nei limiti del contingente	Paesi di cui al-l'elenco I
56.02	Fasci (câbles) da fiocco di fibre tessili sintetiche ed artificiali	esenzione nei limiti del contingente	
56.03	Cascami di fibre tessili sintetiche ed artificiali (continue o in fiocco) in massa, compresi gli avanzi di filati e gli sfilacciati	esenzione nei limiti del contingente	
56.04	Fibre tessili sintetiche ed artificiali in fiocco e cascami di fibre tessili sintetiche ed artificiali (continue o in fiocco), cardati, pettinati o altrimenti preparati per la filatura	esenzione	
56.05	Filati di fibre tessili sintetiche ed artificiali in fiocco (o di cascami di fibre tessili sintetiche ed artificiali), non preparati per la vendita al minuto:		
	A. di fibre tessili sintetiche	esenzione nei limiti del contingente	
	B. di fibre tessili artificiali	esenzione nei limiti del contingente(1)	Paesi di cui al-l'elenco III
56.06	Filati di fibre tessili sintetiche ed artificiali in fiocco (o di cascami di fibre tessili sintetiche ed artificiali), preparati per la vendita al minuto	esenzione	Paesi di cui al-l'elenco I
56.07	Tessuti di fibre tessili sintetiche ed artificiali in fiocco:		
	A. di fibre tessili sintetiche	esenzione nei limiti del contingente	
	B. di fibre tessili artificiali	esenzione nei limiti del contingente(1)	Paesi di cui al-l'elenco III
57.05	Filati di canapa	esenzione	Paesi di cui al-l'elenco I
57.07	Filati di altre fibre tessili vegetali:		
	B. altri	esenzione	
57.08	Filati di carta	esenzione	
57.09	Tessuti di canapa	esenzione	

(1) Il termine di validità è fissato al 30 settembre 1973.

Segue ALLEGATO M (Paesi e Territori in via di sviluppo) alla TABELLA

Segue **Trattamento daziario applicabile ad alcuni prodotti originari dei Paesi e Territori in via di sviluppo**

NUMERO DELLA TARIFFA 1	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 2	ALIQUOTA DEI DAZI 3	PAESI E TERRITORI BENEFICIARI 4
ex 57.11	Tessuti di altre fibre tessili vegetali, esclusi i tessuti di cocco	esenzione	Paesi di cui all'elenco I
57.12	Tessuti di filati di carta	esenzione	
58.01	Tappeti a punti annodati od arrotolati, anche confezionati:		
	A. di lana o di peli fini, aventi, per metro di catena:		
	— 350 file di nodi o meno	esenzione nei limiti del contingente	
	— piú di 350 fino a 500 file di nodi	esenzione nei limiti del contingente	
	— piú di 500 file di nodi	esenzione nei limiti del contingente	
	B. di seta, di borra di seta (schappe), di fibre tessili sintetiche, di filati della voce n. 52.01 o di fili di metallo	esenzione	
	ex C. di altre materie tessili, esclusi quelli di juta o di cocco	esenzione	
58.02	Altri tappeti, anche confezionati; tessuti detti Kelim o Kilim, Schumacks o Soumak, Karamanie, e simili, anche confezionati:		
	ex A. tappeti:		
	— di cotone	esenzione	
	— altri, esclusi quelli di cocco o di juta	esenzione nei limiti del contingente	
	B. tessuti detti Kelim o Kilim, Schumacks o Soumak, Karamanie, e simili	esenzione	
58.03	Arazzi tessuti a mano (tipo Gobelins, Fiandra, Aubusson, Beauvais, e simili) ed arazzi fatti all'ago (a punto piccolo, a punto croce, ecc.), anche confezionati	esenzione	
58.04	Velluti, felpe, tessuti ricci e tessuti di ciniglia, esclusi i manufatti delle voci n.ri 55.08 e 58.05	esenzione (1)	Paesi di cui all'elenco III
58.05	Nastri, galloni e simili; nastri senza trama di fibre o di fili disposti parallelamente ed incollati (bolduc), esclusi i manufatti della voce n. 58.06	esenzione	Paesi di cui all'elenco I
58.06	Etichette, scudetti e simili, tessuti, ma non ricamati, in pezza, in nastri o tagliati	esenzione	
58.07	Filati di ciniglia; filati spiralati (vergolinati), diversi da quelli della voce n. 52.01 e dai filati di crine spiralati; trecce in pezza; altri manufatti di passamaneria ed altri simili manufatti ornamentali, in pezza; ghiande, nappe, olive, noci, fiocchetti (pompons) e simili	esenzione	
58.08	Tulli e tessuti a maglie annodate (reti), lisci	esenzione	

(1) Il termine di validità è fissato al 30 settembre 1973.

Segue ALLEGATO M (Paesi e Territori in via di sviluppo) alla TABELLA

Segue **Trattamento daziario applicabile ad alcuni prodotti originari dei Paesi e Territori in via di sviluppo**

NUMERO DELLA TARIFFA 1	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 2	ALIQUOTA DEI DAZI 3	PAESI E TERRITORI BENEFICIARI 4
58.09	Tulli, tulli-bobinots e tessuti a maglie annodate (reti), operati; pizzi (a macchina o a mano) in pezza, in strisce o in motivi	esenzione	Paesi di cui all'elenco I
58.10	Ricami in pezza, in strisce o in motivi	esenzione (1)	Paesi di cui all'elenco III
59.01	Ovatte e manufatti di ovatta; borre di cimatura, nodi e groppetti (bottoni) di materie tessili:		
	A. ovatte e manufatti di ovatta	esenzione	
	B. borre di cimatura, nodi e groppetti (bottoni):		
	I. di materie tessili o artificiali	esenzione	
59.02	Feltri e manufatti di feltro, anche impregnati o spalmati	esenzione	
59.03	«Stoffe non tessute» e manufatti di «stoffe non tessute», anche impregnati o spalmati	esenzione	
ex 59.04	Spago, corde e funi, anche intrecciati, esclusi i filati di cocco destinati alla fabbricazione di tappeti, stuoie, e oggetti simili:		
	— di canapa	esenzione nei limiti del contingente	
	— di sisal	esenzione nei limiti del contingente	
	— di fibre tessili sintetiche	esenzione nei limiti del contingente	
	— di altre materie tessili, esclusi quelli di filati di cocco	esenzione nei limiti del contingente	Paesi di cui all'elenco I
59.05	Reti ottenute con l'impiego di manufatti previsti dalla voce n. 59.04, in strisce, in pezza o in forme determinate; reti per la pesca, in forme determinate, costituite da filati, spago o corde	esenzione	
59.06	Altri manufatti ottenuti con l'impiego di filati, spago, corde o funi, esclusi i tessuti ed i manufatti di tessuto	esenzione	
59.07	Tessuti spalmati di colla o di sostanze amidacee, del tipo usato in legatoria, per cartonaggi, nella fabbricazione di astucci o per usi simili (percallina spalmata, ecc.); tele per decalco o trasparenti per il disegno; tele preparate per la pittura; bugrane e tessuti simili per cappelleria	esenzione	
59.08	Tessuti impregnati, spalmati, o ricoperti di derivati della cellulosa o di altre materie plastiche artificiali e tessuti stratificati con queste stesse materie	esenzione	
59.09	Tele incerate ed altri tessuti oleati o ricoperti di una spalmatura a base di olio	esenzione	
59.10	Linoleum per qualsiasi uso, anche tagliati; copripavimenti costituiti da una spalmatura applicata su supporto di materie tessili, anche tagliati	esenzione	

(1) Il termine di validità è fissato al 30 settembre 1973.

Segue ALLEGATO M (Paesi e Territori in via di sviluppo) alla TABELLA

Segue **Trattamento daziario applicabile ad alcuni prodotti originari dei Paesi e Territori in via di sviluppo**

NUMERO DELLA TARIFFA 1	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 2	ALIQUOTA DEI DAZI 3	PAESI E TERRITORI BENEFICIARI 4
59.11	Tessuti gommati diversi da quelli a maglia	esenzione	
59.12	Altri tessuti impregnati o spalmati; tele dipinte per scenari di teatri, per sfondi di studi o per usi simili	esenzione	
59.13	Tessuti (diversi da quelli a maglia) elastici, costituiti da materie tessili miste a fili di gomma	esenzione	
59.14	Lucignoli tessuti, intrecciati o a maglia, di materie tessili, per lampade, fornelli, candele e simili; reticelle ad incandescenza, anche impregnate, e tessuti tubolari a maglia occorrenti per la loro fabbricazione	esenzione	Paesi di cui all'elenco I
59.15	Tubi per pompe ed altri tubi simili, di materie tessili, anche con armature od accessori di altre materie	esenzione	
59.16	Nastri trasportatori e cinghie di trasmissione di materie tessili anche armati	esenzione	
59.17	Tessuti e manufatti per usi tecnici, di materie tessili	esenzione	
60.01	Stoffe a maglia non elastica né gommata, in pezza:		
	A. di lana o di peli fini	esenzione	
	B. di fibre tessili sintetiche o artificiali	esenzione (1)	
	C. di altre materie tessili	esenzione (1)	Paesi di cui all'elenco III
60.02	Guanti a maglia non elastica né gommata:		
	— di cotone	esenzione (1)	
	— di altre materie tessili	esenzione	Paesi di cui all'elenco I
60.03	Calze, sottocalze, calzini, proteggi-calze e manufatti simili, a maglia non elastica né gommata:		
	— di cotone	esenzione nei limiti del contingente(1)	Paesi di cui all'elenco III
	— di altre materie tessili	esenzione nei limiti del contingente	Paesi di cui all'elenco I
60.04	Sottovesti a maglia non elastica né gommata:		
	A. di cotone	esenzione (1)	Paesi di cui all'elenco III
	B. di altre materie tessili	esenzione nei limiti del contingente	Paesi di cui all'elenco I
60.05	Indumenti esterni, accessori di abbigliamento ed altri manufatti, a maglia non elastica né gommata:		
	A. indumenti esterni ed accessori di abbigliamento:		
	I. maglioni e pullovers, contenenti almeno 50%, in peso, di lana e pesanti, per pezzo, 600 g o più . .	esenzione	Paesi di cui all'elenco I

(1) Il termine di validità è fissato al 30 settembre 1973.

Segue ALLEGATO M (Paesi e Territori in via di sviluppo) alla TABELLA

Segue **Trattamento daziario applicabile ad alcuni prodotti originari dei Paesi e Territori in via di sviluppo**

NUMERO DELLA TARIFFA 1	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 2	ALIQUOTA DEI DAZI 3	PAESI E TERRITORI BENEFICIARI 4
(60.05-A)	II. altri:		
	— di cotone	esenzione (1)	Paesi di cui all'elenco III
	— di altre materie tessili	esenzione nei limiti del contingente	Paesi di cui all'elenco I
	B. altri:		
	— di cotone	esenzione (1)	Paesi di cui all'elenco III
	— di altre materie tessili	esenzione nei limiti del contingente	Paesi di cui all'elenco I
60.06	Stoffe in pezza ed altri manufatti (comprese le ginocchiere e le calze per varici) a maglia elastica o a maglia gommata:		
	A. stoffe in pezza	esenzione (1)	Paesi di cui all'elenco III
	B. altri	esenzione	Paesi di cui all'elenco I
61.01	Indumenti esterni per uomo e per ragazzo	esenzione (1)	
61.02	Indumenti per donna, per ragazza e per bambini	esenzione (1)	
61.03	Sottovesti (biancheria da dosso) per uomo e per ragazzo, compresi i colli, colletti, sparati e polsini	esenzione (1)	Paesi di cui all'elenco III
61.04	Sottovesti (biancheria da dosso) per donna, per ragazza e per bambini:		
	— di cotone	esenzione (1)	
	— di altre materie tessili	esenzione	Paesi di cui all'elenco I
61.05	Fazzoletti da naso e da taschino	esenzione (1)	Paesi di cui all'elenco III
61.06	Scialli, sciarpe, fazzoletti da collo, sciarpette, mantiglie, veli e velette, e manufatti simili	esenzione	
61.07	Cravatte	esenzione	
61.08	Colli, collaretti, soggoli, sparati, gale, polsi, polsini, sproni, fronzoli, ed altre guarnizioni simili per abiti e sottovesti da donna	esenzione	Paesi di cui all'elenco I
61.09	Busti, fascette, guaine, reggiseni, bretelle, giarrettiere, reggicalze e manufatti simili, di tessuti o di maglia, anche elastici	esenzione	
61.10	Guanti, calze e calzini, esclusi quelli a maglia	esenzione	

(1) Il termine di validità è fissato al 30 settembre 1973.

Segue ALLEGATO M (Paesi e Territori in via di sviluppo) alla TABELLA

Segue Trattamento daziario applicabile ad alcuni prodotti originari dei Paesi e Territori in via di sviluppo

NUMERO DELLA TARIFFA 1	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 2	ALIQUOTA DEI DAZI 3	PAESI E TERRITORI BENEFICIARI 4
61.11	Altri accessori confezionati per oggetti di vestiario: sottobraccia, imbottiture e spalline di sostegno per sarti, cinture e cinturoni, manicotti, maniche di protezione, ecc.	esenzione	Paesi di cui all'elenco I
62.01	Coperte:		
	A. a riscaldamento elettrico	esenzione	
	B. altre:		
	I. di cotone	esenzione (1)	Paesi di cui all'elenco III
	II. di altre materie tessili	esenzione	Paesi di cui all'elenco I
62.02	Biancheria da letto, da tavola, da toletta, da servizio o da cucina; tende, tendine ed altri manufatti per l'arredamento:		
	— di cotone	esenzione nei limiti del contingente(1)	Paesi di cui all'elenco III
	— di altre materie tessili	esenzione nei limiti del contingente(1)	
62.03	Sacche e sacchetti da imballaggio:		
	B. di altre materie tessili:		
	I. usati:		
	a. di lino o di sisal	esenzione	Paesi di cui all'elenco I
	b. altri:		
	— di cotone	esenzione (1)	Paesi di cui all'elenco III
	— di cocco	esenzione (1)	
	— non nominati	esenzione	Paesi di cui agli elenchi I e III
62.04	Copertoni, vele per imbarcazioni, tende per l'esterno, tende e oggetti per campeggio	esenzione (1)	Paesi di cui all'elenco III
ex 62.05	Altri manufatti confezionati di tessuti, compresi i modelli di vestiti, esclusi quelli di juta o di cocco	esenzione	Paesi di cui all'elenco I
ex 63.01	Oggetti ed accessori di abbigliamento, coperte, biancheria da casa e manufatti per l'arredamento (diversi dai manufatti previsti dalle voci n.ri 58.01, 58.02 e 58.03), di materie tessili, calzature, cappelli, copricapi ed altre acconciature di qualsiasi materia portanti tracce apprezzabili di uso e presentati alla rinfusa o in balle, sacchi o imballaggi simili, esclusi quelli di juta o di cocco	esenzione	
64.01	Calzature con suole esterne e tomaia di gomma o di materia plastica artificiale:		
	— mezzi stivali, stivali alti, stivali a tutta gamba e copricalzature	esenzione nei limiti del contingente	
	— altri	esenzione nei limiti del contingente	

(1) Il termine di validità è fissato al 30 settembre 1973.

Segue ALLEGATO M (Paesi e Territori in via di sviluppo) alla TABELLA

Segue **Trattamento daziario applicabile ad alcuni prodotti originari dei Paesi e Territori in via di sviluppo**

NUMERO DELLA TARIFFA 1	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 2	ALIQUOTA DEI DAZI 3	PAESI E TERRITORI BENEFICIARI 4
64.02	Calzature con suole esterne di cuoio naturale, artificiale o ricostituito; calzature (non comprese nella voce n. 64.01) con suole esterne di gomma o di materia plastica artificiale :		Paesi di cui al-l'elenco I
	A. calzature con tomaia di cuoio naturale	esenzione nei limiti del contingente	
	B. altre	esenzione nei limiti del contingente	
64.03	Calzature di legno o con suole esterne di legno o di sughero	esenzione	
64.04	Calzature con suole esterne di altre materie (corda, cartone, tessuto, feltro, giunco, materie da intreccio, ecc.)	esenzione	
64.05	Parti di calzature (comprese le suole interne e i tallonetti) di qualsiasi materia, eccetto il metallo	esenzione	
64.06	Ghette, gambali, mollettiere, parastinchi e oggetti simili; loro parti	esenzione	
Cap. 65	Cappelli, copricapi ed altre acconciature; loro parti. . . .	esenzione	Paesi e Territori di cui agli elenchi I e II
66.01	Ombrelli (da pioggia e da sole), compresi gli ombrelli-bastone, i parasoli-tende, gli ombrelloni e simili	esenzione nei limiti del contingente	
66.02	Bastoni (compresi i bastoni per alpinisti ed i bastoni-sedile), fruste, frustini e simili	esenzione	
66.03	Parti, guarnizioni e accessori per gli oggetti delle voci n.ri 66.01 e 66.02	esenzione	
67.01	Pelli ed altre parti di uccelli rivestite delle loro piume o della loro calugine, piume, parti di piume, calugine, lavorate, ed oggetti confezionati di queste materie, anche gregge, eccettuati i prodotti della voce n. 05.07 nonché i calami e gli steli di piume, lavorati	esenzione	
67.02	Fiori, foglie e frutti artificiali, loro parti; oggetti confezionati di fiori, foglie e frutti artificiali	esenzione	
67.03	Capelli rimessi o altrimenti preparati; lana e peli preparati per acconciature	esenzione	
67.04	Parrucche, posticci, ciocche e oggetti simili, di capelli, di peli o di materie tessili; altri lavori di capelli (comprese le retine di capelli)	esenzione nei limiti del contingente	
67.05	Ventagli e ventole a mano, loro ossature e parti di ossatura, di qualsiasi materia	esenzione	

Segue ALLEGATO M (Paesi e Territori in via di sviluppo) alla TABELLA

Segue **Trattamento daziario applicabile ad alcuni prodotti originari dei Paesi e Territori in via di sviluppo**

NUMERO DELLA TARIFFA 1	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 2	ALIQUOTA DEI DAZI 3	PAESI E TERRITORI BENEFICIARI 4
Cap. 68	Lavori di pietre, gesso, cemento, amianto, mica e materie simili	esenzione	
69.01	Mattoni, lastre, piastrelle e altri pezzi calorifughi di farine silicee fossili e di altre terre silicee simili (Kieselgur, tripolite, diatomite, ecc.)	esenzione	
69.02	Mattoni, lastre, piastrelle ed altri pezzi simili da costruzione, refrattari	esenzione nei limiti del contingente	
69.03	Altri prodotti refrattari (storte, crogiuoli, muffole, tubetti, tappi, supporti, coppelle, tubi, condotti, guaine, bacchette, ecc.)	esenzione	
69.04	Mattoni da costruzione (compresi i tavelloni, le volterrane, i copriferro ed elementi simili)	esenzione	
69.05	Tegole, ornamenti architettonici (cornici, fregi, ecc.) e altri prodotti ceramici per l'edilizia (mitre, segmenti di condotte per camini, ecc.)	esenzione	
69.06	Tubi, raccordi ed altri pezzi per canalizzazioni e usi simili	esenzione	
69.07	Piastrelle, blocchetti e lastre da pavimentazione o da rivestimento non verniciati né smaltati	esenzione	
69.08	Altre piastrelle, blocchetti e lastre da pavimentazione o da rivestimento	esenzione	Paesi e Territori di cui agli elenchi I e II
69.09	Apparecchi ed oggetti per usi chimici ed altri usi tecnici; trogoli, tinozze e altri recipienti simili per l'economia rurale; giare e altri recipienti simili per il trasporto o lo imballaggio	esenzione	
69.10	Acquai, lavabi, bidè, tazze per gabinetti (closets), vasche da bagno e altri apparecchi fissi simili per usi sanitari o igienici	esenzione	
69.11	Vasellame e oggetti di uso domestico o da toletta, di porcellana	esenzione nei limiti del contingente	
69.12	Vasellame e oggetti di uso domestico o da toletta, di altre materie ceramiche	esenzione	
69.13	Statuette, oggetti di fantasia, di arredamento o di ornamento anche personale	esenzione	
69.14	Altri lavori di materie ceramiche	esenzione	
70.01	Residui di vetreria ed altri avanzi e rottami di vetro; vetro in massa (escluso il vetro da ottica)	esenzione	
70.02	Vetro detto « smalto », in massa, barre, bacchette o tubi	esenzione	

Segue ALLEGATO M (Paesi e Territori in via di sviluppo) alla TABELLA

Segue Trattamento daziario applicabile ad alcuni prodotti originari dei Paesi e Territori in via di sviluppo

NUMERO DELLA TARIFFA 1	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 2	ALIQUOTA DEI DAZI 3	PAESI E TERRITORI BENEFICIARI 4
70.03	Vetro non lavorato, in barre, bacchette, biglie o tubi (escluso il vetro da ottica)	esenzione	Paesi e Territori di cui agli elenchi I e II
70.04	Vetro colato o laminato, non lavorato (anche armato o placcato durante la fabbricazione), in lastre o in fogli di forma quadrata o rettangolare	esenzione	
70.05	Vetro tirato o soffiato detto « vetro per vetrate », non lavorato (anche placcato durante la fabbricazione), in lastre di forma quadrata o rettangolare	esenzione	
70.06	Vetro colato o laminato e « vetro per vetrate » (anche armati o placcati durante la fabbricazione), semplicemente sgrossati e smerigliati o puliti su una o entrambe le facce, in lastre o in fogli di forma quadrata o rettangolare . . .	esenzione	
70.07	Vetro colato o laminato e « vetro per vetrate » (anche sgrossati e smerigliati o puliti), tagliati in forma diversa dalla quadrata o dalla rettangolare, o curvati o altrimenti lavorati (smussati, incisi, ecc.); vetri isolanti a pareti multiple; vetri riuniti in vetrate	esenzione	
70.08	Lastre o vetri di sicurezza, anche sagomati, consistenti in vetri temperati o formati di due o piú fogli aderenti fra loro	esenzione	
70.09	Specchi di vetro, anche incorniciati, compresi gli specchi retrovisivi	esenzione	
70.10	Damigiane, bottiglie, boccette, barattoli, vasi, tubi per compresse ed altri recipienti simili, di vetro, per il trasporto o l'imballaggio; tappi, coperchi e altri dispositivi di chiusura di vetro	esenzione	
70.11	Ampolle e involucri tubolari di vetro, aperti, non finiti, senza guarnizioni, per lampade, tubi, valvole elettriche e simili	esenzione	
70.12	Ampolle di vetro per recipienti isolanti, anche finite . .	esenzione	
70.13	Oggetti di vetro per il servizio di tavola, di cucina, di toletta, per ufficio, per la decorazione degli appartamenti o per usi simili, esclusi gli oggetti della voce n. 70.19	esenzione nei limiti del contingente	
70.14	Vetrerie per illuminazione, per segnalazione e per ottica comune:		
	A. oggetti per completare gli apparecchi di illuminazione elettrica:		
	I. vetri sfaccettati, piastrine, palline, mandorle, rosoni, pendagli e altri pezzi analoghi per lampadari . . .	esenzione	
	II. altri (diffusori, plafoniere, vasche, coppe, cappelle, paralumi, globi, tulipani, ecc.)	esenzione nei limiti del contingente	
	B. altri	esenzione	

Segue ALLEGATO M (Paesi e Territori in via di sviluppo) alla TABELLA

Segue **Trattamento daziario applicabile ad alcuni prodotti originari dei Paesi e Territori in via di sviluppo**

NUMERO DELLA TARIFFA 1	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 2	ALIQUOTA DEI DAZI 3	PAESI E TERRITORI BENEFICIARI 4
70.15	Vetri da orologeria, da occhialeria comune e simili, curvi, piegati e simili, compresi i globi cavi ed i segmenti . .	esenzione	Paesi e Territori di cui agli elenchi I e II
70.16	Piastrelle, mattoni, quadrelli, tegole ed altri oggetti di vetro colato o foggiato a stampo, anche armato, per l'edilizia e costruzione; vetro detto multicellulare o vetro ad alveoli in blocchi, pannelli, lastre e conchiglie	esenzione	
70.17	Vetrerie per laboratorio, per uso igienico, per farmacia, anche graduate o tarate; ampolle per sieri e oggetti simili . . .	esenzione	
70.18	Vetro da ottica ed elementi di vetro da ottica e da occhialeria medica, diversi dagli elementi da ottica lavorati otticamente	esenzione	
70.19	Perle, imitazioni di perle fini e di pietre preziose e semipreziose e conterie simili, di vetro; cubi, tessere, placchette, frammenti e schegge (anche su supporto), di vetro, per mosaici e decorazioni simili; occhi artificiali di vetro, diversi da quelli per protesi, compresi gli occhi per balocchi; oggetti di conterie di vetro ; oggetti di fantasia di vetro filato (lavorato al cannello)	esenzione	
70.20	Lana di vetro, fibre di vetro e lavori di queste materie . . .	esenzione	
70.21	Altri lavori di vetro	esenzione	
71.02	Pietre preziose (gemme) e pietre semipreziose (fini), gregge, tagliate o altrimenti lavorate, non incastonate né montate, anche infilate per comodità di trasporto, ma non assortite	esenzione	
71.03	Pietre sintetiche e ricostituite, gregge, tagliate o altrimenti lavorate, non incastonate né montate, anche infilate per comodità di trasporto, ma non assortite	esenzione	
71.05	Argento e sue leghe (compreso l'argento dorato e l'argento platinato), greggi o semilavorati	esenzione	
71.06	Metalli comuni placcati o ricoperti di argento, greggi o semilavorati	esenzione	
71.07	Oro e sue leghe (compreso l'oro platinato), greggi o semilavorati	esenzione	
71.08	Metalli comuni o argento, placcati o ricoperti di oro, greggi o semilavorati	esenzione	
71.09	Platino e metalli del gruppo del platino e loro leghe, greggi o semilavorati	esenzione	
71.10	Metalli comuni o metalli preziosi, placcati o ricoperti di platino o di metalli del gruppo del platino, greggi o semilavorati	esenzione	

Segue ALLEGATO M (Paesi e Territori in via di sviluppo) alla TABELLA

Segue **Trattamento daziario applicabile ad alcuni prodotti originari dei Paesi e Territori in via di sviluppo**

NUMERO DELLA TARIFFA 1	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 2	ALIQUOTA DEI DAZI 3	PAESI E TERRITORI BENEFICIARI 4
71.12	Minuterie e oggetti di gioielleria e loro parti, di metalli preziosi o di metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi .	esenzione	Paesi e Territori di cui agli elenchi I e II
71.13	Oggetti di oreficeria e loro parti, di metalli preziosi o di metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi	esenzione	
71.14	Altri lavori di metalli preziosi o di metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi	esenzione	
71.15	Lavori di perle fini, di pietre preziose (gemme), di pietre semipreziose (fini), di pietre sintetiche o ricostituite . . .	esenzione	
71.16	Minuterie di fantasia	esenzione nei limiti del contingente	
73.04	Graniglie di ghisa, di ferro o di acciaio, anche frantumate o calibrate	esenzione	
73.05	Polveri di ferro o di acciaio; ferro e acciaio spugnoso (spugna):		
	A. polveri di ferro o di acciaio	esenzione	
73.07	Ferro e acciaio in blumi, billette, bramme e bidoni; ferro e acciaio semplicemente sbozzati per fucinatura o per battitura al maglio (sbozzi di forgia):		
	A. blumi e billette:		
	I. laminati	esenzione	
	II. fucinati	esenzione	
	B. bramme e bidoni:		
	I. laminati	esenzione	
	II. fucinati	esenzione	
	C. sbozzi di forgia	esenzione	
73.08	Sbozzi in rotoli per lamiere, di ferro o di acciaio	esenzione nei limiti del contingente	
73.09	Larghi piatti, di ferro o di acciaio	esenzione	
73.10	Barre di ferro o di acciaio, lamina e o estruse a caldo o fucinate (compresa la vergella o bordione); barre di ferro o di acciaio ottenute o rifinite a freddo; barre forate di acciaio per la perforazione delle mine:		
	A. semplicemente laminate o estruse a aldo	esenzione nei limiti del contingente	
	B. semplicemente fucinate	esenzione	
	C. semplicemente ottenute o rifinite a freddo	esenzione	
	D. placcate o lavorate alla superficie (lucidate, rivestite, ecc.):		
	I. semplicemente placcate:		
	a. laminate o estruse a caldo	esenzione nei limiti del contingente	
	b. ottenute o rifinite a freddo	esenzione	
	II. altre	esenzione	

Segue ALLEGATO M (Paesi e Territori in via di sviluppo) alla TABELLA

Segue **Trattamento daziario applicabile ad alcuni prodotti originari dei Paesi e Territori in via di sviluppo**

NUMERO DELLA TARIFFA 1	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 2	ALIQUOTA DEI DAZI 3	PAESI E TERRITORI BENEFICIARI 4
73.11	Profilati di ferro o di acciaio, laminati o estrusi a caldo, fucinati, oppure ottenuti o rifiniti a freddo; palancole di ferro o di acciaio, anche forate o fatte di elementi riuniti:		Paesi e Territori di cui agli elenchi I e II
	A. profilati:		
	I. semplicemente laminati o estrusi a caldo	esenzione nei limiti del contingente	
	II. semplicemente fucinati	esenzione	
	III. semplicemente ottenuti o rifiniti a freddo . . .	esenzione	
	IV. placcati o lavorati alla superficie (lucidati, rivestiti, ecc.):		
	a. semplicemente placcati:		
	1. laminati o estrusi a caldo	esenzione nei limiti del contingente	
	2. ottenuti o rifiniti a freddo.	esenzione	
	b. altri	esenzione	
	B. palancole	esenzione nei limiti del contingente	
73.12	Nastri di ferro o di acciaio, laminati a caldo o a freddo:		
	A. semplicemente laminati a caldo	esenzione	
	B. semplicemente laminati a freddo:		
	I. destinati alla fabbricazione della latta (presentati in rotoli)	esenzione	
	II. altri	esenzione	
	C. placcati, rivestiti o altrimenti trattati alla superficie:		
	I. argentati, dorati o platinati	esenzione	
	II. smaltati	esenzione	
	III. stagnati:		
	a. latta	esenzione	
	b. altri	esenzione	
	IV. zincati o piombati	esenzione	
	V. altri (ramati, ossidati artificialmente, laccati, nichelati, verniciati, placcati, parcherizzati, litografati, ecc.):		
	a. semplicemente placcati:		
	1. laminati a caldo	esenzione	
	2. laminati a freddo	esenzione	
	b. altri	esenzione	
	D. altrimenti forgiati o lavorati (perforati, smussati, orlati, ecc.)	esenzione	
73.13	Lamiere di ferro o di acciaio, laminate a caldo o a freddo:		
	A. lamiere dette «magnetiche»	esenzione nei limiti del contingente	
	B. altre lamiere:		
	I. semplicemente laminate a caldo	esenzione nei limiti del contingente	

Segue ALLEGATO M (Paesi e Territori in via di sviluppo) alla TABELLA

Segue **Trattamento daziario applicabile ad alcuni prodotti originari dei Paesi e Territori in via di sviluppo**

NUMERO DELLA TARIFFA 1	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 2	ALIQUOTA DEI DAZI 3	PAESI E TERRITORI BENEFICIARI 4
(73.13-B)	II. semplicemente laminate a freddo, dello spessore:		
	a. di 3 mm o piú	esenzione	
	b. di piú di 1 mm ma meno di 3 mm	esenzione nei limiti del contingente	
	c. di 1 mm o meno	esenzione nei limiti del contingente	
	III. semplicemente lucidate o levigate a superficie specolare	esenzione nei limiti del contingente	
	IV. placcate, rivestite o altrimenti trattate alla superficie:		
	a. argentate, dorate, platinate o smaltate	esenzione	
	b. stagnate	esenzione nei limiti del contingente	
	c. zincate o piombate	esenzione nei limiti del contingente	
	d. altre (ramate, ossidate artificialmente, laccate, nichelate, verniciate, placcate, parcherizzate, litografate, ecc.)	esenzione nei limiti del contingente	
	V. altrimenti foggiate o lavorate:		Paesi e Territori di cui agli elenchi I e II
	a. semplicemente tagliate in forma diversa dalla quadrata o dalla rettangolare:		
	1. argentate, dorate, platinate o smaltate	esenzione	
	2. altre.	esenzione nei limiti del contingente	
	b. altre, escluse le lamiere foggiate per laminazione .	esenzione	
73.14	Fili di ferro o di acciaio, nudi o rivestiti, esclusi i fili isolati per l'elettricità.	esenzione	
73.15	Acciai legati e acciai fini al carbonio, nelle forme indicate alle voci dal n. 73.06 al n. 73.14 incluso:		
	A. acciai fini al carbonio:		
	I. lingotti, blumi, billette, bramme, bidoni:		
	a. fucinati	esenzione	
	b. altri:		
	2. blumi, billette, bramme, bidoni	esenzione	
	II. sbozzi di forgia	esenzione	
	III. sbozzi in rotoli per lamiere	esenzione	
	IV. larghi piatti	esenzione	

Segue ALLEGATO M (Paesi e Territori in via di sviluppo) alla TABELLA

Segue Trattamento daziario applicabile ad alcuni prodotti originari dei Paesi e Territori in via di sviluppo

NUMERO DELLA TARIFFA 1	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 2	ALIQUOTA DEI DAZI 3	PAESI E TERRITORI BENEFICIARI 4
(73.15-A)	V. barre (comprese la vergella o bordione e le barre forate per la perforazione delle mine) e profilati:		
	a. semplicemente fucinati	esenzione	
	b. semplicemente laminati o estrusi a caldo	esenzione	
	c. semplicemente ottenuti o rifiniti a freddo	esenzione	
	d. placcati o lavorati alla superficie (lucidati, rivestiti, ecc.):		
	1. semplicemente placcati:		
	aa. laminati o estrusi a caldo	esenzione	
	bb. ottenuti o rifiniti a freddo	esenzione	
	2. altri	esenzione	
	VI. nastri:		
	a. semplicemente laminati a caldo	esenzione	
	b. semplicemente laminati a freddo	esenzione	
	c. placcati, rivestiti o altrimenti trattati alla superficie:		
	1. semplicemente placcati:		
	aa. laminati a caldo	esenzione	Paesi e Territori di cui agl elenchi I e II
	bb. laminati a freddo	esenzione	
	2. altri	esenzione	
	d. altrimenti foggiati o lavorati (perforati, smussati, orlati, ecc.)	esenzione	
	VII. lamiere:		
	a. semplicemente laminate a caldo	esenzione	
	b. semplicemente laminate a freddo, dello spessore:		
	1. di 3 mm o piú	esenzione	
	2. inferiore a 3 mm	esenzione	
	c. lucidate, placcate, rivestite o altrimenti trattate alla superficie	esenzione	
	d. altrimenti foggiate o lavorate:		
	1. semplicemente tagliate in forma diversa dalla quadrata o dalla rettangolare	esenzione	
	2. altre, escluse le lamiere foggiate per laminazione	esenzione	
	VIII. fili nudi o rivestiti, esclusi i fili isolati per l'elettricità	esenzione	

Segue ALLEGATO M (Paesi e Territori in via di sviluppo) alla TABELLA

Segue **Trattamento daziario applicabile ad alcuni prodotti originari dei Paesi e Territori in via di sviluppo**

NUMERO DELLA TARIFFA 1	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 2	ALIQUOTA DEI DAZI 3	PAESI E TERRITORI BENEFICIARI 4
(73.15)	B. acciai legati:		
	I. lingotti, blumi, billette, bramme, bidoni		
	a. fucinati	esenzione	Paesi e Territori di cui agli elenchi I e II
	b. altri:		
	2. blumi, billette, bramme, bidoni	esenzione	
	II. sbozzi di forgia	esenzione	
	III. sbozzi in rotoli per lamiere . . .	esenzione	
	IV. larghi piatti	esenzione	
	V. barre (comprese la vergella o bordione e le barre forate per la perforazione delle mine) e profilati:		
	a. semplicemente fucinati	esenzione	
	b. semplicemente laminati o estrusi a caldo . . .	esenzione	
	c. semplicemente ottenuti o rifiniti a freddo .	esenzione	
	d. placcati o lavorati alla superficie (lucidati, rivestiti, ecc.):		
	1. semplicemente placcati:		
	aa. laminati o estrusi a caldo	esenzione	
	bb. ottenuti o rifiniti a freddo	esenzione	
	2. altri	esenzione	
	VI. nastri:		
	a. semplicemente laminati a caldo	esenzione	
	b. semplicemente laminati a freddo	esenzione	
	c. placcati, rivestiti o altrimenti trattati alla superficie:		
	1. semplicemente placcati:		
	aa. laminati a caldo	esenzione	
	bb. laminati a freddo	esenzione	
	2. altri	esenzione	
	d. altrimenti foggiati o lavorati (perforati, smussati, orlati, ecc.)	esenzione	
	VII. lamiere:		
	a. lamiere dette «magnetiche»	esenzione	
	b. altre lamiere:		
	1. semplicemente laminate a caldo	esenzione	
	2. semplicemente laminate a freddo, dello spessore:		
	aa. di 3 mm o piú	esenzione	
	bb. inferiore a 3 mm	esenzione	
	3. lucidate, placcate, rivestite o altrimenti trattate alla superficie	esenzione	

Segue ALLEGATO M (Paesi e Territori in via di sviluppo) alla TABELLA

Segue **Trattamento daziario applicabile ad alcuni prodotti originari dei Paesi e Territori in via di sviluppo**

NUMERO DELLA TARIFFA 1	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 2	ALIQUOTA DEI DAZI 3	PAESI E TERRITORI BENEFICIARI 4
(73.15-B-VII-b)	4. altrimenti foggiate o lavorate:		
	aa. semplicemente tagliate in forma diversa dalla quadrata o dalla rettangolare	esenzione	
	bb. altre, escluse le lamiere foggiate per laminazione	esenzione	
	VIII. fili nudi o rivestiti, esclusi quelli isolati per l'elettricità	esenzione	
73.16	Elementi per la costruzione di strade ferrate, di ghisa, di ferro o di acciaio: rotaie, controrotaie, aghi, cuori, incroci e scambi, tiranti per aghi, rotaie a cremagliera, traverse, stecche, cuscinetti, cunei, piastre di appoggio, piastre di fissaggio, piastre e barre di scartamento e altri mezzi specialmente costruiti per la posa, la congiunzione o il fissaggio delle rotaie:		
	A. rotaie:		
	I. conduttrici di corrente, con parti di metallo non ferroso	esenzione	
	II. altre	esenzione	
	B. controrotaie	esenzione	
	C. traverse	esenzione	
	D. stecche e piastre d'appoggio:		
	I. laminate	esenzione	Paesi e Territori di cui agli elenchi I e II
	II. altre	esenzione	
	E. altri	esenzione	
73.17	Tubi di ghisa	esenzione	
73.18	Tubi (compresi i loro sbozzi) di ferro o di acciaio, esclusi gli oggetti della voce n. 73.19	esenzione nei limiti del contingente	
73.19	Condotte forzate di acciaio, anche blindate, del tipo utilizzato per installazioni idroelettriche	esenzione	
73.20	Accessori per tubi, di ghisa, ferro o acciaio (raccordi, gomiti, giunti, manicotti, flange, ecc.)	esenzione	
73.21	Costruzioni e loro parti (capannoni, ponti ed elementi di ponti, porte di cariche o chiuse, torri, piloni, pilastri, colonne, ossature, impalcature, tettoie, intelaiature di porte e finestre, serrande di chiusura ,balaustrate, grate, ecc.), di ghisa, ferro o acciaio; lamiere, nastri, barre, profilati, tubi, ecc., di ghisa, ferro o acciaio, predisposti per essere utilizzati nelle costruzioni.	esenzione	

Segue ALLEGATO M (Paesi e Territori in via di sviluppo) alla TABELLA

Segue Trattamento daziario applicabile ad alcuni prodotti originari dei Paesi e Territori in via di sviluppo

NUMERO DELLA TARIFFA 1	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 2	ALIQUOTA DEI DAZI 3	PAESI E TERRITORI BENEFICIARI 4
73.22	Serbatoi, cisterne, vasche, tini e altri recipienti simili per qualsiasi materia, (esclusi i gas compressi o liquefatti), di ghisa, ferro o acciaio, di capacità superiore a 300 litri, senza dispositivi meccanici o termici, anche con rivestimento interno o calorifugo	esenzione	Paesi e Territori di cui agli elenchi I e II
73.23	Fusti, tamburi, bidoni, scatole e altri recipienti analoghi per il trasporto o l'imballaggio, di lamiere di ferro o di acciaio	esenzione	
73.24	Recipienti di ferro o di acciaio per gas compressi o liquefatti	esenzione	
73.25	Cavi, corde, trecce, brache e simili, di filo di ferro o di acciaio, esclusi i prodotti isolati per l'elettricità	esenzione	
73.26	Rovi artificiali e cordoncini (torsades) anche spinati, di fili o di nastri di ferro o di acciaio	esenzione	
73.27	Tele metalliche, griglie e reti, di fili di ferro o di acciaio . .	esenzione	
73.28	Reti di un solo pezzo, di ferro o di acciaio, ottenute da lamiere o da strisce di lamiere incise e stirate	esenzione	
73.29	Catene, catenelle, e loro parti, di ghisa, di ferro o di acciaio	esenzione	
73.30	Ancore, ancorotti, e loro parti di ghisa, di ferro o di acciaio	esenzione	
73.31	Punte, chiodi, rampini, graffette ondulate e smussate, chiodi ad occhio, ganci e puntine da disegno, di ghisa, di ferro o di acciaio, anche con capocchia di altra materia, esclusi quelli con capocchia di rame	esenzione	
73.32	Bulloni e dadi anche non filettati, tirafondi, viti, viti ad occhio e ganci a vite, ribadini, copiglie, pernotti, chiavette ed oggetti simili di bulloneria e viteria, di ghisa, ferro o acciaio; rondelle (comprese le rondelle spaccate ed altre destinate a funzionare da molla) di ferro o di acciaio .	esenzione	
73.33	Aghi da cucire a mano, uncinetti, ferri da maglia, passacordini, passalacci e oggetti simili per effettuare a mano lavori di cucito, di ricamo, di rete o di tappezzeria, punteruoli da ricamo, di ferro o di acciaio	esenzione	
73.34	Spilli di ferro o di acciaio, esclusi quelli per ornamento personale, compresi quelli per capelli, per ondulazione e simili	esenzione	
73.35	Molle e foglie di molle di ferro o di acciaio	esenzione	

Segue ALLEGATO M (Paesi e Territori in via di sviluppo) alla TABELLA

Segue **Trattamento daziario applicabile ad alcuni prodotti originari dei Paesi e Territori in via di sviluppo**

NUMERO DELLA TARIFFA 1	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 2	ALIQUOTA DEI DAZI 3	PAESI E TERRITORI BENEFICIARI 4
73.36	Stufe, caloriferi, cucine economiche (comprese quelle che possono essere utilizzate accessoriamente per il riscaldamento centrale), fornelli, caldaie a focolaio, scaldapiatti e apparecchi simili non elettrici, dei tipi impiegati per usi domestici, nonché le loro parti e pezzi staccati, di ghisa ,di ferro o di acciaio	esenzione	Paesi e Territori di cui agli elenchi I e II
73.37	Caldaie (diverse da quelle della voce n. (84.01) e radiatori, per il riscaldamento centrale ,a riscaldamento non elettrico, e loro parti, di ghisa, di ferro o di acciaio; generatori e distributori d aria calda (compresi quelli che possono ugualmente funzionare come distributori di aria fresca o condizionata), a riscaldamento non elettrico, aventi un ventilatore o un soffiatore a motore, e loro parti, di ghisa, di ferro o di acciaio	esenzione	
73.38	Vasellame ed altri oggetti di uso domestico o igienico e loro parti, di ghisa, di ferro o di acciaio	esenzione	
73.39	Paglia di ferro o di acciaio; spugna, strofinacci, guanti ed oggetti simili per pulire, lucidare e per usi analoghi, di ferro o di acciaio	esenzione	
73.40	Altri lavori di ghisa, di ferro o di acciaio	esenzione	
74.03	Barre, profilati e fili di sezione piena, di rame	esenzione nei limiti del contingente	
74.04	Lamiere, lastre, fogli e nastri di rame, di spessore superiore a 0,15 mm	esenzione	
74.05	Fogli e nastri sottili di rame (anche goffrati, tagliati, perforati, ricoperti, stampati o fissati su carta, cartone, materie plastiche artificiali o supporti simili), di spessore di 0,15 mm o meno (non compreso il supporto)	esenzione	
74.06	Polveri e pagliette di rame	esenzione	
74.07	Tubi (compresi i loro sbozzi) e barre forate, di rame . . .	esenzione	
74.08	Accessori per tubi di rame (raccordi, gomiti, giunti, manicotti, flange, ecc.)	esenzione	
74.09	Serbatoi, cisterne, vasche, tini ed altri recipienti simili per qualsiasi materia (esclusi i gas compressi o liquefatti), di rame, di capacità superiore a 300 litri, senza dispositivi meccanici o termici, anche con rivestimento interno o calorifugo	esenzione	
74.10	Cavi, corde, trecce e simili, di fili di rame, esclusi i prodotti isolati per l'elettricità	esenzione	
74.11	Tele metalliche (comprese le tele continue o senza fine), reti e griglie, di fili di rame	esenzione	

Segue ALLEGATO M (Paesi e Territori in via di sviluppo) alla TABELLA

Segue **Trattamento daziario applicabile ad alcuni prodotti originari dei Paesi e Territori in via di sviluppo**

NUMERO DELLA TARIFFA 1	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 2	ALIQUOTA DEI DAZI 3	PAESI E TERRITORI BENEFICIARI 4
74.12	Reti di un sol pezzo, di rame, ottenute da lamiere o lastre incise o stirate	esenzione	
74.13	Catene, catenelle e loro parti, di rame	esenzione	
74.14	Punte, chiodi, ramponi, ganci e puntine, di rame o aventi il gambo di ferro o di acciaio e la testa di rame	esenzione	
74.15	Bulloni e dadi (anche non filettati), viti, viti ad occhio e ganci a vite, ribadini, copiglie, pernotti, chiavette e oggetti simili di bulloneria e di viteria, di rame; rondelle (comprese le rondelle spaccate e quelle destinate a funzionare da molla), di rame	esenzione	
74.16	Molle di rame	esenzione	
74.17	Apparecchi non elettrici per cucinare e per riscaldare, dei tipi di uso domestico, loro parti e pezzi staccati, di rame	esenzione	
74.18	Oggetti di uso domestico o igienico e loro parti, di rame .	esenzione	
74.19	Altri lavori di rame	esenzione	
75.02	Barre, profilati e fili di sezione piena, di nichelio	esenzione	
75.03	Lamiere, lastre, fogli e nastri di qualunque spessore, di nichelio; polveri e pagliette di nichelio.	esenzione	Paesi e Territori di cui agli elenchi I e II
75.04	Tubi (compresi i loro sbozzi), barre forate ed accessori per tubi (raccordi, gomiti, giunti, manicotti, flange, ecc.), di nichelio	esenzione	
75.05	Anodi per nichelatura, compresi quelli ottenuti per elettrolisi, greggi o lavorati.	esenzione	
75.06	Altri lavori di nichelio	esenzione	
76.02	Barre, profilati e fili di sezione piena, di alluminio	esenzione	
76.03	Lamiere, lastre, fogli e nastri, di alluminio, di spessore superiore a 0,20 mm	esenzione	
76.04	Fogli e nastri sottili, di alluminio (anche goffrati, tagliati, perforati, ricoperti, stampati o fissati su carta, cartone, materie plastiche artificiali o supporti simili) di spessore di 0,20 mm o meno (non compreso il supporto)	esenzione	
76.05	Polveri e pagliette di alluminio	esenzione	
76.06	Tubi (compresi i loro sbozzi) e barre forate, di alluminio .	esenzione	
76.07	Accessori per tubi, di alluminio (raccordi, gomiti, giunti, manicotti, flange, ecc.)	esenzione	

Segue ALLEGATO M (Paesi e Territori in via di sviluppo) alla TABELLA

Segue Trattamento daziario applicabile ad alcuni prodotti originari dei Paesi e Territori in via di sviluppo

NUMERO DELLA TARIFFA 1	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 2	ALIQUOTA DEI DAZI 3	PAESI E TERRITORI BENEFICIARI 4
76.08	Costruzioni e loro parti (capannoni, ponti ed elementi di ponti, torri, piloni, pilastri, colonne, ossature, impalcature, tettoie, intelaiature di porte e finestre, balaustrate, ecc.), di alluminio; lamiere, barre, profilati, tubi, ecc., di alluminio, predisposti per essere utilizzati nelle costruzioni . .	esenzione	Paesi e Territori di cui agli elenchi I e II
76.09	Serbatoi, cisterne, vasche, tini ed altri recipienti simili per qualsiasi materia (esclusi i gas compressi o liquefatti), di alluminio, di capacità superiore a 300 litri, senza dispositivi meccanici o termici, anche con rivestimento interno o calorifugo	esenzione	
76.10	Fusti, tamburi, bidoni, scatole ed altri recipienti simili, per il trasporto o l'imballaggio, di alluminio, compresi gli astucci tubolari rigidi o flessibili	esenzione	
76.11	Recipienti di alluminio per gas compressi e liquefatti	esenzione	
76.12	Cavi, corde, trecce e simili, di fili di alluminio, esclusi i prodotti isolati per l'elettricità	esenzione	
76.13	Tele metalliche, reti e griglie, di fili di alluminio	esenzione	
76.14	Reti di un sol pezzo, di alluminio, ottenute da lamiere o lastre incise e stirate	esenzione	
76.15	Oggetti di uso domestico o igienico e loro parti, di alluminio	esenzione	
76.16	Altri lavori di alluminio	esenzione	
77.02	Magnesio in barre, profilati, fili, lamiere, fogli, nastri, tubi (compresi i loro sbozzi), barre forate, polveri, pagliette e torniture calibrate	esenzione	
77.03	Altri lavori di magnesio	esenzione	
77.04	Berillio (glucinio), greggio o lavorato	esenzione	
78.02	Barre, profilati e fili di sezione piena, di piombo	esenzione	
78.03	Lamiere, fogli e nastri di piombo, del peso superiore a 1,700 kg per m²	esenzione	
78.04	Fogli e nastri sottili di piombo (anche goffrati, tagliati, perforati, ricoperti, stampati o fissati su carta, cartone, materie plastiche artificiali o supporti simili), pesanti 1,700 kg o meno per m² (non compreso il supporto); polveri e pagliette di piombo	esenzione	
78.05	Tubi (compresi i loro sbozzi), barre forate ed accessori per tubi (raccordi, gomiti, tubi ad S per sifoni, giunti, manicotti, flange, ecc.), di piombo	esenzione	

Segue ALLEGATO M (Paesi e Territori in via di sviluppo) alla TABELLA

Segue **Trattamento daziario applicabile ad alcuni prodotti originari dei Paesi e Territori in via di sviluppo**

NUMERO DELLA TARIFFA 1	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 2	ALIQUOTA DEI DAZI 3	PAESI E TERRITORI BENEFICIARI 4
78.06	Altri lavori di piombo	esenzione	Paesi e Territori di cui agli elenchi I e II
79.02	Barre, profilati e fili di sezione piena, di zinco	esenzione	
79.03	Lamiere, fogli e nastri, di qualsiasi spessore, di zinco; polveri e pagliette di zinco :		
	A. lamiere, fogli e nastri.	esenzione nei limiti del contingente	
79.04	Tubi (compresi i loro sbozzi), barre forate ed accessori per tubi, raccordi, gomiti, giunti, manicotti, flange, ecc.), di zinco	esenzione	
79.05	Grondaie, coperture per tetti, lucernari ed altri lavori sagomati, di zinco, per l'edilizia	esenzione	
79.06	Altri lavori di zinco	esenzione	
80.02	Barre, profilati e fili di sezione piena, di stagno	esenzione	
80.03	Lamiere, lastre, fogli e nastri, di stagno, del peso superiore a 1 kg per m²	esenzione	
80.04	Fogli e nastri sottili, di stagno (anche goffrati, tagliati, perforati, ricoperti, stampati o fissati su carta, cartone, materie plastiche artificiali o supporti simili), del peso di 1 kg o meno per m² (non compreso il supporto); polveri e pagliette di stagno	esenzione	
80.05	Tubi (compresi i loro sbozzi), barre forate ed accessori per tubi (raccordi, gomiti, giunti, manicotti, flange, ecc.), di stagno	esenzione	
80.06	Altri lavori di stagno	esenzione	
81.01	Tungsteno (wolframio), greggio o lavorato :		
	B. barre martellate, profilati, fili, filamenti, lamiere, fogli e nastri	esenzione	
	C. altri	esenzione	
81.02	Molibdeno, greggio o lavorato :		
	B. barre martellate, profilati, fili, filamenti, lamiere, fogli e nastri	esenzione	
	C. altri	esenzione	
81.03	Tantalio, greggio o lavorato :		
	B. barre martellate, profilati, fili, filamenti, lamiere, fogli e nastri	esenzione	
	C. altri	esenzione	

Segue ALLEGATO M (Paesi e Territori in via di sviluppo) alla TABELLA

Segue **Trattamento daziario applicabile ad alcuni prodotti originari dei Paesi e Territori in via di sviluppo**

NUMERO DELLA TARIFFA 1	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 2	ALIQUOTA DEI DAZI 3	PAESI E TERRITORI BENEFICIARI 4
81.04	Altri metalli comuni, greggi o lavorati; cermet greggi e lavorati:		
	A. bismuto:		
	II. lavorato.	esenz one	
	B. cadmio:		
	II. lavorato.	esenzione	
	C. cobalto:		
	II. lavorato.	esenzione	
	D. cromo:		
	II. lavorato.	esenzione	
	E. germanio:		
	II. lavorato.	esenzione	
	F. afnio (celtio):		
	II. lavorato.	esenzione	
	G. manganese:		
	II. lavorato.	esenzione	
	H. niobio (colombio):		
	II. lavorato.	esenzione	
	IJ. antimonio:		
	II. lavorato.	esenzione	
	K. titanio:		
	II. lavorato.	esenzione	
	L. vanadio:		
	II. lavorato.	esenzione	Paesi e Territori di cui agli elenchi I e II
	O. zirconio:		
	II. lavorato	esenzione	
	P. renio:		
	II. lavorato.	esenzione	
	Q. gallio, indio, tallio:		
	II. lavorati	esenzione	
	R. cermet:		
	II. lavorati	esenzione	
82.01	Vanghe, pale, picconi, piccozze, zappe, zappette, forche, uncini, rastrelli e raschiatoi; asce, roncole e simili utensili taglienti; falci o falciole, coltelli da fieno o da paglia, cesoie da siepe, cunei ed altri utensili agricoli, orticoli e forestali, a mano	esenzione	
82.02	Seghe a mano, lame da seghe di ogni specie (comprese le frese-seghe e le lame non dentate per segare)	esenzione	
82.03	Tenaglie, pinze, pinzette e simili, anche taglienti; chiavi per dadi; foratoi, tagliatubi, tagliabulloni e simili cesoie per metalli, lime e raspe, a mano	esenzione	

Segue ALLEGATO M (Paesi e Territori in via di sviluppo) alla TABELLA

Segue Trattamento daziario applicabile ad alcuni prodotti originari dei Paesi e Territori in via di sviluppo

NUMERO DELLA TARIFFA 1	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 2	ALIQUOTA DEI DAZI 3	PAESI E TERRITORI BENEFICIARI 4
82.04	Altri utensili e utensileria a mano, esclusi gli oggetti compresi in altre voci di questo Capitolo; incudini, morse, lampade per saldare, fucine portatili, mole con sostegni, a mano o a pedale, e diamanti tagliavetro	esenzione	Paesi e Territori di cui agli elenchi I e II
82.05	Utensili intercambiabili per macchine utensili e per utensileria a mano, anche meccanica (per imbutire, stampare, maschiare, alesare, filettare, fresare, mandrinare, intagliare, tornire, avvitare, ecc.), comprese le filiere per trafilare o estrudere i metalli nonché gli utensili per forare, con parte operante	esenzione	
82.06	Coltelli e lame traccianti per macchine ed apparecchi meccanici.	esenzione	
82.07	Placchette, bacchette, punte e oggetti simili per utensili, non montati, costituiti da carburi metallici (di tungsteno, di molibdeno, di vanadio, ecc.) agglomerati per sinterizzazione	esenzione	
82.08	Macinini da caffè, tritacarne, pressapuree ed altri apparecchi meccanici dei tipi per usi domestici, utilizzati per preparare, condizionare, servire, ecc., gli alimenti e le bevande, pesanti 10 kg o meno	esenzione	
82.09	Coltelli (diversi da quelli della voce n. 82.06), a lama trinciante o dentata, compresi i roncoli chiudibili	esenzione	
82.10	Lame per i coltelli della voce n. 82.09	esenzione	
82.11	Rasoi e loro lame (compresi gli sbozzi in nastri)	esenzione	
82.12	Forbici a due branche e loro lame	esenzione	
82.13	Altri oggetti di coltelleria (comprese le forbici per potare, le tosatrici, i fenditoi, i coltellacci, le scuri da macellaio e da cucina, e i tagliacarte); utensili ed assortimenti di utensili per manicure, pedicure e simili (comprese le lime da unghie)	esenzione	
82.14	Cucchiai, cucchiaioni, forchette, palette da torta, coltelli speciali da pesce o da burro, pinze da zucchero e oggetti simili	esenzione	
82.15	Manici di metalli comuni degli oggetti delle voci n.ri 82.09, 82.13 e 82.14.	esenzione	
83.01	Serrature (compresi i fermagli e le montature a fermaglio comportanti una serratura), catenacci e lucchetti, a chiave, a segreto o elettrici, e loro parti, di metalli comuni; chiavi per detti oggetti, di metalli comuni	esenzione nei limiti del contingente	

Segue ALLEGATO M (Paesi e Territori in via di sviluppo) alla TABELLA

Segue **Trattamento daziario applicabile ad alcuni prodotti originari dei Paesi e Territori in via di sviluppo**

NUMERO DELLA TARIFFA 1	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 2	ALIQUOTA DEI DAZI 3	PAESI E TERRITORI BENEFICIARI 4
83.02	Guarniture, ferramenta e altri oggetti simili di metalli comuni per mobili, porte, scale, finestre, persiane, carrozzerie, oggetti di selleria, bauli, cofani, cofanetti ed altri lavori simili; attaccapanni, cappellinai, sostegni, mensole ed oggetti simili, di metalli comuni (compresi i congegni di chiusura automatica per porte)	esenzione	Paesi e Territori di cui agli elenchi I e II
83.03	Casseforti, porte e scompartimenti blindati per camere di sicurezza, cassette e scrigni di sicurezza ed oggetti simili, di metalli comuni	esenzione	
83.04	Classificatori, schedari, scatole per la classificazione e selezione di documenti, portacopie ed altro simile materiale per ufficio, di metalli comuni, ad esclusione dei mobili per ufficio della voce n. 94.03	esenzione	
83.05	Meccanismi per la legatura di fogli volanti e per classificatori, mollette per tavoli da disegno, attacchi per lettere, angolari per lettere, grafte, unghiette di segnalazione, guarniture per registri ed altri oggetti simili per ufficio, di metalli comuni	esenzione	
83.06	Statuette ed altri oggetti di ornamento per interni, di metalli comuni	esenzione	
83.07	Apparecchi per illuminazione, lampade, lampadari e simili, e loro parti non elettriche, di metalli comuni	esenzione	
83.08	Tubi flessibili di metalli comuni	esenzione	
83.09	Fermagli, montature a fermaglio, fibbie, fibbie a fermaglio, magliette, ganci, occhielli ed oggetti simili, di metalli comuni, per vestiti, calzature, copertoni, marocchineria e per qualsiasi confezione od oggetti di equipaggiamento; rivetti tubolari o a gambo biforcuto, di metalli comuni	esenzione	
83.10	Perle metalliche e pagliette metalliche, tagliate, di metalli comuni	esenzione	
83.11	Campane, campanelle, campanelli, sonagli e simili, non elettrici e loro parti, di metalli comuni	esenzione	
83.12	Cornici metalliche, per fotografie, incisioni e simili; specchi metallici	esenzione	
83.13	Tappi metallici, cocchiumi filettati, piastre per cocchiumi, capsule coprituraccioli, capsule lacerabili, tappi versatori, suggelli ed accessori simili per imballaggio, di metalli comuni	esenzione	
83.14	Cartelli indicatori, cartelli per insegne, cartelli propaganda, cartelli indirizzo ed altri cartelli simili, numeri, lettere e insegne diverse, di metalli comuni	esenzione	

Segue ALLEGATO M (Paesi e Territori in via di sviluppo) alla TABELLA

Segue **Trattamento daziario applicabile ad alcuni prodotti originari dei Paesi e Territori in via di sviluppo**

NUMERO DELLA TARIFFA 1	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 2	ALIQUOTA DEI DAZI 3	PAESI E TERRITORI BENEFICIARI 4
83.15	Fili, bacchette, tubi, piastre, pastiglie, elettrodi e oggetti simili, di metalli comuni o di carburi metallici, rivestiti o riempiti di decapanti e fondenti, per saldature o riporto di metallo o di carburi metallici; fili e bacchette di polveri di metalli comuni agglomerate, per la metallizzazione a proiezione	esenzione	Paesi e Territori di cui agli elenchi I e II
84.01	Generatori di vapore d'acqua o di altri vapori (caldaie a vapore)	esenzione	
84.02	Apparecchi ausiliari per caldaie della voce n. 84.01 (economizzatori, surriscaldatori, accumulatori di vapore, apparecchi di pulitura, recuperatori di gas, ecc.); condensatori per macchine a vapore	esenzione	
84.03	Gassogeni e generatori di gas d'acqua e di gas d'aria, anche con i rispettivi depuratori; generatori di acetilene (per via umida) e generatori simili, anche con i rispettivi depuratori	esenzione	
84.04	Locomobili (ad esclusione dei trattori della voce n. 87.01) e macchine semifisse, a vapore	esenzione	
84.05	Macchine a vapore d'acqua o ad altri vapori, separate dalle loro caldaie	esenzione	
84.06	Motori a scoppio o a combustione interna, a pistone . . .	esenzione	
84.07	Ruote idrauliche, turbine ed altre macchine motrici, idrauliche	esenzione	
84.08	Altri motori e macchine motrici	esenzione	
84.09	Rulli compressori a propulsione meccanica	esenzione	
84.10	Pompe motopompe e turbopompe, per liquidi, comprese le pompe non meccaniche e le pompe distributrici aventi un dispositivo misuratore; elevatori per liquidi (a corona, a norie, a nastri flessibili, ecc.)	esenzione	
84.11	Pompe, motopompe e turbopompe, per aria e per vuoto; compressori, motocompressori e turbocompressori di aria e di altri gas; generatori a pistoni liberi; ventilatori e simili	esenzione	
84.12	Gruppi per il condizionamento dell'aria comprendenti, riuniti in un solo corpo, un ventilatore a motore e dispositivi per modificare la temperatura e l'umidità	esenzione	
84.13	Bruciatori per l'alimentazione di focolari, a combustibili liquidi (polverizzatori), a combustibili solidi polverizzati o a gas; focolari automatici, compresi gli avanfocolari, le griglie meccaniche, i dispositivi meccanici per la eliminazione delle ceneri e dispositivi simili	esenzione	
84.14	Forni industriali o per laboratori, ad esclusione dei forni elettrici della voce n. 85.11	esenzione	

Segue ALLEGATO M (Paesi e Territori in via di sviluppo)

Segue **Trattamento daziario applicabile ad alcuni prodotti originari dei Paesi e Territori in via di sviluppo**

NUMERO DELLA TARIFFA 1	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 2	ALIQUOTA DEI DAZI 3	PAESI E TERRITORI BENEFICIARI 4
84.15	Materiale, macchine ed apparecchi per la produzione del freddo con attrezzatura elettrica o di altra specie . . .	esenzione	Paesi e Territori di cui agli elenchi I e II
84.16	Calandre e laminatoi, diversi dai laminatoi per metalli e dalle macchine per laminare il vetro; cilindri per dette macchine	esenzione	
84.17	Apparecchi e dispositivi, anche riscaldati elettricamente, per il trattamento di materie con operazioni che implicano un cambiamento di temperatura, come il riscaldamento, la cottura, la torrefazione, la distillazione, la rettificazione, la sterilizzazione, la pastorizzazione, la stufatura, l'essiccazione, l'evaporazione, la vaporizzazione, la condensazione, il raffreddamento, ecc., ad esclusione degli apparecchi domestici; scaldacqua e scaldabagni, non elettrici	esenzione	
84.18	Centrifughe ed idroestrattori centrifughi; apparecchi per filtrare o depurare liquidi o gas	esenzione	
84.19	Macchine ed apparecchi per pulire o asciugare le bottiglie ed altri recipienti; per riempire, chiudere, etichettare o incapsulare bottiglie, scatole, sacchi ed altri contenitori; per impacchettare o imballare le merci; apparecchi per gassare le bevande; apparecchi per lavare il vasellame .	esenzione	
84.20	Apparecchi e strumenti per pesare, comprese le basculle e bilance per verificare i pezzi fabbricati, ma ad esclusione delle bilance sensibili ad un peso di 5 cg o meno; pesi per qualsiasi bilancia.	esenzione	
84.21	Apparecchi meccanici (anche a mano) per spruzzare, cospargere o polverizzare materie liquide o polverulente; estintori, anche carichi; pistole a spruzzo e apparecchi simili; macchine e apparecchi a getto di sabbia, a getto di vapore e simili apparecchi a getto	esenzione	
84.22	Macchine ed apparecchi di sollevamento, di carico, di scarico e di manutenzione (ascensori, « skip », verricelli, binde, paranchi, gru, ponti scorrevoli, trasportatori, teleferiche, ecc.), esclusi le macchine e gli apparecchi della voce n. 84.23	esenzione	
84.23	Macchine ed apparecchi, fissi o mobili, per l'estrazione, lo sterramento, l'escavazione o la perforazione del suolo (pale meccaniche, tagliatrici-abbattitrici, escavatori, spianatrici, livellatrici, apripista, ruspe, ecc.); battipali; spazzaneve, diversi dalle vetture spazzaneve della voce n. 87.03 . .	esenzione	
84.24	Macchine, apparecchi e congegni agricoli e orticoli, per la preparazione e lavorazione del suolo e per la coltivazione, compresi i rulli per tappeti erbosi e campi sportivi	esenzione	
84.25	Macchine, apparecchi e congegni per la raccolta e la trebbiatura dei prodotti agricoli; presse da paglia e da foraggio; tosatrici da prato; tarare e macchine simili per la pulitura dei cereali, selezionatrici per uova, per frutta ed altri prodotti agricoli, esclusi le macchine e gli apparecchi per mulini della voce n. 84.29	esenzione	

Segue ALLEGATO M (Paesi e Territori in via di sviluppo) alla TABELLA

Segue **Trattamento daziario applicabile ad alcuni prodotti originari dei Paesi e Territori in via di sviluppo**

NUMERO DELLA TARIFFA 1	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 2	ALIQUOTA DEI DAZI 3	PAESI E TERRITORI BENEFICIARI 4
84.26	Mungitrici ed altre macchine e apparecchi per l'industria del latte	esenzione	Paesi e Territori di cui agli elenchi I e II
84.27	Torchi, pigiatrici ed altre macchine per la vinificazione, per la fabbricazione del sidro e simili	esenzione	
84.28	Altre macchine ed apparecchi per l'agricoltura, l'orticoltura, l'avicoltura e l'apicoltura, compresi gli apparecchi per la germinazione aventi dei dispositivi meccanici o termici e le incubatrici ed allevatrici per l'avicoltura	esenzione	
84.29	Macchine, apparecchi e congegni per mulini e per la lavorazione dei cereali e legumi secchi, esclusi le macchine, apparecchi e congegni dei tipi per fattorie	esenzione	
84.30	Macchine ed apparecchi, non nominati né compresi in altre voci in questo Capitolo, per la panificazione, la pasticceria, la biscotteria, per la fabbricazione delle paste alimentari, per la fabbricazione dei confetti, caramelle e simili prodotti dolciari, per la fabbricazione della cioccolata, per la fabbricazione dello zucchero, della birra e per la lavorazione delle carni, pesci, legumi e frutta per scopi alimentari	esenzione	
84.31	Macchine ed apparecchi per la fabbricazione della pasta di cellulosa (pasta per carta) e per la fabbricazione e la rifinitura della carta e del cartone	esenzione	
84.32	Macchine ed apparecchi per legare e rilegare, comprese le macchine per cucire i fogli	esenzione	
84.33	Altre macchine ed apparecchi per la lavorazione della pasta per carta, della carta e del cartone, comprese le tagliatrici di ogni specie	esenzione	
84.34	Macchine per fondere e per comporre i caratteri; macchine, apparecchi e materiale per la preparazione dei cliché, per stereotipia e simili; caratteri per la stampa, cliché, lastre, cilindri ed altri organi per la stampa; pietre litografiche, lastre e cilindri preparati per le arti grafiche (levigati, graniti, lucidati, ecc.)	esenzione	
84.35	Macchine ed apparecchi per la stampa e le arti grafiche, mettifogli, piegatrici ed altri apparecchi ausiliari per la stampa	esenzione	
84.36	Macchine ed apparecchi per la filatura (estrusione) delle materie tessili sintetiche e artificiali; macchine ed apparecchi per la preparazione delle materie tessili; macchine e telai per la filatura, torcitura e ritorcitura delle materie tessili; macchine per bobinare (comprese le spoliere) e per aspare le materie tessili.	esenzione	
84.37	Telai per tessitura, per maglieria, per tulli, pizzi, ricami, passamaneria e per reti; apparecchi e macchine preparatorie alla tessitura, alla maglieria, ecc. (orditoi, imbozzimatrici, ecc.)	esenzione	

Segue ALLEGATO M (Paesi e Territori in via di sviluppo) alla TABELLA

Segue **Trattamento daziario applicabile ad alcuni prodotti originari dei Paesi e Territori in via di sviluppo**

NUMERO DELLA TARIFFA 1	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 2	ALIQUOTA DEI DAZI 3	PAESI E TERRITORI BENEFICIARI 4
84.38	Macchine ed apparecchi ausiliari delle macchine della voce n. 84.37 (ratiere, meccanismi Jacquard, rompicatena e rompitrama, meccanismi per il cambio delle navette, ecc.); pezzi staccati e accessori riconoscibili come destinati esclusivamente o principalmente alle macchine ed apparecchi di questa voce e delle voci n.ri 84.36 e 84.37 (fusi, alette, guarniture per carde, pettini, barrette, filiere, navette, licci e lame, aghi, platine, uncinetti, ecc.)	esenzione	Paesi e Territori di cui agli elenchi I e II
84.39	Macchine ed apparecchi per la fabbricazione e la rifinitura del feltro, in pezza o in forma, comprese le macchine per la fabbricazione dei cappelli e le forme per cappelli	esenzione	
84.40	Macchine ed apparecchi per lavare, pulire, asciugare, imbianchire, tingere, apprettare e per la rifinitura dei filati, tessuti e manufatti di materie tessili (compresi gli apparecchi per lavare la biancheria, per stirare e pressare le confezioni, avvolgere, piegare, tagliare e dentellare i tessuti); macchine per il rivestimento dei tessuti e di altri supporti per la fabbricazione dei copripavimenti, come linoleum, ecc.; macchine dei tipi utilizzati nella stampa dei filati, tessuti, feltro, cuoio, carta da parati, carta da imballaggio e copripavimenti (compresi le lastre ed i cilindri incisi per queste macchine).	esenzione	
84.41	Macchine per cucire (tessuti, cuoi, calzature, ecc.), compresi i mobili per dette macchine; aghi per macchine da cucire:		
	A. macchine per cucire, compresi i mobili per dette macchine:		
	I. macchine per cucire unicamente con punto annodato, la cui testa pesa al massimo 16 kg senza motore o 17 kg col motore; teste di macchine per cucire unicamente con punto annodato, pesanti al massimo 16 kg senza motore o 17 kg col motore:		
	a. macchine per cucire di valore unitario (non compresi i supporti, i tavoli o i mobili) superiore a 65 U.C.	esenzione	
	b. altre	esenzione nei limiti del contingente	
	II. altre macchine per cucire e altre teste per macchine per cucire	esenzione	
	III. parti e pezzi staccati, compresi i mobili per macchine da cucire	esenzione nei limiti del contingente	
	B. aghi per macchine da cucire	esenzione	
84.42	Macchine ed apparecchi per la preparazione e la lavorazione del cuoio e delle pelli e per la fabbricazione delle calzature ed altri lavori di cuoio e pelli, escluse le macchine per cucire della voce n. 84.41	esenzione	
84.43	Convertitori, secchie di colata, lingottiere e macchine per colare (gettare), per acciaierie, fonderie e la metallurgia .	esenzione	

Segue ALLEGATO M (Paesi e Territori in via di sviluppo) alla TABELLA

Segue **Trattamento daziario applicabile ad alcuni prodotti originari dei Paesi e Territori in via di sviluppo**

NUMERO DELLA TARIFFA 1	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 2	ALIQUOTA DEI DAZI 3	PAESI E TERRITORI BENEFICIARI 4
84.44	Laminatoi, treni di laminazione e cilindri di laminatoi . .	esenzione	Paesi e Territori di cui agli elenchi I e II
84.45	Macchine utensili per la lavorazione dei metalli e dei carburi metallici, diverse da quelle delle voci n.ri 84.49 e 84.50 .	esenzione	
84.46	Macchine utensili per la lavorazione delle pietre, dei prodotti ceramici, del calcestruzzo, dell'amianto-cemento e di altre materie minerali simili, e per la lavorazione a freddo del vetro, diverse da quelle della voce n. 84.49	esenzione	
84.47	Macchine utensili — diverse da quelle della voce n. 84.49 — per la lavorazione del legno, del sughero, dell'osso, della ebanite, delle materie plastiche artificiali e di altre materie dure simili	esenzione	
84.48	Parti staccate ed accessori, riconoscibili come destinati esclusivamente o principalmente alle macchine utensili delle voci dal n. 84.45 al n. 84.47 incluso, compresi i portapezzi e portautensili, le filiere a scatto automatico, i dispositivi divisori ed altri dispositivi speciali da applicare su macchine utensili; portautensili destinati all'utensileria ed alle macchine utensili, per l'impiego a mano, di qualsiasi specie	esenzione	
84.49	Utensili e macchine utensili, pneumatici o a motore incorporato, esclusi quelli a motore elettrico, per l'impiego a mano	esenzione	
84.50	Macchine ed apparecchi a gas per la saldatura, il taglio e la tempera superficiale	esenzione	
84.51	Macchine da scrivere senza dispositivi di totalizzazione; macchine per autenticare gli assegni bancari	esenzione	
84.52	Macchine calcolatrici; macchine da scrivere dette « contabili », registratori di cassa, macchine affrancatrici, macchine per la compilazione dei biglietti e simili, con dispositivo di totalizzazione	esenzione	
84.53	Macchine automatiche per l'elaborazione dell'informazione e loro unità; lettori magnetici od ottici, macchine per l'inserimento di informazioni su supporto in forma codificata e macchine per l'elaborazione di queste informazioni, non nominate né comprese altrove	esenzione	
84.54	Altre macchine ed apparecchi per ufficio (duplicatori ettografici o a matrice (« stencil »), macchine per stampare gli indirizzi, macchine per selezionare, contare e incartocciare i pezzi di moneta, apparecchi per appuntire le matite, apparecchi per forare e aggraffare, ecc.)	esenzione	
84.55	Pezzi staccati ed accessori (diversi dai cofanetti, dagli involucri e simili) riconoscibili come destinati esclusivamente o principalmente alle macchine ed apparecchi delle voci dal n. 84.51 al n. 84.54 incluso	esenzione	

Segue ALLEGATO M (Paesi e Territori in via di sviluppo) alla TABELLA

Segue **Trattamento daziario applicabile ad alcuni prodotti originari dei Paesi e Territori in via di sviluppo**

NUMERO DELLA TARIFFA 1	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 2	ALIQUOTA DEI DAZI 3	PAESI E TERRITORI BENEFICIARI 4
84.56	Macchine ed apparecchi per cernere, vagliare, lavare, frantumare, macinare, mescolare le terre, le pietre, i minerali ed altre materie minerali solide; macchine ed apparecchi per agglomerare, formare o modellare i combustibili minerali solidi, le paste ceramiche, il cemento, il gesso ed altre materie minerali in polvere o in pasta; macchine formatrici in sabbia per fonderia	esenzione	**Paesi o Territori di cui agli elenchi I e II**
84.57	Macchine ed apparecchi per la fabbricazione e la lavorazione a caldo del vetro e dei lavori di vetro; macchine per montare lampade, tubi e valvole, elettrici, elettronici e simili	esenzione	
84.58	Apparecchi automatici per la vendita, il cui funzionamento non dipende né dalla destrezza né dal caso, quali distributori automatici di francobolli, sigarette, cioccolata, generi commestibili, ecc.	esenzione	
84.59	Macchine, apparecchi e congegni meccanici, non nominati né compresi in altre voci di questo Capitolo:		
	A. per la produzione dei prodotti della voce n. 28.51-A .	esenzione	
	B. reattori nucleari:		
	I. reattori.	esenzione	
	II. parti e pezzi staccati:		
	ex c. altri, esclusi gli altri elementi di combustibile. .	esenzione	
	C. appositamente costruiti per la rimessa in ciclo dei combustibili nucleari irradiati (sinterizzazione di ossidi metallici radioattivi, applicazione di guaine, ecc.)	esenzione	
	D. macchine ed apparecchi per fare cavi e corde, comprese le macchine per la fabbricazione dei fili e dei cavi elettrici	esenzione	
	E. altri	esenzione	
84.60	Staffe per fonderia, forme e conchiglie dei tipi utilizzati per i metalli (diverse dalle lingottiere), i carburi metallici, il vetro, le materie minerali (paste ceramiche, calcestruzzo, cemento, ecc.), la gomma e le materie plastiche artificiali .	esenzione	
84.61	Oggetti di rubinetteria ed altri organi simili (compresi i riduttori di pressione e le valvole termostatiche) per tubi, caldaie, serbatoi, vasche, tini ed altri recipienti simili . . .	esenzione	
84.62	Cuscinetti a rotolamento di ogni specie (a sfere, ad aghi, a cilindri o a rulli di ogni forma)	esenzione	
84.63	Alberi di trasmissione, manovelle e alberi a gomito, sopporti e cuscinetti, ingranaggi e ruote di frizione, riduttori, moltiplicatori e variatori di velocità, volani e pulegge (comprese le carrucole a staffe), innesti, organi di accoppiamento (manicotti, giunti elastici, ecc.) e giunti di articolazione (cardanici, di Oldham, ecc.)	esenzione	
84.64	Guarnizioni metallo-plastiche; serie o assortimento di guarnizioni di composizione diversa per macchine, veicoli e tubi, presentati in involucri, buste o imballaggi simili	esenzione	

Segue ALLEGATO M (Paesi e Territori in via di sviluppo) alla TABELLA

Segue **Trattamento daziario applicabile ad alcuni prodotti originari dei Paesi e Territori in via di sviluppo**

NUMERO DELLA TARIFFA 1	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 2	ALIQUOTA DEI DAZI 3	PAESI E TERRITORI BENEFICIARI 4
84.65	Parti e pezzi staccati di macchine, apparecchi e congegni meccanici, non nominati né compresi in altre voci di questo Capitolo, non aventi congiunzioni elettriche, parti isolate elettricamente, avvolgimenti, contatti o altre caratteristiche elettriche	esenzione	Paesi e Territori di cui agli elenchi I e II
85.01	Macchine generatrici, motori e convertitori rotanti; trasformatori e convertitori statici (raddrizzatori, ecc.); bobine di reattanza e bobine di autoinduzione:		
	A. macchine generatrici, motori (anche con riduttori, variatori o moltiplicatori di velocità), convertitori rotanti:		
	I. motori sincroni di potenza inferiore o uguale a 18 watt	esenzione nei limiti del contingente	
	II. altri	esenzione nei limiti del contingente	
	B. trasformatori e convertitori statici (raddrizzatori, ecc.); bobine di reattanza e bobine di autoinduzione	esenzione	
	C. parti e pezzi staccati	esenzione	
85.02	Elettromagneti; calamite permanenti, magnetizzate o non; dischi, mandrini ed altri simili dispositivi magnetici o elettromagnetici di fissazione; accoppiamenti, innesti, variatori di velocità e freni elettromagnetici; teste di sollevamento elettromagnetiche	esenzione	
85.03	Pile elettriche	esenzione nei limiti del contingente	
85.04	Accumulatori elettrici	esenzione	
85.05	Utensili e macchine utensili elettromeccanici (con motore incorporato), per l'impiego a mano	esenzione	
85.06	Apparecchi elettromeccanici (con motore incorporato) per uso domestico	esenzione	
85.07	Rasoi e tosatrici, elettrici, con motore incorporato	esenzione	
85.08	Apparecchi e dispositivi elettrici di accensione e di avviamento per motori ad esplosione o a combustione interna (magneti, dinamo-magneti, bobine di accensione, candele di accensione e di riscaldamento, avviatori, ecc.); generatrici (dinamo e alternatori) e congiuntori-disgiuntori per detti motori	esenzione	
85.09	Apparecchi elettrici di illuminazione e di segnalazione, tergicristalli, disgelatori e dispositivi antiappannanti elettrici, per velocipedi, motocicli ed autoveicoli	esenzione	

Segue ALLEGATO M (Paesi e Territori in via di sviluppo) alla TABELLA

Segue **Trattamento daziario applicabile ad alcuni prodotti originari dei Paesi e Territori in via di sviluppo**

NUMERO DELLA TARIFFA 1	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 2	ALIQUOTA DEI DAZI 3	PAESI E TERRITORI BENEFICIARI 4
85.10	Lampade elettriche portatili destinate a funzionare a mezzo di una propria sorgente di energia (a pile, ad accumulatori, elettromagnetiche, ecc.), esclusi gli apparecchi della voce n. 85.09:		
	A. lampade di sicurezza per minatori	esenzione	
	B. altre.	esenzione nei limiti del contingente	
85.11	Forni elettrici industriali o di laboratorio, compresi gli apparecchi per il trattamento termico delle materie per induzione o per perdite dielettriche; macchine ed apparecchi elettrici per saldare, brasare o tagliare	esenzione	
85.12	Scaldacqua, scaldabagni e scaldatori ad immersione, elettrici; apparecchi elettrici per riscaldamento dei locali e per altri usi simili; apparecchi elettrotermici per parrucchiere (asciugacapelli, apparecchi per arricciare, scaldaferri per arricciare, ecc.); ferri da stiro elettrici; apparecchi elettrotermici per usi domestici; resistenze scaldanti, diverse da quelle della voce n. 85.24	esenzione	
85.13	Apparecchi elettrici per la telefonia e la telegrafia su filo, compresi gli apparecchi di telecomunicazione a corrente portante	esenzione	
85.14	Microfoni e loro supporti, altoparlanti ed amplificatori elettrici a bassa frequenza	esenzione	Paesi e Territori di cui agli elenchi I e II
85.15	Apparecchi di trasmissione e di ricezione per la radiotelefonia e la radiotelegrafia; apparecchi trasmittenti e riceventi per la radiodiffusione e la televisione (compresi gli apparecchi riceventi combinati con un apparecchio di registrazione o di riproduzione del suono) e apparecchi per la presa delle immagini per la televisione; apparecchi di radioguida, radiorivelazione, radioscandaglio e radiotelecomando:		
	A. apparecchi di trasmissione e di ricezione per la radiotelefonia e la radiotelegrafia; apparecchi trasmittenti e riceventi per la radiodiffusione e la televisione (compresi gli apparecchi riceventi combinati con un apparecchio di registrazione o di riproduzione del suono) e apparecchi per la presa delle immagini per la televisione:		
	I. apparecchi trasmittenti	esenzione	
	II. apparecchi rice-trasmittenti	esenzione	
	III. apparecchi riceventi, anche combinati con un apparecchio di registrazione o di riproduzione del suono .	esenzione nei limiti del contingente	
	IV. apparecchi per la presa delle immagini per la televisione	esenzione	
	B. altri apparecchi.	esenzione	
	C. parti e pezzi staccati:		
	I. mobili e cofanetti	esenzione	

Segue ALLEGATO M (Paesi e Territori in via di sviluppo) alla TABELLA

Segue **Trattamento daziario applicabile ad alcuni prodotti originari dei Paesi e Territori in via di sviluppo**

NUMERO DELLA TARIFFA 1	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 2	ALIQUOTA DEI DAZI 3	PAESI E TERRITORI BENEFICIARI 4
(*85.15-C*)	II. pezzi, di metalli comuni, ottenuti dalla massa su torni automatici a «décolleter» ed il cui maggior diametro non supera 25 mm	esenzione	Paesi e Territori di cui agli elenchi I e II
	III. altri	esenzione nei limiti del contingente	
85.16	Apparecchi elettrici di segnalazione (diversi da quelli per la trasmissione di messaggi), di sicurezza, di controllo e di comando, per strade ferrate ed altre vie di comunicazione, compresi i porti e gli aerodromi	esenzione	
85.17	Apparecchi elettrici di segnalazione acustica o visiva (suonerie, sirene, quadri ndicatori, apparecchi di avvertimento per la protezione contro il furto o l'incendio, ecc.), diversi da quelli delle voci n.ri 85.09 e 85.16	esenzione	
85.18	Condensatori elettrici, fissi, variabili o regolabili	esenzione	
85.19	Apparecchi per l'interruzione, il sezionamento, la protezione, la diramazione o il collegamento dei circuiti elettrici (interruttori, commutatori, relé, interruttori di sicurezza, scaricatori, limitatori di sovracorrente, prese di corrente, portalampade, cassette di giunzione, ecc.); resistenze non scaldanti, potenziometri e reostati; circuiti stampati; quadri di comando o di distribuzione	esenzione	
85.20	Lampade e tubi elettrici ad incandescenza o a scarica per l'illuminazione o per raggi ultravioletti ed infrarossi; lampade ad arco; lampade ad accensione elettrica utilizzate in fotografia per la produzione della luce-lampo	esenzione	
85.21	Lampade, tubi e valvole, elettronici (a catodo caldo, a catodo freddo o a fotocatodo, diversi da quelli della voce n. 85.20), quali lampade, tubi e valvole, a vuoto, a vapore o a gas (compresi i tubi raddrizzatori a vapori di mercurio), tubi catodici, tubi e valvole per apparecchi di presa delle immagini in televisione, ecc.; cellule fotoelettriche; cristalli piezoelettrici montati; diodi, transistori e simili dispositivi semiconduttori; microstrutture elettroniche:		
	A. lampade, tubi e valvole	esenzione	
	B. cellule fotoelettriche, compresi i fototransistori	esenzione	
	C. cristalli piezoelettrici montati	esenzione	
	D. diodi, transistori, e simili dispositivi semiconduttori; microstrutture elettroniche	esenzione nei limiti del contingente	
	E. parti e pezzi staccati	esenzione nei limiti del contingente	
85.22	Macchine ed apparecchi elettrici non nominati né compresi in altre voci di questo Capitolo	esenzione	
85.23	Fili, trecce, cavi (compresi i cavi coassiali), nastri, barre e simili, isolati per l'elettricità (anche laccati od ossidati anodicamente), muniti o non di pezzi di congiunzione	esenzione nei limiti del contingente	

Segue ALLEGATO M (Paesi e Territori in via di sviluppo) alla TABELLA

Segue **Trattamento daziario applicabile ad alcuni prodotti originari dei Paesi e Territori in via di sviluppo**

NUMERO DELLA TARIFFA 1	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 2	ALIQUOTA DEI DAZI 3	PAESI E TERRITORI BENEFICIARI 4
85.24	Pezzi ed oggetti di carbone o di grafite, anche con metallo, per usi elettrici o elettrotecnici, come spazzole per macchine elettriche, carboni per lampade, per pile o per microfoni, elettrodi per forni, per apparecchi per saldare od impianti per elettrolisi, ecc.	esenzione	Paesi e Territori di cui agli elenchi I e II
85.25	Isolatori di qualsiasi materia	esenzione	
85.26	Pezzi isolanti, interamente di materie isolanti o con semplici parti metalliche di connessione (boccole a vite, per esempio) annegate nella massa, per macchine, apparecchi ed impianti elettrici, esclusi gli isolatori della voce n. 85.25	esenzione	
85.27	Tubi isolanti e loro raccordi, di metalli comuni, isolati internamente	esenzione	
85.28	Parti e pezzi staccati elettrici di macchine ed apparecchi, non nominati né compresi in altre voci di questo Capitolo .	esenzione	
Cap. 86	Veicoli e materiale per strade ferrate; apparecchi di segnalazione non elettrici per vie di comunicazione	esenzione	
87.01	Trattori, compresi i trattori-verricello	esenzione	
87.02	Autoveicoli con qualsiasi motore, per il trasporto di persone (compresi quelli da sport ed i filobus) o di merci	esenzione	
87.03	Autoveicoli per usi speciali, diversi dal trasporto propriamente detto, quali autoveicoli di soccorso ad automezzi rimasti in panna, autopompe, scale automobili, autospazzatrici, spazzaneve automobili, autoveicoli spanditori, gru-automobili, autoveicoli proiettori, autocarri-officina, autovetture radiologiche, e simili	esenzione	
87.04	Telai degli autoveicoli compresi nelle voci dal n. 87.01 al n. 87.03 incluso, con motore	esenzione	
87.05	Carrozzerie degli autoveicoli compresi nelle voci dal n. 87.01 al n. 87.03 incluso, comprese le cabine	esenzione	
87.06	Parti, pezzi staccati ed accessori degli autoveicoli compresi nelle voci dal n. 87.01 al n. 87.03 incluso	esenzione	
87.07	Autocarrelli dei tipi utilizzati negli stabilimenti, nei depositi, nei porti, negli aeroporti, per il trasporto a brevi distanze o la manutenzione di merci (per esempio, carrelli-portatori, carrelli-stivatori, carrelli-elevatori detti « cavalier »); carrelli-trattori del tipo utilizzato nelle stazioni; loro parti e pezzi staccati	esenzione	
87.08	Carri da combattimento e autoblinde, anche armati, loro parti e pezzi staccati	esenzione	
87.09	Motocicli e velocipedi con motore ausiliario, anche con carrozzetta; carrozzette per motocicli e per velocipedi di ogni sorta, presentate isolatamente	esenzione	

Segue ALLEGATO M (Paesi e Territori in via di sviluppo) alla TABELLA

Segue **Trattamento daziario applicabile ad alcuni prodotti originari dei Paesi e Territori in via di sviluppo**

NUMERO DELLA TARIFFA 1	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 2	ALIQUOTA DEI DAZI 3	PAESI E TERRITORI BENEFICIARI 4
87.10	Velocipedi (compresi i furgoncini a triciclo e simili), senza motore	esenzione nei limiti del contingente	Paesi e Territori di cui agli elenchi I e II
87.11	Poltrone e veicoli simili, con meccanismo di propulsione (anche a motore), appositamente costruiti per essere usati dagli invalidi	esenzione	
87.12	Parti, pezzi staccati ed accessori dei veicoli compresi nelle voci dal n. 87.09 al n. 87.11 incluso:		
	A. di motocicli	esenzione	
	B. altri	esenzione nei limiti del contingente	
87.13	Veicoli senza meccanismo di propulsione per il trasporto di bambini e di ammalati; loro parti e pezzi staccati	esenzione	
87.14	Altri veicoli non automobili e rimorchi per qualsiasi veicolo; loro parti e pezzi staccati:		
	A. veicoli a trazione animale	esenzione	
	B. rimorchi e semirimorchi:		
	I. appositamente costruiti per il trasporto di prodotti a forte radioattività (EURATOM)	esenzione	
	II. altri	esenzione nei limiti del contingente	
	C. altri veicoli	esenzione	
	D. parti e pezzi staccati	esenzione	
Cap. 88	Navigazione aerea	esenzione	
Cap. 89	Navigazione marittima e fluviale	esenzione	
90.01	Lenti, prismi, specchi e altri elementi d'ottica, di qualsiasi materia, non montati, esclusi gli oggetti della specie, di vetro, non lavorati otticamente; materie polarizzanti in fogli o lastre	esenzione	
90.02	Lenti, prismi, specchi e altri elementi d'ottica, di qualsiasi materia, montati, per strumenti e apparecchi, esclusi gli oggetti della specie, di vetro, non lavorati otticamente	esenzione	
90.03	Montature per occhiali, occhialini, occhialetti e oggetti simili e parti di montature	esenzione	
90.04	Occhiali (correttori, protettori o altri), occhialetti, occhialini e oggetti simili	esenzione	
90.05	Binocoli e cannocchiali con o senza prismi	esenzione nei limiti del contingente	

Segue ALLEGATO M (Paesi e Territori in via di sviluppo) alla TABELLA

Segue **Trattamento daziario applicabile ad alcuni prodotti originari dei Paesi e Territori in via di sviluppo**

NUMERO DELLA TARIFFA 1	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 2	ALIQUOTA DEI DAZI 3	PAESI E TERRITORI BENEFICIARI 4
90.06	Strumenti per astronomia e cosmografia, come telescopi, cannocchiali astronomici, meridiani, equatoriali, ecc., e loro sostegni, esclusi gli apparecchi di radioastronomia . .	esenzione	Paesi e Territori di cui agli elenchi I e II
90.07	Apparecchi fotografici; apparecchi o dispositivi per la produzione di lampi di luce in fotografia:		
	A. apparecchi fotografici	esenzione	
	B. apparecchi o dispositivi per la produzione di lampi di luce in fotografia	esenzione	
90.08	Apparecchi cinematografici (da presa delle immagini e da presa del suono, anche combinati, apparecchi da proiezione con o senza riproduzione del suono):		
	A. apparecchi da presa delle immagini e da presa del suono, anche combinati	esenzione	
	B. apparecchi da proiezione e da riproduzione del suono, anche combinati	esenzione	
90.09	Apparecchi da proiezione fissa; apparecchi fotografici d'ingrandimento o di riduzione	esenzione	
90.10	Apparecchi e materiale dei tipi utilizzati nei laboratori fotografici o cinematografici, non nominati né compresi altrove nel presente Capitolo; apparecchi di fotocopia a sistema ottico o per contatto e apparecchi di termocopia; schermi per proiezioni	esenzione	
90.11	Microscopi e diffrattografi elettronici e protonici	esenzione	
90.12	Microscopi ottici, compresi gli apparecchi per la microfotografia, la microcinematografia e la microproiezione	esenzione	
90.13	Apparecchi e strumenti d'ottica, non nominati né compresi in altre voci di questo Capitolo (compresi i proiettori) .	esenzione	
90.14	Strumenti ed apparecchi di geodesia, topografia, agrimensura, livellazione, fotogrammetria, idrografia; per la navigazione (marittima, fluviale o aerea), di meteorologia, idrologia, geofisica; bussole, telemetri	esenzione	
90.15	Bilance sensibili a un peso di 5 cg o meno, con o senza pesi	esenzione	
90.16	Strumenti da disegno, per tracciare e per calcolo (pantografi, scatole di compassi, regoli e cerchi calcolatori, ecc.); macchine, apparecchi e strumenti di misura, di verifica e di controllo, non nominati né compresi in altre voci di questo Capitolo (macchine per equilibrare, planimetri, micrometri, calibri, misure-campione, metri, ecc.); proiettori di profili	esenzione	
90.17	Strumenti e apparecchi per la medicina, la chirurgia, l'odontoiatria e la veterinaria, compresi gli apparecchi elettromedicali e gli apparecchi oftalmici	esenzione	

Segue ALLEGATO M (Paesi e Territori in via di sviluppo) alla TABELLA

Segue Trattamento daziario applicabile ad alcuni prodotti originari dei Paesi e Territori in via di sviluppo

NUMERO DELLA TARIFFA 1	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 2	ALIQUOTA DEI DAZI 3	PAESI E TERRITORI BENEFICIARI 4
90.18	Apparecchi di meccanoterapia e per massaggio; apparecchi di psicotecnica, di ozonoterapia, di ossigenoterapia, di rianimazione, di aerosolterapia e altri apparecchi per respirare di qualsiasi genere (comprese le maschere antigas) . . .	esenzione	Paesi e Territori di cui agli elenchi I e II
90.19	Apparecchi di ortopedia (comprese le cinture medico-chirurgiche); oggetti ed apparecchi per fratture (docce, stecche, e simili); oggetti ed apparecchi di protesi dentaria, oculistica ed altre; apparecchi per facilitare l'audizione ai sordi ed altri apparecchi da tenere in mano, da portare sulla persona o da inserire nell'organismo, per compensare una deficienza o una infermità:		
	C. altri	esenzione	
90.20	Apparecchi a raggi X, anche di radiofotografia, e apparecchi che utilizzano le radiazioni di sostanze radioattive, compresi i tubi generatori di raggi X, i generatori di tensione, i quadri di comando, gli schermi, i tavoli, poltrone e supporti simili di esame o di trattamento	esenzione	
90.21	Strumenti, apparecchi e modelli progettati per dimostrazione (nell'insegnamento, nelle esposizioni, ecc.), non suscettibili di altri usi	esenzione	
90.22	Macchine e apparecchi per prove meccaniche (prove di resistenza, durezza, trazione, compressione, elasticità, ecc.) sui materiali (metalli, legno, tessili, carta, materie plastiche, ecc.)	esenzione	
90.23	Densimetri, areometri, pesaliquidi e strumenti simili, termometri, pirometri, barometri, igrometri e psicrometri, registratori o non, anche combinati fra loro	esenzione	
90.24	Apparecchi e strumenti di misura, di controllo o di regolazione per gas o per liquidi, o di controllo automatico delle temperature, come manometri, termostati, indicatori di livello, regolatori di tiraggio, misuratori di portata, contatori di calore, esclusi gli apparecchi e strumenti della voce n. 90.14	esenzione	
90.25	Strumenti e apparecchi per analisi fisiche o chimiche (quali polarimetri, rifrattometri, spettrometri, analizzatori di gas o di fumi), strumenti ed apparecchi per prove di viscosità, di porosità, di dilatazione, di tensione superficiale e simili (come viscosimetri, porosimetri, dilatometri) e per misure calorimetriche, fotometriche o acustiche (come fotometri, compresi gli indicatori dei tempi di posa, calorimetri); microtomi	esenzione	
90.26	Contatori di gas, di liquidi e di elettricità, compresi i contatori di produzione, di controllo e di taratura	esenzione	
90.27	Altri contatori (contagiri, contatori di produzione, tassametri, totalizzatori del cammino percorso, pedometri, ecc.), indicatori di velocità e tachimetri diversi da quelli della voce n. 90.14, compresi i tachimetri magnetici; stroboscopi . .	esenzione	

Segue ALLEGATO M (Paesi e Territori in via di sviluppo) alla TABELLA

Segue **Trattamento daziario applicabile ad alcuni prodotti originari dei Paesi e Territori in via di sviluppo**

NUMERO DELLA TARIFFA 1	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 2	ALIQUOTA DEI DAZI 3	PAESI E TERRITORI BENEFICIARI 4
90.28	Strumenti e apparecchi elettrici o elettronici di misura, di verifica, di controllo, di regolazione o di analisi	esenzione	Paesi e Territori di cui agli elenchi I e II
90.29	Parti, pezzi staccati e accessori, riconoscibili come esclusivamente o principalmente costruiti per strumenti o apparecchi delle voci n.ri 90.23, 90.24, 90.26, 90.27 o 90.28, suscettibili di essere impiegati su uno o piú strumenti o apparecchi di questo gruppo di voci	esenzione	
91.01	Orologi da tasca, da polso e simili (compresi i contatori di tempo dello stesso tipo)	esenzione	
91.02	Pendolette e sveglie, con movimento di orologi tascabili . .	esenzione	
91.03	Orologi da cruscotto e simili, per automobili, aerodine, navi ed altri veicoli	esenzione	
91.04	Orologi, pendole, sveglie e simili apparecchi di orologeria, con movimento diverso da quello degli orologi tascabili . .	esenzione	
91.05	Apparecchi di controllo e contatori di tempo a movimento di orologeria o a motore sincrono (registratori di presenza, orodatari, controllori di ronde, contaminuti, contatori di minuti secondi, ecc.)	esenzione	
91.06	Apparecchi muniti di un movimento di orologeria o di un motore sincrono, che permettono lo scatto di un meccanismo a tempo stabilito (interruttori orari, orologi di commutazione, ecc.)	esenzione	
91.07	Movimenti finiti per orologi tascabili	esenzione	
91.08	Altri movimenti finiti di orologeria	esenzione	
91.09	Casse per orologi della voce n. 91.01 e loro parti	esenzione nei limiti del contingente	
91.10	Casse, gabbie e simili, per apparecchi di orologeria e loro parti	esenzione	
91.11	Altre forniture di orologeria	esenzione	
92.01	Pianoforti (anche automatici con o senza tastiera); clavicembali ed altri strumenti a corda con tastiera; arpe (diverse dalle arpe eolie)	esenzione	
92.02	Altri strumenti musicali a corda	esenzione	
92.03	Organi a canne; armonium ed altri strumenti simili, a tastiera e ad ance metalliche libere	esenzione	
92.04	Fisarmoniche e concertine; armoniche a bocca	esenzione	

Segue ALLEGATO M (Paesi e Territori in via di sviluppo) alla TABELLA

Segue **Trattamento daziario applicabile ad alcuni prodotti originari dei Paesi e Territori in via di sviluppo**

NUMERO DELLA TARIFFA 1	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 2	ALIQUOTA DEI DAZI 3	PAESI E TERRITORI BENEFICIARI 4
92.05	Altri strumenti musicali ad aria	esenzione	Paesi e Territori di cui agli elenchi I e II
92.06	Strumenti musicali a percussione (tamburi, casse, xilofoni, metallofoni, piatti, castagnette, ecc.)	esenzione	
92.07	Strumenti musicali elettromagnetici, elettrostatici, elettronici, e simili (piani, organi, fisarmoniche, ecc.)	esenzione	
92.08	Strumenti musicali non compresi in altre voci di questo Capitolo (Orchestrion, organi di Barberia, scatole musicali, uccelli cantanti, seghe musicali, ecc.); richiami di ogni specie e strumenti di chiamata e di segnalazione a bocca (corni di richiamo, fischietti, ecc.)	esenzione	
92.09	Corde armoniche	esenzione	
92.10	Parti, pezzi staccati ed accessori per strumenti musicali (diversi dalle corde armoniche), compresi i cartoni e le carte perforati per apparecchi meccanici ed i meccanismi per scatole musicali; metronomi e diapason di ogni specie	esenzione	
92.11	Fonografi, apparecchi per dettare ed altri apparecchi di registrazione e di riproduzione del suono, compresi i giradischi, girafilm e girafili, con o senza lettore di suono; apparecchi di registrazione e di riproduzione delle immagini e del suono in televisione, mediante processo magnetico:		
	A. apparecchi di registrazione e di riproduzione del suono	esenzione nei limiti del contingente	
	B. apparecchi di registrazione e di riproduzione delle immagini e del suono in televisione, mediante processo magnetico	esenzione	
92.12	Supporti di suono per apparecchi della voce n. 92.11 o per registrazioni analoghe: dischi, cilindri, cere, nastri, film, fili, ecc., preparati per la registrazione o registrati; matrici e forme galvaniche per la fabbricazione dei dischi	esenzione nei limiti del contingente	
92.13	Altre parti, pezzi staccati ed accessori degli apparecchi della voce n. 92.11	esenzione	
Cap. 93	Armi e munizioni	esenzione	
94.01	Mobili per sedersi, anche trasformabili in letti (esclusi quelli della voce n. 94.02) e loro parti:		
	A. appositamente costruiti per aerodine	esenzione	
	B. altri	esenzione nei limiti del contingente	

Segue ALLEGATO M (Paesi e Territori in via di sviluppo) alla TABELLA

Segue **Trattamento daziario applicabile ad alcuni prodotti originari dei Paesi e Territori in via di sviluppo**

NUMERO DELLA TARIFFA 1	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 2	ALIQUOTA DEI DAZI 3	PAESI E TERRITORI BENEFICIARI 4
94.02	Mobili per usi medico-chirurgici, quali tavoli operatori, tavoli per esami e simili, letti con meccanismo per usi clinici, ecc.; poltrone per dentisti e simili, con dispositivo meccanico di orientamento e di elevazione; parti di tali oggetti	esenzione	Paesi e Territori di cui agli elenchi I e II
94.03	Altri mobili e loro parti	esenzione nei limiti del contingente	
94.04	Sommier; oggetti letterecci e simili, con molle oppure imbottiti o guarniti internamente di qualsiasi materia, quali materasse, copripiedi, piumini, cuscini, cuscini-poufs, guanciali, ecc., compresi quelli di gomma o di materie plastiche artificiali, allo stato spugnoso o cellulare, anche ricoperti	esenzione	
Cap. 95	Materie da intagliare e da modellare allo stato lavorato (compresi i lavori)	esenzione	
Cap. 96	Spazzole, spazzolini, pennelli e simili, scope, spolverini, piumini da cipria e stacci	esenzione	
97.01	Vetture e veicoli a ruote per il trastullo dei fanciulli, come velocipedi, monopattini, cavalli meccanici, automobili a pedale, carrozzelle per bambole e simili	esenzione	
97.02	Bambole di ogni specie	esenzione nei limiti del contingente	
97.03	Altri giocattoli; modelli ridotti per divertimento	esenzione nei limiti del contingente	
97.04	Oggetti per giuochi di società (compresi i giuochi meccanici, anche a motore, per pubblici esercizi, i tennis da tavolo, i bigliardi a forma di mobile ed i tavoli speciali per case da giuoco)	esenzione	
97.05	Oggetti per feste e divertimenti, accessori per balli figurati (cotillons), oggetti-sorprese; oggetti ed accessori per alberi di Natale ed oggetti simili per feste di Natale (alberi artificiali di Natale, presepi, guarniti o non, soggetti ed animali per presepi, zoccoli e ciocchi per alberi di Natale, babbinatale, ecc.)	esenzione nei limiti del contingente	
97.06	Oggetti ed attrezzi per giuochi all'aperto, da ginnastica, da atletica ed altri sport, diversi da quelli della voce n. 97.04	esenzione	
97.07	Ami e piccole reti a mano per qualsiasi uso; oggetti per la pesca con la lenza; zimbelli artificiali da richiamo, specchietti per le allodole ed oggetti simili, per la caccia . .	esenzione	
97.08	Giostre, altalene, padiglioni da tiro ed altre attrazioni da fiera, compresi circhi, serragli e teatri ambulanti . . .	esenzione	

Segue ALLEGATO M (Paesi e Territori in via di sviluppo) alla TABELLA

Segue Trattamento daziario applicabile ad alcuni prodotti originari dei Paesi e Territori in via di sviluppo

NUMERO DELLA TARIFFA 1	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 2	ALIQUOTA DEI DAZI 3	PAESI E TERRITORI BENEFICIARI 4
98.01	Bottoni, bottoni a pressione, bottoni per polsini e simili (compresi gli sbozzi, i dischetti per bottoni e le parti di bottoni)	esenzione	
98.02	Chiusure a strappo e loro parti (cursori, ecc.)	esenzione	
98.03	Portapenne, stilografi e portamine; portalapis e simili; loro parti staccate ed accessori (salvapunte, fermagli, ecc.), esclusi gli oggetti compresi nelle voci n.ri 98.04 e 98.05	esenzione	
98.04	Pennini da scrivere e punte per pennini	esenzione	
98.05	Lapis (compresi quelli di ardesia), mine, pastelli e carboncini; gessetti per scrivere e per disegnare, gessi da sarti e gessi per bigliardi.	esenzione	
98.06	Tavole di ardesia e lavagne per scrivere o disegnare, anche incorniciate	esenzione	
98.07	Sigilli, numeratori, compositoi, datari, timbri e simili, a mano	esenzione	
98.08	Nastri inchiostratori per macchine da scrivere e nastri inchiostratori simili, anche montati su bobine; cuscinetti per timbri, anche impregnati, con o senza scatola	esenzione	
98.09	Ceralacca per ufficio o per bottiglie, presentata in placche, bastoncini e simili; paste a base di gelatine per riproduzioni grafiche, per rulli da tipografia e per usi simili, anche con supporto di carta o di materie tessili	esenzione	Paesi e Territori di cui agli elenchi I e II
98.10	Accenditori ed apparecchi d'accensione (meccanici, elettrici, a catalizzatore, ecc.) e loro parti staccate, diverse dalle pietrine focaie e dagli stoppini	esenzione	
98.11	Pipe (compresi gli sbozzi e le teste); bocchini da sigari e da sigarette; imboccature, cannucce ed altri pezzi staccati .	esenzione	
98.12	Pettini da testa, pettini da ornamento, fermagli per capelli e simili	esenzione	
98.13	Stecche per busti, per vestiti o per accessori di vestimenta e simili	esenzione	
98.14	Spruzzatori da toletta; loro montature e teste di montature	esenzione	
98.15	Bottiglie isolanti ed altri recipienti isotermici, montati, il cui isolamento è assicurato mediante il vuoto, e loro parti (escluse le ampolle di vetro)	esenzione nei limiti del contingente	
98.16	Manichini e simili; automi e scene animate per mostre . .	esenzione	

Segue ALLEGATO M (Paesi e Territori in via di sviluppo) alla TABELLA

ELENCO I – **Paesi indipendenti beneficiari delle preferenze tariffarie generalizzate.**

Afganistan
Algeria
Alto Volta
Arabia Saudita
Argentina
Bangladesh
Barbados
Barhein
Bhutan
Birmania
Bolivia
Botswana
Brasile
Burundi
Camerun
Ciad
Cile
Cipro
Colombia
Congo (Rep. popolare)
Corea (Sud)
Costa Rica
Costa d'Avorio
Cuba
Dahomey
El Salvador
Emirati Arabi Uniti: Abu Dhabi Dubai, Ras-Al-Khaimah, Fujairah, Ajman, Sharjah, Umm al Quaiwan
Equatore
Etiopia
Figi
Filippine
Gabon
Gambia
Ghana
Giamaica
Giordania
Guatemala
Guinea
Guinea Equa oriale
Guiana
Haiti
Honduras
India
Indonesia
Irak
Iran
Jugoslavia
Khenia
Kuwait
Laos
Lesotho
Libano
Liberia
Libia
Madagascar
Malawi
Malesia
Maldive
Mali
Marocco
Mauritania
Maurizio
Messico
Nauru
Nepal
Nicaragua
Niger
Nigeria
Oman
Pakistan
Panama
Paraguay
Perù
Qatar
Rep. Araba d'Egitto
Rep. Centrafricana
Repubblica Dominicana
Repubblica Kmera
Rwanda
Samoa Occidentali
Senegal
Sierra Leone
Singapore
Siria
Somalia
Sri Lanka
Sudan
Swaziland
Tanzania
Thailandia
Togo
Tonga
Trinidad e Tobago
Tunisia
Uganda
Uruguay
Venezuela
Vietnam (Sud)
Yemen
Yemen del Sud
Zaïre
Zambia

ELENCO II – **Paesi e territori dipendenti o amministrati e le cui relazioni esterne sono assicurate, in tutto o in parte, da Stati membri delle Comunità europee o da Paesi terzi, beneficiari delle preferenze tariffarie generalizzate.**

Afar e Issa (Territorio degli)
Angola (incl.Cabinda)
Antille olandesi
Bahamas (isole)
Bermude (isole)
Brunei
Caimane (isole) e dipendenze
Capo Verde (isole del)
Comore (arcipelago delle)
Cook (isole)
Falkland o Malouines (isole e dipendenze)
Gibilterra
Guinea Portoghese
Honduras britannico
Hong Kong
Isole del Pacifico amministrate dagli Stati Uniti d'America o sotto tutela di questi ultimi (1)
Indie occidentali (2)
Macao
Mozambico
Nuova Caledonia e dipendenze
Nuova Guinea (Australiana) e Papuasia
Oceania britannica (Territori di competenza dell'Alto Commissariato per il Pacifico Occidentale) (3)
Papuasia (vedi Nuova Guinea australiana)
Polinesia francese
Isole Sao-Tomé e Principe
Isole Wallis e Futuna
Saint Pierre e Miquelon
Sant'Elena (isola) (incl. Ascensione, Diego Alvarez o Gough, Tristan da Cunha)
Seychelles (incl. isole Amirantes)
Sikkim
Surinam
Terre australi e antartiche francesi
Territori britannici dell'Oceano Indiano (isole Chagos, isole Desroches)
Territori dipendenti dalla Nuova Zelanda (isole Niue, isole Tokelau)
Territori spagnoli in Africa
Timor portoghese
Turks e Caicos (isole)
Vergini (isole) degli Stati Uniti (isole Santa Croce, st. Thomas, St. John, ecc).

Osservazione: Gli elenchi di cui sopra possono essere modificati ulteriormente tenendo conto di cambiamenti nello statuto internazionale di paesi o territori.

---

(1) Le isole del Pacifico amministrate dagli Stati Uniti comprendono: Guam, Samoa americana (compresa l'isola Swains), isole Midway, isole Johnston e Sand, isola Wake; le isole sotto tutela: Caroline, Marianne e Marshall.
(2) Isole Sottovento (Antigua, Montserrat, Saint Cristophe e Nièves, Anguilla, isole Vergini britanniche), isole Sopravento (Dominica, Grenade, Sainte Lucie, Saint Vincent).
(3) Isole Gilbert e Ellice, isole Salomone britanniche, il Condominio delle Nuove Ebridi e le isole Canton, Enderbury e Pitcairn.

ELENCO III – **Paesi in via di sviluppo beneficiari delle preferenze tariffarie generalizzate per taluni prodotti tessili.**

Afganistan
Argentina
Bangladesh
Colombia
Corea (Sud)
El Salvador
Giamaica
India
Messico
Pakistan
Repubblica Araba d'Egitto
Thailandia

Il Ministro per le finanze: VALSECCHI

ALLEGATO N (Austria) alla TABELLA

TRATTAMENTO DAZIARIO APPLICABILE AI PRODOTTI ORIGINARI DELL'AUSTRIA

1) A decorrere dal 1° ottobre 1972:
— all'importazione di prodotti diversi da quelli sottoelencati, originari dell'Austria, si applicano dazi pari al 70% di quelli stabiliti per gli stessi prodotti in provenienza da Paesi terzi;
— all'importazione dei prodotti sottoelencati, originari dell'Austria, si applica il trattamento daziario a fianco di ciascuno indicato.

2) Le disposizioni di cui al precedente punto 1) si applicano:
— per i prodotti che rientrano nella competenza della Comunità economica europea, fino alla entrata in vigore dell'Accordo firmato il 23 luglio 1972 tra la Comunità stessa, da una parte, e la Repubblica Austriaca, dall'altra, e, al più tardi, fino al 30 giugno 1974;
— per i prodotti che rientrano nella competenza della Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio, fino all'entrata in vigore dell'Accordo firmato il 23 luglio 1972 tra gli Stati membri di detta Comunità e la Comunità stessa, da una parte, e la Repubblica austriaca, dall'altra, e, al più tardi, fino al 30 giugno 1974.

L'applicazione delle disposizioni medesime è subordinata alla presentazione degli appositi certificati rilasciati secondo le modalità previste dal Regolamento (CEE) n. 2046/72 del Consiglio, del 25 settembre 1972.

3) Il dazio di base sul quale dovranno applicarsi le riduzioni di cui al precedente punto 1) è il dazio effettivamente applicato al 1° gennaio 1972.

Se dopo il 1° gennaio 1972 divengono applicabili riduzioni daziarie risultanti dagli Accordi tariffari conclusi al termine della Conferenza per i negoziati commerciali di Ginevra (1964/1967), i dazi così ridotti si sostituiscono ai dazi di base previsti nel precedente comma di questo punto 3).

4) I dazi ridotti calcolati conformemente alle disposizioni di cui al precedente punto 1) sono applicati con arrotondamento alla prima cifra decimale.

NUMERO DELLA TARIFFA 1	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 2	ALIQUOTA DEI DAZI 3
Sezione I	Animali vivi e prodotti del regno animale	
Sezione II	Prodotti del regno vegetale	
Voce n. 15.01	Strutto, altri grassi di maiale e grassi di volatili, pressati, fusi o estratti a mezzo di solventi	
Voce n. 15.02	Sevi (delle specie bovina, ovina e caprina) greggi, fusi o estratti a mezzo di solventi, compresi i sevi detti « primo sugo »	
Voce n. 15.03	Stearina solare; oleostearina; olio di strutto e oleomargarina non emulsionata, non mescolati né altrimenti preparati	
Voce n. 15.04	Grassi e oli di pesci e di mammiferi marini, anche raffinati	Trattamento daziario stabilito per le provenienze da Paesi terzi
Voce n. 15.05	Grassi di lana e sostanze grasse derivate, compresa la lanolina	
Voce n. 15.06	Altri grassi e oli animali (olio di piedi di bue, grassi di ossa, grassi di cascami, ecc.)	
Voce n. 15.07	Oli vegetali fissi, fluidi o concreti, greggi, depurati o raffinati	
Voce n. 15.08	Oli animali o vegetali cotti, ossidati, disidratati, solforati, soffiati, standolizzati o in altro modo modificati . .	
Voce n. 15.09	Degras	

Segue ALLEGATO N (Austria) alla TABELLA

Segue **Trattamento daziario applicabile ai prodotti originari dell'Austria**

NUMERO DELLA TARIFFA 1	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 2	ALIQUOTA DEI DAZI 3
Voce n. 15.10	Acidi grassi industriali, oli acidi di raffinazione, alcoli grassi industriali:	
	A. acido stearico	Trattamento daziario stabilito per le provenienze da Paesi terzi
	B. acido oleico	
	C. altri acidi grassi industriali; oli acidi di raffinazione:	
	— prodotti ottenuti a partire da legno di pino, con tenore di acidi grassi uguale o superiore a 90%, in peso	3,1% (1)
	— altri	
	D. alcoli grassi industriali	
Voce n. 15.11	Glicerina, comprese le acque e le liscivie glicerinose . .	
Voce n. 15.12	Oli e grassi animali o vegetali parzialmente o totalmente idrogenati e oli e grassi animali o vegetali solidificati o induriti mediante qualsiasi altro processo, anche raffinati, ma non preparati	
Voce n. 15.13	Margarina, imitazioni dello strutto e altri grassi alimentari preparati	
Voce n. 15.14	Bianco di balena e di altri cetacei (spermaceti), greggio, pressato o raffinato, anche colorato artificialmente .	
Voce n. 15.15	Cere d'api e di altri insetti, anche colorate artificialmente	Trattamento daziario stabilito per le provenienze da Paesi terzi
Voce n. 15.16	Cere vegetali, anche colorate artificialmente	
Voce n. 15.17	Residui provenienti dalla lavorazione delle sostanze grasse o delle cere animali o vegetali	
Capitolo 16	Preparazioni di carni, di pesci, di crostacei e di molluschi.	
Voce n. 17.01	Zuccheri di barbabietola e di canna, allo stato solido	
Voce n. 17.02	Altri zuccheri; sciroppi; succedanei del miele, anche misti con miele naturale; zuccheri e melassi, caramellati	
Voce n. 17.03	Melassi, anche decolorati	
Voce n. 17.04	Prodotti a base di zuccheri non contenenti cacao:	
	A. estratti di liquirizia contenenti saccarosio in misura superiore a 10%, in peso, senza aggiunta di altre materie	18,3% (1)

(1) In talune condizioni da stabilirsi dagli Organi competenti delle Comunità europee, in aggiunta al dazio sul valore è prevista la riscossione di un elemento mobile o di un ammontare forfettario, da determinarsi dagli stessi Organi delle suddette Comunità.

Segue ALLEGATO N (Austria) alla TABELLA

Segue **Trattamento daziario applicabile ai prodotti originari dell'Austria**

NUMERO DELLA TARIFFA 1	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 2	ALIQUOTA DEI DAZI 3
(17.04)	B. gomme da masticare del genere «chewing-gum», aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) . . .	5,6% (1) con riscossione massima del 20,6% sul valore
	C. preparazione detta «cioccolato bianco»	9,1% (1) con riscossione massima del 23,1% sul valore, più diritto addizionale sugli zuccheri (calcolati in saccarosio)
	D. altri	9,1% (1) con riscossione massima del 23,1% sul valore, più diritto addizionale sugli zuccheri (calcolati in saccarosio)
Voce n. 17.05	Zuccheri, sciroppi e melassi, aromatizzati o coloriti (compreso lo zucchero vanigliato, alla vaniglia o alla vaniglina), esclusi i succhi di frutta addizionati di zuccheri in qualsiasi proporzione	Trattamento daziario stabilito per le provenienze da Paesi terzi
Voce n. 18.01	Cacao in grani, greggio o torrefatto, anche infranto . .	
Voce n. 18.02	Gusci o bucce, pellicole, residui di cacao	
Voce n. 18.03	Cacao in massa o in pani (pasta di cacao), anche sgrassato	
Voce n. 18.04	Burro di cacao, compreso il grasso e l'olio di cacao . .	
Voce n. 18.05	Cacao in polveri, non zuccherato	
Voce n. 18.06	Cioccolata e altre preparazioni alimentari contenenti cacao:	
	A. cacao in polvere, semplicemente zuccherato con aggiunta di saccarosio	7% (1)
	B. gelati	8,4% (1) con riscossione massima del 23,4% sul valore, più diritto addizionale sugli zuccheri (calcolati in saccarosio)
	C. cioccolata e prodotti di cioccolata, anche ripieni; prodotti a base di zuccheri e loro succedanei fabbricati a partire da prodotti di sostituzione dello zucchero, contenenti cacao	8,4% (1) con riscossione massima del 23,4% sul valore, più diritto addizionale sugli zuccheri (calcolati in saccarosio)
	D. altre:	
	I. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 1,5% di materie grasse provenienti dal latte:	
	a. in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 500 g	8,4% (1) con riscossione massima del 23,4% sul valore, più diritto addizionale sugli zuccheri (calcolati in saccarosio)

(1) In aggiunta al dazio sul valore, è riscosso un elemento mobile fissato nella misura e con i criteri stabiliti dal Regolamento comunitario n. 1059/69 e dalle relative norme di applicazione.

Segue ALLEGATO N (Austria) alla TABELLA

Segue **Trattamento daziario applicabile ai prodotti originari dell'Austria**

NUMERO DELLA TARIFFA 1	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 2	ALIQUOTA DEI DAZI 3
(18.06-D-I)	b. altre:	
	— in imballaggi immediati di contenuto netto superiore a 500 *g* e inferiore o uguale a 1 kg	13,3% (1)
	— non nominate	15,1% (1)
	II. aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte:	
	a. uguale o superiore a 1,5% e inferiore o uguale a 6,5%:	
	1. in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 500 g	8,4% (1) con riscossione massima del 23.4% sul valore, più diritto addizionale sugli zuccheri (calcolati in saccarosio)
	2. altre:	
	— in imballaggi immediati di contenuto netto superiore a 500 g e inferiore o uguale a 1 kg	13,3% (1)
	— non nominate	15,1 (1)
	b. superiore a 6,5% e inferiore a 26%:	
	1. in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 500 g	8.4% (1)
	2. altre:	
	aa. preparazioni per la fabbricazione della cioccolata e di prodotti di cioccolata, dette « chocolate milk crumb », aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte superiore a 6,5% ed inferiore a 11%, aventi tenore, in peso, di cacao superiore a 6,5% ed inferiore a 15% e aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) superiore a 50% ed inferiore a 60%, presentate in pezzi irregolari	Trattamento daziario stabilito per le provenienze da Paesi terzi
	bb. non nominate:	
	— in imballaggi immediati di contenuto netto superiore a 500 g e inferiore o uguale a 1 kg	13,3% (1)
	— altre.	15,1% (1)
	c. uguale o superiore a 26%:	
	1. in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 500 g	8,4% (1)
	2. altre:	
	— in imballaggi immediati di contenuto netto superiore a 500 g e inferiore o uguale a 1 kg	13,3% (1)
	— non nominate	15,1% (1)
Voce n. 19.01	Estratti di malto	5,6% (1)

(1) In aggiunta al dazio sul valore, è riscosso un elemento mobile fissato nella misura e con i criteri stabiliti dal Regolamento comunitario n. 1059/69 e dalle relative norme di applicazione.

Segue ALLEGATO N (Austria) alla TABELLA

Segue **Trattamento daziario applicabile ai prodotti originari dell'Austria**

NUMERO DELLA TARIFFA 1	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 2	ALIQUOTA DEI DAZI 3
Voce n. 19.02	Preparazioni per l'alimentazione dei fanciulli, per usi dietetici o di cucina, a base di farine, semolini, amidi, fecole o estratti di malto, anche addizionate di cacao in misura inferiore a 50%, in peso	7,7% (1)
Voce n. 19.03	Paste alimentari	8,4% (1)
Voce n. 19.04	Tapioca, compresa quella di fecola di patate	7% (1)
Voce n. 19.05	Prodotti a base di cereali ottenuti per soffiatura o tostatura; « puffed-rice, corn-flakes » e simili	5,6% (1)
Voce n. 19.06	Ostie, capsule per medicamenti, ostie per sigilli, fogli di paste seccate di farina, di amido o di fecola e prodotti simili	4,9% (1)
Voce n. 19.07	Pane, biscotti di mare ed altri prodotti della panetteria ordinaria, senza aggiunta di zuccheri, miele, uova, materie grasse, formaggio o frutta:	
	A. pane croccante detto « Knäckebrot »	6,3% (1) con riscossione massima del 21,3% sul valore, più diritto addizionale sulla farina
	B. pane azimo (Mazoth)	4,2% (1) con riscossione massima del 18,2% sul valore, più diritto addizionale sulla farina
	C. pane di glutine per diabetici	9,8% (1)
	D. altri	9,8% (1)
Voce n. 19.08	Prodotti della panetteria fine, della pasticceria e della biscotteria, anche addizionati di cacao in qualsiasi proporzione:	
	A. preparazioni dette « pan pepato »	9,1% (1)
	B. altri	9,1% (1) con riscossione massima del 26,1% sul valore, più diritto addizionale sulla farina o del 31,1% sul valore, più diritto addizionale sugli zuccheri (calcolati in saccarosio)
Capitolo 20	Preparazioni di ortaggi, di piante mangerecce, di frutta e di altre piante o parti di piante	Trattamento daziario stabilito per le provenienze da Paesi terzi
Voce n. 21.01	Cicoria torrefatta ed altri succedanei torrefatti del caffè e loro estratti:	
	A. cicoria torrefatta ed altri succedanei torrefatti del caffè:	
	I. cicoria torrefatta	
	II. altri	5,6% (1)
	B. estratti:	
	I. di cicoria torrefatta	Trattamento daziario stabilito per le provenienze da Paesi terzi
	II. altri	9,8% (1)

(1) In aggiunta al dazio sul valore, è riscosso un elemento mobile fissato nella misura e con i criteri stabiliti dal Regolamento comunitario n. 1059/69 e dalle relative norme di applicazione.

Segue ALLEGATO N (Austria) alla TABELLA alla TABELLA

Segue **Trattamento daziario applicabile ai prodotti originari dell'Austria**

NUMERO DELLA TARIFFA 1	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 2	ALIQUOTA DEI DAZI 3
Voce n. 21.02	Estratti o essenze di caffè, di tè o di mate; preparazioni a base di questi estratti o essenze	Trattamento daziario stabilito per le provenienze da Paesi terzi
Voce n. 21.03	Farina di senapa e senapa preparata	Trattamento daziario stabilito per le provenienze da Paesi terzi
Voce n. 21.04	Salse; condimenti composti:	
	A. « chutney » di mango liquido	Trattamento daziario stabilito per le provenienze da Paesi terzi
	B. altri:	
	— contenenti pomodoro	15,6% (1)
	— non nominati.	14,4% (1)
Voce n. 21.05	Preparazioni per zuppe, minestre o brodi; zuppe, minestre o brodi, preparati; preparazioni alimentari composte omogeneizzate:	
	A. preparazioni per zuppe, minestre o brodi; zuppe, minestre o brodi, preparati:	
	— contenenti pomodoro	15,6% (1)
	— altri	14,4% (1)
	B. preparazioni alimentari composte omogeneizzate .	Trattamento daziario stabilito per le provenienze da Paesi terzi
Voce n. 21.06	Lieviti naturali, vivi o morti, lieviti artificiali preparati:	
	A. lieviti naturali vivi:	
	I. lieviti madre selezionati (lieviti di coltura) . . .	Trattamento daziario stabilito per le provenienze da Paesi terzi
	II. lieviti di panificazione	10,5% (2)
	III. altri	Trattamento daziario stabilito per le provenienze da Paesi terzi
	B. lieviti naturali morti:	
	I. in tavolette, cubi o presentazioni simili o anche in imballaggi immediati di contenuto netto di 1 kg o meno	10,3% (1)
	II. altri.	6,8% (1)
	C. lieviti artificiali preparati	Trattamento daziario stabilito per le provenienze da Paesi terzi
Voce n. 21.07	Preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove:	
	A. cereali in semi o in spighe, precotti o altrimenti preparati	9,1% (2)
	B. paste alimentari non ripiene, cotte; paste alimentari ripiene	9,1% (2)
	C. gelati	9,1% (2)
	D. iogurt preparati; latti in polvere preparati per l'alimentazione dei fanciulli o per usi dietetici o culinari	9,1% (2)
	E. preparazioni dette « fondute »	9,1% (2) con riscossione massima di 32 U.C. per 100 kg di peso netto

(1) In talune condizioni da stabilirsi dagli Organi competenti delle Comunità europee, in aggiunta al dazio sul valore è prevista la riscossione di un elemento mobile o di un ammontare forfettario, da determinarsi dagli stessi Organi delle suddette Comunità.

(2) In aggiunta al dazio sul valore, è riscosso un elemento mobile fissato nella misura e con i criteri stabiliti dal Regolamento comunitario n. 1059/69 e dalle relative norme di applicazione.

Segue ALLEGATO N (Austria) alla TABELLA

Segue **Trattamento daziario applicabile ai prodotti originari dell'Austria**

NUMERO DELLA TARIFFA 1	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 2	ALIQUOTA DEI DAZI 3
(21.07)	F. altre:	
	I. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 1,5% di materie grasse provenienti dal latte:	
	a. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5% di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio):	
	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5% di amido o di fecola:	
	— idrolisati di proteine; autolisati di lievito	15,8% (1)
	— altre.	Trattamento daziario stabilito per le provenienze da Paesi terzi
	2. aventi tenore, in peso, di amido o di fecola, uguale o superiore a 5%	9,1% (2)
	b. aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore a 5% e inferiore a 15% . .	9,1% (2)
	c. aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore a 15% e inferiore a 30%	9,1% (2)
	d. aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore a 30% e inferiore a 50%	9,1% (2)
	e. aventi tenore, in peso di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore a 50% e inferiore a 85%	9,1% (2)
	f. aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore a 85%	9,1% (2)
	II. aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte uguale o superiore a 1,5% e inferiore a 6%	9,1% (2)
	III. aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte uguale o superiore a 6% e inferiore a 12%	9,1% (2)
	IV. aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte uguale o superiore a 12% e inferiore a 18%	9,1% (2)
	V. aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte uguale o superiore a 18% e inferiore a 26%	9,1% (2)
	VI. aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte uguale o superiore a 26% e inferiore a 45%:	
	— in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 1 kg	9,1% (2)
	— altre.	10,9% (2)

(1) In talune condizioni da stabilirsi dagli Organi competenti delle Comunità europee, in aggiunta al dazio sul valore è prevista la riscossione di un elemento mobile o di un ammontare forfettario, da determinarsi dagli stessi Organi delle suddette Comunità.

(2) In aggiunta al dazio sul valore, è riscosso un elemento mobile fissato nella misura e con i criteri stabiliti dal Regolamento comunitario n. 1059/69 e dalle relative norme di applicazione.

Segue ALLEGATO N (Austria) alla TABELLA

Segue **Trattamento daziario applicabile ai prodotti originari dell'Austria**

NUMERO DELLA TARIFFA 1	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 2	ALIQUOTA DEI DAZI 3
(21.07-F)	VII. aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte uguale o superiore a 45% e inferiore a 65%:	
	— in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 1 kg	9,1% (1)
	— altre.	10,9% (1)
	VIII. aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte uguale o superiore a 65% e inferiore a 85%:	
	— in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 1 kg	9,1% (1)
	— altre.	10,9% (1)
	IX. aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte uguale o superiore a 85%:	
	— in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 1 kg	9,1% (1)
	— altre.	10,9% (1)
Voce n. 22.01	Acqua, acque minerali, acque gassose, ghiaccio e neve	Trattamento daziario stabilito per le provenienze da Paesi terzi
Voce n. 22.02	Limonate, acque gassose aromatizzate (comprese le acque minerali aromatizzate) ed altre bevande non alcoliche, esclusi i succhi di frutta o di ortaggi della voce n. 20.07:	
	A. non contenenti latte o materie grasse provenienti dal latte:	
	— contenenti zucchero (saccarosio o zucchero invertito)	10,5% (2)
	— altre.	Trattamento daziario stabilito per le provenienze da Paesi terzi
	B. altre.	5,6% (1)
Voce n. 22.03	Birra	19,8% (2)
Voce n. 22.04	Mosti di uve parzialmente fermentati, anche mutizzati con metodi diversi dall'aggiunta di alcole	Trattamento daziario stabilito per le provenienze da Paesi terzi
Voce n. 22.05	Vini di uve fresche; mosti di uve fresche mutizzati con alcole (mistelle)	(Trattamento daziario stabilito per le provenienze da Paesi terzi)
Voce n. 22.06	Vermut ed altri vini di uve fresche aromatizzati con parti di piante o con sostanze aromatiche:	
	A. con gradazione alcolica effettiva di 18° o meno, presentati in recipienti contenenti:	
	I. due litri o meno	11,9 U.C. per hl (2)
	II. piú di due litri	9,8 U.C. per hl (2)

(1) In aggiunta al dazio sul valore, è riscosso un elemento mobile fissato nella misura e con i criteri stabiliti dal Regolamento comunitario n. 1059/69 e dalle relative norme di applicazione.

(2) In talune condizioni da stabilirsi dagli Organi competenti delle Comunità europee, in aggiunta al dazio sul valore è prevista la riscossione di un elemento mobile o di un ammontare forfettario, da determinarsi dagli stessi Organi delle suddette Comunità.

Segue ALLEGATO N (Austria) alla TABELLA

Segue **Trattamento daziario applicabile ai prodotti originari dell'Austria**

NUMERO DELLA TARIFFA 1	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 2	ALIQUOTA DEI DAZI 3
(22.06)	B. con gradazione alcolica effettiva superiore a 18° e non superiore a 22°, presentati in recipienti contenenti:	
	I. due litri o meno	13,3 U.C. per hl (1)
	II. più di due litri	11,2 U.C. per hl (1)
	C. con gradazione alcolica effettiva superiore a 22°, presentati in recipienti contenenti:	
	I. due litri o meno	1,1 U.C. per grado e per hl più 7 U.C. per hl (1)
	II. più di due litri	1,1 U.C. per grado e per hl (1)
Voce n. 22.07	Sidro, sidro di pere, idromele ed altre bevande fermentate	Trattamento daziario stabilito per le provenienze da Paesi terzi
Voce n. 22.08	Alcole etilico non denaturato di 80° e più; alcole etilico denaturato di qualsiasi gradazione	
Voce n. 22.09	Alcole etilico non denaturato di meno di 80°; acquaviti, liquori ed altre bevande alcoliche; preparazioni alcoliche composte (dette «estratti concentrati») per la fabbricazione delle bevande:	
	A. alcole etilico non denaturato di meno di 80° . . .	
	B. preparazioni alcoliche composte (dette «estratti concentrati»)	
	C. bevande alcoliche:	
	I. rum, arack, tafia	
	II. gin	
	III. whisky	
	IV. vodka con tenore in alcole etilico di 45,2° o meno, acquaviti di prugne, di pere e di ciliege	
	V. altri:	
	— contenenti uova o giallo d'uova e/o zucchero (saccarosio o zucchero invertito), presentati in recipienti contenenti:	
	— — due litri o meno	1,4 U.C. per grado e per hl più 8,8 U.C. per hl (1)
	— — più di due litri	1,4 U.C. per grado e per hl (1)
	— non nominati.	Trattamento daziario stabilito per le provenienze da Paesi terzi
Voce n. 22.10	Aceti commestibili e loro succedanei commestibili . .	
Capitolo 23	Residui e cascami delle industrie alimentari; alimenti preparati per gli animali	
Capitolo 24	Tabacchi	

(1) In talune condizioni da stabilirsi dagli Organi competenti delle Comunità europee, in aggiunta al dazio sul valore è prevista la riscossione di un elemento mobile o di un ammontare forfettario, da determinarsi dagli stessi Organi delle suddette Comunità.

Segue ALLEGATO N (Austria) alla TABELLA

Segue **Trattamento daziario applicabile ai prodotti originari dell'Austria**

NUMERO DELLA TARIFFA 1	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 2	ALIQUOTA DEI DAZI 3
Voce n. 29.04	Alcoli aciclici e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati, nitrosi:	
	C. polialcoli:	
	II. mannite	10,8% (1)
	III. sorbite:	
	a. in soluzione acquosa:	
	1. contenente mannite in proporzione inferiore o uguale a 2%, in peso, calcolata sul tenore in sorbite	10,2% (1)
	2. altra	8,1% (1)
	b. altra:	
	1. contenente mannite in proporzione inferiore o uguale a 2% in peso, calcolata sul tenore in sorbite	10,2% (1)
	2. altra	8,1% (1)
Voce n. 29.10	Acetali, emiacetali e acetali e emiacetali a funzioni ossigenate semplici o complesse, e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati, nitrosi:	
	ex B. altri:	
	— metilglucosidi.	12,4% (2)
Voce n. 29.14	Acidi monocarbossilici, loro anidridi, alogenuri, perossidi e peracidi; loro derivati alogenati, solfonati, nitrati, nitrosi:	
	A. acidi monocarbossilici aciclici saturi:	
	ex I. acido formico, suoi sali e suoi esteri:	
	— esteri della mannite ed esteri della sorbite . .	13% (2)
	II. acido acetico, suoi sali e suoi esteri:	
	c. esteri dell'acido acetico:	
	ex 4. altri:	
	— esteri della mannite ed esteri della sorbite	11,9% (2)
	ex V. acidi bromoacetici, loro sali e loro esteri:	
	— esteri della mannite ed esteri della sorbite . .	15,2% (2)
	ex VI. acido propionico, suoi sali e suoi esteri:	
	— esteri della mannite ed esteri della sorbite . .	8,5% (2)
	ex VII. acidi butirrici, loro sali e loro esteri:	
	— esteri della mannite ed esteri della sorbite . .	10,8% (2)
	ex VIII. acidi valerianici, loro sali e loro esteri:	
	— esteri della mannite ed esteri della sorbite . .	9,6% (2)
	IX. acido palmitico, suoi sali e suoi esteri:	
	ex b. sali ed esteri dell'acido palmitico:	
	— esteri della mannite ed esteri della sorbite	11,3% (2)
	X. acido stearico, suoi sali e suoi esteri:	
	b. sali ed esteri dell'acido stearico:	
	ex 2. altri:	
	— esteri della mannite ed esteri della sorbite	10,8% (2)

(1) In aggiunta al dazio sul valore, è riscosso un elemento mobile fissato nella misura e con i criteri stabiliti dal Regolamento comunitario n. 1059/69 e dalle relative norme di applicazione.

(2) In talune condizioni da stabilirsi dagli Organi competenti delle Comunità europee, in aggiunta al dazio sul valore è prevista la riscossione di un elemento mobile o di un ammontare forfettario, da determinarsi dagli stessi Organi delle suddette Comunità.

Segue ALLEGATO N (Austria) alla TABELLA

Segue **Trattamento daziario applicabile ai prodotti originari dell'Austria**

NUMERO DELLA TARIFFA 1	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 2	ALIQUOTA DEI DAZI 3
(*29.14-A*)	ex XI. altri:	
	— esteri della mannite ed esteri della sorbite . .	11,3% (1)
	B. acidi monocarbossilici aciclici non saturi:	
	ex I. acido metacrilico, suoi sali e suoi esteri:	
	— esteri della mannite ed esteri della sorbite . .	11,9% (1)
	II. acido undecilenico, suoi sali e suoi esteri:	
	ex b. sali ed esteri dell'acido undecilenico:	
	— esteri della mannite ed esteri della sorbite	11,3% (1)
	III. acido oleico, suoi sali e suoi esteri:	
	ex b. sali ed esteri dell'acido oleico:	
	— esteri della mannite ed esteri della sorbite	11,3% (1)
	IV. altri:	
	ex b. altri:	
	— esteri della mannite ed esteri della sorbite	10,8% (1)
Voce n. 29.15	Acidi policarbossilici, loro anidridi, alogenuri, perossidi e peracidi; loro derivati alogenati, solfonati, nitrati, nitrosi:	
	A. acidi policarbossilici aciclici:	
	ex V. altri:	
	— acido itaconico, suoi sali e suoi esteri . .	7,2% (1)
Voce n. 29.16	Acidi carbossilici a funzioni alcool, fenolo, aldeide o chetone ed altri acidi carbossilici a funzioni ossigenate semplici o complesse, loro anidridi, alogenuri, perossidi e peracidi; loro derivati alogenati, solfonati, nitrati, nitrosi:	
	A. acidi carbossilici a funzione alcool:	
	I. acido lattico, suoi sali e suoi esteri	9,5% (1)
	IV. acido citrico, suoi sali e suoi esteri:	
	a. acido citrico	10,6% (1)
	b. citrato di calcio greggio	3,9% (1)
	c. altri	11,2% (1)
	ex VIII. altri:	
	ex a. aciclici:	
	— acido glicerico, acido glicolico, acido saccaronico, acido isosaccaronico, acido eptasaccarico, loro sali e loro esteri	10,8% (1)
Voce n. 29.35	Composti eterociclici, compresi gli acidi nucleinici:	
	ex Q. altri:	
	— composti anidrici della mannite o della sorbite, esclusi il maltolo e l'isomaltolo	9,6% (1)
Voce n. 29.43	Zuccheri chimicamente puri, eccettuati il saccarosio, il glucosio ed il lattosio; eteri ed esteri di zuccheri e loro sali, diversi dai prodotti delle voci n.ri 29.39, 29.41 e 29.42:	
	B. altri	16,4% (1)

(1) In talune condizioni da stabilirsi dagli Organi competenti delle Comunità europee, in aggiunta al dazio sul valore è prevista la riscossione di un elemento mobile o di un ammontare forfettario, da determinarsi dagli stessi Organi delle suddette Comunità.

Segue ALLEGATO N (Austria) alla TABELLA

Segue **Trattamento daziario applicabile ai prodotti originari dell'Austria**

NUMERO DELLA TARIFFA 1	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 2	ALIQUOTA DEI DAZI 3
Voce n. 29.44	Antibiotici:	
	A. penicilline	11,7 % (2)
Voce n. 35.01	Caseine, caseinati ed altri derivati delle caseine; colle di caseina:	
	A. caseine:	
	I. destinate alla fabbricazione delle fibre tessili artificiali (1)	1,4 % (2)
	II. destinate ad usi industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti alimentari o da foraggio (1):	
	— con tenore di acqua superiore a 50 %, in peso	3,5 % (2)
	— altre	4,4 % (2)
	III. altre	13,4 % (2)
	B. colle di caseina	12,4 % (2)
	C. altri	9,4 % (2)
Voce n. 35.02	Albumine, albuminati ed altri derivati delle albumine:	
	A. albumine:	
	II. altre:	
	a. ovoalbumina e lattoalbumina	Trattamento daziario stabilito per le provenienze da Paesi terzi
Voce n. 35.05	Destrina e colle di destrina; amidi e fecole solubili o torrefatti; colle di amido o di fecola:	
	A. destrina; amidi e fecole solubili o torrefatti	9,8 % (3)
	B. colle di destrina, di amido o di fecola	9,1 % (3) con riscossione massima del 14,1% sul valore
Voce n. 35.06	Colle preparate non nominate né comprese altrove; prodotti di ogni specie da usare come colle, preparati per la vendita al minuto come colle in recipienti o involucri di peso netto inferiore o uguale a 1 kg:	
	A. colle preparate non nominate né comprese altrove:	
	ex II. altre colle:	
	— a base di emulsione di silicato di sodio	8,9 % (2)
	ex B. prodotti di ogni specie da usare come colle preparati per la vendita al minuto come colle in recipienti o involucri di peso netto inferiore o uguale a 1 kg:	
	— a base di emulsione di silicato di sodio	10,6 % (2)

(1) Sono ammesse in questa voce subordinatamente alle condizioni da stabilirsi dal Ministero per le Finanze.

(2) In talune condizioni da stabilirsi dagli Organi competenti delle Comunità europee, in aggiunta al dazio sul valore è prevista la riscossione di un elemento mobile o di un ammontare forfettario, da determinarsi dagli stessi Organi delle suddette Comunità.

(3) In aggiunta al dazio sul valore, è riscosso un elemento mobile fissato nella misura e con i criteri stabiliti dal Regolamento comunitario n. 1059/69 e dalle relative norme di applicazione.

Segue ALLEGATO N (Austria) alla TABELLA

Segue **Trattamento daziario applicabile ai prodotti originari dell'Austria**

NUMERO DELLA TARIFFA 1	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 2	ALIQUOTA DEI DAZI 3
Voce n. 38.12	Bozzime preparate, appretti preparati e preparazioni per la mordenzatura, del tipo di quelli utilizzati nella industria tessile, nell'industria della carta, nell'industria del cuoio o in industrie simili:	
	A. bozzime preparate ed appretti preparati:	
	1. a base di sostanze amidacee	9,1% (1) con riscossione massima del 16,1% sul valore
Voce n. 38.19	Prodotti chimici e preparazioni delle industrie chimiche o delle industrie connesse (comprese quelle consistenti in miscele di prodotti naturali), non nominati né compresi altrove; prodotti residuali delle industrie chimiche o delle industrie connesse, non nominati né compresi altrove:	
	Q. leganti per anime da fonderia preparati a base di resine sintetiche	11,3% (2)
	ex T. altri:	
	— prodotti del cracking della sorbite	12,4% (2)
	— leganti per anime da fonderia a base di amido o di fecola e di destrina	Trattamento daziario stabilito per le provenienze da Paesi terzi
	— non nominati:	
	— — aventi tenore globale di zucchero, amido o fecola, latte, uguale o superiore a 30%, in peso	
Voce n. 39.02	Prodotti di polimerizzazione e copolimerizzazione (polietilene, polietileni tetraalogenati, poliisobutilene, polistirolo, cloruro di polivinile, acetato di polivinile, cloroacetato di polivinile ed altri derivati polivinilici, derivati poliacrilici e polimetacrilici, resine cumaron-indeniche, ecc.):	
	ex C. altri:	
	— adesivi a base di emulsioni di resine	70% dei dazi applicabili per gli stessi prodotti in provenienza da Paesi terzi (2)
Voce n. 39.06	Altri alti polimeri, resine artificiali e materie plastiche artificiali, compreso l'acido alginico, i suoi sali e i suoi esteri; linossina:	
	ex B. altri:	
	— destrano	13% (2)
	— non nominati, esclusa la linossina	13,6% (2)
Voce n. 45.01	Sughero naturale greggio e cascami di sughero; sughero frantumato, granulato o polverizzato	Trattamento daziario stabilito per le provenienze da Paesi terzi

(1) In aggiunta al dazio sul valore, è riscosso un elemento mobile fissato nella misura e con i criteri stabiliti dal Regolamento comunitario n. 1059/69 e dalle relative norme di applicazione.

(2) In talune condizioni da stabilirsi dagli Organi competenti delle Comunità europee, in aggiunta al dazio sul valore è prevista la riscossione di un elemento mobile o di un ammontare forfettario, da determinarsi dagli stessi Organi delle suddette Comunità.

Segue ALLEGATO N (Austria) alla TABELLA

Segue **Trattamento daziario applicabile ai prodotti originari dell'Austria**

NUMERO DELLA TARIFFA 1	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 2	ALIQUOTA DEI DAZI 3
Voce n. 48.01	Carta e cartoni fabbricati meccanicamente, compresa l'ovatta di cellulosa, in rotoli o in fogli:	
	A. carta da giornali (1)	95% dei dazi applicabili per gli stessi prodotti in provenienza da Paesi terzi
	B. carta da sigarette	
	C. carta e cartoni kraft:	
	I. carta destinata alla fabbricazione di filati di carta (1)	
	II. altri	11,5%
	D. carta pesante 15 g o meno per m² e destinata alla fabbricazione di carta per matrici di duplicatori (1)	95% del dazio applicabile per gli stessi prodotti in provenienza da Paesi terzi
	E. altri	11,5%
Voce n. 48.02	Carta e cartoni fabbricati a mano	95% dei dazi applicabili per gli stessi prodotti in provenienza da Paesi terzi
Voce n. 48.03	Carta e cartoni pergamenati e loro imitazioni, compresa la carta detta « cristallo », in rotoli o in fogli	
Voce n. 48.04	Carta e cartoni semplicemente riuniti mediante incollatura, non impregnati né intonacati alla superficie, anche rinforzati internamente, in rotoli o in fogli	
Voce n. 48.05	Carta e cartoni semplicemente ondulati (anche con copertura incollata), increspati, pieghettati, goffrati, impressi a secco o perforati, in rotoli o in fogli	
Voce n. 48.06	Carta e cartoni semplicemente rigati, lineati o quadrettati, in rotoli o in fogli	
Voce n. 48.07	Carta e cartoni, patinati, intonacati, impregnati o coloriti in superficie (marmorizzati, fantasia o « indiennés » e simili) o stampati (diversi da quelli della voce numero 48.06 e del Capitolo 49), in rotoli o in fogli:	
	A. ricoperti di polvere di mica	
	B. altri	11,5%
Voce n. 48.08	Blocchi e lastre, filtranti, di pasta di carta	95% dei dazi applicabili per gli stessi prodotti in provenienza da Paesi terzi
Voce n. 48.10	Carta da sigarette tagliata a misura, anche in libretti o in tubetti	
Voce n. 48.11	Carta da parati, lincrusta e vetrofanie	
Voce n. 48.12	Copripavimenti, anche tagliati, con supporto di carta o di cartone, anche con intonaco di pasta di linoleum	
Voce n. 48.13	Carta per riproduzione di copie e carta da trasporto, tagliate a misura, anche condizionate in scatole (carta carbone, matrici complete per duplicatori e simili)	11,5%

(1) È ammessa in questa voce subordinatamente alle condizioni da stabilirsi dal Ministero per le Finanze.

Segue ALLEGATO N (Austria) alla TABELLA

Segue **Trattamento daziario applicabile ai prodotti originari dell'Austria**

NUMERO DELLA TARIFFA 1	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 2	ALIQUOTA DEI DAZI 3
Voce n. 48.14	Prodotti cartotecnici per corrispondenza: carta da lettere in blocchi, buste, biglietti postali, cartoline postali non illustrate e cartoncini; scatole, involucri a busta e simili, di carta o di cartone, contenenti un assortimento di prodotti cartotecnici per corrispondenza.	
Voce n. 48.15	Altra carta e cartoni tagliati per un uso determinato:	95% del dazio applicabili per gli stessi prodotti in provenienza da Paesi terzi
	A. nastri per usi adesivi, di larghezza non superiore a 10 cm, il cui intonaco è costituito di gomma, naturale o sintetica, non vulcanizzata	
	B. altri	11,5%
Voce n. 48.16	Scatole, sacchi, sacchetti, cartocci ed altri contenitori di carta o di cartone	
Voce n. 48.17	Cartonaggi per ufficio, per magazzino e simili .	
Voce n. 48.18	Registri, quaderni, taccuini, libretti per quietanze e simili, blocchi per minute ed appunti, agende, cartelle sottomano, raccoglitori e classificatori, legature volanti (a fogli mobili o di altra specie) ed altri prodotti cartotecnici da scuola, da ufficio e da cartoleria; album per campioni e per collezioni e coperture per libri, di carta o di cartone	
Voce n. 48.19	Etichette di qualsiasi specie, di carta o di cartone, anche stampate o gommate, con o senza vignette . . .	95% dei dazi applicabili per gli stessi prodotti in provenienza da Paesi terzi
Voce n. 48.20	Tamburi, rocche e rocchetti, spole, tubetti e supporti simili, di pasta di carta, di carta o di cartone, anche perforati o induriti	
Voce n. 48.21	Altri lavori di pasta di carta, di carta, di cartone o di ovatta di cellulosa	
Capitolo 49	Prodotti dell'arte libraria e delle arti grafiche	
Voce n. 54.01	Lino greggio, macerato, stigliato, pettinato o altrimenti preparato, ma non filato; stoppa e cascami di lino (compresi gli sfilacciati)	Trattamento daziario stabilito per le provenienze da Paesi terzi
Voce n. 56.01	Fiocco di fibre tessili sintetiche ed artificiali, in massa:	
	B. di fibre tessili artificiali	
Voce n. 56.02	Fasci (câbles) da fiocco di fibre tessili sintetiche ed artificiali:	95% dei dazi applicabili per gli stessi prodotti in provenienza da Paesi terzi
	B. di fibre tessili artificiali . . . . ,	
Voce n. 57.01	Canapa (« Cannabis sativa ») greggia, macerata, stigliata, pettinata o altrimenti preparata, ma non filata; stoppa e cascami di canapa (compresi gli sfilacciati) . . .	Trattamento daziario stabilito per le provenienze da Paesi terzi

Segue ALLEGATO N (Austria) alla TABELLA

Segue **Trattamento daziario applicabile ai prodotti originari dell'Austria**

NUMERO DELLA TARIFFA 1	DENOMINAZIONE DELLE MERCI 2	ALIQUOTA DEI DAZI 3
Voce n. 73.02	Ferro-leghe:	
	A. ferro-manganese:	
	II. altro	
	B. ferro-alluminio, ferro-silico-alluminio e ferro-silico-mangano-alluminio	
	C. ferro-silicio	
	D. ferro-silico-manganese	
	E. ferro-cromo e ferro-silico-cromo	
	G. altre.	
Voce n. 73.15	Acciai legati e acciai fini al carbonio, nelle forme indicate alle voci dal n. 73.06 al n. 73.14 incluso . . .	
Voce n. 76.01	Alluminio greggio; cascami e rottami di alluminio:	
	A. alluminio greggio	
Voce n. 78.01	Piombo greggio (anche argentifero); cascami e rottami di piombo:	
	A. piombo greggio:	
	II. altro	
Voce n. 79.01	Zinco greggio; cascami e rottami di zinco:	
	A. zinco greggio	
Voce n. 81.01	Tungsteno (wolframio), greggio o lavorato	95% dei dazi applicabili per gli stessi prodotti in provenienza da Paesi terzi
Voce n. 81.02	Molibdeno, greggio o lavorato	
Voce n. 81.03	Tantalio, greggio o lavorato	
Voce n. 81.04	Altri metalli comuni, greggi o lavorati; cermet greggi e lavorati:	
	B. cadmio	
	C. cobalto:	
	II. lavorato	
	D. cromo	
	E. germanio.	
	F. afnio (celtio)	
	G. manganese	
	H. niobio (colombio)	
	IJ. antimonio	
	K. titanio	
	L. vanadio	
	M. uranio impoverito in U 235	
	O. zirconio	
	P. renio	
	Q. gallio, indio, tallio	
	R. cermet	

Il Ministro per le finanze: VALSECCHI

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

(3651004/6) Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S.

Prezzo L. **4.500**

ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO
STATO - SALARIO - ROMA, 1973